F. Paolo Sarpi Veneziano
Teologo Consultore della Serenissima
Repubblica di Venezia.

OPERE VARIE

DEL MOLTO REVERENDO PADRE

F. PAOLO SARPI

DELL'ORDINE DE'SERVI DI MARIA

TEOLOGO CONSULTORE

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA

DI VENEZIA

DIVISE IN DUE TOMI.

TOMO PRIMO

HELMSTAT

PER JACOPO MULLERI.

MDCCXXXXX.

TAVOLA

DELLE OPERE CONTENUTE IN QUESTO

PRIMO TOMO.

V I T A
DEL PADRE
PAOLO SARPI

Del Ordine de' SERVI;

E Teologo della Serenissima Repubblica di Venezia.

NACQUE in Venezia l'anno MDLII. a' 14. d'Agosto, il Padre Paolo, al secolo chiamato Pietro, e per essere di corporatura gracile, all'uso della Città, portò il nome di Pierino. Il Padre fu Francesco di Pietro Sarpi, originario per gli avi suoi di S. Vido, della Patria del Friuli. In Venezia esercitò qualche mercanzia, ma con poca prosperità. Fu per traffico anco in Soria, nè con miglior fortuna. Era uomo feroce, più dedito alle armi, che alla mercatura, e nella quale ancho ebbe successi, che l'indussero a basso stato. La madre Veneziana d'onesta famiglia di Cittadini, si chiamava Isabella Morelli, che nel Contagio del 1576. restò estinta. Mi raccordo aver sentito da lui,

lui, da' Padri vecchi del Monasterio de' Servi, e da una vecchia sua Cugina in quarto grado ancora vivente, i quali riferivano, come per facezia, che quando fu fatto il matrimonio fra i suddetti, parve cosa mostruosa per la diversità delle condizioni, a quelli, che non solo penetrano la disparità ne' matrimonj esser male grave nelle polizie, ma nell' umanità stessa, e però irremediabile, se non con medicina peggiore dell' infermità, come si vede ne' Barbari del Canadà, e nnova Francia, e già anticamente in Sparta. Francesco era uomo di statura picciolo, di color bruno, e di aspetto terribile. Isabella di statura grande, di color bianco, di aspetto umile; e mite al possibile. Quello dedito all'armi, alle bravure; questa alle divozioni, e a' digiuni. Nella qual sorta di vita, dopo che fu per la morte del marito libera, fece tanto progresso, che ricevendo abito religioso, venne in fama di singolar santità, e di spirito di profezia. Da quella il nostro Pietro, come portò l' effigie, particolamente delgi occhi o della faccia, che le rassomigliava, a maraviglia, così parve avere i principj d' una singolar pietà, e religione.

Morì il Padre, lasciandola vedova con Pietro, e una figlia in età puerile, la quale per carità, ed onestà fu tolta in casa da un suo fratello primo Prete titolato della Collegiata di Santo Ermagora. Con quella occasione la Madre cominciò ad avere perpetua conversazione colle murate Eremite di Santo Ermagora, ove nella vita divota e nella pietà fece gran progressi.

Era Prete Ambrogio Morelli, uomo d'antica severità di costumi, molto erudito nelle lettere d'umanità, delle quali ancora teneva scuola particolarmente, addottrinando nella Gramatica, e Rettorica molti fenciulli della Nobiltà. Dalla Madre, e dal Zio venivano fomentati in Pietro quei semi di vera pietà, che poi col divino ajuto crebbero in progresso dell' età, come il grano della senape, a cui il Salvarore fece simile il Regno de' cieli, ch' è la stessa pietà verso Dio. Ma dal Zio ebbe i primi ammaestramenti insieme con molti Nobili, de' quali alcuni sono riusciti eccellenti in erudizione, in Senatori amplissimi, come il Signor Andrea Moresini Scrittore della Istoria Veneta, degno di eterna memòria, Alcuni sono ancora vivi, e testimonj della felicità dell' ingegno del Pa-

Padre, di cui trattiamo, che colla diligenza del Maestro, quale si può stimare di un Zio, in breve fece quel progresso, ch'era bastevole per passare anco alle arti più sode, e alle scienze maggiori Logica, e Filosofia. E avendo scoperto Prete Ambrogio nel Nipote una cognizione, che non così spesso si trova, una memoria grande, con un giudizio profondo, giudicò fomentare l'uno e l'altro; perchè l'esercizio o gli migliora, o meglio gli attua, e discuopre o leva quegl'impedimenti, che loro non lasciano esplicare le loro attività. E se gl'Ingegni a quell'Antico parvero campi animati, abili a diversi semi, e d'inegual fecondità, o sterilità, ben pensò il Prete all'importanza della cultura. Però assiduamente esercitava il giudicio, col farli fare continue composizioni, usando anco in esse più rigore, che a quella puerizia, massime di una complessione debole, pareva convenirsi; e la memoria, non solo coll'imporle necessità di recitargli molte cose a mente; ma particolarmente alcune con udirle una sola volta. I Padri dopo che hanno veduto in esso una erudizione veramente incredibile, raccontavano cose mostruose della sua memoria. Ma egli diceva seriamente, che in questo genere d'esercizio non aveva sotto il Zio passato questo termine di recitare trenta versi di Virgilio, o d'altro autore, col sentirgli una sol volta correntemente leggere.

Davano già in quella età anco i suoi portamenti segni de' costumi futuri, che chiameremo inclinazioni naturali, de' quali i buoni ha poi tanto accresciuti a perfezione, e gl'imperfetti corretti colla virtù, com'era una ritiratezza in se medesimo, un sembiante sempre pensieroso, e piuttosto malinconico, che serio, un silenzio quasi continuato anco co' coetanei, una quiete totale, senz'alcun di quei giuochi, a'quali pare, che la Natura stessa inesschi i fanciulli, acciochè col moto coroporino la complessione. Cosa notabile, che mai fosse veduto in alcuno. Poi così osservò tutta la sua vita, e alle ocasioni diceva, non poter capire il gusto, e trattenimento di chi giuoca, se non fosse affetto d'avarizia. Un alienazione da ogni gusto, nessuna avidità de' cibi, de' quali si nutriva così poco, che era maraviglia come stesse vivo. Il che ha osservato in tutta la sua vita, e vino non usò mai fino sopra i trent'anni della sua età.

Abi-

Abitava nel Convento de' Servi all'ora un Padre Giò: Maria Capella da Cremona Dottore, e Teologo, in quella Religione, stimato in quella età consumatissimo, e particolarmente aderente alle opinioni dello Scoto, nella qual dottrina aveva pochi pari. La vicinanza delle abitazioni fece, che prendessero conoscenza Prete Ambrogio, e questo Padre, e con quella occasione, veduto l'ingegno di Pietro, cominciò a leggerli Logica. E perchè, come sono alcuni terreni tanto fecondi, che da ogni minima agricoltura, superano anco il desiderio, non che la speranza di chi gli lavora; così avvene, che in brevissimo spazio di tempo, fece tali progressi, passando anco agli studi di Filosofia, e Teologia, che precorreva ogni espettazione, e 'l Maestro istesso confessava non aver più che insegnarli, occorrendo anco molte volte, che lo scolare prendesse opinione diversa dal Maestro, e che la sottigliezza delle ragioni lo facesse mutare di parere. Di che nelle Note alle mie mani venute sono molti particolari, che tralasciò di narrare. Cominciò anco in quella puerizia ad apprendere le Matematiche all'uso degli antichi savj, e le lingue Greca, ed Ebrea, colla commodità di Maestri in Venezia all'ora cospicui.

Ma colla familiarità, e cogli studj entrò Pietro anco in desiderio di ricevere l'abito de'Servi, o perchè gli paresse vita conforme alla sua inclinazione ritirata, e contemplativa, o perchè ci fosse allettato dal suo Maestro.

E'proprietà della mente umana negli effetti non attendere se non alle cause prossime, e particolarmente a quelle, nelle quali ha essa qualche parte, e sopra queste sole fondando il suo giudicio, senza risguardar ad un numero investigabile di cause antecedenti che per lunghissimo tratto forma anco il caso, e la fortuna. Ma la Divina Provvidenzia, che tutto ordina con una connessione di cause, ed effetti seguiti, non lascia luogo per dubitare, che non fosse un compulso divino, e una divina vocazione quella di Pietro al farsi Religioso; perchè essendovisi opposti la Madre, e 'l Zio Prete Ambrogio, che lo voleva far Prete della sua Chiesa, e perciò lo faceva già andar in abito, nè per esortazione, nè per duri tratamenti, de'quali ne patì molti, potè esser mosso dal suo proponimento, finochè l'anno 1566. a 24. di Novembre fu ricevuto all'abito della Religione de'Servi. E di che

erudi-

erudizione già in quella puerizia fosse, si può di qui argomentare, che il giorno seguente, tenendosi una annuale, e solenne disputa nella Chiesa de' Padri Minori di S. Francesco, detta S. Maria de Frari, fu egli mandato ad argomentare contra le Tesi proposte, ove diede gran maraviglie del suo spirito grande, e sodo a tutta la corona; e su'l principio della disputa, la eccitò a grave riso, perchè non raccordandosi aver mutato abito, negli atti di creanza, che si fanno tra disputanti, credendo cavarsi la berretta, si trasse il capuccio, che gli restò pendente in mano.

Seguitò ne' Servi il suo Noviziato, e gli studj sotto il medesimo Maestro. E'l Padre Maestro Benedetto Ferro ancor vivo, suo coetaneo, o che fu seco in Noviziato, narra della sua puerizia quella ritiratezza, silenzio, quiete e il rubarsi da ogni giuoco puerile, e lo dice, come in proverbio: *Tutti noi altri a bagatellare, e Fra Paolo a' libri*. Entrato già nell'anno 17. della sua età, costituito in istato di professione, tacita però, com'era uso di quei tempi, ch'ancora non era ben posto in esecuzione il Decreto del Concilio Tridentino in tal proposito, e quasi tutti i Regolari passavano con professioni non espresse, al che il Concilio volle provvedere, [che poi l'espressa la fece in Cremona in mano del General Maestro Stefano Bonuzio, che fu Cardinale, solo l'anno 1572. sotto li 10. Maggio, ch'era d'anni 20.] s'abbattè in tempo che la Congregazione de' Servi, [che comprendeva circa 70. Monasteri trà grandi, e piccioli, e fu poi levata, e ridotta in due Provincie da Pio V. di Venezia, e di Mantova, e si governava sotto i suoi Vicarj generali] teneva all ora un Capitolo, o Congregazione generale, nella Città di Mantova. E' costume in tali radunanze di Religiosi far mostra di varj esercizi virtuosi, di predicazioni, e dispute, ove si mandano i soggetti più elevati ad onorare il congresso, e far vedere, che gli Ordini non sono oziosi, ma spendono il tempo in sante, e lodevoli operazioni. Fu al giovinetto Fra Paolo, che nell'età sua puerile superava di gran lunga nelle scienze anco i più provetti, comandato di esser uno di quelli, che in quell'onorato congresso desse saggio della sua virtù, col difendere 318. delle più difficili proposizioni della

Sacra Teologia, e della Filosofia Naturale. Il qual carico con che felicità sostenesse, e con che giubilo, e stupore di quella venerabile corona, si può dall'evento argomentare; però che viveva all'ora il Serenissimo Duca Guglielmo di Mantova, della cui gloriosa memoria è stato tanto scritto. Era quel Principe di grandissimo ingegno così profondamente erudito nelle scienze, che difficilmente si discerneva qual fosse maggiore, o la prudenza di governare, o l'erudizione di tutte le scienze, e arti, sino della Musica. Non aveva un ingegno circoscritto, che mentre si applicava alle lettere punto scemasse di quello, che conviene ad un saggio governatore di Popoli. Concorrevano alla sua corte, come di Principe virtuoso, o buon Mecenate, da tutte le parti quelli, che nelle scienze, e arti, avevano qualche straordinaria eccllenza, e tutti abbracciava, favoriva, e largamente tratteneva. Il Vescovo Boldrino Pastore di quella Chiesa, con esempio di così virtuoso Principe, faceva il medemo. Egli ancora attendeva alla cura pastorale con ogni carità, pietà, e sollecitudine, massime in provvedere di Lettori nella Cattedrale. Fu un singolare incontro, che il Duca informato dell'erudizione di Fra Paolo, ricercò i Superiori di porlo di famiglia nel Monasterio di San Barnaba di Mantova, e l'onorò del titolo di suo Teologo; e'l Vescovo lo fece Lettore nella sua Cattedrale di Teologia positiva di casi di coscienza, e di sacri Canoni; ne'quali carichi, come servisse, e con che stupore, non occore narrarlo, che può esser creduto da ciascuno. Certo è, che per molti anni restò la fama, anzi ne'Padri vecchi resta ancora in Mantova e in tutta la Religione, ed era come comun detto: *Non verrà mai più un Fra Paolo*. In questo tempo apprese in Mantova la lingua Ebrea più perfettamente che in Venezia non aveva fatto. L'occasione di praticare in Corte, e servir quel Principe, gli fece vedere la necessità di saper l'Istoria secolare, e subito vi fece tanto progesso, che senza ingiuria di tempi, o di persone, e lecito dire, che non ebbe mai pari, e usava nello studiarla, un modo, continuo poi sempre negli altri studj, che occorrendogli vedere un'istoria, un passo di dottrina, un problema, o teorema, non interponeva in mezzo un punto, ma si sareb-

farebbe levato da tavola, di letto a mezza notte, e infaticabilmente vi s'applicava tutto, nè si dipartiva fino, che non avesse veduto tutto quello, che veder si potesse, ch'è il confronto d'autori, di luoghi, di tempi, d'opinioni, e con una sorta di pertinacia, voleva non avere occcasione di più ritornarvi, ed esser risoluto una volta, sin dove potesse arrivarvi. E i suoi intrinsechi affermano, che anco nell'età più provetta, alle volte postosi un problema matematico, o altra speculazione, ei stava a far figure, o numeri un giorno intiero, o tutta la notte, non se ne dipartendo, che col poter dire: *O l'ho pur vinta, or più non ci voglio pensare*.

Varj accidenti gli occorsero nel tempo, che stette in Mantova. Egli tra le conversazioni, che aveva avute in quella Città, godeva sommamente in ragionar di quella di Camillo Olivo, ch'era già stato Segretario del Cardinal Ercole di Mantova, che fu Legato nel Concilio di Trento, e commendava questo personaggio di gran bontà, pietà, ed erudizione, Contuttociò non aveva potuto fuggire gl'infortunj; perchè essendo incorso quel Cardinale nella indignazione di Pio IV. per le cose del Concilio, i colpi, a' quali la grandezza non lasciò soggetto il padrone, vennero a cader su'l servidore, e fu per via degl'Inquisitori molto travagliato col tenerlo lungamente in carcere dopo la morte del Cardinale suo Signore. Onde benchè uscisse libero, perchè anco il Pontefice venne a morte, però non potè mai rientrare in grazia della Corte Romana. Onde viveva privatamente in Mantova. Il gusto principale, che riceveva Fra Paolo in conversare con lui, era perchè lo trovava d'una moderazione singolare, erudito, e che per essere stato col Cardinale a Trento, aveva avuto gran maneggio in quelle azioni, sapeva e tutte le particolarità de' negozj più segreti, e aveva ancor molte memorie, nell'intendere delle quali fra Paolo riceveva molto piacere. Perchè essendo di fresco terminata l'azione Conciliare, che aveva per così lungo corso d'anni tenuto il Cristianesimo in somma aspettazione, era negli uomini di spirito, massime in un intelletto tale, gran curiosità d'intendere come realmente

le cose fossero passate ; e di tutto aveva fatto note di suo pugno.

Prese anco una stretta familiarità col Padre Inquisitore dell' Ordine Domenicano Fra Girolamo Bernerio da Coreggio, che da Sisto V. fu poi fatto Cardinale d'Ascoli, della Congregazione del Santo Uffizio, e protettore dell'Ordine de' Servi, con cui continuò la servitù fino che visse; il quale quanto stimasse Fra Paolo si dirà a basso, ove sarà necessario farne menzione. Tutte le persone letterate, che capitavano a quella Corte, trattavano anco seco, perchè egli era di già così passato avanti in tutte le scienze, che non solo dava soddisfazione a tutti, ma gli lasciava con maraviglia; perchè in ciascuna era così profondo, anco in quella giovenil età, come se in quella sola versando, avesse applicato tutto lo studio. E il servizio di quel Principe non richiedeva meno. Perchè secondo, che alla sua Corte capitavano persone di varie professioni, voleva, che il suo Teologo trattasse, disputasse con loro di tutte le cose, che venivano su'l tapeto. Ed egli stesso sempre moveva di fatto qualche quesito stravagante, e alle dispute pubbliche ove si trovava improvisamente, comandava a Fra Paolo di argomentare a qualche conclusione, alla quale non s'avrebbe pensato. Come tra l'altre una volta [che servirà d'esempio d'altre infinite] in una Tesi Teologica, che Cristo nostro Signore morisse d'età di trentatrè anni; nel che ogni mediocre ingegno sarebbe stato bene impacciato. Ma Fra Paolo col confronto degli Evangelisti per la Pasqua; come se avesse sotto l'occhio tutta la concordanza Evangelica, e con allegazioni d'Eusebio, con istupore di tutti di quell'intelletto, ridusse a sì stretto passo il rispondente di dire d'Eusebio, *Historia est, non verra narratio*; e il Duca diede nelle risa dicendo: *Padre, Istorie sono a voi quelle di S. Alessio del vivo, e del morto, e le altre che vendono i Ciarlatani*. E con questo sussurro finì la disputa.

Produce la Natura a certi tempi, ingegni così atti a qualche scienza particolare, che in molte età poi non se ne veggono di simili. Tali sono stati nelle passate molti famosi. Nella nostra il Vieta nell'Algebra, il Giberto nelle speculazioni delle virtù Magnetiche, il Galileo nella cognizione del moto. Il cervello di Fra Paolo pareva aver questa rara eccellenza in tutte;

te: ma nelle matematiche era cosa incomparabile; perchè tutto quello, che restava degli antichi, e de' moderni scritto, era una minima parte di quello, ch'egli sapeva. Aveva anco voluto saper tutto quello, che si diceva delle Astrologiche, la vanità, o inutilità delle quali assolutamente disprezzò sempre, perchè il futuro o non si può sapere, o non si può schifare. Su'l fine quasi del suo partire di Mantova gli avvenne un bell'accidente. Il Duca, che alle cure gravi del governo frammetteva volentieri il piacere delle burle, e facezie, temperando sapientemente le sue noje con detti, e fatti gioviali, e piacevoli, aveva nelle sue stalle de' Cavalli, de' quali all'esempio de' suoi Maggiori, nodriva una razza di tanta stima, che si racconta per vero, che nella giornata sotto Pavia nel MDXXV. Francesco I. Re di Francia era montato sopra un cavallo avuto in dono dal Marchese di Mantova; e Carlo V. Parimente nelle guerre si valeva di cavallo dell'istessa razza, avuto in dono. Aveva, dico, il Duca Guglielmo una Cavalla pregna, che doveva partorire un mulo. Avvicinato il parto, volle, che Fra Paolo stesse tutta una notte, nella quale s'aspettava, cogli strumenti astronomici, perchè notasse come fece, l'oroscopo, e 'l punto natale di quella bestia, il sito del Cielo, e la positura delle stelle. il che fatto, e ridotto in forma d'apotelesma, ne fece quel Principe mandar copia a tutti i più celebri Astrologi d'Europa, così in Italia, come fuori, con questa narrativa. Che nella casa del Duca era nato un bastardo nel tal punto. E so dire, che per molto tempo si cavò spasso quel Principe in farsi leggere i giudizj, che da diverse parti gli venivano, e chi faceva quel bastardo Cardinale; chi gran Capitano; chi gli pronosticava trionfi, chi le mitre, e sino a' Papati.

Corse una voce, e fu così creduta, che ancora oggidì non si è estinta, che Fra Paolo non soddisfatto di quell'azione, volesse partire dal servizio di quel Principe, temendo, che da un cervello bizzaro [che così la giovialità di quel gran Signore era chiamata] finalmente gli arrivasse qualche cattivo incontro. E veramente il Padre narrava di quel Principe grand'eccellenza dell'ingegno, ma anco de' bizzarri gusti, che in suo tempo gli aveva veduto prendere. Ma egli medesimo ha anco

sem-

sempre seriamente affermato, che non fu da ciò mosso; nè dall'esempio d'un altro Frate dell'Ordine medesimo, chiamato Maestro Cornelio da Codomo, il quale incorso nella indignazione del Duca, da cui era parimente trattenuto, fu posto in carcere, d'onde fuggì, lasciando universale opinione, per la gran diligenza di riaverlo nelle mani, che fosse per farlo morire. Anzi sempre confermava, che 'l Duca aveva tutte le ragioni, e il Duca onorò il Padre col darnegli conto, e la scrittura istessa originale, che vive ancora, e m'è stata mostrata, che mosse quel gran Principe a sì giusto sdegno, ed è, che morto il Cardinale Ercole Gonzaga, un certo giovine, che si teneva per suo figliuolo, non gli parendo ricevere da'Magistrati pronta giustizia nell'esecuzione di certi beni da lui pretesi, in forma di supplica, presentò al Duca un reale libello famoso, tassandolo da usurpatore, ingiusto tiranno, minacciandoli la divina vendetta, e citandolo avanti il tribunale di Dio. Sopra di che carcerato, propalò che Maestro Cornelio Theologo, e stipendiato gli aveva formata scrittura così indegna. La fama portò queste due cagioni del suo partire di Corte, e il corso del tempo gli diede tanta forza, che quanto diviene più vecchia tanto più dura, e pure è indubitatamente falsa. Ma la vera causa del suo Partire (il che fece con buona grazia di quel Principe] fu perchè quella vita di Corte era totalmente contraria al suo genio, e perchè la sua fama, nella Religione lo faceva perpetuamente importunare dagli amici e da' Superiori, che disegnavano valersi dell'opera sua ne' carichi di quella.

Aveva Fra Paolo a tanta erudizione, congiunta una integrità di costumi religiosi, che benchè giovinetto veniva onorato da tutti, come un'Idea di modestia, di pietà, e di tuttte le virtù Cristiane, e morali. Alcune cose pareranno paradossi, ma sono così notorie, ed hanno ancora tanti testimonj vivi, che a chi vorrà metterle in difficoltà, converrà aver posta in faccia la maschera dell'impudenza, avvelenata la lingua dalla bugia, e corrotto il cuore da maligna passione. Dicanlo i Frati, dicanlo tanti Senatori, mai Fra Paolo non è stato sentito giurare alla fè, mai dire una parola disdicevole, mai veduto in collera. Non sono queste singolarità di questi ultimi tempi,

ch, è

ch'è ſtato ſervidore della Sereniſſima Repubblica di Venezia; ma queſte, ed altre, ſono ſtate ſeco dalla ſua gioventù in tal perſezione, che mai non ebbe una correzione pubblica, come è ſolito de' Religioſi, mai non fu ripreſo d'aver detto una parola indecente, nè fatto un atto diſdicevole. Rendeva gran maraviglia, come in un giovinetto non eccedente ancora l'età di 22. anni, foſſero unite, e in grado così profondo, tante ſcienze, oltre le ordinarie de' Religioſi clauſtrali, che ſono dopo le lettere d'Umanità, la Logica, la Filoſoſia, e la Teologia. Ma egli ci avea aggiunto la cognizione delle Leggi, perfettamente delle Canoniche, e non mediocramente delle Civili, le Matematiche tutte, la Medicina, la cognizione de' Semplici, delle erbe, o piante, de' minerali, e traſmutazionî loro, mediocre intelligenza di varie lingue, oltre la Latina, la Greca, l'Ebrea e la Caldea. La quale erudizione, che avrebbe avuto del moſtruoſo in anco una età provetta, dalla ſantità de' coſtumi riceveva un tale ſplendore, che in quella quaſi primavera faceva pronoſticare qual copia, e perſezione di frutri ſi doveſſe aſpettare, ſe aveſſe piacciuto a Dio conſervarlo alle più mature ſtagioni. E' vero, che la ſola cognizione anco di tutto quello, a che l'intelletto umano può ſollevarſi, non fa l'uomo perfetto, benchè lo renda ammirabile. Anco i dimonj ſono ſaputi, e hanno di gran ſapere il nome. Ma la bontà è quella, che gli dà la forma; la pietà, la Religione; e le virtù dell'animo ſono l'anima di queſto corpo. E queſto gruppo di ſcienze, e probità rendeva queſto Religioſo giovine così venerando, e quaſi maeſtoſo, che in quel modo, che in Venezia ſi vede nella nobile, e ingenua gioventù, che ſe fra loro ſi ritrovano o nell'abito non così compoſti, ne' ragionamenti, ed altro non così modeſti, al comparire di Senatore primario ſi mettono in decente abito, poſitura, e ſembiante, così nella Religione de' Servi [che nè anco tra Religioſi, maſſime tra la gioventù, ſempre ſi ſta in norma, e coll'arco teſo] al comparire di Fra Paolo, tutti ſi componevano, riducendoſi al ſerio, dando bando ſino alla giovialità, ed a' giochi, come ſe la ſola ſua preſenza foſſe la verga cenſoria, ed eſempio vivo molto più efficace d'ogni altro, ed era fatto come proverbio il ſuo comparire: *E' quà la ſpoſa, mutiamo*

propo-

proposito. Tanto può ne' costumi la presenza di un uomo di conosciuta probità, e innocenza, conforme alla dottrina de' più gravi maestri della moralità, intorno alla presenza immaginaria *boni viri*. Ed era nondimeno così piacevole con tutti, così umile, che ancora non ho udito alcuno, che dicesse aver da lui, mentre non è stato in carichi pubblici, ricevuta un'aspra parola, o veduto un gesto, con che mostrasse rigore cogli altri, comecchè seco mdesimo fosse tanto severo.

Sacrato, Sacerdote, che fu nell'età di 22. anni accrebbe il rigore della sua ritiratezza, ed attese alle azioni di pietà, e delle meditazioni. Sin a questa età, e molto anco dopo, non aveva assaggiato vino, eccetto nella celebrazione. Il suo vitto era così parco, che la maggior parte non si cibava che di pane, e frutta. Di carne n' ha avuto pochissimo uso fino sopra 55. anni; e diceva astenersene, o gustarne poca, perchè la sua complesione non tollerava, che sen aggravasse, perchè lo travagliava con dolori gravissimi di capo.

Passò in questa età a Milano, e s' abbatè nel tempo, che il Cardinale Borromeo, oggi S. Carlo, era nel fervore della riforma di quella Chiesa ed in particolare con rigoroso zelo riduceva i Confessori a così stretto numero [o perchè in loro trovasse grand' ignoranza, o perchè sapesse i gravi abusi introdotti nell' amministrazione della penitenza] che v' erano dalle Chiese, nelle quali non ne rimaneva alcuno. Aveva trovato mezzi quel Pastore di sapere le condizioni, vita, e qualità anco de' Claustri, come si vide, che tanti ne partirono senza aspettar giudizio. Si può conghietturare quali relazioni tenesse del Padre Paulo, perchè lo fece chiamare, e contro ogni sua inclinazione, volle, che ascoltasse le confessioni, valendosi di lui non solo nella Chiesa del suo Ordine, ma in altre ancora, secondo, che faceva di mestiero, e gli prese molto affetto, onde lo vedeva molto volentieri; lo faceva intervenire nelle più difficili discussioni de' casi di coscienza, e nelle consulte di varj accidenti, ove si ricercasse il parere de più dotti Religiosi, e spesse volte voleva che restasse a cibarsi nel refettorio suo. Imperocchè quel Cardinale ad imitazione di quegli antichi santi Pastori Ambrogio, ed altri, frquentemente faceva vita comune, e mensa con quelli del suo Clero. In questo tempo, prima di parti-

partire dalla Provincia di Mantova per quella di Venezia, com'è d'ordinario, che per innocente, e virtuoso che sia alcuno, non può esser senza contrasto, o emulazione, fu denunziato al Santo Ufficio della Inquisizione da un Maestro Claudio Piacenzio suo coetaneo, ma che non potendo alzarsi cogli studj e colle virtù al credito, nel quale il Padre Paolo era, pensò di pareggiarsi coll'atterrar questo abbasso. Ma gli riuscì male, perchè sebbene l'Inquisitore ricevè l'accusa, e ne formò processo, il fine fu, che 'l Padre non gli volle rispondere, e appellò a Roma dalle formazioni del processo. E scritto, e fatto scrivere, avocata la causa, il fine fu, un fare all'Inquisitore una grave riprensione, con tansarlo dar ignorante. E altro non era possibile, che succedesse, perchè l'accusa era, che il Padre, il quale sapeva la lingua Ebrea, avesse sostenuto, *che dal primo Capitolo della sacra Genesi non si poteva cavare l'articolo della santissima Trinità*. E però oppose al giudice, non solo l'essere accordato coll'accusatore, ma che non lo poteva giudicare, non avendo alcuna cognizione della lingua Ebrea. E veduto a Roma il processo, fu spedito, senza nè anco esaminare il Padre, ma col rimprovero dato all'Inquisitore. In questo stesso tempo alle sue naturali debolezze, s'aggiunsero due infirmitadi gravissime, che ha portate per molti anni. Imperocchè vivendo come s'è detto, con estrema tenuità, e non bevendo che acqua, e anco in modo che i giorni interi, anzi anco più giorni, non beveva; e quando la sete l'invitava, andava al pozzo, e beveva una sola volta, gli sopravvenne una stitichezza così grande, che parerà cosa strana, ed è pur vera. D'ordinario stava tre giorni, alle volte tutta una settimana, senza che le parti naturali destinate all'espulsione degli escrementi, facessero il loro uffizio, e con tanti dolori, per avergli cominciato anco un travaglio d'emorroidi, che dagli sforzi violenti e lunghi, contrasse una procidenza dell'intestino retto, accompagnata da un flusso epatico, che ha portato fino alla vecchiezza. In questa occasione, cominciarono i prescritti de'Medici, co'quali conversava più per discorrere dell'arte, che per valersi dell'opera loro, avendo egli di già anco in quella età fatto grandissimi progressi in quella scienza, in cui dopo si vide a maraviglia eccellente, ed anco le esortazioni

C degli

degli amici a indurlo a ber vino. Al che però non s'arrese se non dopo l'anno 30. di sua età, ed anco con difficoltà grandissima. Nè mai in 41. anno, ch'è vissuto dopo, ha potuto aggradire il vino, che non fosse bianco, per la similitudine, che tiene coll'acqua. E tra le cose, di che diceva essersi pentito in sua vita questa è una, di aversi indotto a ber vino.

Gli affetti naturali si moderano sì, ma non credo, che s'estinguano mai. Rari sono stati gli uomini, che abbiano potuto bene comandar a sè medesimi. Ma per avventura non sarà facile ritrovarne alcuno generalmente, ed in tutte le occorrenze più padrone, e che più comandasse a'suoi affetti, di lui; se precedeva il suo giudizio, niuna cosa era sufficiente a moverlo contro di quello. Niun cibo gli eccitava l'appetito, se lo stimava nocivo. Nessuna medicina prendeva con altra maniera, che come fosse stato cibo gustevole, se credeva, che fosse proficua; e così nel rimanente. Nondimeno diceva, che niuna cosa aveva vinta con più difficoltà, che lasciar l'acqua, e bere il vino. Ma parte per la sua complessione, ch'era d'una magrezza incredibile, parte per le congiunte infermità, era così indisposto, che mai non fu persuaso di poter vivere un anno. Lo attestano tutti quelli, che gli sono stati famigliari, che se non computava ogni giorno per l'ultimo, computava almeno ogni anno; e al contrario di chi disse, che non è alcun tanto vecchio, che non speri più d'un anno di vita, egli non si raccordava esser mai stato così giovine, che sperasse un anno. A questo viene attribuito, che negli studj avendo fatto un progresso sopra ogni umana credenza, ed essendo in quelli così immerso, che pochi giorni passò in vita privata, ne' quali non avesse almeno otto ore studiato, però mai non volle scrivere cosa alcuna da pubblicare, sino che le pubbliche necessità non ve lo costrinsero. E nelle azioni riusciva agli amici, come essi dicevano, freddo, non attivo, non risoluto; perchè non s'applica alle azioni di lunga conseguenza, chi non ha speranza di vita. E nondimeno il bisogno della sua Provincia, e l'istanze degli amici, lo rivocarono alla Patria in Venezia, e alla sua Provincia, ove quasi incontanente cedendo tutti i maggiori d'età ad una eminenza di virtù, e d'integrità più da ammirarsi, che da potersi riferire, essendo già passato

per

per i gradi, che le Leggi del suo Ordine statuiscono, di Studiente, di Bacelliere, e di Maestro, che è il titolo de' Dottorati in Teologia, ed anco aggregato un anno innanzi al famosissimo Collegio Patavino, fu con applauso universale nel 1579. creato Provinciale, che è quello, che ha il governo di tutta la Provincia, con un'aggiunta ancora, che governasse come Reggente lo Studio, che così si chiamano i Lettori di Sacra Teologia.

Quel gran Principe, che nel morire ricercò dagli amici circostanti l'applauso, diede ad intendere, che in ogni vocazione: o grande, o picciola, non resta defraudato dalla sua lode chi bene si porta. Non sono le dignità fra Religiosi cosa di gran rilievo, a chi le considera per gli utili, o splendore esterno; ma il sostenerle con la debita carità, e prudenza, non è di molti. In queste segnò il Padre Paolo una strada a' successori, per la quale camminando, hanno potuto con somma riputazione venirne al fine. Ne' giudizj diede saggio d'una rettitudine inflessibile, e quello, che poi per tutta la sua vita ha rigorosamente osservato, si fu di mai non ricevere donativo, per minimo che fosse, e di mai non ammettere altro uffizio in materia di Giustizia, se non d'accelerazione, e spedizione. E si può interrogare chiunque sia, se mai in alcun carico, o nella Religione, o fuori, ha ricevuto da chi che sia tanto quanto si asconderebbe nell'occhio. Nessuno de' suoi giudizj, che sono stati innumerabili, in istanza a maggior giudice è stato riprovato. E dirò qui anticipatamente questo particolare, che il Cardinale Santa-Severina, per le cause da dirsi, si mostrò in aperta maniera desideroso, che fossero ritrattate certe sentenze dal Padre Provinciale contro alcuni, che avevano molto la grazia di quel Cardinale, e avendo fatto esaminare i processi alle relazioni de' suoi Auditori, fu astretto dire, che in somma altro non si poteva fare per giustizia. Levò nel suo governo le divisioni, e le particolarità. Nessuno si dolse di lui mai, se non qualche amico, che poco discretamente si avesse promesso da lui più per amicizia, che per merito. Lasciò la Provincia con ordini ed usi, i quali se fossero stati osservati, l'avrebbero preservata da molti mali, che l'hanno turbata poi. Questo, come principio de' suoi carichi, scoprì la portata della sua prudenza ne' negozj, e la destrezza ne' governi, i quali coll'età

 creb-

crebbero in lui a tale eccellenza, che in mole così innumerabile di negozj, che gli sono passati per mano, nessuno pareva così intrigato, che o quell'ingegno sovraumano non gli trovasse il capo per isciogli erlo, e distrigarlo, o era affatto inestricabile. E come di alcuni famosi Chirurghi fu scritto, che ove applicavano le loro fortunate mani, non era piaga non curabile, così a lui venivano da ogni sorta di condizione di persone, riferite le cose stimate più ardue, e inestricabili, con sicurezza, ch'egli o vi ritrovarebbe immediate il vero ripiego, o che nessuno se ne potesse più sperare. E con tutto che ad alcuni sia paruto, ch'egli inclinasse alquanto più alla severità, e al rigore, che alla clemenza, o dolcezza, nondimeno questo era cagionato piuttosto dall' esser egli di sua natura ritirato e serio, che facile, e gioviale. Ma in realtà era d'un cuore così compassionevole, che non poteva nè nuocere esso, nè veder, che fosse fatto nocumento a chi che sia. E questa o bontà di natura, o tenerezza d'affetto nella sua età avanzata aveva preso così gran piede nella sua anima, che come conviene, non solo nelle cose stesse naturali, ma negli affetti più che in ogn'altra, che vi sia, il trapassò, e aveva esteso la compassione non solo agli uomini, ma a tutti gli animali. Di modo che la sua natura non poteva più tollerare, che loro fosse data molestia: e se avesse avuto bisogno d'uccidere di sua mano quegli animali, che Dio ha destinati per cibo, e sostentamento ordinario della vita, certo è, che negli ultimi anni della sua vita, da necessità in poi, se ne sarebbe piuttosto fatto del tutto astinente. E perchè di sua mano aveva tagliata una gran quantità di viventi animali per ragione di notomia, quando veniva occasione di farne discorso, pareva sentirne certa displicenza compassionevole. E sebbene nel discorso, e nello scrivere pareva così puntuale nelle cose di giustizia, che nessuna l'avrebbe potuto far declinare dalla diritta linea di quella, e sovente anco biasimava la piacevolezza troppo grande nella giustizia punitiva, come cagione di gravi eccessi; contuttociò se avesse toccato a lui amministrarla, mirando sicuro al governo della sua Provincia, si avrebbe ricercato in lui piuttosto rigore, che piacevolezza.

Ma nell'amministrazione del suo carico, qual concetto di pru-

prudenza, pietà, integrità, e ogni virtù immediata acquistasse si può da quì cavare. Era stato creato Provinciale con universale applauso, di età di XXVI. anni finiti, cosa non avvenuta ad altri ch'io abbia dalle note, che mi sono state date d'informazione per far questa scrittura, potuto sapere, nè avanti, nè dopo, il 340. anni dacchè l'Ordine de'Servi ebbe principio. Si tenne quell'anno stesso MDLXXIX. il Capitolo Generale di tutto quell'Ordine in Parma. E perchè dieci anni prima, per i molti statuti fatti in diversi tempi da'sommi Pontefici intorno a'Regolari, e dal Concilio Tridentino in particolare, in materia di riforme, era stato determinato, che fosse necessario far nuove costituzioni, e regole pel governo di tutto l'Ordine, [ch'era come fare una Repubblica mista di tutti tre i generi, che tal è il reggimento di quell'Ordine, benchè più abbia saggio d'Aristocrazia.] così in quel Capitolo fu decretato, che per non differir più opra sì buona, fossero da tutto il corpo della Religione cavati tre de' più dotti, saggi, pij, e prudenti, che facessero questa opera, dell'importanza, che può comprendere chiunque intende ciò, che fosse governo. E uno di questi fu il Padre Paolo, giovinetto ancora rispetto alla veneranda canizie degli altri due. Colla qual occasione stette lungamente a Roma, e cominciò ad esser palese il suo ricchissimo talento al Signor Cardinale Alessandro Farsene Protettore, e al Santa Severina Viceprotettore dell'Ordine. Il carico suo speciale fu di accomodare quella parte, che toccava *i Sacri Canoni*, *le riforme del Concilio di Trento*, *all'ora nuovo*, *e la forma de'giudizj*. Tutta l'opera fu di tutti tre i Deputati; ma perchè egli aveva squisitissima cognizione della Giurisprudenza Civile, e delle determinazioni Conciliari, a lui fu rimessa la causa di questo particolare, e formò solo quella parte tutta, ove si tratta de'giudizj accomodatamente allo stato claustrale, con tanta brevità, chiarezza, e profondità, che tanti consumati Giureconsulti, esercitati nelle giudicature, l'hanno ammirata come parto d'uno, che avesse consumata la sua età nelle Leggi di quell'Ordine, sotto le quali si governa, ed è argomento convincente l'errore di coloro, che stimano, che il profondarsi straordinariamente nelle scienze renda gli uomini inabili a'governi, ed alle polizie.

lizie. Errore altrettanto crasso, quanto pernizioso. Di che fu vivo esempio nel corso seguente di sua vita il Padre Paolo. Lasciò in questo carico in Roma fama di gran sapere, e di molta prudenza, non solo nelle Corti de' due Cardinali suddetti, co'quali per ordine contenuto in un Breve Apostolico di Gregorio XIII. conveniva conferire tutte le leggi, che si facevano, ma anco fu necessario molte volte trattar col Pontefice medesimo. Sbrigato dal qual peso ritornò al suo governo.

Col finire il carico di Provinciale, deposto il peso, entrò in una quiete, ch'egli chiamava tutto il riposo, che godosse nella sua vita; perchè niente s'intrometteva nel governo, nel quale i mali non erano ancora ben veduti, o tollerabili, senza fazioni, o mal contenti. E come a chi è stanco è più soave il riposo, e più lo gusta; così per tre anni s'immerse tutto nelle speculazioni delle cose naturali, e per perfezionare la cognizione appresa, anco passò ad operare di sua mano nelle tramutazioni de' metalli, nelle distillazioni di tutte le sorte. Non che mai fosse tocco dalla vanità, che si potesse, o intendesse far l'oro, o che uomo discreto si potesse, o dovesse indurre a indagarlo. Di che sia argomento, che in questi tempi stette più mesi, dopo pellegrinata l'Italia, e delusi tanti Prelati, e Principi, in Venezia quell'insigne Impostore soprannominato Mamugna, creduto far oro, che fece benissimo intendere il senso di Diogene, quando disse: *Che non segregava dal volgo nè anco i Rè*. Perchè nella credenza, o commedia, non solo entrò il volgo con tal eccesso, che chiamava miscredenti quelli, che negavano, che colui facesse oro; ma Cardinali, Principi, il Papa stesso, e Sisto V. sì gran Principe, e di tanto sapere ed esperienza, se l'impostura non si scopriva, aveva dati indizj di muover controversia a Venezia, ove era costui, per punto d'immunità, o giurisdizione Ecclesiastica. Il Padre sempre si burlò, e ad amici grandi, che volevano condurlo a fargli veder la prova, sempre rispose, *che l'avrebbono poi stimato pazzo, non leggiero*. E de' suoi famigliari intimi, co'quali teneva proposito di tale impostura, erano quei gentil uomini, che tenendo per sicuro il giudizio del Padre, furono inventori di quella mascherata per mostrare ciò, che sentiva. Vestendo uno di loro da Mamugna, in una

Barca

Barca con fuoco, carbone, crogiuoli, mantici, bocce, e altri ordigni chimici andarono per tutta la Città, facendo gridare al Mamugna. A tre lire il soldo l'Oro fino; uno de' quali vive ancora Senatore prestantissimo, e di costumi e virtù singolari, che merita menzione in altro, che in questa azione giovanile. E si burlava il Padre con chi gli riferiva aver veduto far l'oro, e diceva, *Vedremo dunque quello, che ha detto il Chiaus*. Perchè essendo all'ora a Venezia venuto uno di quei Nunzj da Costantinopoli per negozj, che si chiamano Chiaus; sentendo quel Chiaus, che colui faceva l'oro, alla Laconica, come quella nazione usa, altro non disse, se non: *Il gran Signore dunque verrà a servirlo*. E il Padre, che tanto volentieri ragionava con chi professava la distillazione, come ci entrava l'umor dell'oro, non gli avrebbe parlato per assai; perchè tutta la sua esercitazione era per la sola cognizione della Natura. In che possono i più gran Medici dell'età nostra testificare la grandezza del suo sapere, e le molte cose da lui ritrovate, e comunicate ad altri di tale professione, che se ne sono onorati. Nè effetto ammirando, nè proprietà occulta, nè cosa è scritta, ed esperimentata, che non vedesse ed esaminasse. E oltre l'umano credere era versato in tutte le cose di quelle arti, che pareva, che in quelle sole avesse collocata tutta l'età. In questo tempo, e molto più anco negli anni seguenti si esercitò nella notomia di tutte le sorti d'animali, per lo più de'vivi, che gli capitavano per le mani, e gli tagliava esso medesimo. Particolarmente la notomia dell'occhio l'aveva così perfetta, che non isdegnava l'Acquapendente allegare e nelle lezioni, e ne'libri stampati, l'autorità del Padre Paolo. E quel così celebre uomo come parlava di lui, ne parlava come dell'oracolo di questo secolo. Oltre l'erudizione, era molto versato nella cognizione delle proprietà de' semplici, della natura de' minerali, de' metalli, di maniera che non fosse possibile quello, che in tali professioni egli non sapesse. Si sono ben fatta ragionevole maraviglia quelli, che sono informati della verità, che siccome l'Acquapendente nel suo trattato *De visu*, ingenuamente confessa aver da lui imparato il modo, col quale nell'umore cristallino di refrazione si faccia visione, e ch'egli è il primo osservatore, che le tuni-

tuniche dell'occhio sieno opache, e dense, come tutte l'altre, ma diventino diafane, e trasparenti, per esser di continuo imbevute d'un umor chiaro; come la natura nelle caverne de'monti rende diafana la terra, per sè medesima opacissima, per la continua irrigazione dell'acqua, come si può vedere ne'ciottoli, e come anco l'arte per l'infusione rende tralucide, e trasparenti le scorze, o radici di sua natura dense, ed opache; così essendo tutto il Trattato dell'occhio, che va sotto nome dell'istesso Acquapendente, o almeno tutto quello, che contiene di nuove, e pellegrine speculazioni, ed esperimenti del Padre [di che io ho parlato con quelli, che sono testimonj oculari, e di scienza], non abbia poi attribuita almeno parte della lode a chi si doveva tutta. Ma molto più in cosa di maggior momento, cioè nella ritrovata *delle valve interne delle vene*. Di questo argomento non si trova, che alcuno nè degli antichi, nè de'moderni, abbia fatta menzione, perchè era cosa incognita fino a'nostri tempi, che l'Acquapendente ne mosse la quistione in una pubblica Notomia. Ma sono ancora viventi molti eruditissimi, ed eminentissimi Medici, e tra questi Santorio Santorio, e Pietro Asselineo Francese, che sanno, che non fu speculazione, nè invenzione dell' Acquapendente, ma del Padre, il quale considerando la gravità del sangue, venne in parere, che non potesse staro sospeso nelle vene, senza che ci fosse argine, che lo ritenesse, e chiusure, che aprendosi, e riserrandosi, gli dessero il flusso, e l'equilibrio necessario alla vita. E con questo natural giudizio si pose a tagliare con isquisitissima osservazione, e ritrovò le valvule, e gli usi loro; perchè non solamente proibiscono, che il sangue per la gravità non dilati le vene, a guisa di varice, ma anco a fine che con troppo impeto scorrendo, e in soverchia quantità, non soffochi il calor delle parti, che d'esso si debbono nutrire. E speculò in conseguenza, che l'abito Atletico, a giudizio suo, il quale appresso Ippocrate *bonitatis summum attingit*, non per altra causa aveva ad esser tanto pericoloso, e letale, se non perchè in quello, troppo abbondando il sangue nelle vene, impediva l'uso delle dette valvule, onde di necessità seguiva la soffocazione per mancamento di ventilazione. Ne diede contezza agli amici di

tal

tal professione, e in spezialità all'Acquapendente, che se ne valse nella pubblica Notomia, e indi in poi n'è stato tanto scritto da preclari Autori. Mi par di vedere sempre il gesto del buon Asselineo, che quando viene a proposito di ragionare del Padre, alza ambe le mani, stringe le spalle, e piega la testa ad una parte, e dice con frase ancor francese, *O quante cose mi ha imparato il Padre Paolo nella Notomia, ne' minerali, e ne' sempli-ci! Quest'è un'anima pura, in cui riluce un candore, una bontà di natura, e un non saper far che bene*. Ebbe questi il Padre Medico celeberrimo d'Orleans, che avendo indirizzato il figlio alla sua professione, lo educò in modo, che di nuove anni cominciò ad operare nelle distillazioni. E benchè nella Fisica, e Natomica a pochi sia secondo, peravventura è però a tutti primo nella cognizione de' semplici, e minerali, e nelle virtù loro, ed usi per i corpi umani. Venne in età giovanile in Italia, mandato dal suo genitore per sottrarlo a' pericoli delle guerre civili, che ardevano. Capitato a Venezia, se n'innamorò, come di patria pia, e benigna a tutti, e non ne volle partire. Vi esercita la professione di Medico più come amico cogli amici, che per altro interesse; e dove è stato solo, con cure, che hanno avuto del miracoloso; che se con altri non mostra il suo talento ciò avviene perchè è per natura alienissimo dal contendere, e dal fare ostentazione. Questi al suo arrivo prese conversazione col Padre; che circa 38. anni ha durato con un'amicizia santissima tra loro conservata. Questi più di tutti sa ragionare del sapere più stupendo del Padre nelle professioni suddette, e delle cose da lui trovate, di che si farebbe un volume intero.

Ma non potè lungamente continuare in quest'ozio santo, e virtuoso, perchè la fama della sua prudenza, e abilità ne' governi, dopo tre anni, lo trasse da quello, si può dire, giardino delle delizie spirituali al campo spinoso delle fatiche di spirito, e del corpo; e nel Capitolo Generale fu con comune consenso creato Proccuratore di Corte, detto Procuratore Generale. Questa è la suprema dignità di quell'Ordine dopo il Generale; ed in quella, in quei tempi, che la Religione fioriva grandemente d'Uomini dottissimi, non erano assunti se non soggetti di squisitissima prudenza, perchè il carico porta seco di difendere in Roma tutte le liti, e controversie, che

vengono promoſſe in tutta la Religione, e la neceſſità di comparire alle Corti, e Congregazioni, per ſoſtenere le cauſe, che vengono portate alla Corte, e di dottrina ſingolare, così per poter orare innanzi al Sommo Pontefice ne'giorni deſtinati a quell'Ordine, e perchè i Proccuratori di Corte ſpeſſo vengono da'Sommi Pontefici adoperati nelle Congregazioni, come anco nel leggere nella Sapienza una pubblica lezione dell'Ordine medeſimo. In quei tre anni, che abitò in Roma, oltre la prudenza incomparabile con che trattò della Religione, fu conoſciuta la ſua grand'attitudine a coſe maggiori. D'ordine del Sommo Pontefice intervenne in diverſe Congregazioni, ove faceva biſogno diſcorrere nelle azioni occorrenti ſopra difficoltà importanti in dottrina. In queſte conobbe, e preſe ſtrettiſſima familiarità col Padre Bellarmino, che interveniva nell'iſteſſe, e fu poi Cardinale; e durò l'amicizia fino al fine della vita. Conobbe anco il Dottor Navarro, che allora era in Roma per la cauſa famoſiſſima dell'Arciveſcovo di Toledo, e narrava con molto guſto d'aver molte volte avuto ragionamenti con uno de' dieci compagni del Padre Ignazio, che ancor viveva, e credo foſſe il Padre Bobadiglia, nel che però non vorrei errare. Ben ci è memoria, che ſpeſſo lo ritrovava a far eſercizio in certi luoghi rimoti, e che gli pareva pieno d'una ſanta ſemplicità, e gli diceva liberamente non eſſer mai ſtata la mente del Padre Ignazio, che la ſua Compagnia ſi riduceſſe qual era, e che ſe foſſe ritornato al mondo, non l'avrebbe riconoſciuta, perchè era ogn'altra coſa da quella, ch'ei l'aveva fatta.

Col Cardinale Santa-Severina Protettore come ſi portaſſe, ſi vide, che ſolo di tanti, ſi partì da lui con ſua buona grazia, e riputazione. Che non è poco, con un Prelato, che quelli, che gli andavano a verſo ſenza contraddirgli, chiamava uomini dappoco ed adulatori; e quelli, che vivamente ſegli opponevano, e dicevano intrepidamente le proprie ragioni, odiava come troppo liberi ed arditi.

Ma ſopra tutto era entrato in tanta grazia del Cardinale Caſtagna, che fu poi Pontefice dopo Siſto V. e chiamato Urbano VII. che ne riceveva guſto ſupremo, ed è veriſimile, ch'eſſendo quel Prelato d'una manſuetudine più che umana, di vita innocentiſſimo, e di coſtumi irreprenſibile, la ſimilitudine cauſaſ-

ſe, e

se, e congiungesse gli affetti. Non lo visitava mai il Padre, che con ilarità di faccia il Cardinale non gli mostrasse, che tanto più grata gli era la visita, quanto più frequente. E dopo che partì da Roma, continuò la sua servitù. La brevità del tempo, che visse nel Pontificato, che furono tredici soli giorni, non lasciò vedere, se assunto a quella Sede fosse per continuare il suo favore al Padre, pel concetto, in cui l'aveva di soggetto incomparabile di dottrina, costumi, e abilità. Da chi si trovò presente ho testimonio, che quando gli venne la nuova della morte, senza alcun segno d'alterazione, disse: *Ideo raptus est, ne malitia mutaret intellectum ejus*. Ebbe occasione anco di passare a Napoli, per presedere Vicegenerale a'Capitoli, e visitare; ove conobbe, e conversò con quel famoso ingegno Giovambattista Porta, il quale ancora nelle sue opere mandate in luce, fa onorata menzione del Padre Paolo, come di non ordinario personaggio, e in particolare nella perspettiva specolare.

Il tempo del suo carico di Procuratore Generale in Corte s'incontrò nel principio del Pontificato di Sisto V. il quale [credesi pel rispetto, ch'essendo stato Frate sapeva molto la portata delle persone insigni delle Religioni, ed aveva informazione della qualità del Padre] l'adoperò in Congregazioni, ed altri maneggi più frequentemente del consueto. Trovossi nella discussione della materia, *se'l Duca di Giojosa Cappuccino era dispensabile*; nella quale da chi volle adulare furono dette tante esorbitanze della illimitata podestà, anzi onnipotenza Pontificia, che il Padre Bellarmino con voce sommessa disse al Padre. *Queste sono le cose, che hanno fatto rivoltar la Germania, e faranno l'istesso alla Francia, e ad altri Regni.*

Una volta in strada, essendo il Pontefice in Lettica, fece chiamare il Padre, e lo tenne buono spazio in ragionamenti, che non toccavano però altro, che certi Memoriali, che gli erano capitati contro il Generale di quel tempo. Questa cosa insolita, e osservata dalla Corte, che tutto osserva, si divulgò fuori ancora, come che fosse nella grazia del Pontefice. Che più? La vanità di già l'aveva fatto Cardinale. Ma questo favore nè ambito, nè ricercato da lui, gli costò una travagliosa persecuzione. Nel suo partire da Venezia aveva lasciati i suoi amici a'consigli, e alle direzioni di Maestro Gabriello Colissoni, con cui era

ſtato ben unito in levare dalla Provincia certe male introduzioni, e aggravj, che alcuni Superiori facevano a'più deboli, che ſotto nome odioſo di tirannia, ſi deteſtavano. Ma come avviene ſpeſſo, che quello che ſi deteſta in altri, ſi giuſtifica in sè medeſimo, ed eſſendo la natura di Maeſtro Gabriello, come ſi vide poi, d'eſſere amico del ſolo ſuo intereſſe, aveva concepito con tre anni d'aſſenza del Padre Paolo dalla Provincia quel dominio aſſoluto, al quale con eſtorſioni molto grandi anco pervenne. Un ſolo impedimento ſegli attraverſava, ed era l'iſtante ritorno del Padre, al quale ben ſapeva, che mai tali pratiche non ſarebbero piacciute, e diſperava di poterlo piegare alle ſue voglie, perchè aveva conoſciuto l'integrità, e l'ineſpugnabilità della ſua mente. S'immaginò l'unico rimedio eſſere il proporgli quello, da che difficilmente anco i più ſapienti poſſon guardarſi, la ſtrada degli onori perche ſi tratteneſſe in Roma. E cominciò efficacemente a perſuaderglielo con lettere, e farglielo proporre da'ſuoi più cari, come che il credito acquiſtato nella Corte poteſſe fargli ſtrada ad avanzare la ſua fortuna. Il Padre, tra le altre ripulſe a quel conſiglio, per levarſi una volta il tedio per ſempre, riſpoſe in una lettera in ciffra, che tra di loro uſavano, alcune parole in diſcredito della Corte, come *in quella ſi veniſſe alle dignità con male arti, e di tenerne eſſo poco conto, anzi abominarla*. Conſervò Maeſtro Gabriello la lettera, e la ciffra, e dopo finiti i tre anni del ſuo carico in Corte, ritornò alla patria, alla quiete, ed agli ſtudj ſuoi, non potendo il Padre approvar le eſtorſioni, che nella Provincia faceva Maeſtro Gabriello, e nelle quali veniva mantenuto col favore d'alcuni Cortigiani del Cardinale Santa-Severina, che però non lo favorivano gratis, facendoſi conto fondato, che'l Generalato, al quale fu finalmente portato, gli coſtava non manco di quaranta mila ducati (come molti anni ancora ne ſanno molto ben fare i computi, e dire i particolari) tutti cavati dalle altrui borſe; e coll' eſſerſi il Padre ſolo dichiarato di non approvarle, e meno conſentirvi, vennero a rottura, e diſſenſione manifeſta. Nella quale per prevalere, eſſendo già entrato in tanta grazia della Corte, ch'è ſtato uno ſtupore, e particolarmente del Cardinale Protettore, ch'era anco capo del Santo Uffizio dell'

Inqui-

Inquiſizione, preſentò la lettera colla ciffra; per la qual preſentazione, ſebbene il Cardinale non trovò buono il procedere per via del Santo Uffizio, come Maeſtro Gabriello s'era dato a credere, moſtrò però implacabile indignazione al Padre; e al ſolito della moltitudine, che ſi volta ove il vento ſpira, benchè ſi riduceſſe alla ſua quiete; ſenza intrometterſi più nel governo, vedendo il male inſanabile; ne fu molto travagliato, non nella ſua perſona, nella quale mai nè tutta l'arte, ne la violenza potè trovare un neo, ove attaccarſi, ma ne'ſuoi amici, che non eſſendo eſenti da i difetti ordinarj, non ſolo venivano eſcluſi da'gradi ed onori, ma ogni peccato veniale ſi cangiava in mortal colpa. E il Santa-Severina vi adoperò anco l'autorità del Santo Uffizio, della cui Congregazione era capo, con maniere così ſtrane, e fini così baſſi, ch'io non ardiſco porre i caſi, che mi ſono ſtati dati in nota, perchè troppo grande ſcandalo arrecherebbono al mondo. Vi è però la medicina, che tutti i Frati inquiſiti colle ſue commeſſioni, in ricorſo a Roma trovarono giuſtizia.

Tra i diſturbi gravi del Padre, de'quali ſi parlerà, fu queſto uno. Vi era un Fra Giulio da Codogno vecchio Confeſſore, il quale per eſſer d'una bontà irreprenſibile, e di una ſemplicità nota a tutti, aveva molto concorſo alle confeſſioni, con notabile emolumento di limoſine. Queſto, dall' iſteſſo principio, che Fra Paolo entrò nella Religione, eſſendo anco Confeſſore della Madre, preſe a cuſtodirlo in quello, che aſpetta al veſtire, e ſpeſe di viaggi, e di libri. Perchè il Padre fino all'ultima età, mai non ha voluto che un ſempliciſſimo veſtimento; ſicchè ſe foſſe caduto in acqua, gli conveniva ſtare in letto tanto che quello ſi raſciugaſſe. Mai non ebbe alcun ornamento di camera, e così ha continuato fino allo ſpirare dell'anima, che con un mobil quadro d'un Criſto all'Orto, e un Crociſiſſo con teſchio naturale umano al piede, come ſuo peculiare ſpecchio, e tre orivoli a polvere per miſurare il tempo. Mai non aveva danaro, ſe non quello che alla giornata gli era neceſſario. E Fra Giulio, fino che per eſtrema vecchiezza perdette poi il vigore della mente, veſtiva il Padre poveramente ſecondo il biſogno. Egli riceveva

dal Monasterio quello, che in luogo di vestimento gli toccava, e spendeva nelle sue necessità. E in somma il Padre non aveva avuto alcun pensiero sotto la cura del suo buon vecchio. Non è alcun dubbio, che la tranquillità dell'animo ha il fondamento principale nell'interno, nella profonda cognizione delle cose umane, e divine, e senza quello ogni cosa esterna è insufficiente, e vana, perchè nessuna può sostenere chi da sè si gitta abbasso. Tuttavia non si può negare, che anco gli ajuti esterni non abbiano la lor parte d'efficacia alla quiete. Ora per disturbare il Padre dalla quiete, che godeva senza alcun fastidio nelle necessità suddette, vedendo quello come figura quadra immobile in ogni sito, s'ingegnarono di far pruova se nella persona del suo Nutrizio, tenuto in luogo di Padre aveva senso; e con informazioni diaboliche mossero prima il Patriarca Priuli a levare a Fra Giulio la facoltà di confessare, perchè indi venissero meno al Padre le solite, povere sì, ma al suo animo sufficienti comodità. E tenuta questa via, ch'essendo entrato quel Patriarca in certe pretensioni coll'Eremite di S. Ermagora, le quali per la perpetua ritiratezza, anzi prigionia, trovandosi in credito di santità, avevano in sè la loro difesa, diedero ad intendere a quel Prelato, che Fra Giulio, che di molti anni era loro Confessore, e Ministro della Santissima Messa, e Comunione, fosse quello, che andasse ad eccitare i suoi divoti della Nobiltà primaria alla difesa. E passò tanto innanzi, che rappresentò a Roma questo fatto, come una disubbidienza; e dalla Corte del Protettore, ove avevano l'intelligenza, cavarono una lettera, che fu pretesto ricercato; e così levarono Fra Giulio, e lo mandarono fuori del Dominio a Bologna, dopo, ch'era dimorato a Venezia in sommo credito di bontà più di cinquanta anni. La carità verso di lui mosse il Padre a fare un viaggio a Roma, ove negoziò, e ottenne il ritorno a Venezia dell'innocente Padre suo, ove ritornò agli studj soliti ed esercizj.

Non è da concorrere nell'opinione di que'Filosofi, che le nostre facoltà sensitive, e mentali sieno pure, e mere passibilità; perchè così tenendo, non sarebbe che caso, e buono incontro di migliore, o deteriore complessione, e temperamento.

to. E'però cosa certa, il temperamento, e la compleſſione aver gran parte nell'abilità, o inabilità degli Uomini. Aveva il Padre i ſenſi più ſottili, e più vivaci, che peravventura ſi trovaſſero in alcuno, ſpezialmente l'occhio con una viſta acutiſſima e velociſſima, il tatto perfettiſſimo, con che diſcerneva coſe, che parevano inſenſibili. Era coſa ſtupenda ne'cibi compoſti come immediate ſentiva, o il benefizio, o il nocumento, diſtinguendo infallibilmente l'uno dall'altro a maraviglia. Onde quando è ſtato in tempo, che con certiſſime ragioni, ed evidenza ſapeva non eſſer ſuperflua la cura di guardarſi da'veleni, non ſi preſe giammai un minimo faſtidio, non ſolo perchè conoſceva a prova anco miracoloſamente eſſer ben guardato quello, ch'è in protezione di Dio, ma ancora per quello, che ſpetta alla prudenza umana, teneva per ſicuro, che in cibo la ſquiſitezza del ſuo ſenſo l'avrebbe avvertito; e nel bere, ove più ſtà il pericolo, aveva più oculata previſione. Ridondava queſta ſquiſitezza, o paſſibilità de'ſenſi nella mente; com'è conſeguente; onde era coſa ſtupenda, come tutto gli faceva impreſſione, e vi dimorava tenacemente. Se entrava in un luogo, portava ſeco impreſſe nella memoria le immagini delle coſe più minime, delle quali venendo occaſione, mille volte gli amici gli dicevano come era poſſibile, che avvertiſſe così tutte le minuzie. Se leggeva un libro, (e tutti leggeva quanti n'uſcivano alle ſtampe d'alcun conto) ſapeva tutto, e gli reſtava impreſſa la carta, ove aveva veduto ogni coſa per leggera, che foſſe. A me accade ne'libri non vedere ſe non quello, che ſo prima, o vado cercando, e bene ſpeſſo anco lo trapaſſo, in quella ſorte almeno di ſtudio, che chiamano vago, e ſenza fine preſente, e urgente. Ma in lui non ſi conoſceva appena queſta diſtinzione, e tutto s'attaccava. E lo ſtupor era, ch'eſſendo l'impreſſione così facile, lo ſcancellamento foſſe così difficile. E in queſte eccellenze l'umiltà ſua era tale, che mai ad alcuno, che di ciò lo voleſſe lodare, non conceſſe altro, ſe non che ſi lodava della ſua maggior imperfezione, cioè di una eccellente debolezza, conforme alla quale tutto gli nuoceſſe, e aſſeverava ſeriamente, ch'egli non ci metteva cura, ma che la ſua gran paſſibilità, e imperfezione era di ciò cagione. E alla ragione,

ne, che fosse perfezione, perchè la ritentiva era così facile e stabile, egli diceva, che anzi ciò arguiva debolezza, e passibilità maggiore, perchè non solo l'oggetto in lui facesse moto, e inferisse passione, ma anco ogni minima reliquia, e immagine lo continuasse. Ma questo problema si lascia disputare ad altri. Da questo, e dal perpetuo studio, nel quale e innanzi, e dopo deposto il suo Magistrato, e ogn'altra cosa, s'era immerso, credo io, che nascesse la squisita cognizione, che aveva.

Cosa mirabile era, che non solo sapeva della ragione Canonica le leggi, e decreti, ma sapeva i tempi ne'quali ciascuno de'Canoni era stato fatto, i fonti onde erano cavati, la causa, che aveva mosso a fargli. Nella materia benefiziale, così intricata, così moltiplice, così varia, sapeva tutte le ragioni controverse, i progressi, le mutazioni, e le alterazioni. A questa teorica portò da Roma e aggiunse tutte la pratica di quante Congregazioni e Tribunali ci sono, le loro formule, e il loro procedere. E [ch'è meraviglia] s'aveva anco come dipinti nella memoria i luoghi, i siti, le figure, le statue, e quanto aveva veduto; tutto gli restava impresso. Da questa stessa, o passibilità, o imperfezione di temperatura [come diceva sempre egli] o sublimità, e felicità d'intelletto, come l'hanno stimata gli altri, e non da studio, che si sappia, che mai facesse di fisonomia, nasceva quella gran cognizione, che aveva delle persone. Nella qual sorta di sapere io veramente non trovo in tutto il corso del tempo, che si faccia memoria d'uomo, che sapesse quanto lui. E se si narrassero i successi particolari quante volte dalla sola faccia, ma moltissime dal ragionamento d'una sola volta, come se avessero nel petto la finestrella, che ricercava Momo, penetrava la natura, i costumi, le inclinazioni, e la loro portata, temerei colla pura verità levare la credenza di quanto scrivo. Ma questa necessità d'osservare tutto minutamente, benchè non volesse, o ci mettesse cura, colla lunghezza di tempo l'aveva ridotto a tal finezza di giudizio, che anco nella Religione tra'Frati passò la voce, che poi i malevoli hanno anco rinnovata ne'suoi ultimi anni, ch'egli avesse uno spirito: vanità, che non ha bisogno di confutazione. Da questa radice procedeva quella maniera

niera maravigliosa di trattare con soddisfazione con ogni sorta di persone, perchè immediatamente penetrava la natura, le inclinazioni, i dissegni, e come perito sonatore ad un sol tocco fa giudizio dello strumento, così con far parlar le persone, con prestezza ammirabile conosceva i fini, gl'interessi, la portata, le rissoluzioni negli affari, le risposte, che darebbero, e regolava seco. Di tutte le qualità di persone, e di tutte le regioni, Principi, sudditi, grandi, mediocri non si troverà forse chi al partire non sia restato con altrettanta ammirazione, come contento, e col concetto, e testificazione, che'l Padre Paolo fosse un grand'uomo. Da questo fonte procedeva quella velocità di sapere immediatamente rispondere a tutti in tutte le materie, che gli venivano proposte. Del che porterei qualche prova, se non parlassi di cosa, che tante centinaja, e migliaja di persone ancor viventi hanno sperimentato, in tutte le materie. Nelle istorie sacre, e profane faceva trasecolare col risponder co'fatti precisi, co'luoghi, tempi occasioni, come se la sua fantasia fosse la tavola, ove mirasse tutte le cose succeste. Sono capitati in Venezia di nostro raccordo varj Virtuosi in separate professioni. Un Oltramontano, che aveva fatto studio squisito nelle proprietà della Calamita, e credeva; e con buona ragione, saperne quanto alcun altro, fu introdotto a colloquio col Padre; ma trovando, che non poteva portare nè speculazione, nè sperimento, che'l Padre non sapesse, e molto più, e colle sue ragioni, e fabrica degli strumenti, restò, che non sapeva ove si fosse. Le più rare invenzioni di strumenti, macchine per misure, per pesi, per orivoli, per le matematiche, e per le militari, per tutti i propositi, gli venivano fatti capitare da vedere, e farvi il giudizio. Cosa stupenda! come se non avesse mai atteso che alle meccaniche, immediate comprendeva il dissegno, e giudicava se poteva servire all'effetto preteso, o nò; il modo di migliorargli, o facilitargli, o farne degli altri per l'istesso, che non avessero opposizioni, o diffetto. Intanto grandi ingegni ancor viventi, comunicandogli i proprj pensieri sopra l'inventare qualche nuovo strumento per i sopradetti fini, testifichino essi con che velocità giudicava se era possibile, o nò; e se era possibile, come si potesse facilitare, e se'l suo giudizio gli è mai riuscito fallace.

E Ma

Ma più dicono quelli, che gli hanno fatto vedere di tali ſtrumenti innanzi di ſpiegarli, col dirgli: Queſto è uno ſtrumento, o da pigliar ſiti, o da miſurar viaggi, o da levar peſi, o ſaper ritornare in luoghi incogniti per le ſtrade medeſime, con che facilità gli pronunziava, che coſa foſſero. Le particolarità ſarebbono un volume. Il Signor Alfonſo Antonini (Cavalier delle più ſublimi virtù morali, civili, politiche, e militari, che poſſano rendere un gentiluomo amabile) dopo che per veder le guerre andò cercando in Germania, e in Fiandra, e così coll'oſſervazione in altri, come coll'eſercizio della ſua perſona, e maggiormente dell'ingegno in oſſervar tutte le coſe, ſi portò ad un grado di perizia militare, al quale rari arrivano, e fu dalla Sereniſs: Repubblica richiamato al ſuo ſervizio per i moti d'Italia. Ma queſti caduti in uno ſtato, che più ſi potevano chiamare romori di guerra, che guerra aperta non avendo potuto ottener licenza di partire per trovarſi ove la guerra ſi faceva ſentire, ſi diede tutto a regiſtrare le coſe oſſervate, maſſime gli ordini del Principe Maurizio d'Oranges, e inſieme vedere Polibio, e gli altri autori, ne'quali ſi può imparare gli ordini della milizia Romana antica, e d'altri Popoli; e con queſta occaſione, ſcriſſe anco come ſi poteſſe ben ordinare la milizia al preſente. Ma avendo conceputo nella ſua mente le invenzioni di molti ſtrumenti, e macchine militari, volle paſſare a Venezia, a conferir col Padre i ſuoi penſieri, e ricevere il ſuo giudizio, e caduto accidentalmente nella materia degli ſpecchi, nella quale l'Antonini aveva di freſco poſto molto ſtudio, il Padre non ſolo gli diſcorſe improvviſamente della fabrica di molti ſpecchi, per effetti, che pajono aver del miracoloſo, ma immediate preſa la carta, e la penna, gli formò le figure colle ſue ragioni dimoſtrative, come ſe allora veniſſe dallo ſtudiare Galazen, Vitellione, e gli altri di tale profeſſione; e pure ſi faceva conto, che erano più di quaranta anni, che non aveva verſato in tali autori.

Ma ritornando al filo, ritornato da Roma alla ſua quiete, ed a'ſuoi ſtudj, tornò anco alle ſue converſazioni virtuoſe, e tutto il tempo, che gli avanzava da'divini uffizj, ne'quali tutto il tempo di ſua vita fu ſempre aſſiduo, quando da'pubblici negozj non era impedito, non tralaſciando però le ſue divozioni pri-

private, lo spendeva ne' libri. Scrisse in quel tempo alcuni suoi pensieri naturali, metafisici, e matematici, i quali dopo rivedendo, non ne faceva conto; e soleva dire, O! *che puerizie mi passavano per la mente* Ed io son ben sicuro, che vedendoli gli Uomini dotti, non gli stimeranno puerizie.

Lo distrasse dalla sua quiete un accidente avvenuto nella Religione. Era inclinazione, ed aspettazione della Religione, che fosse fatto Generale un Milanese, che aveva il favore de' principali, ed era stimato meritevole. Ma il Gran Duca di Toscana si pose al forte, e colla sua potenza in Roma fece crear Generale un Bolognese nativo da Budri, chiamato Maestro Giovambattista Libranzio, Lettore in Pisa di Metafisica. Egli era veramente un Uomo di gran dottrina, e bontà, ma ne' governi non così abile come avrebbe convenuto a sostentar quel carico in tempo di grosse fazioni, e non mai contente. In breve tempo volarono tanti Memoriali a Roma delle sue semplicità, e delitti de' suoi compagni, che a lui s'attribuivano, che mancatogli il favore per la morte del Gran-Duca Francesco, successa nel 1587. Sisto V. così desiderando anco il Santa-Severina Protettore, che malvolentieri s'era condotto a favorirlo al Generalato, perchè inclinava ad altro soggetto, risolvette, che le sue cause fossero vedute. E dopo lunga concertazione nel deputare i Giudici dal Cardinal Santa-Severina Protettore, perchè essendo la Religione in fazioni, quello, che uno proponeva, l'altra lo ricusava, finalmente il Papa, ch' aveva già conosciuto il Padre Paolo, finì le liti, e comandò, che andasse a vedere quella causa. Così gli convenne andare a Bologna, ove stette molti mesi, trattando quella nojosa causa. Perchè avendo ottenuto il Generale, che di quella si desse parte di passo in passo all' Auditore del Torrone, essendovi anco alcune cause criminali importanti, onde fu necessario portarsi nelle carceri pubbliche; più volte vennero in disparere di quello, che fosse di ragione, e conveniva scrivere, e aspettare da Roma le risposte. E fu notabile, che in tutti i punti controversi fu sempre approvata l' opinione del Padre, contuttochè gli Auditori sogliano esser Soggetti consumati ne' giudizj. Terminò i processi, e la causa la morte del Generale, segnate però dal Padre alcune sentenze de' Frati.

Tornato il Padre a Venezia, ripigliò i suoi studj, e la sua ritiratezza da tutti i negozj, frequentando le sue solite virtuose conversazioni, e il Mezzato del Signor Andrea Moresini, nominato di sopra, ch'era diventato molto numeroso, perchè ivi concorreva gran parte di quelli, che facevano professione di lettere, non solo della Nobiltà, della quale i soggetti tutti sono riusciti grandi Senatori, e come stelle in questo Firmamento della Serenissima Repubblica, per bontà, religione, e prudenza civile, ma anco v'erano ammessi ogni sorta di virtuosi, così secolari, come Religiosi; anzi tutti i più letterati personaggi, che capitassero in Venezia, o d'Italia, o d'altre regioni, non avriano mancato di trovarsi in quel luogo, come in uno de' più celebri consecrati alle Muse. Io in mia vita non ho veduto esercizj più virtuosi: e piacesse a Dio, che come le virtù de'due Zii Andrea, e Niccolò sono passate come per eredità ne'Nipoti, così fosse in Venezia un altro tale Mezzato, ove si numeravano alle volte 25. e 30. Uomini di virtù insigni. In questo congresso d'Uomini in virtù eccellenti, non aveva ingresso la cerimonia, a'nostri tempi cosa affettata, e superflua, che stanca il cervello de' più perspicaci, e consuma vanamente tanto tempo in un mentire artifizioso, e non significante per troppo significare; ma si usava una civile, e libera creanza. Era lecito a ciascuno introdurre ragionamento di qualunque cosa, che più gli aggradisse, senza restrizioni di non passare da un proposito nell' altro, sempre però di cosa pellegrina, e le disputazioni avevano per fine la cognizione della verità. Rara cosa era la felicità del nostro Padre, che qualunque materia venisse in campo, non solo discorreva improvvisamente, ma non faceva alcuna differenza nel sostenere, o nell' impugnare alla scolastica qualunque proposizione. Il che faceva con tanta facilità, che rendeva stupore. E nell'età più matura poi, quando segli raccordavano questi esercizj, se ne rideva, come di puerilità. Ardevano in questi tempi le guerre civili in Francia, e aveva gusto il Padre di sentirne ragionare. e continuò quasi fino al fine della vita il gusto d'intendere lo stato del Mondo, e ciò, ch'andava succedendo; e aveva sempre come un' Idea generale, che poche volte fallava nel suo

giu-

giudizio, se una novella, che si spargesse fosse vera o finta; e con tanta prudenza su le cose presenti fabricava il suo giudizio di quelle dell' avvenire, che faceva maravigliare, e ricercare il suo parere come una pronosticazione. E perchè alla Nave d' oro in Merceria si riduceva a raccontare gli avvisi una mano d'Uomini galanti, virtuosi, e dabbene, tra quali il buon Perrot Francese, che per un candore di costumi, ed una tenacità nelle cose di Religione, chiamavano il vero Israelita, alludendo al detto di nostro Signore: *Hic est verus Israelita, in quo dolus non est*, capitavano anco molti Mercanti stranieri, e tali, ch'erano stati non solo per l'Europa, ma nell'Indie Orientali, e Occidentali, tenne mezzo di ridursi anch'egli. E siccome in quella mente tutto s'attacava, così aveva una destrezza mirabile di far parlar le persone.

Fu il Padre in tutta la sua vita di poco parlare, ma sugoso, e sentenzioso, acuto, ma senza puntura. Aveva però gusto grandissimo di far parlar altri, e con una destrezza maravigliosa alla Socratica, si dilettava di far scoprir la gravidanza delle menti altrui. Ed egli lo chiamava *far partorire, ed ajutare a partorire*. E nasceva questa destrezza dall'esser non solo versato, ma consumato in tutte le dottrine, perchè egli poteva seguire ciascuno in quello, ove più valeva, i Medici nella Medicina, i Matematici nelle Matematiche, e così nel rimanente. E in qualunque cosa il caso portasse il discorso, chiunque non lo conosceva, partiva persuaso, che quella fosse la sua principal professione. E come s'abbateva in persona eminente in qualche scienza o arte, con soavità inesplicabile l'interrogava del tutto, e cavava quanto fosse possibile, senza ch'egli mostrasse non pur importunità, ma nemmeno curiosità molesta. Ma riceveva in particolare gran gusto in sentire quelli, ch'erano stati per i luoghi, e sapevano dare certa relazione de'siti, de' Popoli, de'costumi, e delle religioni, avendo conceputo un desiderio inestinguibile di pellegrinare. Del Signor Bernardo Sechini Padrone di quella Bottega era tra gli altri un figlio, che vive ancora, d'ingegno molto superiore alla professione, ch'esercita, così per aver bene studiato in Lovanio, come anco perchè la natura non è così maligna, o parziale, come viene accusata, e pro-

duce

duce nelle persone di non alta fortuna ingegni della maggior eminenza, e capacità. Con questo entrò il Padre in gran strettezza, che ha continuata fino alla morte. Di questo si valeva, se capitava qualche persona pratica de' paesi, per poter aver seco discorsi. E dirò questo di passaggio, che il capitare del Padre a quel luogo, cominciò del 1586. anni 12. avanti i dispareri tra la Serenissima Repubblica, e Paolo V. dopo i quali vedendo, ch'erano state inventate tante calunnie, e falsità, con danno del Mercante, più volte trattò di levarsi da quella conversazione. Ma il Signor Alvise non ci ha mai potuto consentire, anteponendo la dimestichezza del Padre ad ogni detrimento, che indi potesse avvenirgli.

Fu questo il tempo, nel quale il Padre ebbe il maggior bene, e il più quieto godimento della sua vita. Perchè sebbene egli aveva tre grandi infermità come congenite, e dalle quali teneva d'essere accompagnato alla sepultura, flusso epatico, procidenza dell'intestino retto, e un periodico dolore di capo, oltre il travaglio dell'emorroidi; egli le sopportava con tanta ilarità, e serenità di cuore, come se fosse stato il più sano uomo del mondo, e le riputava come divini favori, e naturali ammonizioni del disloggiamento, che l'anima, al suo credere, fare doveva da questa vita. Nel resto si può dire, che si stimasse nel giardino delle delizie, e di calcare le rose. Perchè quanto a' bisogni, nessuno n'aveva, perchè nulla desiderava, ricchissimo nella sua povertà, senza entrate, senza alcuna industria, ove avanzasse un sol danaro, senza alcun pensiero, lasciata ogni cura al Padre Giulio, senza libri, se non accomodatigli giornalmente da amici grandi, che tutti leggeva, e ne faceva nel suo intelletto la più gran libreria, che avesse mai Principe al mondo, colla sua nudità della cella, col solo vitto tenuissimo, che gli somministrava il Monastero, ch'era per lui abbondantissimo, astratto da tutte le cure de' governi. Tutta la sua vita era in tre sole cose occupata, il servizio di Dio, gli studj, e le conversazioni; A quello era assiduo, non pretermettendo mai di trovarsi a' divini uffizj. Agli studj, dopo le orazioni private, tutta la mattina, che cominciava sempre avanti il levare del Sole, ma d'ordinario preveniva ancora l'aurora fino all'ora degli

uffizj comuni. Il tempo meridiano era diviſo ora in operazioni di ſua mano, nelle traſmutazioni, ſublimazioni, e coſe ſimili, o nelle converſazioni degli amici, ch'erano i letterati, e inſigni perſonaggi di Venezia, e foreſtieri, che ci capitaſſero. Il ridotto in Venezia era nel mezzato menzionato, e nella bottega del Sechini. In Padova, ove ſpeſſo ſi trasferiva, la caſa di Vincenzo Pinelli, ch'era il ricetto delle Muſe, e l'Accademia di tutte le virtù in que tempi. Ma che ſtima faceſſe del Padre il Signor Pinelli, lo moſtrerà queſto ſucceſſo, del quale ſono teſtimonj viventi, che ſo di nome, il buon Aſſelineo, e il Signor Sechini. Si trovava in compagnia del Signor Pinelli Monſieur Perrot Franceſe, degno d'eterna fama per la ſua integrità, e il Signor Marino Ghetaldo gentiluomo principaliſſimo in Raguſi, ancora credo vivente, conoſciuto da me in Roma, e a Venezia, un Angelo ne'coſtumi, e demonio (prendo il nome ſolo nella ſcienza) nelle matematiche. Il ſuo *Apollonius redivivus*, e altre ſue opere alla ſtampa, lo moſtrano avere o neſſuno, o pochi pari. Sopravenne il Padre per viſitare il Pinelli, il quale allora inchiodato dalle podagre, fece nondimeno uno sforzo grande per andar a riceverlo, come dopo nel licenziarſi fece anco, volendolo pure accompagnare. Del quale onore fatto ad un Frate maravigliati i ſuddetti, richieſe il Ghetaldi chi foſſe quel ſoggetto, a cui vedeva fatto sì ſtraordinario onore. A cui riſpoſe il Pinelli (riferiſco le parole ſue medeſime.) *E' il miracolo di queſto ſecolo*. E ricercando il Ghetaldi, che ben compreſe parlarſi del ſapere, in qual profeſſione. In quella vi piace, diſſe il Pinelli. Di che vedendolo maravigliato, aggiunſe: Io ſo, Signore la voſtra eccellenza nelle matematiche, facciamo una prova. Inviterò con noi il Padre a pranzo per domani. Abbiate voi in pronto qualche propoſizione di quella ſcienza, che vi paja poter eſſer pietra di tocco, e ſtudiateci tra tanto per eſſer ben provviſto, che ne vedrete la prova. Io ſarò il proponente, nè voglio ſaperne da voi coſa alcuna, ſe non nel lavare delle mani. E così fu eſeguito. Non ho potuto ſapere il particolar Problema, o Teorema, e ciò che portaſſe in campo il Ghetaldi. E'ben certo, che al diſcorſo del Padre reſtò così attonito, e con-

confuso, che confessò non aver mai creduto, che un uomo potesse saper tanto in quella professione, e dopo volle divenire suo intrinseco amico, e conferir con esso tutte le sue invenzioni, e quanto nelle Matematiche ha poi consecrato all' immortalità. E il buon Perrot gli prese un' affezione, che ha continuata fino che passò a miglior vita, la quale volle testificargli anco all' ultima infermità, lasciandogli la sua brocca d'argento, colla quale si faceva dare l'acqua alle mani.

Ma era tempo ch' al tocco della pietra fosse provato l'oro fino. Piacque a Dio, che guida i suoi per strade laboriose, che fosse tratto dal porto di quiete al pelago tempestoso di nuove turbolenze. Il che avvenne in questa maniera.

Il favore del Cardinale Santa-Severina Protettore dell'Ordine de' Servi, ad istanza del Cardinal de' Medici, che fu poi Leone XI. e di Ferdinando Gran-Duca di Toscana, aveva portato al Generalato un Maestro Lelio Baglioni Fiorentino, uomo veramente di gran vivacità, ardito, dotto, e anco di vita incolpata, e nel portarlo a quella dignità gli aprì anco la sua intenzione, e lo ricercò di cooperare con lui, che finito il suo corso, se gli facesse successore Maestro Gabriello di Venezia. Il Generale, che secondo l'ordinario di tutti, che conseguiscono tal dignità hanno due fini, di perseverare nel carico il più che possono, e quando sono necessitati a deporlo, farsi un successore a suo gusto, ricevè nel profondo questa dichiarazione del Cardinale; e nel suo segreto fu risoluto d'attraversarla in tutte le maniere. E perchè le ordinarie, che fosse soggetto senza alcuna virtù, senza alcuna letteratura, senza alcun merito, non giovavano; poichè i continui, e gran doni che si facevano in Corte del Cardinale, e la grazia appresso il Nipote del Cardinal medesimo, disfacevano quelle nubi come venti boreali, ed erano bastevoli per canonizzarlo, non che giustificarlo in Corte, prese un'altra strada più violenta, di far conoscere in Corte alla Congregazione della Riforma, che allora era sopra i Regolari, e al Papa medesimo, Maestro Gabriello per uomo vizioso, scellerato, facinoroso, e colpevole di gravissimi delitti. E passò tanto innanzi, che fece spargere per la Corte, che tutto quello, che cavava in far la spia, contrabbandi, fino di sette uma-

te umane, in sollecitar cause, ed ogni altra cosa ch'è riprensibile in un'uomo, non che in un Religioso, che pretendeva il Generalato, tutto colava in Corte dell'istesso Protettore. Questo divise la povera Religione de' Servi in due fazioni, i capi delle quali erano, dell'una Maestro Gabriello tra' Frati, e il Cardinale stesso di fuori, che imprudentemente interessatovi da Maestro Lelio, vi si portava con maggior passione, che niuno de' Frati; e dell'altra il Generale co' suoi fautori, ch' anco ad esso non mancavano appoggi, massime che, essendo come l'argento vivo, non mancava per le Corti de' Cardinali, e del Papa medesimo di far sapere quello che succedeva, amplificando anco l'estorsioni, per profondere nelle Corti de' Cardinali, ed in particolare ch'era levata dal Protettore tutta l'autorità al Generale, acciocchè la grazia, e la giustizia dipendesse da Maestro Gabriello; che tutto vendesse per presenti, cosa che faceva arrabiare il Cardinale, per l'umore all'ora corrente sotto Clemente VIII. con tante Bolle *contra numerum largitiones*; ch' è un male che alla Corte *semper vetabitur*, & *semper retinebitur*, come l'Astrologia giudiziaria. Le fazione nelle Religioni sono un male della umanità, che non si spoglia coll'entrar ne' Chiostri, sicchè non occorra tante volte che portin seco il nome di fraterie, e sono cose terribili. I Bianchi, e i Neri, i Guelfi, e i Ghibellini non furono così atroci, se non perchè erano per necessità legati insieme nelle Città, nelle case, e spesso anco ne' letti geniali stessi: e si fanno tra' Regolari alla Spartana, ch' ambe le parti fanno prima la guerra a' neutrali. L'innocente Padre, che godeva una virtuosa quiete, stette fino che potè renitente, ma finalmente fu necessitato a dichiararsi in parte. E non potendo, per suo onore, e per le dichiarazioni innanzi fatte, approvare l'estorsioni, e le rapine che, per donare a Roma, Maestro Gabriello faceva, si trovò unito d'interessi col Generale. E sebbene egli era desideroso o di raddolcire l'amaritudine, o d'indurre le cose a' termini civili, che nelle Religioni si dice de' voti, o suffragi, non fu mai possibile. Anzi Maestro Gabriello passò seco anco alla criminalità, e lo querelò a Roma all'Inquisizione di tener commerzio con Ebrei. E per ajutar la querela, sfoderò la lettera di sopra menzionata colla

contracifra, e lo fece querelare anco in Venezia da un suo nipote; perchè, trattandosi di composizione, e rispondendo quello (che credeva la fazione di suo Zio molto superiore) che nel Capitolo avrebbe aspettata l'inspirazione dello Spirito Santo, aveva risposto il Padre *che conveniva operare co' mezzi umani*, Maestro Santo [che così si chiamava] l'accusò al Santo Uffizio di Venezia che avesse negato l'ajuto dello Spirito Santo. Ma quel Tribunale, esaminati i testimonj ch'erano presenti a quella trattazione, non istimò giusto nè anco chiamar Il Padre, ma estinse l'azione senza pur dirgli parola. E in Roma il punto della lettera colla cifra pose il Padre in pessimo concetto d'esser nemico delle sue grandezze, e in segreto non ardirono però formarvi sopra giudizio di Religione. Ho sentito io stesso più volte alcuni, non so se io dica ignoranti, o maligni, che rappresentavano argomento irrefragabile contra l' integrità del Padre l' essere stato denunziato tre volte al Santo Uffizio dell' Inquisizione; in gioventù da Maestro Claudio da Piacenza, e nell' età matura da Maestro Gabriello per quella lettera in cifra contra la Corte, e questa da Maestro Santo, suo nipote; come se l'esser denunziato fosse gran nota: e in vero, ove si tratta della dottrina della fede, e della Religione, non è cosa che non sia gravissima. Ma a questa opposizione, ed a questi che non riguardano al fine del giudizio, ma al principio, senza che io dica altro, faccia risposta il Padre Maffei Gesuita, che nella vita del Padre Ignazio, ora Santo canonizzato, fa menzione che nove volte fu posto al Santo Uffizio dell'Inquisizione, (s'io non erro nel numero) con questa differenza, che il Santo vi fu chiamato, esaminato, ed assoluto; e il nostro Padre tre volte sole; nè mai chiamato, o esaminato; e poi dicano quanta forza abbia l'argomento loro, che ne segua, o che il Padre non fosse buono, o che quel Maestro non fosse giusto in ricevere le querele. Ma della comunicazione con Eretici benchè niente fosse provato, fu però fatta grave impressione nella mente di Clemente VIII. che se ne raccordò; e quando il Padre fu proposto al Vescovato di Nona, confessando sa-

do saper; ch'egli fosse uomo di lettere, e di molta capacità, aggiunse anco: non meritar dignità dalla Chiesa, per le pratiche, che tenute aveva con Eretici: Il che però altro fondamento non aveva, se non ch' essendo la Città di Venezia tale, che da tutte le parti del Mondo invita, non solo per ragione di negozio mercantile a vederla, ma anco quelli, che hanno gusto delle cose mirabili, e ritrovandosi il Padre sin'allora in concetto d'uno de'maggiori letterati, che avesse il Mondo, i professori delle scienze, che non sono d'Italia, ma ancora dall'altre regioni, e massime i gran personaggi, stimavano degna cosa delle loro pellegrinazioni il vedere, e avere congressi letterati con un uomo che in tutte le professioni non solo poteva dar loro soddisfazione; ma licenziargli con maraviglia. Ed egli che sapeva che non solo i termini d'umanità, e civiltà, ma le più rigorose regole canoniche non obbligano a schifare chi che si sia, se nominatamente, e in individuo non sia dalla Chiesa condannato, senza ricercar altro, tutte le sorte di forestieri faceva degni della sua virtuosa conversazione. Alle volte veniva a questo astretto anco da' padroni, come quando Monsieur d'Eureux, poi Cardinal di Perrone, veniva da Roma, ove infruttuosamente prima aveva trattata la riconciliazione d'Enrico IV. e passò per Venezia, furono deputati a tenergli compagnia l'Illustrissimo Luigi Lollino, poi Vescovo di Belluno, nelle lettere Greche, e nell'umanità senza pari, e il Padre, che la fecero più giorni quasi sempre in discorsi di stato, o di lettere. E quel gran cervello, che diceva avere in Italia trovate pochissime persone d'erudizione insigne, si sa che in Padova, in casa del Signor Vincenzo Pinelli, e in altre occasioni celebrò il Padre per un Ingegno transcendente. E fu in quella occasione, che lodando il Lollino, e il Padre, il gran sapere di quel Prelato, e la suprema saviezza nel disputare, e confondere quelli, co'quali disputava, massime di religione; per termine di modestia disse, che oltre l'avere trovati gli Ugonotti in Francia senza erudizione; massime ne' Padri vecchi, Concilj, ed Istorici, gli aveva anco trovati collerici, e impazienti. Onde, oltre la dottrina, una delle prime cose, ove egli nelle dis-

F 2 pute

pute con loro miraſſe; era con argutezza, e motti metter-gli in collera, che ciò fatto aveva la vittoria certa. E veramente quello ſpirito tanto elevato aveva quell' attitudine, oſſervandoſi nelle ſue diſpute di religioſi dogmi uſcite a ſtampa una maniera molto arguta, e fuor di modo irritativa. Le occaſioni di queſto genere venivano frequenti. Ma la paſſione ed ignoranza, che in queſto Secolo ha renduta la religione teſſera delle fazioni, e il deſiderio degli emuli di portarſi innanzi a Roma come più zelanti, come vedevano comparire a viſitare il Padre alcuno veſtito all' Oltramontana, immediate ſe lo fingevano un eretico, come quell'altro, che denunziò al Santo Uffizio il ſuo Predicatore, perchè avendo allegato Abacuch, lo riputò Luterano, e diſſe eſſerſene accorto Abacuch. Ma la Divina Provvidenza con queſte graduazioni andava come accoſtumando l'innocente ſuo ſervo alle calunnie ingiurioſe di quel governo, che nel progreſſo della ſua vita, per eſſere ſtato ſervo fedele a Sua Divina Maeſtà, al ſuo Principe, e alla ſanta Chieſa, da più alta mano, per prova della ſua invitta, e coſtante pietà, gli dovevano eſſer preparate, e per prova d'una eroica pazienza.

Le turbolenze domeſtiche durarono molti anni, con un ardore implacabile d'ambe le parti: ed ebbe occaſione il Padre di far vedere la ſua moderazione in raffrenare gl'impeti de' ſuoi aderenti, la ſua manſuetudine in non offendere alcuno mai, benchè offeſo, l'ugualità, e ſerenità della ſua anima in non perderſi mai per incontri cattivi, che furono *molti*, nè prender gonfiezza, o troppa confidenza per proſperi ſucceſſi, che accadeſſero, come di neceſſità avviene in tutte le lunghe contenzioni, benchè non ſieno che di negozj, o fazioni; la ſua ſingolar prudenza in raddrizzare tutto quello, che poteva all' accommodamento; ma ſoprattutto una dolcezza d'animo incomparabile, che mai foſſe veduto adirarſi, mai ſi riſentiſſe pur in parole. E contuttociò fu aſſai ſventurata la ſua virtù, perchè non ſoddisfece all' ora nè agli aderenti ſuoi, nè al Generale, con cui era unito, nè al Cardinale protettore. Gli aderenti, che nella fazione portavano più affetto che prudenza, l'accuſavano di freddezza, e che portaſſe i negozj come ſe non gli premeſſero punto ſu'l vivo,

quaſi

quasi che la loro leggerezza dovesse turbare la quiete d'animo tanto composto, e tanto superiore. Il Generale ardente per natura, e che come gli veniva promossa qualche nuova difficoltà, e controversia, ne faceva festa; e soleva dire: *Mi chiamano al mio giuoco*, avrebbe voluto, che'l Padre non istesse sulla sola difesa, osservando il benefizio del tempo, e sempre spargendo semi alla pacificazione, ed al sedare i moti, ma portasse egli ancora alla causa affetto veemente, ed effetti risentiti. Il Cardinale, che aveva per sicuro, che il precipizio del Generale gli desse la causa vinta, attribuiva al Padre tutti i consigli, ne'quali il negozio non gli lasciava luogo per attraversargli.

Durò questa dissensione fino all' anno MDLXXXXVII, ch' ebbe, se non l' estinzione, almeno un sopimento, nel quale il Padre solo conseguì quel fine, benchè non intieramente, al quale mirava, della pacificazione della sua Provincia; ma con uno scherzo della Divina Provvidenza, (che non è minore nelle cose da noi stimate minime, che nelle massime) che dimostrò la vanità de' disegni umani. E però è necessaria questa digressione.

Un Frate Giovambattista Perugino; per soprannome il Lagrimino, perchè aveva le lagrime in arbitrio, uomo misto, e scaltro, fuggendo il castigo de' commessi delitti, che il Generale era per dargli, venne in Venezia, ove la grandezza della Città, e la commodità di star nascosto fa arditi molti di tal specie a rifugiarsi. Ma questi non ebbe necessità di stare ne' luoghi occulti, perchè bastò fuggire dal Generale per farlo ben venuto al Provinciale, ch'era Maestro Gabriello. Per far danari, cominciò con licenza del Nunzio a fare l'esorcista, come ho veduti molti di questa razza fuggitiva, e che non può vivere in ubbidienza, dare di salto in questa via compendiosa di goder piaceri, e far avanzi. Perchè sebbene è certo, che Dio permette qualche volta alle creature umane le vessazioni di spiriti maligni, è però consenziente alla ragione e armonia della nostra Fede, che di raro lo fa, e con causa. Ma la commodità degli Esorcisti fa, che a loro per tali vessazioni sieno le piazze piene del sesso muliebre, e che i moti veementi d'umori matricali, e anco l'infermità con-

contratte o per comunicazione de' mariti, tutte vengano per ſcontratture, o malie. E gli Eſorciſti non mancano loro, perchè aggiunta la loro benedizione a' medicamenti più violenti, con deſtrezza di mano fanno di belle moſtre, cavando dallo ſtomaco degl' infermi coſe che non ci entrarono, nè vi potrebbono capire. Ma è bella oſſervazione; che per guarire in maggior parte di queſti mali, il vero rimedio è contrario all' altre curazioni, cioè cacciarne i loro Medici; e per lo contrario, ſcoperto uno di queſti Medici Eſorciſti, ſalta fuori un mondo di queſte infermità quaſi incognite, ove non ſono Curatori. Il noſtro Lagrimino tra le ſue venture ebbe la cura della moglie d'un Merciajo all' inſegna del Gallo in Merceria, per nome Defendi. E come avviene d'ordinario, la pratica andò lunga. Il Frate, oltre gli eſorciſmi in Chieſa, la viſitava anco in caſa; e non finì queſta treſca, che il marito ſi avvide mancargli in bottega tanta quantità di raſi, muſſoli, tele di gran prezzo, che fu per vacillare nel credito. Fece ritener per la giuſtizia il ſuo garzone, il quale confeſsò che il Frate gli aveva con ſaputa della moglie fatto torre le dette robe, e nel dar conto, diſſe averne portata groſſa ſomma a Maeſtro Gabriello, e non poca parte in Corte del Nunzio. E reſtò eſplicato il miſtero; perchè aveva bel fare il Generale iſtanze, che il Lagrimino era apoſtata, e ſi faceſſe carcerare, che nè il Provinciale, nè il Nunzio l'aſcoltavano, ma lo trattavano da perſecutore. Il Merciajo, che vive ancora non ſpecolando più oltre, ſe non che coſtui era Frate de' Servi, veduto qualche Frate, con querimonia gli narrò il fatto; e la coſa andò di modo, che fu cavata copia del proceſſo, e fatta capitare in Roma al Generale, ov'era anco Maeſtro Gabriello. Il qual Generale portò il caſo, e il proceſſo avanti il Governatore di Roma, che vedendo una ribalderia tale, nè ſapendo i favori che Maeſtro Gabriello aveva in Corte, lo fece improvviſamente carcerare. Non credo, che in vita ſua il Santa-Severina ſi moſtraſſe mai tanto eſſer uomo, nè faceſſe paleſe, che anco i grandi ſono uomini, e ſoggetti agli affetti ſteſſi, che la più baſſa plebe. Gridò, ſtrepitò, battè de' piedi, maledì, andò al Papa, al Governatore. Non potè però cavare il prigione, ſenza la dilazione di molti giorni. Perchè anco il Lagrimino, ch'era paſ-

paſſato in Umbria, fu carcerato in Roma, e in confronto ſoſtenne le coſe ſudette. E benchè dopo foſſe fatto ridire, e caricato ſu 'l Generale, e liberato, ſparì però dal Mondo ſenza eſſer Enoch. Vide beniſſimo il Cardinale che non era più poſſibile nel Capitolo che iſtava in Roma crear Generale Maeſtro Gabriello: poſe però il Generale ſotto giudizio; lo fece trattener in Santa Maria in via per carcere, particolarmente per l'accuſe del Lagrimino d'eſſere ſtato ſubornato; e ſcriſſe, e di ſuo ordine furono fatte nell'Ordine tante eſorbitanze, e violenze, con preteſti, con cauſe, e ſenza cauſe adoperando gl'Inquiſitori, che non le crederebbe chi non le aveſſe vedute. Fra queſte, nel Capitolo Provinciale di Venezia, ch'iſtava, e doveva celebrarſi in Vicenza, creò Preſidente con Breve Papale il Veſcovo di quella Città, Michiel Priuli, uomo di gran ſenno, e prudenza, che, vedendo da un canto la diſpoſizione de' Frati, e dall'altro i comandamenti del Cardinale, non ſapeva trovar partito: e vedendo gli animi delle fazioni acceſi, fu incitato dalla fazione favorita dal Cardinale ad una novità mai più non tentata, di ricercar i Rettori di fare intervenire nel Monaſtero alcuni sbirri, acciò non naſceſſe diſordine, ma veramente per intimorire, ſe non violentare, l'altra parte. Ma queſto fece peggio, perchè oſtinò le parti, e fece durare il Capitolo otto giorni, che ſi ſuol ſpedire in poche ore. E queſti sbirri, che videro la riduzione di circa ottanta Frati ſenza alcun'arma, appena i coltelli, avevano depoſti gli archibugi carichi, e l'arme in abbandono ne'clauſtri, in certe tavole ivi per loro poſte, ed eſſi, ſenza altro penſiero, ſe ne ſtavano o nella cantina a bere, o nella diſpenſa, o pel monte a ſpaſſo. Rodevano i Frati la catena in vedere uno ſtuolo di ſimile gente ſenza propoſito alcuno; coſa non mai più fatta, e di così cattivo odore alla Religione, conſumare le ſoſtanze che dovevano alimentare i Religioſi. Inſpiravan gli ſpiriti le punture e i moti de'più appaſſionati, che dicevano che, non arrendendoſi agli ordini del Cardinale, molti ſariano caduti in una prigione, e anco in galea; de'quali come gocciole, diſponevano. E l'ultima, che quaſi cavò la pietra, fu, che una ſera venne da Vicenza al Monaſtero di Monte, ove il Capitolo ſi teneva, il Veſcovo con
un

un'altro Breve Papale, oltre quello della Presidenza, venutogli da Roma a Vicenza in quaranta ore, con ordine che potesse il Presidente cacciare di Capitolo il Vicario del Generale, e con ampissima autorità di sospendere, trasferire, prolungare il Capitolo, e fare ciò che stimasse opportuno; restando qualche persona sensata con più riso, che maraviglia, che per un'azione Capitolare, cosa di tanto poco rilievo, già si vedessero due Brevi Apostolici, e il Papa entrato nella Commedia dopo sì gran Cardinale coll'autorità *Sanctorum Petri & Pauli*, ch'era *magno conatu nugas agere*, come dice l'Adagio. La fazione a cui favore tanto si faceva era ridotta nella comitiva del Vescovo, ed entrò tumultuariamente, e con grida nel Monastero, e per solennizzar il trionfo, fece anco portare innanzi due spade nude come certe acclamazioni più convenienti a plebe, che a Relgiosi. Questo cagionò tanta alterazione, ch'immediate una mano di gioventù la notte stessa che le porte stettero aperte introdussero nelle celle con gran silenzio un numero di quei bravi Vicentini co'quali tenevano conoscenza, e furono risoluti la mattina, mentre il Vescovo, e 'l Capitolo fosse ridotto, come si faceva, nel Refettorio, e i sbirri lasciati gli archibugi in abbandono, secondo l'ordinario, [che tra lunghi, e corti non erano meno di quaranta] dare di mano a quelli, e far quel risentimento che l'ira, e le tante offese gli somministrassero. Sostennero costoro quanto poterono di trattare con alcuno che ne potesse avvisare il Padre Paolo: ma troppo è difficile che cosa saputa da molti non si palesi. N'ebbe l'odore, ed è certo che con gran fatica, vegliando gran parte della notte, alcuni pregando, ad altri comandando, e tutti illuminando del pericolo a che si mettevano, della leggerezza delle cose che si trattavano, dello scandalo che sarebbe nato, ch'essendo a tutti la sua autorità veneranda, acquietò il moto. Ma ben vide esser di necessità terminare quelle discordie, che non si sarebbono più contenute ne'confini di farla co'voti, ma sarebbono passate a cose maggiori; perchè, fatto quel principio, e presa una risoluzione così terribile, molti avrebbono imparato a farne d'altre simili. E non è ne' governi freno più sicuro, che il sapersi che i mali grandi sieno possibili. Per tanto risolvette il Padre di fare l'ultimo sfor-

sforzo, per levare quelle divisioni; il che non si poteva fare, se non andando egli in persona a Roma. Ma gli attraversava la denuncia sopradetta della lettera colla cifra, e della comunicazione con Eretici. Perchè, se bene vedeva l'insussistenza, e ch'il Cardinale protettore non s'era mosso per istanze sopra ciò fattegli, benchè ad Inquisitori fossero state da lui commesse contra' Frati cause di leggerissimo rilievo, ch'anco s'estinguevano, passato che fosse il punto di votare in un Capitolo, ch'era uno de' fini di tali pratiche, nondimeno considerava quello che può fare un Grande sdegnato, ch'abbia in mano il giudizio, come Santa-Severina, Capo della Congregazione del Santo Uffizio, e ch'in Roma eletto Clemente, sapeva quanto fosse stato vicino al Papato, e che non era totalmente estinto il dubbio, se la sua elezione fosse valida. Perciò Clemente pasceva l'umore del Cardinale, col lasciargli fare ciò che voleva. Oltre che, era veramente un grand'uomo, attivo, e che poteva, e sapeva condurre ogni negozio ove voleva, come è facile a'Grandi valersi d'ogni pretesto, e giustificare ogni cosa dopo fatta. E consultò co'suoi intimi sopra questo pericolo; ed essendo i pareri che non potesse ricever danno, massime che da una gran quantità di lettere del Cardinale (che sono ancora in essere, e le ho vedute, quando io pensava fare questa vita come una storia epistolare, e porle dopo per argomento di quanto si scrive, se la lunghezza, e moltitudine non me lo dissuadeva) constava averlo in concetto di somma integrità, di gran prudenza, e d'averlo desiderato in Roma, e intercessato nella Corte. Ma il Padre facetamente raccordò la favola, che la volpe prudente, al bando fatto del Leone degli animali cornuti, si ascose, dicendo che s'avesse voluto il Leone che le sue orecchie fossero corna, chi avrebbe per lei tolta la difesa. Risolvette però d'andare. Ma come era suo solito d'essere così confidente nella Divina Provvidenza, come se le cause seconde gli fossero per niente, e nondimeno non tralasciare mezzo alcuno, come se le cause seconde fossero produttrici degli effetti; ottenne prima buone lettere da Amici all'Ambasciadore per la Serenissima Repubblica in Roma, e a molti gran Prelati di Corte; poi con lettere aprì tutto il fatto al Cardinale d'Ascoli, ch'esso ancora era della Congregazione

G del

del Santo Uffizio; con cui aveva sempre continuato servitù, e commercio anco di lettere; e da quello fu esortato ad andare in Roma, dove si celebrò il Capitolo generale, nel quale non potendo il Cardinale crear Maestro Gabriello Generale, cavò da Fiorenza un Padre, che 15. anni era stato chiuso nelle sue Camere a vita santa, del quale nè anco restò servito; perchè, o fosse zelo di coscienza, o altro rispetto, anch'egli abborrì estremamente d'operar che Maestro Gabriello gli succedesse; e amò, e onorò il Padre in tutte le maniere possibili contro gli ordini ch'egli stesso diceva essergli stati prescritti, e offese in grado supremo il Cardinale, con avergli scritta una lettera lunghissima come Apologetica, apertamente incolpandolo di tutti i mali che succedevano nella Religione, e di mettere tutto sottosopra, per far Generale uno scellerato; toccando senza rispetto i doni ch' entravano nella sua Corte, con vendita di tutte le grazie, ed onori, ed espilazione de' Conventi. Ma quello che più gli penetrò il cuore, fu che asseriva scrivergli non solo dopo lunga considerazione, ma con particolar inspirazione dello Spirito Santo; al che esclamò il Cardinal: *Tu menti Santariello caca mierda*, che serbava ancora la favella Napolitana, e chiamò il Generale a Roma, ove in breve finì la vita, fu detto per riscaldamento in fare a piedi le sette Chiese, e chi disse anco con ajuto di costa.

Apportò la sua morte uno scandalo grande a tutta la Religione, perchè egli era, come s'è detto, vissuto chiuso quindeci anni nella sua cella a vita santa, ove per Indulto Pontificio celebrava la Messa, e ogni Mercordì esponeva su'l suo altare il Santissimo Sacramento, avanti il quale stava in orazione fino al Venerdì senza gustar cibo, e il suo vitto era sempre quaresimale, e per lo più pane, frutti, ed acqua. La qual vita continuò anco nel suo carico quanto all'astinenza, ed era stimato Santo, e come di tale è anco scritta la vita, e stampata; e per almeno anco da' contrarj si diceva di santa intenzione, benchè non abile al governo. Non si può dire il biasimo del Cardinale, d'averlo messo sotto censura.

Trattò il Padre col Cardinale, e cercò tutte le maniere di placarlo, perchè, fatto questo, era terminato tutto. Egli riu-

riuscì singolarmente bene; perchè il Cardinale non mosse parola che di due cose; l'una che avesse aderito, e secondatò l'impeto, anzi più concitato ancora del Generale; l'altra di non voler pace con Maestro Gabriello.

A questa rispose rimetter ogni cosa in manò di sua Signoria, e voler riconciliarsi. All'altra più lungamente disse che aveva veduto Maestro Lelio dal favore di lui fatto Proccuratore generale, di più Vicario general Apostolico, e susseguentemente Generale, e che, come sua creatura, aveva desiderato la sua amicizia, e osservata poi sempre, e convenuto seco nelle cose che aveva stimato di servizio di Dio, e della Religione, ed essere stato suo debito onorar uno che vedeva da esso sublimato sopra tutti, senza troppo curiosamente investigar le ragioni per le quali ciò facesse: che se le cose erano mutate; questo esser accidente di fortuna. E gli raccordò che quando Maestro Lelio fu creato Generale, sua Signoria con lettera di sua mano glielo raccordò, a fine che col suo voto, e de'suoi amici l'anteponesse agli altri concorrenti, in modo che non poteva, nè doveva interpretare tal raccomandazione altro, che un comando; che così sono i prieghi delle persone tanto eminenti. E quanto all'aver egli incitato il Generale, avendo sua Signoria con sue lettere pubbliche a tutta la Religione, dirette a' Capitoli delle Provincie, fatte doglienze gravissime della natura impetuosa, e violenta di Maestro Lelio, era sicuro chè sua Signoria non aveva da sè questo concetto di lui; ma tanto diceva ad altrui suggestione, o false relazioni, alle quali era paratissimo di fare risposta a sua discolpa, e che la sua prudenza penetrava tutto, nè, in vedendo un cocchio correre velocemente, si metterebbe in dubbio se'l cocchio tirasse i cavalli, o questi il cocchio. Gl'insinuò anco che nell'anno 1593. vacando il Vescovato di Milopotamo, sua Signoria lo richiese al Pontefice per lui, e nella lettera sopra ciò scrittagli, esortandolo a disporsi ad accettarlo quando gli venisse conferito, gli soggiunse aver'anco in secondo luogo nominato un'altro in caso ch'esso non l'accettasse, per non esser certo della sua intenzione, per esser tanto ritirato, e alieno da ogni altra cosa, che da una totale immersione negli studj, e nella quie-

te; le quali lettere aveva conservate (vi sono ancora) per titoli della sua obbligazione a sua Signoria Illustrissima. Mostrò il Cardinale gran segno di soddisfazione, e ripigliò che, veramente avendo conosciuto per inanzi i suoi diportamenti, non credeva altrimente, e diede parola, che voleva che si pacificassero insieme egli, e Maestro Gabriello come anco con l'auttorità d'esso Protettore fu eseguito.

Ritornò a Venezia, e all'amata ritiratezza, e quiete, con qualche peso delle sue come naturali indisposizioni, esacerbate dal viaggio, e da' patimenti. E sebbene vi restava, come suol dirsi, un poco di mare vecchio delle passate fortune, tutto però egli con una prudenza incomparabile, e pazienza moderava. E in questi anni che seguirono parve che anco le sue infermità volessero far pace, che per lo spazio di più di 25. anni non gli avevano fatto che tregue brevi, e mal sicure; imperocchè del flusso epatico restò sano, senza saper altra cagione, che del pericolo suo finito. Vi aveva di quando in quando fatto diversi rimedj; così per la gran cognizione che aveva della medicina, com' anco per parere de' Medici conspicui, eccellenti, e celebri, de' quali aveva in Venezia, e in Padova gran familiarità. E per la procidenza dell' intestino retto, che in passando innanzi cogli anni poteva renderlo inabile ad ogni azione, e fissarlo, se non in un letto, almeno in una stanza, egli aveva di quando in quando tentate cose assai senza profitto. Poi si diede a trovare strumento per ritenerlo, e dopo molti, diede in uno finalmente così appropriato, ch' ha potuto portare quel male fin all' ultimo giorno di sua vita, senza che l' impedisse da azione alcuna più che se non l'avesse avuto: ed è così facile, e di sì pronto uso, ch' avendolo comunicato anco ad altri, gli ha fatti i medesimi effetti, conservandogli molto alle azioni, che senza di quello, o altro dell' uso medesimo, senza dubbio sarebbono stati in gran pene, e difficoltà.

Durò questa calma circa sei anni, che la sua vita era, dopo i divini uffizj, a' quali mai non mancava (come s'è detto) senza impedimento, tutta spesa negli studj, e nella conversazione de' virtuosi. Dalle note ritrovate, che ancora sono in essere, appare ch' egli in questo tempo mutasse la qualità

lità de' ſuoi ſtudj, e tutto ſi deſſe, oltre la ſtoria Eccleſiaſtica, e profana, il quale ſtudio mai non intermiſe, alla Filoſofia morale. Per avventura ciò che di Socrate ſi ſcrive non è un fatto ſingolare, o pure volontario, ma come naturale a tutti gl' intelletti che hanno del tranſcendente, che, dopo aver ſpeculato ove ſi può arrivare dell'univerſo, ſi traſportino totalmente alla morale, quanto alle coſe inferiori unica ſpeculazione dell'umanità. Ciò naſce o dal deſiderio fatto più intenſo di migliorarſi, o da ſodo giudizio della unità anco delle ſcienze, e della eccellenza della virtù; o della ſingolarità di quella parte di Metafiſica ch' ha per oggetto l'intelligenza, e i ſuoi modi, e le azioni umane interne, o da altro. Certo è che 'l Padre Paolo s'applicò a tali ſtudj, e vi ſi diede tutto. Per innanzi aveva eſaminate tutte l'opere d'Ariſtotile, e di Platone, e ve ne reſtano alcune noterelle di parte in parte di quello, e di dialogo in dialogo di queſto, ma così brevi, e per lo più con iſcrivere la ſola prima lettera della dizione, che ſi vede chiaramente che ovvero ſcriveva a sè ſolo per via di ricordi, ovvero nella ſua vecchiezza diſegnava materia di qualche opera. Ma credo il primo; perchè non ſi prometteva vita d'un anno, come ha ſempre coſtantemente affermato. Aveva eſaminate anco le dottrine di tutti gli antichi Filoſofi, di tutte le Sette, per quanto reſtano le memorie, in Scrittori ſparſe, e ne aveva fatto giudizio.

Aveva parimente eſaminate l'opinioni degli Scolaſtici, così de' Reali, come de' Nominali, ch' egli ſtimava molto; il che pure coſta da alcune note di ſimil forma; le Matematiche di tutte le ſpezie, le medicinali, le anatomiche, i ſemplici, i minerali, le meccaniche di tutte le qualità, ſopra le quali vi reſtano note nel modo ſopradetto, e quel poco che v'è d'intelligibile è tutto prezioſo, e moſtra che ricchezza foſſe naſcoſta nella miniera di quel raro intelletto. Reſtano ancora lettere de' primi uomini in erudizione del ſuo tempo; i quali ſi vede che ricercavano il parer ſuo nelle più ardue difficoltà delle Matematiche. E quando alcuno aveva o oſſervato, o inventato coſa alcuna pellegrina, ne voleva il ſuo giudizio. Oh! gran danno è il non vedere le ſue riſpoſte! Ho veduto certo diſcorſo mandatogli da un Marioti, che in molti capi tratta del fluſſo,

e rifluſ-

e rifluſſo, e ſi vede che 'l Padre non l'approvò per ſaldo dalla copia d'una lettera, nella quale gli dice mandargli ciò ch' intorno al moto dell'acque aveva egli oſſervato, e inteſolo, quegli deplorò l'infortunio delle lettere; e la ſventura degli uomini, che ſempre di quando in quando ſi ſia perduto quello che i grand'ingegni hanno ritrovato. Che ſciagura è queſta, che nelle ſtorie ci ſia neceſſario cominciare da Erodoto, e tutto il precedente (non vanno in queſto ruolo le ſacre della Bibbia; dono di Dio, non induſtria umana) non ſia altro, che favole, e ſconcerti; nell'Aſtrologia, e Geografia da Tolommeo, nelle Matematiche da Euclide; e tutto il reſto, cioè, l'opere di tanti eccellenti ſpiriti, de' quali appena reſta il nome, ſieno perite. Mi cava di penna la deplorazione di queſto infortunio l'eſſer perito quello che *del moto dell' acqua* ſcriſſe il Padre, ch' in ſoggetto tale, così mi perſuado, avrebbe dato cibo a tanti intelletti in quello ſempre famelici, ſenza ſperanza di potere incontrare coſa ch'almeno in apparenza gli contenti.

Ma ne gli anni ſeguenti, de' quali parliamo, ſi vede che tutto s'immerſe in quella ſorta di ſtudio che tutto verſa in divellere i vizj dell'animo, e piantarvi, o coltivarvi le virtù. E in queſto ha ſcritto tanti libricciuoli, che ſi portava addoſſo, con ſentenze, e documenti, così de' più celebri Antichi, come anco ſuoi proprj, che ſe mai verranno ordinati in luce, ſi vedrà una raccolta di prezioſe gemme d'ineſtimabile valuta. Tre ſole coſe ho vedute elaborate alla maniera de' Trattatelli di Plutarco; *una medicina dell'animo*, nella quale applicando gli Aforiſmi ſcritti per la ſanità, e cura del corpo, alla cura e ſanità dell'animo, ch'egli coſtituiſce, per quanto pare, in iſtato, non in moto e nell' indolenza, alla quale però mai l'uomo non arriva in queſta vita, ordina molti ſingolari mezzi per conſeguire la tranquillità. Un'altro Trattatello *del naſcere delle opinioni, e del ceſſare che fanno in noi*; e uno *che l'Ateiſmo ripugni alla natura umana, e non ſi trovi; ma che quelli che non conoſcono la Deità vera, neceſſariamente ſe ne fingono delle falſe*. Ci ſono anco que' libretti continuati, come *una Metafiſica* ma imperfetti, e pieni di ſenſi nuovi, e però aſtruſi. Ci è parimente *un breve eſame de' ſuoi proprj difetti*, de' quali s'aveva propoſta la cura. Queſto meritava cader nelle mani di quelli che

che, dopo morte, come cani bracchi, non hanno lasciato viottolo ove non sieno andati tracciando, per investigare qualche odore d'imperfezione; che avrebbono ben veduto un' Uomo che non adulava sè medesimo, ma si scrutiniava daddovero ne' più rinchiusi recessi del cuore istesso, e vedeva, e censurava in sè medesimo quello che ad ogni altr' occhio sarebbe stato invisibile. E quelli che pel rimanente della sua vita più di vent'anni intrinsecamente sono vissuti seco santamente ancora attestano non aver potuto osservare alcun tal difetto; perchè forse in que' sei anni di studj nella Morale si fosse veramente medicato, come fanno i veri possessori della sapienza, che studiano, non per parer dotti, ma per esser veramente buoni. Ma tutto era niente rispetto alle divine Scritture, particolarmente del Testamento Nuovo senza alcun Espositore, ma co' soli testi Greco, e Latino, che leggeva sempre da capo a fine, e lo ripeteva tante volte, che l'aveva tutto in memoria, e all'occasioni lo recitava in quel modo stesso che, per la cotidiana frequenza, i Religiosi sogliono recitare i Salmi ordinarj. E l'attenzione era così profonda, che, secondo che nel leggere osservava di meditare qualche punto, faceva nel suo Testamento Greco alla parola, ò al verso, una lineetta di questa sorta -- e col leggerlo, e rileggerlo, non v'era più riga, o quasi parola che non fosse segnata. Il che avendo risaputo dopo morte un Principe grande per curiosità fece ricercar quel libretto. Si vede però che l'istesso studio per l'innanzi avesse fatto del Testamento Vecchio; e ho veduto il suo Breviario in cui recitava l'uffizio segnato tutto al suddetto modo, ne' Salmi spezialmente, i quali tutti sapeva a mente; e certo è che anco tutto quello che si dice nel celebrar la Messa. Di che è conveniente dimostrazione l'osservare che negli ultimi anni non vedeva senza occhiali, sì che potesse legger una sola parola, o di scritto, o di stampa, senza essi; e pure sempre senza occhiali celebrò la Messa.

Non ho potuto sapere se in questi sei anni avesse dalla sua assiduità, e immersione negli studj altri che due interrompimenti. L'uno fu, ch'essendo creato Vescovo di Ceneda Leonardo Mocenigo, ch'era uno di quelli che molte volte, benchè non tanto frequentemente come gli altri, interveniva in quel

quel glorioso Congresso di tanti celebri Personaggi del ridotto Moresino, volle il Padre prima istruttore nella professione Canonica, e in quello che, oltre la letteratura che possedeva, era conveniente al suo nuovo stato Episcopale, e di poi per compagno per andare a Ferrara, ove, trovandosi Papa Clemente VIII. doveva esser esaminato, e consecrato. L'altro fu la famosa difficoltà che, per la potenza delle fazioni, Domenicana, e Gesuitica, resta tuttavia indecisa, *dell'efficacia della grazia divina*, *detta de auxiliis*, della quale tanto è stato detto, e tanto scritto. Alla contemplazione di questa lo trasse il Vescovo di Montepeloso, che prima era stato suo intrinseco Amico, Maestro Ippolito da Lucca, Uomo di molte lettere scolastiche, ma di maggior fama di bontà. Questi, avendo letto molti anni la Teologia nello studio, e nell'Università di Ferrara, era anco Confessore di Madama Duchessa d'Urbino, e molto confidente servitore, quando Alfonso, ultimo Duca di Ferrara venne a morte. Fu quella Principessa in cattivo concetto appresso i buoni d'aver poco fedelmente proccurato il bene di Cesare d'Este, e il Padre suddetto anco esso, o per verità, o per intrinseca servitù con quella Principessa, fu in fama sinistra d'aver nelle confessioni, e ragionamenti corrotto prima con larghe promesse, e gran speranza persuaso alla Duchessa d'aderire alla fazione Ecclesiastica. N'ebbe immediate una lieve ricompensa dal Cardinal Aldobrandino del suddetto piccolo Vescovato nel Regno; ma fu sempre trattenuto in Roma; deputato per uno de' Prelati che esaminassero la suddetta controversia: ed egli, a cui era ben nota l'erudizione del Padre, proccurò con lettere, con ogni sforzo, di farlo andar a Roma, con ampie promissioni. Dopo, vedendolo risoluto a non aprire la bocca a quei ventosi gonfiamenti, l'indusse per l'amicizia a rivedere quella materia, e con lettere comunicargli i suoi sensi. Ma questo non gli fu forse di grande interrompimento, perchè già aveva sottilissimamente letti e studiati tutti i Padri antichi, e in tutti aveva una pratica singolare. Ma Agostino in particolare, in cui s'ha la dottrina spettante a quel punto più ch'in tutti gli altri insieme (e si può dire che i due tomi, sesto, e settimo, oltre il decimo, non abbiano altro scopo) l'aveva così familiare,

liare, che non si poteva toccare un luogo; al quale egli subito non mettesse mano, e, al sentirlo allegare, non sapesse se era fedelmente portato, e ch'egli non potesse continuare in recitarlo più a lungo, e dire gli antecedenti, e conseguenti, come si fa d' Autore meditato, e praticato. Non resta negli scritti ritrovati memoria alcuna; ma ben si vede dalle lettere risponsive del sopraddetto Vescovo; che per molti mesi di spazio in spazio gli scriveva di questa materia, e cose che, facendo supremo onore a quel Prelato, sempre lo movevano a stimulare il Padre d'andare a Roma, ma in vano. Egli era, per quello che dalle suddette lettere appare, della opinione di San Tommaso, ch'egli nominava di San Paolo, e di Sant'Agostino, contro gli antichi, e moderni Pelagiani, e Semipelagiani. Vi resta solo in tal proposito una breve scrittura, nella quale appare che ad istanza d'un Principe esplicasse lo stato di quella controversia nella lingua Italiana, e quali sieno le opinioni de' Controvertenti, colle loro esplicazioni, e col principal loro fondamento. Cosa breve; ma che dimostra la lucidezza di quella mente, e la felicità dell'esplicarsi nelle cose più ardue.

Nel fine de'sei anni suddetti, o poco appresso, vi furono due occasioni, per le quali fu tenuto che nascesse qualche altra perturbazione. Imperocchè, morto il Generale, ch'era Maestro Gabriello, creato nel 1603. quindici anni più tardi di quello ch'era stato gittato il fondamento di quella fabbrica, restò in governo con titolo di Diffinitore un suo Nipote, Maestro Santo, il quale avendo le speranze del Zio, ma non le forze, e massime mancando d'attitudine a servir la Corte negl'interessi; il che faceva il Generale, al quale dopo morte furono trovate lettere di mano del Cardinale Aldobrandino, e del Borghese, Nipoti de'Pontefici, nelle quali si vide che serviva in Venezia la Corte in quelle cose che potevano, o costargli la vita, o portarlo a maggior Prelatura; Maestro Santo l'imitò nell'opinione, che, volendo dominare la Provincia, conveniva in qualche modo levarsi lo stecco degli occhi, ch'era la venerazione nella quale il Padre si ritrovava: e perciò fece molti esorbitanti tentativi, tra'quali

H era

era uno molto ridicolofo. E' folito ne' Capitoli, congregati quei ch'hanno voto, farfi uno fcrutinio di loro per legittimare l'azioni Capitolari: e quefto fi fa col porre in arbitrio di ciafcuno d'opporre a qualunque vuole. Si levarono Maeftro Santo, e Maeftro Archangelo, e per far un niente in diligenza, e con isforzo una buffoneria confpicua, oppofero tre capi di querele al P. Paolo, con indignazione ed irrifione di tutto il Capitolo, e furono: Che portaffe una berretta in capo contra una forma che fino fotto Gregorio XIV. diffe effer prefcritta: Che portaffe le pianelle incavate alla Francefe, allegando falfamente effervi decreto contrario, con privazione di voto: Che nel fine della Meffa non recitaffe la *Salve Regina*. Cofe che furono rifolute dal Vicario Generale Prefidente, e Provinciale in niente, ed efpulfe da tutta quefta radunanza con un fifchio, e calpeftio. E perchè le pianelle d'ordine del Giudice gli furono levate da' piedi, e portate al Tribunale, ufcì come in proverbio, che dura ancora: *Effer il Padre Paolo così incolpabile, e puro, che fino le fue pianelle erano ftate canonizzate*. Che il non recitare la *Salve Regina* non paja indevozione, lungo farebbe il portare il fuo fondamento, perchè, fe non s'induffe a farlo; certo è che n'aveva ragione così fondata, che più legittimamente egli la tralafciava, che gli altri in quel tempo l'aggiungeffero contra i riti alla Meffa, derogando con decreto particolare d'un Capitolo di trenta Frati agli ordini univerfali della Chiefa. Fu offervato ch'in tutta queft' azione del proporre le querele, ed efaminarle egli mai non diffe parola, nè diede indizio alcuno d'affetto; nè dopo reftò di ragionare, e trattare al folito co' fuddetti, in fpezie con Maeftro Santo, il quale, non fervati i documenti del fuo Zio, che nel fine della vita erano ftati di non fare cofa grave nella Provincia fenza il parere del Padre Paolo; nè ricevendo configlio da chi doveva, confidente ne' meriti del Zio colla Corte, e gonfiato da fperanze d'un certo Abate furbone, che vive ancora, che gli vendeva le fperanze per tazze d'argento, portò a Roma tutto quello che potè raccorre, e circa 500. ducati anco del Monaftero, e fpedì tutto in quattro mefi; ed ove era andato pieno di fperanze, ritornò in dietro colmo di mal talento, e difperazione, che lo

con-

conduſſe in Candia, per far avanzi con mercatura, e preſto vi laſciò la vita, perduto prima quanto aveva.

In queſto tempo ſi può dire che terminaſſe i ſuoi ſtudj quieti, e la ſua privata vita, e di qua al fine de' ſuoi anni entraſſe in altro mondo, o pure al mondo, e piacque a Dio chiamarlo ad opere alle quali non avrebbe mai penſato doverſi applicare. Ma l'Uomo non è per sè nato, ma per la Patria principalmente, e pel bene comune. La diſputa, ſe l'Uomo ſavio debba applicarſi a' governi, altri la trattino. Il noſtro Padre ci darà l'eſempio di non ricuſare nè fatica, nè pericoli pel ſervizio di Dio, e della Patria; e che l'Uomo dabbene, e ſapiente è lontano da quella erronea dottrina, inventata da una turba di ſedizioſi ingannatori, che della Polizia ſecolare non parlano mai, ſe non come di coſa cattiva, benchè ſia iſtituita da Dio, e in cui l'Uomo dabbene può ſervire a ſua divina Maeſtà con vocazione tanto pia, ed eccellente, che o neſſun'altra l'uguaglia, o di corſo non la ſupera, così nel bene comune, com' in un oſſequio della maggiore pietà che nella Chieſa ſia eſercitata, ed alla quale ſino dalla naſcente Chieſa Dio di quando in quando ha chiamata i più grandi Eroi di tutto l'Ordine Eccleſiaſtico ancora.

Fu in queſto tempo aſſunto al Pontificato il Cardinal Camillo Borgheſe, Saneſe, col nome di **Paolo V.**, che nel fine dell'anno 1605. o perchè nel tempo che fu Auditore della Camera aveva preſo grande inclinazione a fulminar cenſure, o perchè foſſe poco bene affetto alla Sereniſſima Repubblica di Venezia, o perchè foſſe inſtigato da alcuni Religioſi, (come io tengo di certo, e n'ho argomenti chiari) che, a guiſa di vipere, ſtracciano, e avvelenano il petto dello Stato che gli nodriſce; preſa occaſione da alcune leggi della Repubblica, che preteſe eſſer contra l'immunità Eccleſiaſtica, venne in manifeſta diſſenſione; pretendendo il Papa che le leggi foſſero non ſolo ingiuſte, ma ſcancellate ed abolite; ed all'incontrò la Repubblica che foſſero giuſte e buone, e in neſſun conto contrarie alla legittima libertà della Chieſa. Bollendo queſto diſparere fra queſti due gran Principi, alcuni Senatori primarj, che per l'innanzi erano ſtati famigliari del Padre, cominciarono più ſtrettamente a conferire con lui di

questa controversia, che non s'era potuta celare non solo in Venezia, Città che, per la sua ampiezza, e pel concorso a cagione del negozio di tutte le regioni, tutto sa, e niente non può tacere; ma nè anco per tutta Italia: e da' suoi ragionamenti, confermati nella precedente conoscenza che avevano di lui, passarono a fargli dar qualche pubblica comunicazione di tal negozio. Andò questo fuoco come sotto le ceneri di proposte in risposte, e di ragioni per ambe le parti, covando circa due mesi, quando nell'entrar dell'anno 1606. diede fuori maggiori fiamme di monitorj, o comminazioni di censure. Per lo che, essendo la materia parte Teologica, e parte legale, l'Eccellentissimo Senato venne in risoluzione appresso i Consultori in Jure d'elegger anco un Teologo, e Canonista. E dopo aver sentita leggere una breve scrittura sopra quell'affare, a questo carico elesse il nostro Padre, che poi ha servito 17. anni, non solo per quella facoltà, ma anco per Consultore di Stato, anzi si può dire per tutti i carichi. Imperocchè per le sue mani; come s'è detto, sono passate tutte le sorte di materie, di pace, di guerra, di confini, di patti, di giurisdizione, di feudo, e di qualunque altra sorta di trattati, o controversie. Anzi questo può far conoscer quanto universale, fedele, e sincero fosse il suo servizio, ch'essendo dopo mancati di questa vita i Consultori in Jure, Uomini d'eterna memoria, Marc' Antonio Pellegrini, Erasmo Graziani, e Agostino dal Bene, la Serenissima Repubblica si trovava così ben servita del solo Padre in tutte le sorte d'occorrenze, ch'a quelli non fece successori, come per l'innanzi costumava, se non uno, il Signor Servilio Treo, della Città d'Udine, e mancato questo, restò il Padre solo.

Entrato che fu nel carico, stimò aver necessità di compagni d'esperimentata fede, ai quali tanto potesse credere quanto a sè medesimo, e anco d'una mano per rivolgere i libri; perchè il costume di questi tempi porta che non basta sapere le cose, e le risoluzioni colle loro ragioni, e fondamenti, ma a questi conviene congiunger lunga serie d'allegazioni de' Dottori dell'una, e dell'altra legge. E chi non vuol errare su'l credito altrui, ch'in tali propositi sovente inganna, è necessario di punto in punto vedere gli Autori in fonte; cosa più di fatica,

che

che d' ingegno. Per queſti fini rivolſe l' animo ſopra Fra Fulgenzio Breſciano, al quale per molti anni aveva fatto il favore d'una ſtretta familiarità d'introdurlo ad ordinatamente ſtudiare, e gli aveva inſegnato, non già con ordinarie lezioni, che ſtimava un modo più pompoſo, che di frutto, ma alla Socratica, ed obſtetricaria, imponendogli di leggere i tali libri, o la tale materia, e poi, ſopra quella diſcorrendo, inveſtigare la verità, moſtrare gli errori, e ben fondare l'intelletto. Modo veramente tanto ſingolare, ed eccellente per incamminarſi al ſapere, quanto diſuſato per non ſervire alla pompa, ed oſtentazione. Tollererà il Lettore queſto poco di digreſſione in queſto luogo, che ſerve a levare un'obbiezione fatta alla bontà del Padre, non ſolo da'Frati, ma anco da' più grandi ed intimi amici, ch' egli, eſſendo così raro in tutte le diſcipline, foſſe così parco nel communicarle ad altri. E ſono paſſati molti ſin' al taſſarlo di natura invida, ed ambizioſa, che non godeſſe in vedere che altri ſapeſſe, e occultaſſe i ſuoi ricchi talenti del ſapere. Ma veramente la coſa non iſtà così; anzi ha avuto la più amorevole e benigna anima in queſto particolare che forſe ſi poſſa ritrovare; perchè comunicava con prontezza ineſtimabile tutto quello che l'opportunità chiedeva, con una prudenza così ammiranda, non tutto a tutti, ma a ciaſcuno ſecondo la loro capacità, o profeſſione, e nel modo ſopraddetto. Si potriano quì rammemorare Gentiluomini, e Religioſi ch' ha fatti perfetti, chi nelle Morali, chi nelle Matematiche, chi nelle Naturali. Ma il ridurſi ad eſporre un Autore *ex profeſſo*, Ariſtotile, o Platone, o S. Tommaſo, o Scoto, o Graziano, (dalle Matematiche in poi, le quali l' inſegnarle ſenz' ordine, è non inſegnarle è tutt'uno) queſto era così contrario al ſuo genio, che non lo poteva tollerare, e l'aveva per un modo pedanteſco, che ſerviſſe, non per ſapere, e migliorar la ſua anima, a parlar con ſottigliezza, ed oſtentare ingegno, e anco a farſi pertinace nelle opinioni, più che ſcrutatore ſincero della verità.

Ritornando alla narrazione, riſolvette d'aver ſeco in compagnia il ſuddetto Fra Fulgenzio, il quale all'ora ſi ritrovava in Bologna, nel ſeſto anno di carico di leggere la Teologia

Sco-

Scolastica, avendo prima letto tre anni a Mantova, e anco dal Generale dell'Ordine era stato disposto che perseverasse altri tre anni in Bologna, e aveva dato principio. Ma il comandamento del Maestro, che lo ricercava senza eccezione, e con espressione d'averne necessità per la sua vita, gli fece rompere tutti gli ostacoli, e la lettura, e qualunque speranza che potesse aver conceputa di dignità nella Religione, e con sicurezza di quello che in breve gli avvenne, della confiscazione della sua povera libreria, e di que'mobili che si trovava connessi ad uso, venne ove la carità del suo amato Maestro, o Padre, lo richiedeva.

Dopo che la controversia fra questi due gran Principi uscì da'termini di potersi metter in negozio per le sole parti, prima che altri Principi potessero interporsi, (come di poi fecero per l'accommodamento), era il Padre cogl'altri Consultori continuamente adoperato dalla pubblica prudenza, investigando l'Eccellentiss. Senato come, salva la riverenza debita alla Sede Apostolica, dovesse governarsi, per mantenere la sua libertà, e podestà di Principe Sovrano, e indipendente nel suo Dominio. Fece il Padre diverse informazioni per ordine publico, che si ritrovano, e spezialmente *un breve trattatello intorno alla scomunicazione*, nel quale con somma brevità, e quanto comportava una scrittura da leggersi in un tal Sacrario per instruzione, con somma chiarezza comprese tutto quello, ch'è l'essenziale di quella Censura, la sua instituzione, l'uso legittimo della Santa Chiesa, il modo come i Principi, e le Repubbliche si sono governati in tali avvenimenti, (poichè sarà difficile trovare governo tra'Cristiani Cattolici che in qualche tempo non abbia patito di tali incontri dalla Corte di Roma, dopo che nell'undecimo secolo di nostro Signore entrò l'abuso di adoperare l'arme spirituali a fini mondani), tutto comprese brevemente conforme alle Sante Scritture, a'santi Concilii, a'sacri Dottori antichi, e come in quella dee un fedele, e spezialmente un Principe pio, e Cattholico diportarsi. E'stato gran danno che fra le altre scritture partenenti al publico, che sono molti gran volumi, e di prezzo inestimabile, in tutte le materie di Stato, questa non si sia trovata, ed egli, che in vita teneva sotto chiavi fino a'minimi bollettini,

tini, e le sue noterelle anco d' una parola ch' al Pubblico spettasse, e nel suo fedele servizio avesse scritta, avendo ricercata questa, non la ritrovò mai. Ma v'è ben un certo rudimento, che mostra esser stata la prima abbozzatura del discorso, pieno di sodezza, e pietà Christiana. Oltre le sue scritture, o Consultazioni, delle quali non conviene dir altro, se non che l'Eccellentissimo Senato (è nota la sua sapienza, e prudenza) avendo per publico decreto voluto che sieno copiate in libri per gli usi futuri nel governo, fu necessitato contra sua voglia, e contro quello che in tutta la sua vita s'aveva proposto, a pubblicare anco alcune opere scritte in questa occorrenza.

Primieramente fu stimato necessario dar *un breve racconto al Mondo dello stato della Controversia*, la quale dagli Scrittori alla Corte Romana divoti, e applicati, veniva mascherata, e coperta in modo, che restava il Popolo ingannato, come che la Controversia mossa toccasse la Religione, ove d'altro non si trattava, che di giurisdizione. E sul bel principio da Milano uscì una lunga scrittura a stampa, e fatta studiosamente capitare, ed affiggere di notte ne' luoghi pubblici in Bergamo, e su'l Bergamasco, in quelle terre che nel temporale sono soggette alla Serenissima Repubblica, e nelle cose spirituali all' Arcivescovo di Milano. Conteneva cose esorbitanti, che i Sacramenti non sarebbono validi, i matrimonj concubinati, i figli illegittimi, e altre tali cose contrarie alla dottrina della medesima legge Canonica. Questo fece vedere la necessità di **dare un breve** racconto al Mondo della verità. E perchè il Padre non ha mai fatto professione di lingua, nella quale non aveva mai fatto studio, se non per servirsi all' esplicazione de' suoi sensi, raccolse in una scrittura in capi tutto quello che gli pareva opportuno da dirsi, e fu poi dato carico di darle forma a Gio: Battista Leoni, uomo versatissimo nella bellezza della lingua Italiana, che aveva sempre atteso a quella quando fu segretario del Cardinale Commendone, e di altri Prelati, e felicemente aveva dato alla stampa molte cose grate a' Virtuosi. E dopo essere stato egli un giorno in compagnia del Leoni, per ben informarlo, essendo occupato continuamente in cose maggiori, mandò F. Fulgenzio,

zio, che aveva avuto qualche parte in far quella raccolta, e vedere diversi luoghi in fonte negli Autori, a discutere le materie di capo in capo. E prima che accettare il carico pubblico, per quattro mesi continui, giorno, e notte, studiò quella materia, per esser prima ben risoluta in sua coscienza della giustizia della causa Veneta, e de' suoi fondamenti. E mentre che 'l Leoni s'affaticava in distendere quei sommarj, si raccordò il Padre del *trattatello in materia di scomunica di Gio: Gersone, Dottor Parigino*, celebre per essere stato Cancelliere della famosa Sorbona di Parigi, per essersi grandemente affaticato nel Concilio di Costanza a levare quel lungo Scisma, che durò 37. anni nella Chiesa Romana, ed era stato riputato di dottrina, e di pietà celebre, e visse, e morì con fama di perfetta santità. Lo fece vedere ad alcuni Senatori gravissimi, i quali, vedendo che pareva scritto di punto in punto per i propositi correnti, colla loro autorità lo fecero tradur dal Padre nella lingua Italiana, e prefiggergli una breve pistola in fronte; e così andò alle stampe. Contro alla quale operetta avendo scritto il Cardinale Bellarmino, ed attaccatosi particolarmente alla lettera suddetta, incaricando l'Autore di falsa interpretazione, e di dottrina contraria a quella della Chiesa, e poi confutando anco l'operetta stessa del Gersone, si vide in necessità il Padre di rispondere, e difendere la dottrina del Gersone insieme, e mandò alle stampe un libro che vive, e che porta il titolo d'*Apologia per Gio: Gersone*, nella quale so ch'i dotti, e pii Cattolici, e che non antepongono a' fonti chiari o l'ambizione, o l'adulare della Corte alla propria coscienza, e alla soda dottrina Catthol ica, non hanno saputo che desiderare, nè quanto alla modestia nello Scrittore, nè quanto alla profondità della dottrina, nè quanto alla sufficienza della difesa. Ma essendo l'opera pubblica, il giudizio lo facciano i dotti e pii Professori della verità.

Il Leoni scrisse; ma come quanto all'eleganza, e dolcezza della lingua diede anco soverchia soddisfazione; così in quello che toccava il corpo sodo, e la sostanza in niun modo soddisfece. E veramente è impossibile che chi non è per sè stesso capace d'una materia, ad informazioni, altrui ne possa scrivere bene sodamente; e quanto più per l'erudizione della lingua,

gua, e forma di lei, s'affaticherà negli ornamenti, tanto più l'opera riuscirà vuota di buoni sensi. Non piacque anco agli altri che la lessero. E perchè in questo mentre in diverse parti era uscito alla stampa uno stuolo di libretti pieni di somma petulanza, e impudenza, i quali, o, senza toccare la controversia, si consumavano in maledicenze contra la Serenissima Repubblica, e in concetti sediziosi co' popoli, o pervertivano affatto lo stato della causa, per poter confutar i proprj fantasmi, e imbrattare la carta in vana diceria, e adulatorie declamazioni, o; leggermente toccato quello che si trattava, divertivano a materie impertinenti; fu stimato necessario che per ordine pubblico il Padre Paolo scrivesse egli medesimo; e scrisse l'opera che corre sotto il suo nome, e porta il titolo di *Considerazioni sopra le Censure*; della pietà, e sodezza della quale sono giudici gl'Intendenti, e se le confutazioni fattele contra sono confutazioni, o confessioni d'una causa disperata. E perchè contra questa, come contra un bersaglio, indrizzarono le loro saette una moltitudine di Scrittori (de' quali è così abbondante l' età nostra) che de' loro studj, o scritti hanno per fine il guadagno, o gli onori, più che la verità; tra tutti ritrovando ch' un Padre Bovio Carmelitano aveva scritto manco spropositi, volle che a questo fosse risposto col libro chiamato *le Confirmazioni*, che porta il nome di Maestro Fulgenzio, il quale se merita lode, tutta dee essere attribuita al Padre col cui indrizzo ed ajuto fu composto. Sua è anco, e opera di corso di penna, oltre la fatica di vedere le lettere, e i documenti pubblici; *l'aggiunta, e'l supplemento alla Storia degli Uscocchi*, del già Monsignore Minucio. Il Trattatello *De Jure asylorum Petri Sarpi Juris* C. ch'è il nome ch'al secolo portava il Padre Paolo, è l'estratto d'una sua scrittura d'ordine pubblico fatta, per dar regola uniforme di proceder in questa materia dell' immunità de' luoghi sacri in tutto il Serenissimo Dominio, e però più ampia nel suo originale, come fu presentata al Pubblico, contenendo leggi particolari, e trattazioni in ciò passate co' Sommi Pontefici, e un Capitolare per la pratica. Ho veduta in mano d'alcuni del governo una lunga scrittura a penna che tratta *dell' Uffizio della santa Inquisizione di Venezia, e di tutto lo Stato*,

fatta pure di comandamento pubblico : E sebbene pare ristretta solo agli usi della Serenissima Repubblica, e però un' opera singolarissima, degna, per le cause isquisitissime e rarissime che contiene, che tutti i Principi, come gemma preziosa, la procacciassero, non solo a peso d'oro, ma come già i libri di Democrito. Ma si può credere che quei Signori che l'hanno ne conoscano il valore, e sieno per tenerla come le gemme. Queste sono le Opere del Padre Paolo che si sono vedute manoscritte correre, o a stampa sotto il suo nome solo, o di certo sono reputate sue, benchè in varie occorrenze fatte; perchè *il Trattato dell' Interdetto* posto per proposizioni fu compilato per comune consenso de' sette Teologi che in questo tempo la Serenissima Repubblica unì per esaminare quella materia. Dopo è corsa opinione in molti luoghi, ma in Roma hanno pubblicato per cosa indubitata, ch' egli fosse l'Autore della *Storia del Concilio Tridentino*, spiegata in otto libri, e stampata in lingua Italiana in Londra, che poi è stata tradotta in tutte le lingue in Europa più comuni; argomento che sia opera non ordinaria. E può essere che Roma n' abbia preso argomento dall' esser certo che 'l P. Paolo per lungo tratto d' anni con somma cura andava raccogliendo quanti documenti poteva con amicizie, con spesa, non risparmiando fatica, intorno alla celebrazione di detto Concilio, e non solo in Italia, anco fuori. E nel tempo che gli era lecito conversare cogli Ambasciadori de' Principi, che fu anco dopo l' esser Teologo e Canonista, sino che fu fatto Consultore di Stato, ebbe l' ingresso in tutte le secrete. Era stato intrinsichissimo di quello di Francia di Ferrier, di Messe, e di Fresnes, e di Ferrier particolarmente, che s'era trovato nel suddetto Concilio, e n'aveva gran memorie, e lettere, che sono il fondamento più sicuro, e reale della Storia. Ha fatto di ciò argomento, benchè lieve, l' inscrizione, ch' è, *Pietro Soave Polano*, che l' anagrammatismo riviene a *Paolo Sarpio Veneto*; il nome, e 'l cognome del Padre. Ma a questi incontri la materia è infinita, e la fatica vana. Sia come si voglia, sono di parere che 'l giudizio del sapere del Padre non si possa fare dagli scritti suoi, se non fosse colla discrezione, che, come sottil artefice, può da una sol' unghia conoscere la grandezza del

del Leone, e come nelle Storie, che dalla misura d'un solo dito si comprese per regola di proporzione la grandezza, e vastità del colosso di Rodi. Imperocchè nelle opere scritte nella necessità di quei dispareri più fu lo studio in quello che conveniva tacere, che dire. Potrà ben chi leggerà avvertire la gran modestia con cui parla in un tempo che con scandalo alla posterità egli era stato lo scopo di tutte le penne maligne, petulanti, e tinte più di veleno, di calunnie, e maledicenze, che d'inchiostro. Con tutto ciò, come non irritato mai, osservò con ogni isquisitezza piuttosto di difendere la causa, che stimava giusta, che rispondere alle dettrazioni. Si sono ancora vedute le *Rubriche di 206. Capitoli* di un'opera che si vede ch'egli aveva nell'idea, *della podestà de' Principi*, le quali danno indizio che dovesse esser la più bella, e importante composizione che sia mai comparsa al Mondo. E se ne può far argomento dall'estesa ch'egli ha fatta de'tre primi capitoli solamente; la prima abbozzatura de'quali di mano del Padre stesso è capitata in mano dell'Illustrissimo Signore Giorgio Contarini. Quel Signore, che, oltre la nobiltà dell'Illustrissima sua Casa, ha congiunta una vivacità d'ingegno incomparabile, e un giudizio singolare con altre doti che lo rendono cospicuo, facendo raccolta di molte cose pellegrine, massime de' non volgari scritti de' più grand'Uomini, ha proccurato questa, e con prudenza non la lascia uscire di sua mano, a mio credere, perchè, essendosi mandate quelle Rubriche in diversi paesi ove si trovano Uomini celebri in dottrina ed erudizione, per incitargli, se sia possibile, ad intraprender l'impresa di scriver quell'opera di cui il Padre ha lasciata la sola idea, lo spargersi de' tre suddetti capitoli già abbozzati potria più tosto levar l'animo a chi che sia, che incitarlo all'impresa; per dubbio di non aggiungere ad un capo umano un collo equino, e membri difformi. Che del rimanente, questo Signore, oltre la sua propria credenza che potesse trovar in un Frate un gruppo di tante virtù eccellenti, dopo che ne venne in conoscenza, e si fece colla conversazione intrinseco, non l'onorò, ma si può dire, l'adorò come un Nume; perchè il grande suo ingegno gli faceva penetrare

 l'ec-

l'eccellenza di quell'anima; e dopo morte nessuno è stato più ardente in onorarlo. Fu egli quello che, dopo morte; perocchè chi più doveva meno vi pensava, come avviene in tali casi, ne fece l'effigie in gesso, e in tela, per poterlo poi, come ha fatto, scolpire in madre perla, intagliar in rame: e non gli essendo queste immagini riuscite di gusto, fa ogni cosa per averne l'effigie in marmo. Tutti effetti del suo cuore generoso, e argomenti del suo intelletto sublime.

Viene a proposito di questo luogo il raccordare il manifesto torto che gli hanno fatto gli Ecclesiastici, di concepire contro di lui un odio così arrabbiato e ingiusto per li suoi scritti, o per le sue azioni, pel tempo ch'è stato al pubblico servizio; poichè egli ha osservato tutte le leggi d'un vero Teologo, e riverentissimo della Sede Appostolica, e della Pontificia dignità e autorità. E piacesse a Dio che tutti fossero tali, che sarebbe in altra venerazione più ampiamente estesa. E quanto agli scritti altrui, non credano gli Ecclesiastici che in quel tempo mancassero le persone che rispondevano in forma a tante calunnie, e maledicenze contra la Serenissima Repubblica, e i difensori della sua causa. Ma il Padre Paolo per comandamento pubblico si riduceva co' sei Colleghi nella Canonica ad esaminare tutto quello che veniva presentato per dar alle stampe; e sopra tutto attendeva che non vi fosse cosa di cui potesse la Corte restar offesa. E restano ancora tante scritture non permesse ad essere stampate per questo rispetto: ed è degna d'eterna memoria la gran degna pietà della Repubblica, che per questo effetto, oltre all'esame suddetto, aveva anco deputato tre Senatori, de' più celebri per età, meriti, & onori, i quali, dopo fatta la relazione da' suddetti Teologi, rivedevano ancor essi ogni cosa prima che si desse alle stampe, con riguardo rigorosissimo che si stasse nella causa, non si offendesse la parte contraria la qual turbasse questa pietà, com'è noto al Mondo, ed hanno dato eterno scandalo alla religione Cattolica, che sieno venuti a tale, che presso a loro non altro sia Religione Cattolica, se non quanto è il loro interesse ed arbitrio.

E perchè negli scritti che in quel tempo, e dopo ancora, intorno a' varj propositi sono usciti alle stampe (se avranno vita,

vita, di che v'è poca apparenza, e minor ragione, salvo che favorischino le pretensioni della Romana Corte) le maledicenze contra il nostro Padre sono innummerabili, le imposture, e le calunnie le più impudenti, e le più notoriamente false, che forse mai contra alcuno fossero inventate; di questo non dovranno gli Uomini saggi, pii, e prudenti prendersi maraviglia, ma raccordarsi che in tutti i secoli non sono mancati de' simili pestiferi Scrittori, che, per servir alla Corte, hanno finti tanti trattati sotto nome di celebri Scrittori, e santi Padri, corrotte le vere narrazioni, e portate leggende favolose, e soprattutto ammorbato il Mondo con imposture, e infamazioni di quelli, l'opere de' quali non potevano nè estinguere, nè confutare. Ma dopo che sono state suscitate le medesime Religioni più attaccate agl'interessi della Corte, questa licenza d'alterare, corrompere, mentire, fingere, e di calunniare è fatta così grande, che in comparazione tutti i secoli, e tutte le Sette restano canonizzate, non che difese; perchè non ha più limite tale impudenza, fondata oltre i luoghi comuni, che la maledicenza trova facile adito, e che la falsità si dice in brevi clausule, ma la confutazione è difficilissima, e ricerca lunghe narrazioni, che con impazienza sono lette, e da pochi, e che, uscita una calunnia, pochissimi sono quelli che stimino aver interesse nella discolpa del calunniato, o nella investigazione del vero; massime che da una parte sono gran premj, e allettamenti, dall'altra poco, o nessun mondano avanzo. Ma di più, hanno questi Moderni le proprie ragioni d'esser in questa materia, com'è l'antico detto, *gnaviter impudentes*, ch'è la sicurezza che, per notoria che sia l'impostura, s'attaccherà però a molti, e indubitatamente ad un numero si può dire innumerabile de' loro devoti, e dipendenti, che, senz' altra discussione della verità, tutto ricevono sul credito loro, come già facevano i discepoli ne' misterj Eleusinj, o (per più in proposito parlare) i seguaci de' Gnostici, Manichei, e altrettante sette, a cui era unico argomento di credere ogni esorbitanza, *Ipse dixit*. E questo era necessario dire quanto agli scritti.

Ma nelle azioni meriterebbe il Padre Paolo che la sua memoria fosse da gli Ecclesiastici sempre benedetta. E testificherà per sempre tutto l' Eccellentissimo Senato, tutta la

Re-

Repubblica; quanto ingiuſtamente gli foſſe oppoſto ch'egli o cercaſſe d'eccitar mai contra l'immunità Eccleſiaſtica legittima, o conſigliaſſe mai coſa alcuna che ridondaſſe in diminuzione dell'autorità della Sede Appoſtolica: teſtificheranno con quant'arte, con che ſingolar prudenza temperaſſe alle volte l'ardore che anco ne' più pii Cittadini ſuol accendere il zelo della propria libertà contra chi è riputato offenſore, o uſurpatore della ſua giuriſdizione: teſtificheranno la ſuprema riverenza con cui ha ſempre parlato, e ſcritto de' Sommi Pontefici, e della Sede Appoſtolica. Nè però con queſta moderazione potè fuggire che non foſſe citato in Roma a rendere conto della dottrina ſcritta. Alla citazione egli riſpoſe con un *Manifeſto*, ch'è in iſtampa, provando così chiaramente la nullità della citazione, e la impoſſibilità di traſferirſi a Roma, che ancora reſta ſenza confutazione. E le coſe ſeguite moſtreranno ſe poteva fidarſi, e s'era giuſto che (come umiliſſimamente ſupplicava) gli foſſe prima aſſegnato luogo ſicuro ove difenderſi, che proceder più oltre. Al che ſenza aver riguardo, ſi paſsò a Roma (per quel ch'è ſtato ſparſo in voce, che non ſe n'è veduto documento legittimo) al dichiararlo incorſo nelle Cenſure, e pene Eccleſiaſtiche, benchè foſſe detto che dal Manifeſto reſtarono così ſorpreſi, che non vennero alla pubblicazione. Formò anco una lunga ſcrittura, che dopo ſi ſeppe eſſere ſtata preſentata al Papa medeſimo, nella quale ſuccintamente raccolſe *molte Ereſie formali, e tiranniche Dottrine, trovate negli Scrittori della parte del Pontefice difenſori*. Poi quanto a' ſuoi ſcritti s'offeriva che, ſe laſciato quel modo ambiguo, e capriccioſo della ſua citazione, perchè vi foſſero propoſizioni eretiche, ſcandaloſe, erronee, offenſive delle pie orecchie reſpettive (con tale parola forenſe rendendo il tutto intelligibile) ma, ſiccome egli dagli ſcritti degli Eccleſiaſtici aveva ſul particolare, e nominatamente raccolte, e notate le propoſizioni cattive, così foſſe ſtato fatto delle ſue, s'offeriva andare in qualunque luogo de' Cattolici ſicuro, per ivi diſputarle con chi ſi foſſe, e di ritrattare prontamente, ſe gli foſſe moſtrata coſa che ricercaſſe ritrattazione. Il che anco a bocca replicò a ſua Santità l'Ambaſciadore, e la ſuddetta ſcrittura portò ſeco, e la comunicò a' Prelati in Roma, che la vollero.

Par-

Parve che Dio, giusto giudice, nel tempo stesso che se gli levava contra così gran burrasca di persecuzione volesse dall'altra parte confortarlo, e consolarlo; e come non suole sua Divina Maestà lasciare a' servi suoi peso maggiore di quello che colla santa grazia possono portare, accrescendogli le fatiche della sua carica, e le persecuzioni da così alta mano, lo risanò di quelle gravi infermità che fino dalla sua gioventù aveva con invitta pazienza tollerate, e nella debolezza della sua complessione si trovò così sano come si potesse desiderare, colla sola procidenza soprannominata, che niente stimava, avendo collo strumento trovato modo che non gl'impedisse le azioni; la ritenzione d'orina non lo travagliò più fino all'anno 70. di sua età, che nel tempo di cui parliamo n'aveva 55.

Le azioni di quest' anno del Padre dariano materia di troppo lungo discorso. La pietà colla quale l'Eccellentissimo Senato si diportò, dopo sì grave offesa, e così continuate ingiurie, verso la santa nostra Cattolica Religione, la riverenza verso il Pontefice stesso che gli aveva fatto l'ingiuria, la prudenza del suo governo, la carità verso i sudditi, si vede in parte nella *relazione particolare fatta* dal Padre d'ordine pubblico per memoria, che poi dopo non si sa come sia andata in istampa, ma è certo che stampata venne di Francia, ed è poi stata ristampata.

Ma pel nostro proposito, le memorie che restano in tutte le Storie delle tragedie lagrimose che sono successe, quando i Pontefici sono passati a scommunicare Principi, e pubblicare Interdetto, e quelle medesime anco che sono avvenute quando con tali Censure la Serenissima Repubblica è stata ingiuriata, paragonate co' successi di questa, che pur durò sedici mesi, potrebbe far degno d'eterna memoria, e canonizzare il Padre per uno de' più pii, santi, benemeriti, e prudenti Reilgiosi che, mai servendo Principe con fede incorrotta, servissero anco la Santa Chiesa, ed i Pontefici medesimi, se fosse vero quello che gli Scrittori della parte Ecclesiastica hanno in tanti libri a stampa pubblicato, che tale fosse la riputazione del Padre, che le sue consultazioni come oracoli fossero ricevute, ed eseguite. Perchè con tanta

man-

mansuetudine fu proceduto contro que' Religiosi che; o per scrupolosità di coscienza (che furono pochi) o per fazioni, ed interessi disubbidivano agli ordini pubblici, che nessuno fu assolutamente nella vita punito per alcuna offesa; e a rarissimi fu levata la libertà d'andare ove volessero. Cosa, che non si troverà nell'altre occorrenze nelle quali la Serenissima Repubblica contro gli offensori usò la podestà datale da Dio di vendicare l'ingiurie de' malfattori. E veramente la natura del Padre era così mite, che bene si confaceva colla pubblica clemenza; nè mai consultò, che anco nelle più gravi offese pubbliche non raddolcisce le deliberazioni, quanto ad uomo vivente fosse possibile, e non iscusasse tutto quello ch'era di scusa capace. In somma mai non servì di stimolo ad altro, ch'alla mansuetudine. Di freno non occorreva che servisse alla prudenza del governo, ma bensì a' particolari ardenti, e nelle scritture ch'esaminava per le stampe. Nelle sue tutto lo studio era in tacere quello che potesse offendere, non in quello che potesse dir in difesa, che la materia era ampissima; e la fatica era in ritagliare, non in aggiungere. E chi ha veduto i suoi originali può far fede quanto bramasse stare nella causa, senza lasciar scorrere la penna a cosa che, anco per interpretazione, potesse esser tirata ad offesa; sebbene la maliziosa sottigliezza degli adulatori ha mostrato che non è cosa così moderatamente detta, che non sia soggetta alle prave esposizioni.

Aveva la fazione della Corte, tra le altre *arti* per superar in questa controversia, tenuto anco questa, di mandare diversi sotto varj pretesti, per isviare, o con promesse, o con minaccie, o con ambi questi mezzi, quelli che servivano la Serenissima Repubblica; particolarmente quei Religiosi che facevano il Colleggio de' sette Teologi, come anco gli venne fatto di sviare due dal debito della loro coscienza. E veramente gli uffizj furono così violenti, tanto delle minaccie, quanto delle promesse, che, se non fosse stata la troppo chiara giustizia della causa Veneta, e la troppo notoria infamia d'abbandonarla, dopo averne esaminata, conosciuta, e difesa la giustizia, ogni più saldo cervello avrebbe potuto vacillare. Tale però era il concetto, anco degl'istessi nemici, dell'integrità

del

del Padre, che avendo tentati tutti gli altri con tutte le macchine da far crollare la debita fede, col Padre non ardirono mai di fargli muover parola. E certo è che, partendosi da Roma il Generale de' Servi, Maestro Filippo Ferrari, Alessandrino, amico intrinseco del Padre, Papa Paolo gli diede strettissime commessioni di rimuover dal servizio della Repubblica i due del suo Ordine, Fra Paolo, e Fra Fulgenzio, con ampie promesse; e il Generale rispose che quanto al Padre Paolo non sperava di far frutto. E portatosi al Cardinale d'Ascoli, col quale il Padre era stato molto intrinseco, e comunicatogli il suo pensiero di tentare questa rivolta, gli disse il Cardinale apertamente ch' aveva veduti gli scritti del Padre, e lo conosceva, che però era opera perduta, e da non tentare. Conosceva quel grande e dottissimo Prelato la sodezza delle ragioni Venete, e la incorruttibilità del Padre, e l'animo impenetrabile dagli allettamenti della Corte, ambizioni, comodi, è terrori. E quando Don Francesco di Castro venne Ambasciadore straordinario del Re Cattolico a Venezia, per trattare l'accommodamento, aveva seco persone Religiose di portata, che però nessuna osò parlar al Padre. Un solo una volta gettò la rete, ma indarno. Un Martino Asdrale Vallone, uomo eccellente per ispirare, venne a Venezia per sazietà e mala soddisfazione della Corte, e di lunga mano s'avviò a praticare nella bottega del Secchini sopranominata. Nessuno di lui aveva più distinti avvisi di quello ch' in Roma si faceva spettante a questa controversia, nessuno era più libero in dannare la furia del Pontefice. Era di non assurdo ingegno, e con molta pratica uscì poi anco a destramente proporre l'animo vendicativo del Pontefice, gettando fondamenti al disegno, che gliene fosse fatto precetto pubblico; e può esser vero.

Nel fine di quest'anno, nell'ingresso del 1607. l'accomodamento fu dal Re di Francia conchiuso col mezzo del Cardinale di Perron in Roma, ed esecutore, e mediatore fu il Cardinale di Giojosa, il quale per interposizione di Monsieur di Fresnes, Ambasciatore del Re Cristianissimo, fece ogn' opera, acciocchè il Padre s'abboccasse con lui, asserendo che, oltre che per l'accomodamento era compreso nella causa

pubblica come Configliero, aveva anco fpeziali commeffioni di trattar feco cofe concernenti alla fua grandezza. Penetrò il Padre il fine del Cardinale, diede conto del tutto al Pubblico, e volendo l'Eccellentiffimo Collegio fopra ciò udire il fuo parere, quafi rimettendo alla fua fola prudenza la rifoluzione, egli rifpofe in modo, che da quei fapientiffimi Senatori fu rifoluto che non trattaffe col Cardinale. E fra l'altre ragioni, perchè, non avendo mai il Senato voluto affentire o a benedizione, o ad affoluzione, delle quali non aveva bifogno, non fi poteva prevedere ciò che foffe per fare un privato ragionamento di sì gran Cardinal con un Frate. E foffe pur il Padre quanto voleffe parco nel parlare, era in poter d'altri ampiarlo a fuo piacere. E non può far peggior falto un che ferve ad un Principe, ed ha già l'odio rifpetto d'un altro, che afcoltar alcuna cofa, potendo, infofpettire l'uno fenza fperanza di placar l'altro. Nell'accomodamento fu una delle condizioni, che la Sereniffima Repubblica rendeffe la fua grazia a tutti quelli che non foffero nominatamente fpecificati. Per lo che, come tanti ritornarono nello Stato, che avevano gravemente offefo il Pubblico, così fu il Padre comprefo in individuo, oltre la difpofizione della ragione comune, e dottrina de'Giureconfulti, che, fatta la pace coi Principe, s'intende fatta co'Configlieri fuoi. Il che poi anco il Papa medefimo Paolo V. nominatamente ratificò all'Ambafciadore Francefco Contarini, oggi Sereniffimo Principe di Venezia. E refterà fondata quefta verità per le cofe feguenti, che, parlandofi del Padre Paolo in individuo, diffe il Papa aver data la fua benedizione a tutti, e non voler che più fi parlaffe delle cofe paffate. Sopra le quali promeffe di così gran Principe, e fopra la cofcienza propria ftava il Padre coll'animo fereno, e colla mente tranquilla, fervendo il fuo natural Principe colla diligenza, e fede che fino all'ultimo fpirito confervò incomparabile.

Fu anco trattato più volte fe 'l Padre doveffe vifitar il Nunzio Geffi, mandato a Venezia dopo l'accomodamento; fu detto per uffizio fatto coll'Ambafciadore in Roma, perchè ciò moftrava un fegno di riverenza. E ciò rimeffo alla fua confultazione, egli, quanto a sè, fi moftrò prontiffimo:

ma

ma; atteso il modo di trattare de' Nunzj anco col Principe medesimo, ove possono valersi del pretesto della Religione, fu risoluto che dall' Ecclentissimo Collegio gli fossero prescritte le parole precise da usare; e anco che cosa dovesse tollerar, o rispondere, in caso che il Nunzio, come pretendeva, fosse entrato nella causa. Il che ebbe tanta varietà d'opinioni, e contrarietà, che senza risoluzione restò il negozio. Indi anco avvene dopo, che i più gran Prelati di questo Stato, Vescovi, e Patriarchi indifferentemente, quando loro occorso, hanno trattato i loro negozj col Padre, altri visitandolo nel suo Monastero, altri mandandolo a chiamare alle case loro.

Capitò in questo tempo, che già le controversie erano composte, in Venezia Gasparo Scioppio, uomo, per i suoi scritti alle stampe, ben noto al Mondo, e veniva da Roma per passare in Germania, come diceva, o perchè portasse seco, come fu detto, una scrittura piena d'ignominia contra la Repubblica, per darla alla stampa in Germania, e altre scritture piene d'impietà, come quella d'un tal Fra Tommaso Campanella, Domenicano, che, per aver voluto tradire Cosenza a' Turchi, era dagli Spagnuoli tenuto nel Castel dell' Ovo. In quella documentava il Re, e'l Governo di Spagna come sotto varj pretesti di Religione s'appropriassero il Papato, ovvero eccitassero il Papa ad intentare nuove controversie a' Principi minori, continuandole fino che venisse l'opportunità di levargli gli Stati; passando anco come poi gli Spagnuoli dovessero o voler il Pontificato in uno de' suoi, potendo esser Re, e Papa insieme, ovvero tenersi il Papa strumento dell'oppressione degl'altri. Fosse per questa, o per altra causa segreta, che incorresse nell'indignazione pubblica, cadde nella retenzione di tre, o quattro giorni, se furono tanti, e poi per ordine comune ebbe licenza d'andar per i fatti suoi, prima di questo accidente volle trattare col Padre, e discorsero di materia di lettere lungamente, in particolare della dottrina degli antichi Stoici, che professava volere dalle folte tenebre rivocare alla luce, e altri suoi eruditi pensieri; e molto anco di materia di Stato, massime de' Protestanti d'Alemagna. E poi ritiratosi col Padre, comin-

 ciò

ciò a rimostargli che'l Papa, come gran Principe, ha lunghe le mani, e che, per tenersi da lui gravemente offeso, non poteva succedergli se non male, e che se fino a quell'ora avesse voluto farlo ammazzare, non gli mancavano mezzi. Ma che il pensiero del Papa era averlo vivo nelle mani, e farlo levare fino a Venezia, e condurlo a Roma, offerendosi egli, quando volesse, di trattare la sua riconciliazione con qual onore avesse saputo desiderare; asserendo di avere in carico anco molte trattazioni co' Principi Alemani Protestanti, e la loro conversione. Rispose il Padre che non aveva fatto cosa, per la quale dovesse sua Santità restar offesa Aver difeso una causa giusta. Rincrescergli sommamente che tal difesa si fosse incontrata coll'indignazione del Pontefice. Essere stato individuamente compreso nell'accomodamento, e non dover presupporre mancamento della fede pubblica in un Principe: quanto al farlo ammazzare, non se ne prender alcun fastidio. Esser cosa macchinata contro Imperatori, eseguita contra Re, e Principi grandi, non contra privati di sì bassa fortuna, come egli era. Ma se pur ciò si disegnasse, esser preparato al divino beneplacito, e non esser così ignaro delle cose umane, che non sapesse ciò che fosse la vita, e la morte, e se si debbano da chi le conosce o bramare, o temer più del dovere. E se l'avesse fatto prender vivo, per condurlo a Roma, tutta la podestà del Papa non arriverebbe ad impedire che ogni uomo non sia prima padrone di sè, ch'altri, e che anco egli sarebbe stato prima padrone della sua vita, che'l Pontefice; ringraziandolo del buon'affetto, e non curando partito alcuno, poichè la sua causa era così congiunta colla pubblica, che non si potevano disgiungere.

Parvero strane le due proposte di far ammazzare, o prender vivo il Padre; ma le cose seguite non molto dopo faranno chiaro che lo Scioppo parlò con fondamento, e che erano di già poste in disegno. Egli partì da Venezia, e in una sua satirica composizione, narrando aver avuto congresso col Padre Paolo, attesta averlo conosciuto *non indoctum*, *nec timidum*. Ma il Padre era tanto buono, che non era abile a pensar male, e stimò che fossero concetti dello Scioppo, oltre che,

di

di ſua natura era oltre modo intrepido, e rimeſſo al divino beneplacito, viveva confidentiſſimo nella ſua innocenza. E ſebbene più volte fu fatto avvertire d'averſi cura, perchè a' Signori Inquiſitori di Stato (queſto è un Magiſtrato ſupremo in Venezia, al quale capitano le più occulte trattazioni) veniva dato avviſo che ſi macchinaſſe contra la ſua, vita, e che molte volte dalla carità di quei Signori veniſſe certificato, e ammonito di guardarſi, mai non diede ſegno di punto curarſi, o per grandezza d'animo, come poſſono aſſicurare quelli che molte volte l'hanno ſperimentato, o per eſſer ſicuro che non avviene alcuna coſa ſenza divina diſpoſizione, e che le coſe da Dio diſpoſte non poſſo impedirſi con alcuna cautela; anzi bene ſpeſſo le ſollecitudini e ſoverchie cautele ſono tra le cauſe degli avvenimenti, maſſime che in tali accidenti è un travagliarſi nell'incerto, ed infinito. Certo egli non volle mai mutar punto il ſuo coſtumato modo di vivere, e diceva non importar a lui morire più ad un modo, che all'altro, pur che moriſſe giuſtificamente, perchè era ben ſicuro che in neſſun punto la morte gli ſarebbe improvviſa. E tra le eccellenti virtù di queſt'uomo è ſtato il non haver ſtimato la vita, sì ch'è un raro eſempio di chi ha altamente radicato nell'animo eſſer coſa indifferente il vivere, e il morire.

Sei meſi dopo l'accomodamento ſuccedette un'accidente che diede molto da dire al Mondo, e comprobò che lo Scioppo non aveva parlato in aria, e che gl'interati avviſi al Padre di guardarſi non erano ſuperflui. Imperocchè la ſera de' 5. d'Ottobre, circa le 23. ore, ritornando il Padre al ſuo Convento da S. Marco a Santa Foſca, nel calare alla parte del ponte verſo la fondamenta, fu aſſaltato da cinque aſſaſſini, parte facendo ſcorta, e parte l'eſecuzione, e reſtò l'innocente Padre ferito di tre ſtilettate, due nel collo, e una nella faccia, che entrava nell'orrecchia deſtra, e uſciva per appunto da quella vallicella ch'è tra il naſo, e la deſtra guancia, non avendo potuto l'aſſaſſino cavar fuori lo ſtilo, per aver paſſato l'oſſo, il quale reſtò piantato, e molto ſtorto. Ne' ſucceſſi umani ſi fa mirabile la divina Provvidenza, e la prudenza umana più fugge di viſta, conſtando certo eſſer nelle azio-

ni

ni una forza esterna, e lunga catena di cause fuori di noi, alle quali nè il nostro sapere, nè alcuna considerazione può arrivare. Erano più di tre mesi che mai, se non quella sera, il Padre non fu lasciato, che non avesse seco in compagnia oltre F. Marino, suo servidore, anco il P. Maestro Fulgenzio con un compagno di spirito, e animoso; perchè, sebbene gli avvisi di guardarsi erano continui; camminavano però questi Religiosi con intera confidenza, non temendo male, perchè sapevano aver operato bene, e difesa causa notoriamente giusta, e credendosi che, passato quel bollore della controversia, nessuno dovesse esser d'animo così empio, e tirannico, che dovesse, dopo così solenne accomodamento, presumer di dare al Mondo, e a tutti i Principi un così scellerato, esempio che vi sia che pretenda che i Principi non possano aver persone dotte che sostentino le loro ragioni, senza temere i sicarj. Quella sera fu lasciato dal P. Maestro Fulgenzio, e dal suo Compagno per un caso tale. Erano due giorni innanzi per casual incendio arse quelle case nella strada di S. Leone che va verso San Marco, ov'è quella che viene verso la merceria, ora risabbricate di nuovo; e sentendo raccontare Maestro Fulgenzio quest'incendio, che ancora non s'era potuto estinguere, gli venne voglia, e ricercò il Padre d'andar a vedere, con animo di ritornar a levarlo. Ma essendosi trattenuto tanto, che stimò dovesse esser andato a casa, per la strada di San Leone venne al Monastero. Onde il Padre quella volta sola in così lungo tempo si trovò col solo suo compagno, che, essendogli dietro, allo sfodrar l'arme, e gli archibugi fu preso da uno degli Assassini, e strettamente legato attraverso nelle braccia, sino che l'altro credè aver levato di vita il Padre, e più non lo feriva, avendo lasciato lo stilo nella ferita, e presi in mano gli archibugi per atterrire alcune persone del popolo che correvano a quella volta, e gridavano. E dopo lasciato Fra Marino da chi stretto lo teneva, vedendo tre de' suddetti Assassini uniti, e sentendo sparare gli archibugi, immediate, senza pur dar una voce se ne fuggì sbigottito. Un vecchio Alessandro Malipiero è ben degno d'esser raccordato quì per un'anima sincera, e virtuosa, ornata d'una soda pietà senza finzione, amico della verità. Questo buon

vec-

vecchio, nobilissimo per nascita, ma più nobile per l'integrità della sua vita, e per una pietà senza fuco, senza superstizioni, e in età decrepita d'un giudizio costante e savio, com'era solito ogni sera accompagnare il Padre, a cui portava un amore, ed una venerazione singolare, ch'era tra loro vicendevole, andava un poco innanzi al Padre, sì che col vantaggio del ponte l'assassino ebbe piena comodità di colpire, e gli diede più di quindici colpi di stilo, come fu veduto da alcune donne ch'erano alle finestre, e se ne vedevano i fori nel cappello, nel cappuccio, e nel collare del giubbone, ma tre soli lo ferirono. In che chi non vede una particolare divina protezione, che levò e la forza, e l'ingegno al sicario, che con una leggiera punta, o ne'fianchi, o nella schiena, avrebbe potuto spedire quell'innocente, che non si mosse, non disse parola, e restò, com'egli riferiva, parendogli nelle due prime stilettate aver sentito come due botte di fuoco in un istesso tratto, e nella terza come se gli fosse caduto gran peso addosso, con certo stordimento, che non fece concetto, se non confuso. Le donne alle finestre alzarono le grida, e il Signor Malipiero si rivolse indietro, e vedendo lo stilo nella testa del Padre, con uno sforzo lo cavò fuori, e cominciò gridare agli assassini, due de' quali immediate vide colle pistole in mano, che presero la strada di San Marziale, e di là in Corte vecchia della Misericordia, in fine della quale avevano la gondola; e i compagni, che gli aspettavano, e si salvarono in casa del Nunzio residente in Venezia, donde quella sera istessa passarono al lido, ove anticipatamente avevano preparata una Peotta a dieci remi, e ben armata, che gli attendeva, e con quella se n'andarono verso Ravenna, o, come altri dissero, verso Ferrara. Divulgato il caso, e inteso che gli assassini s'erano ricoverati in casa del Nunzio, fu così grande la sollevazione del popolo, e il concorso, che, essendo già notte, si trovò quella casa circondata, e con voci d'ignominia, e clamori popolari, si vide l'istessa persona del Nunzio in pericolo manifesto: e l'Eccelso Consiglio de' Dieci fu astretto mandargli numerosa, e pubblica guardia, per impedire che non nascesse qualche grave inconveniente. Non furono così subito seguitati gli

assas-

assassini per un'altro strano accidente. Si erano introdotti i Commedianti, e quella sera a S. Luigi, ove era il Teatro, si recitava una di quelle Commedie che chiamano *Opera con intermezzi*, e v' era concorso tutto il vicinato, sicchè per le contrade di Santa Fosca, oltre ogni usato, non si vedeva la solita frequenza; il che servì a' sicarj di più certa ritirata. L'esecutore di questo assassinio fu un Ridolfo Poma, che, prima Mercante in Venezia, e stimato uomo d'onore, e poi fallito, s'era ritirato a Napoli per riscuotere certi suoi crediti, e di là a Roma, ove fu ben veduto. E restava con maraviglia ogn' uno dell' intrinsichezza presa col Cardinale Borghese, che l'introdusse anco al Zio Papa, e benignamente gli fu promesso far ricevere Monache due figliuole che aveva lasciate nello Stato di Venezia. E faceva restare attoniti i suoi amici, a' quali scriveva che di breve avrebbe riscossi i suoi crediti, e sarebbe ancora da loro veduto in istato grande, e constò da sua lettera sino aver conceputo speranza di esser Cardinale. Questo fu il condottiere; insieme con un Alessandro Parasio, Anconitano, e compagni gli furono dati un Giovanni da Fiorenza figliuolo di Paolo, che prima, per poter star in Venezia senza sospetto, tanto che si maturava questo tradimento, s'era fatto arrolare in una compagnia di soldati, la quale doveva servire sotto un Capitano per le Navi destinate in Soria, e Alessandria, e un Pasquale di Bitonto, parimente soldato d'un altra compagnia, uomini esperimentati in simile professione, come da' loro gravi bandi (che tutti erano banditi) si può argomentare. La spia, o guida, fu un Prete Michiel Viti, Bergamasco, solito uffiziare in S. Trinità di Venezia, che non lasciò dubitare quanti mesi precedessero questo bell' effetto, prima che fosse mandato alla luce, poichè questo Prete la Quaresima antecedente, sotto spezie d' aver gusto delle Prediche del Padre Maestro Fulgenzio, andava ogni mattina in Convento de' Servi, alla porta del pulpito che corrisponde alla parte di dentro, e cortesemente trattava con lui, ricercandolo anche di qualche dubbio di coscienza. E continuò di poi sempre a salutarlo, e anco andar in Convento a visitarlo, parlandogli sempre di cose spettanti all'anima. Così facilmente, e ordinariamente la religio-

ligio-

ligione è fatta strumento delle più grandi scelleraggini di quelli che, ammaliati da potente errore, con ubbidienza cieca si lasciano guidare.

Prima di questo esecrando successo, per innumerabili volte aveva Maestro Fulgenzio osservato che quasi infabillimente nel ritornare a casa col Padre, e colla compagnia, s'incontravano su'l ponte di Santa Fosca, o poco di quà, o di là, ora con uno, ora con due soldati, che dopo constò essere i sicarj. E perchè gli vedeva finalmente risguardar il Padre, e talvolta, trapassati, rivoltarsi a guardargli dietro, di ciò l'avvisò, ma di ciò fu ripreso di troppa curiosità, e sospizione; perchè alle cose che debbono succedere nessuno avvedimento umano può trovare impedimento. Prima di ritornar al Padre ferito, tollererà il Lettore un poco di digressione sopra i sicarj, perchè l'animo non resterebbe contento senza udirne gli avvenimenti. Fu verificato per documenti pubblici che, nel venire Ridolfo Poma co'suoi compagni a Venezia, levò mille scudi dalla camera d'Ancona, ed essendo dopo il fatto a Ravenna colla nuova della uccisione del Padre Paolo, furono onoratamente ricevuti, e fu detto che anco dalla Camera di Ravenna avessero altri mille scudi; ma non l'affermo, perchè non consta di certo. Fu loro provveduto di carrozza e di compagnia armata; e nelle altre Città di Romagna andavano cogli archibugi in apparenza di trionfo, così venivano accarezzati da'Governatori, fino che in Ancona, ove essendo per mare precorsa la fama che'l Padre era ferito, ma non morto, parve molto scemarsi l'allegrezza. Arrivarono a Roma, ove, sebbene furono ricevuti, e assegnati loro trattenimenti, non però fu soddisfatto alla loro aspettazione; e dimorarono in Roma fino che tutti capitarono male. Il Prete Michiel Viti fu posto in Torre di Nona, (non ho potuto sapere qual fosse la causa, o pretesto) ove trovandosi un Frate de' Servi carcerato, questo a molti di quell' Ordine riferiva di pazze cose sentitegli dire che gli erano state promesse, e le maniere di questo negozio; ch'egli diceva gran servizio da sè fatto alla Chiesa. Al Poma, nel farlo prendere dal Barigello, fu d'archibugiata ucciso su gli occhi suoi, o ferito, onde morì, un figlio che aveva seco, ed egli fu mandato a Città vecchia, ove misera-

mente morì in carcere. S'è veduto gli anni dopo in Venezia un'altro figliuolo del Poma, giovine di gran statura, e di bellissimo aspetto, ma del tutto forsennato, e però scherzo de' fanciulli, stracciato, mezzo ignudo, e mendicante. Era nato come un'esempio della punizione di Dio, che passa da' Padri, ne' figliuoli con una visita terribile. Degli altri tre non so dire i successi particolari, o qual di loro fosse decapitato nella Rocca di Perugia. Certo è che tutti capitarono male. Questo fu l'evento certo. Ma perchè in Roma, dopo avergli e assicurati, e stipendiati qualche tempo, appresso si venisse in risoluzione di carcerargli, e scacciargli, come l'effetto è palese, così la causa è in occulto, come d'ordinario avviene delle risoluzioni de' Principi grandi. Fu detto essere stata la loro impazienza dell' effettuazione delle promesse, ch'al Poma portò la fama esser stata di dieci mila scudi, e agli altri anco molto grande, per le quali si dessero a straparlare del Cardinale Borghese, e del Papa medesimo con termini stravaganti, scoprendo troppo distintamente quello che, per non essere stato perfettamente eseguito, non aveva intiera lode, nè anco da quelli che possono darla alle cose fatte, e stava meglio occulto. Fu detto sino che gli fosse attribuito che trattassero d' ammazzare il Borghese, e anco il Pontefice. Tale è la fecondità di trovare cause nelle Corti, e in Italia particolarmente. Quello che io stimo più verisimile è, (che mi è stato accertato da un Prelato, che ancor vive) che in questi tempi essendo morto Rodolfo Imperatore, e dovendogli succedere il fratello Mattia, mandò il Pontefice il Cardinal Mellini suo Legato in Germania per intervenire a quell'azione, per le pretensioni che hanno i Pontefici nella creazione degl' Imperatori. Nel ritorno del Cardinal in Roma, riferì che i Cattolici di Germania ricevevano scandalo, che in Roma fossero trattenute persone ree di così esecrando delitto, onde gli Eretici prendevano occasione di pubblicare scritti nefandi contra la persona del Papa, e coll' ignominia di tutto l'Ordine de' Cardinali: Penetrò al Pontefice questa narrazione, o fosse ajutata, per non dargli i dieci mila scudi promessi, dal loro parlare ardito, che l'irritasse. Certo è che diede ordine che fossero licenziati da Roma, ben-

benchè con trattamenti in altri luoghi. Il che parve loro cosa sì aspra, che si diedero a lamentarsi d'esser traditi, e che queste non erano le promesse loro fatte, per le quali s'erano posti ad evidente pericolo di morire ne' patiboli, mancando loro ora di fede in maniera, che anco fra Turchi sarebbono d'infamia, irritando tanto quegli animi de' Grandi, e impazienti d'ogni lieve ingiuria, che gli avvenne l'infortunio narrato; provando l'antico detto: Non piacer ad alcun Principe i traditori; e la divina giustizia con piede zoppo raggiugnere i più veloci cursori.

Ora ritornando al ferito Padre, la prima cosa, legate le ferite, e coricato in letto, fu prepararsi nella sua anima verso Dio, per prender, come la mattina seguente fece, la santissima Comunione con somma umiltà, pregando tutti i Padri, che con molte lagrime erano assistenti, di scusarlo, se per l'impedimento delle sue ferite non poteva molto parlare, come avrebbe desiderato, per poter con maggiori dimostrazioni del dolore de' suoi peccati chieder perdono a Dio: ed essendo venuto, com'è l'ordine di questo Governo, l'Avvogador a prender il suo esame, ch'era il Signor Girolamo Trivisano, oggidì Generale in Candia, gli disse non aver nemico alcuno, che sapesse; non aver conosciuto alcuno; pregare l'Eccelso Consiglio de' Dieci che, come egli di cuore perdonava a chi l'aveva offeso, così volesse non farne alcuna dimostrazione, se non quanto poteva servire al guardarsi, quando avesse piacciuto a Dio prolungargli ancora la vita. Ben dimostrando in fatti, come Christiano, e figliuolo del celeste Padre, l'ubbidienza debita al Santo Vangelo, e come filosofo aver diradicato dall'anima ogni spirito di vendetta, ch'è una sorta di selvaggia giustizia, ma profondamente inserita nella natura. Ma non fu atto singolare di questa offesa, ma servato innanzi, e dopo in tutta la sua vita, di non procurare giammai vendetta in così gravi offese che gli avvennero, e il più che mai si sia sentito uscire da quella benedetta bocca, in caso d'ingiurie, e torti, anco atrocissimi, di parole, scritture, o fatti, era con un volto sereno, *Videat Dominus, & requirat*. Seppe il suo caso il General Filippo Alessandrino la seguente mattina in Treviso, e venne in diligenza

 a vi-

a visitarlo; essendo stati amici intrinseci, che, udendo onde veniva il fatto, restò attonito, e con Fra Fulgenzio, con cui aveva comunicate le sue commessioni, non sapeva più formar parola.

Alla sua cura, seguendo l'antico instituto di fuggire ogni ostentazione, e il parere che nell'infermità si debba ammettere più d'uno, voleva che il solo Signor Alvise Ragoza, giovane, ma molto discreto, e nella chirurgia di mano placida, e legatura non grave, gli attendesse. Ma la condizione della persona, e i pubblici rispetti lo costrinsero a lasciare che fosse nella sua cura posta mano da quasi tutti i più celebri Fisici, e Chirurgi di Venezia, oltre quelli che d'ordine pubblico vennero di Padova, fra'quali Girolamo Fabrizio Acquapendente, amico vecchio, e ammiratore delle virtù del Padre. A questi fu comandato di star sempre in Convento, assistente insieme col Signor Adriano Spigelio, che pure successe Anatomico in Padova, sin a tanto che si vedesse ove terminava il male, a vita, o a morte, perchè dell'uno, e dell' altro fu molto lungo il dubbio, e'l giudizio. Perchè, oltre che le ferite erano gravi per sè stesse, e molto più per la complessione del ferito, tanto estenuato per natura, che anco sano pareva uno scheletro, così distintamente se gli potevano numerare le ossa, come per l'uscita del sangue, che lo lasciò appunto come esangue, e stette più di venti giorni che non si poteva muover punto, nè alzar una mano. S'aggiunse ancora un' altra accidentale gravezza al male, ch'era reale, la moltiplicita de'Medici, ch'è un male proprio de'Grandi. Perchè ad alcuni pareva che le ferite colla negrezza de' labbri dessero argomento d'arma avvelenata; e qui alle teriache ne' medicamenti, che cagionarono infiammazioni; ad altri pareva ch' avessero fini; e qui a tagliare. Onde il paziente fu astretto a tollerare tanto da' Medici, quanto dal male, che fu molto lungo, con varie esasperazioni, e varj pronostici di vita, e di morte. In tutto questo corso il Padre si portò colla sua solita pietà, e costanza, nella quale era mirabile, non tralasciando ne' dolori frammettere alcuno de' suoi detti. Come una volta mosse a riso tutti i Medici, e Chirurgi, che non erano meno di dodici, perchè nel medicarlo dicendo l'Acqua-

pen-

pendente non aver medicata ancora la più stravagante ferita, prontamente il Padre disse: E pure il Mondo vuole che sia stata data *Stylo Romanæ Curiæ*. La sera stessa, posto in letto, intendendo esser ivi lo stilo che gli era restato nella testa, se lo fece portare, e volle colle dita maneggiarlo, e immediate disse: *Non è limato*. Poche ore dopo corse una fama, che i sicarj fossero presi. Fanno fede quelli che si trovarono presenti, e vivono, che di questo solo mostrò gran dispiacere, e disse: Potriano manifestare qualche cosa che desse scandalo al Mondo, e nocumento alla Religione. Il che si può creder dicesse, perchè già era certificato, che direttamente si fossero ricoverati in casa del Nunzio, dove fu il tumulto sopra narrato. In tutto il corso della infermità mai non diede un segno di senso di dolore, come nel medicarlo, nel tagliarlo per ampiare i fori, i quali, essendo di stilo, e profondi, secondo l'arte, ricevono dilatazione. E perchè l'osso della mascella destra superiore era rimasto rotto, più volte, quando pareva la ferita tendente a sanità, la natura, facendo absceſſo per mandare scheggie, rinnovò le infiammazioni sempre con accessi di febbre considerabili, fino che totalmente fu guarito, rimanendo le cicatrici in faccia ne' luoghi dell'ingresso, ed uscita dall'arma. Voleva il Signor Alessandro Malipiero lo stilo, parendogli avervi sopra giurisdizione, per averlo cavato fuori della piaga. Ma considerando il successo, se non pieno di miracolo, almeno d' una particolare dimostrazione della divina Provvidenza, e custodia specialissima dell'innocente Padre, si contentò che fosse appeso a' piedi d'un Crocifisso nella Chiesa de' Servi, ove ancora si trova, coll'inscrizione: *Dei Filio liberatori*. Ebbe di seguente alle ferite la nuova della morte di Monsieur di Maisse, di cui sentì dolore immenso, che dimostrò al Signor Pietro Asselineo, col dirgli: *Noi abbiamo perduto il nostro Monsieur di Maisse*. Questa è ben grave ferita, che non ha rimedio; e in questa condizione umana, che tra amici si sia o spettatore, o spettacolo; siccome il Padre amava sinceramente, così nella perdita sentiva gran scontento, e doglia.

Non poteva la Serenissima Repubblica fare dimostrazioni maggiori, nè della stima del Padre, nè del pubblico dispiacere

cere dell' accidente, nè della munificenza; sua ordinaria proprietà, nè della carità verso chi la serve. Imperocchè alla nuova del caso l'Eccellentissimo Senato, ch'era ridotto, essendo Venerdì, immediate si licenziò senza proceder più oltre, e con un mormorio universale di condoglienza, restando ridotto il Consiglio de' Dieci, che ha cura de' casi gravi criminali, concorsero tanti Senatori al Convento de' Servi quella sera, che pareva che in quello si volesse tenere il Senato. Mandò al Monastero danari per spendere nella Cura. Oltre il concorso de' Senatori primarj che ordinariamente lo visitavano, fu mandato a visitare ogni giorno per pubbliche persone, e sovente volle che i Medici andassero nell' Eccellentissimo Senato a dare relazione dello stato del Padre, e con ricca ricompensa di collana, e medaglia creò Cavaliere il Signor Acquapendente, per essere stato alla cura. E quanto all' assicurare il Padre per l' avvenire, fece tutto quello ch'era immaginabile. A' sicarj, che presto furono scoperti, e colle particolarità narrate, ove fossero venuti, ove andati, diede bandi de' maggiori che quell' Eccelso Consiglio suol dare per eccesso di sorta alcuna. Fece un proclama in stampa con premj amplissimi al popolo, e a cadauno, acciò, se in alcun tempo venendo occasione che alcuno tentasse d'offendere il suddetto Padre, si sollevasse, ammazzando, o prendendo gli attentatori di qualunque offesa: e gli stessi premj propose ancora a chi manifestasse alla Giustizia alcuna macchinazione, o trattato contro il suddetto Padre. Diede facoltà al Padre d' avere chi l' accompagnasse con abilità di portar arme di qualunque sorta. E acciò che potesse mantenersi, gli fece accrescimento di stipendio, e prese Parte, che dal Pubblico gli fosse pagata una Casa a S. Marco, ove potesse abitar sicuramente. Ma il Padre fu risoluto di non mutar il suo istituto di vita, e supplicò di poter vivere in Monastero tra' suoi Frati, co' quali era fin a quella età vissuto, asserendo ch' egli mai non averebbe saputo vivere altramente, essendo quella la sua vocazione. Nel che fu contentato col solo fargli fare alcune picciole fabbriche aggiunte alla sua camera, dalla quale per un picciolo corridore, e una scala potesse aver comodità d'entrare in barca, affine che, occor-

rendo-

rendogli nel pubblico ſervizio talora ritornare di notte al Monaſtero, non reſtaſſe eſpoſto alle inſidie. La neceſſità lo coſtrinſe ancora a mutare nell' eſterno in parte il ſuo tenor di vita. Imperocchè ſebbene dal principio la Sereniſſima Repubblica l'aveva aſſunto al ſuo ſervizio, e gli aveva aſſegnato ſtipendio convenevole, egli però fin a queſto tempo non aveva voluto valerſi di più, che la neceſſità richiedeſſe, ſenza punto declinare dal rigore della ſua Religione, e povertà, contento del ſemplice vitto, e veſtito, ſenza alcuna alterazione. Ma in queſto accidente fu coſtretto primieramente a non camminar a piedi per terra da S. Marco, eſſendogli neceſſario paſſar per viottoli che danno gran comodità a chi aveſſe voluto levargli la vita, ma uſare la comodità delle gondole. Onde ne' ſedici anni ſeguenti ha coſtumato andare in barca, ſmontando a Rialto, per fare quella poca ſtrada di Merceria, ſicura per eſſer tanto frequentata, e per eſercizio cotidiano, per non ſi rendere inabile a camminare. Parimente vide neceſſario aver almeno due compagni, uno che lo ſerviſſe, e uno per ſcrittore. A queſto, ch'è ſtato Fra Marco, avendo in due ſole poſte ſpeſo prima 600. ducati, e poi 50. di buona valuta all'anno; e a Fra Marino 500. di banco da lui poſti a dieci per cento, acciocchè aveſſe un ſuſſidio fermo, e poi quaranta all'anno, ed oltre a queſto, nel Convento trovò neceſſario allargare la mano a' maneggiatori del pane, e del vino, ed a' cuochi, ad alcuno de' quali ha donato ſino 60. ducati in un anno. Nè alcuno che leggerà queſta vita ſtimerà imprudenza, o prodigalità, ma neceſſaria difeſa delle vita. E' paſſato anco a donare largamente all'occorrenze, e ſpendere pel Convento. Le quali coſe conciliandogli maggior benevolenza, e intereſſando molti nella ſua conſervazione, lo ſtringevano a non rimaner in quella ſua rigida deliberazione di non ricever le provviſioni dalla pubblica munificenza aſſegnate, le quali gli diedero abilità d'eſercitar gli atti della liberalità, l'abito della cui virtù aveva come naturale, ch'anco nella ſua povertà non negò mai coſa che gli foſſe dimandata, o del danaro, ſe n'aveva, o de' libri. E ſe non era coſa a lui neceſſaria, il darla era infallibilmente donarla, e in queſti ultimi tempi, che aveva più che dare in elemoſina, e doni a chi lo

ricer-

ricercava di preſtito, ha dato tanto, che chi lo ſa, afferma a buone prove aſcendere ſopra due mila ducati. E la ſua maniera di preſtare era con queſto termine: che volontieri; ma con condizione che non gli foſſe ritornato il preſtito, s'egli non lo ridomandava; come volendo donare ſenza che'l donato aveſſe anco queſta inferiorità d'aver ricevuto. E ſovente poi aveva in bocca un detto, *Imitiamo Dio, e la natura*, che, per molto che diano, mai non preſtano; e fuggiamo il comune errore, che il preſtare è perdere la coſa, o l'amico, non averlo in roſſore, o diſguſto. Mutò anco in queſto, che da quel tempo in dietro, ſino che viſſe, non conversò più fuori della ſua camera nel Monaſtero, ſe non ne' luoghi pubblici, Chieſa, e Coro, intervenendo a divini Uffizj, e refetorio per la menſa, eſſendo ſtato dopo la ſua vita come Eremitica, e totalmente ſolitaria, per quanto il ſervizio pubblico lo tolleraſſe, e il ſuo mondo riſtretto nella ſua povera cella, e in quel tramite ch'è tra Rialto, e S. Marco; ch'è la ſola ſtrada della Merceria, ſpendendo tutto il tempo negli eſercizj della ſua anima, negli ſtudj non mai interrotti, e nel ſervizio pubblico, e del proſſimo privato, eſſendo venuto a tale, ch'in tutte le materie veniva conſultato, e a tutti riſpondeva con tanta manſuetudine, e profondità, come ſe foſſe ſtato di tutti Avvocato; e in queſto particolare entrano due coſe maraviglioſe. L'una, che mai non gli fu propoſta materia nella quale prontamente non riſpondeſſe con tanta ſodezza, come ſe quella foſſe ſtata unica ſua profeſſione. E non era riſoluzione, o riſpoſta così improvviſa, che non pareſſe lungamente, e con gran ſtudio meditata, e da non poterſi migliorare: e in ſedici anni non ſi potrebbe peravventura trovare una ſorta di materia nella quale non foſſe conſultato; perchè anco da tutte le Città ſuddite in caſi i più difficili ricercato il ſuo parere de' teſtamenti, de' matrimonj, de' fidecommiſſi, d'eredità, ſino punti d'onore in far paci. Laſcio i toccanti riſpetti pubblici, e la ſoſtanza del Governo. Nella materia beneficale, tanto aſtruſa, e moltiplice in tutti i generi di controverſie Eccleſiaſtiche, è gran coſa, ch'in tante mai non metteſſe il piede in fallo, ſicchè la Corte di Roma medeſima abbia potuto trovare in che ritrovare un ſuo giudizio: Ma tutte

le vol-

le volte ch'è occorso avere i consulti di diversi, anco delle più famose Università, e Collegj, se il Padre ha avuto parere diverso da quelli che rispondevano ad istanza della parte, sempre nelle giudicature è stato il fine tale, che mostrava il Padre aver toccato il punto. In tutte le liti de' privati sempre le sue risposte sono state gli Oracoli. E si può qui chiamare la coscienza di tanti che vivono a riconoscere questa verità, e se in tante consultazioni, che passano le migliaja, egli ha mai errato nel suo giudizio. Questo è il disavvantaggio di chi scrive la Vita di quest' Anima divina, che quelle cose che potrebbono parere iperboli, e cose rettoriche, non arrivano ad esprimere quello ch'è, e che fu molto più in fatti di quello che si narra. Delle cose di governo non conviene dir altro, se non che l'Eccellentissimo Senato, Idea della prudenza politica Cristiana, lo sa. L'altra cosa, certo rara, sarà, che, avendo così liberalmente prestato servizio nelle cause private, così Ecclesiastiche, come secolari, come se riputasse la forza de' doni magica, a cui la finzione, soggettando anco gli Dei, ammoniva gli uomini a guardarsene; mai non ha voluto ricever ricognizione da chi che sia pur di minima cosa; che qualch' altri avrebbono, e hanno arricchito di somme grandissime di contanti, e non posero opera in un decimo de' negozj. E non è, che molti, conosciuto il merito, non abbiano provato di riconoscerlo; ma gloria di Dio, e di questa eccellente creatura, nessuno dirà mai che abbia ricevuto cosa pur minima, contento del solo premio di far bene. E se dopo il servizio di Dio, e del Pubblico gli avanzava tempo, non perdeva un sol momento di leggere, farsi leggere, formar in carte figure matematiche, astronomiche, disegni di varii strumenti, che lacerando poi, mostrava essergli stati un solo passatempo. Più di tutto dava al Testamento nuovo, ed alle Morali. In fatti l'umano intelletto è insaziabile. Questa era la vita del Padre, mista singolarmente d'attiva, e contemplativa, col prestar a Dio quello che poteva, al suo Principe quello che doveva, e al suo Dominio più che non doveva, per altra legge che di carità.

Ma però nè anco questo instituto così pio, così, santo,

potè placare gl'implacabili, come avviene nelle macchine di molti pezzi e ſtrumenti, che, ſebbene il moto ha principio da una dominante, nondimeno, impreſſo nelle altre, non ceſſa, benchè la principale più non muova, anzi che l'impreſſione nelle parti minori rapiſce quaſi violentemente anco quella che diede il moto dapprincipio. Così in alcuni Governi, il moto che cominciò dal Principe, e fu impreſſo in molti de' Miniſtri, ſeguita in queſti, benchè il Principe l'abbandoni. Così avvenne dell'odio, e malevolenza, che l'intereſſe d'avanzare alla Corte aveva preſa radice in molti, perſuaſi in ciò di far piacere al Sommo Pontefice, ed è fatto come naturale; perchè ſpeſſe volte avviene di prender dal principio a moſtrare d'aver un affetto, benchè non s'abbia, e ſi finge averlo, per arrivare a qualche fine, che in progreſſo, non ce n'accorgendo, ſiamo realmente traſportati nell' affetto: anzi s'è oſſervato ciò avvenire anco negli affetti di natura corporali, infermità, e altri. Così molti, che dapprincipio, ſenza ſaper altro perchè, ſe non che, moſtrando odio all'innocente Padre, credevano dar nell'umor della Corte, e portarſi innanzi, (il che anco è ben ſucceduto a molti, d'averſi fabbricata la fortuna ſu 'l ſolo fondamento detto) entrarono poi realmente nell'affetto d'odio, e malevolenza; e la fomentavano, e fingevano con una fama falſa, che il Padre foſſe contrario a' Preti, e nelle Conſultazioni faceſſe contra la giuriſdizione Eccleſiaſtica, che oggidì è il ſolo centro ove arrivano tutte le linee loro. Falſità così eſpreſſa, com'è noto a chi governa; e non potendoſi in ciò paſſar più oltre, teſtificheranno a gloria di Dio che egli ſerviva di freno, o di ſprone, ſe i negozj lo portavano, e gli uffizj continuati in favor dell'ordine Clericale, e ſe è ſtato perpetuo Avvocato per la giuriſdizione, e libertà Eccleſiaſtica vera, canonica, e legittima, non già dell'uſurpata, e inventata a ſovvertire i pubblici governi, e la Religione medeſima. Perchè il Padre con intentiſſimo zelo aſſeriva ſempre niuna coſa più oſtare a' progreſſi della Cattolica religione, che il voler eſtendere queſta libertà ad una licenza, e che queſta ſola aveva cagionato, e manteneva così deplorabile diviſione nella Religione: e hanno avuto gran torto alcuni di calun-

niar-

niarlo, che o nelle sue consulte, o negli scritti abbia mai proccurato di deprimere la giurisdizione Ecclesiastica, ed esaltare sopra il dovere la podestà de'Principi secolari. Era ben mosso da un zelo ardentissimo della stessa conservazione della Santa Chiesa e Religione a biasimare, come colpevoli di gran peccato, i Principi che non si curano di conservare illesa quella giurisdizione, e podestà che Dio loro ha concessa, Sopra di che ha molto scritto, e con fondamento di pietà, e verità irrefragabile. Perchè l'autorità la dà Dio al Principe, non per sè, ma per benefizio del popolo; e il Principe n'è come depositario, custode, ed esecutore, non padrone, che la possa alterare, e diminuire. E però è crassa ignoranza, e gravissimo peccato il non conservarla come Dio l'ha conferita, e i Principi forse di cosa di maggior offesa non sono rei avanti Dio, che di aver per un zelo ignorante lasciata usurpare così gran parte della lor giurisdizione, che non possono più reggere i popoli alla loro cura commessi, senza continuate altercazioni di giurisdizione. L'ingiuria de'Principi in questo è stata perniziosa alla Chiesa di Dio, ed all'istesso Ordine Ecclesiastico. Chi considererà senza passione, come fece il Padre, le controversie che sono state nella Chiesa, troverà, com'egli deplorava, questa esser l'origine vera di tutti i mali che ha introdotto nella Chiesa un governo il più politico mondano che fosse mai, occupati gli Ecclesiastici in cose non pur diverse, ma contrarie al ministerio da Cristo istituito, e tenuto il Cristianesimo in perpetui diffidj. E le divisioni oggidì tra'Cristiani, irrevocabili per altro mezzo che per l'Onnipotente, e miracolosa mano di Dio, teneva certo esser nate, non tanto per ostinazione in diversità, e contrarietà di dottrina, quanto dalla contesa di giurisdizione, che poi degenerando, ha preso nelle fazioni la maschera della Religione. E come versatissimo nelle Storie, osservava come i buoni Principi sempre di quando in quando sono stati quelli che hanno tenuto la loro giurisdizione conservata; effeminati, ignoranti, e pieni di vizj quelli che l'hanno ceduta in gran parte, o per dappocaggine lasciata usurpare con tanta deformazione nella Chiesa. E per comprobazione di questo, non esser bisogno ricorrere agli esempj de'Constantini, Teodosj, e

Giustiniani; le Leggi, e i Codici de' quali a chi leggerà faranno vedere quanto si dice; ma a' prossimi all' età nostra, e a quelli che la Chiesa Romana riconosce oggidì per basi anco della sua grandezza temporale, Carlo V. e Filippo II. e altri Re Cattolici.

Questa malevolenza non è stata per tutti infruttuosa, ma a molti giovevole, ad altri nociva; perchè e in vita del Padre, e, ciò che più farà maravigliare, anco dopo morte, ha servito a molti Religiosi, non solo dell'Ordine de' Servi, ma d'altri ancora, ad ottener gradi, ed uffizj, abbassando i concorrenti col solo narrare che quelli fossero dipendenti, affezionati, e anco avessero trattato col Padre; e hanno ingannato per questo mezzo persone che mai non avevano parlato, o veduto il Padre, con riso di chi ha saputo i particolari, massime dopo la morte, come di Maestro Alberto Testoni di sopra nominato, che, per ottener da Papa Urbano per Breve una Prelatura contra le Leggi, adoperò questo mezzo, che, dandola la Religione in Capitolo, sarebbe toccata ad un dipendente del Padre Paolo, che due anni avanti era morto: un altro, per eccitare il suo Provinciale, scrisse ch'era stato discepolo di Maestro Paolo, al quale però mai non aveva parlato, e un altro ottenne una bellissima assoluzione, di aver introdotte delle meretrici ad abitar seco in cella, portato le pistole, e altre faccende, convinto, e confesso, colla sola difesa d'esser in disgrazia del Padre Paolo. Ma queste sono ridicolose leggerezze.

Ritornando alle cose serie, quest'odio così nodrito nel 1609. fece venir a capo una nuova macchinazione contra la vita del Padre. Nel tempo che'l Cardinale Borghese, mentre il Zio non era ancora asceso al Pontificato, studiava in Perugia, s'insinuò nella sua grazia e amicizia un Fra Bernardo Perugino dell'Ordine de' Servi, e per certi servizj giovanili prestati al Cardinale, ch'esso ancora era giovanetto, nè abborriva i gusti ordinarj dell'età, venne in tali intrinsichezza, che, poi fatto Cardinale, lo fece andar a Roma per riconoscerlo di gradi, ed emolumenti. Fosse il Frate invitante, o invitato, questo fugge la mia cognizione. Certo è che trattò, instruì, e ben istrutto fece dal Generale de' Servi mandar a Padova

sotto

fotto pretefto di ftudio un Frate Gio: Francefco da Perugia, fatto poi Dottore, benchè con poca letteratura. Quefto, per la vicinanza di Padova, veniva fpeffiffime volte a Venezia ne' Servi, e ftrinfe pratica con Fra Antonio da Viterbo, che ferviva di fcrittore, ed era familiariffimo del Padre. E fu facile la intrinfichezza, per effer dello fteffo Stato, e Provincia, e perchè prima s'erano conofciuti nella loro Patria. Quefta pratica non piaceva al Padre, ma la fua modeftia fece, che in foli termini generaliffimi ne faceffe moto a Fra Antonio, il qual in apparenza fe ne ritirò alquanto, ma in efiftenza fi riducevano infieme fuori del Convento, dal quale fu data licenza al fuddetto Fra Gio: Francefco. Si fcrivevano anco lettere, e a Fr. Antonio s'indrizzavano per mano di certo Ebreo. Portò il cafo, che, volendone l'Ebreo dar una, fi ritrovò Fra Antonio fuori del Convento, e venne la lettera in mano del Padre Fra Gio: Francefco Seguira, il quale, toltala, la portò al Padre, narrandogli come aveva cavato di bocca all'Ebreo che quefto era negozio frequente. E come quefta nazione è timida, ed accorta, gli diffe anco che voleva dichiararfi con Fra Antonio che non gli faceffe capitare più lettere, perchè non fapeva che negozio foffe quefto, che così fegreto correva tra loro. Fece il Padre chiamare Fra Antonio, gli diede la lettera, ed intimogli che o lafciaffe di praticare col Perugino, ò non capitaffe più nelle fue camere, che non voleva più fuo fervizio. Si fcusò al meglio che feppe, e pafsò anco con una certa piacevolezza, che gli è molto naturale, e lo rende grato, e lo fa ftimare più femplice, che maliziofo, che praticava con lui, per cavargli una buona bocconata di foldi, che usò quefta parola. Tanto più il Padre gl'interdiffe quel commerzio; il quale non fu troncato, ma feguitava più nafcoftamente in cafa di certa donna, e in luoghi fuori di mano, fino che'l negozio fu maturo.

Imperocchè una mattina, nel far del giorno, fi riduffero in fegreto colloquio nella Sagreftia de' Servi, ove lungamente ftati, ed offervati che facevano infieme grandi dibattimenti, nel fepararfi, Fr. Gio: Francefco cavò dalla faccoccia de' calzoni un rivolto in carta fugante di cera accomodata per fare impronti di chiavi, la quale, rifcaldata per la proffimità della

car-

carne, trasse seco fuori della saccoccia un mazzo di lettere, le quali, col peso non sostenute dalla cera, caddero in terra, che nessuno se n'avvide. Fra Antonio, ricevuta la cera sud-detta, si partì pel Convento, e quell'altro andò via. Il Sagrestano Fra Valentino da Venezia, che ancor oggi serve a quel carico, levò le lettere da terra, e immediate le portò al Padre Maestro Fulgenzio, il quale, leggendole, trovò che v'era cifra di parole, e qualche gran trattato. Imperocchè scriveva Fra Bernardo suddetto a F. Gio: Francesco che sollecitasse F. Antonio a spedire quel Quaresimale, che li 900. scudi erano pronti, e gli avrebbe nelle mani, ma i dodici mila, o più, erano sicuri. In alcune diceva aver parlato col Signor Padre, ora col fratello, e con diversi, che tutti bramavano questo Quaresimale. Che 'l Padre Generale de' Servi lo pregava a non dubitare; che beato lui; che 'l Signor Padre aveva fatto ritirar tutti, per dare a lui audienza, con molte simili particolarità, le quali mostrate al P. Paolo, non dubiterà alcuno che non penetrasse l'importanza del trattato: ma tanta era la sua piacevolezza, e mansuetudine d'animo, che esortò Maestro Fulgenzio a non ne far altro moto, ma tener in silenzio, sino che più chiaramente si scoprisse che arcano fosse questo. Passò anco a dire che non occorreva far altro, che levar di camera, e di Convento F. Antonio. Ma da Maestro Fulgenzio fu risoluto in contrario, e, senz'altro dire, portò le lettere, ch'erano, salvo il vero, otto, ad uno degli Eccellentissimi Inquisitori di Stato, narrando loro come le aveva avute, senza farvi altra considerazione. Fu fatto ritener il suddetto Fra Gio: Francesco, e poi anco F. Antonio, e quello che seguisse in quel giudizio segreto resta ancora negli Archivj loro. Le cose che vennero a pubblica notizia, e certe sono: Che molte persone nominate in quella cifra, di Padre, fratelli, e cugini, per le contracifre constò, dal Generale de' Servi in fuori, niuna esser di dignità inferiore alla Cardinalizia: Che sotto i Quaresimali stavano tre partiti inciferati. Il primo, perchè il Padre, per la procidenza dell'intestino retto, di cui sopra s'è fatta menzione, aveva necessità di tenersi molto monda la parte, ogni otto giorni si lavava, e si faceva radere, (al qual uffizio mai non volle barbieri, o secolari) nè da sè stesso potendo, si valse

valſe di Frate il più domeſtico, e confidente; e queſta carità gli preſtava all'ora il ſuddetto Fra Antonio. E però fu trattato ſeco, che, nel ſervire in tal occaſione, gli deſſe un taglio di raſojo, ch'era coſa ſicura. Ma ricusò Fra Antonio, o perchè non aveſſe mai intenzione d'offender il Padre, che gli era un liberaliſſimo donatore, o perchè, com'egli ſi ſcusò in voce, e in lettere, andato a Roma, non gli baſtaſſe l'animo; e aſſeriva che, come aveſſe veduto ſangue, immediatamente ſarebbe reſtato perduto, come per natura ſempre gli avveniva. Il ſecondo era, che da Roma gli ſarebbe ſtata mandata coſa da dar in cibi, o in bevanda, e queſto gli andava aſſai per fantaſia, perchè *con una fava* (tal era il parlar loro) *avrebbono preſe due colombe*; ch'erano i Padri, Paolo, e Fulgenzio. Ma queſto partito portava ſeco molte difficoltà. Primieramente, come trovar coſa di così pronta efficacia, e che ſi poteſſe mandar ſicura? Dipoi, perchè i cibi ordinarj di quei Padri erano ſempliciſſimi, ſenza condimenti, e comuni con tutto il Monaſtero; onde conveniva far goder di queſta virtù anco ad altre 30. perſone, o metterſi a riſchio di non riuſcire; e la neceſſità aveva fatto che molto accuratamente ſi oſſervaſſe ogni coſa, e ſi aveſſe l'occhio alle mani a chi ſi accoſtava. E chi voleſſe appoſtar tempo per i cibi de'ſuddetti in particolare, era coſa lunga, e non conſentiva colla tanta celerità che nelle lettere ſi premeva, per aver quei Quareſimali. Ci erano anco ſoſpetti vivi per certo recente accidente, che, avendo i ſuddetti mangiato una poca quantità di biſcottino preſentato loro a tavola, s'erano trovati molto male tutti due, e cogli accidenti medeſimi; onde la cautela era molto attenta. Il terzo, in cui reſtò l'appuntamento ſaldo, fu, che Fra Antonio (che ſenza alcuna difficoltà pareva) prendeſſe in cera gl'impronti delle chiavi delle camere del Padre, per farne fare le contraffatte, (e a queſto doveva ſervire la cera preparata, come di ſopra è detto) a diſegno che, come Fr. Gio: Franceſco aveſſe delle chiavi ſicure, volevano ſegretamente introdurre nel Monaſtero due, o più ſicarj, e la notte trucidare l'innocente Padre. Ma Dio volle ſcoprire sì grave ſcelleraggine nel ſopradetto modo. E perchè il reo, perſona di quell'accortezza che può ognuno immaginarſi, eſſen-

essendo destinato a tal affare, aveva preparate le sue esposizioni, dalle quali, perchè non sufficienti per appagare l'animo de' Giudici, non si poteva così chiaramente convincere, l' Eccellentissimo Consiglio de' Dieci desiderò intensamente sapere il fondo di questa trattazione, e tutte le particolarità distinte. Fece perciò una sentenza, che Fra Gio: Francesco fosse impiccato per la gola, con questa alternativa, che, se in alcuni prefissi giorni di tempo rivelasse tutto il trattato, colla piena esposizione, e giustificazione delle lettere, dopo essere stato un anno in carcere, restasse con perpetuo bando dal Serenissimo Dominio, con pena capitale, se contravvenisse; ed egli ricercò che si mandasse pubblico Ministro in Padova nella sua camera, ove in certo segreto furono trovate lettere in gran copia, con cifre, e contracifre, per le quali restò chiaramente giustificato tutto il sopra narrato, con alcune cose appresso non pubblicate, nè venute a mia notizia nel particolare, essendo la pietà di questo Governo tale, e tanta, che stimò d'occultare tutto quello che impediva l'esecuzione della sua mitissima giustizia. A così grave ingiuria il Padre non si scosse punto dalla sua mansuetudine, ma pregò, supplicò più volte, s'inginocchiò, e dimandò esso in grazia, in virtù de'servizj ch'egli prestava al Pubblico, che non fossero per sua causa fatti spettacoli con disonore della sua Religione, intrinsecamente, e cordialmente dolendosi che la sua vita dovesse esser di rovina ad alcuno. E fu come concetto, che le sue istanze, i suoi uffizj, e le sue preghiere fossero in gran parte causa della suddetta alternativa. Così ebbe fine questo fastidioso negozio; avendo prodotto effetti molto diversi: negli Ecclesiastici odio più intenso, per la cosa non riuscita, e biasimo; nella Serenissima Repubblica desiderio più intenso della conservazione di così buon servidore, e nell'universale fama più gloriosa, col vedersi, oltre le altre eccellenti qualità, anco un così singolar favore, e protezione divina.

Ma oltre le suddette insidie dedotte alla Giustizia, di molte altre di quando in quando negli anni seguenti fu avvertito il Padre, non solo privatamente da chi pretendeva da lui premio, ma da quelli del Governo, ove passano i segreti.

E tra

E tra queste fu una d'un concerto fatto di prenderlo vivo, e con una barca preparata condurlo in aliena giurisdizione. Ma non camminando mai, se non nella frequenza maggiore della Città, o perchè fosse fatto palese che l'animo del Pontefice mitigato non ne ricevesse gusto, l'impresa credo non fu tentata. Capitò intorno a questo tempo in Venezia un giovane vestito da soldato, ma nel procedere, e nel portar i vestimenti, e più nell'arme, spada, e pugnale, dava manifesto indizio d'esser un Religioso. Questo tentò tutte le strade per parlar al Padre, il quale era ridotto, per le tante ammonizioni pubbliche, a non ammettere a trattar seco persona, che prima non fosse conosciuta per nome, e soprannome, e professione, ovvero condotta da qualche Nobile stretto amico, onde il suddetto non potè mai parlargli. Per lo che indrizzatosi a Fra Fulgenzio, usò seco tutte le arti, acciò l'introducesse, asserendo avergli da scoprire cosa importantissima, e che gli sarebbe sommamente cara di sapere, che deporrebbe l'armi, e si ridurebbe a che strettezza si volesse. Il Padre, scusandosi, che sebbene non era innamorato della vita, però dopo tanti avvisi sarebbe ascritto ad imprudenza, se alcuno instrutto, come s'è in gran Principe veduto, l'avesse offeso, e l'istanza tanto grande di quel giovane di parlargli dava sospetto, massime accusandolo tutti i suoi andamenti, a quello che udiva, che fosse un Religioso degli Ordini moderni, o loro allievo; non volle mai udirlo. Ma più di ciò istando col Padre Fulgenzio, parendogli aver presa confidenza, gli disse esser stretto parente del Cardinal Baronio, ma caduto in sua disgrazia, e che voleva avvisarlo di cosa toccante la sua vita, e gli avrebbe dati contrassegni tali, che si sarebbe potuto certificare di tutto. Al che tanto più fu risoluto di non udirlo, e con qualche affetto disse, *manco travaglio essergli il morire anco violento, che mettersi in necessità di star con timore, perchè i mali hanno termine, e il timore va all'infinito*. Onde non potendo ottener altro, se non una esibizione del Padre Fulgenzio di danari in dono, se n'aveva bisogno, restò di questo atto come sospeso, e mirandolo fisso, gli disse: *Guardatevi da' traditori, che ne avete bisogno. Dio vi custodisca, che siete migliori Religiosi, di quello che altri vogliano*. E fatta

prova indarno di parlare al Padre sulle scale del Palazzo, partì, nè più fu veduto.

Un altro particolare non è da tacere in tal proposito. Il Cardinal Bellarmino, col quale il Padre aveva avuta conoscenza, come s'è detto, e benchè fossero corse le scritture a stampa di sopra menzionate, non restava però nell'uno, e nell'altro estinto quel buon affetto, ch'aveva per radice la virtù, o carità Cristiana, mandò due volte a fargli amorevoli salutazioni; l'una per un secolare Romano, che gli disse per parte del Cardinale, che si guardasse accuratamente, perchè n'aveva bisogno, ed un'altra volta dovendo venire da Roma ad un Capitolo di Mantova il Padre Fra Alberto Testoni, nativo di Venezia, ma Frate Romano, che vive, ed è fatto Maestro di Teologia, gl'impose il suddetto Cardinale che, passando a Venezia salutasse con molto affetto per suo nome il Padre, e l'assicurasse che non gli aveva perduta l'affezione. Di che prendesse questo argomento, che un Frate Vicentino, e nominò un Fra Felice, che vive, aveva sotto nome di vita del Padre composto come un libello famoso, e fattolo presentare a Papa Paolo V. il quale l'aveva dato ad esso Cardinale da vedere, per ricevere il suo parere, se si doveva pubblicare; e che la relazione fu: ch'esso Cardinale conosceva molto bene il Padre, e che sua Santità poteva creder a lui, ch'erano le cause narrate calunnie notorie, ch'avrebbono fatto disonore a chi le pubblicasse. Così narrò Maestro Alberto Testoni al Padre, ed altri ancora. In offese di tutte le sorti, e nella vita, e nell'onore, (che le calunnie contro di lui pubblicate a stampa sono infinite, che quello stuolo di libellanti, persuaso di dar pasto alla Corte, ha così passato il segno d'ogni professione Cristiana, che a guisa di ciurme di rane, delle paludi fangose della sfacciataggine pare aversi tolto per impresa sino dove possa arrivare la maldicenza) il Padre mai non mostrò segno nè di sdegno, nè di risentimento, o di vendetta. Una delle più eccellenti sue virtù, che l'ha accompagnato fino alla sepoltura è stata la mansuetudine, in tal grado, che la sua Religione a piena voce gli rende testimonio di mai non sapere che proccurasse sorta alcuna di vendetta: ed è notabil cosa,

cosa, che l'Autore del libello famoso, di cui sopra s'è fatta menzione, non fu Fra Felice da Vicenza, come si nominava, ma un'altro, che non nomino, per non fargli male; e il Padre avrebbe ben potuto punirlo per ogni mezzo, ma non solo non ha voluto, ma mentre è stato in vita il Padre, il suddetto è vissuto sicuro con carichi ed onori; che poi, morto il Padre, quell'ingiuria, più del Pubblico, che d'altri, con altri mancamenti, e cattive operazioni, l'hanno fatto incorrere nell'indignazione pubblica, onde non può stare nel Dominio Veneto. La Filosofia, e la stessa legge di Christo con fatica disradica un certo pizzicore gustoso della vendetta, e non è poco astenersene quanto all'opere. Ma il nostro Padre era arrivato a tal grado di virtù, che nell'offese più gravi servava l'istessa serenità nella faccia, placidità nelle parole, estenuava quanto fosse possible l'ingiurie, e aveva, tra l'altre ragioni, questa comunissima, *ch'a quel tale era toccato un cervello, e una condizione tale d'interessi, che non poteva far altro.*

Dopo questo tempo veramente si scoprì l'animo del Pontefice esser molto mitigato, e che si fosse sincerato della bontà, e pietà del Padre. Certo è, che, dopo non molto essendo stato chiamato in Venezia il Vescovo di Tine, per un processo contro di lui formato da gli Inquisitori mandati in Levante, la sua causa fu commessa alla Consulta del Padre Paolo, il quale fece il suo giudizio, e relazione tale, che 'l Vescovo restò dal Pubblico piuttosto accarezzato, che ripreso, e ottenne diverse grazie per la sua persona. E passato a Roma, e indi a Venezia, riferì al Padre che 'l Pontefice gli dimandò distintamente il successo, e intendendo le operazioni del Padre, ne mostrò piacere, e proruppe anco in simili concetti, che veramente aveva da diverse parti che 'l Padre era molto amico della giustizia, e procedeva con prudenza, e sincerità. E vicendevolmente il Padre desiderava, e pregava lunga vita a quel Pontefice, e che gli sopravvivesse, com'era anco d'età minore di circa un'anno: ed agli intimi diceva, come per forma di pronostico, che Papa Paolo aveva già deposta la mala volontà, ma se fosse morto, chiunque a lui succedesse avrebbe portato in quella Sede l'odio medesimo, perchè duravano gli effetti della passata controversia, come le cicatrici, e avrebbe vo-

be voluto in qualche maniera farne anco dimostrazione. Nè punto s'ingannò il Padre nel suo giudizio, come si dirà appresso. Ma, non ostante la malevolenza, è cosa più che certa che anco in Roma appresso i gran Prelati era tenuto in somma stima, e che nell'istesso parlare di lui in soddisfazione della Corte, e de gli interessi suoi, scoprivano però d'averlo in concetto di grand'uomo, così per la bontà, come per l'erudizione: e certo che 'l Cardinal Bellarmino anco pubblicamente biasimava che fosse stato tenuto poco conto di così grand'uomo, e diceva che s'aveva potuto aver il servizio della Chiesa col solo dargli *ad annasare un fiore seco*; che tali furono le sue parole; credendo che 'l Padre fosse restato disgustato della Corte, perchè Papa Clemente avesse due volte ricusato dargli un piccolo Vescovato, l'uno, quello di Milopotamo, e l'altro, quello di Nona in Dalmazia. E diceva liberamente ch'egli l'aveva sempre desiderato in Roma, perchè, avendolo conosciuto, e praticato, ben sapeva quanto gran servizio avrebbe potuto prestare. Il Signor Cardinal Sforza, che, essendo Principe di quella sublimità di virtù, e di generosità ch'è nota al mondo, si può credere abborrisse le viltà degli adulatori, che nel dar nell'umore alla Corte prostituiscono la lor lingua, e la fanno venale alla bugia, e calunnia, tentava con gran gusto il Padre Fra Amante Buonvicino, che si trovava in Roma Parrocchiano in Santa Maria in Via, e correva sotto nome di Veneziano, e sempre lo metteva in discorso del Padre Paolo, mostrando d'opporsegli. Di che il Padre toccato sempre, entrava a narrare la sua vita, e gli studj, costumi, la povertà con cui viveva, con tutte le particolarità; nelle quali il Padre, che era molto savio, e accorto, s'accorgeva benissimo del piacere del Cardinale, il quale, come si veniva alle dimostrazioni d'eccellente pietà, con sogghigno sempre diceva *esser ipocrisia per ingannar il mondo*; (ma lo diceva in modo, che 'l Frate s'accorgeva benissimo ch'era un rinfacciare tal menzogna ad altri) onde liberamente gli replicava quel medesimo che 'l Signor di Villiers, al presente Ambasciadore pel Re Cristianissimo, si fa aver risposto a' Nunzj Zacchia presente, e d'Ascoli passato, i quali, astretti dalla troppo notoria verità dell'innocente ed esemplar

plar vita del Padre, sempre gettavano innanzi 'l Gorgone, che fosse ipocrita; al che l'Ambasciadore suddetto una volta replicò *che 'l Padre faceva tutt' al contrario degl' ipocriti; che questi fanno le loro azioni vestite di pietà in pubblico, quanto più possono, nè mai possono esser così occulti, che non si scuopra il fine loro, l'avarizia, l'ambizione, e 'l godimento; che la pelle d'agnello non può coprire del tutto il lupo; ma il Padre mai non faceva alcuna dimostrazione in pubblico, e stava in isquisita ritiratezza. Non si vedeva mai a fare alcuna dell' azioni solite agl' ipocriti, non mostrare corone in mano per strada, non baciar medaglie, non affettare stazioni a' tempi di concorso, non parlare con affettata spiritualità, non sordidezza nel vestire, ma una mondizia povera sì, ma condecente.* Questo è esser una sorta incognita d'ipocrisia, che non ha alcuno, nè oggetto, nè fine, nè alcuna circostanza di quella.

Questo Dialogo tra 'l Nunzio Zacchia, e Villiers fu occasionato in questo modo. E' il Signor di Villiers un gentiluomo di gran sincerità, e di cuore ingenuo, ma non molto capace degli artifizj, massime de' Cortigiani di Roma i più fini del Mondo. Medicava in casa sua il Signor Pietro Asselineo, di sincerità, e bontà di natura, ed amicissimo di quarant' anni del Padre, al quale sempre riferiva che tutte le volte che i Nunzj parlavano all' Ambasciadore del Padre, ne parlavano con le prefazioni di disonore, come del più tristo uomo del Mondo. Se ne rideva il Padre, o qualche volta diceva: *Così conviene che sia, perchè io son da loro diversissimo in tutte le cose, e se essi sono i perfetti, e i santissimi, dunque io sono più tristo che non sanno dire.* Ma pure rispondeva anco, se gli pareva la sua vita scandalosa tanto, che meritasse quegli elogj da gli Ecclesiastici, e che non saprebbe che fare, per dar soddisfazione a questi gran Prelati, o da che cosa guardarsi, per levargli da credenza così sinistra, e che vorrebbe una volta che 'l Nunzio parlando così di lui, l' Ambasciadore l'interrogasse degli argomenti di quella sua ipocrisia. L'amico informò l'Ambasciadore, il quale all'occasione, e fu appunto il giorno de' 16. Febbrajo 1621. ch'entrato al solito il Nunzio nelle solite maledicenze, gli replicò l'Ambasciadore ch'egli uniformemente sentiva da tutti

com-

commendar il Padre di bontà, ed integrità: e interrogò il Nunzio, che volontieri da lui intenderebbe quello che sappia con fondamento in contrario, per sapere che credere a chi altramente l'informava. Percosso improvvisamente dalla domanda il Nunzio, non ardì di negar quello che l'Ambasciadore diceva, perchè era troppo noto; ma volle sbrigarsi col trattare le buone azioni, ed innocente vita d'ipocrisia. Ma questo peggio gli riuscì, perchè di nuovo l'interrogò l'Ambasciadore qual fine scoprisse nel Padre, o qual azione esterna lo manifestasse ipocrita. E non seppe il Nunzio far altro, che declinare, divertendo ad altri propositi. Ma perchè nel Padre tutto faceva impressione, non che cosa tanto importante, dopo gli scherzi, anco seriamente si sa aver scongiurato un suo intimo ad avvisarlo de'suoi difetti, ed in particolare se colle regole della santa dottrina Evangelica trovasse in lui argomento d'ipocrisia, perchè l'uomo a nessuno è più palese, nè più occulto, ch' a sè medesimo, ed è quasi irradicabile dalla natura l'adulare sè stesso, e l'ingannarsi. Simili dialogismi passarono insieme, dopo i tempi degli strepiti, in Spagna, ed alla Corte del Re Cristianissimo, tra l'Ambasciadore Pietro Contarini, e il Cardinal Ubaldini, all'ora Nunzio in quella Corte. Questo sempre infamava il Padre con nomi odiosi per gli scritti pubblicati, e per l'Uffizio che prestava. Il Contarini, Gentiluomo d'un candore singolare, di natura placida, soave, niente contenziosa, ma però soda, rispondeva che non voleva con sua Signoria Reverendissima prender contesa, ma che poteva ben assicurarsi che non fosse nè così ignorante, nè così empio, come il Nunzio lo faceva, dal vedere che in tutti gli Stati de'Cattolici riceveva una gran commendazione da'più dotti, e pii Professori delle scienze: ma che della vita, e de' costumi era ben certo, e sapeva non solo per relazione, ma per esperienza, ch'era irreprensibile, e faceva una vita santa, ritirata, ed esemplare. Al che replicava il Nunzio Ubaldini che tanto più si confermava nella sua opinione, che fosse un uomo tristo, e un ipocrita esquisito dalla sua ireprensibil vita. Più violentemente trattava in Francia Maffeo Barberino Nunzio, che con amplificazioni poetiche gridava

ch'era

ch'era peggior di Lutero, e di Calvino, e non s'asteneva di dire, che conveniva ammazzarlo. Riseppe che'l Padre scriveva, e riceveva lettere da alcuni di quei Signori Consiglieri di Parlamento, e Sorbonisti nella buona stampa, che tengono la difesa della legittima potestà secolare, s'oppongono alle usurpazioni di Roma, e mantengono la libertà della Chiesa Gallicana; E veramente scriveva, e riceveva lettere da' Signori Gillet, Leschassier, Servinò, Richer, Bucciello, alcune anco dal Casaubone, quando era fama costante che si facesse Cattolico. Le lettere erano sempre consulte di giurisdizione. Al Barberino erano tutti Eretici quelli a' quali scriveva, o che gli scrivevano. Ma gli altri, che non potevano sindicare nè la professione, nè i costumi, avevano l'unico luogo comune, che fosse ipocrita. Bel confronto certo del giudizio di questi Prelati della Corte Romana colla dottrina di Cristo, e de' suoi Santi Appostoli, ch'insegnavano a conoscere la fede dall' opere, e l'albero da' frutti. E se una vita con un'ugualità, e costanza maravigliosa dalla puerizia sino a settanta uno anno d'età, che nell'opere mai alcuno abbia saputo, nè potuto tassarla, nelle parole mai una oscenità, mai un giuramento, mai una viltà; una povertà isquisita, un'osservanza delle leggi perfetta; lontano da ogni ambizione, nemico delle delizie soprattutto; che mai non mostrò segno d'avarizia, o desiderio d'alcun grado, o dignità; se questi sono gli argomenti insegnatici da Cristo per conoscere gl'ipocriti, sia lasciato all'altrui giudizio. Ma nè Dio, nè l'umanità vuole che l'innocenza abbia tal infortunio, e la virtù sia così sventurata, che la fama, e l'infamia stia sotto l'arbitrio de' potenti. Il giusto è palma, e s'innalza contra il peso delle calunnie. Non ha voluto Iddio che quei medesimi Tiranni, ch'ebbero licenza totale contra la vita de' poveri innocenti, avessero però alcuna podestà sopra la fama, e memoria. E se questo fosse, l'umanità stessa, non che la virtù, sarebbe in troppo disavvantaggio.

Ma perchè il segno ove ferivano, e feriscono ancora tali avvelenate saette, non poteva esser guadagnato, essendo noto il dispregio di tutta la sua vita del danajo, e l'avere le sue pure necessità, o piuttosto mancare di quelle ancora, che abbondare di soverchio; non delizie d'ogni sorta, delle quali

in

in tutti i tempi era stato così abborrente, che fin'all'ultimo spirito della vita ha costantemente servato, di non aver, nè voler altro gusto, che quello che dagli studj, o dalle virtù avesse l'origine, e in quelle terminasse, ed era la sua vita la più affaticata, e stentata, che Religioso potesse fare, essendo questi ultimi 17. anni stato come rinchiuso sempre nelle sue stanze, fuor che quanto il Pubblico servizio, e la sua professione religiosa lo necessitassero; e il vivere così parco, ed astinente, e secondo la pura necessità, che la maggior parte del tempo se la passava con un poco di pane abbrustolito su le brace, e una sola sorta, vilissima in qualità e quantità, di companatico; non i parenti, che non gliene restava alcuno, ma l'ambizione, e l'appetito di gloria, che tra gli affetti umani par l'ultimo domabile, e il Savio lo chiamò tra le vesti la camicia, che ultima da'più sapienti si depone, è il putrido, dove tutti questi vesponi, quà e là svolazzando, finalmente si fermavano. Ma si può opporre a questi colpi un impenetrabile scudo, che se fu uomo mai, che totalmente avesse domato quest' affetto dell' appetito di gloria, fu questo di cui parliamo. Primieramente la pruova certa, che nessun avanzamento di fortuna, o credito appresso gli uomini gli aveva fatta fare alcuna mutazione nell' animo, per quanto dagli effetti esterni si può argomentare, stando egli nel suo tenor di vita, che appunto soleva sempre aver in bocca: *Si spiritus dominantis super te ascenderit, locum tuum ne deseras*, e burlando, diceva che *chi cammina su le zanche, e siede in alto, non diminuisce fatica, ma sta più in pericolo*. Dipoi, la costante deliberazione di non iscriver mai, nè pubblicar cosa alcuna in alcuna sorta di professione, essendo in tutte le cose eminente, e si può dire prodigiosamente perfetto, mostra se fosse lontano da questo desiderio; e se potesse con gloria farla, quelle poche cose che la necessità gli ha cavato dalle mani lo attestano. Dipoi, di varie invenzioni di strumenti ha fuggito anco il lasciar sapere ch' esso ne fosse autore; che le due maniere di *Pulsilogio* sono sue; *lo strumento per conoscer il variar del caldo, e del freddo*; dell'*occhiale*, detto in Italia *del Galileo*, trovato in Olanda, fu da lui penetrato l'artifizio, quando presentatone uno alla Serenissi-

nissima Signoria, con dimanda di mille zecchini, fu al Padre dato carico di far le prove a che potesse servire, e dirne il suo giudizio: e perchè non gli era lecito aprirlo, e vedere, s'immaginò ciò, ch'esser potesse, e lo conferì col Signor Galileo, che trovò il Padre aver dato nel segno; e tanti altri. Ma è cosa notabile, che tanti strumenti dagli Autori delle Matematiche, e Astronomiche inventati, ma descritti con tante solennità, che il fargli è difficile, e l'usargli molto più; egli, facendogli anco di sua mano, e dando i modelli ad artefici, gli riduceva a tanta facilità e semplicità, che pareva avere nella sua testa la terra, e i cieli. E' stato gran pregiudizio de' curiosi che nel problema *del moto della terra*, antico, ma da Copernico rinnovato, egli aveva trovato di salvare tutti i fenomeni con un'unico moto, e cercava artefici che gli facessero uno strumento, per sottoporlo agli occhi, e non servì il tempo. Taccio de'segreti incogniti fino alla sua età. E di tutto s'è contentato che altri suoi amici nelle loro composizioni se ne sieno onorati come loro proprj; il che mostra gran moderazione in questo affetto. E delle cose che sono alle stampe che gloria n'ha egli ricercato, avendo per così isquisite vie occultato il suo nome? Un particolare anco non si può tacere in tal proposito, cioè, la ferma risoluzione di non lasciar cosa, o di sua mano, o d'altri, che lo facesse nominare, come di non lasciarsi mai ritrarre dal naturale, con tutto che e da Re, e da Principi grandi ne sia stato ricercato. E sebbene vanno attorno suoi ritratti dal naturale, tutti sono copie d'uno, che si dice esser nella galleria d'un gran Re, che gli fu tolto contra sua voglia, e con bel stratagemma. Ma quanto a sè, se l'abborrisse, ne fa fede, ch'avendolo negli ultimi anni pregato l'Illustrissimo & Eccellentissimo Domenico Molino, e fatto supplicare per Maestro Fulgenzio, mai non potè ottener di lasciare che un Pittore famoso, che si offeriva non occuparlo più d'un'ora, lo ritraffe. E pure quel Signore lo ricercò in virtù dell'amicizia, e con modi cotanto significanti, che, per la repulsa datagli, più di quindici dì continuati, che tratenne il Pittore, venne in offesa col Padre, e stette alcuni mesi senza parlargli. E pure si sa la portata di quel Senatore, e la stima che il Padre ne faceva, come d'un sog-

getto, in cui l'esser nobilissimamente nato è la minore delle sue virtù, e de'suoi meriti; perchè l'erudizione, che ha isquisita delle storie antiche, e moderne, una prudenza politica singolare, fondata nel sapere a maraviglia lo stato di tutti i Principi d'Europa, quali siano i loro governi, e i loro interessi, come si reggano, chi appresso di loro vaglia, le cose grandi, le persone favorite, con tutti i particolari notabili de'negozj correnti, tutta la serie degli affari importanti, lo rendono cospicuo, non solo nella Repubblica, ma appresso tutti: ma un certo ardore verso la libertà, e conservazione della sua patria, una totale dedicazione al pubblico servizio l'aveva renduto così stimato intrinseco, e familiare del Padre, che in diciasette anni pochi giorni sono passati, che lungamente non si trovassero insieme. Non potè però ottenere la suddetta domanda; tanto era lontano da ogni cosa d'ambizione, che finalmente insieme coll'avarizia sono que'scogli da'quali gl'ipocriti non possono scappare. Ma l'abborrimento di vivere in Corte che mostrò nella sua gioventù, lasciando quella di Mantova, e nella virilità quella di Roma, l'aver constantemente ricusato d'andarvi a tanti inviti de'Grandi, e tante opportunità, convincerà di ciò i più pertinaci, che almeno non ardiranno alla scoperta contraddire a Cristo, *che chi vuol vestire pomposo stia nelle Corti grandi*, e a'dì nostri si sa ove l'ambizione abbia la sede. Ma ne' Prelati veramente è cosa disdicevole, e scandalosa il calunniare d'ipocrisia una così rara pietà; perchè a'fini ch'essi si propongono, all'apparenze che in loro si veggono, al parlare che usano, mostrano bene non solo burlarsi del Mondo, e poco credere che vi sia Dio, se pretendono che la loro vita s'abbia da stimare Appostolica, o anco Cristiana, e quella del Padre ipocrisia. Ma l'occhio di Dio scuoprì i cuori, e tra tanto si riceverà questo irrefragabile testimonio, che quegl'istessi che si mostrarono pronti ad interpretare tutto in sinistro, non hanno potuto opporsi alle azioni, e sono passati all'intenzione, che pure suole riservarsi a Dio da chi lo crede giudice delle intenzioni, e scrutatore de'cuori.

Non sarà superflua questa digressione a chi considererà l'isqui-

squisitezza tenuta per investigare la vita dell'innocente Padre, quanto è possibile d'un uomo, e voler pur trovar de' nei in quella bell'anima, per più recondito fine. Che non il Padre dava loro fastidio, ma la sua dottrina: e in questo fatto sono bene gli Ecclesiastici grandissimamente colpevoli d'offesa avanti Dio, e di scandalo al mondo, d'aver dato grave cagione di confermarsi nel loro parere a quei che scrivono essere stato un'arcano della Corte Romana, dopo che s'ha tirato a sè l'autorità di tutto l'ordine Ecclesiastico, e gran parte di quella de' Principi, per far passare in religione ciò che le torna a conto, d'assumersi anco quella ch'era di tutta la Chiesa, di canonizzare le persone, per canonizzare le dottrine, e le opinioni proficue alla sua grandezza. Così, per riprovare la dottrina che non fa alle sue pretensioni, benchè sia vera e Cattolica, ha usato di quando in quando l'artifizio di far calunniare le persone che l'hanno scritta, per sante ed incolpevoli che fossero. Non porto per vera quest'opinione, nè consento ne' loro esempj per pruova, ma dico bene, e avanti Dio attesto che nell'esempio del nostro Padre, non la Chiesa, ma i migliori della Corte hanno usato quello stile, e quanto peggio fanno, tanto maggiormente accrescono lo scandalo; e irritano i Principi, o gli svegliano a vedere che col far calunniare le persone che loro servono, e difendono le loro giuste azioni, è un condannare obbliquamente i Principi medesimi, e un creder poter loro imporre un giogo tirannico, con opprimere in vita, in morte, e dopo tutti i sinceri, buoni, e Cattolici difensori loro.

Nel pubblico servizio in progresso di tempo fu trovato così assiduo, così fedele, così al ben del suo Principe infervorato, che la Serenissima Repubblica l'onorò di cosa non mai concessa ad alcuno de' Consultori suoi, di poter entrare in tutti gli Archivj, in tutte due le segrete, vedere, e maneggiare tutte le scritture dello Stato, e Governo. Al qual onore con che fede abbia corrisposto lo sanno quei del Governo; e in poco tempo era così versato, che aveva veduto tutto quello che si poteva desiderare, e con felicità di memoria incomparabile immediatamente poneva la mano sopra qualunque memoriale, libro, scrittura, relazione, o a qualunque altra cosa che fosse ri-

se ricercata. Chi sa ciò che sieno le due Segrete di Venezia facilmente da questo solo può argomentare un ingegno divino, e una memoria mostruosa. Imperocchè in queste, oltre le pubbliche ragioni di tutto lo Stato, le leggi fondamentali, le trattazioni di guerre, di pace, di tregue, di confederazioni, e tutto quello che ad un grande Stato può appartenersi, vi sono anco tutti i gran negozj di tutta Europa di qualche centinaja d'anni, le mutazioni, alterazioni, le relazioni di tutto il Cristianesimo, e sono in libri antichi in lettere de'secoli passati, difficilissime a leggersi. E se due grand'incendj non avessero rubbato parte di questo tesoro, ardisco dire che saria una delle più stimabili cose del mondo. Ora quest'ingegno incomparabile ne era fatto così padrone, che improvvisamente sapeva i luoghi ove ritrovare qualunque particolarità di maniera, che la sua mente pareva la stessa Segreta, ove prontamente senza fatica ciascuno nella sua viva voce potesse leggere tutto quello che avesse o necessità, o curiosità di sapere: e affine che questo importante uso non perisse colla sua vita, ha anco fatte tante chiarezze, note, e registri, che ha molto facilitato l'uso per i tempi. E s'è veduto l'importanza di questa fatica, che l'Eccellentissimo Senato ha salariato con onorato stipendio lo Scrittore medesimo del Padre, per registrarla insieme colle sue consultazioni, che debbono essere poco di sotto mille consigli, e trattati, in volumi di carta pecora. E nelle trattazioni, o de'confini, o di giurisdizione, che, durante il suo servizio, sono accadute, s'è veduto il giovamento, per ben fondare le cause. Di che non debbo parlare sopra i particolari, perchè toccano il Governo; ma l'Eccellentissimo Senato sa l'importanza di tal servizio, e quello che abbia rilevato in varie negoziazioni nel suo tempo occorse. Perchè le allegazioni in Jure importano assai, e in queste n'ha avuto, e ha sempre la Serenissima Repubblica de' più gran soggetti d'Europa onde valersi; ma tutto è niente rispetto alla dilucidazione de'fatti che si cava da'pubblici documenti. Il che quanto abbia importato in materia de'confini, del Dominio antichissimo del Golfo, delle giurisdizioni de'feudi, di Ceneda, e Aquileja, s'è provato nelle trattazioni in suo tempo seguite, che per questo rispetto gli Ecclesiastici mai non hanno potuto portare cosa che vaglia,

glia, nè trovarono che opporre a' fondamenti veri, reali, e sicuri della Sereniſſima Repubblica.

In tutto queſto tempo del pubblico ſervizio, che fu di 17. anni, non ſaprei dire ſe aveſſe più che un'infirmità di momento. Trovò bene che una ſola volta è ſtato in mano de' Medici nel 1612. e fu la prima che in ſua vita ſi rimetteſſe alla cura de' Medici, eccetto quando l'ha coſtretto la neceſſità di chirurgia, ch'è ſtato tre volte ſole: Una nella ſua gioventù, che, cavalcando dalla Lombardia verſo Padova nel fervore della State, fu ſorpreſo da una ſquinanzia terribile, per la quale avendo mandato ſubito a chiamar il barbiere che gli traeſſe ſangue dalla vena, queſto ricuſava farlo ſenza l'ordine del Medico; nè potendolo il Padre perſuadere, e ſentendoſi incalzare dalla creſcente infiammazione, moſtrò creder al barbiere, e prendendo partito ſul fatto, lo ricercò che, mentre ſi andava a cercar il Medico, gli faceſſe vedere ſe aveva buon ferro, e datagli in mano la lancetta, ſubito ſe la poſe al braccio, e alla vena; la qual riſoluzione veduta, il barbiere fece il ſuo uffizio, e in poche ore, com'è d'ordinario in tali accidenti, fu libero, e ſano. Un'altra volta parimente nel viaggio da Vicenza a Padova cadde in ritenzione d'orina, la quale non avendo preſo corſo per tutto un giorno, fu coſtretto ad ammetter l'ajuto della ſiringa per mano dell'Acquapendente. Ma conoſcendo la recidiva di queſto male, ſi provide ſubito di ſiringa, e di candele, per operare quando foſſe di biſogno, come ſempre ha fatto, di ſua mano. E ſebbene coll'acqua della Vergine fu ſollevato, che pochiſſime volte è ricaduto in quella indiſpoſizione, però in queſti ultimi anni ha talvolta patito, e tra l'altre una con tanta veemenza, che, provando, com'era ſolito ſuo, nè potendo di ſua mano ajutarſi, ſi tenne morto, e immediate con vera tranquillità, e ſeverità maraviglioſe ricevè i Sacramenti, dicendo: Queſto è da fare, poi ſi penſerà al rimanente, nè mai potè ajutarſi come l'altre volte. Frattanto il Padre Maeſtro Fra Fulgenzio, ſenza ſua ſaputa, avendo fatti venire Carlo Scivos, e Luigi Ragoza, primi e celebri in tal profeſſione, ſuccedette coſa ridicola, che venuti alla ſua preſenza, e diſcorſo del ſuo male, diffe-

ri

ro, che, non avendo di sua mano ricevuto benefizio, lasciasse provare anco a loro. Postosi in piedi senz'alcuna turbazione, sì, disse, ma debbo io provare alla vostra presenza, che giudicherete s'io opero come l'arte ricerca; e immediatamente si passò colla candeletta, e la cosa si risolvette in riso; avendo però il Padre conosciuto che l'età muta le forze, e l'uso degli strumenti stessi naturali. Ebbe anco un male nella gamba nascente, che lo travagliò dieci mesi, ma egli si tagliò di sua mano molte volte in varj luoghi, ove si faceva l'apostema, sino che se ne liberò affatto; cosa assai rara in Venezia.

Ma nell'infermità per gli umori che fanno le febbri, mai sin'al 1612. non fu in mano de' Medici. So quello che importi il dipartirsi dalle comuni opinioni anco nelle speculazioni, non che nelle operazioni, massime ove si tratta della vita: ma io non ho preso a giustificare, ma a narrare le azioni del Padre. Era così soggetto alle febbri, che ogni picciol accidente glie ne cagionava di lunghe, e importanti. Egli si governava in quelle molto diversamente dal comune. Primieramente non mutava niente del suo viver ordinario, se non dal più al meno. Non istava in letto, si levava, faceva tutte le sue funzioni solite, leggeva, studiava, scriveva. Sul furore degli accessi vestito si stendeva sopra una cassa, pochissime volte in letto. Ordinava egli l'ore del cibo, e voleva l'ordinario, così del vino, come del rimanente, se non, come ho detto, dal più al meno. Come gli pareva opportuno, mandava egli a prender medicine, ma semplici, non composte, la cassia, la manna, tamarindi, o altro, e le prendeva, o separate, o egli le componeva, e le riceveva al medesimo modo degli altri cibi; così comandava a' suoi affetti. Portava opinione, e apertamente diceva che'l modo di medicare de' nostri tempi con una subita e totale mutazione nel vivere, nelle azioni, con tante purgazioni, non poteva servire, che a fare lunghissime le convalescenze, e tenere in credito l'infermità, e in particolare, che negli uomini di grave età il tralasciare per molti giorni le solite azioni gli deteriorava grandemente nell'uso delle parti del loro corpo, e che'l solo mettersi in letto con una

così

così subita, e totale mutazione di vitto, e d'operazioni, era un necessariamente infermarsi, e che di sè medesimo era sicuro di sapere più d'ogn' altro. E veramente è cosa rara, che in complessione così debole non si vide convalescenza. Il più delle volte non si sapeva che fosse ammalato, che dalla cera, che l'accusava; del resto faceva le azioni solite. Con questo tenore di governarsi da sè medesimo si ridusse al 61. di sua età, quando di Luglio trovandosi in casa del Signor Servilio Treo, in una gravissima consulta, fu sorpreso da una febbre gravissima, che gli durò 18. giorni continui, e cominciò con uno strano accidente, che non gli era possibile prender nè cibo, nè bevanda, che, come se gli presentava, lo stomaco l'abborriva di maniera, ch' egli restava di sè stesso maravigliato, e si doleva di non si poter comandare, e [come diceva] vincere un'opinione falsa. Su gli accessi medesimi in quegli ardori di Luglio, come, chiedendo, se gli presentava l'acqua fresca, lo stomaco l'abbominava, di che egli alle volte ne rideva, e ne diceva delle facezie. Non fu possibile schifare le visite de'Medici, perchè il Pubblico lo comandava. Egli diceva: *Questo ho io avanzato, che mi conviene ad altri più creder di me, ch'a me medesimo*. Non si passò però ad altro, che a più volte discorrere del suo male, e proporre qualche medicamento; de'quali proposti molti, egli si contentò d'un facile, e semplice, proposto dal Signor Santorio, che gli era antico amico di strettissima conversazione. I Medici, e il Santorio più degli altri, l'ebbero per morto. Di che parlandogli il Padre Maestro Fulgenzio, disse il Padre che teneva sicuro di dover guarire di quella infirmità, ma se sentisse gravarsi, avrebbe avvisato. E replicandogli il Padre Maestro Fulgenzio che guardasse bene, perchè potrebbe ingannarsi, perchè il Santorio diceva che saria indubitatamente morto di quel male, che si vedeva non rimetter mai, e che si vedeva mancare il vigore, come alla pianta che si secca, e che sapeva il giudizio del Santorio quanto saldo fosse; replicò che si credesse a lui, e si gittò in riso con una facezia ad altro proposito detta da Speron Speroni, ch' aveva familiare di dire: *che ne sai oggi?* E venuto poi alla sua visita il Santorio, cominciò a burlarsi, nè

si volle

si volle lasciar toccar il polso, dicendogli, *che l'aveva così perentoriamente sentenziato a morte, e ora lo voleva accarezzare*. E proponendogli contra l'aridezza il latte d'asina, si sbrigò facetamente rispondendo: *Che bel consiglio d'un amico, di volerlo imparentar cogli asini adesso ch'era più che sessagenario*; e ridendosi soggiunse, *E che, non vi pare una sorta di relazione l'esser collattaneo con quell'asinino, a cui volete che usurpi parte del suo latte?* ed era suo costume, come non mutava nelle infermità il suo tenor di vita, nè le solite azioni, così nè anco i piacevoli, e arguti ragionamenti, che in un turbato corpo argomentavano una piena sicurezza, e intera serenità di mente. Egli, che così bene aveva studiato in medicina, ne parlò sempre come di professione, nella quale per necessità si fece molto sentire; ma negli ultimi tempi di sua vita n'era entrato in tanta diffidenza, che prova, che più non credesse potersi sapere ciò che giovasse, o nuocesse. E dove per l'innanzi veniva biasimato, che di continuo prendesse qualche medicamento per sè stesso, dopo non ne volle ricevere di sorta alcuna, fuori che de' locali nel bisogno.

Sino dalla sua gioventù la sua singolar erudizione l'aveva renduto famoso in tutte le parti d'Europa, da che nasceva, che quanti soggetti di conto capitavano in Venezia (e la condizione di tal Città trasse a vederla da tutte le parti i più gran Soggetti) volevano il contento di vederlo, e molti di ricevere ne' suoi libri, che chiamano *albus amicorum*, qualche sua sentenza, (il che è molto usato dagli Oltramontani) e loro lo faceva sempre con antica notabile sentenza, o della divina scrittura. Ma l'occasione dell' Interdetto, controversia tra due Principi d'Italia così grandi, e nella quale entrarono per mezzi dell' accomodamento i Re di Francia, e di Spagna, l'Imperadore, e tutti gli altri Potentati della Cristianità, ebbero non pure la notizia, ma anco la participazione, lo fece molto celebre, e lo rese a molti grand'uomini non minimo motivo delle loro pellegrinazioni, e fu cagione, che fosse conosciuto da gran letterati d'Europa, massime da quelli che fanno professione di difendere la legittima autorità de' Principi. Però fu visitato con lettere de' più letterati di Francia, Gillot, Leschassier, Salmasio, Richerì, Bocciello,

Ca-

Casaubono. Molti Principi ancora l'hanno onorato con lettere, con visite de' suoi figliuoli, mandati a veder l'Italia, e in che stima fosse appresso quelli, si potrebbe mostrar colle loro lettere, se non fosse stimata affettazione. Dirò questo solo, ch' un gran Principe, mandando un suo figliuolo in Italia, gli commise nell'Istruzione, che non facesse fallo di visitare *Orbis terræ ocellum*, dando questo titolo al Padre. E quando venne a Venezia l'Ambasciadore de' Signori Stati d' Olanda, il Signor Arsens, avendo fatte tutte le diligenze per vederlo, gli venne fatto; perchè ridotto nell'antisegreta per udirsi leggere la risposta dell'Eccellentissimo Senato alla sua domanda, come s'usa, veduto il Padre, che passava per la stessa, in andando al suo luogo, disse a quel Senatore che gli teneva compagnia, l'Illustrissimo Signor Giustiniano, *esser tanto contento d'aver veduto sì grand'uomo, il più cospicuo d' Europa, che sarebbe ritornato contento alla sua patria, sebbene non avesse ottenuto alcuna delle cose domandate alla Serenissima Repubblica, e stimar ben impiegata la fatica, e spesa del viaggio*. Ho anco saputo per documenti veduti, che da due Teste Coronate è stato ricercato, se volesse accettare il loro servizio in cose importantissime, per la relazione avuta della portata del Padre da' loro Ambasciadori in Venezia residenti; ma egli con termini debiti a' più gran Principi ricusò partire dal servizio del suo Sovrano naturale, al quale Dio l'aveva chiamato.

D'uno di questi congressi è ben necessario di far particolar menzione. Il Principe di Condè, che l'anno 1622. (che fu il penultimo della vita del Padre) venne a veder l'Italia, volle ad ogni modo aver discorso con lui, che non voleva condescendervi. Ma il Principe l'assediava di modo nel Monastero, che più volte fu astretto star rinchiuso in cella, anco senza prender cibo, perchè sapeva che vi era il Principe. Ma finalmente dato nell'impazienza, e in un lamento, *che fosse più difficile veder Fra Paolo, che 'l Papa medesimo*; uno de' Gentiluomini Veneti, che gli teneva compagnia, s'avvisò pur di dirgli: *che 'l Padre, come Consultor di Stato, per legge non poteva senza pubblica saputa aver congresso con Principi, e loro Ministri*. Fu fatto comandar al Padre di trovarsi col Principe. Al che ubbidì, benchè mal volentieri, ma volle che 'l

P con-

congresso fosse fuori del Monastero, e con presenza pubblica, come se fosse presago di ciò che doveva accadere. Visitò il Principe in casa dell'Illustrissimo Signor Angelo Contarini, Cavalier, il quale, venuto di fresco dall'Ambasceria di Francia, di Pubblico ordine lo corteggiava. Nel congresso non restò punto ingannato il Padre, che aveva sospetto che, oltre la propria curiosità del Prencipe, dovesse anco ad istanza d'altri circondarlo d'interrogazioni. Tutto il discorso tra loro seguito si ritrova scritto co' medesimi concetti, e parole, e dato ove si doveva. La sostanza fu, che 'l Prencipe, come di gran nascita, quale si sa, così d'una vivezza d'ingegno straordinaria con buona erudizione, *stette continuamente su la tentativa in materia delle Sette di questo tempo, massime de' Riformati in Francia, che vituperava come perniziosi al governo; della superiorità del Concilio al Papa; della libertà della Chiesa Gallicana; se sia lecito valersi dell'armi di quelli che contra noi dissentono nella Religione; dello scomunicare de' Principi, e più di tutto, chi fosse l'autore della Storia del Concilio Tridentino, ove principalmente per altrui instigazione, più che per proprio genio* (tanto può la contagione di chi pratica con certi Religiosi) *inclinava*.

Il volatile discorso, pieno di salti, tentativi, e interrogazioni, pareva un fluttuar d'onde, a rompersi nello scoglio delle rare, brevi, e solo necessitate risposte. Il biasimo degli Ugonotti, senza toccar scintilla di dottrina, lo divertì con singolar destrezza, introducendo la memoria del valore, e prudenza del Padre, e Avo del Principe medesimo, il quale, come capacissimo, ben s'avvide quello che significasse. Del Papa, e del Concilio si sbrigò col raccordare la Sorbona, e l'alterazione, e depravazione dopo l'ingresso de' Gesuiti in Francia, la differenza tra' Sorbonisti antichi, e moderni, senza punto toccar la superiorità, ove pur il Principe lo voleva. E parimente della libertà della Chiesa Gallicana, se la passò in soli termini generalissimi, che i Parlamenti di Francia, e la Sorbona stessa, gli han tenuti per diritti naturali di tutte le Chiese, ma in Francia difesi più, che altrove, dall'usurpazione altrui. Quanto al valersi dell'armi di chi ha da noi diversa religione, non disse altro, se non che Giulio II. si valse in Bologna de' Turchi, e Paolo IV. de' Grigioni in Ro-

Roma, che chiamava Angeli, da Dio mandatigli a difesa; e pure erano eretici. Più diffusamente stettero in discorso delle scomuniche de' Principi, e ridusse il Padre il Principe alle Storie da Gregorio VII. in qua, e in Francia particolarmente, facendogli confessare aver vedute le scritture private; e degli Stati ancora in tal soggetto che non abbiano i Pontefici preteso tanto, che i Principi non andassero alle Messe, e agli Uffizj, che forse le controversie non si sariano tanto riscaldate. Ma il punto era, che si dogliono i Principi, che sotto i pretesti di scomuniche, che sono pene spirituali, si vogliono loro far ribellare i sudditi, disobbligargli dalla fedeltà, o soggezione debita per legge naturale, e Divina, eccitar loro guerre e sedizioni, sino insidiar loro la vita, e levar loro lo scettro e la corona.

Al punto dell'Autore della Storia del Concilio, sapeva il Padre che 'l Principe era stato quello che in Francia aveva divulgato ch'egli fosse, e l'aveva detto anch'egli all' Ambasciadore Veneto, residente appresso la Maestà Cristianissima, in modo che l'aveva costretto a scriverlo al Pubblico, altro mai non rispose, se non: in Roma sanno chi sia l'autore; nè, per molto girarsi, potè altro cavare. Chi considererà i suddetti punti, chi ha conosciuto il Padre, e chi conosce il Principe, benchè d'ingegno elevatissimo, farà il giudizio della fama dopo divulgata, credo più tosto da altri, che dal Principe medesimo, ch'egli confondesse il Padre, e lo riducesse a tale, che non sapeva ciò che si dicesse. Ma come non è cosa al mondo senza il suo contrario, nè cosa sì santa, che non possa patire sinistra interpretazione, dopo che 'l Padre fu al Pubblico servizio, e che più erano le sue azioni osservate, e glosate, gli convenne molto ristringersi da simili commerzj virtuosi, ne' quali per l'innanzi era frequente, quando l'occasioni erano molto meno frequenti. Perchè i malevoli gli tiravano a senso, che non avesse senso sincero nella Religione Romana, perchè indifferentemente trattava senza fare inquisizione delle cose occulte a lui non pertinenti, e il tener conto più, che per l'innanzi non aveva fatto, di tali diffamazioni, era cagionato, e lo diceva apertamente, perchè avanti si trattava del suo interesse solamente; ma che, essendo servidore della

Repubblica, gli conveniva privarsi di quel piacer di dotte conversazioni, affine che l'imposture a lui date non ridondassero anco al Pubblico. Ma la sua costanza nella purità della religione non ha bisogno di difesa, nè sopra quella sarebbe a proposito di gradire. Toccato bene questo particolare, del quale tanti che sono vivi possono far fede, che chi vorrà negarlo, troverà troppi, co' quali contendere, e la necessità di considerar il quale scuserà la lunghezza.

Un notabile inconveniente d'imprudenza negli Scrittori, della parte Ecclesiastica fautori, del 1606. fu, ch'essendo causa pura e mera temporale, e di giurisdizione, proccurarono con ogni artifizio rappresentarla per punto di Religione, stimando questo totale loro vantaggio, non vedendo poterla in altra maniera difendere, o pur insinuarla difensibile alle Corti, ed ai Popoli. In questo passarono in maniera la dritta linea della verità, e della coscienza, che pubblicarono in voce, in pulpiti, in istampa, ch'in Venezia si voleva mutare religione, avendo cominciato dal negare l'ubbidienza al Pontefice Romano con aperto scisma. Che questo fosse preso da una mandra di libellanti famelici, ambiziosi, e senza cognizione de' successi passati, non saria meraviglia. Ma è ben stupore, ch'entrassero in quel ballo anco Cardinali dottissimi, e zelantissimi, Bellarmino, Baronio, e Colonna, che dovevano sapere che pregiudizio una tal fama, benchè falsa, e portata per amplificatissima, potesse arrecare agli Ecclesiastici.

Nelle Aristocrazie l'ugualità per necessità dell'umana condizione è disugualissima quanto all'abilità degli Ottimati, non trovandosi mai Collegio, o Radunanza tanto scelta, che non abbia la sua feccia; altrimente le Aristocrazie costerebbono di tanti Re, e v'è la sua parte del volgo anco fra gli Ottimati. Per questo; sebbene alla difesa della sua libertà in tutti i Corpi, e Consiglij di Venezia v'era una concordia singolare, erano però in tutti soggetti di maggior valore, ed eminenza, che facevano come la guida agli altri. Le comparazioni non s'ammettono nelle Repubbliche, onde non conviene nominare i particolari. Ma generalmente parlando, fu grazia e provvidenza di Dio, che i più risoluti e disposti alla difesa comune fossero anco i più grandi, non solo per nobil-

nobiltà, onori, esperienza, abilità, e attività, ma anco per pietà, e religione. Parte d'essi sono ancor viventi, Senatori eminentissimi, e per purità e zelo di santa religione conosciuti da tutti; gli altri con fine religiosissimo sono passati alla gloria de' Beati. Avventarono gli Ecclesiastici suddetti i loro maledici dardi, particolarmente in questi, come più cospicui, ed alti, tassandogli da innovatori di religione, incaricandogli d'aver disegno di far rivoltar la Repubblica alla religione de' Protestanti. Gli Oltramontani, che attentissimi agli effetti, e al fine di sì famosa controversia curiosamente leggevano ciò che veniva pubblicato, credettero vero ciò che veniva dagli Ecclesiastici con tanta asseveranza pubblicato, che la Serenissima Repubblica negasse l'ubbidienza al Papa, e fosse in procinto di mutare religione, poichè i Principali del Governo avessero tal disegno. E quelli tra loro più zelanti, allettati da speranza di poter ampliare la loro religione, avendo osservato che in tutte le occorrenze che la Chiesa Romana aveva intrapreso di scomunicare Principi, e interdire Stati, n'era seguita qualche rivolta, stimarono d'ajutar questa avidamente con speranza di mutazione; e i Principi non mancarono di proccurar stretta intelligenza colla Repubblica; la quale, essendosi dichiarato il Re di Spagna protettore della parte Ecclesiastica, per ragione di buon governo, aveva necessità d'ascoltar tutti, e stringersi con quelli che seco avevano comuni interessi; e i privati Dottori non mancarono con scrivere a stampa molte cose, le quali, per diligenza che in quelle confusioni s'usasse, non era possibile vietare che non fossero vedute anco in Venezia. Lo scopo di quelle era dar colore alla mutazione che gli Ecclesiastici spargevano: *I capi di tutte era proporre, ch'il Papa eserciti una tirannide intollerabile sopra l'anima, e i corpi di quelli che seco comunicano; la felicità grande che godono quegli Stati che gli hanno levata l'ubbidienza; ch'almeno tanta quantità di beni, da' pii Cristiani lasciati per opere pie, erano o in quelle impiegati, o goduti da gente del paese a comune benefizio: laddove negli Stati aderenti al Papato se ne vedeva un'abbominabile usurpazione, una venalità, e un latrocinio pubblico: e, quello che più importa, erano conferiti a sediziosi, e nemici degli Stati medesimi, essendo arrivati i Pontefici a questa quinta essenza di mantenersi per tutto una fazione spaventosa, pagata colle*

borse

borse di quegli Stati, contra i quali macchinavano ogni eccidio. La loro religione esser la medesima contenuta nelle Sacre Scritture, ne' generali Concilj, ne' Santi Padri de' primi cinque secoli, e conviene colla stessa Chiesa Romana negli articoli vecchi della fede. Discordare solamente ne' da lei inventati, i quali, chi gli esaminasse ad uno ad uno, troverebbe niente fare alla gloria di Dio, ma all' acquisto solo di ricchezze, di riputazione, e di giurisdizione mondana all' Ordine Ecclesiastico. Insinuavano la Religione Romana essere stata insensibilmente imbastardita, e ridotto in religione tutto quello, che fa per interessi della Corte. Raccoglievano i pesi intollerabili de' Principi, i quali di presente ne fanno doglienze gravi, e continue. Discendevano a' particolari della Serenissima Repubblica, che, confinante co' Turchi per più di 800. miglia, colla Casa d' Austria per così gran tratto di paese, e col Papa solo si può dire in poche miglia di spiaggia, e d' arena, riceveva nondimeno più molestia da questa parte, e più turbazioni di giurisdizione in un mese, che da tutto il rimanente in dieci anni, oltre le cotidiane: poichè trattano i Nunzj col Principe con tanto imperio, e insolenza, come se fosse loro schiavo, non che suddito, portando sempre innanzi la testa di Medusa, il pretesto della religione, per spaventare i timidi, e non penetrano la profondità de' suoi arcani (e tutto lo sforzo era in iscoprire gli arcani del Papato) i più politici che mai fossero al mondo. Questo male, che tutto era stato cagionato da' medesimi Ecclesiastici, da essi veniva poi attribuito, come s' è detto, a quegli eminentissimi soggetti, principali mantenitori della causa pubblica, ma sempre principale era il nostro Padre. Questi [se crediamo a' Cortigiani] era quello ch' eccitava i Protestanti a far capitare libri che illuminassero i popoli; questi che consigliava quei Grandi esser necessaria la mutazione di religione, perchè i Pontefici sono ridotti a tale, che vogliono la servitù d' Italia.

Ma se mai fu cosa falsa, e calunniosa, questa è tale. E sebbene il Padre poco curava la diffamazione de' suddetti, però, per quello che toccava il manifestare i suoi sensi circa le provvisioni da farsi incessantemente co' Senatori suddetti, consigliava, e in voce a tutte le occorenze con veemenza e zelo inestimabile, e in iscritto in innumerabili Consigli ha sempre insegnato, e inculcato, che non solo per la verità, " e per la coscienza, ma anco per necessità, e ragio-
" ne di buon Governo dee ogni fedele, ma più di tutti i Prin-
" cipi, invigilare al mantenimento, e alla conservazione della

Re-

„ Religione. Che per questo Dio ha costituito i Principi
„ suoi Luogotenenti negli Stati de' quali la Santa Chiesa si
„ trova, ed ha loro conferita questa grandezza, di creargli
„ protettori, difensori, conservatori, e nutritori della Santa
„ Chiesa, come le Sante Scritture ne parlano; al qual ca-
„ rico, il più onorevole d'essi, mai soddisfaranno, se non
„ con una continua, e vigilante cura alle cose della reli-
„ gione. Che Dio per sua singolar grazia ci ha posti in
„ questa Chiesa Cattolica, Appostolica, Romana, santa, e
„ buona. Però doversi ciò riconoscere per divino favore, e
„ rendergliene continuati ringraziamenti. Niun infortunio più
„ grave poterci dall'ira sua esser rilasciato, che il dipartirse-
„ ne. E se vi sono degli abusi, non esser ciò colpa della re-
„ ligione, in sè vera, santa, ma di chi ne abusa. E quan-
„ do ciò sia anco vero, nè si possa negare, non perciò dover-
„ si alcun lasciar crollare nella sua buona credenza, nè il Prin-
„ cipe lasciar pur parlare di mutazione, o alterazione. Che la
„ perfezione, e totale purità è il termine al quale il fedele,
„ e la Santa Chiesa istessa tende; non la strada per la qua-
„ le travaglia. Le Chiese fondate dagli Appostoli istessi, e ove
„ essi predicavano, e risiedevano, non essere state esenti da
„ imperfezioni; di che l'Epistola a' Galati ne fa chiaro testi-
„ monio, ma più la Corintiaca. Che quanto alla carità, al-
„ tri aderivano a Pietro, altri a Paolo, altri ad Apollo, con
„ scisma, ed espressa divisione di Cristo. Quanto a' dogmi,
„ v'era chi negava la Resurrezione. Quanto alla concordia, si
„ tiravano a liti a' Tribunali infedeli. Quanto a' costumi, v'era
„ fornicazione, inaudita anco fra Idolatri. Quanto a' riti, la
„ Cena del Signore era convertita in banchetti, ove altri era
„ ebrio, altri famelico. E pure l'Appostolo la riconosce per
„ Chiesa vera, e corpo di Cristo. Quanto più dobbiamo star
„ saldi nella Chiesa, ove Dio per grazia singolare ci ha posti,
„ ancorchè nel governo vi fossero imperfezioni ed abusi, che
„ si convertissero in aggravj anco intollerabili.

„ Ma se crescono oggidì questi mali, la colpa è de' Prin-
„ cipi medesimi, i quali, non curando del precetto divino,
„ che strettissimamente gli obbliga ad aver cognizione della
„ sua santissima legge, e della religione, hanno trascurato
questo

„ questo debito totalmente, come se la religione fosse cosa
„ che loro non toccasse, e come se non avessero essi da render conto a Dio, o per sè, o per li sudditi, di trascurarne la cura, l'esame, e la difesa, contra i precetti della
„ divina Scrittura, dottrina de'Santi Concilj, e Padri, e uso
„ de' pii Principi, contentandosi d'una religione, senza saper
„ ciò ch'ella sia, nè come si debba conservare senza corruzioni, e tollerando, per interessi, adulazioni, o convenienza, l'inganno de' popoli con continue alterazioni sotto spezie di divozione, e pietà, con una licenza cotidiana, non
„ solo a' Religiosi, ma ad ogni sorta di persona, d'inventar
„ nuovi riti a grandezza, e guadagno, senza considerar che
„ finalmente ogni rito porta seco la sua credenza, e così la
„ religione s'altera, e s'accomoda agli avanzamenti di chi
„ la maneggia: e ben vedute queste ordinarie alterazioni,
„ nondimeno i Principi le hanno tollerate, che poi i posteri hanno convenuto anco approvare per l'autorità col tempo assunta. Cosa, che avviene in tutte le cose umane, ma
„ più nella religione, ove il volgo è inventore delle superstizioni. Il Papa, oltre l'esser capo della religione, egli è anco
„ un Principe, e che da più di 500. anni in qua ha aspirato
„ alla Monarchia d'Italia almeno, alla quale è stato così
„ prossimo. E che maraviglia, se adopra tutti i mezzi per ampliare la sua giurisdizione? Aver il Pontefice Romano tre
„ gran carichi, della Religione, delle cose Ecclesiastiche, e
„ del temperamento del suo Stato. Il non distinguersi da' Principi, esser il fonte onde deriva ogni male. Esservi tre generi di Canoni, di cose spirituali, di temporali, e di miste. De' primi, la cura esser degli Ecclesiastici; de' secondi, non potersene ingerire fuori degli Stati suoi temporali; de' terzi, esser tanto debito del Principe curarsi, quanto degli Ecclesiastici, se non più. In tutta la sua vita non
„ esser occorso nel Serenissimo Dominio mai alcun disparere,
„ nè anco in un minimo jota, nel primo di questi capi, perchè la Repubblica è nata Cattolica, e conservatasi sempre
„ tale. Tutto il disturbo avvenire nel secondo capo, che la
„ Corte fa servire all'aumento della sua giurisdizione, e del
„ Dominio temporale. De' terzi, esser troppo ignorante quel

Prin-

„ Principe che si lascia escludere. E se la Corte oggidì più
„ che mai fa ogni sforzo, per far scrivere, e passar in creden-
„ za l'esclusione; perchè i Principi, che hanno in favore le
„ sentenze chiarissime del nuovo, e vecchio Testamento, la
„ Dottrina de' Concilj, e Padri Santi, e la pratica di tutti i
„ tempi, non se ne riparano? Se quando i Nunzj, ed Eccle-
„ siastici vengono sempre mascherati della Religione, e de' Sa-
„ cri Canoni, abusando de' secondi, e de' terzi per i primi, se
„ quelli che governano, secondo il precetto Divino istruiti,
„ sapessero quali fossero i Canoni che toccano la fede; i qua-
„ li la Repubblica inviolabilmente osserva, e venera, e quali
„ quei che toccano le cose Ecclesiastiche della disciplina, e am-
„ ministrazione de' beni, e negozj secolari, e che non con-
„ cernono punto a Fede, o Religione, ma a grandezza di Cor-
„ te, e sapessero, e volessero mantener in questi la podestà
„ che Dio ha data a' Principi; loro caverebbono bene la ma-
„ schera, e li farebbono arrossire di credere poter così strana-
„ mente abusare dell'altrui bontà, o semplicità, e si rifareb-
„ bono dell'ingiuria continua che loro viene fatta; come se
„ si offendesse la Religione difendendo quella podestà che
„ Dio loro ha concessa, e la giurisdizione; che non può il
„ Principe lasciare diminuire senza gravissimo peccato. Di
„ questo pio suo senso esser argomento la riverenza suprema
„ colla quale in tutte le consultazioni, e scritture, egli ha
„ sempre venerata la Sede Appostolica, e i sommi Pontefici;
„ non restando perciò d' apertamente esporre la verità in
„ quello che concerne alla legittima podestà che Dio ha
„ data al Principe. Dolersi a torto quelli che vorrebbono
„ gli Ecclesiastici senza affetti: *Erunt vitia donec homines*. I
„ Ministri de' Principi ricercar l'avvantaggio de' loro Signo-
„ ri. Se gli Ecclesiastici si servono a ciò di pretesti di Re-
„ ligione, dolgansi di sè medesimi gli altri, se non s'istrui-
„ scono a potergli ridurre al punto colla verità in mano, e
„ mostrar loro, che non minor zelo s'ha della Religione,
„ che abbiano essi, per non passar più oltre. „

Questi, ed altri discorsi faceva sempre, inculcando il debito di tutti in difendere, e conservar la Religione Cattolica, non si lasciar crollare dagli abusi, per grandi che sie-

 no. Ma

no. Ma la Corte, che da un tenor di vita pio, e ſanto, cominciato dalla puerizia, e continuato fino all'ultimo ſpirito irreprenſibilmente in tutti quegli eſercizj di Religione che ſi convengono, non ad uno ſuperſtizioſo, ed appaſſionato adulatore della Corte, o fautore delle riformazioni, ma ad un ſodo, e ſincero Cattolico Romano, e di profeſſione Religioſo, e paſſata più innanzi colle calunnie, attribuendogli quello, che piaccia a Dio non ſia in molti di lei macchia indelebile, di non aver alcuna religione. Sia lodato Iddio, che, al concetto di queſti, la vita incolpabile, i coſtumi irreprenſibili anco a' tanto avveduti, e ſeveri nemici, ſarà effetto dell'ateiſmo, e impietà, e ſe ne caverà l'argomento dall'erudizione. La Scrittura divina, che l'attribuiſce all'ignoranza, alla pazzia, e alla sfrenatezza nelle diſſoluzioni, e all'eſſer preda delle proprie paſſioni, ha inſegnato molto diverſamente. Egli è vero che 'l volgo pazzo e ſciocco, che vede alcuni eminentiſſimi ſoggetti nelle ſcienze non pieghevoli alle ſue veramente pazze ſuperſtizioni, tollerate dalle ſue guide, e anco canonizzate, perchè ſono lucroſe arti, ha coſtumato così ſiniſtramente giudicarne; ma con giudizio degno di chi lo forma. Ma ſe la profonda cognizione delle cauſe ſeconde induce a più tenacemente venerare la prima, come S. Paolo inſegna, la coſa è chiara. Oltre che, quegl'iſteſſi della Corte, che, per non aver occhio da tollerare una tanta luce di bontà, e ſcienza, ſono paſſati a tali ingiurie di così rara virtù, hanno frequenti i domeſtici argomenti, che quelli che ſono caduti dalla deſtra, e hanno dal loro cuore sbandita ogni Divinità, ſempre ſono dati in uno di queſti eſtremi, o in totale diſſolutezza, o in ſuperſtizione eſtrema, e forſe non mai nel mezzo. Grazie a Dio, che, a loro diſpetto, confeſſano il contrario del noſtro Padre; non diſſolutezza certo, ma nè anco alcuna ſuperſtizione: nè credo che i ſuperſtizioſi ſi loderanno mai di lui che, o in parole, e meno in fatti, abbia favoriti i loro culti volontarj, nè le loro bagatelle. E, per dire il vero, come può mai un'uomo ſavio piegarſi ad opinioni, o azioni ſuperſtizioſe, che ſono la quinta eſſenza delle umane pazzie, e ſuprema ingiuria del Creatore?

La neceſſità del pubblico ſervizio l'aveva indotto nella conoſcen-

noſcenza de'Principali del pubblico Governo, de'quali chi voleſſe far menzione degli onori debiti alle loro eroiche virtù, converrebbe qui inteſſer un volume d'encomj. Baſti dire, ch'appreſſo tutti i Grandi della Repubblica era in quel maggior concetto che poſſa perſona privata acquiſtarſi. Anzi neſſuno l'acquiſterà mai, ſino che non produrrà Dio, e la Natura un'altro Maeſtro Paolo; il qual anco in queſta ſorta di prudenza, che chiameremo di converſare, era arrivato a quel grado eccellente che gl'Intendenti hanno oſſervato ſolo in Socrate; ma anco l'aveva trapaſſato; che, converſando, e ammettendo alla ſua converſazione tutte le ſorte di perſone, e profeſſioni, e di tutte l'età, di tutti s'acquiſtava l'amore, e non avevano altro che dire, che della ſua gran modeſtia, umiltà, e affabilità. Di tutti pareva Maeſtro, e nella verità delle opinioni tanti ſi credevano il Padre della loro, come tanti, e diverſi tra loro credettero aver l'intenzioni di Socrate. E benchè già vecchio, coll'iſteſſa illarità che converſava co'più provetti Senatori, così s'accomodava a quei giovanetti della Nobiltà primaria che conſacrano l'ingegno, e sè ſteſſi alla virtù, e alla Patria coll'onore, che chiameremo il Tirocinio di Stato nella Repubblica, che ſono detti Savj degli Ordini. A queſti era archivio, libreria, Storia, Tacito, Polibio, Senofonte, Tucidide, e chi no?

Lo raccorderanno ſempre con ammirazione quegli elevati ſoggetti, Pietro Contarini, Leonardo Giuſtiniano, Jacopo Marcello, Giorgio Contarini, Andrea Cappello, Marin Zane. Il fiore della Nobiltà, dell'ingenuità, e ſperanza della Patria, quell'ingegno ſublime, Jacopo Moroſini, (oh! che troppo acerba morte ha rubbato queſto, mentre ſcrivo, gran delizia agli amici, grand'eſempio a'coetanei, gran padrone a' ſervidori, gran ſperanza alla Patria) e tanti altri. Ho laſciato in ultimo tra queſti il Signor Marco Triviſano, perchè non ſi può paſſar così in una parola.

Preſe queſto Signore intrinſichezza col Padre quando fu creato Savio degli Ordini, come d'ordinario facevano gli altri. Ma la ſtrinſe in maniera, dopo che, rinunciato aſſolutamente l'attender agli onori, ſi diede alla filoſofia morale, e ad ogni ſorta d'erudizione che poſſa render migliore un'uo-

mo, ch'era come cotidiana, e il Padre ne riceveva tal gusto, che, non ostante le sue occupazioni, aveva dato l'ordine che, sempre che venisse, fosse introdotto; il che non faceva di nessun altro; e questo, perchè la conversazione era passata in grado d'amicizia, con piena libertà di dirgli: *Andatevene, Signore, ch' io sono occupato*. Godeva il Padre sopra modo, tra le altre parti ingenue, e rare qualità, e virtù, della veracità di quel Signore, e diceva liberamente: *Lodato Iddio, che ho pur trovato uno, che mi parla non in maschera*. E veramente gli diceva il Signor Marco svelatamente non solo tutte le cose di Venezia, le condizioni delle persone, gl' interessi, la portata; in che isquisitamente era informato; ma candidamente i difetti che scopriva nell' istesso Padre. Vi chiamano, diceva, gli altri padrone de' vostri affetti, ed io vi veggo quant'altro cogli affetti, ma diversi. Questo vostro perpetuo stare in quella segreta, a volger libri non leggibili ad altri; il riferrarvi nella vostra cella senza uscirne mai; il non rallentar mai a leggere, e scrivere, Padre, è un'intemperanza, come già il mio giuoco, e i miei amori, ma diversa; perchè l'opinione all'una dà i cattivi, all'altra i nomi d'onore. Passava a dirgli, che in ciò gli pareva vederlo più nel grado dell'ostinazione, ch'altramente, volendo nell'età cadente non rallentare, ma accrescere le fatiche, che in anni più vigorosi appena sosteneva. Gli diceva anco ridendo: Questa è, perdonatemi, una sorta d'ambizione che vi domina, e mille altre erudite galanterie. La prima volta ch'ebbero insieme discorso, il Padre (che al suo solito con pochi detti l'aveva fatto molto parlare) disse: *Ha un gran cuore questo Trivisanetto*, (alludendo alla picciolezza del corpo, che ha tanto ceduto alla grandezza dell'animo) *ed è molto abile alle gran risoluzioni*. Dopo ch'entrò nella cognizione dell'amicizia che tra lui, & il Signor Barbarigo era cominciata, (che così sarà lecito dire di cosa che con fatali incontri ha fatti gli argumenti da stancare tutte le penne) volle egli ancora contribuire ad opera così rara. Non era dovere, che fabbrica così eccelsa di virtù civile s'ergesse in Venezia, senza che sì grande Architetto vi ponesse mano. E sentendo raccontar al Signor Marco varj accidenti che tra loro erano passati, e un desiderio d'una totale trasmutazione, e d'una trans-

transsfusione; non solo delle cose esterne, ma di sè stessi, ch' è quell' *amicorum omnia communia*, ch' è in bocca a tutti, ma forse veramente mai non praticato in altro esempio, certo no, nel grado che dopo è successo in questi due Signori; dopo aver portate varie bellissime dottrine dell' amicizie, ordinò a Maestro Fulgenzio di tradurgli nell' Italiano dalla lingua Francese il saggio di Michel di Montagna dell' amicizia. Il che fatto, non si può dire quanto fosse grato a quei Signori, trovando ne' loro cuori, e negli affetti, non solo quelle condizioni dell' amicizia di quel grand' uomo, con sì rari esempi poste per un' idea d' una perfetta amicizia; ma d' averle anco di gran lunga trapassate. E pure era solo a fabbricarsi quella mole, che poi nel genere di virtù civile è pervenuta ad essere l' ottavo de' miracoli; le cui preparazioni furono infiniti non ordinarj ufficj vicendevoli; il fondamento una fede, e sicura confidenza di tanto poter creder all' amico, quanto a sè medesimo; la costruzione di una carità che ha fatti vedere quegli eccessi nel Signor Marco, di poter in un momento, non per gradi, spogliarsi di quei mali, e inveterati abiti de' vizj di giuoco, e di lascivie, e altri, che l' avevano ridotto a miserabili fortune; per non esser dannoso alla facoltà di cui, in virtù d' amicizia, era divenuto padrone; e nel Signor Barbarigo, con moglie, e prole numerosa, di poter in vita far padrone assoluto un altro, da tutti conosciuto consumator del suo, ma del solo Barbarigo fido, e sicuro amico. Ma non visse il Padre a poter vedere di questa fabbrica il colmo impostogli dopo colle due piramidi scolpite dallo scarpello di tutti i giudiziosi col *Non plus ultra*. Perchè in sua vita vide ben in casa del Signor Barbarigo padrone il Signor Marco, e seppe il cuore di quei Signori; i quali, avendo stabilito negli animi *l' amicorum omnia communia*, anco nell' esterno lo potessero bene ed in tutto, e per tutto praticare. Di che, dopo la carità [la più grand' inventrice del mondo] gli ha suggerito il modo con proccura, e Testamenti, quanto sia lecito per le leggi. E sono arrivati questi Signori a tal perfezione di carità, che il morire l' uno per l' altro, che è stato il punto riputato supremo, nella preparazione vicendevole, e non già in ombre; ma coll' effettivo presentarsi a' pericoli è così inferiore all'

amor

amor loro, che ne parlano come di cosa leggiera; e da non ne far stima, e nella quale non trovano difficoltà immaginabile. Molti hanno avuta sospetta la durevolezza; e il Padre medesimo, vedendo l'ardenza del Signor Marco, n'ebbe dubbio. Ma praticato poi il Signor Barbarigo, [se l'animo si dee dire un mare, rispetto agli effetti, ed alle perturbazioni] un mare sempre placido, e in calma, e verso l'amico senza flusso, e riflusso, e un'eterna tranquillità, e una mente, benchè senza professione che ostentasse scienze, capace di tutte le cose, massime spettanti all'umanità; mutò il pensiero, e l'ebbe per perpetua, e disse *esser la congiunzione del ferro, e dell'acciajo, uno de' quali presta la sodezza, e l'altro l'acume*: e alle cose dopo avvenute, ancor pensando all'amicizia loro; oggidì una delle glorie della nostra Città, e del nostro secolo; ha conchiuso che, se tra loro potesse nascere divisione, non potrebbe ciò avvenire da altra causa, se non che, quando si parla d'esporsi a pericolo, l'uno, e l'altro vuole essere quello, e contende che l'altro sia riservato; e ciascuno crede averne ragione, facendogli la carità acutissimi in ispiegarle, e nel confutare quelle dell'altro. E discorderebbono del certo, se la carità medesima anco a questo non avesse trovato riparo, d'esser sempre insieme ovunque si debba correr rischio; perchè la natura non permette che due sieno un solo, se non per concorde volontà. E sono di parere che, dopo il grado già stimato supremo, ch'è, di porre, non verbalmente, ma realmente la vita, l'uno per l'altro, sieno arrivati a quel gran segno, al quale sino al presente è stato creduto che nè la natura, nè la virtù morale possa arrivare; ma sia effetto solo d'un'eccellente carità divina, che, se si trattasse che uno di questi dovesse esser soggetto a dannazione, e all'ira divina, nascerebbe tra loro la contenzione di riceverla in sè, e di preservarne l'amico. Nel cui eccesso non trovo esempio in tutto il corso dell'istoria, e nella ridondanza delle divine grazie tra' mortali tocchi in qualche modo di tal affetto, che di due grand'eroi, e uomini divini, San Paolo, e Mosè: e nelle favole datone un certo barlume di Castore, e Polluce; che non ha però che fare col nostro esempio vivo, e noto; perchè non si sapeva ciò che fosse esser beato, o dannato.

nato.

nato. E se per le virtù eroiche fu trovata l'Apoteosi, che non è altro, ch'estensione nelle virtù, ed umane condizioni a perfezione non umana, ma chimerica, e immaginaria; con molta più sodezza per fatti veri e reali, non lontani per tempi, e luoghi, ma sotto gli occhi nostri esistenti, meritano questi due Signori così benemeriti dell'umanità, per aver mostrata una strada nuova di virtù, e fatto veder che non è parto del solo ingegno un solo consenso in tutte le cose divine, e umane, come ha fin'ora creduto il mondo; ma un'opera reale, benchè eroica, ed eccellente; alla quale però la benevolenza può arrivare; non solo di esser ammirati e venerati, come l'idea de' veri amici, ma esser tenuti come Numi tutelari delle amicizie.

Ed è pur vero, che l'aggiunger di scienza è accrescimento di fatica, e di dolore; perchè il povero Padre dalla fama del suo sapere, dalla destrezza del suo ingegno, dalla carità di giovar a tutti, da una bontà di natura per far bene, era divenuto non solo servo del Pubblico, ma de' particolari, non solo di questa Città, ma di tutto lo Stato, ed anco degli esteri, che in tutte le cause difficili veniva ricercato il suo parere; e in tutte pareva la sentenza dell'Oracolo divino, e con istupore del mondo; che le sue risposte, per improvvise che fossero, erano tanto saggie ne' più ardui quesiti, che col lungo meditarvi non avrebbono potuto migliorarsi, o nella brevità, o nel parlar al caso, o nel toccar il fondo. E tutto quello in somma che sortiva da quella benedetta bocca, era oro fino, pesato colla bilancia d'un giudizio più che umano.

Quello che lo rendeva sopra modo ammirabile era l'accoppiamento delle virtù, con condizioni che non così ordinariamente sogliono trovarsi congiunte, scienza, e umiltà; prudenza, e mansuetudine; ritiratezza, e uffiziosità; serietà, e dolcezza; argutezza, e non puntura; brevità, e chiarezza; soavità, e sodezza. Pare vero, che la scienza abbia virtù venefica di gonfiare molti; ma questo è proprio della vana, e superficiale; ma la consummata, e profonda, per lo contrario, è la macchina da distruggere ogni superbo pensiero; e il Padre particolarmente aveva fatto così gran studio *nella cognizione*

zione dell' umana natura: che, se piacerà a Dio che si possa dar forma alle sue note lasciate in tale argomento, resterà certo, che fino al presente ancora nessun Filosofo ha tanto speculato ciò che sia l' umanità, e di quanto peso. E dico arditamente, che in tutto il corso del tempo ancora nessuno è arrivato forse al profondo nella nichilità della natura umana (così mi sia lecito dire, perchè il Padre così parlava) stimandosi un niente. Resta impresso nell'animo di chi seco trattava la sua umiltà, che arrossiva come una vergine al sentirsi lodare delle sue più eccellenti doti. E sebbene stimava molto un certo Gentiluomo ancor vivente, pieno d'erudizione filosofica, e politica, e in belle lettere eccellente, ed eloquente dicitore; però il Padre lo fuggiva quanto poteva per questo solo rispetto, che sempre lo salutava, & intitolava, Illustrissimo Padre, avendo rispetto al merito, e alla virtù, e non all'uso. Anzi risolvette di fargli accennare da Maestro Fulgenzio questo suo affetto; ma quel Signore diede la risposta: *E a chi si doverà quel titolo, se non si dà a quest' Angelo del Cielo*. E sempre che domandava del suo stato, lo faceva con forma simile: *Che fa quell'Angelo del Paradiso?* Questo era il principal frutto de' suoi studj, indrizzati non all'ostentazione, ma alla vera sapienza, al coltivare l'anima sua, il maggior bene di questa vita, e all'umiltà.

La prudenza suol fare gli uomini un poco rigidi, e duri nel trattare: e in vero, il Padre in altri tempi era stato tassato di tali mancamenti, ed egli medesimo nella notomia de' suoi affetti, e difetti, ove si vede avergli notati per combattergli, e vincergli, si riconosce tale, duro, severo, inuffizioso. Ma aveva così superati questi affetti, che la sua affabilità, e mansuetudine era cosa singolare, la modestia maravigliosa, che mai non disse ad alcuno, che vedesse in errore, o mal intendesse un negozio, una parola che lo potesse disgustare; ma usava in confutare, o in far ravvedere, termini così civili, che pareva ch'egli volesse rendersi all'altrui parere, ma che l' impedisse la sua incapacità, che non gli lasciasse vedere come le ragioni d'altri provassero, e le sue fossero risolubili. E nell' uffiziosità, contra la quale pareva, quando si trovò in più bassa fortuna, manchevole, era divenuto così pronto; che, se non poteva fare a chi lo ricercava servizio, e cortesia, se n'

attri-

attriſtava in modo, che non poteva celar il ſuo diſpiacere, e ſe gli vedeva una malinconia manifeſta. In una coſa era ſtato a sè ſteſſo inſuperabile, nell'attività, e riſoluzione; perchè come nella ſpeculativa era ſubito, e pronto, così nel conſultar l'operare pareva grandemente irreſoluto. Volgeva, rivolgeva, mai non pareva pienamente ſoddisfatto, e ſempre più creſceva in queſta fluttuazione. Onde vengo alle volte in parere, che una mediocre prudenza faccia gli uomini attivi, e riſoluti; ma che una troppo grande, accompagnata da ſtraordinario ſaper delle ſtorie, e oſſervazione degli eſempj, ed eventi, gli faccia timidi e reſtii; oppure che queſto ſia affetto proprio, e inſuperabile della vecchiezza; ovvero che la grandezza d'una tal anima riguardaſſe omai tutte le coſe cotanto inferiori, che le foſſe una remora nell'attività. Poſſo ben aſſicurare, ch'era ridotto a così grande indifferenza degli eventi umani, quanto poſſa alcuno deſiderare.

Parmi neceſſario defraudar il Padre di quello che gli ſarebbe la cima, e il ſupremo grado delle ſue eroiche, e perfettiſſime virtù, e moſtrerebbe un cuor intrepido, e una coſtanza nella rettitudine invariabile, col narrare la vera cagione, perchè alcuni Senatori, non ſolo i principali, ma i primi, e di Caſe ampliſſime, gli prendeſſero la malevolenza, che, ſino che hanno avuto vita, anco dopo la morte del Padre, non hanno potuto diſſimulare. Per riverenza della poſterità Illuſtriſſima loro, reſti queſta pittura del Padre veramente ſenza i più fini colori, e luce, e cuoprasi con queſto velo, che Fra Paolo, come tale, non ebbe mai nemici, nè, come ſervo pubblico, e Conſultore di Stato, incorſe in malevolenza d'alcuno, ſe non per cauſa pubblica. Quell'uomo celebre ſi conſolava in una ſcrittura di conoſcer d'aver contratto l'odio d'alcuni Grandi, e del Governo; ma tali certo, che per almeno poſponevano il decoro pubblico agl'intereſſi, e alle comodità private. Poteva più conſolarſi il Padre, che non promeſſe, nè minacce, abbiano potuto farlo declinare un punto da quello ch'era di giuſtizia, e di pubblico ſervizio. E non è che non ſapeſſe l'importanza di queſto fatto, e non diceſſe: *Conviene fedelmente ſervire*; perchè non fece coſa, ſe non ſpettante al ſuo carico, e, quello che più

importa, comandata dall'Eccellentissimo Senato. Ma in carico così universale, è impossibile che qualche cosa di pubblico servizio non s'attraversi agl'interessi, e agli affetti de' privati che sono del corpo del Governo; in particolare per i benefizj Ecclesiastici, e per le cause di questo genere, e la passione non accechi. Che perciò diceva il Padre: *avere la Serenissima Repubblica necessità sempre d'un Teologo, e Canonista*: di che anco poco avanti il suo fine fece una scrittura pubblica. Ma a' suoi diceva liberamente: *non poter esser abile a tal servizio, se non chi ha posto sotto il piede la speranza, e i timori*. Le ragioni del qual detto saranno bene intese da chi s'intende di governo, e sa essere impossibile trovarsi un corpo così unito al pubblico bene, che in quello non vi sia chi odj, e minacci, e perseguiti ancora, se apprende che alcuno si opponga a' suoi disegni di privato comodo, per necessaria, chiara, e giusta che sia l'opposizione. Il che ha più luogo nell'Aristocrazie.

L'ardore, la totale sua dedicazione, dopo Dio, al servizio pubblico s'argomenti da questo, che fu sempre risoluto, che per sua causa non nascesse controversia. Ma sotto Paolo V. non vi fu occasione; poichè pose tutto in silenzio, come si considerò di sopra. Ma creatogli successore Gregorio XV. intese il Padre i ragionamenti da lui tenuti cogli Ambasciadori Veneziani mandati a complire: *che mai sarebbe stata buona pace tra la Repubblica, e la Sede Appostolica, sino che quella si valesse dell'opera del Padre*. Per lo che egli in quell'età ormai cadente fu risolutissimo, piuttosto che nascesse dispare-re, non solo ritirarsi dal servizio; ma, sottraendosi all'ira del Papa, quando avesse perseverato, (come si rimosse dalla sua fantasia, e più non ne parlò; come era sua natura non insistere troppo ne' negozj, e forse in questo non era portato da sè, ma spinto da altri; o perchè si sentì far una risposta breve, ma più significante, e risoluta, che non avrebbe aspettato) di ritirarsi anco dello Stato Veneto. E perchè il disporre di sè, come sogliono gli animi grandi, nè la coscienza, nè la religione lo permetteva; e il passare in paese di Protestanti sarebbe stato esporsi alle calunnie; e in altri Stati, ove la Corte, e gli Ecclesiastici fanno ciò che lor

torna

torna a conto, un esporsi senza prudenza di nuovo a' loro stili, o veleni, risolvette di passare in Levante, in Constantinopoli, o in altro luogo, e fece la preparazione. Volle da alcuni pratici de'viaggi, e particolarmente da un'Ebreo, che per terra l'aveva più volte fatto, intendere distintamente ogni cosa. Ebbe anco mezzo d'aver un passaporto dalla Porta per i pericoli nel viaggio, sebbene poi non passò più avanti. Risolvette anco di riservare le sue provvisioni delle quali andava creditore; ove avanti le spendeva, donava, faceva limosina, senza ritenerne punto; e fu la somma che poi restò al Convento di circa mille ducati; e in somma aveva tutto in pronto di sottentrare ad ogni avversa fortuna, piuttosto che per sua causa dovesse la sua Patria, e il suo Principe, a cui aveva con tanta fede servito, ricever disgusto; con tutto che fosse sicuro, che avrebbe piuttosto tolto anco una guerra, che abbandonare la sua protezione. E trattava questa mutazione con una illarità mirabile; e diceva, che in vecchiezza avrebbe goduto cosa sommamente desiderata da lui in gioventù, di pellegrinare. Perchè, sebbene aveva pellegrinato colla mente, sapendo per la Geografia quanto si poteva sapere de'Regni, siti, popoli; e per la Storia l'azioni passate, e i costumi; gli pareva tuttavia, rispetto a quello che si vede cogli occhi proprj, un saper in ombra; e il desiderio di sapere cresce cogli anni. Dio, e la natura non lasciò ch' egli provasse ciò che fosse per fare il successor di Gregorio, Maffeo Barberino col nome Urbano VIII., che, come s'è detto, Nunzio in Francia, ove fu creato Cardinale l'anno 1606., aveva fatte dimostrazioni di un odio implacabile, anco con maniere poco degne di Cristiano, e con invenzioni assai vili, e chimeriche; che si tacciono per riverenza, e per non far credere che la petulanza del dire, o pubblicare il falso, e di calunniar cosa attaccata alle ossa degli Ecclesiastici moderni, sia arrivata al capo.

In questo stato d'esatta cognizione di tutte le scienze di perfezione, di giudizio, senza difetti di memoria; che gli era più ricca, e più fedele che mai fosse stata; con quella sanità ch'una complessione tale comportava in una persona così continuamente affaticata in gran maneggi, e negozj, e senza

R 2 mai

mai alcuna rilaſſazione, fuori che di vedere gli amici, entrò nell'anno 69. della ſua età, e nel fine della Quareſima, il Sabbato Santo, trovandoſi nel ſuo luogo ſolito della Segreta dell'Eccellentiſſimo Senato, venutagli una ſubita mutazione di caldo in freddo, e divenuto agghiacciato, ſi trovò in un punto colla voce arrocata, e con un raffreddamento così terribile, che, per eſſer quella la prima volta, che in ſua vita aveſſe provato ciò che foſſe catarro, come diceva, lo travagliò più di tre meſi, con manifeſta febbre, ſenza però che mai mutaſſe o il vivere, o rallentaſſe le ſue ſolite fatiche. Si vide manifeſta declinazione delle forze, ed egli ſempre diſſe, non eſſer mai guarito di quel male. E come queſta continuata indiſpoſizione interpretaſſe per una divina ammonizione, fu oſſervato da'ſuoi familiari, che nelle coſe dello ſpirito ſi fece molto più del ſolito devoto e attento, e in particolare nella meditazione incomparabilmente più aſſiduo. Sicchè, ove prima, oltre le ordinarie ſue preci, e ſpirituali eſercizj, tutto conſumava, parte in farſi leggere dal ſuo ſcrittore, o far ſcrivere, o ſcrivere di ſua mano; dopo queſti tempi non ſi faceva più leggere, o ſcrivere, ſe non preciſamente quanto la neceſſità del ſuo carico, e pubblico ſervizio lo coſtringevano: Tutto il rimanente lo ſpendeva nella meditazione dell'altra vita, e immediate diſpacciava Fra Marco; il quale cogli altri famigliari lo ritrovavano nel ſuo luogo, ch' era avanti il ſuo Crocifiſſo, a' piedi del quale aveva, come s' è detto, un cranio naturale d'un morto; e alle volte così attento, che da Fra Marco veniva ſorpreſo, ſenza che ſe ne accorgeſse. E con tutto ciò, egli occultava queſta ſua divozione con tutti i modi poſſibili; perchè nel licenziare il ſuddetto, ſempre uſava dirgli: *Che ſen' andaſſe, ch'egli voleva prender un poco di paſſatempo, in far caſtelli in aria di coſe Matematiche, e in dar licenza al ſuo cervello d'andarſi dove gli piaceſſe*. E quando veniva ſorpreſo, ſempre aveva pronta qualche ſcuſa, o d' aver fabbricati ſtrumenti, o figure, o ſimili. Ma avanti un Crocifiſso, e un teſchio naturale, ſi può ben congetturare che foſsero altre contemplazioni, e più degne di quell' età, e mal affetto corpo. In tal maniera s'andò portando convenientemente fino all'ingreſso dell'Inverno del 1622. ch'

era

era già entrato nel 71. di ſua età, che in quello ſi vide manifeſto mancamento delle virtù vitali, e la declinazione delle ſue forze diede manifeſti ſegni del diſloggiare che quella grand'anima, ch'in sè ſteſſa non ſentì vecchiezza, preſto doveva fare dall'infermo tugurio del corpo. La ſua ſtatura era mediocre; la teſta, in comparazione del corpo, molto grande; perchè, con tutto che foſſe tanto magro, che ſotto pareva un'orditura d'offi, il capo nondimeno non l'accuſava tale, ma più toſto il contrario. Era nella parte di dietro, e di ſopra rotondo, bene proporzionato, aveva la fronte molto ſpazioſa, e declinando un poco dal mezzo alla parte ſiniſtra, ſi moſtrava prominente una vena così grande, che, terminando giuſtamente nel mezzo, ove comincia a rilevarſi il naſo, quando era piena, pareva groſſa come un dito, e quando vuota, laſciava un canaletto capace d'un picciol dito, e ſi alterava dal pieno al vuoto ſpeſſiſſimo. Le ciglia ben incurvate, gli occhi grandi, vivi, neri; e nella viſta aveva avuta ſino al 55. anno della ſua vita una vivacità ſtraordinaria, che ſe con altri leggeva una lettera, l'aveva letta tutta, prima che l'altro cominciata. Il naſo piuttoſto groſſo, e lungo, ma molto uguale; poca barba, e rara, ch' in qualche luogo mancava, però ſenza difformità alcuna. In faccia vedendolo, s'avrebbe creduto piuttoſto in carne, che altrimente. Il colore ſoave, che quando era ſano tirava un miſto di bianco roſſo con certa giallura, che non diſdiceva. Gli coriſpondeva anco il collo, poi ſi dava nella magrezza detta. In tutto ſi formava un aſpetto grave, ma giocondo, che pareva allettaſſe a trattar ſeco. La mano la più bella che ſi poteſſe vedere, lunga oltre modo. Le dita parevano torniate, ma lunghe oltra miſura. Pativa d'ordinario alle mani, ed a' piedi eſtremamente il freddo; al che non aveva trovato rimedio migliore, che ferri caldi, onde portava ſempre palle involte. Ma all'entrare dell'Inverno crebbe talmente la ſua paſſibilità, che le mani, e i piedi, come ſe foſſero ſtati ferro, o ſaſſo, non ricevevano dall'interno, e dall'eſterno calore, ſe non fugace. La faccia dicaduta. Le labbra, che ſoleva avere molto colorite, quello di ſotto in particolare, con certa ſoavità come ridente, ſi fecero livide. Pareva aver mutata effigie.

effigie: Gli occhi incavati, senza la solita vivacità. Non si poteva riscaldare: Una inappetenza così grande, che non era possibile trovar cibo, ch'in una sola volta non gli venisse a rincrescimento; maravigliandosi esso medesimo di non potersi più comandare. E sebbene in quella età aveva tutti i suoi denti, cominciò a masticare con difficoltà, contraendo essi ancora la debolezza. Cominciò ad incurvarsi, e farsi pesante, con fatica a montare, e smontare dalla gondola, con maggiore le scale. I sogni nel poco che dormiva non più colle solite sproporzioni, e per, così dire, grottesche, ma distinti, naturali, specolativi, e regolarmente discorsivi. Il che egli, che tutto osservava, non solo osservò, ma conferì co' suoi, chiamandolo *un levarsi pian piano l' anima dal vincolo, e commerzio del corpo*. Il che non trovo da altri osservato, e avendolo detto un sì grand' uomo, ecciterà forse alcuno a farci riflessione. Non era più cosa che gli desse trattenimento, nè anco il sentir raccontare i successi degli affari del mondo; il qual gusto aveva dalla sua puerizia continuato sino a questo tempo. Un solo gusto pareva essergli restato nella vigilia, dopo le meditazioni divine; il rivolgere per la mente figure Matematiche, e Astronomiche; e diceva ridendo: *Quanti nodi, e quante reti ho fabbricato nel cervello*! Aveva tutti gli indizj di presta licenza dell'anima dall'invecchiato corpo, a cui andava mancando la sanità; l'infaticabilità però dell'animo supplendo a tutto, sicchè non lasciasse punto de' soliti carichi; rispondendo all'esortazioni degli amici, e autorità de' padroni; quanto al rallentare le sue fatiche: *Che suo uffizio era servire, e non vivere: e sempre ogn' uno muore nel suo mestiere*. Più di tutti, il Signor Marco Trivisano, in cui singolarmente il Padre amava la libertà, e veracità, più spesso gl' inculcava la sua manifesta intemperanza di voler continuare gli studj, e le fatiche, come faceva in altri tempi, quando le forze erano maggiori; e ch'era una indiscrezione non voler discernere il venir degli anni, e altre simili cose; che udiva con gusto, senza però rallentare l'arco. Più volte anco ebbe manifesto mancamento di forze, che fu costretto a fare la strada della Merceria appoggiato su 'l braccio di Fra Marco. E non occultò di sentirsi male, dando in diverse occasioni manifesti indizj di prevedere il suo istante

fine,

fine, del quale parlava più spesso del solito, non solo colla sua franchezza d'animo, e come d'un debito di natura, e cosa indifferente; ma con manifesta allegrezza, come se gli dovesse venire la vera quiete d'una lunga, e molto stanca giornata. E fra le sue orazioni jaculatorie, che molte ne ripeteva sovente con detti divotissimi della Scrittura, più frequentemente diceva: *Nunc dimittis servum tuum, Domine*: e a' suoi familiari spesso diceva: *Orsù, siamo molto prossimi al fine della giornata*: e un giorno, che, com'era solito, se gli conferivano de' negozj concernenti al governo della Provincia, e in particolare, che istava il tempo che nominasse alcuno per Priore ne' Servi, apertamente al Padre Maestro Clemente Bresciano, Provinciale, e ad altri, disse: *A questo penserete voi, ch'io non mi ci troverò*. Ma frequentissimamente replicava a' suoi familiari con ischerzo: *che poteva morire sicuramente, che della sua morte non si potevano più far miracoli*; perchè erano morti prima di lui il Baronio, il Bellarmino, il Colonna, il Papa medesimo, e tutti quasi gli Scrittori per la parte Ecclesiastica, tanto più giovani di lui; alludendo alla temeraria maniera di scrivere di certi, che stimavano aver detto qualche gran fatto, col dir di quelli ch'erano caduti in disgrazia della Corte Romana per controversie, azioni, o scritti, che loro fosse occorso qualche disgrazia, o accidente, o al fine la morte; che Dio gli avesse puniti; come se, dopo aversi formato un Dio co i loro affetti, l' avessero anco creato esecutore de' loro interessati voti, e che non avesse altra cura, che di far male, e mandar infortunj a chi non avesse la grazia loro, ovvero se quelli che fossero stati seco in fazione non dovessero morire. Di tali petulanze erano pieni gli scritti loro.

Ma venuto il Natale, che 'l Padre Maestro Fulgenzio di costume andava ad annunziargli la festa santissima della Natività di Nostro Signore, colla formola usata per ilarità, *ad multos annos, S. Pater*, egli rispose liberamente, che quello era il suo ultimo; e così seriamente, che ben s' avvide ch' era con altra osservanza da quella con che soleva dire della brevità del suo futuro fine. E non è dubbio, che di già si sentiva male, e forse anco con febbre; perchè era stato suo costume non mutare le sue azioni per febbri lunghe che avef-

avesse. Il giorno dell'Epifania è certo che 'l male l'incalzava, e quella mattina prese medicina, e gli tornò male, perchè, chiamato per andare a Palazzo, non si scusò sulla sua indisposizione, e sul preso medicamento; tanta era la sua modestia. Onde chiamato la seconda, e la terza volta, v'andò, e ne ritornò con manifesto peggioramento; non avendo quei due seguenti giorni potuto ricever cibo, nè la notte riposare. Nè però si pose al letto, & alli 8. Domenica, si levò; celebrò la Messa; fu alla mensa al refettorio, e il dopo pranzo, essendo venuto il Signor Luigi Sechini a visitarlo, seco passeggiò lungamente. S'avvide il Sechini, che non istava bene, e glielo disse; ed gli all'ora confessò che veramente aveva necessità di stendersi: il che fece, secondo il solito, vestito sopra una cassa, postasi sotto una coperta. Continuò anco fin al Venerdì seguente; fra il quale, e il suo transito non so se non un giorno di mezzo, sempre levandosi di letto, vestendosi, facendo le sue funzioni solite, leggendo, scrivendo; e quando non poteva più, si stendeva sulla cassa, e si faceva legger da altri. Ma perchè la sua infermità fu una delle più grandi dimostrazioni della grandezza del suo animo, merita d'essere più particolarmente saputa; e io sono risoluto di porla coll'istessa narrativa che colle note del rimanente della sua vita mi è capitata in mano; perchè il proverbio poco falla: *Che 'l modo della morte è sincero argomento della vita, e leva tutte le maschere.*

Il Lunedì dunque di mattina essendosi levato, e vestito, fu sorpreso come da un totale mancamento di forze nelle mani, e nelle gambe sì, che non poteva più sostenersi senza ajuto, nè quelle muovere senza tremore; che fu seguito nella prova del cibarsi con un abborrimento tanto grande, che, se non fosse stato lo sforzo della risoluzione, sarebbe stato impossibile prendere alcun ristoramento. Questo accidente però non toccò niente la sua mente, che non restasse col pieno giudizio, colla sua stessa memoria, e, quello che importa, colla sua tranquillità, e allegrezza, con che perseverò fino al Sabbato, consolando egli gli Assistenti, e frammettendo sempre alcune delle sue facezie, e tali, che 'l Sabbato disse poi: *Io v'ho tenuti consolati fino che ho potuto: ora non posso più, e toccherebbe a*

voi

voi tenermi allegro. L'accidente ſuddetto da' Medici fu ſoſpettato d'iniziata epileſſia. Non mancò chi ſoſpettaſſe di veleno. Ma veramente nè dell'uno, nè dell'altro, vi furono i ſegni ſoliti; ma piuttoſto di una naturale riſoluzione, ed eſtinzione degli ſpiriti vitali. E nell'aprirlo dopo morto, fu trovata in tutte le parti la più bella conformazione che ſi poteſſe deſiderare, eccetto, che'l cuore era picciolissimo, e ſi vedeva come diſertato, e lo ſtomaco ſenza coſa alcuna dentro, nè di buono, nè di cattivo, ma ſenza indizio di leſione. Il martedì ſeguente preſe medicina, ma ſenza verun ſollievo. Il Mercordì volle uſcir di camera, e andar a cibarſi nel refettorio; dal quale alle ſue camere, oltre le ſcale, è lungo tramite; e lo fece appoggiato ſopra due, tutto tremante, ma coll' animo il medeſimo. E ſempre ammeſſe le viſite, ragionava delle coſe ſolite, e niente del ſuo male, eccetto che col Medico, e breviſſimamente ancora, e paſſava il tempo ſedendo ſopra la ſua ſeggia, facendoſi leggere. In queſti giorni tutti faceva eſattiſſimo eſame della ſua anima, con total raſſegnazione in Dio, e con un cor tanto lieto, quanto il corpo era più afflitto: e agli Aſſiſtenti celava tanto la ſua infermità, che, nè per moſtra d'alcun dolore, nè per voce di lamento, nè per intermiſſione delle ſue ilarità, poterono ſapere, ſe non quello che il mancamento delle forze, l'abborrimento de' cibi, e la manifeſta rilaſſazione accuſava. Non è però, ch'egli non aveſſe piena cognizione del ſuo ſtato; perchè, ſebbene al Padre Maeſtro Fulgenzio, che più volte lo ricercò, com' era ſolito in tutte le infermità, s'egli ſarebbe morto di queſta; riſpoſe, che gli pareva di dover avere male lungo, e forſe cader in quartana: al Medico però, ed amico cordialiſſimo, il Signor Pietro Aſſelineo, primieramente nel vederſi da lui gli eſcrementi, ſi poſe il dito alla bocca, come ſi fa in richiedendo ſilenzio; dipoi diſſe liberamente il ſuo ſtato; ma che foſſe contento non lo paleſar al Padre Maeſtro Fulgenzio, per non lo tormentare; il quale però ſarebbe ſtato ben poco pratico, ſe non l'aveſſe conoſciuto: anzi i meſi avanti era viſſuto con quella preparazione, e delle coſe dette dal Padre era già avviſato. Più volte in vita ſua aveva diſcorſo: *che ſperava nel Signor Iddio di conoſcer quando foſſe vicino al ſuo fine; ma*

che non avrebbe detto cosa alcuna, fuorchè a Maestro Fulgenzio, perchè ciò non poteva servire ad altro, che a metter confusione, e far abbandonar quelle diligenze che Dio vuole che non si tralascino. Ma però non osservò di farlo: celò il suo stato, e non stimò fosse bisogno manifestarlo più che da sè medesimo si facesse palese. Il Giovedì, la mattina, mandò a chiamare il Padre Amante da Brescia, Priore, e lo pregò che lo raccomandasse alle orazioni de' Padri, e che, celebrati gli uffizj divini, fosse contento di portargli la Santissima Comunione, dicendogli anco ch' era vissuto nella povertà della Religione, senza cosa sua propria; che tutto quello che si ritrovava nelle sue camere, concessogli ad uso, come fa tutta la Religione, restava nelle sue mani, come sempre era stato in libera disposizione de' suoi Superiori; e gli presentò una chiavetta d'un armajo, nel quale erano i residui delle provvisioni che la Serenissima Repubblica gli donava; nè altro era chiuso, ma tutto patente, eccetto quell'armajo, e un altro, ove si ritrovavano le scritture pertinenti al Pubblico, che non dovesse esser toccato. Egli però si fece vestire al suo solito, e spese tutta quella mattina in farsi leggere vicendevolmente, ora dal Padre Maestro Fulgenzio, ora da Fra Marco, i Salmi, e le narrazioni de' Santi Vangelj della Passione di Cristo, facendogli opportunamente cessare, per stare in divota meditazione. Provò più volte se poteva stare inginocchiato; ma la franchezza dello spirito non poteva più reggere alla languidezza del corpo. Però, finiti gli uffizj, furono congregati tutti i Padri del Monastero al suono del solito campanello, e processionalmente il Padre Priore suddetto, accompagnato da tutto il resto con torcia in mano, gli portò il Santissimo Sacramento, il quale ricevè vestito, steso nel letto, con quelle dimostrazioni di pietà che in anima sì pura erano da aspettarsi; cavando a' circostanti le lagrime dagli occhi, e imprimendo loro ne' cuori un esempio singolare di ben preparato Religioso per passare alla beata vita. In tutto questo tempo non volle mai che la notte gli dormisse alcuno in camera. Il che fu osservato da lui in tutte le infermità, e non era possibile persuadergli il contrario, e diceva questo servire solo a pompa, e a dar incomodo ad altri, senza ricevere egli alcun bene: anzi che

zi che sarebbe sempre stato coll' animo inquieto per l'incomodo altrui. E perchè il Padre Maestro Fulgenzio aveva mostrata risoluzione di fargli tener compagnia, e volerci stare esso medesimo; il Venerdì seguente, levatosi, e vestitosi al solito, benchè languido in estremo, volle appoggiato passare dalla prima alla seconda camera; per provare, diceva, se i sensi gli servivano, e che forza gli restava; ma, come fu creduto, per vedere se c' era preparazione di letto. E gli diceva il Padre Maestro Fulgenzio: Padre, *voi fate tutte le preparazioni come se aveste vita d'un'ora, e a me nascondete lo stato vostro, come se l'infermità dovesse essere di mesi*. Al che egli rispose: *E che? non dobbiamo noi essere sempre preparati?*

Era il Padre osservantissimo delle leggi, quali elleno fossero; e tra tante novità di riforme, ordinate in questi dieci Pontificati ultimi, s'accomodava con prontezza, e facilità mirabile, benchè non le lodasse; perchè le cose solite, diceva, hanno i loro rimedj, e le innovazioni non sono mai senza i loro mali; a'quali non s'è imparata la medicina. Ma qualunque cosa fosse ordinata, egli era il primo all'osservanza. Di che ne diede un saggio tale, che la mattina non voleva che se gli desse cibo con brodi, o altra cosa non comune di quel giorno, e pareva ridursi con difficoltà ad altro, ch'a' cibi quaresimali: e nel prendere il suo desinare, rivolto al cuoco: *Fra Cosimo*, facetamente gli disse, *così trattate i vostri amici, facendo loro guastar i Venerdì?* Non era superstizione, ma una costante tenacità, e acquistata consuetudine d'osservare isquisitamente l' ordinazioni, benchè minime, e non essenziali. Per l'istessa causa aveva voluto interamente osservare la Quaresima fino al 69. anno di sua età, stimando sopra modo il dare esempio. Venuta la sera, fu risoluto di stare nella prima camera per ogni accidente, e vi stettero tre assistenti. Ma considerisi la costanza dell' infermo. Era, si può dire, moribondo, e d'un languore per mancamento di natura, e il giorno faceva bisogno sovvenirlo con varj ristoramenti. Stette nondimeno tutta la notte senza far moto alcuno, prendendo da sè stesso le cose necessarie da i luoghi soliti, ove le soleva far preparare. Nè fu sentito dire mai, se non tal volta: *Oh Dio!*

Il Sabbato ultimo della sua vita fu il solo che restò in letto, in

to, in somma languidezza di corpo, ma piena fortezza d' animo. Del che porterò un documento dimostrativo. Quella mattina il Serenissimo Principe coll' Eccellentissimo Collegio mandò a chiamar il Padre Maestro Fulgenzio, il quale, interrogato dello stato del Padre, avendo risposto che lo stimava nell'estremo, e senza speranza di vita; l' Eccellentissimo Signor Ottaviano Bon, Savio di Settimana, ricercò come nella mente fosse consistente; e avendogli risposto, ch' in quella languidezza di forze, sua Serenità, e sue Eccellenze Illustrissime sapessero, che nel giudizio, e nella memoria era quell' istesso Maestro Paolo che per 17. anni avevano veduto a servire Sua Serenità, e consultare nelle più ardue difficoltà; gli fu imposto di fargli tre dimande intorno ad un pubblico importantissimo negozio: il che fu eseguito la sera alle 22. ore, avendo il Padre fatto scrivere le sue risposte a punto per punto dal suo scrittore; e sigillate, furono mandate, e lette quella sera nell' Eccellentissimo Senato: il quale, avendo determinato in quella materia precisamente conforme a quello che aveva il Padre consultato, farà quel sacro Congresso, specchio della pietà Cristiana, e politica prudenza, un testimonio di dugento amplissimi Padri contra la sfacciata e imprudente bugia uscita di casa di un Ecclesiastico, che 'l Padre tanto innanzi la sua morte avesse perduto il sentimento, e la favella. E da questa calunnia cotanto maligna, e vergognosa, il mondo prenderà saggio d' altre ancora.

Lo stesso Sabbato ammise le visite, come tutti i giorni antecedenti; e la sera, dopo le ventitrè ore, l' Eccellentissimo Signor Giovanni Basadonna in particolare volle visitarlo. Gli parlò, si cavò il berrettino di capo, lo ringraziò della sua visita; e dopo partito, si fece leggere lungamente, ascoltando con somma attenzione. E nell' imbrunirsi della notte vi fu il Signor Marco, con cui complì nel modo stesso ch' era solito.

Venuta la notte, crescendo il mancamento, si fece di nuovo leggere la passione di S. Giovanni, parlò della sua miseria, della fiducia che aveva nel Sangue di Cristo, replicò assaissime volte: *Quem proposuit Deus mediatorem per fidem in sangui-*

sanguine suo; e pareva in ciò ricevere una consolazione estrema. Recitò, benchè con gran languidezza, più luoghi di S. Paolo. Protestò non aver di suo da presentar a Dio, che miserie, e peccati; che però s'immergeva nell'abisso della Divina misericordia; con tanta sommessione da un canto, e ilarità dall'altro, che dagli astanti cavava lagrime.

Circa le quattro ore fu visitato da' Medici, ch'erano stati anco poco prima. E perchè l'Eccellentissimo Tebaldi non l'aveva più visitato, se non quel giorno; e poco fermandosi, il Padre, per non affannarsi, accennò al Padre Maestro Fulgenzio di dargli conto del suo male. Nella qual relazione avendo detto l'accidente del Lunedì sotto termine di mancamento totale, alzò il Padre la testa, e l'interrogò: *Mancamento d'animo?* No, Padre, rispose, dico delle forze; che, quanto all'animo, è stato sempre nella sua costanza. E volendo anco il Medico discorrere qualche cosa, lo faceva con quei termini di prudenza che sono soliti di non lasciare gl'infermi senza qualche scintilla di speranza. Al che il Padre Maestro Fulgenzio, che sapeva l'interno del Padre, e con lunga pratica, quello che sentisse del vivere, e morire, s'oppose, e disse: *Non esser il Padre di quelli a' quali convenisse parlare in maschera, o per cerimonie. Che dicesse pur liberamente, che 'l Padre avrebbe con tranquillità sentito lo stato suo, ch' era sicuro essergli più noto, che ad altri*. Al che avendo fatto cenno il Padre d'assentire, e poi anco fatta bocca di ridere; allora disse il Medico che 'l polso testificava una vita che fuggiva, e che sarebbe mancata quella notte, e in poche ore. Al che il Padre con cera lieta, e con faccia tendente al riso, rispose: *Sia lodato Iddio; mi piace ciò che a lui piace; col suo ajuto faremo bene questa ultima azione*. E volendo ancora il Medico entrar in raccordare qualche ristoramento, lo interruppe il Padre, e disse: *Lasciamo pur queste fatiche, e V.S. mi risolva due dubbj. Il primo è, ch'io son certo, e pienamente persuaso, che tutto quello che mi si presenta da prender è cosa buona. Con tale certezza la piglio in mano, e come arriva alla bocca, come se mi cangiasse in quell'istante il cervello, mi si rende orribile, e abbomminevole. Il secondo:* e ciò detto, gli mancò la lena, e non espresse ciò che fosse: e il Medico, dalla vena sentendo lo smarrirsi dello spirito vitale, ordinò che alle

otto

otto ore se gli recasse qualche ristoro, e tra tanto un poco di moscato raro, che gli avrebbe mandato da casa; al ricevere del quale, ch'erano già sei ore della notte, disse: *Questa mi pare cosa violenta*.

Dirò anco un particolare ben leggero, ma che mostrerà qual fosse la costanza d'animo, e l'intera cognizione, e vivezza de' sensi in quell'estremo. Aveva il Padre nelle sue stanze così ordinato ogni cosa, che subito metteva le mani a quel lo che l'occasione ricercasse, fossero libri, scritture, strumenti varj, fino le più minime cosuccie. Alle sei ore di quell'ultima notte volle nettarsi la lingua con uno strumento da lui molto tempo usato, e ordinò a Fra Marco d'andar in tal luogo a pigliarlo. Vi andò col lume in mano, e ritornò, dicendo non vi essere: *Vi è*, replicò il Padre, *guardate meglio, ch'è cosa picciola*. Ritornò, e lo trovò, e da sè si nettò la lingua; continuando cogli Astanti con una tranquillità inestimabile, senza un gemito, senza un lamento, con detti memorabili; di quando in quando ripetendo alcuni devoti detti delle Sacre Scritture, e spessissimo: *Orsù, andiamo ove Dio ci chiama*. E vedendo gli Astanti che la voce mancava, e i polsi tendevano al fine, lo pregavano di prender riposo: al che egli sorrise. Così egli passò sempre come susurrando tra sè, che non si poteva intender bene ciò che dicesse, se non qualche parola della Scrittura, e una volta: *Andiamo a San Marco, ch'è tardi*; ch'è tutto quanto nella sua infermità si sentì senza connessione, e retto senso. Tra tanto sonarono le otto ore. Egli le numerò, e chiamò Fra Cosimo, e gli disse: *Queste sono le otto ore, speditevi, se volete darmi ciò che ha ordinato il Medico*. Ma non ne potè ricevere, se non una picciola parte. Dopo, vedendosi mancare, chiamò il Padre Maestro Fulgenzio, e gli comandò di partirsi con quelle memorabili parole, che gli dovranno restar sempre scolpite nel cuore: *Orsù, non state più a vedermi in questo stato: non è dovere: Andate a dormire, e io anderò a Dio, d'onde siamo venuti*; e volle esser abbracciato, e baciato da lui. E benchè conoscesse che cosa sia confermare l'animo con esempj d'una tale costanza, partì; non per lasciarlo, ma per eseguire il suo comandamento, e ubbidirlo in un altro punto; ch'era, di fare che

tutti

tutti i Padri gli faceſſero la carità d'aſſiſtergli al ſuo tranſito coll' ajuto delle orazioni. E così fece chiamare il Padre Priore, e quello tutti i Frati, e ſi riduſſero intorno al letto a fare le ſolite orazioni, e raccomandazioni di quell'anima nelle mani di Dio; che ſebbene non poteva più parlare, dagli occhi però, e cenni, era ancora in pieno ſentimento fino all'ultimo ſpirare. Le ſue ultime parole, da Fra Marco, che gli ſtava ſopra, appena inteſe, ma più volte replicate, furono queſte due: *Eſto perpetua*. Che non ho dubbio, che in quel tranſito, che raccomandava l'anima ſua a Dio co' più ferventi voti di voce, e di cuore, non ſi ſcordò di raccomandar anco, e pregare per la perpetuità della Sereniſſima Repubblica, a cui aveva con tanta fede, e carità ſervito; e in quelle perdette la favella; e poco dopo giunſe al ſuo fine, che fu accompagnato da due notabili circoſtanze. L'una, ch' eſſendo ſtato alquanto colle mani immobili, egli da sè con uno sforzo piuttoſto d'uno ſpirito, ch'era tutto in Dio, che di corpo, ſe le formò in croce. L'altra, che fiſſando gli occhi nel ſuo Crociſiſſo, che ſolo teneva innanzi con un teſchio naturale di morto, gli tenne così un poco, poi abbaſſati, e chiuſi, con un geſto ridente ſpirò l'anima nelle mani di Dio. Queſto fu il fine di queſto gran Perſonaggio; e piacque alla Divina diſpoſizione che tale foſſe teſtificato all' Eccellentiſſimo Senato con iſcrittura pubblica, e con giuramento, e ſottoſcrizione di tutto il Collegio de'Reverendi Padri de'Servi, che furono preſenti, contra le favoloſe bugie, e sfacciati mendacj divulgati dopo: ch'ei moriſſe con urli, e ſtridi, con apparizioni di un cane nero, e coſe di queſta ſorta; come anco, che dopo ſieno ſtati ſentiti grandi ſtrepiti nelle ſue celle. Coſe ſolo viſibili, e udibili in caſe lontaniſſime de'grandi Eccleſiaſtici, e fino a Roma; ma non da chi viveva, e abitava le ſtanze, nè da chi ſi trovò preſente. Coſe ſimili furono macchinate ancora contra la memoria del Doge Leonardo Donato, Eroe glorioſo: e innanzi avevaſi veduto tal imprudenza di pubblicare anco a ſtampa coſe prodigioſe, ſuccedute l'anno dell'Interdetto contra i Difenſori della cauſa Veneta. Il che può eſſer argomento, quanto ſi poſſa credere alle narrazioni di ſimili accidenti ſcritti da perſone

lonta-

lontane di luogo, e di tempo, che furono in abbominazione della Corte Romana. Confesso, che questi esempj così recenti mi fanno sopra modo dubitare dell' alterazione, e falsificazione di tante narrazioni fatte ne' passati tempi, e tenute occulte, e pubblicate tanto posteriormente, quando i soli fautori delle fazioni degli Ecclesiastici avevano la comodità delle stampe, e che senza alcuno scrupolo abbiano o commendati, o vituperati tanti uomini grandi, non per causa di verità, ma solo a misura che furono, o favorevoli, o contrarj agl' interessi loro mondani.

Morì dunque nel narrato modo il Padre Paolo, con fama presso al Mondo d' uomo incomparabile, e presso a chi l'aveva conosciuto, e praticato, di una integrità singolare, e santità di vita, le quali di raro si veggono; e con commendazione fatta come proverbiale, che, *se avesse avuto la grazia della Corte, ed avesse servito agl' interessi di quella, sarebbe nel Calendario, e numero de' Santi*. Ne fecero allegrezza in Roma colle solite dicerie: nè il Papa medesimo si contenne di parlarne come d'opera di Dio, in levarlo dal Mondo; come se fosse gran miracolo, che muoja un uomo d'anni settanta uno. Nè egli però fu immortale; che morì al principio di Luglio dell'anno stesso.

Egli è vissuto al mondo anni 71, età decrepita a chi risguarda la sua complessione, e consummata sapienza, la perfezione delle opere, e il suo, o desiderio, o speranza di vivere; ma troppo breve, se si considera il servizio che ne riceveva il Pubblico, o il comune desiderio; perch' era interesse della Serenissima Repubblica che il suo servizio fosse altrettanto durabile, quanto fu assiduo, e fedele. Un' esemplare di così rare virtù era degno d'una più lunga vecchiezza; anzi d'una gioventù perpetua, se l'umanità lo tollerasse in questa vita. Se a lui per suo rispetto la morte, che non poteva esser inaspettata, nè improvvisa, non fu immatura; per noi almeno fu acerba: e se visse assai per sè, visse poco al Pubblico, a cui tutto viveva. Fu con quella occasione da molti veduta la sua cella, e visitata; che, osservando quella povertà religiosa senza ornamento alcuno, restarono edificati: e i principali Senatori la dicevano un Paradiso, ove albergava quell'

quell' Angelo. E l'Eccellentissimo Leonardo Moro, ch' è d' una vita colma di tutte le virtù, in particolare di religione, e pietà Cristiana, non si potè contenere, che non prorompesse: *E' questi il Padre che i Prelati di santa Chiesa tanto hanno vituperato? E questi sarà cattivo, ed essi gl' imitatori di Cristo, e degli Appostoli?*

Fu il suo funerale conspicuo, per la munificenza pubblica; e pel concorso numeroso de' Grandi, e d'ogni sorta di persone. Non eccedè la condizione privata, se non nel pianto pubblico. E fu notato, ch' egli fosse di faccia colorita, e ridente, e, come si diceva, più bello, e venerando morto, che non era vivo: e anco dopo nove mesi, che occorse aprire la cassa, ov'era deposto, fu ritrovato tutto intero, e colla faccia ancora colorita. Volle il Padre Maestro Fulgenzio prima fargli una memoria, come a Maestro ottimo; ma il Convento non lo cosentì, volendo fare del pubblico. Ma l' Eccellentissimo Senato levò le competenze col pubblico decreto, ch'a spese pubbliche gli fosse fatta una memoria, ed iscrizione. La qual memoria sarà tanto più illustre, e durabile, perchè ancora non si vede; e sarà insieme eterna la fama, e infamia di quelli che conservano l'odio implacabile contra i defunti, con una malignità d'investigare in così preziosa gemma i granelli, e in così risplendente gioja le nuvolette, e i nei, che in così eccellente creatura o non vi furono mai, o così minimi, che furono invisibili, eccetto che agli occhi d'una consummata malignità. E secondo quel Savio resterà derisa la temeraria imprudenza di coloro che, innalzati dalla fortuna, presumono d'esser padroni anco della fama, e di poterla estinguere, che non passi a'posteri.

E quanto alla gloria di così grand' Eroe, e così eccellente creatura; come ad alcuni Capitani di gran valore l'accresceva bene spesso il trionfo negato, più che concesso, com' era noto l' impedimento nascere da quegli scellerati Tiranni; (quali furono Tiberio, Nerone, e altri) così avverrà del Padre Paolo. E se dovrà essergli fatto uno scudo colla sua effigie, riuscirà quello che fu detto delle immagini di Cassio, e Bruto; che in una funebre pompa erano le più conspicue, perchè per la violenza della tirannide non erano tra l' altre

vedute. E se di queste consolazioni umane resta alcun senso a quelli che sono in Dio; quella grand'anima del Padre Paolo riceverà contento, che la perversità altrui ha favorito le sue intenzioni, che furono disprezzatrici di tutte l'altre consolazioni de' vivi. Viverà il Padre Paolo in Dio eternamente; ch'è il solo bene desiderabile; ma viverà anco nella memoria degli uomini per le sue eroiche virtù; contra i quali monumenti non può nè il tempo, che consuma i marmi, e i metalli; nè meno il pazzo poetico errore di chi crede che la fama degli uomini stia in un sasso, soggetto alle ingiurie anco de' tristi.

E perchè il passato è buon Maestro del tempo futuro, non si dee tralasciare, che, tra gli altri che furono presenti al pio, esemplare, e felice transito del buon Padre, si trovò anco fatto andare, per ubbidienza da chi procedeva più innanzi, Maestro Agostino Misani da Venezia, soprannominato il Poeta; il quale anco, astretto dalla verità, con giuramento è sottoscritto alla narrativa presentata all' Eccellentissimo Senato, di sopra mentovata. Era questo stato favorito, e difeso dal Padre Paolo in molte occorrenze, mosso da compassione al suo cervello non consistente. Questo dopo, o introdotto da un certo Luganese suo cognato; che si diceva servire di spia, o, come io ho per più verisimile, dalla propria temerità, e pazze speranze, in casa del Signor Nunzio; si disse aver fatte relazioni degne di lui, che mai non conobbe obbligo di dire verità, o di serbar debito di modestia. Anzi che anco fosse esaminata, e registrata la sua narrazione, mi par inverisimile, benchè il Frate se ne vantò per vero. Certo è, che di là se ne tornava al Convento pieno di concetti; che, per la sua naturale pazzia, (perchè è stato pazzo, e notoriamente conosciuto tale; ma però maledico, e maligno al possibile) non potendo celare, anzi diceva pubblicamente che presto sarebbe stato da più del Provinciale, e Generale. Ma poco durò; perchè i Ministri del Nunzio erano troppo abili a conoscere la portata delle persone, ed il profitto che ne potevano trarre. Può essere anco che fossero informati delle sue qualità, e de' suoi costumi; che, per onestà, non si possono narrare. Ma basti velargli col dire, che notoriamente era *muliebriter infamis*, & *vita probrosus*; e presso a' Superiori era

stato

ſtato difeſo dalla ſola pazzia d'eſſere ſtato più di quindici anni ſenza confeſsarſi, o recitare uffizio, benchè celebraſſe la Meſſa. Al che volendo i Superiori trovar rimedio, è ritornato Apoſtata, come altre volte è ſtato. Non ſi è mai veduta queſta nota, perchè potrebbono le relazioni di coſtui un giorno comparire ſotto nome di Teologo, e Maeſtro, come altre, con nome, e ſenza, hanno fatto da Roma commettere al Vicario Generale Appoſtolico, Maeſtro Filippo Ferraci d' Aleſſandria, di fare certe gravi inquiſizioni contra altri. Ma hanno avuto l'eſito ordinario di chi ſi muove ad informazioni di tali ſoggetti: e a me ſono ſtate moſtrate le lettere ſteſſe del Generale in tal propoſito, d'aver trovato falſo quanto era ſtato ſcritto, e affermato.

IL FINE.

STORIA
PARTICOLARE DELLE COSE PASSATE
TRA 'L SOMMO PONTEFICE
PAOLO V.
E LA SERENISSIMA REPUBBLICA
DI VENEZIA
NEGLI ANNI 1605. 1606. 1607.

DIVISA IN LIBRI SETTE.

VIVA SAN MARCO.
LIBRO PRIMO.

AOLO V. da'primi anni della puerizia fu dedito e nodrito in quegli ſtudj, che non hanno altro per iſcopo ſe non l'acquiſtare la Monarchia ſpirituale e temporale di tutto il Mondo al Pontefice Romano, e avanzando l'ordine clericale, ſottrarlo dalla podeſtà e giuriſdizione di tutti i Principi, innalzandolo anche ſopra i Re, e ſottomettendogli i ſecolari in ogni genere di ſervigi e comodi. Ebbe anche, venuto in età virile, occaſione d' eſercitarſi in maneggiare quelle armi colle quali queſta dottrinna ſi ſoſtiene; avendo eſercitato l'uffizio di Auditor della Camera, carico appunto conforme al genio ſuo, imperocche il titolo che ſi dà a quel magiſtrato e, *ſententiarum & cenſurarum intus, & extra latarum* A.MDCV.

uni-

A.MDCV. *universalis executor*; nel qual carico anche s'adoperò più accuratamente degli altri suoi predecessori, non essendovi memoria, che da cinquanta anni in quà si fossero fulminati tanti monitorj e cedoloni, quanti egli fulminò in cinque anni, che tenne quell'uffizio.

Per le quali cose concepì grandissimo desiderio di vendetta contra quelle persone, che a lui parevano esser di qualche impedimento alla libertà o licenza Ecclesiastica, e al maneggio arbitrario della scomunica: ma perche l'ira si estingue, o almeno resta sopita quando ha per oggetto persone tanto alte, che non vi sia speranza di poter giungere al vendicarsi contro d'esse, non concepì tanto sdegno contra i Re, e Principi soli, quanto contra le Repubbliche; imperocchè considerando quelli, che le governano, nelle loro persone private, nel che sono senza potenza, a lui pareva poter sperare di superarli ancora, sebben congiunte in un corpo, e colla potenza, che le forze pubbliche seco portano. Ma sopratutto l'odio suo era acceso contra la Repubblica di Venezia, sì perchè ella sola sostiene la dignità, e i veri effetti di Principe indipendente, come anche perchè esclude totalmente gli Ecclesiastci dalla partecipazione del suo governo. E più ancora perchè ella sola fra tutti i Principi non pensiona alcuno della Corte Romana: il che essendo da essi interpretato per termine di poca stima, che si faccia di loro, fa, che s' accendano di particolar odio, e nodriscano un'interna mala volontà verso quella. Per queste cause assunto al Ponteficato, niuna cosa si propose per iscopo, e somma dell'uffizio suo, se non aggrandire l'autorità Ecclesiastica, lo che egli diceva restituirla nello stato, dal quale i suoi predecessori, e in particolare Clemente VIII. l'aveva negligentemente lasciata cadere: per lo che i primi pensieri suoi furono istituir una Congregazione in Roma, la quale non avesse altra cura, che di pensare i modi, come si potesse mantenere, e ampliare, o almeno trovar le scritture in tutte le materie, e metter in campo le difficoltà, preparar materia a' successori per dar perfezione a quello, ch'egli non avesse potuto finire, e trattanto mortificare la presunzione (così diceva egli) de' governi secolari. Pensò ancora, che per condur a fine questo disegno, fosse necessario mandar in tutti i regni, e presso a tutti i Principi Cattolici, Nunzj inclinati a simili pensieri, e questo cominciò ad eseguire nelle persone di quelli Nunzj, che mutò, in particolare a Venezia mandò Orazio Mattei Romano Vescovo di Gierace, così appassionato in questa opinione, che non si vergognò di dire al Principe nel Collegio, che le limosine, e l'altre opere di pietà, la frequentazione de' Sacramenti, e ogn'altra buona, e Cristiana operazione, senza favorire la libertà ecclesiastica, *ad nihilum valent ultra*; che tali furono le parole sue; e in molti famigliari ragionamenti, tenuti con diverse persone, diceva spesse volte aver sentito predicare la pietà della Città di Venezia, ma non averla veduta, atteso che nelle limosine, e divozioni non consiste la perfezione Cristiana, essendo il cimento di quella, l'esaltazione della giurisdizione Ecclesiastica, replicando spesso essere stato mandato dal Papa in quella Nunciatura, per ricever il martirio in favore della sede Apostolica: ma questa istanza d'animo desideroso del martirio, non era senza forma d'imperiosità: imperocche se alcuno replicava con qualche ragione contra cosa, ch'egli in così fatto proposito promovesse, la risposta sua solita, e ordinaria (come se fosse detta di formula) era: Io qui son Papa, e non voglio altro, che ubbidienza. Non eresse il Pontefice la Congregazione secondo il suo disegno,

segno, avertito, che quella era una via di scoprire troppo manifestamente i suoi fini, d'ingelosire tutti i Principi, e di farli pensare a'rimedj, e così causare effetti contrarj alla sua intentione, come avvenne a Clemente VIII. il quale con aver eretta una Congregazione sopra le cose d'Inghilterra, eccitò l'animo di quel Re a risguardare più diligentemente gli andamenti de'Cattolici del suo Regno, onde restarono più difficoltose le imprese loro. Parimente non mise il Pontefice ad effetto i primi mesi alcuna cosa particolare delle già disegnate, perchè abbattutto dalla veemenza dell'allegrezza, fu assalito da grave melanconia consissa apprensione della morte, la quale temeva dovergli succeder in breve; a questo timore era somministrata materia per la fama sparsa per Roma, che l'immagine della B. Vergine di Subiaco aveva sudato, cosa solita ad avvenire (come dal volgo si crede) per avvisare i Pontefici della morte istante, e ancora perchè un Astrologo Fiamingo aveva predetto dover succeder la morte di Clemente VIII. nel Marzo, e l'elezione d'un Leone, e poi d'un Paolo, che dovevano viver poco tempo: s'aggiungeva la natura del Pontefice, inclinata, e solita a prestar fede alle divinazioni, la quale da ogni cosa pigliava alimento pel suo timore. Questa perturbazione lo tenne per cinque mesi occupato, sicchè d'ogni cosa sospettava, licenziò per questa cosa il cuoco suo, e lo scalco, che l'avevano lungamente servito: e anche se qualche persona bassa, e non conosciuta da lui, nell'andare per la città, penetrando, le guardie, gli porgeva memoriale per qualche suo affare, temeva con quello esser avvelenato; e bene spesso lo lasciava cader in terra; la qual fissa opinione tenendolo oppresso, lasciò in riposo il suo pensiero tutto dirizzato all'aumento della libertà Ecclesiastica. Ma nel mese di Settembre fu ritrovato rimedio da'parenti ed amici al suddetto timore, avendo fatta una numerosa congregazione di tutti gli Astrologi, e altri divinatori di Roma in casa del Signor Gio: Francesco fratello di sua Santità, da'quali essendo, per le loro regole conchiuse, che di alcuni pericoli minacciati dagl'influssi era passato il tempo, e che perciò gli restava vita lunga; fu levato dal timor concetto, e ritornò a' soliti pensieri d'aggrandire la giurisdizione Ecclesiastica, incominciando a far tener proposito col Cristianissimo, che in quel regno fosse ricevuto il Concilio di Trento. In Spagna procurò, che i Gesuiti fossero essenti dal pagar le decime. In Napoli tentò, che Gio: Francesco da Ponte, Marchese di Morcone, detto il reggente di Ponte, fosse mandato a Roma, il qual era sotto il giudicio della Inquisizione, per aver condannato alla galea un librajo, di cosa, che quell'Uffizio pretendeva appartenere a sè. Alla religione di Malta levò la collazione d'alcune Commende, conferendole al Cardinal Borghesse. Promosse difficoltà al Duca di Parma per certe gravezze imposte da lui sopra i suoi sudditi per l'assenza del Vescovo di Parma da quella Città, per la causa del Conte Alberto Scoto, e per alrre cose, che il Pontefice pretendeva esser contra la bolla *in Cœna Domini*. Al Duca di Savoja mosse difficoltà per i possessi temporali de' henefizj, soliti darsi in quello Stato da'Ministri del Principe, e per gli Assistenti secolari, all'Uffizio dell'Inquisizione, e per una Badia, che quella Altezza aveva conferito al Cardinal Pio, le quali cose furono tutte poste in negozio; avendo il Duca mutata la persona nominata alla Badia in un nipote di sua Santità. Ma non essendo proceduta alcuna di queste cose molto innanzi, per essere state immediate mortifi-

A MDCV.

A. MDCV cate col porle in negozio; appunto nel principio d'Ottobre si offersero due occasioni non solo per le stesse inviate al fine intento dal Pontefice, ma ancora atte come grandi mezzi per aprirgli la strada a cose maggiori. Una fu, che la Repubblica di Lucca ne' tempi passati avvertendo, che molti de' suoi Cittadini mutata religione, s'erano ritirati in paesi de' Protestanti, per i suoi rispetti aveva fatto editto, in cui proibiva, a'Cittadini di tener commercio, o trattare con quei tali; cosa, che da'Pontefici passati era stata commendata: ma il Pontefice presente, essendogli riferita, la lodò in se stessa, dicendo: che non aveva però la Repubblica Lucchese autorità di far una tal ordinazione, che toccava la religione, sebbene era pia e santa, non avendo il secolare autorità di decretare cosa alcuna nelle cose Ecclesiastiche, eziandio a favore, com'essi dicono: per lo che voleva onninamente, che fosse levata da' Capitolari; dovendo poi egli con autorità Pontificia farla di nuovo. L'altra fu, che la Repubblica di Genova avvertita, che i Ministri d'alcune Confraternità laiche instituite per divozione, non avevano maneggiato le entrate colla debita fedeltà, prese partito, che i conti fossero riveduti, e a questo effetto ordinò, che i libri fossero portati al Doge. E nella stessa Città occorse anche cosa di maggior momento, ch' essendo istituito un Oratorio di secolari in casa de'Gesuiti per gli esercizj Cristiani, i Cittadini di quella; Congregazione fecero tra loro una convenzione di non favorir nella distribuzione de'Magistrati se non quelli dello stesso Oratorio; il che conosciuto da quelli; ch'erano al Governo, acciò la fedizione non passasse piu oltre, fecero un editto, che l'Oratorio non si puotesse più congregare. Queste deliberazioni, che dovevano render commendabile la pietà di quella Repubblica, che volesse provvedere alla dilapidazione de'beni temporali, dedicati ad opere pie, e proibir le conventicole, che sotto pretesto di Religione tendono alla rovina della Città, non furono risguardate dal Pontefice per questo buon verso, ma furono da lui riprese, e fu fatto intendere a quella Repubblica, ch'erano contra la libertà Ecclesiastica, comandando, che fossero ritrattate; altrimente minacciando di scomuniche, e censure. Colla Repubblica di Venezia fece efficace istanza, che fossero dati ajuti di danari all'Imperadore per la guerra d'Ungheria contra i Turchi, offerendosi, che quando il Senato restasse per non irritar contra sè l'armi loro, si desero i danari a lui, che gli avrebbe fatti passar sottomano; e in quella trattazione usava, e faceva usar dal suo Nunzio parole non quali è costume d' un Principe, che rappresenta all'altro i comuni interessi; ma come quello, che dimanda contribuzione straordinaria a'sudditi suoi, per lo che dopo qualche risposta modesta data prima, disse il Senato, che per conservazione dello Stato proprio, era necessitato a far molte spese, e assicurarsi da molte gelosie, che gli erano date, le quali impedivano, che non si potesse applicar l'animo a nuove imprese, ond'era necessario prima conciliar una perfetta intelligenza fra i Principi Cristiani, acciocchè deposti i sospetti, tutti unicamente potessero attendere all'oppressione del comun nemico, alla qual unione (quando fosse fatta qualche apertura) la Repubblica non sarebbe stata fra gli ultimi a prender l'armi contra i nemici del nome Cristiano. Parve strana al Pontefice la risposta, persuaso, che secondo la dottrina de'moderni Canonisti, potesse il Pontefice comandare a ciascun Principe quello, che gli pareva esser per ben comune della Cristianità; pure giudicò non dover incominciar di quà,

ma

ma da cosa, che avesse più pretesto di spiritualità, e toccasse più immediatamente la Sede Apostolica, e però prima trattò solamente sul generale, che non fosse violata la libertà Ecclesiastica, e che s'attendesse a restituire la Giurisdizione intaccata, facendo, che queste cose fossero dette dal Nunzio a Venezia, e dicendole egli all'Ambasciadore, e discendendo al particolare, mise anche in campo alcuni negozj toccanti la navigazione, e gli appalti degli Olj, e cambj per la costa di Romagna, e Marca Anconitana, proccurando in qualche maniera di fare, che la Repubblica ricevesse i suoi comandamenti, proponendo che fosse rivocato un ordine fatto dal Senato sotto li 11. Dicembre 1604. con proibizione a'sudditi del Domino di noleggiar Vascelli, far sicurtà, di compagnia per traffico di qual si voglia sorta di mercanzie, che si levassero fuori del Dominio, per portar in altre terre aliene senza passar per Venezia, allegando, che impediva l'abbondanza dello stato della Chiesa, e però era contra la libertà Ecclesiastica. Ma essendogli risposto, che ogni Principe comanda a'suoi sudditi, quello, che serve alla comodità dello Stato suo senza risguardo di quello, che segua negli altri, ne per questo i Principi, che restano di ricevere il benefizio si tengono offesi, e quando la Santità sua comanderà a'suoi sudditi quello, che tornerà bene al suo governo, la Repubblica non l'intenderà mai in sinistro, nè lo riputerà contra la sua libertà. Si avvide il Pontefice, che questo tentativo ancora pareva difficile ad ottenere, non avendo pretesto alcuno speziosо di farlo apparire congiunto colle cose spirituali, perlochè subito, che gli occorse accidente, il quale pareva poter esser tirato allo spirituale, abbandonati quelli, si voltò tutto a quest'altro.

A. MDCV.

L'accidente fu, che in Vicenza Scipione Saraceno Canonico Vicentino, il quale già con gran sprezzo aveva levati, i sigilli del Magistrato, posti per custodia sopra la Cancelleria Episcopale, ad istanza del Cancelliere, vacante la Sede, s'era dato a molestare una gentildona sua parente, la quale non potendo persuadere dopo averla perseguitata, e per le vie, e per le Chiese; sdegnato, venne a deturparle la porta, e faccia della casa, per lo che ad istanza di lei propria, che per ciò venne in persona a Venezia, e de'gentiluomini della sua famiglia, fu chiamato il Canonico un cugino Vescovo di Città Nova, uomo di molto valore, che nella città di Venezia era guida di tutti i Nunzj, e ministri Pontifizj, e consigliandoli, indrizzava tutte le loro azioni, al quale anch'essi Nunzj avevano espresso ordine di comunicare tutte le loro commissioni. Per opera di questo fu mosso il Nunzio (nel rimanente pur troppo inclinato a voler un'esenzione licenziosa ne'preti; e venuta nuovamente con questo pensiero) e da amendue fu portata di ciò la nuova a Roma al Pontefice, e al Vescovo di Vicenza, che si ritrovava alla Corte, dove amendue ne trattarono insieme e si eccitarono scambievolmente alla difesa del Canonico, e della libertà Ecclesiastica, e dall'uno, e dall'altro ne fu parlato ad Agostino Nani Cavalier Ambasciadore della Repubblica nel fine di Ottobre. Disse il Vescovo che il Pontefice non voleva soportar la prigionia del Canonico, e che animava lo stesso a far l'uffizio di Vescovo, e però sarebbe stato bene dar soddisfazione al Pontefice col rimetter il carcerato al foro Ecclesiastico, non essendo il caso atroce: ma il Pontefice più assolutamente disse, non voler in modo alcuno permettere, che gli Ecclesiastici fossero giudicati in qual si voglia caso;

A. MDCV. caso; per esser ciò contra la disposizione del Concilio. L'Ambasciadore del tutto diede conto a Venezia, e mentre aspettava la risposta, in un altra udienza fece il Pontefice querimonia col medesimo Ambasciadore, che fosse stata fatta una ordinazione del non alienar beni laici ad Ecclesiastici, dopo la morte di Clemente VIII., dicendo, che sebbene era fondata sopra una vecchia, la nuova però era più ampliata, e non poteva sussistere per esser amendue invalide, e contra i Canoni, contra il Concilio, e contra le leggi Imperiali, che è scandalosa, e fa egli Ecclesiastici di peggior condizione, che le persone infami, aggiungendo, che gli Statutarj sono perciò incorsi in censure; le quali cose fece nella stessa maniera proporre dal suo Nunzio in Venezia, ed essendo in quei giorni arrivati gli Ambasciadori della Repubblica espressi per congratularsi con sua Santità, nel principio di Novembre, fece con loro, le stesse querimonie, incaricandoli di riferire il tutto a Venezia nel loro ritorno.

In questo mentre i Signori Genovesi per dar soddisfazione al Pontefice, avevano rivocato il decreto di riveder i conti alle Confraternità, e si scusavano, che per quiete del loro Governo conveniva, che mantenessero la deliberazione fatta in materia dell'Oratorio, il Papa entrò in collera, e fece stampare un Monitorio contra quella Repubblica, minacciando i Cardinali Genovesi, che se non seguiva anche la revocazione del decreto sopra l'Oratorio, l'avrebbe pubblicato. Sperò il Pontefice con quest'esempio indurre la Repubblica di Venezia, a ceder alla sua volontà senza far replica alcuna: essendo impresso, che cederebbe ogni sua libertà per non entrare in travaglj, massime se non avesse spazio lungo a deliberare: per ciò non aspettata la risposta di quanto gli Ambasciadori straordinarj avevano trattato, l'ordinario aveva scritto a Venezia. Di nuovo si dolse il Pontefice coll'Ambasciadore così della prigionia del Canonico, come della ordinazione fatta, aggravandola con dire, che fosse fatta il Giovedì santo, e conchiuse il suo ragionamento; con mostrare il Monitorio fatto contra i Genovesi, e dire, che voleva esser ubbidito, e che avrebbe mandato un Breve Ortatorio a Venezia, e poi avrebbe proceduto più oltre. L'ambasciadore rappresentò a sua Santità, che il dì 26. di Marzo, giorno, in cui è stata data l'ordinazione, non potè cadere nella settimana santa di quell'anno, che la Pasqua fu a' dieci di Aprile, e supplicò sua Santità, che avendo commesso a lui di scrivere sopra questi particolari a Venezia, e dato carico agli Oratori straordinarj di trattarla in voce, si contentasse di aspettar qualche risposta, prima, che si determinasse cosa alcuna, il che fermò il Pontefice per poco tempo; imperocchè nel mese di Novembre l'Ambasciadore ricevuta risposta di quanto, egli aveva di ordine del Pontefice scritto; febben non ancora di quello, che avevano trattato gli straordinarj per ordine datogli dal Senato, mostrò alla Santità sua il giusto titolo, e possesso della Repubblica di giudicare gli Ecclesiastici ne'delitti secolari, fondarsi sopra la podestà naturale di supremo Principe, e consuetudine non mai interrotta di più di mille anni attestata anche con brevi de'Pontefici, che si trovano ne'pubblici archivj; mostrando ancora, che la legge del non alienare beni laici ad Ecclesiastici, non era solamente nella Città di Venezia, ma, ancora propria, e speziale della maggior parte delle Città suddite, e quanto a quelle, che non l'avevano, era di dovere, che seguissero le ordinazioni delle Città dominanti; mostrò

mostrò ancora l'equità della legge, e quanto fosse in questi tempi sempre più necessaria per conservazione delle forze del Dominio, con molte ragioni, ed esempj di molti regni Cristiani, e di alcune Città dello Stato Ecclesiastico. Ascoltò il Pontefice con impazienza, storcendosi, e mostrando co'gesti del volto, e del corpo il disgusto che interiormente sentiva, e poi rispose, che le ragioni allegate non valevano niente; che non bisognava fondarsi sopra la consuetudine del giudicare; perchè era tanto peggiore, quanto più vecchia: ma circa i Brevi, rispose, che non vi era altro archivio de'Brevi Pontefici se non a Roma, quelli, de'quali si voleva egli valere erano scartafacci, e che avrebbe giuocato il Rocchetto, che non vi erano Brevi autentici in questa materia; e quanto all'ordinazione, diceva che giovinetto negli studj, poi negli Uffizj di Vicelegato, Auditor di camera, e Vicario del Papa, era versato e ben intendente di queste materie, e sapeva molto bene, che quella legge non poteva stare, come nemmeno la vecchia del 1536. che il Dominio de' beni, era de'privati, e perciò conveniva lasciar loro libera la disposizione, e che il restrignerla era tirannia; che il medesimo Senato l'aveva per poco onesta, poichè aveva comandato, che non si desse la copia ad alcuno, che se altrove eran leggi di quella natura, erano state fatte coll'autorità de'Pontefici; che non toccava a'Veneziani governar lo Stato Ecclesiastico, ma a'Papi, i quali potevano fare, che sorta di statuti piaceva loro nel proprio Stato, e che voleva esser ubbidito. Non avvertiva il Pontefice portato dalla veemenza dell'affetto, che proponendo la difesa della libertà Ecclesiastica, non difendeva quella, ma la licenza de'secolari di disporre de'beni ad arbitrio, senza freno delle leggi, e che il chiamar tirannia la leggitima limitazione, era un notar i Pontefici principalmente dello stesso eccesso; ma non contento delle difficoltà promosse, aggiunse anche di nuovo aver inteso, esser stato imprigionato il Conte Brandolino Valdemarino Abate di Nervesa il quale voleva che fosse consegnato al suo Nunzio insieme col Canonico, e che aveva trovato un'altra ordinazione fatta nel 1603. di non potersi fabbricar Chiese, senza licenza del Senato, la quale biasimò con molta acerbità; in fine, conchiudendo con queste parole: sino il Molineo eretico che dice *sapit haeresim*. Aggiunse ancora, ch'era informato, che la Repubblica riteneva 50000. scudi di legati Ecclesiastici, alle quali cose tutte voleva, che fosse provveduto. Rispose l'Ambasciadore, che Dio non ha dato maggior autorità per governar il proprio stato a'Papi, che agli altri Principi, i quali per legge naturale hanno tutta quella podestà, ch'è necessaria, e siccome non tocca a'Veneziani governar lo stato Ecclesiastico, così nemmeno agli Ecclesiastici governar il Veneto; che la legge non è stata tenuta segreta, ma pubblicata per tutte le Città, e registrata in tutte le Cancellarie di esse, di donde ogn'un può torne copia; mostrò anche chiaramente quanto fosse falso, che la Repubblica avesse cosa alcuna di Legati Ecclesiastici, aggiungendo di più, che se la Santità sua vorrà esaminar tutte le leggi della Repubblica, e dar orecchie alle calunnie, che le saranno portate innanzi da'malevoli, le controversie cresceranno in infinito. Laonde il Pontefice si fermò e disse, che quanto alli 50000. scudi restava appagato della risposta, e che non voleva accrescere le controversie, ma restringerle a tre capi. L'ordinazione sopra fabbricar Chiese: la legge di non alienar beni laici ad Ecclesiastici, e il giudizio istituito nelle cause del Canonico, e dell'Abate: nelle quali tre cose diceva voler esser ubbidito,

A.MDCV bidito, aggiungendo, che non si pensasse condur la cosa in lungo col negozio, perchè voleva risoluta, e presta provvisione, altramente avrebbe usato quel rimedio, che gli fosse paruto; ch'era posto in quella Sede per sostentar la giurisdizione Ecclesiastica, per la quale avrebbe per ventura di spargere il sangue; che quanto a'suoi parenti, voleva che restassero uomini privati, ed era disposto di non aver risguardo ad alcuna cosa, ma voler passar innanzi, qualunque cosa che potesse seguire. Replicò anche questo, che già aveva detto, che voleva mandar un Breve ortatorio alla Repubblica per proceder più innanzi, se a questo non fosse ubbidito.

L'Abate di Nervesa suddetto era imputato, ch'esercitasse una tirannide severissima nelle terre vicine alla sua abitazione, volendo ricever la roba di ciascuno a che prezzo gli piaceva, e commettendo stupri, e violazioni d'ogni sorta di donne, perlochè anche esercitasse stregonerie, e altre operazioni magiche; che professasse di comporre sottilissimi veleni, co'quali avesse levato di vita un fratello proprio, un Sacerdote dell' Ordine di S. Agostino, e un servitor suo; e questi due, solo per esser consapevoli de'suoi misfatti; quello per essergli emulo in casa: e che collo stesso veleno avesse ridotto il Padre proprio ad estremo pericolo della vita: che avesse commercio carnale continunato con una sorella sua carnale, e avelenasse una serva per non esser da quella scoperto: avesse fatto uccidere un avversario suo, e avesse poi levato di vita il mandatario col veleno per uscir di pericolo di esser palesato, e commessi altri omicidj, e sceleratezze.

Nel principio del seguente mese di Decembre, i Genovesi, interponendosi i Cardinali di quella Nazione, piuttosto secondo che ricercavano le ragioni loro private, che per i rispetti pubblici della patria, rivocarono anche il decreto sopra l'Oratorio, avendo il Pontefice promesso, che in quello per l'avvenire non si sarebbe trattato se non di cose spirituali. Di ciò il Pontefice diede conto all'Ambasciador Veneto, esortando il Senato a consegnare i prigioni al suo Nunzio, e a rivocare le due ordinazioni; e proponendo l'esempio de'Genovesi diceva: *Sequimini panitentes*; al che rispose l'Ambasciadore non esser lo stesso il caso della Repubblica di Venezia, poichè ella non aveva sette Cardinali suoi Cittadini mediatori tra essa, e la Santità sua; nè le cose erano le stesse, poichè le ordinazioni della Repubblica erano neccessarie pel governo del Dominio, e da molti suoi predecessori, che innanzi al Pontificato erano vissuti in Venezia, Confessori, Inquisitori, e Nunzj, erano state benissimo osservate, nè però mai dopo l'assunzione al Ponteficato, le avevano riprese. Alle quali cose replicò il Pontefice, che se le leggi dell'alienazione, e del fabricar Chiese erano necessarie, egli le avrebbe concesse, facendo egli quello, che non era lecito di fare a'Principi secolari: che si ricorresse a lui, che si ritroverebbe prontissimo a far ogni favore, facendo quelle leggi, quando gli fosse fatto conoscere il bisogno; ma circa il giudicare gl'Ecclesiastici, non voleva comportarlo, perchè non si comprendevano tra i sudditi del Principe, dal quale non potevano esser puniti, sebben fossero ribelli: che i Pontefici passati non l'avevano intesa, ma egli voleva tener conto della salute dell'anima sua, e voleva trattar le cose di Dio, come conveniva, e voleva la sua riputazione: che aveva fatto fin all'ora uffizio di Padre, verrebbe al presente ad altri rimedj: che aveva deliberato di mandar un Breve Ortatorio sopra i tre

tre capi sopradetti, e se non fosse ubbidito in quello spazio, procederebbe più oltre, perchè aveva podestà sopra tutti, e poteva privare, ed avrebbe le legioni d'Angeli in favore. Fece l'Ambasciador considerazione al Pontefice, come fosse necessario non proceder con tanta fretta, poichè non pareva conveniente comprendere la legge delle Chiese, coll'altra dell'alienazione, nemmeno la causa dell'Abate con quela del Canonico, poichè non sapeva ancora qual fosse la mente della Repubblica in questi due punti, non avendo ricevuto risposta alcuna di essi, esortando sua Santità a maturare il negozio. Rispose il Pontefice all'Ambasciadore, che dovesse replicare per aver la riposta tanto più presto. A. MCDV.

Il Senato doppo aver maturato bene il negozio, e bilanciato dall'un canto lo sdegno, e il modo del Pontefice precipitoso, dall'altro la libertà publica, e la necessità del suo governo, sotto il primo Dicembre rispose al Nunzio, e scrisse anche a Roma all'Ambasciadore, che non poteva rendere i prigioni legittimamente ritenuti, nè rivocar le leggi giustamente statuite, per non pregiudicare alla libertà naturale della Repubblca datale da Dio, e conservata coll'ajuto della Maestà sua divina, e col sangue de'suoi antenati per tante centeninaja d'anni, per non confonder tutto il suo governo prosperato con tali leggi, e modi, fino al presente; e per non introdurre una confusione nel dominio con pericolo, che terminasse in qualche sedizione travagliosa E questa risoluzione fù presa dal Senato con tutti i voti concordi, il che anche fu significato al Nuncio, e scritto a Roma per mostrare la concordia della Repubblca nel difendere la sua libertà, e levare la speranza, che il Pontefice fondava sopra la divisione de' Senatori promessagli da' Gesuiti.

Il Pontefice ricevuta quest rispostaa dal suo Nunzio per lettere, e dall'Ambasciadore a boca, non si rimosse però dal suo proposito, ma restando in quello, che fino dapprincipio era risoluto di voler fare, e in che aveva fisso l'animo, cioè di voler ispedire un Breve, non si mosse punto per le cose, che l'Ambaciador dicesse, mostrando la ragione, e la necessità, perchè il Senato fosse venuto a tal deliberazione, e la costanza, colla qualle avrebbe perseverato, e gli eccissivi inconvenienti, che sarebbano nati, quando sua Santità avesse pensato di procedere a modi violenti, ma ordinò che fossero formati due Brevi, uno sopra le due leggi; l'altro sopra i due prigioni.

In questo tempo andò avviso a Roma di un editto fatto dalla Repubblica di Lucca, la quale ricevendo molta turbazione negli affari del suo governo per l' esecutoriali mandate dall'Auditor della Camera di Roma in quella Città, ordinò, che non se gli desse esecuzione, se non erano vedute da' Magistrati, del che il Papa si riscaldò sopra modo, dicendo ch' era contra la libertà Ecclesiastica, e che voleva fosse rivocato l'editto, se bene l'Agente di quella Siguoria rispondeva, chc la sua Repubblica in questo avevà seguito l'esempio di molti Principi, e lo seguirebbe anche nel rivocare, quando essi lo facessero. Ma nella causa coll Repubalice di Venezia il giorno 9. di Diccmbre, ordinario per udienz dell'Ambasciadore Veneto, il Pontefice tratò con lui con molta umanità, in maniera, che mai non ebbe dalla Santità sua accoglienza così benignà; cosa, che lo fece entrar in pensiero, che mitigata la veemenza, evesse delibetato di procedere con maturità; ma era tutto il contrario, perciocchè il Papa risoluto di venir a fatti, raffrenò le parole, come l'evento mostro, poichè a' 10. Dicembre spedi due Brevi chiusi, e diretti, *Marino Grimeno*

B *Duci*,

A MDCV. *Duci, & Reipublicæ Venetorum*, quello stesso. giorno invið al suo Nunzio, acciò si presentasse. Dubitò il Pontefice, che non si fosse risaputo qualche cosa de'Brevi mandati a Venezia, e che per tanto potesse esser differito l'arrivo del Corriere, onde spedì per via di Ferrara un duplicato d'amendue i Brevi al Nunzio; ma nessun incontro avenne nè all'uno, nè all'altro Corriere, anzi il Nunzio ebbe tutte due le spedizioni al suo tempo. Partiti i Brevi da Roma il Pontefice adi 12. fece Consistoro, dove narro, che la Repubblica Veneziana aveva violata la libertà Ecclesiastica nello statuir due leggi, e ritener due persone Ecclesiastiche, dilatandosi alquanto sopra ciascuno de'tre capi: non prese però il voto de' Cardinali, nè permise loro, che parlassero, cosa che passò con qualche mormorazione de'medesimi Cardinali, a'quali pareva secondo gli Statuti antichi, dover esser fatti partecipi: ma dopo considerando le ragioni del Pontefice, e quelle della Repubblica sentivano diversamente del merito: come anche all'Ambasciador Veneto, che ne parlò con molti di loro, rispondevano diversamente; altri che il Pontefice doveva attendere a'bisogni più urgenti della Chiesa, tralasciate queste cose: Il Cardinal Bellarmino chiaramente diceva; che il Papa non parlava con lui di queste materie giurisdizionali, perchè le intendeva un poco largamente, e che avrebbe esortato il Pontefice ad attender alla residenza de'Prelati nelle loro Chiese: il Baronio, che queste cose non si trattavano con lui, perchè ben si sapeva com'era solito di rispondere: il Zappta diceva esser in Spagna leggi appunto simili a queste controversie: il Monopoli, che le leggi si potevano accomodare; restando le stesse cose in fatto, purchè non si nominassero Ecclesiastici; altri approvavano le leggi, ma non i giudizj, ed alcuni intorno alla spedizione de'Brevi, temevano di qualche inconveniente; onde i Cardinali Baronio, e Perona, fecero a parte, in udienza privata efficaci uffizj col Pontefice, acciò desistesse da impressa così ardua, e pericolosa, o almeno col metterla in negozio, si valesse del benefizio del tempo per giungere al suo fine, e non mettesse tutto in Pericolo colla celerità. ma nessuna cosa potè rimover la Santità sua dalla esecuzione preparata.

Il Senato in questo mentre per divertir il principio, al qual pareva, che il Pontefice corresse, per levargli con manifestissima dimostrazione di riverenza, l'opinione, che pareva avesse di non essere stimato, ed interponendo tempo, fare, che per necessità avesse spazio di pensar meglio, e anche prestargli giusto ed evidente pretesto, quando si fosse riconosciuto, d'andar trattenuto, giudicò di mandargli un Ambasciador espresso per queste cause, e acciocchè dalla qualità del soggetto, che se gli mandava, conoscesse il Pontefice la molta stima, che si faceva di quella santa Sede, elesse Leonardo Donato Cavalier, e Proccurator di San Marco, Senator di grand'età, e senza fallo il più eminente nella Repubblica, che fu poi assunto al Principato. Deliberò ancora di scrivere a'suoi ministri in tutte le Corti, acciò da loro fosse data parte a'Principi delle ragioni, publiche, della durezza del Pontefice, e di tutto, quello, che passava.

Ma il Nunzio. il quale ricevette i Brevi un giorno dopo l'elezione dell' Ambasciadore soprasedette a fare la presentazione, e diede conto per Corriero espresso dell'elezione d'esso, al qual avviso ricevuto, il Pontefice restò, sopra modo sdegnato col Nunzio, che non avesse eseguito il suo comandamento, e si fosse arrogato di giudicare egli ciò che fosse meglio, e gli spedì un Corriero espresso con ordine di presentar i brevi immediate

dopo

dopo la ricevuta; e acciò questo non fosse penetrato dall'Ambasciado- A. MCDV.
re, fece partir il Corriero in carrozza senza stivali, per montar a cavallo nella seconda posta, come fece. Il Nunzio ricevuto il comandamento la notte di Natale; per ubbidir puntualmente a sua Santità, la mattina di quella festa presentò il Breve a' Consiglieri congregati, per intervenire alla Messa solenne di Terza, senza il Doge Grimani, che si ritrovava in estremo della sua vita, la quale anche terminò il giorno seguente: perlocchè i Brevi non furono aperti ma secondo gli ordini della Repubblica s attese alla creazione del nuovo Doge. Il Papa avendo avuto ragguaglio dal suo Nunzio della presentazione de' Brevi, e della morte del Doge, gli riscrisse, che dovesse protestare alla Repubblica di non passar oltre all'elezione, perchè sarebbe stata nulla; come fatta da scomunicati, pensando per questa via di metter qualque confusione o divisione nella Rupubblica con una tal novità, come altre volte avvenne in Roma nelle sedi vacanti, non sapendo il governo della Repubblica, il quale per mutazione di Doge, o per interregno non si varia punto, ma resta in tutto, e per tutto fermo e stabile. Per eseguir questo, il Nunzio con grande istanza dimandò udienza alla Signoria, la quale non lo ammise, seguendo il costume, di non udire, vacante il Dogado, ministri de' Principi per altra cosa, che per le condoglienze.

Mentre che s'attese all'elezione del nuovo Doge, il Nunzio comunicò con molte persone la commessione, che aveva di protestare, e anche un'altro ordine di guardarsi da ogni azione, per la quale potesse parere, ch'egli approvasse per legittima qualunque cosa, che fosse successa, dalle quali essendo avvertito dell' importanza dell' impresa, e ch'era un tentativo non mai più udito nel mondo; un confondere affatto le cose spirituali, colle temporali, ed offesa estrema, ed immedicabile non solo alla Repubblica, ma ancora a tutti i Potentati, e che nella città per questa causa non sarebbe nata alterazione alcuna, anzi che questa ingiuria avrebbe eccitato tutti congiuntamente a sostener la dignità pubblica. e forse avrebbe interrotto ogni commercio colla Corte Romana: dando conto al Pontefice di non essere stato ammesso all'udienza da' Consiglieri, scrisse insieme tutte queste considerazioni. Non differirono molto gli Elettori a dar perfezione al loro carico, ma adi 10. Gennajo, per segreti suffragj secndo il solito, esaltarono a quella dignità Leonardo Donato; Senatore stimato, senza alcuna controversia, eminente sopra tutti per l'integrità della vita, continuata fino dalla puerizia, per esperienza ne' governi, e per esquisita cognizione di lettere, ornato anche di tutte le virtù eroiche, che sono rare in questo secolo. Tutti gli Ambasciadori andarono immediate a congratularsi secondo il costume col nuovo Principe, il Nunzio solo s'astenne di comparirgli innazi, fintanto, che avesse risposta dal Pontefice, come intendesse quello, che gli aveva posto in considerazione, somministratogli da qualche Prelato savio. Ma con tutto, che il Nunaio si fosse astenuto, non restò il Doge di scriver al Pontefice, com'è solito, dando parte dell'elezion sua.

S'era pubblicata per Roma a deliberazione del Pontefice di non 'riconoscere il nuovo Doge, ed era andata la notizia dell'Ambasciadore, il quale non restò di fare uffizj con tutti quelli, che avevano entratura col Papa, mostrando gl'inconvenienti, che sarebbonc nati al certo, se si eseguiva tal deliberazione, ed era ben risoluto di quello, che doveva fare, se non fosse stata ricevuta la lettera. Ma il Pontefice, o per questi

B 2 uffizj,

A MDCV. uffizj, o per avvisi del Nunzio mise in silenzio questa pretensione, e ricevete la lettera, e al Doge rispose congratulandosi, e rivocò l'ordine dato già al Nunzio di non comparire innanzi al Doge.

In questo tempo, che passò dalla presentazione de' Brevi fino alla risposta, che il Senato fece, come si dirà, nelle udienze il Pontefice perseverava in sollecitare risoluzione, dicendo, che uon si restasse per mancamento di Principe, che pareva bene potersi anch'in quel tempo ridurre il Senato, che non si pensasse di metter in negozio, per portar il tuto alla legge; ch'egli era inimico del tempo, che aveva scritto, sperando nell'osservanza della Repubblica ma che, se non avesse presta risposta, risolverebbe altro; e una volta disse, spediremo di mattina: il che poi espose che non era detto affermativamente, ma solo per non obbligarsi a tempo alcuno, e per conservarsi libero a far quello, che gli fosse piaciuto, e che se dovesse farsi scorticare, voleva sostentar la causa di Dio, e la sua riputazione. L'opinione della Corte era, che la Repubblica dovesse cedere, e avevano concetto di lei, che fosse piuttosto per profonder l'oro, che turbare la pace, che nel Senato ancora fossero molti scrupolosi, e però, che nell'angustia della deliberazione il timore potrebbe più.

Ma in Venezia il primo negozio trattato dal Senato dopo l'elezione del Principe, fu la causa col Pontefice e prima fu eletto Ambasciador in luogo del Donato, fatto Principe, Pietro Duodo Cavalier, per ispedir quella legazione quanto prima, pigliati in mano i Brevi, i quali si credevano esser uno sopra le leggi, l'altro sopra i pregioni: aperti, si trovarono amendue dello stesso tenore, e colle stesse parole formati: in quelli dicva il Pontefice in sonstanzia. „ Esser venuto a sua notizia, che „ la Repubblica per gli anni a dietro, ne' soi consigli aveva tratato e „ statuito molte cose contra la libertà Eccclesiastica, e contra i Canoni „ Concilj, e Costituzioni Pontificie, ma tra le altre che nel 1603. in Pregadi, avendo rispetto a certe leggi de' suoi maggiori, che non si possano fabricar Chiese, e luoghi pii senza licenza, quando piuttosto doveva scancellare tutte le vecchie ordinazioni sopra ciò, aveva di nuovo statuito lo stesso, ed estesa la statuto, ch'era per sola Venezia, a tutti i luoghi del Dominio, con pena a' trasgressori, quasi che le Chiese e persone Ecclesiastiache fossero in alcun modo soggette alla temporal giurisdizione, e che chi frabica Chiese, fosse degno de gastigo, come trovato a commettere qualche scelleratezza, e ancora che nel mese, di Marzo prossimo passato, avendo risguardo ad un altra legge fatta nel 1356. dove è proibita l'alienazione perpetua de beni laici della Città e Dominio di Venezia in luoghi Ecclesiastici, senza licenza del Senato, sotto certe pene; la qual legge, quantunque esso Senato fosse in obbligo di cassare, e con tutto ciò di nuovo aveva statuito lo stesso, ed estesa la legge, e le pene suddette a tutti i luoghi dello Stato, come se a' Signori temporali fosse lecito statuir alcuna cosa, o esercitar giurisdizione, o disporre senza gli Ecclesiastici, massime senza il Pontefice, de' beni di Chiesa, particolarmente di quelli, che sono lasciati da' fedeli, per rimedio de' peccati, e scarico delle loro coscienze alle Chiese, persone Ecclesiastiche, ed altri luoghi pii: le quali cose per esser in dannazione dell'anima, e scandalo di molti, e contrarie alla libertà Ecclesiastica, sono nulle ed invalide, siccome egli ancora per tali le dichiara, non essendo alcuno obbligato ad osservarle;

„ le; anzi essendo quei, che hanno fatto questi, e simili Statuti, e che A. MCDV.
„ se ne sono valuti, incorsi nelle censure Ecclesiastiche, e in privazione
„ de'feudi, che hanno dalle Chiese; ed i loro Stati e dominj son anco-
„ ra sotto posti ad altre pene. Anzi che non restitueudo il tutto iu prist-
„ no, le pene suddette contro di loro sono aggravate, nè possono essere
„ assoluti, se non col rivocare tali leggi, e restituire ogni cosa seguita per
„ virtù di quelle, nello staio di prima.

„ Per lo che egli posto nel supremo trono, non potendo tali cose dissi-
„ mulare, ammonisce a considerare il pericolo delle anime, dove però
„ la Repubblica si trova, e a provvedere, altrimente non essendo ubbidi-
„ te le sue ammonizioni comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*,
„ che le suddette leggi, e antiche e moderne sieno rivocate e cancellate,
„ e ciò sia pubblicato per tutto il Dominio, e datone conto a lui, il che
„ non facendo, egli sarà sforzato, dappoi che averà ricevuto avviso dal suo
„ Nunzio della presentazione di queste sue, a venire all'esecuzione delle
„ pene senz'altra citazione, e a qualunque altro rimedio, non volendo,
„ che Dio gli domandi conto nel giorno del giudizio d'aver mancato al
„ suo debito, certificando, ch'egli, il quale non ha altro fine, che il
„ quieto governo della Repubblica Christiana, non è per dissimalare,
„ quando l'autorità della Sede Apostolica viene offesa, la libertà Eccle-
„ siastica calpestata, i Canoni negletti, le ragioni delle Chiese, e i privi-
„ legi delle persone ecclesiastiche violati; ch'è la somma di tutto il suo
„ carico; certificando; che non si muove per rispetti mondani; nè circa
„ altro, che la gloria d esercitare il suo governo Apostolico perfettamen-
„ te, quanto più si può, e siccome non vole intaccare l'autorità secola-
„ re, così non vuole permettere, che sia offesa l'Ecclesiastica: e se la
„ Repubblica sarà ubbidiente a' comandamenti suoi, lo liberarà di gran
„ travaglio, che sente per causa di lei, ed ella potrà ritenere i feudi che
„ possede delle Chiese; anzi nhe per nessun'altra via la Repubblica potrà
„ meglio difendersi dagl'incomodi, che patisce dagl'Insedeli, se non con-
„ servando le ragioni degli Ecclesiastici, che giorno, e notte vigilano,
„ pregando Dio per essa Repubblica.

Il Senato intese le difficoltà promosse dal Pontefice, deliberò di confe-
rire il tutto co'Consultori suoi in Jure, ch'erano Eralmo Graziani da
Udine, e Marc'Antonio Pellegrini Padovano Cavalieri, e famosi Giure-
consulti di questo secolo, come le opere loro, che sono in luce, al mondo
manifestano; e per aver presso a questi, un Consultore perito dalla Teolo-
gia, e cognizione Canonica, condusse al suo servizio F. Paolo di Venezia
dell'Ordine de Servi. Con questi tre, e co'Dottori più principali dello
Studio di Padova, e con altri della Citrà di di Venezia, e del Dominio, co-
nosciuti di buona coscienza, e dottrina eminente, consigliò per rispondere
al Pontefice quello, che fosse conveniente, deliberò anche di consultare le
stesse controversie vertenti, con celebri Dottori d'Italia, e d'altri luoghi
d'Europa per risolvere secondo il parer loro le difficoltà, che di nuove
fossero occorse, e in breve tempo ebbe consiglj d'eccellenti Giureconsulti
Italiani non soggetti al Dominio Veneto, e in particolare da Giacomo
Menochio Presidente di Milano, uomo della qualità, che le azioni sue
onoratissime in diffendere l'autorità de'Magistrati, e le opere, che per-
petuamente viveranno, chiaramente dimostrano. Ma in progresso ebbe an-
che in scrittura, consiglj di celebri dottori di Francia, e Spagna, i quali
procedendo per diverse vie, tutti però mostravano evidentemente, che le

con-

A MDCVI. controverfie promeffe dal Pontefice erano di cofa temporale, dove l'autorità Pontificia non fi eftende; e però era ftato lecito alla Repubblica ftatuir fecondo che i rifpetti del fuo governo comportavano: furono anche madati efemplari delle leggi di quafi tutti i Regni; e dominj Criftiani, dove fono ftatuite, e offervate leggi della fteffa forma, le quali anche poi in diverfe fcritture, ufcite a favore delle ragioni pubbliche fono ftate regiftrate o nominate: ma per quello poteva al prefente, (intefi i pareri de'fuoi Dottori) rifpofe il Senato fotto il dì vent'otto Gennajo in foftanza: „ Che con gran dolore, e meraviglia aveva intefo dalle „ lettere di fua Santità, che le leggi della Repubblica offervate felice- „ mente per tanti fecoli, non pofte in dubbio d'alcuno de'preceffori di „ fua Beatitudine, (le quali rivocare, farebbe rivoltare i fondamenti del „ governo) fi riprendeffero come contrarie all'autorità della Sede Apo- „ ftolica; e quelli, che le hanno conftitute, uomini di eccellente pietà, „ e benemeriti della fede Apoftolica, che fono in Cielo, foffero no- „ tati per violatori della libertà. Che fecondo l'ammonizione della San- „ tità fua, ha efaminato, e fatto efaminare le fue leggi, e vecchie, e „ nuove, nè ha trovato in quelle, cofa che non abbia potuto per l'au- „ torità di fupremo Principe ftatuite, o che offenda l'autorità Pontifi- „ cale, effendo che, al fecolare appartiene avvertire, che forta di com- „ pagnie s'introducano nelle città, e che non fieno fatti edifizj, che „ poffano in qualunque tempo effer dannofi alla ficurezza pubblica; maf- „ fime che febbene il Dominio abonda di Chiefe, e luoghi pii al par d' „ ogni altro, nondimeno quando è ftato conveniente non fi è mancato „ di dar licenza di fabricare, ajutando anche l'opere con pubblica libe- „ ralità, e munificenza; e che nella legge di non alienar beni laici in „ perpetuo ad Ecclefiaftici, avendo difpofto di cofe mere temporali, non „ fi è fatta cofa alcuna contra i Canoni. E ficcome i Pontefici hanno „ potuto proibire agli Ecclefiaftici il non alienare a fecolari i beni delle „ Chiefe fenza licenza, così il Principe può commeter lo fteffo de'beni „ laici, che non fiano alienati ad Ecclefiaftici fenza licenza: non per- „ dendo gli Ecclefiaftici perciò cofa alcuna di quello, che lor viene la- „ fciato, o donato, poichè ne ricevono il prezzo, che equivale allo fta- „ bile; aggiungendo, che torna in danno non folo del temporale, ma anche „ degli Ecclefiaftici, l'indebolire le forze del dominio, il quale per tale „ alienazione perde i fervizj neceffarj; e pure è una antiguardia alla Cri- „ ftianità contra gl'infedeli: perlochè non crede il Senato effer incorfo „ in cenfure; poichè i Principi fecolari hanno per legge divina, alla „ quale neffuna umana può derogare la podeftà di far leggi fopra le „ cofe temporali: nemmeno le ammonizioni di fua Santità hanno luogo, „ dove non fi tratta di cofa fpirituale, ma di temporale, difgiunta in „ tutto dall'autorità Pontificia: nemmeno crede il Senato, che la San- „ tità fua piena di pietà e religione vorà fenza cognizione della caufa, „ perfiftere ne'fuoi minacciamenti, e che tanto avea fcritto in brevità, „ rimettendofi a quello, che l'Ambafciador ftraordinario le avrebbe ef- „ plicato, infieme con altre cofe più ampiamente.

In quefto mentre ftava il Pontefice con defiderio ecceffivo d'aver la rifpofta a'fuoi Brevi, afpettandola conforme a'penfieri fuoi, non potendofi mai perfuadere, che la Repubblica foffe per aver rifpetto magiore alla confervazione della propria libertà, che timore delle fue minacce, le quali per oftentare quanto foffero tremende, non folo coll'efempio de'

de'Genovesi, ma ancora con un maggiore. avendo inteso, che il Duca di Savoja avea comandato al Vescovo di Fossano, che partisse dal suo Stato (il che fu fatto da quell'Altezza per importanti, e degnissimi rispetti) il Pontefice adirato gravissimamente, minacciò al Duca la scomunica se non ritrattava il preccetto.

A MDCV.

Giunsero a Roma le lettere del Senato, e dall'Ambasciadore furono presentate al Pontefice, il quale le aprì alla sua presenza, e prima si commosse molto per l'errore commesso nella presentazione de'due Brevi dello stesso tenore, in luogo di due diversi, e attribuì il fallo al Nunzio: e andando innanzi nella lettura della lettera, si mostrava sempre più turbato: in fine, non discendendo a maggior particolare, disse, che i suoi Brevi monitoriali non avevano risposta; e che le risposte del Senato, erano frivole; che la cosa era chiara, e ch'egli era risulutissimo di procedere innanzi: aggiunse ancora, che di nuovo aveva trovata un' altra legge sopra i beni Ecclesiastici enfiteutici, la quale voleva che fosse insieme coll'altre rivocata; e sebben sollo allora la proponeva, per non averla prima saputa, la stimava nondimeno più di rutte; e che bisognava risolvere d ubbidirlo, perchè la sua causa era causa di Dio, *Et portæ Inferi non prævalebunt adversus eam*: se poi i Monaci di Padova o d'altrove comperavano più del dovere, si abbia ricorso a lui, che provvederà, non potendo l'autorità secolare intromettersi in questo; il che facendo, i Veniziani sono tirranni, r differenti da'loro maggiori, e parlò con tanta commozione che l'Ambasciador non giudicò esser bene per allora passar molto innanzi, onde toccate alcune poche parole circa questa ultima legge, si licenziò. Ma quando su per uscire della Camera dell' udienza, il Pontefice lo richiamò, e levatosi da sedere, l'introdusse in una stanza più addentro, e rimesso il rigore così estremo usato fin'allora, raddolcito discorse assai quietamente sopra le sue pretensioni, e ascoltò le risposte dell'Ambasciadore, mostrandosi inchinato a qualche componimento: e intorno alla legge nuovamente trovata, conchiuse che non n'avrebbe parlato purchè avesse avuto qualche soddisfazione in materia d'esse altre due comprese nel Breve mandato; e quanto a' prigioni; che rendendosi il Canonico al suo Nunzio, concederebbe l'Abate per grazia, al giudizio del foro secolare, ma che si facesse presto, perchè era nemico del tempo, e non voleva, che si stesse in speranza, ahe il Papa morisse che se in quindici giorni avesse soddisfazione, non si sentirrebbe nel suo Pontificato altro travaglio, ma non avendola nel detto rermine, procederebbe innanzi. Ricercò ancora l'Ambasciadore che scrivesse di ciò, e spedisse Corriere espresso, siccome fece, e in conformità di questo parlò anche il Nunzio in Collegio a Venezia, esortando con molte parole a dar soddisfazione al Pontefice con rivocar le due leggi, e render al Canonico, promettendo, che fatto questo s'avrebbero dal Pontefice le maggiori grazie, che mai fossero nel passato state fatte dalla sede Apostolica ad alcun Principe, e fece menzione della legge dell' Emfiteosi, narrando come il Pontefice la stimava più contraria ell'autorità sua, che le altre due; non si diffuse però molto e lasciò anche questa parte senza conchiusione, il che udito diede molta maraviglia, e il Doge, per non averne sentito trattar innanzi, ricercò maggior esplicazione. Ma il Nunzio accostatosi a lui con voce sommessa gli disse; che non occorreva passar più oltre in questo, perchè egli dava parola a sua Serenità che non se ne sarebbe parlato. Ma al Doge non parve, che

questa

A. MDCV. questa promessa dovesse dar segreta è però ad alta voce replicò la cosa dettagli dal Nunzio, e la parola datagli. Questa remissione di rigore usata dal Papa in Roma, e dal Ministro in Venezia, fece creder, che all'arrivo dell' Ambasciadore straordinario facilmente ogni cosa si potesse comporre, il che era sommamente grato al Senato, che il Pontefice restasse persuaso delle sue ragioni, e perciò al Nunzio, il quale con dura maniera sollecitiva la risoluzione, rispose, che sarebbe andato il Duodo, il quale avrebbe rappresentato a sua Santità quanto occorreva. Ma il Pontefice appena lasciò passare i quindici giorni, che ritornato a'rigori, nel mese di Febbrajo, quando l'Ambasciador Nani gli diede conto, che il Duodo era stato spedito, si dolse, che differisse tanto, dicendo di non poter in modo alcuno patire dilazione, e che non voleva esser tenuto ad aspettarlo: e pochi giorni dopo dando conto l'Ambasciador della rotta ricevuta dal Cigala a'confini di Persia, non fece alcuna riflessione sopra quella narrazione, ma stando sopra il Duodo, disse; non venga per dir ragioni, perchè voi avete detto abbastanza. Restava il Pontefice fisso nella sua deliberazione, e perciò ordinò al Nunzio suo, che presentasse l'altro Breve, dato pure sotto i 10. Dicembre e diretto, *Marino Grimano Duci & reipublicæ Venetorum* in materia del Canonico e dell'Abate carcerati: il che egli eseguì adi 25. Febbrajo due giorni dopo che l'Ambasciador Duodo era partito per Roma, essendo state spedite le sue commessioni sotto i 18. Il Principe fece onesto risentimento, che si presentasse un Breve due giorni dopo partito un'Ambasciadore per la stessa causa, e tanto più quanto non era diretto a lui, ma fatto già per presentare al Precessore. „ Il Papa nel Breve suddetto „ dopo aver narrato d'aver inteso per lettere del Nunzio, e parole dell' „ Ambasciadore, ch'erano ritenuti tuttavia il Canonico, e l'Abate già „ presi da i Magistrati della Repubblica, riputando di poterlo fare in vir„ tu de'privilegj concessi dalla sede Apostolica, e d'una consuetudine di „ giudicare gli Ecclesiastici, le quali cose se fossero conformi alle sacre „ Costituzioni, le comporterebbe, ma essendo contrarie a' Canoni e alla „ libertà Ecclesiastica; che ha origine dall'ordinazione divina, è sforzato „ per l'uffizio suo avvertire, che la consuetudine non giova per esser „ contraria alle istituzioni Canoniche: per lo che non resta, se non que„ sto solo, che se la Repubblica ha alcuno privilegio, concessole da' pe„ cessori suoi, lo mandai ingenuamente, e con fiducia per esser esaminato „ du lui, e dalla Chiesa Romana per ricever quelle ammonizioni, chi „ convengono, acciò non creda, che le sia lecito più di quello, che ve„ ramente è, imperocchè egli ritrova, e la Repubblica ha rrapassata la „ giurisdizione concessale a persone, casi e luoghi non compresi; di che „ anche è stata ripresa da' suoi processori, e ha perduto i privilegj conces„ sile, se non ha servato le condizioni poste in quelli: Perlochè coman„ da sotto penna di scomunica *latæ sententiæ*, che quanto prima si rimesso „ tutti gli altri, e Se si losse dagli Officiali secolari proceduto contra „ il Canonico e l'Abate in mano del Nunzio, il quale secondo il merito „ de'dilitti loro gli gastigherà, acciocchè alcun non pensi, che i suoi Mi„ nistri vogliano abusar dell'immunità Ecclesiastica, anzi piuttosto sia no„ to a ciascuno; che egli vuole, gli Ecclesiastici esser esempio di bontà a „ Canonicc e l' Abate con atti, o sentenze condannatorie, o esecutorie, „ egli le annulla e per nulle le dichiara, e procederà più innanzi come „ la giustizia ricerca, non tralasciando alcuna cola di quelle, che appar„ tengono al suo uffizio per conservazione della giurisdizione Ecclesiastica,

Il Se-

Il Senato intese il tenore del Breve, quantunque già avesse posto in consulta de' Dottori non solo le leggi nominate dal Pontefice nell' altro suo Breve, ma ancora la materia di giudicar Ecclesiastici, che il Pontefice promosse prima come è stato detto; e da' consultori fosse stato risoluto, che il costume usato da immemorabil tempo nel Dominio era legittimo e ben fondato, contuttociò per non lasciar diligenza alcuna che potesse scioglier meglio le difficoltà, congregò di nuovo gli stessi, così abitanti in Venezia, come altrove nello Stato, e volle intendere il parer loro sopra il contenuto del Breve, e qual risposta fosse conveniente dare: il qual parere ricevuto, ed esaminato tutto quello, che occorreva, rispose al Pontefice sotto gli undici Marzo, " aver letto il Breve di sua Santità con „ riverenza, ma non senza dispiacere, vedendo crescer ogni giorno materie di discorcia, e che la Santità sua voleva distruggere gl'istituti „ della Repubblica conservati illesi fino al presente: non volendo dir altro il rimetter al suo Nunzio il Canonico, e l'Abbate, se non spogliarsi „ della podestà di gastigare le scelleratezze, che la Repubblica ha esercitata dal nascimento suo con approvazione de' sommi Pontefici: che „ questa podestà Dio hà data a' primi, che istituirono la Repubblica, e „ per loro è derivata ne' presenti, ed è stata continuamente esercitata „ con moderazione, non eccedendo mai i termini leggittimi: che i Pontefici passati l' hanno approvata, e se alcuno d' essi avesse attentato „ qualche cosa pregiudizio della podestà data alla Repubblica da Dio „ ciò non le nuoce, non avendo mai essa per tali rispetti lasciato d'esercitare la sua autorità, e che il Senato tiene per fermo, attesa la purità della sua coscienza, che a' minacciamenti della Santità sua non „ resta luogo alcuno, anzi confida, che piglierà in bene quello, che dalla Repubblica, e già, ed ultimamente è stato fatto in onor di Dio, „ per quiete pubblica, e gastigo de'delinquenti.

A. MDCVI.

Subito che il Pontefice ebbe spedito la commissione al Nunzio di presentar il Breve, avendo udito, che per Roma passava certa fama, ch'egli si fosse rimosso, o almeno rallentato dalle sue pretensioni, si travagliò gravissimamente, e per ovviarla, e riacquistare la riputazione, che parevagli d'aver perduta risolse di parlar di nuovo in Consistoro, per mostrar di persistere nelle stesse deliberazioni; perlochè di 20; Febbrajo congregati i Cardinali, ricapitolate le cose dette l'altra volta, aggiunse anche la pretensione della legge, che chiamava delle Emfiteosi, non parmi però che alcuno de' Cardinali dicesse cosa alcuna, ma passò alle cose Consistoriali. Dopo nell'udienza dell'Ambasciadore si dolse, che andasse per la lunga, e che tardasse tanto l'Estraordinario, minacciando, ch'egli avrebbe abbreviata la cosa. Non restò l'Ambasciador di dirgli, che non differiva la Repubblica i negozj, piuttosto pareva, che la Santità sua gli prevenisse, imperocchè, ella nel Concistoro de' 12. Dicembre s' era doluta della Repubblica sopra la legge del non edificar Chiese, prima che avesse intese nè per scrittura, nè in voce, qual fosse la mente del Senato in questo particolare, ed anche in quest'ultimo Consistoro aveva pur fatte querele sopra la legge, che chiama dell'Emfiteosi, della quale non aveva scritto pur parola, nè ordinato a lui, che ne scrivesse, nè fattone parlar al Nunzio. Tentò ancora l'Ambasciadore il mezzo del Cardinal Borghese, per formare il corso del Pontefice troppo incitato; ma rispose il Cardinale, scusando il Papa, con dire; che non poteva ritirarsi, avendo dato conto due volte il Concistoro ed anche a' Principi.

A.MDCVI. Giunse dopo queste cose in Roma la risposta del Senato con commessione all'Ambasciadore di presentarla immediate innanzi l'arrivo del Duodo, acciocchè, se le controversie si fossero composte, come si sperava, quel Breve non restasse vivo senza risposta, perlochè subito fu presentata dall'Ambasciadore, ma il Pontefice non la lesse alla presenza, come l'altra: solo disse. I Veneziani fanno come quelli, che danno, e si lamentano: che ascolterà il Duodo, ma non vorrà negoziazione, se non porterà soddisfazione, passerà innanzi: usava le solite querele, che si voleva portare il negozio in lungo, e godere il benefizio del tempo, del quale egli era nemico, nè poteva patir dilazione; doleva ancora che l'Ambasciador straordinario differisse tanto, e questo non perchè pensasse colla sua presenza di trovar qualche componimento, essendo già risoluto, ed avendo fermato l'animo a voler proseguire colle ingiurie contra la Repubblica: ma perchè avendo detto a molti Ministri de' Principi, che avrebbe udito l'Ambasciadore, non gli pareva poter passar innanzi prima che l'avesse sentito; e questo l'affligeva sopra modo, vedendo passare que' pochi giorni senza, ch'egli potesse venir all'esecuzione. Non restò però in questo tempo di scrivere di nuovo a' Nunzj suoi presso tutti i Principi, dando lor ordine di querelarsi contra la Repubblica, il che saputo a Venezia, fece deliberare il Senato di scriver a tutte le Corti, e mandare informazione a tutti gli Ambasciadori, acciò se fosse occorso esponessero la giustizia della causa della Repubblica, e le vessazioni indebite del Pontefice.

Nel fine di Marzo arrivò il Duodo Ambasciador espresso, al quale il Pontefice non permise, che passasse alla prima udienza con uffizj, e complimenti, secondo ch'è costume, ma lo tirò immediatamente nel trattato, udendolo anche benignamente, ma non volendo egli rispondere a cosa alcuna particolare; sebben l'Ambasciadore metteva in considerazione in ragioni proprie per ciascuna delle controversie, solo restando nel generale diceva, che l'esenzione degli Ecclesiastici è *de jure divino*, e però che non voleva più il partito proposto di contentarsi d'un solo prigione: che non voleva toccar le cose temporali, e che le tre leggi erano usurpazioni, ch'egli non si moveva per passioni; che la causa era causa di Dio, che l'Ambasciador Nani ordinario gli aveva detto più volte le cose stesse, che non valevano niente; ch'egli l'ascoltava per fargli piacere, ma non per muttarsi della sua deliberazione; che voleva esser ubbidito, e altre tali cose. Il Duodo per fermare un poco tanto corso, e dar tempo di pensarvi, offerì di scrivere a Venezia questa sua risoluzione, si contentò il Pontefice facendo conto quando il Corriero poteva tornar colla risposta, minacciando di non aspettar un momento di più. Le quali cose intese a Venezia fu risoluto di comunicar il tutto agli Ambasciadori Cesareo, di Francia, e di Spagna. Questi risposе, che il suo Re voleva la Pace, e che in cose tali non darebbe fomento al Papa. Il Conte di Cantacroi approvò tutte le ragioni dettegli coll'esempio della Franca Contea suo paese, dove le stesse cose erano di costume. Il Signor di Fresnes Ambasciador Francese rispose, che non intendeva queste leggi Pontificie, le quali negavano a' Principi il dominio de' loro Stati, e che con ogni ragione la Repubblica anteponeva la sua libertà ad ogni altro rispetto, perchè *Salus populi suprema lex esto*.

Visitò il Duodo secondo il costume, i Cardinali, e con tutti ebbe ragionamento delle cose controverse, i quali sebben parlavano diversamente, si ve-

si vedeva però, che non avevano avùto altra parte del negozio, salvo che ne'Concistorj de' 12. Dicembre e 20. Febbrajo: non restò il Duodo nelle altre udienze, ch'ebbe dal Pontefice che non tentasse ancora di mitigarlo, sperando, che si potessero ridurre le controversie a negozio, che si trovasse qualche modo di fermare il precipizio con che correvano, ma il Papa si mostrò risoluto, dicendo, che avea usato pazienza grandissima, che quei Signori *duriores efficiebantur*, che ogni giorno egli veniva a peggior condizione, poichè intendeva dirsi apertamente in Venezia di non volergli dar alcuna soddisfazione, ma ch'egli non poteva abbandonar la sua riputazione; che nel Senato non vi era persona alcuna, che sapesse, e aveva consultato co'suoi dottori; che aveva fatto scrivere ad uomini, che terrebbono quelli a scuola, e conchiuse, che procederebbe coll'armi spirituali, nel rimanente avrebbe quei signori per figli. Il Duodo udendo la risoluzione ferma, e conoscendo, che il replicar più oltre era senza frutto, si licenziò dall'udienza con poche e gravi parole.

Il giorno seguente i Cardinali di Verona, e di Vicenza trovarono occasione d'insinuarsi col Pontefice a ragionar di questa materia, e fecero destro, ed efficace uffizio, esortando a metter qualche dilazione, al che rispose il Pontefice, che aveva differito pur troppo, che il partito proposto al Nani non era stato stimato degno di risposta: che aveva ascoltato il Duodo, con tutto che parlasse vivamente, che aveva venticinque, o trenta lettere da Venezia, nelle quali gli era stato scritto, che non sperasse alcuna soddisfazione, con tutto ciò voleva dar anche termine ventiquattro giorni, ch'era molto, acciò avessero spazio al ravvedimento. Considerarono i Cardinali con gravissime parole il danno, che sarebbe seguito quando le armi spirituali fossero state sprezzate, al che il Papa rispose, che allora adoprebbe le temporali. E così senza comunicar il pensier suo con molte persone fece formare e stampare un Monitorio contra la Repubblica il qual poi riesaminando, e non piacendogli, lo mutò e finalmente ne formò, e fece stampare un altro sotto li 17. Aprile per farne la pubblicazione quel giorno in Concistoro. Contuttociò venuta quella mattina era nell'animo molto fluttuante, e ambiguo di quello, che dovesse fare; e approssimatasi l ora essendo già congregati i Cardinali, pensò, e quasi deliberò di tralasciare, o differire ad altro tempo, ma il Cardinale Arrigoni, il quale secondo il costume de'Cardinali, partecipi del Governo del Ponteficato, non era andato abbasso cogli altri alla sala, ma restato insieme col nipote di sopra alla Camera del Pontefice per levarlo, e accompagnarlo abbasso; lo confortò a non desistere, perlochè ripigliato il consiglio di prima, discese al Concistoro, deve fece narrazione delle causa, che pretendeva contra la Repubblica, dilatandosi particolarmente sopra la legge da lui chiamata dell'enfiteosi, contuttochè non avesse di ciò scritto a Venezia, nè trattato cogli Ambasciadori, salvo che dicendo loro d'averla trovata. Aggiunse d'aver studiato prima egli stesso, poi ancora aver consultato con celebri Canonisti, da'quali era stato conchiuso, che le ordinazioni della Repubblica erano contra l'autorità della Sede Apostolica, e l'immunità, e libertà Ecclesiastica, allegando, ch'erano contrarie al Concilio di Simmaco, e al Lugdunense di Gregorio, e a'decreti de'Concilj, o Congregazioni Constanziense, e Basiliense; che così fu dichiarato contra Enrico II. contra i Re di Castiglia, e altri Re, Carlo II. e Carlo IV. che sapeva esservi Dotori Canonisti, che difendevano lo statuto di non poter alienar beni laici in Ec-

A MDCVI. clesiastici, ma erano pochi, e parlavano contra la comune; e in caso, che restasse dubbio alcuno, egli allora dichiarava, che tutte erano contra la libertà Ecclesiastica: fece anche leggere una Costituzione d'Innocenzio III. sopra certo editto dell'Imperadore Enrico Costantinopolitano; e passando a parlare de'giudizj criminali contra gli Ecclesiastici, disse, che i Veneziani pretendevano privilegj, i quali però estendevano a luoghi e capi non compresi, eziandio contra le persone, de'Vescovi. Esagerò anche la pazienza usata da lui in averli aspettati a penitenza per tanto tempo, perlochè poteva [senza più differire, o dar altro termine) venire all'interdetto: ma *mitius agendo*, aveva deliberato dar ancora ventiquatro giorni di termine; voleva il voto de'Cardinali per fare ogni cosa canonicamente. Furono detti i voti, ne'quali è di singolare, che il Pinelli lodò l'aver assegnato ventiquattro giorni di termine, perchè così anche fu fatto con Enrico III. Re di Francia. Ascoli fece segno col capo di consentire senza dir parola, che s'intendesse (come anche aveva fatto sotto Clemente, quando si pubblicò il Monitorio contra il Duca Cesare da Este.) il Cardinal di Verona, lodato il zelo di sua Santità, la quale aveva proceduto in questo negozio (disse) *lenta festinatione*, soggiunse, che in Senato così numeroso come quello di Venezia, non si potevano spedir le cose con tanta prestezza; che non era da muoversi in fretta contra una Repubblica benemerita; che l'avrebbe potuto differire alqnanto, con speranza di poterla racquistare; e in questo mentre far studiare quello, che i Veneziani allegavano, e conchiuse con queste parole, *Sed differ, habent parvæ comoda magna moræ*. Parlò il Pontefice allora, dicendo, non aver fatto cosa alcuna di suo giudizio proprio, ma aver consigliato con uomini dotti, e proceduto con loro consiglio. Allora replicò il Cardinale, ch'essendo così, non poteva contraddire quello, ch'era piaciuto alla Santità sua. Sauli disse che i Veneziani erano stati pur troppo aspettati, e uditi, ma che con loro conveniva procedere aspramente, che crederebbono; però lodava il proceder con animo forte, rimettendo il rimanente a Dio, la cui causa si trattava. Santa Cecilia disse dolersi della condizione de'tempi presenti, che sforzava la Santità sua a venir a tali rimedj, ma rallegransi insieme, che in questo la Santità sua non avesse alcun rispetto umano, ma riferisse il tutto all'onor di Dio, e alle dignità, e libertà della Chiesa. Bandino lodò Dio, che avesse dato alla Santità sua nel principio del suo Pontificato occasione d'acquistarsi fama immortale, e restituire la libertà, e gurisdizione Ecclesiastica: Il voto di Baronio, fondato sopra il suo tema, che il ministero di Pietro ha due parti, l'una di pascere, l'altra d'uccidere, e andato attorno così pubblico, che non è necessario farne menzione. Giustiniano disse che si confermava col parere di sua Santità, essendo in causa notoria *notorietate facti*, & *notorietate juris*, che non vedeva quale scusa i Veneziani potessero addurre, che l'aspettarli più sarebbe nodrirli nel peccato, e participare con loro, perlochè lodava la deliberazione di sua Santità. Zappata disse, che il termine di ventiquattro giorni era troppo lungo, e che gli Ecclesiastici sotto i Veneziani erano di peggior condizione, che non furono sotto Faraone gli Ebrei. Conti ringraziò Dio, che a questi tempi avesse dato un Pontefice, che gagliardo di età e sanità colla forza delle sue virtù, e del suo zelo potesse, e volesse restituire la libertà Ecclesiastica, e l'autorità della Sede Apostolica.

Gli altri tutti con brevi parole assentirono, o replicate le ragioni dette dal

dal Pontefice confermarono, ovvero si diffusero in ragioni e allegazioni de' Canonisti per aggiungere alle ragioni dette dal Papa, e dagli altri. Il numero de' Cardinali, che si ritrovarono in Concistoro fu XLI. non essendo quella mattina andati Como, Aldobrandino, Santiquattro, nè Cesis. A. MCDVI.

Non si potteva aspettare altro da'Cardinali, salvo che consentissero alla deliberazione del Pontefice, alcuni per propria inclinazione all'istessa opinione, come appassionati alla libertà Ecclesiastica, altri perchè gl'interessi proprj, per le pretensioni al Pontificato, li sforzavano a dimostrarsi tali; altri non ardivano di contraddire al Papa in cosa alcuna per non privarsi della speranza di ottener qualche emolumento per sè, e per loro parenti, con che alcuno di essi si è scusato, dicendo che se avesse detto cosa alcuna contra il pensiero del Papa, avrebbe fatto danno a sè senza alcun beneficio della Repubblica. E non è cosa posta in dubbio dalla Corte, che i voti de'Cardinali sono ricevuti in Concistoro per sola apparenza; imperocchè mai non sono informati del negozio, che si tratta, siccome del presente non hanno avuto altra informazione, se non per le poche parole, che il Papa disse due volte in Concistoro, come s'è detto, e alle volte viene loro anche proposta materia, della quale l'innanzi non hanno mai sentito parlare. Vanno con tutto ciò i Pontefici sicuri a proporre in Concistoro tutto quello, che vogliono, fondati sopra il consueto, che è di assentire ad ogni cosa; il che anche la Corte dice apertamente usando la figura delle Annominazioni, e mutando la voce Latina, *assentiri*, *in assentari*.

Finito il Concistoro fu il Monitorio affisso ne'luoghi soliti di Roma, e immediate seminato per tutta quella Città; imperocchè erano già stampate innumerabili copie, parte in Latino, parte in Italiano, delle qualli ne furono mandate per tutte le Città d'Italia, e nello Stato di Venezia seminate, innumerabili mandati a' Gesuiti, e altri Religiosi, che tenevano le parti del Pontefice. e loro confederati, accompagnate con lettere sediziose; e si continuò ad inviarne per qualche settimana in forma di lettere chiuse, ma in solo foglio bianco colla sola soprascritta ad ogni persona, della quale sapessero il nome. E ben da maravigliarsi, perchè nella copia volgare stampata pur nella stamperia Vaticanna vi sieno state aggiunte alcune parole dove si tratta della prigionia dell'Abate, e del Canonico; cioe: „ hanno commessa la cognizione delle cose loro al Ma„ gistrato secolare di detta Signoria detto l'Avvogadore: „ le quali non sono nel Latino, e la maraviglia nasce, sì perchè non è punto vera tale commissione, come anche perchè non si può penetrare a che questa falsità serva loro.

Il Monitorio è indrizzato a'Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Vicarj, e a tutti gli Ecclecastici secolari e regolari, che hanno dignità Ecclesiastica nel Dominio della Repubblica Veneziana. „ In quello espone il Pon„ tefice, che ne'mesi passati gli è pervenuto a notizia, che il Doge e „ Senato Veneto negli anni passati hanno fatto molti decreti contra l' „ autorità della Sede Apostolica, e immunità Ecclesiastica repugnati a' „ Concilj generali, a'Canoni e Costituzioni de'Pontefici Romani, e „ spezialmente nomina la parte del 1602. che leva la pretensione agli „ Ecclesiastici di appropriarsi beni possessi per virtù di diretto, che abbia„ no in loro; restando loro però il suo diretto salvo; in secondo „ luogo quella del 1603. dove si estende a tutto lo Stato la proibizione „ di fabricar Chiese, e luoggi pii senza licenza; in terzo luogo, nomi„ na la parte del 1605. dove parimente si estende a tutto il Dominio „ la

A MDCVI.

„ la proibizione del poter alienar in perpetuo beni stabili secolari in Ecclesiastici; in quarto luogo nomina la ritenzione del Canonico Vicentino, e dell'Abate di Nervesa, soggiungendo, che alcune delle suddette cose levano le ragioni, che la Chiesa possiede per contratti fatti, e sono in pregiudizio della sua autorità, e de'diritti delle Chiese, privilegj delle persone Ecclesiastiche, levando la libertà Ecclesiastica, e tutte in danno delle anime de l Doge, e del Senato, e scandolo di molti, e che quelli i quali hanno fatto tali cose, sono incorsi nelle censure, e nella privazione de' feudi, dalle quali pene non possono essere assoluti, se non dal Pontefice Romano, e rivocate prima le leggi, e gli Statuti, e restituita ogni cosa nello stato primiero; ed essendo, che il Doge, e Senato dopo molte paterne ammonizioni sue, non ha ancora rivocate le leggi, nè renduti i prigioni; egli, che a nessun modo dee sopportare, che la libertà, e immunità Ecclesiastica, e l'autorità della Sede Apostolica sia violata, ad esempio de'dieci Pontefici nominati, e d'altri ancora; di consiglio, e consenso de' Cardinali; (avuta con loro deliberazione matura) ancora che i soprascritti decreti sieno irriti, e nulli da sè, nientedimeno li dichiara per tali: e di più scomunica, e dichiara, e denunzia per tali, (come se fossero nominati spezialmente) il Doge e Senato, i quali si troveranno all'ora, e ne' tempi seguenti, insieme co' fautori, consultori, e aderenti loro, se in termine di ventiquattro giorni dal dì della pubblicazione; quali assegna per tre termini di otto giorni l'uno, il Doge, e il Senato non avranno rivocati, cassati, e annullati i decreti suddetti, e tutte le cose seguite da quelli, levata ogni eccezione, e scusa; e notificata per tutto la cassazione, e restituite in pristino le cose fatte in virtù di quelli, promesso di non far più tali cose, e dato ad esso Pontefice conto del tutto, e consegnati con effetto al Nunzio suo il Canonico, e l'Abate; dalla quale scomunica non possono esser assoluti, se non dal Pontefice Romano, salvo che in articolo di morte, nel quale se per caso alcuno sarà assoluto, risanandosi, ricada nella stessa scomunica, se non ubbidirà al suo comandamento per quanto potrà; e se morirà non sia sepolto in luogo sacro fin che non sarà dagli altri ubbidito a'comandamenti suoi. E se dopo li ventiquattro giorni il Doge, e Senato staranno per tre altri di ostinati, sottopone all'Interdetto tutto il Dominio, sicchè non si possano celebrare le Messe, e i divini Uffizj, salvo, che ne' modi, luoghi, e casi concessi dalla legge comune, e priva, il Doge, e Senato di tutti i beni, che posseggono dalla Chiesa Romana, o dalle altre Chiese, e di tutti i privilegj, e indulti ottenuti da quelle, e in spezie de' privilegj di procedere contra i Cherici in certi casi, riservando a sè e a' suoi successori, di aggravare, e riaggravare le censure, e pene contra loro, e contra i suoi aderenti, fautori consultori, ec. e procedere ad altre pene, e ad altri rimedj se persevereranno nella contumacia non ostante ec. comandando a'Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, e agli altri minori Ecclesiastici sotto pena, ec. rispettivamente, che dopo ricevute queste sue lettere, ovvero avutane notizia, le facciano pubblicar nelle Chiese, quando concorre più popolo, e attaccare alle porte, ec. Decretando che sia data fede alle copie anche stampate, sottoscritte da un Notajo, e sigillate con sigillo di dignità Ecclesiastica, e che la pubblicazione fatta in Roma obblighi come un'intimazione personale.

LIBRO

LIBRO SECONDO.

A pubblicazione d'un Monitorio così severo repentinamente fulminato contra una Repubblica di tanta grandezza, commosse i Ministri de' Principi, che risiedevano presso al Pontefice. Il Marchese di Castiglione Ambasciadore Cesareo, o mosso perchè gli paresse, che i rispetti del suo Principe comportassero così, ovvero per aver egli gli stati suoi sul confine del Dominio Veneto, fece istanza grande col Pontefice per una prorogazione; cosa che poco mosse la Santità sua, o perchè stimasse l'uffizio senza vigore, venendo dal Ministro, e non dal Principe, o perchè stimasse poco anche Cesare stesso; o perchè lo riputasse alieno da'suoi interessi, per desiderio di esser ajutato nella guerra contra Turchi. Per le quali cose anche nel dar parte agli Ambasciadori di questo negozio, al Cesareo diede conto assai leggiero. Ma il Marchese vedendo poco stimati gli uffizj suoi proprj, spedì per ricever ordine dall'Imperadore, che però non gli successe per l'opposizione fattagli dal Prainer, mal affetto al nome Veneto.

A. MDCVI.

Fece lo stesso uffizio pur come da se, il Signor d'Alincourt Ambasciadore del Re Cristianissimo, alle dimande del quale, il Papa non condescese; anzi rispose, ch'egli dovrebbe esortar la Repubblica ad ubbidire; ma l'Ambasciadore diede avviso al suo Re col Corriero suo ordinario così delle azioni successe, come dell'uffizio fatto da lui, e della risposta del Papa, Più efficacemente trattò col Pontefice il Conte di Verva Ambasciadore del Duca di Savoja per nome del suo Principe, esortando il Pontefice ad interpor dilazione, ed a trovar modo di comporre le differenze, al quale il Papa rispole, che altro non mancherebbe per far i Veneziani più ostinati, e che il Duca dovrebbe voltarsi a loro per fargli ubbidire; non s'astenne l'Ambasciadore di replicare, che la parola ubbidire, era troppo pregnante per usar con un Principe, ma che il differire, sarebbe ben sempre giudicato da tutti ragionevole. Anche il Duca di Toscana, scrisse anche al Vescovo di Saona, pregandolo a far quest' uffizio a nome suo col Papa.

Furono visitati gli Ambasciadori della Repubblica, dopo la publicazione del Monitorio, dagli Ambascadori dell'Imperadore, di Francia, e di Toscana, i quali cominciarono loro le cose operate dal Papa, e la durezza trovata in lui.

Alcuni tenevano, che il Pontefice, secondo il costume degl' inesperti, subito promulgato il Monitorio, esalato l'ardore dell'animo, si rivoltasse a considerare gl'inconvenienti, che la ragion mostrava dover succedere, e perciò fosse mal contento, e desiderasse occasione di prorogare il termine, se fosse stato richiesto dalla Repubblica. Altri anche dicevano, che per la sola interposizione di questi Principi, ed Ambasciadori l'avrebbe fatto, quando avesse creduto, che la Repubblica l'avesse accettato; poichè sarebbe stato gran vantaggio a'fini suoi, quando per quella strada avesse aperta via a far ricevere i suoi comandamenti; ma comunque la cosa si fosse, il Pontefice restò fermo a vedere l'esito del suo Monitorio; la pubblicazione del quale risaputasi a Venezia in Senato, prima fu deliberato di ricorrere agli ajuti divini; comandando a tutte le Chie-

A. MDCVI. le Chiese, Monasterj, così di uomini, come di donne, e altri luoghi pii, che facessero orazione, conforme all'uso antico; e fu distribuita buona somma di danari per limosina a'luoghi pii. Poi voltati alle cose del Governo, si consulìò, se conveniva lasciar gli Ambasciadori in Roma, o pur richiamarli. Consigliavano alcuni, che fossero richiamati, poichè non poteva la Repubblica ricevuta una tanta ingiuria, ritener quivi con dignità Ambasciadori; altri consideravano, che il levargli, era interrompere affatto ogni commercio; furono approvate per buone le ragioni, e fu trovato temperamento di seguirle amendue, e però fu risolto di richiamare l'Ambasciadore straordinario solamente; mostrando così il debito risentimento, e lasciar l'ordinario per soprabondare in uffizio di pietà, e riverenza verso la Sede Apostolica, e non venire a risoluzione di alienazioe, se non necessitati da estrema violenza. Fu anche deliberato di comunicar il tutto all'Ambasciador Inglese, al quale fino all'ora non fu data parte di cosa alcuna per i rispetti, che non consigliavano trattare con lui di cose controverse col Papa, e in conformità si scrisse a Gregorio Giustiniano Ambasciador della Repubblica presso a quel Re che ne desse conto alla Maestà sua. Enrico VVoton Ambasciador Inglese in Venezia si dolse graziosamente, che fosse comunicato tanto innanzi ad altri Ambasciadori, che a lui, ma quanto alle pretensioni del Pontefice, disse, che non sapeva intendere questa Teologia Romana, ch'era contraria alla giustizia, e all'onestà.

Ora per provvedere agl'inconvenienti, che poteva causare il Monitorio del Pontefice, fu dato ordine di comandare a tutti i Prelati Ecclesiastici di non far, nè lasciar pubblicar; nè affigere in luogo alcuno Bolla, Breve, o altra scrittura, che fosse loro inviata. Di più, fu fatto editto, che sotto pena della disgrazia del Principe, chiunque avesse copia di certo Breve, pubblicato in Roma contra la Repubblica, la dovesse presentare a'Magistrati in Venezia, e a'Rettori, ne'luoghi soggetti; e fu l' ubbidienza così pronta, che ne furono portate tante copie, che parve maraviglia, come tante ne fossero state stampate: non ne fu attaccato alcuno per la diligenza, che fecero i popoli stessi, da'quali in diversi luoghi furono scoperti, e presi quelli, che venivano per far tale effetto. Fu anche partecipato a tutti gli Agenti de'Principi, che si trovavano in Venezia, lo stato, e la cagione di queste turbolenze, e fu scritto lo stesso a tutti i Residenti della Repubblica presso ad altri Principi. Fu medesimamente deliberato dal Senato di scrivere a tutti i Rettori delle Città, e de'luoghi soggetti, e dar parte delle ingiurie, che la Repubblica riceveva dal Pontefice, e delle ragioni, che aveva per sè validissime, con ordine, che le lettere fossero comunicate a'Consiglj, e alle Comunità delle Città; il che essendo stato fatto si vide in ogni luogo un'effetto incredibile d'ubbidienza, e osservanza verso il suo Principe, e un applauso grande di difendere la pubblica libertà, per mantenimento della quale, furono offerti da tutti, ajuti di gente, di danari, e d'armi, secondo il potere di ciascun luogo, le quali offerte colla stessa prontezza, ed allegrezza grande, furono eseguite a loro tempi.

In questo mentre andò al Duodo il comandamento di partire, perlochè egli si licenziò dal Pontefice adi 27. del mese, con dire; che non avendo potuto ottenere da sua Santità, che fossero poste in considerazione le ottime ragioni rappresentate da lui (non restandogli altro che fare) era richiamato a Venezia, al che il Papa rispose con parole di cortesia

tesia verso di lui, e intorno alla causa disse: che le cose fatte da sè erano procedute dall'obbligo della sua coscienza; che il caso era chiaro, e deciso, e il modo usato era cogli esempi de' suoi Precessori, e non umano, ma divino; essendo le armi adoperate da lui spirituali; l'uso delle quali era insieme col paterno amore che portava alla Repubblica, per aver l'ubbidienza che tutti i Principi sono obbligati a rendergli. A. MDCVI.

In Venezia il Nunzio Appostolico, dopo l'avviso della pubblicazione, si tratteneva tutto il giorno nella casa de' Gesuiti, dov'erano Padri molto cospicui per le azioni loro passate in rivolgimento, e negozj di Stato, a' quali era Preposito il P. Benardino Senese, (che si trovò anche con simil carico in Parigi, quando i Gesuiti furono scacciati da quella Città) e il P. Antonio Possevino, molto nominato per le cose fatte da lui in Moscovia, e Polonia, tanto ne' tempi, quando fu in persona in quelle regioni, quanto anche dopo, con maneggi, e trattati: Il P. Gio: Barone Veneziano ancora, persona molto entrante, che nella Città, dove abitava, non permetteva che fosse fatta cosa alcuna notabile senza la sua presenza; e il P. Giovanni Gentes, persona versata nella professione, che si chiama de' casi di coscienza; espertissimo per dannare, e trovar, che riprendere in ogni azione fatta senza darne contezza a' Padri, e per giustificare qualunque azione de' loro devoti; e altri Padri, tutti buoni esecutori del loro quarto voto.

Il Nunzio, dopo l'avviso dell'Interdetto, non fu al Collegio, se non sotto li 28. del mese; dove avendo prima mostrato gran dolore, e dispiacere per le cose occorse, soggiunse che non si dovrebbe proceder col Papa con tanta ripugnanza; che il Papa s'era mosso da zelo; e anche adesso, se si pregasse un poco per parte, ogni cosa si comporrebbe: e per ciò la Serenità sua proponesse qualche temperamento: ch'egli offeriva il suo mezzo, per portarlo, e mettere in piedi il negozio, e favorirlo. Compì questo discorso il Nunzio con molte parole di pietà, per farlo più affettuoso, e persuasivo; perlochè gli occorse di nominare spesso la Maestà divina; della quale parlando, usava questo termine, cioè, nostro Signore: il quale usando anche quando voleva significare il Papa, rendeva il suo ragionamento ambiguo; eccetto che a' più prudenti, i quali già in altri ragionamenti l'avevano osservato, e all'ora avvertivano, che, nel pronunziare la parola, nostro Signore, se voleva intender il Papa, si levava la berretta di capo, ma quando voleva intender Dio, teneva il capo coperto. A questo discorso misto di negozio, e di semplicità, fatto in forma di sermone, rispose il Doge: che a nessuno uomo di sano intelletto poteva piacere di veder travagliata una Repubblica Cattolica, e pia; che nessun poteva approvare le azioni del Papa: si dolse, che non volesse ascoltare il Duodo; che gli avesse fatto affiggere un Monitorio sulla faccia, tenuto ingiusto dà tutti senza alcuno scrupolo; venendo ad una tanta risoluzione senza saper prima come il Mondo si governasse: che non poteva far cosa più approposito, per metter la Sede Appostolica sotto il sindicato di tutto il Mondo, e in pericolo manifesto: che se la Repubblica si appartasse dal Papa, sarebbe seguita con danno irreparabile degli Ecclesiastici: ma la Repubblica non partirebbe dalla sua pietà, e si difenderebbe: che sua Signoria faceva bene, persuadendo la pace; ma la persuadesse al Papa, che la perturbava.

Ciò udito, il Nunzio fece istanza con poca maniera d'aver qualche risposta dal Senato, e si licenziò. Il Senato dopo otto giorni gli rispose nello stesso tenore ch'era stato parlato dal Principe: il che udito da lui, principiò dalle stesse poco grate condoglienze usate l'altra volta: passò a mostrar

A. MDCVI. dispiacere, che non si fosse trovato temperamento, conchiudendo, che il Senato dovesse esser avvertito che, per sostentar una legge particolare, non si tirasse addosso qualche rovina universale. Alla quale il Doge rispose: che la prudenza doveva esser raccordata al Papa, ch'era precipitato; e che sarebbe bene che se gli mettessero in considerazione i pericoli imminenti, e se gli mostrasse la necessità di schifarli, ritirandosi dalle ingiurie: che questi consigli, che gli dava, erano da vecchio, e lungamente versato ne' governi.

Al Pontefice (avendo inteso l'editto fatto contra il suo Monitorio, e la deliberazione de' sudditi prontissimi a servir il loro Principe, e difendere le sue ragioni; e però non potendo sperare l'osservazione del suo Interdetto) non parve che il suo Nunzio potesse restar più in Venezia con dignità: per lo che scrisse che dovesse partire; ed egli a' 6. di Maggio mandò il Vescovo di Saona a licenziare l'Ambasciador Nani ordinario, commettendogli espressamente che non lasciasse in Roma alcuno de' suoi. Desiderava il Pontefice vederlo innanzi la partenza; e perciò avendo mandato l'Ambasciador a chiedere udienza pel giorno seguente, vi acconsentì prontamente: ma poi, o perchè da altri fosse così persuaso, o per proprio motivo, dubitando che non gli facesse qualche protesto; mandò la mattina pel Maestro delle cerimonie a dirgli, che non voleva riceverlo in qualità di Ambasciadore; però che andasse come privato, che l'averebbe ricevuto, e veduto volentieri. Rispose il Nani, che non sapeva come separar da sè il titolo d'Ambasciadore; nemmeno poteva farlo senza la saputa del Principe, la cui persona rappresentava, perlochè: quando alla Santità sua non piaceva vederlo come Ambasciadore, egli sarebbe partito. Riferì il Messo la risposta al Pontefice, il quale lo rimandò con risoluzione, che come Ambasciadore non voleva riceverlo: e già erano congregati molti Prelati, ed altre persone, per accompagnarlo all'udienza: alcuni de' quali, intesa la risoluzione del Papa, e la deliberazione dell'Ambasciadore di partir allora, dimandarono al Maestro delle cerimonie suddetto, se potevano accompagnarlo: al che avendo egli risposto, però come da sè, che non era conveniente, successe che tutte le carrozze loro seguirono l'Ambasciadore, ma pochi de' Prelati l'accompagnarono in persona, avendo altri rispetto di farlo. Il Conte Gio: Francesco Gambara, sebben fatto di poco tempo Prelato, e perciò di speranze tanto più grandi, quanto più fresche; il quale avendo adoperato il Pontefice per intercessore presso la Repubblica per la liberazione del Conte Annabile suo fratello dal bando, non aveva potuto ottener la grazia con qualche sdegno anche del Pontefice; non volle restar di accompagnarlo in persona, dicendo, che nessun rispetto era bastante di farlo cessar dal suo debito: azione, e parole da far arrossire quelli che, più strettamente obbligati, furono così pronti a mancare. Partì l'Ambasciadore onorevolmente accompagnato, conciosiacosachè immediate passò per Roma la fama della sua partenza; onde concorsero tutti quelli della nazione, e anche i Baroni, e Gentil' uomini Romani affezionati alla Repubblica: ma il Pontefice un giorno dopo gli spedì dietro un Colonnello, acciò l'accompagnasse per tutto lo Stato Ecclesiastico; il quale lo raggiunse a Foligno, e gli offerì la sua compagnia. Ricevette nondimeno il Colonnello per poco spazio di viaggio; poi, ringraziata pel rimanente sua Santità, lo licenziò, e se ne ritornò ben veduto in tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico per dove passò.

Furono chiamati da' Capi del Consiglio de' X. i Superiori de' Monasteri, ed al-

ed altre Chiese di Venezia, e significato loro la mente del Principe, es- A. MDCVI. sere, che si continuasse ne' divini uffizj, e che niuno partisse dallo Stato senza licenza, fu promessa la protezione a quelli, che restassero, e dichiarato, che quelli, che volessero partire non potessero portar via roba delle Chiese, nè altro di valore; fu anche comandato loro, che se loro fosse inviato, in qualsivoglia modo alcun Breve da Roma, e ordine da' loro superiori senza leggerlo, lo presentassero a' Magistrati, e fu dato ordine a' Rettori di tutte le Città, e luoghi del Dominio, che facessero lo stesso in tutte le terre della loro giurisdizione. Poi si consigliò se si doveva far risposta alcuna al Monitorio, e non mancava chi proponeva, che si venisse al rimedio dell'appellazione, usato sempre da tutti i Principi, e Repubbliche, massime da trecento anni in quà contra i tentativi de' Pontefici, e dal Senato in diverse tali occasioni, ed occorrenze, eziandio dopo, che i Papi Pio II. Sisto IV. Giulio II. per loro Brevi particolari, ed altri per la Bolla *in Cœna Domini*, hanno tentato di dannare simili appellazioni: prevalse nondimeno il consiglio, il quale proponeva, che l'appellazione si faceva dell'ingiustizia, la quale tenesse qualche coperta, o apparenza di giustizia; cosa, che non aveva luogo in questo Monitorio, dove le nullità erano molte, e tanto notorie; laonde fu deliberato con somma concordia di scrivere a' Prelati dello Stato quello, che il Principe sentisse del Monitorio pubblicato, e per qual causa avesse pensato di non usare altro rimedio, come nelle lettere de' 6. Maggio, le quali furono stampate per esser affisse ne' luoghi pubblici, e contenevano in sostanza:
„ Ch'era venuta a sua notizia la pubblicazione fatta in Roma adi 17. Aprile d'un certo Breve fulminato contra esso Principe, Senato, e Dominio, del tenore come in quello. Perlochè, dovendo tener cura della quiete pubblica, e dell'autorità di supremo Principe, protestava innanzi a Dio, e a tutto il Mondo di non aver tralasciato modo alcuno possibile per rendere il Pontefice capace delle chiarissime, e validissime ragioni della Repubblica; ma avendo trovato l'orecchie sue chiuse, e veduto quel Breve pubblicato contra ogni ragione, ed equità, contra la dottrina della scrittura de' Padri, e de' Canoni, in pregiudizio dell'autorità secolare data da Dio, della libertà dello Stato, e con perturbazione della quiete de' sudditi, e con iscandalo universale, non dubitava di dover aver quel Breve non solo per ingiusto, e indebito, ma ancora per nullo, proceduto *de facto*, e con modo illegitimo, che non aveva riputato dover usar quei rimedj, che in altre occasioni la Repubblica, e altri supremi Principi hanno adoperato co' Pontefici, che trapassarono la podestà data loro da Dio; confidando, ch'essi Prelati sieno per tener lo stesso, e per continuare nel culto divino, avendo la Repubblica deliberato di perseverare nella santa Fede, e nell'osservanza verso la Chiesa Romana, usata dalla Repubblica sino dall'origine della Città „. Occorse cosa notabile, che il giorno ottavo del mese, nello stesso tempo, quando il Nunzio andò per dimandar licenza al Principe di partire, fosse anche affissa per la Città, la copia delle lettere suddette; ond' esso nel ritorno alla propria abitazione la vide sopra la Chiesa di San Francesco, vicina al suo Palazzo. I Cappuccini, e i Teatini fino all'ora non pensarono a partire, ovvero non iscoprirono il pensier loro; anzi il Provinciale ed altri Padri de' Capuccini, quali governano una loro Provincia posta in questo Stato, quando s'intese la pubblicazione del Monitorio in Roma, avevano fra

A. MDCVI. loro preso consiglio, e deliberato, che non trattandosi tra il Pontefice, e la Repubblica cose di fede, essi non erano obbligati a seguire i pensieri del Papa; e mandarono lettere di questo tenore a tutti i loro Monasterj posti nello Stato; poi essendo venuto un mandato da' loro Superiori, espresso per far loro intendere, esser mente loro, che onninamente partissero, fecero uffizio, che fosse loro proibito il partire, sotto pena della vita, e che il precetto fosse generale a tutti, acciò avesse maggior apparenza; il che ottenuto, sparsero voce d'esser pronti, e desiderosi di partire, ma ch'erano scusati per il precetto fatto loro dal Principe sotto pena della vita; finalmente si mutarono totalmente per la causa, che si dirà.

I Gesuiti immediate, ch'ebbero avviso del Monitorio pubblicato in Roma, spedirono alla volta del Pontefice il Padre Achille Gagliardo Padovano, per significare a sua Santità, l'opere, che avrebbono potuto fare a suo beneficio, quando fossero restati nello Stato: perlochè stando in aspettazione della risposta da Roma, quando lor fu intimata la mente del Senato, avevano parlato in apparenza, come gli altri; nondimeno, o perchè fossero dubbj della mente del Pontefice, o per altra causa, valutisi della loro solita equivocazione, dissero, che avrebbono continuati i divini uffizj, le predicazioni, e confessioni secondo il loro consueto: ma il Pontefice intese le proposte de' Gesuiti; considerando, che maggior danno alle cose sue avrebbono fatto, col non servare l' Interdetto in pubblico, che bene, cogli uffizj in privato, risolse, che voleva, che servassero l'Interdetto, e mandò loro il comandamento per lo stesso Corriere, che portò al Nunzio l' ordine di partire: perlochè intesa la mente del Papa, avevano presa risoluzione di partire, differendo però quanto potevano: fecero nondimeno uscir fama, che avevano deliberato di restare, astenendosi dal dire la Messa in pubblico solamente, seguitando però i divini uffizj secondo il loro solito. Pareva loro esser con molta diminuzione della propria riputazione, che quando partissero essi, i Capuccini restassero; e per farli partire, oltre l' aver usate molte arti, così per mezzo del Nunzio, come di qualche altro Ministro di Principe, che per due giorni continui andò ogni dì al loro Monastero; finalmente gli vinsero con dir loro, che tutto'l mondo mirava ne'Capuccini, e che la loro risoluzione, sarebbe stata una sentenza diffinitiva, se il Monitorio del Papa fosse valido, o nò, perlochè, dovendo essere abbracciata da tutto il Mondo l'opinione seguita da loro, avevano grande occasione di meritare appresso la Sede Apostolica; dalla qual'arte restarono così gonfiati, e persuasi, che andarono al Principe, per dichiararsi di non poter restare; e Fra Teodoro Bergamasco, compagno del Provinciale, venne a tanto, ch'ebbe ardir di dire, esser diversa la condizione loro da quella degli altri Religiosi, a' quali importava poco, quello, che facessero; ma i Cappucini dovevano esser la regola, e norma di tutti, restando in loro fissi gli occhi di ciascuno, per dover prendere esempio di stimare, o far poco conto delle censure del Pontefice. Ma approssimandosi il termine di ventiquattro giorni prefisso nel Monitorio, furono chiamati i Gesuiti il dì 9. Maggio, per aver da loro certa risoluzione; i quali allora dichiararon l'Equivocazione loro, con negare di poter dir la Messa; il che non era contrario alla loro prima promessa; imperocchè la Messa per la sua eccellenza non è compresa sotto questo nome d' uffizj divini. Bellissima certo era l' invenzione,

offerirsi di dire gli uffizj divini, ed escludere poi da quel numero la Messa per la sua eccellenza, e gli altri tutti, per non esser soliti di celebrarli, e per tal via promettere tutto, e non attender niente alla Repubblica, e restare nello Stato, e insieme servare l' Interdetto secondo la mente del Papa. La cosa fu messa lo stesso giorno in consultazione, e fu deliberato in Senato, che fosse mandato il Vicario Patriarcale a ricever in consegna la roba della Chiesa, e a'Gesuiti fosse comandato, che immediate partissero. E fu scritto a'Rettori delle Città, che gli facessero partire da'luoghi della loro giurisdizione nella maniera stessa. I Gesuiti a Venezia intesa la deliberazione, chiamarono tumultuariamente alla Chiesa le loro devote, dalle quali ottenero somma di danari assai grande, e fecero uffizio co'Capuccini, che partendo uscissero processionalmente col Cristo innanzi, per concitare la plebe, se fosse stato possibile: poi venuta la sera dimandarono Ministri pubblici a'Magistrati per loro sicurezza, i quali anche furono mandati; nè contentandosi di questo, mandarono a ricercar l' Ambasciador di Francia, che gli facesse assistere per guardia da'suoi servidori, il che non fu giudicato conveniente da quel Signore, essendovi la guardia pubblica. Partirono la sera alle due ore di notte, ciascuno con un Cristo con loro. Concorse moltitudine di popolo, quanto capiva il luogo fuori della Chiesa, così in terra, come in acqua, a questo spettacolo; e quando il Preposito, che ultimo entrò in barca, dimandò la benedizione al Vicario Patriarcale, ch' era andato per ricever il Luogo, si levò una voce in tutto il popolo, che in lingua Veneziana gridò, dicendo: Adodè in malora. Avevano occultato per la Città vasi, e ornamenti preziosi della Chiesa, e la miglior suppellettile di casa, e assai libri, e lasciarono la casa quasi vuota, e nuda; vi restarono anche per tutto il giorno seguente reliquie di fuoco in due luoghi, dove avevano abbrucciata indicibile quantità di scritture. Lasciarono ancora alcuni crogiuoli da fonder metalli in buon numero; del che essendo uscita fama per tutta la Città, che dava scandalo anche a que'pochi devoti loro, che restavano: il Padre Possevino scrisse, e la lettera fu veduta pubblicamente, che non erano per fonder ori, nè argenti, com'erano calunniati, ma per governar le berrette. Nella casa non restò cosa di momento, salvo, che la libreria donata loro per legato dal già Arcivescovo Luigi Molino, Vescovo di Treviso, ne'suoi armari, e una cassa di libri proibiti a parte. Ma in Padova restarono molte copie di una scrittura contenente diciotto regole con questo titolo, *Regulæ aliquot servandæ, ut cum Orthodoxa Ecclesia vere sentiamus*. Nella decimasettima delle quali si comanda a'Predicatori il guardarsi dal troppo inculcare la grazia di Dio, e nella terza si ordina di creder alla Chiesa Gerarchica, s'ella dirà esser nero quello, che agli occhi par bianco. Innanzi, che partissero, lasciarono a'loro penitenti istruzione come dovessero governarsi nell'osservanza dell'Interdetto.

A. MDCVI.

Si restò con qualche speranza, che partiti i Gesuiti, non dovesse esser fatto altro moto da alcuno de'Religiosi, ma sentendosi, che i Cappuccini, e i Teatini andavano dicendo, che non avrebbono potuto restar, e non osservare l'Interdetto; non mancavano alcuni, che riputando questo procedere da infermità di coscienza erronea, gli compativano, e desideravano, che fossero tollerati; altri più prudenti conoscendo benissimo, che ciò non proveniva se non dall'ambizione di parer migliori degli altri, e del disegno d'acquistar favori presso il Pontefice, detestavano

A. MDCVI. vano la loro ipocrisia; ma il Senato riputando non convenire alla giustizia, e ragione, che teneva nella causa, nè al servizio di Dio, e tranquillità della Religione, la quale in tempi tanto calamitosi, poteva per una tal novità patir gran detrimento, se nel suo Dominio vi fosse Ecclesiastico, che servasse l'Interdetto, l'ultimo giorno del termine, diede ordine, che partissero tutti quelli, che non erano disposti di proseguir ne'divini uffizj. Partirono da Venezia i Cappuccini, i Teatini, e i Riformati di San Francesco, ch'essi ancora si mostravano renitenti all' ubbidienza, e furono posti altri Religiosi al governo di quelle Chiese. Ma i Cappuccini de'Territorj, Bresciano, e Bergamasco, (dove non erano Gesuiti, che potessero sedurli) non furono concordi; restarono, e attesero a'servigj divini, senza far novità; perlochè anche furono acerbamente perseguitati da' loro Superiori Romani, con iscomuniche, e altre pene spirituali, sebbene senza effetto quanto alle temporali, per la protezione, che tenne il Principe di loro; e quanto alle spirituali, per la difesa, che fecero in iscrittura con buoni fondamenti, (essendo uomini di lettere, e di prudenza,) che non si erano mossi a prender risoluzione, se non con sicurezza di coscienza. Volevano i Cappuccini di Venezia, secondo l'istruzione de' Gesuiti, partire con solennità, per eccitare qualche tumulto; ma non essendo loro permesso, quella mattina celebrarono una Messa sola, e consumarono tutto il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, che si conservava in Chiesa, e conchiusero la Messa, senza dar benedizione al popolo. Lasciarono essi ancora a'loro devoti, varie istruzioni per osservare l'Interdetto, come anche fecero i Teatini; ma in tanta fretta, non avendo potuto consultare insieme, non furono, nè questi co' Gesuiti, nemmeno, tutti i Gesuiti concordi; perlochè anche i loro aderenti procedevano diversamente; altri, avendo opinione, che fossero nulli tutti i Sacramenti amministrati da'Sacerdoti, che restarono; e perciò non fosse lecito adorar l' Eucaristia come prima; altri, che l'udir Messa, fosse solo peccato veniale: altri, che fosse peccato gravissimo, quantunque si celebrasse il vero Sacramento. Di queste istruzioni, e delle varie maniere d'osservarle, se ne sono anche vedute scritture fatte da'loro aderenti.

I Gesuiti partiti, si ritirarono in Ferrara, Bologna, e Mantova, luoghi propinqui, e dove potessero ricever le consultazioni de' loro, e far le risposte prestamente, e adoprarsi per concitare più facilmente con messi, o lettere frequenti qualche sedizione: gli altri Religiosi partiti, si ritirarono, essi ancora a Milano, Mantova, Ferrara, e Bologna, dove restando, erano molto mal veduti dagl' altri de' medesimi Ordini, come quelli, che fossero andati a levar loro la parte delle loro comodità, e i capi de' Monasterj, si dolevano, che le bocche erano duplicate, e che il Papa non aveva mandato altro, che Indulgenze; e dicevano apertamente, che se altro sussidio non fosse loro venuto da Roma, non avrebbono potuto continuare a far le spese, e vestir tanta gente. Certo è, che i Cappuccini (quali al numero di 800. partirono dallo Stato) non poterono trovar comodo ricapito tutti, e molti ne morirono dal disagio.

Ma in Venezia fu per ordine del Senato comunicato a tutti gli Ambasciadori, e residenti de'Principi, e scritto a' Ministri della Repubblica in tutte le Corti, dando conto di tutte le cose succedute, e che il Nunzio era partito, e l'Ambasciador Nani era stato licenziato; che la Repub-

Repubblica aveva per nulle tutte le cose fatte dal Papa; e ch'era riso- A.MDCVI. luta di viver Cattolica, e difendersi.

Si teneva in Roma per fermo che il Monitorio dovesse far tre notabili effetti. Il primo, che i Religiosi partissero dal Dominio, e perciò l'Interdetto restasse almeno per necessità osservato: Il secondo, che le Città, e i popoli soggetti, vedendosi privi de' divini Uffizj, e degli esercizj della Religione, sollevatisi, andassero al Principe, e ricercassero che al Pontefice fosse data soddisfazione: Il terzo, che per queste cose la Nobiltà si mettesse in confusione, e mestizia, e spavento, e nascesse qualche divisione fra essa: perlochè lasciarono passare non solo i ventiquattro giorni del termine, e gli altri tre assegnati nel Monitorio; ma molti altri ancora, ne' quali i Gesuiti (se bene assenti) s'adoprarono con tutte l'arti. Ma vedendosi in Roma che le censure, e gli uffizj de'Gesuiti non facevano quegli effetti di sollevazione ne' popoli che si erano proposti; imperocchè, oltre i Gesuiti scacciati, i Cappuccini, e i Teatini licenziati, nessun'altro Ordine partì; i divini Uffizj erano celebrati secondo il consueto; anzi bene spesso con qualche solennità di più; e il popolo interveniva alle Chiese con maggior concorso; vedendosi anche frequentate gli Uffizj quelli che per altri tempi non erano troppo solleciti. Ed il Senato era unitissimo nelle deliberazioni; e la Città, e'l popolo si conservarono quietissimi nell'ubbidienza: anzi che le Città, le quali non avevano fino a quell' ora mandati Ambasciadori per la congratulazione al nuovo Doge, seguirono di farlo, senza alcun rispetto in riguardo al Monitorio già uscito; non restando di dichiararsi apertamente, che nelle cose temporali riconoscevano di non dover ubbidire a qualsivoglia altra persona. Una tanta tranquillità non solo nacque dal volontario ossequio, e ubbidienza de' popoli, ma ancora dalla provvidenza del Senato, e diligenza de'Magistrati, che invigilarono a tutti gli accidenti, e fu maneggiato così gran negozio con tanta prudenza, e destrezza, che si condusse senza che fosse data morte ad alcuno; ammirando ognuno come così gran Governo fosse tenuto in piedi senza cavar sangue. Anzi che i comandamenti fatti agli Ecclesiastici sotto pena della vita furono dati ad istanza, e richiesta di quelli che, disposti volontariamente ad eseguirli, desideravano quel pretesto, per iscusarsi.

La Corte Romana biasimava l'azione del Pontefice: e quelli, che meno parlavano a suo disfavore, dicevano, che, sebbene avesse ragione nel merito della causa; nel modo però servato era necessario notarlo di troppa celerità, e di troppa confidanza: pel contrario, lodavano la prudenza de' Veneziani, che avessero saputo ricevere un'incontro tale, e ritener le cose loro in quiete, e tranquillità. A questo s'aggiunse l'arrivo a Roma del Padre Antonio Barisone, andatovi in posta, per portar al Pontefice colla viva voce quello che veniva detto a Ferrara, (donde egli partiva) e negli altri luoghi che confinano collo Stato Veneziano, delle ragioni della Repubblica con approbazione; e per eccitarlo a conservare la dignità Pontificia. Perlochè il Papa in Concistoro fece gran querimonie, che l'Interdetto non fosse osservato dagli Ecclesiastici; conchiudendo, ch'era necessario trovarvi qualche ripiego; e ricercò i Cardinali, che ognuno con sollecitudine pensasse a qualche rimedio, e lo riportassero alla Santità sua a parte. Non credevano ancora i Cardinali, che così gli Ecclesiastici, come il popolo, per la maggior parte fossero persuasi della nullità

A. MDCVI. lità delle censure: piuttosto pensavano che vi fosse disposizione in loro di osservarle; ma che aspettassero qualche occasione, per metterlo ad effetto: onde giudicarono bene il prestargliela, con muovere i Religiosi a far qualche novità, o astenendosi da' divini uffizj, o partendo dallo Stato: perlochè da' Cardinali Protettori de' Regolari, e da' Superiori loro, ch'erano in Corte, e in altri luoghi d'Italia, furono fatti uffizj verso i loro Religiosi con minacce di censure, pene, e altri mali corporali, e spirituali; e con promesse di grazie, onori, e dignità, non solo a' Capi, ma anche ad ogn'altro particolare, acciò servassero l'Interdetto, ovvero partissero.

Ma trattavano diversamente co' Monaci, e altri Regolari ricchi, e altramente con poveri Mendicanti: a questi si diceva che, non potendo restare, e osservare l'Interdetto, onninamente abbandonassero i luoghi, e partissero; e ch'era intenzione di nostro Signore (così chiamando il Papa) che, quando altrimenti non potessero partire, piuttosto sopportassero il martirio. Ai ricchi dicevano, che il Papa voleva che l'Interdetto si osservasse, ma non voleva però che per questo i Monasteri s'abbandonassero. Mandarono anche per Commessarj alcuni de' Regolari Frati della stessa Regola; quelli, che infimi nelle loro Congregazioni, per acquistar merito, s'erano offerti di andare a' pericoli; ma niuno ebbe ardire di entrar nel Dominio: nè per le minacce, o promesse furono sovvertiti, se non alcuni pochi timidi, o ambiziosi, che erano partiti, sperando gran premj. Spinsero anche alcuni Santoni, o Romiti acciocchè andassero facendo co' popoli uffizj sinistri, per sollevarli: ma a' confini essendo trovati con iscritture, ed istruzioni addosso, furono rimandati, in esecuzione d'un comandamento fatto dal Senato sotto li 24. Maggio a tutti i Rettori, d'invigilare che Frati, o Preti di fuori non entrassero con iscritture, acciò non mettessero qualche sedizione. Queste furono le cose trattate con arme spirituali, ed artificj coperti di pretesto di Religione, e pietà; le quali tutte restarono senza effetto nello Stato della Repubblica.

Ma alle Corti de' Principi la cosa non fu ricevuta per tutto allo stesso modo.

In Polonia ritrovandosi Luigi Foscarini Ambasciadore della Repubblica andato espressamente per congratularsi con quel Re delle sue nozze, il Nunzio del Pontefice in quel Regno, e i Gesuiti operarono quanto fu possibile, per fargli ricever qualche affronto.

Il Nunzio prima ricercò il Re che il Monitorio fosse pubblicato; di che ebbe assoluta ripulsa, onde rivoltosi a' Religiosi, diede ordine a tutti, che non ammettessero nella Chiesa l'Ambasciadore, o alcuno de' suoi: perlochè anche due Gentiluomini, andati a Messa nella Chiesa de' Francescani, furono mandati fuori: di che essendosi doluto il Foscarini col Mareściallo di Corte, egli, e il Cardinal di Cracovia, chiamati i Frati, comandarono loro, che il giorno seguente cantassero una solenne Messa, alla quale invitassero l'Ambasciadore, dimandandogli prima perdono della ripulsa data a' suoi Gentiluomini. La Messa fu cantata con gran concorso di popolo, e disgusto del Nunzio; e il Re approvò le cose fatte da' suoi; e per decreto del Senato fece un Editto, che non si facesse atto alcuno, che potesse apportar dispiacere alla Repubblica: e scrisse al Papa, lamentandosi del tentativo del Nunzio; aggiungendo che Sua Santità aveva gran causa di tener conto della Repubblica, a favor della quale sentiva tutto il Regno, ed egli stesso; concorrendovi anche i rispetti suoi, e del medesimo

desimo Regno, essendosi poco fa venuto alle mani per simil causa: pas- A.MDCVI.
sandosi anche a dire che, per cause leggieri, e dove non si trattava di fede, non erano da farsi così gran moti; esortando sua Santità a sopire questi romori, replicando il dispiacer suo, e di tutto il Senato, pel tentativo del Nunzio: tanto più, per esser cosa nuova in quel Regno che si pubblicassero censure contra qualsivoglia Principe; allegando che ciò non si poteva fare, quando furono fatti i Monitorj contra il Re di Francia Enrico III. e poscia nella causa di Ferrara contra il Duca Cesare d'Este: perlochè non era men di dovere che ciò fosse fatto contra la Repubblica Veneta, la cui causa era comune col suo Regno. Partecipò tutto questo il Re coll'Ambasciadore, anzi gli diede copia delle leggi del Regno simili alle Venete.

Alla Corte dell'Imperadore, per le difficoltà ordinarie d'aver udienze da quella Maestà, l'Ambasciadore partecipò con tutti i Ministri Imperiali; i quali mostrarono di sentir la Repubblica, allegando che in tutti gli Stati di Germania sono simili costituzioni; e mostrando dispiacere delle cose fatte dal Papa, come quelle che dessero buona occasione a' Protestanti di fortificare le loro ragioni nel tener i benefizj Ecclesiastici: solo il gran Cancelliere, e il Marescialło Prainer sentivano in favor del Papa. Ebbe poi anche Francesco Soranzo, Cavalier, Ambasciador, udienza dall' Imperadore; il quale, ringraziatolo della comunicazione, si maravigliò che il Nunzio mai non gliene avesse data parte; ed esortò a trovar qualche temperamento di composizione. Ma venuto il giorno del *Corpus Domini*, nel quale è solito farsi una solennissima processione a' Gesuiti, insieme con tutti i Ministri de' Principi, fecero i Padri uffizio coll'Ambasciadore, che restasse d'intervenirvi; il quale, avendoli ripresi aspramente, risolse d'andarvi per ogni modo, come fece, fingendosi il Nunzio indisposto, per non ritrovarsi presente. Ma dovendosi ne' giorni seguenti farne due altre, considerò il Nunzio quanto fosse per riuscir di suo pregiudizio, se fossero fatte simili alla prima; e mandò l'Ambasciador di Toscana a far uffizio col Veneziano, che si contentasse di non intervenirvi, minacciandolo, che avrebbe fatto serrar la Chiesa, proibita la processione, comandato ch'egli non fosse mai ammesso in Chiesa, fattolo pubblicar per iscomunicato; e che avvertisse bene allo scandalo che sarebbe nato, perchè tutti i Protestanti si sarebbono uniti con lui, e i Cattolici separati. Si rimise l'Ambasciadore a quello che l'Imperadore avrebbe ordinato: ma non volendo la M.S. ingerirsi in cose di Chiesa, l'Ambasciador risolse di mettersi in purga, temendo di non ricever qualche affronto per opera de' Gesuiti, e del Nunzio Appostolico, ajutato dal Prainer malaffetto al nome Veneziano; a' quali niun altro Ministro si opponeva, per la speranza d'aver centomila scudi dal Papa per ajuto della Guerra contra i Turchi: ma dopo (avendo il Pontefice ricusato di somministrar l'ajuto, perlochè convenne anche far la pace co' sollevati in Ungheria, concedendo loro le cose occupate, e l'esercizio della loro Religione, ed essendo morto il Prainer, e mortificato il calore del Nunzio, poichè ebbe veduto i Nunzj di Francia, e Spagna fatti Cardinali, e non esser tenuto conto alcuno di lui) le cose si mutarono, e l'Ambasciadore fu ammesso per tutto: e non v'ha dubbio, che, s'egli fosse stato costante, anche nel principio avrebbe superata ogni difficoltà: perchè un mese dopo, dolendosi l'Ambasciadore coll'Imperadore per nome della Repubblica, e

A.MDCVI. ca, e rappresentandogli che l'ingiuria fatta a lei era stata anche con pregiudizio di S. M. che il Papa comandasse alla sua Corte, e a' Ministri d'altri Principi, che sono per servirla; l'Imperadore scusò le cose passate, dicendo, essere state fatte senza sua saputa: il che è molto verisimile; perchè l'Ambasciador Cesareo in Venezia intervenne col Principe a tutte le Cappelle, siccome fece anche l'Ambasciadore del Cristianissimo.

In Spagna, al primo avviso che andò delle pretensioni del Pontefice, e della risposta della Repubblica, conobbero che si trattava l'interesse di tutti i Principi, e lodarono la costanza del Senato; sebbene il Marchese di Vigliega, Ambasciador in Roma, si mostrava inclinato al Pontefice, per ottener con questa via il Cardinalato per D. Gabriello Paceco suo fratello, e scriveva anche in Spagna a favor del Papa: dove, non credendo mai che per tal causa si dovesse venir all'armi, ed essendo quasi certi che la Repubblica sostenterebbe la causa sua, anzi la comune; vedendo appresso che poteva esser con qualche loro utilità, se le differenzioni continuassero tra'l Pontefice, e la Repubblica, delle quali non poteva riuscire altro, che guadagno per loro; poichè la diffidenza tra due Principi Italiani, i maggiori, rendeva più stabili le cose loro; e vincendo la Repubblica col Pontefice, ancora essi accrescevano la giurisdizione temporale; e quando pure (il che non credevano) le cose fossero ridotte a termini di rottura, sarebbe stato in loro podestà impedir la Guerra, se così avesse portato la loro utilità; o valersene a loro profitto; lasciarono correr la cosa senza ordinar altro al Marchese; il quale per questo potè continuare, fomentando i pensieri del Pontefice: a che la sua inclinazione, ed utilità lo spingeva; passando ancora a promettergli ajuti d'arme quando fosse stato bisognoso, con parole generali però, e che non obbligavano precisamente. Ma arrivato avviso dell'Interdetto pronunziato, il Re vide la causa esser passata più innanzi di quello ch'egli avrebbe voluto; e si dolse di non essersi intromesso prima. Il Nunzio faceva istanza, che l'Ambasciador Veneto fosse dichiarato scomunicato ne' pulpiti, e disse che, se l'Ambasciadore fosse comparso alla Cappella Regia, egli avrebbe comandato a'Cappellani del Re di fermarsi dagli uffizj divini; e se non fosse stato ubbidito, sarebbe partito. In quella Corte erano fatti uffizj molto sinistri, massime da'Genovesi, i quali erano mossi d'invidia, perchè, avendo la loro Repubblica ceduto, quella Veneziana conservasse la sua libertà: e rivolgevano le cose, commendando Genova di divozione, e ubbidienza, e ascrivendo a pertinacia, e poca Religione quello che giustamente veniva fatto a Venezia, per conservazione della propria libertà. Ma sopra tutti quelli che si mostravano nimici aperti della Repubblica, teneva il primo luogo il Vescovo di Monte-Pulciano, Ambasciador di Toscana; il quale, non solo s'astenne dalla conversazione dell'Ambasciador Veneto, ma ancora proccurava tutte le occasioni per detrarre alle azioni della Repubblica; come anche Asdrubale Mont'acuto, Residente di quell'Altezza in Venezia, non restava in tutte le occasioni di fare. Per queste cose, si fece in Madrid in casa, e alla presenza del Cardinale di Toledo, una Congregazione di 12. Teologhi, e si pose in deliberazione, se si dovesse ammettere l'Ambasciador a' divini uffizj; facendo non solo il Nunzio, ma i Gesuiti ancora, molta istanza per l'esclusione: la qual Congregazione al fine, (non sentendo contra la Repubblica alcuno tra quel numero delli 12. se non i soli Gesuiti) conchiuse di non escluderlo. E il Re, per non dichiararsi d'ammetterlo, o escluderlo dalla sua

Cap-

Cappella, restò molti giorni senza farla: e arrivata in quella Corte la nuova, che l'Ambasciadore Soranzo in Praga fosse stato escluso dalla processione, non commendarono il seguito alla Corte Cesarea in quel particolare; e al Nunzio, che nelle sue instanze lo propose per esempio, risposero che quel Regno non si governava con esempj d'altri. A. MDCVI.

L'Ambasciadore del Re in Venezia non è solito d'intervenir mai nelle cerimonie Ecclesiastiche col Principe, per causa della precedenza tra lui, e quel di Francia; perlocchè non ebbe occasione in questo di mostrare la mente del suo Re: ma in tutte le altre cose si portò nella maniera stessa, che prima; comparendo, e trattando secondo i modi soliti, senza che si vedesse differenza. E sebbene in queste, e altre cose fu mostrato dal Re di Spagna, e da'suoi Ministri gran rispetto alla Repubblica, si videro nondimeno in necessità di far qualche dichiarazione pel Papa, e principalmente, perchè la Santità sua con lettere speziali, non solo dirette al Re, ma anche al Duca di Lerma, s'era raccomandata: perlocchè risposero al Pontefice conforme al desiderio suo, come si dirà.

In Francia, quando addì 31. di Gennajo fu dato conto al Re dal Priuli Ambasciadore, quella Maestà si mostrò desiderosissima che si trovasse qualche maniera d'accomodamento, che fosse senza pregiudizio, e si portasse la trattazione innanzi; dando esempio di sè, che temporeggiava alle molte istanze assiduamente fattegli, acciò ricevesse il Concilio di Trento, fino coll'offerirsi di alterarlo dove fosse contrario alla libertà della Chiesa Gallicana: ma egli (sebben vedeva dove miravano) si valeva del benefizio del tempo; essendovi certe cose, ch'era meglio mostrar di non vederle. Ricercò ancora all'Ambasciadore il modo proprio, e accomodato alla pratica del Governo Veneto, come si potesse schifar quest' incontro; quasi scoprendo il desiderio d'esser ricercato d'interposizione; comandò subito al Signor d'Alincourt, suo Ambasciadore in Roma, che facesse col Pontefice ogni buon uffizio per la Repubblica. In conformità di questo, il Signor di Fresnes, Ambasciador del Re in Venezia, nel dì 30. di Marzo, diede conto al Collegio, che il Papa aveva giustificata la sua causa presso al Re, esortando la Repubblica, come da sè, che informasse il Re, acciò non restasse impresso; aggiungendo, che così esso, come l'Ambasciadore in Roma, avevano commissione di servir sua Serenità: tutte parole, ch'erano dette con ottimo zelo, così dal Re, come da'suoi Ministri, per trovare apertura d'essere intromessi al componimento del negozio: di che ansioso il Senato, ringraziò il Re; e all'Ambasciadore diede informazione sopra tutti i capi controversi, la quale anche mandò al Priuli in Francia, acciò gli rappresentasse al Re, come anche fece. Ma subito che giunse l'avviso della pubblicazione del Monitorio in Roma, fu fatta dal Nunzio Barberino sollecita istanza, che l' Ambasciadore Veneto fosse escluso dalle Chiese: ma non si potè ottener cosa alcuna; non solo perchè l'animo del Re fosse di portarsi neutrale, ma ancora perchè quel Regno tiene costantemente, che i Pontefici non abbiano alcuna podestà nel temporale de'Principi; nemmeno possano proceder con censure verso loro, nè verso i loro Ministri, nelle cose che toccano il Governo: perlochè fu sforzato il Nunzio a deporre la sua pretensione, e fu trattato l'Ambasciador Veneto al medesimo modo; nè, per rispetto delle censure Pontificie, si fece alcuna novità: anzi il Re, immediate udita la pubblicazione del Monitorio fatta in Roma, si dolse

A.MDCVI. grandemente del frettoloso procedere del Papa, e gli spedì con diligenza, ricercandolo di prolungare il termine, con disegno d'intromettersi in questa controversia con ambe le parti, per accomodarle: scrisse anche lettere particolari per questo effetto a'due fratelli del Pontefice, al Cardinal Borghese, & a i Cardinali Francesi: e se bene il Corriero giunse, che li 27. giorni del monitorio erano già passati, non restò però il Signor d'Alincurt, Ambasciador Regio in Roma, di presentare le lettere, e di trattare col Pontefice; il quale si scusò sul termine spirato, che gli toglieva il potere, col prolongarlo, di soddisfar sua Maestà. Il Re sentì con dispiacere, che la sua interposizione fosse così poco stimata: con tutto ciò deliberò di continuare; e scrisse al suo Ambasciadore, che non restasse di trattar col Pontefice, per aprir qualche altra via al negozio del componimento.

In Inghilterra, sapendosi i concetti che ha quel Re dell'autorità Pontificia, ogn'uno può pensare come fosse ricevuto l'avviso delle azioni del Pontefice. Non sarebbe bisogno dirne altro, se non fosse notabile la risposta che quel Re diede a Giorgio Giustiniano, Ambasciador della Repubblica, quando gli diede parte di quanto passava, per ordine del Senato, in questo particolare. Udita egli la relazione dell'Ambasciadore, dopo aver mostrato quanto gradisse l'uffizio, e lodate le leggi della Repubblica, passò a dire ch'egli vorrebbe vedere una volta riformata la Chiesa di Dio, e però desidererebbe un Concilio libero, per metter fine a tante controversie, le quali non hanno origine, se non per le usurpazioni spirituali de'Papi: dal che non gli pareva di veder alieni il Re di Francia, e altri Principi; e che forse Dio voleva cavar questo bene da' travagli della Repubblica: ch'egli ne fece ben parlare a Papa Clemente, quando fu fatto ricercar da lui nel principio ch'egli entrò al Regno d'Inghilterra, perchè volesse unirsi alla Chiesa Romana; il quale rispose, che non trattasse di Concilio: che ben desiderava che si riunisse; ma quando non voleva farlo con altro mezzo, che con quello del Concilio, se ne restasse piuttosto così. Aggiunse anche il Re, esser la pernizie della Chiesa, che i Papi si stimino più che Dio; e, oltre di ciò, l'adulazione gli guasta in maniera, che non è maraviglia, se non ascoltano alcuno, e se procedono con precipizio. Di Olanda, gli Stati di quelle Provincie Unite, e il Conte Maurizio di Nassau, a parte scrissero lettere di molta affezione alla Repubblica; offerendo anche i loro ajuti di arme, e vettovaglie, & ogni altro servizio nell'occasioni che le controversie potessero partorire; a'quali fu corrisposto dal Senato con lettere di ugual benevolenza, aggradendo le obblazioni, e ricevendo l'esecuzione, se il bisogno l'avesse ricercato.

In Torino ancora, quel Duca, essendogli data parte da Pietro Contarini, Ambasciadore, del Monitorio affisso in Roma, mostrò d'essetne avvisato; affermò d'intender molto bene le ragioni della Repubblica, e conoscere che la causa era comune a tutti i Principi: nemmeno volle far dimostrazione alcuna a favore del Pontefice, quantuque dal Nunzio gli fosse fatta grandissima istanza: ma non volendo nemmen offenderlo apertamente, restò di far Cappella, per levar occasione di questa difficoltà. Non camminò colla stessa moderazione l'Ambasciador suo presso alla Repubblica, il quale si ritirò, nè mai comparve innanzi al Principe, sebbene invitato; e nella Villa, dove s'era poi trasferito, faceva ogni sinistro

ſtro uffizio co' Preti, e colle perſone vicine, contra la Repubblica, a fa- A. MDCVI. vor del Papa: il che ſerviva più a moſtrar il ſuo mal animo, ed affetto appaſſionato, che a far danno alcuno. Il Duca ancora, ſebben tenne ſempre la ſteſſa opinione delle cenſure Pontifizie, non trattò nel medeſimo modo coll'Ambaſciadore; imperocchè, eſſendo occorſo, che dalla Repubblica furono ſcritte lettere a'ſuoi Figliuoli con titolo d'Eccellenza, ſecondo che per l'innanzi aveva coſtumato di fare; ſdegnato di queſto, fece Cappella, non ammeſſo l'Ambaſciatore; ed ebbe guſto di far ſapere, che ciò aveva fatto, perchè la Repubblica non aveva dato dell'Altezza a'ſuoi Figliuoli.

In Firenze non fece quel Gran Duca verſo Roberto Lio, Segretario della Repubblica, alcuna novità: trattò con eſſo lui allo ſteſſo modo che prima: ſolo Antonio Grimani, Veſcovo di Torcello, Nunzio del Pontefice in quella Città, ſebben Gentiluomo Veneziano, ricusò di ammetterlo in caſa ſua; gli fece intendere, che per l'avvenire non trattaſſe più con lui, ſino che non aveſſe ordine da Roma di quello che doveva fare: ma alcuni giorni dopo, mutato penſiero, per qual cauſa, non ſi sa, ſenza aſpettar altro da Roma, ritornò a trattar con eſſolui nel modo ſolito.

In Napoli il Conte di Benevento, Vicerè, alla rappreſentazione che gli fece Agoſtino Dolce, Reſidente preſſo a lui per la Repubblica, biaſimò la frettoloſa maniera del Papa; approvò le ragioni della Repubblica, e trattò ſempre col Reſidente nel modo ſolito: il che fece anche Monſignor Baſtone, Veſcovo di Pavia, Nunzio del Pontefice.

Lo ſteſſo anche oſſervò in Milano il Conte di Fuentes, Governator di quello Stato, con Antonio Paolucci, Reſidente per la Repubblica preſſo di sè. In altre Città d'Italia la Repubblica non ha Miniſtro alcuno.

Ma i Duchi di Mantova, e Modena, moſtrarono bene la ſtima che facevano della Repubblica, e come intendeſſero le azioni del Papa col mezzo de' Reſidenti loro in Venezia.

Ora tornando alla narrazione delle coſe ſucceſſe, i Principi d'Italia, e gli Ambaſciadori, o Reſidenti in Roma, e preſſo alla Repubblica, quando conobbero che il Pontefice, ſubito veduto il ſuo Monitorio non ſtimato, reſtò confuſo, e fluttuante in sè medeſimo, quaſi maniſeſtamente moſtrandoſi pentito del fatto; entrarono in ſperanza, che il negozio ſi poteſſe accomodare; e ognuno di loro deſiderava eſſere il mediatore di così grand'affare; e per tre meſi ſeguenti, dopo la pubblicazione dell'Interdetto, a gara ſi offerivano.

Il Duca di Mantova, al quale l'Agente ſuo in Roma ſcriſſe, ch'egli aveva trovato il Papa più mite, e ſi aveva laſciato intendere, che ſarebbe qualche coſa più per lui, che per altri, e volontieri tratterebbe con eſſo; ſi offerì di condurſi a Venezia, ed a Roma, per adoperarſi: ma gli fu riſpoſto dal Senato, ch'era ſtato uſato ogni ſapere, ed ogni deſtrezza, acciocchè il Papa non precipitaſſe; nè era ſtato poſſibile trattenerlo, che non correſſe dove la ſua volontà mal'affetta lo portava: ora, ch'era proceduto alle maniſeſte ingiurie, non ſi ſapeva più che altro fare, ſe prima il Pontefice, levate le cenſure, non rimetteſſe le coſe allo ſtato di prima: reſtava bene nella Repubblica diſpoſizione di moſtrarſi oſſequioſa alla Sede Appoſtolica in tutte le coſe dove non reſtaſſe violata la libertà, o alterato il governo.

Il

A. MDCVI. Il Giucciardino, Ambasciatore del Gran Duca di Toscana, venuto già prima per fare i complimenti col Doge per la sua elezione, ritrovandosi ancora a Venezia, espose l'uffizio che il Gran Duca aveva fatto col Vescovo di Saona, ed altre trattazioni avute in conseguenza dopo quello; offerendo ancora sua Altezza di passare più innanzi, e di andar anche a Roma in persona: al quale fu risposto con affettuoso ringraziamento, e ricognizione della buona volontà; soggiungendo che le turbazioni non erano procedute dalla Repubblica, ma dalla poca destrezza del Pontefice, il quale senza ragione alcuna era passato ad ingiuriarla così notabilmente: perlochè, essendo le cose in tale stato, non sapeva che altro fare, se non attender a difendersi, conservando la Religione Cattolica. Trattò poi il Gran Duca con Roberto Lio, Segretario della Repubblica, Residente presso di sè, e gli disse: non poterli negare che il Papa non fosse corso a furia; che in tal modo, nemmeno in caso d'eresia, si doveva procedere con un Principe; ma che dopo se n'era avveduto, ed ascoltava: ch'era tempo d'introdur negozio; che la risposta datagli da Venezia era ben amorevole, ma concisa; che bisognava discendere al particolare, e dar qualche soddisfazione al Papa; che si sarebbe fatto il servizio del pubblico Governo per qualche altra via, che fosse piacciuta al Papa; che non si doveva disputar de'vocabuli, quando l'intenzione si conseguisse; che tra il Pontefice, e la Repubblica le cose non andavano del pari, ma si trattava col Vicario di Dio; che si potrebbe trovar qualche temperamento con qualche dichiarazione delle leggi fatte, come si suol fare quando, conservando la stessa ordinazione, si suol dare soddisfazione di parole.

Il Duca di Savoja ancora narrò all'Ambasciadore Contarini, che aveva fatti uffizj in Roma col Pontefice, e gli aveva significato liberamente, che la congiuntura delle cose lo persuadeva a trovar qualche temperamento; poichè poteva esser certo che non avrebbe tutti i Principi dalla sua: e anche la Repubblica doveva aver la stessa considerazione, con tutto che la ragione fosse dal canto suo: ch'egli ancora aveva continue controversie colla Corte Romana, che temporaggiava col portar innanzi: però sarebbe stato molto salutifero veder di comporre in qualche maniera le controversie; al che offeriva l'opera, e la diligenza sua. Ancora D. Innico di Cardenas, Ambasciador di Spagna, esortò efficacemente alla quiete; assicurando che lo stesso pensiero era del suo Re, volto alla tranquillità d'Italia: e però pregava la Repubblica che aprisse strada a qualche temperamento; aggiungendo, che quest'uffizio non si faceva con lei sola, ma sarebbe stato fatto in Roma per parte del Re, maggiore, e più efficace.

Più efficacemente, e sollecitamente di tutti operava il Signor di Fresnes, Ambasciador Francese, il quale, non ancora finito il termine del Monitorio, portò avviso in Collegio, che il Pontefice era pentito delle cose fatte, e travagliatissimo; che con ogni poco di soddisfazione, anzi piuttosto di apparenza, si sarebbe accomodato: che tanto gli significava l'Alincourt, Ambasciador Regio in Roma. Dopo di questo, diede conto, che l'Alincourt, e i Cardinali Francesi avevano fatto gagliardo uffizio col Pontefice, mostrandogli che le opportunità presenti (quando la Sede Appostolica non era senza travagli in Ungheria) non comportavano che si tagliasse il braccio destro, ch'era la Repubblica; e ricercandolo in fine

fine che sospendesse il Monitorio: al che il Papa (avendo dimandato A. MDCVI. due giorni di tempo per pensarvi) aveva risposto, d'aver conferito con diversi Cardinali la loro proposta, e che ognuno conchiudeva, ch'egli non poteva farlo con suo onore, essendo seguito il protesto con parole ingiuriose (così diceva egli) contra la sua persona: con tutto ciò, dal Cardinale Borghese era stato loro detto che, se la Repubblica mostrasse ossequio, rivocando la legge dell'Enfiteosi, e rimettendo i prigioni in mano del Re, potrebbe esser che il Papa sospendesse il Monitorio per alcuni giorni, acciò si potesse trattare. Soggiunse Fresnes, che si ricevesse in bene l'interposizione del Re, il quale aveva il suo Regno sicuro, e quieto, e senza interessi; e quello che faceva, era solo pel ben comune degli altri: che, se credesse poter con quel mezzo comporre le controversie, manderebbe il maggior Principe di Francia; anderebbe anch'egli in Persona: che il Papa non era Giulio II. che aveva il fuoco in mano: che si confidasse nel suo Re, e se gli aprisse il cuore, ch'era Veneziano. Ritornò ancora il Fresnes la terza volta, con dire, che per Corriere espresso era stato avvisato che il Marchese di Vigliega aveva pregato il Papa di non passar innanzi per alcuni pochi giorni, perchè sarebbono venuti ordini di Spagna, ed uffizj efficaci colla Repubblica, che sarebbe necessitata a dar ogni soddisfazione: che per ciò non si risolvesse sopra l'uffizio de' Francesi; e che il Papa era di ciò molto contento, e ch'era fino passato a dire che, quando credesse esser ajotato, aveva in mano tanto da poter citar il Doge all'Inquisizione, e notarlo d'eresia: soggiunse però il Fresnes, che esortava la Repubblica a far presto, e a risolvere, acciò non facesse sforzatamente, e con pregiudizio quello che poteva far volontariamente, e con onore: e che non facesse per altri quello che non voleva far pel suo Re, amico, benemerito, e confidente.

A tutte queste proposte fu risposto dal Senato in una sol volta; prima ringraziando il Re degli uffizj fatti, e maravigliandosi che per quelli il Papa non si fosse mosso; aggravando perciò la durezza di lui molto più, e conchiudendo da questo la poca speranza, che si poteva aver di ridurlo a' sani consigli; aggiungendo poi, che, se il Papa non levava le ingiurie, con rivocar le censure, non si poteva aprire strada al negozio: che già il Senato coll'Ambasciadore straordinario, con molte dimostrazioni aveva dato segno d'ogni ossequio; sicchè non si poteva far di vantaggio; nè le cose erano in termini, che lo permettessero, poichè il Papa era passato tanto innanzi colle ingiurie: che la Repubblica col pretesto non aveva ingiuriato alcuno; ma si era difesa, ed era stata necessitata a farlo, per palesar al Mondo che voleva viver Cattolica: che, quando fossero levate le censure, il Senato tratterebbe quello che il Re proponesse, pur che non fosse contra la libertà della Repubblica, nè disordinasse il governo: che, quanto alle cose trattate dall'Ambasciador di Spagna col Papa, non occorreva dir altro, salvo che in ogni evento la Repubblica difenderebbe la sua libertà, e non farebbe mai cosa indegna, e opererebbe con speranza d'aver sempre in ciò favorevole il suo Re; ad istanza del quale farebbe sempre tutto quello che fosse fattibile; nè farebbe per altri quello che farebbe per lui: e che le ingiurie dette contra la persona del Doge, non lo toccavano tanto in particolare, quanto toccavano tutta la Repubblica; la quale si vendicherebbe di tan-

A.MDCVI. tanta, e sì esorbitante iniquità, essendo questa solo una malignità, per dividere la concordia ch' era nel Senato, e in tutta la Repubblica; e ch'è una via di troncare ogni trattazione d' accomodamento. Il Fresnes lodò la risposta; ma soggiunse: il Papa con lagrime aver detto all' Alincourt, che non voleva intaccar le ragioni della Repubblica; ma solo conservar l'autorità, e dignità della Sede Appostolica: che, se il Senato sospendesse le leggi, egli sospenderebbe le censure, promettendo che si contenterrebbe che le cose restassero nel modo di prima, e che le leggi si osservassero con prestare l'assenso: soggiunse il Fresnes, che sarebbe pur bene far qualche apertura al negozio; e quando la Repubblica fosse per contentarsi di questo, farlo piuttosto oggi, che dimani; perchè, più che si andava innanzi, ogni giorno nascevano maggiori esacerbazioni; e che anche il Re era stato intaccato in Roma, come quegli che procurasse la depressione dell' autorità di quella Sede. Desidererebbe il Re, che chi era stato primo ad ingiuriare, fosse il primo a rivocare le ingiurie: ma persistendo il Pontefice in non volere, si poteva trovar temperamento di far le sospensioni delle Leggi, e del Monitorio, tutto in un tempo: che il Re desiderava l'accomodamento per l'affezione che portava alla Repubblica, e anche perchè quelle difficoltà gli recavano impedimento alla sradicazione degli Eretici, che dovrebbe essere cosa grata così al Pontefice, come alla Repubblica.

Di nuovo ancora il Residente di Mantova, avuta una staffetta in diligenza, riferì per parte del Duca, che il Papa non si trovava più tanto duro, e che vi era ottima speranza di accomodamento; e propose questo partito, cioè, che la Repubblica con un Ambasciadore espresso supplicasse il Papa di sospender le censure, e rimetter la trattazione di tutte le controversie ad una Congregazione di Cardinali, o Prelati deputati da lui; ma non diffidenti, i quali poi trattassero sopra le leggi, e ritrovassero rimedio, che ambe le parti restassero soddisfatte. Discorse lungamente il Residente, per mostrar con ragioni, che perciò non sarebbe diminuita la riputazione della Repubblica, massime perchè ogni umiliazione verso la Sede Appostolica era senza diminuzione di riputazione: alla qual proposta non essendo così presto fatta risposta dal Senato, ritornò il Residente a sollecitarla; offerendo, che il Duca verrebbe a Venezia incognito, e che passerebbe per le poste a Roma. Rispose il Doge, ringraziando il Duca, e soggiungendo, ch'era stato fatto tutto il possibile: la Repubblica era troppo offesa; che le cose proposte avevano troppi contrarj; e che se altro occorresse al Senato, glielo farebbe sapere.

Il Gran Duca ancora in quello stesso tempo disse al Residente Veneto, che la negoziazione Francese non poteva far più effetto; il Papa era arrabbiato; che però bisognava piegar da ambe le parti, perchè il Papa mai non leverebbe l'Interdetto, se non si facesse qualche cosa a Venezia: che a lui il negozio premeva, per la quiete pubblica; che, se pensasse esser creduto, s'intrometterebbe con speranza anche, anzi certezza, di ridurre il tutto a buon fine; e ciò non per interesse, nè per ambizione, che voleva lasciar la gloria ad altri, che aveva fatto dir lo stesso al Papa: il quale a questi concetti s'era intenerito, e aveva pianto; ch'era necessario venir a risoluzione di dar qualche soddisfazione al Papa; altrimente ogni cosa sarebbe andata di mal in peggio. Ma al contrario di tutti Agostino Valiero, Cardinale, Vescovo di Verona, Prelato, che sem-

sempre mostrò in ogni azione l'affezione sua sincera verso la Patria, e la devozione al suo Principe, scrisse in altra forma; dicendo aver parlato col Papa, e averlo ritrovato di buona volontà, inclinato a qualche temperamento; ma che per mano de' Principi non ci era speranza di poter far cosa buona; e proponendo egli un altro partito; e questo era, ch'il Patriarca eletto andasse a Roma, come privato; cosa che al Papa sarebbe stata grata, e l'avrebbe visto volontieri per diversi rispetti; il qual Patriarca avrebbe potuto trattare, quasi come Ambasciadore, quello che fosse stato a proposito. Il Senato, considerate le cose proposte da tanti Principi, ed esaminate le ragioni che da un canto persuadevano a dar orecchie alle loro proposizioni, e aprir via al negozio, col conceder qualche cosa in soddisfazione al Papa; dall'altro costringevano a conservare la libertà, fino a quel tempo non mai violata eziandio in occasioni difficilissime; venne in risoluzione di rispondere uniformemente a tutti. A. VIMDC.

Al Residente di Mantova, dopo aver affettuosamente ringraziato S.A. della benevolenza, e diligenza usata, disse; che la volontà della Repubblica era ottima alla pace: ma essendo ella così gravemente offesa dal Papa, non conveniva che fosse la prima a far dimostrazione di voler riconciliazione: ma bensì, quando il Papa avesse levate le ingiurie, che ancora duravano colle censure, se le avrebbe data ogni soddisfazione non pregiudiziale al Governo: e che il Senato sperava che la prudenza del Duca conoscerebbe quanto i partiti proposti fossero pregiudiziali, e approverebbe la deliberazione; sapendo quanto convenga esser geloso della pubblica libertà.

All'Ambasciador Fresnes rispose nello stesso senso: che, non ostante le gravissime ingiurie, e offese fatte dal Papa, e la mala volontà sua verso la Repubblica, ella nondimeno era paratissima a ricevere ogni conveniente modo di concordia: però facesse uffizj al Pontefice, che levasse le censure, che con questo si aprirebbe strada a mostrar la buona volontà del Senato; il quale (per rispetto di sua Maestà) allora mostrerebbe tutti quegli ossequi che fossero possibili, salva la libertà sua.

L'Ambasciadore, udito questo, replicò, che il Re, temendo i mali che soprastavano per questa controversia, non per interesse proprio, ma per rispetto della Repubblica, aveva deliberato d'interporsi, e a Roma aveva fatti gli uffizj convenienti: però sarebbe stato anche conveniente che il Senato avesse confidato nel Re, e dichiarato che cosa fosse per fare, quando le censure fossero levate; il che avrebbe servito per indurre il Papa alla rivocazione del Monitorio. Ora, intendendo che il Senato non voleva uscir dalle parole generali, nè confidar la mente sua col Re; egli si ritirava, e non dava più molestia; perchè il Papa, ch'era persuaso di non aver fallato, e di esser retto dallo Spirito Santo, e che la rivocazione delle censure era sua poca riputazione; non era possibile che si piegasse, se non vedendo che ciò, che fosse per ottenere, fosse di sua dignità, e soddisfazione. Indi aggiunse il Fresnes, che l'Alincourt trovava il Papa di natura fermo, e duro, e che bisognava essere grand' Oratore a persuaderlo: e se alcuna volta, vinto dalla religione, cedeva, tornava però all'istesso: e quando era convinto, diceva che vi avrebbe pensato; ma il pensare poi era lo star fermo; perlochè, se altro a lui non si diceva, il Re si ritirava.

L I B R O   T E R Z O.

A. MDCVI.

Entre queste cose si trattavano in Venezia, a Roma, e nelle Corti de' Principi, i Gesuiti non restavano di far ogni sinistro uffizio contra la Repubblica, fuori d'Italia, e dentro nelle Città, dove si trovavano, seminando molte calunnie, così ne' ragionamenti privati, come nelle pubbliche predicazioni, e nel Dominio della Repubblica con lettere a' loro aderenti: chiamavano anche i loro devoti a' confini, entravano essi nel Dominio travestiti, e sconosciuti, a fare sinistri uffizj. Disseminarono varie Indulgenze a quelli che osservavano l'Interdetto, e a chi persuadesse altri ad osservarlo, o prestasse qualche favore alla causa del Pontefice: scrissero lettere false, e le disseminarono per tutto, sotto nome della Repubblica di Genova a quella di Venezia; e ne seminarono anche in molti luoghi un' altra, scritta da un loro devoto, sotto nome della Città di Verona alla Città di Brescia: le quali cose vedute dal Senato, fu commesso che si formasse processo delle sediziose azioni da essi fatte, così ultimamente in queste occasioni, come anche ne' tempi precedenti in diverse altre: e quanto alle cose fatte in quest' ultima occasione, si giustificò abbondantemente che nelle prediche avevano parlato contra la Repubblica, chiamandola Eretica, Luterana, tirannico governo, abbominevole, e con innumerabili altri tali epiteti; e ciò nelle Città di Ferrara, Bologna, Parma, Mantova, in Bari, Palermo, e altri luoghi: che le opere, e suggestioni loro furono causa di tutti i mali incontri avvenuti in Spagna, e in Boemia agli Ambasciadori della Repubblica; e che in Francia, e in Polonia avessero tentato di farle ogni ingiuria: fino in Inghilterra, co' Cattolici di quel Regno hanno fatto ogni sinistro uffizio, fino riprendendo che la Repubblica tenesse Ambasciadore presso a quella Maestà, ed essa lo tenesse in Venezia; con dire, per iscusa degli altri Principi, che i loro interessi lo comportavano, ma non militare l'istesso nella Repubblica: che fecero sinistri uffizj co' Principi d'Italia, acciò non permettessero che la Repubblica assoldasse nello Stato loro; e non essendo lor successo questo, andarono per i villaggi detestando il nome Veneto, e minacciando arrabbiatamente chi fosse andato alla Guerra. Le sedizioni che si trovarono eccitate da loro nel Dominio con lettere, con istruzioni, con trattazioni a bocca, tenute co' sudditi, che per qualche accidente andavano nelle Città, dove essi erano, e alli confini dello Stato, co' devoti loro, chiamati là, furono innumerabili. Fu giustificato anche che molti de' disturbi dati dal Pontefice in queste occasioni sono proceduti da istigazione loro, e da speranze dategli, che essi avessero parte nel governo della Repubblica, e che potevano mettere divisione fra i Senatori. Ma delle cose passate fu giustificato che, quando la Repubblica, dopo la morte d'Enrico III. diede titolo di Cristianissimo al presente Re di Francia, essi avvisarono Roma d'aver fatto di ciò coscienza a molti Senatori; che perciò erano pentiti, e avevano negato loro l'assoluzione, se non permettevano di ritrattare; e ch' era facil cosa che, istando il Pontefice, ogni cosa si rivoltasse: per la qual persuasione il Pontefice fece l'istanza; nè essendo stato soddisfatto,

to, paſsarono molti diſguſti, e travagli; che in diverſe occaſioni s'erano A. MDCVI. moſtrati fautori di Principi Grandi, e perciò s'erano ingeriti ne' negozj del Governo: che ſpendevano più di 100. ſcudi in porto di lettere che arguiſce la moltiplicità de'negozj, e delle corriſpondenze per tutto. Si provarono anche molte inſidie teſe alla roba de'loro penitenti, e delle donne in particolare, con molto danno delle famiglie. Fu anche conſiderata la dottrina loro nelle coſe politiche in eſaltazione della Monarchia, e depreſſione dell'Ariſtocrazia, con certe Maſſime molto contrarie al Governo, e agli iſtituti della Repubblica: oltre eſſere ſtati autori, e ſtrumento di tutte le ſollevazioni, ſedizioni, diſordini, e danni ſucceſſi a'noſtri tempi in tutti i Regni, e Provincie del Mondo: perlochè furono trovate colpe non ſolo ne'particolari di loro, ma anche nell' univerſale della Società, molto più di quello che ſi avrebbe potuto penſare. Fu propoſto il tutto al Senato, e fu da quello deliberato ſotto i 14. Giugno: Che, eſsendo ſtata ricevuta la Congregazione de'Geſuiti in Venezia ne'primi principj del loro naſcimento, ed eſſendo ſempre ſtati favoriti, nè avendo eſſi uſato mai altro, che ingratitudine contra la Repubblica, ed eſſendoſi ſempre moſtrati inclinati a far ogni uffizio pregiudiziale a quella, e vedendo che al preſente convenivano con inſopportabili moleſtie, mali uffizj, e inſolentiſſime maldicenze, proccurando d'offenderla; non poteſſero eſſer mai più ricevuti in alcun luogo dello Stato, nè queſta deliberazione poteſſe eſſer rivocata, ſe non letto prima il proceſſo formato, e con conſiglio di tutto il Collegio conforme, co'voti di cinque ſeſti del Senato, ridotto in numero ſopra 180. Ed è chiariſſimo argomento, le loro colpe eſſer enormi, ed evidenti, che neſſuno di tanto numero parlò a loro favore, e nello ſcrutinio fatto per voti ſegreti ſi ritrovarono tutti conformi a decretare la perpetua loro eſcluſione; con tutto che di quel numero ve ne foſſe qualche parte che per lo paſſato ſi foſſe confeſſata da loro, e gli aveſſe in altre occaſioni favoriti affettuoſamente.

Ma il Pontefice, vedendo le difficoltà di venir all'accordo tanto deſiderato da lui con quella dignità che avrebbe voluto, e conſiderando inſieme che tutti i maneggi, e artefizj, così de' Geſuiti, come d'altri Eccleſiaſtici, non potevano metter diſſenſione nello Stato della Repubblica; (coſa, ch'egli penſava eſſer molto profittevole, per indurre il Senato a cedere alla ſua volontà) riuſcendo tutte le impreſe ſenza frutto, non avendo potuto con tante arti, e inſidie prendere altri, che qualche perſona ſemplice; venne ad una ſottiliſſima invenzione, e a'19. del Meſe di Giugno pubblicò un Giubbileo, invitando tutto il popolo Criſtiano a pregar Dio inſieme con lui, per i biſogni della Chieſa, e concedendo indulgenze, aſſoluzioni, e remiſſioni a tutti, fuori che a quelli che ſi trovaſſero nelle Città, e ne'luoghi Interdetti; a'quali non conceſſe le ſuddette grazie, nè gli ammiſe nel numero di quelli, l'orazioni de' quali implorava. In Italia neſſuna coſa ſpirituale è più deſiderata, o aſpettata da'popoli; e quando è conceſſa, ricevuta con più divoto affetto, che il Giubbileo. Perciò penſarono che i popoli del Dominio Veneto, vedendoſi privati di tanta grazia conceſſa a tutti i Fedeli, doveſſero far qualche moto, per ottenerla: ma non eſſendo ſucceſſo il mal effetto che ſperavano i Geſuiti; i quali in queſto tempo con ogni occaſione di prediche nelle Città vicine avevano detratto all' onore della Repubblica; ſi

F 2 diede-

A. MDCVI. diedero all' ora ad usar l' estremo delle loro arti, per far nascer qualche confusione, scrivendo a' loro ardenti: Che quantunque il Pontefice non concedesse il Giubbileo generalmente a tutti nelle terre del Dominio Veneto, essi però avevano facoltà dalla Santità sua di concederlo alle persone le quali osservassero le condizioni proposte da loro: tra queste vi era il non andar alla Messa; il non approvar le ragioni, e azioni pubbliche, e altre più importanti.

Fu bene in Spagna conosciuto il fine di questo Giubbileo; imperocchè, quantunque tengano grandissima devozione verso le Indulgenze, che vengono da Roma, e massime verso i Giubbilei; veduto questo, restarono molto sospesi: e con tutto che il Nunzio facesse più volte istanza grande per la pubblicazione, andarono prolungando tre mesi, prima che vi acconsentissero. Nel tempo che in Roma attendevano alle cerimonie del Giubbileo, in Vicenza fu attaccata in diversi luoghi una scrittura, dove era esortata la Repubblica a separarsi dalla ubbidienza della Chiesa Romana, e si toccavano diversi punti della Religione, nominando anche il Papa per Anticristo: cosa, che, avvisata a Venezia, turbò molto il Senato, la cui risoluzione era stata sempre costante in conservare la Religione intatta. Considerò molto bene, che, quantunque simili operazioni furtive possano esser fatte da un solo, nondimeno, quando non si provveda, sicchè nessun ardisca d'imitarle, possono aver perniciose conseguenze; perlochè pubblicò un bando severo, proponendo premj a chi manifestasse l' autore, ordinando anche a' Rettori di far accurata inquisizione. Con tutta la diligenza usata, non furono trovati se non alcuni lontani indizj, che fossero stati gli Ecclesiastici stessi, o per mostrare il pericolo, e incitare a convenire presto col Papa, o per verificare le detrazioni che i Padri Gesuiti seminavano.

Nel tempo medesimo, che il Pontefice ordinò questo Giubbileo, operò che il Vigliega spedisse un Corriero in Spagna, significando al Re: che il Papa si gettava tutto sotto la sua protezione, e però gli dimandava non solo favore, ma ancora ajuti d'arme. Fu risposto dal Re all'Ambasciadore, che dovesse reprimere questi pensieri, poichè le turbazioni d' Italia non tornavano comode alla Sede Appostolica, nè alla Corona di Spagna: la qual risposta, sebben affiggesse il Pontefice soprammodo, nondimeno, per tentar ogni mezzo, spedì egli un Corriero, con un Breve al Re, e una Scrittura delle ragioni sue, e con una lettera al Duca di Lerma, dove a lui raccomandava sè, e le cose sue con eccessivo affetto, e offerta d' obbligazione, e ricognizione; nominandolo, base della Corona di Spagna, sopra la quale posava la Monarchia Cattolica; unico fondamento della Chiesa; ed era scritto il Breve nel principio in Latino, ma nel progresso in volgare Italiano, per dargli il titolo d'Eccellenza; cosa insolita a'Pontefici. Contuttociò il Papa, non confidando d'ottener in Spagna quello che desiderava, ascoltava, e vedeva, e trattava i proposti componimenti: e certo è che gli uffizj fatti da molti Cardinali, e Ambasciadori in Roma, ma spezialmente quelli dell'Ambasciadore Cristianissimo, furono così efficaci, che, congiunti forse al rimordimento che il Pontefice sentiva nella propria coscienza, lo ridussero a tale stato, che restò quasi persuaso, e fu vicino a condescendere di sospender le censure, per aprire la strada a trattar composizione; e s' era dato a ricever i voti da'Cardinali sopra di questo; i quali mentre ascoltava in prin-

principio di Luglio, nel tempo appunto che il Signor di Fresnes fece la sua ultima istanza, della quale abbiamo fatta menzione, il bando de' Gesuiti nella pubblicazione del Giubbileo divertì da continuare il trattato della negoziazione. Venne risposta di Spagna delle lettere scritte dal Papa, e l'Ambasciador Cattolico, accompagnato da tre Cardinali, presentò al Pontefice una lettera del suo Re, nella quale scriveva: che avrebbe avuto desiderio che le differenze colla Repubblica di Venezia non fossero passate così innanzi: ma perchè vedeva la dignità della Santità sua molto interessata, si aveva risolto di assisterla colle sue forze; e che di ciò ne aveva scritto a'suoi Ministri d'Italia, e dato ordine che fosse fatto intendere a' Principi suoi dipendenti. Fu letta dal Papa la lettera con somma allegrezza; la quale dimostrò non solo colle parole, ma anche con rescrivere lettere affettuosissime, non solo al Re, ma anche al Duca di Lerma, e spedì le letrere per corriero espresso. Nè mancò chi pensasse, che le lettere di Spagna fossero state scritte in Italia, ed allegasse per buona conghiettura, che in quelle il Re diceva, d'aver fatta nota la sua volontà all'Ambasciador Veneto residente presso alla sua persona, al quale nondimeno non aveva fatto motto alcuno, innanzi che capitasse la risposta del Pontefice. Ma la verità fu, che il Duca di Lerma, mosso dall'onore fattogli dal Papa, e dalle umili preghiere portegli, volle corrispondere: il che gli fu facile a fare; poichè per, la traslazione della Corte, avendo i Consiglieri di Stato avuta licenza di star assenti per tre mesi, nessun di loro in quel tempo si ritrovava alla Corte, fuor che il Duca di Chincon; il quale, come cognato del Vigliega, era degl' istessi pensieri. Fu anche detto da alcuni Ministri del Re in Italia, che fu conceduta la lettera del Re con fine di pacificar le cose più facilmente; perchè da alcuni Prelati Veneziani era stato asseverantemente affermato che, quando il Re si fosse dichiarato apertamente pel Pontefice, il Senato avrebbe ceduto immediate, e si sarebbe umiliato: la qual cosa, significata da Roma in Spagna, rendette la dimanda del Pontefice più facile presso all'animo del Re, e del Duca di Lerma, inclinatissimi a conservar la pace.

A. MDCVI.

Ma l'Ambasciador Spagnuolo in Roma, e gli altri Ministri del Re in Italia, pretendevano con questa lettera, e cogli uffizj fatti, d'aver messa la Sede Appostolica in gran riputazione; e anche disse il Marchese di Vigliega, Ambasciador di Spagna al Pontefice, che il suo Re gli sarebbe con poche parole conseguir quello, che altri non avrebbe potuto con molte; e che gli avrebbe fatti venir i Veneziani prostrati: perlochè anche pareva agli Spagnuoli aver acquistato gran merito, e però potersi valere del Papa ne'loro bisogni: e volendo che non servisse meno loro di profitto, e riputazione, che al Pontefice, lo ricercarono di tre cose: La prima, che facesse pubblica festa in Roma di fuochi, e campane: La seconda, che leggesse la lettera in Consistoro, e fosse conservata negli Archivj: La terza, che troncasse totalmenre la trattazione incominciata dall'Ambasciador Francese, nè parlasse di questo negozio più oltre col Re di Francia. Le quali cose, pubblicate nella Corte, e passate per bocca di tutti, mossero l'Alincourt ad andare all'udienza, e narrare al Papa la fama sparsa de' trionfi che si facevano per la lettera, e delle cose promesse, e dimandate dall'Ambasciadore Spagnuolo. Al che soggiunse egli: che sono ostentazioni, solo per disturbar l'accomodamen-

A. MDCVI. mento, e tenere in discordia due Principi, i maggiori d'Italia, che, uniti, sono contrappeso bastante per raffrenar i loro disegni: che questi sono termini da Monarchi del Mondo, in bocca de' quali sarebbono anche troppo arroganti: che gli Spagnuoli conoscevano sè stessi, e la debolezza propria, che altrove non potevano sostentare; ma lor conveniva cedere, e trattar di pace: che in Italia credevano di comandar a tutti, ed esser unici arbitri d'ogni cosa; ma movendosi essi, gli altri non istarebbono a guardare. Il Papa confessò esser vere le richieste degli Spagnuoli; ma che a lui non potevano piacere, e si vedrebbe che non sarebbe altro, e continuerebbe la trattazione. Vero è che si teneva obbligato ad amendue le Corone, per la pietà de' due Re, da' quali ugualmente sperava protezione; che aveva già tolto il voto de' Cardinali, e ch'ogn'uno lo consigliava per passar avanti ne' partiti proposti per l'accomodamento; se i Veneziani non mostrassero riverenza. Non restavano però gli affezionati alla Spagna di magnificare le offerte del Re. Anzi che i Cardinali della Congregazione, consultando quello che fosse a fare, per ridurre i Veneziani a ceder alla volontà del Pontefice, conchiusero, e riferirono al Papa che sarebbe bastato l'ajuto del Re; il quale si avrebbe avuto, purchè se gli fosse conceduto quello che ricercava in materia della Sicilia: il che fu creduto esser da loro detto in concerto coll' Ambasciador Cattolico.

In Spagna ancora, i Consiglieri parlavano dell'istesso tenore al Nunzio: che, se il Pontefice voleva favori dal Re, conveniva ancora che ne concedesse, per dar qualche soddisfazione a' popoli soggetti; acciò loro non rincrescesse essere implicati in una tal guerra: e gli fecero motto della rilassazione del feudo di Napoli, e di conceder Ferrara per guarnigione delle genti di guerra, e Ancona per ricovero della loro armata. Il Conte di Fuentes ancora, in esecuzione delle promesse del Re, mandò D. Francesco di Mendozza, Castellano di Lodi, il Governator di Lech, e il Capitano Lachiuga a' Principi d'Italia, compartendo tra questi il carico, secondo che la comodità del viaggio portava: e ciò, per significare a tutti loro la dichiarazione fatta dal Re, e ricercarli a dichiararsi col Pontefice in conformità. Questi uffizj furono variamente interpretati da' Principi d'Italia: contuttociò quasi uniformemente rimandarono il Messo con risposte generali; non avendo alcuno riputato bene il discendere ad una tal dichiarazione. Parve solo al Conte che il Duca di Modona non rispondesse con quella prontezza, e larghezza che desiderava.

Il Pontefice, molto soddisfatto per la lettera ricevuta, e per le cose fatte dal Conte, restava nondimeno sospeso, vedendo ben trattato l'Ambasciador Veneto alla Corte: ma il Marchese di Vigliega trovò modi di concordare queste azioni, che parevano contrarie, dicendo che tutto si faceva per servizio di S. S. acciocchè gli uffizj, che il Re disegnava di fare in suo favore, avessero più facilmente luogo.

La lettera Regia insieme cogli uffizj che il Conte di Fuentes mandò a fare per Italia furono appunto come trombette, che col mezzo della pace suonano improvvisamente alla guerra; imperocchè per l'innanzi, sebbene il Senato Veneto fece qualche provvisione, non fu però con pensiero d'assalir' altri, nè d'aver bisogno di difendersi dalle armi temporali del Papa, nemmeno d'altro Principe, che pigliasse impresa di valersi

lersi di quel pretesto, per acquistar qualche parte del suo Stato, come altre volte è avvenuto tra Cristiani; ma bensì, per rispetto di buon governo, fece alcune leggiere provvisioni, subito che vide il Papa risoluto di passar alle censure. Per questa causa scrisse immediate al Provveditor Generale in Candia che mandasse le Galee in Golfo; e propose a tutte l' Isole di Levante Filippo Pasqualigo con suprema autorità. Comandò al Provveditor Generale in Dalmazia che assoldasse 400. fanti tra Albanesi, e Croati, sotto 4. Capi, per distribuirli in 10. barche a 40. per barca, che a quest'effetto erano preparate; e elesse 30. Governatori di Galea, acciò fossero preparati per armare, se il bisogno lo ricercasse. Elesse ancora Benedetto Moro, Proccurator di S. Marco, Provveditor Generale in Terra ferma.

Il Pontefice ancora, avendo più risguardo a qualche mal umore che nel suo Stato si ritrovava, non solo pel solito di que' popoli, che non possono contentarsi del governo esercitato più a comodo de' Governatori stessi, che de' governati, ma anche per gli speziali mancamenti di quel Pontificato, fece far rassegne delle cernide; ordinò alcuni deboli ripari a Rimini, e in Ancona; e per tener ferma Ferrara, dove più si poteva temere, non essendovi dentro se non 500. fanti, e 45. cavalli, vi aggiunse altri 1000. fanti. Appresso bandì tutti i forestieri della Romagna, e della Marca, comandando che tutti i nativi tornassero. Ma, ricevute le lettere di Spagna, giudicò necessario, per sostentar la riputazione (che gli pareva aver acquistato) con qualche effetto, e col timor delle armi temporali indurre a cedere alle spirituali, provvedersene quanto più poteva; al maneggio delle quali però vedeva opporsi molte cose: Prima, una eccessiva penuria delle cose del vito in Roma, e in tutto il suo Stato, perlochè i suoi popoli, e in Roma, e altrove gridavano Pace, e Pane; la qual carestia ne' vicinati di Napoli, e Abruzzo si stendeva: e per lo contrario era abbondanza grandissima nel Dominio Veneto. Considerava anche il pericolo in cui si trovava la riviera di Romagna, tutta aperta, ed esposta ad ogni incursione; i popoli di quella regione assai ben affetti al nome Veneto, per i molti, e necessarj comodi che ricevevano dal commercio. I Cittadini di Ferrara in qualche sospetto; onde, per far qualche provvisione, levò la Legazione di Ferrara al Cardinal Aldobrandino, che l' aveva ricevuta da Papa Clemente irrevocabilmente, per tutta la sua vita; levò quella di Bologna a Mont' alto, che l'aveva tenuta 18. anni, e creò in Ferrara Legato lo Spinola; in Romagna il Gaetano, e in Bologna, il Cardinale Giustiniano, tenendoli per poco ben affetti al Dominio di Venezia: fece rappezzare, ma con leggierissimi ripari, le Città di marina; fece levar gli argenti della casa di Loreto, sotto pretesto d'assicurarsi, mandò a Ferrara Lucio Savelli, per governar le genti di guerra in quella Città; a'Cittadini della quale furono levate le armi, e voltata l'artiglieria del Castello verso la Città, e banditi da quella i forestieri che non avevano arte, o negozio di considerazione: accrebbe le genti d'arme di quella Città, fino al numero di 1800. fanti, e 100. cavalli; mutandosi le guardie della Cittadela ogni 10. giorni, per la diffidenza: e mancando d'armi, fece pigliar quelle della Meldola, che Papa Clemente con un suo breve aveva donate al Zio Gio: Francesco Aldobrandino: in Romagna ancora fece nuovo bando, che tutti i forestieri dovessero partire, e i nativi ritornare. Provvide

A. MDCVI. vide in Ravenna 200. fanti, in Cervia 300. in Ancona 400. perchè quella Città si guardava da sè stessa: fece presidiare le terre di marina colle genti delle sue cernide, già rassegnate; le guardie delle quali bisognava spesso mutare, e rimettere, per non esser esperte in guerra, e perchè molti fuggivano.

Il numero de' soldati, ora era accresciuto, ora era diminuito, secondo che fuggivano, o erano necessitati a titirarsi alle loro case; per non aver da sostentarsi: ma certa cosa è, che il numero de'fanti pagati non arrivò mai a 2400. e il numero di Cavalli a 350. Mandò in Ancona il Colonnello Federigo Fabio Ghisilieri, eletto Capitano de'cavalli leggieri, il quale anche fece un ruolo di 1700. Archibusieri a cavallo, descritti in diverse Città dello stato Ecclesiastico, la maggior parte però senz'arme, e senza cavalli; a' quali non diede altro stipendio, che facoltà di portar armi, nè però mai questi si ridussero insieme. Fece anche il Pontefice una lista di Capitani, per servirsene a tempo; la quale fece andar attorno per tutto, e fece chiamar alquanti di quelli che erano in Fiandra. Proibì ancora alle terre di Romagna, e della Marca, il commerzio co' Veneziani; il quale nondimeno fu quasi subito restituito, provando colla sperienza, esser di gravissimo danno a loro stessi il levarlo, massime perchè i Gabellieri protestarono di rinunziare le gabelle; e non si sapeva da qual altro luogo cavar danari, per pagar la soldatesca. Fu proibita ancora l' estrazione de' danari da 10. scudi in su, e furono sequestrate l'entrate de' sudditi Veneziani. E in Roma, per provveder danari, fu messa nuova imposizione sopra il sale, la carne, e la carta; con risoluzione di metterne anche sopra il vino, e legname di lavoro, quando il bisogno fosse urgente. Nè bastando queste provvisioni, si consultò in Congregazione come si potesse trovar danaro; e per la difficoltà, i pareri erano molto varj. Fu trattato d' aggravare i Cardinali; nel che, altri tacquero, altri fecero segno di non approvare; onde non si risolse altro, se non di mettere gravezza agli Ordini de' Regolari, come si fece. Tutte queste cose fatte successivamente dal Pontefice in diversi tempi per tutto lo spazio che passò fino all' accomodamento, ho congiunte qui insieme, acciocchè non interrompano il filo delle negoziazioni; ch' è la principal materia di questa Storia.

Nel Ducato di Milano non si trovavano altre arme, che 900. soldati Spagnuoli, compresi quelli ch' erano ne' presidj, sette compagnie di Cavalli leggieri ben in ordine, alcune di cavalli grossi assai mal' ordinati. Nella camera non vi erano più che 400. mila scudi, e nemmeno si pagavano i Provvisionati, in maniera che i soldati del Castello di Milano quasi si sollevarono, se non fossero stati presti il Conte, e 'l Castellano con dar lor un poco di soddisfazione di danari. Fece venire il Conte di Fuentes 20. compagnie di bisognosi di Spagna, ch'erano in numero 1800. la maggior parte ragazzi, gente nova, e inesperta, che furono distribuiti ne' presidj: fece anche far le mostre di cavalli a' loro quartieri, per non pagarli; i quali comparvero con cavalli la maggior parte prestati, non potendo senza le paghe provvedersi: Fece anche entrare alquanti soldati Spagnuoli alla sfilata, sbarcati a Monaco, e al Finale: fece lavorar con diligenza in Pavia, e nel Castello di Milano, per metter in ordine l'artiglieria: e il Papa, per indurre il Conte ad operar più sollecitamente in suo servizio, concesse molti benefizj Ecclesiastici in Spa-

gna

gna a' suoi parenti, e a' nominati da lui: e per ajutar le spese, gli concesse le decime del Clero di Milano; sebbene gli Ecclesiastici, congregati dal Cardinal Borromeo, per effettuar questa concessione, repugnarono, dicendo: Che la gravezza era nuova, non più imposta, e presero partito di supplicare e Sua Santità, e 'l Conte, che non s'introducesse tal novità. Il Conte non sollecitò molto d' averle; onde la cosa passò facilmente in silenzio. Si spiegò anche il Conte di Fuentes, di voler aver in ordine un esercito di 25000. persone, composto di Napolitani, Tedeschi, Svizzeri, e Spagnuoli: il che non avendo avuto principio d'esecuzione sino all'anno seguente, all' ora se ne dirà. In Napoli armarono gli Spagnuoli 26. Galee, per esser pronti a tutti i bisogni. A. MDCVI.

Ma il Senato di Venezia, non attendendo tanto alle provvisioni Pontificie, quanto a prevenire le insidie, e l' Armata marittima che si preparava a Napoli; oltre le 28. Galee che ordinariamente tiene, ne aggiunse altre 10. e 3. Galee grosse con 20. barche minori, che portano 50. soldati per una. Commise al Provveditor Generale in Candia che mandasse a Corfù le Galee di guardia di quell'Isola, ben rinforzate: comandò a tutti i Capi da mare di ritener i Vascelli che navigassero in Golfo, per qualunque luogo, e mandarli a Venezia, eccettuati quelli che avessero patenti del Re di Spagna per suoi negozj: il che mise gran confusione nella costa di Romagna, e Marca d'Ancona, che perciò restavano assediate: e proibì ogni estrazione di biade eziandio a' sudditi Ecclesiastici, e l'estrazioni di danari per lo Stato Ecclesiastico da' 10. ducati in su, e fece sequestrare l' entrate de'Preti che si ritrovavano fuori dello Stato; (cosa che diede molto incomodo alla Corte, essendo stati sforzati perciò molti Prelati a scemar le loro famiglie): fece anche allestire la terza parte delle cernide; (acciocchè fossero tralasciati tutti i capi di casa, e tutti i maritati) la qual terza parte contiene numero di 12000. fanti: e oltre le Guarnigioni che continuamente sono trattenute nelle Fortezze, assoldò nel principio 2000. Italiani, 600. Corsi, e 150. Cavalli Albanesi sotto tre Capitani, i quali aggiunse a' 600. uomini d' arme, co'loro primi patti, trattenuti per ordinario; le quali genti distribuì per lo Stato di Terra ferma, mandando Niccolò Delfino Provveditor di là dal Mincio, e Gioan Jacopo Zane nel Padovano, e nel Polesine di Rovigo: e crescendo i sospetti, assoldò 6000. fanti Italiani appresso il rimanente della milizia; i quali furono posti sotto carice di Gentiluomini di Terra ferma sudditi del Dominio: le quali armi poi l' anno seguente furono aumentate sino al numero di 12000. fanti, oltre quelli delle cernide, e 4000. cavalli, come a suo luogo si dirà. In questo tempo ancora le Città, e altri particolari sudditi si offerirono a contribuire, quando fosse stato loro comandato; e le offerte di diversi ascendevano al numero di 7000. fanti, e 1200. cavalli; i quali non furono raccolti, perchè la concordia seguì: siccome non fu bisogno valersi di milizia raccolta di Cristiani, sudditi de'Turchi; de' quali l'Arcivescovo di Filadelfia, uomo, per la bontà della vita, e eccellente letteratura, stimato dalla nazione Greca, si offeriva coll'autorità sua di farne venir al soldo in qual numero fosse bisognato, e con qualunque partito onesto che il Senato avesse giudicato; a' quali i Turchi spontaneamente concedevano licenza: nemmeno degli ajuti offerti da diversi Signori Francesi, fra i quali il Duca d' Umena si offerì di venir in persona col Principe di

A. MDCVI. Joinuille suo nipote: Il Signor di Bonivet, i Maggiori del quale furono sempre affezionati alla Repubblica, e i Protestanti di quel Regno non solo si offerivano spontaneamente di provvedere di Capitani, e soldati, ma ancora sollecitavano d'esser adoperati: i quali siccome erano ringraziati dal Senato, con disegno anche di valersene, se fosse stato bisogno, così era sua fermissima risoluzione di non venir all'esecuzione, se non per estrema necessità; e non esser il primo a metter la guerra in Italia, ma solo prepararo a difendersi potentemente, quando altri la movesse.

Il Conte di Fuentes, per tener vivo il benefizio fatto colla lettera del Re, e co' suoi uffizj, faceva spesso intendere al Papa, ora per mezzo dell'Ambasciador Cattolico in Roma, ora per persone espresse, le provvisioni che disegnava di fare, e l'animo suo, d'impedire che non passasse gente Oltramontana in Italia; avvisando che teneva perciò buona guardia ne' confini de' Grigioni, e stava armato ne' confini di Venezia, per tenerli in uffizio: contuttociò era notissimo al Pontefice che, per la carestia di Napoli, bisognava che le provvisioni de' soldati, che si dovevano cavare da quel Regno, andassero tardissime; ed egli vedeva ancora di non poter corrispondere alle dimande che gli erano fatte dalla parte di Spagna: pensava anche molto alle parole del Re al nuovo Nunzio; che non era per muover guerra, se non quando il Pontefice fosse assaltato nello Stato suo: per le quali cose aveva anche qualche pensiero, che il Re di Spagna avesse più animo di veder lui scemato di riputazione, e la Repubblica a spendere, che il negozio terminarsi a suo favore; onde dava orecchie ad ogn'uno che gli parlava d'accordo; massime perchè era molto desiderato da' Fratelli, che disegnavano di comperare Regnano da Lucio Savelli, come anche lo comperarono dopo, non ostante il bisogno che la Sede Appostolica aveva di danari. Per queste cose, il Pontefice udiva, e favoriva grandemente l'Ambasciador Cristianissimo, che dell'accordo gli parlava: e sebben anche l'Ambasciadore di Spagna faceva gl'istessi uffizj per la concordia; il Pontefice nondimeno dava più orecchie al Francese; sì perchè stimava che fosse più facilmente udito, e creduto in Venezia il Re Cristianissimo; come anche perchè poteva trattare co' Francesi più liberamente, temendo degli Spagnuoli, che volessero usar seco l'autorità. Ma in Spagna, ridottisi i Consiglieri alla Corte, fecero riflessione sopra la lettera del Re, e gli uffizj fatti dal Conte co' Principi d'Italia; e siccome non erano con intenzione di muover la guerra, ma solo di mostrare che quella Corona in tutte le occasioni era congiunta colla Sede Appostolica; così fu giudicato necessario, che ciò s' intendesse chiaramente in Venezia, acciò non succedesse qualche inconveniente contra la loro intenzione; massime che erano pentiti d'aver lasciata correre la controversia tanto oltre, e giudicavano spediente, per le cose loro, intromettervisi in qualche maniera: ma volendo effettuar amendue questi disegni con riputazione, con occasione che l'Ambasciador Veneto diede parte d'alcune cose seguite in questa materia, gli disse il Duca di Lerma, che ne' punti delle controversie la Repubblica sosteneva la ragione di tutti i Principi; ma quanto al modo si poteva con termini più dolci levare il filo alle armi spirituali, ricorrendo al Re, acciò egli facesse conoscer al Papa il pregiudizio che faceva a sè medesimo, col mettere a rischio l'ubbidienza. Passò anche a dire: Che il Re aveva comandato a' suoi Ministri essere strumenti di

pace;

pace, e avrebbe continuato, se non fosse stato violentato a far altramente, coll'ammetter Principi non interessati in Italia. Proccuravano poi per mezzo del Conte d' Olivares, che l'Ambasciador Veneto facesse qualche istanza al Re, se non a nome del Principe, almeno come da sè, acciò la M. S. s' intromettesse in questa controversia: ma perchè l' Ambasciadore si scusò di far ciò senza commessione, risolsero di venir più all'aperta, e mandar D. Gio: di Velasco, Contestabile di Castiglia, in Italia, senza certa commessione, ma per darla poi secondo l'occasione. A ciò si oppose il Nunzio, come a persona che in Milano s'era mostrata contraria alla giurisdizione Ecclesiastica; ed in Ferrara nelle cerimonie, che si fecero all'ingresso della Regina, aveva dato disgusto a'Cardinali in materia dell'andar innanzi. Si pensò anche a Giovanni Idiaques, e ad altri: ma, per non differire, ordinarono che i primi uffizj fossero fatti da D. Inigo di Cardenas, Ambasciadore residente; il quale a' 13. Luglio presentandosi nel Collegio, disse che il Re, amando la conservazione della pace, desiderava che i disgusti tra il Pontefice, e la Repubblica non procedessero innanzi, ma si ritrovasse qualche componimento: e per ciò aveva comandato a tutti i suoi Ministri che s' adoperassero a questo fine, e a lui particolarmente aveva commesso che ne pregasse la Repubblica, accertandola, che tutto quello che le fosse paruto di fare, per metter fine a questo negozio, sarebbe stato gratissimo a S.M. che il Doge, lodato il pensiero del Re, e ringraziatolo, rispose: che la Repubblica non poteva far più di quello che aveva fatto: che bisognava voltarsi a chi aveva promossi i travagli; e qui recapitolò in brevità le cose occorse, conchiudendo: A noi non sta aprir la strada chiusa da altri. Il Pontefice, col mandar via l'Ambasciadore, e levare il Nunzio, ha interrotto ogni negozio di trattazione; il qual non si può rimettere in piedi, se prima non si levano le censure, colle quali la Repubblica è offesa, e ingiuriata. Replicò l' Ambasciadore, supplicando sua Serenità, che si contentasse di lasciarlo dire: Che, trattandosi d'accomodamento, non bisognava rammemorare le ingiurie passate; non potendo questo far alcun buon effetto: e che se la Repubblica si doleva, si lamentava anche il Papa: ma egli non voleva entrar a discorrere, se il Papa avesse fatto bene; che sarebbe un entrar nelle cose passate: e se la Serenità Sua diceva esser restato sulla difesa solamente, vi era però stata così bene, che appunto di ciò il Papa si doleva, che colla qualità di essa egli fosse restato offeso: e però conveniva lasciar ogni cosa passata, e guardando solamente all' innanzi, trovar modo che si restituisse l'amicizia di prima. La prudenza di sua Serenità esser tale; che sarebbe temerità volerle ricordar il modo: esser cosa notissima a tutti, che il Pontefice sosteneva due persone; una di Vicario di Cristo, e l'altra, di Principe temporale; le quali distinguendo l' una dall'altra, sarebbe facil cosa veder in che fosse conveniente dare qualche soddisfazione al Papa: perchè, come a Principe temporale, niuno aveva maggior obbligo con lui, che cogli altri Sovrani: ma come spirituale, ogn'uno è obbligato ad ubbidirlo. Che il Re non voleva che si mandassero le Leggi al Papa, acciò le correggesse, o le ammendasse, nè che si facesse alcuna cosa contraria alla libertà, o pregiudiziale alla dignità della Repubblica: anzi che, quando vi fosse nel Senato qualche intenzione di far tal cosa, (come mancamento, il qual pregiudicherebbe a tutti i Principi, e anche alla Maestà sua) aveva dato ordine a lui, come

A. MDCVI. Ambasciadore, d'esortar la Repubblica, e confortarla a non farsi pregiudizio, nè commetter indegnità; ma verso il Papa si poteva ben far qualche dimostrazione apparente d'ossequio spirituale, che in sostanza non volesse dir niente. E rispondendo il Principe: che già la Repubblica aveva mostrato col Pontefice ogni ossequio, e ogni riverenza filiale, innanzi che sua Santità venisse alla pubblicazione delle censure, sicchè non restava da far altro: ma, pubblicato il Monitorio, levato il Nunzio, e interrotto ogni commercio, nemmen poteva replicar i medesimi atti di riverenza, se il Pontefice, col levar le censure, non apriva la strada; replicò l'Ambasciadore, interrogando il Principe: e per far questa apertura, vostra Serenità si contenterà ch'io preghi il Papa per nome del Re a levare la scomunica? Disse il Doge: siccome sempre replicherò, è necessario levar l'intoppo; levisi poi, o con un mezzo, o con un altro, o per spontanea volontà del Papa, o per preghiere altrui, poco importerà alla sostanza del negozio; S.M. può far quello che le piace. Aggiunse l'Ambasciadore: Dovrà anche la Serenità V. contentarsi che il Pontefice sia pregato a nome di lei? e dicendo il Principe: che, per quiete d'Italia, e per impedire tanti mali che seguirebbono, se le cose passassero alla guerra, quando il Re fosse certo che il Pontefice, ricercato in quella forma, dovesse levar le censure, non sarebbe inconveniente il contentarsi; ma però che di questo glien'avrebbe data più risoluta risposta col Senato. Il Cardenas non lasciò cader la parola, ma soggiunse immediate: Adunque io ricevo questa parola da V. Serenità, di pregar il Pontefiche anche in nome suo, che levi le censure: però trattandosi di parole di cortesia, sarà necessario aggiungere, che a V. Serenità dispiace d'avergli dato disgusto (che sono parole da niente, ma ben di cortesia, e che, sebben non vogliono dir niente, sono necessarie in questa occorenza.) Rispose il Doge, che nè da lui, nè dal Senato era stato dato disgusto di sorte alcuna al Pontefice; ma se egli se l'aveva preso, non si poteva far altro: che a'dispiaceri volontari altro rimedio non v'era, se non il volontario riconoscimento.

L'istesso giorno ancora andò all'udienza l'Ambasciador di Francia, e ivi narrò come il Papa aveva riferito all'Alincourt d'aver ricevuti i voti di tutti i Cardinali conformi; secondo il parer de'quali non poteva venire alla sospensione delle censure, se dal canto della Repubblica non si faceva qualche dimostrazione di sommessione: e qui passò l'Ambasciador a dire: Che si potrebbe forse vincere il Papa con ragione, e indurlo a contentarsi d'esser il primo; ma che in ogni modo sarebbe necessario dirgli quello che la Repubblica fosse poscia per fare; altrimente non s'indurrebbe mai, e però esser necessario che dichiarasse la Repubblica quello che voleva fare; e che bisognava aver confidenza nel Re, il quale era amico, e congiunto, e aveva a cuore i respetti della Repubblica, e aprire a lui il pensiero; perchè non aveva a riputare che il Re suo avesse altro fine, che il benefizio della Repubblica. Rispose il Principe: Che già era stato detto abbastanza, e che era stata mandata la risposta al Re, così per mezzo di sua Signoria, come dell'Ambasciador residente presso a S.M. e che non conveniva far una tal dimanda; non servendo ancora il tempo che potesse esser venuta risposta dai Re di quello che gli era stato scritto, e detto. Replicò il Signor di Fresnes, ch'egli prevedeva quello, che il Re era per dire; poichè quello che gli era stato scritto

to consisteva in parole generali, e che egli era sforzato a prevenire quello che il Re direbbe, per esser incalzato da Roma, dove si trattava con gran dignità: perlochè bisognava umiliarsi, e non era pregiudizio della temporalità sottomettersi al Papa, essendo *jus comune* l' umiliarsi a' Pontefici. Aggiunse: che faceva ancor quest' istanza, parendogli che fosse fatto gran torto al suo Re, e alla buona volontà che aveva verso la Repubblica, non confidando in lui, e non aprendogli liberamente l'animo: che in gratificazione del Re si facesse questa dichiarazione, perchè con una semplice promessa fatta a S. M. il Papa si contenterebbe di sospender le censure. Fece ancora gran considerazione sopra la Lettera del Re di Spagna al Papa, magnificando le promissioni di quel Re, e la ricognizione del Papa verso di lui; e conchiudendo, che non era tempo di disgustare il Re di Francia, il quale senza dubbio resterebbe disgustato, quando non se gli parlasse apertamente. A quest' ultimo capo cominciò il Principe a rispondere, dicendogli: Che la lettera non era qual si diceva; nè le promesse così grandi, nè tanta la confidenza del Papa in quelle; e che tuttavia pur all'ora il Cardenas aveva trattato con termini di gran soavità, confessando le ragioni della Repubblica, e affermando: Che il cedere sarebbe stato di pregiudizio a tutti i Principi; e che quando la Repubblica avesse fatta cosa indecente, ovvero fosse restata offesa nella sua autorità, sarebbe restato parimente offeso il Re di Spagna per gl' interessi comuni di tutti i Principi; e che si vedeva chiaramente che il Re di Spagna era volto all'accomodamento: perlochè non aveva bisogno di precipitare il negozio, mandando innanzi quello che doveva seguir dappoi: e aggiunse ancora: Che in ogni evento la Repubblica non era mai per degenerare dalla virtù, e costanza de' suoi Maggiori. Il Fresnes pregò il Principe, che non prendesse in cattivo senso le sue parole dette per singolar affezione, solo per significare che, avendo giurato il Papa che nessun Cardinale aveva assentito alla sospensione, se prima non fosse fatta qualche cosa a Venezia, era necessario pensare a quello che si poteva fare, e dove si poteva arrivare: il che pensato, con ogni confidenza comunicare si poteva al suo Re, come ad amico. Il Senato, considerate le proposte di questi due Ambasciadori, fece risposta allo Spagnuolo, dicendo: ch'era necessario applicare i rimedj a quella parte, donde veniva il male: che a questi travagli la Repubblica non aveva data causa pur minima, ma tutti erano nati dalla volontà del Papa; il quale non solo aveva tentato di violar la libertà della Repubblica, e volerle levar la sua Podestà, ma era passato anche alle ingiurie, ed offese: però, desiderando il Re d'accomodare queste differenze, che non passassero più oltre, era necessario voltarsi al Papa, e di là far nascere il principio, colla rivocazione delle ingiurie, e offese fatte: e che, quando il Re avesse certa parola, che il Papa fosse per levar le censure, in gratificazione della M. S. si contenterebbe la Repubblica che, per solo termine d' uffizio, pregasse il Pontefice per nome suo a levarle: e gli aggiunse anche, che il Senato sentiva con dispiacere che la Santità sua avesse voluto prender disgusto delle azioni d'una Repubblica sua divota, indrizzate a gloria di Dio, conservazione della tranquillità pubblica, e della libertà, e podestà datale dalla Maestà Divina.

Questa risposta medesima fu comunicata anche al Francese, soggiungendo che, se la M. Cristianissima stimasse bene, potrebbe valersi dell'istesso col Pontefice.

Que-

A. MDCVI. Questa fu la prima parola data per incominciare il negoziato; dal quale non vedendosi nascere alcun buon effetto; anzi, osservando il Senato che il Pontefice non solo continuava le sue preparazioni di guerra, ma ancora faceva efficaci istanze al Re Cattolico, per l'esecuzione delle sue promesse, e spediva spesso in Spagna, e continuavano i disegni del Conte di Fuentes d'armarsi potentemente; credette che il Pontefice fosse alieno dalla concordia, (sebben mostrava il contrario) ovvero volesse esser ben provvisto, per avvantaggiarsi nell'accordo; e perciò giudicò necessario, dover esso parimente, per ogni buon rispetto, intendere qual fosse la mente degli Amici suoi, in caso che si passasse a' fatti: e per tanto scrisse agli Ambasciadori suoi in Francia, e in Inghilterra, che dessero conto ciascuno al Re, presso al quale risiedeva: Che il Pontefice sempre più si allontanava da ogni ragionevole componimento, e andava facendo preparamenti d'arme: che già il Re di Spagna si era dichiarato per lui, e gli aveva data lettera propria per pegno, con promessa d' assistenza: che il Papa spesso mandava in Spagna; e dall'altra parte, la Repubblica era risoluta di non far cosa contra la sua libertà, e dignità per qualsivoglia cosa; onde pareva al Senato tempo opportuno di poter ricorrer alle MM. loro, per intender la loro intenzione, e quello che fossero per fare, quando le cose passassero a manifesta rottura. Fu insieme dato ordine agli Ambasciadori della Repubblica, che proccurassero per ogni via di penetrare la mente di que'Re, e cavar da loro qualche dichiarazione del loro animo: Fu, oltre di ciò, deliberato di chiamar gli Ambasciadori dell'uno, e dell'altro di quei Re, residenti in Venezia, e darlor conto delle medesime cose: al che l'Ambasciador Inglese, dopo aver rendute grazie della comunicazione, ed essersi doluto per nome del Re delle ingiurie ch'erano fatte contra ogni ragione ad una Repubblica che meritava favori, e grazie; lodò la generosità, e risoluzione di difendere la propria dignità; affermando che, per tal effetto, avrebbe dal Re ogni assistenza, e favore, così d'uffizj, come d'arme, ed ajuti: propose anche l'Ambasciadore, come da sè, partito di lega col suo Re, e altri Principi suoi amici.

Ma il Francese rispose: che il Re conosceva molto bene le ragioni della Repubblica, e il torto ch'era dal canto del Papa, col quale però non si doveva proceder con ogni rigore; dando l'esempio delle umiliazioni, e sommessioni che il Re usò con Papa Clemente; esortando la Repubblica ad usar ogni diligenza, per trovar modo d'accomodar le controversie; soggiungendo però, che, quando si venisse all'armi, (cosa che non credeva) il Re assisterebbe la Repubblica: che gli Spagnuoli non erano in istato di principiare una nuova guerra; e che le loro erano parole, e apparenze, le quali al sicuro non si ridurrebbero agli effetti: ma pure, quando questo fosse, con amplissime parole prometteva l' assistenza del Re. Soggiunse però, che il Papa parlava dolcemente, e propose: che si sospendessero le leggi; che esso ancora sospenderebbe le censure: anzi, quando il Papa avesse parola che le Leggi dovessero esser sospese, egli sarebbe il primo a sospendere le censure. Propose, oltre di ciò, il Signor di Fresnes un altro partito, ma come suo pensiero; che, per metter fine ad ogni litigio, e fermare il Papa con certezza, che le ragioni della Repubblica resterebbono illese, si potrebbono rimettere tutte le difficoltà ne' due Re, di Francia, e di Spagna; i quali per interesse loro, e

perchè

perchè la cosa era comune a tutti i Principi, non potrebbono se non approvar le leggi, e azioni del Senato. Al che essendo stato considerato quante difficoltà si sarebbono interposte, innanzi di poter ottener dal Papa che si contentasse d' altrettanto; e quando anche fosse ottenuto, quante altre si sarebbono attraversate innanzi la conchiusione; fu rappresentata la proposta all'Ambasciadore come poco riuscibile; ed egli la pose in silenzio.

Avvisò il Senato l'Ambasciadore in Spagna di tutte le cose proposte, e risposte, e gli ordinò: che ringraziasse il Re della sua offerta ad interporsi; e che mostrasse al Re quanto quella Corona aveva causa di conservare l'amicizia colla Repubblica; e si lamentasse modestamente che i pensieri del Papa fossero fomentati colla lettera di Sua M. e uffizj d' alcuni suoi Ministri: al che fu risposto dal Contestabile per nome del Re: che la lettera scritta al Pontefice non era per levare l' amicizia che quella M. teneva colla Repubblica, ma solo per mostrarsi difensore della Sede Appostolica, quando fosse assaltata nel suo Stato. Il Cardenas, circa quindici giorni dopo la comunicazione fatta a' sopraddetti Ambasciadori, andò all'udienza, diede conto della lettera scritta dal Re al Papa, e assicurò con parole efficacissime, ch'era scritta con parole generali; non avendo il suo Re avuta intenzione, che di assistere il Papa in caso che fosse assaltato negli Stati suoi proprj dalle forze della Repubblica accompagnate dall'arme di Principi forestieri: ma in altro caso non aveva pensiero alcuno d'offendere la Repubblica, sebben la lettera scritta al Pontefice era con parole d'affetto, per acquistar credito presso a sua Santità, e per potersi intromettere mediatore ad accomodar le differenze; per composizione delle quali ancora aveva chiesta parola di dimandare al Pontefice per nome della Repubblica, che si levasse le censure, mostrando il dispiacere che sentiva de'disgusti di sua Santità; ma che la commissione datagli, per pregare il Papa, era molto asciutta, e ristretta, per poter muoverlo ad alcun buon effetto: che bisognava allargarla con qualche altra aggiunta che fosse paruta alla Serenità sua conveniente. Di nuovo aggiunse: che assicurava la Repubblica sopra la parola del Re di questa sua buona intenzione, soggiungendo che non sapeva se altri, che mostravano d'intromettersi in questo accomodamento, avessero tanta mira alla pace, quanto esso. Fu da alcuni creduto che il Cardenas, avendo intesa la comunicazione fatta agli Ambasciadori di Francia, e Inghilterra, conoscendo quanto mal effetto produceva la lettera del Re, e gli effetti che seguivano quella, venisse in risoluzione di far quest' uffizio. Altri tenevano che ne avesse ricevuto commessione espressa di Spagna. Certo è che questo stesso uffizio era stato fatto alcuni giorni innanzi in Spagna coll'Ambasciador Veneto dal Contestabile di Castiglia, mandato espressamente a dirgli: che la lettera scritta dal Re, d'assistere il Pontefice, non era per levar l'amicizia che quella Maestà teneva colla Repubblica; ma solo per acquistar grazia presso al Papa, senza pensiero di venir all' arme in favor di lui, senon in necessità, cioè, quando egli fosse assaltato nel suo Stato. E veramente in Spagna opravano con sincerità all'accomodamento, e proccuravano con ogni diligenza di persuadere il Nunzio presso a loro a praticar coll'Ambasciadore Veneto, almeno in secreto, acciò da quello potesse intender le cose: che non pareva loro conveniente ch' eglino stessi dessero in particolare la sicurezza che il Re

gli

A. MDCVI. gli dava, di non aiutare il Papa, se non a difesa dello Stato suo de' Oltramontani; e anche acciò gli narrasse quello che la Repubblica trattava co' Francesi: ma il Nunzio non consentì mai a voler trattar coll'Ambasciadore Veneto nemmen segretamente.

Sebbene il negozio dell' accomodamento era in mano di due Re così grandi, nondimeno il Gran Duca di Toscana era sopraffatto da un eccessivo desiderio che si accomodasse per mano sua; e in questi tempi fece lamenti col Residente della Repubblica presso di sè, e gli fece far parimente dal Residente suo a Venezia, con dire ch' egli s'era adoperato efficacemente col Papa, non per altro fine, se non per la quiete della Repubblica: ch' egli non aveva alcun interesse di amicizia, essendo le cose sue in uno stato sicurissimo: e che se dalla Repubblica fosse stato corrisposto, e gli fosse stata comunicata la sua intenzione, e data qualche libertà di trattare, avrebbe forse ridotto il negozio in qualche buon stato: aggiunse anche lungi ragionamenti dell' utilità, e del benefizio che si riceve dalla concordia, e de'danni e incomodi della guerra. Al che fu risposto dal Senato al suo Residente, e ordinato a Roberto Lio che gli rispondesse a bocca con dire: Che la sincerità, e benevolenza sua era molto ben nota al Senato: che gli uffizj fatti da lui col Papa erano molto ben graditi; e che i discorsi suoi erano commendati e approvati; ma che il tempo non comportava che la Repubblica condescendesse ad alcuna particolare proposta innanzi che le censure fossero levate; perchè, avendo il Papa interrotto ogni commercio di trattazione, bisognava che col levar le censure prima tornasse a dar adito: il qual aperto, si potrebbe procedere a quelle proposte che si vedessero più proprie, per mettere fine alle differenze. A questa risposta renduta da Roberto Lio al Gran Duca, replicò egli la sua intenzione esser ottima verso il bene della Repubblica, il quale procurerà sempre, se sarà adoperato: ch'egli non è malestante, che debba desiderar mutazione; ch' è vecchio, e però i suoi consigli meritano d'essere creduti: che sono stati fatti errori notabili da ambe le parti per passione; e che ci è bisogno di Medico; però si usi; ch' egli ha parlato liberamente col Papa, dal quale è stato preso in sospetto, per non avergli offerti ajuti, come tutti gli altri: che ha detto tanto, che non sa più che dire: che il Papa inclina bene, ma i Cardinali fanno cattivi uffizj: ch'egli vorebbe adoperarsi per la Repubblica ancora di più, e se gli sarà comandato, parlerà; altramente non sa più che fare.

Quando arrivò in Francia la proposta del Senato, che ricercava dal Re qualche dichiarazione; quella Maestà rispose: che il Nunzio del Pontefice per nome della Santità sua l' aveva ricercato del medesimo: ma egli vedeva molto bene che il dichiararsi, non sarebbe altro, se non mettersi in sospetto dell'altra parte, e però escludersi dal poter esser mediatore nell' accordo, e tagliare affatto la trattazione incominciata, perlochè non gli pareva conveniente dichiararsi per alcuna delle parti, nè far buone le ragioni di chi si sia di loro; ma conservandosi neutrale, continuare il negozio per l'accomodamento; il qual sarebbe più utile ad ambe le parti, che non sarebbe la sua dichiarazione a quella per la quale si mostrasse: tanto più, quanto la speranza di conchiudere era prossima, purchè il Senato si piegasse in qualche parte, perchè il Papa si andava accomodando.

Ma il Re d'Inghiltera, sebben molto occupato per la presenza del Re di

di Danimarca suo cognato, sicchè non attendeva ad altro negozio, nè dava udienza ad alcun Ambasciadore; intendendo quello di cui doveva parlargli il Giustiniano, Ambasciador Veneto, l'ascoltò; e inteso tutto il progresso, e successo delle cose occorse, e la richiesta del Senato, rispose: Che restava molto consolato, intendendo la costanza del popolo, e la unione del Senato a difesa della propria libertà, della giustizia, e della podestà data da Dio a'Principi. Si rise della dichiarazione di Spagna fatta solo con una lettera, dicendo che non sa parole chi vuol far fatti: ch'egli era obbligato alla Repubblica, per l'amore che gli aveva mostrato, e per la dimostrazione fatta d'onore verso di lui con mandargli Ambasciadori, e ordinarj, e straordinarj; essendo però contratta amicizia scambievole, e sincera, non potendo nascer alcuna occasione di rottura; che degli altri non si poteva dire lo stesso: che a quanto il Senato dimandava all' ora egli si teneva obbligato a condescendere, prima, perchè sentiva largamente per la Repubblica, poi, perchè aveva confidanza in lui; il quale sarebbe ingrato, e ingiusto, se negasse di proteggere una causa così giusta, dove il Senato si opponeva solo all'oppressione, e voleva sostentare la libertà, e autorità di tutti i Principi: ch' era stato prudentissimo consiglio il procedere con destrezza, per non metter guerra; ma se la violenza degli altri volesse venir a rottura, restasse il Senato sicuro, in parola di Principe, che gli assisterebbe con tutte le sue forze, e che avrebbe commesso al suo Ambasciador in Venezia di far l' istesso uffizio più ampiamente, non potendo all'ora, per la presenza del Re di Danimarca, passar più oltre. Il Conte di Salisberì ancora per ordine del Re confermò all' Ambasciadore l' istesse cose, e vi aggiunse che il Re non si moveva ad assistere la Repubblica per animo che egli avesse d' alienar le membra della Chiesa Romana dal loro Capo: sapeva bene che la Repubblica non lascierebbe l' antica Religione, al che anche egli la confortava: nemmeno si moveva, perchè, essendo la Spagna pel Papa, egli volesse esser dall'altra parte; ma per opporsi a quelli che tentassero di levar la libertà a' Principi, e ajutare chi la volesse sostentar, e difendere.

A. MDCVI.

In simil tenore parlò anche l'Ambasciadore Inglese in Venezia, dicendo che dalla Maestà del suo Signore aveva particolar comandamento d' obbligarlo, in parola di Re, a dover esser unito colla Repubblica, per assisterla di consiglio, e di forze, e per adoperarsi con tutti gli amici suoi, acciocchè facessero l'istesso: e questo non per fini bassi, o interesse proprio, nè per fomentare i travagli d'altri, nè per concorrenza, o opposizione ad altro Principe; ma per due ragioni: prima, perchè, riconoscendosi obbligato a Dio per molti benefizj, riputava suo debito difender la causa sua, dove si trattava di conservar la podestà che la Maestà sua aveva costituito in terra: poi anco pel vincolo d'amicizia rinnovato colla Repubblica. Aggiunse anche l'Ambasciadore questo, che teneva ordine dal Re di palesare, o tener segreta questa dichiarazione, come fosse paruto più spediente alla Repubblica. Fu ringraziato il Re, e l'Ambasciadore con amplissime parole, e fu commesso al Giustiniano che facesse l'istesso. Fu scritta anche una lettera particolare al Re con que' rendimenti di grazie che convenivano.

L'Ambasciador di Francia, pochi giorni dopo arrivata la risposta del suo Re, forse per raddolcirla, andò all'udienza, e fece lungo discorso, esor-

H tando

A. MDCVI. tando all' accomodamento; conchiudendo che, quando non seguisse, il Re non si scosterebbe dalla sincera amicizia che conservava colla Repubblica: perlochè anche la Maestà sua desiderava d'esser istruita interamente delle ragioni sue, non solo quanto al merito, e alla giustizia delle leggi, e altre cose controverse, ma ancora quanto all'ordine tenuto nell'opporsi alle censure del Pontefice, il quale si lamentava, non solo delle suddette cose, ma anche d'aver ricevute nuove offese con impedire la navigazione a' luoghi Ecclesiastici, e con bandire dallo Stato la Religione de'Gesuiti tutta intera. Al che, per Decreto del Senato, fu fatta risposta con ringraziar il Re della buona, e sincera affezione; e fu dato all'Ambasciadore in scritto un breve sommario delle ragioni, così in giustificazione delle leggi, e del giudizio, come anche delle azioni fatte dal Senato, e da'Magistrati, per ribattere le ingiurie del Pontefice, e impedire le sedizioni che sarebbono forse state eccitate colle sue censure. Fu risoluta ancora la querela della navigazione, con dire: che apparteneva alla ragione di buon governo operare che lo Stato suo fosse provvisto delle cose necessarie, non lasciando passar ad altri quello di cui aveva bisogno per sè. Per la qual cosa la Repubblica faceva condurre a Venezia i navilii che si ritrovavano in mare con robe bisognose pel suo Dominio: dal che se ne seguisse che il Dominio Ecclesiastico non se ne potesse valere, non era colpa sua, ma ordine conveniente delle cose umane. Quanto a'Gesuiti, che non erano stati scacciati, ma partiti da loro, non avendo voluto ubbidire al comandamento fatto loro di proseguir i divini uffizj: ma, dopo la loro partenza, avendo avuto notizia d'innumerabili offese, macchinazioni e insidie usate da loro, il Senato aveva decretato conforme al giusto, che non potessero più tornare. Ma con tuttochè il Re promettesse sincerità d'amicizia alla Repubblica, non volle però mai adoperarsi in particolar alcuno che potesse ajutar la causa di lei: anzi che, avendo il Priuli, Ambasciadore presso a lui, fatto uffizio che impedisse la leva degli Svizzeri che il Papa disegnava di fare, e ajutasse quella della Repubblica; negò di volerlo fare, dicendo che questa era una via di volerlo far dichiarare; cosa ch'egli era risoluto di non voler fare; ma, mostrandosi neutrale, trattare l'accomodamento; dicendo che alla Repubblica non faceva bisogno tanta provvisione d'arme; ma bastava aver munite le sue Piazze.

LIBRO

LIBRO QUARTO.

Mentre si trattavano queste cose dagli Spagnuoli, fu tentato di metter la Repubblica in differenza co'Turchi, affine che fosse sforzata a ricorrer a loro, e per quella via essi avessero podestà di condurre il Senato ad accettar quel termine di composizione col Papa, che fosse piacciuto loro: ma non riuscì quello che credettero; anzi fu per terminare in un disordine grande, se dalla prudenza del Senato Veneto non fosse stato divertito: e questo fu, che, essendo partito da Napoli il Marchese Santa Croce con ventisei Galee, ricevuta la benedizione dal Nunzio, passò a Messina, e ivi le rinforzò con quattordici; e avendo avuto avviso che l'Armata Veneziana era in Corfù, navigando segretissimamente, e senza alberi, per non esser scoperto, a' 10. d'Agosto arrivò a Durazzo, Città dell'Albania, posseduta da' Turchi, dove la trovò vuota d'abitatori, per essere la stagione opportuna a'negozj del Contado; perlochè con poca fatica la saccheggiò, e abbruciò; menò via 155. tra uomini, donne, e putti, secondo ch'eglino stessi hanno mandato relazione in stampa; fra i quali trenta erano Cristiani, che liberò subito che fu in Otranto: prese anche 30. pezzi d'Artiglieria de' quali portò via la minuta, la grossa fu sforzato a lasciare inchiodata, a cagione de'Turchi, che grossi venivano al soccorso. Udita in Venezia la nuova di questa sorpresa; dispiacque molto al Senato, per dubbio che i Turchi non volessero vendicarsi, ovvero si voltassero contra la Repubblica, come più vicina, il che altre volte avevano costumato di fare; o almeno non fossero entrati nel Golfo, per dar sopra la Puglia; così mettendo le cose in confusione: perlochè, chiamato l'Ambasciador Cardenas, fece il Principe con lui grave lamento, dicendo: che per niente volevano destare i Turchi, e tirar la loro armata in Golfo con minor pregiudizio proprio, che della Repubblica; perlochè il morto Re mai non consentì che fossero tentate tali imprese; la prudenza del quale fu tale, e tanta, ch'era degna d'esser imitata. Accennò anche il Principe, che se un'altra volta fosse occorso l'istesso, non si sarebbe contenuto. Rispose il Cardenas, che avrebbe pregato il Re a comandare che le Armate non entrassero più in Golfo. Ma a Costantinopoli, i Turchi si accorsero delle arti Spagngole, e che l'impresa di Durazzo non era stata per altro tentata, se non per metterli alle mani colla Repubblica; e perciò fu spedito dal gran Signore commessione al Capo della sua Armata, con comandamento d'intendersi bene col Capo della Veneziana, e unirsi con quella a' danni del Papa, e degli Spagnuoli: e poscia il primo Visir chiamò Ottaviano Bon, Bailo della Repubblica, e si querelò dell'insulto di Durazzo, conchiudendo; che la Repubblica era in obbligo di risentirsi essa, perchè ben conosceva il Gran Signore, che non era fatto per altro, se non per metterlo alle Armi colla Repubblica: ma che in contrario volendo proceder generosamente, verrebbe occasione di liberarla da questo, e dagli altri travagli che le erano dati da quella parte; accennando le cose degli Uscocchi, e altre materie di danni, e disgusti; usando questo proverbio

A. MDCVI.

A. MDCVI. Turchesco, *ch' è meglio essere un giorno Gallo, che sempre Gallina*. Gli offerì l'Armata Turchesca al presente, e ogni altro ajuto contra gli Spagnuoli, e il Papa: gli mostrò che la Repubblica non aveva maggiori nemici, che gli Spagnuoli, e i Preti; il che essendo palese, non si poteva dissimulare: che doveva vendicarsi, e assicurarsi per sempre coll'ajuto de'Turchi, essendo vana cosa Armare per non adoperar le armi contra i nemici: e se anche l'unione dell'Armata, e d'altri ajuti, non gli paresse opportuna, gli offerì, che, se l'Armata Veneziana assaltasse da un canto lo Stato Ecclesiastico, ovvero degli Spagnuoli, i Turchi l' assaltarebbono dall' altro; e il gran Signore scriverebbe a tutti i suoi Ministri, che prestassero ogni ajuto alla Repubblica, senza aspettar altro ordine dalla Porta.

Indi a pochi giorni comparve l'Armata de'Turchi alle Gomenicie, poco lontano da Corfù, in numero di 55. Galee, sotto il comando di Giaffer Bassà, al quale avendo il General Pasqualigo, che si ritrovava a Corfù, e comandava all' Armata Veneziana ch'era in quei luoghi, mandato Vettor Barbaro, suo Segretario, a complire con lui, a visitarlo, e a dolersi d'alcuni leggeri danni fatti da certe Galeotte di Corsari, Giaffer spedì immediate venti Galee per prenderle; siccome anche dopo le prese, e fece impiccare il Capo; e al Segretario disse magnifiche parole della stima che il Gran Signore faceva della Repubblica, soggiungendo, che aveva ordini speditigli dal gran Signore con lettere de'5. Settembre di unirsi coll'Armata della Repubblica, per andar contra il Papa, e il Re di Spagna in quella maniera che fosse paruta migliore a'Capitani Veneti; ovvero di andar divisamente, se così avessero giudicato meglio; e mandò il Bassà tre delle sue Galee al Pasqualigo col Beì di Damiata, con quel di Scio, e con Assan, soprannominato Giavarino Genovese, per dargli conto dell'ordine avuto da Costantinopoli, e a sollecitare la risoluzione. A quest' uffizio corrispose il Pasqualigo; aggiungendo però che conveniva dar conto di ciò a Venezia, e aspettar risoluzione. Offerirono i Turchi una Galeotta velocissima, per far il viaggio più presto, il ritorno della quale avrebbono aspettato: ma il Pasqualigo, allegando la lunghezza del tempo, e l'incomodità che l' Armata avrebbe patito, stando lungamente in quelle acque, operò che si ritirassero di là, assicurandoli che sarebbono avvisati di quello che fosse stato deliberato.

In questo stesso mese d'Agosto ebbe principio una sorta di Guerra fatta con scritture, offensive dal canto del Pontefice, e difensive dal canto della Repubblica, trattata da ambe le parti con ardore assai grande; fu di molto momento alla negoziazione che si trattava; imperocchè certo è che il Pontefice fu il primo ad assaltar la Repubblica con questa sorta d'Armi: restò nondimeno tanto al disotto nel maneggiarle, che questo fu potentissima causa di far che l' accomodamento si conchiudesse presto; parendo assai più intaccata nella riputazione la Corte Romana, per l' offesa che le Scritture le facevano, che la Repubblica, per le censure che continuavano.

L'origine, e il progresso fu in questo modo: Poichè la Repubblica ebbe impedita l'esecuzione delle censure con tal ragione, destrezza, e costanza; il Papa, che sentiva esser ripreso della Corte d' aver proceduto spensieratamente; studiava, e faceva studiare, e finalmente risolse di scriver le sue ragioni, e fece formar una scrittura da Scipione Gobelucci; al quale anche diede perciò la Segreteria solita a vendersi, e mandò la

la scrittura suddetta a Mantova, Milano, Cremona, e Ferrara, acciò fosse disseminata in quei confini: la mandò anche in Spagna al suo Nunzio, non solo per sua istruzione, ma ancora acciò fosse sparsa: perlochè in Venezia era proposto da alcuni che fosse necessario pubblicar similmente le ragioni della Repubblica, così per far opposizione alla scrittura suddetta, come anche perchè ciò era desiderato ardentemente da'sudditi; ma più, perchè, avendo nelle lettere 6. Maggio detto della nullità del Monitorio, pareva necessario che le ragioni fossero esplicate, e che le lettere del Principe fossero con aperte ragioni sostentate: ma sopra ogn'altro rispetto, perchè i Gesuiti, non meno appassionati, che il Pontefice stesso, in questa causa, andavano dicendo, e persuadendo, e declamando per i pulpiti, e scrivendo a' loro Aderenti nello Stato, che, se la Repubblica avesse ragione alcuna, l'avrebbe manifestata: ma che le bastava di dir in universale d'aver molte ragioni, perchè non sapeva a che discender in particolare. Altri dicevano ch' era fatto quanto bastava a necessaria difesa, e però non era da proceder più oltre senza necessità. Prevalse questo parere, per la riverenza grande che la Repubblica porta alla Sede Appostolica; sì che pareva che convenisse piuttosto mancare in qualche parte alla propria riputazione, che dar alcun indicio di non riverire quella Sede, anche ne' tempi che riceveva manifeste ingiurie. Non fu possibile ritener gl'ingegni vivaci, che non scrivessero qualche cosuccia furtivamente; onde da ambe le parti uscivano molti discorsi; tutti però scritti a mano. Furono anche scritte con nomi supposti, per dar maggior credito, diverse lettere; e in particolare una sotto nome del Senato alle Città suddite. Una vera, come si è detto, fu bensì scritta, e letta in tutti i Consigli delle Città; ma non ne fu mai data copia ad alcuno; può essere che qualche persona erudita, avendola sentita a leggere, e credendo d'averla ben mandata a memoria, avesse poi ridotto in iscritto, più quello che pensava d' aver udito, che quello che veramente avesse udito: ovvero che, parendo troppo modesto, riservato, e riverente il modo tenuto dal Senato, a bello studio vi aggiungesse motti, punture, e aculei, per accomodarla meglio al gusto volgare, e sotto mano la facesse correre: ma fu ben accidente di molto cattiva conseguenza quello che occorse in Milano, dove alcuni Ecclesiastici di gran qualità fecero stampare senza nome, nè di autore, nè di luogo, in un foglio solo una scrittura molto perniziosa, nella quale, contra ogni sana dottrina, s' insegnava che i matrimonj sarebbono stati invalidi; le congiunzioni maritali adulterj, e i figliuoli non legittimi; insegnando appresso che fosse non solo lecito, ma anco merito a' Pastori abbandonar la greggia: e per occultare donde la stampa uscisse, proibirono strettissimamente, anche sotto censure, allo Stampatore, che in Milano non ne fosse dato esemplare alcuno; e questo foglio stampato fu disseminato in tutti i confini di Bergamo, Brescia, e Crema; alla quale scrittura, per far opposizione, furono da qualche persona mandate fuori alcune cose scritte già 150. anni da Gian Gersone; così bene accomodate a' negozj all' ora vertenti, che parevano scritte appunto in quella occasione; e tali, che certo non si sarebbe scritto all'ora così risolutamente, e così bene. A questo s' aggiunse una lettera, senza nome dell'Autore, che esortava i Curati ad attendere alle loro Chiese, senza timore d' offender Dio, non servando l' Interdetto.

Ma

A. MDCVI. Ma l'Inquisizione di Roma sotto i 27. Giugno proibì nominatamente questa ultima stampa, e insieme le altre non stampate sotto pena di scomunica a chi le leggesse, e tenesse; allegando per causa, che in quelle vi fossero molte cose temerarie, calunniose, scandolose, sediziose, scismatiche, eretiche; in ultimo attaccandovi un *Respective*, per render il tutto ambiguo. Finalmente fu rotto il silenzio in Roma, dove uscì la scrittura del Cardinale Bellarmino contra i trattati del Gersone sopraddetti: indi a poco, la Parenesi del Cardinal Baronio con tante detrazioni, e maldicenze: e appresso, un'altra del Cardinal Colonna; colle quali scritture pensarono di turbar la fedeltà di tutte le sorte d'uomini: imperocchè il Colonna prese assunto d'intimorire i Preti, e altri Ecclesiastici maggiori, con terrore di censure, e privazione di degnità, e benefizj: il Bellarmino, di batter le coscienze pie, con esaltare l'Autorità del Pontefice al pari della divina: il Baronio credette, maledicendo, e declamando, tirar a sè l'animo di tutte le persone erudite. Non pensarono a Roma che mai alcuno ardisse d'opporsi alla riputazione di questi grandi Cardinali; sì perchè erano persuasi che vi fosse quella ignoranza che avevano tentato da molti anni in qua d'introdurvi; come anche attesa la dignità degli Scrittori di così alto stato. Ma a Venezia, acciocchè alcuna pia coscienza non fosse travagliata dalle iperboli del Bellarmino, gli fu risposto con celerità, per mettere alla luce la verità, e mostrar a tutti qual ubbidienza dovesse il Cristiano al sommo Pontefice; e furono anche manifestate le ragioni pubbliche, e difese le tre ordinazioni della Repubblica, e l'Autorità di giudicare Ecclesiastici, che il Papa nel Monitorio aveva oppugnato colle scritture intitolate: *Le considerazioni*, *e l'avviso*. E parendo anche necessario render conto al mondo, che le azioni della Repubblica, in comandare che i divini uffizj fossero continuati, erano state ragionevoli, e legittime; fu giudicato necessario provar ciò col trattato dell'Interdetto, e fu insieme concesso dal Senato che si potessero stampare altre cose scritte a favor pubblico, servando in ciò quel tutto che le leggi dello Stato prescrivono; cioè, che non vi sia cosa contraria alla Fede, a'buoni costumi, e all'autorità de' Principi. Ma perchè l'Inquisitore non poteva far l'uffizio suo, di veder le composizioni da stamparsi, furono deputati cinque Teologi presso al Vicario Patriarcale, e il Teologo della Repubblica che avessero questa cura.

Ma andate a Roma le suddette quattro scritture, l'uffizio dell'Inquisizione sotto il dì 30. Settembre fece una spezial proibizione di esse, nominandole tutte particolarmente, perchè in esse si contenessero eresie, errori, e scandali; ma pur col solito, *Respective*, e aggiungendo la proibizione d' ogn'altra che per l'avvenire uscisse, o in istampa, o in iscrittura di mano, contra l'Interdetto Pontificio; vietando che non potessero esser lette, nè tenute, sotto censure di scomunica, e riservazione d'assoluzione: la qual proibizione, che doveva, attesi gli spaventi di scomunica, fare che tutte le scritture a favore della Repubblica fossero sopite, fece contrario effetto; imperocchè alcuni di là conchiusero che non vi fosse ragione dal canto di chi non voleva che il mondo vedesse la causa intera; altri dicevano che i tre Cardinali avevano palliata la verità, e non volevano che fosse scoperta: ad altri pareva strana la proibizione delle scritture che potessero esser fatte; mostrando che pretendessero spirito di profezia, per prevedere che non potesse esser scritta cosa

buona

buona, ovvero autorità d'estinguere indifferentemente il buono col cattivo: alcuni anche da questa proibizione conchiudevano, che non vi fosse cosa degna di censure, poichè non aveva la Corte ardito di notare alcun particolare, e con quell'avverbio, *Respective*, s'aveva riservata una coperta da tutte le obbiezioni. Fu proposto da alcuni che, per difendersi da tale ingiuria, si dovessero con pubblico Decreto vietare le scritture composte a favore del Pontefice. Ma altri consideravano, ch'era un far quello che si riprendeva in altrui, e che tornava in benefizio il lasciarle vedere, per mostrar che niente veniva parlato dal canto della Repubblica, e ch' ella non diffidava del giudizio di ciascuno: la qual opinione prevalse, e le scritture furono non solo premesse, ma fu anche concesso che pubblicamente si vendessero, e fossero portate liberamente nello Stato.

Fra' Pontificj dal Luglio fino all'Aprile, quando si conchiuse l'accomodamento, ogni sorta d'uomini a gara si pose a scrivere, per guadagnar dal Pontefice; perlochè uscirono molte opere, e de'Gesuiti, e d'altri; parte con nome vero, e parte con supposto; alle quali fu risposto da molte persone erudite, per ribattere le calunnie, e oppugnare le false dottrine, che tentavano di seminare. La dottrina degli Scrittori Veneti in somma era questa: „ Che Iddio ha costituito due Governi nel Mondo, uno „ spirituale, e l'altro temporale; ciascuno d' essi supremo, e indipenden- „ te l' uno dall' altro. L' uno è 'l ministero Ecclesiastico, l'altro è il Go- „ verno politico. Dello spirituale ha data la cura agli Appostoli, e a' „ suoi Successori. Del temporale a' Principi, sicchè gli uni non possano „ intromettersi in quello che agli altri appartiene. Che il Papa non ha „ podestà d'annullare le leggi de'Principi sopra le cose temporali, nè pri- „ varli degli Stati, nè liberare i sudditi dalla soggezione; e che l' inabi- „ litare i Regni, e destituire i Re, è cosa attentata da 500. anni in qua „ contra le Scritture, e gli esempi di Cristo, e de'Santi: e che insegna- „ re che, in caso di controversia tra 'l Papa, e un Principe, sia lecito „ perseguitarlo con insidie, e forza aperta, e sia remissione de' peccati a' „ sudditi che si ribellano da lui, è dottrina sediziosa, e sacrilega: che „ gli Ecclesiastici per Legge Divina non hanno ricevuta alcuna esenzio- „ ne dalla Podestà secolare, nè quanto alle persone, nè quanto alla ro- „ ba loro, ma bensì da più Principi, incominciando da Costantino fino „ a Federigo II. hanno avute varie esenzioni, così Reali, come Persona- „ li, ora maggiori, ora minori, secondo l' esigenza de' tempi, e conve- „ nienza de' luoghi: il che è stato anche fatto negli altri Regni, e Prin- „ cipati; avendoli sempre, così gl'Imperadori, come gli altri Principi, esen- „ tati dalla podestà de'Magistrati, non però mai dalla loro propria pode- „ stà suprema: e che le esenzioni concesse da'Pontefici all' Ordine Cheri- „ cale non sono state in alcuni luoghi ricevute; in altri sono state ac- „ cettate in parte, e in parte no; e tanto vagliono, quanto sono state „ ricevute: e, che non ostante qualunque esenzione, il Principe ha ogni „ podestà sopra le persone, e i beni loro, quando la necessità del ben „ pubblico astringe, o necessita valersi di quelle: e se alcuna esenzione „ fosse abusata con perturbazione della pubblica tranquillità, il Principe „ sarebbe tenuto a provvedervi.

Un altro capo della loro dottrina ancora era „ che il Pontefice non „ si dee tener per infallibile, se non dove gli sia promessa da Dio la

„ sua

A. MDCVI. „ sua divina assistenza : il che alcuni Dottori moderni dicono esser nelle cause necessarie alla Fede solamente, e insieme quando userà i debiti mezzi d' invocazione divina, e consulte Ecclesiastiche; ma l'autorità di sciogliere, e legare, s'intende, *Clave non errante*, comandando Iddio che segua, non l'arbitrio, ma il merito, e la giustizia della causa: che quando il Pontefice, per controversia co' Principi, passa al fulminar censure, è lecito a' Dottori considerare se procedano, *clave errante, vel non errante*; e il Principe, quando è certificato che sieno invalide lo censure, fulminate contra se, lo Stato, o i sudditi suoi, può, e dee, per la conservazione della quiete pubblica, impedir l'esecuzione, conservando la Religione, e la conveniente riverenza alla Chiesa: che, secondo la dottrina di Santo Agostino, la scomunica contra una moltitudine, o contra chi comanda, o sia seguito dal numero grande di popolo, è perniziosa, e sacrilega: che il nuovo nome d' ubbidienza cieca, inventato da Ignazio Lojola, fu incognito alla Chiesa, e ad ogni buon Teologo; e leva per anche l'essenziale della virtù, che è operare per certa cognizione, ed elezione; espone a pericolo d' offender Dio, e non scusa l'ingannato dal Principe spirituale, e può partorire sedizioni, che si sono vedute da quaranta anni in qua, dappoi che questo abuso è stato introdotto. „

Per lo contrario la dottrina degli Scrittori Pontificj andava inculcando " che la podestà temporale de' Principi è subordinata alla podestà " Ecclesiastica, e soggetta a quella: perlochè il Papa ha autorità di privare i Principi degli Stati loro, per i delitti, e mancamenti che commettessero nel governo, e anche senza delitti, quando il Papa giudicasse che ciò fosse utile pel bene della Chiesa : che può liberare i sudditi dalla soggezione, e dal giuramento di fedeltà: che sono obbligati a levar l'ubbidienza, e perseguitar anche il Principe, se il Papa loco manda. " E sebbene tutti convenivano nell'asserir queste massime, non erano però d' accordo nel modo : perchè i mossi da un poco di vergogna, dicevano che tanta autorità non è nel Papa, perchè Cristo gli abbia data autorità temporale, ma perchè alla spirituale è necessaria: e però Cristo, dando la spirituale, ha data anche indirettamente la temporale, coperta, poichè non fu altra differenza, che de'nomi. Ma la maggior parte di loro alla libera scrivevano: che il Papa ha ogni autorità in Cielo, e in Terra, così spirituale, come temporale sopra tutti i Principi del Mondo, come sopra i sudditi, e vassalli: che può correggerli d'ogni delitto; ch'è Monarca temporale sopra tutto 'l Mondo; che da ogni Principe temporale supremo si può appellare al Papa; che può far legge a tutti i Principi, e annullare le fatte da loro. Della esenzione degli Ecclesiastici ancora tutti d'accordo negarono " che l'abbiano per grazia, e " privilegio de'Principi, sebben le leggi, e privilegi si ritrovano ancora: " ma non erano d'accordo come l'abbiano ricevuto; affermando alcuni di loro, che è *De jure Divino* ; altri, che l'hanno per costituzioni de' " Papi, e de'Concilj; ma tutti d'accordo poi asserendo che nè meno sono soggetti al Principe in caso di lesa Maestà; e che non sono tenuti ad ubbidir alle leggi, se non *vi directiva*; passando alcuno di loro " tanto oltre, a dire che gli Ecclesiastici debbono esser arbitri, se i precetti del Principe sieno giusti, e se i sudditi sieno obbligati ad ubbidirgli; ma essi Ecclesiastici non debbono al Principe nè tributo, nè ga-

" belle,

" belle, nè ubbidienza: che il Papa non può fallare, che ha l'assistenza A. MDCVI.
" dello Spirito Santo; anzi è necessario osservare qualunque sua sentenza,
" o giusta, o ingiusta: che a lui appartiene la dichiarazione di tutti i
" dubbj, e nessuno si può partir dalla dichiarazione sua, nè replicare,
" sebben contenesse ingiustizia; e sebben tutto il mondo senta contra l'
" opinione del Papa, bisogna stare a quello che il Papa dice; e non è
" scusato dal peccato chi non segue il parer del Papa, sebben tutto 'l
" mondo l'abbia per falso ". I libri loro erano ripieni di queste altre massime ancora " che il Papa è un Dio in terra; un Sole di giustizia; un Lu-
" me della Religione; che il giudizio, e la sentenza di Dio, e del Papa
" è una; che uno è il Tribunale, e la Corte del Papa, e di Dio: che
" dubitare della Podestà del Papa è quanto dubitar di quella di Dio ". Cosa notabile è, che il Cardinale Bellarmino afferma asseverantemente " che
" il ristringere l'ubbidienza dovuta al Papa nelle cose spettanti alla sa-
" lute dell'anima, è ridurla al niente: che San Paolo appellò a Cesare:
" che non era suo Giudice, e non a S. Pietro, per non far ridere: che
" i Sommi Pontefici antichi mostravano soggezione agl'Imperadori, per le
" condizioni di que'tempi, che così richiedevano ". Altri hanno anche aggiunto, che bisognava introdur l'Imperio de' Papi a poco a poco, perchè " non conveniva spogliare del loro dominio i Principi nuovamente con-
" vertiti; ma bisognava permetter loro qualche cosa, per interessarli " e altre tali cose, che molte persone pie abborrivano di sentire, e riputavano bestemmie.

Fu anche molto differente il modo di trattare dell' una parte, e dell' altra; perchè gli scritti de'Pontefici, massime de PP. Gesuiti, erano pieni di maldicenze, detrazioni, ingiurie, e calunnie contra la Repubblica, e gli Scrittori di lei; pieni anche d'incitamenti a sedizione, e ribellione: ma gli Scrittori Veneti usarono (perchè così volle il Senato) ogni riverenza, parlando del Pontefice, e ogni modestia verso gli Scrittori suoi, trattando la controversia senza passar più oltre; non notando i difetti della Corte, non per mancamento di materia, ch'è ben noto al Mondo quanto abbondi, ma solo per usar la debita convenevolezza, di non passare dalle cause alle persone, come fanno quelli che mancano di ragione; le quali cose ogn'uno può chiaramente vedere nelle raccolte stampate in diversi luoghi, e tradotte in varie lingue, dove si contengono le scritture d' ambe le parti. Quando gli Spagnuoli ebbero notizia delle scritture che andavano in pubblico, non piacque loro molto; anzi fecero intendere al Pontefice: Ch'era meglio procedere colla sola autorità; imperocchè colle scritture si dava materia al Mondo di discorrere, e a ciascuno di formare il proprio giudizio con diminuzione dell'autorità Pontificia, massime che le scritture dal suo canto avevano voluto internarsi troppo nell' autorità de' Principi, che non rendeva benefizio alla Chiesa, ed erano piene più di detrazioni, che di ragioni; aggiungendo, che ogni proposta chiamava la sua risposta. Anzi ripresero il Padre Sosa Francescano, che aveva scritto in Spagnuolo in questa materia, e gli ordinarono di raccogliere tutti gli esemplari quanto più potesse, siccome anche egli fece. Consentirono ad istanza del Nunzio, che le scritture fossero proibite, non dal Consiglio Regio, come egli ricercava, ma dall'Inquisizione: e per non includer il protesto del Principe, fecero nominare le stampate tutte, tacendo quello, e le scritture a mano con termine generale; aggiungendo in fine, che in

A. MDCVI. questa materia non si potesse parlar nè per una parte, nè per l'altra. Non stamparono però l'editto, nè lo affissero, ma lo pubblicarono per le parrocchie, che sono le Chiese meno frequentate.

La causa delle scritture in Milano ebbe a far riuscir un disordine, perchè, siccome da alcuni erano in segreto avidamente lette; così da mal'affetti erano riprese colle maldicenze, e ingiurie, solite agli Ecclesiastici d'usare: il che non poteva sopportare il Segretario Antonio Paolucci, quando era detto in sua presenza: perciò formarono all'Inquisizione un certo processo contro di lui; di che avendone notizia, ne diede conto al Fuentes, che si maravigliò della presunzione, e gli disse, che non dovesse prenderne travaglio. Ma indi a pochi giorni un Notajo dell'Uffizio lo citò da parte dell'Inquisitore, al quale egli rispose, ch'era persona pubblica, e sotto la protezione del Conte, nè doveva ubbidir ad altri, che al suo Principe; e minacciò il Notajo, che si sarebbe proceduto contra lui in altra maniera. Il Conte avvisato, mandò a chiamar l'Inquisitore, e al Paolucci fece intendere che andasse all'ubbienza sicuramente. Dappoi che ebbe parlato il Conte coll'Inquisitore, disse al Paolucci, ch' egli diceva le Ragioni della Repubblica troppo liberamente; però che sarebbe stato bene che andasse all'Inquisitore, che gli avrebbe detta una sola parola, e non sarebbe stato altro: negò il Paolucci di potersi sottoporre a qual si voglia persona senza commessione del suo Principe. Il Conte gli offerì il Fiscal Torniello, che l'accompagnasse a quell'Uffizio, e restasse là, fino che l'Inquisitore pigliasse l' informazione, e lo ricompagnasse a casa. Ringraziò il Paolucci, negando di poterlo fare senza licenza, perlochè il Conte gli mandò a dire ch'egli non voleva più ingerirsene, nè saperne altro. Diede avviso del tutto il Paolucci a Venezia, dove fu fatto coll'Ambasciador Cardenas il lamento che si doveva, e fu approvato quanto il Segretario aveva fatto: dall' Ambasciadore fu scritto al Conte, il quale chiamò il Segretario, e gli disse che aveva parlato troppo liberamente de'negozj, e che era necessario guardarsi di dare scandolo. Rispose il Paolucci che sperava che col proibir S. E. che non gli fosse data occasione, il caso non sarebbe più successo. Dopo ciò l' Inquisitore gli fece intendere che, non come Inquisitore, ma come amico, desiderava di parlargli in qualche luogo privato: al che rispose: Che sarebbe stato prontissimo, prima che fosse nata la difficoltà, d'ascoltarlo come amico in luogo privato; ma dopo non poteva, nè voleva far altro.

Ma tornando alla negoziazione dell'accordo, (la quale mai non si restò di trattare, con tutto che ciascuna delle parti con scritture difendesse le sue ragioni) fu fatta in fine d'Agosto un'altra apertura un poco maggiore al componimento; la quale fu quasi il componimento di tutta la negoziazione; sebbene poi varie cose furono trattate dopo, tutte senza effetto. Comparve a' 17. d'Agosto il Signor di Fresnes con lettere del Re de'4. nelle quali diceva: Dispiacergli i disturbi che passavano tra il Pontefice, e la Repubblica: temere gl'inconvenienti che da ciò potevano succedere; e pel luogo che teneva nella Cristianità, e per l' osservanza verso la Sede Appostolica, e per l'amicizia colla Repubblica, essersi mosso da sè ad intromettersi, procurando qualche onesto componimento; ma restar impedito dall'eseguire questo suo lodevole disegno, se la Repubblica non si ajutava co'mezzi dipendenti da lei medesima: aver commesso al Fresnes, suo Ambasciadore, che esortasse la Serenità sua alla conti-

continuazione di prudenza, e all'affezione verso la Cristianità, e verso il suo Stato medesimo, accertando che la intenzione sua non tendeva ad altro, senon alla conservazione della libertà della Repubblica. Letta la lettera, il Fresnes fece la sposizione, dicendo: Che il Re restava disgustato di non aver cavato se non parole generali in negozio che tanto importava, e premeva: dubitava che la nuova istanza, la quale all'ora faceva con fincerità, non apportasse discontento, e fosse interpretata ad altro fine, che al disegnato da lui: nondimeno, essendo amico, e obbligato, per quello che la Repubblica aveva operato per lui, come memore de' benefizj, prevedendo gl'inconvenienti, se ne doleva, e si moveva senza esser ricercato, acciò non andassero avanti, come necessariamente anderebbono, se la Repubblica non volesse ajutarsi: che il Papa era condescesò a condizioni oneste, e tali, che pareva non dimandasse cosa contraria alla dignità, e libertà della Repubblica: dispiacerebbe al Re che, avendo il Papa giustificato la causa sua presso al Mondo, quanto all'ordine, sebben, quanto al merito, ogn'uno sentiva per la Repubblica, ella restasse con tutti i Principi Cristiani contrarj, non potendo pure il Re, in quel caso, mostrarsi per lei, come sarebbe, quando il Papa, scostandosi dal giusto, volesse intaccare la libertà, e pregiudicare al governo: nel qual caso esso Re impiegherebbe tutte le sue forze, tutte le armi, e tutti gli Stati in servizio di sua Serenità. Aggiunse il Fresnes, che la Maestà sua sentiva tanto dispiacere di non poter aver qualche particolar maneggio in questo negozio, ch'era stata in pensiero di ritirarsi, e non passar più oltre; ma aveva risoluto d'arrischiare anche quest'altra prova, e fare una replica, pregando che in grazia sua volesse il Senato confidare in lui, come amico, e confidente, quello a cui poteva condescendere, per dar qualche soddisfazione al Pontefice; testificando che, quando la Santità sua avesse avuta qualche cosa che salvasse la sua riputazione, si sarebbe contentata: e qui passò l'Ambasciadore a proporre diversi partiti: Uno fu, che dal Senato fosse sospesa l'esecuzione delle leggi, il protesto pubblicato contra il Monitorio del Papa, con condizione, che il Pontefice ancora sospendesse per 4. o 6. mesi il Monitorio, e le censure, per poter in quelli trattar del merito delle cause controverse. Mostrò che la sospensione delle leggi fosse cosa a cui si dovesse acconsentir facilmente; perchè essendo leggi proibitive, l'osservanza delle quali consisteva nel non fare, col sospendere, non si veniva però a concedere che fosse fatta novità alcuna: ma quanto alla sospensione del protesto, non dimandava che si facesse in quelle parti dove la Repubblica giustificava le sue azioni, e però chiamava le censure nulle, e invalide, ma solo in quella parte dove mostrava d'esser lontana dall'amicizia del Papa: e se questo modo non soddisfacesse intieramente, si trovasse alcun'altro conveniente, che non sarebbe difficile inventare; poichè la cosa in sè era onesta, e si trattava di parole solamente: e se non paresse che la sospensione del Monitorio per 6. mesi bastasse, si potrebbe concordare che il Pontefice anche per più lungo tempo lo facesse. Un altro partito propose: che i prigioni fossero restituiti senza pregiudizio delle ragioni della Repubblica: che le Religioni partite per causa dell'Interdetto ritornassero, e 'l Papa sospendesse il Monitorio per qualche tempo. Corresse però l'Ambasciadore questa proposta, con dire: Non esser intenzione del Re che si facesse cosa alcuna contra la dignità, o in pregiudizio della Repubblica: e che se alcuna

A. MDCVI.

A. MDCVI. cuna delle proposte fossero pregiudiziali, si contentava che non se parlasse; che egli le aveva messe innanzi, parendo a lui che non pregiudicassero: ma se gli fosse fatto conoscere il contrario, non ne parlerebbe più: considerò che era necessario dar qualche apparente occasione al Papa di ritirarsi, perchè mai più Pontefice alcuno non aveva rivocato Bolle, eccetto a Costanza per autorità del Concilio: e se ad alcuno paresse cosa inconveniente, e aliena dal costume della Repubblica, di metter mano nelle sue leggi a richiesta del Papa, o veramente restituirgli i prigioni dimandati; a questo si poteva trovar temperamento, con far le suddette cose a richiesta e istanza del Re, e in gratificazione della Maestà sua, senza far menzione del Papa.

Nel Senato fu proposta questa materia in deliberazione, e ben esaminate tutte le ragioni, e considerati insieme i pericoli che teneva seco la continuazione di queste controversie, fu anteposta per comun consenso ad ogn' altro rispetto la conservazione della libertà; la quale senza dubbio sarebbe violata, quando il Senato fosse costretto sotto qualsivoglia pretesto a levar l'autorità alle sue leggi. Il dar i prigioni in gratificazione al Re non parve cosa che togliesse niente alla libertà; (sebben si vedeva, che ciò era fatto per soddisfar il Papa) imperocchè questo era un fatto particolare, che non tirava però in conseguenza che dovesse esser fatto l'istesso ne' tempi seguenti: e qui furono due opinioni: alcuni proponevano che se ne donasse un solo; altri erano di parere, che si donassero amendue: e prevalse questa opinione; perchè il darne uno (per la identità del caso) portava per necessità una richiesta dell'altro, la qual avrebbe mostrato che, non essendo il Senato condesceso a quel tutto che poteva fare alla prima, si potesse aver anche speranza di tirarlo ad altro, e con ciò aprire la porta ad altre dimande pregiudiziali; che, quando alla prima si fosse fatto tutto il possibile, restava libero il Senato da nuove istanze, e obbligato il Re a rivolgersi al Papa. Si ebbe anche considerazione, che, donato un prigione al Re di Francia, si apriva la porta a qualche altro Principe di dimandar l'altro; e non concedendosi, restar mal soddisfatto; concedendosi, mostrarsi che pel Re di Francia non si fosse fatta cosa singolare. Adunque deliberato di donar amendue i prigioni al Re, rispose il Senato alla proposta dell'Ambasciadore, ringraziando il Re d' essersi interposto: e aggiungendo, che siccome la Repubblica riceveva in bene tutto ciò che veniva da sua Maestà, così la pregava a non interpretar in sinistra parte, che il Senato non fosse condescelo ad alcun particolare; imperocchè non sapeva che fare in difficoltà promossa fuor d'ogni ragione, e credenza contra la libertà, e il governo; al quale presupponeva, ed era certo che la Maestà sua non voleva pregiudicare: vedersi ben dove miravano i disegni del Papa, il quale, poi che vedeva esser conosciuta e confessata da tutti, non solo fuori d'Italia, ma anche a Roma medesima, la ragione della Repubblica nel merito, voleva, per avvantaggiarsi metter disordine nell'ordine; nel qual anche la giustizia, e ragione della Repubblica era così chiara, ch'era manifesta ad ogn'uno; essendo cospicui gli errori del Papa inescusabili: perlochè non era giusto col proprio danno, e indignità, correggere i falli altrui; poichè, avendo gli altri causati i disordini, non poteva il Senato rimediarvi: aveva ben fatto assai, che, essendo contra ogni ragione ingiuriato, aveva proceduto con moderazione esemplare, e fatto quel tanto solamente che a necessaria di-

fesa

fesa si ricercava: le difficoltà promosse dal Pontefice nel principio delle controversie erano state irragionevoli; ma le cose successe dappoi intollerabili, essendo stata la Repubblica insidiata, procurando di mettere sedizioni nello Stato, di sollevare i popoli, e (qnel che più di tutto importa) mettendole in pericolo anche la Religione: e con tutte queste cose non desisteva, ma sotto pretesto di partiti, e di soddisfazione nell'ordine, voleva mostrar il Pontefice d'aver ragione nel merito. Ma con tutto questo era stata sempre pronta la Repubblica a far tutto quello che si potesse, salva la libertà, la quale non poteva concedere che fosse diminuita, senza offender gravissimamente la Maestà Divina. La sospensione delle leggi non era altro, che un confessar mancamento d'autorità nello statuirle; la qual cosa ogn'un vedeva che troncava affatto tutti i nervi del governo, perchè non si trattava di queste leggi sole, ma di qualunque altra, e di tutta l'autorità di reggere, e governare lo Stato, quando si consentisse che il Pontefice per censure potesse costringerla a sospender queste: cosa non solo perniziosa alla libertà della Repubblica, ma di tutti i Principi sovrani, i quali necessariamente resterebbono privati della sovranità, quando fossero sottoposti alla censura de' Papi, che potessero con scomuniche costringerli a regolar le leggi a modo loro: e il pretesto di libertà Ecclesiastica sarebbe che nessuna legge fosse esente dalla censura del Papa, poichè egli s'attribuisce l'autorità di diffinire, eziandio contra l'opinione universale, quali sieno le leggi convenienti, e quali no. Nè l'esser le leggi proibitive permetteva che potessero esser sospese senza pregiudizio; poichè, sospesa la proibizione, restava la libertà di contravvenirvi; e ogni sospensione argomentava, o mancamento d'autorità, o mancamento di consiglio; e il farla, costretto da minacce altrui, conchideva soggezione. Riceveva la Repubblica la parola del Re, cioè, che non volesse alcuna cosa pregiudiziale, e per tanto si scusava di non poter condescendere a questo particolare. Non aveva proposta alla Maestà sua alcuna cosa, parendole che chi aveva dato causa a' presenti disordini dovesse anche porgere la conveniente medicina. Ma ora, in grazia di sua Maestà, condescendeva a dichiararsi che cosa potrebbe fare, quando però il Pontefice avesse prima levate le censure; e ciò, per mostrar al Re d'aver inclinazione alla concordia, e di voler fare per la Maestà sua tutto quello ch'era possibile, e condescendere al particolare; il che non aveva voluto fare per altri: si contentava, quando la Maestà sua fosse sicura, e avesse parola ferma dal Papa che leverebbe le censure totalmente, e metterebbe compito fine alle controversie, donar alla Maestà sua in gratificazione i due prigioni, ancorchè rei di gravissimi delitti, e levar il protesto, salve però le ragioni pubbliche di poter giudicar gli Ecclesiastici, quando fosse spediente pel buon governo. In conformità di questo anche, rispose il Senato alle lettere del Re, e ordinò all'Ambasciador Priuli che dovesse parlargli. Il Re lo ringraziò; affermando esser certo che non si sarebbe fatto per altri quello che s'era fatto per lui: che egli era interessato colla Repubblica per molti uffizj, e in particolare per essere stato ricevuto nella sua Nobiltà, e per la dimostrazione presente; che premeva coll'Ambasciador suo in Roma, acciocchè il Papa si contentasse di tanto: ma quando ciò non succedesse, e non restasse altro, che la sospensione delle leggi, sperava che anche questo si facesse; perchè il Fresnes scriveva che le ragioni addotte in contario non distinguevano. Replicò il Priuli che al

A. MDCVI.

A. MDCVI. al Fresnes era stato detto abbastanza; ma che forse egli non aveva scritto il tutto, e considerasse sua Maestà il gran pregiudizio che era all' Autorità d'un Principe supremo, quando fosse costretto a mutar le sue leggi ad arbitrio d'altri, passandosi da una legge ad un altra, e finalmente a riconoscer da altri tutta la podestà di governare. Queste cose, esposte dall' Ambasciadore assai ampiamente, fecero condescender il Re a dire, che non avrebbe mai persuasa la Repubblica a far cosa contra la sua libertà, dignità, e buon governo.

Nel tempo che la risposta del Senato andò in Francia, l' Ambasciador Cardenas tentò egli ancora di fare condescender il Senato a qualche particolare; e però, presentatosi innanzi al Principe, fece un'esortazione molto lunga all'accomodamento, e conchiuse: Che era necessario conceder alcuna cosa al Re suo Signore, perchè egli, quando avesse da portar qualche soddisfazione al Papa, se gli gitterebbe appiedi, supplicandolo a metter fine a queste controversie, e pericoli: che il Pontefice non si era contentato di quanto ne'giorni passati gli era stato detto; però era necessario che gli fosse allargata la commessione. Col Papa non conveniva stare sopra puntigli, perchè era Vicario di Cristo; laonde il cedergli, e sottometterfi non era vergogna: che egli voleva proporre un temperamento di questa natura: cioè, che si facesse lui Avvogadore per due sole ore, perchè in quelle egli avrebbe operata tal cosa, che tutto il negozio sarebbe stato accomodato. Gli dimandò il Principe, che cosa voleva intender per esser Avvogadore, e che cosa vorrebbe metter in esecuzione con quella podestà: rispose che fosse prima creato secondo che si costumava; che poi fatto, avrebbe studiata la sua Autorità: e replicò che bisognava non guardar sottilmente, avendo a trattar col Papa, ma esser molto larghi in umiliazioni, soddisfazioni, sommessioni, e ubbidienza verso di lui.

A questa proposta non essendo data risposta dal Senato per alcuni giorni, l'Ambasciadore comparve di nuovo, narrando d'aver avuti efficaci ordini dal Re, per ricercar la Repubblica, che gli desse qualche cosa in mano, per potersi con quella presentar al Papa: che vedeva bene la Repubblica desiderosa d'accomodamento, e il Papa non meno di lei: che da ogni parte si scopriva buona volontà, ma tutto stava nel modo di eseguirla; il quale sino adesso nessuno sapeva, o voleva trovare; succedendo in ciò, come nell'acquisto del Paradiso, il quale ogn'uno vorrebbe, ma nessun vuole i mezzi debiti. Nè a questa seconda proposizione essendo data risposta, il Cardenas fece giudizio che, istando di più, potesse riportar risposta non molto grata; e però fece intender, che, se non si risolveva di dargli qualche cosa in mano, secondo la sua richiesta, piuttosto si portasse innanzi, che dargli la negativa.

Ma passati alcuni giorni, essendo chiamato pel successo di Durazzo, del quale si è parlato di sopra, dopo trattato quel negozio, fece modesto lamento: che alla sua richiesta triplicata non fosse stato risposto, soggiungendo però che non dimandava risposta, sebben la desiderava: al che, per decreto del Senato già fatto, rispose il Principe, che, non potendosi far di più in soddisfazione del Papa, di quanto si era fatto, e perciò non potendosi meno soddisfar lui di risposta, era stato soddisfato, col non rispondere, siccome egli aveva dimandato. Soggiunse D. Inico: Adunque io farò l'Avvogadore, e sospendo la risposta che m'ha data il Senato, acciò vi pensi meglio, e risolva a sospendere le leggi in gratificazio ne

ne del mio Re, e non del Papa, e persuase con diverse ragioni che, sic- A. MDCVI.
come il sospendere a richiesta del Papa era di pregiudizio, così non era di pregiudizio alcuno il sospendere a richiesta d'un altro Principe, e diede l'esempio del suo Re, il quale ad istanza del Re di Francia sospese l'editto de' 30. per 100. e non reputò che fosse con diminuzione dell'autorità sua: esortò a bilanciare la sospensione, cosa leggiera, cogl'incomodi, e pericoli che potrebbe portar lo star fermi, e fece istanza di nuova risposta.

Alla qual proposizione mentre si pensa, con risoluzione però di non conceder cosa pregiudiziale alla libertà, ecco, che arriva avviso, come il Pontefice nel principio di Settembre eresse una nuova Congregazione in Roma, e la chiamò la Congregazione della guerra, con deliberazione che si congregasse due volte alla settimana, per trattare de'modi dell'adoperar le armi temporali; la qual cosa diede da ragionar assai in Roma, e per l'Italia; prima pel nome inusitato, *Congregazione della guerra*, essendo antico costume della Corte di coprir il maneggio delle cose temporali con nomi e colori spirituali, e ora, per lo contrario, essendo il Pontefice lontanissimo dal potere, sebben prossimo al volere, maneggiar arme temporali, facesse questa vana dimostrazione di potenza mondana, con intitolar la Congregazione col nome fastoso di guerra. Accresceva la maraviglia la qualità delle persone intervenienti in quella; poichè erano tutte di professione che doveva esser alienissima da simil maneggio, essendovi chiamati 15. Cardinali, la elezione de'quali mostrò bene che il Papa confidasse, perchè erano dipendenti dalla Spagna. Questi furono, Como, Pinelli, Sauli, Camerino, Sfondrato, Giustiniano, San Giorgio, Arrigoni, Visconte, Conti, Borghese, Sforza, Montalto, Farnese, Cesis: e da questa ne cavò una picciola di quattro solamente, che furono, Pinelli, Giustiniano, S. Giorgio, e Cesis, acciò col Tesoriere, e co'Commessarj della Camera attendessero a'modi di trovar danari. Creò ancora otto Cardinali nel mese di Settembre con molta maraviglia delle persone pie, e riverenti dell'antichità, per qual causa non avesse aspettato le *Tempora*, che dovevano esser fra pochi giorni. Vero è che qualche Pontefice per lo passato ha creato uno, o due, o tre Cardinali, per qualche causa urgente, fuori delle *Tempora*, e quando erano lontane per più mesi; ma si osservava che questa fosse la prima promozione intera, fatta fuori delle *Tempora*, che dovevano esser la settimana seguente. I Cardinali creati furono i Nunzj di Francia, e di Spagna, acciò si affaticassero con maggior ardore, pel benefizio ricevuto, in suo servigio, e avessero però maggior riputazione presso a quelle Corone: due altri furono, Gaetano, e Spinola, per valersi di loro nello Stato Ecclesiastico, alle frontiere di Venezia, come quelli, la disposizione de'quali era ben nota. A questi aggiunse altri quattro, Lanti, Auditore della Camera, Monreale, Maffei, e Ferratini, per le assunzioni de' quali al Cardinalato vacavano assai buoni uffizj in Corte vendibili; la qual promozione non fu di gusto alcuno agli Ambasciadori di Francia, e di Spagna; contuttochè questi, per gl'interessi del suo Re, dovesse esser molto contento; poichè di questo numero ottonario, sei almeno erano divotissimi di quella Corona: ma più dispiacque all'Ambasciadore di Spagna che fosse tralasciato suo fratello; siccome al Francese non fu grata la promozione, dove non fu fatta considerazione di suo padre.

Fece anche la Santità sua dar conto al Re di Spagna della promozione fatta

A. MDCVI. fatta, e con questa occasione fece nuove istanze a quel Re, per esser ajutato contro la Repubblica, rappresentando, siccome era solito, colla più aspra maniera che si potesse le cose trattate dal Fresnes, facendogli dire: Che a Venezia era sprezzata l'autorità del Re Cattolico, e a lui non faceva benefizio; perchè il Re di Francia, che sentiva per lui, ed avrebbe operato efficacemente, se gli attraversava, essendo congiunto con Spagna. Ma troppo prudenti sono gli Spagnuoli, per esser mossi da ragioni di questa sorta.

In Venezia, per la Congregazione eretta dal Papa, fu aperta la via al Senato di risponder al Cardenas chiaramente, come fece, con dire: ch'era molto ben noto a tutto 'l Mondo che la Repubblica non poteva toccar le sue leggi in maniera alcuna, senza notabil detrimento del suo governo: e tanto più gli pareva cosa maravigliosa, che alla Repubblica solamente si mirasse, e a quella si proponessero cose di tanto suo pregiudizio, e dall'altra parte fossero fomentate le pretensioni del Papa: che se il fine era la quiete d'Italia, e della Cristianità, si vedeva chiaramente che la Repubblica l'amava, e che apparivano manifesti segni del contrario nel Pontefice; il principale de'quali era la Congregazione formata novamente per la Guerra; la qual mostrava ben con questo nome a che si mirava; e colla qualità de'soggetti introdotti in essa si dichiarava dove erano fondati questi pensieri. Si fece insieme protestazione di non aver altro fine, nè intenzione, che di difendersi; il che facendo, se si venisse alle arme, la causa sarebbe nata dal Papa: però che, se il Re di Spagna desiderava la quiete, facesse uffizio col Papa, donde era l'origine, e il progresso di tutte le turbazioni. Commendò anche il Senato gli uffizj fatti dall'istesso Ambasciadore per la quiete; non restando però d'aggiungere: Che se altri altrove si fossero adoperati con buona intenzione e destrezza, com'egli, non sarebbono le cose giunte a questi termini; accennando il Vigliega, di cui aveva avviso anche di Spagna, che non procedesse a questo scopo di quiete. Fu spedito anche un Corriero con diligenza a Francesco Priuli, Ambasciadore in Spagna, comandandogli di far uffizio col Re, e co'Ministri, in conformità. Fu anche chiamato nel medesimo tempo il Signor di Fresnes, e gli fu data parte della Congregazione di guerra nuovamente eretta, e de' Cardinali intervenienti in quella, malaffetti alla Repubblica, e non confidenti alla Francia; nel che il Papa aveva mostrato poco rispetto al Re, non aspettando la sua risposta: nè questo potersi ascrivere ad altra causa, se non perchè il Papa era tutto rivolto alle turbolenze, e si confidava nella dichiarazione di Spagna; non istimando gli altri, confidato nell'appoggio che reputava di dover avere, il quale fosse per somministrargli la forza; aggiungendo, che il Senato in confidenza comunicava con lui, come Ambasciadore d'un Re amico, e giusto; esser risoluto di far quanto potrà per difendersi, e ribattere le ingiurie con confidenza anche di poter sperare dalla Maestà del suo Padrone ogni assistenza per servizio comune.

L'Ambasciadore si dolse dalla Congregazione eretta, e della qualità de' soggetti, e che il Papa non avesse aspettata la risposta del Re, come aveva promesso: e perchè appunto in quel tempo aveva avuta risposta dal Re di quanto la Repubblica aveva fatto in gratificazione della Maestà Sua; passò a ringraziarla de'prigioni, e delle altre cose delle quali aveva data parola: soggiungendo però, restar qualche dubbio nel Re che, essen-

essendo le censure più principalmente per causa delle leggi, il Papa non volesse ridursi a rivocarle senza la sospensione: che però il Re aveva lette le ragioni della Repubblica, e le approvava, e se ne sarebbe valuto; sebben col Papa non vi voleva ragione; il qual, essendo precipitato nel fosso, per mal consiglio, non vedeva come uscirne; e però anche spesse volte ritrattava la parola data una volta, e ogni dilazione lo metteva in sospetto, e dubitazione: perlochè esortava a mettervi presto fine; cosa, che non si poteva far senza la sospensione della esecuzione delle leggi; adducendo per ragione, ch'era pura cerimonia, e che si faceva in gratificazione del Re, e non del Papa; e che non si faceva per altro, se non per dar pretesto al Papa di poter ritirarsi con dignità: e che forse si potrebbe, facendo questo, restar di parlare e di prigioni, e di protesto: che queste cose il Re raccordava, protestando però che non si dovesse far minimo pregiudizio alla libertà, e al governo. Che non aveva altro fine, salvo che il ben comune, e però l'intendeva diversamente dagli altri, i quali avevano fatto istanza al Papa che non accordasse, se non per loro mano: il fine de'quali non era altro, se non consumar l' una parte, e l'altra. Passò anche l'Ambasciador a dire: Che quando nascesse apertura alla guerra, egli sarebbe prontissimo a far il servizio della Repubblica, massime comunicandole i pensieri delle offese, e difese. Dimandò anche parola: Che non si accordasse per altro mezzo, che pel suo; perchè il Re non era ancora interamente certo che il Papa si fosse gittato in braccio degli Spagnuoli: ma quando lo vedesse risoluto di rompere, avrebbe frenata la furia, perchè doveva far questo, principalmente per la benevolenza e buona intelligenza che teneva colla Repubblica; colla quale, se bene non avesse confederazione alcuna, doveva per ragion di stato assisterla, e non lasciarla perdere. Parve al Senato cosa molto opportuna il proccurare d'aver confermazione di ciò dalla propria bocca del Re; e però ordinò al Priuli, Ambasciadore presso a S. M. di usar ogni maniera per iscuoprir l'animo di S.M. e per cavar questa confermazione, con dire: che continuando il Papa ad armarsi con appoggi degli Spagnuoli, e d'altri, e stringendo il tempo, S. M. fosse contenta d'usar l'autorità sua, per impedire gli inconvenienti; i quali, quando andassero continuando in tal maniera, la Repubblica non potrebbe far, di non ricorrere a'più veri, antichi, ed esperimentati amici, fra'quali S. M. è principale: e quando si compiaccia comunicar confidentemente la sua volontà, si manderà persona espressa che tratti i particolari. A quest'uffizio rispose il Re: essere stato ricercato dal Nunzio a nome del Papa, che volesse dichiararsi per la Santità sua; perlochè risponderà quel medesimo che ha risposto a lui, cioè, che il dichiararsi per alcuna delle parti era un fomentare le discordie: però non voleva dar fomento nè a'pensieri del Papa, nè della Repubblica, come gli Spagnuoli facevano, per avanzarsi essi: ma però, se gli Spagnuoli volessero rompere: avrebbe fatto quello che avesse dovuto, e ogn'uno lo poteva credere, ma però in modo, che non si venisse a rottura, per le incomodità che porta seco la guerra; le quali non si possono capire da chi non le ha provare; massime attesi i pericoli, che la guerra induce, di perdere la Religione: perlochè bisognava usare ogni opera per non interrompere la trattazione, e render lui inabile a conchiuder l'accomodamento, come sarebbe, se si dichiarasse per una parte, o se vi fosse mandato Ambascia-

A. MDCVI.

K dor

A. MDCVI. dor espresso, che non sarebbe altro, che metterlo in sospetto al Pontefice, e dar occasione agli Spagnuoli di riempire il Papa di male impressioni.

Furono comunicate anche all'Ambasciador d'Inghilterra residente in Venezia le medesime provvisioni che il Pontefice faceva a Roma, e gli fu detto che poteva pubblicar la dichiarazione del Re, e proccurare gli ajuti già perfetti; e in conformità, si scrisse all'Ambasciador Giustiniano che trattasse col Re. L'Ambasciador in Venezia sentì piacere di dover far quest'uffizio, affermando: che ciò era un pubblicar la gloria del Re; e che egli l'avrebbe fatto in Venezia con tutti i Ministri de' Principi, e avrebbe sparsa anche la fama pel mondo con lettere. Esortò anche che si venisse a' particolari di quanto si disegnasse operare, perchè il Re, egli, e gli altri Ministri di S. M. in ogni luogo, sarebbono ogni cosa possibile, e mostrerebbono il cuore aperto. Passò anche l' Ambasciadore a dire: che era necessario dar fine presto al negozio; il quale non si poteva terminare, se non con uno de'tre modi, o col cedere, o col rimettersi in Principi, o colla guerra: che vedeva bene la Repubblica non inclinata al primo; ma quando avesse risoluto di rimettersi in alcuno, gli raccordava d'eleggere il suo Re, come quello che molto ben intendeva quanto importasse a'Principi il mantener l'autorità data loro da Dio: però, quando fosse stato necessario il venir alla guerra, metteva in considerazione a sua Serenità, che, sebben dicono i Filosofi il Sole, senza esser caldo, riscaldar le altre cose; però non accadere così nelle cose umane, ma convenire che, chi vuole riscaldar gli altri a suo favore, riscaldi prima sè stesso.

Deliberò anche il Senato di dar conto a tutte le Corti della dichiarazione del Re d'Inghilterra.

Ma il Re alla rappresentazione dell' Ambasciador Giustiniano rispose: Che chiamava Dio in testimonio, di non aver fatta risoluzione di difender la causa della Repubblica per altro fine, che per servizio di Dio, per conservar la libertà data da S.M. Divina a'Principi, e non per contesa propria che avesse col Papa; nè lo moveva il particolar benefizio della Repubblica, se non perchè vedeva che difendeva causa giustissima e grata a Dio; nella quale quanto andava più considerando coll'animo, tanto più si confermava nella protezione e difesa d'essa, non trovando ombra d' apparente ragione che lo potesse ritirare: avea fatta risoluzione con prontezza, e con costanza la sostenterebbe. Non sarebbe come la Spagna, che con una carta aveva empiuto l'animo del Papa di vanità, per condurlo al precipizio: metterebbe il promesso in esecuzione con sincerità, e costanza d'animo, corrispondente alle parole. Considerò anche il Re, esser cosa di momento che il Papa si preparasse alla guerra, e avesse formata una Congregazione sopra di ciò di diffidenti della Repubblica, e dipendenti dalla Spagna. Aggiunse: che sarebbe stato più pronto ad incominciar da' fatti, che dal pubblicar la sua dichiarazione: ma poichè questo era comodo alla Repubblica, tanto avrebbe fatto con quella maggior riputazione d'essa che fosse possibile; facendo anche uffizj con tutti i Principi suoi amici, e col Re di Danimarca, e co'Principi di Germania, sperando di cavar anche da questi buon frutto. Col Re di Spagna, e coll'Arciduca (disse) che non occorreva far uffizio, essendo, uno dichiarato pel Papa, e l'altro dipendente da quello: colla

Fran-

Francia non eſſer neceſſario, perchè, eſſendo la Spagna pel Papa, toccava a quel Re penſarvi più che a tutti, per prevenire i pregiudizj che di lontano potevano eſſer indrizzati, e riuſcire contra il ſuo Regno; che già gli aveva provati. Che ſe credeva convenirgli, pel titolo di Criſtianiſſimo, la diſeſa della Chieſa, poteva ben diſingannarſi, vedendo che non ſi trattava di Chieſa, ma di cauſa comune alla libertà de' Principi, dalla quale reſtava protetta, e mantenuta la Chieſa. Conchiuſe, dicendo: che darebbe più colle opere, checolle parole. Eſeguì anche quel Re quanto aveva promeſſo, con far dire dal Conte di Salisberì a' Miniſtri de' Principi, ch'erano preſſo a lui, la riſoluzione preſa d'aſſiſtere la Repubblica, e collo ſcrivere l'iſteſſo a' Principi di Germania, e ad altri ſuoi amici.

A. MDCVI.

Mentre ſi trattavano queſte coſe co'Re, e da loro col Papa, il Gran Duca di Toſcana giudicò appunto carico del ſuo molto ſapere il tentare di condurre ad effetto quello che era difficile a due Re così grandi; perlochè quaſi ogni ſettimana faceva uffizio con Roberto Lio, Reſidente appreſſo di sè per la Repubblica, e lo faceva fare in Venezia dal Montaguti, ſuo Reſidente, con eſortare alla pace, e concordia, per benefizio d'Italia, e con offerirſi mediatore: a'quali uffizj fu ſempre corriſpoſto con ringraziamento, e conchiudendo che ſi miraſſe al Papa; poichè la Repubblica era condeſceſa a tanto, che il Re di Francia l'aveva ſino ringraziata. Ma il Gran Duca non ſi contentava di riſpoſta la quale non gli apriſſe la ſtrada a tirar a sè il negozio; e però con molta deſtrezza quaſi ſi querelava d' aver fatti efficaci uffizj, e col Papa, e colla Repubblica, e non gli era ſtato corriſpoſto; anzi gli erano ſtate dette tali coſe da ambe le parti, che, ſe le aveſſe rapportate, ſarebbe ſtato un intorbidar il negozio, non ridurlo a conchiuſione: che non pretendeva conſigliare il Senato, ſapendo la ſua prudenza; nemmeno levar la trattazione di mano ad altri Principi maggiori: amava bensì eſſer a parte con loro in ſervizio di Dio, e della Criſtianità; perlochè voleva avviſar la Repubblica di quanto il Pontefice avea ultimamente detto all'Ambaſciador ſuo, e ciò era: che la Santità ſua non doveva, nè poteva aſſentire alle condizioni propoſte dall' Ambaſciadore di Francia, perchè era molto ſuo pregiudizio ricever la Repubblica di Venezia dalla mano del Re, eſſendo egli Capo ſpirituale della Chieſa; al quale non era condecente di ricevere i ſuoi ſudditi dalla mano d'altri; e tanto più, che generalmente, quando naſceva difficoltà tra 'l Foro Eccleſiaſtico, e 'l ſecolare, il giudizio era dell'Eccleſiaſtico, come più degno: e ancora diceva il Pontefice, che il ricevere i prigioni per mano del Re, era un tornar a dietro, maſſime che alcuni Prelati Veneziani, i quali ſi trovavano in Roma, l'avevano aſſicurato, che la Repubblica gli avrebbe dati liberamente: e che era riſoluto di non ſoſpendere la ſcomunica, ſe i prigioni non foſſero conſegnati, e tutte le ſcritture uſcite a favor della Repubblica rivocate: che ſi contentava poi di far veder in Roma il rimanente di ragione, formando una Congregazione di Cardinali, Auditori, e Teologi; parte de' quali ſi ſarebbe contentato che foſſero confidenti della Repubblica; con queſto però, che il Re di Francia, ed eſſo Gran Duca deſſero parola di ſtare a quello che foſſe deciſo dalla Congregazione: che ſebben già erano condeſceſi a far una reciproca ſoſpenſione, egli del Monitorio, e la Repubblica delle Leggi, non poteva però perſeverare, perchè non era approvata da' Cardinali: e che il Criſtia-

A. MDCVI. nissimo gli aveva fatto dire: che i Veneziani dovrebbono accettarla: e che, quando avesse fatto quanto gli paresse col negozio, piglierebbe altro partito: e se i Veneziani avessero in ajuto gli Eretici, egli avrebbe più Cristiani di quello che si credeva. Queste cose il Gran Duca voleva far saper alla Repubblica, acciò pensasse molto bene, nessuna risoluzione esser peggiore di quella che porta la guerra col Papa, il quale non ha che perdere: e chi combatte con lui può perder molto, non potendosi a lui, vincendo, levar cosa alcuna, che non convenga restituirgliela duplicatamente: e se la guerra non fa per alcuno, spezialmente non è utile a'benestanti; poichè di là vengono le mutazioni, e facilmente si passa dal bene al male, con poca speranza di ritornar in dietro: che sebbene il Re di Francia tratta con gran desiderio del bene della Repubblica; egli però non sarà inferiore nel proccurar il medesimo, per esser amico, e Principe Italiano, e uomo dabbene. Non dovers dubitare che, venendosi alla guerra, il Papa sarebbe ajutato dagli Spagnuoli, e da altri; e però, per suggir le turbazioni d'Italia, che nascerebbono, egli vorrebbe indurre il Papa a contentarsi di rimetter tutte le controversie ne'due Re, e che la Repubblica facesse l'istesso: anzi la consiglierebbe a farlo, senza aspettar il Papa; perchè, essendo cosa chiara che il Papa non lo farebbe mai, per non sottomettersi al giudizio d'altri, la Repubblica con questo trattato avvantaggierebbe le cose sue, e farebbe cader il Papa in diffidenza de'Re, e leverebbe l'animo agli Spagnuoli d'ajutarlo: e quando bene il Papa condescendesse, potrebbe bene la Repubblica esser certa che i Re non deciderebbono, se non ciò che giovasse agl'interessi loro, come sono i medesimi con quelli della Repubblica. E pur quando questo partito avesse alcuna difficoltà, ve n'era un altro forse più difficile, ma certo più riuscibile, con ispender qualche cosa; dal che non bisognava abborrire, perchè lo spendere a tempo: era un gand' avanzo; ed egli sapeva ben quello che diceva era grand' amico del Signor Giovambattista Borghese, fratello del Papa; se si lasciasse far a lui, con pochi danari la farebbe accomodare. A queste proposizioni rispose il Senato, ringraziando prima il Gran Duca della comunicazione di quanto aveva pentrato in Roma, e anche degl' uffizj che farebbe, e de'buoni consigli e discorsi; soggiungendo che già poteva esser manifestissima al mondo l'inclinazione della Repubblica alla quiete; nella quale intendeva sempre di continuare, quando non fosse necessitata a fare altramente, e ne aveva dato manifesti segni; poichè, non guardando alle offese ricevute, e alla giustizia della sua causa, la quale ricercava che non declinasse punto ad ascoltare alcuna cosa, fino che le ingiurie non fossero levate; nondimeno non solo aveva tenuta aperta la via alla trattazione, e ascoltate le proposizioni; ma eziandio era condescesa a tutto quello aveva potuto, per interposizione, e istanza de'Re: e contuttochè avesse fatto molto, e tanto, che il Re di Francia era restato non solo compiutamente soddisfatto di lei, e delle sue azioni, ma ancora l' aveva fatta ringraziare espressamente; nondimeno non si era potuto ancora aver risoluzione di quello in che il Re era restato col Papa. Nè per questo voleva la Repubblica ritirarsi dalle cose convenute col Re, ma aspettar quello che la M. S. le facesse sapere; non convenendo interrompere la trattazione ch' era nelle mani sue: ma frattanto voleva ben dirgli confidentemente, che si ritrovavano molte e insuperabili difficoltà

ficoltà nelle cose che il Pontefice le aveva fatto intendere pel suo Ambasciadore; imperocchè, per quanto aspettava a'prigioni, avendoli donati al Re, non aveva più parte in loro, nè era più in sue mani farne altra risoluzione. In quello che toccava le scritture, essendo uscite prima quelle di Roma, piene d'ingiurie, maldicenze, e calunnie, alle quali per necessità era stato risposto colla condecente modestia, non conveniva parlarne, se prima, o almeno insieme non si parlava delle Romane. Della Congregazione alla quale il Papa voleva rimettere il negozio non conveniva dir altro; non essendo solita la Repubblica rimettere alla decisione altrui le cose spettanti al suo Governo. Ma quanto alle altre proposizioni fatte da S. A. poichè i modi del trattare del Pontefice davano giusto sospetto che non fosse disposto alla quiete, non si potevano esaminare prima che si avesse maggior certezza dell' animo suo; poichè, siccome per le cose fino al presente consentite la volubilità del Papa, ben conosciuta da S. A. non avea permesso che ne fosse seguito alcun buon effetto; così chiaramente vedeva la Repubblica, che dall' udire altre proposizioni non riceverebbe alcun frutto, se non di obbligare la parola sua a molte cose, senza averne alcuna corrispondenza: ma quando, levate prima le censure, si vedesse qualche fondamento di amichevole temperamento nelle proposte, che levasse la dubitazione dell'incostanza provata, vi si avrebbe all'ora particolare considerazione, e si terminerebbe risolutamente: cosa, che non si poteva fare adesso, stando sul discorso. A questa risposta portatagli dal Residente per nome del Senato replicò il Gran Duca: Che il Papa non era mal affetto, sebben gli accidenti potevano averlo perturbato; e che ciò egli affermava per la cognizione che ne aveva: e che sebbene pareva mutato, nondimeno, quando il suo Ambasciadore gli aveva replicate le cose dette, egli le aveva confermate: non aver potuto ricavar niente della sua volontà; però, disse il Gran Duca, che bisognava lasciarsi intendere; che le trattazioni aprivano la via alle conchiusioni; e ch'egli userebbe quello che gli fosse confidato con avvantaggio della Repubblica; non portandolo al Papa tutto insieme, ma ritenendone parte in sè, per valersene alle opportunità, e non come gli altri; che, sebbene avevano portato molto al Papa, non avevano ancora cavata risoluzione.

Le interposizioni di tanti Principi, per concordar queste difficoltà, mossero ancora l'Imperadore a mettervi qualche pensiero: perlochè nel principio d'Ottobre mandò il Coraducci, suo Vicecancelliere, a trovar il Soranzo, Ambasciador della Repubblica presso a lui, e dirgli, come S. M. intendendo i dispareri tra 'l Pontefice, e la Repubblica esser passati tanto avanti, che pareva il modo di rassettarli difficile; perlochè anche il Re di Francia pareva che fosse per abbandonare la trattazione; avendo a cuore il bene della Cristianità, penserebbe d'interporsi, per conciliare qualche buona concordia, quando però sapesse di far piacere, e di poterne riuscir con onore: che quando le parti fossero risolute di non voler cedere in cosa alcuna, non vorrebbe avventurare la sua dignità, e riputazione. Rispose il Soranzo, ringraziando S. M. e soggiungendo poi: La Repubblica esser pronta a fare ogni cosa, per non turbar la quiete, salva la sua libertà, dignità, e i suoi rispetti del Governo; ma che il Papa voleva tutto; pretendeva che si cedesse ad ogni sua voglia, e senza veruna contesa. Dappoi che il Coraducci ebbe discorso qualche cosa particolare

A. MDCVI. ticolare intorno alle cose, soggiunse che l'Imperadore non era per dimandar cosa alla Repubblica che fosse contra la sua dignità, e che avrebbe mandato il Marchese di Castiglione ben informato. Fecero, dopo questo, il Nunzio del Pontefice, e l'Ambasciadore di Spagna efficaci uffizj coll'Imperio, acciocchè si dichiarasse pel Pontefice; co'quali la M.S. si lasciò intendere liberamente, che non era stato bene il dichiararsi per una parte, e far le dimostrazioni ch' erano state fatte con lettere, e altre tali apparenze; perchè era stato un dar animo, e far pretender esorbitanze pregiudiziali: però, volendo egli l'accomodamento in ogni modo, ed essendo risoluto di far quanto potesse, acciò seguisse, non voleva cosa che potesse difficoltarlo: e poi coll'Ambasciador Spagnuolo a parte fece uffizio, che, per servizio pubblico della Cristianità, il Re dovesse mortificare alquanto il Papa, acciò, ridotto a termini ragionevoli, la concordia seguisse più facilmente. Queste cose essendo state scritte dall'Ambasciador Soranzo a Venezia, gli fu commesso di ringraziare l'Imperadore, e d'accertarlo della inclinazione alla quiete, e insieme dirgli, che sarebbe carissimo al Senato, se piacesse a sua Maestà fare uffizio col Pontefice che si contentasse delle cose offertegli col mezzo, e in gratificazione del Re di Francia.

LIBRO

LIBRO QUINTO.

CON queste trattazioni si pervenne al fine d'Ottobre; quando il Papa, avendo in considerazione che quanto più si prolungava la separazione della Repubblica dalla sua ubbidienza, tanto più la sua riputazione pigliava deterioramento, perchè le scritture aprivano gli occhi a molti, e la libertà del parlare faceva conoscer gran difetti della Corte Romana, che non erano così ben avvertiti da molti; s'aggiungeva a questo, che nel trattar cogli Spagnuoli sopra i particolari degli ajuti, non trovava i fatti corrispondenti alle parole; proponendo essi condizioni dure, e contuttociò lasciandosi intendere che non conveniva alla pietà del Re esser causa di guerra in Italia, e però non era disposto d' ajutarlo, se non quando fosse assalito: perlochè risoluto il Pontefice in sè stesso di voler veder il fine del negozio, chiamò l' Alincourt, al quale fece lungo ragionamento, mostrando che conosceva i disordini, e discorrendo de' danni, e pregiudizj che riceveva, e de' pericoli a' quali si sottometteva, gli attestò, e affermò asseverantemente che voleva l'accomodamento, assicurandolo di buona volontà; soggiungendo, non esser sua dignità che primo proponesse; ma bensì esser prontissimo ad accettare tutte le proposte convenienti; le quali esso Alincourt poteva ben giudicare quali fossero da' passati ragionamenti: condescese anche a rammemorar qualche particolare; ma sì, che non paresse che egli lo proponesse.

A. MDCVI.

Delle quali cose avendo tenuto l'Alincourt ragionamento co' Cardinali Francesi, proposero tutti insieme per mezzo del Fresnes alla Repubblica un partito con queste condizioni: che il Pontefice leverebbe le censure, con questo, che fosse pregato a nome del Re, e della Repubblica a levarle, e l'Interdetto fosse servato prima 4. o 6. giorni: che i prigioni fossero dati al Papa in gratificazione del Re: che si rivocassero le lettere Ducali, si annullassero le scritture fatte a favor della causa della Repubblica. Si rimettesero i Religiosi partiti solo per causa dell'Interdetto: si mandasse un Ambasciadore per ringraziare il Pontefice, che avesse aperta la strada alla trattazione amichevole, nè si parlasse più di rivocare, o sospender le leggi: le censure sopra quello che restasse, si trattasse tra il Papa, e la Repubblica come tra Principe, e Principe; e che si deputasse un giorno prefisso, acciò che nell'istesso tempo fossero eseguite dalla Repubblica tutte queste cose, e dal Papa fossero levate le censure; sicchè non si potesse dire nè l'uno, nè l'altro essere stato il primo. Queste cose propose il Fresnes, avendo prima considerato che la Repubblica non era in necessità di venire ad accordi per timore che dovesse avere d' essere sforzata; perchè sapeva molto bene, e il poter della Repubblica, e gli ajuti che avrebbe avuto: ma perchè tra questi, molti ne sarebbono stati che non riconoscono la Chiesa Romana; quanto più questi vi vengono pronti, tanto più il Senato prudentissimo dee far ogni opera, per non lasciarli venire. A questa proposta il Senato, avendo il tutto maturamente

X. MDCVI. mente considerato, rispose: Contentarsi che il Pontefice fosse pregato dall' Ambasciador del Re per nome della Repubblica a levar le censure, e che i prigioni fossero donati al Re senza pregiudizio delle ragioni della Repubblica: che quanto al protesto fatto con lettere Ducali contra il Monitorio del Pontefice, non vi era alcuna difficoltà che restasse levato, quando fossero levate le censure del Monitorio: ma quanto alle scritture, la Repubblica avrebbe fatto appunto quel medesimo che avesse fatto il Papa delle contrarie scritte a favor suo. Che il servare l' Interdetto anche per un'ora, non che per giorni, sarebbe un testificare che fosse valido; il che non essendo vero, non si potrebbe far senza offesa di Dio, e senza condannare le azioni della Repubblica fatte legittimamente. Quanto a'Religiosi, che questo non era punto da trattare, se non colla Santità sua medesima. Della spedizione dell'Ambasciadore, disse che, levate le censure, manderebbe immediate un Ambasciadore a risedere secondo l'ordinario; ma tutto ciò con condizione che i Ministri Francesi si lasciassero intendere apertamente, se avevano sicurezza del Papa; perchè altramente il Senato non intendeva d'esser condesceso a cosa alcuna, se essi non fossero sicuri che il Papa avesse accettata la condizione. A questa proposta replicò il Fresnes, ch'egli non avrebbe proposto queste cose, se il Papa non avesse data la parola; ma l'ha data, e replicò quattro volte, l'ha data; soggiungendo: è vero che i Papi si fanno talora lecito di ritrattarla; però credo che la manterrà, perchè l'ha data: perlochè io accetto le condizioni, e ricevo la parola di pregare il Papa per nome del Re, e della Repubblica, che levi le censure, e parimente che si manderà l'Ambasciadore, il quale S. Santità assicura che sarà ricevuto co' soliti onori, e così ha promesso all'Alincourt: e parimente aggiunse: Io ricevo i prigioni in nome del Re, in gratificazione, e senza pregiudizio delle ragioni della Repubblica. E' vero che il Papa non vorrà far sopra ciò alcuna dichiarazione; ma questa condizione resta chiara presso al Re, e non fa bisogno che in ciò la Repubblica abbia cosa alcuna dal Papa; perchè non tratta col Papa, ma tratta col Re. Intorno a' Religiosi disse: Io sarei un mal Avvocato per loro, perchè non possono negare che non abbiano commesso un grand' errore, in disubbidir al Principe contra il comandamento di Dio, essi, a'quali tocca predicar l' ubbidienza la quale S. M. Divina comanda: oltre che hanno abbandonata la patria, dalla quale erano accarezzati, e ben trattati; e la loro ingratitudine è così insopportabile, che se appartenesse a me, gli farei decimare, per esempio d'altri. E' ben assai grande la benignità della Repubblica nel consentire che il suo Ambasciadore ne tratti con sua Santità; e conchiuse il suo ragionamento, con rendere grazie in nome del Re delle altre cose fatte in sua gratificazione; affermando che conosce l' ottima volontà della Repubblica alla quiete comune, avendo fatto quanto veramente ha potuto.

Mentre queste cose si trattavano, andò in Francia avviso al Re delle varietà usate dal Papa per innanzi, e anche della sollecitudine del Gran Duca, per intromettersi, e dell'orecchia che il Papa gli prestava: perlochè si risentì, e contra il Gran Duca, che avesse voluto mettersi in questa negoziazione, e mostrò disgusto del Papa, e comandò all'Alincourt che se ne lamentasse, poichè ciò mostrava una poca confidenza di sua Santità in lui: e fece il Re questa medesima querela contra il cardinal

Bar-

Barberino, Nunzio appresso di sè, per il Fresnes fece dir a Venezia A. MDCVI. che ringraziava il Senato della parola data di non conchiuder per mano d'altri; però che la varietà del Papa lo constringeva a lasciare che la Santità sua provasse quello che potesse fare per altri mezzi. Ma quando l'Alincourt espose al Papa il comandamento del Re, con dirgli che sua Maestà gli dava ordine di ritirarsi dalla negoziazione delle cose di Venezia, perchè la Santità sua credeva poter far meglio per mezzo d'altri; il Pontefice, già avvertito per lettere del Barberino, e perciò apparecchiato alla risposta, si scusò, dicendo che non poteva impedire la volontà, e il desiderio che alcuno avesse d'impiegarsi in questo negozio, nemmeno usar incivilità, negando d'ascoltare; ma era sempre stato di ottima confidenza in S. M. e per tanto voleva che tutto fosse in sua mano; e affermò con gravi e replicati giuramenti d'aver ottima intenzione in questo negozio, e desiderare che si finisse in quell'istessa ora; sicchè altri, che il Re, non ne avesse parte: e per testificare co' fatti la verità di ciò, si contentava delle condizioni proposte da Sua Maestà, e stava fermo nella parola data di formare una Congregazione di sei Cardinali, e sei Auditori, fra i quali poneva Delfino, Mantica, e Serafino de' Cardinali; degli Auditori, Cuccino, e Marquemont. Replicò l'Alincourt con maraviglia, dicendo che di ciò non si era parlato per l'innanzi; e affermando il Pontefice il contrario, disse modestamente l'Ambasciadore, che egli non aveva mai inteso così, e che era certo che la Repubblica era risoluta di non rimettersi in Congregazione; e dopo molte repliche dall'una parte, e dall'altra, si contentò il Papa di dar parola, che non si parlasse più di Congregazione, e condescese appresso a discorrere sopra le altre condizioni; avendo pregato prima l'Alincourt, che per l'amore di Dio stessero segrete, perchè gli Spagnuoli osservavano tutto quello che si trattava, per isturbarlo; e promise che leverebbe le censure; datagli parola in contraccambio, che dalla Repubblica fossero eseguite le infrascritte condizioni: Che i prigioni fossero dati in mano di un Prelato ordinato da lui: che l'Ambasciadore andasse per ricercare che le Censure fossero levate, e si presentasse con esso Alincourt; promettendo che sarebbe ricevuto e trattato convenientemente: che nell'istesso giorno statuito si rivocasse il protesto con tutte le cose seguite, e si richiamassero le Religioni: e dal Re fosse assicurato che, mentre l'Ambasciador Veneto trattasse con lui, le leggi non si eseguissero. Aggiunse il Pontefice che ciò non desiderava per altro, che per dignità della Sede Appostolica, e del suo carico; e si dilatò a persuader questo con efficaci parole e gesti; aggiungendo che non era però certo nel Consistoro di dover tirar tutto il numero de' Cardinali in questo parere. Replicò l'Alincourt: Quanto alla spedizione dell'Ambasciadore, che la condizione non era così appuntata: ma il Papa rispose, che, per servar la sua riputazione, e mostrar la validità della scomunica, non poteva far altrimenti: non valse all'Alincourt replicare, che la ragione conchiudeva il contrario; perchè il ricevere un Ambasciadore cogli onori, e termini soliti, mostrava piuttosto la invalidità della scomunica: nè per molto che dicesse, così in questo punto, come negli altri, potè avanzar cosa alcuna; ma conchiuse il Papa che scrivesse al Fresnes così, e non altrimenti. Portò il Fresnes queste parole in Collegio; aggiungendo che intorno a questo egli non persuadeva più una cosa,

A.MDCVI. che un'altra; ma faceva istanza che gli fosse data risposta.

Il Principe immediate con grandissima efficacia si dolse, che, in luogo di avvicinarsi con queste trattazioni al fine, si discostava più, inasprendo con queste mutazioni gli animi; poichè il ritrattare quello di che si diceva aver parola ferma, non era altro, che dire apertamente, o di non voler far altro, o di voler suppeditare; nè poteva essere se non con poca riputazione di un tanto Re, che s'intromettesse dove gli era rivocata la parola data; e perciò non esser bisogno di più affaticarsi, perchè vanamente si perdeva il tempo; poichè il conceder quello che il Papa ora proponeva, sarebbe stato un cedere il tutto; il che, quando si avesse voluto, si poteva far senza interposizione di alcuna persona. Ma il Senato, per soddisfare all'istanza dell'Ambasciadore, gli rispose: che con maraviglia aveva intesa la mutazione delle cose proposte: potendosi da ciò conoscere l'intenzione del Papa esser diversa da quello che voleva far credere al mondo; poichè le nuove proposte erano piene di contrarj, e difficoltà insuperabili: quanto a'prigioni, si potevano dare conforme alla soddisfazione del Re, come cosa che già era di S. M. e da lei accettata colla condizione che fosse senza pregiudizio; ma a nessuna delle altre cose si poteva consentire, essendo inconvenienti, e contrarie al Governo. Il mandare l'Ambasciador innanzi, sarebbe stato manifestare al mondo d'aver peccato, e che la scomunica fosse giusta, e le operazioni fatte dalla Repubblica, per difesa dell'innocenza sua, indebite. Il richiamar le Religioni in quel giorno, sarebbe stato farle andar gloriose d'un'azione di disubbidienza, e di aver abbandonata la patria; essendo ben assai il contentarsi di rimetter ciò alla trattazione dell'Ambasciadore con sua Santità; dovendosi considerar in questo particolare molte gravi occorrenze. Il dimandar al Re parola che non si eseguissero le leggi, era dimanda indebita, non meno pregiudiziale alla Maestà sua, che alla Repubblica; la quale aveva ferma intenzione di eseguir le sue leggi, e diceva chiaramente, e con ferma risoluzione, che non intendeva mai di sospenderle, nè di alterarle in minima parte: il che quando fosse stato veduto, dopo data la parola dal Re, si crederebbe dal Mondo ovvero che la Repubblica avesse mancato alla M. S. ovvero che ella si fosse mossa senza fondamento ad obbligar la sua parola. Aggiunse ancora il Senato esser certo che il Re intendesse male questa variazione, con poco rispetto verso la Maestà sua, pee la quale la Repubblica era condescesa a fare anche più di quello che doveva: e sebben, attesa la maniera del trattare del Pontefice, avrebbe la Repubblica potuto, e forse dovuto ritrattar quello a che sino all'ora era condescesa; tuttavia, per mostrare che da lei non fosse mai restato di far tutto il possibile, per non turbar la quiete della Cristianità, era in animo di continuare nella buona disposizione verso l'accomodamento; stando ferma nella parola data, non ostante la varietà del Papa. Al che se egli non volesse condescendere, sperava il Senato da S. M. buona corrispondenza all'osservanza mostrata verso lei; a contemplazione della quale era tanto condescesa. Con questa occasione anche fece il Senato sapere all'Ambasciadore suddetto che, essendosi già per gli uffizj suoi fermate le stampe; ora vedendosi per lo contrario uscir da Roma, e altrove tanti libelli famosi, e a dannare le opere scritte a favor della Repubblica, e proceder contra le persone de gli Autori, e de'Libraj con censure, e con altri termi-

termini indebiti; la ragione di necessaria difesa costringeva a lasciar stampare, acciò fossero note al Mondo le giuste difese. A. MDCVI.

Con queste trattazioni si consumò il tempo fino dopo la metà di Novembre; quando arrivò in Venezia D. Francesco di Castro, Ambasciadore del Re Cattolico, per metter mano a conciliar qualche concordia tra 'l Pontefice, e la Repubblica. Sino dal principio pensarono in Spagna che fosse molto utile per le cose loro intromettersi per accomodare questa controversia, così acciò non eccitasse motivi di guerra in Italia, come anche perchè avevano inteso che i Francesi s' erano interposti; e pensarono a molti soggetti eminenti di quel Regno; e finalmente rivolsero i pensieri a D. Francesco di Castro, persona molto principale, per essere stato al governo del Regno di Napoli, e stimato molto, come nipote del Duca di Lerma. Non venne però immediate che gli fu spedito l' ordine di Spagna; ma si fermò in Gaeta assai giorni, sì perchè dall' un canto D. Inico, Ambasciador ordinario, non avendo gusto che venisse altro Straordinario, aveva scritto che per ancora non vi era probabilità d'accordo, o d' accomodamento; e non era approposito l' arrischiare la riputazione del Re con mandare un' espresso; massime non stringendo la necessità; poichè egli aveva avuto parola dal Principe, che le armi, così le preparate, come quelle che fossero state raccolte per l' avvenire, non erano per offender in conto alcuno il Pontefice; ma solo per difesa dello Stato proprio, se fosse stato bisogno. Però la principal causa della dilazione fu, per aspettar l'arrivo dell'Aitone, nuovo Ambasciadore del Re Cattolico in Roma; persona che intendeva bene il negozio che passava, e avrebbe fatta buona corrispondenza nel trattare col Papa alla trattazione di D. Francesco in Venezia; che del Marchese di Vigliega, all'ora Ambasciadore, non si poteva aver la stessa speranza, per essersi egli già dichiarato troppo apertamente inclinato alle cose del Pontefice, e per esser passato tanto innanzi, che di ciò n'era nato qualche disgusto in Spagna. Aveva il Marchese commessione dal Re di far intender al Papa: Che siccome la Maestà sua voleva sostener la riputazione del Pontefice quanto fosse possibile, così non voleva in maniera alcuna la Guerra in Italia; perchè ciò non era di servizio di S. M. e meno della Sede Appostolica, la quale, per la mescolanza di gente di varia Religione, che sarebbe concorsa, quando bene avesse avuta vittoria d'arme, avrebbe sentita perdita notabile dell'ubbidienza, e riverenza in Italia; la qual commessione il Marchese eseguì nella prima udienza. S'aggiunse alle cose, che fecero differir D. Francesco ancora, che aspettava ordine dal Pontefice; il quale, avendo fabbricati gran concetti sopra questa Ambasciceria, voleva cavare tutto quello che poteva per mezzo di Francia; tenendo per fermo, che per necessità il Senato dovesse condescender a concedere qualche cosa a richiesta del Re Cattolico, oltre le concesse pel Re Cristianissimo. Vedendo però il Pontefice d'aver ottenuto tutto quello che era possibile per mezzo di Francia, risoluto in sè di concordar con quello, quando non potesse aver di più; deliberò di far l'ultimo colpo, spedendo amplissimi, e segreti ordini a questo destinato Ambasciador di Spagna, i quali ricevuti, venne D. Francesco a Venezia, accompagnato da molti Signori titolati del Regno di Napoli, e dal Segretario Cavezza Leale, mandatogli dall'Ambasciador di Roma per Ministro di gran consiglio, e capacità. Conduceva anche

A. MDCVI. feco il Cigala, Gesuita, come principal Ministro dell' Ambasceria: ma meglio consigliato, lo lasciò tornar a Roma.

Giunto D. Francesco a Venezia, fu straordinariamente onorato dalla Repubblica con ogni dimostrazione, spendendo anche per questo 100. scudi il giorno. Ma questo Signore non aveva molto speziali commissioni dal Re; non sapendosi bene ancora qual fosse lo stato del negozio, e per qual via convenisse condurlo; ma aveva ordine di parlar prima generalmente; acciò alla giornata avvisando quello che bisognasse fare, si potesse discendere a' particolari. Perlochè nell' udienza pubblica, dove fu ricevuto con ogni dimostrazione d'onore, non passò i termini di complimento. Ma nella prima privata presentò la lettera del Re de'5. Agosto, scritta con molta umanità, nella quale, fatta menzione della sua buona volontà verso la Repubblica, diceva esser venuto in deliberazione di mandar D. Francesco, per comporre le controversie che passavano con sua Santità, con soddisfazione della Repubblica. E il Castro, presentata la lettera, disse essere stato mandato dal Re, per desiderio della pace, per bene della Repubblica, e di tutta Italia; a favor delle quali S. M. avrebbe fatte cose maggiori, se avesse saputo che far di più; e che egli aveva ricevuto volentieri il carico, per ubbidire a S.M. e per l'affezione che portava alla Repubblica; sperando di poter facilmente conchiudere ogni buona risoluzione con Sua Serenità; poichè, essendo tre i capi che sogliono difficoltare ogni trattazione: il primo, passione, e affetto soverchio della persona per nome di cui si tratta, o di quella stessa che porta la parola: il secondo, inconvenienza nella cosa trattata: il terzo, incapacità, e poco buona volontà nella persona con cui si tratta; egli era sicuro di non dover trovar alcuno di quest' intoppi; perchè il Re era d'ottima mente; non aveva fine, se non del bene; gli rindondava in benefizio la grandezza della Repubblica, per essere antemurale della Cristianità contra le forze de' Turchi: e per quel che toccava la persona dell'Ambasciadore mandato, egli non sarebbe venuto per ingannare; essendo nato Cavaliere, e obbligato alla verità sopra ogni altra cosa. Quanto al secondo, si trattava di quiete; cosa molto convenevole; d'unione colla Sede Appostolica; cosa molto utile alla Repubblica; essendo piene le Storie de' servigi scambievoli passati tra amendue; e dannosa la disunione; perchè, essendo contra ragione, eccitava tutti gli altri Principi ad inimicizia contra di sè; e quando fosse con ragione, non però doveva far cessar la riverenza che si dee portar al Pontefice. Quanto al terzo, che si trattava con un Senato d'inveterata prudenza, amator della quiete, inimico delle novità, che sempre era stato autore della tranquillità d'Italia, nè mai di turbazione. Espose i danni della guerra, e gl'inconvenienti dell'eresie, dicendo: che, sebben la Repubblica, per la sua grandezza, e per le sue forze, poteva da sè stessa sostenere ogni impeto, ed era potente ad opporsi a qualunque assalitore; nondimeno concorrevano ajuti anche non chiamati, che sarebbono sospetti, difficili a licenziare, e tanto più dannosi, quanto più si sta bene; donde nascerebbono varie, e diverse corruzioni, che renderebbono il governo assai difficile e pericoloso: delle quali cose il Re avvertiva la Repubblica, per l'affezione ch'egli, e i Maggiori suoi le hanno sempre portato, e per gli interessi comuni alla pace d'Italia; e la pregava a non metter in compromesso il tutto, cioè, il suo, e quel d'altri; e s'intrometteva

teva il Re in questo negozio, parendogli d'essere obbligato per termine A. MDCVI. di gratitudine; poichè la Repubblica s'intromise altre volte coll'Imperadore suo Avo, e col Re suo Padre, per accomodarli co'Pontefici. Che il mantener la riputazione era ben necessario a'Principi; ma non si doveva far con molto rigore verso il Papa. Passò tanto innanzi D. Francesco, che, per esprimere l'affetto del Re in questo negozio, disse, quasi esclamando: Tanto grande è il desiderio nel Re di comporre questa differenza, che, di due figliuoli, si contenterebbe sacrificarne uno, se ciò potesse esser mezzo d'accomodar questo negozio. Conchiuse che vedeva benissimo non esservi altra via di ciò fare, se non dando la Repubblica qualche soddisfazione al Papa; e che se egli potesse indovinare qual cosa dovesse esser ricevuta dal Senato, la proporrebbe: ma non potendo immaginarsela, attenderebbe che da Sua Serenità gli fosse proposto qualche temperamento, il quale egli porterebbe al Papa, e si adoprerebbe con ogni spirito, acciò da lui fosse ricevuto; non intendendo però d'impedire alcuna delle trattazioni cominciate; anzi di coadjuvare quanto egli potesse; perchè non era intenzione del suo Re levar la trattazione di mano del Cristianissimo; non avendo altro fine, se non che l'accordo seguisse; il quale gli sarebbe tanto grato, seguendo per mano d'altri, come se seguisse per la sua. A ciò rispose il Senato, lodando prima la molta pietà del Re, e la buona volontà sua verso la quiete, e ringraziando Sua Maestà degli uffizj inviati ad accomodare le controversie, e aggiungendo, di veder volentieri, e con allegrezza l'Ambasciadore, principalmente per la persona del Re la quale rappresentava, e per la benevolenza che il Duca di Lerma portava alla Repubblica, e per la buona corrispondenza e intelligenza che aveva sempre tenuto il Conte di Lemos suo padre con lei. Poi passò alla causa, dicendo che si era usata ogni umiltà, e ogni termine di riverenza verso il Papa, e usata ogni possibil diligenza, acciò non cadesse nel precipizio, con moltiplicati officj in maniera, che se gli era data ogni occasione di riconoscersi; e dopo precipitato, si era udito ogn'uno che avea parlato d'accomodamento, e si era condisceso con D. Inico a quanto egli aveva proposto. Dall'altra parte, dagli Ecclesiastici erano uscite ingiurie, libelli famosi, detrazioni, e maledicenze, non solo ne'libri stampati, ma ancora nelle Prediche per le Città circonvicine allo Stato; insidie ancora, per disviar i Religiosi, per metter sedizione ne' popoli, e ogni sorte d'iniquità, tanto aperta, quanto coperta: e nel Pontefice al presente si vedeva tanta varietà nelle trattazioni, con frequenti rivocazioni delle parole date; si vedevano apparecchi di Guerra; tutte cose che lo rendevano sospetto che si volesse servir del tempo, per trovar comodità con la trattazione, e addormentar gl'altri, senza aver'egli alcun desiderio di accomodarsi: che per l'avvenire dal canto della Repubblica non si farebbe, sen non quanto sarrebbe necessario per difesa, e per propulsar le ingiure: per il chè non vi era bisogno di persuadere la Repubblica alla quiete desiderata: però che egli si vo lgesse altrove, dove vi era il bisogno, e donde era nato il male, e al presente ancora procedeva l'impedimento, per cui non si era per anche medicato: e tuttavia, se, oltre le cose già fatte dalla Repubblica, che superavano di molto quello che era debito, egli raccordasse cosa che potesse fare, salva la sua libertà, e non pregiudiziale al buon governo, non si mancherebbe di mostrar l'istessa buona volontà in eseguirla, come si avea fatto nelle altre.

Replicò

A MDCVI. Replicò D. Francesco, che egli non poteva risponder nè delle azioni, nè della mente del Papa, nè meno dichiarar qual ella si fosse, non essendo mandato da lui, ma dal Re, dal quale, se ben'aveva ordine di proccurar l'accomodamento con ogni spirito, non teneva però commissione di discender'al particolare: e quando volesse scriver, per ricever ordine, essere cosa lunga, e improporzionata al negozio, che aveva bisogno di risoluzione, e che, invecchiando, sempre peggiorava: che egli era nuovo al negozio, e però non doveva propor, nè raccordare cosa alcuna; ma quando la volontà del Senato li fosse dichiarata confidentemente, egli s'affaticherebbe in proponerla, e far sì, che fosse accettata.

A questo immediate rispose il Principe: che, quando il Senato intendesse che cosa vorrebbe il Papa, potrebbe trattar, e risponder, dichiarando la sua volontà; ma stando la via chiusa, per causa dell'Interdetto, se non si levava, non era possibile che s'introducesse alla buona trattazione; perchè, se voleva sapere la mente della Repubblica, ella era che ritornassero le cose nello Stato di prima, innanzi che il Monitorio uscisse; e che il Pontefice trattasse tra Padre e figlio, (come anco doveva fare:) il che se avesse fatto, avrebbe esentato tutti da questi travagli. Disse D. Francesco, che questo ritornar in pristino non avrebbe avuto l'istesso senso appresso tutti, perchè la Repubblica l'intendeva, innanzi le Censure, e il Papa l'avrebbe inteso, innanzi che fossero fatte le Leggi.

Rispose il Principe, che bastava bene ridur le cose a tale stato, che si potesse trattar tra Padre e figlio: che con la trattazione s'accomoderebbe il rimanente, siccome s'avrebbe fatto innanzi, quando il Papa non avesse deposta la qualità di Padre, e vestito quella d' ingiuriatore: se ben'anco, quando si tornassero le cose allo stato d'innanzi le Leggi, si sarebbono meglio composte, perchè si avrebbe un Papa, come Clemente, o Leone, con i quali non sarebbono successe queste difficoltà, siccome in fatti non succederono, con tutto che le Leggi fossero quasi in ogni parte fatte, essendo quelli Pontefici, che conoscevano qual fosse l'autorità d'un libero Prencipe, e non mettevano mano nel governo altrui. Concluse l' Ambasciadore, che avrebbe fatto la proposizione al Papa, e s' avrebbe affaticato.

Fu considerato dal Senato, che non conveniva dar una totale ripulsa ad un'Ambasciadore mandato espressamente da così gran Re, e per un negozio particolare; come sarebbe stato veramente un licenziarlo non molto civile, quando almeno non se gli fosse comunicato tutto quello a che la Repubblica era condiscesa in grazia del Cristianissimo; perchè egli avrebbe avuto occasione di partirsi mal contento, e avrebbe parso che non fosse stato corrisposto convenientemente all'offizio fatto da lui; (cose di fastidiosa conseguenza:) sicchè deliberò comunicargli il tutto, facendolo saper nondimeno prima a Fresnes, con significarli che questo non avrebbe impedito il progresso della trattazione del Re suo; perchè D. Francesco diceva chiaramente di non volergliela levar di mano: però, se ben avesse coadjuvato alla medesima, l'accomodamento si doveva riconoscer tutto dal suo Re. Ma il Fresnes, intesa l'intenzione del Senato, non solamente condiscese a contentarsi della comunicazione, ma disse stimarla necessaria, essendo certo che il Papa avrà comunicato ogni cosa alli Spagnuoli; onde, se di qua si tacesse, parerebbe una diffidenza: per la qual ragione si poteva assicurare che anco il Re si sarebbe

rebbe contentato. Aggiunse il Fresnes, che il Papa l'aveva fatto ricercare per l'Alincourt di voler unir li suoi uffizj con quelli di D. Francesco; il che egli non sapeva come da sua Santità fosse inteso, nè dove mirasse, e per tanto aveva rescritto, che il Papa si dichiarasse: perchè, se avesse voluto intendere che fosse fatto eziandio in grazia de' Spagnuoli quello a che si era condisceso da esso Pontefice, e dalla Repubblica in grazia del Cristianissimo, sarebbe alterar' il negozio; al che egli non assentirebbe senza espresso ordine del Re; perchè lodava la comunicazione a D. Francesco, purchè non si passasse a trattar altro, e non si facesse ad istanza di lui quello che si era fatto per il suo Re. A. MDCVI.

Adunque chiamato in Collegio l'Ambasciadore Castro innanzi il Principe, li fu letto tutto quello che era passato fino a quel giorno, e quanto che era ricercato dal Papa, e quel tanto a che era condiscesa la Repubblica in grazia del Re di Francia. Il che udito da lui, ringraziò il Senato della comunicazione e confidenza, aggiungendo che, per corrispondere, e romper il giaccio, che, già mosso, vedeva intenerirsi, avrebbe proposto una facilità, per ajutar la breve conclusione del negozio; la qual non era alcuna delle cose già ricusate con ottima ragione dal Senato, e delle quali sarebbe impertinenza il parlare: e però, lasciando da canto la rivocazione, e la sospensione delle Leggi, veramente pregiudiziale alla libertà, egli metteva innanzi una sospensione per cinque, quattro, o tre mesi, con condizione molto chiara, che la Repubblica lo faceva per aprir la strada alla trattazione, per la buona volontà verso la pubblica quiete, e per gratificazione delli due Re; perchè il far in gratificazione, non solo non era perdita, o pregiudizio, ma era ancora acquisto grande, che non le faranno legate le mani di ritornar nell'istesso stato; perchè il Dominio fondato così bene già tanti secoli non poteva patir alterazione: che a quello che la Repubblica era condiscesa era tanto, che non si poteva desiderar di più: imperocchè, quanto alli prigioni, era conveniente che le ragioni fossero riservate: che nel contentarsi che fosse pregato il Papa, la Repubblica avea mostrato la sua divozione, e il mandargli Ambasciadore, quando le Censure fossero levate, era un notabilissimo ossequio al Papa: che il Papa dovrebbe contentarsene; e credeva che ne resterebbe contento. Ma quando con questo non si concludesse, (come pareva che fino adesso non s'avesse potuto concludere) egli proponeva la sospensione temporanea, che gli pareva non poter pregiudicare. Aggiunse, che metterebbe ogni spirito, acciò che la concordia si riducesse a fine: e con tutto che in Roma vi fosse il Marchese d'Aiton, capacissimo per trattar questo negozio, se fosse giudicato bene che egli mandasse un gentiluomo espresso per questo, o che vi andasse esso medesimo in persona, sarebbe prontissimo, tanto era il desiderio che aveva di veder accomodato il negozio.

Rispose il Principe, esserli di gran gusto che sua Signoria fosse restata soddisfatta, e avesse conosciuta la candidezza della Repubblica, e osservanza verso la Sede Appostolica nel trattare, e non esser vero quello che li mal affetti avevano voluto far credere, cioè, che la Repubblica pensasse di alienarsi dalla Chiesa, e dalla Sede Appostolica volendo però insieme conservare la libertà, e il governo, e tutto quello che è necessario per la tranquillità del Dominio: e poichè esso medesimo consentiva che fosse molto quello a che si era condisceso, non stimava conveniente che fossero fatte altre proposte, poiche s'era fatto più di quello che da principio si fosse creduto; e tanto, che con quello esso Ambasciatore aveva gran piazza di cam-

A. MDCVI. camminar alla conclusione; non guardando però quello che il Papa andasse giornalmente proponendo, perchè li suoi pensieri non aveano termine, e ottenuta una cosa, ne voleva un'altra; diceva di voler poco, per sua reputazione, e poi si scuopriva che non si contentava del molto; ed era la Repubblica risoluta di non passar più innanzi, anzi piuttosto correr ogni fortuna avversa, che lasciarsi porre il giogo al collo; poichè non poteva esser cosa peggiore di questa; e gli amici non doveano cercar dalla Repubblica più di quello che era conveniente; ma, secondo il proverbio, le sole cose oneste; nè li pensieri del Papa doveano esser fomentati col ricercar che ottenesse quello che non era conveniente, atteso che questo sarebbe non solo danno della Repubblica, ma pregiudizio a tutti gl'altri Principi. Il Senato ancora, lettali l'esposizione di D. Francesco, rispose nella medesima sentenza: Che la sospensione proposta indeboliva totalmente i nervi del governo, che non era possibile condiscenderyi; che però era risoluto di non voler'ascoltar tal proposta; ma poichè le cose concesse davano amplissimo campo di negoziare, poteva D. Francesco unir gl' officj suoi insieme con li Francesi, e voltarsi al Papa, al quale era ragionevole che si soddisfacesse pienamente con le condizioni concesse. A che D. Francesco replicò: Che dal suo Re non era mandato al Papa, ma alla Repubblica; e che la sua andata a Roma sarebbe stata infruttuosa, perchè direbbe il Papa che non portava cose nuove, ma avute prima per mezzo d' altri, e per persuaderlo solamente che si contentasse di quello di che non si era contentato ad istanza d'altri: non portava la spesa moversi, non potendolo far, se non come da sè; poichè non avea commissione dal Re di adoperar il nome suo, se non nelle cose concesse a sua petizione: e qui passò a persuader con grandissima efficacia la sospensione temporanea proposta già prima, mostrando che era cosa non pregiudiciale, perchè non sarebbe fatta con forza e violenza; nel qual caso pregiudicherebbe alla libertà; ma in gratificazione; che era cosa volontaria; poichè il sospender per un tempo non era sospender assolutamente, ma era cosa così leggiera, che si poteva riputar un niente: poi prendendo argomento dal canto di chi la proponeva, che era così gran Re; la riputazione del quale sarebbe molto diminuita, quando non avesse potuto ottener cosa alcuna: che egli non poteva dimandar i prigioni, perchè già erano concessi al Re di Francia, al quale poiche erasi donato questo in gratificazione, conveniva donar altrettanto al suo Re; e però se gli desse la sospensione, che era cosa simile. Passò ancora D. Francesco ad interessare la sua persona, dicendo: Che si vedeva ben accarezzato, ed onorato con dimostrazioni magnificentissime; ma questo non era stimato da lui, rispetto a quell' onore che vorrebbe avere, accomodando il negozio; perchè quando non ottenesse qualche cosa, si crederebbe che non avesse saputo trattare; che fosse stato aggirato; e tanto più li era necessario far qualche riuscita, quanto che questo era il primo negozio; dalla trattazione del quale se partisse con le bisaccie vuote, sarebbe perduta la riputazione sua, e del Duca di Lerma suo zio. A quest' istanza esplicata con così grand' affetto parve al Senato di rispondere con qualche ampiezza; e però li fece discretamente rispondere: che, essendo stato detto quanto occorreva intorno li pregiudicj della sospensione, credeva il Senato che fosse restato soddisfatto e quieto: ma perchè s'era affaticato in replicare, mostrando che non era restato capace per due

due ragioni: se gli diceva quanto alla prima, che si potrebbe dire, esser senza violenza, quando non vi fosse la scomunica; ma mentre si vibrava la sferza, e la Repubblica veniva aggravata con Censure; mentre si lasciava l'offesa, senza sanar il colpo, non si poteva dire che fosse spontaneo il condiscender alle dimande; ma questo tanto più, quanto il Papa continuava ad inasprir la piaga con suggestioni agli Ecclesiastici, con proccurar di sovvertir i popoli, con seminar zizzanie, con moltiplicare scritture, e libelli famosi; volendo per queste vie necessitar a cederli: poteva ciascun conoscere che non si direbbe volontario, nè per gratificazione quello che fosse ceduto; ma che, non potendo più durare, la Repubblica si fosse resa, mostrando in effetto col sospender le Leggi che fossero degne di censura; e si autorizzerebbe la scomunica, e si mostrerebbe legittima, la quale si pretende non esser tale; e si darebbe ad intender al mondo, che, per non confessar in voce d'aver errato, si vuol mostrar di muoversi in gratificazione: con ottima ragione si era sempre detto, e si replicava, che, quando si levassero le Censure, e poi si trattasse amichevolmente, questo sarebbe il modo di far in gratificazione, e proprio per concludere: nè valeva la seconda ragione, che, per esser la sospensione temporanea, non pregiudicherebbe; non essendo buona conseguenza, che se non fosse di tanto pregiudizio, quanto la perpetua, non pregiudicasse: però siccome non camminava la conseguenza, che uno non fosse offeso, perchè si potesse offender più; siccome parimente non incontrava la comparazione tra la donazione delli prigioni, e la sospensione delle Leggi, che questa si potesse comparar a quella; perciocchè quella era concessione d'un caso particolare; ma le Leggi erano generali, che comprendevano infiniti casi; per la qual cosa anco al Re di Francia non si era concesso questa, se ben instantemente dimandata, e si erano concessi li prigioni: oltre che la sospensione era strada che conduceva al giudizio della causa sospesa, ed a metter in dubbio la libertà, ed autorità: nè era poco il contentarsi dell'amicabile trattazione, dopo levate le Censure: per il che si assicurava il Senato, che l'Ambasciator resterebbe soddisfatto; essendo sicuro che nè il Re, nè egli avevano pensiero di pregiudicargli, come avevano tante volte affermato; non avendo massime alcuna cosa a che il Papa venisse, nè particolare alcuno della intenzione della S. Santità, nè commissione alcuna particolare dal Re: ma con la comunicazione fatta, teneva tanto in mano, che aveva campo largo di adoperarsi col Papa, acciò restasse soddisfatto di quello a che la Repubblica era condiscesa, prima in gratificazione del suo Re, poi del Re di Francia: il qual Re di Francia, avendo sempre tenuta ferma la trattazione, aveva ottenuto che a sua petizione la Repubblica fosse condiscesa a tutto quello che avea potuto, per la buona volontà sua verso la quiete, e riverenza verso la Santa Sede; come avrebbe fatto l'istesso, quando fosse stata ricercata dal Re Cattolico; ed era divenuta a questo, tanto per la certa intenzione datale, che con tanto si dovesse terminar il negozio; perlochè anche era stata data parola condizionata di effettuar le cose concesse in caso, cioè, che il Papa levasse le Censure; che quando non consentisse di farlo, quello, che era concesso dal Senato, non fosse atto compiuto, nè irretrattabile; ma lasciasse ambe le parti nello stato di prima. Contuttociò, essendo il Senato sincero, non ostante le variazioni del Papa, restava fermo nella parola data: perlochè, se esso D. Francesco si adoperasse sopra le cose concesse, unendo i suoi uffizj co' Francesi a Roma, otter-

A. MDCVI.

A. MDCVI. rebbe dal Papa quello che non avevano ottenuto gli altri: e così non tornerebbe senza qualche cosa nelle bisacce; anzi avrebbe parte grandissima nell'accomodamento, con lode d'aver data perfezione nel primo suo negozio ad una tanta impresa. Che se il Senato avesse voluto assentire alla sospensione, sarebbe stata accordata ogni cosa senza interposizione d'altri, e senza la sua venuta; poichè altro non resterebbe al Papa, che dimandare; nè si potrebbe chiamar accomodamento, pigliando tutto da un canto solo, massime dal canto dell'offeso; che dovrebbe farsi in contrario; e se esso Ambasciadore si rivolgesse a Roma, potrebbe almeno dir qualche cosa con fondamento della intenzione del Papa, e adoperando l'autorità del Re, potrebbe ottener da sua Santità che si contentasse di quello senza cui anche sarebbe obbligato a contentarsi: poichè se il Senato sapesse che altro fare, gli direbbe sinceramente dove potesse arrivare; con tutto che egli non avesse in mano dal canto del Papa alcuna cosa, come è ordinario a' Ministri, che s'interpongono, d'avere dall'una, e l'altra parte, per conchiudere gli accomodamenti. D. Francesco replicò le istanze, dicendo di non restar contento della risposta; alla quale replicava, perchè non trattava come Ambasciador ordinario, il quale propone, e avuta la risposta, si ferma, (non essendo anche il negozio ordinario:) che non sapeva veder con questi termini come riportava gloria: ch'era ben trattato, ben visto, e onorato; ma nel punto essenziale non riceveva niente: che se volesse andar a Roma, direbbe il Papa: tu non mi porti cosa alcuna, perchè quello che mi dici è stato detto ad altri: che bisognava far differenza dal suo Re agli altri, e per lui far alcuna cosa di più, poichè aveva mandata persona espressa; cosa che gli altri non avevano fatto. Che se non aveva dal Papa cosa alcuna, questo era, perchè veniva mandato alla Repubblica per ricever da lei, e portar al Papa cosa che fosse con dignità della Chiesa, e salva la libertà della Repubblica: che non sapeva quello che il Papa desiderasse; e se dicesse di saperlo, non direbbe il vero: ma se il Papa aveva dato ad altri intenzione di accomodarsi colle condizioni comunicategli, e poi si fosse ritirato, non toccava a lui difenderlo; bensì desiderava saper i mezzani, perchè potrebbono aver detto cosa che il Papa negasse: in fine pregò con affetto, ed efficacia, che di nuovo si dovesse pensarvi, e rispondergli. Ma vedendo che non gli era detta cosa alcuna in risposta così presto, ricercò d'aver udienza in camera del Principe, mosso, o perchè pensasse di ritrovarlo con minor assistenza di Senatori, e discorrer più facilmente, ovvero perchè pensasse di poter dir qualche cosa più appropriata senza la presenza di D. Inico, il quale era molto osservante in trattare con quella riputazione che conveniva alla dignità del Re. Adunque andato D. Francesco accompagnato dal Duca di Veteri solamente nella Camera del Doge, dove era il Collegio, prima fece lungo ragionamento de' favori, e onori che riceveva; i quali il Duca di Vetri gli diceva essere insoliti: passò poi a dire, che era andato in quel luogo privato per parlar liberamente, e senza tanti testimonj; e la sostanza della sua narrazione fu, che già quarantatrè giorni si ritrovava in Venezia, dove il popolo diceva, ch'era giovane, e che i vecchi l'avrebbono spedito con buone parole senza effetti: e che siccome portava ottima intenzione verso il servizio di sua Serenità, così desiderava di veder qualche corrispondenza: ma la Repubblica nè proponeva, nè accettava il proposto,

seb-

sebben le ragioni da lui portate erano di tanta efficacia, che non ave- A. MDCVI.
vano risposta, così in conchiudere che la sospensione dimandata era cosa leggiera, e concessibile, come in dimostrare che, essendosi fatto tanto a richiesta de' Francesi, era condecente far almeno una poca cosa in gratificazione del Re Cattolico, il quale non era meno degno, nè meno amico, nè meno uffizioso verso la Repubblica: e qui con molta eloquenza, nella quale veramente egli era eccellente, propose, replicò, e amplificò le medesime cose colle stesse ragioni, facendo una Orazione formata, e pienissima di cose, e di concetti, amplificando massime il luogo preso dalla riputazione del Re, del Duca di Lerma, e sua propria. A ciò rispose il Principe, mostrando che aveva grandissimo campo di adoperarsi, ed acquistare riputazione colle cose comunicategli; e gli espose quello che dal Senato gli era stato detto più succintamente, cioè, che D. Inico fu il primo che mise questa controversia in negozio, e che fece far i due primi passi; perlochè non poteva dire che per la Spagna non fosse stata fatta cosa alcuna: ma dopo questi, non passando più innanzi D. Inico, il Re di Francia s'intromise da sè stesso, diede occasione alla Repubblica di passare a tutto quello dove poteva giungere, per mostrarsi desiderosa di pace, e riverente alla Chiesa; le quali cose si sarebbono fatte anche ad istanza della Spagna, se avesse continuati gli uffizj: e quantunque passassero molte risposte, e repliche, così dell'Ambasciadore, come del Duca di Vetri, non vi fu però alcuna conchiusione.

Ma in Roma il Papa in ogni occasione continuava a far istanza con l'Alincourt, che i Ministri Francesi unissero i loro uffizj cogli Spagnuoli; e ciò era diversamente interpretato. Dicevano alcuni, che era per desiderio che l'accomodamento seguisse, perchè dubitava che, procedendo separatamente, non s'impedissero, per la gelosia, e per gli altri rispetti che impediscono il condur mai un negozio a buon fine per due Mediatori che non comunichino insieme. Altri dicevano che, acciò non seguisse, appunto ricercava che fosse maneggiato dagli Spagnuoli, e da' Francesi; acciocchè fosse disfatto da uno quello che l'altro ordisse: il che sempre avviene, quando un negozio è maneggiato, sebben unitamente, da quelli che hanno fini, e interessi diversi, e non vi è ragione perchè uno ceda all'altro. L'Alincourt in Roma rispondeva ch'era necessario averne prima ordine dal Re, e il Fresnes in Venezia si doleva che fosse venuto tal pensiero al Papa, dicendo apertamente che non sapeva vederne il fine: che questo non era per avvantaggiar il suo partito; ma bensì ch'egli vedeva non esser altro, che un voler attraversare tutta la trattazione del Re di Francia; poichè, avendo egli proposta più volte la sospensione, la quale il Papa affermava di dimandare per apparenza, e per aver colore, per conservare la sua dignità, e autorità; il che era stato negato dal Senato, come cosa pregiudiziale; non sapeva vedere come si potesse concedere adesso: anzi ricercò il Senato, che, quando pensasse di voler passar oltre alle cose concesse ad istanza del suo Re, fosse contento di farglielo sapere, acciò potesse regolare i suoi uffizj; perlochè, anche quando gli fu comunicata la risoluzione data a D. Francesco, di non volere in modo alcuno condescendere alla sospensione, l'assicurò che il suo Re non era per fargli più istanza di questo.

Mentre queste cose si trattavano in Roma, e a Venezia, continuando l'Imperio nel proposito d'intromettersi per l'accomodamento del ne-

 gozio,

A. MDCVI. gozio, deliberò di dar questo carico al Duca di Savoja, e al Marchese di Castiglione, con qualche preminenza però al Duca; ma senza venir a' particolari nella commessione, solo con ordini generali, e con rimetter loro le cose, e il modo di trattarle, riservato però, quando v'intervenisse cosa di momento; nel qual caso dovessero scrivere, per aspettar risposta: la qual cosa scritta dall' Ambasciador Soranzo alla Repubblica per nome di Sua Maestà Cesarea, rescrisse il Senato al suo Ambasciadore, che ringraziasse Sua Maestà dell' interposizione della sua autorità, de'suoi uffizj, e del mezzo destinato a questo, ch'era di tanta eminenza; ma che lo persuadesse ad usare gli uffizj verso il Papa, dal quale procedeva la durezza; perchè, quanto più uffizj erano fatti in Venezia, tanto più il Pontefice s'inaspriva. Certo è che il Duca di Savoja, quando vide esser qualche difficoltà nell'accomodamento trattato da'Francesi, e Spagnuoli, entrò in considerazione che potesse riuscir facilmente a lui l' accomodare questa difficoltà, ovvero valersi delle occasioni che correvano a qualche altra opera: e per intromettersi con gran riputazione, oltre quella che portava la persona sua, (Principe tanto eminente in Italia) pensò di aggiungervi la qualità di Rappresentante dell'Imperio, de'Re di Francia, e di Spagna: ma in amendue i Regni ritrovò molti incontri: gli Spagnuoli lo dissuasero, dicendo, che non era sua riputazione, nè del Re, col quale era tanto congiunt. in parentado, ch'egli si esponesse a pericolo di rimaner senza conchiusione, come evidentemente si esponeva: contuttociò il Re l'avrebbe compiacciuto, quando avesse saputo la sua intenzione in tempo che avesse potuto ritrattare le commissioni date a D. Francesco: e non mancarono chi credevano, che vi fosse più segreta causa che movesse gli Spagnuoli a non veder volentieri il Duca in queste trattazioni, giudicando che potesse aver pensieri separati da'loro. Ma in Francia fu tenuta la proposta del Duca per un artifizio Spagnuolo; e però il Re si scusò di non poterlo compiacere, dicendo d'aver già destinato il Cardinale di Giojosa per dar fine al negozio principiato da' suoi Ambasciadori; perlochè il Duca si voltò alla sola autorità Imperiale.

Quando ciò fu significato al Pontefice, fu ricevuto da lui in bene; sì perchè ogni persona che s'intrometteva in questo trattamento gli faceva cosa grata; come anche perchè la grandezza del Duca dava gran riputazione al negozio. Era risoluto il Pontefice di venire alla concordia, e di effettuarla con quello che poteva: desiderava però di ottenere quel più innanzi che fosse stato possibile, e sperava che ogni Mediatore gl' impetrasse qualche cosa; e nel rimanente, dove fosse necessitato a cedere, gli pareva di doverlo fare con meno indegnità, quando si movesse ad istanza di più, e più gran Principi. Con queste trattazioni finì l'anno MDCVI.

A. MDCVII. Ma nel Gennajo dell'anno seguente, sebben si continuarono le trattazioni della concordia, anzi andarono sempre verso la conchiusione, si fecero però nel Ducato di Milano, e nello stato di Venezia gran preparamenti d'arme, che diedero gelosia a tutta l'Italia. Il Pontefice, sebben desiderava di non far maggior provvisione di quella che fatta aveva, contentandosi di fermar la sua riputazione sulle armi Spagnuole; nondimeno, per non mostrar di voler far guerra senza sua spesa, ottenne anche da' Genovesi di far una leva di quattro mila Corsi, nominando essi i Capitani; il che però non si mandò mai in effetto. Inviò ancora il Pon-

Pontefice per mezzo di Fabrizio Verallo, Vescovo di S. Severo, suo Nunzio, un Breve agli Svizzeri Cattolici, in cui dava conto delle controversie col Senato Veneto, e della sua risoluzione, di voler adoperar contro di quello le armi temporali, poichè le spirituali non bastavano, richiedendo un reggimento di tre mila Fanti della loro Nazione, e fece sborsar 15000. scudi in Milano dagli Amadei mercanti, per dar principio alla leva: non si mandarono però i danari agli Svizzeri; nè di questa leva si trattò più innanzi. Gli Spagnuoli, per mostrare al Papa, e al Mondo che non davano parole solamente, si videro in necessità di mostrarsi almeno preparati agli effetti; sebben, come testificavano, e come l'evento mostrò, abborrivano dal veder guerra in Italia. E'ben opinione, che il Conte di Fuentes la desiderasse, ma solo non poteva mandarla ad effetto, massime contra la disposizione del Duca di Lerma, di maggior potere presso al Re: nondimeno, avendo speranza che le cose poste in moto non si fermassero così facilmente, e che molte cose potessero avvenire tra le preparazioni che necessitassero il Re a passare dalle apparenze agli effetti, addì 23. Dicembre arrivò a Milano uno straordinario con lettere degli otto di commessione al Conte che si armasse, per assistere al Papa; perlochè egli diede ordine che, fatte le feste, si battesse tamburo, per fare 3000. Fanti Italiani, sotto Luigi Palota Milanese, il quale vi procedeva sollecitamente: ebbe però il Conte insieme con questi altri ordini ancora, che non passasse ad azione alcuna di arme in favore del Pontefice senza più chiari comandamenti; ed i Ministri del Re, nella spedizione del Corriero, dissero all'Ambasciador Veneto, che s'armavano per ragion di buon governo, armandosi la Repubblica, la quale da loro non riceverebbe molestia, se non provocando. L'evento ha mostrato che non fu mai intenzione di quel Re di turbar la quiete d'Italia, così necessaria a lui, come a qualsivoglia altro Principe; ma col pretesto di tener la protezione del Papa mostrar d'esser solo sostegno della Sede Appostolica, far gettar il Pontefice solamente nelle sue braccia, e quando qualche buona occasione avesse così portato, metter piede nelle fortezze Ecclesiastiche, per uscirne poi colla solita flemma. Il Conte di Fuentes, o perchè così sentisse in verità, o per ridur le cose allo scopo suo, scrisse in Spagna, che i danari che aveva non bastavano per caparrar l'esercito, e che il far dimostrazioni senza effetti dava disgusto a' sospettosi, pretesto a' mal intenzionati, diminuzione di stima presso a chi vorrebbe altro che apparenze: gli risposero di Spagna, che voleva il Re aver un esercito di 25000. fanti, e 4000. cavalli; che gli sarebbono stati mandati danari quanto fosse stato necessario; sollecitasse ad amarsi; ricercando la riputazione del Re, che siccome era stato l'ultimo a principiare, così fosse il primo ad essere in ordine.

A. MDCVII.

Il primo giorno dell'anno, essendo andato il Conte alla Messa, accompagnato da tutti i Gentiluomini dello Stato, sonò la prima tromba, dicendo loro nell'accommiatarli, che stessero pronti, perchè sarebbono presto impiegati nel servizio di S. Maestà. Mandò lo Spinello Maestro di Campo per assoldar 3000. Napolitani, e l'Ambasciador Catale negli Svizzeri, per assoldare 4000. di quella gente de' Cantoni confederati con Spagna; ed a questo effetto mandò 100000. scudi, cioè 80000. per due pensioni scorse già molto tempo, e 20000. per dar caparra per la leva. Diceva di voler aver in ordine 4000. Spagnuoli, e 6000. Alemani sotto il Signor

A. MDCVII. Gaudenzio Madrucci, ed altri 3000. Italiani, che farebbono ſtati 20000. Fanti, a'quali diſegnava d'aggiungere 6000. Cavalli, per far un corpo d'eſercito: ſpedì da Milano il Signor Gaudenzio per la leva degli Alemani, contategli 3000. doble per capo ſoldi: ſpedì il Conte Baldaſſar Bia a Parma, e a Modona; il Conte Ruggiero Mariani a Mantova; e il Governator di Lodi a Firenze, e Urbino, a ſignificar a que' Duchi, che doveva far un eſercito, e che ſteſſero pronti per tutto quello che poteſſe occorrere, ſenza però ſignificare che voleſſe aſſiſtere il Papa. Dal Duca di Parma ebbe parole generali, che non mancava di ſtare pronto alle occaſioni. Mandò a Genova lettere del Re, nelle quali ſcriveva che l'Armata ſteſſe leſta all'ubbidienza del Fuentes ſuo Capitano Generale; ed altre lettere dell'iſteſſa Maeſtà all'Arciduca Alberto, che lo provvedeſſe di Capi, e perſonaggi, come foſſe ſuo ſuo ſervizio. Teneva continui conſigli di guerra, intervenendovi in perſona, e ſtandovi fino alle quattro ore di notte. Mandò Carlo Maria Viſconte in Germania agli Archiduchi, ed a'Principi Cattolici, a ſignificar loro l'animo del Re, di voler eſser armato in Italia. Mandò in ſtampa una liſta, in cui metteva in ordine 2000. guaſtatori, 1884. buoi, 157. carri: alla quale ripugnarono le comunità di Milano, ed altre de'territorj, dicendo di non eſſer obbligati, e di non potere, per eſſere troppo aggravati: e non eſſendo uditi, nè dal Senato, nè dal Magiſtrato, nè dal Conte, appellarono alla Spagna; perlochè il Conte ordinò di laſciar i buoi dello Stato, e far venir 400. Cavalli di Fiandra, non comperandoli, ma pigliandoli a nolo a ſoldi 50. il giorno cogli arneſi, e fornimenti, per tirar l'artiglieria. Fece ricerca delle armi che ſi trovavano nelle munizioni, e trovò 2500. armadure, 2000. archibugi, 500. moſchetti; perlochè proibì a'Miniſtri del Papa l'eſtrazione d'arme dallo Stato, ed annullò un contratto conchiuſo dal Taverna, fratello del Cardinale, di 4000. archibugi, e 1000. moſchetti, a pagarli in tempo di tre anni, ſebben con prezzo così eceſſivo, che era piuttoſto ſtocco, che mercato: nè perciò pareva al Conte che Milano foſſe baſtante per provvedere di quante arme doveva aver biſogno; e perciò pensò di provvederne da Breſcia; ma trovato impedimento d'eſtrazione di là, ſi rivolſe a provvederne in Spagna, dove ſpedì un Corriero a poſta, dimandando 20000. moſchetti, i quali anche gli furono conceſſi. Spedì altresì Niccolò Doria, Maeſtro di campo, datigli 20000. ſcudi per caparrar 3000. Valloni, il quale tornò preſto indietro ſenza poter far niente, perchè l'Arciduca, avendone per sè biſogno, non glieli conceſſe. Trattò anche di levare 4000. Tedeſchi del Conte di Emps, per metterli in arme di là da'Monti, ed opporſi a' Loreneſi; di che non ſi effettuò niente. Fece far la moſtra della Cavalleria a Lodi, ed a Pavia; ma comparvero tutti con Cavalli preſtati: e per provvederſi di buona Cavalleria, oltri li 250. Cavalli leggieri della guardia, e le compagnie ordinarie d'uomini d'arme, (il numero de'quali non eccedeva 200.) aggiunſe 600. Corazze beniſſimo armate, e montate; ſebben diede nome che erano 800. Diſegnava di alloggiar gli Albaneſi aſſoldati nel Regno di Napoli nello Stato di Parma; e i Napolitani in Monferrato, per aggravar meno lo ſtato di Milano.

Tutte queſte provviſioni non ſi poterono effettuare; ma ſolo in fine di Marzo arrivarono a Vareſe quaſi tutti gli Alemani, buona gente, e ſoldati vecchi, ſtati alla guerra d'Ungheria, ma quaſi tutti ſenz'arme,

me, scalzi, e nudi: perlochè anche da' patimenti molti erano ammalati; onde si credette che fosse entrata tra loro la peste; e dopo la metà d'Aprile cominciarono a giungere gli Svizzeri in Lomellina, e giunti al numero di 3000. furono mandati ad alloggiare nel Lodigiano. Non avendo altro modo di alloggiar 3000. Napolitani, pensò d'accomodarli ne' borghi di Milano; dal che nacquero disgusti eccessivi della Nobiltà Milanese, la quale si doleva che le fossero violati i privilegj ben meritati; e il Vicario di provvisione si lasciò intendere di non consentire, e protestava; e certo in tutto questo spazio di tempo ebbe il Conte assai cose contrarie. Gli altri Ministri del Re avevano poca corrispondenza con lui; sicchè D. Francesco mai non gli comunicò quello che trattasse in Venezia: aveva mancamento di danari; i popoli dello Stato, non solo non erano pronti, ma gli facevano anche resistenza: sicchè fu molto ben contrappesato il piacere di armarsi da molti dispiaceri che incontrava nell'effettuarlo.

A. MDCVII.

Il Senato di Venezia, vedendo armarsi gli Spagnuoli, non poteva, per ragione di buon governo, restar senza forze, che potessero corrispondere a quelle; perlochè, per tutti i rispetti che potessero occorrere, mandò a Padova, Verona, Brescia, Crema, e Bergamo 500000. scudi, 100000. per ciascuna di esse Città, per essere pronti a tutti i bisogni. A 9600. fanti, e 600. uomini d'arme, e 150. cavalli Albanesi, aggiunse altri 600. fanti Italiani, e 1000. fanti Albanesi, sotto Paolo Ghisi; accrebbe la Cavalleria Albanese al numero di 1000. ordinò al Conte Francesco Martinengo di raccogliere ne' confini 4000. soldati Francesi, e 600. Corazze, che si facevano venire alla sfilata. Alle 3. galee grosse aggiunse un'altra, e alle 37. galee sottili ne aggiunse 5. nell'Isole di Levante, e 12. armate di nuovo in Venezia. Ordinò ancora che nell'Isola di Candia si armassero 20. galee; il che Niccolò Sagredo, Provveditore generale, colla sua prudenza, e destrezza, (la qual era singolare nel maneggio de' gran negozj) operò che fosse fatto da' Gentiluomini privati a proprie loro spese; e l'ottenne, e fu eseguito con tanta facilità, che furono le prime messe in tutto punto: sicchè all'aperta ebbe la Repubblica insieme 75. galee sottili, e quattro grosse: nè le avvenne quello che al Pontefice, che le convenisse andar per supplica, acciò la sua riputazione fosse sostentata coll'aderenza di molti Principi; perchè, oltre le obblazioni spontaneamente fattele da molta Nobiltà Francese, i medesimi Turchi fecero ogni uffizio, acciò i loro ajuti fossero accettati. Oltre quello che si narrò nell'occasione del sacco di Durazzo nel principio dell'anno, il secondo Visir (che il primo era alla guerra in Soria) chiamò il Bailo, e gli fece sapere che l'anno seguente il Gran Signore avrebbe mandata Armata in mare, per favorire le cose della Repubblica; che già era stato dato ordine a tutti i Sangiachi de' confini che lasciassero estrarre, e gente di guerra, e munzioni; ma che questo era niente, bisognava far fatti, e non parole, e liberarsi una volta da chi sempre insidiava; e che dovrebbe la Repubblica unirsi con lui, e ricever ajuti potenti, e far presto. Lo ringraziò il Bailo, e disse che per allora il pensier del Senato era solo di difendersi; il che sperava fare colle sue forze, e ajuto degli altri Cristiani amici: ricevè l'offerta di estrarre genti Cristiane de' loro sudditi, e vettovaglie. Altre volte i Pontefici, quando volevano eccitare tutto 'l mondo a loro favore, pigliavano il pretesto

del-

A MDCVII. della Religione: questa controversia ha mostrato che, se il Papa vorrà mai mover guerra, con questo pretesto ecciterà più genti contra sè, che a favore. Gran disegni avevano i Turchi sopra queste controversie, tanto che comandarono digiuni, e orazioni, a pregare per la discordia de' Cristiani, e ringraziar Dio, che aveva dato un Papa più favorevole a loro che qual si voglia Mufti. La Repubblica conobbe molto bene che non era utile ad alcun Principe ricever ajuti potenti da maggiori Imperj, e però attese ad aver più arme Italiane che fosse possibile, e sollecitò ancora il Senato una leva di 1800. Grigioni, della quale molti mesi innanzi avea dato ordine al suo Residente presso i Signori delle tre Leghe, comandandogli di condurre sei Capitani di quella fazione, con 300. fanti per ciascuno; e a questo effetto anche aveva mandato un molto grosso donativo a' Capitani. A questa leva fu all'ora interposta dilazione dal Consiglio secreto di quei Signori, con dire che era necessario darne conto a' Comuni, quantunque il Residente mostrasse che, per la Capitolazione della Lega contratta da loro colla Repubblica, la leva si potesse fare senza altra deliberazione de' Comuni. Per questa causa il negozio non potendo star segreto, ma risaputo da' mal' affetti, fu da loro tentato d' impedirne l' esecuzione collo spargere per la plebe che, soprastando loro le difficoltà cogli Spagnuoli per causa del forte Fuentes, non era bene evacuar il paese di gente; massime di buoni soldati: spaventavano ancora i più deboli, con dire che sarebbe stato un irritare il Re di Spagna contra la loro Nazione; e aggiungevasi a questi molti uffizj che la leva non piaceva agli Agenti di Francia; imperocchè i Capitani erano tutti del Consiglio segreto, e ben affetti alle cose Francesi; onde quando fossero partiti, nel sostituir altri in luogo loro, era pericolo che fossero intromesse persone malaffette, così al Re, come anche alla Repubblica. Finalmente superate queste difficoltà, mentre si sperava di poter effettuar questa leva nel Settembre, s'interpose un'altro impedimento, che fu la difficoltà nata negli Svizzeri tra 'l Cantone di Berna, e il Vescovo di Basilea sopra la permuta già fra loro fatta della terra di Biel in alcune altre; perlochè, dubitandosi che si potesse venir alle arme, avevano gli Svizzeri mandato a' Grigioni di star in ordine, per soccorrerli, e di deputar uomini, per andare alla Dieta che sopra tal difficoltà si doveva tenere in Bada. Pensavano anche alcuni che questa difficoltà fosse promossa dal Vescovo a' Bernesi a questo effetto appunto, di difficoltar ogni leva che la Repubblica potesse tentare negli Svizzeri, o Grigioni: il che si confermava, essendo certa cosa, che alcuni principali di Lucerna fecero uffizj efficacissimi co' Grigioni, acciò non servissero contra il Papa: ma ridottisi nel Dicembre in Pithac, fecero scrutinio de' voti, e trovarono che la maggior parte acconsentiva alla leva della Repubblica assolutamente; altri (che erano poca parte) acconsentivano con condizione, che la Repubblica dichiarasse quali ajuti lor darebbe, quando perciò ricevessero travaglio; e fra questi erano principali que' di Losana: i dubbj che si spargevano per i Grigioni erano, che l'Arciduca Massimiliano, Governator del Tirolo, per fermar un passo da transitare a favor degli Spagnuoli, volesse fortificar Venosta: di che dava manifesto segno col fare scrutinare tutti i passi che di là discendono nella Val Camonica; e che il Conte di Fuentes disegnasse d'impadronirsi della Valtelina: il che mostrava coll' aver po-

sto

sto 200. fanti nel Forte, e altri 200. alle tre Pieve, e 200. salariati degli Ecclesiastici. Ma passò il grado di sospezione un accidente assai leggiero, il quale non fu ricevuto per tale, attesi i sospetti che avevano occupate le menti degli uomini, e questo fu; che, essendo alcuni soldati del Forte Fuentes fuggiti, si ritirarono alla Valtelina, e furono seguitati da una banda degli altri sino dentro nello Stato de' Grigioni, dove anche furono presi; il quale principio di violazione fece temer di cose maggiori; onde deliberarono di mandar Vespasiano Salice con due altri per la Valtelina, e porvi 1800. fanti, e commisero a quelli di Agnadina e di Poschiò di custodire il passo di Bormio, con disegno di mettervi 1600. delle Cernide, e altri 600. in Chiavena; le quali cose si effettuarono nel principio dell'anno presente per le occasioni che si diranno. Deliberarono anche di mandar Ambasciadori in Francia, e a Venezia, e a gli Svizzeri, per saper che ajuti potevano aver da quel Regno, e dalla Repubblica, e da' Vangelici, in caso che fosse tentato cosa alcuna contra la loro libertà; e a Venezia destinarono Ercole Salice con commessione di certificar la Repubblica della leva, e per dimandar ajuti. Ordinarono anche che fosse dimandata al Conte la restituzione de' prigioni, sebben non speravano di ottenerla. Spedirono anche negli Svizzeri Vangelici per dimandar soccorso.

A. MDCVII.

Giunto il Salice a Venezia, e presentatosi al Principe, prima si lamentò per parte de' suoi Signori per li disturbi che ricevevano dal Pontefice; passò poi a promettergli l' osservanza della Capitolazione; e finalmente diede conto delle molestie che ricevevano dagli Spagnuoli, e delle gelosie date da loro, affermando che s'intendeva ancora qualche minaccia di voler levar loro la Valtelina; e soggiunse, che erano risoluti di non sopportare, ma di voler andar all'espugnazione del Forte; però che pregavano sua Serenità dichiararsi che ajuti voleva dar loro in un' impresa la quale, sebben pareva che concernesse alla libertà de'suoi Signori, toccava però la libertà d'Italia, forse più principalmente. Aggiunse che il Re di Francia s'era dichiarato, e degli Svizzeri Vangelici, alcuni avevano imitato il Re, dichiarandosi essi ancora; altri aspettavano la dichiarazione della Repubblica; e che gli Svizzeri Cattolici sarebbono stati neutrali. Considerò particolarmente i pregiudizj della Repubblica, quando gli Spagnuoli si fossero impadroniti della Valtelina, o avessero serrato quel passo, ovvero avessero ridotte le tre Leghe all'antica Capitolazione. Replicò la costanza de'popoli suoi a volersi levar tutti i pregiudizj; e persuase la Repubblica a deliberar potenti ajuti, allegando gli esempi delle cose fatte da lei, per mantenere la libertà d'Italia.

Fu risposto al Salice prima con ringraziar i suoi Signori del buon affetto verso la Repubblica; e poi col lodar la loro costanza alla difesa, e con prometter loro l'osservazione intera della Capitolazione, e appresso gli ajuti convenuti per i patti d'essa; assicurandoli che avrebbono avuta ogni assistenza; al che si sarebbe disceso sopra i particolari trattando col Re di Francia come principale in questo negozio.

Ma oltre le provvisioni fatte dalla Repubblica di Armata marittima, e di gente Italiana, come si è detto, intendendo i disegni del Conte di Fuentes, il Senato comandò al suo Ambasciador in Francia, di dar conto al Re del negoziato di D. Francesco, della risposta datagli, e degli ordini che il Conte di Fuentes aveva ricevuti con tre Corrie-

N ri,

A. MDCVII. ri, di affifter il Papa; e delle preparazioni che aveva incominciate di 3000. fanti Italiani; della leva de' Tedefchi, Svizzeri, Napolitani, e Spagnuoli; perlochè era verifimile che il Pontefice, afpettando quefto, aveffe tanto variato, e date parole al Re fenza animo di fervarle, e con penfiero di rivocarle. Che ricercaffe S. M. a dichiararfi di quello che la Repubblica poteva prometterfi da lui in quefta occafione, quando il Papa non camminaffe con retta intenzione; la qual cofa era neceffario fapere prefto, col far parlar in Roma dal fuo Ambafciadore al Papa rifolutamente: e quefto ifteffo fu anche comunicato al Frefnes; il quale rifpofe che il Re fuo Signore già fapeva che il Re di Spagna, mandando D. Francefco, era perfuafo che la Repubblica non foffe per negargli cofa alcuna, e però in man fua foffe l'accomodamento: e per quefta cofa il Criftianiffimo aveva dato ordine all' Alincourt che andaffa ritenuto fin tanto che fi vedeffe l'effetto delle trattazioni di D. Francefco. Ora, che fi vede che non avevano l'effetto difegnato da lui, diffe il Frefnes, ch'era neceffario che fi fentiffe moto; poichè, effendofi il Nunzio doluto in Spagna con quel Re che il Papa non foffe favorito fe non di vane parole, pareva al Re che ei andaffe la fua riputazione; e però aveva fcritto al Fuentes, e agli altri Miniftri, che faceffero provvifioni d'arme, acciò il Papa conofceffe che voleva affifterlo in realtà, e non in parole: la qual dichiarazione del Re di Spagna poichè era fatta nota a tutti, e gli avvifi che ne aveva Sua Serenità confrontavano con quelli che aveva di Spagna il Criftianiffimo, per tanto pareva adeffo opportunità di sfoderar le fue Commiffioni: e qui diffe: Che il Re gli comandava d'afficurar la Repubblica, che egli farebbe in quefta occafione quel buon amico e fratello che foleva farfi conofcer nei bifogni; e però che egli, come Ambafciadore, afficurava e prometteva la buona volontà del Re. Soggiunfe ancora che già tre mefi aveva commeffione di comunicar un'altra cofa, ma opportunamente; di che gli pareva luogo opportuno al prefente, e quefta era: Effere penetrato da buona parte alle orecchie del fuo Re, che il Conte di Fuentes, con difegno d'andar armato in Paradifo, aveva deliberato di venir con 1500. cavalli e 10000. fanti a metterfi nel Vicentino in alcuni fiti forti, de'quali non fapeva il nome, per divider lo Stato della Repubblica. Però farebbe bene prevenire, e attaccar il fuoco in cafa d' altri: la onde S. M. proponeva di far rompere i Grigioni fu lo Stato di Milano, e fi dichiarava: Che Ercole Salice era venuto a Venezia, per trattar quefta tal cofa, non folo con confenfo, ma di ordine del Re; aggiungendo: Che fe la Repubblica voleffe ajutar i Grigioni, come l'efortava a fare; anche il Re fi dichiarerebbe apertamente nella differenza col Papa; ma che era ben neceffario che la Repubblica rifolveffe prima in sè fteffa, innanzi che venir a rottura cogli Spagnuoli; perchè farebbe neceffario non romper fubito, ma portar tempo innanzi, per mettere in ordine le provvifioni, e ricever ajuti: febben credeva che per la difefa la Repubblica foffe abbaftanza in ordine: farebbe però neceffario che fi dichiaraffe col Re de' particolari ajuti che defiderava in quefta occafione: che veramente la Repubblica non poteva far altro, che foftener la fua dignità colla forza; poichè, effendofi rifentita col Papa per le ingiurie, poi era condifcefa in gratificazione del Re Criftianiffimo a quello dove fi poteva arrivare: fe al prefente paffaffe più innan-

innanzi , parrebbe che fosse stata ferma e costante fin tanto che si fosse trattato di parole; ma poi, allo strepito delle arme Spagnuole, avesse vilmente ceduto : oltre che il Re Cristianissimo siccome adesso era obbligato, per quello a che si era condisceso in sua gratificazione; così sarebbe disobbligato, quando si facesse per altri quello che non si fosse fatto per lui. E acciocchè il Senato non restasse senza saper l'ultima volontà del Papa, disse il Fresnes che voleva dirla chiaramente, la qual era: Che la Santità sua voleva la parola del Re, che la Repubblica non eseguirebbe le Leggi; e questo non per cerimonia, ma perchè intendeva che fosse osservata dalla Repubblica fin tanto che si tratrasse ; volendo che presto si venisse alla trattazione e conchiusione, nè si estendesse ad *Kalendas Græcas*; volendo il Pontefice ben esaminar le Leggi con deliberazione che fossero casſate, non trovandosi convenienti; ma se le trovasse buone e giuste, egli con una sua Bolla ordinerebbe agli Ecclesiastici che le osservasero come fatte dalla Sede Appostolica, e non come Leggi che avesse potuto far la Repubblica che la Santità sua era ancora fermissima e risolutissima a voler la restituzione di tutte le Religioni, e spezialmente de'Gesuiti. Soggiunse ancora. Che non per questo bisognava levarsi di speranza, che le cose si potessero accomodare per accordo, continuando la trattazione principiata dal suo Re; la qual era distante da quella degli Spagnuoli, quanto l'amico dal nemico; perchè il Cristianissimo non era entrato in questo negozio obbligato prima al Papa. Però da questa trattazione era necessario soprasedere al presente, perchè si continuerebbe con svantaggio, essendovi le armi, e s'inalbererebbono gli Spagnuoli, mostrando timore : ma, data occasione a D. Francesco colla negativa, potrebbe il Re poscia continuare la trattazione; al che si adoprerebbe con effetto : ma se si credeva che non si potesse placar il Papa colla dolcezza, giudicava esser necessario far intender il tutto al Re per persona espressa e capace. Rispose il Senato, ringraziato il Re della buona volontà, e della dichiarazione fatta, che non si mancava d'usar le debite cautele così nel Territorio di Vicenza, come in tutto lo Stato; e che il Conte di Fuentes , e chiunque altro che avesse tentato cosa nuova, avrebbe trovati potentissimi incontri: che non restava altro , se non che il Re si dichiarasse di quello che la Repubblica potesse promettersi, quando la necessità conducesse a rottura; essendo risolutissima di voler difender la libertà, e l'autorità datale da Dio fino all'ultimo, senza ceder punto: il che perciò si ricercava di di sapere in particolare, poichè le provvisioni fatte, e che si facevano dagli Spagnuoli ricercavano che si certificasse ogni cosa : Che la Repubblica ajuterebbe potentemente i Grigioni, e verrebbe all'esecuzione immediate che fosse risoluto quello che si dovesse fare , per proccurar la loro indennità; il che dovrebbe esser quanto prima; e si specificherebbe l'ajuto, quando che di questo si trattasse con S. M. il che si sarebbe per mezzo dell'Ambasciador Priuli; e bisognando, si manderebbe anche un altro Espresso: quanto alle trattazioni dell'Ambasciador Castro, non vi era cosa alcuna che non fosse stata comunicata ad esso Fresnes; perlochè era benissimo anche noto a lui, esser necessario dargli qualche risposta, attese le istanze che continuamente faceva, per averla. Ed era verissimo che D. Francesco spessissime volte compariva, facendo istanza, per ottener qualche risposta.

A. MDCVII. Non furono così presto passate le Feste, che egli comparve, esponendo, che continuamente pensava all' accomodamento, e che già numerava 53. giorni dopo il suo arrivo, ne'quali poteva dir di aver fatto niente; e pur non dimandava, se non una leggera cosa, che era una sospensione temporanea, della quale era certo che il Papa si contenterebbe; perchè, quando non lo facesse, il Re si ritirerebbe dal favorirlo; il quale voleva bene la soddisfazione della Repubblica, ma dopo quella del Papa; a soddisfazione del quale quando la Repubblica avesse fatta qualche cosa in gratificazione del Re, egli si gitterebbe a'piedi del Papa, nè si leverebbe fino che non avesse ottenuto dalla Santità sua qualche soddisfazione onorevole per la Repubblica; al che non bastavano le cose fatte in gratificazione del Re di Francia; non essendo dignità del Re Cattolico parlare sopra le fatiche d'altri, e sopra cose già rifiutate dal Papa: che perciò non rifiutava di unirsi col Fresnes, perchè anche il suo Re non rifiutava d'aver altri in compagnia a questa buona opera; ma ben desiderava che fosse detto che unione potesse fare co'Francesi; che aspettava risposte più ample, e più chiare di quelle che gli erano state date. Per desiderio di buona riuscita, aveva portato, e portava ancora pazienza; ma desiderava dichiarazione di quello che potesse fare, unendosi co'Francesi: che non resterebbe di parlare di nuovo al Fresnes, per veder se anch' esso fosse di questo parere, di dimandare al Senato, che si potesse dar la parola, che le Leggi non fossero usate mentre si trattava l'accomodamento; e quando questo non venisse abbracciato, egli anderebbe a dir l' ultimo *Vale* alle sue commessioni; essendo ormai infastidito di tanta dilazione, per la quale aveva acquistato poco onore. Nè lasciava D. Francesco passar settimana, che almeno una volta, ma per l' ordinario più volte, non andasse colla medesima proposizione, quantunque ricevesse anche sempre la medesima risposta; perchè di Spagna aveva continue sollecitazioni, che dovesse istare piuttosto importunamente, che rallentar niente; siccome anche sollecitavano il Conte di Fuentes all'armarsi, ma sempre con precetto di non muoversi senza nuovo ordine, sebben paresse a lui d'essere provocato da'Grigioni, o da altri. E perchè D. Francesco, trattando d'unirsi co'Francesi, non trovava in loro la corrispondenza che avrebbe voluto, non si potè contener di motteggiare la poca soddisfazione che aveva di loro nel fine di Gennajo, dicendo, che egli assicurava che il Papa leverebbe le Censure, quando se gli desse parola di non eseguir le leggi; e che a lui si poteva, e si doveva credere, perchè non aveva mai variato nelle sue trattazioni: Che il negozio era in molto disordine, per non essere stato trattato con lealtà da'Mediatori, i quali, sebben mostravano di desiderar la pace, avevano forse ogn'altro fine; cosa che non era nel suo Re, il quale aveva i medesimi interessi della pace d'Italia che avea la Repubblica. Che tante volte aveva proposto questo al Senato, che gli parrebbe pur tempo di aver qualche risposta.

LIBRO

LIBRO SESTO.

MENTRE queste cose si trattavano in Venezia, in Francia l'Ambasciador Priuli propose al Re quello che gli fu dato in commessione dal Senato, acciò condescendesse a dichiararsi. Rispose egli, che non era opportunità di farlo, acciò non si perseverasse nella durezza: che aveva avute lettere da tutti i Principi d'Italia, e altri Grandi, i quali lo pregavano a fare sforzo, per accomodar questi travagli, proponendogli che la riuscita sarebbe con sua gran gloria, siccome il ritirarsi sarebbe tirar sopra di sè la colpa d' ogni sinistro che potesse occorrere; che perciò aveva spedito ordine al Cardinale di Giojosa, che passasse in Italia, per interporsi efficacemente a quest'accomodamento. Al che replicò il Priuli, lodando la buona volontà del Re alla quiete; ma soggiungendo che si vedeva poca corrispondenza nel Papa, il qual era insuperbito per le promesse degli Spagnuoli, e che però non dubitava che essi non fossero in favor del Papa, ed egli non dovesse esser colla Repubblica, avendo il Fresnes data parola per suo nome che non avrebbe mancato; massime che ad istanza di S. M. era disposta ad ajutar i Grigioni. Al che il Re rispose, che nel dar ajuto a'Grigioni, la Repubblica farebbe il proprio servizio, per conservar l'amore di quei popoli, e tener aperto il passo: che egli non aveva data commessione al Fresnes di venir a' particolari: che non sapeva quello che egli avesse detto, o promesso; nè intendeva di esser obbligato per quello; e vedeva benissimo che il dichiararsi non sarebbe altro, che perdere l'autorità presso al Papa: che di questo gli sarebbe rispondere più particolarmente pel Villeroy. Il Villeroy gli disse da parte del Re, che, vedendo la Maestà sua buona speranza per l'accomodamento del negozio, per non interromperlo, e non turbar la trattazione, finchè ne teneva un solo punto, non voleva dichiararsi: perocchè aveva scritto al Giojosa, che passasse immediate a Venezia, e poi a Roma; e frattanto avrebbe scritto al suo Ambasciadore che continuasse con efficacia: e in conformità di ciò diede ordine al Fresnes di dire a Venezia, che il Re era certificato che dal canto del Papa non sarebbe stata difficoltà alcuna sopra l'attender le promesse; e che con queste condizioni si accomodarebbono tutte le controversie; che i prigioni fossero consegnati in mano di un Commessario Ecclesiastico: che si destinasse un Ambasciador al Pontefice, e s'inviasse; il quale arrivato ad un determinato luogo, il Papa levasse le censure; l'istesso giorno in Venezia si levasse il protesto, e l'Ambasciador proseguisse il suo viaggio; dovendo esser ricevuto in Roma secondo il costume ordinario, accompagnato però alla prima udienza dall'Alincourt. E perchè il Papa voleva la parola dal Re, che la Repubblica non si servisse delle Leggi, il Re era pronto e desideroso di darla, quando la Repubblica mostrasse con qualche cenno d'averlo caro; perlochè egli stesse sicuro che la sua parola avesse effetto: che de' Gesuiti credeva la cosa esser senza difficoltà; sebbene il Re, avendo parlato col Priuli, aveva trovato renitenza grande con più

A. MDCVII.

risolu-

A. MDCVII. risoluzione di quello che pareva a Sua Maestà di poter credere ; poichè passò a dirgli che altre volte la Repubblica aveva avuti tutti i Principi d'Europa contra , nè si era smarrita , nè aveva voluto pregiudicarsi: contuttociò credeva di non trovar tanta renitenza nella Serenità sua; ma che, in gratificazione della Maestà Regia , acconsentirebbe anche a questi due punti . Il Principe rispose immediate , e considerando i pregiudizj che verrebbono da ciascuna di queste cose, che sarebbe far creder al Mondo che la Repubblica avesse commesso qualche fallo; sarebbe un far i Romani insolenti , e far che pretendessero con tutti i Principi, se riportassero quello che pretendevano dalla Repubblica: che i prigioni erano dati al Re , e a lui apparteneva far di loro quello gli piaceva; ma la Repubblica non aveva che farne altro; la qual anche non consentirebbe mai di destinar Ambasciadore, prima che il Papa, coll' aver levate le censure, non avesse levate le ingiurie. Che le offese ricevute da' Gesuiti erano di troppo grand'eccesso; avendo essi istigato il Papa , e ingiuriato in tutti gli Stati Cristiani la Repubblica : che non conveniva metter in casa d'altri i suoi nimici; e se altri avevano differentemente operato, si erano governati co'loro rispetti, che non erano i medesimi con quelli della Repubblica: ognuno sapeva in casa sua quello che gli conveniva ; nè era facile eseguire in ogni luogo quello che si eseguiva in uno . Quanto al Cardinal di Giojosa , venendo , sarebbe ben veduto , e grato; ma molto più, se si volgesse a Roma, dove era bisogno dell'opra sua, per ridurre il Pontefice a'termini convenienti; perchè essendo condiscesa la Repubblica a tutto quello che si poteva, non restava altro che far qui; ma tutto il rimanente si doveva trattar a Roma .

Mostravano queste trattazioni che il Pontefice fosse poco inclinato all' accordo , se non quando l'ottenesse con ogni vantaggio , massime che continuavano gli Spagnuoli nelle provvisioni d'arme. Ma sopra tutto diede segno d'aver l'animo tutto alieno dalla concordia, e rivolto totalmente alle turbazioni il Pontefice, quando nel mese di Gennajo fece Consistoro; dove dichiarò di voler far guerra alla Repubblica di Venezia; al che avrebbe avuto dal Re di Spagna 26000. fanti, e 4000. cavalli; dichiarò il Cardinal Borghese, suo Nipote, Legato con 1000. scudi al mese di provvisione . Questa dichiarazione del Papa congiunta colle provvisioni degli Spagnuoli non erano molto grate a'Principi d' Italia, e particolarmente al Duca di Savoja; al Gran Duca di Toscana, e al Duca di Mantova; i quali consideravano molto bene quanto importasse che gli Spagnuoli avessero molte forze in Italia , e che il Papa si fosse gittato in tutto in braccio loro: e tanto ebbe maggior pensiero il Duca di Savoja , quanto che il Conte di Fuentes l'aveva ricercato che riempisse le sue compagnie di Cavalleria , e che ricevesse alcune delle sue genti, e gli desse la fortezza della Carbonara, per impedire che gli Ugonotti non passassero al soccorso de' Veneziani; dandogli parola che, subito abbattuta la Repubblica di Venezia ; il che si affidava di fare in tre mesi, ritirerebbe le sue genti, e lascierebbe libero il paese: della qual cosa anche il Duca si alterò, e se ne dolse in Spagna. E il Duca di Mantova, ricercato d'alloggiar i Napolitani nel Monferrato, se ne scusò non solo col Conte , ma ancora col Re; dal quale venne ordine a Milano, che il Duca non fosse aggravato . E, per divertir il corso di questi

questi disordini, fece il Duca di Savoja trattar per mezzo del Verva, suo Ambasciadore, col Papa, che egli si sarebbe unito col gran Duca di Toscana, e avrebbono amendue messo insieme buone forze per ajutarlo; e dall'altro canto fece il Duca intender al Senato Veneto le offerte fatte al Pontefice, attestando, che ciò non era per offender la Repubblica, nè per somministrare al Papa forze di guerra; ma per veder che il Papa non si mettesse in tutto in mano degli Spagnuoli. A. MDCVII.

Ma il Pontefice non ricevette in bene l' ambasciata che gli fece il Verva; anzi si maravigliò che egli non fosse unito d' intelligenza cogli Spagnuoli; perlochè anche cominciò ad aver sospetta la sua andata a Venezia, e a fargli considerare che, per l' ostinazione (così diceva egli) de'Veneziani, non avrebbe potuto spuntare cosa alcuna; ed esortarlo a non voler avventurare la sua riputazione.

In Spagna fece il Duca di Lerma querimonia coll'Ambasciador Inglese, per le dimostrazioni che il suo Re faceva a favor della Repubblica, dicendo che ella non si sarebbe mostrata contra il Papa, se non per i fomenti di S. M. perchè dalla Francia non poteva aspettare se non parole, e qualche poco di gente che avesse estratto con proprj danari: diceva che il Re suo si opponeva alla trattazione di pace cogli Ollandesi, per infiacchire gli ajuti che il Papa potesse ricevere dalla Spagna; ma che il Re Cattolico avrebbe abbandonata ogni impresa, per sostentar la Religione. Sperava però in Dio di poter, per servizio di S. M. Divina, servire in amendue i luoghi, formando un esercito di 50000. soldati, che basterebbe per Italia, e per Fiandra; che assolderebbe 45. insegne di fanteria, per mandar in Italia sotto Ferdinando di Toledo; che ammasserebbe gente di Sicilia, Napoli, e Milano, e ne caverebbe dalla Germania, e dagli Svizzeri; e che era risoluto di non abbandonar la causa del Papa. Non voleva però restar di far saper al Re della Gran-Bretagna, che gli sarebbe riuscito difficile l'ajuto che pensava di dare alla Repubblica, perchè ella non aveva quelle forze che la fama portava; il tesoro era in nome, i sudditi erano mal contenti, e desiderosi di mutar governo; che non era per aver capo di guerra di riputazione, perchè dal Re Cattolico erano occupati tutti i Principi Italiani, se non ricorrendo a qualche Eretico che l'avrebbe fatta odiosa, e a'popoli, e a'soldati: tutte cose dette per fine solamente di far che la Repubblica, abbandonata da tutti, cedesse più facilmente al Pontefice.

Ma a Venezia fu tenuto quasi per certo che le controversie con Roma non dovessero più ricever accomodamento, e che l'anno presente non dovesse passar con quella tranquillità d'arme, che era uscito il passato, in soli negozj, e in sole disputazioni; tanto maggiormente che le provvisioni di gente nello Stato di Milano venivano amplificate volontariamente dagli Spagnuoli: e sebbene alcuni tenevano per fermo (siccome anche l'evento aveva mostrato) che queste dimostrazioni fossero usate da loro, ovvero per costringer colla riputazione sola, e col timore la Repubblica a cedere alle dimande del Pontefice; ovvero per renderlo per questa via tanto più soddisfatto, e obbligato delle operazioni loro; tuttavia ciò partorì piuttosto contrario effetto negli animi del Senato Veneziano; e si cominciarono ad accrescere con maggiore studio le preparazioni della Guerra, e a far passare oltre tutte quelle genti che erano state assoldate di milizia Italiana, e Albanese, e anche qualche numero

A. MDCVII. mero di Oltamontani. Fu deliberato di elegger un Segretario al Conte di Vaudemont, e per fare le prime paghe alle genti, scrivergli che dovesse dar principio alla leva; e fu eletto Giam-Battista Padavino, il qual era stato anche nel 1601. per questo medesimo effetto. Gli fu data commessione che dovesse far assoldar 6000. fanti, 3000. tra Francesi, Lorenesi, e Valloni, e 300. tra Alemani, e Svizzeri: benchè poi gli fosse stata regolata questa ultima commessione con ordine che, lasciati assolutamente gli Alemani, fossero assoldati 3000. Svizzeri, tutti interamente; e gli fu aggiunto che, in passando, dovesse loro dar conto delle differenze della Repubblica, e dell' occasione che aveva di valersi della loro Nazione; e in particolare facesse questi uffizj in Zurigo, Basilea, e Berna, senza prolungare punto il suo viaggio, o trattenersi per questa causa, di passar subito a Nansì pel principale effetto.

Fino dall' Aprile dell'anno precedente ritrovavasi allora in Venezia il Cavalier Verdelli; onde fu deliberato di fargli sapere che, se le controversie col Pontefice fossero passate più avanti, la Repubblica avrebbe avuto bisogno di valersi delle genti Oltramontane; e però desse notizia al Conte di Vaudemont suo Padrone, che andasse mettendo all'ordine le cose sue in modo, che potesse ad ogni occasione farne passar in Italia quella quantità che la Repubblica gli ricercasse pel suo servizio. Rispose egli, che circa la gente ella sarebbe sempre all'ordine, e che sarebbe più fatica a trattener quella che abbondasse, che mandar quel numero che fosse ricercato; e che anche circa il passo non occorreva mettere alcun dubbio; imperocchè per la via degli Svizzeri, e de'Grigioni, il Conte l'avrebbe fatto passare sicuramente: e accennò che sarebbe stato bene che fosse fatto dar conto al Duca di Lorena dello stato de' negozj correnti; e che ciò sarebbe stato da lui tenuto per singolar favore. Il che fu messo immediatamente dal Senato in esecuzione, commettendo all' Ambasciador di Francia che mandasse il suo Segretario in Lorena, e desse conto a que'Principi del negozio della Repubblica; li certificasse delle giustissime sue ragioni, e del torto che pretendeva di farle il Pontefice; e facesse intender al Conte che stesse preparato delle cose bisognevoli, acciò potesse, quando il tempo lo ricercasse, e gli fosse fatto saper dalla Repubblica, esser più lesto, per far passar quella gente che gli fosse ricercata. Quando arrivarono questi ordini in Francia, si ritrovava il Conte di Vaudemont a Parigi, trasferitosi in quella Città, per dar conto alla M. Cristianissima del matrimonio del Duca di Bar, suo fratello, colla figliuola del Duca di Mantova; onde con lui l'Ambasciador medesimo ebbe comodità di far l'uffizio che gli era stato commesso: al che egli rispose, che le ragioni di Sua Serenità erano piene di onestà, e le istanze del Papa fuori del dovere; e che gli avrebbe inviato quel numero di gente che gli fosse stato commesso. Mandò anche l' Ambasciadore in Lorena al Duca il Secretario Domenico Domenici, il quale, arrivato addì 2. di Giugno a Nansì, comunicò al Duca le dissensioni che passavano col Pontefice, e le giustissime ragioni che aveva la Repubblica di sostenere le sue leggi, e l'antica sua autorità di giudicare gli Ecclesiastici. Dimostrò il Duca che molto grato gli era stato l'onore fattogli dalla Repubblica con questa comunicazione; e si estese assai nelle lodi della sua prudenza, e della sua Religione; aggiungendo nel particolare delle materie controverse, che se il Cardinal suo figliuolo

figliuolo avesse voluto soggiornare nel suo Stato senza licenza, non gliel' avrebbe permesso: E intorno al giudicare gli Ecclesiastici, disse, che così si praticava nel suo Stato, e per tutta la Francia; e come conveniva loro di avanzare gli altri in bontà, tanto più dovevano col timore delle pene esser tenuti nella vita diritta. E nel proposito della gente, rispose, che il Conte era a' servigi della Repubblica, e tutta la Casa prontissima al medesimo. Così si stette fino al principio di Ottobre; quando, essendo stati dati i prigioni in gratificazione al Re di Francia, senza vedere che questo tanto che aveva fatto la Repubblica partorisse alcun buon effetto, fu dato ordine di nuovo all'Ambasciadore in Francia, che mandasse il suo Segretario in Lorena a dar conto al Duca dello stato del negozio, della durezza del Pontefice, e che, se le cose passavano troppo più innanzi, sarebbe necessitata la Repubblica a far passare della gente di là da' Monti. Esortò il Duca con molte ragioni la Repubblica all'accomodamento; ma soggiunse che, in caso di rottura, non mancherebbe a quanto avesse promesso, e che l'istesso credeva del Conte, col quale il Segretario (che fu Cristoforo Suriano) non parlò, perchè all'ora si trovava in Inghilterra.

A. MDCVII.

Con questa disposizione di cose si stette fino al mese di Gennajo del presente anno; quando nel concorso universale di tutti i Principi della Cristianità, che volevano intromettersi nella trattazione, desiderando il Duca di Lorena di far la parte sua, mandò a Venezia il Signor di Merinville ed esortare la Repubblica all' accomodamento. Al che fu risposto, in conformità di quello che era stato detto agli altri, quanto si conveniva: e fu data parte della spedizione del Segretario Padavino, e della confidenza che si aveva della prontezza, e buona volontà del Conte, di eseguire gli ordini della Repubblica.

Ma il Padavino, passato pel Paese de' Grigioni, il quale ritrovò tutto commosso pel timore del Conte di Fuentes, arrivò a Clarona, Cantone che confina co' Grigioni, che è misto di Cattolici, e Vangelici; dove trovò che il Conte di Fuentes aveva con oro guadagnato il Consiglio, per ottenere che fosse dalla parte di Spagna; ma il popolo non volle acconsentire alla proposta. Visitò il Padavino i Signori, e diede loro conto delle ragioni della Repubblica, e del suo desiderio, di valersi della loro gente. Promisero di ridurre il Consiglio, per dargli soddisfazione della leva, e approvarono le ragioni, siccome fecero anche quelli del Consiglio di Zurigo, i quali mostrarono d'aderire alla leva, e a dar il passo; dicendo che avevano proibito alle genti loro di andar alla guerra per alcuno, non per opporsi alle dimande di Francia, o di Venezia; ma acciò non andassero per Friburgo contra Berna, nella controversia tra quei Cantoni per causa de' Balliaggi, eccitata da' Gesuiti. In tutti i luoghi, il Padavino ricevuto, e trattato con molto onore, trovò universalmente buonissima disposizione di soddisfare, e di servire alla Repubblica: non penetrò dentro nelle trattazioni, perchè il tempo non comportava, sollecitando di passare a Nansì; e perchè, per i dispareri di Friburgo, e Berna sopraddetti, i Nunzj de' Cantoni erano congregati in Soloturno, si astenne il Padavino di andar a Berna; acciò, dovendo passare di là nelle spedizioni di que' negozi, e dei Cantoni collegati, e non collegati con Spagna, non cagionasse qualche sospetto, o altra sorta di dispiacere, o di diffidenza, che potesse portar pregiudizio. In Basilea

A. MDCVII. lea trovò il Cavalier Verdelli, mandato dal Vaudemont per incontrarlo, che lo aspettava, il quale gli diede conto, che il Conte si era ritirato nel Contado di Salma, non dipendente dal Ducato di Lorena, ma feudo Imperiale, pervenuto in lui per conto della dote della moglie, per ritirarsi da Nansì, dove il Duca, il Cardinale, o tutta la Casa di Lorena aveva ricevuti Brevi dal Papa, espressi con termini molto odiosi contra la Repubblica; conchiudendo che colle loro arme non dovessero fomentar la disubbidienza, e pugna tolta contra la Chiesa; perlochè tutti, e in particolar il Cardinale lo tormentava, acciò non servisse la Repubblica; le quali persuasioni erano accompagnate da' uffizj dell' Arciduca Alberto, e del Duca di Baviera. Aggiunse anche, che in Nansì proprio vi erano molti che lo persuadevano; e alcuni Ecclesiastici, a instanza de'Gesuiti, facevano uffizio, che fosse fatta una raccolta fra loro, e molti Gentiluomini devoti degl'istessi Padri, per far un assegnamento anche di 12000. scudi al Conte, e rimoverlo del servizio della Repubblica; perlochè anche il Conte s'era ritirato. Aggiunse altresì che avrebbe preparata la gente, se non avesse creduto che le differenze fossero già accomodate; onde fosse restato numero di soldati nel suo piccolo paese, dove disegnava di far la massa, che l'avessero distrutto affatto; ma che con tuttociò aveva dato ordine alla leva di 1000. Svizzeri, e nominati i Capitani, e sarebbe andato provvedendo il rimanente; e che non era bene che egli passasse più avanti; che piuttosto avrebbe colla sua presenza a Nansì accresciute, che scemate, le difficoltà, nate per i mali uffizj de'Gesuiti; e così andava difficoltando in suo cammino.

In Basilea ebbe il Padavino dal Consiglio risposta graziosa quanto alla leva; ma quanto al passo, con dilazione, fin che tornassero i Nunzj da Soloturno: perchè, essendo Basilea porta dell'Elvezia, dovevano, prima che introdur milizie estere, averne il consenso.

In Soloturno comparve un Gentiluomo per nome dell'Arciduca Massimiliano, il quale espose che, avendo intesa l'andata del Segretario Veneto per ottener la leva, e il passo; il suo Padrone ricercava che fosse impedito l'uno, e l'altro; e questo uffizio lo faceva per religione, poi anche per quiete dell'Elvezia, e de'confinanti; e principalmente per gli Stati suoi di Alsazia, per dove dovevano passar i Lorenesi. Questa istanza fu favorita da'Cantoni Cattolici, e particolarmente con molta sollecitudine dal figliuolo del Colonnello Lusi da Undervald, che già fu licenziato dagli stipendj della Repubblica, per poca soddisfazione ricevuta da lui. Ma i Cantoni Vangelici si opposero, dicendo che non era costume della Nazione d'impedire il passo a chi non era per fare cosa dannosa al paese, e pregiudiziale a'vicini, e amici; anzi che, senz'altro, i Lorenesi potevano passare alla sfilata con modestia, e senza archibuggi, non essendo dovere proibirlo loro, avendo fatto lo stesso due anni prima cogli Spagnuoli, andando in Fiandra.

Ma tornando al Padavino, il Verdelli, vedendolo risoluto di voler parlar al Conte, per divertirlo da Nansì, lo condusse a Badunvile, luogo del Contado di Salma, dove non essendovi il Conte, fu ricevuto dal Signor di Terel, suo Segretario, e Tesoriere, e accarezzato, e spesato: ma egli non contento, si querelò col Verdelli, dicendo che sarebbe paruto strano alla Repubblica, che ad un suo Ministro fosse impedito l' andar innanzi da chi era obbligato a servirla; massime dovendo anche

trattar

trattar col Duca, e cogli altri suoi figliuoli; e si lamentò anche col Duca sopra questo. Il Verdelli scusò il Duca, che di questo non sapeva niente; e che il Vaudemont era benissimo disposto; ma che il temperamento di farlo fermare era trovato da' suoi servidori, per fuggire diversi mali incontri, e particolarmente pel Cardinale, che per i suoi interessi era parziale di Roma: nè quietandosi a questo il Padavino, il Verdelli risolse di andar a Nansì in posta, e di là gli scrisse che dovesse andar a Nansì, e che sarebbe andato ad incontrarlo; e così fu fatto. Andò il Verdelli ad incontrarlo colla carrozza del Duca, e gli disse che sarebbe stato ben veduto da tutti; e che il Cardinale l'avrebbe abbracciato senza scrupolo; il quale anche offeriva d'interporsi all'accomodamento, perchè il Papa lo desiderava. Narrò anche il Verdelli al Padavino, come il Papa aveva scritto un Breve al Cardinale, in cui gli commetteva che comandasse allo Spedaliere Verdelli, che dovesse desister dal far gente per la Repubblica di Venezia, contumace a' suoi comandamenti; il che anche il Cardinale aveva intimato; mettendogli innanzi gli interessi della Religione di San Giovanni, e i suoi proprj: e che il Signor di Maliana, Padre d'un Cameriere del Papa, gli aveva offerita la prima Commenda vacante per farlo desistere: ma egli aveva risposto, che, non facendo gente sotto di sè, nè co' suoi danari, non aveva scrupolo. Ebbe il Padavino avviso, essendo in Nansì, che Zurigo aveva concesso il passo, e la leva assolutamente, dichiarando la causa della Repubblica di Venezia giusta, e quella del Papa iniqua, e violenta; e che Basilea, e Berna avevano concesso il passo liberamente, e senza alcuna condizione: e circa la leva avevano fatto lo stesso; avendosi riservato solamente di abboccarsi con lui, e per istabilire lo stipendio, e le altre condizioni di essa, secondo lo stile della Nazione, che non voleva aver obbligati i Principi conduttori, ma i Capitani delle nazioni.

A. MDCVII.

Ebbe il Padavino udienza dal Conte di Vaudemont, ed espose la sua commessione, dando anche conto delle cose trattate con Zurigo, e cogli altri Svizzeri, e facendogli sapere che aveva i danari in pronto; onde non occorreva, se non effettuare. Rispose il Conte ristrettamente, che sarebbe insieme con lui per trattar de' particolari; ma che però considerasse ch'egli era figliuolo di famiglia, e che gli conveniva dipender dal Padre, col quale era necessario prima parlare. Rispose il Padavino, che aveva ordine di farlo. Due giorni dopo ebbe udienza dal Duca, e gli espose prima: che la Repubblica aveva gradito la spedizione del Marinville, e il zelo mostrato alla comune tranquillità; dalla quale la Repubblica non sarebbe mai stata aliena; ma gli apparecchi del Papa, e d'altri a suo favore la necessitava a far apparecchi per la sua conservazione. Rispose il Duca, che mandò il Marinville con buon zelo; e piacergli che sia stato gradito: esortò alla quiete, e soggiunse che era occupato per la riduzione degli Stati di Lorena fatta in quella Città, onde non poteva passar ad altri particolari. Passò anche il Padavino complimento col Duca di Bar: ma il Cardinale, ricercato d'udienza, rispose: che l'udirebbe in cosa che fosse indirizzata a terminar le controversie; ma per complimento non aveva caro ammetterlo, per la dignità che teneva di Cardinale, e per non dar occasione di discorsi. Spedì però il Cardinale corriero a Roma, avvisando la venuta del Padavino, e la quantità de' danari che portava, e le provvisioni che si facevano da di-

A. MDCVII. verse bande, insieme colla risposta avuta dal Verdelli. Conobbe il Padavino i combattimenti grandi che il Conte aveva da diverse bande, per levarlo dal servir la Repubblica in questo particolare.

Il Papa aveva rinnovate le istanze con altri Brevi, dolendosi che un figlio della casa di Lorena servisse contra la Chiesa, per sostentare l'ostinazione, e ribellione de' contumaci; massime essendo fuori d'obbligo di condotta, per esser passati i sette anni. Gli offerì ancora di farlo Gonfaloniere della Chiesa di là da' monti, titolo nuovo, e che al Pontefice non costava niente.

La Gran Duchessa sua sorella gli scrisse che non volesse, con servir in favor della Repubblica, cagionare una Guerra dannosa in estremo a' suoi congiunti, e pregiudiziale a tutto il Cristianesimo; raccordandogli che aveva un'anima sola, e che doveva far ogni cosa per salvarla, e non per perderla: che avvertisse di non mettersi tanto avanti, che non potesse poi più ritirarsi: che non volesse esser egli quello che mettesse un' incendio in Italia; e che sarebbe meglio restituir tutti i danari avuti dalla Repubblica, che intrigarsi più innanzi. Il Cardinale ancora, per ottener dal Pontefice alcuni benefizj che pretendeva, faceva ogni cosa per lui; instava col Padre, che non era suo servizio esser contra il Papa: che la Repubblica non doveva dolersi, perchè colla nominazione de'Capitani era stata data assai riputazione a'suoi negozj: che non era da passar a cose maggiori, ma da adoperarsi per l'accomodamento, come tutti gli altri Principi facevano. Ancora i Governatori d'Alsazia scrissero d'aver ordine di non dar passo alla gente; opposizione di nessun momento, perchè si poteva passar per mille altre vie.

Ne'Grigioni ancora le cose passavano con confusione assai notabile: imperocchè il Conte di Fuentes dall'un canto, e dall'altro quelli del Contado del Tirolo perseveravano in dar lor occasioni grandi di gelosie, facendo passar fama di voler invader la Valtelina da tre parti: colle genti di Milano pel Lago; con quelle del Tirolo per la Val del Sole; e dal Trentino per Bormio; e già avevano levate le Monache fuori d'alcuni Monasteri che sono in que'passi, e avevano fatto de' Monasteri alloggiamenti di soldati; perlochè il Salice in Venezia continuava, facendo uffizj che fosse dalla Repubblica recato qualche ajuto in effetti; affermando che non s'avrebbe potuto mantener quel presidio tanto necessario per conservare a loro la Valtellina, e alla Repubblica il passo, senza che le genti gli fossero pagate: Che le genti mandate in Valtelina erano per servizio della Repubblica; e però dovevano esser pagate da quella: che bisognavano anche danari per fabbricar un Contrafforte a quello di Fuentes. I pericoli, i sospetti non erano tanto grandi, quanto erano rappresentati, ma s'amplificavano per cavar danari dalla Repubblica, e 1800. fanti posti in Valtelina sotto 12. Capitani erano gente buona; ma da fidarsi poco di lei, essendo della Diocesi di Como, contaminati da quel Vescovo con scritture sparse: contuttociò, per l'efficaci istanze del Salice, il Senato deliberò di somministrargli per pagamento di quel Presidio 27000. scudi; 3000. al mese, per 9. mesi, e ordinò che gli fossero dati 6000. scudi all'ora per due mesi; i quali, istando di nuovo il Salice di maggior soccorso, furono accresciuti fino alla somma di 1000. scudi; dicendogli che, quanto al fabbricar il Forte, non essendo fermata la deliberazione, nè del dove, nè del quando; venen-

venendosi ad aperta rottura, la Repubblica non mancherebbe di dar tutti que'maggiori ajuti che fossero convenienti: e istando di nuovo il Salice per la dichiarazione della quantità degli ajuti; furono deputati due Savj del Collegio che trattassero con essolui, e intendessero lo stato delle cose sul minuto, e i bisogni. Ma, come spesso avviene, che i medesimi sono spaventati, e spaventanti; così il Conte di Fuentes, udita la calata de' Grigioni in Valtelina, considerò quanto fosse facile a loro, se fossero calati grossi, correre per tutto lo Stato aperto, e non ancora provveduto di gente; perlochè mandò al Marchese di Como, scrisse al Duca Sfondrato, e al Conte Tolommeo Gallio, che stessero in ordine per ogni accidente: fece descrivere le genti del paese in numero di circa 7000. inermi, e dappoco, a'quali prepose il Governator di Lodi, con disgusto del Marchese, Duca, e Conte, e degli altri titolati del paese: mandò tamburi, e bandiere per disciplinarli, con istupor di tutti, come contra il solito desse le armi in mano a'paesani confinanti, che avevano parenti dall'altra parte, e non erano interamente soddisfatti degli Spagnuoli. Pensò il Conte di Fuentes di metter qualche divisione tra i Grigioni sotto pretesto di Religione, invitando i Cattolici fra loro, e promettendo di farli condurre al soldo del Papa; cosa che fece contrario effetto; perchè di ciò i Grigioni s'insospettirono. Fece anche andar a Milano il Predicante di Bargaglia Vangelico, con concessione del Borommeo, per trattar eziandio con quell'altra parte; essendogli stato promesso da alcuni Grigioni Giannizzeri che avrebbe ottenuta la leva: perlochè era nata qualche sedizione, onde nel Pitac ridotto in fine di Febbrajo, si metteva difficoltà alla leva, e al passo per la Repubblica: ma arrivata la nuova de' danari concessi, il Consiglio segreto rendette grazie, e il Pitac tutto, eziandio i contrarj, acconsentirono alla leva, e al passo per le genti. Non cessava però il Vescovo di Coira, dovunque trovava Cattolici, di fare uffizio per Spagna nelle prediche; usando per coperta, che dovevano andar contra la Chiesa, e abbandonar la Patria: fece mutare quelli di Longatissa, e di Visilis, ch'erano per la maggior parte Cattolici; nè gli amici della Repubblica si opponevano, come dovevano, sperando poter per i tumulti maggiori cavar somma maggiore di danari; onde nacquero nuovi tumulti, i quali il Vincenti, Segretario della Repubblica, acchetò, fatti alcuni donativi al Pitac, che si fece in principio di Marzo. Non per questo cessava il Vescovo di continuar i mali uffizj contra la Repubblica, così nelle Prediche, come in qualunque altra occasione; onde di nuovo si eccitò tumulto in alcuni Cantoni Cattolici, i quali fomentavano il presidio di Valtelina a mandar in dietro i danari ricevuti, con isperanza che, dicendo di volerne 20000. al mese, gli avrebbono avuti: perlochè il Presidio mandò a dir a'Capi delle Leghe che non concedessero nè passo, nè leva a'Veneziani, se non crescevano gli stipendj; perchè per causa loro nasceva ogni disordine: che il Conte di Fuentes non si moverebbe, quando fosse certificato che non fosse concesso passo a gente di là da'Monti, per venir in Italia: mandarono anche soldati per i Comuni a far uffizio che innalberassero le bandiere, e si riducessero insieme, per impedir il passo; e a questi si unirono i partigani degli Spagnuoli, che, collo sparger danari, fomentavano la sedizione: e fecero protesto i Capi delle Leghe, di chiamar i Comuni a loro spese, quando non fermassero la leva: perlochè essi manda-

A. MDCVII.

A. MDCVII. mandarono a dir a'Capitani eletti per Venezia che non levassero le bandiere, e che non si movessero: di che i Capitani fecero querimonia col Vincenti per le spese fatte in caparre, e spese cibarie. Ma il Vincenti, al quale erano già arrivati i danari per la leva, mandatigli da Venezia, con avergli dato un poco di parte, gli quietò. Incominciavano le bandiere a ridursi, e la prima fu quella di Coutenalt delle dieci dritture; che con circa 200. uomini si presentò a Coira; dove non volendo quelli della Città ammetterli dentro, si fermò di fuori, aspettando altri: perlochè anche il Vincenti, che stava fuori della Città, così consigliato, si ritirò dentro. Cresceva ogni giorno la commozione, giungendo altre insegne; onde cresciuti al numero di 800. fecero istanza di entrare nella Città; il che per minor male lor fu concesso, stando però la Città con buone guardie.

I Predicanti facevano ogni buon uffizio, misti tra i sollevati; ma il Vescovo di Coira, e i partigiani degli Spagnuoli operavano in contrario. I Ministri del Re di Francia, e della Repubblica mandarono danari sopra i Comuni, per moverli contra questi sollevati; cercando anche di quietar i Capi de' sollevati con danari; ma la rabbia della commozione era così grande, che niente riuscì. Si mantenevano ancora senza sedizione quelli di Agnedina, e di Poschiavo; i quali bastavano per tener il passo aperto. Quelli di Valtelina, pentiti, si ridussero a star in fede; e fu dato principio a lavorar una trincea, assistendovi il Capitan Du Long Francese, e un Ingegnero del Conte Francesco Martinengo. Fu chiamato addì 24. di Marzo un Pitac in Coira, dove il Vincenti diede conto delle provvisioni che la Repubblica aveva assegnate. Il Francese anche promise per nome del Re che avrebbe dati 7000. scudi al mese pel presidio di Valtelina, e che avrebbe fatto un Forte a sue spese, e il presidio per mantenerlo, nominando però egli il Capitano, che fosse della lor gente.

Ma a Roma capitò certo avviso, come il Re di Francia per mezzo del Caumartin, suo Ambasciadore alla Dieta di Soloturno, aveva dimandato una leva di 10000. Svizzeri, con non molta soddisfazione della Nazione; perchè non aveva l'Ambasciadore nominato nè tempo, nè luogo, nè Capitani, nè sborsato alcun denaro, nè esplicato dove avessero a servire; ma solo con dire che egli doveva andar a Parigi, e che sarebbe venuto il Signor di Reffuge, suo successore, colle cose necessarie per la spedizione: V'erano alcuni che pensavano, attese queste circostanze, che il Cristianissimo non avesse animo di effettuare questa leva, ma solo d' impedire che gli Spagnuoli non potessero ottener altro: alcuni anche davano più sinistra interpretazione, dicendo che lo facesse, acciò gli amici non potessero aver gente, senza riconoscerla da lui. Ma perchè aveva anche allestiti 10000. Fanti Francesi, e 4000. Cavalli, queste cose, pervenute alle orecchie del Pontefice, sebben non diffidasse del Re di Francia, lo turbarono però molto; e certo è che lagrimò, perchè vedeva benissimo che questo era un impedire che il Re di Spagna non applicasse al suo ajuto, come egli desiderava. Perlochè, atteso questo accidente, e considerata l'andata del Padavino di là da'Monti, venne in risoluzione di voler attendere all'accomodamento onninamente, e ricercò il Re di Francia che non dovesse abbandonar la trattazione, e che volesse sollecitar il Cardinal di Giojosa. E' cosa manifesta che il

Re

Re di Francia, subito intesa la spedizione fatta in Spagna della persona di D. Francesco, venne in risoluzione di mandar egli ancora uno Straordinario; e molti de'Principali di quel Regno furono posti in considerazione; ma il Re prudentissimamente elesse la persona del Cardinale, così per le sue qualità eccellenti, come ancora per esser molto grato al Pontefice, e confidente degli altri Principi che avevano mano nel negozio; e appresso anche, per esser persona che, come Ecclesiastico, e de'primi della Corte, poteva esser non solo mezzano alla composizione, ma anche Ministro dell'esecuzione di essa, come in fatti riuscì. Essendo il Cardinal in viaggio, erano sospesi gli animi, se fosse per andar a Roma, o a Venezia; ma come fu giunto in Italia, si pubblicò che era per Venezia. In Torrino il Nunzio Appostolico fece efficacissimo uffizio col Cardinale, acciò non ammettesse alla sua visita l'Ambasciadore della Repubblica; ma il Cardinale, considerato quanto fosse poco appropofito questo, per condurre il negozio suo a fine; non avendo riguardo alla istanza del Nunzio, ricevette l' Ambasciadore con ogni dimostrazione d'onore. Fu grata al Pontefice la venuta di questo Cardinale, sebben non gli piacque sul principio che un Cardinale, de'primi della Corte, andasse in una Città reputata interdetta, e ad una Repubblica che egli teneva per contumace: nondimeno il desiderio dell'accordo lo fece contentare: anzi che, vedendo non esser effettuata cosa alcuna da D. Francesco, gli fece desiderare che il Cardinale aggiungesse l'opera sua. Si fermò il Cardinale molti giorni alle Papozze, villaggio Ferrarese al confine del Dominio Veneto, aspettando l'esito del negoziato di D. Francesco, la risposta del Re di Francia, e la commessione del Pontefice.

In questo mentre i Gesuiti in Roma, e in Spagna, ma più in Spagna, facevano solleciti uffizj, per essere inclusi nel trattato dell'accordo; mostrando i loro gran meriti colla Corona; la poca riputazione del Papa, se si conchiudeva con esclusione di quelli che avevano sostentati più di tutti gl'interessi del Re; il quale parrebbe che non avesse forze per ridurre i Veneziani alla ragione; e portavano l'esempio di Demostene, dell'accordo fra i lupi, e le pecore, esclusi i cani; riputando tutto 'l Mondo pecore che abbiano bisogno della loro custodia; e mandarono fuori una scrittura sopra queste considerazioni: adoperarono anche in questo il Confessore della Regina, Religioso della loro Compagnia; il quale apertamente andava dicendo non solo al Re, ma anche a tutta la Corte, che non si poteva con buona coscienza comporre questa controversia senza l'inclusione de'Gesuiti, e senza obbligare la Repubblica alla loro restituzione.

Ma il Cardinal di Giojosa, avendo finalmente ricevuto da Sua Santità Instruzione amplissima, e dal Re nuovi ordini per Corriero espresso, a mezzo Febbrajo, si trasferì a Venezia, dove presentò le sue lettere di legazione del Cristianissimo in udienza pubblica, e passò molte parole di complimento, così per nome del Re, come proprio; e il giorno seguente fu visitato dal Principe, dove si trattò con simil sorta di ragionamenti. Fu onorato non solo con dimostrazione di uffizj, ma anche con pubblico alloggio, e con sontuosissime spese pubbliche, le quali però egli pregò che non si continuassero, volendo vivere a spese proprie.

Diede principio il Cardinale immediate al suo negozio, esponendo che aveva commessione dal Re di proccurare il benefizio, e la soddisfazione

A MDCVII. sfazione della Repubblica; e perciò, conoscendo giovevole a lei, e a tutta la Cristianità la pace, e la quiete, si era interposto in questo accomodamento. Perlochè desiderava che si trovasse qualche temperamento di soddisfazione al Papa, e riputazione alla Repubblica: che il Papa voleva, e proponeva che (oltre quello che si era trattato) fosse mandato un Ambasciadore della Repubblica a ricercare dalla Santità sua che fossero levate le censure: che fossero rimessi tutti i Religiosi, eziandio i Gesuiti; e che il Re potesse dar la parola al Pontefice, che non si userebbono le Leggi, durante la trattazione a Roma: e insistendo sopra questo, più che sopra ogn'altra cosa, il Cardinale pregò che si trovasse modo come il Re potesse dar questa parola, e si facesse presto, econ segretezza.

Pareva molto strano al Senato che il Pontefice andasse per tanti giri; contuttociò non volle mai rimoversi dalle cose una volta promesse; anzi confermò al Cardinale quanto già aveva detto al Signor di Fresnes Ambasciadore, cioè, che, levate le censure, si avrebbe creato l'Ambasciadore, per andar a risieder presso al Pontefice, dal quale sarebbe anche stato trattato a Roma quello che occorreva circa le Religioni uscite dal Dominio: che intorno alle Leggi, si sarebbe nell'uso di quelle proceduto con quella moderazione, e pietà che era sempre stata propria della Repubblica, e de'suoi Maggiori: e che di questo tanto doveva benissimo rimaner soddisfatta la Santità del Pontefice, e la Maestà del Re Cristianissimo. Testificò il Cardinale che il Re suo Signore era soddisfattissimo di quanto la Repubblica aveva desiderato di conceder al Papa in sua gratificazione; ma non volendosi il Pontefice contentare di tanto, la Maestà Sua, per servizio della Repubblica, e bene della Cristianità, e desiderio della pace, pregava trovar qualche temperamento, col quale, senza lesione della libertà e dignità della Repubblica, si potesse terminare il negozio: contuttociò aggiunse il Cardinale, che non parendo a Sua Serenità di passar più innanzi, avrebbe più pesatamente ponderato quello che gli era stato detto, e letto, e sarebbe tornato per trattare con maggior sodezza.

Ritornò un altro giorno il Cardinale con una istanza più particolare, e più veemente, ricercando: Che il Re potesse dar la parola al Papa, che non sarebbero state usate le Leggi durante la trattazione; proccurando di persuaderlo; e diceva: che il Re, zelante del bene della Cristianità, e amico della Repubblica, avendo pensato il pericolo che portava seco la discordia di due Principi tanto vicini e congiunti d'interesse, e i danni della guerra; avendo il tutto ben ponderato, consigliava che si trovasse modo di accomodar il negozio con riputazione, e salvezza della libertà, mentre la stagione impediva il maneggiar le arme; e aveva dato ordine a lui di parlar come si doveva fra' amici, chiaro, e libero; ma col debito rispetto che conveniva, di non far pregiudizio alcuno all'amico; e per tanto direbbe chiaramente a Sua Serenità: che siccome il Re approvava che non si facesse decreto, nel qual apparisse sospensione delle Leggi, o di esecuzione di esse, nè altro che potesse pregiudicare alla dignità, o libertà pubblica, nè alcun'altra cosa che potesse restar in iscritto, o per memoria passare a'posteri; così anche considerava, che, avendo il Papa fatte le censure in cospetto del Mondo, era necessario che avesse qualche apparente rispetto di

di poterle levare, e desiderando il Papa una sospensione tanto abborrita dalla Repubblica, la Maestà Sua, essedosi interposta, vedendo le parti tanto lontane, aveva risoluto, per dar segno della sua affezione verso la Repubblica, di tener ferme le ragioni di non venir a decreto, e insieme dar qualche soddisfazione al Papa, pigliando egli questa carica e addossando il tutto sopra di sè, e dando egli al Papa la parola dimandata, senza però che la Repubblica ne facesse decreto; con condizione però dal canto del Papa, che la parola non s'intendesse mai data, se non con sicurezza, che il Papa nell' istesso tempo levasse le censure; e con condizione dal canto della Repubblica, che, addossandosi la Maestà sua quest'obbligo, la Repubblica mostrasse a lei questo rispetto, di non far cosa in esecuzione delle Leggi, che desse mala soddisfazione al Papa: col qual temperamento pareva al Re che si potesse terminare il negozio con soddisfazione di ambe le parti, e salva la libertà della Repubblica, e con maggior sua soddisfazione. A. MDCVII.

Aggiunse il Cardinale una lunga considerazione: siccome nel principio, mezzo, e fine di questa controversia, tutto era passato con tanta riputazione per parte della Repubblica, che non si poteva aspettar di avanzare; ma ben il tempo consigliava a considerar i pericoli, e danni che potevano succedere per l'avvenire; dal che tutti abborrivano; siccome per lo contrario l'accomodamento era desiderato dall'universale; così non era da rifiutar un partito per mezzo del quale si poteva comporre ogni controversia con intera riputazione. Dopo lui, fece grandissime istanze il Signor di Fresnes, dicendo che, avendo il Re conosciuto esser necessario dar questa soddisfazione, conveniva dargliela: e poichè ad istanza del Re era condesceso alla trattazione, non si poteva metter questo punto in difficoltà; ma bisognava averlo per risoluto; nè occorreva esaminar dove fosse la ragione, perchè ciò non si proponeva per ragione, ma per dar pretesto al Papa di potersi con qualche riputazione ritirare: e però, vedendo il Papa risoluto a voler questa parola, e giudicando che il Senato non dovesse far decreto; era necessario trovar modo di darla; perchè, parlando liberamente, chi voleva considerar letteralmente il decreto del Senato letto a loro, dove si dice *Che nell' uso delle Leggi non si partirebbe dalla solita pietà, ec.* vedeva chiaro che la Repubblica si riservava l'uso; e il Papa non volendo che si usassero, ma volendo che restassero colla parola del Re come legate, era necessario dichiararsi: e se il Senato aveva intenzione che queste parole bastassero, per intendere che le Leggi non si userebbono, non si adoprasse quelle parole *Nell' uso*; acciò non apparisse in iscritto che si tornasse all' esecuzione; ed era necessario almeno accennarlo, acciò il Cardinale potesse valersi di questa sposizione: che tanto basterebbe a lui che gli fosse detto, o fatto almeno qualche cenno da cui lo potesse comprendere; perchè, dovendo il Re dar la parola in iscritto, era necessario che fosse certo che sarebbe aggradita dalla Repubblica, e non avrebbe occasione di pentirsi d' averla data, nè di restar disgustato; essendo ben molto che il Re facesse contentar il Papa con questa falsa moneta, dovendo servir questa parola per sola cerimonia: perchè, diceva S. M. consistendo le leggi *In non faciendo*, avevano appunto la loro esecuzione, mentre la cosa stava sospesa; dovendo operare il Re, che anche dalla parte del Papa, e degli Ecclesiastici non si facesse alcuna cosa in contrario; e avrebbe potuto il Re dar questa parola senza dir altro, essen-

A. MDCVII. do ficuro che, quando dalla parte Ecclesiastica non fosse fatto tentativo alcuno, non farebbe occorso a'Ministri della Repubblica di far cosa alcuna in esecuzione delle Leggi: onde, siccome da una parte non farebbono eseguite; così dall'altra non avrebbono occasione di rimaner interrotte :, e pur, replicò ancora l' Ambasciadore, sebben il Re poteva dar questa parola senza beneplacito della Repubblica, perchè gli bastava assicurarsi col Pontefice che nessun Ecclesiastico desse occasione di eseguirle contro la volontà di Sua Santità, nè d'interromperle contra la volontà della Repubblica; con tuttociò era necessario che dal Senato fosse data qualche risposta. Aggiunse ancora l'Ambasciadore, che, avendo inteso che gli Spagnuoli proccuravano d'aver l'istessa parola, ma più aperta ed esplicata; il Cardinal aveva voluto far la sua proposta così temperata, non credendo esser servizio della Repubblica restar obbligata per la parola di due Re, massime che gli Spagnuoli non si contenterebbono della moderata dolcezza della quale si contentava il suo Re; e fece istanza, che almeno con qualche cenno fosse risoluto, perchè non metteva alcuna difficoltà nella restituzione de'Gesuiti, poichè nemmeno il Re vi metteva difficoltà alcuna, essendo cosa ordinaria negli accomodamenti, che i fautori dell'una parte, e dell'altra tornino alle case loro; massime che il Papa con sua riputazione non potrebbe acconsentire che questi, usciti per ubbidienza sua, restassero esclusi; nè si poteva pensar di superar questa difficoltà, massime avendo da fare colla testa del Papa, dura, e non essendo di causa particolare, per la quale si potesse negargli questa soddisfazione: che egli aveva voluto passar a questo che era stato taciuto dal Cardinale per modestia, acciò sopra di questo non nascesse qualche opposizione alla conchiusione del negozio.

Rispose il Senato al Cardinale, che il bando de'Gesuiti era decretato per cause così importanti, e con tanta strettezza di decreto, che per le leggi della Repubblica non si poteva rivocare; nè, quando negli accomodamenti venivano ricevuti da una parte, e dall'altra, i fautori, s'intendevano quelli che avessero fatte tali offese, per le quali sarebbono stati scacciati, anche fuori delle occasioni di controversia: e quanto alla riputazione del Papa, che ritornassero i partiti per sua ubbidienza, quella era ben reintegrata assai col ritorno degli altri che non avevano colpa più particolare. Nel rimanente disse il Senato che non poteva se non lodar la buona volontà del Re, e del Cardinale, e ringraziar amendue de'buoni ricordi; ma in materia di dar alcuna parola sopra l'esecuzione delle Leggi, non poteva il Senato dirgli altro, se non replicargli quello che tante volte aveva detto, che nell'uso di esse non partirebbe dall' antica sua pietà, e Religione; e che tanto poteva bastare a ciascuno in questo proposito; aggiungendo che questo istesso si comunicherebbe a D. Francesco.

Il Cardinale avrebbe ben desiderato di ottenere di più, e d'aver risposta più conforme alla sua proposizione: nondimeno, perchè era venuto con risoluzione del Pontefice, di volersi in ogni modo accomodare, ma con maggior vantaggio che fosse possibile, disse che, quantunque avesse voluto udir dal Senato risposta conforme alla sua dimanda, e però non avesse grand'occasione di ringraziarlo della ricevuta; tuttavia, volendo il Re che si camminasse a fine con soddisfazione della Repubblica, se ne contentava; supplicando che di questa risposta non fosse data parte alcuna;

alcuna; ma restasse secreta, imperocchè il negozio potrebbe esser sturbato da qualche spirito nemico del ben comune, e in sola segretezza lo potrebbe tirar al fine. A. DMCVII.

Disse il Principe, che non si poteva restar di non rispondere agli uffizj di D. Francesco, al quale, portando innanzi cose simili e equivalenti, era necessario dar l'istessa risposta; e tanto più, quanto mostrava ottima intenzione: però si sarebbe gastigatamente e con ogni cautela, che la segretezza restasse: e questo non doveva muover i Ministri del Re Cristianissimo, poichè già era molto ben noto a tutti che ogni cosa si faceva in sua gratificazione, e che tutto quello che seguisse di bene si doverebbe ascriver a lui. E il Cardinale confessò buona intenzione in D. Francesco, affermando che direbbe il medesimo ad ogn'uno; ma però non credeva che egli avesse dal suo Re il potere in questo negozio che avevano i Ministri del Cristianissimo; perchè il termine che disegnavano d'usare col Pontefice era pensiero di S. M. sola; nel quale, quando altri vi avessero parte, anderebbe volontieri unito con loro: ma non sapendo se altri avessero l'istessa facoltà, giudicava la segretezza necessaria; dovendosi procedere con destrezza, e non dir tutto in una volta, ma valersi di quello che tornava comodo per effettuar il negozio.

Restò fermo il Senato nella deliberazione di comunicar il tutto a D. Francesco, così perchè egli aveva fatto equivalente proposizione; come anche perchè all'arrivo del Cardinale, era stato a visitarlo, e aveva offerto d'unirsi con lui, essendo ciò mente e del Papa, e del Re Cattolico, e della Repubblica; ed era passato fino a dire al Cardinale, che militerebbe sotto le sue insegne: al che avendo il Cardinale risposto, di non potergli dir altro, perchè aspettava certa risposta dalla Repubblica; restò maravigliato D. Francesco, che il Cardinale mettesse difficoltà a questa unione; e fece più volte istanza nel Collegio che gli fosse dichiarato che risposta era quella che il Cardinale aspettava: e sebbene dal Senato gli era comunicata ogni cosa, ed egli ne era certificato, e comprendeva benissimo che non era per farsi di più; però egli ancora separatamente faceva istanza, che, per onor al suo Re, e a lui stesso, si concedesse loro qualche cosa di più, non pregiudiziale, attesochè, quantunque il fatto fin qui fosse molto, tuttavia non bastava; ma quando si concedesse una sospensione delle Leggi per qualche mese, siccome aveva proposto, tutto resterebbe accomodato, facendosi nondimeno presto, acciò le arme che erano in ordine non partorissero qualche scandalo. Ma quando gli fu comunicata questa ultima risposta data al Cardinale, disse che l'avrebbe desiderata più chiara; ma sebben le parole non esprimevano quanto vorrebbe, tuttavia pareva a lui d'inferire che il Re potesse dar la parola, che, mentre si trattava, non si userebbono le Leggi; e che così egli intendeva: ma perchè voleva camminar saldamente, con sincerità raccordava che, quando s'era lasciato intendere che il Papa avrebbe levate le censure, e ultimato il negozio, purchè avesse la parola del Re, che frattanto non si userebbono le Leggi, ciò aveva detto, supponendo la parola chiara, e senza velame: però, sebben credeva che volesse dir così, vorrebbe nondimeno la risposta più chiara; e sebbene se ne contentava, poichè presupponeva che il Cardinale se ne fosse contentato; non voleva però impegnar la sua parola in cosa incerta, della quale sapeva che il Papa fin'ora non era soddisfatto;

A. MDCVII. ma rappresenterebbe lo stato del negozio, e vedrebbe quello che fosse detto dal Pontefice: s'immaginava che il Cardinale se ne fosse contentato, per avergli egli stesso detto che aveva portato un pensiero del suo Re, sopra il quale aspettava dalla Repubblica la risposta; e non gli doveva esser discaro, se il Cardinale poteva far miglior mercato, e prezzo. Soggiunse che, sebben gli dispiaceva la dilazione, la qual era causata dal non parlar chiaro, e che sarebbe per necessità il negozio lungo; replicando molte volte, e quantunque desiderasse maggior chiarezza; egli però intendeva che, in virtù di quella risposta, potesse dar la parola; in fine conchiudendo, che riceverebbe il tacere per confessione.

A quest' ultimo punto rispose il Principe: che il Senato parlava molto chiaro, sicchè ogn'uno poteva intenderlo, senza bisogno di sposizione, o conghietture: che non intendeva in modo alcuno di cessare dall' uso delle sue Leggi, statuite con equità, e autorità legittima; ma bensì che prometteva usarla colla medesima equità, e moderazione, con cui era solita, e che conveniva all'antica pietà, e Religione della Repubblica.

Le trattazioni erano tanto innanzi, che davano quasi ferma speranza dell'accordo, se in contrario il sollecito armarsi del Conte di Fuentes, e i moti ne'Grigioni, che non solo seguivano, ma si aumentavano ancora, non avessero fatto tener per fermo che gli Spagnuoli volessero la guerra; ma trattenessero con trattazioni di concordia, perchè i partigiani degli Spagnuoli continuavano ad eccitar mali umori, e proccurar di far nascere sollevazioni, parte con falsi avvisi, che possono assai col popolo basso; parte con donativi, che vincono i non soggetti agl'inganni. Conobbero in Spagna il pericolo che portava la fama corrente; perlochè, in quel tempo appunto che il Re concesse al Conte di Fuentes l' estrazione di 10000. moschetti, gli scrisse insieme, che, vendendo il pericolo della guerra, per le dissensioni tra'l Pontefice e la Repubblica, per divertirla, s'era dichiarato col Papa, per acquistar merito presso a lui, e farlo condescender ad accettar i partiti che ricusava. E per venire a fine, aveva mandato D. Francesco a Venezia, dove trovando maggiori durezze, che non avrebbe creduto, gli ordinò d'unir i suoi uffizj con quelli degl'altri Principi. Ma crescendo le difficoltà, aveva voluto anche tentar l'ultimo mezzo, ch'era di mostrarsi interessato colla Chiesa, per levar alla Repubblica le speranze fondate sopra la debolezza del Papa: ma perchè ciò era sinistramente interpretato da'mal intenzionati, aveva risoluto di pubblicar questa sua deliberazione, facendo intender a'suoi Ministri che non si valessero di opportunità alcuna per incominciar a fomentare la guerra.

Ne'Grigioni erano i sollevati al numero di 2000. fra i quali era artificiosamente stata sparsa fama che la Repubblica di Venezia aveva comperato il passo per 80000. scudi, e perciò volevano investigar per qual mano erano andati i danari: per la qual cosa, il Residente, non tenendosi più sicuro in Coira, pensò di ritirarsi a Tosana. Ma i sollevati, senza alcun rispetto, in numero di 200. andarono alla sua casa, e lo fermarono, dicendo che non era tempo di partire, ma di dar conto, chi aveva avuto i danari spesi dalla Signoria di Venezia. Passarono ad insolentissime parole; perlochè il Residente fu sforzato a ritirarsi. Fece querimonia di quest'affronto col Consiglio; ma non vi era nè forza, nè virtù, essendo assenti tutti i principali, e gli uomini di valore, parte ritirati

ritirati per gli strepiti; alcuni ancora si ritrovavano in Valtelina, e al- A. MDCVII.
tri in Ambascierie. Offerirono però quei del Consiglio al Residente guardia per ritirarsi a Tosana, colla quale essendo egli in viaggio, fu assaltato da una moltitudine, alla quale convenne ceder, e tornar a casa, dove era custodito come prigione, che non poteva nè scrivere, nè ricever lettere. In ciò procederono meno barbaramente, che gli diedero quattro Gentil'uomini che gli tenessero compagnia. Si eccitò una voce, che i Lorenesi avevano levate le insegne, e dicevano di volersi aprir il passo per forza, se non per volontà: onde si rinnovò la sollevazione, e andò la moltitudine alla casa del Residente con tanta furia, che con difficoltà egli fu difeso dalle guardie: perseveravano i partigiani degli Spagnuoli a sparger danari, e facevano metter in arme i loro aderenti. Contuttociò però non poterono tanto fare, che la moltitudine non fosse eccitata da'migliori, e persuasa ad aspettar la riduzione di tutte le bandiere, e frattanto a lasciar libero il Residente Veneto, con promesse, che egli avrebbe aspettata la riduzione. Onde lo lasciarono libero il settimo giorno, dappoichè fu violentato: e subito successe nuovo incontro; perchè i soldati, che già erano levati per andar al servizio della Repubblica, citarono i Capitani, e li fecero condannar a dar loro una paga: perlochè fu necessitato il Residente, per non abbandonar i Capitani, dar loro 2000. scudi, co' quali quietarono la sedizione, e in questo mentre le bandiere s'andarono riducendo.

In Spagna, vedendo che il negoziato di D. Francesco non profittava come desideravano, e facendo il Duca di Savoja continue istanze al Re, che aggradisse la sua andata a Venezia; risolsero di contentarsi, sebben l'avevano più per soldato, che per istrumento di pace; pensando anche che era cosa ardua negargli una tal richiesta. Risposero però ambiguamente, che S.M. credeva che egli non fosse più per trattare conforme all'intenzione di Spagna: anzi che pensasse più ad esser adoperato in guerra da una delle parti, che a comporle insieme. E perchè si cominciò a sospettare che il Pontefice, fondato sopra gli ajuti di Spagna stesse duro più del conveniente a ricever la concordia; il Re, facendo dar conto al Nunzio, che, per essere più spedito in Italia, aveva ordinato a tutti i Capi di guerra, ridotti a casa per riposare, che dovessero ridursi con quanta più gente si poteva a'confini di Francia, e scritto a'Vicerè di Barcellona, e Navarra che mettessero quanta gente potevano nelle Fortezze di frontiera; soggiunse però che sarebbe uffizio del Pontefice divertir questi romori, e pericoli, col sopportar qualche cosa ne'suoi figliuoli, sebben a lui paresse difetto. E pochi giorni dopo, con altra occasione, gli dissero ancora che il Re serve più la Sede Appostolica con reprimere gli Eretici di Fiandra, che con fomentar le turbolenze d'Italia; e che quanto più il Papa fosse ajutato dalla Spagna, tanto più i Veneziani si ristringerebbono co'nemici della Fede Cattolica: laonde sarebbe buon consiglio, che il Pontefice, per bene universale, serrasse gli occhi a qualche ragione particolare. E in fine, per parlargli più chiaro, gli dissero, che non conveniva ad un Padre di tutta la Cristianità fondar una guerra così cruda, e dannosa al popolo Cristiano sopra un Re tanto pio: e che S. Santità abbassava la dignità Appostolica, volendo con mezzi umani sostentar l'autorità datale da Dio: fecero anche menzione, che conveniva ricompensar il Re con qualche

cosa

A. MDCVII. cosa, per la dichiarazione fatta, poichè si era tirato addosso molti nemici; accennando le decime del Regno di Napoli, ovvero la remissione del feudo. Certo è che il Papa, avendo questi avvisi, si tenne turbato; vedendo che, lontano dal bisogno, non mancavano Offerte, e al tempo dell'effetto Ritirate.

Ma in Lorena il Conte di Vaudemont si era messo al letto ammalato; della qual infirmità alcuni ascrivevano la causa ad una ferita, già un anno ricevuta nel capo con effusione di molto sangue, essendo alla caccia del cervo; altri al travaglio che riceveva, per li combattimenti che gli erano da tanti canti fatti; e d'Italia continuavano gli avvisi, che il negozio fosse per accomodarsi. Il Montaguto, Residente in Venezia pel Gran Duca, scrisse al Duca di Lorena, che il Cardinal di Gioiosa, e l'Ambasciador Fresnes l'avevano assicurato che l'accordo sarebbe seguito certamente; ma che tenesse il tutto segreto, poichè, non piacendo a tutti, vi era pericolo che, risaputo, non fosse turbato. Il Duca visitò il Vaudemont, e con quell'avviso lo consolò, promettendo che avrebbe fatto partir il Padavino contento: perlochè anche lo chiamò, e scusatosi prima di aver differito tanto a trattar con lui, per causa della Dieta, passò a dirgli che di Roma, e di Francia era certificato dell'accomodamento; e che anche le provvisioni a Milano, e a Roma si rallentavano, e però cessava l'occasione della leva: e sebben egli aveva ordine di sollecitare; essendo le cose in termini differenti, doveva soprasedere fino a nuovo ordine: che la volontà sua era ottima; nè differiva a muoversi, se non per risparmio del danaro: che rappresentasse a Venezia questo suo uffizio, e il consiglio che dava con candore di animo. Il Padavino lo ringraziò, e gli considerò insieme che le voci di pace spesso disseminate erano sempre riuscite vane: che il Papa all'ora più se ne allontanava, quanto più pareva vicino: e che le soddisfazioni date dalla Repubblica, in luogo di acquietarlo, l'avevano fatto sempre più desiderare: che, avendo il Papa pubblicato in Consistoro l'ultima sua deliberazione alla guerra, gloriandosi di aderenza de' Principi, e dichiarando Legato, aveva fatto risolvere la Repubblica ad armarsi per quiete comune: che la prontezza mostrata dal Conte in voler servire aveva mosso il Senato a mandar lui in Lorena: che nessun sapeva meglio, che la Repubblica stessa, il suo bisogno; e che il Duca lo doveva credere, sapendo che il Senato non si conduceva a spendere senza necessità. Perlochè non era approposito scriver cosa alcuna a Venezia, che differisse la leva; ma bensì dar ordini risoluti, per poter scrivere che le genti marcivano. Il Duca replicò che della pace parlava con fondamento; e che desiderava questa soddisfazione: che scrivesse secondo il suo consiglio, poichè anche l'indisposizione del Vaudemont impediva l'adoperarsi per qualche giorno. Assentì il Padavino a scriver per Corriero espresso, sperando che, frattanto che veniva la risposta, il Vaudemont, risanato, dopo venuta, attenderebbe alla leva: al che il Duca non rispose: e contuttochè più volte, ancora interrogativamente, facesse istanza d'aver risposta, se il Vaudemont vi avesse atteso, e se il Duca l'avesse coadiuvato; non potè mai cavar risposta alcuna. Il Conte mandò a vedere se il Padavino era soddisfatto del Duca. Al quale rispose, che attendesse a guarire, che a Venezia si faceva orazione per lui, dove aveva scritto, assicurando la Repubblica del suo servizio. Si consolò il Vaudemont;

demont; e il Duca ringraziò il Padavino, dicendo che avrebbe riconosciuta la vita del figlio da lui. A. MDCVII.

Arrivò in questo tempo a Nansì il Crivelli, Cameriere del Duca di Baviera, portando un Breve del Papa, e rinnovando le istanze, che il Conte si levasse dal servizio della Repubblica. Ebbe udienza da tutti separatamente, con sua soddisfazione. Il Conte non lo ammise, scusandosi sulla sua indisposizione: ma dopo qualche dì, importunato, l'ammise, con condizione che parlasse poco, si contentasse di breve risposta, e non facesse replica. Andò, e cercò di rimover il Conte con ragioni di Religione, e di Stato. Il Conte rispose che stimava l'onor suo, il qual era congiunto colla Religione, e non si potevano separare. Il Padavino incontrò questo Crivelli in Chiesa, il quale gli usò cortesi parole, dicendo che il suo Duca desiderava la quiete; e perciò aveva fatto far orazioni, e determinava di far anche alcuni pellegrinaggi; e che sperava che dovesse seguir la pace, perchè gli Spagnuoli la volevano in ogni modo, per le cose di Fiandra, e per l'elezione del Re de' Romani.

LIBRO

LIBRO SETTIMO.

A. MDCVII.

ENTRE il Padavino aspettava la risposta da Venezia, arrivò il Signor di Bassompierre, per abboccarsi col Padavino, per passar poi al servizio della Repubblica, siccome aveva promesso all'Ambasciador Priuli in Francia; e portò ambasciata al Conte, che, licenziandosi dal Re, la Maestà sua gli aveva commesso di dirgli per suo nome, che non solo non poteva salvar la sua riputazione, mancando alla Repubblica, ma nemmeno trovare pretesto apparente di scusarsi in parte. Gli portò anche avviso, che il Duca di Guisa si offeriva per suo Luogotenente, e che una gran quantità di soldati si metteva all' ordine, per passar con lui, lasciandosi intender il Re di dar licenza a tutti, fuorchè a'suoi Uffiziali. Ebbe appresso il Conte persona espressa mandatagli dal Canton di Scafusa, il quale gli offerì leva, e ogni altra comodità. Tornò anche il Marinville da Firenze, portando certa speranza dell'accomodamento; la qual ancora si accrebbe per un Corriero arrivato al Duca in diligenza, con avviso che il Giojosa doveva partir da Venezia, ricevuta ogni soddisfazione pel Papa. Ma giunto il Corriero da Venezia colla risposta, si dolse il Padavino a nome della Repubblica col Conte, che i soldati non fossero in ordine come egli aveva promesso; e lo ricercò che supplisse con altrettanta celerità, per rimediare al mancamento passato. Il Conte restò attonito, e rispose che avrebbe fatto il suo debito, se il Padre gliel'avesse concesso, col quale bisognava parlare. Rispose il Padavino che l'avrebbe fatto, e ne teneva ordine; però aveva fatto capo con lui, ch'era il principale; tratterrebbe il Corriero un giorno, o due, per poter rispondere assolutamente, e non con complimenti, e scuse, ma con effetti. Si congregarono il Padre, e tutti i figli a consiglio sopra la risposta che dovevano dare. Il Cardinale fu il primo a dire che la Casa loro era sempre stata divota della Chiesa, contra la quale nessuno portò mai arme; nè adesso si doveva far diversamente, addossandosi macchia, e l'odio universale de'Cattolici; oltre il pericolo di censure, dalle quali bisognava guardarsi; tenendo avanti gli occhi i travagli avuti dal Duca di Bar, pel matrimonio che contrasse colla sorella del Re. Esaggerò queste ragioni, e conchiuse, che dovesse esser data negativa aperta al Padavino; perchè questa causarebbe la pace; attesochè la Repubblica, spogliata di questo ajuto, si umilierebbe al Papa. Il Duca di Bar assentì alle cose dette dal Cardinale, aggiungendovi: che conveniva trovar temperamento col quale si salvasse la riputazione del Conte. Il Conte portò dall' un canto quello che gli veniva riferito da parte del Re di Francia, e degli altri che l'ammonivano del suo obbligo; e dall'altro, quello che veniva scritto di Toscana; conchiudendo, che si guardasse bene che cosa egli era tenuto di fare; perchè doveva anteporre l'obbligazione sua ad ogn'altro rispetto. Il Padre disse sentir grandissima passione, perchè la ragion di Religione, e di Stato non permetteva che i suoi s'armassero contra la Chiesa; massime quando altri Principi Cattolici non facessero l' istesso:

oltre

oltre che la guerra d'Italia sarebbe stata rovina del Cristianesimo, e dall' altro canto desiderava di dar qualche soddisfazione alla Repubblica. Contuttociò anteponeva le ragioni di casa sua a tutte le altre; perlochè risolveva in sè stesso, quando non potesse soddisfar in parole, lasciar succedere ogni cosa, prima che consentire a questa leva. Perlochè, quando il Padavino andò all'udienza che il Duca gli diede, presente il figlio Duca di Bar, esponendo che a Venezia, sebbene era stato ricevuto con maraviglia grande, che le genti non fossero pronte, si credeva però per certo che dovessero aversi con altrettanta diligenza; rispose il Duca, che teneva la pace per conchiusa; laonde non era bisogno far altro moto: che la Repubblica accomoderebbe il negozio, e le censure caderebbero sopra la sua casa: però non si volesse senza frutto addossargli travaglio, perchè, quanto più desiderava in ogni occorrenza di far cosa grata alla Repubblica, tanto più si doleva di non poter permettere che i suoi figli servissero contra la Chiesa: nel resto sarebbero sempre pronti, e esso, e tutti i figli, per adoperarsi in servizio della Repubblica con tutte le forze loro. Il Padavino, sentendo una negativa così chiara, giudicò necessario parlar apertamente, e disse: Che le voci di pace erano senza fondamento: che se fossero vere, egli non avrebbe ordini frequenti, e iterati per sollecitare; e quando bene la pace avesse a seguire, negando il Conte il debito servizio, la difficolterebbe; perchè il Papa starebbe sul duro: che la Repubblica non insisterebbe sulla leva, se non conoscesse il suo bisogno: che chi si metteva al servizio d'un Principe doveva ubbidir, e non voler esser giudice, se quello che egli comandava fosse necessario, e opportuno, ovvero altrimenti: che il temer di censure era vanità, perchè si sapeva benissimo che il Papa conosceva l'error fatto, e non ne farebbe un altro: e se la scomunica valesse in tutti i casi, i Principi sarebbono spediti: che non bisognava presupporre infallibilità ne'Papi, poichè Dio ne permette de'cattivi per gastigo del mondo: che l' obbligo del Vaudemont coll' assenso del Duca era contratto nel tempo delle contese; onde chi non aveva avuto timor del promettere, non doveva averlo dell'attendere. Soggiunse che, avendo il Duca dimandato termine tanto che si scrivesse, e ricevesse risposta, non sapeva vedere come adesso si passasse ad una negativa senza mancamento di parola. Rispose il Duca che teneva la pace per sicura, e d'ora in ora ne aspettava la conchiusione: e dopo due ore d'udienza, in cui passarono molte risposte, e repliche dall'una parte e dall'altra, restando sempre il Duca nel metter innanzi la sua aspettazione; passò il Padavino a dirgli, che se la loro risposta era risoluta, lo dicessero, che partirebbe immediatamente per proccurare altrove il servizio del suo Principe, che non poteva trovar da quelli ch'erano debitori. Lo pregò il Duca di aspettar tre, o quattro giorni. Il dì seguente andò il Padavino all'udienza del Conte, il quale a prima vista gli disse che desiderava piuttosto esser trovato morto, che in quello stato, dove non avrebbe creduto d'arrivar mai: che non poteva dissimular il suo rammarico, perchè dall'un canto vedeva il suo obbligo, dall'altro la volontà del Padre, al quale non ardiva di contravvenire: che i Brevi del Papa, e gli uffizj di diversi, massime de'Gesuiti, avevano impressi nel Duca scrupoli, che non si potevano levare, essendo vecchio, e soggetto ad esser impresso da que'timori: che conosceva la giusta cau-

A. MDCVII.

A. MDCVII. fa di dolerfi nella Repubblica, pel danaro ricevuto, e pel mancamento nel bifogno; ma proteftava che la colpa non era fua, e pregava il Padavino a compatirlo: e parlò con tanto affetto, che gli ufcirono le lagrime. Il Padavino lo confolò, dicendo: Che nelle avverfità bifognava ufar prudenza; ed effer da dolerfi che il Papa mercantaffe la fua riputazione per mezzo di fuo Padre: e replicò l'ifteffe cofe dette al Duca con maggior forza, e confidenza, efortandolo a far nuovo tentativo col Padre, per levar l'oftacolo, acciò non paffaffe a notizia degli uomini un' azione che potefse deturpar il fuo onore. Promife il Conte di operar efficacemente col Padre; ma raccordando che, per gli anni, era debole di corpo, e di fpirito, e oppreffo dalle fuggeftioni di diverfi. Vide il Padavino che tutti erano artifizj; e afpettati i quattro giorni, dimandò udienza per licenziarfi; la quale andavano prolungando, per valerfi del tempo: ma ridotti in neceffità, propofe partito il Conte di far la leva, con promeffa che le genti non fervirebbono contra il Papa; e ciò per levar lo fcrupolo al Duca, dovendo poi, quando i foldati foffero in Italia, ubbidire a'comandamenti della Repubblica fenza riferva: la qual condizione il Padavino non ricevette, per non violar la capitolazione di fervire *Contra quofcumque*. Perlochè il Padavino era rifoluto di pafsar negli Svizzeri fubito che avefse avuto avvifo del luogo dove doveva convenire co'Deputati de'Cantoni.

Non tralafciava il Pontefice cofa alcuna con cui gli pareffe di poter foftentar la fua dignità in quefte occafioni; perlochè, avendo dalle fcritture Venete comprefo effer in Genova una Legge antica conforme in tutto alla Veneziana, che proibiva agli Ecclefiaftici d'acquiftare; fece iftanza che l'annullaffero: al che quella Repubblica fu pronta, per far cofa grata a Sua Santità, e per moftrare che foffe ftata fpontanea la rivocazione de'fuoi Editti fatta l' anno precedente, di che già fi è detto: e credendo anche con ciò di aggravare la caufa della Repubblica Veneta; ad inftanza dello fteffo Pontefice fece dar conto in Spagna pel fuo Ambafciadore della rivocazione: la qual cofa fu ricevuta in quella Corte per quella affettazione che manifeftamente appariva; moftrando di voler dar efempio, non a Venezia folamente, ma anche a Portogallo, e Aragona; il che era un volerlo dare anche al Re.

Il Duca di Savoja fece dir al Re per Jacopo Antonio della Torre, Ambafciadore fuo ftraordinario, andato pochi giorni prima in Spagna, per dar conto della conchiufione del matrimonio della figlia nel Principe di Mantova, che l'A.S. aveva accettate le commeffioni dell'Imperadore, per interporfi tra il Pontefice, e la Repubblica di Venezia: al che rifpofe il Re con parole generali: ma il Duca di Lerma lo lodò, che ubbidifse all'Imperadore; e aggiunfe che il Re fentiva tanto gufto che le differenze s'accomodafsero, che pregava Dio che defse al Duca buona ventura in maniera, che per mano fua riufcifse così buon effetto. Il Duca, fenza più afpettare, pubblicò il fuo viaggio, e diede ordine alla fua Corte che fi mettefse all'ordine. Perlochè in Venezia fi udiva di giorno in giorno crefcer la fama della venuta fua per interefsarfi nel prefente negozio; e in quefti giorni S. A. mandò Giambattifta Solaro con Lettere di credenza, de'27. Febbrajo, a dar conto al Senato, come l' Imperadore aveva mandato a Torino il Marchefe di Caftiglione, acciò follecitafse Sua Altezza a pafsar in Venezia, per accomodare le controverfie:

troversie: al che volendo attendere, così per ubbidire all'Imperadore, A. MDCVII. come per servir la Repubblica, aveva determinato non differir niente, ma mettersi immediatamente in cammino; credendo che la Repubblica fosse per aggradire la sua venuta, e la sua opera; e aveva mandato il suo Ambasciadore, acciò facesse certa la Repubblica della sua buona volontà, e della diligenza ch'era per usare. Fu data udienza all'Ambasciadore addì 11. Marzo, e risposta cortese: che il Senato avrebbe aggradita la venuta di Sua Altezza. Per questa causa il Cardinale deliberò di mandar un suo Gentiluomo a Roma, per portar al Pontefice le cose deliberate, e proccurare per mezzo dell'Alincourt la conchiusione del negozio: e mentre lo spediva, mutò pensiero, e risolse d'andar egli medesimo in persona, e partì il giorno seguente, che fu ai 17. Partito il Cardinale, capitò in Venezia il Marchese di Castiglione, Ambasciador Cesareo al Pontefice; e senza voler ricever incontro pubblico, si presentò al Principe; dove rammemorati gli uffizj fatti da lui in Roma nel principio de'romori, acciò il Papa sospendesse il suo Monitorio; sebben non ebbero effetto, per le cattive disposizioni delle cose; aggiunse aver fatto sempre lo stesso alla Corte Cesarea; onde l'Imperadore, acceso di desiderio di veder accomodate le differenze, aveva destinato il Duca di Savoja, per effettuare questa buon'opera; al quale aveva voluto aggiungere la sua persona come affettuosissima alla Repubblica, così per li rispetti suoi propri, come di tutta la sua casa. E non potendosi il Duca metter in cammino così subito, per la molta compagnia apparecchiata a seguitarlo, l'Imperadore aveva comandato ad esso Marchese di accelerare il suo viaggio, per introdurre il negozio; acciò, tardando tanto, non si venisse all'arme dalla parte de'Grigioni, e si rendesse il negozio incomodabile: ora restava consolato, avendo inteso che la prudenza del Senato avesse fatta risoluzione pietosa, e trovato modo che il Cardinale fosse partito soddisfatto per Roma, e le cose fossero accomodate: pregava d'esser fatto consapevole de'particolari, offerendosi di coadiuvare per nome dell'Imperadore a levare le difficoltà che restassero; e presentò Lettere di credenza dell'Imperadore, e del Duca. Gli fu comunicato per ordine del Senato lo stato del negozio, e in particolare la risposta ultima data al Cardinale. Restò il Marchese sospeso, dubitando che non se gli fosse comunicato l'intero, e quel tutto a che la Repubblica era condescesa. Ma di nuovo certificato che niuna cosa gli era celata; fece istanza di poter portar anch'egli qualche soddisfazione al Pontefice, ottenuta in gratificazione dell'Imperadore. Non ottenne altro; dicendo il Senato: che, essendo condesceso a tutto quel più che poteva salvar la sua libertà, non gli restava altro che poter conceder di più; se non che egli potesse proporre al Pontefice le medesime soddisfazioni che erano state date a'Ministri di Francia, e di Spagna, e trattare l'accomodamento colle stesse condizioni. Gli Spagnuoli, i quali, vedendo il Cardinale di Giojosa venuto a Venezia, tennero il negozio per accomodato, vedendolo ora partire senza aver avuto più di quello che fu concesso al Fresnes, e a loro, riputarono che il negozio fosse rotto, o che il Re di Spagna fosse ingannato dal Papa, il quale procedesse con esso doppiamente, ma co'Francesi s'intendesse in segreto: e l'Ambasciadore Castro, ridotta in iscritto la deliberazione del Senato comunicatagli, ne mandò in diligenza la copia a Roma; la quale fu comunicata non solo

A. DMCVII. al Papa, ma dall'Ambasciador Cattolico fu pubblicata anche per tutta la Corte, affin che fosse fatto noto a tutti che i Francesi non potevano prometter più che essi: ma il Senato, acciò non fosse rappresentato diversamente lo stato delle cose, secondo le affezioni di quelli che trattavano, diede parte del tutto a'suoi Ministri in tutte le Corti, mandando in ogni luogo copia dell'ultima sua risoluzione.

All'arrivo del Cardinale in Roma, si commosse tutta la Corte, e ogn'uno parlava secondo il proprio affetto: altri desideravano l'accomodamento; altri l'abborrivano: da alcuni era tenuto per conchiuso; altri lo credevano rotto e impossibile: e ne'primi giorni il Papa era combattuto da diverse parti in maniera, che così egli, come i suoi Ministri, erano titubanti; parendo loro alcune volte che mancassero molti punti da concordare; e ora parendo che tutto fosse composto; ed erano fatti uffizj con Sua Santità tanto varj, che confessò a persone degne di fede, di ritrovarsi irresoluta, e perplessa, e all'Ambasciadore Alincourt, il quale, conosciuta questa irresoluzione del Papa, il terzo giorno dopo l'arrivo del Cardinale, andò a dolersi della fama sparsa da alcuni per Roma, che il negozio non potesse più accomodarsi, o almeno non si potesse conchiudere colle condizioni ottenute dal Re; che era un levar il merito di tanta opera, e fatica alla M.S.; rispose che, sebben era stato combattuto da tante parti, sicchè per tre giorni era stato posto in croce; e quantunque dal Cardinal di Giojosa, e dall'Ambasciador Castiglione non cavasse, se non parole generali portate da Venezia; era nondimeno risoluto di concordare, purchè si facesse nuova prova col ritorno de'Gesuiti. Certa cosa è che a molti Cardinali, a'quali non era piacciuto che il Papa si fosse precipitato col venir alle Censure, dispiaceva però anche in questo tempo che si ritirasse senza ottener il disegno di far che la Repubblica cedesse; e alcuni di loro s'erano sollevati, con segno di passar a qualche contraddizione in Concistoro; al che erano anche animati da certi, per impedir almeno che non succedesse per mano del Giojosa. Ciò che particolarmente fu trattato in Roma dal Cardinale, e dagli Ambasciadori del Cristianissimo, e del Cattolico, non fu con partecipazione alcuna del Senato Veneto: perlochè non si è saputo de'loro negoziati salvo che quanto dissero l'Ambasciador Castro, e il Fresnes, e ciò che è stato scritto dal Cardinale di Perron, e dall'Arcivescovo d'Urbino. Ciò che i due Ambasciadori dissero si narrerà al suo luogo. Le relazioni del Cardinale, e dell'Arcivescovo portano, che al Cardinale di Giojosa, arrivato a Roma per negoziare, e conchiudere l'accomodamento col Pontefice, pareva non aver altra difficoltà, salvo che il non poter promettere la restituzione de'Gesuiti; la quale per molte ragioni era desideratissima dal Pontefice: perlochè ridottosi a consiglio coll'Ambasciador Alincourt, e coi Cardinali Francesi, deliberò di rappresentar queste parole al Pontefice con qualche dolcezza. Laonde, dopo aver trattato con Sua Santità, disse, non potersi sperare di ottener con particolar trattato che i Gesuiti fossero ricevuti; ma aver un partito col quale senza dubbio avrebbe ottenuta la loro remissione; e questo era, che la Santità Sua gli mettesse in mano un Breve con facoltà assoluta di levar le Censure, il quale egli avrebbe portato a Venezia, ed avrebbe mostrata la sua autorità; aggiungendo d'aver in commessione di non eseguire cosa alcuna, se non con condizione

dizione che i Gesuiti fossero ricevuti: e sperava che a Venezia, quando fosse stato veduto che niente altro rimaneva; per effettuar la concordia, sarebbe la Repubblica condiscesa anche a dargli questa soddisfazione. A. MDCVII.

Vide il Pontefice che ci andava molto del suo onore, se avesse abbandonati i Gesuiti, scacciati, come si persuadeva, per aver ubbidito al suo interdetto, e a' quali aveva promesso che non sarebbe entrato in alcun accordo, se non con condizione che fossero restituiti: al che ancora si aggiungeva un altro capo di sua riputazione: Che, se per due Preti carcerati aveva fatto tanto moto, pareva che per nessuna causa dovesse sopportare che tutto un Ordine fosse bandito. Ma il Cardinale di Perron persuase il Pontefice, con dirgli che, quando altro capo non fosse restato, salvo che questo, si avrebbe fatto che la causa universale, ch'era in controversia, diventasse causa particolare de'Gesuiti, e non della Sede Appostolica; aggiungendo che bisognava prima ristabilire l' autorità della Santità Sua in Venezia, la qual fermata, era facile con quella introdurre i Gesuiti; onde il non nominarli al presente non era escludere, ma differire la loro restituzione. Propose l'esempio di Clemente VIII. che nell'accordo fatto con Francia, con tutto che l'articolo del ritorno de'Gesuiti fosse tanto stimato da lui, veduta però la difficoltà, si contentò di partirsene con speranza che avrebbe facilmente col tempo ottenuto quello che all' ora pareva impossibile: e non restò ingannato; perchè successe poscia con facilità. Si contentò il Pontefice che il Giojosa facesse per la restituzione de'Gesuiti tutto il possibile, senza però intopparsi, quando vedesse per questa causa non poter passar oltre.

Ma oltre di ciò, alla trattazione del Cardinale si attraversarono anche tre difficoltà: L'una, perchè voleva il Pontefice che il Signor di Fresnes, Ambasciador in Venezia, dimandasse in iscritto per nome del Re, e della Repubblica che le Censure fossero levate, siccome D. Inigo di Cardenas, Ambasciadore del Cattolico, aveva fatto. Ma i Ministri del Cristianissimo volevano che ciò fosse fatto dall' Alincourt; del che finalmente il Pontefice si compiacque; siccome anche si contentò che il Cardinale di Giojosa, e il detto Alincourt dessero parola a nome del Re che non sarebbono eseguite le Leggi fin tanto che l'accordo si avesse potuto effettuare: e il Pontefice voleva altramente, pretendendo che ciò si dicesse esser di consenso della Repubblica, e fin che l'accomodamento fosse effettuato. Ma il Cardinale di Giojosa, non avendo ricevuta parola alcuna sopra di ciò dalla Repubblica, come s'è detto, non poteva dire, che fosse consenso. Di queste scritture fatte dal Cardenas, dall'Alincourt, e Giojosa, sono andate intorno copie, che non si sa se sieno vere, o false; non essendo di ciò stata comunicata cosa alcuna in Venezia; nè avendo mai il Senato data altra parola, salvo che quanto si è narrato. In fine voleva il Pontefice, secondo l' uso della Corte, che le Censure fossero levate in Roma; parendogli indignità, oltre l'essere cosa insolita, che si diminuisse tanto la sua riputazione, che gli convenisse mandar un Cardinale per questo effetto. Ma fu molto ben considerato da'Ministri di Francia che questo sarebbe stato un dissolver totalmente le cose conchiuse; perchè senza dubbio in Roma molte cose sarebbono state proposte da diversi, per attraversare;

e molte

A. MDCVII. e molte difficoltà farebbono di nuovo nate; e quando poi il tutto fosse conchiuso, non si sarebbe fatto in Roma, se non in modo che mostrasse colpa nel Senato Veneto; e a Venezia non sarebbe stato ricevuto in modo alcuno cosa che mostrasse le Censure essere state valide: onde i Francesi, riputato questo punto essenzialissimo, tanto fecero, che il Papa si contentò che in Roma non fosse fatto atto alcuno. Volevano anche che nel primo Consistoro il Pontefice desse conto della deliberazione fatta a'Cardinali: ma egli non consentì di farlo; solo nell'udienza privata ne parlò con alcuni, con risoluzione di chiamarne quattro, o sei al giorno, in camera, e intender il voto di ciascuno a parte.

Presupponeva il Pontefice che i prigioni gli fossero renduti senza protesto: ma avendo inteso che a Venezia era stata presa risoluzione di protestare, fu per rompere l'accordo, se il Cardinale di Perron non l'avesse persuaso, con dire che se per questa causa si doveva rompere, era più con sua dignità che si rompesse in Venezia: imperocchè all'ora sarebbe da tutti attribuita la causa a'Veneziani; che se si rompesse in Roma, sarebbe attribuita alla sua durezza: perlochè il Pontefice fermato, passò innanzi questa difficoltà.

Al primo Consistoro che si tenne, andarono tutti i Cardinali, anche quelli che, per loro indisposizione sono soliti d'andarvi pochissime volte; tenendo per fermo che dal Pontefice fosse dato conto della sua risoluzione presa; e alcuni di essi erano preparati anche per contraddire. Ma il Pontefice, trattate le cose Consistoriali, non fece parola di ciò: bensì in sei giorni ascoltò tutti in udienza privata; parlando con ciascuno come di cosa fatta: perlochè altri risposero, commendando molto; altri con poche parole: alcuni pochi si opposero; altri, per metter difficoltà, raccordarono nuove cautele; alcuni ancora proposero che fosse meglio mandar il Cardinal Borghese; altri volevano che al Giojosa si aggiungesse ancora il Zappata. Ma il Pontefice, risoluto in sè stesso, non partì dalla deliberazione presa, e dalle cose conchiuse col Giojosa. Restava la formazione del Breve, piena di molte difficoltà, e insuperabili; volendo salvare la dignità del Pontefice, e del Senato insieme: cosa tanto più ardua, quanto non aveva esempio ne'tempi passati: imperocchè altre volte i Pontefici, levando le Censure a supplicazione de' Censurati, potevano, con inferir nel Breve la penitenza ed umiliazione loro, rendersi formidabili non meno nel perdonare, che nel fulminare: ma lo stato della presente causa era in tutto diverso, dove non si poteva metter parola in esaltazione dell'azione Pontificia, o a favor delle Censure sue, che non fosse per romper la trattazione dell'accordo. Trovò il Cardinale un nuovo e prudente temperamento, di non ispedir Breve alcuno; ma trattar in Venezia il tutto colla sola parola, acciò non portasse cosa a Venezia di ombra, o sospetto, e restasse libero alla Corte di predicare che ci fosse intervenuto qualunque vantaggio per parte del Pontefice: perlochè fu formata solo una istruzione al Cardinale, sottoscritta di mano del Papa. Voleva il Pontefice accompagnar il Cardinale con Ministri che intervenissero alle azioni prescritte nella istruzione da osservarsi nella consegna de' prigioni, e nell'annullazione delle Censure: e per ricever i prigioni, fu nominato Claudio Montano, Giudice criminale in Ferrara. Restava un Notajo, che facesse rogito degli altri atti; e a questo effetto furono nominati molti Notaj Camerali, de' quali, non

non piacendo alcuno al Cardinale, che prevedeva quanto impedimento avrebbe portato all' esecuzione il costume Romano, propose che Paolo Catel, suo familiare, e Cappellano, fosse creato Protonotario Appostolico, e adoperato per Ministro in quelle azioni. Le quali cose tutte furono accettate dal Pontefice, desiderosissimo di uscir in ogni maniera di questo impaccio, e creò Paolo Catel Protonotario, e sottoscrisse l'istruzione al Cardinale; e lo spedì, siccome era concertato. Di queste trattazioni niente si seppe a Venezia; e per quello che spetta a Paolo Catel, egli, quando venne col Cardinale, non fu mai conosciuto per Protonotario, o Ministro del Papa, nè comparve in altra qualità, che di Caudatario del Cardinale; nè fu mai veduto far altro uffizio, che quello. Tuttociò, che s'è detto, s'è tratto dalle relazioni scritte da Roma.

A. MDCVII.

Ma ben altrimenti parlarono in Venezia i due Ambasciadori, di Francia, e di Spagna, addì 29. di Marzo. Il primo fu D.Francesco di Castro, il quale portò nuova che le cose a Roma andavano bene, essendosi il Pontefice contentato del punto principale eseguito dall'Ambasciador Aiton, con aver data al Papa, per nome del Re, la parola che Sua Santità voleva: aggiongendo che, se il Cardinale di Gioiosa avesse fatto l'istesso, sarebbe da amendue fatto un bel colpo. Disse che il Papa si era contentato che la elezione dell' Ambasciadore seguisse dopo levate le Censure: che quanto al punto de'Gesuiti, sarebbe stata superata ogni difficoltà, quando si fosse parlato chiaro in dar la parola della sospensione delle Leggi: ma che il Papa stava costante nella sua deliberazione; dicendo che nelle cose desiderate da lui si parlava chiaro. Replicò immediate il Principe che il Senato aveva parlato chiaro, anzi chiarissimo; e che non intendeva di esser in obbligo di aggiungere alcuna cosa più oltre di quello che aveva espressamente detto.

L'Ambasciador di Francia, dopo lui, riferì che il Cardinale, giunto a Roma, aveva trovato il Papa informato di tutto quello che egli avrebbe voluto proporli innanzi lo sapesse da altri; e però la Santità Sua era assai raffreddata; la quale finalmente anche scoperse che D. Francesco aveva spediti quattro Corrieri, un dietro l'altro, con avviso che esso Cardinale non aveva avuto parola più di lui, e che quanto aveva ottenuto si mostrava anche per Roma in iscritto; e che erano parole generali, le quali non solo non conchiudevano quello che la Santità Sua pretendeva, anzi il contrario: onde si vedeva che il viaggio del Cardinale non era fondato sopra cosa soda. Ma che il Cardinale, dopo aver lasciato dir al Papa tutto quello che gli parve, gli diede così buon conto, che lo fece acquietare: e già tutto sarebbe terminato bene, quando non fosse stato il punto de'Gesuiti, dove il Papa instava assai: che la Santità Sua si era contentata della parola datagli per nome del Re, dal Cardinale, e dall' Alincourt; sebben sapeva che non l' avevano avuta dalla Repubblica: ma perseverando tuttavia in voler la restituzion de' Gesuiti, non sapeva il Cardinale che promettersi, e restava con qualche dubbio che la risoluzione potesse andar lunga.

Ma il giorno seguente ritornò l'Ambasciador Spagnuolo a dar nuova, che con Corriero speditogli dall'Aiton in diligenza, aveva avviso, che l'intoppo de'Gesuiti era levato, perchè il Pontefice, il quale fino all' ora era stato fermo, con risoluzione di voler piuttosto rompere; avendo sentito le ragioni che esso D. Francesco gli aveva fatte rappresentar

A. MDCVII. sentar per un Gentiluomo mandato a posta a Roma, si era contentato di lasciar fuori questo punto in gratificazione del Re di Spagna, e sua: che le difficoltà erano state grandi; e non sapeva se nel superarle fosse stato ajutato da altri: ma ben pregava che in ricompensa gli fosse concessa una sospensione temporale delle Leggi; procedendo D. Francesco in ciò con varie forme, e varie repliche: ora ricercandola per gratificazione del Papa; ora per sua propria; ora per gratificazione del Re; ora per total conchiusione; soggiungendo in fine che almeno gli fosse concessa fino alla sua partenza. Ma restando il Principe nella risposta data prima, mostrò desiderio che questa sua proposizione fosse significata al Senato. Il Senato nel giorno seguente decretò che gli fosse risposto con ringraziamento dell'operato per la esclusione de'Gesuiti; aggiungendo che nel resto, essendo stato detto quanto conveniva, non giudicava necessario aggiunger altro. Ma nel secondo giorno d'Aprile l'Ambasciador di Francia portò nuova della total conchiusione dell'accomodamento, dicendo che il Cardinale voleva esser egli in persona l'apportator di questo avviso: ma avendo inteso che altri avevano spedito Corriero, aveva voluto spedir esso ancora; e che il Papa aveva presa tanta confidenza in lui, che, non ascoltate le proposte d'altri, s'era contentato di dar facoltà di levar le Censure; il che s'avrebbe effettuato al suo arrivo in Venezia.

La prima cura del Cardinale, dopo conchiuso l'accomodamento, fu di darne avviso al Re, da cui era stato mandato: ma dopo ciò, nessuna cosa gli fu più a cuore, quanto l'avvisare il Duca di Lorena; sì perchè da lui n'era stato efficacemente pregato; come anche perchè conosceva quanto importasse al Papa il fermare le leve delle genti di là da' Monti. Il Duca, avuto l'avviso, chiamò il Padavino, e gli diede nuova dell'accomodamento seguito; dicendo d'averlo avuto per un Corriero con lettere del Giojosa, e del Gran Duca; aggiungendo che, levato il rispetto del Papa, si contentava della leva; scusando per anche la negativa passata per li rispetti di Religione, di anima, e di coscienza, e per gl'interessi di Stato ancora, che facevano star la sua casa strettamente congiunta colla Chiesa; oltre la certa speranza che teneva dell'accomodamento, senza la quale disse che forse non si sarebbe mosso. Il Padavino altro non disse, se non in giustificazione delle azioni della Repubblica, dannando gli Ecclesiastici, che volevano la quarta corona con sottomettere i Principi. Disse il Duca, queste esser materie da eseguire, e non da deliberare, sapendo che il governo delle Repubbliche porta altri modi; non potendo provvedere, se non per via delle leggi. Il Conte di Vaudemont mostrò di sentir grand'allegrezza, e promise al Padavino di principiar la leva subito dopo Pasqua; aggiungendo che fosse bene far passar prima gli Svizzeri, per abilitar con questi il passo a' Lorenesi. Conobbe il Padavino il disegno del Conte, di far la leva, per coprir la perdita di riputazione, e per ottener dalla Repubblica la ricondotta; e se ne certificò, quando il Signor di Vadiot gli narrò che gli Spagnuoli offerivano 1500. scudi all'anno al Conte per condurlo a' servizj del Re: al che diceva che il Vaudemont non dava orecchie, per inclinazione che aveva al servizio della Repubblica; e che il Conte nelle cose passate era andato riservato, acciocchè il Padre nel Testamento non lo disavvantaggiasse; ma non sarebbe però stato bisogno che tenesse

nefse l'istefso conto del fratello, perchè aveva stati proprj, per quanta leva fofse stata necefsaria. Aggiunfe il Vadiot, che, sebben la leva non era stata fatta interamente innanzi la conchiusione dell'accordo, però colle cose fatte si era data riputazione alla Repubblica. Discese anche al particolare, dicendo che il Duca non avrebbe acconsentito alla ratificazione della condotta, se non levata la condizione *Contra quoscumque*. Ma il Padavino, ben certificato della conchiusione dalla Corte di Francia, sospese lo sborso del danaro della leva per assicurarsi prima del passo de' Grigioni. Non aveva potuto il Padavino, nè alcuno di casa sua, confessarsi, per opera fatta da' Gesuiti con tutti i Confessori di Nansì. Ma venuta la nuova dell'accomodamento, il P. Rettore d'essi Gesuiti mandò a scusarsi, offerendo che gli avrebbono data licenza di confessarsi, se voleva promettere di non operar più cosa contra il Papa. A ciò egli rispose, che, non avendo fino allora imparato alle loro scuole, non voleva dar principio in questo caso.

A. MDCVII.

Anche in Spagna, innanzi la Pasqua, era arrivato nuova indubitata, che l'accordo sarebbe seguito al sicuro. Perlochè il Nunzio fece intendere all'Ambasciador Veneto che si astenesse dalla Comunione per Pasqua, che presto l'avrebbe potuto fare con permissione del Pontefice. Questo consiglio non fu dall'Ambasciadore ricevuto; anzi da Maestro Francesco Spinosa, Priore di N. Signora di Antiochia, dell'Ordine Domenicano, fu confessato, e comunicato il Giovedì Santo; gli fu fatta portar l'ombrella del Santissimo Sagramento, e fu ritenuto a tutte le Cerimonie Ecclesiastiche di quel giorno, e a desinare ancora nel Convento de' Frati; ed è verisimile che quel Padre facesse ciò, avendo Autori non solo di Teologia che glielo insegnassero, ma Maestri ancora di altra professione, senza i quali nella Corte d'un gran Re nessuno ardisce di mettersi a tali imprese.

Ma il Cardinale, desideroso di condurre a fine il suo negozio, e sperando anche che ne' giorni Santi potesse più facilmente ottenere qualche cosa di più a favore del Pontefice, che in altro tempo; fece il suo viaggio con tanta fretta, che, passando da Ancona a Venezia per mare, espose la vita sua a qualche pericolo. Giunse il lunedì della Settimana Santa con gran desiderio di dar perfezione al tutto innanzi Pasqua; ma il negozio non comportò di esser tosto spedito; nè il Senato, consapevole della sua innocenza, ebbe per necessario alcun acceleramento; essendo sicuro di poter attendere a' servizj divini ugualmente innanzi la conchiusione di questo negozio, come dopo. Andò il Cardinale nel dì seguente, che fu il decimo d'Aprile, in Collegio, e fece la sua sposizione, non facendo alcuna menzione di Breve che avesse dal Pontefice; e già si sapeva che non aveva altro, che una istruzione sottoscritta di mano del Papa. E gli fu creduto dell'autorità che asserì d'avere dal Pontefice, essendo Cardinale così principale della Corte Romana, e Ministro del Re Cristianissimo, senza che mostrasse del Pontefice scritture di sorta alcuna. Egli accertò prima la Repubblica della buona volontà del Papa, e della intenzione retta, inviata al ben pubblico della Cristianità; scusando che la durezza mostrata nella trattazione non era proceduta se non da zelo di sostentar la dignità Pontificia: ma con tutta la buona inclinazione del Pontefice, il negozio era stato difficile da conchiudere, e aveva portato pericolo per i mali uffizj fatti da diverse

 persone:

A. MDCVII. persone: che le difficoltà erano in fine ristrette a due. L'una, era il destinare l'Ambasciadore, prima che fossero levate le Censure: L'altra, la restituzione de'Gesuiti: che la prima si era facilmente terminata, e s'era contentato il Pontefice che le Censure fossero levate prima: ma la seconda non era affatto superata, che egli non dovesse parlarne ancora con Sua Santità. Passò poi ad esplicare le condizioni, e i modi co'quali si sarebbono levate le Censure; ed erano: che fossero consegnati i prigioni senza processo: che fossero rimessi i Religiosi partiti per causa dell'Interdetto, e restituiti i loro beni: che fosse rivocato il protesto, e tutte le cose dipendenti da quello annullate, insieme con una Lettera che andava intorno scritta alle Città Suddite. Fece grandissima istanza per la restituzione de'Gesuiti; asserendo bene che poteva levar le Censure senza questa condizione; ma mostrando con parole efficacissime, e affettuosissime che questo sarebbe stato il compimento dell'accomodamento, come cosa desiderata dal Pontefice, per sua riputazione; dal Cristianissimo, per soddisfazione del Pontefice; e da sè, per soddisfazione del Papa, più grata che l'acquisto d'un Regno: che consigliava la Repubblica a farlo, per istabilire una pace ferma e durevole. Rispose il Principe, e il Collegio immediatamente, che la deliberazione di donare i prigioni al Re in gratificazione, senza pregiudizio dell'autorità della Repubblica, era stata accettata da S.M. e perciò non si poteva rivocar in dubbio al presente; nè si poteva sperare che in modo alcuno si potesse ottener dal Senato che la protestazione fosse tralasciata: siccome anche la restituzione de' Gesuiti, era proposta impossibile da ottener, per le grandi offese ricevute da loro in ogni tempo, e per le strettezze colle quali era stabilito il loro bando. Passò poi il Cardinale a parlar del modo di levar le Censure; sopra che fu qualche difficoltà: imperocchè il Cardinale, certificato che la Repubblica persisteva fermissima in riconoscere la sua innocenza, e affermava asseverantemente di non esser incorsa in Censure di qualsivoglia sorta, e perciò anche risoluta a ricusare assoluzione, non avendone bisogno; voleva almeno far qualche azione, per cui potesse apparir al mondo che il Principe l'avesse ricevuta; e propose di andar in Chiesa di S. Marco col Principe, e la Signoria; e sul celebrare, o assistere ad una Messa solenne, o privata, in fine dar una benedizione; dicendo che per questa azione sua di celebrare al Principe, o assistere con lui alla Messa, si sarebbe veduto chiaro che le Censure fossero levate colla benedizione che egli avesse data. Questo modo non piacque, perchè aveva certa apparenza di assoluzione, da cui si poteva conchiudere che il Principe confessasse d'esser stato in colpa. Rispose il Principe con aperte parole che siccome l'innocenza sua, e della Repubblica era manifesta, e senza apparenza di colpa; così conveniva che non v'intervenisse nemmeno apparenza di pentimento, o di remissione, o di assoluzione: che si sapeva molto bene quello che in altre occasioni era avvenuto a molti Principi, a'quali era attribuito a ricognizione di colpa qualche atto fatto per loro divozione, e Religione: che si menano in trionfo i vinti, non quelli che hanno difeso con modi legittimi l'autorità data loro da Dio: e dicendo il Cardinale che la benedizione Appostolica non si doveva in alcun tempo, e in alcun caso rifiutare; fu risposto, esser vero; anzi che mai la Repubblica non l'aveva rifiutata, nè era per rifiutarla; salvochè dove si desse occasione di creder

creder qualche falsità; come nel caso presente parrebbe che avesse commessa qualche colpa: cosa in tutto contraria; essendo Ella certissima della sua innocenza. A. MDCVII

Oltre la trattazione avuta quel giorno dal Cardinale, ne' quattro seguenti furono mandati a lui due Senatori del Collegio, che trattarono sopra i punti proposti, e sopra gli altri che avevano qualche difficoltà, intorno al modo del levar le Censure. Dicevano i Senatori, che alla Repubblica bastava la parola del Cardinale: quanto alla restituzione de' Religiosi partiti, acconsentivano, con questo, che fosse reciproca, e che lo stesso Papa ancora ricevesse in grazia quelli che erano restati al servizio della Repubblica: quanto alle Scritture, che la Repubblica avrebbe fatto, delle uscite a suo favore, quello che il Papa avesse fatto delle sue: quanto all' Ambasciadore, che, levate Censure, si sarebbe eletto, e mandato a risiedere secondo l'ordinario: intorno al levar il manifesto, che parimente si sarebbe levato, dopo levato il Monitorio, che aveva data occasione a quello: e per conto della Lettera scritta a' Rettori, e alle Comunità; che molte lettere erano state scritte secondo l'esigenza de'negozj: ma quelle eran segrete, e non conveniva che alcuno volesse por legge al Principe di quello che dovesse scivere a'suoi Ministri, e sudditi: quella che era andata intorno non era vera; e però non conveniva tenerne alcun conto, non essendo dignità di nn Principe trattar di Scritture false. Intorno a' Gesuiti, che il trattar di loro era metter tutto l'accordo in disordine; perchè al sicuro la mente del Senato era, che fosero esclusi.

Per l'altra parte, il Cardinale, dicendo d'aver commissione dal Re di conservar in essenza la libertà della Repubblica, e in apparenza la dignità del Papa, persuadeva a ricever una benedizione, non per assoluzione; ma come la benedizione ordinaria che il Papa manda. Per conto delle Scritture, e degli Scrittori, diceva non voler conceder cosa alcuna a favore della Repubblica, per esser, diceva egli, materia dell' Inquisizione, dove nemmeno il Papa poteva metter la mano. Proponeva ancora che si mandasse non uno, ma due Ambasciadori; atteso chè la grazia fatta dal Papa meritava un ringraziamento singolare. Instava ancora che si pubblicasse il Manifesto rivocatorio del primo, innanzi che fossero levate le Censure; e non essendo vera la Lettera divulgata, si facesse menzione di lei, dichiarandola falsa. Proponeva ancora il Cardinale, che si facesse una Scrittura co'capitoli delle cose accordate; dicendo d'averne portata la formula da Roma, nella quale si tacesse de' Gesuiti: e poichè non si restituivano, almeno non si nominasse l'esclusione: e quando paresse punto così importante, che non dovesse restare in ambiguo; almeno si nominasse la loro esclusione più dolcemente che fosse possibile. Ma quanto al consegnar i prigioni con protesto, l'Ambasciador Fresnes decise la difficoltà, dicendo che erano del Re, e a lui, come Ambasciador suo, dovevano esser consegnati, ed egli si contentava di riceverli colla protestazione; di che nè il Papa, nè altri avevano da intromettersi.

Le altre difficoltà furono di nuovo ventilate in Senato il giorno de' 14. e poi trattate col Cardinale i tre giorni seguenti, e fu risoluto il tutto in questa maniera.

Che il Cardinale in Collegio, senza far altra azione, annunziasse che erano levate, ovvero levasse le Censure: (cosa che nemmeno si po-

A. MDCVII. teva fare, presupponendosi invalide) e nell'istesso tempo il Principe gli mettesse in mano la rivocazione del protesto. Fu ancora conchiuso il modo di consegnare i prigioni secondo la risoluzione del Fresnes: che non si formasse cosa alcuna de' capitoli dell'accomodamento; ma bastasse la parola della Repubblica dall'un canto, e del Cardinale dall'altro. Fu stabilita la restituzione de' Religiosi partiti; fermata l'esclusione de' Gesuiti, e di 14. altri Religiosi, i quali erano fuggiti, non per ubbidienza del Papa; ma per loro colpe: (essendo conveniente che i sediziosi stessero lontani:) che non si facesse menzione di lettera scritta a' Rettori; ma solo fosse fabbricato un Manifesto per rivocazione del protesto; il quale anche si stampasse, dopo levate le Censure. Si creasse l'Ambasciadore; degli altri particolari non si facesse menzione; ma si rimettessero ad essere trattati amichevolmente col Pontefice. Restava solo la formazione del Manifesto, nella quale, per convenir delle parole, fu mandato il Segretario Marco Ottobon al Cardinale, e il Signor di Fresnes ridotti insieme, fra' quali felicemente fu convenuto del tenore; se non che dove diceva: *Che, levate le Censure, era stato parimente levato il protesto*, insisteva il Cardinale che non si dovesse dire, *levato il protesto*, ma *rivocato*; la qual difficoltà non avendo potuto comporre il Segretario, la portò in Collegio; dove, sebben non si capiva la sottigliezza che fosse sotto la parola, *Rivocare* che voleva che si usasse il Cardinale, piuttosto, che *levare*, nondimeno piaceva più questa; perchè s'usava da amendue le parti, adoperando così nel parlar delle Censure, come nel protesto il vocabolo, *levare*: Ma dicendo il Cardinale di non poter in ciò trasgredire le commissioni del Pontefice, e non conoscendo il Collegio differenza alcuna, (per non parere che si negasse solo, perchè fosse istantemente ricercato) condescese a dover usar la parola di *rivocazione*; e per mostrare che in un istesso tempo si facesse, fu conchiuso di dire: *E' restato parimente rivocato il protesto*. Stabiliti, e concordati i particolari, formato il Manifesto, fu destinato il giorno de' 21. d'Aprile per dar perfezione alle cose ordinate; il che fu fatto nella maniera che segue.

Abitava il Cardinale nel Palazzo che già era del Duca di Ferrara. Quella mattina per tempo si ritrovò ivi anche il Signor di Fresnes, dove portatosi Marco Ottobon, Segretario, con due Notaj ordinarj della Cancelleria Ducale, e i Ministri che conducevano seco Marco Antonio Brandolino Valdimarino, Abbate di Nervesa, e Scipion Saraceno, Canonico di Vicenza, prigioni, entrò con tutta la compagnia in una Camera, dove era l'Ambasciadore con molti suoi famigliari, e altri della casa del Cardinale; e fatta riverenza all'Ambasciadore, disse il Segretario che quelli erano i prigioni che, secondo il concertato, il Serenissimo Principe mandava a consegnare a Sua Eccellenza, in gratificazione del Re Cristianissimo, e con protestazione che questo fosse, e s'intendesse essere senza pregiudizio dell'autorità della Repubblica, di giudicare Ecclesiastici. Rispose l'Ambasciadore che così gli riceveva. All'ora il Segretario ne rogò pubblico instrumento per Girolamo Polverino, e Giovanni Rizzardo, Notaj Ducali, in presenza di quelli della Corte del Cardinale, e dell'Ambasciadore, e de' Ministri pubblici. Il che fatto, i prigioni si raccomandarono all'Ambasciadore; il quale con parole cortesi promise loro la sua protezione; e uscito l'Ambasciadore fuori della Camera colla compagnia, facendo condur dietro a sè i prigioni in una loggia, dove il

il Cardinale passeggiava, disse l'Ambasciadore al Cardinale: Questi sono i prigioni che si hanno da consegnar al Papa, e il Cardinale mostrando uno, disse: Dateli a questo tale; e quegli era Claudio Montano, Commessario mandato dal Pontefice a questo effetto; il quale gli toccò, in segno di Dominio, e possesso, e pregò i Ministri di Giustizia, che gli conducevano, che si contentassero di custodirli. A. MDCVII.

Fatto questo atto, partì il Cardinale coll' Ambasciadore, e andò a ritrovar il Principe; il quale, dopo la Messa, era andato colla Signoria, co'Savj nel Collegio, dove postisi a sedere tutti secondo il solito, disse il Cardinale queste formali parole: *Mi rallegro che sia venuto questo felicissimo giorno, e molto desiderato da me, nel quale dico a Vostra Serenità che tutte le Censure sono levate, come in effetto sono, e ne sento piacere, pel benefizio che ne riceve la Cristianità, e in particolar l'Italia.* Il Doge gli diede in mano il Decreto della rivocazione del protesto; e dopo passate altre parole di complimento, il Cardinale pregò che quanto prima si mandasse l'Ambasciadore a Roma, e partì.

La rivocazione del protesto fu diretta a'Prelati, a'quali esso protesto fu indirizzato, e in sostanza diceva: *Che, essendosi trovato modo col quale il Pontefice s'era potuto certificare della candidezza dell'animo, e sincerità delle operazioni della Repubblica, levando le cause de'presenti dispareri, siccome sempre aveva procurata la buona intelligenza colla Santa Sede, così riceveva contento d'aver conseguito questo giusto desiderio: del che aveva voluto darne loro notizia:* aggiungendo: *che, essendo stato eseguito da ambe le parti quello che conveniva, ed essendo state levate le Censure, era restato parimente rivocato il protesto.*

Aveva già deliberato il Cardinale, dopo l'udienza del Principe, d'andar alla Chiesa Cattedrale di S. Pietro, per celebrare in quella, e l' Ambasciador Castro l'aveva ricercato di assistere alla sua Messa; e questa fama era uscita per tutta la Città; onde la mattina molto per tempo concorse popolo assai; perlochè anche furono celebrate dal principio del giorno molte Messe, continuando sempre fino al mezzo giorno; siccome anche in tutti i giorni precedenti, così in quella Chiesa, come nelle altre, s'era usata maggior frequentazione delle Messe, e degli Uffizj Divini, pregando Dio che facesse riuscir a sua gloria quello che si trattava per componimento di tanta controversia. Partito il Cardinale di Collegio, s'inviò a San Pietro, e in quel tempo il Conte di Castro andò all'udienza del Principe per congratularsi. Giunse il Cardinale alla Chiesa Cattedrale, dove, per la moltitudine del popolo, si celebrava in tre Altari, e aspettò là in Chiesa qualche spazio di tempo, fino che il Conte di Castro con D.Innico vennero, continuandosi tuttavia altre Messe dopo quelle, e finalmente giunti gli Ambasciadori, celebrò il Cardinale ancora alla presenza d' innumerabile popolo.

Dopo il desinare, in quel giorno fu sparso un romore, che la mattina nel Collegio fosse stata data dal Cardinale un'assoluzione: il che portò molto dispiacere a'zelanti del pubblico onore; i quali anche si diedero immediate a ricercare l'origine della fama, con animo di volervi porger rimedio; tanto restava fisa nell' animo dell' universale la risoluzione di mostrar costantemente, che la Repubblica non era stata in alcuna colpa: ma presto si quietò ogni sollecitudine, perchè, investigando, si trovò la fama essere sparsa da'Francesi, i quali dicevano, che, ritrovandosi tutti i

Senatori

A. MDCVII. Senatori del Collegio a' loro luoghi, aspettando (si come era solito) che il Doge sedesse prima, per seder poi essi, il Cardinale fece un segno di croce sotto la mozzetta: la qual cosa intesa, la sollecitudine passò piuttosto in piacevolezza. Perchè ben si sapeva da tutti che gli Ecclesiastici possono assolvere dalle loro Censure anche quelli che ripugnano; che nessuno può loro impedire; e possono, secondo la loro dottrina, assolvere gli assenti, e come loro piace; però se il Cardinale aveva fatto una croce sotto la mozzetta, poteva anche farla con più comodo nel suo alloggiamento, che ciò niente importava: bastava bene, che l'Interdetto non fosse stato osservato un punto; e che il Senato avesse ricusata non solo l' assoluzione, ma ogni cerimonia ancora che mostrasse apparenza di quella.

Si congregò la sera dell'istesso giorno il Senato, e fu presa parte di eleggere un Ambasciadore, che andasse a Roma, per risiedere presso a Sua Santità; e fu eletto Francesco Contarini, Cavaliere, che già era anche stato mandato dalla Repubblica espressamente con altri tre, per congratularsi con Sua Santità dell'assunzione al Pontificato. E così ebbe fine questo travaglioso successo, il quale pareva impossibile che fosse composto per accordo. E veramente alla destrezza del Cardinale conviene attribuire gran parte del buon successo; il quale, tralasciati i puntigli, non disse a Venezia tutto quello che la Corte Romana avrebbe voluto, e che egli benissimo vedeva che non sarebbe stato accordato.

Fu considerato da molti, che fosse necessario mandare Ambasciadori espressi in Francia, e in Spagna, per corrispondere a que'Re, che s' erano interposti, e adoperati per la composizione; massime attese le qualità de'Ministri adoperati in ciò espressamente; de'quali uno era insigne, come il più vecchio Cardinale, e l'altro, come nipote del Duca di Lerma. L'opinione piaceva all'universale, come quella che aveva per fondamento il termine di gratitudine; perlochè fu anche messa in consultazione nel Senato: dove essendo state ventilate le ragioni che consigliavano a ciò fare, e l' altre che dissuadevano; perchè sarebbe stato un dar troppa riputazione al negozio, e far credere al Mondo che la Repubblica riputasse d' esser uscita d' un pericolo meritato; tanto fu stimato questo rispetto, che concordemente fu risoluto bastare che tal complimento fosse fatto dagli Ambasciadori ordinarj. Similmente grand'aspettazione era in alcuni, che si facessero perciò in Venezia segni d'allegrezza, se non con altro, almeno con Campane. Contuttociò non si fece segno alcuno, nè campane si sonarono, nè in Venezia, nè in Città alcuna dello Stato, quando la nuova andò: non perchè non sentissero, così il Senato, come tutte le Città suddite, allegrezza grande d'esser liberati da'pericoli della Guerra; ma acciò non fosse interpretata allegrezza per qualche assoluzione ricevuta, che mostrasse la Repubblica essere stata la prima in colpa; dal che, siccome da causa falsa, ella sempre mai abborrì.

Fu per ordine del Senato data parte di tutte le cose successe, e dell' accomodamento seguito all'Ambasciador d'Inghilterra, e scritto a'Ministri della Repubblica in tutte le Corti, e a'Rettori delle Città del Dominio: e al Padavino particolarmente, oltre l' avviso dell' accomodamento seguito, fu dato ordine di licenziare le genti Francesi, e Lorenesi, e partir immediate di Lorena; e andar negli Svizzeri, e far leva di 3000.

di

di quella Nazione. Scrisse anche poscia il Senato Lettere a'Re, di Francia, e di Spagna. Ma al Re della Gran Brettagna fece molti ringraziamenti, come meritava la prontezza usata in dichiararsi di assistere la Repubblica colle forze, quando fosse bisognato. Fu donato un presente di 6000. scudi d'Argento al Cardinale, e a D. Francesco un'altro di 3000. A. MDCVII.

In Roma ebbe avviso il Pontefice dell' accomodamento seguito, e di quanto il Cardinale aveva operato, e insieme della rivocazione del protesto, la quale non gli piacque molto in quella parte dove dice: *E' restato parimente rivocato*; e meno piacque alla Corte, la quale, sebben lodava le cose fatte dal Pontefice, avrebbe però voluto che, secondo il solito, avessero avuto fine con vittoria di quella Sede, la quale ne'negozj sempre era solita restar superiore; e molti uffizj furono fatti col Pontefice da diversi fini acciò eccitasse qualche nuova difficoltà. Ma la Santità Sua, abborrendo i travagli, approvò le cose fatte, e ne scrisse al Cardinale di Giojosa; e addì 30. d'Aprile diede conto in Consistoro dell' accordo seguito, e della pace fatta. Il Cardinal Colonna accennò certo che in contrario; e dal Cardinal di Perron gli fu risposto con brevissime parole: nè altro fu sopra ciò detto.

Andò l'avviso dell' accomodamento a Milano, il quale il Conte di Fuentes mostrava di non credere, e fingeva d'esser più attento che mai alle provvisioni della Guerra: ciò faceva, acciocchè lo Stato non si dolesse maggiormente per i danni che riceveva; e acciò i soldati, sapendo di dover esser licenziati, non facessero istanza delle paghe; massime che gli Alemanni, e gli Svizzeri, avevano convenuto di dover esser pagati per tre mesi; che avrebbe importato 300000. scudi, e non vi erano danari, e la Comunità era in debito di 50000. scudi per alloggiamenti. Ma quando il Segretario Veneto gli diede conto dell'accomodamento per ordine del Senato, rispose cortesemente, ma con poco gusto; nè si potè contener che non rispondesse bruscamente ad un uffizio che fece far con lui il Pontefice, acciò licenziasse l'esercito, con dire che egli sapeva molto bene quello che aveva a fare.

Il Cardinal di Giojosa in Veneaia, avvisato del dispiacere ricevuto dal Papa, per la forma del Manifesto, pregò che si raddolcisse nelle lettere che sarebbono scritte per l'Ambasciadore al Papa, e a'Cardinali; ed esortò la Repubblica per nome del Re alla buona intelligenza con Sua Santità.

Passò poi per Roma certa voce, che il Papa non restava contento, perchè, ben pesate le cose, ritrovava che il protesto non era rivocato colle parole del Manifesto, e che non voleva sopportare che alcun Religioso restasse escluso; perchè ciò era confermar l'autorità della Repubblica di giudicarli, e che minacciava di ritrattar ogni cosa: che dal Conte di Fuentes fossero stati offerti 30000. uomini per isforzar la Repubblica; e queste voci atterrivano anche il Cardinale di Giojosa. Ma il Papa fu lontanissimo da questi pensieri; anzi destinò il Vescovo di Rimini per Nunzio a Venezia; e dal Senato Veneto fu spedito il Contarini addì 9. del mese di Maggio, con ordine che andasse all'udienza solo, acciò alcun non pensasse di condurlo in trionfo. Egli vi andò addì 19. Ebbe da Sua Santità udienza, e fu ricevuto benignamente, attestando il Pontefice di non voler raccordarsi mai più d'alcuna cosa passata; passando anche ad esortar il Senato, poichè si ritrovava con tanta Armata,

A. MDCVII. mata, a muoversi contra il Turco. Uscì un foglio in istampa de' Capitoli dell'accordo, pieno di falsità notorie, del quale fu stimato autore il Cardinale Gaetano, per esser certo che egli ne mandò molti esemplari a Milano in sue lettere al Capitano Severo; e si può credere, per esser stato autore d'un discorso scritto sotto nome di Nicomaco Filaliteo, non differente in materia, e in forma: andò il foglio suddetto fino in Francia, dove fu proibito dalla Maestà Cristianissima. Giunse anche addì 2. di Giugno il Nunzio a Venezia, dove fu ricevuto secondo il costume.

Ma D. Francesco immediate dopo l'accomodamento spedì Corriero al suo Re, e gli diede conto del successo; il quale fu sentito da quella Corte con estremo piacere. Al Re parve d'esser liberato da un grand'affanno: alla nobiltà riuscì grato, non solo per esser libera della Guerra; ma anche sperando con questo esempio di moderar gli acquisti degli Ecclesiastici in Castiglia de' beni che chiamano di Radice, siccome sono moderati in Portogallo, ed Aragona; essendo cosa certa che, da quaranta anni in qua, i soli Regolari hanno acquistato per 250000. scudi in quel solo Regno.

Dopo giunto il Corriero di D. Francesco, arrivò pur un altro Corriero espresso, con ordine all'Ambasciador Veneto di complire col Re: del che non essendo andato ordine alcuno al Nunzio per molti dì dopo, il Duca di Lerma si dolse con lui gravemente che fosse dal Pontefice tenuto così poco conto d'un tanto Re, il quale con tanta sua spesa aveva sostentata l'autorità della Sede Appostolica. Fu dato ordine immediate al Conte di Fuentes di disarmare: il quale, per mancamento di danari, o per qualche suo disegno particolare, o pel suo solito, di non ubbidir alla prima, dicendo che chi è lontano non vede i bisogni; non licenziò le genti; ma le mise sopra le spalle delle Comunità: del che avendo esse supplicato al Re, per essere sgravate, poichè la sola Comunità di Milano spendeva in ciò 7000. scudi al giorno; convenne che fosse replicato al Conte con una Lettera scritta di propria mano di Sua Maestà; sebben si aveva gran rispetto di comandargli assolutamente, per non avventurare l' autorità Regia. Ma perchè era passato a notizia del Re che, se il Conte di Fuentes restava lungamente armato, era necessario che seguisse qualche inconveniente; perchè disgustava tutte le Città dello Stato cogli alloggiamenti, contra i privilegj loro, sebben egli pretendeva d'esser ringraziato d'aver interrotti i privlegj a quella gran Città senza moto, si prese la risoluzione di comandarglielo assolutamente. Onde quelli del Consiglio, ch' erano alieni dal veder moto in Italia, consideravano la concordia non solo averli liberati dalle molestie d'una Guerra piena di gran pericoli; ma esser'anche stata utile, per gl'inconvenienti che avrebbono potuto nascere pel cervello del Conte, difficile ad esser maneggiato, e per la varietà del Papa, non mai fermo nelle sue deliberazioni.

Il giorno de'22. di Maggio D.Innico diede conto al Principe dell'ordine ultimo venuto al Conte di Fuentes, che onninamente disarmasse, e dimandò passo pel Dominio della Repubblica agli Alemanni del Madruccio, per ritornar a casa loro; il quale gli fu cortesemente conceduto; che passassero disarmati, e alla sfilata: 1500. d'essi volevano far la via de'Grigioni; ma gli fu loro negato il passo, onde essi ancora furono sforzati a far la via del Lago di Garda per lo Stato della Repubblica. Certa cosa è che la spesa fatta per i moti dal Fuentes ascende ad 80000. scudi, non computate le spese fatte dalle Comunità delle Città, e de'Territorj, che sono somma inestimabile.

FINE.

IN-

INFORMAZIONE
PARTICOLARE
DELL'
ACCOMODAMENTO.

ESsendo cosa non mai più occorsa, che un Breve Pontificio di Censure così solennemente pubblicato, e con tanta costanza impugnato, fosse abolito senza scrittura, e senz' atto veruno fatto in Roma, diede molto da pensare alle persone curiose, per sapere come veramente tutto il negozio fosse passato; e prestò anche materia a quelli che vogliono sempre star al disopra, e che con iscritture false avvantaggiano il partito loro, di usare le medesime arti anche nell'occasione presente. Per la qual causa sono pur anche in questo caso state finte quattro Scritture; cioè: Un Breve al Cardinal di Giojosa, che gli dava facoltà di levare le censure: un Istrumento d'assoluzione data il dì 21. Aprile dall'istesso Cardinale: Un Istrumento della consegna de' prigioni; e un Decreto del Senato della restituzione de' Religiosi, e della rilassazione de' sequestri fatti sopra l'entrate degli Ecclesiastici che erano fuori dello Stato: le quali scritture non hanno avuto ardire di mandar attorno in copie formali; ma hanno fatto passare sotto mano certi sommarj di esse, avendo forse intenzione, che dopo qualche tempo, quando non sarà così facile il riprovarle, come al presente, si mostrino, e si portino per vere, e sieno anche fatte credere tali per forza; come pur è a quei tali riuscito d' accreditare molte altre scritture, pregiudiziali a diversi Principi.

Delle quali quattro Scritture finte dovendo parlare particolarmente; comincieremo dalla prima, nella quale si finge un Breve al Cardinale di Giojosa di facoltà datagli di levare le Censure.

Se il Pontefice abbia spedito un Breve al suddetto Cardinal di Giojosa, prescrivendogli forma di assolvere dalla Scomunica, protestazione, riserve, e altre clausule, che si mandano attorno in sommario, non lo affermerò, nè lo negherò. Dirò solamente che molte volte sono stati spediti da Roma Brevi non veduti da quelli del cui interesse si trattava, i quali ancora restano; rimanendo parimente memoria nelle Storie che il negozio passò tutto in contrario di quanto nel Breve si dice. Aveva comandato Gregorio II. ad Alfonso Re di Spagna, che, lasciato l' uffizio Mozarabo, ricevesse il Romano; e Innocenzio III. scrive lib. 9. epist. 2. che era stato ricevuto; nondimeno concordano tutti gli Storici Spagnuoli, che mai quel Re non comportò che si facesse mutazione del suo uffizio, nè che il Romano fosse ricevuto. Nel capitolo 1. de postul. Prælatorum, Innocenzio III. l' anno 1199. dice che l' Interdet-

to posto in Francia, per aver Filippo Augusto Re ripudiata la moglie Isemberba, era servato in quel Regno; e tuttavia testificano gli Storici Francesi concordemente, che non fu osservato, e che il Re punì tutti gli Ecclesiastici che seguirono i pensieri del Pontefice. Aggiungerò ancora che molte volte sono uscite Bolle sotto nome de' Pontefici, che essi poi sono stati forzati a negarle, o riconoscerle per estorte. Adriano II. nell'anno 870. mandò un Monitorio severo a Carlo il Calvo, Re di Francia, comandandogli che si astenesse di occupar il Regno di Lotario, suo nipote morto; scrivendo l'istesso in sue lettere, una a'Prelati, e l'altra alla Nobiltà del Regno. Il Re proseguì la sua impresa, e rispose al Pontefice molto risentitamente; perlochè la Santità sua replicò al Re, facendo prima un encomio delle virtù Regie, delle quali udiva che era ornato; testificando poi la sua benevolenza verso lui, e conchiudendo che se gli erano state portate sue lettere, che fossero di altro tenore in superfizie, e che risuonasero sensi più duri, acri, o mordaci; quelle gli erano state rubbate alcosamente, o tolte per forza, quando era ammalato, o che erano finte da qualcheduno.

I Giureconsulti tutti concordano, che non può provare d' avere giurisdizioni sopra un'altro, mostrando citazione, decreto, o sentenza; ma solo quando mostrerà che la citazione sia intimata, che il Decreto sia ubbidito, o che la sentenza sia mandata in esecuzione. Se il Sommo Pontefice ha spedito un Breve al Cardinal di Giojosa; cosa che non credo, nè però nego; non essendo quello stato veduto dal Principe, nè da alcun Ministro pubblico, nè meno da persone private di questo Stato, che si sappia; sia in quel Breve qualsivoglia cosa, non può esser di pregiudizio alle ragioni di questo Prencipe: e chi vorrà far fondamento sopra quel Breve, toccherà a lui mostrare che sia ricevuto, o almeno presentato, finalmente per lo meno veduto, o saputo, o che di esso s' abbia avuto qualche notizia: il che non è avvenuto in che trattiamo. E se di qua ad alcuni anni comparirà Breve alcuno di qualsivoglia tenore, non perciò dovrà esser levata la fede alla veridica narrazione delle Storie, che diranno non esser intervenuto in quest' azione Breve alcuno: perlochè resta solo venir a quello che il Cardinal ha esequito.

Intorno al che si porta un Istrumento d'un certo Paolo Castello, Protonotario Appostolico, il quale, nominati per nome sei Consiglieri, tre Capi del Consiglio di quaranta, e 16. Savj, per dar credito maggiore alla falsità, asserisce che il Cardinale gli abbia assolti dalla scomunica, imposta loro penitenza salutare ad arbitrio del loro Confessore; e che il Doge, i Consiglieri, e i Savj predetti l' hanno umilmente ricevuta, presenti il Signor di Fresnes, Pietro Posier, e 'l Signor della Paume.

In questo particolare non sarà difficile a ciascuna persona, per la sola evidenza del fatto, noto a tutto il mondo, e più chiaro, che la luce di mezzo giorno, conoscere se la Repubblica ha richiesta, o ricevuta assoluzione, come la suddetta scrittura ha falsamente inventato; o pure se, essendo certa dell'innocenza sua, ha sempre costantemente affermato di non aver bisogno di assoluzione alcuna. E' chiara cosa per la parola di Dio, che nella Chiesa non vi è autorità di rimettere i peccati, e assolvere, se non quelli che se ne pentono. Ed è anche opinio-

ne

ne di tutti i Teologi, e Canonisti, che non sia l'istesso delle Censure, dalle quali affermano concordemente che uno può esser assoluto, quantunque non si penta, quantunque non dimandi, e quantunque ancora ripugni, e neghi di voler assoluzione. Questo è stato praticato da'Pontefici Romani; e n'è memorando esempio il Re Filippo il Bello di Francia, il quale fece imprigionar il Vescovo di Rimini, per parole, e precetti troppo arditi fattigli per nome del Pontefice Bonifacio VIII. perlochè il Papa lo scomunicò l' anno 1300., e il seguente anno 1301. replicò un altra scomunica con interdetto, per aver ricusato di riconoscerlo per Superiore temporale: e le scomuniche passarono tanto innanzi, che il Re scacciò di Francia l'Arcidiacono di Narbona, Nunzio del Papa, e fece abbruciare pubblicamente le Bolle Pontificie; e continuarono le controversie fino al 1303., quando, dopo aver aggiunta Bonifacio una terza Scomunica contra Filippo, il Re mandò ad Anagni, dove il Papa era, il Signor di Negaret, che coi Colonnesi, ed altri prefero il Papa; il quale anche pochi giorni dopo morì. Non ricercò il Re assoluzione delle suddette Censure; ma Benedetto XI. che a Bonifacio successe l'istesso anno 1303. assolse il Re da quelle, facendo nella Bolla menzione che il Re non aveva ciò dimandato: E tanto scrivono gl'Istorici Francesi, e Inglesi. Ciò non restò quel Re di fare per superbia, e mal'animo; ma perchè si conosceva innocente; in segno di che Clemente V. nel 1305., in Consistoro dichiarò che tutte le cose fatte dal Re contra Bonifacio erano state fatte con buona intenzione: e dopo questo, nel 1311., nel Concilio general di Vienna, il Concilio, e il Pontefice dichiararono, che i protesti fulminati da Bonifacio contra il Re erano ingiusti.

Restando adunque per cosa chiara, e decisa, che si assolvano dalle Censure quelli che, avendo conosciuto d'esser stati legittimamente censurati, pentiti de'loro falli, richieggono la penitenza, e assoluzione; ma che alcune volte il Prelato, il qual indebitamente avea fulminata Censura contra un innocente, per propria riputazione, o per qualsivoglia altra causa, vuol assolverlo, sebbene colui non dimanda, e ancora che apertamente dica non averne alcun bisogno; pretendendo ora il falso Paolo Castello, che il Giojosa abbia assoluto il Doge, e il Collegio; se gli dimanda, se gli ha assoluti, come quelli che hanno riconosciuto d' aver fallato, e hanno richiesta l'assoluzione? Questo non potrà dire; perchè, avendo il Principe, ed il Senato da principio dichiarato d'avere le Censure per nulle, e comandato che l'Interdetto del Pontefice, come nullo, non fosse osservato; mai non si sono rimossi da questa deliberazione; e perciò i Divini uffizj sono stati continuati in Venezia, e nello Stato sempre; sicchè anche la mattina de' 21. Aprile, giorno della pretesa assoluzione, furono celebrate le Messe, e i Divini Uffizj, secondo il solito, per tutta la Città, e in tutte le Città del Dominio; e quella stessa mattina, secondo il consueto di tutti gli altri giorni, il Principe nel Collegio udì la Messa nella sua Cappella, innanzi la venuta del Cardinale. Adunque non ha mai riconosciuto la Repubblica d' esser in errore; e pertanto non ha alterate le deliberazioni fatte: che, se avesse conosciuto fallo, conveniva correggere almeno l'errore, se non farne penitenza. Nè gli Ecclesiastici sono così poco accurati in far proclama delle loro ragioni, che, quando uno si pente, e loro chiede assoluzione,

 non

non ne vogliano dimostrazioni pubbliche, cauzioni in futuro, e altre tali cose, delle quali ne sono piene le decretali, e le Storie ne portano molti esempj, i quali anche non possono esser negati da chi confessa aver errato, e richiedono perdono. Essendo adunque vero, com'è notorio a tutto il mondo, che quel preteso interdetto non fu servato nè meno per un momento; come si troverà persona sì sciocca, che possa creder esservi intervenuto pentimento? Ma se essi diranno che abbiano data l' assoluzione al Collegio senza il suo consenso, chi ha potuto tenerli di non farlo?

L'assoluzione delle Censure si può fare così a chi vuole, come a chi non vuole; così in assenza, come in presenza; così con parole, come in qualunque altro modo: Adunque vengano per la breve, e dicano che il Cardinale in casa sua, o in barca ha data un'assoluzione solenne; chi lo potrà negare? Questo è tanto, come quello che dicono che furtivamente sotto la Mozzetta abbia dato un segno di Croce, che ha servito per assoluzione; se questo ha fatto, chi ha potuto impedirlo?

Disegnava ben il Cardinale di dar un' assoluzione, se avesse potuto ottenerlo; e perciò fare, non si contentò d'un solo tentativo; ma sempre però senza frutto, per la costanza del Senato, il quale, certo della propria innocenza, la ricusò: onde, non potendo avere l'intento, cercò di far qualche azione in pubblico che avesse qualche apparenza di benedizione, o di assoluzione; e però propose di dir Messa al Principe; poi d'intervenire in Chiesa alla Messa con lui; e non avendo trovato consenso ad alcuna di quelle cose, voleva pur far ricevere una benedizione, come s' è detto; allegando che la benedizione Appostolica non si doveva mai rifiutare: Al che quando fu replicato, che veramente non si doveva negl'altri casi, quando non dava indizio di colpa; ma non in questo, quando l'avrebbe dato; se il Cardinale abbia voluto, o nel camminare, ovvero sedendo in Collegio, far una croce sotto la Mozzetta, non si può argomentare che assoluzione fosse ricevuta più, che da mille croci che il Cardinale avesse fatto in casa, ovvero in barca, o altrove. Ma che modo di assoluzione fu quello, dove delle 22. persone nominate sempre, mentre il Cardinale fu in Collegio, nessuna si levò da sedere, nessuna si trasse di capo la beretta; che segno si vide di ricever assoluzione? Aggiugniamo ancora che il Papa nel suo Breve scomunica il Doge, il Senato, e gli Aderenti: bisogna dunque assolvere tutti questi. Il falso Paolo Castello dice che il Collegio li rappresentava. E dove è questo Procuratorio? dove trova egli questa rappresentazione? In altre occorrenze, quando una Comunità è stata assoluta, hanno ben a Roma registrati i Procuratori di quella. Raccordinsi che nel 1306. hanno stampato in Roma il Procuratorio de' Rappresentanti la Repubblica a Papa Clemente V. e tre Procuratori de' Rappresentanti a Papa Giulio; e ora pretendono il Senato assoluto in persone che non hanno mandato da lui? Questa è cosa ben degna della loro sufficienza nella dottrina legale.

Ma con una chiara, e breve ragione si può dilucidar ogni dubbio, e convincere questi falsarj. Nell'accomodamento successo non si è fatta scrittura alcuna autentica, e presentata, e intimata dal canto del Papa, o della Repubblica, o da'Ministri loro, salvo che la lettera del Principe a'Prelati dello Stato, pubblicata sotto li 21. Aprile, e consegnata in quest'

quest'istesso dì al Cardinale di Giojosa, e ricevuta da lui, e mandata al Pontefice, come ognuno confessa: In quella si dice: *Poichè colla grazia del Signor Iddio s'è trovato modo, col quale la Santità del Pontefice Paolo Quinto ha potuto certificarsi della candidezza del nostro animo, della sincerità delle nostre operazioni*; le quali parole chiunque vorrà, eziandio superficialmente, considerare, con aggiungere il tempo, quando sono presentate al Cardinale, che è quell'istesso, quando si finge la sua assoluzione; come non resterà Castello certificato, che il Principe, e il Senato hanno tenuto sempre di non esser in colpa, e l'hanno detto al Cardinale in Scrittura, nel punto proprio, quando Castello dice che ricevono l'assoluzione.

Troppo si potrebbe dire, per confermazione di questa verità; ma tanto è anche soprabbondante. Resta solo mostrare la falsità della Scrittura per altre circostanze. Venendo quella mattina il Cardinale di Giojosa, fu incontrato dal Principe, col quale era il Collegio, alla Scala delle sue stanze, e per la via Segreta condotto nella Sala del Collegio, dove entrarono i Segretarj innanzi, seguendo il Principe, e il Cardinale co'loro Caudatarii, e dopo questi il Signor di Fresnes, ed il Collegio, e pervenuti a' luoghi ordinarj, tutti sedettero, e uscirono i due Caudatarii, poi il Cardinale parlò nel tenore scritto. Dove erano Paolo Castello, e Pietro Posier allora; uno Notajo, e l'altro Testimonio? Ambedue al certo non furono in quel luogo; ma potè essere uno solo d'essi, che portò la coda al Cardinale: ecco la prima falsità. Ma quando diede il Cardinale quell'assoluzione? innanzi che si sedesse, o dopo? Se innanzi, veramente se ne potevano dare molte tali, come di sopra s'è detto, anche nel camminare, e anche nella barca, prima che il Cardinale giungesse a Palazzo; e in casa sua ancora; che di tanto frutto sarebbono state.

E' noto a' Canonisti, che, per assolvere chi non dimanda, non vi si ricerca più la presenza, che l'assenza: Ma se vogliono che fosse un assoluzione non ambulatoria, fatta in Collegio, dopo essere posti a sedere, dove erano Paolo Castello, e Pietro Posier? che non restò alcun dentro, salvo che il Signor di Fresnes? In somma il mondo non può esser deluso: o vogliono aver assoluta la Repubblica per sua richiesta, o contra suo volere: se intendono d'averla assoluta contra suo volere, non si affatichino, nè fingano scritture, e attestazioni; che lo possono aver fatto in mille modi, i quai, come sono stati in podestà loro, così non pregiudicano all'innocenza della Repubblica, nè derogano alle sue ragioni: ma se vogliono che l'assoluzione sia ricevuta, o richiesta dalla Repubblica; fingano quante scritture vogliano; che sempre saranno redarguite dal non esser mai stato osservato l'Interdetto, nè anche per un momento di tempo; come pur anche dalle lettere del Principe pubblicate, stampate, e ricevute dal Cardinale manifestamente appare.

Ma per quel che spetta all'Istromento della consegnazione de' Prigioni, non dovrà esser maraviglia alcuna che sia stato di sopra detto che Marco Ottobon, Segretario, abbia rogato Istromento per Girolamo Polverino, e Giovanni Rizzardo, Notaj Ducali, continente, che esso Ottobon consegnasse i Prigioni al Signor di Fresnes in gratificazione del Re Cristianissimo, senza pregiudizio dell'autorità della Repubblica

nel

nel giudicare gli Ecclesiastici ; e se dall'altro canto si mandino attorno sommarii d'un Istrumento, dove il suddetto Paolo Castello, Protonotario Appostolico, asserisca che Marco Ottobon, Segretario, e Giovanni Moretto, Capitano Maggiore, abbiano consegnati gli stessi in mano di Claudio Montano, Ministro del Pontefice, senza protesta, con condizione, o riserva alcuna. Imperocchè anche l'anno 1185. in Verona nacque controversia tra Lucio III. Pontefice, e Federico Primo Imperadore sopra il Patrimonio della Contessa Matilde, il quale ciascuno di loro pretendeva appartenente a sè; dicendo il Pontefice, che dalla Contessa era stato dato alla Chiesa; e l'Imperatore asserendo che da lei era stato conferito all'Imperatore; e da ambedue le parti erano portate in forma autentica scritture della Contessa morta 76. anni prima: per la qual contraddizione non si potè terminare la differenza; persistendo il Pontefice a fondarsi nelle scritture prodotte per la sua parte, e l'Imperadore su la parte dell'Imperio. Ma nell'occasione presente, non solo perchè la memoria è fresca; quanto anche perchè le ragioni sono manifeste, sarà cosa facile venire in cognizione qual sia la verità.

E prima, quanto al fatto stesso, la Repubblica nella Causa de' Prigioni non ha trattata cosa alcuna col Pontefice, nè con alcun suo Ministro; solo ha deliberato di darli al Re Cristianissimo in gratificazione: Con questo, che, per tal donazione, nessuno potesse pretendere che fosse fatto alcun pregiudizio alle ragioni sue; certa che quanto fosse disposto de'Prigioni dal Re Cristianissimo, dappoi che egli li avesse ricevuti, non apparteneva niente a lei. Perlochè nell'esecuzione ancora il Segretario ha tenuto conto solo della consegnazione da lui fatta al Signor di Fresnes; non importando a lui quello che il detto Signore facesse de' Prigioni: e sebbene ha veduto che l'Ambasciador li consegnò ad uno che era là presente, che li toccò, non giudicò che appartenesse a lui entrar in quell'azione; perlochè non pose parola sua di qualsivoglia sorta: Per la qual causa anche un veridico narratore di questo successo non dovrà dire che l'Ottobon rimettesse i prigioni in mano di Claudio Montano, senza protestazione, condizione, o riserva ; ma che il Sig. di Fresnes li rimise in presenza di Marco Ottobon, che non disse cosa alcuna: e tanto basta dire intorno alla verità de'due sopraddetti Istromenti contrarj; i quali, siccome in materia sono tanto differenti, così non sono meno diversi nella legittima formazione; essendo stato in uno osservato tutto quello che si conviene per la legal validità; nell' altro mancando le cose essenziali: Imperocchè concordano tutti i Giureconsulti, che per fabbricar un Istrumento, si presupponga la persona del Notajo creato con legittima autorità da chi domina nel luogo dove si ha da fare ; e nella fabbricazione convenga che sia conosciuto da ambe le parti per tale, e pregato da tutte due, ovvero da una di esse, secondo che hanno interessi.

Ora nel caso nostro, essendo presentati i prigioni al Signor di Fresnes da Marco Ottobon, che per nome del Senato parla coll'Ambasciadore ; così esso, come gli altri due Notaj Ducali, sono legittimi Notaj di Venezia. Il Segretario solo è quello che tra tutto il numero delle persone che si trovano presenti, quando la consegnazione de'prigioni si fa, ha interesse in quell'azione : Perlochè legittimamente roga i Notaj: ma per lo contrario chi è questo Paolo Castello che viene a fare un Istrumento

mento in Venezia, dove è incognito? Se si risponderà che è Protonotario Appostolico, e che tra gli Ecclesiastici può far Istromenti; passi questo per ora, che non fa bisogno disputarlo; sebben sarebbe facile mostrare di quante limitazioni ha bisogno quella proposizione universale, per esser vera: ma senza toccare questo punto, nel caso di che si parla, una parte è Claudio Montano, l'altra è Marco Ottobon, e Giovanni Moretto: secondo loro dunque ci voleva una persona conosciuta da ambedue per Notajo, e non Paolo Castello; che una parte non sapeva punto chi fosse. Poi conveniva che il Notajo fosse pregato, ovvero da ambedue queste parti, ovvero da una; ma presente l'altra; altramente l'atto è invalido. Ardiranno questi di fingere che Paolo Castello allora fosse rogato da alcuno; perchè per esser stato presente Marco Ottobon, quando il Signor di Fresnes disse al Cardinale: questi sono i prigioni; e che Claudio Montano li toccò, pregò i Guardiani che li custodissero, senza aver l'Ottobon parlato, come è vero che non parlò niente? Non fu lecito a Paolo Castello ritirarsi dopo aver fatto un Istrumento, e dire che Marco Ottobon abbia rimesso de facto i prigioni, senza protestazione, condizione, o riservazione; ma bisognava che Claudio Montano almeno rogasse allora il Notajo a farne pubblico Istrumento; che quando Marco Ottobon avesse udito a pregare che fosse fatto Istrumento, avrebbe conosciuto d'esser innanzi ad uno Notajo; e volendo, avrebbe avuto occasione di parlare; e se avesse tacciuto, poteva il Notajo scrivere il suo silenzio, non dicendo però che egli rimettesse i prigioni; non essendo quello stato fatto da lui. Si degnino questi valent'uomini di considerare, se lo stile de' governi loro permette, che un Notajo si ritrovi in compagnia, dove qualche azione passi, e poi si ritiri senza saputa d'una parte, e formi un Istromento; perchè, se essi non voranno ingannare la propria coscienza, conosceranno che mandano attorno una nullità.

Attestano questo anche le cose seguite dopo; imperocchè sono stati imprigionati, processati, assoluti, e gastigati nell'anno del 1607. e anche dopo molti, così Preti, come Frati, e mandati fuori dello Stato altri di loro sediziosi, e banditi; posto anche il bando di uno in stampa, ad universale notizia di tutto il mondo.

E quanto spetta alla quarta Scrittura, che è un Decreto del Senato, di ricevere le Religioni partite, che Paolo Castello dice aver trantunto dal registro del Pregadi, cioè del Senato, non fa bisogno dir alcuna cosa intorno alla materia; essendo verissimo che il Senato ha consentito che le Religioni partite potessero ritornare, eccetto i Gesuiti; e che le persone Religiose partite per questa causa solamente fossero similmente rimesse, e che potessero godere i beni, e le rendite loro. Anzi di più di quanto Paolo dice, fossero levati i sequestri fatti delle entrate di quelli che erano in Roma, o altrove fuori dello Stato: ed è verissimo che il Decreto del Senato è in iscrittura, e ancora che è registrato ne'libri segreti del Consiglio di Pregadi; perchè nessuna cosa, per minima, si delibera, che non sia prima ridotta in iscrittura, e letta, e dopo deliberata, non sia anche scritta ne'libri segreti: e tanto è stato fatto nel particolare di rimettere i Religiosi. Ma questi libri non sono mostrati, nè veduti da qualsivoglia persona, se non sia partecipe del Governo, o non sia Ministro del Senato. E se la deliberazione è

da

da pubblicarsi, esse cavata, e sottoscritta per mano d'un Segretario, e non d'altri. Ma quando delibera il Senato di dar risposta ad un Ambasciadore, o altra persona, chiamata quella nel Collegio, il Segretario legge: e se quella lettura non par bastante per sua memoria al Personaggio a cui è fatta, il Segretario la rilegge dopo più volte, fin che quel tale è soddisfatto: l'istesso si fa quando il Personaggio non è chiamato in Collegio, ma un Segretario è mandato a lui, che il Segretario va con un foglio che contenga la deliberazione del Senato, e la legge una, e più volte. In questo modo fu data notizia al Cardinale del Decreto sopra il rimettere i Religiosi; il quale può essere stato comunicato dal Cardinale a Paolo Castello: ma ch'egli l'abbia visto in libro, e copiato da quello, sicchè possa averlo rilevato in forma autentica, questo è un aperto, e sfacciato mendacio, il quale conferma gli altri, non meno apparenti, per l'evidenza de'fatti medesimi.

Dovrà ogni discreta persona restare senza maraviglia, che vanamente da diversi sieno rappresentate le cose successe in questa trattazione, e che ciascuno, secondo la sua affezione, tiri qualunque cosa al vantaggio della parte che favorisce: ma dovrassi ancora risolvere in sè stesso dalle cose evidenti, e che non si possono ascondere, qual sia la verità; considerando che non è stato osservato interdetto nè in Venezia, nè in alcun luogo del suo Stato, pur per un momento: Che i Gesuiti sono restati fuori del Dominio: Che non è stata pubblicata da alcuna delle parti scrittura alcuna, se non una sola di consenso d'ambedue, cioè la rivocazione del protesto con lettere del Principe dirette a'Prelati del suo Stato, sotto li 21. Aprile, dalla quale ogni uomo può comprendere come le cose fossero intese. Che gli Ecclesiastici che hanno commesso falli gravi, dopo l'accomodamento delle controversie, sono stati carcerati, e puniti: che le Chiese, e i luoghi Religiosi, volendo acquistar Stabili, dimandano tuttavia licenza: e in somma, che tutte le Leggi controverse sono puntualmente eseguite, e osservate: e da queste evidenze informato l'animo suo, rigettare le Scritture false; delle quali siccome per lo passato ne sono state fatte innumerabili, così non è da sperare che mai si cessi di fare l'istesso, fin che il Signor nostro non illumini ogni cosa colla luce del suo avvenimento.

TRAT-

TRATTATO

DELL' INTERDETTO

DELLA SANTITA' DI

PAPA PAOLO V.

COMPOSTO DA

F. PAOLO,

dell'Ordine de' SERVI,

e da' sotto nominati TEOLOGI.

Pietro ANTONIO, *Arcidiacono, e Vicario Generale di Venezia.*
F. *Bernardo* GIORDANO, *Minore Osservante, Teologo.*
F. *Michel* AGNOLO, *Minore Osservante, Teologo.*
F. *Marco Antonio* CAPPELLO, *Minor Conventuale, Teologo.*
F. CAMILLO, *Agostiniano, Teologo.*
F. FULGENZIO, *dell'Ordine de' Servi, Teologo.*

In esso si dimostra, ch' egli non è legittimamente pubblicato; e che per molte ragioni non sono obbligati gli Ecclesiastici all'esecuzione di esso; nè possono senza peccato osservarlo.

RICERCA il zelo che ciascuno dee avere nel servizio Divino, e nella cura della propria salute, in questo tempo specialmente, attese le controversie che vertono fra la Santità del Sommo Pontefice, e la Serenissima Repubblica di Venezia, che due quistioni sieno diligentemente esaminate, e decise.

La prima: Se gli Ecclesiastici debbano, o possano, senza peccato, osservare l'Interdetto in questo Stato.

La seconda: Se il Principe possa, e debba proibire, come per difesa, una tale osservazione.

Sono alcuni, i quali, per provare che gli Ecclesiastici di questo Stato sono obbligati a servare l'Interdetto, e che il Principe debba consentirlo, si reputano poterlo fare efficacemente, quando avranno mostrato che al precetto del Papa giusto si debba da ognuno ubbidire: e in provar questo s'affaticano molto, e, a giudizio nostro, soverchiamente, e fuori del caso. Poichè prontissimamente sarà loro concesso non solo questo; ma che al precetto giusto del Vescovo si debba ubbidire: e di più an-

 cora

cora, che al precetto del Principe, e del Magistrato giusto, sia debita l'ubbidienza; e per ampliar maggiormente la loro proposizione, diremo che è debita l'ubbidienza al precetto giusto del Padre, del Padrone, del Marito. Se vogliono ridurre la proposizione loro a' termini convenienti, piuttosto doveranno dire: Al precetto umano giusto di qualunque Superiore si dee ubbidire, per non incorrere in peccato; imperocchè porta talmente seco il giusto precetto il debito dell'ubbidienza, ch'è contraddizione trovar l'uno senza l'altro.

Tutta la difficoltà sta in dimostrare che questo sia precetto giusto: imperocchè, siccome ogn' uno che comanda, presso alla qualità di Superiore, ne ha un'altra congiunta, d'essere soggetto al fallire, come uomo; questa è anco nel Sommo Pontefice, come S. Paolo agli Ebrei testifica, che: *Et ipse circumdatus est infirmitate, & debet pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populo*: e a' Galati mostra l'istesso coll' esempio di San Pietro, al quale fece resistenza in faccia, perchè meritava d' essere ripreso: e concordano tutti i Dottori della Santa Chiesa Romana, che il Pontefice possa fallire, eccetto che nel determinare in Cattedra le cose della Fede; e sebbene alcuni Moderni aggiungono ancora quello che appartiene *ad mores in universali*, viene però ad esser il medesimo; perchè nessuna cosa concerne a' costumi in universale, che non sia *de fide*. Basta che tutti consentono che il Pontefice può fallire ne' giudizj particolari; e abbiamo molti esempi d'errori commessi da' Sommi Pontefici; e da' Sacri Canoni non solo si suppone che il Papa possa fallire; ma anco possa divenir eretico, *distinct.* 40. *cap. si Papa*.

Perlochè, procedendo noi in altra maniera, intendiamo di provare che gli Ecclesiastici non debbono servare l'Interdetto, perchè non sanno sufficientemente che la Città, e 'l Dominio gli sieno sottoposti: e quando lo sapessero, non debbono servarlo; perchè ne nascerebbe scandalo, e turbazione nello Stato della Chiesa: e quando anco non fosse per nascerne scandalo, sono scusati dal servarlo, per giusto timore che scusa dalla ubbidienza di qualunque legge, e precetto del Sommo Pontefice: e quando pure non avessero timore alcuno, non debbono servarlo, se prima non saranno certificati che la sentenza non sia ingiusta, e nulla, come il comune parere la stima.

E che il Principe di Venezia per ogni ragione si può, e si dee opporre alla pubblicazione, e impedire per tutte le vie l'esecuzione del precetto Pontificio, correggendo quelli che tentassero di farsi esecutori; essendo egli certo che l' Interdetto è notoriamente nullo, e di nessun valore.

Le quali cose si mostreranno evidentemente colla pruova delle seguenti proposizioni.

Proposizione prima.

IL Precetto del Superiore (quantunque fosse del Pontefice) non obbliga ad essere eseguito, e ubbidito, se non è pubblicato, e intimato.

Questo si prova, perchè non obbliga più il precetto del Giudice, di quello che fa la Legge; ma è essenziale alla Legge, che sia pubblicata: e senza, non obbliga, come S. Tommaso 12. *qu.* 40. *art.* 4. prova *plene*: adunque nè meno il preccetto. Ognuno sa quante Leggi, e quanti

quanti Precetti de' Sommi Pontefici non si servano, e non vagliono in alcuni Regni, perchè quivi non sono pubblicati: solo ne dirò uno notissimo a tutti. Il Sacro Concilio di Trento non si serva, e non obbliga in molte Provincie, e molti Regni Cristiani per questo rispetto: e, quello che più di tutto importa, il Decreto della invalidità del matrimonio clandestino, che pure appartiene al Sacramento, secondo l'opinione di tutti, non obbliga dove esso Concilio non è pubblicato; sicchè tutti tengono, che in que' luoghi i matrimonj clandestini vagliano.

Proposizione seconda.

NON è stato pubblicato l'Interdetto nella Città, e nel Dominio di Venezia. Questo sta in fatto; imperocchè non è stato letto nelle Chiese, o in altro luogo pubblico di commessione de'Prelati, e Superiori ordinarj, nè affisso in modo, che sia stato veduto dal Popolo, o da chi dee servarlo. Risponderà alcuno che l'Interdetto non è stato intimato, e pubblicato, perchè la pubblicazione è stata impedita; e che non si può alcuno scusare sopra ignoranza, essendo ignoranza affettata quella di chi non vuol sapere; la quale piuttosto aggrava, che scusi. A questa si replica coll'istessa risposta, che molti precetti Appostolici, e il medesimo Concilio suddetto non sono pubblicati, perchè la pubblicazione è impedita; e pure tutti confessano che non obbligano: e se si dirà che per altra via si sa dell'Interdetto, e della volontà del Papa; si risponde che medesimamente de'Decreti del Concilio per altra via si sa; anzi meglio; perchè in que'Regni il libro del Concilio si porta, e si vende pubblicamente; e pure non obbliga per solo mancamento di pubblicazione solenne e giuridica: adunque anco questo ricercherebbe una pubblicazione giuridica. E se alcuno dirà che nel Monitorio del Papa forse si contiene che la pubblicazione fatta in Roma basti, per obbligare; se gli replicherà che Pio IV. con una sua Bolla del anno 1564. dichiarò che i Decreti del Sacro Concilio avessero obbligato tutto il Mondo senz'altra intimazione dal primo di Maggio di quell'anno; pur tuttavia il parere, e l'uso è, che ne'sopraddetti Regni non obbligano.

Aggiungesi che nel Regno di Napoli è stile ordinario, che nessun comandamento Appostolico, sebben dica che basti la pubblicazione di quello in Roma, è d'alcun vigore senza l'*Exequatur* Regio; sicche è cosa ordinaria di quel Regno quello che noi diciamo in questo nostro particolare proposito.

Qualche coscienza scrupolosa di alcun devoto Religioso dirà: io non curo di saper le cose tanto giuridicamente; mi basta in qualunque modo ch'io le sappia: il mio Superiore l'ha scritto: ovvero so da persone degne di fede, che egli l'ha scritto. A questi bisogna dire che l'istessa cosa si può sapere sufficientemente ad un effetto, e non sapersi abbastanza per un altro effetto, come il Navarro prova nel *Man. cap. 19. num. 40. e cap. 27. num. 288.* e più appieno sopra *il cap. si quis, de pœn. distinct. 7.* e vi sono *il cap. Dominus, de secundis nupt.*; dove Lucio Papa III. dice, che chi è passato alle seconde nozze, e dubita della vita del primo consorte, dee rendere il debito, ma non ricercarlo: e il *cap. Inquisitioni, de sent. excomm.* dove Innoc. III. dice che, se uno de'Consorti ha probabile, e discreta credulità di qualche impedimento del matrimonio, dee rende-

re il debito, ma non ricercarlo. Dalle quali determinazioni si vede che alcuna probabilità è sufficiente per credere, e operare cosa a proprio pregiudizio, come è ricercare il debito matrimoniale, la quale non basta per credere, e operare a pregiudizio altrui, che sarebbe il non renderlo. Ma il comandamento che si crede che faccia il Papa del servare l'Interdetto, non è a pregiudizio d'essi Religiosi; perchè in tal caso forse dovrebbono contentarsi di quella cognizione che hanno; ma è a pregiudizio del Popolo, come il Soto *in distinct.* 22. *qu.* 3. *art.* 1. dice; e l'istessa natura della cosa lo mostra: e perciò la probabilità che dicono i Religiosi d'averne per lettere de'loro Superiori, non gli deve indurre ad eseguirlo: anzi, trattandosi di tanto danno pubblico, debbono non credere mai d'averne sufficiente notizia, finchè non viene loro intimato dal Prelato della propria Cattedrale, arg. nella Clem. *ex frequentibus, de sent. excom.*

Proposizione terza.

IL precetto del Papa, dal quale probabilmente si vede dover nascere scandalo, e perturbazione nello Stato della Chiesa, non dee essere eseguito dagli Ecclesiastici, ancorchè lo comandasse *sub pœna excommunicat. latæ sententiæ.*

Questo lo dice quasi coll'istesse parole Silvestro, *Ver. obedientia. §. si ex obedientia præsumitur status Ecclesiæ perturbandus vehementer, vel aliquod malum in scandalum futurum; etiam si præcipitur sub pœna excomm. latæ sententiæ, non est ei obediendum:* E in confermazione allega l'Abate *c. si quando, & cap. cum adeo de rescr.* e Antonio Corduben. *l.* 3. 13. *reg.* 3. conferma la stessa sentenza con queste parole: *Ecclesia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum scandalo inde probabiliter imminente, aut unde probabiliter imminet grave malum spirituale; quia quod propter charitatem fit, non debet contra charitatem militare:* e poco di sotto: *Si Ecclesia jubeat denunciare aliquem, & inde probabiliter timetur majus malum, quam utilitas, seu immineat scandalum, non tenetur; quia qui justa causa non paret mandato, excusatur a non paritione.*

Ma, che occorre allegar Dottori: il Pontefice Alessandro III. che sopra tutti è stato ardente in conservare l'autorità *c. cum teneamus de præb.* dice: *Si non potest ei sine scandalo provideri, æquanimiter sustinemus, si mandatum nostrum non duxeris exequendum:* e la Glossa: *mandatum Papæ debet adimpleri, si non subsit ratio non adimplendi;* la qual Glossa sopra il *c. ad aures, de temp. ord.* dice: *Pro vitando scandalo cessat rigor disciplinæ.*

E questa proposizione si prova ancora, perchè l'osservanza della Legge Divina si dee anteporre ad ogni precetto del Papa. Il guardarci dallo scandalo è precetto della Legge Divina naturale, ed espresso nel Vangelo: adunque dee essere fuggito; e dee esser tralasciato il precetto del Papa.

E ciò si conferma, perchè tanto obbliga il comandamento di fuggir lo scandalo, che ancora perciò si dee lasciare l'osservanza della Legge Divina positiva: adunque tanto più della Legge umana. E' precetto della Legge Divina positiva l'integrità della confessione; nondimeno, se dal confessar qualche peccato si temesse di dare scandalo al Confessore, sicchè perciò dovesse cadere in alcun errore, tengono Adriano *confess. quæst.* 4. e Navar. *in Man. cap.* 7. *nu.* 4. che si dee tralasciar qualche peccato, con-

confessando gli altri. Quanto maggiormente adunque, per non partorire un notabilissimo scandalo, si dovrà tralasciare il precetto del Papa.

Proposizione quarta.

DAll'obbidire al Pontefice, servandosi l'Interdetto nella Città, e nel Dominio di Venezia, nascerebbono scandali, pericoli, e mali innumerabili. Questa sarà proposizione chiarissima a chi considererà che cosa sia azione scandalosa, la quale, secondo S. Girolamo, e S. Tommaso, è una azione dalla quale nasce la rovina, e 'l cadimento spirituale di qualche persona semplice, e inferma di spirito. Cosa certa è che primieramente sarebbe pericolo che le genti, per l'opinione che hanno d'esser a torto, e senza loro colpa censurate, o interdette, non lo sopportassero pazientemente; ma si rivolgessero a'Sacerdoti, e alle Chiese, e, per aver i divini uffizj, usassero verso di loro qualche violenza: e sarebbe pericolo ancora che molti perdessero totalmente la devozione; massime sentendosi le voci di molti, che dicono: il Papa, che dovrebbe esortarci alle Messe, procura di levarcele: onde correrebbe pericolo di nascer il male che altre volte nacque in Urbino; la qual Città stette tanto interdetta, che, quando furono restituite le Messe, e gli uffizj divini, fu cosa difficile ad assuefar quel Popolo ad udirle, e a ritornarlo nella debita riverenza. Ma che occorre affaticarsi a provar questo; poichè il *cap. Alma mater* afferma che pullulano l'eresie, e cresce la indevozione del Popolo. Se questa non è rovina spirituale, e scandalo; non sappiamo vedere qual'altra possa essere maggiore.

La perturbazione universale dello Stato della Chiesa è manifestissima: imperocchè, se questa Città di Venezia, la quale è stata sempre devotissima alla Chiesa Romana, e nella quale mai non è stato altro Culto divino, che l' istituito da' Pontefici Romani; dove mai nessuna eresia ha avuto piede; dove mai non è uscito chi abbia inventata Dottrina contraria, che si separasse dalla Chiesa; qual perturbazione, e qual difformità ne nascerebbe, ognuno lo può considerare.

I pericoli che si veggono chiaramente soprastare non è bisogno nominarli: ognuno, che sia di sano giudizio, prevede i movimenti contra gli Ecclesiastici, e i beni loro, i quali difficilmente potrebbono esser impediti: e così la licenza che ognuno si piglierebbe di parlare come meglio gli piacesse dell'autorità Ecclesiastica, presso a molti altri disordini grandissimi, i quali non è da presupporre, se non con molta ingiuria di Sua Santità, ch'ella volesse che seguissero: anzi è piuttosto da credere che, quando avrà la Santità Sua conosciuto il buon zelo, pel quale i Principi, e gli Ecclesiastici di questo Stato hanno risoluto che gli uffizj divini si continuino, sia per lodare la loro deliberazione, e dire: che, sebbene hanno operato contra le sue parole, non però contra la sua mente; alla quale più, che alle parole, dee attendere ciascuno, così in ubbidire alla legge, come a'precetti: S. Tommaso *in* 1. *distinct.* 13. *qu.* 3. *&* *dist.* 19. *qu.* 2.

Proposizione quinta.

IL timor giusto scusa dalla osservazione, e ubbidienza d'ogni legge, e precetto umano, ancorachè per altro fossero legittimi, giusti, e obbligatorj.

La

La ragione di questa proposizione non è, perchè da altra radice venga l'obbligazione della Legge divina, e dell'umana: ma si presuppone per cosa indubitata, che l'uomo sia soggetto alle Leggi, e a' precetti de'suoi Superiori spirituali, e temporali; perchè Dio ha comandato che si presti ubbidienza loro; perlochè le Leggi umane hanno la loro forza, e virtù dalla Legge divina. Onde S. Agostino diffinì, il peccato esser trasgressione della legge eterna solamente; dalla quale deriva, e la legge naturale, e la divina positiva, e ogn'altra umana che viene da legittima podestà.

La differenza nell'obbligazione della legge divina naturale, dalla quale nessun timore scusa, dalle altre è, perchè essa contiene bontà naturale, e immutabile; e comanda cose assolutamente necessarie alla salute; ma le altre comandano cose che di loro natura non hanno bontà; ma diventano tali dopo che sono comandate. E annullata la Legge, restano anco d'essere più buone, e ritornano indifferenti: e similmente comandano cose che innanzi il precetto non sono necessarie alla salute; ma diventano tali, perchè sono comandate; e, annullata la Legge, restano d'esser più necessarie; e Dio non vuole che siamo obbligati ugualmente a quello che non è di sua natura bene, come a quello ch'è assolutamente tale: perlochè S. Tommaso 22. *quæst.* 147. *a. de in* 4. *dist.* 93. dice che i precetti di Dio obbligano assolutamente; ma i precetti della Chiesa non sono delle cose necessarie alla salute. Perlochè vi può essere qualche impedimento all'osservarli.

Di più: il timor giusto scusa dalla osservanza del precetto della legge divina positiva: adunque molto più scuserà dal precetto umano.

La integrità della confessione è di Legge divina positiva, come tutti i Teologi affermano: nondimeno chi in una terra picciola avesse ucciso segretamente il fratello del Curato, che fosse solo Sacerdote, essendo in necessità di confessarsi, potrebbe, per timore di non essere scoperto, dirgli altri peccati, e tacer quello: Navarr. *in Manu. cap.* 27. *num.* 3. S. Tommaso 4. *dist.* 27. *qu.*3. e secondo l'opinione di tutti il timore, che la gravida non muoja, tagliandole il ventre, per cavar la creatura viva, scusa dal precetto Divino positivo di battezzarla.

Ancora il voto, e il giuramento non obbligano meno, che il precetto del Superiore: *cap. Debitores, de jurejurand. cap. magnæ, de voto*; ma dall'osservanza di questi scusa il giusto timore, come afferma la Glos. *cap. si vero de jurejuran.* Adunque tanto più scuserà dall'osservanza del precetto umano. Sylvest. *ver. metus, num.* 7. *Metus non excusat a mortali limitate: verum in his quæ sunt mortalia de se, ut dictum est, quia videlicet sunt naturali, vel divino jure sub precepto prohibita, secus si jure humano: quia tunc timor justus excusat a mortali. Et verb. excom.* 5. *num.* 14. *non tenentur subditi obedire Prælatis præcipientibus subire mortem, vel verbera, vel aliquid facere ad quod ista sequuntur.*

E molti casi nota il Panormitano sopra il cap. *Sacris, de his que vi*, ne'quali il giusto timore scusa dall'osservanza della legge umana.

La proposizione suddetta è tenuta da San Tommaso *qu.* 11. *art.* 9. *in Addit. qu.* 23. *ar.* 3. Gabriel. Biel. 4. *dist.* 18. *qu.* 3. *art.* 3. *dub.*4. Major *in* 4. *dist.*14. *qu.*4. Alma *in tractatu primo cap.* 3. *qu.* 4. Angelo, *excomm.* 5. *num.* 18. Summa Confessorum *tit.* 32. *qu.* 165. Tabiena, *excomm.* 8. *qu.* 20. Soto, *lib.* 1. *de just. qu.* 6. *art.*4. Navarr. *prelu.* 7. *n.*12. Azor *l.* 1. *cap.* 11.

Oppon-

Oppongono alcuni il *cap. Sacris*, *de his quæ vi*, dove si dice, che nel participare collo scomunicato la forza scusa dal peccato, il timore non iscusa; e pure il non participare collo scomunicato, quanto a' particolari modi della participazione, è precetto umano. A questo risponde il Soto, che all' ora non scusa il timore, quando ne nasce scandolo in alcuno; e questo non per virtù della legge umana, ma per virtù della Divina, che proibisce lo scandalo: *lib. 1. de just. qu. 6. cap. quarto*: e Silvestro *verb. excomm.* 5. *num.* 14. dice che quel capitolo s'intende quando il timore non è giusto, ma leggiero; e quando si partecipa collo scomunicato, ovvero quando si fa in pregiudizio della Fede.

Proposizione sesta.

TImor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, o della maggior parte della roba, della prigione, ec. e questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone de' congiunti.

Il timor giusto è quello che muove l'uomo costante; e la virtù della costanza ricerca, che s'incorra nel male minore, per iscansarne un maggiore, come S. Tommaso afferma 2. 2. *qu.* 125. *art.* 4. *dist.* 19. E perchè non si possono pesar i mali in universale, per esaminar la gravezza loro, poichè le circostanze alterano la loro qualità; di qui è, che la comune opinione afferma: *Quis sit metus justus determinatus arbitrio boni viri*, e si conferma dalla *l. qui metus. ff. ex qui. cau. majo.* consente la Glos. *cap. cum dilectus, de his quæ vi.*

Nondimeno, per quanto si può dire in universale, la proposizione si prova quanto alla vita, e al tormento: *cap. cum dilectus, de his quæ vi.* Quanto a' beni, Navar. *in Manual. cap.* 22. *num.* 51. Panorm. e Glos. *cap. Abbas, de his quæ vi.* Quanto alla prigionia, *l. nec timorem, ff. quod metus causa*, e tutti i Dottori concordano: si può vedere S. Tommaso *in* 4. *d.* 29. de' Teologi; de' Sommisti Silvestro *verb. metus*, e de' Giureconsulti la Glos. *cap. cum dilectus, de his quæ vi*, che pienamente ne trattano.

E S. Tommaso, e Silvestro ne' luoghi citati estendono il giusto timore, non tanto se i suddetti mali soprastanno alla persona propria, ma ancora alla persona de' congiunti, Padre, Madre, Fratelli, Figliuoli, Moglie, e altri propinqui.

Proposizione settima.

GLI Ecclesiastici di questo Dominio debbono avere giusto timore di perdere la vita, e i beni loro, e di molto maggiori mali privati, e pubblici a' suoi congiunti, se servassero l' Interdetto.

Conciofiachè, vedendo quanto il Popolo sia divoto, e dedito all' esercizio delle opere Cristiane, e massime dell' udir la Messa; si dee certamente conchiudere che non vorrà star senza; e che questo suo zelo alle cose Divine, quando non potrà avere effetto per le vie ordinarie, lo convertirà in zelo indiscreto, usando violenza, per aver l'esercizio della Santa Religione ch'egli crede essergli debito; essendo persuaso che la Santità Sua non ha avuta ragione di levarglielo; e perchè è insieme persuaso che non ci sia colpa dal canto del suo Principe; poichè ognuno ha per notissimo

notissimo che altra non è la controversia che il Sommo Pontefice ha colla Repubblica, se non perchè ella vuole colle buone leggi, e colla giustizia conservare la vita, l'onore, e i beni de'sudditi suoi: onde accaderebbe facilmente che si muovesse contra gli Ecclesiastici con molto, e grave pericolo della vita loro, e anche con qualche circostanza sopra, come suole avvenire in simili casi: e quando non succedesse morte, almeno succedessero altre violenze, o gravi offese. Nè serve dire, che partano dal Dominio, come alcuni pochi hanno fatto; prima, perchè coloro che sono partiti, se non fossero stati guardati da'Ministri pubblici, sarebbono incorsi in gravissimi pericoli; e si videro molti perturbati, e mal disposti contro di loro per questa loro partenza: e poi perchè, se volessero ad uno ad uno partire, e frattanto quelli che rimangono non servare l'Interdetto, non sarebbe effettuato il precetto: ma se volessero tutti insieme immediate partirsi, nessuna causa sarebbe più atta a concitare l'impeto popolare contro di loro di questa, quando si vedessero tutti insieme, e al Popolo si manifestasse in questa maniera il torto che reputarebbe essergli fatto. E quando questo non fosse, che senza dubbio sarebbe, ne seguirebbe però la perdita de'loro beni, co'quali si sostentano, ch'è vicino al perdere la vita, e si è mostrato causare timor giusto.

Nè si può dire che questo vaglia solo ne'Cleri secolari, che hanno beni proprj, nè importi a'Regolari, che gli hanno in comune; poichè tanto maggiore dee essere la cura de'beni, quanto sono più comuni. San Benedetto nella regola comanda, e innanzi a lui S. Agostino: *Charitas enim, de qua scriptum est quod non quærit quæ sua sunt, sic intelligitur, quia communia propriis, non propria communibus anteponit: & ideo quanto magis rem communem, quam propria vestra, curaveritis, tanto vos amplius proficere noveritis.*

E di più, essendosi nella precedente proposizione mostrato esser giusto timore non solo se alla propria persona soprastanno pericoli e mali, ma ancora a'congiunti; ognuno può da sè giudicare quanto sarebbono malveduti, e a quali danni, e pericoli esposti i parenti degli Ecclesiastici: ma quello che più importa, non solo per legge scritta, ma per naturale, inserita ne'cuori di tutti, il pubblico bene della patria nell'animo di ciascuno dee precedere ogni amor privato verso qualsivoglia congiuntissima persona; ed è manifestissimo il pericolo, quando l'esercizio della Religione s'intermettesse, che non si perdesse totalmente la divozione, che non s'introducessero opinioni perverse, e non si disponesse la materia negli animi poco costanti a ricevere qualche mutazione di Religione.

Questo timore dee avere ogni buon Religioso, prima, perchè il *cap. Alma mater*, fatto già 309. anni (quando l'eresie erano pochissime, e lontanissime) dice che dagl' Interdetti indiscreti *excrescit indevotio populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt*: poi, perchè i Dottori tutti confessano il poco bene, e molto male che producono, con tutto che sieno giusti. Il Soto in particolare *in 4. distinct.* 22. *qu.*3. *art.* 1. considerando che l'Interdetto è stato trovato per conservare l'autorità Ecclesiastica, confessa che ne segue il contrario; poichè perciò viene estenuata: oltre che, al popolo si fa gran danno, ed ingiuria; che altre volte l' Interdetto non durava più di tre giorni; e conchiude che non si dovrebbe mettere, se non per urgentissima causa, e che durasse solo tanto, che non s'intiepidisse la devozione del popolo. Ma quello

che

che più importa, i presenti tempi, ne'quali il nome de' Cattolici è ristretto in poche Provincie, e questo Dominio, e le Città di Venezia sono ripiene di tante sorte di Nazioni, ricercano che gli Ecclesiastici di questo Stato considerino i gravissimi pericoli che porta il Divino servizio, e la Santa Fede; e avendo perciò giusto timore, concludano di non essere obbligati a servare un precetto umano d'Interdetto, quantunque anco fosse giusto.

Proposizione ottava.

La podestà del Sommo Pontefice di comandare a' Cristiani, non è illimitata, nè si estende a tutte le materie, e a tutti i modi; ma è ristretta al fine della pubblica utilità della Chiesa; e ha per regola la legge Divina.

Quelli che nel Sommo Pontefice pongono una libertà, e assoluta podestà in ogni cosa, hanno questo solo fondamento, ch'egli è Vicario di Cristo, il quale è Dio, e però ha tutta la podestà di Lui; la quale estendendosi a tutte le cose, per conseguenza a tutto si estenderà ancora la podestà del Pontefice.

Non si dee mettere in controversia la supposizione, che sia Vicario: ma bene si mostrerà che sia con limitata podestà: perchè prima non gli ha comunicata Cristo la podestà sua, come Dio; ma come uomo: quella si estende universalmente a tutte le cose; questa egli ristringe al Regno Celeste: perlochè disse il Signore: *Regnum meum non est de hoc mundo Jo.* 18. e negò esser dato per giudice a dividere l'eredità tra due fratelli: *Lucæ* 12. e si ascose, quando erano per farlo Re, *Joan.6.* e spiegando bene la sua intera podestà *in S. Gio. al* 17. disse al Padre di sè stesso: *sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam.* Ecco qual podestà Cristo nostro Redentore ha esercitata; la quale però non ha comunicata al Pontefice tutta, perchè quella si estende (siccome è comune opinione de' Teologi) al rimettere i peccati senza Sacramenti: *ut autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Matth.9.* E questa nondimeno, secondo il parere di tutti, non l'ha comunicata al Pontefice: poteva anco Cristo istituire Sacerdoti senza il mezzo del Sacramento dell' Ordine; nè ciò ha conceduto al Papa. Ancora Cristo aveva podestà d'istituire i Sagramenti; che al Pontefice non ha dato podestà, nè d'istituirne, nè di potere far cosa alcuna in mutazione della forma di quelli, o d' altre cose essenziali. Non è Teologo alcuno, che dia al Pontefice tutta l'autorità di Cristo; ma bene sono molti che espressamente dicono esser molto inferiore: *Gaet. 22. qu. 88. art. 12. Si Dei Vicarius plene potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota Vice Dei relaxare: sed quoniam non plene fungitur Dei potestate, sed limitate, scilicet ad pascendas oves, & ad clavibus Regni Cœlorum utendum ad ædificationem; ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare: relaxare siquidem ad libitum vota pertinet ad claves excellentiæ ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit.* Si può vedere Jacopo Almaino *de potestate Ecclesiastica*, e Navar. sopra *il capit. novit. de re jud. not.* 3. *num.* 130. Nè gli ha conceduta Cristo quella parte della podestà sua ch'era utile che restasse nella Chiesa in un Capo visibile, se non affine di edificazione; perlochè San Paolo dice 2. *Cor.* 3. *Non enim*

possumus aliquid contra veritatem, sed pro veritate: *a Rom.* 14. *Quæ pacis sunt sectemur, & quæ ædificationis sunt invicem custodiamus*: *e* 2. *Cor.* 10. *&* 13. *De potestate nostra quam dedit nobis Dominus in ædificationem, non in destructionem*. Edificazione chiama San Paolo tutto quello che è in accrescimento dell'onor Divino; e distruzione tutto quello ch'è in diminuzione: *Ephes*, 2. *In quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, in quo & vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu Sancto*. Siccome si fabbrica il tempio materiale per onorar Dio in esso corporalmente; così s' istruisce l'anima colla dottrina, e coll'esempio, e colle correzioni ancora, acciò Dio sia in quella onorato. Perlochè S. Paolo 1. *Cor.* 4. dice: *Sic nos existimet homo ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum*: e i Dottori ancora ristringono la podestà Ecclesiastica alla legge Vangelica: il che si vede chiaro dalla diffinizione che danno, o pigliamo quella del Gersone, e de'Parigini: *Est potestas a Christo Apostolis, & Discipulis, & Successoribus eorum legitimis supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Evangelicas pro consecutione felicitatis æternæ*. Ovvero quella del Navarro: *Est potestas a Christo instituta immediate & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem Evangelicam in supernaturalibus, & quatenus ad illa opus sit, etiam in naturalibus*.

Da che si conclude, che della podestà Pontificia vi sia l'uso legittimo quando viene adoperata a quel fine, e secondo quelle Regole che Cristo ha ordinato; l'abuso quando venga adoperata in contrario.

Proposizione nona.

SE la podestà del Sommo Pontefice sia soggetta a'Sacri Canoni, ed a' Decreti de'Concilj Generali; ovvero libera, e assoluta, e superiore a quelli, non è ancora deciso, ma resta in dubbio nella Chiesa di Dio.

La decisione penderebbe dalla determinazione in chi sia la suprema podestà Ecclesiastica, nel Sommo Pontefice, o nella Chiesa, e nel Concilio, che la rappresenta. In questa quistione dall'una, e dall'altra parte sono celebri Dottori, e d'autorità, e di santità. Anzi da' Concilj di Costanza, e di Basilea fu determinata la superiorità del Concilio; da Papa Leone X. nel Concilio Lateranense fu dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Provincie Cristiane, altre seguono questa, altre quella. Il Cardinale Bellarmino dice *ad literam l.* 2. *de auct. concil. cap.* 13. *Et quamvis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi ultimo videatur quæstio definita; tamen, quia Florentinum Concilium non ita expresse hoc definivit, & de Concilio Lateranense, quod expressissime hoc definivit, nonnulli dubitant, an fuerit vere generale; ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos*.

E il Navar. *super c. novit. not.* 3. *n.*84. rendendo la causa, perchè nella definizione della podestà Ecclesiastica non abbia detto *tradita*, ma *instituta*, dice: *Non me oportet definire, cui illa fuerit principaliter a Christo collata, an Ecclesiæ toti, an vero ipsi Petro: non est consilium facere in præsenti propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium: illi enim tenent Petro, & Successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo Papam Concilio esse superiorem; ii vero, quibus Gerson adhæret, totam datam esse toti Ecclesiæ, licet exercendam per unum, atque ideo in aliquot saltem*

tem

tem casibus Concilium esse supra Papam: e avendo raccontato il numero de'Dottori che tengono l'una, e l' altra opinione, porta per parole di Gio. Mag. *Romæ nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani sententiam, nec rursus Academiam illam Parisiensem pati ut contraria opinio asseratur in ea*.

L'istessa sentenza tiene Giovanni Maria Gesuita nel suo libro de Rege lib. I. cap. 8. il qual libro è approvato per pubblico esame della Compagnia di Gesù, e per esame fatto coll'autorità Regia di Spagna.

Proposizione decima.

L'Ubbidienza che il Cristiano dee al precetto del Sommo Pontefice non è assoluta in tutte le cose; ma trattene quelle che sono contra la legge di Dio, nelle quali l'ubbidirlo è peccato.

Questa proposizione come notissima non ha bisogno di prova: nondimeno, per non lasciarla senza alcuna consermazione, addurrò quello che disse San Pietro negli Atti al 5. *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus*. E la riprensione fatta da Cristo Nostro Signore a' Farisei: *quare & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?* interpretando anche che de'precetti de'Superiori contra i comandamenti di Dio profetasse Isaia: *frustra colunt me docentes doctrinas Dæmoniorum, & mandata hominum*. Tratta questa materia S. Tommaso 1. 2. *qu.96. artic.5* E i Canonisti sopra i Capitoli *si Dominus*. *Non semper*. *Julianus*. *Et qui resistit* 11. *qu.* 3.

Proposizione undecima.

L'Ubbidienza debita al Sommo Pontefice non si stende a tutte le cose che non sono contrarie alla legge di Dio; ma in molte eziandio buone l'uomo è libero, sicchè non è tenuto ad ubbidire.

Nel Deuteronomio a' 7. l'ubbidienza debita al Sommo Sacerdote è ristretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio: *Facies quæcunque dixerint qui præsunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus*: Il che io non porto in questo luogo, se non per mostrare a quelli che l'allegano a provare l'ubbidienza debita al Pontefice, che non prova se non un'ubbidienza relativa alla legge.

San Tommaso 2. 2. *qu.* 104. *art.* 5. afferma che ne'moti interiori dell' anima il Cristiano non sia obbligato ad ubbidire a podestà alcuna umana; nè in quelle cose che appartengono alla natura del corpo: *Secundum ea, quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, sed solum Deo; quia omnes homines natura sunt pares, puta, in his quæ pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem*.

Caet. 2. 2. *qu. art.*88. 12. *Papæ Christiani quo ad bona temporalia & quo ad operationes personales non subjiciuntur absolute, sicut religiosi Prælatis suis*: e più a basso: *Nam patet innumeras esse obligationes, quæ non subsunt Papæ ad nutum, ut patet in contractibus inter hominem, & hominem, & multo minus inter hominem, & Deum*: e di sotto: *Clare patet quod Christiani non sunt Papæ subditi absolute quoad omnia, sed limitate secundum quid ad spiritualia in ædificationem Corporis Christi, & ea quæ ordinantur ad hoc*. Il Navar. nel *Man. cap.*23. *num.* 38. afferma.

che il Papa non potrebbe comandare ad uno che si confessasse di nuovo de' peccati una volta ben confessati; contuttochè il riconfessarli sarebbe opera buona. *Panorm. cap. cum olim de conjug.* afferma che il Papa non potrebbe comandar la continenza ad una sorta di persone; e pure il servar la continenza è opera buona: *Sylvestr. verb. obedientia primo*, dice: *Obedientia limitatur secundum gradum superioritatis Superioribus spiritualibus: puta, Papæ obediendum est in spiritualibus pertinentibus ad salutem, quæ spopendimus in baptismo:* il che prima disse S. Tommaso *in 2. distinct.* 44. *qu.*2. E con ottima ragione, perchè il Sommo Pontefice sopra coloro che non sono entrati ancora nella Chiesa di Dio, o perchè sono infedeli, o non ancora battezzati, non ha autorità alcuna: dice S. Paolo: *Quid mihi de his qui foris sunt judicare?* L'acquista adunque, perchè l'uomo se gli fa soggetto nel battesimo; perlochè anche non resta obbligato, se non di quanto promette in quello. E se si trovasse alcun luogo di qualche Padre che affermasse che siamo obbligati ad ubbidire in ogni cosa; conviene a quella universale dare una distinzione accomodata, e limitata secondo i termini della podestà; imperocchè S. Paolo al 3. *ad Colossen.* comanda: *Filii, obedite parentibus per omnia; hoc enim placitum est Domino*; e a'servi: *Obedite per omnia dominis carnalibus*. E pur non è dubbio che s' intende l'ubbidienza ristretta secondo la podestà Paterna, e Dominicale, e la Glos. *cap. Ad aures de tem. ord.* dice: *Prælato, si non pertinet ad officium suum quod præcipit, non est obediendum. Si vero pertinet ad officium, obediendum est, si non decipitur in præcepto*. S. Bernardo *nel libro suo de præcepto, & dispens.* con lunghissimo discorso ristringe ogni ubbidienza alla regola, secondo la qual è promessa: luogo degnissimo d'esser veduto, e considerato da tutti, ec.

Proposizione duodecima.

IL Cristiano non dee prestar ubbidienza al comandamento che gli viene fatto, (sebbene fosse dal Sommo Pontefice) se prima non avrà esaminato il comandamento quanto la materia ricerca, se è conveniente, legittimo, e obbligatorio: e quegli che senza alcun esame del precetto fattogli ubbidisce alla cieca, pecca.

Questo si prova efficacemente per la proposizione di sopra mostrata: quegli che ubbidisce al Papa contra il precetto di Dio, pecca: adunque non gli è lecito ubbidire, se non esaminato prima il comandamento del Papa, e conferito co' precetti divini, e veduto che non ripugni loro.

Similmente non dee ubbidire al precetto del Papa, quando di là è per nascere scandalo, come di sopra si è provato; ovvero quando sia per riuscire in distruzione, non in edificazione della Chiesa: adunque conviene che ognuno consideri quello che può nascere dall' ubbidienza ch' è per prestare; e considerare, se può succederne scandalo; e non venire alla esecuzione, se non avrà probabilmente conosciuto che non sia per succederne male, o turbazione nella Chiesa, o diminuzione nel culto Divino. Anzi sarebbe un gran torto al rispetto, e alla riverenza la qual dee portare al Sommo Pontefice chi credesse che sempre ch'egli alcuna cosa comanda, non avesse quest'intenzione, d'avere per iscusato, anzi lodare il Cristiano che non sarà pronto all' esecuzione, vedendo che il suo comandamento sia per partorir male. E in confermazione di questo si por-

si porta la Decretale d'Alessandro III. che nel *cap. si quando, de rescript.* all'Arcivescovo di Ravenna scrive: che quando egli alcuna cosa comanda, debba a' precetti suoi ubbidire, ovvero assegnar causa ragionevole, perchè non possa farlo. Adunque ha sempre il Pontefice questa mente, di scusare chi non gli ubbidirà per causa ragionevole; e il suddito dee esaminare, innanzi che venga alla esecuzione, se vi è alcuna cosa ragionevole, per non farlo: altrimente non potrà eseguire quanto comanda la suddetta Decretale. Nè questo modo di fare è senza esempio tratto dalla istessa Scrittura Divina. Racconta S. Lucca *al 27. degli Atti Appostolici*, che predicando S. Paolo in Beroe, alcuni ascoltavano le sue parole con grande avidità, esaminando ogni giorno le Divine Scritture, per vedere se così era, come S. Paolo diceva; e sono lodati molto dalla Scrittura Divina: e aggiunge, ch'erano i più nobili de' Tessalonicensi, de' quali S. Paolo dice: *In omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est*. Se fu degno di lode esaminare le Scritture, per vedere se così è, come S. Paolo predicava; non sarà di minor lode esaminar le Scritture, e le altre Dottrine Cattoliche, per vedere se così si dee fare, come il Papa comanda: se non fosse debito di regolare i precetti, e gli esempj del Sommo Pontefice co' precetti Divini, non avrebbe S. Paolo ripreso S. Pietro, *Galat. al* 2. che non camminava conforme alla verità del Vangelo. Anzi il medesimo S. Pietro, quando *al cap.* 11. *degli Atti Appostolici*, i Giudei convertiti mormoravano contro di lui, che avesse ricevuto Cornelio Centurione, rese ragione del fatto per le Divine rivelazioni; intendendo di dire non solo agli altri, ma a sè stesso ancora: *Parati reddere rationem unicuique poscenti vos de ea quæ in vobis est fide. Petr.* 3.

Quest'è certo, che il Pontefice può fallire ne' giudizj particolari, eziandio avendo usato ogni diligenza; e anche con buona intenzione: e molti *de facto* hanno errato in questo; e le Storie ne sono piene: perchè adunque non dee il fedele guardare se nel precetto vi sia errore.

Ma nessuno reputi qui che il nostro senso sia diffinire che si ricerchi lungo, o breve esame; ma, siccome nella proposizione si è detto, quanto comporta la materia. Sarà comandata cosa così chiara, che in un momento l'uomo conoscerà l'obbligo; altra ricercherà studio d' un giorno; e ad altra forse non basterà un mese. La prudenza Cristiana è quella che dà le regole in ciò: e non per altra causa si danno i termini, se non acciò il Cristiano pensi, e conosca l'obbligo; perchè se fosse obbligo d'ubbidire alla cieca, il dare termine sarebbe vano.

La seconda parte della proposizione segue manifestamente dalla predetta: perchè ogn'uno che seguisse il precetto senza avervi sopra la debita considerazione, si esporrebbe a pericolo di far cosa che fosse contra la legge di Dio, o d'onde potesse seguire scandalo: e l'esporsi a pericolo di peccare è peccato, *Ecclesiastici*. 3. *Qui amat periculum peribit in illo*: e Gaetano *nella Somma*, e il Navarro *in Man. cap.* 14. *num.* 17. e il Gersone *in Regulis Moralibus*, lo mettono per regola generale: nè da ciò può essere scusato alcuno, dicendo di non sapere questa regola. Imperocchè è precetto *de jure naturæ*, e ognuno è obbligato a saperlo, come bene prova il Navarr. *supra c. si quis de pœn. dist.* 7. *nu.* 83.

Questa proposizione è Dottrina del Cardinale Toleto, il quale nel suo libro *Instructio Sacerdotum*, *lib.* 5. *cap.* 4. così dice, parlando della residenza

denza Episcopale: *Dum enim Papa imponit aliquod negotium Episcopo, quod requirit ad tempus absentiam, abesse potest: Sed attende quod non sufficit obedientia tantum, sed debita, quia, cum absque causa rationabili aliquid praecipitur, non debemus obedire &c.*

Nè si può rispondere che chi, per ubbidire al Papa, facesse alcuna cosa nescientemente contra la legge di Dio, fosse scusato; imperocchè non iscusa l'ignoranza, se non è invincibile, come San Tommaso, e tutti i Teologi, e Canonisti affermano: ma non è invincibile ignoranza, se non in chi avrà fatto tutto quello che avrà saputo, e potuto, per conoscere la verità: e nessuna cosa è più facile, che il pensarci, ed esaminare conforme alla capacità sua: ciascuno adunque è tenuto di farlo, e non facendolo, si espone a pericolo di peccare.

Nè dica alcuno, che si dee presupporre che nessun precetto del Papa sia contra la legge di Dio: perchè siccome questo è vero, che si dee così presupporre, ad effetto di non affermar temerariamente che sia così; così non si dee presupporre ad effetto d' eseguirlo alla cieca.

Io debbo stimare ogn'uomo per buono, reale, e non debbo giudicar temerariamente male d'alcuno; ma non ad effetto di commettergli le cose mie senza considerazione; altrimenti sarà detto quello di San Paolo: *Qui ignorat ignorabitur*; massime considerato che il Sommo Pontefice è uomo, al quale non conviene la impeccabilità, ma, secondo S. Paolo: *Omnis Pontifex ex hominibus constituitur in his quae sunt ad Deum, ut offerat dona & sacrificia pro peccatis; qui condolere possit his qui ignorant, & errant; quoniam & ipse circumdatus est infirmitate:* e la riprensione fatta a S. Pietro dal nostro Signore lo mostra: *Vade retro post me, Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis quae Dei sunt.* E se si dice che non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo; sappiamo bene che i Pontefici *pro tempore* hanno lo Spirito Santo solamente per non fallire nelle cose della Fede, e de'costumi in universale, quando determinano *Ex Cathedra:* e poi, dopo la ricevuta dello Spirito Santo, dice San Paolo di San Pietro: *Quod non recte ambularet ad Veritatem Evangelii:* e veggiamo frequentissimamente le rivocazioni che i Successori fanno delle Leggi, e de'precetti de'loro Predecessori, e anco de'loro proprj, quando ricevono migliore informazione: e nelle Decretali spesse volte i Pontefici dicono essere preparati di rivocare le loro sentenze, se sarà mostrato loro che abbiano commesso contra la giustizia: il che sarebbe vano, se non potessero fallire. *Veggasi il cap. ad Apostolic. de sent. & re jud. in 6.*

Nessuno creda che questa proposizione sia contraria alla Dottrina più comune, che il suddito, quando è in dubbio se sia tenuto ad ubbidire al Prelato, o no, si debba reputare obbligato, e tenuto: perchè questo non s'intende di chi è un dubbio, per non averci pensato sopra, ma di quello che, dopo aver fatto diligente, e sufficiente esame, resta in dubbio, per la incertezza della cosa, non per mancamento di diligenza: e di questo parlano quelli che dicono l'ubbidienza esser debita in caso dubbio; ma non di quello che, è in dubbio, perchè non vi ha avuta sopra la debita considerazione.

Aggiungendo però, che quantunque il Cristiano sia tenuto in caso simile di dubbio ad ubbidire, non segue però che sia lecito al Superiore il comandare; imperocchè egli gravemente pecca, quando comanda quello di che dubita se il suddito sia in obbligo di ubbidienza: di questo tratta

Adriano

Adriano VI. *Quol.* 1. e una delle sue conclusioni è: *Non pertinet ad potestatem Cathedræ præcipere ut ei obediatur, stante dubio, quod est contra legem naturalem*. Anzi se il Cristiano sapesse essergli fatto un comandamento che l'istesso Prelato ha per dubbio, non sarebbe tenuto a ubbidire: ma il dubbio invincibile all'ora tollera l'obbligo, quando egli dubita, ma non sa che il Prelato dubiti per sè stesso.

Proposizione decimaterza.

NON salva il Cristiano che il Pontefice affermi assertivamente il suo precetto essere giusto; ma bisogna esaminarlo, e regolarsi come di sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedenti: imperocchè se può fallire nel precetto, così può fallire nello stimarlo giusto; e siccome pecca chi si espone a pericolo, non esaminando il precetto se sia giusto; così si espone al pericolo medesimo, non esaminando se sia vera l'opinione che il Papa ha della giustizia dell'istesso precetto. Ma chi oltre la ragione vuole in ciò espressa autorità, dice la Glossa *cap. ad aures, de temp. ordin. Si præcipitur quod omnino est malum, non facias conscientiam, licet justum videatur Prelato*. Nel particolare del Papa Silvestro *verbo obed.* 5. *Utrum Papæ sit in omnibus obediendum ab Ecclesiasticis, respondetur quod non: primo, si præceptum sapit peccatum, & intellige etiam de veniali; etiam si Papa credat mandatum justum, & tamen subdito constat illud in se continere peccatum*. La stessa Dottrina porta Adriano VI. *Quol.* 2. *art.* 3. e questa proposizione si conferma efficacissimamente *pel. cap. inquisitioni, de senten. excommunicationis, & cap. litteras de restit. spol.*

Proposizione decimaquarta.

QUegli che, avendo fatto l'esame del precetto, non si conosce atto a saper risolvere da sè, se quello sia conforme, o contrario alla legge di Dio; e se dalla ubbidienza sia per nascere scandalo, è obbligato a consigliarsi con persone che stimi di scienza, e coscienza buona, e zelanti della riverenza debita alla Santa Sede Appostolica.

Ne'casi dubbj dee la buona coscienza eleggere la parte sicura, dove non è pericolo alcuno di fallire; e così la ragione mostra, e i Santi comandano. Ma quando il dubbio è di tal natura, che da ambe le parti si espone a pericolo, all'ora fa bisogno usare ogni mezzo, per conoscere la verità.

Nel caso che la proposizione propone, non è parte sicura; perciocchè, se non si fa quello che il precetto dice, è pericolo d'incorrere in peccato di disubbidienza; se si fa, d'offendere Dio. Perlochè sempre l'uomo si esporrà a pericolo di fallire per ignoranza colpevole, insino che non avrà usati tutti i modi possibili, per saper la verità, e la giustizia di quello ch'è per operare: ma il consiglio è uno di questi mezzi a chi non ha attitudine, o grazia d'intendere da sè la legge di Dio: Adunque è obbligato a valersene, e fare come S.Gregorio dice, *distinct.* 84. *cap. Pervenit, quod per se nequit attendere, ab alio saltem possit addiscere*: Al che anco si può addurre *dist.* 38. *cap. ult.* e la Glos. sopra il detto *cap. Pervenit, ex lege tunc non prodest ignorantia cum potuit addiscere*

vel

vel per se, vel per alium. Sopra che anco si può vedere il Navarr. *nel Manual. cap.* 23. *num.* 46. e di questa materia tratta a lungo l' istesso Autore *sopra il c. si quis autem. de pæn. dist.* 7. *num.* 50. *& sequen.* dove dice, tra le altre, queste parole: *Excusamus item illum, qui, cum non sit ea eruditione, ut se opinionum fundamenta liberare valeat, tamen bona fide ac serio virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum cousulit.* E porta molte autorità de' Dottori; che si potranno vedere, per non replicarle qui. Ma specificatamente Gersone *nel trattato in materia excommunic.* dice: *Excommunicatio, vel irregularitas non incurritur dum in præmissis casibus dicit aliquis Juristarum, vel Theologus juxta conscientiam suam, quod hujusmodi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ: & hoc præsertim, si observetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui existimant Papam esse unum Deum, qui potestatem habet in cœlo, & in terra: veruntamen expellenda est talium stultitia per informationes: qui si nolint acquiescere, ipsi jam sunt judicandi de scandalo, non dato, sed accepto.* E Navarro, *Cap. cum contingat, de resc. rem.* 2. *nu.* 30. dice: *Qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris auctoritate ductus, fecerit aliquid, excusatur etiam si forte id non esset justum, & alii contra usum tenerent;* allegando anche molti Dottori: e aggiunge: *Quod etiam ad excusationem a violatione censurarum præcedere speciatim satis fateatur Joan. And. Dominicus, &c.*

Dalle cose suddette si conchiude che il Serenissimo Principe, e Repubblica di Venezia, per ogni debito, ha esaminato due precetti fattili dal Pontefice sotto li 10. Dicembre; uno di revocare le sue leggi, nelle quali ha proibito l'edificar Chiese nel suo Stato, e le alienazioni de' beni laici in Ecclesiastici senza licenza: E l'altro di rimettere al Nunzio della Santità Sua due persone Ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti; ed avendo trovato i suddetti precetti, non solo essere sopra cose alle quali l' autorità del Pontefice non si estende; ma ancora contrarj alla legge di Dio; ha giudicato non dover loro ubbidire; e ha risposto alla Santità Sua con quella riverenza maggiore che si conveniva.

Segue anco, che i Prelati di questo Stato, se il Pontefice ha fatto loro, o se farà precetto di servare l'Interdetto; in maniera che faccia sufficiente e legittima fede; sono obbligati sotto pena di peccato ad esaminare quanto il Pontefice ordina, o ordinerà, per vedere se è conforme alla legge di Dio; se è per partorire scandalo, distruzione della Chiesa, o altri mali; e trovato che così sia, rendere le cause ragionevoli del non eseguirlo: e se alcuno senza questo esame; il quale vuole essere tanto più diligente, quanto si tratta di cosa di grandissimo momento, lo eseguisse, peccherebbe: nè dee alcuno, per le cose provate di sopra, dire: che conosce le ragioni della Repubblica essere valide, ma che non gli tocca parlare contro il precetto: perchè questo sarà contra il detto *c. si quando*: nè meno che non vuole esaminarle; ma vuole presupporre che il Papa abbia ragione; acciò non sia nel numero di quelli che il Vangelo dice: *Cæci sunt, & duces Cæcorum.*

Proposizione decimaquinta.

Quando il Pontefice, per fare ubbidire a'comandamenti suoi ingiusti, e nulli, o perchè eccedano l'autorità datagli da Cristo; o perchè sieno

fieno contra la Legge Divina, fulmina sentenza, o censura di Scomunica, o d'Interdetto; quella contiene errore intollerabile, ed è ingiusta, e nulla; e non si dee ricevere, nè ubbidire, nè stimare; salva la riverenza debita alla Sede Appostolica.

Ciò si prova: perchè chi non contravviene a precetto alcuno legittimo, non pecca; e chi non pecca mortalmente, anzi anche con contumacia, non può essere scomunicato; attesochè Cristo nostro Signor iil tuendo la scomunica, *Matth.* 18. propone: *Si peccaverit in te frater tuus, &c.* E San Paolo de'quali peccati dichiara *al* 5. *della* 1. *a' Corint. Si is, qui frater nominatur est fornicator, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum ejusmodi nec cibum sumere.* Nè ammette la scomunica, se non *ad interitum carnis*. Ma le opere della carne le numera *Galat. al quinto*, conchiudendo che escludono dal Regno di Dio: adunque sarebbe contra l'intenzione di Cristo, e di S.Paolo, che sia alcuno scomunicato per causa, dove non ha contravvenuto ad alcun giusto precetto. Nè si troverà alcuno, nè Teologo, nè Canonista, che non tenga questa conclusione espressamente.

Ancora il giudizio ingiusto non è giudizio, come San Tommaso dice, *secunda secundæ, quæst.* 70. *art.* 4. Nè la sentenza ingiusta, per difetto della causa, è sentenza, come il Gaetano afferma *in quel luogo*. Nè la scomunica ingiusta è scomunica, come Adriano afferma *Quolib. sexto*, e il Gaetano *tract.* 19. *de excommunic.* e Soto *in quarta distinct.* 22. *quæst.* 1. *artic.* 3. e se è ingiusta solo nel Foro della coscienza, è ingiusta in quel Foro; ma se è ingiusta anco nel Foro esteriore, non è nè sentenza, nè scomunica meno in esso Foro esteriore: e si conferma per San Tommaso, *secunda secundæ, quæst.* 67. *artic.* 1. La sentenza è una legge particolare: ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide: Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Perlochè si risponde al detto solito allegarsi, *Sententia Pastoris, sive justa, sive injusta, timenda*, che bisogna, che sia sentenza: ma quella che contiene errore intollerabile non è sentenza, onde non è *timenda*. Onde ben disse Gersone *in materia excommunicat. & irregular. consilio septimo. Alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super alios servitutem, si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum: & ita patet quod hoc commune dictum, sententia Prælati, vel Judicis, etiam injusta, timenda est, indiget Glossa; alioquin non est generaliter verum, si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda: immo in casu pari illa esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Portano molti casi ne' quali la sentenza di scomunica è nulla. La Glossa ne porta 12. *cap. præsenti de sentent. excommun. num.*6. li riduce Navar. *a.* 5. *in Manu. cap.* 27. *nu.* 4. *excomm.* 4. §. 19. ne porta 15.

E in tutti questi Autori si trova compreso per più capi il caso nostro. Si può vedere Dom. Soto nel suddetto luogo, dove dimostra esser nulla la scomunica fulminata contra alcuno, per aver fatta opera virtuosa, o per non aver condescelo a cosa illecita. Ma Gersone nel luogo sopraddetto, nominando, secondo la dottrina d' Innocenzio, i casi della nullità della scomunica, dice nominatamente della scomunica fulminata dal Pontefice Romano: *Alter est si sententiet in præjudicium justæ libertatis; ut si volens usurpare Civitatem unius Principis, ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere; & ita de multis similibus,*

ut si excommunicare vellet illos qui suo Regi, & suis edictis rationalibus obediunt: notavit hoc Innocen. ubi prius.

E per non attendere tanto a'Dottori, che si lascino i Canoni, gran numero ne porta Graziano, ehe espressamente dicono non doversi temere l' iniqua scomunica: *capit. Cui illata capitu. Secundum catholicam: cap. Capisti habere; cap. Temerarium: cap. Quod obest: cap. Quomodo: cap. Illud plane*, 11. *qu.*3. *c. Si quis*: 24. *qu.*3. *cap. Manet*. 24. *qu.* 1.

E se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo, e i due ultimi, è resterà appieno informato.

E per esplicare in particolare come si debba portare il Cristiano contra il quale è fulminata tal censura, Pietro di Palude così consiglia *in* 4. *distinct.* 18. *qu.* 1. *Qui nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur, ita ex adverso publicet causam, quare sententia non valet, puta, appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Pharisæorum, unde contemnendum.* Antonino segue l' istessa dottrina, e Navar. *cap. cum contigat. rem.* 2. *& Gabriel, in quarta dist.* 18. *qu.*2.

Dell'Interdetto non fa bisogno far menzione speziale, perchè è fondato sopra scomunica. Onde se questa è nulla, anco questo resterà nullo: così dice Silvestr. *ver. interd.* 2. *num.* 2. e quando l'Interdetto fosse solo, per l'istesse cause è nullo, per le quali è nulla la scomunica. Navar. *in Manua. cap.* 27. *num.* 187.

Proposizione decimasesta.

LA sentenza iniqua, e nulla (eziandio del Sommo Pontefice) è un abuso delle podestà, e per ciò una violenza; alla quale è lecito, e necessario a chi non ha Principe superiore che lo difenda, opporsi con tutte le forze che Dio ha concesso, gastigando gli esecutori, salva sempre la riverenza alla Sede Appostolica.

Il far resistenza alla forze, difendersi da chi usa violenza, è cosa tanto naturale, che ciò non ha bisogno alcuno d' esser dimostrato, falvo che col portare la vera intelligenza di quel luogo: *Si quis percusserit te in maxillam dextram, prebe ei & alteram: & si quis voluerit tecum judicio contendere, & tollere tibi tunicam, dimitte ei & pallium: & qui angariaverit te mille passus, vade cum illo & alia duo.* Il che Sant' Agostino *de mend. ad consil. c.*15. *& Ench. cap.*78. e nell'esposizione di quel luogo dichiara doversi eseguire non in fatti, ma nella preparazione dell'animo a sopportar con pazienza ogni violenza. Ma non in modo che l'uomo non debba usarvi contra ogni rimedio che Dio concede: e ne dà l'esempio di S. Paolo, il quale, avendo ricevuto una guanciata per ordine del Sommo Sacerdote, non porse l'altra guancia; anzi, facendo la resistenza che potè, disse: *percutiet te Deus, paries dealbate.*

Ma che l'iniqua sentenza sia una violenza, è bene espresso *al* 20. *dell' Ecclesiastic. Qui facit per vim judicium iniquum*, e Isaia *al decimo*: *Væ qui condunt leges iniquas, & scribentes injustitias, scripserunt, ut opprimerent in judicio pauperes, & vim facerent causæ humilium populi mei.* Nessun privato può rinunziare la podestà del difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare una Repubblica, come bene deduce il Navar. *cap. novit. de Judic not. tertio, num.* 19. Ma perchè questa ragione è gene-

generale, forse alcuno potrebbe dire che non sia da valersi di tali rimedj contra una podestà così suprema, com'è la Pontificale: veggiamo i Dottori che in particolare insegnano, non solo che si possa; ma ancora che si debba opporsi al Sommo Pontefice, quando abusa della podestà. Baldo *sopra il cap. olim de rescriptis*, non solo dice che al Papa non si ubbidisca in tal caso; ma appresso che se gli resista con riverenza; e che a questo effetto si adoperino anco le armi.

Il Gerlone *in Regulis Moralibus, titulo de Præceptis Decalogi, jure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis a quacumque persona cujuscunque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, & non habens juris remedium, fas habet injurianti de facto resistere, secundum qualitatem injuriæ, scilicet quantum requiritur, & sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac via facti*. Nel libro *de A. P. consilio decimoquarto: Quod si sit aliquis, qui præsidentiam suam, & Papalem Dignitatem convertere velit in instrumentum nequitiæ, & destructionis alicujus partis Ecclesiæ in temporalibus, vel spiritualibus, nec patet sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab obedientia talis potestatis sævientis, & seipsa abutentis, & hoc ad tempus, vel quousque Ecclesia, vel Concilium provideat, hoc fas erit*. E nel libro *de Unitate Ecclesiæ, consil. decimo: occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut justæ defensionis, sicut vim repellendo, liceret a rita electo in Papam subtrahere obedientiam, & cætera. Et infra: fieretque ei obedientia vera, potiusque contradictio, vel resistentia, liceretque præmissas sententias suas qualescumque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, & in caput suum retorquere*. E nel trattato *circa materiam excommunicat. & irregul. consil.* 10. *Contemptus clavium etiam non semper invenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententiis excommunicat. promulgatis per Papam, vel suos, sed etiam non est judicanda esse apud illos qui per potestatem sæcularem adversus tales pretensas sententias tueri se procurant: lex enim naturalis dictat, ut possit vis vi repelli: constat autem quod tales excommunicationes non debent dici jus, sed vis, & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri*. In questo Autore spessissime volte è trattata, e conclusa questa proposizion; e si può presso a' suddetti leggere *de vita Spirituali animæ, lectio tertia, & il Trilogo in materia schismatis*. Ma oltre lui, Silvestro ancora *ver. Papa quarto*, allegando Pietro di Palude, mostra che in molte cose conviene non ubbidire al Papa, ma resistergli, e così rimediare a'mali.

Il Gaetano nel primo suo Trattattello *de potestate Papæ, & Conciliorum, cap. vigesimo septimo*. Il Soto *nel Quarto distinction. decimaquinta, quæstio secunda, articulo secundo*. Il Vittoria *in repetitio. de potestate Papæ: & Conciliorum, propositione vigesima secunda*. Un luogo d' Antonio Cordubense è bene portare coll'istesse parole, il quale *l.4. qu.10. dist.3.* dice: *Ubi Papa potestate abutitur, Episcopi resistere possunt: & si hoc non sufficit, possunt implorare Principes sæculares, ut eorum auctoritate, & potentia resistant vi, & armis; non per viam jurisdictionis in Papam, sed jure defensionis; & comprehendant, & puniant executores mandatorum, sive ministros: neque excommunicatio, aut alia censura a Papa inflicta quicquam valet; neque tenenda, neque timenda; quia sicut Mandatum ejus, & ipsa sententia jam notorie injusta ex parte causæ, & ipso facto nulla, neque tenenda, neque timenda est*. Lo stesso ancora sente il Cardinale Turre-

 cremata

cremata: *leg. secunda cap.* 106. E il Cardinale Bellarmino, *lib.* 2. *de Rom. Pont. cap.* 29. le cui parole sono: *Itaque sicut licet resistere Pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas, vel turbanti Rempublicam, & multo magis si Ecclesiam destruere niteretur, licet iniquum sit ei resistere non faciendo quod jubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam, &c.*

Di questo modo di resistere trattano Felino, e Decio *cap. Si quando de rescript.* Socin. Senior., *capit. nulli, de Sententia excommunicationis*. Curtius Senior, *consilio decimo*. Navarro *capit. cum contingat, rem. secundo*. Molti di questi Dottori parlano della resistenza che debbono fare gli Ecclesiastici a' Comandamenti, e alle Censure del Papa ingiuste, e a molti degli abusi che il Pontefice commette nella dispensazione de' beni Ecclesiastici; nè perciò questi sono meno a proposito, per provare che i Secolari, massime Principi, e trattandosi di cose temporali, tanto più lo possono, e debbono fare; perchè se nelle Spirituali, ed Ecclesiastiche, che pure Dio gli ha commesse, quando abusa della podestà, si può resistergli; quanto più nelle temporali che non gli ha ordinato di trattare? e se gli Ecclesiastici, che sono più soggetti, possono resistere; quanto più i Secolari, e i Principi? e se molti di questi Dottori ammettono che gli Ecclesiastici chiamino in ajuto i Principi, per resistere al Papa; quanto più lo dovranno fare essi Principi, quando si tratta della giurisdizione che Dio ha loro data? e quando si tratta insieme della difesa dell'imperio loro, e della Religione, vita, onore, e roba de' sudditi dati loro da Dio in governo? Il che è detto espressamente in tre Canoni: *vigesima tertia qu.* 5. *cap. Principes, cap. in Regium, cap. Administratores: &* 16. *qu.* 7. *cap. filiis*. E che i Principi sieno protettori della vera Religione de' sudditi, si vede in molte Pistole di S. Leone Papa Primo a Martino, e di San Gregorio a Maurizio, e in tutte le Pistole de' sette primi Concilii generali agl'Imperadori che in quei tempi regnavano.

Nè questa Dottrina ripugna a quella sentenza, che il Papa non possa essere giudicato da alcuno, nè sia soggetto a qualsivoglia podestà; attesochè altro è punire uno per giurisdizione avuta sopra di lui, e altro è impedire *de facto* le ingiurie ch'egli tenta di fare ad altri *de facto*: così insegnano il Gaetano, il Turrecremata, e il Bellarmino ne' luoghi allegati di sopra.

Proposizione decimasettima.

NON solo è peccato nel Giudice il pronunziare una sentenza ingiusta, e nulla; ma ancora, quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'eseguirla.

E' cosa notissima presso a tutti, che chiunque in modo alcuno partecipa del peccato altrui, commette peccato: perlochè S. Paolo *a' Romani*. 1. numerati alcuni generi di errori, disse esser rei della dannazione eterna *non solum qui faciunt, sed & qui consentiunt facientibus*. L'eseguire la sentenza è un modo di participare in essa molto principale; poichè alcuni participano, che però non portano niente d' essenziale al peccato commesso; come chi lo lauda, o chi ne riceve frutto: altri sono talmente a parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. L'esecuzione

zione della sentenza è notabilissima parte, e tale, che senza essa la sentenza non ha l'ultima perfezione: adunque non solo pecca il ministro che eseguisce l'iniqua sentenza; ma parte ha principalissima nel peccato: perlochè la divina Sapienza dice: *secundum Judicem populi, sic & ministri ejus: Eccl.* 10. *& Proverb.* 19. *Princeps qui diligit mendacium omnes ministros habebit impios*.

Dell'Interdetto non solo è esecutore chi ne porta la sentenza, e chi la intima; ma ancora qualunque Ecclesiastico che la osserva. E la sentenza di Scomunica non solo è eseguita da chi la intima; ma ancora da chiunque si ritira dallo Scomunicato, e gli nega gli uffizj debiti, perchè la sentenza è pronunciata contro di lui.

Dal che ne segue che, essendo un Interdetto nullo, peccano tutti i Cherici che lo servano: ed essendo nulla la Scomunica, peccano tutti quelli che s'astengono dalla Comunione di chi è in tal modo indebitamente scomunicato, non prestandogli quelle cose, negandogli le quali per l'ordinario peccherebbono.

Questa conclusione è provata, e determinata dal Navarro *cap. cum contingat. Rom.* 2. *numero vigesimonono*, il qual dice: *Injuriam facit qui excommunicatum, praetendentem suam excommunicationem nullam, vitat in his, quibus vitatio est illi praejudicialis, secundum Innoc. & omnes alios in illo cap. solet*. Veggasi tutto *nu.* 28. *& nu.* 29.

Proposizione decimottava.

IL Principe, contra il quale, per non aver ricevuto un comandamento nullo del Prelato spirituale, è fulminata sentenza di scomunica nulla, e il cui Stato è sottoposto all'Interdetto perciò nullo, può colle forze che Dio gli ha date proibirne l'osservazione, e conservarsi la professione nella quale si trova dell'esercizio della Santa Religione Cattolica: e se probabilmente credesse che il culto Divino fosse per diminuirsi, ovvero nascerne alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

Questo si dimostra, attesochè per la legge naturale ognuno può conservare l'onor suo contra chi *de facto* vuol levarglielo; e quando è persona pubblica, sicchè la vergogna è per ridondare non in lui principalmente, ma nella Comunità, non può senza peccato trascurarne la difesa, come provano il Gaetano, 2.2. *qu.* 73. *art.* 2. il Soto *in l. de rat. reg.* e il Navarro *in Manual. cap.* 18. *num.* 46. e generalmente tutti i Teologi, Canonisti, e Sommisti.

Ma incorrerebbe in grandissimo disonore il Principe, il quale, vedutosi in necessità di conservare la Libertà, e la Sovranità datagli da Dio, non ha ceduto ad un asserto comandamento nullo, se dopo, col permettere l'esecuzione dell'Interdetto perciò fulminato, mostrasse d'aver commesso peccato in ubbidire, e perciò restasse, e presso agli altri Principi, e presso a'sudditi suoi in opinione, e di poco prudente, e di poco Religioso; il qual disonore ridonderebbe anco in vergogna de' sudditi, e dello Stato suo, e porterebbe incomodità gravissima al suo governo. Il Navarr. *nel cap. cum contingat, Rom.* 2. *num.* 22. *&* 23. dà per consiglio ad un privato, contra il quale erano state fulminate censure, le quali egli in pubblica disputa aveva mostrato essere invalide, e nulle, che non dovesse in modo alcuno astenersi dalle cose Divine, non solo

che

che sono di obbligo; ma ancora dalle divozioni volontarie pubbliche; acciocchè alcuno perciò non lo tenesse per iscomunicato veramente: aggiungendo, che questo non è portar poco rispetto alle censure; anzi è un portar gran rispetto alle Cesure legittime, il negarlo alle false, non adorando un Dio falso pel vero; e non confessando contra la propria coscienza, e con iscandalo d'aver commesso peccato. Ognuno che lo leggerà in quel luogo, non solo sottoscriverà alle ragioni ottime allegate da lui pel caso che tratta; ma resterà capacissimo che vagliono tanto maggiormente nel presente, dove si tratta d'un Principe, e d'un Senato prudentissimo, e religiosissimo; perlochè il pericolo, e lo scandalo sarebbono eccessivamente maggiori. E oltre questa ragione, due altre ne sono, che fanno prova intera alla proposizione suddetta.

Nel Deuteronomio *cap. 26.* dice Mosè: *Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus; Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris: & cap. 29. ut transeas in fœdere Domini Dei tui, & in jurejurando, quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, ut suscitet te sibi in populum, & ipse sit Deus tuus.* Quello che per così solenne patto è stato da Dio concesso ad un governo, non gli può essere senza colpa levato. E quando viene privato *de facto*, ha, per legge Divina, naturale ragione di difendere la sua Religione; e contra la forza indebita, che vuole levarglie-la, mantenerla con forza, ad esempio de' Maccabei. *1. Machab. 3. Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris:* e ancora *: Pugnemus pro populo nostro, & Sanctis nostris.*

La seconda ragione è, che nel ricevere la Religione Christiana, fu come stabilito un contratto per autorità Divina tra 'l popolo Fedele, e i Ministri della Chiesa; cioè, ch'essi al popolo predichino il verbo di Dio, ministrino i Sacramenti, e uffizj Divini, e scambievolmente il popolo somministri loro il vitto necessario. Di questo parla San Paolo *a' Corinti nella prima cap. 9. Quis militat suis stipendiis unquam, quis plantat vineam, & de fructu ejus non edit? quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? nunquid secundum hominem hæc dico? An & lex hæc non dicit? scriptum est enim in lege Moysis: non alligabis os bovi trituranti.* Siccome il soldato riceve lo stipendio dovutogli, così è obbligato al servizio militare; e il Pastore è obbligato a somministrar il pascolo, e all'incontro riceve il latte; e al bue può esser proibito di mangiare il frumento dell'aja, se non si adopra al battere.

Se adunque, quando il Ministro dell'Altare avrà al popolo ministrato quello che dee, ha ragione di ricercare il suo stipendio, e può colle armi sue spirituali difendersi contra chi glielo nega; così, quando il popolo ha somministrato quello che dee delle cose temporali, può colla forza sua mantenersi nella possessione dello spirituale che con violento modo se gli vuol levare.

Non sarà giudicata troppo onesta cosa che, avendo gli Ecclesiastici non solo il vitto necessario che assegna loro il Vangelo, per servire al popolo nelle cose divine; ma cento volte più, e d'avvantaggio; vogliano al presente, godendo del contratto fatto, ritenersi quello ch'è dato loro, e non contribuire scambievolmente quello di cui sono debitori.

E se dirà alcuno, che si contentano di lasciar ogni cosa, e partirsi; segli replicherà che il contratto tra loro, e il Popolo, non è un precario; ma un obbligo scambievole perpetuo.

E sic.

E ſiccome, ſe il Principe voleſſe mandarli via, riclamerebbe il Pontefice, dicendo: che i beni ſono dati all'Eccleſiaſtico irrevocabilmente, perlochè le perſone loro non ſi poſſono licenziare; così, quando eſſi vogliono partire, dice il Principe con ragione, non voglio che tu parta; perchè il tuo ſervizio nelle coſe divine mi è debito irrevocabilmente.

Ma, per confermare tanto più le coſe ſopraddette, reſta di moſtrare un altra propoſizione.

Propoſizione decimanona.

L'Interdetto è una Cenſura nuova nella Chieſa, che, ſe non è adoperata colla debita diſcrezione, è a diſtruzione notabile d'eſſa.

E ſi prova: perchè non ſi fa menzione d'Interdetto, nè quanto alla voce, nè quanto al ſignificato, nella Scrittura divina; nè in alcuno degli antichi Padri; nè in raccolte de'Canoni di Burcardo, nè d' Ivone, nè di Graziano, il quale ſcriſſe circa il 1150. Ma bensì incomincia dopo di quello; perchè ne fa menzione Sorimo ne'Decretali d' Aleſſandro III. in una ſua lettera a'Prelati d'Inghilterra l'Anno 1170. in circa.

E ſe alcuno penſaſſe che il cap. *Miror. 17. qu. 4.* ſi poteſſe interpretare dell'Interdetto; prima da sè ſteſſo conoſcerà che a neſſun modo ſi può intendere del locale, del qual parliamo noi; in ſecondo luogo che altro è *Oblatione non recipi*, e altro è *non intereſſe divinis*.

Ma i verſati nelle Storie ſenza difficoltà ſapranno che Bonifacio Conte abitò ſempre in Cartagine; perlochè non ſi può per alcun modo trarne la concluſione dell'antichità dell'Interdetto locale, che comprende gl' innocenti.

Nel principio che s'incominciò a ſottopor luoghi all'Interdetto, furono proibiti tutti gli Uffizj Divini, eccetto il Batteſimo de' bambini, e la Penitenza de' moribondi. Aleſſandro III. *cap. Non eſt nobis, de ſponſ.* Anno 1170.

Circa il 1200. ſi conceſſe la Predica, e il Sacramento della Confermazione da Innocen. III. *cap. Reſponſio. de ſent. excomm.*

Circa il 1230. Gregorio IX. conceſſe che una volta per ſettimana ſi poteſſe celebrare una Meſſa, ſenza ſonar campane, con voce baſſa, e ſerrate le porte, per conſecrar il Santiſſimo Sacramento per viatico de'moribondi penitenti: *capitul. Permittimus, de ſentent. excommunicat.*

Circa il 1245. Innocenzio Quarto conceſſe che il Sacramento della Penitenza ſi poteſſe miniſtrare a'Croceſegnati, e a'foreſtieri; e che i Cherici poteſſero celebrare i Divini uffizj a due, ovvero a tre, con voce baſſa: *cap. Quod, in tex. de pen. & Rem.*

Circa il 1300. Bonifacio Ottavo coſtituì che la Penitenza ſi miniſtraſſe non ſolo agl'infermi, ma anco a'ſani; e che ſi celebraſſe ogni giorno, e ſi diceſſero i Divini Uffizj con voce baſsa, a porte ſerrate, ſenza ſuono di Campane; e nelle Feſte di Natale, Paſqua, Pentecoſte, e Aſſunzione della Madonna, ſi celebraſse pubblicamente a porte aperte, e con ſuono di Campane. *cap. Alma mater, de ſen. excom. in 6.*

Quali foſſero i frutti degl' Interdetti è bene recitarli colle ſteſſe parole del detto capitolo *Alma mater*, e della Stravagante *Provide*. Quello dice: *Quia vero ex diſtinctione hujuſmodi ſtatutorum excreſcit indevotio Populi, pullulant hæreſes, & infinita pericula animarum inſurgunt, ac Eccleſiis ſine culpa earum debita obſequia ſubtraherentur.*

Le

Le parole della Stravagante sono: *Tolluntur mortuis, seu minuuntur suffragia, praesertim per oblationem frequentem Hostiae salutaris: adolescentes, & parvuli participantes rarius Sacramenta minus inflammantur, & solidantur in fide; fidelium tepescit devotio, haereses pullulant, & multiplicantur pericula animarum*. E la Glo. sopra il detto capitol. *Alma mater* dice: che, dopo levato l'Interdetto d'un luogo, gli uomini di 30. e 40. anni, che mai non avevano veduto Messa, si ridevano de' Preti che celebravano. Veggiamo ancora quello che Domenico Soto, celebre Dottore ne dica *in 4. distinct. 22. qu. 3. art. 1. Immo interdictum, quamvis ex una parte ad terrorem excommunicatorum conducat, ex altera tamen in periculum divini cultus vergit; potissimum si fuerit prolixum: nam tunc non solum populus dessuctudine frequentandi divina officia affectum eorum & sensum perdit, verum etiam & Clerus ipse remissior fit, & ignavior ad eadem divina celebranda; qua utique ratione, & divina religio detrimentum patitur, & populus solet in moribus sylvescere*. Per ovviare a questi disordini, da qualche tempo in qua, quando per cause non legittime è stato interdetto qualche Regno, o Stato, i Principi hanno usato di non permetterne l'esecuzione. Il che però ha fatto la Repubblica; e di ciò si potrebbono addurre molti esempj: ma perchè tutti sono occorsi con strepito d'arme, ne diremo solo alcuni occorsi in pace. Nell' anno 1468. Paolo II. sottopose all'Interdetto la Città di Nivers; e il Parlamento di Parigi, per Decreto fatto sotto li 2. Dicemb. dell'istesso anno, ch'è ne' registri, ordinò che il servizio Divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti a seguirlo.

E nel 1488. Innocen. VIII. interdisse Gant, e Bruges; e il Parlamento dichiarò l'Interdetto abusivo, e comandò la continuazione del servizio Divino, come racconta Renato Copino *l. 2. c. 4.* Già a tutti è noto che Filippo il Bello, Re di Francia, si valse del rimedio che la Repubblica usa al presente, quando il Regno suo fu interdetto da Bonifac. VIII. e Lodovico XII. quando da Papa Giulio II. Ma aggiungeremo di più, che Lodovico Richeomo, moderno Provinciale de' Gesuiti, nella sua Apologia al Re di Francia loda, e commenda il fatto del Re Lodovico XII. e lo propone ad ogni Re da imitare: siccome anche afferma che essi imiterebbono i Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per l' avvenire il Regno di Francia.

Adunque dalle cose suddette s'è provato quanto da principio fu proposto. Il che ancora più facilmente si poteva provare coll'autorità de' Santi Padri antichi: ma perchè al presente pare che i Dottori Classici insegnino più chiaramente, abbiamo però piuttosto voluto confermare le cose proposte da noi coll' autorità de' Moderni, con tutto che la dottrina d' esse Proposizioni sia stata tenuta nella Chiesa in tutti i tempi; e però la sottomettiamo anche al giudizio d'essa Santa Madre Chiesa, che non può fallire.

THEO-

THEOLOGORUM VENETORUM,

JOAN. MARSILII, PAULI VENETI, FR. FULGENTII,

ad Excommunicationis, Citationis, & Monitionis Romanæ Sententiam in ipsos latam.

JOANNES MARSILIUS

Præsbyter Neapolitanus, Sacræ Theologiæ Doctor, *CATHOLICÆ VERITATIS audiendæ Studiosis S.*

VERBUM *Dei non est alligatum*, inquit, Paulus 2. ad Tim. 2. Idcirco vobis (Catholicæ Veritatis Studiosi) per me nota fieri his literis nonnulla oportet, quæ si nunc dissimularem, postea sine fructu dicerem cum Propheta Psal. 13. *Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea* ab illis, qui, ut Paulo V. R. Pontifici rem gratam facerent, Venetam Christianissimam, atque a suo exortu semper Catholicam Rempublicam suis scriptis hactenus persecuti sunt. Multi libelli, partim tacitis, partim ementitis, partim propriis propositis nominibus, in lucem editi fuerunt; in quibus plerique Viri docti, atque Catholici, præter multas Propositiones suspectas de hæresi, erroneas, temerarias, scandalosas, seditiosas, calumniosas, de jure, & de facto manifesto falsas, nonnullas etiam hæreticas; quarum opposita expresse leguntur in Sacra Scriptura, ab ipsis Auctoribus minus fortasse confiderate prolatas fuisse animadverterunt, inter quas præcipue sequentes numerantur.

Prima est: *Principes sæculares nullam habere potestatem supra clericos habitantes in suis Dominiis, neque de jure divino, neque de jure humano*. Hęc propositio habetur in Responsione Bellarm. ad Octo Propositiones; propositione 1. §. 1. & clarius in Responsione ad oppositiones R.P.M. Pauli. §. 3. Cujus opposita est illa prima Petri cap. 2. qui cum illos ad quos scribebat, appellasset *gentem sanctam, & regale Sacerdotium*, sic concludit: *Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tanquam a Deo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei*. Ubi expresse loquitur de subjectione in Judiciis; quam subjectionem dicit esse ex voluntate Dei, ac proinde jure divino. Est etiam manifeste contra Paulum ad Romanos cap. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit:* ubi cum *omnem* dicit, neminem excipit, & loquitur literaliter de Principibus

pibus sæcularibus contra Hæresim modernam Anabaptistarum, quæ jam tum insurgebat, quæque negat esse ullam potestatem laicam de jure divino, quæ, proh dolor! nunc videtur nimium invalescere.

Secunda est: *Potestatem Principis super laicos non esse de jure divino.* Hæc habetur in Resp. 5. §. ultimo. Cujus opposita est Sap. 6. ubi convertens Sapientia Dei ad Reges sermones suos; *data*, inquit, *est a Domino Potestas vobis* Prov. 8. *Per me Reges regnant.* Matth. 22. *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari.* Ad Rom. 13. *Omnis potestas est a Deo.* Prima Petri c. 2 *Subjecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tanquam a Deo missis in vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei.*

Tertia est: *Potestatem, quam Christus Dominus dedit Petro, & Successoribus ejus tanquam suis Vicariis, esse illimitatam, & absolutam.* Habetur hæc Propos. in Responsione Bellarmin. ad propos. 4. §. 1. Cujus Oppositæ sunt omnes illæ in quibus est ipsius potestatis limitatio: videlicet: *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci; ita & faciatis.* Jo. 13. *Reges gentium dominantur eorum: vos autem non sic.* Luc. 20. *Sicut misit me pater, & ego mitto vos.* Jo. 20. *Non est discipulus super magistrum*, Jo. 13. Præterquam quod est erroneum dicere etiam omnem Christi spiritualem potestatem fuisse ab eo Petro, & Successoribus ejus communicatam, ut Theologi omnes fatentur.

Quarta est: *S. Paulum fuisse Prædicatorem gentium, & non Christi Vicarium.* Hæc habetur in libello illo famoso edito ementito nomine Jo. cujusdam Philothei, Bononiæ, in Typographia Archiepiscopali; in Responsione ad objectionem XVI. cujus opposita est apud ipsummet Paulum ad Galatas. cap. 2. ubi rationem reddens, cur restiterit in faciem Petro, eo quod non recte ambularet in veritatem Evangelii: *Qui*, inquit, *operatus est Petro in Apostolatum circumcisionis, operatus est & mihi inter gentes.* Et in Canone Catholicæ, & universalis Ecclesiæ: *Ut gregem tuum, Pastor æterne, non deseras, sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias, quos operis tui Vicarios, eidem contulisti præesse.* Pastores fuerunt enim omnes Apostoli, Christi Vicarii, æqualis auctoritatis, omnes Episcopos creaverunt: omnibus dictum est: *Quæcunque ligaveritis super terram, erunt ligata & in cælis.*

Quinta est: *Qui Hostiam a Sacerdote interdicto consecratam adorant, esse Idolatras.* Habetur in multis manuscriptis instructionibus a quibusdam profugis religiosis, suis pœnitentibus relictis. Hujus opposita expresse est Matth. 26. *Hæc quotiescumque feceritis, facite in meam commemorationem.* Non enim, ablata potestate Jurisdictionis, auferri potest potestas ordinis per indelebilem characterem impressi: imo neque omnino auferri potest potestas etiam jurisdictionis: V. G. in casu necessitatis; licet contrarium habebatur in illa instructione ad populos, impressa sine nomine Auctoris, & loci impressionis, de qua infra.

Has Propositiones dum ego, non tanquam Judex, neque enim me æstimo supra id quod sum; sed tanquam Catholicus, ac privatus Doctor, pro Ecclesiæ utilitate discutio, & pro defensione justissimæ causæ DD. meorum Venetorum examino, non sapiens plusquam oportet sapere, sed ad sobrietatem nimirum; ut saltem ab Auctoribus ad removendum scandalum explicentur: qua in re, cum ipsi Pontifici, tum Ecclesiæ universæ sine dubio præstatur obsequium: Schedula tenoris sequentis

contra

contra me Romæ affixa, & publicata fuit ad instantiam cujusdam Ludovici Boidi fiscalis, ut ipse se nominat.

De Mandato Illustriss. & Reverendiss. DD. Cardinalium contra hæreticam pravitatem generalium Inquisitorum.

HIC denunciatus excommunicatur presbyter Joannes Marsilius de Neapoli Venetiis degens ex adverso principalis, & declaratur incidisse, & incurrisse in pœnam excommunicationis majoris latæ sententiæ, confiscationis omnium, & singulorum bonorum suorum, mobilium, & immobilium, jurium & actionum præsentium & futurorum, privationis omnium, & singulorum beneficiorum Ecclesiasticorum, pensionum, officiorum, & dignitatum quarumcumque, inhabilitatisque ad illa, & ad alia in futurum obtinenda, & in alias pœnas, & censuras Ecclesiasticas contentas in literis monitorialibus, & citatoriis contra ipsum decretis, exequutis, & in actis judicialiter reproductis, ob illarum non paritionem: Instante R. D. Ludovico Boido Procuratore fiscali S. Romanæ, & universalis Inquisitionis.

Locus sigilli.

Quintilianus Adrianus Not.

Romæ ex Typographia Vaticana. *1606.*

QUam ego appellatam denunciationem, ut legi, statim nullam, atque invalidam esse, salva reverentia quam Sedi Apostolicæ semper detuli, tenui, atque defendi; quod etiam hoc meo scripto nunc teneo, defendo, vobisque omnibus notum ac manifestum esse vehementer cupio: primo, quia de numero Judicum expresse, ac singillatim non excipitur Cardinalis Bellarminus, qui contra me scripsit, & quem contra ego scripsi, scriboque, qui meus est publicus, & notorius adversarius: secundo, quia cum literis citatoriis & monitorialibus, de quibus in ea mentio fit, & ob justissimas causas parere nec debuerim, nec potuerim; cumque meæ literæ Protestationis, Excusationis, Petitionis, Oblationis, Professionis fidei, Dictionis de nullitate, & in casu quo &c. Appellationis coram Notario, & Romam a Ministris Sancti Officii Inquisitionis Venetiarum transmissæ, immo typis impressæ, pro justitia meæ causæ per multa loca diffusæ fuerint; nihilominus prædicti judices, de illis nulla facta mentione, ad sententiam processerunt; quam etiam callide sine nota diei prolationis ipsius, sive effixionis impresserunt. Quod ut clarius omnibus constet, meas literas, quibus ipsorum literis citatoriis respondi, facta prius occasionis mentione, quare citatus fuerim, hic subjiciam.

Postquam quidam Religiosi, qui ob Interdictum a Paulo Quinto Romano Pontifice contra Rempublicam Venetam publicatum, quamvis nullum, & Matricis Ecclesiæ exemplum non sequentes, sicut ipsis a Sacris Canonibus præscribitur, Venetiis discesserunt; atque alii ex ipsis, tanquam seditiosi, & Reipublicæ perniciosi dimissi cum custodiis fuerunt; quædam Instructio directa ad Paulos Status Veneti, qui interdictum tanquam nullum non observabant, typisque mandata, per templa, & publicas vias disseminata fuit, sine nomine auctoris, & loci impressio-

monitoriales literæ contra quasvis personas ab Officio Sanctæ Inquisitionis Romanæ consueverunt decerni; sed omnes ejusmodi causæ in eo Tribunali judicantur; unde, nulla apparente causa, propter quam præfatus comparens extra hanc civitatem debeat citari, merito illius suspicio augetur. Quibus stantibus prout stant, & ipse comparens, quatenus opus sit legitime probare se offert, protestatur coram vobis quod paratus est quodlibet judicium fidei in hac civitate subire, & ab omnibus sibi objectis se expugare: & si quando poterit secure ex hac civitate & Dominio exire, paratus est ad quæcumque loca sibi non suspecta, & coram non suspectis judicibus comparere, & fidei suæ rationem reddere; protestans pariter quod semper tenuit, ac in præsentiarum tenet Sanctam Fidem Catholicam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ continetur in professione Fidei Sanctæ Memoriæ Pii IV. quam sæpe emisit, & paratus est usque ad effusionem sanguinis confiteri. Qua propter ad nullos actus contra ipsum in Romana Curia, aut in ipso Sanctæ Inquisitionis Romanæ Officio de jure deveniri posse; protestans de nullitate omnium, & singulorum quæ in ejus absentia, stantibus præfatis legitimis impedimentis, agentur, aut tractabuntur, salvis omnibus aliis rationibus, & juribus sibi in præmissis, & in aliis quomodolibet competentibus; & nihilominus, si quidquam contra hujusmodi suam protestationem attentatum fuerit, ex nunc, prout ex tunc de injustitia, & de gravamine, & de illorum nullitate protestatur; ac ab eis, illorum quocumque ex nunc, prout ex tunc, provocat, de nullitate dicit, & appellat ad illum, sive ad illos ad quem, vel ad quem, ac ex nunc, prout ex tunc, Apostolos petit, non se astringens, &c.

Præsentata, & accepta in tribunali Sacti Inquisitionis Venetiarum, ut statim Romam transmitteretur intra tempus in monitorio præfixum coram Notario, & Testibus, ut in actis die 9. Septembris 1606.

QUibus nonobstantibus, immo neque ipsarum ulla mentione facta, suprapolita denunciatio contra me publicata fuit, quia declaratus sum in excommunicationem majorem latæ sententiæ, atque alias pœnas, ut ibi, &c. incurrisse, tantum ob non paritionem, plane (quod salva reverentia dictum sit) contra omnia jura Divina, atque humana: nam quis cum evidenti certoque periculo mortis parere tenetur literis citatoriis ad respondendum de fide? Quis trahi potest extra tribunal loci in quo habitat, in prima instantia, Romam, cum alibi fieri id commode possit, & præcipue Venetiis, cum, secundum concordata, causæ Sanctæ Inquisitionis eorum qui Venetiis degunt debeant Venetiis agi, & terminari? Quis potest dici non paruisse, qui de facto fidei professionem fecit, pro qua facienda Romam citatus fuit? Quæ cum ita sint: Primo Deum Optimum Maximum, cujus causam defendi deprecor, ut Ecclesiæ suæ promptis remediis succurrat; deinde eos, quorum interest, obtestor, ut omnes simul congregentur in unum, hasque controversias de meo, & suo, quæ inter Ecclesiasticos, & Laicos persæpe magno cum Ecclesiæ detrimento, & scandalo oriuntur aliqua ratione dirimant; ut tandem spiritualia a spiritualibus, temporalia a temporalibus Magistratibus administrentur, amota Babylonica confusione. Denique omnes Christi fideles obsecro, ut, causa mea cognita, considerent an jugum nostrum factum sit im-

importabile magis illo, de quo dixit Petrus, quod neque nos, neque Patres nostri portare potuimus: & nihilominus me in Catholicorum Scriptorum numero, atque adeo in Ecclesiæ communione retineant, qui, pro veritate tuenda, hęc patior; cum certus sim cum Apostolo, quod nemo sit qui possit me separare a charitate Christi, & Ecclesiæ nisi prius ipse me separavero; quod certe non effeci: sic me Deus adjuvet, & Sancta Dei Evangelia.

Contra vero protervos has duas conclusiones in loco tuto defendendas suscipio.

Si quis dixerit aliquem posse a Christo, aut Catholicæ Ecclesiæ communione separari, nisi prius ipse se separaverit, est hæreticus.

Si quis dixerit, aliquem sine sua culpa excommunicatum ob hoc tantum, quia non auditur Pontifex, vel ejus ministri non audiuntur, cum audiri nec possunt, nec debent, vere, & valide excommunicatum esse, est hæreticus, ac proinde ipse est excommunicatus.

Ego Joan. Marsilius.

Amplissimis, ac Reverendiss. DD.

S. R. E. CARDINALIBUS,

PINELLO, ASCULANO,

Sanctæ Ceciliæ, de Giury, Blanchetto, Arigonio, Bellarmino, Zappatę, de Bubalis, Monopolitano, nuncupatis Generalibus Inquisitoribus.

Amplissimi & Reverendissimi DD.

Coram vobis, Ego Frater Paulus Venetus, Ordinis Servorum, compareo per has literas, ac humillime & subjectissime deprecor ut, ad examen revocatis iis quæ contra me in Congregationibus vestris acta sunt, has meas exceptiones contra illa recipere, & admittere non dedignemini. Etenim sub die 20. Septembris in Congregatione vestra decretum fuit, ne divulgaretur, aut legeretur, vel retineretur a quoquam libellus Italico sermone a me compositus, cui titulus est: *Considerazioni sopra le Censure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la Serenissima Repubblica di Venezia:* necnon alius, cui titulus: *Apologia per le Opposizioni dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Bellarmino a' Trattati, e alle Resoluzioni di Gio: Gersone, sopra la validità delle scomuniche*: ac alius a me cum aliis sex inscriptus: *Trattato dell' Interdetto della Santità di Papa Paolo Quinto*, cum nonnullis aliis ejusdem argumenti ab aliis compositis, & etiam cum omnibus componendis, tanquam in illis plurima temeraria, calumniosa, scandalosa, seditiosa, schismatica, erronea, & hæretica, respective deprehenderentur.

Deinde vero die 30. mensis Octobris decreta fuit contra me citatio per edictum in Romana Curia affigendum sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, necnon & perpetuæ infamiæ, ac privationis omnium, & singulorum officiorum, & dignitatum, ac aliis pœnis per Canonicas constitutiones, & arbitrio vestro imponendis, ut intra terminum 24. dierum

per

per me ipsum, & non per procuratorem compaream ad respondendum de fide, & me ab omnibus expurgandum; cum fide dignorum juridica attestatione, ac aliis documentis constare assereretur, tutum accessum ad me non patere; prout in præfatis decretis, sive edictis impressis plenius, ac latius contineri dicitur, ad quæ, &c.

Et quidem Amplissimi DD. ego, juxta Sancti Petri præceptum, semper paratus fui cuique poscenti rationem reddere de ea qua vivo fide, & spe; ac fidei judicium publicum in Ecclesia maxime salutare, ac necessarium esse constanter affirmo, ne omni vento doctrinæ circumferamur, & ne ab iis, quibus quæstus est pietas, incauti deciperemur. Verum, sicut hujus sacræ & sanctæ rei usus est apprime salutaris; ita inter omnia abusus est maxime pestilens, ac perniciosus, dum innocentibus eo prætextu contra omnia divina, & humana jura quandoque invidia concitatur, & indefensi odiis onerantur, & opprimuntur, & sana doctrina profligatur qua Mundus, & Respublicæ, juxta Evangelica & Apostolica instituta, reguntur, & constant. Ego sane nihil magis opto, & cupio, quam vobis omnem obedientiam, & subjectionem præstare, & fidei meæ rationem reddere; neque enim lucem fugio, ut qui doctrinæ Catholicæ innixus (prout Dominus præcepit) Cæsari quæ Cæsaris sunt, & Deo quæ Dei sunt, reddidi. Verum ea est temporum conditio, ut hucusque multa evenerint, quibus exploratum omnibus reddatur, me a citatione, & mandato vestro excusari.

Cum enim, nullo servato juris ordine, libelli præfati, Auctoribus inauditis, interdicti, & prohibiti fuerint, nec ex illis excerptæ sint & signatæ, ac censuris propriis per singulas notatæ sententiæ, & propositiones, ut cujusmodi essent, & viderentur manifestum per singulas fieret, quemadmodum olim, & in Constantiensi Concilio præsertim, fieri mos obtinuerit; sed, & novo, & inaudito more, artificiosaque oratione, in illis contineri plurima temeraria, calumniosa, scandalosa, seditiosa, schismatica, hæretica respective pronunciatum fuerit ita, ut, ob orationis obscuritatem, & adverbii interminatam limitationem, non appareat, an illis nominibus omnibus omnes libelli prædicti damnati fuerint, vel quo nomine quilibet dignus censeatur, atque cujus rei gratia id factum fuerit, ut, quandocumque, & quidquid libitum fuerit, & futurorum negotiorum rationes suaserint, de illis dicere liberum, & integrum reservaretur, neque interim sua Auctoribus defensio occurrere posset. Cumque etiam de toto argumento eodem conscribendi libri omnes, jura, & rationes Reipublicæ Venetæ complexuri, jam damnati fuerint, finis cuicunque pretensæ liti contra quemlibet eorum jurium, & rationum enarratorem, & assertorem impositus fuit. Quapropter, Amplissimi Domini, cum jam sententia de libellis per me compositis pronunciata sit, post tantum præjudicium mihi inaudito illatum, nunc contra me judicium illud tanquam re integra constitui, & me in illud vocari, & post pronunciatam sententiam citari, nullo jure decet.

Neque præterea est quod ego possim judicium sincerum arbitrari, cum inter alios sedeat judex Amplissimus Dominus Cardinalis Bellarminus, qui in libello, cui titulum facit Italicum: *Risposte del Cardinal Bellarmino al Trattato de' sette Teologi in Venezia, sopra l'Interdetto della Santità di N. S. Papa Paolo V. & alle Opposizioni di Fra Paolo Servita contra la prima scrittura dello stesso Cardinale*, se maximam injuriam

riam a me accepisse ex præfata Apologia aperte profitetur, & cum sibi objecta minime diluat, maledictorum acervum in me cumulat, & undique vindictam spirat; atque, eam ob rem, ab instituendo contra me judicio, vel ab interveniendo (tanquam judex) in istituto abstinere debuisset, vel Dei timore, & propria conscientia deterrente, vel saltem ne cuiquam scandalo propterea esset.

Accedit quod, cum jam promulgatæ fuerint sententiæ, & censuræ contra Serenissimum Principem, Senatum, & Rempublicam Venetam, & contra illorum fautores, adhærentes, & consultores, quibus ego ex obedientia, & cum benedictione R. Patris Prioris Generalis mei Ordinis Servorum, pro Theologo, & Ecclesiastici juris Consulto inservio, insensum in me animum, sicut alii dissimulare non possunt; ita ego non perhorrescere nequeo. Quæ cum omnibus pateant, longiori enarratione non fuerant explicanda.

Cum vero fide dignorum (ut asseritur) testimonio, ac aliis documentis vobis constet ad me, pro exequenda citatione personali, non dari tutum accessum, iisdem etiam mihi ad vos accessum esse minus tutum, & intutissimum, multo clarius constare oportet; quamobrem & me onere id vobis probandi, quod omnino facturus earum, sublevasti: si enim vobis, potentissimis viris, vel unius citationis exequendæ facultas non suppetit; mihi omnium minimo, & vestra, ac vestrorum communione absente tutus erit per vestros transitus, tutus erit ad vos accessus?

Nec in postremis ponendum est quod Serenissimi Principis interdicto discessus ex hoc Dominio Ecclesiasticis prohibitus est, cui in primis mihi obedire oportet, tum ob communes cum omnibus rationes, tum quia spirituali servitio Reipublicæ regulari, ac legitima obedientia adjuncto, non modo a Dominio, sed neque a Civitate (nisi impetrata facultate) discedere liceat.

Quod ad me attinet, Amplissimi Domini, paratus sum cuicumque fidei meæ rationem reddere, & quibuscumque judicibus non suspectis respondere, atque ad quæcunque tuta loca proficisci.

Quæ cum ita se habeant, vos per Adventum maximi, & tremendi Judicis, (apud quem personarum acceptio nulla erit) obtestor, ne in vermem, aut canem mortuum persecutionem intenteris; sed (prout jus exigere constat) exceptiones meas contra judicium, judices, & locum admittatis, & de jure factas pronuncietis. Quod si aliter a vobis factum fuerit, coram Deo, & Sancta Ecclesia de nullitate vestri Decreti, & ulterioris cujuscumque processus dico, & Divinæ protectioni me committo, & curam mei in illius majestatem conjicio: quod si a vestra communione (pro ut comminamini vos facturos) separatus fuero contra omnem divini, ac humani juris dispositionem, Deo adjuvante, æquo animo ferre paratus sum, certus cum Gelasio, quod apud Deum, & ejus Ecclesiam neminem gravare potest iniqua sententia. Comminatæ infamiæ perpetuæ pœna minus concutior, dicam cum sanctissimo viro: *Sentiant de Augustino quicquid libet, sola me in oculis Dei conscientia non accuset*. Monuit olim Sanctus Petrus: *nemo vestrum patiatur, aut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor, si autem ut Christianus non erubescat*. Maxime cum Sanctis Apostolis gaudebo, si pro Christi, & Sancti Apostoli Pauli doctrina contumeliam patiar. Sed quod pro

pro exponendis, ac defendendis juribus Catholicæ, ac potentissimæ, & toti orbi venerandæ Reipublicæ infamia notandus sim, non erubesco: verum quod etiam pro defendenda memoria, & fama Joannis Gersonis, Christianissimi Doctoris, & excellentis doctrinæ, ac pietatis viri, & de Romana Ecclesia optime meriti, infamiam sim passurus, libens sustinebo; Evangelicæ & Apostolicæ doctrinæ puritate, ac tantæ Reipublicæ claritate, & piissimi doctoris celebritate injustæ, ac immeritæ infamiæ notam delendam fore confidens. Pœnas vero privationis officiorum, & dignitatum quas, ultra excommunicationem, comminamini, nihil moror. Nulla officia, nullas dignitates, aut volo, aut etiam oblatas sum recepturus. In qua vocatione me Deus constituit divino servitio incumbere decretum est: hujusmodi illi qui eas pœnas putant commoveantur. Ego maximum puto officium, maximam dignitatem in hoc humili, & infimo gradu perpetuo vivere.

Interim vero cum, ob præfatas, & alias opportuno tempore, ac loco allegandas causas, ad vos venire ad reddendam verbis rationem fidei minime possim, per opera ante acta, & peragenda in posterum integram rationem reddidi, ac reddam, eamque observantiam, obedientiam, ac fidem quam ante (præsertim tot annis, quibus Romæ versatus sum) vobis detuli, integram servabo; sperans Deum mihi opportunitatem, spatium, & causam oblaturum, ut innocentiam meam vobis, & universo orbi comprobem, ac tempore illi accepto me exauditurum, & interim facturum eum tentatione proventum, ut sustinere possim. At vos obnixe deprecor, ac per Christi Domini adventum, & vestrum officium, & in Dei Ecclesia locum obtestor, si quas sententias, & propositiones in scriptis meis reprehendendas duxistis, (cum ex ambiguis prioris edicti verbis id conjici nequeat) illas excerpi, & suis nominibus notari jubeatis, ut ego vel judicio vestro, cui semper maxime deferam, adhærens, illas, si minus claræ fuerint, exponam, vel amplioribus rationibus, & argumentis communiam. Interim enim dum aliis aliorum scriptis, & sine speciali expressione, & cum ambiguo adverbio damnantur, nihil reprehensione dignum in illis inveniri obtestor.

Venetiis, ex Conventu Servorum,
Die 25. Novembris, 1606.

FRATER FULGENTIUS,

Natione Italus, Patria Venetus, Gente Manfredus, Fide Christianus Catholicus,

Religione Observans Franciscanus, Ordine Sacerdos, professione Sacerdos Theologus, officio Prædicator veridicus, & veræ Evangelicæ doctrinæ propugnator acerrimus, atque Apostolicæ vitæ sectator humillimus.

Reverendissimis in Cristo Patribus, DD. Archiepiscopis, & Episcopis universis una cum omnibus cujusvis gradus Presbyteris, Senioribus, Clericis, ac personis Ecclesiasticis, cujuslibet Ordinis Religiosis regularibus, necnon & cujuscumque status laicis sæcularibus Christianis Catholicis.

Gratiam Sancti Spiritus, Spiritum Christi, Zelumque Apostolorum.

AD manus jam, vel ad minus, notitiam vestram antequam meam arbitror pervenisse citationem, & monitionem quamdam S. R. E. Cardinalium X. Generalium in Christiana Republica Inquisitorum Romæ impressam, & affixam, ad vosque, vestrorumque plurimos missam, asserentium illammet in propria persona mea judicaliter exequi minime potuisse, aut posse, cum ad me Fratrem Fulgentium, qui supra citatum in ea ac monitum, in hac alma, præclaraque Venetiarum Urbe Catholica degentem, & commorantem tutus non pateat accessus: propterea que existimantium requisitionem ab ipsis per eorum Procuratorem fiscalem factam, justam, & rationi consonam, ipsamque citationem legitimam, monitionemque canonicam, forma, & modo, prout in ea prolixius, abundantiusque continetur. Verum, etsi easdem ipsas citatorias, & monitoriales literas rationi dissonas, juri omni contrarias, a veritate alienas, nullam continere justitiam, nullam servare legem, nullam prorsus redolere Christianam Charitatem, perspicuum sit intelligentibus; atque illorum versutias, & calumnias, calumniatorumque, & accusantium malignorum depositiones non convenientes, falsasque agnoscentibus; quia tamen non omnibus ita hæc perspicua sunt, a quibuslibet ut clare perspiciantur, sequentia illis, vobisque ipsis notanda, & animadvertenda erunt.

I. *Const. Apost. lib. 6. c.*27. Sanctæ in primis Inquisitionis officium, & congregatio instituta videntur adversus (ut ipsimet etiam Inquisitores ferunt) hæreticam pravitatem: quam sane quidem omnes sanæ mentis & intelligentiæ cognoscunt esse, quicquid sit contra D. N. Jesu Christi Evangelium, ac fidem ab Apostolis ejus traditam, a Sanctis Patribus, ac Doctoribus expositam, perque eosdem a Spiritu Sancto in Generalibus œcumenicis Conciliis declaratam, & decretam. Hanc vero integram, illæsam, incontaminatamque quum ipse idem Frater Fulgentius, ejusdem professor, ac defensor semper, & ubique professus sim, & defenderim, dicendo, scribendoque, & nunc, vel hic maxime; haud certe scio ad respondendum de qua, aut de quibus me expurgandum illuc coram ipsis, vel ipsorum Generali Commissario vocent, citentque; ni forsan velint, vel dicant hæretica, pravaque esse (quod absit) Prophetarum, Apostolorumque dicta, & immunditias Sacrorum Doctorum, Sanctorumque Patrum sententias, atque decreta, quibus Dei nostri voluntas aperitur, Christi Salvatoris doctrina explicatur, ejus Fides roboratur, Fidelium illum sequentium vita dirigitur, hæreses deteguntur, hæreticique convincuntur, errores refelluntur, vitia reprehenduntur, peccataque arguuntur, ac peccatores ipsi reducuntur, & convertuntur, abusus excessusque pravi (quibus religio nostra Christiana obscuratur, & confunditur) detestantur, e medio tolluntur, ac denique virtutes suadentur, bonique mores instituuntur. His autem ferme omnis concio, omnis sermocinatio, omnis denique mea innititur, absolviturque eloquutio.

II. Ad hæc vero quis Fiscalis? vel ad quid pro ea fiscus? quum non de prædiis ampliandis, aut possessionibus acquirendis, domibus construendis, aut supellectilibus possidendis (de quibus, proh dolor, & pudor! potissimum concertatur, per quæve cultus divinus minuitur, spiritualium cura

cura negligitur, & animarum salus periclitatur; sed de rebus fidei tantum spiritualibus, deque spiritibus ipsis, animabus (inquam) agitur, & pertractatur, inquisitio sine fiscali, correctioque sine fisco fieri debeat.

Quid autem a me expetitur, aut extorquetur, qui cum Petro Apostolo, Matth. 19. cęterisque omnia reliquerim, sequens Christum Dominum, (prout suo me post Apostolos perfectius cunctis exemplo docuit Pater meus Seraphicus, ipsius Domini imitator mirificus, vir undequaque Apostolicus Franciscus) nil profecto habeam quod in aliorum fiscum, seu turpe sub hac specie lucrum, vel potius luxum, contra Apostolorum usum, ritum, institutumque, inferatur, & convertatur?

III. At si per me male actum, vel non recte probatum quid eis relatum sit, quod monitione, correctione, aut etiam punitione indigeat, aut dignum quod per inquisitionem corrigatur, puniaturque; nonne adest hic Inquisitionis officium, & Tribunal, & Generalis hujus status Catholici Inquisitor, Adsistentibus, cæterisque Officialibus, qui bis, terque per hebdmodam congregantur, resident, & munus exercent? A quibus, a suæ initio institutionis ad præsens usque, causæ fidei, eæque gravissimæ, pertractari, in illisve procedi, atque definitiva etiam sententia terminari consuevit. Quod quidem neque hoc ipso controversiarum (quæ haud fidei sunt) tempore non est intermissum, aut remissum, nedum corruptum, aut sublatum. Et si forte fortuna Inquisitor ipse, seu ejus Commissarius, aut Officialis alius, quod hic per se æque tractare, aut efficere minime valuerit juste, Romæ pertractandum, efficiendumque minus juste, subreptitie, & falso transmiserit; Romanique ipsi Inquisitores, ob id, vel aliud figmentum, vellent me in suis habere (ut dicunt) manibus, vigintiquatuor tantum dierum spatium (quo citationem ipsam pro uno, altero, & tertio, ultimoque peremptorio termino completam statuunt ad procedendum in me, ut personaliter compaream, simque coram ipsis) assignare; nunquid non est hoc exterminare, extra terminos ponere, ac perimere? Eam vero appellare Canonicam, justam, & legalem, dicereque, (& audere) si ipse citatus dicto dierum spatio, quo literæ citatoriæ hujusmodi affixæ ipsum arctent, non comparuerit, velle contra eum procedere, & procedi mandare, justitia mediante, nonne ridiculum est audire & tirannicum? Alas expertus cum Sanctissimo Vate dicere possum: *Quoniam vidi iniquitatem, & contradictionem in civitate*: cumque Ecclesiaste: *In loco judicii impietatem*, nullo juris justitięve servato ordine, quinimmo contra omnem ordinem, Jusque omne divinum, nedum humanum, ac gentium etiam infidelium; qui absque fide & lege, præter naturalem, qua (natura dictante) Deum credunt esse mundi rectorem, ac justum inquirentium se remuneratorem, juste & ipsi judicant, ea quæ legis sunt naturaliter facientes. Contra vero facere, contrave rationem præcipere non solum injusti, sed & tiranni est. Deus enim Omnipotens impossibilia non præcipit; ac in his quæ præcepit, hominem ad ea quæ sibi naturaliter, ac civiliter impossibilia sunt, minime impellit, aut arctat; præcepisseque eum aliquando talia asserere, aut asseveranter dicere, hæresis est. Hæreticum itaque pronunciare, ac tirannicum præcipere, impossibile esse quis non sciat? Sciunt ipsimet, & incunctanter affirmant literas eorum citatorias ad me citatum nequaquam tuto pervenire posse: sciuntque, & scire multo certius debent memet, & multo minus, ad eos personaliter accedere

haud licere; sed neque hinc pedem extra movere. Verum & si liceret, & possem, cum præfatæ citationis eorum notitia ad me die solum hujus Mensis vigesima secunda pervenerit, qui fieri (quæso) potest, ut ad assignatam ab ipsis diem, quę erat vigesima octava ejusdem mensis, media hyeme hinc pauper, pedestris, pedesque nudus, non curru, vel rheda, aut equo, & sine pecunia & pera, (quæ norma eundi a Christo Domino præscripta est discipulis sancti ejus Evangelii prædicatoribus) prædicans ipse Evangeliceque ambulans, illuc me conferam, transferam, vel potius transvolem?

IV. Et quæ, amabo, necessitas impulit, vel utilitas allicit, vel ratio ostendit, aut æquitas (ne dicam charitas urget) persuadet me subtrahere panem (quod non fecit magister meus veritatis prædicator) hisce confusis parvulis petentibus, & qui eis frangat non habentibus, seu potius ob vanum istius interdicti timorem; aut forsan aliquam exinde (licet in reliquis illud non servent) expectationem non audentibus, veluti mutis canibus latrare non valentibus, & sic relinquere verbum Dei, quod Spiritus Sancti ope per os meum tanta cum præclarę hujus Catholicæque Urbis Venetæ necessitate egreditur, tanta aviditate esuritur, tanta attentione auditur, mansuetudine suscipitur, ac utilitate retinetur? Volunt fortassis, vel cupiunt Pastores hunc populum Catholicum, Sacris privatum, pabulo etiam verbi privari? Privationis vero pœnam, infamiæ notam, atque excommunicationis sententiam, quas minitantur mihi, non formido, aut timeo; cum, omnibus nedum rebus, sed affectibus ob Christi Domini sequelam sponte privatus, privari, nisi Dei gratia, (quæ ab hominibus sicut non aufertur) non timeam; neque per infamiam, & bonam famam assuetus, ut seductor, & verax, infamari, nisi peccato, possim; quod solum facit infamem, & sine quo excommunicatio infligi non potest, & si infligatur, indebitam, & injustam, ac proinde non timendam Doctorum sententiæ, atque Patrum decreta conclamant.

V. Quod etsi ipsorum Successores aliter judicantes, indignam, utpote indebitam, ac injustam per testium invidorum malignantium depositiones falsas, veluti justam, & rationi consonam attenderunt Fiscalis eorum querulantis requisitionem; cur non potius meam, quæ admittatur, nedum audiatur, dignam excusationem, & satis probatam rationem, necnon & impossibilem accessionem? immo ad Romam accedendum, vel Venetiis abscedendum, aliterve respondendum, alio modo expurgandum, seu aliud faciendum, dicendum impossibilitatem non attendant? Sin vero non attenderint, sed aliquid indebiti, & injusti contra me ipsum sic absentem, & obedientem, Catholicumque credentem, ac Catholice docentem attentaverint, nunc, prout ex tunc, coram vobis, & tota Ecclesia protestor de injustitia, gravamine, ac nullitate, atque a quocunque ex tunc, prout ex nunc, de nullitate dico, deque gravamine, & injustitia apello ad quem, vel ad quos ex nunc, prout ex tunc, judicium rectum, non suspectum spectat, spectabitque, nullo, ad nullumque me adstringente: paratus tamen semper ad satisfactionem contra omnium malignantium depositiones poscentium rationem de ea, quæ in me, est spe, atque fide; sed cum modestia, & timore conscientiam habens bonam; ut in eo, quod detrahunt mihi, confundantur qui calumniantur meam bonam in Christo conversationem. Melius est enim, ut bene faciens

(si vo-

(si voluntas Dei velit) pati, quam male faciens. Utinam sibi ipsis, & universo gregi attenderent , & non spiritibus erroris : nec intenderent mandatis hominum adversantium se a veritate: sed neque fabulis, & genealogiis interminatis, quæ quæstionem præstant magis, quam ædificationem Dei, quæ est in fide.

VI. Intendere autem, atque attendere diligenter vos velim, Sancti, Reverendissimique Patres , compresbyteri, confratres , ac commilitones mei in Christo, quæ opposita sunt ante faciem vestram. Quod & si vos ipsi non intenderitis, attenderitis, & intendet, attendetque certe Deus, atque videns , inquirensque in adjutorium meum intendet: quemadmodum , & sua bonitate, clementia , & justitia , altero ab hoc anno intendens, attendens, vidensque, ac inquirens ; e medio subtraxit qui injuste iniquitatem fecerunt in me; (quibusdam tamen relictis ad eorum correctionem, meam vero exercitationem) mirabiliter adjuvit. Cui omnis honor , gloria , & Imperium nunc , & semper.

Datum Venetiis ex Sacro Sanctissimi Domini Redemptoris Nostri Conventu , Serenissimæ hujus Reipublicæ patronatu , anno ab ipsius Domini Nostri Jesu Christi Incarnatione 1606. Indict. 4. die vero Novembris 25. Principatus Serenissimi , & Sapientissimi , perinde ac Christianissimi Domini Leonardi, Divina miseratione Ducis Venetiarum, & cap. Anno 1.

CON-

CONSIDERAZIONI
SOPRA
LE CENSURE
DELLA SANTITA' DI
PAPA PAOLO V.
CONTRA
LA SERENISSIMA REPUBBLICA
DI VENEZIA
DEL
P. M. PAOLO
DA VENEZIA,
dell'Ordine de'SERVI.

Maledicent illi, & tu benedices. ***Psalm.*** **108.**

STimò sempre la Repubblica di Venezia, che il fondamento principale d'ogn'Impero, e Dominio fosse la vera religione, e pietà, e ha conosciuto per grazia singolare di Dio l'esser nata, educata, e cresciuta nel vero culto divino, il quale ella ha con molta sollecitudine proccurato sempre d'accrescere, spezialmente con fabbricar edifizj sacri, e quelli adornare magnificamente, provvedendoli di condecenti Ministri, e ricevendo quegli Ordini di Religiosi che i tempi sono andati producendo nella Chiesa Cattolica. Di che fa manifesta fede il numero grande delle Chiese riccamente dotate, e l'ampiezza de'Monasteri, non solo nella Città di Venezia, ma ancora nelle altre suddite: e ciò sempre con opportuno, e necessario riguardo d'impedire tutti quegli accidenti che potessero esser nocivi alle Città, e a'Dominj, per le novità che s'introducono sotto pretesto di Collegj, Confraternità, Società, o Congregazioni; e il danno, e pericolo che portano alla pubblica sicurezza le fabbriche grandi fatte, e situate in luoghi non opportuni: perlochè ebbe sempre in considerazione

zione quali forte di persone s' introducessero nella sua Città, e in qual luogo si fondassero i Monasteri, e le Chiese, per poter riceverli, e sostentarli: e quando conobbe che la diligenza comune, e ordinaria non bastava, insino l'anno 1337. stabilì per legge, che in Venezia non fossero fabbricate Chiese, Monasteri, Spedali, e altri tali luoghi, senza licenza. La qual legge confermò e innovò poi nel 1515. e nel 1561. Ma avendo avvertito che così fatta provvisione era necessaria ancora per l' altre sue Città terrestri, e marittime nel, 1603. comandò a'Rettori, che per l'avvenire non dovessero permettere a qualsivoglia persona Religiosa, o Laica, di fabbricar Monasteri, Chiese, Spedali, o altri ridotti di Religiosi, o Secolari, senza licenza del Senato, sotto pena di bando alle persone, e di confiscazione della fabbrica, e del fondo.

Stimò anche sempre la Repubblica, che, siccome ella ne'tempi innanzi s'era esemplarmente conservata, così doversi conservare medesimamente nell'avvenire coll' uso della sincera, e incorotta giustizia amministrata a'sudditi suoi; sapendo che la Scrittura divina dice: *regnum de gente in gentem transfertur propter injustitias, injurias, contumelias, & diversos dolos*. (Eccl. 10) E in contrario: *Rex, qui judicat in veritate pauperes, thronus ejus in æternum firmabitur*, (Prov. 29.) Perlochè, conservando ciascuno in possesso de'suoi beni, con difesa, e protezione specifica dell' onore d'ognuno, ha mantenuta, e perpetuata felicemente la quiete, e tranquillità pubblica. La quale perchè non avesse ad esser turbata con indebita usurpazione e offesa altrui; essendosi spesso trovati in atroci, ed enormi delitti diversi Ecclesiastici; i quali colla bontà della vita, e de'costumi, com'è l'obbligo loro, dovrebbono esentarsi dalla giustizia criminale; non è restata la Repubblica d'usarla contro di loro, per quanto la pubblica tranquillità ha ricercato; concedendo però loro esenzioni da'Magistrati ne'delitti comuni, per favorir quell' Ordine, ad esempio de'Principi circostanti; tenendo in questa maniera sempre i cattivi in timore, e consolati gli offesi: e così esercitando la podestà datale da Dio, ha costumato dal suo nascimento fino a'tempi presenti senza alcuna interruzione di giudicare, e punire ne'delitti gravi qualunque Ecclesiastico di qualvoglia grado, e ordine; onde ha continuato a godere, e ad esercitare colla quiete pubblica l' antica, e indipendente libertà del suo vero Dominio.

Similmente la Repubblica in ogni tempo ha proccurato di tenere i suoi sudditi abbondanti di possessioni, e beni stabili; sapendo che alla sicurezza pubblica principalmente era d'utilissimo servizio, se il privato fosse stato comodo; laonde già circa 300. anni cominciò ad avvertire che gli Ecclesiastici andavano cercando cotidianamente di crescere in possessioni, e rendite: cosa, che (sebbene essi non avevano tale intenzione) riusciva però non solo in danno delle famiglie secolari, che necessariamente bisognava che mancassero, scemandosi la quantità de' beni loro; ma ancora in detrimento delle pubbliche forze. Imperocchè, diminuendosi sempre il numero de'Cittadini che attendono, e servono al governo civile, e mancando la quantità de'beni loro, sopra i quali le pubbliche rendite sono fondate; e per lo contrario crescendo il numero degli Ecclesiastici, che pretendono esenzioni da tutti i carichi necessarj alla Repubblica, e aumentandosi la quantità de' beni loro, che pretendono pure d'essere esenti, era necessario che le cose pubbliche si

andas-

andassero sommamente diminuendo. Aggiungevasi, che, non potendo mai gli Ecclesiastici alienar cosa alcuna, se non con qualche loro vantaggio, ed essendo le Chiese perpetue, se essi sempre acquistassero, i Secolari sempre diminuissero, era necessario in fine che restassero tutti i beni in mano degli Ecclesiastici, e si estinguesse ogni nobiltà, e ogni civiltà, riducendosi il Mondo a due condizioni, d' uomini Ecclesiastici, e di Villani.

Per provvedere adunque a così grave e noto inconveniente, ordinò la Repubblica l' anno 1333. che alle Chiese non fosse donato, o lasciato alcuno bene stabile in perpetuo nella Città, e nel Ducato di Venezia; e che, se pur fosse lasciato, dopo certo termine si vendesse, restando alle Chiese il prezzo; la qual legge variamente fu osservata fino all'anno 1536. quando fu stabilita in questa forma: Che non fossero da alcuno lasciati beni stabili alle Chiese, se non per due anni; nel qual tempo si dovessero vendere; e se ciò non fosse fatto dagli Ecclesiastici, un Magistrato avesse cura di farne l'esecuzione. E dalle sopraddette leggi si vide in diversi tempi esser seguitati tanti beni, e pubblici, e privati, che alcune Città delle suddite per costituzioni loro municipali decretarono l'istesso, parte anticamente, e parte in questi tempi nostri. Le quali cose dal Senato considerate, per ridur tutto lo Stato suo ad uniformità, e provvedere alle diminuzioni de'beni secolari, nell'anno 1605. estese la legge, ch'era ordinata per la Città di Venezia, a tutto lo Stato insieme. Aggiunse ancora che nessuno nella Città di Venezia, o nello Stato, possa sotto qualsivoglia colore vendere, donare, o in altro modo alienare a persona Ecclesiastica beni stabili senza licenza del Senato, da concedersi nel medesimo modo, come si concede nelle alienazioni de' beni pubblici; e che ogni alienazione altrimente fatta, sia nulla, e gli stabili confiscati con pena a' Notaj.

Per li quali rispetti, tre anni innanzi, del 1602. per moderar il soprabbondante acquisto degli Ecclesiastici, che sotto pretesto di ragioni dirette avute da loro ne'beni posseduti da'Laici, ogni giorno tentavano d'appropriarseli; movendo lite ora a questo, or a quello de'possessori, dando nome d'Enfiteusi a' Censi, ed alle Locazioni perpetue; e perciò eccitando pretensioni d'essere nelle vendite preferiti; ovvero che i possessori fossero decaduti, o che i beni non potessero passare ad ogni sorta d'eredi, con molto danno de'sudditi, ch'erano travagliati, e avviluppati in continue liti; deliberò il Senato (per occasione di certa controversia mossa da'Monaci di Pragia) che le Chiese non potessero appropiarsi beni posseduti da' Laici per ragione di prelazione di linee, consolidazione dell'utile, salvo però il loro diritto.

Il che fu statuito, attesa la consuetudine di più di 200. anni sempre, e gl'innumerabili giudizj in conformità seguiti, per levare le occasioni delle controversie, e liti, e dar forma scritta a' Giudici da seguire in ogni caso.

Queste leggi, ordinazioni, e amministrazioni della giustizia sono molto bene state vedute, sapute, e osservate da' Pontefici passati, sì per gli avvisi continui che hanno avuti dagli Ecclesiastici di questo Stato, come per i particolari che cotidianamente hanno ricercato da' Nunzj loro residenti in questa Città; senza che, per sè medesimi molti Pontefici n'hanno avuto piena notizia, e informazione; altri per esser nati,

ed

ed educati in questo Stato; altri per esser vissuti privati, facendovi ufizio di Confessori per molti anni, alcuni uffizio d' Inquisitori, ed altri Vescovi di qualche Città. Di modo che ogni Pontefice in qualche modo ebbe notizia della giustizia, ed equità delle leggi Veneziane, de' giudizj de'loro Magistrati; onde si dee presupporre che, non avendo mai richiamato, tacitamente insieme gli abbiano approbati. I giudizj sopra le persone Ecclesiastiche sono sempre stati esercitati, e per lo passato più frequentemente, che ne' tempi prossimi; e le ordinazioni, o leggi soprascritte, lasciando le più antiche memorie, si veggono essere state in uso già più di 300. anni; sebbene in questi ultimi tempi alcune sono state confermate, altre, dalla legge non scritta colla quale s' osservano, ridotte in iscrittura, e così finalmente espresse, e pubblicate. Delle quali una del 1602. e l'altra del 1603. sono state vedute da Papa Clemente Ottavo, zelantissimo e diligentissimo; ma contuttociò non hanno soddisfatto alla Santità di Papa Paolo V. al quale, per incognita cagione nel principio del suo Ponteficato è piacciuto d'esaminare le leggi, e i giudizj della Repubblica.

E nel fine d'Ottobre prossimo passato nella udienza ordinaria si dolse coll'Ambasciadore d'essa Repubblica, perchè nella Sede vacante avesse fatta una legge, che proibisce agli Ecclesiastici d'acquistare stabili; soggiungendo che, quantunque fosse costituita in virtù d'un'altra prima, i Canoni però fanno invalida così la vecchia, come la nuova: perlochè unitamente voleva che fosse annullata, imponendo all' Ambasciadore di notificar questa sua volontà alla Repubblica. Il che avendo fatto, e ricevuto ordine dal Senato di dar conto al Pontefice delle ragioni, cause, e giustizia della legge, e della podestà che la Repubblica ha di far simili ordinazioni; il Pontefice, attento alla sua deliberazione, disse apertamente che udiva per soddisfazione, e non per mettere così fatte ragioni in alcuna considerazione; e conchiuse di voler mandar sopra ciò un Breve ortatorio a Venezia; mostrò una scomunica che aveva fatta stampare contra un'altra Città; significando in simili cause di non voler risposte, o allegazioni di ragioni, ma pronta ubbidienza: e soggiunse un'altra querela, per la ritenzione fattasi ne'mesi innanzi d'un Canonico di Vicenza, e dell' Abbate di Nervesa; dicendo volere che fossero rimessi al Foro Ecclesiastico; e che se la Repubblica ha privilegi di giudicar Ecclesiastici, non si estendono nè a tali sorte di persone, nè a tal genere di delitti, per i quali i suddetti sono carcerati: e qui sarà necessario di digredire un poco, per narrar le cause della carcerazione di questi delinquenti. Brandolino Valdemarino, Abbate di Nervesa, fu querelato, e imputato d'aver esercitati molti atti tirannici sopra la roba, e molti degli uomini abitanti nelle terre vicine a lui: d'aver levate di vita con veleno più persone, e tra queste un Religioso Sacerdote suo domestico: d'aver dato il veleno al Padre, e ad un Fratello: d'aver fatto uccidere più uomini: d'aver tenuto commerzio carnale continuato con una sua Sorella naturale: d'aver esercitati molti atti magici, ed empj, per venire al fine delle sue disonestà; e per altre cause, che non si possono senza orrore narrare più particolarmente, come apparisce nelle denunzie, e querele fatte da diverse persone contro di lui. E Scipione Saracino, Canonico Vicentino, fu imputato, che con disprezzo avesse rotti i pubblici sigilli de'Rettori di Vicenza posti sopra la Can-

celleria del Vescovato in Sede vacante, per custodia e sicurezza delle scritture, e ragioni del Vescovato, a petizione, e istanza del Cancellier di quello; e di più d'aver insultata una Gentildonna vedova, di famiglia principale Vicentina sua parente, con isporcarle la porta, e la casa, dopo aver tentato per lungo tempo con modi indecenti la sua castità con scandalo pubblico, perchè non si asteneva costui d'esercitare i suoi libidinosi tentativi anche nelle Chiese.

Ma ritornando al Pontefice, la Santità sua in diversi congressi coll' Ambasciadore persuase la Repubblica a voler lasciare da canto le sue ragioni, e ubbidirlo interamente; e dopo alcuni giorni aggiunse nuove querele per la legge soprascritta, che proibisce fabbricar Chiese senza licenza. E si ristrinse risolutamente, che voleva fossero rivocate le due leggi suddette, e rimessi i due prigionieri al suo Nunzio residente in Venezia. E il dì 10. di Dicembre formati due Brevi, uno sopra le due leggi, e l'altro sopra il giudicar gli Ecclesiastici, commise al Nunzio suo, che gli presentasse. Ma il Nunzio, forse mosso, perchè il Senato aveva in quegli stessi giorni eletto un Ambasciador straordinario, per tentar ogni via umile, e possibile di rimovere la Santità Sua dalla risoluzione presa innanzi la cognizione della causa, e indurla ad informarsi prima che venir ad altra esecuzione, differì la presentazione de' Brevi: cosa che non fu approvata dal Pontefice; ma gli spedì in diligenza comandamento di presentarli immediate. Perlochè il giorno della Natività di Nostro Signore, quando il Doge Grimani stava per render l'anima a Dio, e che la Signoria era congregata co' Senatori, de'quali alcuni avevano ricevuto il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, altri erano per riceverlo, dimandò udienza, e presentò due Brevi sigillati, i quali non furono aperti, per la morte del Doge, che succedette nel seguente giorno, fino dopo l'elezione del nuovo: i quali aperti, si ritrovarono amendue di un istesso tenore, e contenevano: esser venuto a notizia sua, che la Repubblica ne'suoi Consigli aveva costituite molte cose contra la libertà Ecclesiastica, e l'autorità della Sede Appostolica, e in particolare aveva esteso a tutto il suo Dominio alcune leggi, ch'erano per la sola Città di Venezia, ch' era di non fabbricar Chiese, e Monasteri, e luoghi pii; e un'altra, che proibiva l'alienazione de'beni Laici in Ecclesiastici senza licenza del Senato: le quali cose, per esser contrarie alla libertà Ecclesiastica, dichiara nulle, e invalide; e coloro che le hanno statuite incorsi nelle Censure Ecclesiastiche, e comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, che sieno rivocate, e cancellate; minacciando, se non sarà ubbidito, di procedere più innanzi. Al che il Senato sotto il dì 28. di Gennajo rispose: aver con dolore, e maraviglia intesa dalle lettere di Sua Santità, che le leggi della Repubblica osservate felicemente per tanti secoli, non riprese da alcuno de'Predecessori suoi, le quali rivocare sarebbe un rivoltare i fondamenti del governo, si riprendano ora come contrarie all'autorità della Sede Appostolica, e coloro che le hanno costituite, uomini d'eccellente pietà, benemeriti della Sede Appostolica, che sono in Cielo, sieno notati per violatori della libertà Ecclesiastica: avere egli, secondo l'ammonizione della Santità Sua, esaminate le leggi, e vecchie, e nuove, e non aver trovato in quelle cosa, che non abbia potuto per autorità di supremo Principe statuire: e toccato qualche particolare delle sue ragioni, conchiude: credere di non essere

essere incorso in censura alcuna; e che la Santità Sua, piena di pietà, e religione, non vorrà senza cognizione della causa persistere ne' minacciamenti.

Questo luogo ricerca, prima che passiamo più innanzi, che si esplichi quali sieno le opposizioni che il Pontefice fa alle due leggi soprascritte; e quanto sieno di facile, e pronta risoluzione; e quali sieno insieme le ragioni, la giustizia, e l'equità delle leggi; e quanto sia legittima nella Repubblica la podestà di costituirle.

Oppone il Pontefice a tutte due queste leggi insieme, dicendo che sono: *Sedis Apostolicæ auctoritati, & Ecclesiasticæ libertati immunitatique contrariæ, tum generalibus Conciliis & Sacris Canonibus, necnon Romanorum Pontificum constitutionibus repugnantes*: perlochè, prima d'ogni altra cosa, sarà molto opportuno che veggiamo che cosa sia libertà Ecclesiastica; e donde abbia ricevuta origine. Imperocchè certa cosa è che questo è nome nuovo, e non inteso per 12. Secoli nella Chiesa. Fa menzione il Santissimo Appostolo Paolo della libertà Cristiana nelle Pistole a'Romani 6. a'Galati 4. appieno; quivi dimostrando che, per lo peccato del primo Padre nostro, eravamo fatti servi del peccato; dalla qual servitù Cristo Nostro Signore ci ha liberati, riscuotendoci col suo sangue; e però dice: *cum servi essetis peccati, liberi fuistis justitiæ, nunc vero: liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem vero vitam æternam*. E a'Galati un'altra servitù propone alle cerimonie della legge Mosaica, dalla quale similmente Cristo ci ha liberati; quando dice: *nunc, fratres, non sumus ancillæ filii, sed liberæ, qua libertate Christus nos liberavit*. Non ad altri è stata donata tanta grazia di liberazione, che a ciascuno de'fedeli di Cristo, e alla Chiesa in corpo. Perlochè si ritrovarono alcuni de'Santi antichi che la chiamarono libertà della Chiesa: a questa non si oppongono se non i ministri del Demonio, e la parte dell'Inferno; e non vi ha dubbio che chiunque colle sue leggi pensasse di derogare in una minima parte, sarebbe alieno dalla Santa Chiesa Cattolica. Ma di questa non si parla al presente; poichè il famoso, e augusto nome di Chiesa, ch' era comune a tutti i fedeli anticamente, così Cherici, come Laici, adesso pare che sia ristretto perlopiù a significar i Cherici solamente. Onde s'è data anco una libertà propria loro separata dalla sopraddetta, della quale pare Onorio III. fosse il primo a far menzione circa il 1220. ma quello che esso Onorio intendesse per libertà Ecclesiastica, e Fedrigo II. Imperadore, che nell'istesso tempo, e ad istanza dell' istesso Papa la nomina, nè essi lo dichiarano, nè tra i Canonisti è in tutto ben deciso. Poichè in tutta la Legge Canonica non si trova diffinita, nè si dichiarano le cose che sotto essa si comprendono; nè è data regola come giudicarlo: perlochè ancora non si accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia contra la libertà Ecclesiastica. La libertà è diffinita da'Giureconsulti: essere una facoltà naturale di fare quello che ciascuno vuole, quanto le leggi lo permettono. Alcuni pensano che questa facoltà ne'Cherici di fare quello che piace loro conforme alle leggi, sia la libertà della Chiesa; in modo che in questo senso quello stesso ch' è libertà assolutamente nel Laico, è nell'Ecclesiastico libertà Ecclesiastica, e consiste in godere quella facoltà che la legge comune dà a ciascuno. Pare che tale sia il senso del Cap. *Eos qui*, (*De imm. Ecc. in 6.*)

dove dice, che se alcuno proibirà che non sia cotto pane, macinata biada, fatto servizio agli Ecclesiastici, questo si presume in derogazione contra la libertà Ecclesiastica. Altri non vogliono così; ma sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli Ecclesiastici convengono, per privilegj concessi loro da Dio, o dal Papa nelle cose Spirituali, e da'Principi nelle Temporali; talmente che non voglia altro dire, che privilegio d'esenzione, concesso alla Chiesa universale, così nelle cose Temporali, come nelle Spirituali.

Un'altra opinione compone amendue queste insieme. Altri chiamano libertà Ecclesiastica ogni cosa fatta a favor de' Cherici, e dicono essere contro a quella gli statuti per li quali i Cherici si rendono più timidi, e i Laici più audaci; la qual diffinizione è di Bartolo, (*Authen. cassa C. Sac. Sanct. Eccl.*) e per la più accomodata all' esaltazione dell'ordine Chericale.

Ora anderemo mostrando che, preso il vocabolo di libertà Ecclesiastica in qualsivoglia di questi sensi, le ordinazioni della Repubblica di Venezia, e la carcerazione, e condannazione di persone Ecclesiastiche, non levano alcuna libertà; e insieme risolveremo le opposizioni che particolarmente si fanno a ciascuna delle leggi.

Non dice il Papa altra ragione speziale, perchè la legge del non potersi fabbricar Chiese l'offende, se non per essere statuita: così sono le parole formali del suo Breve: *quasi Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ personæ, temporali vestræ jurisdictioni subjectæ aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris ditionibus Ecclesias, & alia pia, ac religiosa loca extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi, mulctandi viderentur.*

Nè altra ragione medesimamente allega, per provar la sua intenzione, che sia contra la Libertà Ecclesiastica la proibizione a' Laici di non lasciare legati, o donare in perpetuo, e non alienare stabili negli Ecclesiastici; se non che pare che si fondi in una certa usurpata giurisdizione che la podestà secolare abbia ne'beni Ecclesiastici; e queste sono le parole sue: *perinde ac si temporalibus dominis liceret in Ecclesiastica bona, quæ Ecclesiis Ecclesiasticisque personis, & aliis locis piis a testatoribus, & cæteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum, & exoneratione conscientiæ plerumque relinquuntur, aut alio modo conferuntur, jus aliquod exercere.*

Ma primieramene ciascuno che con interna diligenza vorrà considerare, penetrerà da sè stesso, che il far una legge, che proibisca ad ogn' uno, così Ecclesiastico, come Laico, di non fabbricar Chiese senza licenza, non è (come il Pontefice oppone) esercitar podestà sopra la Chiesa, ma sopra il fondo, sopra l'aja, o superficie, ove si può fabbricare; la quale nessuno negherà che non sia pura, e meramente secolare. Nessun privato, che proibisca ad un Ecclesiastico fabbricar una Chiesa nel suo fondo, si dirà che ordini cosa alcuna sopra la Chiesa, o persona Ecclesiastica; ma che disponga del fondo suo a suo beneplacito, e che vieti l'uso della cosa a chi non è obbligato per legge a concederlo. Non si chiama Chiesa quella che si può fabbricare, ma quella ch'è già dedicata: ogni privato ha dominio sopra il fondo suo, e il Principe sopra tutti i fondi del Dominio ha una podestà maggiore: perlochè, siccome è ingiustizia fabbricar una Chiesa nel fondo d'un privato senza sua permissione, così è ingiustizia fabbricare in qualsivoglia luogo d' un Principe contra la sua proibizione. Non viene levata qui libertà all'Ecclesiastico

in

in alcuno de' soprannominati sensi: nel primo, perchè nessuno ha libertà di servirsi della cosa altrui contra il voler del Padrone: nel secondo medesimamente, perchè Dio, universal Signore d'ogni cosa, dando libertà a' Ministri della Chiesa d'edificar Tempj, non ha levato il Dominio del privato, nè l'Imperio del Principe sopra il fondo: nè il Papa ha disposto altrimente: nè potrebbe disporre, per esser cosa temporale: nè Principe alcuno con suo privilegio ha potuto disporre d'alcuna cosa nello Stato di questa Repubblica nata libera; e così non è derogato in conto alcuno alla libertà Ecclesiastica.

E se questa ragione valesse: la Chiesa è cosa spirituale, adunque chi dispone sopra il fabbicarla, dispone sopra cosa spirituale, ne seguirebbe, che un Principe, che proibisce mettere nelle fabbriche delle Chiese Roveri, che sogliono servire al fabbricar Galee, Barche, Ponti, e altro; ovvero che proibisse coprirle di piombo, per carestia che n'avesse per uso di guerra, si dicesse far legge sopra le Chiese, e loro coperti; essendo nondimeno vero che fa l'ordinazione sopra i Roveri, e sopra il Piombo, che sono cose meramente laiche. Qual cosa è che non possa esser dedicata al culto divino? forse non si troverà alcuna; non essendo se non il solo peccato contrario a Dio: ogni cosa gli può essere consacrata: adunque chi disporrà d'una cosa, vietando che non possa esser dedicata, offenderà Dio? no certamente.

Il precetto dell'onor divino, essendo affermativo, non comprende tutte le materie, tutti i luoghi, tutti i tempi, come vorrebbono quelli che tirano tutto all'Ecclesiastico; ma ammette, che, quando non manca cosa alcuna a lui, il resto s'applichi ad usi umani, e ad esso si attribuisca quanto gli è appunto condecente.

Se fosse lecito contra il voler del Principe fabbricar Chiese in qualunque luogo, sarebbe lecito similmente contra il suo volere adoperar qualsivoglia materia, e qualsivoglia artefice: il che estendendo anche a' paramenti, ed ornamenti delle Chiese, e a' Vasi Sacri, resterebbe che ogni panno, ogni metallo, ogni legno, e ogni altra cosa apparterrebbe all'Ecclesiastico: la stravaganza delle quali conseguenze mostra chiaramente che, siccome la Chiesa già dedicata appartiene allo Spirituale; così nessun luogo può esser dedicato senza la permissione del Principe temporale: e l' equità di questa legge fu sempre conosciuta dal Mondo. Cicerone, nell' orazione *pro Domo sua*, mostra che in quei tempi nessun'aja poteva esser consacrata *injussu populi*. Sotto gli Imperatori gentili ancora erano quattro leggi (*L. sacra* §. 1. *ff. de re divis. L. si plures sint*, *& L.* 2. *ff. de relig. & sum. fun. L. ult. ff. un. in pos. legal.*) che vietavano potersi consacrare cosa alcuna senza licenza del Principe: le quali avendo Giustiniano portate ne' Digesti, senza dubbio le ha accomunate alla nostra Religione, e ha data loro virtù anche sopra il fabbricar le nostre Chiese: e chi leggerà le Storie Ecclesiastiche, e le Novelle di Giustiniano, vederà che ne' tempi degl'Imperadori, così in Oriente, come in Occidente, al Principe sopra tutti gli altri è stato deferito in questa parte, sicchè non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuove Chiese; ma ancora nessuno ha mai pensato d'ergere una Chiesa in Cattedrale, o Metropolitana, senza permissione ed espresso decreto del Principe. Si può vedere sopra ciò la Novella 67. di Giustiniano, e quello che Balsamon molto diffusamente riferisce sopra il XVII.

Ca-

Canone del Concilio Calcedonense. Nè sarà fuor di proposito aggiunger qui il costume di Francia, dove non si possono fabbricar Chiese senza lettere Regie d'espressa concessione, e appresso senza decreto del Parlamento: e per portar anche esempio di qualche luogo d'Italia, si ricorderà qui, che nella Repubblica di Genova v'ha particolare costituzione, che senza licenza d'amendue i Collegj non si possano fabbricar Monasteri, in pena di confiscazione del luogo.

Ma non tanto alle Chiese materiali la Repubblica di Venezia ha avuto riguardo, quanto anche alle persone che debbono averle in governo; poichè non in ogni luogo sta bene ogni sorte di Religiosi. Abbiamo un ottimo esempio del famosissimo Governo de i Re di Castiglia, poichè senza la licenza Regia non si possono introdur nuovi Religiosi in que' Regni; perlochè fino al presente i Padri Cappuccini non hanno potuto averci ingresso; e non sono molti anni, che i Padri di S. Francesco di Paola diedero principio a fabbricar una Chiesa in Madrid senza la permissione Regia; la qual opera il Re Filippo II. fece che si fermasse, restando in esempio la Chiesa così principiata, e imperfetta. E la Santità Sua, essendo Nunzio straordinario presso a quel Re, l'ha potuta molto ben vedere.

I fondamenti di ciò non sono men ragionevoli, legali, e legittimi, che necessarj; perchè siccome non sarebbe permesso ad un numero di persone d'alieno Stato, contrarie di costumi, e con fini diversi da quelli d'una Repubblica, ch'entrassero nello Stato di lei, e si riducessero in un sol luogo insieme, si facessero un Capo, e trattassero co' sudditi del Principe in segreto; poichè questo, come sospetto e pernizioso conventicolo, sarebbe subito impedito: Così col pretesto d'un Monastero nuovo potendo venir insieme sotto un Capo molti d'altre nazioni, alle volte contrarj di costumi, e di sensi; e per la comodità che hanno di trattare per le Confessioni, o altri colloquj spirituali, insinuandosi co' sudditi del Principe, corromperli nella fedeltà; questo similmente con ottima ragione dee essere molto bene avvertito, per la pubblica conservazione, e quiete dello Stato: e per questo rispetto convenne pur alla Repubblica, pochi anni sono, licenziar di Venezia alquanti Padri d'un Monastero, tutti di nazione aliena, per essere stati da loro sviati molto uomini dell' Arsenale. E così gli Oratorj, e Collegj che si fanno di tutta una nazione in una Città, massime piena d molte sorte d'uomini, non sono senza gravissimo pericolo, quando non sia consapevole il Principe di quello che nelle sue riduzioni si tratta. Si aggiunge, che le frabbriche, se non sono situate in luoghi convenienti, portano gravi danni alle Città, spezialmente a quelle che sono forti: e si sa quante Città sono perite alle volte per una Chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dall'inimico accampato; e quanto danno abbia recato medesimamente una fabbrica tale vicina alle mura di dentro; e quante macchine, e quanti edifizj sacri similmente, per importanti rispetti, è stato necessario spianare per sicurezza pubblica, con qualche maraviglia delle persone semplici, e divote.

Non solo al ben pubblico è cosa utilissima, come di sopra s'è discorso, che non si fabbrichino Chiese senza licenza; ma ancora è per bene d'esse Chiese; acciocchè ad arbitrio di chi si sia non sieno fabbricate in luoghi indecenti, presso a cloache; nè di forma indecente, e senza deco-

ro

ro conveniente alla maestà della Religione, sicchè sieno piuttosto a derisione, che ad altro: nè si vede che il molto, e soprabbondante numero delle Chiese sia utile per la divozione, anzi in contrario; perchè quando sono troppe, non si possono prestare i debiti servizj a tutte, e cagiona più indevozione una Chiesa mal tenuta, che dieci custodite; e le limosine anco non bastano per tutte le Chiese, quando il numero è eccessivo; che nè le vecchie, nè le nuove hanno i loro debiti servizj.

Per grazia di Dio non mancano Chiese, e luoghi pii nella Città di Venezia, e nelle altre tutte dello Stato: e queste sono tali, e tante, che alcune Città colme di reliquie d'innumerabili Martiri, che restano poco decentemente conservate, possono venir a prender esempio da queste; e contuttociò non ha tralasciato il Senato, quando l'opportunità si sia presentata, di dar licenza di fabbricar nuove Chiese, e luoghi pii dovunque è occorso; e di dare parimente ingresso a'nuovi Religiosi, anco dopo fatta la stessa legge.

Ma chi non si maraviglierà, udendo riprendersi la pena della legge Veneziana imposta a chi fabbrica Chiese senza licenza? dicendosi da chi oppone: il fabbricarle è opera in sè non cattiva; quasi che l'opera in sè, e di sua natura buona, se sarà fatta senza le debite circostanze, non sia viziosa, e non meriti gastigo. Non dalla materia, ovvero oggetto solamente, disse Aristotile: (2. Ethic. c. 6.) e dopo lui tutti i Teogi, si piglia la bontà dell'azione, ma dall'integrità di tutte le circostanze. E' bene fabbricar Chiese, in luogo, e tempo, e modo conveniente; ma non è bene senza queste condizioni: il fabbricar in luogo altrui una Chiesa, e senza consenso del padrone, non è dovere. Il Principe, oltre il dominio che il privato ha, tiene sopra ogni luogo una podestà molto maggiore; alla quale e il padrone, e il luogo sono soggetti; sicchè d'essi non si può fare quello che il Principe proibisce, o non consente.

Certamente ho consumato molto più parole di quelle che bisognavano, per far capace ognuno, che abbia il senso comune, delle ragioni che sono per questa legge; ma non me ne pento, perchè servono anco a difesa della seguente del 1605. che proibisce a'Laici alienare stabili ad Ecclesiastici. Imperocchè meno questa dispone di cosa Ecclesiastica, e comanda agli Ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente a'Secolari, e sopra beni secolari. Che ingiuria farà mai un Principe che comanda a' suoi sudditi di non contrattare con una sorta di persone? E' cosa usitatissima in tutti i Regni la proibizione di non introdurre alcuna sorta di merci: adunque è ad offesa de'forestieri? Non credo che alcuno affermirà a questa conseguenza: e tanto più, quanto i privati fanno tal legge sopra i beni loro, quando ne'contratti livellarj pongono condizioni, che il livellario non possa vendere, o alienar i suoi utili nella Chiesa; e pure questo si fa da tutti. E altri ne'testamenti, per conservar la roba in casa loro, la condizionano sì, che non può mai passar nella Chiesa. Tutte le leggi de'Fideicommessi sarebbono contra la libertà Ecclesiastica; perchè vietano che il bene sia lasciato alla Chiesa; e quelle della Falcidia Trebellianica ancora, perchè tutte detraggono alla Chiesa quella porzione che vogliono sia detratta da'legati, e resti all'erede.

So che alcuno, molto zelante di qualsivoglia aumento delle cose Ecclesiastiche nel temporale, afferma che così sia; ma non credo che l' opinione sua avrà molti seguaci. Ed è una gran risoluzione il dannare azioni

azioni, e ordinazioni, che tutto il mondo Cristiano; da 1500. e più anni in qua, ha, non voglio dire solamente ammesso, ma lodato, commendato, e tenuto come servizio di Dio.

Sono bene alcuni che, per far un gran favore al Secolare, dicono che sarebbe stato, e sarebbe lecito statuir una legge, che nessuno potesse vender i suoi stabili senza licenza, la quale, così generale, comprenderebbe anche gli Ecclesiastici, e potrebbe il Principe, richiesto della licenza, concederla sempre, quando l'alienazione dovesse passar per un Laico, e negarla, quando ad un Ecclesiastico; che non sarebbe contra la libertà Ecclesiastica.

A' quali bisogna ben rispondere con qualche libertà, che, studiando un poco di Logica, troverebbono che, concesso tutto il genere, viene concessa ogni spezie in particolare, e solitaria. Laonde chi concede che il Principe possa assolutamente proibire l'alienazione, bisogna che confessi poterla proibire in Forestieri, in Nobili, in Ecclesiastici, e in qual si voglia altra sorta di persone in particolare. Essi dicono: può assolutamente a tutti, ma non però a gli Ecclesiastici soli: e la Logica dice: se può universalmente a tutti, adunque anche a' soli Ecclesiastici.

Ma più severamente loro parleremo che studino un poco la Divina Scrittura, dove gli ammonirà S. Paolo: (Gal. 9.) *Nolite errare, Deus non irridetur*. Bella cosa certo: se non è peccato quest' effetto d'operare che i beni Laici non possano passare in Ecclesiastici; perchè lo dannano, perchè lo riprendono? Non ha fatto il Principe assai bene, se non ha offeso Iddio? e se è peccato, quando, restando l'istesso effetto, avranno mutate le parole; che avranno altro fatto, che burlarsi di Dio, e creduto d'ingannarlo con artifizj? Dio non voglia che in animo Cristiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di Dio che gli Ecclesiastici istituiti da lui, per attendere alle cose spirituali, mutata la loro istituzione, si facessero padroni non solo d'una parte delle cose temporali, ma di tutte ancora; non dovremmo onorarli di sole parole, ma con fatti proccurare d'effettuar quanto prima questo voler divino.

Ma passiamo a mostrar più chiaramente che il Principe in tal legge ordina sopra cose veramente sue. E' pur cosa chiara che, se una possessione ha qualche servitù, non può il padrone d'essa lasciarla alla Chiesa, sicchè non ritenga la servitù stessa. Ma qualunque stabile si ritrova in uno Stato ha soggezione al Principe, la quale è molto maggiore, e più stretta di qualsivoglia altra che possa avere con alcun privato; imperocchè la podestà del Principe sopra i beni è maggiore, che il dominio del privato. Può il Principe per la podestà sua, affine di ben pubblico, derogare, e levare il dominio privato; non può il padrone privato derogare in parte alcuna alla podestà del Principe. Perlochè anche per sua donazione, o testamento, o altro, non può fare che il Principe non vi abbia la sua podestà. Pensi questo ciascuno, e consideri come sia conforme alla natura, che passi un bene per disposizione del privato nella Chiesa, e resti libero dalla soggezione del Principe. Ma risponderanno, contentarsi che passi cogli stessi obblighi di pagare quello che pagava quando era nel Laico. Bene: ma perchè adesso solamente consentono così, e per lo passato hanno voluto esentarsi da ogni obbligo? Diremo poi appresso, che il Principe ha altre ragioni sopra lo stabile, oltre i tributi ordinarj; poichè v'ha anche gli

straor-

ſtraordinarj, ſenza i quali non è dovere ch'eſso ſtabile paſſi, per poterlo, come gli altri, aggravare d'altre gravezze. E ſe queſta par dura condizione, pure è naturale. Ma di più: ſe il Principe riceve ſervizio perſonale da'poſseſsori di Milizie, Uffizj Curiali, ed altro, perchè dovrà perderlo? E, oltre a ciò, il Principe ha *Jus* di confiſcare quello ſtabile per i delitti del padrone; ma quando paſsa alla Chieſa, non è più confiſcabile; e però il Principe perchè dovrà perder il ſuo *Jus*? E qui ſerva un eſempio notiſſimo, per convincere i contraddicenti.

I benefizj Eccleſiaſtici vacano per la morte de'Benefiziati, e la Corte di Roma ha perciò l'annata, e il prezzo delle Bolle. Eſsendo molti benefizj uniti a Monaſteri, Capitoli, e ad altre Univerſità, avvertirono i Pontefici che, per tal unione, ſi perdeva quell'emolumento che per la morte del benefiziato ricevevano; e conſiderarono che, ſottoſopra, la vacanza avrebbe potuto occorrere ogni quindici anni; e però ſtatuirono che ogni quindici anni de'benefizj uniti ſi pagaſse la Quindena. Adunque potrebbe anche il Principe così riputare che, ſottoſopra, ogni cent' anni un bene potrebbe eſser confiſcato, e far pagare ogni cent' anni la confiſcazione. Al che per provvedere, in alcuni Regni ſi coſtuma che, quando alcun ſtabile è laſciato alla Chieſa, ella è obbligata a dare uomo vivente, moriente, e confiſcabile, ſino che lo ſtabile ſia per autorità regia amortizzato.

Lo ſtabile ancora ſpeſso ſi vende, e perciò paga al Principe gabella, o ſi laſcia ad eredi ſtranieri, onde ſimilmente paga certa porzione. Facciaſi parimente che in tempo di tanti anni occorra uno di queſti accidenti; ſarà il dovere che il Principe ſenza ſuo conſenſo venga privato di queſte ſue ragioni? E per tanto è molto oneſta e giuridica l'ordinazione del 1605. E ſe preſso alla licenza ſi ricercaſse anche per le ſopraddette cauſe una gabella propria, quando lo ſtabile ha da paſsar nella Chieſa, non ſarebbe ingiuſto: anzi in Francia, e in molti altri Regni, quando un bene paſsa all'Eccleſiaſtico eziandio con licenza, paga una terza parte, dicono, per l'amortizzazione; cioè perchè quello ſtabile è come morto al Principe, che non ſe ne prevale e ſerve come prima. Non è adunque contra la giuſtizia, ed equità, ſe il Principe, che tante coſe perde, vedendo che hanno gli Eccleſiaſtici venticinque volte tanto di quanto ſi dovrebbono contentare; delibera, e riſolve che ſi fermino, e non acquiſtino più ſenza licenza; la quale nondimeno ſi darà loro, quando ſarà conveniente. I quali riſpetti di confiſcazione, vendite, e legati ad eſtranei, potendo occorrere anco alla ſuperfizie, dove alcuni diſegnano di fabbricar Chieſe, non è maraviglia, ſe il Principe non permette che ſenza licenza ſua ſia amortizzato. Ma paſsando più oltre; quelli che negano al Principe ſecolare il poter far leggi ſopra coſe Eccleſiaſtiche, e che gli Eccleſiaſtici ſieno ſoggetti alle leggi ſecolari, conſentono nondimeno che, per lo ben comune, ſi poſsa far ogni ſorta di leggi che comprendano eziandio gli Eccleſiaſtici: Ma il ben pubblico ricerca che ſi conſervi queſto membro principaliſſimo della Repubblica, cioè il ſecolare, che porta i peſi, fa le fazioni pubbliche, così perſonali, come reali; acciò non avvenga quello che Ulpiano dice: *quod viribus & viris deſtituta erat Reſpublica*: (*ff. de munè. & bon. l.* 3.) E' adunque giuſta la legge, ed è conveniente che ſia queſto membro protetto dal Principe; ſicchè, conſervandoſi i ſuoi beni in eſso, reſti colle

Bb forze

forze necessarie per servir la Repubblica: e se da questo nasce che gli Ecclesiastici hanno meno di quello che avrebbono, ciò non è direttamente inteso dal Principe, ma accidentalmente occorre; nè mai la ragione, e le leggi attendono a quello che indirettamente, o per accidente segue. (*l. si quis ne causam ff. si cert. pet. c. quia diversitatem de concess. preb.*) Nè quegli presume far ingiuria al prossimo, che ha per meta l'utilità propria; se bene di là viene che 'l Compagno sia privato di qualche guadagno che sarebbe. Se non fosse questa legge, l'Ecclesiastico s'arricchirebbe più, lo confesso; ma l'ordinaria carità, e Iddio, comandando che ciascuno riguardi prima alle cose a sè necessarie, e questo è attendere alla vocazione sua. Chi conserva il suo, senza dubbio impedisce che non vada in un altro, nè mai uno si fa povero. Non è però contra la Carità ovviare alla propria povertà, perchè insieme s' impedisce la ricchezza altrui. Dee il Principe curare che la tranquillità, e le forze del suo Imperio si mantengano.

Se di qua viene che gli Ecclesiastici non avranno maggior abbondanza; a questo non dee risguardare il Principe. Gaetano, (*in Summa ver. excom. cap.* 31.) seguito da tutti, nega essere contra la libertà Ecclesiastica lo Statuto secolare, dove si ristringa, e ponga modo alle spese de' Funerali, Sposaliaj, e Messe nuove: e pure da queste segue più manifestamente che gli Ecclesiastici sono privati di que' guadagni che avrebbono, se fosse lecita qualunque sontuosità.

Se vorranno gli Ecclesiastici comperare, di quali danari compreranno? Comandò il Canone *concessum*, (12. *q.* 2.) che sieno fatte quattro parti dell'entrate Ecclesiastiche: la prima pel Vescovo, la seconda pel vitto del Clero, la terza per la fabbrica, la quarta per le limosine de' poveri. Il che anche fu da Carlo Magno nel suo capitolare (*lib.* 1. *cap.* 87.) confermato. Non vorranno gli Ecclesiastici acquistar colla prima, nè colla seconda parte; non è dovere che si levino i loro alimenti. Lasciar cader le fabbriche, per acquistar di nuovo, non è ragionevole; nè il ben pubblico lo consente: impiegarvi la quarta parte, ch' è la dovuta a' poveri, la pietà non lo comporta, nè il detto del Signore: poichè S. Paolo ci comanda d'avere sempre in memoria *beatius est magis dare, quam accipere*. Perlochè passando alli stabili donati, o lasciati, è d' avvertire che le Chiese, se questa legge non sono impedite dall' avere tutto quello che loro viene o dato, o lasciato: il che se non hanno in propria spezie, hanno però il prezzo, il quale è equivalente alla cosa.

Sarebbe forse fuori di luogo l'aggiungere, (ma pur con brevità non sia tanto male,) che non è utile agli Ecclesiastici il possedere superfluamente; poichè così sono deviati del servizio di Dio, al quale è carico loro d' attendere; e si ha nelle leggi Ecclesiastiche tutto un titolo *ne Clerici, vel Monachi Saecularibus negotiis se immisceant*; dove particolarmente il 1. cap. pare fatto per proibire i disordini presenti, e San Paolo con poche parole comanda: *nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat, cui se probavit*. (2. *Tim.*2.) Vi è un lungo discorso di San Gio: Grisostomo, (*In Matth. hom.*26.) dov'egli mostra dalle ricchezze della Chiesa nascere due mali: uno, che i Laici cessano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro, che gli Ecclesiastici, lasciato l' uffizio loro, ch' è la cura delle anime, diventano Proccuratori, Economi

nomi, e Daziari, esercitando cose indegne del loro ministero.

Dicono qualche volta gli Ecclesiastici con gravi querele, che viene proibito loro quello ch' è concesso a tutte le altre sorte di persone anche vili, e infami; quasi che sieno di peggior condizione. Al che si può rispondere: prima, che non tutto a tutti conviene, nè segue, se una cosa è permessa a gli altri, che debba esser permessa loro: si concede a'Soldati, e a'Gentil'uomini andar armati; adunque loro ancora dovrà permettersi l'istesso? e se non si concederà, dovranno riputarsi offesi, e trattati come inferiori agli altri tutti? Poi, se alcuna sorta di persone nella Repubblica possede più della parte sua, a quella non conviene acquistar più. Costantino Profirogenito, Romano, e Basilio, Imperadori Constantinopolitani fecero leggi, che i Patrizj, e Senatori, Vescovi, Monasteri, ec. non potessero acquistar da' loro inferiori per compera, donazione, o testamento; (*Novell. extrav.*) per conservare quel membro necessario alla Repubblica: così potrà fare il Senato altra legge sopra i beni de'sudditi suoi, conveniente al suo buon governo, quando ne sarà bisogno: e la fa al presente sopra gli Ecclesiastici, perchè conviene tener così regolare il corpo della Repubblica, acciocchè un membro non cresca più del dovere, sicchè faccia il corpo mostruoso; e prendendo più alimento del conveniente, dannifichi le altre membra, togliendo loro il loro debito; e per sè stesso non potendo digerire il superfluo, si riempia di mali umori, onde nasca prima infermità in lui, e poi corruzione di tutto il corpo. Ma lo stato degli Ecclesiastici in questo Dominio è un membro che può essere una centesima parte di tutto il numero delle persone, e ha tirata in sè una porzione de'beni a questo corrispondente: ma nel Padovano più d'un terzo; nel Bergamasco più della metà, e non vi è luogo, dove almeno non abbia un quarto de'beni: e se gli fosse concesso acquistar ancora, non è dubbio che s' impadronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poveri, ignudi, e servi, e levando a'secolari ogni alimento.

Il luogo, e tempo presente ricercano una legge che proibisca un tale eccesso. Anticamente già, quando l'Ecclesiastico era governato secondo la maniera che i Santi Appostoli lo istituirono, e i Santi Padri a loro imitazione seguitarono ad osservare; era cosa utile che avesse molti beni; e nel corpo della Repubblica era come uno stomaco che prendeva tutto il cibo sì, ma ne digeriva poco per sè, e molto per gli altri. Così gli Ecclesiastici, possedendo molto, e participando delle rendite de' beni per sè parchissimamente, e tutto il rimanente dando in limosina, erano molto giovevoli alla Repubblica. Perlochè anco tutti proccuravano accumular loro possessioni e beni; poichè quanto più avevano, tanto riusciva in maggior utilità pubblica, nella quale erano gli Ecclesiastici tutori, e proccuratori per i poveri, e bisognosi; sicchè non seguiva alcuna mostruosità; essendo i beni Ecclesiastici come beni comuni, che facevano accrescimento in tutto il corpo proporzionatamente, e non in una parte sola. Ma, mutata questa lodevole consuetudine, i beni, e le facoltà passate negli Ecclesiastici eccedono in grandezza; e ciò è troppo sproporzionato al corpo della Repubblica, alla quale sarebbe di grandissimo incomodo, quando più crescesse; nè si potrebbe reggere, ma sarebbe necessario, o che si riducessero alla debita misura, o che ne succedesse la rovina di tutto il corpo. E sebbene ab-

biamo parlato de' beni Ecclesiastici come comuni a tutti loro, non perciò la possessione è ugualmente divisa tra essi, anzi tre quarti de' Religiosi non vivono sopra le rendite Ecclesiastiche, ma di limosine, e obblazioni de' secolari; essendo le possessioni, e entrate in un picciolissimo numero di Cherici, il quale appena arriva alla quarta parte di essi. E quello che più importa è, che di questi la metà abita fuori dello Stato, e questi tirano a sè tutte le rendite loro con danno evidentissimo del pubblico servizio: che se ne' tempi migliori, quando gli uomini pensavano più al Cielo, che al Mondo; e quando fiorivano gli Agostini, che rifiutavano l'eredità lasciate alla Chiesa, privati i figliuoli, (*Ad fra. in ere. ser.* 52.) s'è fatto un tanto acquisto; che sarebbe nell'avvenire? trovandosi ora di quelli che con artifizj vanno persuadendo maggiori acquisti? sarebbe da temere al sicuro, che in 2. o 3. centinaja d'anni crescessero tanto gli acquisti, che divenissero padroni del tutto. Sono Monasteri fabbricati già 300. anni, e non hanno il quarto dell' entrata di quelli che non è più di 40. anni che sono edificati. Adesso vi sono molti Religiosi che hanno proibizione di possedere stabili; la quale, quando fosse levata, che probabilmente potrebbe farsi, poichè veggiamo ciò essersi fatto con quattro numerosissime Religioni, oltre molte altre minori; pensi chi ha giudizio quali acquisti si farebbono in un momento.

Molte cose ne' principj loro sono buone, che, in progresso alterandosi, si fanno perniziose: l'acquisto degli Ecclesiastici nel suo principio ottimo, è venuto per quattro gradi allo stato presente: prima, le possessioni si vendevano, e del prezzo si nodrivano gli Ecclesiastici, e i poveri: (*Act.* 4.) Si pensò di ritenere i stabili, e nodrire i poveri delle rendite. (*c. futuram*, 12. *q.* 1.) Nel terzo luogo si passò a far quattro parti, una del Vescovo, la seconda del Clero, la terza per la fabbrica, la quarta per i poveri. (*c. concesso.* 12. *q.* 1.) Adesso son formati i beneficj, ed è nata l'opinione, che da tutti i Teologi, e buoni Canonisti è riprobata; che *clerici sunt domini fructuum*, contuttochè abbiano i Sacri Canoni, e i Santi Padri costantemente predicato che i beni Ecclesiastici sono de' poveri. Perlochè anche il Sacro Concilio di Trento: *Omnino interdicit Episcopis, ne ex reditibus Ecclesiæ consanguineos, familiares vel suos augere studeant, cum & Apostolorum Canones prohibeant, ne res Ecclesiasticas, quæ Dei sunt, consanguineis donent. Sed si pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant.* E poco di sotto: *Quæ vero de Episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscunque beneficia Ecclesiastica tam sæcularia, quam regularia obtinentibus, pro gradus sui conditione, observari, sed ad S.R.E. Cardinales pertinere decernit.*

E però non dovrebbono gli Ecclesiastici interpretar così in finistro una legge fatta, per necessità pubblica, tanto conforme all'equità, e giustizia, e dire che sia fatta per tenerli inferiori agli uomini vili. Piuttosto potrebbono dire, che meglio sarebbe che vivessero conforme agli Appostoli. (*Act.* 4.) Vogliono forse affermare che essi Appostoli, vendendo tutti gli stabili, e dando limosina, fossero di condizione inferiori alle persone vili? Vogliono dire che sieno di peggior condizione, che gl' infami? forse tante Congregazioni di Regolari che non posseggono, dovranno esser riputate infami? e se rispondono che questi lo fanno volontariamente, si può replicare che il volontario, o involontario fanno ben

ben differente circa l'esser virtuoso, o meritevole, ma non circa l'esser onorato, o vile. In questo proposito è degno d'esser considerato un Canone, dove si dice: (*de consec. distin. 1. c. vasa.*) *Bonifacius martyr, & Episcopus, interrogatus si liceret in vasculis ligneis sacramenta conficere, respondit: quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur: nunc e contrario lignei Sacerdotes aureis utuntur calicibus.*

Ma se si contentassero volontariamente di quello che hanno, ch'eccede di tanto la loro parte, noi saremmo d'accordo. E' degno d'imitazione l'esempio di Mosè a c.30. dell' Esodo, il quale, avendo invitato il popolo ad offerire oro, argento, e altre cose preziose per la fabbrica del Tabernacolo, quando fu offerto più di quello che bisognava, per pubblico bando ordinò che nessuno più offerisse cosa alcuna. Ma sogglungasi un'altra ragione ancora. Se per queste leggi fosse lesa la libertà Ecclesiastica, adunque per leggi Pontificie, che proibiscono agli Ecclesiastici alienare a'secolari, sarebbe offesa la libertà secolare: in questa maniera eglino potrebbono far leggi che levano altrui la libertà, e gli altri non potranno far verso loro l' istesso? E tanto più è forte la ragione, quanto, sebbene gli stabili laici non possono passare negli Ecclesiastici, può nondimeno passarvi il prezzo, e colla licenza anch'essi beni a giusta compera: ma gli Ecclesiastici non possono alienare per qualsivoglia contratto gratuito, non possono vendere, o permutare, se non con vantaggio; e se i secolari, che più ne hanno ragione, non si lamentano di questo; perchè dovranno eglino lamentarsi di cosa di minor apparenza? Finirò questa parte con dire che innanzi l'anno 400. della nostra salute, Valentiniano, Valente, e Graziano fecero una legge, (*C. Theod. ep. & cler. lib.* 20.) che i Cherici non potessero acquistar cosa alcuna dalle Donne, ec. La qual legge fu anche inviata a San Damaso Pontefice Romano di que'tempi che la pubblicasse: e si pubblicò; e fu anche per lunghissimo tempo osservata in Roma; e San Girolamo, che ne fa menzione nella pistola *ad Nepotianum*, dice: Non dolersi della legge, perchè i Cherici l'avevano meritata; ma dispiacergli l'avarizia loro, che avesse data occasione a'Principi di farla. Fu fatta una simil legge in Sassonia da Carlo Magno di gloriosa memoria, e osservata lungamente. Nel 1300. Odoardo III. (*Polid. l.* 13. *Hist. Anglicæ*) Re d'Inghilterra, fece una legge precisamente come questa, e quantunque gli Ecclesiastici ripugnassero alquanto, fu posta però in esecuzione. Lodovico Molina (*de contr. tom.* 2. *d.* 140. *lib.* 2. *tom.* 8. §.) attesta nelle ordinazioni di Portogallo esser una legge, che le Chiese, e i Monasteri, per compera, successione, o donazione, non possano acquistare stabili, acciò non crescano più del dovere a danno de'laici le possessioni, e rendite Ecclesiastiche; aggiungendo, ch'anche negli altri Regni di Spagna sia in uso l'istessa legge. Certo è, che Jacopo Re d'Aragona (*Petr. Bellug. in spe. princ. R.* 10.) statuì ne' Regni soggetti a quella Corona che i beni di Realenco (così chiamavano quelli che pagano alcuna cosa al Re) non possano passar nell'Ecclesiastico senza Regia licenza. In Francia (*C. d' Enr. III. l.* 17. *c.*) la medesima legge fu statuita da S. Lodovico, ch' è cosa molto notabile; e poi successivamente confermata da Filippo III. da Filippo il Bello, Carlo il Bello, da Carlo V. da Francesco I. da Enrico II. da Carlo IX. e da Enrico III. E avendo però fatto gia 300. anni la Repubblica di Venezia questa legge per

la Città, e pel Ducato suo, non si ha da dire che la estensione di lei a tutto lo Stato sia una innovazione; poichè Salvio Giuliano rispose: (*C. de vet. jur. enucl.* (*sed at si.*) *omnes debere sequi leges & consuetudines urbis Romae*, come Giustiniano Imperadore riferisce. E in Sicilia, nell'anno 1296. il Re Federigo (siccome è scritto nel Capitolare di quel Regno) fa una legge della forma stessa della legge Veneta nel 1536. se non che dà termine un anno solamente.

Pio V. similmente nella Terra del Bosco, dove egli nacque, avendo fabbricato un gran Monastero, perchè ella non si distruggesse, proibì in perpetuo agli Ecclesiastici il poter comperar da'Laici; e Clemente VIII. avvertendo quanto la Santa Casa di Loreto possedesse, per conservare i Laici, proibì ch'essa più comperasse. Eppure anche in Genova vi è Costituzione generale che tutti i beni sieno annessi alla Repubblica, sicchè non possano essere alienati ad Ecclesiastici. Risponde bene alcuno che Papa Clemente fece tal legge come Principe temporale, avendo richiesta licenza a sè come Papa di farla. Considerazione molto sottile, ma non conforme alla soda dottrina Teologica, e morale, la quale vuole che, avendo Dio dato uno Stato in governo a chi tiene la Maestà con podestà indipendente nelle cose temporali, gli abbia anche data Autorità di fare da sè, e senza licenza, o permissione di qualsivoglia persona, tutte quelle leggi che sono necessarie per mantenerlo.

Non si troverà mai che Dio abbia fatto un precetto, che, per adempierlo, bisogni pigliare la licenza da altri. Nelle cose indifferenti, ovvero nelle buone, ma libere, può occorrere che si commetta errore, facendole contra il volere del superiore; ma in quelle che sono di precetto espresso di Dio serve quello che disse S. Pietro: (*Act.* 5.) *obedire oportet Deo magis, quam hominibus*. Che Dio dica al Principe: fa quelle leggi che sono necessarie alla tranquillità pubblica, e se mancherai, io lo riceverò ad offesa; e ci voglia licenza per ubbidirlo? Licenza si ricerca? adunque quello che Dio comanda non è lecito. La natura, quando dà un fine, dà ancora tutte quelle potenze che sono necessarie per ottenerlo: e Dio darà un fine, e un precetto che non si possa eseguire senza riconoscerlo in grazia dagli uomini? Questo è troppo grande inconveniente. Ma ritorniamo alla materia della legge, la quale siccome non è una nuova invenzione, così di lei ancora i Giureconsulti celebri hanno trattato, l'hanno difesa per giusta, e tra gli altri, Baldo, l'Arcidiacono, l'Abbate, Signarolo, Alessandro, Barbaccio, Croto, Tiraquello, Gaeli, Renato Copino: (*Bal. cap. qua in Ecclesiarum, cap. Ecclesia Sanctae Mariae de constit. Archidiac. cap. Romana de app. in 6. Abbas l.* 1. *consil.* 63. *Signorolus consil.* 21. *Alex. consil.* 93. *Barbat. l.* 2. *consil.* 14. *Crotus l.* 1. *cons.* 5. *Tiraq. de retract. consang.* §. 1. *gl.* 13. *Gail. l.* 2. *cons. Copin. de pac. pol. l.* 3. *ro.* 1.) dalla lezione de'quali ognuno potrà scoprire, se questa era una causa dove convenisse procedere con Censure; e massime non essendosi servate le cose sostanziali del giudizio. Onde non sarà se non molto a proposito il dire anche qualche cosa intorno all'ordine servato da S. S. acciò si vegga quante nullità sono passate nel maneggio, dirò, di così fatto negozio; perchè giudizio non si può chiamare, mancando di materia. I Teologi dicono che il giudizio ingiusto può bene nell'esteriore parere giudizio, ma in sè non già; e ogni giudizio ingiusto esser eziandio da sè nullo; e non essere

il

il giudizio ingiusto più giudizio, di quello che l'uomo morto sia uomo. Ma ancora vedremo in ciò mancamento di forma, e così sostanziale, che lo rende di niun momento. Primieramente, senza citazione alcuna precedente vien dichiarato che le leggi vecchie, e nuove, del non alienar beni, e non fabbricar Chiese senza licenza, sieno contra l'autorità della Sede Appostolica, e della libertà Ecclesiastica, e che sieno incorsi nelle Censure gli stessi Legislatori. E pure la citazione esser de *jure* naturali, e ricercarsi anche nelle declaratorie, eziandio di Censure, è cosa notissima appresso tutti i Giureconsulti. Il che basta per nullità così del Breve suddetto, come di tutto quello ch'è seguito dopo in virtù di esso. Ma che adesso sieno dichiarati per iscomunicati tanti uomini pii defunti in Cristo, i quali hanno continuamente comunicato con i Pontefici de' tempi loro, che altro è, se non condannare i Predecessori della Santità sua, e affermare che non abbiano esercitata la cura delle anime come dovevano? Eppure tra quelli vi sorono Pontefici d'eccellente virtù, e santità.

Rende il Papa la causa, perchè abbia deliberato di procedere contra la Repubblica, dicendo: *Cum prætermissionis officii nostri, & causæ Ecclesiæ desertæ a nobis rationem extremo Judicii die exigi a Deo nullo modo velimus: neque enim existimetis nos, qui alioquin pacis, & quietis publicæ cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus eo intendimus, ut, soli Deo inservientes, rem Christianam, quantum possumus, pacate gubernemus; quique omnium animos, præsertim maximorum Principum, nobiscum ea in re consentientes esse optamus, si aliquando Sedis Apostolicæ auctoritas lædatur, si Ecclesiastica libertas, & immunitas impetatur, si Canonum decreta negligantur, Ecclesiarum jura & Ecclesiasticarum personarum privilegia violentur, quæ muneris nostri summa est, id aliquo modo dissimulaturos, aut officio nostro defuturos: hoc vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos nullis humanis rationibus moveri, aut quidquam, præter Dei gloriam, quærere, aliudque habere propositum, nisi perfectam, quoad ejus fieri possit, Apostolici regiminis sanctionem.* E non senza ragione teme Sua Santità il giudizio divino, quando mancasse nel debito pastorale; perchè Dio per Geremia minaccia: *Væ pastoribus, qui dispergunt, & dilacerant gregem pascuæ meæ, dicit Dominus. Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores qui pascunt populum meum: Dispersistis gregem meum, & ejecistis eos, & non visitastis eos. Ecce, ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum, ait Dominus:* E al popolo promette: *Dabo vobis pastores juxta cor meum, & pascent vos scientia, & doctrina.* Imperocchè certa cosa è, la somma del carico pastorale essere la predicazione del Vangelo, le sante ammonizioni, e istruzioni de' costumi Cristiani, il Ministero de' Santissimi Sacramenti, la cura de' poveri, la correzione de' delitti ch' escludono dal Regno di Dio: cose che Cristo nostro Signore ha raccomandate a San Pietro, e gliele ha date per carico; le quali sole sono state esercitate tanto da lui, quanto da' Santi Martiri suoi successori, succeduti di tempo in tempo in quel modo che le tenebre succedono alla luce.

La gloria di Dio nelle Scritture Divine veggiamo essere nella propagazione del Vangelo, e nella buona vita de' Cristiani, e in somma, come San Paolo dice, nella mortificazione dell'uomo esteriore, e vita dell' interiore, (2. *Cor.* 4.) e nell'esercizio dell' opere di carità. Ma se la gloria di Dio stesse nell'abbondanza de' beni temporali, avremmo molto

da

da temere di noi medesimi; poichè a'suoi Cristo non ha promesso se non povertà, persecuzioni, incomodi, (*Joan.* 15.) e finalmente, come l'istesso volgo conosce, i travagli, e patimenti sono le visite, e le prove degli amici di Dio; e niuno, dice il Vangelo, (*Matt.* 8.) segue Cristo, se non dopo aver presa sopra le spalle la propria Croce.

E' molto differente della dottrina di San Paolo (1. *Cor.* 13.) quello che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi, e a molte persone; e ciò è, che non si sa vedere, perchè questa Città si possa commendare di religione; imperocchè, sebbene vi abbondano le limosine, e opere pie verso i poveri, e il decoro delle Chiese, e il culto divino, il cimento però del Cristiano è il favorire la giurisdizione Ecclesiastica; e di questo si vede in Venezia il contrario. La sentenza di S. Paolo è: (1. *Cor.* 13.) *Si tradidero corpus meum ita, ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil sum.* Leggesi nel santo Vangelo, che il nostro Salvatore nel giorno del Giudizio dimanderà conto a' reprobi delle opere di pietà, e di misericordia non esercitate: (*Matt.* 25.) *Esurivi enim, & non dedistis mihi manducare: Sitivi, & non dedistis mihi potum: Hospes eram, & non collegistis me: Nudus, & non operuistis me: Infirmus, & in carcere, & non visitastis me.*

Ma che sia levata agli scellerati la licenza d'offendere il prossimo; che sia lasciata a'secolari una parte della porzione de'beni che loro conviene, non è da temere che Dio ricerchi ragione; anzi possiamo animosamente dare tutti i beni della Chiesa a'poveri, senza dubitare che Dio perciò resti offeso.

Nè si dee tralasciare qui di ponderare anche l'ultime parole di quel Breve, dove si dice: *Quinimmo nulla alia ratione melius publica illa Christianæ religionis incommoda, in quibus evitandis tantopere insistitis, longe a vobis propulsabitis, quam si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies, ac noctes excubant, & assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates, & jura (prout religiosos, & pios viros decet) conservaveritis.*

Ha bisogno certamente la Repubblica d'essere ajutata colle orazioni degli Ecclesiastici: perlochè ella anche assiduamente si raccomanda loro; e ben sa quello che il Savio dice: *Eccl.* 21. *Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures perveniet.* E si duole quando alcuni, poco intenti a queste sante opere, sono causa col mal esempio di molti peccati ne' laici; onde, in luogo di placare la divina giustizia, e commoverla a misericordia verso noi, s'irrita tanto più lo sdegno suo a gastigarci col mezzo degl' infedeli. Nè dobbiamo credere che le orazioni de i più ricchi, e meglio agiati sieno per piegare maggiormente la Maestà Divina, della quale è scritto: *Psl.* 21. *Neque despexit deprecationem pauperis*; conciosiachè molto male avrebbono fatto, e farebbono con questa dottrina tanti santi Monachi, ed Eremiti, che vissero, e vivono in estrema povertà, e umiliazione, con ferma credenza che in tale stato le orazioni loro debbano più facilmente ascendere alla presenza di Dio.

Ma è tempo di passare al terzo capo controverso, il quale è in materia del giudicare gli Ecclesiastici, la qual cosa dee essere trattata separatamente; poichè anche in diverso tempo fu presentato il Breve sopra essa materia. Forse la provvidenza divina dispose che, come abbiamo detto, da qualsisia de'Ministri Pontificj fosse errato nel presentar

de'

de'Brevi, acciocchè la Santità Sua avesse qualche tempo di pensar meglio di quanto momento fosse il negozio che s'incominciava: ma non però restò sua Beatitudine di comandare che l'altro Breve sopra i due Carcerati fosse presentato, come fu fatto adi 25. Febbrajo colla sopra scritta: *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum*, ancorchè la Santità Sua fosse consapevole della morte di quel Principe succeduta due mesi prima, e avesse fatti fare gli uffizj di congratulazione col Serenissimo Principe presente suo successore. Qualche Canonista difenderebbe quest'azione colla dottrina: *Papa est judex vivorum, & mortuorum*; ma piuttosto si dee credere che abbia pensato che, essendo l'istessa dignità, non importasse la mutazione della persona; nella qual cosa avrà i Canonisti tutti contrarj, i quali vogliono che, trattandosi di Censure, chiamate materia odiosa, le parole debbano essere strettissimamente interpretate. Laonde, se pretende che il Serenissimo Doge presente sia perciò ammonito, non glielo concederanno: sicchè contro di lui, anco per questo capo, ha proceduto senza servare un atto ch'è sostanziale al giudizio; cioè, la citazione per la declaratoria, e l'ammonizioni per le Censure. Si dee tenere per cosa certa che se il Pontefice avesse ascoltate le ragioni, dove la Repubblica di Venezia fonda l'autorità sua di giudicar gli Ecclesiastici, mai non avrebbe sopra ciò mossa parola: ma non avendo voluto trattar, e vedere le ragioni d'essa Repubblica con quella pazienza, e carità, e maturità, ch'ella si prometteva dalla Santità Sua, come Padre universale della Cristianità; non è maraviglia, se biasima i giudizj della Repubblica, affermandoli fondati sopra l'uso, e sopra alcuni Brevi de'Pontefici. Rispose il Senato al Breve del Pontefice in poche parole: maravigliarsi che nasca cotidianamente nuova materia di dissensione, e che si senti di sovvertire que'fondamenti sopra i quali la sua libertà è stabilita per 1260. anni: imperocchè dal nascimento della Repubblica i Maggiori suoi hanno ricevuta da Dio l'autorità di punire qualunque delinquente; la quale hanno esercitata continuamente ad onor di Sua Maestà Divina, con quiete pubblica, e approbazione de'Predecessori di Sua Santità, e lode universale. Di consuetudine non si fece menzione alcuna; attesochè ha la podestà sua molto più altamente, e fermamente fondata, che sopra un uso, se bene immemorabile; perchè ella tiene per indubitata la dottrina de'Teologi, e de' migliori Canonisti, che l'esenzione degli Ecclesiastici dal foro secolare ne'delitti, non Ecclesiastici, ma temporali; o, come Giustiniano dice, civili, non sia *de jure divino*, ma per privilegio de'Principi; se però alcuno non volesse pigliare il significato della parola *Jus divinum* tanto largamente, o abusivamente che voglia dire *Jus humanum*.

Questa dottrina, che, se gli Ecclesiastici non fossero per privilegio, e grazia esentati, sarebbono soggetti a' Magistrati secolari, si mostra e conferma cogli esempj del Vecchio Testamento, dove si vede che tutti i Re hanno comandato, e giudicato, e punito i Sacerdoti; e questo essere stato fatto non da'Re cattivi, ovvero mediocri solamente; ma da' Santissimi, e piissimi David, Salomone, Joas, Ezechia, e Josia; e lo abbiamo precisamente nel Vangelo, nelle parole di Cristo nostro Signore, dette a Pilato: (*Joan. 19.*) *non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper*, aggiuntavi (se alcuno volesse dargli qualche senso stravagante) l'esposizione di Sant'Agostino, di San Bernardo,

del Cardinal Gaetano, che il giudizio di Pilato fu bene iniquissimo; ma non usurpato: (*super Joan. tract.* 116. *Epist.* 42. *in* 2. *qu.*62. *a.*1.) Oltre di che, si ha la confermazione ancora coll'esempio di S. Paolo, il quale, avendo conghiettura (*Act.* 25.) che Festo, sotto pretesto di giudicarlo in Gerusalemme, volesse darlo in mano agli Ebrei, appellò a Cesare; cosa che mai non avrebbe fatta, quando non fosse stato legittimo suo Giudice; essendo peccato mortale appellare a chi non ha podestà legittima. Viene ben fatta certa considerazione da uno Scrittor moderno, che S. Paolo avrebbe appellato a S. Pietro; ma che non lo fece, perchè sarebbe stata stimata pazzia: considerazione ben degna d'un intelletto perspicace, ma non già degna della risoluta costanza di S. Paolo, che fosse restato di dire una verità, per timore d'esser riputato pazzo. Non ebbe egli questo rispetto innanzi a Festo, nè restò di dir parole per causa delle quali il Prefetto gli rispose: *Insanis, Paule*: e lo stesso S. Paolo dice, *Act.* 26. 1. *Cor.* 1. *Nos prædicamus Jesum Christum Crucifixum, Hebræis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam*: e pure non restava di dire, e predicare quello che sapeva essere riputata pazzia. Però non faccia in modo alcuno questa ingiuria a San Paolo, poichè veramente quel santissimo ed esemplarissimo Appostolo non la merita. Ma che diremo de' precetti di S. Pietro 1. *Petr.* 2., e del medesimo S. Paolo? i quali sono: *subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum; quia sic est voluntas Dei*. E di questo, *ad Tit.* 3., *admonet illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire*, e quello che si ha nel 13. cap. a' Rom. ch'è come un sole, per rischiarare ogni dubbio: *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas, nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt: itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt: nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa; Dei enim Minister est tibi in bonum; si autem malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat, Dei enim Minister est, vindex in iram ei, qui malum agit; ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa præstatis, Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum servientes: Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem*.

Veggasi Sant' Agostino, che in quel numero de' soggetti al Principe secolare pone anco sè stesso, *expos. ad Rom. num.* 72. *super Epistolam ad Rom. Homil..... in expos.* Veggasi Gian Grisostomo, Teodoreto, Teofilato, ed Ecumenio, che con apertissime parole includono Appostoli, Vangelisti, Profeti, Sacerdoti, e Monaci. Leggasi S. Tommaso sopra quel medesimo luogo, e vedrassi che afferma apertamente ogni esenzione Ecclesiastica esser per privilegio de' Principi. Ma San Bernardo ad un Arcivescovo scrivendo più chiaramente, dice: *epist.*42. *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, & vestra: quis vos excipit ab universitate? si quis tentat excipere, conatur decipere*. Considerino i contraddicenti se mai alcuni de' santi Pontefici, Vescovi, o altri Sacerdoti hanno detto d'esser esenti dalla podestà del Principe, e de' Magistrati, che mai nè troveranno uno; ma bensì troveranno che ciascuno ha confessata la sogge-

ſoggezione, ſolo negando la giuſtizia nella cauſa, perchè erano condennati.

Un famoſo eſempio abbiamo di S. Policarpo Veſcovo di Smirne, Diſcepolo di S. Giovanni Vangeliſta, uno de' fondatori della noſtra ſede, dopo gli Appoſtoli, eccellentiſſimo; le parole del quale portate da Euſebio ſono queſte: *Euſeb. l. 4. cap. 4. Magiſtratibus enim, & poteſtatibus a Deo conſtitutis eum honorem, qui noſtrorum animorum ſaluti, noſtræque Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur*. Alcuni dicono eſſer comandata dall' Appoſtolo la ſoggezione a' Principi, quando erano infedeli, ma non da poi che ſono fatti Criſtiani; e queſto perchè gli Eccleſiaſtici per l' ordine ſacro, e per l'autorità ſpirituale, ſono maggiori: e a coſtoro San Gian Griſoſtomo riſponde in poche parole: *Si enim Paulus, cum gentiles adhuc eſſent Principes, præcepit; multo magis oportet & fidelibus exhibere: quod ſi majora tibi concredita eſſe dixeris, diſce non nunc honoris tui tempus eſſe; peregrinus enim hic es, & advena; tempus erit cum omnibus apparebis illuſtrior; nunc vero vita tua abſcondita eſt cum Chriſto in Deo: quando Chriſtus comparuerit, tunc & vos comparebitis in gloria*.

Ma chi può dubitare che le eſenzioni Eccleſiaſtiche ſieno conceſſioni di Principi, ſe ſi trovano le leggi, e i privilegi loro, e ſi veggono non conceſſi tutti in un tempo, ma a paſſo per paſſo? i quali, per ſoddisfazione d'ogni perſona che voglia certificarſi di queſto, poichè molto importa, diſtenderò per i tempi loro.

Coſtantino Magno circa il 315. eſentò gli Eccleſiaſtici dalle fazioni pubbliche, perſonali, e curiali: (*C. Theod. de Epiſ. & Cler. l.* 2. *ibid. l.* 20.) Coſtanzo, e Coſtante, ſuoi figliuoli, aggiunſero le eſenzioni dalle fazioni ſordide, e da'cenſi, e conceſſero a'ſoli Veſcovi eſenzioni da' giudizj del Foro ſecolare, *ibid. l.* 12. reſtando gli Eccleſiaſtici a' giudizj ſecolari, così in Criminale, come in Civile: e ſopra di ciò vi ſono dopo altre leggi, *ibid.* 23. *lib.* 37. *ibid. d. l.* 47. una di Valente e Graziano circa il 380. l'altra d'Arcadio, e di Onorio circa il 400. Ma intorno all' anno 420. Onorio, e Teodoſio Secondo, e dopo l'iſteſſo Teodoſio con Valentiniano III. conceſſero il giudizio de' Cherici a' Veſcovi, quando amendue le parti ſi foſſero contentate; rimettendo a'Magiſtrati ſecolari quando una non voleſſe accettare il Veſcovo; la qual coſa fu anche confermata da Marziano circa il 640. e da Leone ſuo ſucceſſore. Finalmente da Giuſtiniano circa il 560. (*Cod. de Ep. & Cler. l. cum cleri, C. eod. l. omni qui*) fu fermata e ſtabilita ogni varietà; e colla legge, che gli Eccleſiaſtici nelle cauſe Civili foſſero ſoggetti al Veſcovo, nelle Criminali al Giudice ſecolare; il che durò ſino al 630. quando Eraclio (*Novell.* 83. *Novell....*) gli eſentò da'Magiſtrati ſecolari, così in Civile, come il Criminale; ſalva però ſempre l'autorità de'delegati dal Principe: e ſino alla diviſione dell' Imperio così ſempre ſu oſſervato, e dopo quella, tale è ſtato ſempre l' uſo e lo ſtile della Chieſa Greca, inſino a tanto ch'è durato quell'Imperio.

Ma in Occidente gl'Imperadori Franchi, e Saſſoni, e i Re Italiani variamente hanno oſſervato, alle volte laſciando i giudizj agli Eccleſiaſtici, e talora giudicando non ſolo Preti, e Veſcovi, ma gl' iſteſſi Pontefici Romani, rimettendo parte ad eſſer giudicati agli Eccleſiaſtici, e parte a'Magiſtrati, ſecondo che la varietà de'tempi comportava; prevalendo

valendo ora l'autorità de' Pontefici, ora quella degl'Imperadori : finalmente Federigo II. circa il 1200. fece l'Autentica inserta nel Codice Giustiniano : *Aut. C. de episc. & cler. l. statuimus*, che nessuno possa tirar al Giudizio secolare, così Civile, come Criminale, persona alcuna Ecclesiastica : e ognuno, che leggerà i titoli : *De Episcopis , & Clericis, & de Episcopali audientia, vel de Episcopali judicio*, nel Cod. Teodosiano, e Giustiniano, ritroverà tutte queste leggi, e resterà appieno informato, come l'esenzione degli Ecclesiastici è stata una grazia fatta dagl'Imperadori; e anche si certificherà, che, se bene essi hanno concesso a' Cherici esenzioni dalla podestà de'lor Magistrati; mai però dalla podestà loro suprema non hanno esentato alcuno. E' così congiunta col Principato la podestà di punire chiunque opera contra le leggi, ch'è inseparabile da quello; e tanto vuol dire che nel suo Stato abbia il Principe uno non soggetto a sè nelle cause temporali, e in qualunque altra concernente al ben pubblico, quanto che non sia Principe. Non potrebbe durare un corpo naturale che avesse una parte non destinata all'essere dell'intero: meno può durare un corpo civile, che nel suo mezzo abbia uomo che riconosca altri, che il Principe, nelle cose umane, e temporali. Il Papa medesimo nelle cose spirituali esenta chi gli piace dall'autorità de'Vescovi, Arcivescovi; ma da sè stesso non può esentare alcuno senza restar d'esser Papa. La Repubblica di Venezia, essendo nata libera circa l'anno 320. sebbene, come è avvenuto a tutte le gran Potenze, non dilatata ne'principj suoi in grande, e spazioso Dominio, ha però ricevuto da Dio, non meno che gli altri Principi grandi nel loro grand'Impero, la podestà sopra qualunque persona vivente nel dominio di lei ; e agli Ecclesiastici ha lasciate godere essa Repubblica quell'esenzioni da'Magistrati che godevano nelle Terre dell'Imperio di tempo in tempo; bastandole punire in loro que'soli eccessi che, per esser gravi, ed enormi, potevano turbare la pubblica tranquillità: e restano le memorie de'delinquenti Ecclesiastici puniti in qualunque sorta di delitti; e alle volte ancora in certi, che al presente si terrebbono per leggieri, ma ch'era necessario fossero per alcuna particolar circostanza degni che la Repubblica gli correggesse. E sebbene i Pontefici Romani hanno fatti diversi (*c. at si Clerici de jud. cap. Clerici eodem. c. cum non ab homine eod. c. qualiter & quando eod.*) Decreti dal 1160. in poi sopra l'esenzione de'Cherici, questi però non sono stati ricevuti interamente in luogo alcuno presso ad alcun Principe, nè hanno potuto ottenere che i delitti di Maestà offesa non sieno stati sempre soggetti a'giudizj secolari: quasi per tutta l'Italia si gastigano i Cherici, sebben non ammoniti, che non vanno in abito, non ostante l'esenzioni, e i decreti Pontifizj. In Spagna si fa l'istesso ne' delitti di portar armi, e in molti altri. In Francia si distinguono i delitti comuni, e privilegiati; e quelli soli si rimettono agli Ecclesiastici, e questi sono giudicati da'secolari.

La Repubblica parimente ha distinti i delitti in gravi, e leggeri; e i leggieri sono rimessi al Foro Ecclesiastico, i gravi commessi a'Magistrati. E così ha continuato d'esercitare sempre la giustizia, e la libertà della sua giurisdizione. Non diremo che questa sia una consuetudine solamente, la quale, contraria ad una legge, per la lunghezza del tempo abbia preso vigore sopra la legge stessa. Non dubitiamo che la consuetu-

suetudine mai non può pregiudicare alla legge di Dio, e della Natura, sebbene fosse lunga a migliaja d'anni; e confesseremo ingenuamente che, se Dio avesse esentati gli Ecclesiastici, ogni atto da qualsivoglia Principe in contrario fatto, sarebbe una usurpazione, e una offesa di Dio; ma aggiungeremo ben anche, con licenza di coloro che chiamano la loro esenzione *de jure divino*, che se così fosse, il Papa non avrebbe podestà di sottometterli; perchè i secolari non sarebbono capaci d'esercitare per dispensa del Papa quello che Dio avesse proibito. Dio ha proibito a'secolari dir Messa, confessare, ec. il Papa non può abilitarli in modo alcuno con sue dispense. E se diranno che questo è *Jus divinum* indispensabile, ma quello dispensabile dal Papa; per non disputare, e affaticarsi a mostrare la contraddizione ch'è nel dire *jus divino*, e dispensabile per podestà umana, basterà risponder loro che tutte le ragioni che si possono acquistare per dispensa del Papa: *Innoc. cap. cum Apostolica, de sim. de privileg. c. quod quibusdam, de verbor. signific. c. in his. cap. super quibusdam*, si possono acquistar anche per consuetudine la quale sopravvenga contraria alla legge: e se presupponessimo l'esenzione de'Cherici essere prima stata ordinata per legge, ed eseguita ancora, e che poi per consuetudine immemorabile fosse stato prescritto in contrario, dico, che legittimamente s'eserciterebbe. Ma nel nostro caso l'autorità, e l'uso della Repubblica precede di tempo ad ogni legge che abbia esentati gli Ecclesiastici da'giudizj in cause criminali enormi: nè qualunque decreto abbiano fatto gli Ecclesiastici ha potuto pregiudicarle punto. Si aggiunge a questo l'approvazione tacita di tutti i Pontefici, che, vedendo, e sapendo questo, se non avessero giudicato convenire, l'avrebbono ripreso: e la medesima approvazione espressa ancora di Sisto IV. Innocenzio VIII. Alessandro VI. e Paolo III. i Brevi de'quali, conservati negli Archivj della Repubblica, sono veramente in approvazione di quanto essa giustamente ha fatto. Il che chiaramente mostra Innocenzo nel suo Breve diretto al Patriarca di Venezia, dato l'ultimo Ottobre 1487. nel quale mostrando come ragionevolmente la Repubblica giudicasse gli Ecclesiastici non solo negli atrocissimi delitti, ma anche in tutti gli altri gravi, ed atroci, usa queste parole: *Non attendentes privilegia ad bene vivendum dari, non ad delinquendum, illaque præsidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum, facultatem, &c.* Cosa che non in questo tempo solamente occorre spessissime volte, ma all'ora anche era frequentissima, come Sisto Papa Quarto in un suo Breve pur al Patriarca di Venezia sotto il dì 2. Giugno 1474. testifica con queste parole: *Cogimur non sine cordis nostri dolore plurima quæ nollemus de personis Ecclesiasticis audire ex ista Civitate, præsertim in qua sæpe nonnulli aut monetas adulterasse, aut crimen læsæ Majestatis admisisse dicuntur.*

E se alcuno, per provare che l'esenzione è de *jure divino*, volesse valersi dell'esempio di Costantino nel Concilio Niceno, lo rilegga bene, e venga a dire se fa per lui, ovvero contra la sua intenzione. Le Novelle di Giustiniano Imperadore 3. 5. 6. 11. 83. 123. 131. 133. 137. con molta abbondanza di chiarezza mostrano quali esenzioni avessero i Cherici sotto quell'Imperadore, e quale avevano goduto innanzi a lui. Se adunque per privilegj degl'Imperadori nel principio, e poi per connivenza hanno avute l'esenzioni; perchè debbono far tanti romori, quando la Repubblica Veneta dice: che se altri nello Stato loro hanno concesso

cesso che anche i delitti enormi fossero giudicati dall'Ecclesiastico, credendo, e giudicando che ciò potesse convenire al governo loro; Ella però non l'ha mai concesso, o acconsentito, come cosa che ha riputata essere contraria alla pubblica tranquillità sua.

Si può aggiungere qui, che in nessun Regno, o Dominio si praticano queste esenzioni nell'istesso modo: e chi leggerà quanto ne scrivono i Criminalisti, e il Claro: *l.2.* §. *fin. qu.36.* in particolare, vedrà come variamente in diversi luoghi è eseguita, e praticata questa esenzione: argomento indissolubile che non è *de jure divino*; sicchè la consuetudine può regolarla; e che i Decreti de'Papi sopra ciò non sono stati per ogni luogo in tutto ricevuti.

E qui si dovrà considerare ancora che nel Breve de' 10. Dicembre dice il presente Pontefice che sono carcerati un Canonico, e un Abbate: *personas in dignitate Ecclesiastica constitutas*. Vi sarebbono mille Brevi Papali, per mostrare che *Canonicatus non est dignitas*; ma essendosene accorti, nel Monitorio stampato hanno escluso il Canonico, e hanno detto solo dell'Abbate *personam in dignitate Ecclesiastica constitutam*; tanto che si raccoglie che si può anche errare ne' Brevi Papali, quando massimamente si scrive con troppa celerità, la quale è cagione che non si consideri quanto fa di bisogno. Ma non è anche senza qualche dubbio, se le Commende di questi Abbati sieno dignità, o no, poichè il Sacro Concilio di Trento proibisce le Commende. Importa nondimeno a quello, che noi trattiamo, molto che sieno dignità, che sopra questo il Papa faccia fondamento; il che se fosse in un povero Sacerdote senza benefizio, non riputerebbe la causa tanto importante, ma la qualità della dignità sarebbe speziale, per far maggiore, e più autentica l' esenzione: atteso che è cosa certa, che nella Chiesa sono posti gli oridini che sono Sacramenti *de jure divino*, tra' quali il Sacerdozio è sommo: ma queste dignità d'Abbate, Preposito, Arcidiacono, sono introdotte *jure umano*: adunque se l' esenzione fosse *jure divino*, sarebbe principalmente ne' Sacerdoti, sebbene senza titolo; e non nelle dignità specifiche, come vogliono. E al sicuro chi vorrà sciogliere questo nodo di ragione, non tenterà di farlo senza grande, e vana fatica. Questa materia ricerca che si consideri nella persona del Papa ritrovarsi due qualità; l'una di Pontefice Romano, Vescovo di quella Chiesa particolare, e Capo dell'universale; l'altra di Principe di quello Stato che possede; che sebbene al presente sono congiunte, non per tanto è necessario, nè che il Principe temporale di Roma sia Pontefice, nè che il Pontefice sia Principe. Non occorre adesso esplicare quando ambe queste qualità furono unite, che forse non sono quattro centinaja d' anni; ma concedasi anche che già 800. anni ciò avvenisse, non importa al nostro discorso. Come Pontefice nella Città di Roma tiene il suo Vicario, e nelle Città suggette gli Arcivescovi, Vescovi, e altri Rettori Ecclesiastici: e come Principe ha i Ministri suoi, Governatori, Giudici, e altri; che sebbene in parte sono Preti, però non in quanto Preti esercitano que' carichi, e molti anche sono laici. Ora se alcun Ecclesiastico Prete, o Frate, commette delitto enorme, veggiamo che non i Vescovi, e quelli che hanno i governi Ecclesiastici lo puniscono; ma i Governatori, Auditori, ec. Abbiamo veduto Torre di Nona, Corte Savella, il Torrione di Bologna, e altre prigioni laiche piene di Preti, e Frati giu-

stiziati

ftiziati; e, quello che importa, eziandio fenza degradazione. Ne'Pontificati, di Sisto, e di Clemente fono stati impiccati Frati coll'abito regolare. Queste cose furono certamente necessarie, e giuste; altrimente lo Stato Ecclesiastico non viverebbe in pace. Non sono però gli altri Stati fenza questa necessità: e se piacesse alla Santità sua misurare i bisogni altrui colla misura che usa, e ha data a'suoi, non dannerebbe i Principi che gastigano i Preti che non vivono da Preti.

Ma non si creda già poter riuscir ne gli altri Stati quello che non riesce nel proprio; e dovremmo noi dare esempio di quello che vorremo esser fatto dagli altri; perchè, vedendo il male che ne risulterebbe, compatiremmo l'altrui necessità.

Io so la risposta che si darà, e questa è: che il Papa ha le due qualità sopra narrate, una di Principe, e l'altra di Pontefice: come Principe, vedendo esser necessario al buon governo dello Stato suo temporale che col braccio laico sieno gastigati i delitti enormi de'Cherici, ne chiede la licenza a sè come Pontefice; e che siccome la dà a sè, così la darà anche agli altri, se la dimanderanno in grazia: medicina più insopportabile dell' infermità, e che più nuoce al corpo; e risposta che divide l'indivisibile ancora. Non sarebbe più facile dire che il Pontefice, in quanto Principe, conosce esser necessario, pel buon governo dello Stato suo, gastigare coll'autorità temporale ognuno che perturba la quiete, sebbe Ecclesiastico? ma non vedendo i bisogni degli altri Principi, e Stati, nè consentendo che abbiano autorità dalla Maestà divina, conosce solo la propria autorità di Pontefice, e Padre universale; perlochè vuole essere a parte de'governi loro.

Qui si oppongono alcuni, dicendo: ogni gastigo è per correzione del delinquente; altrimenti, quando non avesse questo buon fine, sarebbe opera tirannica: ma la correzione di ciascuno appartiene al Superiore suo; perciò al Principe non dee importare, se il delinquente Ecclesiastico sia corretto, o no. Attenda pure a gastigare i laici; che se gli Ecclesiastici non saranno puniti, i Prelati ne renderanno conto a Dio. E veramente concluderebbe la ragione, se il supposto d'essa fosse vero, che la correzione del delinquente fosse solo fine della giustizia criminale. E' fine certo, ma è fine secondario, e il minore, essendo per utilità privata: che il principale è un fine pubblico, e in due cose consiste: una, in mantenere ne'Cittadini buoni costumi, e nella Città tranquillità, e quiete: e l'altra, se alcuno si usurpa sopra l'altro qualche avvantaggio, affliggendolo, o danneggiandolo contra ragione, con altrettanta pena proporzionalmente data a lui in ridurre le cose all'ugualità. L'Ecclesiastico, quando, posposto il timor di Dio, e del Mondo, contravviene alle leggi, offende il pubblico, dando esempio a'laici, i quali con così fatta imitazione si rendono cattivi: e oltre di ciò, invita anche quello che si trova offeso da lui a vendicarsi con sovversione della quiete, e del riposo pubblico. Per le quali cose dee essere cura del Principe che il delitto sia gastigato: altrimenti, per la sopraddetta ragione, non dovrebbe mai il Principe punire un forestiero che nel suo Stato erraffe; poichè, non essendo suo suddito, non ha da curare l'utilità di quello. Il Principe gastiga il forestiero, non avendo mira alla sua correzione, ma al difendere il suddito proprio dall' ingiurie, come è obbligato, e all'impedire gli esempi cattivi, che possono introdurre costumi perniziosi alla pubblica

blica quiete. Nè vale dire: dunque, se è necessario al bene pubblico che l'Ecclesiastico sia gastigato, proccuri il Principe la correzione sua dal Prelato, nè permetta che i Magistrati laici l'eseguiscano.

Perchè, per risposta, è necessario considerare che gli Ecclesiastici per delitti eziandio gravissimi, ed enormissimi non possono, secondo i Canoni, punire in pena di sangue; ma gastigano con Censure di sospensione, privazione, deposizione, e con pene d'irregolarità; ovvero impongono penitenze salutari d'orazioni, digiuni, e altre opere tali; e la più severa sentenza è confinare uno in Monastero, o in prigione più stretta, a far perpetua penitenza; la quale però non si vede in questi nostri tempi eseguita per qualsivoglia gravissimo eccesso. Anzi, se alcune volte danno di queste penitenze per qualche lungo tempo, dopo fatta la relazione dell'umiltà del penitente, e prontezza all'ubbidienza, le rimettono, e ne fanno grazia presto, e facilmente. E quantunque fosse comandamento di Giustiniano che per delitti fossero dati al braccio secolare; nondimeno la comune, e praticata opinione de'Canonisti è che questo si faccia solo in tre casi, d'eresia, di falsificazione di lettere Appostoliche, e di conspirazione contra il proprio Vescovo. Del resto dicono affermativamente, che, se un Cherico avrà commesso delitto enorme, e gravissimo, quantunque avesse ucciso il Sommo Pontefice, sempre che offerirà di voler farne la penitenza, non si dee degradarlo, e darlo al braccio secolare, ma confinarlo a prigione perpetua.

Da questo modo, e da questa condizione di Giustizia segue che gli Ecclesiastici facilmente incorrono nelle trasgressioni delle leggi; perchè, apportando loro più utilità, o dilettazione il peccato, che danno, o noja la pena, eleggono piuttosto questo male riputato da loro minore, che privarsi de'proprj appetiti, e delle proprie libidini: e non temendo punto della vita, (cosa che sola frena, e atterrisce per lo più i delinquenti) e sperando anche, se saranno con alcune pene Ecclesiastiche gastigati, d'accomodare il tutto ben presto, si fanno lecito però senza rispetto alcuno di commettere ogni scelleratezza: oltre che, non sono da' Fori Ecclesiastici puniti più i delitti che turbano la pubblica tranquillità, ma quelli che più sono contro i loro rispetti. Imperocchè non è di tanto interesse del laico la falsificazione di lettere Appostoliche, o la conspirazione contra il Vescovo; che sono i casi, (come s'è detto di sopra) per i quali è ordinata la degradazione; ma il tradimento, la Maestà offesa, la falsità della moneta, l'omicidio, per i quali darebbono delle loro penitenze Ecclesiastiche, sono quelli che per servizio della tranquillità pubblica debbono esser puniti con grande ed esemplare severità. E veramente il Prelato che governa i soli Cherici, non può far opera che abbia rispetto se non ad essi soli, e alla loro utilità; nè può, nè sa aver risguardo al benefizio di tutta la Repubblica nel punire i suoi Preti, siccome un Padre di famiglia non gastiga i figliuoli, e servi suoi, se non avendo rispetto al bene della casa propria solamente: i soli gastighi del Principe, e de'suoi Ministri s'inviano, e tendono veramente al benefizio comune, ch'è il fine suo reale. Il dire, che de'delitti enormi, che turbano la pubblica quiete, il Cherico sia punito dal suo Prelato, non vuol dir altro, se non che quella pena si riferisca al ben essere dell'Ordine Ecclesiastico, e che de' delitti commessi da loro tutto il danno sia partecipato da'laici; e del bene

bene che nasce dalla loro pena non ricevano parte alcuna. E vaglia il vero, i Prelati mai non puniscono i Cherici per offese fatte a'secolari se non per istanza che loro facciano i Magistrati, o per timore ch'essi non supplisçano al mancamento; e con ragione, perchè cura loro è governar il Prete, e non difender il secolare. Ma il Principe, che riceve tributi, e altri servizj da'sudditi, acciò difenda la vita, l'onore, e la roba loro, non può senza peccato abbandonarli, quando sono oppressi dall'audacia di coloro che sotto pretesto d'esenzioni ardiscono ogni male, permettendo che i delinquenti vadano impuniti, o sieno gastigati con sole pene spirituali; ma è in obbligo di punirli per conservazione della giustizia, e per esempio degl'altri; massime essendo esso Principe costituito dal Creatore, come S. Paolo dice, *Minister Dei, vindex in iram ei qui malum agit:* in che se manca, è ancora punito colla privazione del Dominio: *Regnum de gente in gentem transfertur propter injustitias, injurias, contumelias, & diversos dolos.* E oltre l'offesa di Dio, nella quale incorre il Principe, abbandonando i sudditi, e mancando loro della debita protezione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla pubblica rovina. I Secolari offesi dagli Ecclesiastici nel sangue, nell'onore, e nella roba, vedendosi privati di quella giusta vendetta che si fa con pubblica autorità, sono incitati con qualche ragione alla privata; e, quello che peggio è, temendo di non essere di nuovo offesi, nè sperando nella giustizia de'Prelati, cercano di prevenire; e così da un male nascono altri mali che causano sedizioni, e gravissime perturbazioni nella Città.

Quel tanto poi che si dice a difesa de'giudizj Ecclesiastici, che le esenzioni da'Fori laici sono concesse a'Cherici in onore di quell'Ordine, il quale, dedicato al culto Divino, è ragionevole che sia rispettato; è cosa che ogni buon giudizio intenderà in contrario; perchè, se si vuol dire in onore di quello che ha commesso il fallo; prima egli non merita essere onorato; e S. Paolo dice: *Vis non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem*: poi ben disse Socrate: ognun che pecca, è infelice: ma più infelice però, se fuggirà la pena. In onore de'buoni molto meno, perchè possono esser macchiati per la compagnia de'cattivi, e restano più onorati i buoni, quando sono senza cattiva compagnia: consigliò S. Paolo: *Auferte malum ex vobismetipsis; modicum fermenti totam massam corrumpit*; onde, se essi per i Sacri Canoni non possono, levando la vita a'tristi, escluderli dal suo numero, servirà a dignità degli Ecclesiastici che la loro bontà, purgata da'cattivi coll'autorità del Principe, resti sincera, e perciò onorata. Nè si può dire che altra libertà sia loro levata, se non la libertà di far male. Da queste considerazioni è più che manifesto che la Repubblica Veneta non ha ecceduto in conto alcuno, così nel costituir le sue leggi, come nell'amministrar la giustizia, quella podestà di Principe temporale supremo che Dio le ha dato; e non ha così meritato che si procedesse con lei con Censure Ecclesiastiche: e tanto più, quanto si è proceduto alla fulminazione con tanta celerità, che ogni persona intendente delle cose di Roma si maraviglierà, onde nasca che le cause (eziandio di poco momento) si trattino in Roma con tanta lunghezza, che gran parte d'esse terminano piuttosto per la morte delle parti, che per la sentenza de' Giudici; e nondimeno in una causa di tanto momento sia stato proce-

duto, non con celerità, ma con precipizio. Poichè nel principio di Novembre solo passarono i primi ragionamenti di queste cause, sicchè in cinque mesi s'è potuto venire ad una deliberazione tanto ardua, di scomunicare una moltitudine di tre Milioni d' anime, e interdire così gran tratto di paese, e di dominio; massime che con impazienza insopportabile si è aspettato questo breve tempo sempre con querimonia che si cercasse dilazione, per valersi del tempo; ed è venuta Sua Santità a così fatta risoluzione con darne solo notizia a'Cardinali, e senza ricercar il parer loro, com'è solito farsi, spezialmente in casi di tanta importanza; e ciò non senza qualche mormorazione della Corte Romana; essendo solito non solo di fare i Cardinali partecipi di così fatte materie, ma d'averli seco per consultori. E dopo stabilito, e stampato ancora l'ultimo suo Breve de' 17. Aprile, lo stesso giorno ne parlò in Concistoro, e immediate procedette all'affissione, e all' intimazione. E in ciò è cosa degna anche di gran stupore, che, facendosi professione in Roma, che nessun altro sappia far processi, e che in servare l'ordine si usi una somma vigilanza, andando per bocca di tutti, come per proverbio: *Omnis processus formatus extra Curiam ut plurimum est nullus*; nondimeno in una causa di tanto momento s'abbia proceduto senza citazione. Dicono pur essi, che sia *de jure naturæ*, e hanno sempre in bocca: *Adam ubi es? & est Abel frater tuus?* Eppure questo non si vede essere stato servato. E se alcuno dirà che i due Brevi de'10. Dicembre servano per citazione, a questo ostano tre cose. La prima, che sono essi due primi Brevi de' 10. Dicembre ancora soggetti a questa infermità insanabile; perchè, in uno d'essi dichiarandosi le Leggi del Senato nulle, e coloro che le hanno costituite caduti in censura, a questo non si poteva venire, senza prima citare a dire le ragioni in contrario. Poi altro è monizione, e altro citazione, come bene i Giureconsulti dimostrano: quella domanda che s'ubbidisca, come in cosa decisa; questa chiama a discutere, se sia bene, se sia necessario, o obbligo d'ubbidire: perlochè, comandandosi in quei Brevi la rivocazione delle Leggi, e la consegnazione de'prigionieri sotto Censure e pene, non si possono chiamare citatorj, ma monitorj; nè si può dire che si risolvano in citazione, non avendo termine alcuno, anzi comandando l'esecuzione immediatamente. Nè si può dire risolversi in citazione il Monitorio che dà i 25. giorni di termine, atteso che vengono in quello dichiarati nulli, e annullati gli Statuti della Repubblica, non dopo i 24. giorni, ma nell' istesso tempo de' 17. Aprile: Adunque così fatta annullazione per modo alcuno non può risolversi in citazione. E molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausula giustificativa, senza la quale non solo mai non si risolve in citazione, ma il Monitorio *ipso jure* è nullo insieme colla sua scomunica, come appieno prova il Navarro sopra il cap. *Cum contingat* 8. *causa nullitatis*. Ma condonando tutti questi difetti, dove apparisce citazione, o monizione sopra la legge del 1602. che dicono essere de' beni enfiteotici, e che veramente è più sopra beni censuali, ovvero locati per lungo tempo, la qual nondimeno entra nel Monitorio nel primo luogo, e viene annullata, senza che pur s'intenda qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda? Avessero almeno udito una volta parlarne; vi fosse stato qualche discorso *extra judiciale* sopra. Ma che improvvisamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scandalosa maraviglia.

Non

Non sarebbe per avventura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa d'enfiteusi; poichè così notabile difetto è stato commesso nell'ordine giudiziario Ma. perchè alcuno forse entrerà in desiderio d'aver qualche sommaria notizia delle ragioni della Repubblica sopra di ciò, non sarà alieno da questo proposito toccarne brevemente alcune, dalle quali si conosca manifesta l'autorità legittima nel Senato per costituire la Legge; la necessità che ve l'ha spinto; e l'equità nella cosa statuita; e incidentemente si scopra qualche errore, o a studio, o per caso, incorso nell' intelligenza delle parole, e cause di questa legge.

Dice il Pontefice nel Monitorio, che il Doge, e il Senato addì 23. di Maggio 1602. presa occasione da una lite vertente fra il Dottor Francesco Zabarella da una parte, e i Monaci di Pragia dall'altra, statuirono non solo che i Monaci all'ora, o per l'avvenire, non potessero pretendere azione sotto qualsivoglia titolo d'esser preferiti ne' beni enfiteotici posseduti da' laici, nè ottenere la proprietà de' beni suddetti per ragione di prelazione, consolidazione, o estinzione di linea, o per qualsivoglia altra causa, salvo il loro diretto; ma ancora che ciò s'intendesse dichiarato, e fermamente deliberato quanto a tutte le altre persone Ecclesiastiche, e luoghi pii.

Da questo non appare se la Santità Sua riprenda l'ordinazione del Senato, in quanto estende a tutti i luoghi, e a tutte le persone Ecclesiastiche quello ch'è deciso nella causa trai Monaci, e il Dottore, approvando però la decisione suddetta nella controversia particolare; ovvero se intenda riprendere, e l'uno, e l'altro insieme.

E se, concesso che il Senato avesse legittima podestà di por fine a quella lite, si nega che potesse dichiarare, come per legge universale, che lo stesso fosse, e s'intendesse deliberato in ogni altro simil caso; questo non si potrà capire in modo alcuno da qualsivoglia mediocre ingegno; essendo chiarissima cosa che alla stessa podestà conviene il far legge in una materia, e il giudicare le controversie particolari occorrenti in quella. Aristotile (*Polit.* 3.) dimostra che il giudizio sia una legge particolare, e la legge sia un giudicio universale, e che sarebbe abbastanza, quando il Giudice si potesse trovare senza affetti; ovvero basterebbe la sola legge, quando potesse comprendere tutti i casi particolari: e nel Codice Giustiniano (*L.* 3. *tom.* 5. *ne quis in sua.*) si vede che la giurisdizione contiene due capi, giudicare, *& jus dicere*: questo appartiene a far lo statuto sopra il quale la sentenza si fondi; e quello al pronunziarla. E l'uffizio del Pretore in Roma era fare gli editti generali, e deputar i giudici, i quali conforme a quelli rendessero ragione nelle cause particolari. Se la legge fosse spirituale, e il giudice mondano, egli non l'intenderebbe, nè potrebbe giudicar secondo quella Scienza spirituale, e azione mondana non convengono. La regola, dicono i Filosofi, dee essere omogenea col regolato; perlochè i Giureconsulti ragionevolissimamente dicono: *Forum sortiri, & statutis ligari paria sunt.* (*Paul. Castre. l. omnes populi, ff. de justit. & jur. Decius c. quæ in Ecclesiarum, &c. Ecclesia Sanctæ Mariæ de constitut. Alex. cons.* 201. *lib.* 1.) Perciò chi consente che il Senato legittimamente abbia giudicato la causa tra i Monaci, e il Dottore, dee anche concedergli podestà di decretare in universale quello che sia stato regola nel giu-

dizio occorso, e debba essere in quelli che occorreranno.

Ma se s'intende di riprendere anche la cognizione, e decisione fatta dal Senato nella causa fra i Monaci e il Dottore, questo sì che mostra molto bene quanto era necessario non procedere tanto innanzi, e formare un Monitorio prima, e principalmente sopra questo capo, senza vedere il processo formato nella lite, o controversia nominata.

Atteso che non è vero che il Dottore sia stato in quella causa l' attore, e sieno stati i Monaci rei, come il Monitorio suppone, dicendo: *inter Doctorem, &c. ex una, & Monachos, &c. ex altera partibus*.

Ma avendo nel 1598. Corlato de Corsati comperato da Andrea Monaldo campi VIII. che pagano Canone al Monastero di Pragia, il Dottore nel 1602. addì 12. Febbrajo, depositato il valore, per farne il ritratto per ragione di confin, e addì 12. Marzo, i Monaci, pretendendo d' essere preferiti a lui, come Padroni del diretto di que' campi, comparvero innanzi al Podestà di Padova, e contestarono lite, pretendendo prelazione; nella qual causa si procedette anche innanzi a quel Magistrato a molti atti, finchè, secondo gli ordini di questo Stato, la cognizione per supplica del Dottore, e della Comunità di Padova, fu trasportata al Senato. Non ha il Dottore tirato il Monastero al giudizio, ma gli Ecclesiastici stessi hanno conosciuto che il giudizio di questa causa apparteneva al secolare; poichè hanno avuto ricorso a quello; il qual ricorso solo, quando ancora altro non vi fosse, avrebbe data al Podestà giurisdizione, e al Senato conseguentemente, in quella causa, come è in espressissimo termine dichiarato alla *l. prima*, *C. de jurisd. omn. judic.* Ma, oltre questo fondamento saldo, e fermo, si aggiunge quest'altro validissimo, e universale, che da immemorabil tempo, molto innanzi 200. anni prossimi; quando si è trattato de' beni posseduti da' laici, (diasegli nome d'enfiteotici, o censuali, o feudatarj, o locati per lungo tempo, o qualsivoglia altro titolo) mai in questo Stato Giudice Ecclesiastico non ha esercitato giudizio, ma sempre, non senza contraddizione alcuna, la cognizione, e giurisdizione è stata del Secolare. Onde non solo si prova che giuridicamente dal Senato è stata determinata la controversia fra i Monaci, e il Dottore, ma ancora, ch'è propria di lui la podestà di fare Statuti che dispongano, e regolino i beni soprannominati posseduti da' laici, ne' quali la Chiesa ha il diretto: imperocchè a lui è appartenuto, e appartiene il giudicare le controversie che sono nate, e nascono intorno a quelli; e di sopra abbiamo mostrato convenire alla stessa podestà il fare gli statuti, e il giudicare. Restano in tutte le Cancellerie delle Città registri de' giudizj seguiti innanzi al Giudice secolare, dappoi che sono soggette a questo Stato; e non si potrà mostrarne uno trattato in Foro Ecclesiastico. Nè si può dire usurpazione, poichè gli Ecclesiastici non sono tirati in giudizio Rei; ma spontaneamente sono comparsi Attori: e quello che stringe più la ragione è, che in simili controversie tra Chiesa, e Chiesa, sono comparse elleno stesse al Foro secolare per la giustizia contra l'altra Chiesa. Anzi è da credere fermamente che il principio di questa introduzione fosse molto canonico, poichè gli Ecclesiastici di quei tempi erano essi ancora molto buoni, e zelanti delle ragioni della Chiesa, e i Pontefici similmente accuratissimi conservatori della giurisdizione Ecclesiastica; e così questi, come quelli sapevano molto bene la natura de' fondi

fondi sopra i quali comparivano in petitorio innanzi al Secolare; e pur nessuno mai ha ripreso questa consuetudine di giudicare; anzi con vera sicurezza si può dire ch'eglino l'hanno introdotta. E vi è costituzione di Giustiniano espressissima, che la sola consuetudine ha giurisdizione altrettanto quanto la legge.

Ma poichè la Santità sua nel Monitorio dice che l'Ordinazione del Senato statuisce *in bonis Ecclesiasticis emphyteoticis*, è necessario, o che i Ministri suoi abbiano avuta altra scrittura, che la vera, o che, preoccupati dall'affetto, abbiano creduto di vederci dentro quello che non si trova in modo alcuno, nè in senso; perchè quell'*emphyteoticis* non vi è nè formalmente, nè in parole equivalenti: nè si possono scusare, dicendo aver creduto che il senso fosse tale, quale l'hanno espresso; non essendo lecito di riferire il detto altrui con altre parole, e massime che ristringano ad una sola spezie quello ch' è detto in genere. La legge dice che le Chiese non possano appropriarsi beni posseduti da'Laici; restando però salve le ragioni loro dirette. Non è vero che vi sia distinzione di diretto, e utile solamente nell'Emfiteusi, ma amendue questi dominj si ritrovano ne'beni patrimoniali, de'quali si tratta in un titolo del libro 11. del Codice Giustiniano; (*tit. de fun. patrim. l. si quis fundos. L. fundi patrimoniales. L. hi quibus*) il diretto de'quali può essere nella Chiesa, se il Principe gli l'avrà donato: e quantunque questa sorta di modo di possedere siasi disusata in Italia sotto gl'Imperadori Franchi, e successori, e in luogo d'essa sia entrato il Feudo; non è che non restino nelle Chiese, massime nelle Cattedrali, alcuni beni di questa sorta, i quali furono donati prima che gl' Imperadori di Costantinopoli fossero esclusi totalmente dall'Imperio di queste Regioni convicine. Nella locazione perpetua ancora sono il diretto, e l'utile, dove però (siccome anche ne'fondi detti di sopra) non ha luogo nè la prelazione, nè la consolidazione, nè l'estinzione di linee, come il Covaruvias, e il Valasco, allegati da molti Dottori, provano efficacemente; sebbene alcuni poco avvertiti tengono in contrario.

Gran parte delle ragioni dirette delle Chiese in queste regioni basse intorno al Mare, ch'erano altre volte paludi, e valli, sono di questo genere; imperocchè, essendo i terreni tutti sotto acqua, nè cavandosi di loro altro frutto, che cannuccie, si affittavano in perpetuo, o a lunghissimo tempo, per leggerissima pensione corrispondente a' frutti che producevano; sebbene ora per l'immensa spesa, e fatica de'Secolari, e pubblica, e privata, in sollevare il terreno, seccar paludi, e derivar acque, sono ridotte allo stato presente. Laonde in questi non ha ragione la Chiesa, nè per giustizia scritta, nè per equità di pretendervi prelazione, o devoluzione, o altra ragione, per appropriarseli: e sopra questi versa in gran parte la legge del Senato; siccome anche statuisce sopra un'altra sorta di beni, come si dirà.

Imperocchè occorre che venga pagata alla Chiesa pensione per ragione di censo riservativo sopra alcuni stabili, o perchè la Chiesa stessa nelle antiche vendite ne abbia stipulata la riservazione, o che riservato da altri padroni venditori, fosse poi da loro donato a lei. Nel qual caso il censo riservato senza dubbio appartiene alla Chiesa in perpetuo: ma sopra lo stabile non le resta dominio di sorta alcuna, in virtù del quale possa pretendere consolidazione, o prelazione, o ritratto, o altre simili azioni.

Il

Il Feudo ancora è di questa natura, che in lui il diretto si distingue dall'utile: e io resto maravigliato, perchè, volendo aggiungere alla legge del Senato, o dichiararla in senso alieno dal suo vero con quella parola *Emphyteoticis*, non abbiano, per aggravarla tanto più, detto, *Feudalibus*. Ma forse non sono passati tanto innanzi, perchè non speravano che si restasse senza avvertirla, essendo voce volgare, e intesa pienamente da tutti.

Il vocabolo *Emphyteoticis* ha un poco più del recondito, ed è stato creduto più comodo per essere intromesso occultamente: perlochè non debbo restar di replicare che nella legge del Senato non è usata la parola *Emphyteoticis*, e che generalmente parla di tutti i contratti, o modi di possedere, dove due Dominj, utile, e diretto, restano divisi: nè è lecito ad alcuno volerla restringere, o in altro modo dichiarare contra il suo vero senso, per voler indi trarne la conchiusione seguente posta nel Monitorio, che in altro modo non si poteva dedurre: *Cur præmissa in aliquibus Ecclesiarum jura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia, auferant*.

Non è cosa nuova che gli Ecclesiastici, per entrare ne'beni posseduti da'Secolari, abbiano tentato di dar nome d'Enfiteusi alle ragioni, per le quali ricevono canone, o pensione. Anzi da 200. anni in qua molte Città d'Italia hanno per questa causa tumultuato contro di loro; ed eglino stessi sono alle volte stati sforzati a ritirarsi dalle loro pretensioni, e contentarsi del canone che ricevevano.

Nella stessa Città di Padova già 160. anni passarono gran controversie fra la Comunità, e i Monaci di Santa Giustina, e di Pragia sopra di questo, le quali terminarono per transazione; dove fu dichiarato, fra le altre cose, in tutti i loro livelli non aver luogo la caducità, la prelazione, la consolidazione per linea finita, come costantemente affermava la Città, che da tempo immemorabile per innanzi era stato costume, e uso: (*Extra authentica capitula transact.*

In Urbino ancora innanzi quel tempo gran controversia fu agitata fra il Clero, e il Popolo, la qual finì per transazione parimente, con espressa dichiarazione, che la consolidazione per linea finita non avesse mai luogo: (*Paul. Cast. l. consil.* 234. *l.* 2.) Più innanzi, ancora in Ferrara furono sopra questo stesso gravi, e pericolosi tumulti, i quali per sedare, Papa Bonifacio IX. piuttosto come Principe supremo, che come Pontefice, non per grazia, ma per giustizia, fu sforzato ne'Feudi, nell' Enfiteusi, e in altri simili Contratti del Ferrarese, levare la caducità, la prelazione, la consolidazione per linea finita, e dar loro nuova forma conveniente alla giustizia, ed equità, che gli riducesse più a natura di censi, che d'altro contratto: e i Dottori ancora, avvertito il notabil danno che il Laico riceve per la devoluzione, o consolidazione a linea finita, per loro comune opinione l'hanno levata affatto; dicendo che in tal caso il prossimo parente può dimandar per giustizia d'esser investito; ed essendogli negato, può appellare; e molti vengono a questa specificazione: e ancora che la Chiesa volesse lo stabile per sè: e altri aggiongono che non solo sia tenuta a dare l'investitura, ma che non possa nè anco crescere il Canone: (*Vide Clar. & Valasc. Ruin. cons.* 11. *volum.* 1. *Decius cons.* 131. *Berocos.* 98. *l. L. Abbas c. bonæ*, *de postul. prælat. & cons.* 113. *Curt. Sen. c.*37. *Riminal. c.* 44.

Non

Non è alcuna maraviglia, che per legge, o per transazione ne' luoghi soprannominati sia levata la caducità per Canone non pagato, e la prelazione in caso di vendita, e la consolidazione per linea finita, attesochè nessuna di queste condizioni è necessaria ed essenziale al contratto. Ma tutto quello che si può fare per legge, si può fare per fatto, e ancora la consuetudine lo può introdurre; perlochè in questo Stato ha potuto la lunga, e prescritta consuetudine, la quale si vede ch'era immemorabile già 150. anni, levare ad alcuni pochi beni enfiteotici (se pur ve n'erano) la caducità, la prelazione, e la consolidazione, e introdurre che, fuori del pagamento della pensione, fossero tenuti patrimoniali, e allodiali: veggasi il cons. 65. del Panormitano; dove a lungo discorre, che la consuetudine anche nelle enfiteusi Ecclesiastiche ha potuto introdurre in Urbino che fosse levata la condizione della caducità; la quale nondimeno è la più utile per la Chiesa; imperocchè per questa la Chiesa acquisterebbe i miglioramenti senza pagarli; che per prelazione, o consolidazione a linea finita non segli può appropriare, se non pagandoli a giusto prezzo: onde per l'argomento a simili, e anche a majori, tanto più può la consuetudine levare la prelazione, e consolidazione. Aggiungesi che non è singolare in questo stato che qualche bene enfiteotico sia fatto allodiale; ma in Francia l'enfiteusi sono fatte tali, come testifica *Joan. Rub. Auth. Ingressi*, *de Sacrosanctis Ecclesiis*. Le quali cose mostrano l'equità, e la necessità d'una tal legge; la quale sebbene il Senato Veneto non ha costituito a quel tempo in forma di legge scritta (pubblicata per tutto lo Stato Suo) in termini universali, l'ha nondimeno in uso e consuetudine, e ne'rescritti nelle cause occorrenti fatta, osservata, ed eseguita da quel tempo fino ad ora.

Ci sono molti decreti de' Principi di questa Repubblica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controversie tra la Chiesa, e il Secolare, ovvero tra Chiesa, e Chiesa, hanno terminato, e deciso di non ammettere caducità, o prelazione, o consolidazione dell' utile col diretto; e alle volte sono passati a mettere ne'rescritti loro clausule generali che comprendono tutti i casi, come in tempo del Doge Vendramino nel 1476. in un rescritto al Podestà di Monselice sopra una tal controversia particolare sono quelle parole: *nunquam pati volumus (etiam in bonis Ecclesiasticis) quemquam, qui diu tenuerit agrum aliquem jure livelli, quem sumptibus & laboribus suis melioraverit, sic de facto expoliari, sed tantum quod solvat livellos non solutos*. E in tempo del Doge Moro in un rescritto a'Rettori di Brescia l'anno 1466. escluso l'Abbate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni livellarj suoi venduti ad altri, si dice: *& de hac nostra intentione date dicto Abbati notitiam, & declarate, ne contra eam dictos Christophorum, & Cornelium inquietet, sed acquiescat huic voluntati nostra, quia hoc idem in aliis terris, & locis nostris servari volumus, & facimus in similibus*.

Dal che appare chiaramente che questa non è una legge nuova, ma è da antichissimo tempo stabilita in consuetudine, e confermata, non solo per giudizj particolari de'Magistrati, ma dal Principe stesso, de' quali la legge dice: *si causam Princeps inter partes cognoverit, & sententiam dixerit, est lex in omnibus similibus*: e secondo i Giureconsulti (*C. de leg. l. si Imperialis. Afflict. d.* 313. *Menoc. vide cons.* 676. *n.*2. 48. *num.* 973. *num.* 20. hanno forza di legge, se ben fossero decisivi solo d'un particolare

lare caso, siccome le leggi Canoniche quasi tutte sono decisioni di casi particolari. Ma tanto più quando hanno anche la significazione della volontà del Principe ne'casi simili, con espressione in termini generali, come i sopraddetti. E queste cose sono state fatte dalla Repubblica, vedendo ciò, e sapendo ciò, e non richiamando, e perciò tacitamente approvando per giusto, e necessario quello, acciò si eseguisca, non solo gli Ecclesiastici che ricevevano la ripulsa dalle loro dimande; ma i Nunzj Appostolici ancora, per conseguenza i Pontefici stessi: sicchè quello che dal Senato è stato deliberato nel 1602. è una dichiarazione ed espressione in iscritto della legge vecchia che stava in consuetudine, e in rescritti diretti a'particolari Magistrati, siccome nella stessa legge si esprime pur apertamente con quelle parole: Ricerca il servizio delle cose nostre, per quiete, e consolazione de'sudditi, che questa materia sia terminata in modo, che non solo nella presente occasione del suddetto Zabarella, ma per sempre in ogni altra di simile natura non abbia a succedere nell' avvenire diversamente dalla buona consuetudine, e da' Giudizj in conformità d'essa più volte seguiti. Non resterò d'aggiungere che se vi fosse in tal legge minimo scrupolo, Papa Clemente VIII. (nel cui Pontificato fu pubblicata) Pontefice zelantissimo, e che in questa Città teneva Ministri vigilantissimi, non l'avrebbe dissimulata.

E se il tenore di questa ordinazione è stato letto, par pure che convenisse, udendo nominar consuetudine, e giudizj, il vedere, e intendere prima che consuetudine, e che giudizj sono quelli. Chi è di così mediocre spirito che non vegga che si è proceduto senza cognizione della causa, e che studiosamente sono stati tralasciati molti particolari da coloro che dovevano riferirli a Sua Santità, per verificazione del fatto; sapendo, e conoscendo che tutte queste cose erano necessarie da vedersi, prima di venire ad una tanta esecuzione. Par quasi che vi fosse tanto desiderio che si venisse alla Fulminazione, che, per dubbio di non incontrare in qualche cosa che potesse divertirla, s'abbia fuggito di far perdere tutto quello che potesse rimuovere l'animo di Sua Santità da tale deliberazione.

Se la proposta brevità del presente discorso permettesse, si mostrerebbe evidentemente quanto fuori d'ogni convenienza nel Monitorio si dica, avendo risguardo a questa legge, come appare: *Cumque præmissa in aliquibus Ecclesiarum jura etiam ex contractibus intis ipsis Ecclesiis competentia auferant*. E insieme si farebbe noto che per quella non viene levato alle Chiese alcun *jus quæsitum*; anzi che, stando essa in vigore, ed osservanza, resta alle Chiese prontissimo, e facilissimo modo di ritenere *jura quæsita sibi competentia*. Non fu mai costume di questa Repubblica di levare il *jus quæsitum* a qualsivoglia persona, non che alle Chiese: ma chi vuol giudicare le leggi altrui, e non errare, è necessario che prima le intenda, e ne abbia intera informazione, e non proceda al dannarle prima di vederne i fondamenti. Ho detto in questa materia più di quello che conveniva a questo discorso; e pur non è una minima parte in comparazione di quello che resta.

E se occorrerà mostrare i fondamenti di questa legge, vedrà ognuno quanto sia fondata sopra la giustizia, ed equità, e quanto l'autorità del Senato sia legittima per poterla costituire.

Ora

Ora tornando a dire quello che resta sopra le altre materie discorso: Se il Pontefice, preoccupato dalla sua deliberazione, non ha voluto ammettere ragioni tanto chiare, quanto le sopra narrate, e avere le cause della Repubblica per giustificate; almeno, vedendo che l'Europa tutta ha leggi simili a queste da lui riprese, e che un tanto numero d'approvatissimi Dottori tiene opinione contraria alla sua, doveva avere la causa per dubbia, e procedere con riguardo; ricordandosi che la scomunica è pena gravissima, e materia odiosa, e come i Canonisti dicono, *strictissime interpretanda*. Nè s'intende che alcuno in essa incorra, quando le parole del Canone sono ambigue, o generali, le quali non è lecito tirare ad un altro caso per similitudine, nè meno con argomento *a minori*. Perchè sebbene chi dà uno schiasso ad un Sacerdote è scomunicato; però chi gli tira un'archibugiata anche in Chiesa per ammazzarlo, e non lo coglie, non è scomunicato, sebbene questo secondo delitto è maggiore cento volte del primo. Concedasi che chi fa Statuti contra la libertà Ecclesiastica sia scomunicato; converrebbe anche che fosse chiaro, gli Statuti Veneti essere contra la libertà Ecclesiastica: ma s'è mostrato che non sono tali con validissime ragioni; le quali quando pur anche non valessero, sta pure in fatto, e non in discorso, che quelle leggi sono per tutta Europa. Si vede pure stampato, che tanti Scrittori le giustificano: adunque almeno non è chiaro che fanno contra l'autorità Pontificia, come si presuppone. Al che si aggiunge, che, non essendo ancor deciso che cosa sia questa libertà Ecclesiastica, come si è detto; e non essendo in ciò concordi i Dottori, nè meno può esser chiaro preso a loro che queste leggi, e azioni sieno contro di quella. E con tuttociò in una carta, dove presso ad alcuni pare che vi sia qualche controversia, e che per tanti capi resta dubbia, viene precipitata una scomunica, e un interdetto, senza prevedere, e considerare maturamente gl'inconvenienti che dice il Cap. (*De sentent. excomm. in 6.*) *Alma Mater* seguire da tali Censure; cioè, che il Popolo perde la divozione, pullulano l'eresie, sorgono infiniti pericoli dell'anime, e si levano alle Chiese i debiti servizj senza loro colpa. La pietà Cristiana veramente ricercava che prima s'esaminassero con ogni diligenza i meriti della causa, e non si presupponesse così facilmente animo meno che buono in una Repubblica tanto pia e divota. Ogni Prelato è tenuto prima a capire in sè stesso il merito delle cause, e poi farne capaci gli altri con mansuetudine Cristiana, e, come S. Paolo insegna, *in spiritu lenitatis*: (*Galat. 6.*) il che come, osservato, avrebbe prodotto ottimo effetto; così, tralasciato, ha cagionato il male che ora si vede, e i pericoli maggiori che soprastanno.

Dice il Pontefice nel Monitorio suo de' 17. Aprile, che il Doge, e 'l Senato di Venezia hanno fatti negli anni addietro molti, e diversi Statuti, per li quali sono incorsi in Censure, ma fra gli altri, tre spezialmente nominati, sopra i quali discende alla folminazione, se non sono in 34. giorni rivocati. Potrebbe ogni buon Cristiano desiderare qui di sapere, se essendo, come si dice, in danno dell'anima un numero grande di statuti varj e diversi fatti dalla Repubblica; e se per ciascuno d'essi è incorsa in Censure Ecclesiastiche, con obbligo di cassarli, ed annullarli tutti; perchè non è il Senato avvertito, salvo che di tre. Non si può, nè si dee credere che si vogliano lasciar gli altri in dannazione

dell'anima; e però perchè al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conviene il suo debitore, può dimandargli una parte del debito; siccome, essendo Padrone, glie lo può rimettere, e in parte, e in tutto; ma il Proccuratore, e Fattore, non può, se non secondo la commessione del Principale. Se molti, e diversi Statuti fatti negli anni addietro offendono Dio, la Repubblica è in obbligo di rivocarli tutti; nè, rivocandone tre, soddisferebbe al suo debito: dice S. Jacopo (*Jacob.* 2.) *Quicumque totam legem servavit, offendat autem in uno, factus est omnium reus.*

Comandò il Salvatore l'uso della scomunica per i peccati che sono in danno dell'anima, quando disse: (*Matth.* 17.) *Si peccaverit in te frater tuus.* Ma S. Paolo espresse quali questi fossero, dicendo: (1. *Cor.* 5.) *Si is qui frater nominatur est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum hujusmodi nec cibum sume.* Perlochè si può dire al tempo presente quello che il Figliuolo di Dio disse: (*Matth.* 23.) *Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis quæ graviora sunt legis judicia, & misericordiam, & fidem: hæc oportuit facere, & illa non omittere.* Con che si risponde pienamente a quello che si dice nel Monitorio, le Leggi, e i Giudizj della Repubblica essere *in perniciem animarum*. Ma quando anche si aggiunge che le azioni della Repubblica sono *in scandalum plurimorum*, è da avvertire che non si concluda il contrario di quello che si vuole. Si dee veramente attendere ad estirpare le cose scandalose, e massime se rendono mala edificazione a molti: però mai non s'è udito che alcuno si sia scandalezzato per vedere gastigati, e puniti i delitti che turbano la quiete pubblica, per vedere raffrenato il lusso, o l'avarizia. Piuttosto genera scandalo il vedere camminare per la Città uno scellerato, e che i suoi compagni nel delitto sieno stati giustiziati; e così il veder salvato nella Chiesa uno di cui ella più, che d'ogni altro, dovrebbe proccurar il gastigo. Nè occorre allungarsi molto in manifestare quali cose sieno scandalose; poichè ognuno è consapevole in sè stesso di quelle cose che danno, o ricevono scandalo; e quelli ancora che difendono le cose di mala edificazione, non lo fanno senza rossore, e senza sentire per coscienza che operano contra verità.

Certamente questo Monitorio è fatto ad esempio di dieci Pontefici che in quello sono nominati; e dell'aver cercato Sua Santità d'imitarli sarà sempre commendata; ma non sono però degni di minor laude quelli che hanno seguito cento santissimi loro Predecessori, i quali mai non hanno pur dato indizio d'aver avuto pensiero di poter annullare le Leggi de'Principi fatte per pubblica utilità; anzi che le hanno e pubblicate, ed eseguite ancora: e quando hanno sentita qualche difficoltà della giustizia loro, hanno con molta destrezza, e carità cercato di rappresentare a'Principi quale sia la volontà Divina. Così S. Damaso pubblicò, ed eseguì la legge di Valentino; S. Gregorio una di Maurizio, dove era proibito al Soldato di monacare. L'avere ancora pronunziata sentenza di scomunica contra il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla Dottrina degli antichi, e buoni Teologi. Sant'Agostino (*Lib.* 3. *contra Epist. Parmen.* 33. *qu.* 4. *c. non potest.*) ha per perniziosa, e sacrilega, empia, e superba (che queste sono le sue parole formali) la scomunica contra la moltitudine, sebbene fosse in notorio, e manifesto peccato; e consiglia i buoni Pastori in casi simili a ricorrere a Dio

colle

colle orazioni, e co' gemiti; luogo trattato da quel Santo molto alla lunga, e con tanto spirito, che, se fosse letto in luogo di Barbaccia, o Zenzelino, produrrebbe spirito di gran carità in ogni animo Cristiano; cosa che non può fare la lezione di questi altri. S. Tommaso (*qu.* 22. *ar.* 5. *in add.* & *in* 4. *d.* 18. *qu.* 2. *ar.* 3. *qu.* 10. 15.) propone il quesito, se l'Università può essere scomunicata: risponde di no, e ne porta le ragioni, concludendo che la Chiesa con molta provvidenza costituì che la Comunità non si potesse scomunicare: gli altri Teologi tutti concordi determinano lo stesso: Papa Innocenzo IV. nel *cap. Romana* (*De sentent. excom.* 6.) così dice: *In universitatem, vel Collegium proferri sententiam excommunicationis pœnitus probibere*; dove la Glossa ricerca se sarebbe valida la sentenza di scomunica pronunciata contra una Comunità, e allega 4. celebri Dottori che dicono che non valesebbe, e uno per la contraria parte; e in fine consente che non si dee pronunziare; ma quando fosse pronunziata, ha per più sicuro dire che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi, che una tale scomunica non possa fulminarsi: molti dicono che fulminata vale. Appartiene ad una mente religiosa, e pia seguire la sentenza de' più celebri: la più fondata è quella ch' è stabilita per costituzione Pontificia, e che più favorisce la pietà, e non la dannata dall'universale de' Dottori; poichè anche que' pochi che l' hanno per vera non consigliano che si segua. Nè può esserci opposto quello che si legge in tutti i libri de' Canonisti: *Papa non potest errare*; la qual proposizione fu intesa sanamente da chi prima la difese, e fu limitata in materia di fede solamente, e nel decretare, e determinare, non nell'opinare; e ciò, dovendo il Papa sempre servare i debiti mezzi dell'invocazione divina, e consiglio umano. Al presente l'adulazione, levate le limitazioni, la porta per vera assolutamente, con tutto che gli effetti sieno spesso in contrario. Sarà per esempio S. Pietro stesso, il quale, dappoichè da Cristo gli fu detto (*Matt.* 16.) *tibi dabo claves Regni Cœlorum*, immediate passò a riprendere lo stesso Salvatore che volesse essere Crocifisso; perlochè il Signore gli disse: *Vade post me, Satanas: scandalum es mibi, quia non sapis quæ Dei sunt, sed quæ hominum.* La negazione ancora a ciascuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. E nella Pistola a' Galati dice San Paolo: (*Galat.* 2.) *cum venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat.* Nè l'esempio di S. Pietro è unico. Se non (*Gen.* 9.) fosse ripreso Cam d'aver derisa la nudità del Padre Noè, si potrebbero portar qui 23. Pontefici soggetti a qualche imperfezione, non ne' costumi loro privati, ma nella dottrina, e nel governo: e se alcuno leggerà le vite de' Pontefici dopo l'anno 890. per 130. a noi seguenti, senza cercare gli altri sparsi, conoscerà esser verissimo quello che S. Paolo dice: (*Hebr.* 5.) *omnis Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, ut offerat dona, & sacrificia pro peccatis; qui condolere possit iis, qui ignorant, & errant, quoniam & ipse circumdatus est infirmitate.* In maniera che non senza ragione San Bonifacio Martire disse: *Si Papa suæ, & fraternæ salutis negligens deprehenditur, & inutilis, & remissus in operibus suis, & insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi, & omnibus, nihilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipso plagis multis in æternum vapulaturus. Hujus culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judi-*

judicaturus , a nemine est judicandus , nisi deprehendatur a fide devius.

Non dee alcuno sentir con tanta maraviglia che un Pontefice colle sue sentenze , e Censure possa aver offeso , o fatto torto ad alcuno , nè reputar per tanto male il dire che gli convenga anche emendare gli errori commessi . Imperocchè non solo i Pontefici di santità , ma quelli ancora che si sono governati più con mezzi umani hanno confessato d' aver potuto fallare , e si sono offerti alla ritrattazione . Innocenzo IV. trattando della controversia tra lui , e Federigo II. Imperadore, dice queste parole : *Quod si Ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat ; quod non credebat ; parata erat corrigere , ac in statum debitum reformare : & si diceret ipse quod in nullo contra justitiam læserat Ecclesiam , vel ; quod nos eum contra justitiam læsissemus , parati eramus vocare Reges , Prælatos , & Principes , tam Ecclesiasticos , quam sæculares , ad aliquem tutum locum , ubi per se , vel per solemnes Nuncios convenirent , eratque parata Ecclesia de consilio Concilii sibi satisfacere , si eum læsisset in aliquo , ac revocare sententiam , si quam contra ipsum injuste tulisset , &c.*

Essendo adunque stata fulminata una sentenza di Scomunica contra il Doge , e Senato , e interdetto tutto il suo Dominio , perchè non voglia lasciar defraudare la libertà della Repubblica ; perchè non consenta che si abbattano i fondamenti sopra i quali è fabbricata ; perchè non si lasci privare di quella podestà nell'amministrazione della Repubblica datagli da Dio , necessaria per mantenere la quiete , e tranquillità del suo Dominio ; perchè difenda la vita , l'onore , e la roba de' popoli raccomandati al suo governo ; e in somma perchè ha fatto , e fa quello che dalla Maestà Divina gli viene comandato ; e con tuttociò , che sia pronunziata essa scomunica senza cognizione della causa , senza citazione , ed osservazione di termini essenziali al Giudizio , e ordinati da Dio per legge naturale , con diverso affetto da quello che la Maestà Sua comanda ; senza la debita maturità , e contra la Dottrina de' Santi Padri , Sacri Teologi , e le stesse Pontificie Constituzioni ; resta da considerare , avendo per chiara non solo l'ingiustizia , ma ancora per notoria la nullità , qual sarebbe il debito del Principe , e come dovrebbe portarsi innanzi a Dio , e alla sua Santa Chiesa .

Alcuno al primo aspetto direbbe che fosse bene seguire il consiglio di S. Gregorio : *sententia Pastoris , sive justa , sive injusta , timenda* ; e raccomandare la causa sua a Dio , con certezza che il sopportare con pazienza le censure ingiuste risulta in gran merito presso alla Divina Maestà . Consiglio , che per un innocente , il qual non potesse mostrare la giustizia della sua causa , sarebbe ottimo ; ma ad un Principe , che tiene così manifesta , e chiara ragione , non può essere il più pernizioso per sè , per lo Stato suo , e pel servizio di Dio , al quale sopra tutte le cose conviene aver riguardo . E' più obbligato il Principe , che il privato , ad esser timoroso di Dio , zelator della Santa Fede , riverente a' Prelati che tengono il luogo di Cristo : ma è anche più obbligato a fuggire l' Ipocrisia , e la superstizione , a conservare la sua dignità , a mantenere lo Stato suo negli esercizj della Santa Religione , e star avvertito , che a' popoli suoi non avvenga quello che agli Ebrei , i quali , per la lunga assenza di Moisè , parendo loro esser privati del vero Dio , se ne fecero uno d'oro , cosa che se fosse ben considerata , il Mondo non sarebbe ne' mali termini che si ritrova . Non è così generalmente vero quel detto : *sen-*

fententia Paftoris, five jufta, five injufta, timenda (11. *qu.* 1. *c. fententia.*) come viene interpretato da alcuni Dottori, che hanno introdotto, e vorrebbero confervare nella Chiefa di Dio una podeftà che in nome fi dicesse Ecclefiaftica, ma in fatti foffe Temporale.

Vi è un altro Canone di Papa Gelafio (11. *qu.* 1. *cap. cui illata.*) anteriore a Gregorio, e non meno celebre in dottrina, e fantità, dove dice: *Si injufta eft fententia, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum, & ejus Ecclefiam, neminem gravare debet iniqua fententia. Ita ergo & ea fe non abfolvi defideret, qua fe nullatenus perfpicit obligatum.* Non fono contrarj quefti due Santi Padri, come le parole moftrano, ma la dottrina Teologica concorda molto bene queft'apparente contraddizione. Sono alcune fentenze ingiufte, perchè con mal'animo, e perverfa intenzione pronunziate, febbene per giuftizia, e legittima caufa: quefte niuno metterà in dubbio che non debbano efser temute, e che non obblighino presso a Dio ugualmente, come le giufte, febbene il Paftore per animo cattivo offende la Maeftà Divina; e di quefte s'intende *fententia Paftoris, five jufta, five injufta, timenda eft.* Altre hanno la caufa ingiufta in verità, ma in apparenza giufta; poichè nelle cofe umane fpeffo la verità è così nafcofta, che non è poffibile fcoprirla; onde un innocente alla volte refterà condannato fenza colpa alcuna del Giudice. Quefta forta di fentenza non obbliga preffo a Dio, nè fi dee temere, innanzi alla Maeftà Divina, e in cofcienza, febbene è obbligato il condannato, per non fcandalezzare il proffimo, il quale ha la fentenza per giufta, moftrare di temerla, e innanzi a Dio vivere fecondo la fua innocenza ricerca; innanzi al Mondo, che lo ftima colpevole, (fe non può moftrare la verità) vivere con pazienza, e raccomandare la fua caufa a Dio: ma fe la fentenza è ingiufta, pronunziata fenza legittima caufa, nè in verità, nè in apparenza, non folo non fi dee temere, ma conviene opporfele con tutto il potere. Quefta dottrina è ftabilita in undici Canoni nel Decreto; (*Cap. qui juftus, c. cui illata, cap. fecundum Catholicam, cap. cœpifti, cap. temerariæ, c. quid obeffe. c. quo, c. illud plane c. non debet,* 11. *q.* 3. *cap. manet* 24. *q.* 1. *c. fi quis,* 24. *q.* 3.) ed è così comune di tutti i Teologi, e Canonifti, che niuno difcorda: ficcome anche convengono che non poffa effere fcomunicato alcuno, falvo che per peccato mortale, nel quale voglia perfeverare anche dopo che dalla Chiefa farà avvertito. Chi leggerà i fuddetti Canoni tutti, refterà tanto pienamente iftrutto, che non dubiterà punto le Cenfure inique non legare, non offendere, nè dover effere ftimate; ma tanto più conofcerà quefta verità, fe leggerà gli Autori, donde quefti Canoni fono cavati, ne' fonti fteffi, perchè le parole innanzi, e dopo gli moftreranno la cofa più chiara.

La fentenza ingiufta in verità, ma in apparenza giufta, e che, per non dare fcandalo, fi dee temere, non può nafcere fe non per errore nel fatto; perchè, dato il fatto fecondo la verità, il Giudice che falla in difcernere il giufto, eziandio per ignoranza, fempre è in colpa: laonde qualunque fentenza fia ingiufta per manifefto errore *in jure*, è nulla, e di neffun valore, e non obbliga preffo a Dio, nè preffo al Mondo. In quello, perchè il Pontefice Romano fulmina la prefente fcomunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le leggi del Senato fono in ifcritto, i delinquenti accufati, e carcerati, non

vi

vi può essere innocenza occulta che apparisca: la questione sta *in jure*: si dee vedere se nelle leggi fatte, e nelle carcerazioni decretate sia commesso peccato alcuno. Che se il Principe, e il Senato non hanno peccato, anzi hanno ubbidito a' comandamenti di Dio in proccurar di conservare le vite, l'onore, i beni de' loro sudditi; come a lungo in tutti questi capi si è dimostrato; non resta luogo per dubitare della giustizia della causa del Senato, e in conseguenza della nullità della sentenza Pontificia. E massime che le ragioni, per le quali ciò si fa manifesto, non sono di quelle che ricercano molta sottigliezza di mente per essere capite, ma con leggiera considerazione si fanno manifeste a tutti. Perlochè, attesa l'innocenza d'esso Senato innanzi a Dio, e la chiarezza ancora di quella col Mondo, non restando chi possa ricevere scandalo, non resta parimente che in alcun modo egli tema questa scomunica, nè in coscienza, nè in foro esteriore, se non come si teme la manifesta violenza usata a sinistro fine; essendo che violenza manifesta sarà l'usar la podestà data da Cristo, di scomunicare contra le istituzioni di lui medesimo; e verso chi ha la podestà, e ingiustamente l'usa, solo rimedio è il ricorso al Superiore, quando si possa. Ma se non vi è Superiore a cui si possa ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al Principe che viene offeso, che il far resistenza, opponendosi alla forza colla propria forza. Poichè viene da Dio, ed a fine della sua gloria l'essere civile di ciascuna Repubblica, o di ciascun Regno; perlochè non si può senza peccato, e offesa di Dio permettere che sia levata, e usurpata la propria libertà, ch'è l'esser civile di ciascun Principato: nè si dee dubitare che non sia offesa di Dio grave la negligenza in difenderla; e gravissima, se volontariamente si lascierà usurpare. Per ubbidire adunque al comandamento di Dio, conviene opporsi a chiunque vuole levar la podestà che Dio ha data di far Leggi, e di difendere colla giustizia i sudditi offesi nella vita, nell'onore, e nella roba. E siccome l'innocente, per errore *in facto*, ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo, è obbligato a sopportar con pazienza; così quando l'error è *in jure*, e si scopre l'ingiustizia manifesta, è obbligato il Principe, per non dare scandalo, a resistere, e opporsi all'ingiuria. Conciosiachè non v'ha dubbio alcuno che, andando a notizia negli altri Regni, dove sono in osservanza le leggi simili alle Veneziane, e dove sono conformemente giudicati i delinquenti; che la Repubblica avesse, per timor di Censure indebite, e nulle, ceduto alla violenza, o lasciato d'eseguire, ed esercitare la sua podestà naturale, ne riceverebbono grandissimo, e gravissimo scandalo; e i sudditi parimente, che vedessero, e considerassero una tanta vanità di timore, ne riceverebbono perversa edificazione; e perciò, anche per questo capo, è stato giusto, e necessario che il Principe facesse la debita resistenza.

Di modo che, essendo stata ingiusta, e nulla la fulminazione del Pontefice, segue in conseguenza, che, a necessaria difesa, l'impedimento che la Repubblica ha posto alla pubblicazione, ed esecuzione, sia stato giusto, e legittimo. E i sudditi fedeli della Repubblica, e più d'ogni altro, gli Ecclesiastici dovranno quietare l'animo, e le coscienze loro, attendendo al servizio Divino sotto la protezione del Principe, e creder fermamente che lo Spirito Santo è stato promesso e dato a tutti i

Fedeli

Fedeli, tra'quali lo stesso Cristo è presente, quando sono congregati in nome suo; e che niuno può esser escluso dalla santa Chiesa Cattolica, se prima non sarà escluso per suoi demeriti dalla grazia Divina; e che l'ubbidienza la qual Dio comanda che si presti a' Superiori Ecclesiastici non è una soggezione stolida, o insensata, e la podestà de'Prelati non è un arbitrario giudizio; ma l'una, e l'altra sono regolate dalla Legge di Dio, il quale nel Deuteronomio ordinò l'ubbidienza al Sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la Legge Divina: (*Deut.* 17.) *Facies quæcumque dixerint qui præsunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta Legem ejus*. Solo Dio è regola infallibile; a lui solo è lecito professar ubbidienza senza eccezione; chi la professa totale verso altri, non eccettuati i comandamenti di Dio, pecca: e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando a creatura le proprietà Divine. A Dio si rende assoluta ubbidienza; a'Prelati una limitata fra i termini della Legge Divina; e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli Atti Appostolici scritto da San Lucca, che i fedeli sentivano il contrario di San Pietro, e contrastavano con lui intorno alla vocazione delle genti; nè furono però con fulmini di scomuniche atterriti, e minacciati da lui, e fatti tacere; ma bensì con ragione, autorità delle rivelazioni Divine, e delle parole del Salvatore ammaestrati, e persuasi. La Carità Cristiana, dice S. Paolo (1. *Cor.* 14.) *Patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa*, non minaccia, non rovina, tratta tutti come Fratelli. Non hanno da dominare i Prelati, nè da comandare con imperio, ma con esempj, e correzioni di pietà, e di carità: Udiamo San Pietro: (1. *Petr.* 5.) *Pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coactè, sed spontaneè secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo*: e San Paolo: (2. *Cor.* 1.) *Non quia dominamur Fidei vestræ, sed auditores sumus gaudii vestri*: e dee la carità del Prelato esser così pronta all' insegnare, come all' imparar da altri. Imperocchè quando S. Pietro fallò in Antiochia, (*Gal.* 2.) non ebbe rispetto San Paolo di riprenderlo gravemente in presenza di tutti: nè sia alcuno qui che dica: Chi è come S. Paolo, che possa prender tanto ardire? quasi che S. Paolo, per l'eccellenza sua, avesse ardire d'opporsi a chi non fosse lecito di resistere: anzi bisogna al contrario dire, e fermamente: Chi è come San Paolo, che se gli possa comparare in umiltà, e cognizione di sè stesso, e della riverenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente che San Paolo, siccome in tutte le virtù ha ecceduto quanto lapessimo far noi, così nella riverenza debita al Capo della Chiesa abbia servato quello che ogni minimo di noi è obbligato a servare. La Scrittura Divina dice: *Rom.* 15. *Quæcunque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt*: Non avrebbe lo Spirito Santo scritta questa Storia, se non fosse a nostro esempio, acciò fosse imitato da noi; e si vede che tutti i Dottori, trattando come ciascuno debba opporsi al Papa quando fa errore, e indebitamente governa, ricorrono a quest'esempio, e c'insegnano di fare come fece S. Paolo verso S. Pietro.

Non si spaventi adunque alcuno, attendendo la sola autorità del Prelato: ricordisi che a Pietro non una chiave sola, ma due sono state

date.

date: (*Matt. 16.*) e che se ambe non sono usate insieme, non segue l' effetto del legare, e dello sciogliere; l'una della podestà; l'altra della scienza e discrezione. Non ha data Cristo una podestà da esser usata senza la debita cognizione, e circospezione; ma bensì con molto giudizio, il quale se manca, la podestà sola non fortisce effetto. Dicono i Canonisti che la podestà di legare, e di sciogliere s'intende, chiave non errante, e lo dice espressamente San Leone Papa in un Canone, parlando di questo privilegio dato a San Pietro, derivato da lui ne' Successori, 24. *qu.* 2. *c. Manet. Manet ergo Petri privilegium ubicumque ex ipsius fertur æquitate judicium, nec nimia est, vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, vel solutum, nisi quod Beatus Petrus solverit, aut ligaverit.*

TRAT-

TRATTATO,

E RESOLUZIONE

sopra la Validità delle

SCOMUNICHE DI GIO. GERSONE,

Teologo, e Cancelliere Parigino,

COGNOMINATO
IL DOTTORE CRISTIANISSIMO,

tradotto dalla Lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà, e diviso

IN TRATTATELLI DUE.

PIO, & RELIGIOSO

LECTORI.

E Vulgato rumore, & sparsa passim fama in inclita hac Civitate Parisiorum, ipso die Sanctissimæ Nativitatis Domini & Salvatoris nostri contra Serenissimam æque ac Religiosissimam Venetorum Rempublicam fulminatas fuisse Excommunicationes, ac Censuras, & comminatas simul Maledictiones, & Interdicta; quod tamen, ut rationi minime consonum, ita vix credibile videtur; idque ea potissimum de causa factum fuisse, quo avitam illam suam cælestis, & æviterni Numinis beneficio concessam libertatem alieno cordate & prudenter submittere renuat arbitrio; Ego probatorum quorumdam Auctorum revolutione serio inquirere cæpi, quenam hujusmodi Excommunicationum, Censurarum, & Interdictorum sit vis & energia, ubi, præter demeritum delinquentium, improvido, inconsulteque, omni æquitatis & Justitiæ contempta ratione, fulminantur. Et quidem Sacri Concilii Tridentini Decretis accurate inspectis, legendo verba hæc, digna ut, aureis conscripta literis, perpetuo duraturæ æternitati consecrentur: (Quamvis Excommunicationis gladius nervus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valde salutaris, sobrie tamen, magnaque cum circumspectione exercendus est; cum experientia doceat, si temere, aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, & perniciem potius parere, quam salutem:) in votis mihi maxime fuisset ut, quemadmodum Sanctissimi illi Patres, in Spiritu Sancto haud dubie congregati, Prælatis Ecclesiarum, & fidelium

cætui præpositis Antistibus regulam ab iisdem in hujusmodi remedii applicatione & usu salutifero observandam præscripsere; sic pariter devotas & religiosas piorum conscientias informassent, quidnam earum muneris foret ac officii, quando earum Præsides ac Inspectores, formæ a Christo Servatore, Apostolo, & Antiquis veterum Canonum Sanctionibus traditæ, & præscriptæ ex diametro adversantes, Censuras intentant Ecclesiasticas, aut in subjectos populos Excommunicationes fulminant. Et cum huic desiderio viderem meo fieri nequaquam satis, Classicorum quorumdam inspiciendo Auctorum vigilias, ecce, præ reliquis, unus sese mihi nihil tale cogitanti, & inopine obtulit Joannes ille Gerson popularis & Sympatrida meus, Doctoris Christianissimi non immerito a bonis omnibus cognomine donatus, æterna sane vir memoria dignissimus, tum ob vitæ innocentiam & sanctitatem, tum ob inexhaustos pariter in hac celebri Universitate quondum exantlatos labores, Sacram longa annorum serie Theologiam omnium cum applausu publice profitendo, tum etiam in Constantiensi Concilio, ubi doctrina, exemplo, & auctoritate qua pollebat, Regis Gallorum Christianissimi ad prædictum Concilium Orator destinatus, resplendens, indefesse admodum pro unione S. R. E. procuranda, & perniciosissimo schismate tunc temporis suscitato pœnitus extinguendo cum desudarit, immortalem nominis gloriam citra injuriam omnem est consecutus. In hujus, inquam, tam præclari profecto Viri Opusculis passim evulgatis, præter reliquas quam plures pulchras & elegantes sane considerationes, (in quibus semper reverenter Ecclesiasticam auctoritatem juxta Divinorum placita mandatorum exercitam, venerari se officiose, & observare sedulo, ut decet, ostendit; & maxima ac discreta severitate reprehendit abusus in eamdem, temporum injuria, & quorumdam malitia & astutia invectos, qui, sua quærendo, non quæ sunt Jesu Christi, propriæ privatæque amplitudini student, non publico Ecclesiæ invigilant profectui) hæc duo reperi Opuscula; quæ cum rebus quæ in præsens aguntur valde opportuna & proposito admodum subservire nostro judicarim negocio, ad animarum Divino timore & zelo inflammatarum consolationem, volui ab aliis sejuncta Opusculis separatim evulgare, hac potissimum motus ratione, ut quilibet pietatis studiosus, & timoratæ vir conscientiæ, ea perlegendo, exoptata perfrui consolatione possit ac tranquillitate, excusso penitus timore omni haudquaquam movendo, quem reprobis in multiplicis demeriti pœnam passim Divina solita est Majestas potenter immittere, sicut Regius noster Psaltes cecinit: Trepidaverunt timore ubi non erat timor; *&, juxta doctrinam Apostoli, confortati in Domino, & in virtutis suæ potentia, arripiant scutum Fidei, illudque indiscreto fulmini opponant, gladium Spiritus accipiendo, quod est Verbum Dei, Christianam libertatem Christiano plane animo & heroico, cum pietate tamen & moderatione, quam enixissime tueantur, & defendant.*

D. JO.

D. JO. GERSONIS CANCELLARII

circa materiam Excommunicationum, & Irregularitatum Resolutio.

CONSIDERATIO I.

CONTEMPTUS Clavium Ecclesiasticarum causat quasi formaliter, & principaliter excommunicationis, vel irregularitatis detrimentum. Sic enim solent communiter Domini Juristæ dicere: quod irregularitas contrahitur, dum aliquis excommunicatus se immiscet sacris in contemptum clavium. Fundatur autem hæc consideratio principaliter ex illa lege Evangelica Matth. 18. *Si peccaverit in te frater tuus*, sequitur: *dic Ecclesiæ: si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus.*

CONSIDERATIO II.

Contemptus Clavium potest intervenire multipliciter in aliquo. Uno modo directe, & causaliter: & hoc proprie dicitur fieri ex contemptu; quando, scilicet, contemptus est causa actionis principaliter ita, quod non fieret actio, nisi esset ad contemptum Clavium: quemadmodum si quis dicat Episcopo excommunicanti: Ego, in despectum vestri, & vestri præcepti, nihil agam illius quod jubetis. Alio modo fit contemptus implicite: quia, videlicet, est contumax in obedientia: quamvis non ex inobedientia, vel propter non obedire; sed propter aliquod aliud delectabile, vel utile, aliquis peccat contra Prælati jussionem: tertio modo dicitur contemptus ieterpretative omnis voluntaria transgressio cujuscunque præcepti; & isto modo reperitur contemptus in omni peccato, præsertim mottali; directe, vel indirecte, vere, vel interpretative.

CONSIDERATIO III.

Contemptus primo modo rationabiliter demeretur excommunicationem, consequenter irregularitatem. Similiter & secundus, dum jungitur contumacia. Sed tertius contemptus non semper est excommunicationis Ecclesiæ, nec non sequenter irregularitatis demeritorius. Dicitur, Ecclesiæ, notanter, quia omnis peccans mortaliter est a Deo, & apud Deum excommunicatus, sed non semper per Ecclesiasticam sanctionem.

CONSIDERATIO IV.

Contemptus neutro modorum prædictorum dicendus est intervenire contra præceptum aliquod Prælati, quando manifeste, & notorie Prælatus abutitur in hujusmodi præcepto Clavium potestate: & hoc dum scit, &

cognoscit ille qui non obedit: nec aliunde generat in se, vel in aliis scandalosum contemptum Clavium: Quoniam in hoc talis non est inobediens Clavium potestati, sed erroneo Clavium abusui.

CONSIDERATIO V.

Contemptus Clavium magis invenitur quo ad culpam in Prælato taliter (ut præmittitur) abutente sua potestate, quam in non obediente, si comparatio recipiatur abusiva. Est igitur quandoque meritorium, & honorificativum Ecclesiasticæ potestatis, quod tali Prælato in faciem resistatur cum appositione inculpatæ tutelæ, quemadmodum restitit Paulus Petro.

CONSIDERATIO VI.

Contemptus Clavium quandoque posset inveniri in uno qui non pareret sententiæ sui Prælati, ubi, & quando alius in eadem sententia non obediens nullo modo contemptus esset reus, præsertim apud Deum. Cujus ratio est, quoniam unus reputat sententiam justam, aut quomodolibet obediendum illi; alius vero non; sed scit certitudinaliter, aut probabilitate sufficienti, suum Prælatum male uti in præjudicium Clavium, & in destructionem Ecclesiæ.

CONSIDERATIO VII.

Contemptus Clavium debet investigari ex potestate legitima, & usu legitimo potestatis illius qui, præcipiendo, excommunicat, vel irregularitatem comminatur. Alioquin Prælati possent inducere qualemcunque vellent super illos servitutem, si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum. Et ita patet, quod hoc commune dictum: *Sententia Prælati, vel Judiciis, etiam injusta, timenda est*, indiget glossa. Alioquin non est generaliter verum, si timenda dicatur, quia est sustinenda, nec repellenda: immo in casu, pati illam esset asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.

CONSIDERATIO VIII.

Contemptus Clavium plus habet periculi erga personam Summi Pontificis, quam erga inferiores. Quoniam ab abusibus inferioribus patet recursus ad Papam per appellationis subsidium: & si dicitur quod ita potest a Papa fieri appellatio ad Concilium generale: dixerunt olim ante Concilium generale Pisanum, & Costantiense, quod hoc nullo modo licebat: & allegant jura sua pro se valde (sicut eis videtur) expressa. Sed constanter nunc asseritur, quod est hæresis damnata per Constitutionem expressissimam, & practicatam in Concilio prædicto Constan. prout alibi diffusius est ostensum. Respondetur igitur aliter, quod non pro levibus causis (ubi etiam liceret) potest, aut debet pro appellationibus prosequendis Concilium celebrari, sicut habetur recursus ad Papam.

CONSIDERATIO IX.

Contemptus Clavium non incurritur in multis casibus quibus Papæ mandato non obeditur; dum, scilicet, abutitur enormissime, & scandalosissime potestate sua in destructionem, non in ædificationem, sicut tamen dicit Apostolus, ideo potestatem datam esse. Exemplum: si Papa vellet thesauros Ecclesiarum diripere, aut hæreditates usurpare, aut in servitutem abjectam Clerum cum suis bonis redigere, & juribus suis spoliare sine causa, quis diceret ista debere tolerari? quis non censeret posse dici Papæ: cur ita facis? quis non assentiret in faciem sibi resistendum?

CONSIDERATIO X.

Contemptus Clavium etiam non semper invenitur apud illos qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum promulgatis per Papam, vel suos; sed etiam non est judicandum esse apud illos qui per Potestatem sæcularem adversus tales prætensas sententias tueri se procurant. Lex enim naturalis dictat ut possit vis vi repelli. Constat autem quod tales excommunicationes non debent dici jus, sed vis & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri.

CONSIDERATIO XI.

Contemptus Clavium, & consequenter excommunicatio, vel irregularitas non incurritur, dum in præmissis casibus dicit aliquis Juristarum, vel Theologus juxta conscientiam suam, quod hujusmodi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ; & hoc præsertim, si observetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui æstimant Papam esse unum Deum, qui habet potestatem omnem in cœlo, & in terra. Veruntamen expellenda est talium stultitia per informationes idoneas: qui si nolint acquiescere, ipsi jam sunt judicandi de scandalo non dato, sed accepto, hoc est, de scandalo Pharisæorum, & ex malitia; non pusillorum, & ex simplicitate, vel ignorantia.

CONSIDERATIO XII.

Contemptus Clavium dicendus est magis foveri, quam tolli, dum debentes abusui clavium resistere dividuntur inter se, & impediunt se, vel per stultitiam, vel per ignaviam, ne communi consensu fiat ambulatio in domo Domini, dum alii favent abusibus, alii tollere volunt. Veritas est, quod omnis via favorabilis, & humilis, tentanda est cum summo Pontifice, dum male informatus, fert per se, vel suos, injustas sententias, quod desistat, & reformet: sed si nihil prodest humilis sedulitas, arripienda est virilis, & animosa libertas.

Discussio illius Assertionis: Sententia Pastoris, etiam injusta, tenenda est, per eumdem Cancellarium.

CAsus est: Quidam se gerens pro Commissario Papæ, posuit in suo processu publico assertionem quæ sequitur: *Sententia nostra, etiamsi essent*

essent injustæ, sunt tenendæ, & timendæ. Quæritur super hac assertione: Primo, si sit falsa, & erronea: Secundo, si sit judicio fidei reprobanda: Tertio, si assertor sit ad judicium fidei rationabiliter evocandus. Arguitur quod sit vera: quia, secundum B. Gregorium, Sententia Pastoris, sive justa, sive injusta fuerit, timenda est. Cui consonat Urbanus Papa, dicens: quod valde timenda est sententia Episcopi, licet injuste liget. Sed Papa nedum est Pastor, & Episcopus, sed supremus Pastor & Episcopus. Sed contra est dictum Hieronymi super Epistolam Pauli ad Philemonem, & fundatur in dicto Esa. 5. *Si quis dixerit injustum justum, abominabilis est apud Deum*: & Gregor. in homil. 27. *Ipse ligandi, atque solvendi potestate se privat, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro subditorum juribus exercet*. Et idem: *Tunc est vera absolutio Præsidentis, cum interni Judicis sequitur arbitrium*. Et idem: *Non debetis pœnam sustinere canonicam, in cujus damnationem non est canonica prolata sententia*: constat autem quod sententia injusta non est canonica.

Ponuntur, pro decisione, Propositiones quæ sequuntur ad examinandum.

Hæc assertio proposita in processu publico, si sit erronea in fide, & moribus, non est dissimulanter prætereunda, cum sit scandalosa, & ex deliberatione posita. Hæc assertio est una propositio conditionalis includens unam consequentiam talem: Si sententiæ nostræ sunt injustæ, illæ etiam sunt timendæ. Hæc assertio conditionalis sic resoluta, si sit falsa, est impossibilis: patet hæc propositio sicut & præcedens, ex regulis infallibilibus Logicorum: addendo quod assertio prædicta continet istam Universalem, quod omnes sententiæ dicti Commissarii, quantumcunque injustæ, sunt tenendæ. Hæc assertio falsa est, quoniam oppositum consequentis stat cum antecedente: quoniam stat, aliquas sententias Pastoris, vel Papæ, & suorum Commissariorum non esse tenendas, immo nec timendas, dum sunt injustæ. Et hoc in multis casibus. Primo, si sententia lata sit post appellationem legitimam, ut notavit Innocentius III. in epistola ad Archiepiscopum Senonen. Secundo, si contineat errorem intolerabilem, ut notavit idem. Et hoc multipliciter potest evenire; cum nullus Pastor vivens in terris, immo nec Papa, sit impeccabilis, quin possit abuti sua potestate; cum circumdatus sit infirmitate, ut dicitur ad Hebr. Unus casus est, si sententiet expresse, vel etiam implicite contra fidem, & Scripturam sacram. Alter, si sententiet in præjudicium veritatis vitæ; ut, si volens rapere sponsam alterius, ferat in contranitentes sententiam excommunicationis. Alter, si sententiet in præjudicium justæ libertatis; ut, si volens usurpare civitatem unius Principis, ferat sententiam excommunicationis in nolentes eam sibi tradere: & ita de multis similibus, ut si excommunicare velit illos qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt. Notavit hæc Innoc. ubi prius, & habetur fundamentaliter ex infallibili lege divina, & naturali, cujus deductionem hic omittimus. Hæc assertio est impossibilis: sequitur hæc ex præcedentibus; notando quod jura quibus inniti videtur non loquuntur tali modo conditionali, & hypothetico: nec dicunt quod sententia Pastoris sit tenenda: quia longe aliud est dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit

sit tenenda: quia tyrannica iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet; immo contemni, vel persequi. Hæc assertio censenda est erronea contra bonos mores & canones: patet: quia, cum spectat ad mores, & canones, (sicut constat) & non est eis conformis in veritate, immo nec esse potest, sicut patet ex præcedentibus, sequitur quod est eis dissona atque contraria. Hæc assertio debet in fide merito suspecta reputari: patet ex præcedentibus, & hoc accipiendo fidem pro objecto fidei, pro Scriptura sacra, & jure divino. Hæc assertio reddit assertorem suum in fide suspectum; & ita consequenter ad judicium fidei rationabiliter evocandum, qui compellendus erit, vel, si pertinaciter renuerit, relinquendus erit justitiæ sæculari. Consequenter ad aggravationem dictæ assertionis, cum protestatione quod hoc sit ad finem civilem, & ecclesiasticum, & pro defensione Catholicæ veritatis, & Ecclesiasticæ libertatis, & non ad ingerendum crimen læsæ Regiæ Majestatis, inferuntur propositiones quæ sequuntur.

Rex Christianissimus Francorum juravit in sua consecratione defendere, & tenere jura & libertates Ecclesiarum Regni sui.

Rex idem plures a viginti annis citra habuit Convocationem, & Concilium Prælatorum, & Universitatum Regni sui; ad quorum deliberationem, & requestum conclusit solemniter per Arrestum Curiæ suæ supremæ Parlamenti, quod Ecclesia Gallicana, in se, & in membris suis, ad suas antiquas & legitimas libertates reduceretur, nominatim in Collatione beneficiorum per Ordinarios, & in electionibus faciendis.

Rex idem, & legitimus filius suus nunc regens, novissime post quatuor, & quinque annos fecerunt idem arrestum solemniter publicari cum adjectione pęnarum in rebelles.

Rex idem debet reputare quod sententiæ cujusque Pastoris, etiam Summi Pontificis, factæ, vel latæ in oppositum mediate, vel immediate, sunt injustæ, & continent errorem intolerabilem contra publicam justitiam; & in usurpationem indebitam; & ex consequenti nec tenendæ, præsertim cum obtulerit in facie Concilii Generalis Constan. se paratum velle providere statui Summi Pontificis, sicut alii Reges, & Regna pro parte sua. Dicitur hic quod non necessario timendæ; quia possunt timeri a timoratis conscientiis in aliquo casu, quamvis non ob hoc sint tenendæ. Multum enim differt dicere quod sint tenendæ, & dicere quod sint timendæ. Et ideo assertor prædictus qui addidit de suo, quod sententiæ Pastoris injustæ sunt tenendæ, valde temerarie, & scandolose, & erronee videtur fuisse locutus: nec jura, quibus inniti videtur, loquuntur modo suo; immo longe modestius, ita ut possint ad verum sensum reduci; non autem assertio sua modo quo posita est; sicut patet ex propositionibus ante dictis.

Rex idem potest se tueri contra procedentes in eum, vel suos, occasione prędicta, sicut contra volentes usurpare possessiones temporales Regni sui; immo magis, quantum spiritualia, & Ecclesiastica potiora sunt temporalibus.

Rex idem debet habere subditos suos (præsertim Ecclesiasticos) favorabiles in dicta prosecutione, & obedientes, juxta monitionem Apostolicam: debent obedire Regi tanquam præcellenti; & hoc præcipue dum utitur sua legitima potestate in observationem proprii juramenti, & Ecclesiasticæ libertatis tuitionem.

Rex

Rex idem debet protegere ſubditos ſuos, ſi præmiſſorum occaſione, & propter obedientiam ſibi ſactam, pati habeant, & aſſumere cauſam in ſe. Et ſub hac protectione ſubditi, tam Sæculares, quam Eccleſiaſtici, debent, & poſſunt in quiete vivere, non plus ſapientes, quam oportet.

Rex idem poteſt rationabiliter conqueri de ſubditis ſuis, præſertim Eccleſiaſticis, ſi in prædicta reductione libertatum inveniantur tepidi, & tergiverſatores: & claudicantes; & poteſt ab eis per ſe, aut ſuos exigere rationes quibus moventur ſentire contra deliberationes nedum Conſilii ſui, ſed ſuorum Prælatorum, ac Univerſitatum Regni ſui. Cæterum de pœnis per eumdem inſligendis jubet Eccleſiaſtica modeſtia quieſcere, nec habere ſermonem.

A L

AL PIO, E RELIGIOSO LETTORE.

ESSENDO sparsa fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natività di Nostro Signore contra la Serenissima e Religiosissima Repubblica di Venezia sieno state fulminate Scomuniche, e Censure, e minacciate Maledizioni, e Interdetti; il che però non par ragionevole, nè credibile; perchè ricusa di sottomattere all'arbitrio altrui la libertà che Dio le ha donata; Io mi son dato a ricercare negli approvati Autori qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. E leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole, degne d'essere scritte in lettere d'oro: " Benchè l'arma della scomunica sia il nervo della disciplina Ecclesiastica, e molto salutifero per contenere i popoli in uffizio, nandimeno si dee adoperare sobriamente, e con gran circospezione; insegnando l'esperienza, che, se si fulmina temerariamente, e per cose leggiere, piuttosto è sprezzato, che temuto; e partorisce più pernizie, che salute": avrei desiderato che siccome que' Santissimi Padri hanno prescritto a' Prelati la regola che debbono servare per usar una tal medicina di salute, così avessero insegnato alle divote, e religiose coscienze qual fosse il loro debito, quando il loro Prelato fulmina Censure contra la forma prescritta da Cristo Nostro Signore, o da S. Paolo, e da' sacri Canoni antichi. E mentre, non trovando qui quanto io desiderava, rivolgo molti Autori, mi è passato per mano anche Giovanni Gersone, Dottore Cristianissimo, degno d'eterna memoria, così per la santità della vita, come per le molte fatiche fatte in questa Università, insegnando tanti anni la sacra Teologia, e nel Concilio di Costanza, dove s'adoperò colla dottrina, coll'esempio, e colla qualità che teneva in quel Concilio d'Ambasciadore del nostro Cristianissimo Re, per l'unione della S. Chiesa Romana, ed estinzione del perniziosissimo scisma. E tra molte belle considerazioni sparse per tutte l'Opere sue, dove sempre mostra riverentissima osservanza all'autorità Ecclesiastica, come Dio comanda, e insieme molto dispiacere degli abusi introdotti da quelli che cercano la grandezza propria, e non quella di Gesù Cristo; ho trovato i presenti due Trattatelli, i quali giudicando essere molto approposito per le cose che ora si trattano, a consolazione delle anime timorate, ho voluta tradurli in lingua italiana, e fargli stampare separatamente, acciocchè ciascuna pia, e religiosa coscienza, leggendoli, possa consolarsi, non incorrendo in quella grande avversità che Dio manda a' reprobi, d'aver timore delle cose che non sono degne: trepidaverunt timore ubi non erat timor; *ma, secondo l'Appostolo, confortata nel Signore, e nella potenza della sua virtù, pigli lo scudo della Fede, per opporlo a' fulmini indiscreti, e l'arma dello Spirito, ch'è la parola di Dio.*

Di Parigi, al 1. d'Aprile 1606.

RESOLUZIONE
DI GIO. GERSONE,

Teologo, e Cancelliere Parigino,

circa la materia delle Scomuniche, e Irregolarità.

CONSIDERAZIONE I.

LA pena della Scomunica, ovvero della Irregolarità, è causata quasi formalmente, e principalmente dallo sprezzo delle Chiavi della Chiesa; imperciocchè i Giureconsulti sogliono comunemente dire che s'incorre in Irregolarità, quando alcuno scomunicato s' intromette nelle cose sacre, per isprezzo delle Chiavi; e questa considerazione si fonda principalmente sopra quella legge Vangelica a' 18. di S. Matteo: *Se tuo fratello peccherà in te*, ec. seguita, *dillo alla Chiesa; e se non udirà la Chiesa, abbilo per pagano, e pubblicano.*

CONSIDERAZIONE II.

Può intervenire in molti modi lo sprezzo delle Chiavi della Chiesa. Al primo modo direttamente, e causalmente, perchè propriamente si dice che alcuna cosa sia fatta per isprezzo dell' azione, sicchè non si farebbe, se non fosse per isprezzo delle Chiavi: come se alcuno dicesse al Vescovo che gli comanda sotto pena di scomunica: *Al dispetto vostro, e del vostro precetto, io non farò niente di quello che voi comandate.* Al secondo modo interviene lo sprezzo indirettamente, quando alcuno è pertinace a non ubbidire; ma non pecca contra il precetto del Prelato per disubbidienza, ovvero avendo per fine non ubbidire; ma per qualche sua dilettazione, o utilità. Il terzo modo si chiama sprezzo apparentemente ogni volontaria trasgressione di qualsivoglia precetto; e a questo modo si può dire che in ogni peccato, massime mortale, v' intervenga sprezzo, o direttamente, o indirettamente, o veramente almeno apparentemente.

CONSIDERAZIONE III.

Lo sprezzo al primo modo con ragione merita la Scomunica, e conseguentemente l' irregolarità: e similmente il secondo, quando è congiunta la contumacia: ma lo sprezzo della terza sorta non sempre merita la Scomunica della Chiesa, nè per conseguente l'Irregolarità: dico della Chiesa, perchè ogn'uno che pecca mortalmente, è scomunicato da Dio, e presso a Dio, ma non sempre per Costituzione Ecclesiastica.

CON-

CONSIDERAZIONE IV.

Non dee dirsi che alcuno usi sprezzo in veruno de'tre modi sopradti contra il precetto del Prelato, quando esso Prelato in tale precetto manifestamente, e notoriamente abusi della podestà delle Chiavi; e questo mentre lo sa, e conosce colui che non ubbidisce, e per altro rispetto non causa in sè, o in altri sprezzo scandaloso delle Chiavi Ecclesiastiche: imperciocchè in questo fatto un tal'uomo non è disubbidiente alla podestà delle Chiavi, ma all'abuso erroneo d'esse.

CONSIDERAZIONE V.

Si ritrova maggiore sprezzo, e maggior peccato in un Prelato che si abusi della sua podestà, com' è stato detto, che in quello il quale non l'ubbidisce, facendo la comparazione nell'abuso solamente: perlochè alcune volte è cosa meritoria, e cede in onor della podestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad un tale Prelato, con moderazione che non ecceda i termini della legittima difesa, siccome San Paolo si oppose a San Pietro.

CONSIDERAZIONE VI.

Potrebbe avvenire alcuna volta, che nel medesimo caso uno fosse disubbidiente per isprezzo delle Chiavi Ecclesiastiche, non protestando ubbidienza alla sentenza del suo Prelato, dove, e quando un altro che non ubbidisse alla medesima sentenza, non fosse reo in modo alcuno di sprezzo, massime presso a Dio: e la ragione di questo è, perchè quegli reputa la sentenza giusta; ovvero per qualunque altra ragione reputa che se gli debba ubbidire; ma quest'altro non la reputa tale, ma sa certamente, ovvero ha sufficiente probabilità che il suo Prelato si serva male dell' autorità sua in pregiudizio delle Chiavi, e distruzione della Chiesa.

CONSIDERAZIONE VII.

Per conoscere se interviene sprezzo delle Chiavi, si dee risguardare la podestà legittima, e il legittimo uso della podestà di chi comanda sotto pena di scomunica, ovvero minaccia d'irregolarità; altrimente i Prelati potrebbono imporre sopra loro qualsivoglia servitù, se fosse necessario sempre ubbidire alle loro sentenze ingiuste, ed erronee: e perciò è manifesto che ha bisogno di glossa quel detto comune: *la sentenza del Prelato, o del Giudice, ancorchè ingiusta, si dee temere*. Altrimenti, non è generalmente vero, se si dica che si dee temere, cioè sostenere, e non resisterle; anzi in alcun caso, il sopportarla sarebbe una pazienza asinina, e un timor da lepre, e sciocco.

CONSIDERAZIONE VIII.

Porta più pericolo lo sprezzo delle Chiavi verso la persona del Som-

mo Pontefice, che verso l'inferiore; perchè dagli abusi negli inferiori è aperto il ricorso al Papa pel benefizio dell'appellazione; e se alcun dice che parimente si può appellare dal Papa al Concilio Generale, dicevano altre volte innanzi il Concilio Generale Pisano, e Constanziense, che questo non era in alcun modo lecito; e allegavano le loro ragioni a favor loro molto chiare; (per quanto loro pareva) ma nondimeno al presente costantemente si afferma che il negare la superiorità del Concilio sopra il Papa sia eresia condannata per Costituzione espressissima, e praticata nel detto Concilio di Costanza, siccome altrove più diffusamente è stato mostrato: perlochè si risponde altrimente, cioè, che non si può, nè dee celebrar così facilmente, per leggera causa un Concilio, per udir le appellazioni, dove anco fosse lecito appellarsi, siccome facilmente si ha ricorso al Papa.

CONSIDERAZIONE IX.

Non s'incorre nello sprezzo delle Chiavi in molti casi, ne'quali non si ubbidisce al comandamento del Papa, cioè, quando egli abusa enormissimamente, e scandalosissimamente della podestà sua a distruzione, e non a edificazione: essendo che la podestà, come dice l'Appostolo, gli è stata data in edificazione. Per esempio: Se il Papa volesse rapire i tesori della Chiesa, ovvero usurpar l'eredità, o ridurre in servitù vile il Clero co'suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni, chi direbbe che tali cose si dovessero tollerare? Chi non giudicherebbe che si potesse dire al Papa. Perchè fai così? Chi non sentirebbe che se gli dovesse resistere in faccia?

CONSIDERAZIONE X.

Non solo non interviene sempre sprezzo delle Chiavi in quelli che non ubbidiscono alle sentenae delle Scomuniche pubblicate dal Papa, ovvero da'suoi Ministri, ma nè anche si dee giudicare che intervenga in quelli che proccurano di difendersi contra tali pretese sentenze per mezzo della Podestà secolare. Imperocchè la Legge naturale insegna, che a viva forza si possa far resistenza alla forza: ma è cosa chiara che tali Scomuniche non si debbono chiamar ragione giuridica, ma forza, e violenza, contra la quale è lecito ad ogni uomo, e animo libero difendersi.

CONSIDERAZIONE XI.

Non s'incorre nello sprezzo delle Chiavi, e per conseguente nemmeno nelle Scomunicazioni, o Irregolarità, quando ne'sopraddetti casi qualche Giureconsulto, o Teologo in sua coscienza dice che tal sorta di sentenze non sono da temere, nè da osservare, massime se si osserverà la debita informazione, e cautela che non seguiti scandalo ne' deboli di coscienza, e scrupolosi, i quali reputano che il Papa sia un Dio che abbia ogni podestà in Cielo, e in terra: ma si dee liberar questi tali dalla loro sciocchezza con idonee, e convenienti informazioni; i quali se non vorrano acchetarsi, si dovrà giudicare che il loro

scandalo

scandalo non sia scandalo dato loro dagli altri, ma scandalo ricevuto da loro medesimi; cioè, scandalo de'Farisei, che nasce da malizia, e non scandalo de'deboli, e scrupolosi, che viene da semplicità, e ignoranza.

CONSIDERAZIONE XII.

Si dee dire quelli piuttosto fomentare lo sprezzo delle Chiavi, che tenerle in riverenza, i quali, dovendo resistere all'abuso delle Chiavi, si dividono tra loro, e s' impediscono l'un l'altro, o per imprudenza, o per dappocaggine, non camminando nella casa del Signore di comun consenso, mentre alcuni favoriscono gli abusi, e altri li vogliono levare. La verità è, che si dee tentare ogni via favorevole, e umile col Sommo Pontefice, quando, male informato, pronunzia ingiuste sentenze, o per sè stesso, o per mezzo de'suoi Ministri, acciò desista, e le riduca a debita forma: ma se la umile diligenza non giova niente, si dee dar di mano ad una virile, e animosa libertà.

E S A M E

di quell'Asserzione: *Sententia Pastoris, etiam injusta, timenda est*, dello stesso Gio: Gersone Cancelliere.

C A S O.

UN certo, che si faceva Commessario del Papa, pose in un suo processo pubblico l'asserzione che segue: *le nostre sentenze, ancorchè fossero ingiuste, si debbono osservare, e temere:* si cerca sopra questa asserzione, primo, se sia falsa, ed erronea: secondo, se si dee dannarla nel giudizio della Fede: terzo, se l' Autore con ragione si possa chiamare in giudizio di Fede.

E prima, pare che sia vera, perchè, secondo San Gregorio, la sentenza del Pastore si ha da temere, o giusta, o ingiusta che sia: al quale concorda Urbano Papa, il quale dice che si dee molto temere la sentenza del Vescovo, quantunque leghi ingiustamente: ma il Papa non solo è Pastore, o Vescovo, ma supremo Pastore, e Vescovo.

Ma in contrario è 'l detto di S. Girolamo sopra la Pistola di San Paolo a Filemone, fondato in quel di Esaia al 5. " Se alcuno dirà che „ la cosa ingiusta sia giusta, quest'è abbominevole presso a Dio". E S. Gregorio nell'Omelia 27. " Quegli priva sè stesso della podestà di lega„ re, e sciogliere, che la esercita secondo i suoi appetiti, e non secondo le ragioni de'sudditi. " E lo stesso S. Gregorio dice: " all'ora l'assolu„ zione del Presidente è vera, quando segue l'arbitrio dell'interno giu„ dice, cioè, di Dio". E ancora lo stesso Santo dice: " Non dee sostenere pena canonica chi non è condannato per sentenza canonica": ma è cosa „ certa che la sentenza ingiusta non è canonica, ec.

Per decisione; si propongono le seguenti proposizioni da essere esaminate.

Quest'asserzione posta in processo pubblico, essendo erronea nella Fede, e ne'

e ne' costumi, non è da dissimulare, nè da trapassare, perchè è scandalosa, e posta deliberatamente. Quest'asserzione è una proposizione condizionale, che include una tal conseguenza: ancorchè le sentenze nostre sieno ingiuste, nondimeno si debbono osservare, e temere: la qual asserzione così dichiarata, essendo falsa, è ancora impossibile, com'è manifesto per le regole infallibili del discorso; aggiungendo che contiene una universale, che tutte le Sentenze del detto Commessario (quantunque ingiuste) si debbano osservare. Quest'asserzione è falsa, perchè l'opposito del conseguente sta coll'antecedente; imperocchè è vero che alcune sentenze del Pastore, o Papa, e de'suoi Commessarj, non debbono esser osservate, anzi nemmen temute, quando sono ingiuste; e ciò in molti casi: Primo, se la sentenza sia pronunziata dopo l'appellazione legittima, come notò Innocenzio III. nella pistola all'Arcivescovo di Sans. Secondo, se contenga errore intollerabile, come notò lo stesso: e questo può avvenire in molti modi; poichè nessun Pastore che viva in terra, anzi nemmeno il Papa, è impeccabile, sicchè non possa abusare della sua podestà, essendo circondato d'infermità, e imperfezioni, come si dice nella Pistola agli Ebrei: come se sentenziasse espressamente, o implicitamente contra la Fede, e Sacra Scrittura. Un altro caso, se sentenziasse in pregiudizio della verità, della vita, e della giustizia, quando, volendo alcuno rapir la moglie altrui, pronunziasse sentenza di Scomunica contra chi se gli opponesse. Un altro caso, se sentenziasse in pregiudizio d'una giusta libertà; come se, volendo usurpare una Città di un Principe, volesse scomunicare quelli che non volessero dargliela: così di molti altri simili casi; come se volesse scomunicar quelli che ubbidiscono al loro Re, e a' suoi editti ragionevoli. Notò le suddette cose Innocenzio nel nominato luogo; e di ciò si ha il fondamento nell'infallibile Legge divina, e naturale, che tralascio di qui addurre.

Quest' asserzione è impossibile: il che si conchiude dalle cose dette di sopra, notando che i Canoni, e le leggi, sopra le quali pare che si fondi, non parlano in tal modo condizionale, e ipotetico, e non dicono che la sentenza del Pastore si debba osservare, essendo molto diverso il dire, che alcuna sentenza si debba temere, dal dire, che si debba osservare. Imperocchè l'iniquità tirannica si può temere, ma non si dee osservare; anzi si dee sprezzare, e perseguitare.

Quest'asserzione si dee riputare erronea contra i buoni costumi, e i Canoni; imperciocchè, appartenendo a'costumi, e Canoni, non è conforme a quelli in verità, nè può esservi, siccome è manifesto dalle cose precedenti: adunque discorda da loro, e loro è contraria.

Quest'asserzione meritamente dee essere sospetta nella fede, com'è manifesto dalle cose dette di sopra, pigliando Fede per l'oggetto della Fede, cioè, per la Sacra Scrittura, e Legge divina.

Quest'asserzione rende l'autore sospetto nella Fede, e per conseguente con ragione si dee chiamare in giudizio della Fede, e si dovrà sforzare ad esporsi, ovvero a rivocarla: e se pertinacemente ricuserà, si dovrà lasciare in mano della Giustizia Secolare.

In conseguenza, per aggravare la sopraddetta asserzione, s'inferiscono le seguenti proposizioni, con protestazione che questo si fa per fine civile, ed Ecclesiastico, e per difesa della verità Cattolica, e della libertà Ecclesiastica, e non per offendere la Maestà Regia.

I. Il

I. Il Re Cristianissimo di Francia ha giurato nella sua Consecrazione di difendere, e mantenere le ragioni, e la libertà delle Chiese del suo Regno.

II. Lo stesso Re molte volte, da 20. anni in qua, ha convocato il Concilio de' Prelati, e dell'Università del suo Regno, per deliberazion de' quali, e a loro richiesta, ha conchiuso solennemente per Decreto della Corte sua suprema del Parlamento, che la Chiesa Gallicana si dovesse ridurre e in sè, e ne' membri suoi, alle antiche, e legittime prerogative sue, nominatamente nel conferirsi i benefizj dagli Ordinarj, e nel farsi l'elezioni.

III. Lo stesso Re, e il suo Figliuolo legittimo, ora Regnante, ultimamente, dopo quattro, o cinque anni, hanno fatto pubblicare solennemente questo decreto, aggiungendo pene contra i ribelli.

IV. Lo stesso Re dee reputare che le sentenze di qualunque Pastore, eziandio del sommo Pontefice, se fatte, o pronunziate in contrario, o per mezzo de' Ministri, o immediate per sè stesso, sono ingiuste, e contengono errore intollerabile contra la pubblica giustizia, e tendono ad una usurpazione indebita, e per conseguente non si debbono osservare, nè è necessario temerle, massime essendosi offerto in presenza del Concilio Generale di Costanza, d'esser apparecchiato a voler provvedere allo Stato del Sommo Pontefice per la parte sua, siccome gli altri Re, e Regni. Si dice qui che non è necessario temerle, perchè possono esser temute dalle timorate coscienze in qualche caso, ancorchè non perciò si debbano osservare; imperocchè è gran differenza dire che si debbono osservare, e dire che si debbono temere: e perciò convien dire che il sopraddetto Autore, avendo aggiunto del suo, che le sentenze del Pastore ingiuste si debbono osservare, abbia parlato molto temerariamente, scandalosamente, ed erroneamente: nè i Canoni, nè le Leggi, sopra le quali pare che si fondi, parlano a modo suo; anzi molto più modestamente, che si possono ridurre al vero senso, al quale non si può ridurre la sua asserzione nel modo espresso da lui, siccome è manifesto per le proposizioni sopraddette.

V. Lo stesso Re si può difendere contra quelli che procedono contra lui, ovvero contra i suoi sudditi, per l'occasione suddetta, come contra quelli che vogliono usurpar le possessioni temporali del suo Regno; anzi tanto più, quanto le cose spirituali, ed Ecclesiastiche avanzano le temporali.

VI. Il debito vuole che lo stesso Re abbia in tal negozio gli Ecclesiastici in favore, e ubbidienti, secondo l'ammonizione dell'Appostolo, che debbono ubbidire al Re, come Supremo: e questo soprattutto, quando adopera la sua legittima podestà, per osservanza del proprio giuramento, e per difesa della libertà Ecclesiastica.

VII. Il medesimo Re dee tener sotto la protezion sua i Sudditi suoi, che non sieno per patire, per l'ubbidienza prestata a lui nelle occasioni suddette, e assumer la causa in sè. E i Sudditi, così Secolari, come Ecclesiastici, possono, e debbono viver quietamente sotto questa protezione, non cercando di saper più di quel che bisogna sapere.

VIII. Il medesimo Re ragionevolmente può lamentarsi de' Sodditi suoi, massime Ecclesiastici, se si troveranno tiepidi, o vorranno zoppicare, o storcersi nella restituzione della suddetta libertà; e può egli stesso, o per mezzo de' suoi Ministri, voler saper le ragioni, perchè si muovano a voler sentire contra le deliberazioni, non solo del suo Consiglio, ma de' suoi Prelati, e delle Università del suo Regno: ma con quali pene gli dovrebbe gastigare, la modestia Ecclesiastica non comporta che io ne parli, ec.

APO-

APOLOGIA

PER LE OPPOSIZIONI FATTE

dall' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale BELLARMINO

a' Trattati, e alle Reſoluzioni di GIO: GERSONE ſopra la Validità delle SCOMUNICHE

DEL P. M. PAOLO DA VENEZIA,

dell' Ordine de' SERVI.

JOAN. cap. 18. *Regnum meum non eſt de hoc Mundo.*

ESSENDO neceſſario di riſpondere alle obbiezioni fatte contra due Trattati ſopra la validità delle Scomuniche di Gio: Gerſone, celebre in ſantità, e dottrina, non tanto per ſoſtentamento della riputazione d'eſſo Autore, quanto per intelligenza pia, e giuridica di così fatta materia, e per difendere la podeſtà legittima che Dio ha data a' Principi ſupremi; io lo farò con ogni ſorta di modeſtia, e riverenza, tralaſciando le punture, e le maldicenze molto disdicevoli nelle conſiderazioni che occorrono tra' Criſtiani, e ſpezialmente Religioſi, nelle materie concernenti alla ſalute delle anime. Non mi curerò di ribattere qualche ingiuria detta contra un tanto Dottore, atteſochè egli, ſe viveſſe, imiterebbe, ſecondo i ſuoi documenti, il Salvatore: *Qui cum malediceretur non maledicebat.* Non porterò altra dottrina, che quella inſegnata da' Santi Appoſtoli, e ſucceſſivamente da' Santi Padri, e dagli altri Dottori Cattolici, che ſino a queſti tempi hanno interpretata la divina Scrittura, e ammaeſtrati i Fedeli; la quale perciò io ſottoporrò ſempre al giudizio della Santa Madre Chieſa, che non può errare; parendomi veramente che in queſta maniera io poſſa non ſolo ſoddisfare alla mia coſcienza, per la quale mi muovo principalmente, ma a tutti quelli ancora che vedranno queſta mia Apologia, a' quali mi rendo certo che altrettanto ſoſſero per diſpiacere le ingiurie impertinenti, e le cavillazioni, quanto ſia per eſſer caro, e accettiſſimo che con ſincerità di diſcorſo, e d'affetto io ſia per trattare così fatta difeſa per gloria di Dio, e edificazione del proſſimo. E per fuggire il tedio che tal'ora apporta la replica di certi titoli, ſe ben debiti, io, intento alla ſoſtanza della coſa in sè ſteſſa, laſcerò di nominare l' Oppoſitore con que-

quegli attributi che se gli dovrebbono, e con questo solo nome d'AUTORE lo tratterò nel progresso del mio discorso, riservando sempre a sua Signoria Illustrissima, e Reverendissima, quella debita, e umile riverenza che se le dee in ogni tempo; siccome io molto prima ho mostrato di portarle sempre, quando anche ho avuto a trattar seco prima del Cardinalato.

PROEMIO DELL' AUTORE.

QUanto sia vero quello che dice Cristo Signor Nostro: qui male agit, odit lucem. Jo: 3. *si vede manifestamente in colui che ha in lingua volgare mandato fuori due piccioli Trattati di Gio: Gersone, perchè, sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in una sua brevissima Prefazione, e come ne' piccioli Trattati da lui tradotti vi erano non piccioli errori; e quanto poco a proposito fossero gli stessi Trattati pel fine che pretendeva; si è vergognato di palesare il suo nome, come anche quello dello Stampatore: anzi, per esser più occulto, ha finto di scrivere da Parigi, essendo pur troppo noto che ha scritto, e stampato in Venezia. Ora acciocchè costui colla sua ipocrisia non inganni i semplici Lettori, andremo esaminando le parole della sua prefazione, e poi anche le parole di Gio: Gersone da lui tradotte con tanta fedeltà, com' egli dice.*

CErtamente non ha avuto ragione alcuna l' Interprete di vergognarsi, perchè le considerazioni del Gersone non servissero al negozio che di presente si tratta; poichè, se le Opere tutte intere non si trovassero stampate già più di cento anni, io per me avrei creduto che questi due Trattati fossero composti adesso, tanto toccano particolarmente, e appropriatamente tutti i punti che si possono toccare a questo proposito: anzi che in questi Paesi, subito che si videro, fu creduto comunemente lo stesso, prima che fossero confrontate da molti colle antiche stampate in Parigi l'anno 1494. Ma l'antichissime Stampe piuttosto fanno credere in Gersone qualche parte di Spirito Profetico presso alle parti molto eminenti che possedeva di pietà, e di dottrina. Ogni persona, leggendo, da sè sarà giudice. Ma se ciò non è al proposito, perchè l'Autore se ne travaglia tanto? perchè tenta di confutarlo? sempre contraddice alla sua dottrina, mai non mostra che faccia al caso? Se le considerazioni del Gersone contengono errori, si vederà nel progresso, quando saranno esaminate le opposizioni che gli sono fatte; le quali tutte o suppongono cose che dal contesto appariscono false; come che Gersone scrivesse quelle considerazioni in tempo di Scisma; ovvero suppongono quello ch'è in controversia, cioè, che il precetto del Sommo Pontefice fatto alla Repubblica di Venezia sia giusto: ovvero, preso un termine ambiguo, e stabilitolo in buon senso, e così insinuatolo nell'animo del lettore, in fine conchiudono sempre col cattivo.

La prefazione dell'Interprete non contiene Dottrina che non sia compresa ne'Trattateli; perlochè non ci veggo bisogno d'aver posto il suo nome; se però non si presupponesse che ogn'Interprete fosse tenuto a porlo: ma nè di questo si trova precetto alcuno, o nel Santo Concilio, o altrove, nè l'uso lo ricerca: anzi non sono lodati quelli che, per aver fatta una prefazione, ovvero un'Indice, o tradotto un picciolo libretto, pensano perciò

d'acquiftarne gloria. Si trovano innumerabili Trattatelli de'Padri Greci tradotti in Latino che non portano il nome dell'Interprete, febbene altri lo portano. Il Signore non approvò il configlio de'fuoi parenti: *transi hinc, & vade in Judæam, ut discipuli tui videant opera quæ tu facis; nemo quippe in occulto quicquam facit, sed quærit ipse palam esse: si hæc facis, manifesta te ipsum mundo*: Ma rifpofe quello che in molti cafi i fervi fuoi poffano rifpondere: *tempus meum nondum advenit, tempus autem vestrum semper est paratum*. Lodato fia Dio; il Mondo un pezzo fa è ufcito dalle fafce, e non comincia ora ad aver gufto, nè giudica più le vivande da chi le mette in tavola, ma dal fapore. E certamente lo fplendore de'titoli dell'Autore non è pericolo che faccia perdere la caufa a chi l'ha propofta fenza far conofcere la fua perfona, fecondo il coftume del giudizio Areopagitico. Di non aver pofto lo Stampatore il nome fuo, non dirò altro, per non aver prefa la difefa di lui; ma dirò bene, che nell'occafione delle prefenti contefe è ufcita una Scrittura da Milano fenza nome d'autore, e di ftampatore, fenza il luogo, e fenza il tempo; la quale contiene anche certa Dottrina, che il tempo moftrerà quanto fia perniziofa; al che non può effer fatta altra rifpofta, fe non che vogliamo una legge per noi, e una per gli altri. Se l'interpretazione manchi d'intera fedeltà, quando nel progreffo farà fatta qualche oppofizione, lo confidereremo. Ma veggiamo quello che l'Autore dice.

Le prime parole della Prefazione fono quefte.

ESsendo fparfa la fama in quefta Città, che il giorno della Santiffima Natività di Noftro Signore contra la Sereniffima, e Religiofiffima Repubblica di Venezia fieno ftate fulminate Scomuniche, e Cenfure, perchè la Repubblica di Venezia ricufa di fottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio le ha donato. *Se noi andiamo ricercando tutte le forte di libertà che può avere una perfona, o una Repubblica, non ritroveremo altre forte, che le fei feguenti: libertà d'arbitrio, oppofta alla neceffità naturale: libertà Criftiana, oppofta alla fervitù degli fchiavi: libertà di Repubblica, oppofta alla foggezione d'un Monarca: libertà di Principe affoluto, che non riconofce fuperiore nelle cofe temporali, oppofta alla foggezione d'un Principe minore al maggiore: e finalmente libertà di far male, oppofta alla fervitù della giuftizia; la quale libertà di far male S. Paolo dice effer una fteffa cofa colla fervitù del peccato:* Cum fervi effetis peccati, liberi fuiftis juftitiæ: Rom. 6. *Non creda che l'Autore di quefta prefazione parli della libertà dell'arbitrio, ch'è naturale, nè fi può perdere in modo alcuno, fe non fecondo l'errore de'Luterani ed altri fimili Eretici. Nè men può parlare ragionevolmente della libertà Criftiana, oppofta alla fervitù del peccato, perchè quefta non fi perde per ubbidire al Vicario di Crifto, ma bensì per non ubbidirgli. Nè fi può credere che parli della libertà civile della quale fono privi gli fchiavi; nemmeno della libertà di Repubblica Ariftocratica, o Democratica, della quale fono privi que'popoli che fono foggetti alla podeftà Regia, o vogliamo dire, Monarchia; perchè nè il moderno Sommo Pontefice, nemmeno i fuoi Predeceffori hanno mai trattato di mutar forma di governo nella Città di Venezia; fapendo molto bene che alla Religione Criftiana, della quale il Sommo Pontefice ha*

la

la cura principale, non repugna alcuna forma di governo legittimo, o sia d'un Re, o d'Ottimati, o del Popolo; anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, ch'è la Chiesa Universale.

NON so con che consiglio l'Autore fa un'apparato di sei libertà, essendo pur troppo noto di quale libertà si trattasse: ma se pure voleva mettere innanzi ogni sorta di libertà che può avere una persona, o una Repubblica, perchè non proporre anche la libertà Ecclesiastica, e dichiararcela; che tanta è la controversia tra'Canonisti, che fino al presente non è bene stabilita? La Gerarchia Ecclesiastica è pur una Repubblica; la libertà che se le attribuisce non si vede sotto quale di queste sei si riponga; e poichè si dice che non si troverà altra libertà, che le sei, ci ha fatti maravigliare, come se volesse rinunziar questa; della quale parlare, anzi pienamente trattare, forse non era luogo più opportuno di questo: ma perchè nel discorso delle sei libertà l'Autore pone una proposizione ambigua, è necessario, prima che passiamo innanzi, di limitarla al suo vero senso, acciò nessuno resti ingannato. Parlando della libertà Cristiana, dice che questa non si perde per ubbidir al Vicario di Cristo; ma bensì per non ubbidirgli: bisogna limitare, quando il Vicario di Cristo comanda secondo l'istituzioni di Cristo; ma quando comanda secondo la propria opinione, e i proprj affetti, a'quali come uomo è soggetto, (e, siccome dice il Gaetano, può essere più degli altri, 2. 2. *quæst. 39. art.* 1.) allora non si perde per non ubbidirgli, ma bensì per ubbidirgli.

Siccome avrebbe perduta la libertà chiunque avesse ubbidito ad Onorio I. quando comandò che non si dicesse, nè una, nè due volontà in Cristo; e chi avesse ubbidito a Gregorio III. quando dichiarò che fosse lecito a chi aveva la moglie per infermità inetta all' uso del matrimonio, pigliarne un'altra presso a quella; e similmente alle molte Censure di Stefano VI. contra Formoso, e di Giovanni IX. contra Stefano, e di Sergio III. contra Giovanni IX. e se si avesse ubbidito parimente a Celestino III. quando insegnava che si potesse dissolvere il matrimonio per causa d'eresia; e avrebbe ancora peccato chi avesse ubbidito a Giovanni XXII. e perciò creduto che le anime de' Santi defunti non vedessero la faccia divina; le quali cose ho qui con brevità toccate, per mostrare al Lettore ch'è ben specioso quel detto: *La libertà Cristiana non si perde per ubbidire al Pontefice; ma per non ubbidirgli*; ma insieme ch'è anche insidioso, quando è portato sì universale, e non è limitato, aggiungendovi: quando comanda secondo la legge di Dio.

Nella quarta, dove dice che nessun Pontefice ha mai trattato di mutar forma di governo nella Città di Venezia, ricorderò all'Autore, ch' è troppo asserire una negativa nella Storia Ecclesiastica di novecento anni, dove sono passati cento e quaranta Pontefici, dappoichè hanno messo mano nelle cose temporali; fra i quali, siccome la maggior parte hanno favorita la Repubblica, così non si può dire lo stesso di tutti, sebbene la Divina protezione ha miracolosamente salvata questa libertà, quando pareva appunto che si proccurasse di distruggerla affatto. Anzi si potrebbe dire di più, che riesca molto strano, e fastidioso, che, non avendo mai, conforme a quanto dice l'Autore, alcun Pontefice per l' addietro tentato, o preteso di voler mutare, e alterare il governo del-

la Repubblica, ora il presente Pontefice abbia risoluto veramente di poterlo fare, mentre vuol metter mano nella costituzione delle leggi di lei, ch'è l'anima appunto del governo civile.

Finalmente l'Autore, lasciato quello che al proposito non faceva, condescende a dire che l'Interprete parli della libertà di Principe supremo, che, tra le altre cose, consiste in far leggi necessarie al governo, e gastigare i delinquenti, e dice:

Resta la libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali; e di questa è verisimile che parli l'Autore della prefazione: ma senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scomuniche contra la Repubblica Veneta, perchè ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio le ha donato, e se gli oppone; che il far leggi, e punire i delinquenti, è proprio di Principe assoluto; e pure N. S. Paolo V. scomunica i Capi della Repubblica Veneta, perchè non gli vogliono ubbidire in annullare certe leggi di cose temporali che hanno fatto, nè in rilasciare certi delinquenti che hanno messi in prigione: si risponde che Paolo V. Sommo Pontefice scomunica i Capi della Repubblica Veneta, non perchè non voglia leggi di cose temporali, ma leggi inique ed empie, in pregiudizio della Chiesa, e in offesa grande di Dio, e del prossimo. E chi può negare, se sia Cattolico, che appartenga al Papa, come Pastore universale, riprendere qualsivoglia Principe, o Repubblica de' peccati loro; e se non ubbidiscono, costringerli con Censure Ecclesiastiche ad ubbidire? Così veggiamo che S. Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperadore Maurizio per conto d'una legge che aveva fatto pregiudiziale al servizio divino. Innocenzio III. come si legge nel cap. Novit, de judiciis, *dichiara apertamente che al Sommo Pontefice appartiene la censura de' peccati di tutti i Principi del Mondo.* Non intendimus, *dic'egli*, judicare de feudo, cujus ad ipsum Regem videlicet spectat judicium; sed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus. *E più a basso*: Cum non humanæ constitutioni, sed divinæ potius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo, nullus qui sit sanæ mentis ignorat quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum; & si correptionem contempserit, per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum aliis est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege divina: ita magnum judicabis, ut parvum, nec erit apud te acceptio personarum. *Fin qui sono parole di Papa Bonifacio nell'Estravagante*: Unam sanctam de majoritate, & obedientia: *Dice benissimo che la podestà temporale, quando erra, dee essere drizzata dalla spirituale; perchè, sebbene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore alcun altro Principe temporale; tuttavia, se è Cristiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Cristianità, ch'è il Sommo Pontefice, Vicario di Cristo in terra; il quale Sommo Pontefice, perchè ha per fine il bene spirituale dell'anime, non s'impaccia nel governo de' Principi temporali, mentre essi non usano la loro podestà in danno dell'anime loro, e de' popoli, e in pregiudizio della Cristianità: ma quando fanno il contrario, può, e dee mettervi le mani, e dirizzarli: e chi non crede questo, non è Cattolico. E se mi si dicesse che quelle leggi non contengono pregiudizio alla Chiesa,*

nè

nè contengono peccato alcuno; risponderei che il giudicare se una legge contiene peccato, o pregiudizio alla Chiesa, tocca allo stesso Sommo Pontefice, ch'è giudice supremo; siccome il giudicare, se un contratto civile contenga peccato d'usura, appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognizione de'peccati. Similmente la Santità di N. S. Paolo V. non riprende la Repubblica Veneta perchè voglia punire i suoi delinquenti, ma perchè presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale; nè fa conto de'sacri Canoni, e delle gravissime Censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consecrate a Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passione, troverà che il Papa non proccura di privare la Repubblica Veneta d'altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, ma dal Demonio, e dalla propria malizia; ed è una cosa stessa colla servitù del peccato, opposta alla vera libertà Cristiana. E siccome i Principi temporali non permettono libertà di rubbare, e ammazzare, e fare simili scelleratezze a'loro sudditi, perchè sono pregiudiziali alla quiete, e al buon governo della Repubblica; così non dee il Sommo Pontefice, ch'è capo della Cristianità, permettere libertà a'Principi Cristiani di far leggi pregiudiziali alla Chiesa, e alla salute delle anime. E siccome non dee un Pastore dar libertà alle pecore d'andar vagando dove lor piace, e pascolar erbe velenose, e bere acque corrotte; nè dee il Nocchiero dar libertà alla Nave di lasciarsi portare da qualsivoglia vento in scogli, a sassi; così non dee il Sommo Pastore della pecorelle di Cristo, a il Principal Nocchiero della Navicella di S. Pietro, dar libertà a'Cristiani di perder essi, e far perdera ad altri l'eterna salute. Finalmente, siccome giustamente non piace alla Repubblica Veneta la libertà di coscienza, la quale oggi piace a tutti gli Eretici, perchè ben vede che questa è libertà d'appigliarsi a qualsivoglia errore, a però favorisce, e ajuta il Tribunale della santa Inquisizione; così non le dea piacere la libertà di far leggi pregiudiziali all'ouor di Dio, e aliene dalla Madre sua spirituale, ch'è la santa Chiesa; e dovrebbe aver caro d'essera di ciò ammonita, e corretta dal Padre suo spirituale, ch'è il Vicario di Dio in terra.

TUttociò è degno d'esser particolarmente esaminato; perchè non tutte le cose supposte in esso sono vere; e, oltre a ciò, da quelle nè cava una conchiusione la quale per nessun modo si può dedurre. Dopo aver portate le parole dell'Interprete, le quali sono queste: che la Santità Sua scomunica la Repubblica Veneziana, perchè ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio le ha data; egli le rivolta, e dice che scomunica i Capi della Repubblica: ma, se si degnerà vedere, troverà che l'Interprete ha detto bene, ed egli artificiosamente, per iscusare con destrezza un fallo notabile, muta le persone. Il Breve del Pontefice presentato il giorno di Natale, è indirizzato, e iuscritto: *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum*. In questo comanda a quelli a'quali scrive che, sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, debbano annullare, cassare, ec. due leggi. Bene adunque ha detto l'Interprete: scomunica la Repubblica; e l'Autore, per difendere un notabile errore, d'avere scomunicata un'Università, contra la Dottrina di tutti i Teologi, e Canonisti, e contra le stesse Costituzioni Pontificie, dice accortamente, che scomunica i Capi; e sempre serva lo stesso

artifizio

artifizio, sebbene non solo in questo Breve il Papa scomunica la Repubblica, ma in un altro presentato addì 25. Febbrajo, fa lo stesso; e poi nell'ultimo de' 17. Aprile, scomunica ancora il Doge, e il Senato, che pure è un Collegio. Preghiamo l' Autore che ci parli ingenuamente, e che dica: il Pontefice scomunica la Repubblica, scomunica il Senato; e non dica i Capi; perchè non si possono ammettere queste scuse non richieste. L'errore è fatto in avere scomunicata l'Università: difendasi per altra via piuttosto, che fondarsi sopra la nostra inavvertenza. E'ancora degno d' avvertenza con che modestia parli d'una Repubblica, alla quale la Sede Appostolica ha tanti obblighi, e non dica de'presenti solamente, da' quali è composta, e che la costituiscono, ma di quelli che sono vissuti dal 1300. fin'ora, notando leggi fatte da loro per inique, ed empie: e quello che importa, contra la sua propria Dottrina; perchè poco di sotto dice che al Sommo Pontefice appartiene dare giudizio delle leggi de'Principi; e tuttavia il Sommo Pontefice non ha mai dato loro titolo d'inique, ed empie: adunque donde diremo che l'Autore abbia cavati questi vocaboli? La modestia sta bene in tutti, se però da quella non sono esenti le persone insigni, e Illustrissime. Due cose propone: una che le leggi della Repubblica sono inique, ed empie: l'altra che al Pontefice appartenga riprenderle, e non prestando ubbidienza, costringerla con Censure. La prima è 'l principal fondamento; e dove bisognava insistere, e provarla, l' abbandona affatto, forse perchè non vedeva come poterlo fare. La seconda; che poco importava, non avendo provata la prima, si mette a provare molto alla lunga con tre autorità, e con altre ragioni. Ma seguiamo l'ordine suo, e veggiamo quanto bene sia provata la sua intenzione, e prima coll'autorità di S. Gregorio, il quale dice l'Autore che aspramente riprese Maurizio.

Contiensi nella pistola *61.* del secondo libro una rimostranza molto umile di San Gregorio a Maurizio Imperadore sopra una legge fatta da lui, che nessuno obbligato a milizia, o carico pubblico, potesse farsi Monaco, se non renduti i suoi conti, e finita la milizia. S. Gregorio dimostra che i conti ugualmente possono essere renduti dal Monastero, e che il Soldato convertito coll'Orazioni giova più alla Repubblica, che nella milizia; e che questa legge impedisce il servizio di Dio: ma sentiamo quanto sia acerba la riprensione. Primo dice: *Ego autem indignus pietatis vestræ famulus in hac suggestione, neque ut Episcopus, neque ut servus jure Reipublicæ, sed jure privato loquor:* e più di sotto. *Ego vero hæc Dominis meis loquens, quis sum, nisi pulvis, & vermis? sed tamen, quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere constitutionem sentio, Dominis tacere non possum:* e più sotto, inducendo Dio che parli all'Imperadore, dice: *Sacerdotes meos tuæ manui submisi, & tu a meo servitio milites tuos subtrahis?* e un poco di sotto dice: *Requirat ergo Dominus meus, quis prior Imperatorum talem legem dederit, & subtilius æstimet si debuit dari*: e conchiudendo quello che ricerca dall' Imperadore, dice: *Unde per eumdem tremendum Judicem deprecor ne illæ tantæ lacbrymæ, tantæ orationes, tanta jejunia, tantæque eleemosinæ Domini mei qualibet occasione apud Omnipotentis Dei oculos fuscentur; sed, aut temperando pietas vestra, aut mutando, vigorem ejusdem legis inflectat.*

Questa umile, e conveniente rimostranza, veramente degna d' un Som-

Sommo Pontefice, è indegna che sia detta dall' Autore aspra riprensione. Ma più sono degne di considerazione le parole che seguono: *Ego quidem jussioni subjectus, eamdem legem per diversas terrarum partes transmitto: & quia lex ipsa Omnipotenti Deo minime concordat, ecce, per suggestionis meæ paginam Dominis nunciavi. Utrobique ergo quæ debui exsolvi, qui & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi, minime tacui.*

Io non avrei qui portate le parole del Sommo Pontefice, se non fossi stato dall'Autore sforzato, per mostrargli che non fu aspra riprensione, ma umile rimostranza quella che S. Gregorio usò coll'Imperadore: ma, dappoichè egli m'ha condotto qui, è necessario che lo preghi rispondermi, se il chiamarsi S. Gregorio tante volte indegno servo dell' Imperadore; se il dire, che, come soggetto al suo comandamento, manda in diverse parti una legge che in sua coscienza non tiene per giusta; se il dire che, così facendo, rende l'ubbidienza debita all'Imperadore, sono conformi alla dottrina che egli adesso pubblica, rendendo il Pontefice sommo Monarca temporale, e i Principi meno che vassalli, come gli mostrerò, prima che usciamo di questo proposito, che le parole sue vogliono conchiudere; sebbene per ora non ardiscono d' espressamente pronunziarlo: ma prima che di qui esca, bisogna anche che io faccia sapere all'Autore quale fu la Cancelleria Appostolica, o 'l Campo di Fiore, dove S. Gregorio fece affiggere la sua aspra riprensione. Scrive a Teodoro, Medico di Maurizio, nella pistola 64. aver fatta una rimostranza', che così interpreterò (*suggestionem*, se l' Autore mi dà licenza, acciò non riprenda me, come l'Interprete,) all'Imperadore; ma non vuole che gli sia data in pubblico, ma in segreto, a tempo opportuno, che non lo frastorni da maggiori negozj. Sono anche sforzato a dimandar perdono, se, mentre che si tratta della maggior proposizione, tirato dalle parole di San Gregorio, toccherò incidentemente una particella della minore, per mostrare l'ingiustizia della legge. Dice il Santo a Maurizio, che ricerchi se alcun Principe ha fatta legge di quella sorte: così desidererei che il Santissimo Pontefice avesse detto alla Repubblica di Venezia, che guardi, se mai il Re di Portogallo, di Castiglia, d'Aragona, di Polonia, di Francia, di Sicilia, Conte di Borgogna, o Repubblica di Genova, abbiano fatte leggi simili alle sue; perchè in questo imiterebbe veramente S. Gregorio: e ammiro sommamente la prudenza dell'Autore in non allegare il luogo di S. Gregorio; poichè così sottilmente in questo suo trattato allega tutti gli altri. Ora passiamo alla seconda prova dal cap. *novit*, d' Innocen. III. Dopo lunghe guerre tra Filippo Augusto, Re di Francia, e Riccardo, Re d'Inghilterra, nel anno 1199. Riccardo morì, e gli succedette nel Regno Giovanni Senzaterra, suo fratello, o perchè, come alcuni dicono, fosse nominato erede del Regno da Riccardo; o perchè se l'usurpasse sopra Arturo, figliuolo d'un suo fratello maggiore. Ma gli Stati posseduti dal Re d'Inghilterra in Francia ricevettero Arturo per Padrone, e furono molte guerre tra Filippo, e Giovanni, seguendo Arturo le parti del Re di Francia: finalmente nel 1200. per mezzo d' un matrimonio tra Lodovico figliuolo, e successor di Francia, e Bianca di Castiglia, nipote di Giovanni, dal qual matrimonio nacque poi San Luigi, fu fatta pace tra Filippo, e Giovanni, compreso Arturo, con condizione che

Giovanni

Giovanni facesse l'omaggio a Filippo degli Stati di Bertagna, e Normandia, e Arturo lo prestasse a Giovanni. Indi, per certi accidenti, Arturo fu imprigionato dal Zio Re d'Inghilterra, e nell' anno 1203. morì, con opinione comune che fosse stato ammazzato d'ordine del Zio. Filippo Augusto perciò, come Signor del feudo, fece citar Giovanni a Parigi, e in contumacia lo condannò, e privò de'feudi; e andò poi armato, per occuparli colla forza. Pretese Giovanni che fosse contra la pace, ed ebbe ricorso a Papa Innocenzio III. il quale comandò sotto pena di scomunica ad amendue i Re che servassero la pace, e s'astenessero dall' armi; e mandò anche a quest'effetto un Legato. Giovanni Re d'Inghilterra, a favor di cui era il precetto, ne fu molto allegro; ma Filippo se ne querelò, e se nè querelarono per lui anche i Prelati di Francia, a'quali Innocenzio III. risponde come nel cap. *novit*. Non restò per questo Filippo di proseguir il fatto suo, e s'appropriò gli Stati fino all'ora posseduti dagl'Inglesi in Francia per forza d'armi. Nè il Pontefice col suo precetto potè far frutto alcuno. Nel 1208. Innocenzio scomunicò il detto Giovanni d'Inghilterra, e interdisse il Regno; (il qual Interdetto anche durò 6. anni, e 3. mesi) nè perciò Giovanni ubbidì a quello che il Papa voleva. Perlochè nel 1212. il Pontefice mandò Pandolfo Legato in Francia a persuadere Filippo, che gli movesse la guerra. Si mise Filippo in ordine, e si accordarono con lui molti Baroni Inglesi. Ma Pandolfo Legato in questo mentre passato in Inghilterra, e mostrato a Giovanni il pericolo nel quale si trovava, lo persuase a farsi feudatario del Papa. Giovanni ricevette il consiglio, violentato dal pericolo, e costituì il suo Regno censuario al Papa di mille marche d'oro all'anno. Tornò Pandolfo Legato in Francia, e comandò a Filippo, sotto pena di scomunica, che non molestasse Giovanni come feudatario della Chiesa: non ubbidì Filippo, e la guerra continuò. Onde l'anno 1215. nel Concilio Lateranense fu fulminata da Innocenzio una scomunica contra tutti quelli che molestassero Giovanni Re d'Inghilterra: perlochè nel 1216. un altro Legato, nominato Guallo, andò a Parigi, e denunziò a Filippo Re, e a Luigi suo figliuolo, in virtù della scomunica, che s'astenessero dal passar in Inghilterra, come già erano in ordine di fare. Non restò per questo Lodovico, ma con molte forze entrò nel Regno di Giovanni, con tutto che lo stesso Guallo passasse in Inghilterra, e quivi non cessasse di fulminare scomuniche. Continuò sempre la guerra, finchè Giovanni Re d'Inghilterra morì; e avendo Lodovico di Francia acquistati molti luoghi in quel Regno, fece tregua per anni cinque con Enrico figliuolo di Giovanni, succeduto al Padre. Ora applicando questa Storia al nostro proposito; diffinìscono i Giureconsulti che, non per aver comandato, si può mostrar d'aver giurisdizione, se i comandamenti non sono stati ubbiditi: lascierò però all'esquisito giudizio dell'Autore il far le conseguenze che seguono poi; che tanti comandamenti, e tante Censure, non impedirono questi due Re, Filippo, e Lodovico, dal proseguir le ragioni che essi giudicavano giuste, sebbene il Papa le teneva per ingiuste.

Dirò solo un'altra cosa, che il Cardinale Ostiense, il qual fu poco dopo, scrivendo sopra questo cap. *Novit*, s'affatica grandemente di giustificarlo, e propone molte sue conghietture, come bisognasse che il negozio passasse, acciochè il precetto del Pontefice nel d. c. si potesse dir

dir giusto; basta che dalla Francia non fu stimato tale, nè ubbidito. Perlochè l' autorità del d. cap. *Novit* non conchiude niente di quello che l'Autor nostro vuole. La proposizione del Pontefice Innocenzio III. allegata dall'Autore: *intendimus decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione Censura*: e l'altra che segue: *nullus, qui sit sanæ mentis, ignorat quin ad officium nostrum spectet de quocunque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*; non furono intese da lui nell' universalità che alcuni le portano: prima, perchè, secondo la Dottrina di San Tommaso, bisogna eccettuare tutti i moti dell' animo interni, de' quali il Pontefice non ha podestà di giudicare, salvo che nel foro della penitenza, e questi sono la maggior parte de'peccati. Tutti i Teologi, e Canonisti consentono che nella scomunica contra gli Eretici non sieno compresi i mentali, e che un Canone che volesse comprenderli sarebbe nullo: onde si sarà fatta una proposizione universale che il Papa può giudicare di tutti i peccati; e quando si verrà a difenderla, bisognerà fare un eccezione della maggior parte de' singolari: oltre di ciò, il Principe può commettere peccato, contraffacendo alla legge propria senza causa legittima, come San Tommaso 1. 2. *qu*. 9. *art*. 5. prova; e nondimeno di questo peccato non può esser giudicato, salvo che da Dio solo, come il Gaetano in quel luogo tratta, mostrando che tanto significa nel foro penitenziale, come da Dio.

Certamente il dire che il Principe fosse soggetto alle Censure del Pontefice, quando falla contra le leggi proprie, sarebbe un levar totalmente la podestà del Principe. E il dire che sia soggetto negli altri falli, non in questi, sarebbe levar la ragione presupposta nel detto cap. *Novit*, la qual è, che al Pontefice appartiene aver cura dell' anima, e della salute, e levare le cose contrarie: ma il Principe incorre nella dannazione anche per i peccati commessi contra la legge propria: adunque non meno questi, che quelli, apparterebbono al Pontefice: il che, com' è stato detto di sopra, è contrario del tutto alla Dottrina di San Tommaso.

E' ancora necessario avvertir bene le parole d'Innocenzio, che dice a sè appartener la censura d'ogni peccato mortale: *quam in quemlibet exercere possumus, & debemus*: e di sotto: all' uffizio nostro appartiene *de quocumque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*. Ora se è debitore di fulminar contra ogni peccato mortale, e contra ogni Cristiano peccatore, certamente, se non lo fa, pecca: ma non veggiamo che fulmini contra le meretrici, che pur sono notoriamente in perseveranza di peccato; adunque peccherebbe, o converebbe che non facesse mai altro, che fulminare Censure. Perlochè quel *de omni peccato mortali* si dee intendere non nell'università, avendone già esclusi innumerabili; laonde Gabriello Biel sopra il can. l. 75. s'affatica molto, per dar esposizione tollerabile a questo luogo; e non trova altro che dire, se non che quella decretale, e tutte le altre che suonano così, s' intendono nel foro penitenziale solamente. Io non mi affaticherò, per mostrare che le parole della decretale s'intendano secondo il senso di Gabriello; ma dirò che dee più affaticarsi chiunque vorrà dire che s'intenda nel foro esteriore, a fuggire le stravaganze, e la totale distruzione dell'autorità secolare istituita da Dio, e la confusione del Mondo, che nasce da questa dottrina; e lo stato di dannazione nel quale pone tutti i Pontefici con

essa; il che alcuni Canonisti, tra'quali è il Navarro, hanno tentato di fare, e non è succeduto loro: nè dobbiamo affaticarci noi ad accomodare le parole di questo Pontefice alla vera dottrina, che distingue la podestà secolare dal ministero spirituale; massime che questa Decretale contiene qualch'altra cosa, per la quale ha bisogno d'esposizione, come quella, che il Re Filippo Augusto fosse della discedenza (dic'egli *genere*) di Carlo Magno; il che non è vero, se non finge qualche matrimonio, e lo esponga per linea femminina, cosa non usata in Francia. Qualche Storico Francese ha fatti discendere così i Carolingi, come i Capeti, da' Merovei per diverse linee femminine; ma i Capeti da Carlo sarà difficile mostrare senza inventar qualche cosa fuori delle Storie. E' tempo d'uscire di questo capitolo *Novit*, che l'Autore doveva attendere più convenevolmente ad esporre, che ad ampliare; poichè contra il senso d'Innocenzio, il qual dice a lui toccare la correzione di qualunque Cristiano, il nostro Autore ha interpretata la parola di qualunque Cristiano, di tutti i Principi del Mondo; sicchè gli toccherà scomunicare il Turco, il Re di Persia, il Re di Samarcanda, il Preocupense, e anche altri, de'quali non si ha notizia; e S. Paolo non potrà più dire: *Quid mihi de his qui foris sunt judicare?* Ma de' privati Cristiani, i quali il Pontefice Innocenzio ha compresi, l'Autore non ha giudicato parlare; quasi che basti dominar i Principi, e che sia indegnità abbassarsi agli altri: l'interpretare *Quemlibet Christianum*, per tutti i Principi del Mondo, è un'ampliare, e restringere insieme il senso della Decretale. Si ristringe, escludendo i privati; e si amplia, estendendosi a'Principi non Cristiani.

Quanto all'autorità dell'Estravagante *Unam Sanctam*, desidererei che l'Autore avesse risoluta una difficoltà che nasce dal leggere insieme detta Estravagante, e un'altra di Clemente V. Pontefice, che succedette poco appresso, la quale comincia: *Meruit de Privilegiis*, dove dice esso Clemente, che non vuole, nè intende che per la suddetta Estravagante, *Unam Sanctam*, sia fatto alcun pregiudizio al Re, e al Regno di Francia, nè che il suddetto Re, e Regno sieno soggetti alla Chiesa Romana più di quello che fossero innanzi; ma che le cose stiano nello stato in cui erano prima della suddetta Estravagante: e questo lo fa, per favorire il Re, che l'ha meritato, per la sua sincera affezione, e per i meriti de' suoi Maggiori; e perchè i Francesi l'hanno meritato, per la sincerità della loro divozione. Ora io dimando, se Bonifacio ha dichiarato il *Jus divinum*, cioè, esplicata, e dichiarata la giurisdizione che il Pontefice ha *de jure divino* in questa Estravagante, *Unam Sanctam*; ovvero s'egli si ha soggettati i Principi che Dio non gli ha sottoposti. Se vorranno dire che sia in questo secondo modo, se gli replicherà, che sarebbe una novità dopo anni 1250. una nullità, un'usurpazione, un'attentato, e un abuso della podestà datagli da Dio: oltre che, non occorreva che Clemente intendesse che solo il Regno di Francia non fosse soggetto a quella costituzione, ma bisognava che dicesse, e intendesse il medesimo di tutti i Regni, e Principi: nemmeno si doveva dar questo in ricompensa de' meriti del Re, o del Regno, ma alla giustizia, e al debito. Se si dirà che sia stata una dichiarazione del *Jus divinum*, dimando come Clemente potesse liberare il Re, e Regno di Francia da quella soggezione che Dio aveva ordinata,

nata; essendo cosa chiara; che il Pontefice non può esentar alcuno dalla destà sua ch' egli ha *de Jure divino*. E per venire alla parte della detta Estravagante allegata dall' Autore, se quello che Bonifacio dice, cioè, che la podestà temporale, quando erra, dee essere indrizzata dalla spirituale, sia dichiarazione della legge Divina, dico io che si dee intender per quanto appartiene alla salute dell' anime e nel Foro di Dio; e perciò senza nessuna podestà temporale di quelle che i Leggisti chiamano *coattiva*; e che perciò tutta l' autorità Ecclesiastica sopra i Principi è spirituale; nè in questo fa mestieri discendere al Pontefice Romano, perchè quest'autorità è in tutti i Prelati, sebbene da lui agli altri vi è differenza, che gli altri Prelati non hanno tutti per oggetti, siccome ha il Pontefice; e l'autorità de gli altri è sottoposta alla Pontificale.

Ma quando da queste tre allegate autorità conchiude che il Principe temporale assoluto, sebben non riconosce altro Principe temporale superiore, è forza che riconosca il Capo della Cristianità, non vorrei che alcuno restasse ingannato, per l' equivocazione che si commette nel verbo *riconoscere*, e nella parola *superiore*. Imperocchè in una significazione, *riconoscere* vuol dire esser soggetto a tutte le leggi, prestar omaggio, e tener d'avere il Suo Stato per grazia di colui; ma in un' altro senso, *riconoscere* vuol dire, tener per ministro di Dio in quello che spetta al Regno de'Cieli; secondo la qual significazione dico che il Principe riconosce il Papa, e riconosce il Vescovo ancora. Il Vocabolo *Superiore* nella prima significazione vuol dire quello che comunemente si dice *Superiore di diretto dominio*; nel secondo senso *superiore* vuol dire *quello che insegna la legge di Dio, ministra i Sacramenti, e universalmente indirizza alla salute*; nel qual senso dico che il Vescovo è superiore. Non bisogna dunque che l'Autore, senza distinguer questi significati, tutto in un contesto ci dica che il Principe temporale assoluto, sebben non riconosce per superiore altro Principe temporale, dee riconoscere per superiore il Papa, e così confondere la superiorità; perchè non si dee ammettere questa proposizione: che il Principe assoluto, sebben non riconosce per superiore altro Principe temporale, riconosca però per superiore il Vescovo; conciosiachè la fallacia qui sarebbe chiaramente veduta da tutti: perchè, se *riconoscere* s' intenderà nel primo senso del dominio diretto, dico che non è vero che dee riconoscere il Papa, perchè non è tale; ma che in quel modo appunto che non riconosce altro Principe, non dee meno riconoscere esso Papa. Se intende poi nel secondo senso, *superiore*, cioè, *spirituale*, non è vero che alcun Principe temporale, eziandio feudatario, riconosce altro Principe temporale per superiore spirituale; perchè in questo senso riconoscer per superiore vuol dir aver per Padre spirituale: nè il feudatario dee aver per tale il suo Signore. Quanto però bisogna guardarsi dal teologizzar in questo modo, col qual si difformano, e si disordinano e il Regno di Dio, e quelli del Mondo, e sono ingannati i semplici, e indotti a credere, che in tutte le cose vi sia obbligo d'ubbidire al Papa.

Non è meno da lodar in tutto quel modo di dire: Il Papa è Capo della Cristianità, per l'equivocazione del vocabolo *Cristianità*. Anticamente si trova detto dagli Scrittori: il Pontefice Romano, successore di San Pietro: presso ad altri: Vicario di S. Pietro: andando più innanzi:

Vicario di Cristo, Vicario di Dio, Capo della Chiesa: modi che non partoriscono mal senso: ma il vocabolo *Cristianità*, per la per sua ambiguità, lo partorisce. Imperocchè non significa solamente la Chiesa Cristiana, ma gli Stati, e Regni Cristiani: anzi questo senso è il più usitato: e quando si dice che l'Asia, o l'Egitto, non sieno in Cristianità, non s'intende che non vi sia la Chiesa Cristiana, ma s'intende che non sono negli Stati temporali de'Cristiani: si vede sotto questo nuovo modo di dire ch' è coperta la fallacia, perchè s'intende di conchiudere che sia Capo, cioè, che abbia governo nel temporale sopra gli altri Principi Cristiani: non mutiamo l'antico modo, diciamo pur: Capo della Chiesa Cristiana. Ma mentre che da tutto il suo discorso l'Autore vuole conchiudere che, se i Principi usano la podestà in danno dell' anime loro, o de'popoli, e in pregiudizio della Cristianità, il Papa può mettervi le mani; sebbene di sopra, esponendo il cap. *Novit*, ne abbiamo detto molto, non sarà alieno dal proposito presente vedere che inconveniente estremo segue da una Dottrina così universalmente pronunziata. Non vi è azione alcuna umana in individuo che non sia o opera buona, o peccato: se al Pontefice Romano appartiene metter le mani sopra ogni peccato, e insieme spetta giudicare qual si sia peccato, dico che non vi è più Principe alcuno, se non il Papa; anzi che non vi resta alcun altro governo privato. Faccia il Principe una legge, che sia pagata una contribuzione per istraordinario sussidio della Repubblica, per una guerra ch'egli sia necessitato di fare; questa legge non è giusta, ma è peccato, se la causa finale non è legittima, se i sudditi non si obbligano alle contribuzioni secondo la giustizia distributiva: adunque il Papa potrà dire: Io voglio saper il fine, perchè imponi la contribuzione; e così penetrerà gli arcani dello Stato; potrà esaminar la distribuzione, se è fatta proporzionalmente; e così intenderà tutti i segreti delle forze dello Stato: e perchè il Papa è anche Principe temporale, e, come tale, può aver una guerra con un'altro, per questa strada, indebolendo i nemici, con incredibile facilità potrà restarne vincitore. In somma, il Papa potrà esaminar tutte le Leggi, tutti gli Editti, tutti i patti, tutte le successioni, le transazioni de'Principi. Ma che dirò? potrà esaminare anche le successioni, e i contratti de'privati, perchè al Pastore tocca, come l' Autore dice, guardare ciò che pascolino le sue pecore, che acque beano, e dove vadano vagando: questa conseguenza non solo è necessaria, ma ancora ammessa da tutti i Canonisti che scrivono sopra il cap. *Novit*: ma non è però che i prudenti, e discreti non la notino per molto stravagante; dalle quali stravaganze per liberarsi, alcuni hanno cavato dal detto cap. *Novit* una distinzione, che altro è giudicare della cosa, o dell'azione, o del contratto; e altro è giudicar del peccato: ma separano l'indivisibile, perchè, quando apparterà al Papa giudicare d'ogni cosa in quanto è peccato, e proibirla, e sforzare ad osservar il suo comandamento, che altra cosa potrà il Principe trattare? come se in una vendita disse ingiustizia, il Papa la giudicherà come peccato, e farà che si rompa, Io dimando: che cosa resterà a'Principi da giudicare, o trattare sopra quel contratto? e resterò soddisfatto, quando mi sarà mostrato un atomo di Democrito che loro resti. Con questa Dottrina o bisogna levar ogni Principato, o tener in perpetue perturbazioni la Cristianità. Non uso qui il vocabolo in senso ambiguo, ma intendo

intendo la Cristianità, cioè, i Regni, e gli Sati de' Cristiani.

E perchè l' Autore ci ha apportata una dottrina molto universale, che il giudicare, se una legge contenga peccato tocca al Pontefice, siccome tocca al Giudice Ecclesiastico giudicare se un contratto civile contenga peccato d'usura, bisogna dirgli che da questo ne seguirebbe che non solo il Papa, ma ancora tutti i Giudici Ecclesiastici sarebbono giudici d'ogni cosa; perchè non più appartiene a giudicare se contenga usura, che se contenga altra lesione del prossimo, che tutte sono peccato; e d'ogni omicidio, perchè può essere con peccato, e senza, il giudizio sarà Ecclesiastico, e apparterà loro il giudicare; e del mettere il prezzo alle biade, e mercanzie, se sia peccato, o no; e ordinar che si lasci; e se il pignorar è con con estorsione, o no; e se un mandato *de carcerando*, contiene violenza, e giustizia; che pur anche qui entra il peccato; e se il modo del vestir delle Donne è scandaloso; e se l'uomo è prodigo, o avaro nella sua mensa; che tutti pur sono peccati: e siccome potrà entrar in tutti i governi de'Regni, così potrà penetrar in tutti i governi delle case; veder come i Padri governano i figliuoli; come i Mariti trattano le mogli; e in somma, perchè non è azione alcuna, o negozio, così pubblico, come privato, in cui non possa cader peccato, se toccherà al Giudice Ecclesiastico il giudicarlo, e approvarlo, o proibirlo, e costringer a seguire il suo giudizio, si potrà portar il Palazzo, e il Foro, e ogni casa nel Vescovato. Le quali conseguenze, siccome si cavano da questa Dottrina, così non sarà male che diligentemente sieno considerate da coloro a'quali veramente appartengono.

Ma la vera dottrina Cristiana, e l'uso che veggiamo, leva tutte le stravaganze; perchè i peccati sono sotto il giudizio temporale nel Foro mondano, e sotto il giudizio Ecclesiastico nel Foro dell'anima; nel quale come bisogni procedere, non possiamo meglio impararlo, che dagli esempj di Cristo, e de'Santi Appostoli, i quali non hanno mai preteso sopra i peccati autorità temporale che sforzi.

Continua l'Autore riprendendo l'Interprete, non solo nella causa delle leggi, ma aggiungendo, che la Santità di Paolo V. non riprende la Repubblica, che voglia punire i suoi sudditi delinquenti, ma perchè presuma di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, che non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale; conchiudendo che chi vorrà considerar senza passione, troverà che il Papa non vuole privar la Repubblica Veneta d'altra libertà, che di far male, la quale non è da Dio, ma dal Demonio. Qui primieramente oppone all'Interprete quello di che egli non ha colpa alcuna. Ha pure portato l'Autore le parole proprie dell'Interprete, le quali sono: che furono fulminate le Censure nel giorno del Natale. Ma il giorno del Natale non fu presentato altro Breve, che sopra le due leggi del non fabbricar Chiese, e non alienar beni laici in Ecclesiastici, senza licenza: e la censura sopra il giudicar delinquenti non fu fulminato fino al Febbrajo, della quale l' Interprete non può perciò parlare, scrivendo egli sopra la fama sparsa delle Censure fulminate al Natale. Una persona grave non dee concitar invidia contra alcuno, se non per verità: ma che le persone Ecclesiastiche, quando commettono errore contra la legge, non sieno soggette al gastigo, lo dice senza provarlo. Se nel progresso vedremo che tenti di provarlo, gli si risponderà quello che sarà bisogno per difesa

della

della verità: non conviene però differire a dirgli quello che occorre sopra la sua proposizione: Le persone Ecclesiastiche non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale. Questa proposizione è messa per oppposizione contra il Sig. Cardinale Bellarmino da un certo in Francia, che la riprende come sediziosa; e Lodovico Riccheomo, Provinciale de' Gesuiti, in un suo Apologetico, indirizzato al Re, risponde per lui al c. 33. che non abbia ciò affermato, se non nelle cause sacre meramente, come *de Fide*, *de Religione*, *de Sacramentis*, *&c.* e non sia stata mente sua di riprendere il costume di Francia, dove il Magistrato Secolare giudica ne' delitti privilegiati: ed esso Provinciale poi, rivoltosi al Re, dice: *Episcopi*, *Archiepiscopi*, *Cardinales*, *Generalesque Præpositi*, *Religiosorum Ordinum in toto Sacro Ordine excelsissimi omnium*, *atque immunissimi primas tenent: Propterea ne tamen*, *aut tuæ Majestati subjecti*, *vel esse*, *vel dici aspernantur*, *quod sint immunes*, *subjectique Pontifici Maximo*. E poco di sotto avendo detto che lo riconoscono Re, segue: *Quod quomodo sane præstandum sibi constituerent*, *nisi se pari jure cum aliis*; *atque sub tuo Imperio esse faterentur? Parentem ne potest Davidem suum Salamon compellare*, *nec se ejus tamen filium ea compellatione dicere?*

Veramente il Cardinale Bellarmino in sentenza nel libro primo *de Clericis*, c. 28. alla conclusione seconda, colla ragione dice che gli Ecclesiastici sono soggetti al Principe secolare in quello che non ripugna al loro uffizio: ma perchè questa parola, *sudditi*, non vi è formalmente espressa, ho piuttosto voluto addurre uno della sua Compagnia, che in parole formali lo dice, e non solo nel luogo sopraccitato, ma lo replica anche nel cap. 36. lasciando d'allegare qui S. Gregorio nella sopraddetta pistola, che si chiama suddito, e servo dell'Imperadore, e introduce Dio a parlare al Principe, e dire: *Sacerdotes meos tuæ manui commisi*. La qual forma di parlare ritrovo presso a tutti i Santi, e nelle pistole de' Pontefici antichi. Potrebbe alcuno opporre all'Autore che quel detto suo: il Pontefice non proccura di privar la Repubblica d' altra libertà, che di far male: più veramente si potrebbe applicar alla Repubblica, e dire ch'essa, nel gastigar i delinquenti Ecclesiastici, non faccia contra la libertà Ecclesiastica, e non intenda di levar loro altra libertà, che di far male; perchè siamo tutti d'accordo, che l'Ecclesiastico, commettendo contra le leggi, pecca; ma non ci accordiamo già in dire che abbia peccato la Repubblica in gastigarli. Io credo bene che l' Autore, come dottissimo, abbia avuto buon senso, quando ha detto: che la libertà di far male non è data da Dio, ma dal Demonio: le parole però così pronunziate non sono cattoliche; imperocchè la libertà di far male s' intende il libero arbitrio, il quale è naturale, e da Dio: il che non sarà negato, se non da qualche Manicheo, che ne fa il Diavolo Autore. Non nego che l' Autore non abbia avuto buon senso, come ho detto: la buona mente però non dee scusare un severo Censore altrui, massime dicendo San Girolamo: *ex verbis male prolatis incurritur hæresis*.

Segue l'Autore, e, presa comparazione da' Principi secolari, dal Pastore, e dal Nocchiero, conchiude che non dee il Pontefice, Capo della Cristianità, permettere libertà a' Principi di far leggi pregiudiziali alla Chiesa, e alla salute delle anime, e perdere per sè stessi, e far perdere ad altri l'eterna salute. Bellissime parole in primo aspetto, e che sarebbono

rebbono fermare immediate qualche semplice, e credere che ogni ragione fosse del canto suo: ma quando noi l'esamineremo, le troveremo proporre cose ambigue, e conchiudere collo stesso paralogismo, come tutte quelle di sopra. Che cosa intende per Chiesa? Se quello che la Scrittura divina, e il vocabolo propriamente significa; cioè, la congregazione de'fedeli, è molto vero quello che dice: ma nessun Principe in questo senso può far leggi pregiudiziali anche a sè, che n'è parte molto principale, e insieme che non pecchi: se per Chiesa intende i Ministri d'essa, come tali, dico lo stesso; ma aggiungo che le leggi Venete non sono a loro di pregiudizio; anzi in qualche maniera, come si potrebbe mostrare, vengono a favorire il loro ministero. Se per Chiesa intende qualche Potenza, o Stato temporale, nego che appartenga al Pontefice impedire che non si facciano leggi a pregiudizio di quella. Siamo ingannati dall'ambiguo. Non è lecito far legge in pregiudizio della Chiesa, si dee intender al primo, e secondo modo: ma è fatta una legge, che non si porti biada in Ancona, terra della Chiesa, questo si dee intender nel secondo senso, e però, se si dirà: La legge di non portar biada in Ancona è contra la Chiesa; questa sarà conchiusione per equivocazione. Similmente quando dice che non dee il Pontefice permettere libertà a' Principi Cristiani di far legge pregiudiziale alla salute delle anime, noteremo esser dottrina del Signor Cardinale Bellarmino che gli Ecclesiastici sono esenti *jure humano* nelle cause criminali, o sia quello privilegio de' Principi, o costituzione de' Pontefici, o sieno anche amendue insieme: dimando però se innanzi tutte queste leggi, e costituzioni, i Secolari, che punivano le scelleratezze degli Ecclesiastici, peccavano, o facevano, pregiudizio alla Chiesa: se dirà di sì, non potrà difendersi; perchè non contraffacevano a legge divina per la sua, e per la vera opinione; non ad umana, che non vi era; *& ubi lex non est, nec praevaricatio*. Adunque non era peccato, non era contra la salute dell'anima, non era in pregiudizio d'alcuno: perchè dunque i Papi non potevano permetterlo? Dirà l' Autore, allora sì, che non vi era la legge; ma adesso no, perchè vi è: adunque hanno difficoltata la via del Cielo: adunque senza loro era più facile: adunque non è in edificazione, se già potevano i Principi, gastigando gli Ecclesiastici delinquenti, mantener la quiete pubblica, e dar soddisfazione agli offesi senza peccato alcuno. Che bisogno era contra il ben pubblico, e con estremo pericolo di metter ogni Stato in confusione, inventar che sia peccato il gastigar chi fa male, conforme alla legge di Dio? Può servir in alcun modo questo a facilitar la salute ad alcuno? serve forse a'cattivi Ecclesiastici, che perciò pigliano maggior ardir di far male? serve agli offesi da loro, che perciò macchinano maggiori rancori, e vendette private? serve a'Principi, lo Stato de' quali si perturba? serve alla riputazione de'buoni Religiosi, che nella loro compagnia vi sieno i cattivi? forse è onorato Dio in altri, che negli ubbidienti a'suoi comandamenti? Ma sento dirmi: questo è un biasimare l'esenzioni che tanti Principi, degni d'eterna memoria, hanno concesse alle persone Ecclesiastiche nelle cause criminali. Io non solamente non le biasimo, ma le lodo sommamente, e le propongo per degne d' essere imitate da tutti i Principi presenti, e futuri: ma dico bene, che non si troverà mai che Principe alcuno, incominciando da Costantino Magno, fino a Costantino d'Irene, e da lui discendendo per

i Greci

i Greci fino alla distruzione di quell'Imperio; e per i Latini da Carlo Magno fino a Federigo II. inclusivamente, abbia esentati gli Ecclesiastici dalla podestà sua propria. Tutte l'esenzioni sono dagli Uffiziali, e Magistrati; alcune esenzioni da tutti; alcune da parte d'essi Magistrati; alcune in certe sorte di delitti; altre in tutti rispettivamente, restando sempre nel Principe quella somma podestà ch'è inseparabile da lui. Ora, purchè i delitti sieno puniti, a qual Magistrato tocchi, o non tocchi, e sopra quale appartenga, abbia, o non abbia autorità, appartiene al Principe statuire, secondo la opportunità de'tempi, luoghi, e negozj. Perlochè i Principi, secondo che ricerca lo stato delle cose loro, danno privilegj, ed esenzioni a' soldati, e ad altre sorte di persone; e così, quando l'aumento della Religione nello Stato loro richiede, concedono a' Religiosi privilegj, ed esenzioni convenienti; e ne sono degni di lode, siccome io lodo la Repubblica, che per legge non scritta ha esentati gli Ecclesiastici ne'delitti comuni, e non enormi. Ma una legge, la quale levasse al Principe la podestà di punire i delitti, quando la necessità della pubblica tranquillità lo ricerca, non veggo che alcun la lodasse, e la reputasse conforme a Dio, e alla Natura: perlochè dal lodare i santi privilegj concessi da' Principi non ne segue che si lodi un'esenzione esorbitante, la qual serva a confusione, e perturbazione pubblica. Conchiudiamo adunque esser vero che il Pontefice non può, nè dee permettere alcuna di quelle cose che di sua natura sono cattive, e contrarie alla salute delle anime; e se le permettesse, non resterebbono d'esser peccato; e facendosi, la salute non si potrebbe acquistare. Veramente sono degni di somma lode i Pontefici che non proccuravano di levar gli abusi alle cose proibite da Dio, le quali stando, è impossibile che l'uomo si salvi: tanti anni sono che il Mondo sospira questa riforma, e tante volte è stato deluso nelle sue speranze. Ma circa le cose che non repugnano alla divina volontà, dee esser servata la sua libertà al Principe di far quello che il ben pubblico ricerca; e un Pontefice che tentasse di proibirgliele, usurperebbe l'autorità temporale contra il precetto di Cristo.

Fin qui la disputa assai familiarmente è dall'Autore trattata: ma nel secondo luogo, per le parole dell'Interprete, dove dice che si è dato a cercare qual sia la forza delle scomuniche, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste, se gli fa un grand' assalto, con dire:

2. P*assa l'Autore ad un'altra falsità, dicendo*: Io mi son dato a ricercare negli approvati Autori qual sia la loro forza, quando sono fulminate per cause ingiuste. *Quest'è la seconda falsità congiunta con un'incredibile temerità, e intollerabile arroganza; perchè l'Autore della Prefazione ardisce di diffinire che le cause della scomunica dal Sommo Pontefice fulminata contra la Repubblica Veneta sieno ingiuste. E forse chi potesse parlare con questo Scrittore, troverebbe che non è informato del negozio, nè sa quali sieno le cause della suddetta scomunica, massime che egli stesso dice essersi mosso a scrivere solo per una fama sparsa in Parigi. Onde bisogna che sia uno di quelli de' quali dice l'Appostolo*: Non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant. 1. Tim. 1. *E' possibile che tu sia così temerario, che, senza avere molto studiato, senza consultare con uomini dotti, ardisca di pronunziare una sentenza così assoluta*

assoluta contra il Vicario di Dio? E quando bene avessi studiato assai, e conferito con altri, e fossi appieno informato d'ogni cosa, dovevi essere così arrogante, di condannare d'ingiustizia il supremo Giudice del Mondo, e questa tua sentenza per mezzo della stampa farla nota a tutti? Ma giacchè tutta la tua ragione, per la quale giudichi esser ingiuste le cause della Scomunica del Sommo Pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama sparsa, che la Repubblica Veneta sia scomunicata, perchè ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio le ha donato; e noi abbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser falsa: e perchè la giustizia della scomunica fulminata da nostro Signore è notoria a tutti, e approvata da tutti, eccetto che dagl'interessati, che si guidano più per passione, che per ragione; non spenderemo più parole in rifiutare questa falsità.

IO veramente, rileggendo bene le parole dell' Interprete, non veggo che diffinisca la sentenza del Pontefice esser ingiusta; poichè nella sua parentesi dice: (il che non par ragionevole, nè credibile:) la quale l' Autore studiosamente ha tralasciata: ma supponghiamo anche noi che quella non ci fosse; e pigliamo solo le parole: " Essendo sparsa fama, „ che la Repubblica sia scomunicata, perchè ricusa di cedere la sua li„ bertà, mi sono dato a ricercare negli approvati Autori, ec. " Una cosa suppone l'Interprete certa, che la scomunica fulminata contra chi ricusa sottomettere la sua libertà sarebbe ingiusta; e due altre cose restano dubbie, una in *jure*, qual sia la forza d'essa; l'altra in fatto, se la presente scomunica sia tale, come la fama gliel' ha portata. Ne' libri non poteva studiar la seconda, si è dato a studiar la prima. Onde par che diffinisca, come l'Autore dice, siccome se uno dicesse: " essendosi „ sparsa la fama in Venezia che Demetrio, Principe di Moscovia, con „ molti suoi seguaci, sia stato trucidato, per essersi lasciato indurre da' „ Gesuiti a tentar molte cose contra gl'istituti di quell'Imperio, io mi „ sono posto a cercare negli approvati Autori che pena meritino i Re„ ligiosi, intromettendosi nelle cose di Stato, con pericolo di turbazio„ ne pubblica, e morte di molti. " Potrebbe qui alcuno dire: costui diffinisce che i Gesuiti sono perturbatori della quiete pubblica? No certamente, ma la cosa certa è, che chi turba la quiete pubblica, pecca: due cose sono dubbie; una in *jure*, che si può studiare, che gastigo merita il Religioso che così faccia: l'altra in fatto, quello che sia avvenuto in Moscovia, di cui si può aspettar di certificarsi. Così precisamente è quello che trattiamo; e credo che l'Autore abbia sentito l'istesso: ma, per fare un'invettiva contra chi dice la scomunica del Pontefice esser ingiusta, ha mostrato di credere che l'Interprete lo dica. Costuma l'Autore d' agramente riprendere quelli che tirano al senso loro le parole altrui per oppugnarle; ma in questo luogo era troppo necessario, sotto coperta, di riprendere un incognito, e svillaneggiare tutti coloro che non ricevono la scomunica del Sommo Pontefice: ma se alcuno, commosso da quello che l'Autore dice nel Testo di sopra; cioè, le leggi della Repubblica Veneta essere inique, ed empie, ora dirizzasse precisamente le parole stesse verso lui, dicendo: essere una falsità congiunta con ec. diffinire che le leggi di tanta Repubblica, conformi a quelle di tutti i Regni Cristiani, sieno inique, ed empie; e che chi parlasse con lui, trovandolo poco informato del negozio, gli facesse in iscrittura un inter-

pellazione, dicendo: è possibile che voi siate così ec. che osiate di pronunziare ingiuste le leggi d'una Sapientissima, e Religiosissima Repubblica, che già mille e dugento anni si è governata con istupore, ed esempio del Mondo? e che queste Leggi non sono singolari, ma si trovano in tutti gli Stati Cristiani; le quali sono anche stimate giuste da tutti, e approvate, eccetto che dagl'interessati, che si guidano più per passione, che per ragione; non potrebbe dolersene l'Autore ristretto co' suoi legami stessi, e ripreso colle proprie sue parole formali. Ma lasciamo noi d'usare simili modi; non restando però d'aggiungere anche, che, se uno, scrivendo le cose che al presente passano nel Mondo, dicesse la sua opinione, che la Scomunica del Papa fosse ingiusta, non sarebbe tanto dannabile: leggendo tutti gli Storici Cristiani, troveremo infiniti esempi di Scrittori che hanno detta la loro opinione de'Decreti, de' precetti, e delle azioni de'Pontefici del lor tempo, e de' precedenti; nè mi partirò da quello che tutti i Moderni dicono, e d'Alessandro Sesto, e di Giulio Secondo, e d'altri Successori, e Precessori. Solo Iddio ha questa perfezione, di non poter fallare, ed essere irreprensibile; tutti gli altri debbono avvertire quello che fanno: perchè l'opinione che il Mondo può prendere della loro bontà, e prudenza, serve per freno a quelli che rispetto alla coscienza propria, non si sono contenuti ne'debiti termini. Ma passiamo alla terza opposizione, dove dice:

Seguita la terza. E leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne d'essere scritte in lettere d'oro: *E benchè l'arma della Scomunica, ec.* avrei desiderato che, siccome que'santissimi Padri hanno prescritta a'Prelati la regola che debbono servare per usar tal medicina a salute, così avessero insegnato alle divote, e religiose coscienze, qual fosse il loro debito, quando il loro Prelato fulmina Censure contra la forma prescritta da Cristo N. S. e da San Paolo, e da'sacri Canoni antichi. *Non contento l'Autore d'aver detta una falsità contro del Sommo Pontefice, ne aggiunge un altra contro il Concilio universale, acciò così faccia ingiuria al capo, e alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende quest'Autore il Sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perchè, avendo ordinato a'Prelati che non si servino delle scomuniche per cause leggiere, non abbia insieme insegnato a'laici come si debbano portare, quando i loro Prelati non servano quest'ordine, il quale è conforme all'ordine di Cristo, di S. Paolo, e de'sacri Canoni antichi. Ma, se avesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, e non solo le prime parole, avrebbe ritrovato quello che finge di desiderare, e avrebbe conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficenza della dottrina. Il Decreto, ch'egli allega, è il terzo della Sessione ultima, in materia di riforma; e siccome nel principio del Decreto si avvisano i Prelati, che non si servino dell'arma della scomunica* temere, & levibus de caussis, *cioè, temerariamente, e per cause leggere, così nel fine si avvisano i laici, eziandio costituiti in Magistrato politico, che non tocca loro giudicare, se il Prelato, in iscomunicare, osservi l'ordine debito; e però comanda a'Magistrati secolari che non ardiscano d'impedire che il Prelato non fulmini la scomunica, nemmeno comandare, che revochi la scomunicha, sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito.* Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ececlesiastico Judici ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommuniationem revocet, sub prætextu quod con-

contenta in præsenti Decreto non sint observata; cum non ad Sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat.

Queste sono parole del sacro Concilio, il quale ha provvisto ad ogni cosa, e ha insegnato che l'uffizio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, e violenza alla pubblicazione delle scomuniche, come oggi fanno i Magistrati della Repubblica di Venezia, ingannati da persone che più si dilettano d'adulare; che insegnare d' la verità, uno de' quali è costui, al quale noi rispondiamo.

QUi arguisce l'Interprete due cose: la prima, che riprenda il Concilio d'insufficienza: la seconda, che, se avesse lette le parole seguenti, e non il solo principio, avrebbe trovato quel che cercava. Alla prima obbiezione brevemente dirò, perchè la seconda mi fa tralasciare ogni altra considerazione. Quest' è l'argomento che ci fanno gli Eretici, quando diciamo esser necessarie le tradizioni; perchè ogni cosa non si trova nella Scrittura: non il segnarsi col legno della Santa Croce, non l' adorazione delle Immagini, non gli Ordini Minori, non le Consagrazioni delle Chiese, e degli Altari; subito ci dicono, che trattiamo la Scrittura per insufficiente. Non è insufficiente perciò la Scrittura, perchè contiene quello ch'è conveniente che sia scritto, e il rimanente rimette alle tradizioni, le quali approva: così risponde spesso alle obbiezioni degli Eretici il Signor Cardinale Bellarmino; così parimente in questo proposito: non si tratta per insufficiente il Concilio, per non aver detto tutto quello che si dee saper delle scomuniche, se ha tralasciato qualche particolare, e l'ha rimesso alla Dottrina degli Scrittori Cattolici: ed è cosa nota ad ognuno con quante necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V. in materia della cognizione spirituale, dell'affinità fornicaria, della pubblica onestà; e la Congregazione de'Cardinali ogni giorno ad altre supplisce, sotto nome di dichiarazione. Il Concilio non è nel numero degli Scrittori Canonici, ma si dee credere che, se fosse più durato, avrebbe ancora più cose dichiarate; e l' Autore non dovrebbe dir questo, essendo molto contra la novità del quesito *de auxiliis*. Sento farmi una obbiezione: adunque ha fatto errore l'Interprete in desiderare quello che il Santo Concilio non ha giudicato spediente di fare: non è vero che sia male desiderare quello che uno, eziandio per natura impeccabile, ha giudicato altrimenti. Io desidero che fosse piacciuto a Dio lasciar vivo Papa Clemente Ottavo fino a'tempi presenti, e non pecco; e pur Dio non ha giudicato spediente. Ma so che alcuno non si contenta che una tal sufficienza sia nel Concilio; ma ne vuole una a cui non manchi niente, acciocchè mai più non possa alcun dire che vi sia bisogno di Concilio; e saremmo liberi dall'affaticarci in questa considerazione della sufficienza nel Decreto delle Censure, se, come sono stampati i Decreti del Concilio, così fossero stampati gli Atti. Se adesso si trovano gli Atti dell'Efesino, che fu già mille e dugento anni, o qualche frammento degli Atti del Niceno più vecchio, sono ricevuti con grand'avidità: gli Atti del Santo Concilio di Trento, che sono in essere, rimetto alla molta sapienza, e prudenza dell'Autore il dire, se fosse utile: che uscissero in luce dirò bene che dichiarerebbono, e risolverebbono la presente nostra difficoltà. Alla seconda obbiezione, io desiderava prima una esatta fedeltà in un Interprete del Concilio, che

riprende di poca fede quello di Gersone. Dice il Concilio: *Nefas sit sæculari cuilibet Magistratui*. L' Autor interpreta così: *s'avvisano i laici eziandio costituiti in Magistrato*. Io credo che gli Scolari di Gramatica diranno: *Sæculari cuilibet Magistratui, a qualsivoglia secolar Magistrato*, e non *a' laici* eziandio *costituiti in Magistrato*: adunque de' privati non si dice niente, e l'Interprete di Gersone desiderava istruzione alle divote, e religiose coscienze, non a'Magistrati; e l'Autore ci ha posto quello *a'laici* per comprendere i privati contra il senso del Concilio: le parole: *Sub prætextu quod contenta in præsenti Decreto non sunt observata*, non sono fedelmente riportate, dicendo: *sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito*: doveva dire: *sotto pretesto che le cose contenute nel presente Decreto non sieno state osservate*; imperocchè molti altri ordini debiti sono in San Matteo, in San Paolo, in Sant'Agostino, che non sono contenuti nel Decreto del Concilio. Proibisce il Concilio a' Magistrati laici di comandare che la scomunicazione fulminata sia revocata, sotto pretesto che non sieno servate le cose contenute in quel Decreto: ma quando altre cose debite non fossero servate, se il Magistrato potesse comandar la rivocazione, non diffinisce il Concilio; e forse in alcune potrebbe, come si costuma di fare ne'Parlamenti di Francia. Ecco adunque che il Concilio non ha insegnato alle devote, e religiose coscienze, cioè, a quelli che ingiustamente sono scomunicati, e a quelli che si ritrovano presso loro, a' quali accade comunicare con essi, qual fosse il loro debito; ciò che l'Interprete di Gersone desiderava: ma dopo aver allegate le parole del Concilio: *Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Judici ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet sub prætextu quod contenta in præsenti Decreto non sint observata, cum non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat*, segue l'Autore: Queste sono parole del Santo Concilio, il quale ha provveduto ad ogni cosa, e ha insegnato che l' Uffizio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, e violenza alla pubblicazione delle scomuniche, come oggi fanno i Magistrati della Repubblica di Venezia.

Qui bisogna trasecolare. Dice il Concilio, che il Magistrato non dee proibire che l'Ecclesiastico non iscomunichi, o comandare che revochi la scomunica fulminata; e dice l'Autore che comanda che non resista alla pubblicazione colla forza. Sono queste cose così differenti, come il Cielo dalla Terra. Senza proibire che uno sia scomunicato, e senza comandare che sia revocata la scomunica, si può impedire la pubblicazione: Molto differenti sono l'uno dall'altro: il primo è atto di giurisdizione sopra lo scomunicatore: il secondo è atto della natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene non a'Magistrati soli, ma a'privati ancora. Si possono vedere Gaetano, Soto, Vittoria, che tutti trattano a lungo della resistenza che debbono fare i privati, e i Magistrati secolari a'mandati indebiti, spezialmente del Pontefice: conforme a'quali parla anche il Signor Cardinal Bellarmino nel trattato suo *de Romano Pontifice*, in tempo che, non essendo ancora nata questa controversia, giudicava senza passione. Dove apparisce, o dove si mostra adunque quella gran falsità che dice l'Autore che l'Interprete ha opposta al Concilio? e quello che, s'egli avesse letto tutto il Decreto, avrebbe trovato? ec. di modo che l' opposizione che si fa all' Interprete in

questo

questo Capo consiste in tre disconvenienti, e aliene interpretazioni dell' Autore contra il vero senso delle parole del Concilio. Ma passiamo al quarto capo, dove dice:

4. *MA passando più oltre, aggiunge l'Autore, e dice*: E mentre, non trovando qui quanto io desiderava, rivolgo molti Autori, mi è passato per mano anche Giovanni Gersone, Dottore Cristianissimo, degno d'eterna memoria, ec. *Non si può negare che Giovanni Gersone non sia stato un Dottore di molta scienza, e pietà: ma l'infelicità de' tempi, per la lunghezza dello Scisma nella Chiesa Romana, indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, a sentir poco bene della podestà della Sedia Appostolica. Perciocchè, volendo per mezzo del Concilio Generale rimediare allo scisma, e indurre il Pontefice a sottomettere alla dichiarazione del Concilio le sue pretensioni, si misero ad innalzar soprammodo l' autorità de' Concilii, e abbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. E di qui nacque che caddero in manifesti errori contrarj alle sacre Scritture, e alla comune sentenza de' Teologi che furono, e prima, e dopo que' tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie che concernono alla podestà Papale non è di momento alcuno: e non mancavano molti altri Scrittori più sicuri, che si potevano allegare, per intendere fin dove si stende la forza della Scomunica, come sono S. Tommaso, S. Buonaventura, Sant' Antonino, e infiniti altri, senza addurre un Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo, nella materia della quale si tratta al presente.*

POteva ben l'Autore, poichè ha rapportati alcuni degli onorevoli titoli che l'Interprete dà al Gersone, metterli tutti; che l'opposizione che gli fa, d'abbassatore dell'autorità del Sommo Pontefice, forse sarebbe risoluta; perchè, le avesse aggiunta l'opinione che di lui ebbe quel secolo, chiamandolo Dottor cristianissimo, e l'esercizio continuato nell' insegnar la sacra Teologia, e le fatiche fatte colla dottrina, coll' esempio, e coll' autorità pubblica ancora, difficilmente avrebbe persuaso al lettore che il Gersone fosse stato uomo da muoversi per affetti indiscreti: ma è tanto potente la voglia di contraddire, che lo trasporta a detrarre non solo al Gersone, ma agli altri Dottori di questa età, e notarli di manifestamente erronei, e sospetti, contrarj alle scritture. Non si può negare l'infelicità di que' tempi, e la lunghezza dello scisma nella Chiesa Romana; siccome non si può negare in questi un'infelicità molto maggiore, quando tanti Regni hanno fatta total separazione dall' istessa Chiesa; onde è nato in alcuni un desiderio di supplire intensamente in quelle poche regioni che restano a quel che si è perduto in estensione: infelicità possiamo dir quella de'tempi nostri, quando non vi è Padre dell'antica Chiesa che non sia censurato e quando s'ardisce dire, che, se fossero in questi tempi, non parlerebbono come hanno parlato. E non è da credere che le occasioni di que' tempi trasportassero più a favorire l'autorità de' Concili, di quel che molto più le occasioni presenti trasportino a deprimerla, mentre che pur tutti i Regni segregati dalla Chiesa desiderano e sospirano un Concilio?

Imperocchè veramente il parlare a favor del Concilio non può toccare l'interesse proprio, poichè nessuna persona può aspirare a diventar Concilio, ma solo ad esser cinquacentesima parte di esso. Onde più si ha

ha da dubitare che l'infelicità de'tempi presenti trasporti all'eccesso, che l'infelicità de' passati alla diminuzione. Il zelo buono di rimediar allo scisma, come fu quello del Gersone, e degli altri di quell'età, per confessione dell'Autore, non suole trasportare ad opinione perversa, non essendo interessato; ma il zelo cattivo d'ampliare la propria grandezza è pericoloso a condurre nella cecità. Non resterò d'aggiungere, esser con qualche nota della provvidenza Divina il dire che abbia lasciato cader in errore manifesto e contrario alle Divine Scritture un Secolo mosso da zelo pietoso di ridur la Santa Chiesa in unità. Gli uomini di molta scienza, e pietà, come confessa l'Autore essere stato il Gersone, e gli altri di quell'età Dottori eccellentissimi, non cadono in tali errori: il cader in errori manifesti, contrarj alle Scritture, è un difetto così enorme, ed esorbitante, che, con buona licenza dell'Autore, dirò, che chi cade in quello, non ha scintilla, nè di scienza, nè di pietà. Errare manifestamente contra le Scritture è la maggior cecità che possa avvenire a Cristiano alcuno, e 'l maggior gastigo che Dio imponga in pena a chi si serve dell'autorità Divina per interessi mondani. E' troppo espressa, e gran contraddizione, essere sforzato a confessar la molta scienza, e pietà di Gersone, e insieme dire che sia caduto in manifesti errori contro alle Scritture.

Non è stato deciso chi abbia sentito meglio dell'autorità della Sede Appostolica, o Gersone, o il nostro Autore; che debba così assolutamente dire: l'Autorità del Gersone in materia della podestà Papale non è di momento. Momento è vocabolo relativo; e quello che non è di momento presso a lui, è di momento presso ad altri: e se in qualche luogo vale l'opinione dell'Autore, in assai più luoghi è stimata quella del Gersone. Ma lasciamo questo da canto: in tutte queste dodici considerazioni non fa riprender l'Autore, se non un punto solo incidentemente proposto; il rimanente della Dottrina bisogna che l'approvi, sebben si sforza o con limitazioni, o con estorsioni di mostrar il contrario; in fine però l'approva. Onde non era da far questo capo della superiorità del Concilio per principale, poichè non è quello che si tratta adesso, e del quale nessun si serve, per metter la Santità Sua per oggetto, acciò paresse che la difesa del Gersone fosse offesa di lei.

Dice l'Autore che non mancavano altri Scrittori più sicuri, che si potevano allegare; e nomina San Tommaso, San Buonaventura, Sant' Antonino particolarmente. Ma la Dottrina del Gersone: che le scomuniche abusive, e nulle non sono da temere: che a quelle si debba non ubbidire, ma contra loro difendersi: che ne'casi dubbj si debba consigliarsi: che tutti debbano essere uniti al ben comune, è Dottrina, e di San Tommaso, e di San Buonaventura, e di Sant'Antonino, ed'infiniti altri: ma non è tutta in un luogo, che si possa vedere in un picciolo Trattatello, siccome si vede in questa del Gersone. Chi vorrà raccorre da questi luoghi, e da'loro Discepoli, troverà Dottrina (non parlo di quel capo spettante alla superiorità del Concilio, ma degli altri) in tutto, e per tutto conforme a quella di Gersone. Aggiungerò bene qui, che, se l'Autore mi affermerà di voler ricevere tutta la Dottrina di San Buonaventura, che fu di tanta santità ed erudizione, io gli mostrerò luoghi che gli daranno molto maggior travaglio, che il Gersone, e gli altri della sua età. Poteva bene risparmiare que'vocaboli di sospetto, ed erroneo, e non attri-

attribuirgli ad uno, ch'egli stesso confessa esser di molta scienza, e pietà. Ma veggiamo un'altra maggior riprensione.

5. M*A soprattutto è degna di riprensione la causa che ha mosso l'Autore della prefazione a tradurre, e mandare in luce i due Trattati di Gersone*, acciò, *dic'egli*, ciascuna pia, e religiosa coscienza, leggendoli, possa consolarsi, non incorrendo in quella grande avversità che Dio manda a'reprobi, d' aver timore delle cose che non ne sono dene: Trepidaverunt timore ubi non erat timor. *Ecco dove arriva la cecità umana, a servirsi delle parole di Dio, per toglier di mezzo il timore di Dio. Nel Salmo decimoterzo, e nel quinquagesimosecondo, il Profeta Santo dice che gli uomini empj non temono*: Non est timor Dei ante oculos eorum; *e per lo contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza alcuna:* illic trepidaverunt timore ubi non erat timor. *E ora questo nuovo Dottore piglia le parole del Salmo al rovescio, volendo con esse persuadere che non si tema il Vicario di Dio, e per consequenza non si tema il vero Dio, perchè egli dice a' suoi Vicarj*: Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit. *Luc.* 10. *Molto contrarie sono le parole di S. Gregorio alle parole di questo nuovo Teologo. Perchè quegli nell'Omelia 26. parlando della Scomunica, dice* che la sentenza del Pastore si ha da temere, o sia giusta, o ingiusta*: e questi dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'avversità de'reprobi, che temono dove non ci è causa a temere. E non si ferma qui il male che nasce da questa dottrina, ma va crescendo fino all'ultima rovina dell'anime. Perchè chi non teme le Censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescovi: e chi comincia a dispregiare gli ordini del Capo della Chiesa, non si farà coscienza di dispregiare qual si voglia altro ordine. Con questo artifizio Martino Lutero ha persuasi molti, che la libertà Cristiana consiste in aver la coscienza larga, e non temere di trasgredire tutti gli ordini di Santa Chiesa: e così abbiamo veduti tanti Religiosi, e Religiose senza scrupolo veruno uscir da'Monasteri, gettar via l'abito sacro, pigliar marito, e moglie; e tanti popoli calpestare le Sacre Immagini, scordarsi delle Vigilie, e delle Feste, non saper più cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, e Messa: e finalmente veggiamo da questo principio, di non temere la podestà del Vicario di Cristo in terra, esser ridotte alcune Provincie senza vestigio di Cristiana Religione.*

SI può, conforme all'Autore, cominciar da una esclamazione, non però maledica. Ecco dove arriva la confidenza de' potenti! attribuisce a diletto altrui quello ch'è nato dalla medesima potenza. E' già manifesto a tutto il Mondo, e le Storie sono piene, che il principio della separazione avvenuta già cento anni in Germania, non ha avuta origine da disubbidienza de' sudditi, ma da abuso di podestà ne' Prelati. Si sa che nacque dalle indiscrete estorsioni di danari, e dagli stravaganti modi di concedere l' Indulgenze. Confido in Dio, che le alterazioni presenti termineranno con salute di questo corpo che resta, e non con perdizione: e queste alterazioni donde, per l'amor di Dio, hanno avuto principio? se non dal non contentarsi che un picciolissimo numero di persone, che, chi ben considererà, non arrivano al numero di mille, goda la quarta parte de' beni di questo Stato, che contiene quattro milioni

lioni di persone; volere in fine spogliati tutti i Secolari de'beni loro? E così sono anche procedute dal non volere che alcuni, i quali non hanno altro, che il nome d'Ecclesiastico, senza timor di gustizia possano impuniti offendere gli altri, e nella vita, e nell'onore. Quando alcun male succedesse, chi ne serebbe stato causa? forse altri, che coloro che hanno voluto innovare i giudizj esercitati da 1200. anni in qua, e le Leggi che hanno avuto principio già più di 300. Non era bisogno, quando si tratta fra Cattolici della validità, o nullità d' una censura, entrar in Monisteri, Matrimonj, Immagini, Vigilie, Feste, Quaresime, Confessioni, Vesperi, e Messe, per isforzare gli altri a rispondere loro, e mostrare donde nasca il male: era molto meglio star nel caso, e trattare quello che occorre con carità, e non credere che il Mondo sia così semplice, che non conosca, se al presente si tratta di cosa temporale, o spirituale. Ma è bene di lasciar questo per ora, intorno a che m'ha indotto a trattare per avventura fuor di proposito l'Autore; e veggiamo quanto vaglia l'opposizione che fa all'Interprete intorno all'intelligenza delle parole del Salmo, incominciando dalla sposizione ch'esso Autore gli dà; la quale io non noterò per falsa, anzi dirò che, quanto a quel solo versetto, riuscirebbe, e forse da qualche altro Espositore viene portata: ma leggendo tutto il Salmo, vedrà che non è la letterale, e che l'Interprete l'ha portata nel suo vero, e letterale senso, e nel chiaro lume della parola di Dio. Imperocchè l'argomento del Salmo è un'affettuosa querela del Profeta contra l'empio, o vogliamo dir, l'Ateista, colla consolazione che riceve dal vederlo punito; e non contra quello che tema falsi Dei; e ognuno può chiarirsi dal principio: *Dixit insipiens in corde suo, Non est Deus*. Ora, per intendere il versetto: *Deum non invocaverunt, illic trepidaverunt timore ubi non erat timor*, bisogna sapere, che *Dei invocatio* nella Scrittura divina significa spesso per Sineddoche la ricognizione di Dio: per lo che il senso letterale è: *non riconobbero il vero Dio, e pure ebbero timore di cose che non erano da temere*; imperocchè quest'è il gastigo che Dio dà all'empio, che, parendogli esser liberato da ogni timore, nondimeno egli stesso si formi nell'animo varj, e contraddittorj capriccj, che gli cagionino un timore apparente. Così abbiamo nell'antichità veduti alcuni che negavano l'immortalità dell'anima, e pur infinitamente si travagliavano dell' infamia dopo la morte; e altri, negata la provvidenza, tuttavia travagliarsi infinitamente per augurj, e altre fantasie. Quest' è il senso letterale. Ora veggiamo se è stato allegato a questo proposito. Sono alcuni, dice San Paolo, che confessano in parole aver cognizione di Dio, ma lo negano in fatti: questi sono quelli che dissolutamente vivendo, non curano punto della legge Divina: uccideranno molti uomini, violeranno molti matrimonj, nè di queste scelleratezze se ne pentiranno mai, avranno rubbato quanto sarà loro pervenuto alle mani, e consumato tutto il loro, e tutto l'altrui; ma citati al foro Ecclesiastico, per pagar una decima, ed essendo fatti impotenti a pagarla, scomunicati, di questo si travaglieranno più, che di tutte le offese fatte a Dio. Sappiamo che Cristo Nostro Signore ha istituita la Scomunica per medicina, e pena, e ch'è disgiunta dal pecato veniale, e non è Teologo che così non affermi. E' anche noto, che la scomunica fulminata per altro, che per peccato, e disgiunta da quello, non offende in cosa veruna l'anima Cristiana. Adunque di chi non avrà rispetto d'offendere Dio contra

i suoi

i suoi precetti, e temerà una scomunica tale, ben si dirà nel senso letterale del Salmo: *trepidaverunt timore ubi non erat timor*: chi ha mira di vivere Cristianamente, e attende a servare i precetti di Dio, e di quelli che Dio ha comandato che sieno ubbiditi dopo lui nelle cose spettanti alla loro superiorità; il Pontefice, e gli Ecclesiastici nelle cose spirituali; il Principe nelle civili; il Padre, il Padrone nelle famigliari, (imperocchè a tutti ubbidisce, perchè Dio lo comanda, e non per altra causa) se lascia di servar quest'ordine, e non antepone a tutti i precetti divini, Dio, in pena, permette che sieno imposti sopra le sue spalle intollerabili precetti, a' quali non è tenuto; e gli sieno minacciate vane pene, le quali egli parimente tema più, che le vere pene minacciategli da Dio, a guisa del fanciullo, che piange per le minacce che gli fa la Madre di qualche gastigo non reale, ma vano e apparente. Ma se le vive ragioni non troveranno apertura nella mente dell'Autore, per persuaderlo, che il luogo del Salmo, *trepidaverunt timore*, sia bene allegato a questo proposito, dovrà lasciarsi vincere dall'autorità del Navarro, che l'allega contra chi teme le scomuniche nulle *super cap. cum contingat. Rom. 2. num. 14. & num. 23.* dice: che il temere le censure nulle è *Deum falsum pro vero colere*: ma dice l' Autore, che chi non teme il Vicario di Dio, non teme Dio, perchè egli dice a'Vicarj: *Qui vos audit, me audit*: quasi che il dire che non si temano i fulmini indiscreti, sia dire, che non si tema Dio, nè il suo Vicario; e che chi vuol temer Dio, sia obbligato a soggiacere anche all' indiscrezione de'Prelati, a'quali Dio non ha data podestà, se non conseguente la discrezione.

Nè pare che apparteneſſe alla sapienza, e dottrina di un tant' uomo, allegare la Scrittura in senso alienissimo, anzi contrario al suo: credo pure che non abbia letto il solo passaggio, ma tutto il capitolo. Quivi non si parla di Vicarj, nè di Sommi Pontefici, ma si parla de' Predicatori del Verbo di Dio, i quali se predicano la Dottrina di Cristo, chi gli ode, ode Cristo, e chi gli sprezza, sprezza Cristo. Dice così San Lucca al x. allegato dall'Autore: che Cristo disegnò altri settantadue, e gli mandò a due a due, perchè precedessero in ogni luogo dov'egli era per andare, e quello che dovevano predicare, e quello che dovessero fare, quando non erano ricevuti, nè uditi: e poi soggiunge: *Qui vos audit me audit*. Io ricerco qui, non solo un uomo di giudizio, ma ogni comune intelligenza a vedere il luogo. Già è vulgato in tutti gli Espositori della Scrittura, che il Papa succede a S. Pietro, i Vescovi succedono agli Appostoli, i Preti a'settanta due; di che non si tratta adesso, salvo che, dicendo Cristo a' settanta due: *Qui vos audit*, come Predicatore, parla a tutti i Predicatori. Protrebbe dire l'Autore: adunque tra questi sarà anche il Pontefice: ammetto, nel predicare la dottrina di Cristo; ma non concedo quell' improprio modo di dire: Cristo dice a'Vicarj suoi: *Qui vos audit me audit*, perchè il Predicatore non dice aver giurisdzione che sforza: se quel luogo: *Qui vos audit*, fosse solo, e non congiunto cogli antecedenti, e conseguenti che lo mostrano detto a'settantadue, come Predicatori, avrebbe qualche apparenza; e così l'ha, leggendosi solo: ma la Scrittura Divina vuol esser letta tutta, non a passaggi.

Nè quello che dice San Gregorio: *la sentenza del Pastore, sebben ingiusta*,

ingiusta, si ha da temere, è contrario a quello che seguita l' Interprete di Gersone. Imperocchè, dicendo S. Gregorio: *la sentenza del Pastore, sebben ingiusta*, persuppone che sia sentenza: che se non è sentenza, è ingiustizia, ma non è sentenza. Tale sarà quella del laico nelle cause Ecclesiastiche, e quella dell' Ecclesiastico nelle cause laiche: ma quella ch' è sentenza ingiusta *timenda est*, quando vi è difetto di buona attenzione, ovvero quando intervengono false informazioni *in facto*, che conviene e temerla, e osservarla: ma quando contiene errore intollerabile, non dee, come diremo al luogo suo, esser superbamente sprezzata, ma con riverenza non ricevuta. Ha dissimulato l' Autore questa ch'è Dottrina trita, e a lui non sarebbe bisogno dir altro: ma ad alcuno, in mano di cui venisse questa Scrittura, allegherò due Canoni, uno di S. Leone Primo, Papa Santissimo, che precedette S. Gregorio per venti Pontificati, il quale dice: *resta adunque il privilegio di Pietro dovunque si pronunzia il giudizio secondo la sua equità, e non vi è nè troppa severità, nè indulgenza; dove niente sarà legato, niente sciolto, se non quello che il Beato Pietro aut solverit, aut ligaverit:* le quali ultime parole ho poste Latine, per non ristringerle ad uno de'due significati che hanno: perlochè anche è meglio che lo dica tutto Latino. *Manet ergo Petri privilegium ubicumque ex ipsius fertur æquitate judicium, nec nimia est, vel severitas, vel remissio; ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod Beatus Petrus aut solverit, aut ligaverit.* E S. Gelasio, precessore di San Gregorio per quindici Pontificati, dice (e porterò le parole Latine, acciò non dica alcuna cosa sopra l'Interpretazione:) *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vacua est: sed si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus neminem potest iniqua gravare sententia: ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.*

Le parole poi che l'Autore segue, dicendo che questa Dottrina va crescendo, fino a sprezzare le Messe, e i Vesperi, le Confessioni, le Feste, e le Vigilie, ec. non ricercano altra risposta; poichè la resistenza che fa la Repubblica al precetto suddetto non è, se non per conservare le Messe, e i Vesperi, e le Feste, e le Vigilie, che alcuno vorrebbe levare, mettendo in pericolo il suo Stato d'imbeversi, e riempiersi di qualche perniziosa opinione. Altri dice che qualche Regno nel secolo passato abbia perduta la sana dottrina per scandali dati loro dagli Ecclesiastici; e lo dicono famosissimi, e veracissimi Storici; e se al presente la Repubblica, per sua pietà, non usasse diligenza in conservare la Religione, e se si attendesse ad eseguire le parole del Pontefice, (non dico la mente, perchè credo sia ottima) con grandissimo precipizio s' annichilerebbe. Non hanno costoro provato ancora quello che importi in questi Secoli levare al popolo l'esercizio della Santa Religione: l'eresie nate nel 1300. e cresciute al colmo d' oggidì, non hanno avuta origine, se non dalle innumerabili scomuniche, e interdetti che si cominciarono ad usare nell' anno 1200. e continuarono per tutto quel Secolo. Chi leggerà le Storie di tutti quegli anni, non potrà contenere le lagrime, leggendo tanta strage spirituale. Siamo venuti per grazia di Dio alla sesta opposizione, ch'è l'ultima, dove l'Autore dice:

6 *AL fine l' Autore di questa prefazione, non bastandogli d'essersi mal servito d'un luogo del Testamento vecchio, si serve anche male del*

del Testamento nuovo, dicendo: Ma, secondo l'Appostolo, confortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, piglieranno lo scudo della Fede, per opporlo a'fulmini indiscreti; e l'arma dello spirito, ch'è la parola di Dio*: Non poteva più apertamente Lutero, nè Calvino servirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Appostolo nella Pistola a gli Efesj, nell'ultimo capitolo, della resistenza che hanno a fare i fedeli contro del Dimonio infernale:* Ut possit stare contra insidias Diaboli: *e poco appresso:* In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere*; come anche dice San Pietro:* Cui resistite fortes in fide; *e San Girolamo*: Resistite Diabolo, & fugiet a vobis: *e questo nuovo Teologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice, come se l'Appostolo, in cambio di dire*: *armatevi colla Fede, e colla parola di Dio, per resistere al Dimonio, avesse detto*: *armatevi colla Fede, e colla parola di Dio, per resistere a Dio nel suo Vicario. E quale è quella parola di Dio, che insegni a resistere al Vicario di Dio? anzi qual è quella Fede, e quella parola di Dio, che non insegni ad essere soggetti, e ubbidire a' Prelati di Santa Chiesa? Non dice San Paolo nel capitolo* 13. *della Pistola agli Ebrei*: Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis*? Non dice Cristo stesso, Matth.* 18. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus & publicanus?

CErtamente porta l'Autore la parola di San Paolo nel suo vero senso; ma però non in contrario a quanto l'Interprete di Gersone l'ha portato. Ha detto S. Paolo in universale contra le insidie del Diavolo: una insidia del Diavolo intende l'Interprete essere i fulmini indiscreti; e sarebbe contraddizione dire fulmini indiscreti, e che non vengano dal Diavolo*:* dice San Giovanni*: Omnis qui facit peccatum ex Diabolo est*. E io credo che questa proposizione sia molto Cattolica, e Santa*:* la scomunica fulminata contra chi opera bene, e ubbidisce a'comandamenti di Dio, ha origine da persuasione del Dimonio, ed è di un genere d'insidie che adopera contra i Fedeli. Sa l'Autore che non abbiamo da combattere col Diavolo in carne, e in ossa: tutto quello ch'è a distruzione dello Stato Spirituale della Chiesa, ch'è il Regno di Cristo, è opera del Diavolo; e s'è occulta, è insidia; e di tutte le opere a detrimento della Chiesa fatte da chi si sia, la Scrittura ne fa il Diavolo Autore, come veramente è, sebbene non l'eseguisce per sè stesso*:* la distruzione di molte Chiese, e la difformazione d'altre, per causa de' fulmini poco discreti, fanno fede che il Demonio insidia il gregge di Cristo anche colle cose che Cristo ha istituite per conservarlo. Quando dice S. Paolo a'Tessalonicensi che il Demonio l'aveva impedito più volte d'andar a loro, non s'intende che ciò fosse altramente, che per opere umane. Adopera il Demonio ogni sorta di persone a questo fine, e bene spesso non maliziose, ma ingannate, e che, pensando di far bene, con zelo indiscreto eseguiscono la prava intenzione di lui: e la Scrittura divina ci dice espressamente queste tali essere opere del Demonio. Leggiamo in San Matteo che, poichè San Pietro ebbe confessato il Signore per figliuolo di Dio, e ch'egli ebbe promesso a lui le chiavi del Regno de'Cieli, comandò a'Discepoli che non palesassero ad alcuno ch'egli fosse Cristo, perchè bisognava che patisse, e morisse in Gerusalemme. S. Pietro allora lo riprese, dicendo*: Absit a te, Domine*

ne, non erit hoc tibi. Ma il Signore, rivoltosi, disse a Pietro: *Vade post me, Satanas; scandalum es mihi, quia non sapis ea quæ sunt Dei, sed ea quæ sunt hominum*. Chi può dubitare che il zelo di San Pietro non avesse buona mente? che non nascesse da buon affetto? pure, perchè veniva ad impedire, quanto a sè, l'opera della Redenzione, e l'edificazione della Chiesa, che doveva uscire dal costato di Cristo aperto in Croce, Cristo lo chiamò Satanasso. Non è già inconveniente che, se San Pietro, non lo prevedendo, e non accorgendosene, trattava cosa con buona mente a distruzione della Chiesa, così anche possa essere che un suo Successore, non informato quanto bisogna, tenti, credendo di far bene, una cosa, la quale altri ch' è sul fatto, e perciò di quello che sta in fatto conosce più di lui, vegga chiaramente dover succedere in pernizie della Chiesa. L'Autore è eccellentissimo in dottrina, ed efficacissimo in persuasione; contuttociò a me non persuaderà, nè ad alcuno che qui leggerà, che ogni uomo mortale, di qual dignità si voglia, non possa, o per propria volontà, o per infermità umana, alcune volte prestar ajuto, anche senza prava intenzione, a qualche cattivo disegno del Demonio: e da questo non tenti esentare alcuno, se prima non me l' avrà esentato dal pregare: *Et ne nos inducas in tentationem*.

Dimanda l' Autore qual è quella fede che insegna a resistere al Vicario di Dio: e io gli rispondo: la fede del Signor Cardinal Bellarmino, che dice formalmente così: *Itaque, sicut licet resistere Pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas, vel turbanti rempublicam; & multo magis, si Ecclesiam destruere niteretur: licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod jubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam*. Dunque qui colla parola di Dio nell'ultimo agli Efesi si tratta di resistere al Demonio, al quale Dio, per occultissimi giudizj suoi, e arcani, permette di macchinare contra la quiete della santa Chiesa.

Allega l'Autore quello di S. Paolo agli Ebrei: *obedite præpositis vestris, & subjacete eis*, e mi piace: prima, perchè questo non è speziale del sommo Pontefice, ma de'Vescovi, e de'Curati tutti; onde non prova niente di speziale nel Papa. Ma bisognava portar tutto il luogo di San Paolo: *obedite præpositis vestris, & subjacete eis; ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*: o come in Greco dice: " ubbidite a'Prepositi vostri, e state loro soggetti, perchè vigila-" no sopra le anime vostre, come per renderne ragione. " In quanto i Prepositi vigilano sopra le anime, conviene ubbidir loro; ch'è come se si dicesse: bisogna ubbidir loro nelle cose spirituali, che appartengono alla salute dell'anima. E perchè l'Autore porta quello: *si Ecclesiam non audieris, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus*: sappiamo che la Chiesa è (come San Paolo dice) colonna e base della verità, e che non insegnerà mai, se non la dottrina di Cristo, nè comanderà, se non conforme a quella; ma non abbiamo sentita la Chiesa a comandar quello che l'Autor dice: ecco il nostro sofisma, che nasce dal prendere il nome di Chiesa in più significati. In questo stesso luogo molti Autori intendono: *dic Ecclesiæ, idest, Prælatis Ecclesiæ*; nessuno l'intende del Papa solo: adunque l'intenderemo di lui, come anche degli altri Prelati, e non in spezialità, servato nondimeno a ciascuno il grado, e il luogo suo; e s'intenderà: *si Ecclesiam non audieris*, quando parleranno nel ministero della scomunica, secondo la dottrina della Chiesa.

Ora

Ora è notorio che le ragioni della Repubblica Veneta sono secondo la dottrina della Chiesa; poichè all'istesso modo si costuma, ed è in uso in tutti i Regni Cristiani.

Qui desidero sapere, perchè in quel Vangelo che si legge la feria 3. *post primam Dominicam Quadragesimæ*, ov'era nel Messale scritto: *Respiciens Jesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro: si peccaverit, &c.* hanno ne'Messali da pochi anni in qua stampati levato via queste parole. Sò che non sono ne'libri del Testamento nuovo; ma di molte altre che nel Messale sono, e non ne' libri del Testamento nuovo, si dice che vengono *ex traditione Apostolica:* e se uno dirà che, sebbene il Vangelista non lo dice, nondimeno viene per tradizione, che quelle parole fossero indrizzate a Pietro; bisognerà far nascere una distinzione, colla quale si mostri la differenza da questa all'altre: il che, quando fosse fatto, non toglierà che per molte centinaja d'anni sia stato letto così, e per conseguente creduto da'fedeli per tanti secoli che a San Pietro fosse detto: *dic Ecclesiæ*. Sicchè bisognerebbe equivocar nel nome *Chiesa*, e interpretare: *dic tibi ipsi*. Sarà ancora un senso molto storto, intendere per Chiesa una sola persona, non tanto perchè la voce non lo comporta, quanto perchè lo stesso, interpretandola, nelle parole seguenti immediate disse: *ubi fuerint duo, vel tres &c.* Sicchè dichiarò apertamente che intendeva per Chiesa una Congregazione di due, o tre almeno raunati nel suo nome. Ma di questo, perchè si porta per esposizione di San Gio: Grisostomo, ne parleremo di sotto, quando anche l'Autore ne parlerà più a lungo, mostrandogli come San Gio: Grisostomo non gli sia favorevole, ma contrario. Finisca pure l'Autore d'affaticarsi tanto contra quella poca prefazione, dove forse era meglio risparmiare tanta fatica, e impiegare l'opera, e il tempo nella sostanza della causa.

MA già è tempo che venghiamo a considerare le Considerazioni di Gersone, e chiaramente dimostrare, che o non sanno a proposito, o sono erronee.

QUi, avanti che io passi alla particolar difesa delle Considerazioni di Gersone, non debbo tralasciar di dire a'pii Lettori che, sia o artifizio, o disegno dell'Autore, o per qualsivoglia altro fine, egli non cessa mai di replicare, così nelle cose che abbiam vedute, come nelle seguenti, e d' imporre alla Repubblica, che non voglia riconoscere, non voglia ubbidire, che disprezzi il Sommo Pontefice Vicario di Cristo, e con altri simili modi di parlare, atti ad eccitar invidia, e generar malevolenza in ciascuno, che non abbia potuto esser informato della controversia che verte, e della giusta causa della Repubblica: la qual cosa per ottenersi anco più facilmente, veggiamo che si proibisce, per quanto si può, che le ragioni d'essa Repubblica sieno vedute: cosa ch'è pure contra ogni ragione divina, e umana.

Al che dirò una sola volta, per le tante che l'Autore va replicando, che questo non è trattar con sincerità il negozio corrente; perchè la Repubblica Veneta riconosce, e ubbidisce, come sempre ha fatto, la santa Sede Appostolica; nè introduce novità alcuna; anzi con ogni pietà, e religione conserva, e difende la santa Fede Cattolica, a cui pospone ogni cosa umana; ma solo in causa temporale, ove il Pontefice noto-

notoriamente, o per non esser informato, o per altrui consigli, o per altra causa, fulmina Censure contra la giustizia, intende fra i termini della Religione Cattolica difendere la sua libertà, e la podestà data le da Dio, conforme alle leggi di Dio, e della Natura, e secondo la dottrina de' pii, e Cattolici Dottori.

Ma se le considerazioni di Gersone facciano, o non facciano a proposito, sieno, o non sieno erronee, andremo vedendo per ciascuna, secondo che l'Autore ne darà occasione.

1 LA prima considerazione è, che la Scomunica, e l'Irregolarità principalmente si fondano nel disprezzo delle Chiavi della Chiesa, cioè, della podestà Ecclesiastica: *Questa considerazione è vera, intendendo per disprezzo la disubbidienza, o vogliamo dire, contumacia, e non è contro al fatto di Nostro Signore.*

2. La seconda considerazione è, che il disprezzo delle Chiavi può essere in tre modi: direttamente, o indirettamente, o apparentemente: *Così dice l'Interprete poco fedele; perchè Gersone non dichiara il terzo modo colla parola* apparenter, *ma colla parola* interpretative; *le quali parole sono quasi contrarie; perchè apparente è quello che pare, e non è; interpretativo è quello che non pare, ed è. Ma poco importa questo fallo al negozio di cui si tratta.*

LA prima considerazione, perchè l'ha per vera, non occorre che io la difenda, e vi soggiunga altro.

La seconda considerazione similmente ammette per vera, e non riprende Gersone, ma bensì riprende l'interpretazione; e doverebbe restargli l'Interprete molto obbligato del documento, quando non avesse colla equivocazione confuso il tutto. E' vero che alcune volte *interpretative* vuol dir quel che è, e non appare, e allora significa tanto, quanto *tacite*, e vuol dire quello che non è manifesto, ma ha bisogno d' interpretazione, e non si oppone alla parola *vere*, ma alla parola *expresse*: in questo senso si dice *licentia interpretativa*, cioè, tacita, non espressa: ma altre volte vuol dir quel che appare, e non è: come quando si dice: il non salutare *interpretative* è uno sprezzo, cioè, pare uno sprezzo, ma forse non è: questo *interpretative* si oppone al vero. Non so che Testo di Gersone abbia avuto l'Interprete; ma nel mio Testo, il qual è stampato nel 1494. in fine di questa considerazione le parole formali sono: *& isto modo reperitur contemptus in omni peccato, praesertim mortali, directe, vel indirecte, vere, vel interpretative.* Se adunque *vere* si oppone all' *interpretative*, non può esser interpretativo quel che non appare, ma è, come l'Autore dice; perchè quello che non appare, ma è, in sè stesso è vero. E sebbene questo basta, per chiarire la fedeltà, aggiungerò che Gersone nella terza considerazione dice che lo sprezzo della terza sorta, ch'è l'interpretativo, non sempre merita la scomunica della Chiesa: se non merita sempre la scomunica, adunque la merita alcune volte: ma quello ch'è, e non appare, non può esser soggetto in alcun modo alle Censure della Chiesa, come i Teologi, e i Canonisti tutti affermano: adunque interpretativo non è quello che non appare, ed è. Io credo bene che l'Autore resterà di questo soddisfatto, e per conseguente evacuata l'opposizione fatta all'Interprete d'infedeltà;

la

la quale quando io lessi nel proemio dell'Autore, aspettava nel progresso di vedere molti luoghi tassati d'infedeltà; ma quando poi ho finito di leggere, non ho trovato notato altro, che questo sol nome con questa aggiunta: *ma poco importa questo fallo al negozio che si tratta*: mi son ben maravigliato che sia notato d'infedele uno per una parola che poco importa, e che nel notarla si abbia preso un equivoco che nell' istesso luogo è dichiarato da Gersone.

3 LA terza considerazione è, che il dispregio delle Chiavi nel primo, e nel secondo modo, ragionevolmente merita la scomunica, e conseguentemente l'irregolarità: ma nel terzo modo non sempre merita la scomunica della Chiesa, ma bensì quella di Dio; perchè chi pecca mortalmente è scomunicato da Dio. *In questa considerazione non ci è altro di male, che l'ultime parole; perchè, parlandosi propriamente della Scomunica, non è vero che ogn'uno che pecca mortalmente sia scomunicato da Dio; altrimente non potrebbono i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa, o a'divini uffizj; il che è falso, come ognuno sa.*

NElla terza considerazione si vede che l'affetto inordinato di riprendere non trasporta meno, che ciascun altro affetto; imperocchè non riprende Gersone di quello che qui conchiude; anzi il tutto ammette per vero; ma, appigliandosi ad una parola detta incidentemente, lo riprende d'aver mal parlato, perchè abbia detto: ogn'uno che pecca mortalmente, è scomunicato da Dio: e dice che non è vero, parlando propriamente della scomunica; altrimenti non potrebbono i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa. E io gli dico che propriamente è detto che ogni peccatore è scomunicato da Dio; perchè *scomunica* è un nome generico, che significa ogni privazione della Comunione: ma due sono le Comunioni de' Cristiani: una interiore in carità con Dio, e co'Santi; e questa è Comunione propria, e perciò la sua privazione è scomunica propria: un'altra Comunione è tra i membri della Chiesa militante, che non ricerca necessariamente la carità; e a questa Comunione si oppone la scomunica ch'è Censura Ecclesiastica; e secondo questa ogni peccatore non è scomunicato, e però può andare alla Messa; cosa che necessariamente non ricerca carità: non ha detto Gersone che sia scomunicato di scomunica Censura Ecclesiastica. Sant' Agostino 12. Gen. ad litteram, cap. 40. usò di dire: *Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus fuit*: e Graziano 11. *quæst.* 3. *post c. ad mensam*, dice: *scilicet & Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus est*: *& post c. non solum*, dice: *quare ex reatu adulterii jamdiu apud Deum excommunicatus fuerat*: il che è formalmente secondo le parole di Gersone. Ma di più: come si dice scomunica in Greco, se non Anathema? anzi i nostri non distinguono *excommunicationem majorem ab Anathemate*: e S. Paolo dice: *Cupiebam Anathema esse a Cristo*: e in un altro luogo: *Si quis non amat Dominum Nostrum Jesum Christum, sit Anathema*. Vada ora chi vuole a riprendere S. Paolo, a dir che parli impropriamente, poichè ogni peccatore *non amat Dominum Jesum*, e perciò è Anathema; e poi venga a dir che Gersone ha detto male. Non bisognava, (febbene vi fosse qualche improprietà, intendendo il vero senso di Gersone, che parlava non della scomunica ch' è Censura Ecclesiastica) essendo d' accordo con lui in

in fatti, voler far forza di parole in queste cose di nessun momento. E questo mi avrebbe bastato: ma io ho voluto (allegati Santo Agostino, Graziano, e S. Paolo) mostrare che l'Autore riprende quello di che appunto Gersone merita d'esser lodato.

4 LA quarta considerazione è, che non si dee dire che uno dispregi le Chiavi in alcun de'tre modi, quando il Prelato manifestamente, e notoriamente abusi della podestà delle Chiavi. " Questa considerazione è " vera, se si parli dell'abuso delle Chiavi in cose essenziali, come sarebbe quando il Prelato eccedesse la sua podestà, o scomunicasse senza far " prima monizione alcuna; o comandasse sotto pena di scomunica cose " contrarie al comandamento divino, perchè allora si potrebbe dire con " S. Pietro: *Obediendum est magis Deo, quam hominibus. Act. 5.* Ma sebbene è vera la dottrina di Gersone, tuttavia l' intenzione dell' Interprete può essere molto velenosa, perchè forse vuole che le genti credano, che la scomunica, che Nostro Signore ha fulminato, sia un abuso notorio delle Chiavi; essendo per lo contrario uso legittimo, e " antichissimo; come si potrebbe chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

QUesta considerazione poteva ben esser tralasciata dall' Autore, poichè non trova che riprenderci dentro: la limitazione portata da lui, che l'abuso manifesto, e notorio delle Chiavi scusa il fedele dallo sprezzo, dicendo esser vero se l'abuso è nelle cose essenziali, è superflua: chi vuol dubitare che così s'intenda? La parola abuso porta seco il significato.

Ma quando soggiunge l'Autore: " Ma sebbene è vera la Dottrina di " Gersone, tuttavia l'intenzione dell'Interprete può esser molto velenosa; " questo è ben combattere contra l'ombre, opporsi a quel che può essere, e colle proprie conghietture. E'questo il precetto di San Paolo, di non giudicare il prossimo, finchè non venga il Signore a rivelar il segreto de'cuori? E'questa quella carità che *non cogitat malum?* La Dottrina di Gersone è buona, l' Interprete non l' ha applicata, non parla più, non ci mette cosa alcuna di suo; e si dice: *tuttavia l'intenzione dell' Interprete può esser molto velenosa?* Quando ci fosse qualche parola che si potesse voltar alla destra, e alla sinistra, apparteneva alla carità Cristiana interpretarla in bene; ma venir a quel che *può essere*, per accusare, e per dar nota, eccede i termini del dovere. La velenosa intenzione che può essere nell' Interprete la dichiara, quando dice: che forse vuole che le genti credano che la scomunica fulminata da Nostro Signore sia un abuso notorio delle Chiavi; la qual però per lo contrario è un uso legittimo, e santissimo, come si potrebbe chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

Io non so di che cosa si tratti; ma so bene che di questo si dovrebbe trattare, perchè quest'è quello ch'è in controversia, e che terminerebbe la lite; e senza questo non si può terminare. Anzi di questo vorrei che l'Autore avesse trattato, lasciata da canto ogni altra cosa, come poco appartenente al proposito.

5 LA quinta considerazione è, che, quando il Prelato abusa della podestà delle Chiavi, più sprezza egli le Chiavi, e più gravemente pecca

pecca, che non fa il suddito, quando non ubbidisce al suo Prelato: e di qui si raccoglie che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece San Paolo a Pietro. " In questa considerazione
" ci sarebbe assai da dire; ma perchè poco fa al nostro proposito, di-
" remo solo due cose. La prima, che la dottrina di Gersone pare po-
" co sicura, e meno fondata; perchè, lasciando le comparazioni che
" possono variarsi secondo le varie circostanze, onde può essere che ora
" pecchi più il Prelato che si serve male della podestà; ora pecchi più
" il suddito che non ubbidisce; se consideriamo solamente il servirsi
" male della podestà, e il non volere ubbidire alla podestà, maggiore
" peccato è non volere ubbidire, che servirsi male della podestà: perchè
" chi si serve male della podestà, fa un peccato d'ingiustizia, e offende
" un'uomo suo suddito; ma chi non vuole ubbidire al Prelato che giusta-
" mente comanda, e dispregia la sua scomunica, fa un peccato di ri-
" bellione, e offende la divina Maestà nel suo Vicario: e così disse Cri-
" sto: *Qui vos spernit, me spernit*, Luc. 10. e l'Appostolo nella prima
" de'Tessalonicensi al 4. cap. *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed*
" *Deum*. E questo dispregiare Dio nel suo Vicario si chiama da Sa-
" muello Profeta nel primo libro de'Re al cap. 15. * un'arte d'Idolatria.

* Forse: *una sorta*.

A Quello che ci sarebbe a dire, e non è detto dall'Autore, nè posso rispondere, nè debbo indovinare, e peccar di giudizio temerario. Oppone due cose: la prima è, che la dottrina di Gersone pare poco sicura, e meno fondata, perchè, secondo le circostanze, può essere che ora più pecchi il Prelato in abusare, e ora più il suddito in non ubbidire.

Non troverà mai l'Autore Teologo alcuno che, quando fa comparazione di due peccati, per cercar il maggiore, lo faccia *ex circumstantiis*, le quali sono infinite; nè alcun Savio Filosofo che faccia comparazione sopra quel che infinitamente si può variare. S. Tommaso 2.2.*qu.*38. *art.* 2. formalmente dice: *Dicendum quod gravitas peccati dupliciter potest considerari: uno modo secundum circumstantias. Et quia circumstantiæ particulares sunt infinitæ, ita & infinitis modis variari possunt; cum quæritur in communi de duobus peccatis, quod sit gravius, intelligenda est quæstio de gravitate quæ attenditur secundum genus peccati*. Questa proposizione è verissima: l' omicidio è peggior del furto: ma potrà un' omicidio aver circostanze tanto allevianti, e un furto tanto aggravanti, che il furto sarà maggiore. Chi avesse la Dottrina di quest'Autor per vera, mai non potrebbe far comparazione tra due peccati. Con tutto ciò Gersone ha dichiarato che non intende di comparar *ex circumstantiis*, ma *ex genere*, quando dice: *facendo la comparazione nell' abuso solamente*. L'Autore al sicuro non avrà avvertite queste parole, perchè non avrebbe fatta l'opposizione. Esce fuora poi egli, e afferma il contrario, dicendo che, considerando in sè il servirsi male della podestà, e 'l non voler ubbidire alla podestà, maggior peccato è il non ubbidire, che il servirsi male della podestà.

E adduce la ragione: perchè chi usa male la podestà, offende un uomo suo suddito: chi non vuol ubbidir al Prelato che giustamente comanda, e dispregia la sua scomunica, fa un peccato di ribellione, e offende la Divina Maestà nel suo Vicario; perchè *qui vos spernit, me spernit, &c.Et qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*: e Samuello

chiama questo dispregiar Dio nel suo Vicario una sorta d'Idolatria. Abbiamo qui due Autori in contraddizione; uno senza passione, per avere dormito nel Signore già più di 150. anni; l'altro che vive in questo, e si ritrova esser in parte della controversia.

Veggiamo adunque le ragioni dell'uno, e dell'altro, e prima quelle dell'Autore. Le parole: *qui vos spernit, me spernit*, abbiamo dimostrato di sopra esser dette a'Predicatori che annunziano la Dottrina di Cristo. Può vedere il Lettore quello ch'è scritto in quel luogo, e resterà ben informato come ciò s'intenda. Ma appresso aggiunga che nel giudizio a'reprobi dirà Cristo: *Quandiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis*. Sicchè vi è anche l'autorità della Scrittura, per mostrare che Cristo riceve ad ingiuria propria quella che vien fatta a ciascun Fedele, e questo detto del Signore nel Vangelo: *Quandiu non fecistis*, non è allegato fuori del suo senso letterale; perchè è bene opera di carità l'ammonizione, e correzione, siccome all'incontro *cum austeritate imperare, & cum potentia*, è contra la carità. Quello di S. Paolo: *Qui hæc spernit, non hominem, sed Deum spernit*, non posso già vedere come si alleghi a proposito: quando S. Paolo dice: *Qui hæc spernit*, parla delle cose dette da lui; e però in che maniera adesso può applicarsi a'comandamenti del Prelato? Prega S. Paolo i Tessalonicensi ad operare, e far progresso secondo i documenti di Dio: sapete, dice, che comandamenti vi ho dati da parte di Cristo; e li nomina: che sieno mondi, fuggano la fornicazione, e l'inganno del prossimo, e conchiude: *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dedit Spiritum Sanctum in nobis*. Ognuno intenderà manifestamente dalle parole di S. Paolo che abbia voluto dire: Dio ha comandate le tali cose, e io ho intimati i comandamenti suoi: chi gli sprezza, sprezza Dio, che mi ha dato lo Spirito Santo, per intimarvi i suoi precetti. Facciamo ora l'applicazione alle cose nostre, senza che sia scritta qui; e conchiudiamo, che, quando il Pontefice intimerà i precetti di Dio, potrà aggiungere: *qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*. Ma certo pareggiar alcuno di questo secolo a S. Paolo, e un decreto di qualsivoglia persona ad una scrittura canonica, non so quanto parerà ragionevole alle pie coscienze. Poteva San Paolo, scrivendo una canonica scrittura, e avendo certissima fede, che Dio gli assisteva in quel particolare, acciò non potesse commetter un minimo errore, dir liberamente: *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*: ma uno che non dirà d'aver assistenza dello Spirito Santo per certo, se non determina materia *de fide ex Cathedra*, non potrà liberamente in un decreto, che non è in materia di fede, dire: *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*. E' ben anche animosità pari alla sopraddetta, allegar in questo proposito il detto di Samuello 1. *Regum* 15. *Quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus Idololatriæ nolle acquiescere*. Samuello, come Profeta, aveva comandato per espresso precetto divino a Saule che non lasciasse alcun Amalachito vivo, e uccidesse anche tutti i loro animali: Saule salvò il Re, e gli armenti, per sacrificarli: dice Samuello che Dio piuttosto voleva che si ubbidisse al suo precetto, che gli fossero offerti sacrifizj; e ch'era quasi peccato d'Idolatria non acchetarsi al suo comandamento. Vorrà adesso il nostro Autore mettere un precetto umano, soggetto agli errori, a comparazion d'un espresso precetto Divino, ch'è d'autorità canonica? Quando fosse qui uno coll'autorità

torità di Profeta, e di Scrittor canonico, che dicesse alcuna cosa per nome di Dio, *esset quasi scelus Idololatriæ nolle acquiescere*: ma odono l' orecchie pie impazientemente che le cose umane sieno in questo modo pareggiate alle Divine. E' pericolosa cosa uguagliar alcun uomo a Dio. Persuadere la debita ubbidienza, e riverenza a' Prelati, è cosa santa; l'estenderla fuori de' termini suoi, e metterla al pari delle scritture canoniche, piuttosto che innalzarla, la deprime. Chi potrà contenersi qui per lo meno di non maravigliarsi sommamente? Samuello, 1100. e più anni innanzi che vi fosse Papa, dice che il non ubbidire all'espresso precetto di Dio fatto per bocca sua di Profeta, è quasi Idolatria; e il nostro Autore dice: il dispregiar Dio nel suo Vicario si chiama da Samuello Profeta 1. Reg. 15. una sorta d'Idolatria?

Non negherà già l'Autore che S. Pietro sia stato il primo Vicario di Dio; che nel Testamento Vecchio Dio avesse Vicario; che l'autorità del Profeta nel Testamento Vecchio, eziandio nelle minime cose, fosse infallibile; che il Vicario di Cristo nel Testamento Nuovo possa fallare, eccetto nelle cose della Fede, e de' costumi in universale *ex Cathedra*: adunque come può l'Autore, senza burlarsi di noi, dire: Samuello Profeta chiama questo dispregiar Dio nel suo Vicario una sorta d'Idolatria? Tra tante cose gravi vengo tirato ad una leggiera. Interpreta qui il nostro Autore: *Quasi scelus idololatriæ*, una sorta d'Idolatria, come chi interpretasse: *nonaginta novem sunt quasi centum*, novanta nove sono una sorta di cento.

E ciò non averei già detto io, se egli non facesse il troppo rigido censore contra l'Interprete di Gersone dove non lo merita. Ma torniamo al senso. Vedi, Lettore, l'artifizio: tutti i peccati sono contra Dio, ma alcuni toccano immediatamente la sua Maestà Divina, come la bestemmia del suo nome, l'Idolatria, e tali: altri sono contra il prossimo immediatamente, e perciò contra Dio: tali sono l'adulterio, l'omicidio, e il furto. Di questa sorta sono amendue que' peccati de' quali trattiamo: la disubbidienza del suddito verso al superiore immediatamente è contra un' uomo, ma in fine termina in Dio: il governo tirannico del superiore è immediatamente contra il suddito, ma mediatamente contra Dio. Il nostro Autore, per deludere la nostra semplicità, quando è a parlar dell' abuso della podestà, dice: è contra un suddito: quando parla della disubbidienza, dice: offende la Divina Maestà nel suo Vicario. Se uno dicesse in contrario: il Prelato, che abusa della sua podestà, offende Dio nella sua creatura; quegli che dispregia la scomunica offende un uomo; che direbbe? ma noi, procedendo sinceramente, facciamo le cose uguali. La disubbidienza offende Dio nel superiore; chi abusa della podestà data da Dio, offende Dio nel suddito. Ora veggiamo di queste due offese fatte a Dio quale sia maggiore. San Tommaso, che spesso fa comparazione de' peccati tra loro, sempre dice il peccato esser privazione del bene, e perciò esser maggior il peccato, quanto è maggior il bene ond' è privato da lui: può vedere perciò il Lettore nella 2. 2. *qu.* 150. *art.* 3. 154. *art.* 3. 39. *art.* 2. e altri assai. Il bene di cui priva la disubbidienza è un bene privato del suddito, ch'è la virtù sua dell' ubbidienza; il bene di cui priva l'abuso della podestà è il buon governo della Chiesa: questo è bene molto maggiore, sì perchè il ben pubblico è maggior del privato, come perchè il ben comandare è mag-

gior virtù, che il ben ubbidire: e questa è la ragione sopra la quale il Gersone è fondato, la quale è soda, nè sta sopra autorità portate fuori del loro senso. Chi volesse anche, pel male che ne segue, considerar la gravezza del peccato, ovvero per la persona che lo commette; sebbene queste sono considerazioni accidentali, e bisogna fondarsi sopra la prima, e non sopra loro; nondimeno dà maggior scandalo al Mondo, ed è causa di maggior rovina un abuso di podestà, che cento disubbidienze; e la persona del Superiore, come più eminente, ha maggior obbligo da Dio di far il debito suo.

La seconda, che, sebbene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato; nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, e di gravissimo eccesso. E il portare questa considerazione al proposito presente, per incitare i sudditi a dispregiare i comandamenti del Vicario di Cristo, è cosa insopportabile: perchè S. Paolo non fece resistenza a S. Pietro, se non che in materia d'una certa osservanza legale: e piacque a Dio, per mostrare al Mondo l'umiltà di S. Pietro, permettere che in un certo articolo d' osservanza legale fosse San Paolo più illuminato di S. Pietro; e così San Pietro accettò volontieri la correzione fraterna di S. Paolo; massime che San Paolo era Appostolo, e pieno di Spirito Santo non meno di San Pietro: ma in materia d' ubbidienza, e riverenza, sappiamo che S. Paolo sempre esorta i sudditi ad ubbidire a' loro Prelati: ed egli stesso venne a Gerusalemme a visitar S. Pietro, e a conferir con lui il Vangelo che predicava, sebbene l'aveva per rivelazione, com' egli testifica nel primo capitolo della pistola a' Galati. Ora che conseguenza sarebbe questa? S. Paolo Appostolo, e Vaso d' elezione, prese ardire d'ammonire San Pietro: dunque saranno opera meritoria i popoli a resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando loro comanda sotto pena di scomunica. Questa non sarebbe conseguenza di buon Logico, ma di perverso scismatico.

IO non so perchè si porti qui per seconda opposizione al Gersone, che, quantunque alcuna volta sia meritorio resistere al Prelato, per ordinario è cosa di molto scandalo; attesochè il Gersone dice: alcune volte è cosa meritoria, e cede in onore della podestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad un tale Prelato con moderazione che non ecceda i termini della legittima difesa; siccome S. Paolo si oppose a San Pietro. Parmi che l'Autore abbia detto lo stesso che il Gersone: se non che il Gersone ha esplicato intieramente tutto quello che si doveva dire in questo proposito, aggiungendo la limitazione della difesa irreprensibile; perchè così mi pare d'esplicare più chiaramente il detto latino di Gersone: *cum oppositione inculpatæ tutelæ*. Quando la difesa è irreprensibile, che vuole di più l'Autore? chi ardirà dire che nella difesa irreprensibile sia scandalo, ovvero eccesso? Non venga qui l'Autore col suo *per ordinario è scandalo*; perchè diremo, con sua licenza, universalmente, quando nel Prelato sarà il notorio abuso della podestà, e nel suddito la difesa irreprensibile, sempre sarà vero ch'è cosa meritoria resistere. E questo caso è quello che il Gersone comprende, dicendo *alcune volte*, e limitando, come si vede, con auree parole, e che l' Autore dice: *in qualche caso può esser meritorio*: a me pare che sia messo per opposizione a Gersone una confermazione della sua sentenza. Ma

segue

segue l' Autore: *il portar questa considerazione al proposito presente è cosa insopportabile*. Questo non è contra il Gersone, ma contra l' Interprete; quasi che, avendo portate le dodici considerazioni, egli abbia insieme detto che tutte dodici fanno al caso presente: bisognava ben portar il libro intero: appartiene poi al Lettore applicar quello che va applicato. Adunque dir potrà l'Autore, perchè è nella considerazione nona del Gersone: *Se il Papa volesse rapire i Tesori della Chiesa, ovvero usurpar l'eredità, o ridurre in servitù tutto il Clero co' suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni*, ed opporre all'Interprete che abbia portato questo al proposito presente, e voglia dire che il Potefice rapisce i Tesori della Chiesa, ec. Non è così: ma forse l'Autore, che ha molto bene vedute le ragioni, perchè la presente quinta considerazione faccia al presente proposito, arditamente l'impone insieme all'Interprete. Se poi l'esempio di S. Paolo si alleghi bene, o no, dal Gersone, non dirò altro, se non che anche il Cardinale Gaetano l'ha allegato in questo proposito ne' suoi Trattatelli; e il Cardinal Bellarmino allega il Gaetano nel suo libro secondo *de Romano Pontif.* a quello stesso proposito, e ci manda a vederlo: e quest' esempio ancora a questo proposito è stato allegato da Domenico Soto, e da Francesco Vittoria, e da altri celebratissimi Dottori. E' vero quel che dice l'Autore, che S. Paolo non resistesse a S. Pietro per causa di scomunica; perchè all'ora non si usava fulminare; e che S. Paolo contra l'incestuoso Corintio procedesse appunto secondo l' istituzione di Cristo; ma ben anche è vero che S. Pietro in Antiochia, nel fatto di cui parliamo, tacitamente coll' esempio comandava a tutti i presenti in quel luogo, e S. Paolo lo dice: *Et simulationi ejus consenserunt ceteri Judæi ita, ut & Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem*: a questo tacito precetto fece resistenza San Paolo: e non dica l'Autore che non si tratti di precetto, e di ubbidienza, perchè troppo se ne tratta: anzi val molto la conseguenza, che, se si può resister al superiore in un precetto che tacitamente fa col suo esempio; tanto più ad un espresso, e fulminatorio.

Non so a che proposito l'Autore, dopo questo, ci porti la Storia, che S. Paolo andò a visitar S. Pietro, e conferirgli il Vangelo che predicava: so bene che la Scrittura non dice così: le parole sono queste: *Deinde post annos tres, veni Jerosolymam videre Petrum, & mansi apud eum diebus quindecim. Alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Domini: quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior: deinde veni in partes Syriæ &c.* Vi è ben nell'altro capo: *Deinde post annos quatuordecim iterum ascendi Jerosolymam cum Barnaba, assumpto & Tito. Ascendi autem secundum revelationem, & contuli cum illis Evangelium quod prædico in gentibus*. Nel primo viaggio si parla della visita di San Pietro, ma niente di conferir con lui; nel secondo si parla di conferire, non con S. Pietro, *ma cum illis*: è vero che tra quelli vi era S. Pietro. L'Autore ha messo per un solo due viaggi di San Paolo, distanti l'uno dall'altro per più di 14. anni; e il *contuli cum illis*, che s'intende con tutta la Chiesa Gerosolimitana, o chi non vuol così, co'tre Appostoli, Jacopo, Cefa, e Giovanni, (che con questo ordine San Paolo gli nomina) l' Autore intende conferir con Pietro. Ma vorrei saper perchè, trattando di questo conferire, non ci aggiunge: *mihi enim, qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt. Sed e contra*

tra, cum vidissent quod creditum est mihi Evangelium præputii, sicut Petro circumcisionis; qui enim operatus est Petro in Apostolatum circumcisionis, operatus est & mihi inter gentes; & cum cognovissent gratiam quæ data est mihi, Jacobus, & Cefas, & Joannes, qui videbantur columnæ esse, dexteras dederunt mihi, & Barnabæ, societatis, ut nos in gentes, ipsi autem in circumcisionem, tantum ut pauperum memores essemus; perchè forse da queste parole avrebbe cavata la deduzione della conseguenza. Due azioni di S. Pietro ci porta la Scrittura, per le quali fu ripreso, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo: una nella Pistola a' Galati, la seconda nel 11. degli Atti Appostolici, quando i Giudei convertiti contesero contra San Pietro d' aver ricevuti i Gentili alla Chiesa. Nella prima vi fu qualche mancamento dal canto di San Pietro; nella seconda fu ripreso contra ragione. Disse S. Paolo del Testamento Vecchio: *quæcumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt;* e noi lo possiamo dire del Vecchio, e del Nuovo: perlochè nel secondo esempio viene insegnato al superiore con che carità, e con che Dottrina debba far capace il suddito, quando contende seco, eziandio contra ragione. Non iscomunicò quegli Ebrei S. Pietro, ma coll' autorità delle Divine rivelazioni gli istruì; e se in altra maniera si doveva procedere colla Repubblica di Venezia, mostri un esempio nella Scrittura, che ooi ci accheteremo. Nell'altro esempio della Pistola a'Galati, non dicendosi quello che San Pietro rispodesse, ma solo quello che S. Paolo oppose, non è istrnzione al Prelato, ma all'inferiore, come si debba governare quando il superiore abusa della podestà. E questo stesso mostra quanto sia lontano dal vero senso della Scrittura, che Dio disponesse questo successo, per mostrare l'umiltà di S. Pietro; imperocchè sarebbe convenuto mettere la risposta umile di quel Santo: ma per lo contrario la Scrittura tace quello che S. Pietro dicesse, e solo pone la grave riprensione di S. Paolo, per mostrare che l'esempio è dato, non per l'umiltà di S. Pietro, ma per istruire i sudditi come debbano portarsi verso i loro superiori: e oon narrandosi scandalo che perciò succedesse presso ad alcuno, possiamo sperare cbe, se adesso oe succederà alcuno, ciò sarà ricevuto, e non dato. Se l'Autore ba qualche altro luogo della Scrittura, dove alcun superiore abbia trapassati i suoi termini, e l' inferiore noo abbia fatta la conveniente opposizione, lo mostri, che medesimamente ci accheteremo. Noi facciamo questa conseguenza per formale, e ottima: San Pietro errò: adunque ogni Pontefice può errare. S. Paolo umilissimo gli fece resistenza: adunque non disdirà la resistenza in uno di minore umiltà. Ma, per mostrargli quanto questa conseguenza vaglia, gli dirò che Gaet. nel tratt. *de auct. Papæ, & Concilii*, affermando che si debba resistere in faccia al Papa, quando abusa della podestà, dopo lungo discorso, così dice: *Abusui namque potestatis, qui destruit, obviam eant congruis remediis, non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, advocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli, &c.* Adunque oon fu buon logico, ma perverso scismatico il Cardinal Gaetano, che fece questa cooseguenza. Ma quest'altra conseguenza S. Paolo esorta i sudditi ad ubbidire a' loro Prelati, e viene a visitar S. Pietro: adunque bisogna ubbidire quando vi è abuso di podestà, si rimette all' Autore darle che nome gli piace: e se dirà che parla non dell'abuso, ma dell'uso legittimo della podestà, il Gersone parlava sol dell'abuso, e non dell'

dell'uſo; e noi danniamo tutti quelli che non ubbidiſcono a'ſuperiori loro quando comandano ſecondo il preſcritto di chi loro ha data la podeſtà, ſiccome danniamo i ſuperiori che ne abuſano.

6 LA ſeſta conſiderazione è, che può darſi caſo tale, che uno, non preſtando ubbidienza al Prelato, ſia diſpregiatore delle Chiavi; e un'altro, ſimilmente non preſtando ubbidienza, non ſia diſpregiatore: perchè quel primo crederà che la ſentenza del Prelato ſia giuſta, o per altra ragione crederà che vi ſia obbligo d'ubbidire; dove il ſecondo ſaprà di certo, o avrà ſufficiente probabilità che il ſuo Prelato ſi ſerve male della podeſtà delle Chiavi. " In queſta conſiderazione non ci occorre altro a dire, ſe non che non baſta qualſivoglia probabilità, " nè probabilità di qualſivoglia abuſo della podeſtà delle Chiavi, per non " eſſere obbligato ad ubbidire al Prelato. Anzi, ſecondo la dottrina comune, acciò uno non ſia obbligato ad ubbidire, biſogna che ſia certo, e notorio che il Prelato in coſa eſſenziale abuſi della podeſtà: " perchè è regola generale data da S. Agoſtino nel lib. 22. contra Fauſto al cap. 75. e ſeguitata dagli altri, che il ſuddito è obbligato ad " ubbidire, non ſolo quando è certo che il Superiore non comanda coſa contra Dio, ma anche quando non è certo ſe comandi contra " Dio; perchè in caſo di dubbio ha da ſeguitare il giudizio del Superiore, e non il ſuo proprio; e allora ſolo non ha da ubbidire, quando è certo che comanda contra Dio: poichè, come s'è detto di ſopra, " *obediendum eſt Deo magis, quam hominibus.*

NON ſo che dire nella ſeſta Conſiderazione, ſe non maravigliarmi che l'Autore, per deſiderio di contraddire, le dia una limitazione la quale il Gerſone dà parimente con più brevi, e con più chiare parole. Imperocchè dice il Gerſone: potrebbe avvenire che nel medeſimo caſo uno foſſe diſubbidiente per iſprezzo, e un altro no, quando quello reputa la ſentenza giuſta, o, per altro, gli ſia debita l'ubbidienza; e quello non la reputa tale, ma ſa certamente, ovvero ha ſufficiente probabilità che il ſuo Prelato ſi ſerve male dell'autorità ſua in pregiudizio delle Chiavi: limita l'Autore, che non baſta qualſivoglia probabilità: Non dice il Gerſone: qualſivoglia probabilità; dice: probabilità ſufficiente: e io dico, e affermo, e accerto che la probabilità ſufficiente baſta nelle coſe umane, e morali, ed è quanta certezza ſi può avere: nè credo che alcuno dirà quel ch'è ſufficiente non baſtare, ſe non ſi vorrà contraddire. Perlochè tutto quello che l'Autore dice in lunghe parole, è detto in una breve, e chiara dal Gerſone, e ſono d'accordo. Ma io non vorrei già che alcuno s'ingannaſſe ſopra quello che l'Autor aggiunge: in caſo dubbio ſi ha da ſeguire il giudizio del ſuperiore, non il ſuo proprio: perchè caſo dubbio è in due modi: ovvero dubbio a chi non ha proccurato di certificarſene: ovvero dubbio a chi dopo la debita diligenza, non ha potuto chiarirſene: nel primo caſo, chi, è in dubbio ſe la coſa comandata ſia contra DIO, è obbligato ad adoperar tutti i mezzi poſſibili, e per sè, e anche in ajuto d'altri, per chiarirſene, altrimente pecca contra DIO, eſponendoſi a pericolo di far contra la legge ſua. Quegli che dopo ogni dilgenza reſta ancora in dubbio, concordano i Dottori che debba ſeguir il giudizio del ſuperiore.

re. Io credo bene che l'Autore abbia questo stesso senso; ma bisogna guardarsi dalle ambiguità, perchè tutte le false dottrine entrano coperte col nome delle buone. E tanto spesso ci replica: il suddito è obbligato ad ubbidire, non solo quando è certo che il superiore non comanda cosa contra DIO, ma anche quando non è certo se comandi cosa contra Dio; perchè in caso dubbio ha da seguitare il giudizio del superiore, e non il suo proprio, e all'ora solo non ha da ubbidire, quando è certo che comanda contra Dio; che siamo sforzati insieme a replicargli che la sua asserzione non è vera, se non quando il suddito non è certo che il superiore comandi contra Dio, dappoiche avrà consultato sufficientemente; e in caso dubbio dopo la consultazione, ha da seguire il giudizio del superiore: e allora non ha da ubbidire, quando è certo che comanda contra Dio: ma se è in dubbio, per non averci pensato, è obbligato a pensarci prima d'ubbidire.

Non vorrei però che da questo cavasse una conchiusione, che siccome è obbligato il suddito ad ubbidire in caso invincibilmente dubbio, (che così lo chiamerò, per fuggir l'equivocazioni) possa parimente il superiore in un tal caso comandare: perchè egli sempre pecca, quando comanda quello ch'egli non è certo essere obbligato: così conchiude, e prova Adriano, Quol. 1. perchè l'autorità del superiore non si estende alle cose dubbie, ed è contra la legge naturale (dice Adriano) affermare che l'autorità delle Chiavi si estenda al dubbio; ma il suddito è obbligato in caso invicibilmente dubbio ad ubbidire, perchè dee credere che non sia dubbio al superiore. Ma quando gli costasse che anche al superiore fosse dubbio, non ha obbligo alcuno d'ubbidire, di modo che quando il superiore comanda in caso dubbio, e il suddito sa che il superiore l'ha per dubbio, ma comanda per avvantaggiarsi, non è obbligato ad ubbidire. Non sarà superfluo replicare che il dubbio, il qual obbliga il suddito, è necessario che abbia due condizioni: una, che sia dubbio invincibile; e l'altra, che non sappia che il superiore l'abbia egli ancora per dubbio.

LA settima considerazione è, che, per conoscere il dispregio delle Chiavi, si ha da guardare la podestà; e però ha bisogno di glosa quel detto comune: *la sentenza del Pastore, o del Giudice, ancorchè ingiusta, si dee temere.* "Questa è buona considerazione, e la glosa di quel
„ detto comune si trova ne'sacri Canoni, ne'quali è quello stesso detto,
„ cioè, nel decreto di Graziano 11. qu. 3. per molti capitoli, e la somma
„ è, che la sentenza del Pastore si ha da temere, quando è ingiusta,
„ ma valida; come quando non le manca alcuna parte essenziale,
„ ma solo qualche cosa accidentale: per esempio: un legittimo Prelato
„ scomunica un suo suddito per causa giusta, avendolo prima accusato;
„ ma non lo scomunica per puro zelo di giustizia, ma per odio particolare
„ che gli porta, o non l'ammonisce tre volte, o non mette la
„ sentenza *in scriptis:* questa scomunica è ingiusta, ma valida; e però
„ si dee temere. Quando anche fosse veramente invalida, ma non si
„ sapesse l'invalidità, si dee similmente temere, almeno per lo scandalo.
„ Nè mi stendo in provare queste cose, perchè sono chiare, nè anche
„ il Gersone le negherà. E da questa considerazione potrà ciascheduno
„ raccorre che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contra i

„ Capi

„ Capi della Repubblica Veneta, ha tutti i requisiti, così essenziali,
„ come accidentali, e però si dee temere, essendo non solo valida, ma
„ giustissima. Perchè, se ricerchi la podestà, troverai ch'è suprema da-
„ ta da Dio, universalissima sopra tutti quelli che pretendono essere pe-
„ core dell'ovile di Cristo, e membra del corpo mistico della Chiesa, e
„ Cittadini della Città di Dio, e domestici nella casa dello stesso Dio.
„ Che sia podestà universale, si vede chiaro in quelle parole: *Quodcun-*
„ *que ligaveris, & quodcunque solveris*: *Matth. 16.* E che sia sopra tutti,
„ si vede in quell'altre parole: *Pasce oves meas: Joan. 21.* dove non si
„ ristringe a queste, o quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che
„ sono sue: e chi questo non crede, non è Cattolico. Se ricerchi l'uso
„ legittimo, troverai che non son mancate molte ammonizioni, nè al-
„ cuna di quelle cose che ricerca l'ordine giudiziario. Se finalmente ri-
„ cerchi la causa, troverai ch'è stata la difesa dell'Ecclesiastica immu-
„ nità, la quale il sacro Concilio di Trento, sess. 25. cap. 20. dice esser
„ fondata nell'ordinazione divina, e nelle Costituzioni de' sacri Canoni;
„ e per la quale sappiamo che molti Prelati hanno combattuto fino
„ alla morte. Dio ha illustrato S. Tommaso Cantuariense con infiniti mi-
„ racoli, e l'ha dichiarato vero Martire suo, come anche poi dichiarò
„ la Chiesa, per avere sparso il sangue per la libertà della stessa Chiesa.

NElla settima considerazione è paruto all'Autore di portar la glosa di quel detto comune: *la sentenza del Prelato, o del Giudice, ancorchè ingiusta, si dee temere*, che il Gersone ha giudicato di tralasciare, come notissima, e trattata da tutti i Dottori. Anzi che io non solo sottoscrivo a quello che l'Autor dice, ma d'avvantaggio aggiungo, che anche la sentenza notoriamente invalida si dee in un modo temere, cioè, non superbamente sprezzare, ma con modestia, e riverenza impedirne l'esecuzione. Ma sebbene la glosa portata contiene buona Dottrina, non è però buona la conseguenza che ne vuole raccogliere, che perciò la sentenza del Pontefice, di cui è la controversia, abbia tutti i requisiti, così essenziali, come accidentali, e sia non solo valida, ma giustissima. Lo prova egli così: se ricerchi la podestà legittima, troverai ch'è podestà suprema data da Dio, universalissima: il che si prova col *quodcunque ligaveris, ec.* Matth. 16. e col *Pasce oves meas*, Joan. 21. Nel senso i Cattolici non mettono difficoltà; ma questa nuova parola *universalissima* è di quelle ambigue, la quale, quando sarà introdotta in buon senso, cioè, limitata nelle cose spettanti al Regno de'Cieli, e secondo le regole Vangeliche, ad edificazione della Chiesa, allora poi si vorrà anche estenderla alle cose mondane. Ebbe questa parola per sospettissima San Gregorio lib. 7. ep. 20. quando fu chiamato *Papa universalis*, e disse che era titolo superbo, e significava tanto, quanto che fosse Vescovo solo, e che nessun altro fosse Vescovo: così aver autorità universalissima è un modo di dire (se il discorso di S. Gregorio vale) che abbia autorità solo. Vescovo universale leva gli altri Vescovi: adunque autorità universalissima leva l'altre autorità: però non contenderemo del nome, purchè se le dia la vera intelligenza. Sentiamo come si prova quest'autorità universalissima. E' detto a Pietro, e in sua persona a tutti i Pontefici: *quodcunque ligaveris, &c. quodcunque solveris, &c.* adunque la podestà è universale: ma Matt. 28. è detto a tutti i Disce-

 poli,

poli, e in loro persona a'Successori: *quaecunque ligaveritis, &c. quaecunque solveritis, &c.* adunque vi sarebbono più autorità universalissime; il che implica contraddizione. *Il quodcunque* è universale, ma ristretto colle parole superiori: *Claves Regni Cœlorum*. Tutto quello che appartiene al Regno de'Cieli è soggetto a Pietro: chi ne vuol dubitare? quello che appartiene a' Regni della terra Cristo non glie l'ha commesso. L'altra prova col *Pasce oves meas*, è ben universale quanto all'*oves meas*, ma Dio nega per Ezechiele al 34. che vestirsi della lana della pecora sia pascere: nega che l'*imperare cum austeritate, & cum potentia*, sia pascere; nega che il bere per sè l'acqua chiara, e la rimanente turbarla co' piedi, sia pascere. Segue l'Autore, per mostrar la giustizia della sentenza, non solo esserci la podestà legittima, la qual anche noi gli concediamo, ma ancora l'uso legittimo, dicendo: troverai che non vi sono mancate molte ammonizioni, nè alcuna delle cose che ricerca l'ordine giudiziario: questo non bastava affermarlo, bisognava mostrarlo, come conteneva l'obblazione. E chiunque vedrà le ragioni della Repubblica, scorgerà chiaramente esservi mancati molti, e i più necessarj termini essenziali, e apparirà che la causa non è stata la difesa dell'immunità Ecclesiastica, come l'Autore afferma senza provare: e se le cose sono tanto chiare, come professa, perchè non mettere in luce le ragioni Ecclesiastiche *in facto, & in jure*? perchè non lasciar vedere al Mondo le ragioni della Repubblica, e così farla restar convinta? Non pare che il proibire le Scritture sia utile a questo fine; ma bensì affine d'occultar la verità, e mostrare al Mondo la causa mascherata; come appunto fa l'Autore qui, dicendo: la sentenza di Paolo Quinto fulminata contra i Capi della Repubblica Veneta ha tutti i requisiti: e pure le due sentenze intimate, una il giorno di Natale, e l'altra addì 25. Febbrajo, scomunicano la Repubblica, e non i Capi, come al suo luogo si dirà.

Non posso già tralasciare qui di non considerare un'accortezza grande dell'Autore, il quale introduce il luogo del Concilio, sessione 25. cap. 20. a dire che l'Immunità Ecclesiastica sia fondata sopra l'ordinazione Divina, e le Costituzioni de'Sacri Canoni: questo non era luogo d'entrar in trattazione di ciò, nè era conveniente disseminare con poche parole ambigue una Dottrina che ha bisogno di molta estensione, acciò non sia adoperata a pervertire lo Stato tranquillo della Santa Chiesa. Ma per dirne ora solo quanto può bastare per antidoto al Lettore, si avvertirà che il Signor Cardinale Bellarmino, lib. 1. *de clericis*, c. 28. pone di più alcune conclusioni. La prima è, che nelle cause Ecclesiastiche *de jure divino* sono liberi i Cherici dalla podestà de'Principi secolari. La quinta, che l'eccezione de'Cherici nelle cose politiche, sì quanto alle persone, come quanto a' beni, è introdotta per legge umana, e non divina: ecco dunque come s'intende il Concilio che dice, essere statuita l'esenzione Ecclesiastica *jure divino*, cioè, nelle cause Ecclesiastiche, e doveva l'Autore tradurre: *Constitutam ordinatione Divina*, statuita per ordinazione Divina, e non dire *fondata*: perchè pare che quel primo vocabolo voglia significare che abbiano i Canoni podestà da Dio di statuirla, e sopra questo fondamento sia stabilita; ma non è così: l'esenzione nelle cause spirituali è totalmente, ed espressamente *de jure Divino*; nell'altre è totalmente, ed espressamente *de jure humano*. All'esempio di S. Tommaso dirò bene ch'è per la giurisdizione Ecclesiastica,

ma

ma per quella ch'è veramente tale; non per fare che i delinquenti non fossero gastigati, nè per fare che gli Ecclesiastici avessero tanto più della loro parte de'beni. Ma se alcuno, in luogo della conseguenza che l'Autore tira, traesse la contraria coll'istessa forma, dicendo: e da questa considerazione potrà ciascheduno raccorre che le sentenze di Papa Paolo Quinto fulminate contra il Doge, Senato, e Repubblica Veneta, e contra tutto il suo Dominio, mancano di molti requisiti essenziali, tralasciando gli accidentali, e però non si debbono temere, essendo non solo invalide, ma ingiuste: non sarebbe più provata la sua contraria dall'Autore, di quello che sia provata questa in questo luogo: ma non è opportuno il farlo, non trattandosi altro qui, che la difesa del Gersone. Solo bisogna dire che ognuno è pecora di Cristo; ma Dio le ha dato la natural difesa, se il Pastore non segue l'istituto del supremo Pastore.

L'Ottava considerazione è, che più pericolo apporta l'abuso delle Chiavi nel Sommo Pontefice, che negl'inferiori. Si può appellare al Papa, ma dagli abusi del Papa non si può appellare, se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. E sebbene, prima del Concilio di Costanza, si teneva da molti che non fosse lecito appellare dal Papa al Concilio; nondimeno l'istesso Concilio ha dichiarato espressamente essere eresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. *Questa considerazione contiene un errore gravissimo, e manifestissimo; e chi mette in campo quest'errore a proposito delle cose presenti, si dimostra poco Cattolico.*

NEll'ottava considerazione sarà necessario usare un poco di lunghezza; non perchè essa lo ricerchi, ma perchè l'Autore ha fatto un lunghissimo, e artifiziosissimo discorso, del quale è necessario scoprire gli artifizj, acciocchè alcuna persona, leggendo, non si lasciasse trasportare dalla sua sottigliezza. Il Gersone in questa Considerazione dice: Porta più pericolo lo sprezzo delle Chiavi verso la persona del Sommo Pontefice, che verso l'inferiore. L'Autore rivolta le parole così: Più pericolo porta l'abuso delle Chiavi nel Sommo Pontefice, che negl'inferiori. E' questo finalmente portar le sentenze che si vogliono impugnare. Parla il Gersone dello sprezzo del suddito verso i precetti del Sommo Pontefice, e dice che questo sprezzo porta più pericolo, che lo sprezzo de' precetti degli Inferiori Prelati; gli attribuisce l'Autore che dica che 'l peccato del Sommo Pontefice nell' abusar delle Chiavi porta più pericolo, che quello de' Prelati inferiori nell'abusar delle Chiavi. Sicchè uno parla dell'azione del suddito verso il Superiore, l'altro dell'azione del Superiore verso il suddito: uno parla dello sprezzo; quest' è del suddito; l'altro parla dell' abuso delle Chiavi ch' è del Superiore. La considerazione del Gersone è a favore della Sede Appostolica, e mostra che in maggior riverenza convien procedere verso lei, dicendo: porta più pericolo lo sprezzo di quella, che dell'altre; e l'Autore gli fa dir tutto il contrario, che l'abuso del Pontefice porti più pericolo, che gli abusi degl'inferiori, onde si cavi che meno rispetto si debba portar a quella Sede, che agli altri Prelati. E'questo disputare, ovvero è un imporre, per trovar materia da contraddire? Io non so quello che l'Autor dirà

qui. L'intenzione principale del Gersone in questa considerazione non è di mostrar altro, se non che, nell'opporsi a' precetti, o alle Censure de' Prelati, bisogna aver più risguardo nell'opporsi a quelle del Pontefice; e ne dice la ragione, perchè dagl'inferiori vi è ricorso al Papa. E fa un' opposizione a sè stesso: se alcun dicesse che anche dal Papa si può appellare al Concilio; risponde il Gersone: altre volte questa opposizione non valeva niente, quando si diceva che il Papa è sopra il Concilio; ma, sebben (dic'egli) adesso non si può dire, per le ragioni che allega, nondimeno, ancora stante questo, per un'altra causa, è più pericoloso resistere al Pontefice, perchè non si può, nè si dee celebrar Concilio così facilmente, e per leggiere cause, come sono le appellazioni. Ecco il senso della Considerazione; nel quale, o Lettore, se tu noti quel punto della Superiorità, tu non troverai cosa che l'Autore, secondo la propria opinione, possa riprendere; e questo vi è posto incidentemente: ma l'Autore, intento qui per i suoi fini, non avendo altro risguardo, l'ha preso pel principale della considerazione, e dice: questa considerazione contiene un errore gravissimo, e manifestissimo: e chi mette in campo quest'errore a proposito delle cose presenti si mostra poco Cattolico. Egli sa molto bene che la Serenissima Repubblica non ha giudicato convenire che si valesse del benefizio dell'appellazione, perchè il Principe col Senato hanno apertamente dichiarato di che abbiano intenzione di valersi: adunque non vi è alcuno che metta questo in campo a proposito delle cose presenti. Che intenzione avesse l'Interprete del Gersone, prima di questa dichiarazione della Repubblica, non si può indovinare; e poi la carità non comporta che si giudichi. Ma quando dice che si dimostra poco Cattolico, è possibile che si sia scordato della dottrina del Sig. Cardinale Bellarmino, che nel lib. 2. de auctoritate Concilii, cap. 13. ch' è inscritto: *An concilium sit supra Papam*, dice: *& quamvis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi ultimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum Concilium non ita expresse hoc diffinivit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissime rem definiverit, nonnulli dubitant, an fuerit vere generale; ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos*. Lo prego rivedere questa dottrina scritta innanzi la passione che le cose presenti portano; perchè, per salvarsi da questa contraddizione, non veggo che altro possa dire, se non che nel cap. 17. parli altrimente, dicendo del Concilio Lateranense in questo proposito: *Quod vero Concilium hoc rem istam non definierit proprie, ut Decretum de Fide Catholica tenendum, dubium est; & ideo non sunt proprie hæretici qui contrarium sentiunt, sed a temeritate magna excusari non possunt*: veramente questi due luoghi tanto più mi pajono poco consenzienti, perchè dare del temerario a quelli che chiama non Cattolici, non pare che proceda da molta carità: contuttociò, sebbene s'appigliasse a quest'ultimo luogo solamente, non si ajuterà a provare interamente che l'Interprete sia poco Cattolico; perchè un'opinione temeraria può essere anche la più vera: altre volte la comune opinione era che gli Angeli fossero corporei, ed era temerità dirli incorporei: al presente l'incorporeità si tiene per comune, e non è più temeraria; così nel proposito. Ma Martino Navarro sopra il c. *Novit*, *de judiciis*, portate le parole di Giovanni Maggiore, benissimo dichiara la questione ch'è in controversia; e in Roma non è permesso tenere la dottrina del Panormitano, che sostiene la

sovra-

sovranità del Concilio; nè l'Accademia Parigina sopporta che sia tenuta la contraria.

Che diremo di Gioanni Mariana, moderno Gesuita, che nel libro suo *de Rege*, approvato per pubblico esame della Compagnia di Gesù, e per altro esame fatto per autorità Regia di Spagna, dice apertamente, che in questa quistione gravissimi Autori tengono l'una, e l'altra parte? Ma veramente non si può nemmeno chiamare opinione temeraria; perchè temeraria opinione, come dice Melchiore Cano, che tratta esattamente la sua diffinizione, è quella ch'è tenuta senza ragione, e autorità, ovvero quella ch'è con audacia asserita. Ma un'opinione che ha tanti celebri Dottori quanti ne ha la sua contraria, e ch'è seguita da uguale, se non maggiore, numero d'Università, Regioni, e Regni, non si può dire asserita senza ragione, e autorità, nemmeno audacemente. La carità non corre a dar del temerario così facilmente; ma se pur l'Autore voleva esplicar il suo affetto, bastava con quelle quattro parole mostrare il suo senso, e non introdurre una disputa di tre carte, per mostrare che l'opinione del Gersone non sia vera, e necessitare chi stima un tanto Scrittore a parlar di quello da cui sono alienissimi, imperocchè, per trattare solennemente la quistione, dice:

„ E per cominciare dal Concilio di Costanza, dico tre cose. La prima, che detto Concilio non ha dichiarato in alcun luogo esser eresia „ negare la superiorità del Concilio sopra il Papa: riveggasi bene tutto il „ Concilio, e non vi si troverà cosa tale. La seconda, che il suddetto „ Concilio nella IV. sessione fa un decreto, dove dichiara che l'istesso „ Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa universale, ed ha podestà „ da Cristo immediatamente; alla quale podestà è obbligato ubbidire „ ogn'uno, e anche l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da uomini „ dottissimi che non parli di qualsivoglia Papa, ma del Papa dubbio, „ com'era all'ora, che tre diversi uomini si tenevano per Papi, e ave„ vano i loro seguaci; e questo è verissimo, che la Chiesa ha podestà „ di dichiarare qual sia il vero Papa; che quelli che al tempo dello „ scisma litigano del Papato, son obbligati ad ubbidire alla sentenza „ della Chiesa, e del Concilio generale. Ma che quando il Papa è ca„ nonicamente eletto, e indubitatamente è tenuto per Papa, sia obbli„ gato ad ubbidire alla Chiesa, o al Concilio, da quel decreto non si può „ raccorre. La terza, che quel decreto non può avere altra forza, che „ di rimediare allo scisma, perchè, non essendo in quel tempo il Papa „ nel Concilio, era quel Concilio un corpo senza capo, e così non ave„ va autorità di dichiarare cose di fede, nè altre simili di maggiore im„ portanza. E sebbene poi Papa Martino V. approvò il Concilio Costan„ ziense, l'approvò solo quanto a'decreti fatti conciliarmente, come fu„ rono quelli che si fecero contra l'eresie di Giovanni VVicleffo, e di „ Giovanni Hus; ma il decreto della superiorità del Concilio sopra il „ Papa non fu fatto conciliarmente, cioè, con esami, e dispute pre„ cedenti, e con pigliare i voti de'Padri, ma fu un decreto fatto sem„ plicemente, quanto bastava per rimediare allo scisma. Onde poi Pio „ II. nel Concilio Mantovano scomunicò chi appellava dal Papa al Con„ cilio: e la medesima scomunica rinnovò Papa Giulio II. come testifi„ ca Silvestro, *Verbo excommunicatio VII. num.* 39. e poi tutti i Sommi „ Pontefici la rinnovarono nella Bolla detta in *Cœna Domini*: e final-

„ mente

„ mente Papa Martino V. col voto dello stesso Concilio di Costanza,
„ dichiara che i sospetti d'eresia debbono essere interrogati di molti ar-
„ ticoli, e in particolare se credano che il sommo Pontefice abbia la
„ suprema podestà nella Chiesa di Dio: e certo, se la suprema podestà
„ è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra il Papa; altri-
„ mente la suprema podestà sarebbe nel Concilio, e non sarebbe nel
„ Papa: e di qui si vede che il Concilio di Costanza in quel decreto
„ della quarta sessione si dee intendere come abbiamo detto; altrimen-
„ te sarebbe contrario a sè stesso: e quando si ammettesse contrarie-
„ tà, più si dovrebbe credere al secondo fatto dal Papa, e dal Con-
„ cilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa; cioè, dal
„ corpo senza capo.

IO non voglio affermare che l'opinione del Gersone sia la vera, nè apportar la sua dottrina, e le ragioni in quest'Apologia; ma dirò bene che le ragioni portate dall'Autore contro di lui sono state vedute, e risolute dal medesimo Gersone, o da altri della sua opinione, dopo esso: e io qui porterò alcune d'esse risoluzioni, non per diffinir cosa alcuna, ma solo per mostrare che bisogna trattar di questa quistione con più sodi fondamenti, e non dannare con tanta facilità gli Scrittori d'eccellente Santità, e Dottrina. Al Concilio di Costanza dice il nostro Autore tre cose: la prima, che detto Concilio non ha dichiarato in alcun luogo esser eresia negare la superiorità del Concilio sopra il Papa. Se l'Autore intende che nel Concilio non vi è questa forma di dire: negare l'autorità del Concilio sopra il Papa è eresia, dice il vero: se ancora vuol dire che il Concilio di Costanza non abbia detto: chi negherà la superiorità del Concilio sia anatema, dice parimente il vero: ma nega al Gersone che il Concilio l'abbia determinata (non dico l'opinion del Gersone) nel modo che si determinano le cose di Fede, e il credere il contrario si stimi eresia: questo si vede nella sessione 4. dove usa questi verbi: *ordinat*, *disponit*, *statuit*, *decernit*, & *declarat*; e nella quinta sessione, dove replicando l'istessa dottrina, usa i verbi: *ordinat*, *definit*, *decernit*, & *declarat*: e perchè Gersone in questa considerazione dice che sia eresia condannata per costituzione espressissima, e praticata nel detto Concilio di Costanza, siccome altrove più diffusamente è stato mostrato, poteva leggere l' Autore i luoghi nominati dal Gersone nell'Opere sue, dove avrebbe veduto quel che risponde a queste opposizioni. Il Concilio di Trento senza dubbio ha dannato per eresia negare il Purgatorio; non si troverà però che dica: negare il Purgatorio è eresia: o: chi negherà il Purgatorio *anathema sit*; ma la Dottrina del Purgatorio è ben espressa nella session 25. & 22. sicchè si vede ch' è determinata come cosa di Fede: o chi usasse in questo proposito le stesse parole dell' Autore nostro, e dicesse: il Concilio di Trento non ha dichiarato in alcun luogo esser eresia negare il Purgatorio; veggasi, e riveggasi bene tutto il Concilio, e non vi si troverà cosa tale; mostrerebbe che sta troppo attento alle parole, e abbandona il senso: nel medesimo modo si dirà del Gersone. La seconda cosa che l'Autor dice contra il Gersone, è, che uomini dottissimi intendono il decreto del Concilio di Costanza, che parli del Papa dubbio, (il che è verissimo) e non del Papa certo.

Questa

Questa seconda opposizione in tutto, e per tutto contraddice alla prima; perchè, se il decreto del Concilio, tal quale egli si sia, non fa eretico chi sente contra lui, e il decreto s' intende del Papa dubbio, adunque non sarà eresia negare che il Papa dubbio non sia soggetto al Concilio: ma questa, che il Papa dubbio non sia soggetto al Concilio, è ben chiaramente eresia: dunque chi vuol dire che il decreto s' intende del Papa dubbio, bisogna che dica esser decreto che faccia il contrario eretico: e chi vuol dire che non sia decreto di questa sorta, bisogna che dica che s'intende del Papa certo. E' ben vero quello che dice l' Autore che parli del Papa dubbio: ma è ben anche vero che uomini dottissimi intendono, che parli del Papa certo; ma da questi a quelli vi è la differenza che quelli, che intendono del Papa dubbio non si sono trovati in quel Concilio; ma tra quelli che intendono del Papa certo vi sono tutti quelli che si ritrovarono, ed hanno lasciati scritti, e presso a loro tutti quelli che, sopravvissuti, e non impediti, si trovarono nel Concilio Basiliense, i quali bisogna che fossero molti, poichè da questo a quello vi corse tempo di quindici anni in circa.

Doveva poi anche l'Autore avvertire che il Gersone non solamente dice condannata, ma praticata; e così vedere la pratica tenuta nel Concilio di Costanza, e avvertire se quel Concilio ha comandato solo a'Papi dubbj, o pur anche a' certi. Legga la sessione XVII. dove troverà che il Concilio ordina che nessun Papa futuro possa deporre Angelo Corraro, detto già Gregorio XII. dal Cardinalato, o dalla legazione della Marca, che il Concilio gli dona; nè possa inquirirlo, o punirlo per occasione di qualsivoglia amministrazione esercitata da lui nel Papato. Legga ancora la sessione XXXIX. dopo deposti tutti i Papi dubbj, dove comanda a' futuri Pontefici di celebrar in alcuni tempi prescritti i Concilj generali, e osservi le parole, dove obbliga ogni Papa all'esecuzione; e vegga appresso la sessione XLIV. dove Martino V. già eletto, eseguisce questo decreto, e osservi l'Autore la parola (*teneatur*) ch'è nel decreto del Concilio e nella esecuzione. Nell' ultima sessione poi gli Ambasciadori di Polonia, e Lituania, supplicarono umilmente il Pontefice che innanzi il fine del Concilio si dannasse in pubblica sessione un certo Libro di Fra Giovanni Falkembergh, altrimente protestando per nome de' loro Padroni *de gravamine, & de appellando ad futurum concilium*; nè di questa protestazione il Papa si tenne in conto alcuno offeso, nè il Concilio se ne maravigliò; e da questa pratica vedrà l'Autore che da quel decreto praticato si raccoglie benissimo che il Papa canonicamente eletto, e indubitatamente tenuto per Papa, sia obbligato ad ubbidire alla Chiesa, e al Concilio; la qual conchiusione esso Autore afferma che dal detto Concilio di Costanza non si può raccorre; e però metta pur egli insieme il decreto colla pratica allegata, e vedrà che il Gersone ha benissimo parlato.

La terza cosa che l'Autore dice è che quel decreto non può aver altra forza, che di rimediare allo Scisma, perchè era corpo senza capo; ma vedendo l'opposizione che gli poteva esser fatta per la confermazione di Martino Quinto, l'Autor nota che fu approvato dal detto Papa, quanto a'decreti fatti conciliarmente; ma questo non fu fatto conciliarmente, cioè con dispute precedenti, e con pigliare i voti de'Padri. E dove trova, di grazia, l'Autore che questo Decreto sia fatto senza esame, e dispute,

dispute, e senza pigliare i voti? Forse perchè ciò non apparisce in iscritto? Ma nel Concilio di Trento non è mai fatta menzione di dispute, o di voti prestati: adunque niuna cosa è fatta conciliarmente: così, sebbene non sono scritti negli atti del Concilio di Costanza la precedente disputa, e l'esame di quel Decreto, nondimeno è ben da creder certo che fossero fatti; poichè molte altre Scritture di gran valentuomini furono scritte in quel Concilio particolarmente; e il Gersone appunto scrisse allora quel dottissimo libro *de Potestate Ecclesiastica, & origine juris, & legum*, come potrà vedere chi lo leggerà. Mostra ben anche in questa considerazione il Gersone che gran dispute sono passate sopra questa materia; poichè dice essere cominciata nel Concilio Pisano, il quale precedette il Costanziense di cinque anni. E chi può dubitare che nel Pisano, e nel Costanziense, e ne' cinque anni d' intervallo non sieno state ventilate le difficoltà, e nel diffinirla presi i voti? Ma se alcuno vorrà leggere quella confermazione di Martino V. vedrà chiaramente che *conciliariter* non significa quello che l' Autor dice, e sarà ben questo un *interpretative*. Nè nella sessione xlv. e ultima del Concilio si dice che dopo la Messa, e le Litanie, il Cardinal di San Vito de mandato del Papa, e del Concilio, disse: *Domini, ite in pace*, è fu riposto: *Amen*; e volendo poi un Vescovo d'ordine del Papa far un sermone per fine del Concilio, gli Ambasciadori del Re di Polonia, e del Gran Duca di Lituania, dimandarono, come s'è di sopra accennato, per nome de'loro Padroni che fosse condannato in pubblica sessione un certo libro di Giovanni Falkembergh, il quale era stato prima condannate da'Deputati *in causa fidei*, e dalle nazioni del Concilio, e dal Collegio de'Cardinali; rispose il Papa che approvava tutte le cose determinato, e conchiuse nelle materie di Fede dal Concilio *conciliariter*, e non altrimente: ora qui si vede che *conciliariter* si oppone a quel che disséro gli Ambasciadori, che il libro era condannato da'Deputati, dalle Nazioni, e dal Collegio a parte; e vuol dir tanto *conciliariter*, quanto in pubblica sessione. Ma diciamo più strettamente: Se questa risposta del Papa è data per occasione d'una proposta improvvisa, fatta dopo il fine del Concilio, adunque nè prima era approvato, nè fu intenzione diretta del Pontefice approvarlo: e se quei Polacchi per buona avventura non facevano questa istanza, non avremmo per autentica la dannazione del Wicleffo, e del Hus; e seguirebbe che un Concilio Generale fosse stato confermato per accidente. E non è meno da commendare il modo usato dall'Autore di dire che quel Concilio era un corpo senza capo, per conchiudere che sempre, vacante la Sede Appostolica, si debba reputar la Chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essenziale. Stette dopo la morte di Marcellino la Chiesa senza Pontefice Romano anni sette e mezzo nelle persecuzioni di Diocleziano, come Damaso testifica; e però chi vorrà dire che in quel tempo di tanta perfezione le mancasse cosa alcuna essenziale? So che alcuni non credono una così lunga vacanza, mossi da certe loro verisimilitudini; ma più probabilmente crederemo che Damaso, il quale fu Pontefice sessantanove anni dopo la morte di Marcellino, nato poco dopo la suddetta vacanza, sapesse meglio la verità, che noi colle nostre congh ietture. Ma sia quel che si vuole di questo, parliamo di cose certe. Stette senza Papa la Chiesa dopo la morte di Clemente Quarto, nel 1270. quasi tre anni; si dirà

si dirà però che la Chiesa all'ora fosse acefala, cioè, senza capo? bisogna tener la Dottrina di S. Cipriano, e di Sant'Agostino, 25. *qu.* 2. *cap. quodcunque*, & *cap. loquitur*.

Conchiude l'Autore il suo discorso dell'invalidità del Decreto sopraddetto del Concilio di Costanza, dicendo: onde poi Pio Secondo nel Concilio Mantovano scomunicò chi appellava dal Papa al Concilio. Prima, quella parola, *onde*, porta pericolo d'ingannarci, perchè significa come che Papa Pio Secondo abbia scomunicati tali appellanti, perchè il Papa fosse superiore al Concilio; ma nella Bolla di Pio non si dice così: si proibisce bene tal appellazione, perchè si appella a chi non è, e non si sa quando sarà: i poveri sono oppressi da' potenti; restano impuniti i delitti; si nodrisce la ribellione contra la prima Sede; si concede libertà di peccare; si confonde ogni disciplina Ecclesiastica, e ordine Gerarchico; dove non si vede che Pio Secondo abbia allegato per causa la superiorità sua, ch' era una ragione viva, e chiara; poichè non si può appellare, se non al superiore. Nè dica alcuno che dalle parole si può cavare; perchè nessuno costuma di tralasciar l' essenziale, e dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre che, innanzi d' allegare le suddette cause, dice che lascia alcune manifestissimamente contrarie a questa corruttela: argomento, che le dette espressamente sono principali, e le tralasciate sono di minor momento; e perciò il capo della superiorità non ha luogo alcuno. Poi quella parola del nostro, Autore *nel Concilio Mantovano*, sta per ingannarci; perchè non fu, nè in Concilio generale, nè in provinciale, nè ad alcun modo in Concilio. Si sa che Pio Secondo fu in Mantova per transito di viaggio, e non aveva seco, se non la Corte; e lo mostrano espressamente le parole della Bolla, la qual dice: Di consiglio, e assenso de'venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Chiesa Romana, di tutti i Prelati, e Interpreti *del Jus Divino*, e umano, che seguono la Corte. Ma peggio è quel che segue nell' Autore, che Pio Secondo scomunicò chi appellava dal Papa al Concilio; e che Giulio Secondo rinnovò lo stesso; e poi tutti i Sommi Pontefici lo rinnovarono nella Bolla della Cena. Se la Bolla di Pio Secondo, e quella di Giulio Secondo, e tutte l' altre in Cena non fossero in essere, non vi sarebbe risposta: ma dico che nessun Pontefice ha mai scomunicato chi appella al Concilio, ma chi appella al futuro Concilio: si possono vedere, e legger tutte; e perchè *Pœnæ sunt restringendæ*, nessun Canonista dirà che *appellantes ad præsens Concilium* (quando vi fosse) sieno scomunicati per virtù di quelle Bolle: perlochè nemmeno per quelle si conchiuderà superiorità al Concilio. Non so perchè l' Autore abbia lasciato fuori quel *futurum*. Se l'Interprete del Gersone avesse commesso tal mancamento, di che censura sarebbe stato degno? Va bene la ragione di Pio Secondo: che si appella a chi non è, nè si sa quando sarà, dicendosi al Concilio futuro: ma non vale nell' appellazione al presente; e perciò tutti i Pontefici hanno scomunicato *appellantes ad futurum Concilium*; e però non lasciamo noi da parte quel *futurum*, sebbene le nostre passioni ce l'ascondono.

Ritorna l'Autore, dopo questa digressione, un'altra volta in Costanza, e dice che Papa Martino Quinto col voto del Concilio ordina che sieno interrogati i sospetti d'eresia, se credano che il sommo Pontefice abbia la suprema podestà nella Chiesa di Dio; e conchiude di qui che il

Concilio abbia avuto senso della superiorità del Papa; e che il decreto della quarta sessione si debba intendere del Papa dubbio, secondo la sua sposizione; altrimente il Concilio sarebbe contrario a sè stesso.

Ma come s'intenda l'interrogazione di cui parla il Papa, e il Concilio, si degni l' Autore vedere nella sessione ottava, dove tra i quarantacinque articoli del Wicleffo dannati il quarantesimo primo è *: Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias:* segue il Concilio: *Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligat universalem Ecclesiam, aut Concilium Generale, aut pro quanto negaret primatum summi Pontificis super alias Ecclesias particulares.* Questo solo punto letto mostrerà a tutti come il Concilio di Costanza intendesse la superiorità del Pontefice esser sopra tutte le Chiese disgiunte, ma non unite. E di qua, lasciando il Concilio di Costanza, fa passaggio l'Autore, e porta prove, che l'opinion del Gersone sia manifestamente erronea, con autorità della Scrittura, e de' Concilj, e con ragioni, dicendo:

„ Ma, lasciando da parte il Concilio di Costanza, che l'opinione del „ Gersone sia manifestamente erronea si può provare con somma bre- „ vità coll'autorità della Scrittura, de'Concilj, e della ragione. La sa- „ cra Scrittura in nessun luogo dà autorità alla Chiesa, e a' Concilj „ sopra i loro Pastori, e molto meno sopra il Sommo Pastore; ma ben- „ sì al rovescio dice S. Paolo negli Atti Appostolici, al c. 20. che Dio „ ha posti i Vescovi per reggere la Chiesa di Dio, e al suo Vicario „ disse Cristo *Matt.* 16. *Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam ;* „ dove Cristo facendo Pietro fondamento della Chiesa, fu come farlo ca- „ po del corpo mistico della Chiesa; perchè quello ch'è il fondamento „ nella cosa, è il capo nel corpo; e noi veggiamo che il capo ha podestà „ sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha podestà sopra il „ capo. Così in S.Giovanni al 21. quando Cristo disse a S. Pietro: *Pasce* „ *oves meas*, lo fece Pastore di tutto il suo ovile; e non è dubbio che „ l'ovile non ha autorità sopra il Pastore; ma bensì il Pastore sopra l' „ ovile. Finalmente quando dice il Signore in S. Lucca al 12. *Quis est* „ *fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam?* „ senza dubbio dichiarò che il Vescovo nella Chiesa particolare, e il „ Papa nell'universale è come un Maggiordomo, o Mastro di casa ge- „ nerale nella famiglia di Dio: e siccome il Maggiordomo ha podestà „ sopra la famiglia, ma la famiglia non hà podestà sopra esso; così „ il Vescovo ha podestà sopra la sua Diocesi, e il Papa sopra tutta la „ Chiesa; e la Diocesi non ha podestà sopra il Vescovo, nè la Chiesa, „ eziandio congregata nel Concilio, ha podestà sopra il Papa; e però „ soggiunge in quell'istesso luogo il Salvatore: *Quod si dixerit servus ille in* „ *corde suo: moram facit Dominus meus venire, & cœperit percutere servos, &* „ *ancillas, edere, & bibere, & inebriari, veniet Dominus servi illius in die* „ *qua non sperat, & dividet eum, partemque ejus cum infidelibus ponet.* Dal- „ le quali parole si raccoglie che, quando il Maggiordomo della Casa „ di Dio non si porta bene, non vuole Dio che sia punito dalla fa- „ miglia, ma riserba a sè stesso l'autorità di giudicarlo, e punirlo. Dun- „ que, secondo le Scritture sante, non avendo la Chiesa, e per conse- „ guenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, podestà, veruna sopra il „ Papa,

„ Papa, ne feguirà che non fi può appellare dal Papa al Concilio, ma
„ bensì dal Concilio al Papa.

NOn occorreva fcriver tanto fopra quefta materia per così poche parole colle quali il Gerfone l' ha toccata; e io lafcierei qui di portar quel che il Gerfone, e gli altri della medefima fentenza rifpondono, fe non foffe per non interrompere il corfo incominciato, d'andar toccando tutte le cofe coll' ordine che fono toccate dall' Autore. Prima dice, che in neffun luogo la Scrittura Divina dà autorità alla Chiefa fopra i fuoi Paftori, e molto meno fopra il fommo Paftore: a quefto dice il Gerfone che Crifto noftro Signore inviò San Pietro alla Chiefa, quando gli diffe: *dic Ecclefiæ*, perchè Gerfone leggeva ne' fuoi tempi, non fecondo il Meffale corretto, ma fecondo l' antico: *refpiciens Jefus in difcipulos fuos, dixit Simoni Petro: fi peccaverit, &c.* come potrà l'Autore vedere nelle fue opere, oltra i paffi della Scrittura che porta il Gerfone a quefto propofito. Allega poi l'Autore, per provare che fi trovi il contrario nella Scrittura divina, un luogo di S. Paolo negli Atti degli Appoftoli, al 20. dicendo che Dio ha pofti i Vefcovi per regger la Chiefa di Dio. Supponghiamo, che così dica, perchè veramente *pofuit vos Epifcopos* ha un'altra interpretazione che dice: *pofuit Epifcopos*; nondimeno paffi; dico che da quefto luogo non caverà più che il Papa fia fopra la Chiefa, che qualunque Vefcovo: ma alcun caverebbe bene che tutti i Vefcovi aveffero autorità immediata da Dio; cofa che all' Autore non piacerebbe.

Chi mai dedurrà quefta confeguenza: Dio ha pofti i Vefcovi a reggere la Chiefa di Dio: *ergo Papa eft fupra Concilium*? Ma quefta confeguenza va bene: Dio ha pofti i Vefcovi a reggere la Chiefa di Dio; adunque, fe non la reggeranno, non faranno quello a cui Dio gli ha deputati. Quefta è una vera propofizione: Dio ha pofto il Re a reggere il Regno: conchiudere: adunque il Re è fuperiore a tutto il Regno congregato infieme: dice l'Autore poco più fotto che non vale; e veramente non vale fecondo l'opinione fua, e di Gio. Mariana Gefuita; ma io dirò bene, non fegue in tutti i Regni.

In fecondo luogo allega Matt. 16. *fuper hanc petram ædificabo Ecclefiam meam*, dove dice che Crifto fa fondamento della Chiefa San Pietro: non lo negherà il Gerfone, poichè dice San Paolo: la Chiefa effer fondata fopra il fondamento degli Appoftoli, e de'Profeti; e nell'Apoc. la Città di Dio ha nel muro dodici fondamenti co' nomi de' XII. Appoftoli: non crederà però il Gerfone che l' Autore voleffe condannare un'altra fpofizione, la quale interpreta, *fuper hanc petram*, fopra Crifto, e fopra la confeffione della Fede di Crifto: maffime che S. Agoftino, ammettendo tutte due le fpofizioni, approva più quefta feconda: adunque fopra una Scrittura, che ha due fpofizioni buone, vuol l' Autore pigliarne una, e fopra quella fondare affolutamente un articolo. Ma perchè, come fi è detto, è vero che Pietro è fondamento, adunque è fuperiore a tutta la fabbrica; dirà il Gerfone che non fegue; perchè è fondamento non principale, ma fondamento fopra effo Crifto; e non totale, ma per duodecima parte, fecondo il fenfo dell'Apocaliffe; e per meno della 25. parte fecondo il fenfo di San Paolo: e la comparazione che fa l'Autore, che il far San Pietro fondamento fia

farlo capo, perchè quel ch' è il fondamento nella casa è il capo nel corpo; febben è vero che S. Pietro è capo, nondimeno è un'analogia non intelligibile, che sia la stessa proporzione del fondamento alla fabbrica ch' è del capo al corpo; nè saprei dire in che la proporzione si potesse trovare: chi dirà: siccome il fondamento sostenta la casa, (che questo è il suo proprio) così il capo sostenta il corpo; non è vero: chi dirà: siccome il capo comunica al corpo il senso, e il moto, così il fondamento comunica alla casa; che cosa comunica? Le proposizioni che si vogliono stabilire per dogmi non bisogna fondarle sopra similitudini di similitudini: ma non ci affatichiamo nella prova, poichè siamo d'accordo nella conchiusione, che San Pietro è capo; ma l'Illustrissimo Sig. Card. Pinelli è capo della Congregazione del Santo Uffizio; adunque è sopra la Congregazione: questo non pare che segua, siccome il Gersone non ammetterà quella proposizione: il resto del corpo non ha podestà sopra il capo, massime capo costituito da esso corpo: ma non bisogna fondar articoli sopra similitudini.

Nel terzo luogo porta: *Pasce oves meas*, e finalmente allega il x. di San Lucca: *Quis est fidelis dispensator & prudens*, a'quali risponderebbe il Gersone tutto insieme, che non si può da alcun luogo della Scrittura cavare che, per aver il Salvatore istituiti i Pastori nella Chiesa, gli abbia esentati dall'ubbidienza d' essa Chiesa, Madre comune di tutti i Cristiani, e Ecclesiastici, e Secolari, perchè la pratica ne' tempi incorrotti, quando erano Vescovi i Santi Martiri, era, che il Pastore stava soggetto al giudizio della Chiesa: di che rende espresso testimonio S. Cipriano, Lib. I. Ep. 4. parlando della plebe, e dicendo: *Quando ipsa maxime habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi, quod & ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut Sacerdos, plebe præsente, sub omnium oculis deligatur*, &c. Dice il nostro Autore che Cristo senza dubbio dichiarò che il Vescovo nella Chiesa particolare, e il Papa nell'universale è come un Maggiordomo nella famiglia di Dio, e ha podestà sopra la famiglia, non la famiglia sopra lui; e S. Cipriano dice: la plebe principalmente ha podestà d' eleggere i Sacerdoti degni, e di ricusare gl'indegni. Legga l'Autore il luogo, vedrà che parla de' Vescovi in particolare, sebbene nelle parole allegategli nomina Sacerdoti; e aggiunga che la Pistola non è di Cipriano solo, ma di 36. Vescovi, e scritta alla plebe di Leone, Asturia, ed Emerita di Spagna; e se gli piacerà, aggiungerà ancora la 14. Pistola del 3. libro, perchè si certificherà maggiormente: e queste sono le autorità che bisognerebbe portare, e non venir in campo con sensi mistici, massime tirati per forza, come in questo luogo, dove l'Autore doveva portar il testo intero di S. Lucca: *Quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illi in tempore tritici mensuram?* perchè così fa contra l'Autore; poichè questo servo non può esser un Governator generale di tutta la roba del Signore, il quale non gli ha dato altro carico, che di dispensar il grano: restano da distribuire cibi, bevande, vesti, e altre cose, sopra le quali tutte il Padrone lo proporrà, se si porterà bene in quel particolar ministero, che così dice: *Beatus ille servus, quem, cum venerit Dominus, invenerit ita facientem: vere dico vobis quoniam super omnia, quæ possidet, constituet illum*. Leggasi il luogo, e veggasi se può aver altro senso. Se il Papa, o altro dispen-

fator generale, fosse questo fedele, essendogli data la cura d'ogni cosa, quali sono quelle altre poi alle quali sarà preposto, portandosi bene in questo carico? Se dirà il Paradiso; quivi nessun ha carico di dispensare, fuorchè Cristo, e gli Angeli. I santi Pontefici, entrando nel Regno de'Cieli, da Dio hanno il premio delle fatiche fatte, e non hanno altra fatica da fare, nè colà entrano con governo alcuno: e quel che segue ancora: *Quod si dixerit servus ille in corde suo*, *&c.* da cui vuol cavare che, quando il Maggiordomo della casa di Dio non si porta bene, non vuol Dio che sia punito dalla famiglia, ma riserva a sè solo il gastigarlo, non si conchiude bene generalmente in ogni Economo; siccome l'esempio del Vicerè, che l'Autore porta, non serve a questo proposito; perchè altro è che il Padre di famiglia, padron assoluto d'essa, le preponga un dispensatore, o veramente dica a lei che se lo elegga, con tale, e tanta autorità nella roba d'esso Padrone, quanto egli prescrive; e che il Re, Padrone indipendente dal Regno, gli preponga un Vicerè, o veramente lasci al Regno facoltà d'eleggerlelo con prescritta autorità. Nel primo caso dico che la famiglia non ha alcuna autorità sopra l'Economo, nè il Regno sopra il Vicerè: ma nel secondo dico che, se la famiglia ha autorità di farsi l'Economo, ha anche autorità di giudicare le sue azioni, e il Regno quelle del Vicerè. Siccome dice il Cardinal Bellarmino che la Chiesa, per aver autorità d'elegger il Papa, non haa ltro, che d'applicare la podestà alla persona; così dice il Gersone nel suo libro che fa di questa materia, che, quando lo giudica, non fa altro, che rimovere l'autorità da quella persona. Se Cristo avesse istituito un Pontefice con podestà di costituire il Successore, e quello un altro in perpetuo, forse seguirebbe quello che l'Autor dice, che la Chiesa non avrebbe podestà alcuna sopra il Pontefice; ma chi dice che Dio ha data podestà alla Chiesa d'applicar l'autorità alla persona, dovrà anche mostrare che non abbia l'istessa autorità di rimoverla. Ma la dottrina comune, che il Papa non può eleggersi il Successore, mostra molto chiaramente che non è un Economo della prima sorta, deputato dal Padre di famiglia; ma della seconda, eletto dalla famiglia per istituzione del Padre; e con questa dottrina risolve il Gersone il *Pasce oves meas*, e tutti gli altri simili luoghi della Scrittura; cioè, il pastore preposto dal padrone delle pecore non è soggetto a loro; ma se vi fossero pecore con podestà d'eleggersi il pastore, costui sarebbe a loro soggetto. I fedeli di Cristo debbono esser pecore quanto all'umiltà, e innocenza, ma non quanto alla stolidezza, e dappocaggine di provvedersi essi con l'autorità del padrone di buon pastore, e giudicar il cattivo. Santo Agostino dichiarò con ottima ragione che dal solo senso letterale si possono cavare i dogmi, non da alcuna interpretazione mistica: leggendo tutto il capitolo, si vedrà il senso di Cristo, e letterale del Vangelo. Disse egli a'suoi discepoli, e per conseguente a tutti i Cristiani, cominciando da quelle parole che son nel mezzo del capitolo: *dixitque ad Discipulos suos*, che non dovessero aver cura delle cose mondane, perchè Dio loro aveva preparato altro Regno: però stessero vigilanti nelle opere buone, non sapendo quando Dio verrà per riceverli: che siccome, se 'l Padre di famiglia sapesse l'ora della venuta del ladro, starebbe vigilante, così essi stessero vigilanti, perchè Cristo verrà quando non ci penseremo. Rispose Pietro allora: Signor, dici questo a noi, ovvero a tutti?

Replicò

Replicò Cristo: chi pensi che sia *dispensator fidelis*, *& prudens*, *&c.* inferendo che parlava con tutti: e se qui parlasse del suo Vicario, bisognerebbe che a lui solo fosse dato il precetto di vigilare, di non curare le cose mondane, d'aspettar un altro Regno, e d'aspettare la venuta di Cristo improvvisa: ma perchè tali precetti sono dati a tutti i fedeli, il senso letterale è, che tutti sono quei dispensatori a'quali Dio ha dato l'esercitar la carità verso tutta la famiglia in quella parte de' beni, o virtù che Dio loro ha donata; e questa è *mensura tritici*; e a chi eseguirà bene questo ministero Dio l'anderà accrescendo. Tale anche è la sposizione letterale di tutti; sebben alcuni, dopo la sposizione generale coll'argomento a minori, per qualche singolarità, l'applicano a'Pastori. Tace bene l'Autore quello che tutti i Padri, quando l'applicano a'Pastori, aggiungono: *quod si cœperit percutere servos*, *& ancillas*, *edere*, *bibere*, *& inebriari*, *&c.* e fanno lunghe disgressioni contra gli errori, e falli, e forse quel *percutere*, *& ancillas*, è quello che veggiamo nelle occasioni presenti: perlochè non gli negherà il Gersone che questa parabola, siccome detta a tutti, e con spezial ragione applicata a'Pastori, per spezialissima si possa applicare al Sommo Pastore; perciò sia detto anche a lui che, se si darà alla crapula, e ad offendere il Prossimo, verrà il Signore quando non ci penserà, e lo gastigherà: da che però non si può conchiudere non esser soggetto ad altro giudizio; altrimenti seguirebbe che nessun fornicario, o adultero potesse esser giudicato dagli uomini, perchè agli Ebrei al 15. è scritto: *fornicarios*, *& adulteros judicabit Dominus*: anai nessun delitto potrebbe esser giudicato dagli uomini, perchè è scritto: *justum*, *& impium judicabit Dominus*, *Ecclesiaste 3.* non bisognerebbe medesimamente far alcun Giudice, perchè in Giovanni al v. dice il Salvatore: *Omne judicium dedit Filio*. Non si dee torcere, e traviare la Scrittura: tutti questi passi s'intendono del giudizio del secolo futuro, al quale non repugna che vi sieno i giudizj umani, così politici, come Ecclesiastici; e non ci è plebeo che non intenda che il dirsi comunemente, Dio giudicherà, Dio gastigherà, ec. non esclude i giudizj, e i gastighi umani. Così veggiamo che questo passo non serve punto per mostrare che il sommo Pontefice sia esente dal giudizio della Chiesa, e per conseguenza dal Concilio. E il Gersone volontieri esce dalle parabole, e si fonda nel senso letterale. Ora passiamo alle altre prove. Dice l'Autore:

„ La medesima verità che abbiamo provato colla Scrittura testificano ancora i sacri Concilj. Quando San Marcellino Papa commise quel fallo di sacrificare agl'Idoli, per timore della morte, si congregò un Concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa; ma tutto quel Concilio confessò che non era di sua podestà di giudicare il Papa: *Prima sedes a nemine judicabitur*. E di questo Concilio fa menzione Papa Niccolò I. in una pistola all' Imperador Michele. Similmente un Concilio Romano, congregato da S. Silvestro Papa, nell' ultimo Canone dichiara che la prima Sedia, ch'è quella del Papa, non può essere giudicata da alcuno. Il Concilio Calcedonense, ch' è uno de'quattro primi Concilj generali, nella terza azione condanna Dioscoro, Patriarca d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perchè avesse avuta presunzione di giudicare il Papa di Roma.

„ ma. Ora, se il primo Patriarca, dico il Romano, insieme con un Con-
„ cilio generale non ha podestà di giudicare il Papa, seguirà chiara-
„ mente che il Concilio non è sopra il Papa; altrimente lo potrebbe
„ giudicare. Appresso, il Concilio quinto Romano sotto Papa Simmaco
„ approvò come proprio decreto quella sentenza d' Ennodio: *Aliorum*
„ *hominum causas Deus voluit per homines terminari; Sedis istius Præsu-*
„ *lem suo sine quæstione reservavit arbitrio. Voluit Petri Apostoli Succes-*
„ *sores Cœlo tantum debere innocentiam*. Nel Concilio generale ottavo,
„ alla 7. azione leggiamo così: *Romanum Pontificem de omnium Eccle-*
„ *siarum Præsulibus judicasse; de eo vero neminem judicasse legimus*. Scri-
„ ve Paolo Emilio nel 3. lib. della sua Storia, che, essendosi congregato
„ un gran Concilio di Vescovi alla presenza di Carlo Magno, per certe
„ cose opposte a Papa Leone Terzo, tutti i Vescovi insieme gridarono
„ che non era lecito ad alcuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Con-
„ cilio generale Lateranense sotto Alessandro III. avendo da fare un de-
„ creto del modo d' eleggere il Sommo Pontefice, dice che bisogna in
„ questa elezione usare particolare diligenza; perchè, se si erri, non si
„ potrà poi aver ricorso ad alcun superiore: non dice ad alcuno in terra
„ superiore al Papa: leggasi il cap. *Licet*, *extra de electione*. Finalmente
„ nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella Sessione undecima si de-
„ termina espressamente che il Papa è sopra qualsivoglia Concilio, e che
„ però a lui solo tocca di convocare, di trasferire, e di licenziare i
„ Concilj. Ora, se gli stessi Concilj confessano d'esser sottoposti al Papa,
„ chi avrà ardimento di dire che il Concilio è sopra il Papa, o che si
„ possa appellare dal Papa al Concilio.

LA prima prova che l'Autore nostro porta è, che, quando Marcellino Papa sagrificò agl'Idoli, per timore della morte, si congregò un Concilio grande in Sinuessa, per trattar di questa causa, e tutto il Concilio confessò che non era in sua podestà di giudicar il Papa; e di questo Concilio ne fa menzione Niccolò I. il quale non solo è vero che ne faccia menzione, ma si trovano anche gli atti di questo Concilio. I Parigini dicono prima che questo non fu Concilio generale; e che il *Prima sedes a nemine judicatur* non comprende il Concilio generale: poi si maravigliano, a che proposito si congregasse questo Concilio se tenevano non aver autorità di giudicar questa causa, e non si congregò per altro. Di più, restano attoniti come, negando Marcellino d'aver sagrificato, i Congregati nel Concilio non si partissero, poichè così veniva ad esser finita la causa che si trattava; ma, procedendo in essa, per convincerlo, introdussero sette testimonj nominati per nomi, che dissero averlo veduto sagrificare; poi aggiunsero altri testimonj fino al numero di quattordici: nn altro giorno introdussero altri quattordici testimonj, i quali, interrogati da'Vescovi, dissero lo stesso: e il terzo giorno esaminarono altri quarantaquattro testimonj, per far il numero di settantadue, chiamato *la libertà occidua*. Certa cosa è che l' esaminar testimonj è atto giudiziale di superiore; e certa cosa è che, dopo l'esame di questi settantadue, Marcellino si gettò in terra, e confessò il suo peccato, e dice il Testo che i Vescovi *Subscripserunt in ejus damnationem, & damnaverunt eum*, e un di loro disse: *Juste ore suo condemnatus est, & ore suo Anathema suscepit Maranata, quoniam ore suo condemnatus est; nemo enim*

Wicleffo; e dicono i Parigini che, quando si troverà in qualunque luogo: *Prima Sedes a nemine judicatur*, s' intende: *a nulla alia sede particulari*: altri rispondono più precisamente che quel Canone non s' intende della Sede Romana, ma di tutte le Patriarcali, perchè Niccolò I. Pontefice nella pistola *ad Michaelem Imperatorem* lo portò per la Chiesa Gerosolimitana; e questa pistola dee esser di gran sede presso all'Autore, che in questo testo l' allega: perlochè non doveva l'Autore contra la mente di Niccolò I. dire: la prima Sedia: e aggiungervi del suo quelle parole, cioè: ch' è quella del Papa; perchè Niccolò intende ch' è quella d'ogni Patriarca. Non dubiterà l'Autore stesso, che i Patriarchi non possono esser giudicati dal Concilio Generale: adunque quel Canone non osta che il Pontefice noo possa esser soggetto al Concilio, come il Gersone ha tenuto. Ma si maravigliano anche altri, perchè negli Atti di quel Concilio si dice che fosse congregato da San Silvestro con consiglio di Costantino, il qual prima era battezzato; e nel fine, proprio dopo il Canone sopra allegato, si dice che questo fu nel suo terzo Consolato. Nel terzo Consolato adunque era Costantino battezzato: ma nel. capitolo *Constantinus 96.* dist. il battesimo di Costantino si mette nel quarto suo Consolato; le quali cose pare che si contraddicano.

Un' altra cosa aggiungono, che l' Illustrissimo Cardinal Baronio ha convinto di falsità il detto *cap. Constantinus*, che dice esser fatto nel quarto Consolato di Costantino con Gallicano; e questo coll' autorità d' Ammiano Marcellino, che Costantino mai non fu Consolo con un privato: la qual ragione milita contra questo Concilio, che nel fine si dice fatto: *Constantino Augusto tertio*, *& Prisco Consule*: adunque, per la ragione del Cardinal Baronio, non si dovrà avere per vero quel Concilio Romano. Notano anche alcuni particolari in quel Concilio, sebbene non di tanto momeoto, che Costantino si chiami, *Donnus*, vocabolo che non fu in uso, se non dopo alcuni centinaja d' anni: e ancora par che dica che *prima Sedes non judicabitur neque a Regibus*; quasi vi fosse Re alcuno in que' tempi che si potesse temere che avesse Imperio in Italia, poichè tutti erano oltre il Danubio, e l'Eufrate, e non Cristiani: e ancora, che nel secondo Canone di quel Concilio nelle ordinazioni Ecclesiastiche, a passar da Lettore a Sacerdote, vi voglia lo spazio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l'autorità del Concilio Calcedonense, il quale nella terza Azione condanna Dioscoro, perchè avesse presunto insieme con tutto il Concilio secondo Efesino di giudicare il Papa di Roma; conchiudendo che, se il primo Patriarca, dopo il Romano, insieme con un Concilio Generale non può giudicar il Papa, segue che il Concilio non sia sopra il Papa. Al che i Parigini brevemente rispondono che quel Concilio Secondo Efesino, che il nostro Autore chiama Concilio Generale, fu conciliabolo, e soprannominato con vocabolo molto infame, Predatorio: perlochè in quell' azione terza del Calcedonense allegata dall' Autore, non solo è condannato Dioscoro d'aver iscomunicato Leone, ma di aver ricevuto alla Comunione Eutiche scomunicato dal suo Vescovo, per aver usata violenza a Flaviano Costantinopolitano, e per molti altri delitti; ma principalmente per la contumacia che quel giorno stesso usò contra il Concilio.

Chi volesse dedurre da questa una conchiusione: adunque il Concilio

non può dannar un Patriarca Costantinopolitano, non seguirebbe: ma segue ben così: adunque nessun Concilio Predatorio può dannar un Patriarca di Costantinopoli, perchè tenga la vera fede Cattolica: e parimente segue: nessun Concilio può a favor dell'eresia procedere contra un Papa, perchè insegni la Fede Cattolica. Sono alcuni altri che avvertono che in quella terza azione furono presentate molte querele, così in voce da'presenti, come in iscritto da' lontani, contra Dioscoro, essendo Dioscoro assente dal Concilio, ma presente nella Città: perlochè il Concilio mandò tre volte a chiamarlo; e ricusando sempre Dioscoro d'andarvi, finalmente risolvettero di condannarlo. Nella condannazione 186. Vescovi diedero il loro voto, e tutti essi voti si trovano formalmente negli Atti d'esso Concilio scritto. I Legati di Papa Leone dissero così: che Dioscoro aveva, presumendo il Primato, contra le regole, ricevuto Eutiche: che non permetteva fosse letta la pistola di Leone a Flaviano; e che di questi errori poteva aver perdono: ma poi, per aver ardito di scomunicar Leone Arcivescovo della gran Roma, e perchè molte accuse erano state presentate a questo Concilio contra le di lui molte scelleratezze; e, chiamato tre volte, non aveva voluto ubbidire; perciò Papa Leone per mezzo loro, e del Santo Sinodo, insieme col Beatissimo Pietro Appostolo, lo privava della dignità Episcopale. Anatolio Vescovo di Costantinopoli disse: Ancor io ho il medesimo parere, e son concorde nella dannazione di Dioscoro, perchè è stato contumace alla citazione: ma della scomunica di Leone non fece menzione alcuna. Massimo d'Antiochia disse: Io concordo nella deposizione di Dioscoro con Leone di Roma, e Anatolio di Costantinopoli, per essere stato, oltra le altre cose, disubbidiente alla citazione. Seguitano 184. Vescovi a parlare, e alcun di loro dice: condanno Dioscoro, perchè è stato contumace: altri: condanno Dioscoro conforme al voto d'Anatolio: dal che cavano che la deposizione di Dioscoro è fatta dal Concilio per molti delitti commessi, sopra i quali chiamato, ha ricusato di comparire. Che poi i Romani abbiano messa tra le cause la scomunica di Papa Leone, e sia stato consentito in quel voto da alcuni, questa non è la sentenza generale del Concilio; e si prova più manifestamente, perchè l'intimazione della sentenza a Dioscoro non è negli Atti di quel Concilio; ma Evagrio la porta colle formali parole, lib. 2. cap. 18. dove le cause della dannazione si recitano, e la scomunica di Leone non vi si trova. Le parole d'Evagrio sono: *De his per litteras a Concilio referebatur ad Marianum: & abdicatio per idem Concilium missa fuit Dioscoro, quæ ita se habet: Scito te, tum quod divinos Ecclesiæ Canones contempseris, tum quod Sancto huic, & Generali Concilio minime obtemperaveris; tum propter alia multa crimina præter ea quæ commisisse deprehensus es; tum quod tertio vocatus a Sancto hoc, & celebri Concilio, ut illis quæ sunt tibi objecta responderes, non veneris; scito, inquam, te, propter ista omnia, a Sancto, & Generali Concilio, tertio Idus istius mensis Octobris, Episcopatu abdicatum esse, & ab omni jure Ecclesiastico penitus abalienatum. Quibus verbis in commentarios relatis, missisque, &c.* Aggiungono anche i Parigini, per mostrare che il Concilio Calcedonense ebbe opinione contraria a quella che l'Autore gli attribuisce, che nella prima azione, congregati i Senatori, e i Vescovi in presenza dell'Imperadrice, sedendo l'Imperadore, e il Senato in mezzo alla Chiesa, e dalla si-

nistra

nistra i Legati del Papa con Anatolio, e i Vescovi soggetti a lui; dalla destra Dioscoro Alessandrino, Giuvenale Gerosolimitano co'loro Vescovi; i Legati del Papa andarono in mezzo al Concilio, e dissero che avevano comandamento dal Papa della Città di Roma, la qual è capo di tutte le Chiese, che Dioscoro non dovesse sedere in Concilio; e però dimandavano che, o veramente si cacciasse fuori; ovvero che essi ne uscirebbono. I Giudici, e il Senato dimandarono che opposizione si faceva a Dioscoro: rispose uno de'Legati, ch'egli aveva congregato un Concilio senza autorità della Sedia Appostolica: un altro Legato disse: non possiamo contravvenire a'comandamenti del Beatissimo Papa: e un altro di loro disse: non possiamo sopportar tanta ingiuria, che sedi chi dee esser giudicato. Comandarono i Giudici che Dioscoro sedesse, e sedessero tutti a'luoghi loro. Nell'ultima azione ancora, postisi a sedere tutti i Padri, e i Giudici, i Legati di Papa Leone dimandarono licenza a'Giudici di parlare; e ottenutala, dissero: jeri, dappoi che voi usciste, e noi vi seguitammo, nel Concilio furono fatte certe azioni le quali stimiamo che sieno contra i Canoni, e la disciplina Ecclesiastica; onde dimandiamo che voi le facciate rileggere, acciò che tutti veggano se sono giuste. Comandarono i Giudici che fossero lette; e fu letto un Canone, dove si dice che i Padri antichi hanno dati gran privilegj alla Sedia di Roma Vecchia, per l'Imperio di quella Città; perlochè anche il secondo Concilio Costantinopolitano ha dati uguali privilegj alla Sedia di Costantinopoli, nuova Roma; giudicando che una Città ornata d'Imperio, e Senato, dovesse aver privilegj uguali a Roma Vecchia, e Maestà ne'negozj Ecclesiastici, come quella; ed esser seconda dopo lei. Letto il Canone colle sottoscrizioni, disse uno de'Legati: Vedete con che astuzia è proceduto co'Santi Vescovi, che, senza metter la copia de'Canoni de'quali hanno fatta menzione, gli hanno sforzati a sottoscrivere. Gridarono i Vescovi: nessuno è stato sforzato: e seguitata la contenzione, i Giudici sentirono che ambe le parti proponessero i Canoni. Fu letto il sesto Canone del Concilio Niceno dalla parte de'Costantinopolitani, e la lezione fu differente; perchè in quello che lessero i Romani erano queste parole di più nel principio: *quod Ecclesia Romana semper habuit primatum*; le quali non si trovavano nelle altre copie: letto poi un Canone del Concilio Costantinopolitano, i Vescovi ragionarono assai: e finalmente i Giudici domandarono il parere a'Vescovi; i quali dissero che quello ch'era stato determinato era giusto: protestò uno de'Legati Romani che o veramente fosse cassato quel decreto, o veramente notata la sua protestazione contra d'esso. Giudichi però il Lettore che opinione avesse il Concilio Calcedonense della superiorità del Pontefice.

Al Concilio Romano di Simmaco, non negano i Parigini che i Pontefici Romani abbiano tenuto di non dover esser giudicati da alcuno; e che anche i Concilj Provinciali fatti da loro in Roma abbiano confermato lo stesso; ma dicono bene che mai però nessun Concilio Romano, nè questo V. nè altro è venuto alla specificazione, che non possa esser giudicato il Pontefice dal Concilio Generale: e quando dicono che non possa il Papa esser giudicato da alcuno, intendono che, non possa esser giudicato da alcuno che non abbia autorità generale nella Chiesa; imperocchè, avendo il Pontefice autorità generale, non è ragionevole che sia giudicato da chi ha autorità particolare: con che anche rispondono alla Storia che allega di

 Leone

Leone III. Ma qui sono sforzato a mettere una cosuccia del mio. Paolo Emilio nel l. 3. della sua Storia racconta questo fatto, dove non però si troverà che dica: *essendosi congregato un gran Concilio di Vescovi*, come l' Autore lo fa dire. Semplicemente dice prima che Carlo mandò a Roma Leone con molti Vescovi, e nobili secolari, ed egli si trattenne altrove, per bisogni pubblici; poi andò a Roma, e quivi udì le accusazioni contra il Pontefice; esaminatele con diligenza, dimandò il parere; e i Vescovi risposero ch'era bene che il Pontefice giudicasse sè stesso; e fu grato a Carlo esser liberato dal far quel giudizio. Rilegga l'Autore il luogo, e vedrà che non vi è menzione di Concilio; e che piuttosto era una convocazione del Consiglio Imperiale, dove erano e secolari, e Vescovi, e che i Vescovi favorivano la causa del Pontefice. E ricordisi anche l'Autore che oppose di sopra al Decreto di Costanza, perchè non fosse fatta la discussione precedente; e non faccia qui tanto fondamento sopra una cosa che dissero alcuni Vescovi in un fatto particolare, convocati improvvisamente; che, forse parendo loro molta l'innocenza del Pontefice, parlarono per esagerazione; non però (dirà il Gersone) a pregiudizio de'Concilj Generali, che rappresentano la universale autorità della Chiesa. Ma vedi, Lettore, l'artifizio del nostro Autore, il quale dice: il Concilio Romano Quinto sotto Papa Simmaco approvò come proprio Decreto quella sentenza d' Ennodio; *Aliorum omnium causas &c.* non si troverà mai in quel Concilio che particolarmente sia stata approvata quella sentenza, nè meno che sia nominata: si troverà bene che disse il Concilio: si porti qui un libretto ch'è stato scritto da Ennodio contra quelli che hanno mormorato contra il nostro Quarto Sinodo, e questo letto, il Concilio disse: questo libro sia tenuto *integerrime*, *synodaliter* da tutti, e sia posto fra le azioni de' nostri Sinodi, Quarto, e Quinto; e si tenga come gli altri Decreti delle azioni Sinodali, perchè è scritto, e confermato con autorità Sinodale; e Papa Simmaco rispose: si faccia secondo la vostra volontà, e sia posto fra i Decreti Appostolici, e tenuto per tale. Qui dicono i Parigini, ch'è da sapere che per *Decreta Synodalia*, ovvero azioni Sinodali, ovvero *Decreta Apostolica*, non s' intende un Canone il quale determina un articolo come *de fide*; ma tutte le Pistole d'un Pontefice: e chi piglierà il libro de'Concilj vedrà sopra ciascun Pontefice inscritto: *Decreta PP. N.* e poi la sua elezione, la vita, indi le pistole, se ve ne sono. E medesimamente ne' Concilj vedrà, che le azioni loro contengono molti colloquj anche improvvisi, e alle volte pistole di diversi; le quali cose tutte non sono *de fide*, e nessuno le riceve per tali. Non è persona che dica esser *de fide* le pistole de' Pontefici, massime innanzi Siricio; nè tutto quello che si vede al presente contenuto in tante narrazioni degli Atti de'Concilj, Efesino, Calcedonense, e altri seguenti. Sono ricevute le determinazioni de'Concilj, le quali negli antichi per lo più saranno quaranta, ovvero cinquanta carte. E quanto spetta alle Decretali Pontificie, per la maggior parte non contengono se non cose non spettanti alla Fede: alcuna volta in una grande pistola vi sarà un solo articolo, come nella celebratissima pistola di S. Leone a Flaviano. Perlochè vi è gran differenza dire: fu approvata la tal proposizione di Ennodio; che questo significherebbe che fosse approvata come articolo di Fede: ovvero: fu approvata come articolo di Fede; ovvero: fu approvato il libro di Ennodio; che

questo

questo non significa, senonchè è un buon libro, e fatto per buon effetto; ma non che tutto quello che ci è dentro sia *de fide*: e, per stabilire bene questa risposta, si potrebbe dire all'Autore: questo libro, di molte carte in foglio stampate, contiene più di 200. proposizioni, fra le quali una è quella che l'Autore porta: si dimanda se vuole che tutte siano *de fide*; che gliene sarà mostrata alcuna non tale: se non le accetterà tutte come *de fide*, perchè vorrà che sia *de fide* questa, e non le altre? Ha pensato di fuggire l'obbiezione, con dirci che fu approvata una sola sentenza di Ennodio: parliamo liberamente: fu approvato il libretto, dove è, tra le molte, questa sentenza; e però non più approvata delle altre; sicchè questa non sarà *de fide* più, che tutto il libro.

Avvertono anco alcuni che quel Concilio Quarto, chiamato palmare, fu congregato, per metter fine alle imputazioni che erano date a Papa Simmaco, le quali non erano date di cose spettanti al suo governo, ma di cose proprie personali, di adulterii, ec. come bene deduce il Signor Cardinal Baronio; perlochè Ennodio intese che simil sorte di delitti fossero rimessi al giudicio Divino; la qual cosa anco Gersone, e chi seguita la sua opinione ammette: che questo sia vero, in quelli stessi atti del Concilio Quinto, ove si è approvato il libro di Ennodio, Papa Simmaco, ringraziati i Padri della difesa tenuta di lui, segue che per l'avvenire ordina che tali cose si osservino non solo nel Presule della Sedia Appostolica, ma ancora in tutti li Vescovi de'Cristiani: di che, senza far nuovi Decreti, vi sono li antichi, che le pecore non possono riprender il suo Pastore, se non si trova fallare nella Fede; nè accusarlo per qualunque cosa, se non per la sua ingiustizia. La sentenza di Ennodio è troppo generale, perchè da quella parrebbe che il Pontefice non fosse soggetto al giudicio umano, anche in caso d'eresia; poichè egli assolutamente dice che è riservato in tutte le cause al giudicio Divino. E però prudentemente Papa Simmaco, dopo aver detto che estendeva l'istesso a tutti i Vescovi, secondo i Canoni antichi, escluse il caso di eresia, e di ingiustizia: e, senza tanto discorrere, il libro di Ennodio posto tra li Decreti Appostolici ha questo titolo: *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Præfatio Ennodii, &c. & infra. Compositus est autem adversus eos qui contra Synodos scribere præsumpserant, ut nec de Apostolicæ sedis Præsule, aut quovis alio Episcopo, tale a quoquam præsumantur, qualia de Papa Simmaco præsumpta fuerunt.*

Perlochè dicono li Parigini che questo luogo serve a provar la Dottrina di Gersone, e per modo alcuno non gli è contraria. Si può ben credere che l'Autore, come dottissimo, abbia conosciuto la debolezza dell'argomento, perchè non ha fatto menzione, nè del Sinodo Palmare, nè dell'approbazione di tutto il libro di Ennodio, nè della estensione della causa di Simmaco alla causa di tutti i Vescovi; nè meno ha voluto dal luogo allegato cavar nessuna conclusione. Quanto all'ottavo Concilio, sarebbe stato meglio che l'Autore, oltre il dirci, leggiamo nella settima azione, avesse anco aggionto di chi furono le parole ch'ha letto; imperocchè sono parole di Adriano Papa Romano dette in un Sinodo Romano, e rilette insieme con molte altre cose; sopra le quali però il Concilio non determina cosa alcuna: ma leggiamo noi nelli Canoni dell'istesso Concilio 8. determinati da lui, queste parole: *Porro si Synodus universalis fuerit congregata, & facta fuerit etiam de Sancta Romanorum*

manorum Ecclesia, quævis ambiguitas, & controversia, oportet venerabiliter, & cum convenienti reverentia de proposita quæstione sciscitari, & solutionem accipere, aut proficere, & profectam facere; non tamen audacter sententiam dicere contra summos Senioris Romæ Pontifices. Si amette la sentenza non audace.

Segue un'altra prova del Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo, nel capitolo *licet de electione*, dove avendosi a far un Decreto del modo di elegger il Sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elezione usar particolar diligenza; perchè, se si erra, non si potrà poi aver ricorso ad alcun Superiore; perchè non vi è nessuno in terra Superiore al Papa. Ha ben l'Autore aggionto del suo quelle parole: *perchè non vi è nessun in terra Superiore al Papa*, che son troppo significanti: non dice altro il Capitolo del Concilio, se non che non si potrà aver ricorso al Superiore: bastava portarci le sole parole del Concilio, e non aggiongerci del suo come cosa del Concilio appunto quello che è in controversia. Ma questo luogo fa contra l'Autor nostro, perchè di sopra tante volte ha detto che 'l Papa dubbio è soggetto al Concilio, tanto più il Papa intruso: adunque quando dice: se si erra nella elezione, non vi è Superiore; anzi, così per la sua, come per la universale opinione, sempre che vi è difficoltà nell' elezione, al Concilio appartiene il giudicio; adunque vuol dir il detto cap. *licet*, che non vi è Superiore attualmente in essere, perchè sempre il Concilio non è congregato: da che si vede che contra la mente propria l' Autore gli ha aggionto: *perchè non vi è nessun in terra Superiore al Papa*: perchè, quando si è errato, o vi è dubbio di errore nella elezione, esso stesso afferma che vi è in terra Superiore al Papa; e che questo è il Concilio.

Al Concilio Lateranense il Signor Cardinale Bellarmino nel lib. 2. *de auc. Concil. cap.* 13. dice che espressissimamente ha diffinito in questa controversia: ma perchè dubitano alcuni se fosse Generale, per tanto la questione resta in piedi ancora tra li Cattolici; e nel capitolo 17. (non appare se per contraddirsi, o per confermare il medesimo) dice essere dubbio, se il detto Concilio abbia diffinita questa cosa come decreto *de Fide Catholica*. Perlochè pare superfluo portar contra il Gerson un' autorità la quale patisca (per la dottrina dell' istesso che la porta) tante perplessità; e che si dubiti dell'autorità di quel Concilio, e anche della diffinizione. Ma Domenico Soto parla ben chiaro; imperocchè nel *lib.6.de just. & jur. qu. 1. art.6.* disputa contra i Monti di Pietà, li quali sono ben certo approvati in quel Concilio con queste parole: *Sacro approbante Concilio, declaramus, & diffinimus montes pietatis &c.* e comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ* che nessuno ardisca disputarne contra nè in parole, nè in iscritto: e vedendo il detto Soto quanto questo fosse contra l'opinione sua, che li danna, risponde che tutti i Atti di quel Concilio non sono ricevuti, nè posti in uso. Ma li Parigini dicono di più, che in quel Concilio mai intervennero 100. Vescovi; e in particolare in quella seconda sessione che l' Autore allega qui, compresi in Corte, e i titolati senza Diocese, furono 64. Vescovi, quasi tutti di luoghi circostanti a Roma. Aggiongono che non si può chiamar determinazione d'un Concilio tutto quello che incidentalmente si dice in Decreto, fuori del principale che s' intende diffinire. Ma

Ma nella Bolla, di che parliamo, s'intende solo annullare la pragmatica, e questo è la sostanza del Decreto: ma che poi nell'annullarla, si risponde a chi la sosteneva in virtù del Concilio di Basilea, e si dice che esso Concilio fu trasferito da Eugenio, e che perciò non sia di nessun valore, perchè il Papa può trasferir li Concilj, come quello che ha autorità sopra loro, questo non appartiene alla sostanza di quella Bolla; ma è evacuazione d'una ragione contraria, e per tanto non è diffinizione: per il che bene il Signor Cardinale Bellarmino, nel secondo luogo allegato, ha rivocato quello che aveva detto nel primo; cioè, che quel Concilio ha espressissimamente diffinito, e ha detto, che è in dubbio, se quella sia diffinizione. La comune sentenza di tutti li Teologhi è, che le ragioni, le quali si portano in una diffinizione, non s'intendono esse diffinite. E sarebbe una cosa molto maravigliosa, che, formando un decreto di cosa particolare, come è la rivocazione della pragmatica, che non è cosa di fede, incidentalmente si diffinisse un articolo di fede; sicchè il principale non fosse di fede, e l'accessorio di necessità fosse di fede.

Aggiungono di più li Parigini, che, per provare che il Pontefice Romano abbia autorità sopra li Concilj, si porta in quel luogo un numero di Storie, che eccedono 15. e finalmente il libro di Aimaro *de Synodis*, perchè bisognerebbe dire che tutte quelle Storie fossero *de fide*; e mostrano li Parigini apertamente che alcune di esse Storie, fedelmente recitate, dicono il contrario: ma sarebbe troppo longo portar qui tanti particolari. Alcuni ancora rispondono che non dice la Bolla che il Pontefice abbia autorità sopra li Concilj, ma dice constare dalle Divine Scritture, e dalli detti de' Padri, e Pontefici Romani, e Canoni, e Concilj, che il Pontefice Romano abbia autorità sopra li Concilj Generali: sicchè non s'intende esser vero, se non *quatenus inde constat*; perchè bisogna prima farlo constare, e vedere il senso delle Scritture, e detti delli Padri; poichè il Concilio non lo asserisce da sè stesso, ma, cioè, per quanto consta dalle Scritture, e dalle altre cose allegate.

Un'altro Dottore propone una difficoltà molto maggiore, che nel principio di questa Bolla del Concilio si dice che Cristo, *Petrum, ejusque Successores Vicarios suos instituit, quibus, ex libri Regum testimonio, ita obedire necesse est, ut qui non obedierit, morte moriatur*. Il che se fosse un articolo di fede, è molto severo, che ogni disobbedienza al Pontefice sia punita di morte: e certo il Mondo non l'ha ricevuto, nè forse mai lo riceverà. Però aggiunge l'istesso Dottore, che non sa intendere come, innanzi che vi fosse Papa di tanti anni, nel libro delli Re s'abbia parlato di lui: appresso dice aver letto tutti quattro li libri delli Re, nè aver mai trovato tal cosa. Ma lasciamo l' autorità di questo Concilio, perchè li Dottori, che seguono Gersone, non la ricevono; e ciascuna delle otto risposte dateli scioglie da sè stesso l' argomento.

Persine, come per un Achille, porta l' Autore una ragione fondata nella parola di Dio, dicendo:

MA vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità.

La

La Chiesa santa non è simile alla Repubblica di Venezia, o di Genova, o d' altra Città, che dà al suo Doge quella podestà che gli piace: e però si può dire che la Repubblica è sopra del Principe. Nè anco è simile ad un Regno terreno, nel quale i popoli trasferiscono la loro autorià nel Monarca; e in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, e ridursi al governo de' Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passarono dal dominio Regio al governo Consolare; perchè la Chiesa di Cristo è un Regno perfettissimo, ed una Monarchia assoluta, che non dipende dai Popoli, nè da essi ha la sua origine; ma dipende solo dalla volontà divina. Ego autem (*dice Cristo nel Salmo* 2.) constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum ejus. *E l' Angelo santo disse alla Vergine, Luc.* 1. Dabit ei Dominus sedem David patris ejus, & regnabit in domo Jacob in æternum, & Regni ejus non erit finis. *Ed in mille altri luoghi si legge il medesimo. E che non dipenda questo Regno dagli uomini lo mostra Cristo, quando dice:* Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Joan. 15. *E noi lo confesseremo quando diremo:* Fecisti nos Deo nostro Regnum, Apoc. 5. *E questa è la causa, che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia:* Quis est fidelis servus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? Matt. 24. *perchè il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, nè ha da lei la sua autorità. Ora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria conseguenza, che il Vicario generale di Cristo non dipenda dalla Chiesa, ma solo da Cristo, dal quale ha tutta la sua autorità, come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non ha l' autorità dal Regno, ma dal Re; nè può essere giudicato, o punito dai popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gerson si è ingannato, e chi lo seguita s' inganna, e và contra la dottrina delle Scritture sante, de' sacri Concilii, e della manifesta ragione.*

Tu vedrai qui, Lettore, un artificio mirabile col quale l'Autore ti vuol condurre da Cristo, Sommo Pontefice eterno, ad un Sommo Pontefice temporale; e quando ti averà stabilito la relazione che la Santa Chiesa ha verso la Maestà Divina, ti concluderà poi della relazione verso il Papa. Rispondono li Parigini, così tenere la dottrina delli Cattolici, che Dio ha chiamata la Chiesa alla fede, e al culto suo, e che le ha proposto per capo Cristo in perpetuo, il quale, prima mortale in terra, la reggesse in presenza corporale; ma, asceso al Cielo, la governasse con l' interiore influsso, ed assistenza invisibile fino alla fine del Mondo: questo significa: *ego autem constitutus sum rex ab eo*. Questo significa: *Dabit ei dominus sedem &c. & regnabit in æternum*: questo è: *non vos me elegistis, sed ego elegi vos*. Questo è il regno dell' Apocalisse: *& fecisti nos Deo nostro regnum*. Questo Cristo è il Padre di famiglia, che è patrone di lei, ed ella di lui è figlia, e serva; la quale, per esser composta di uomini visibili, ha voluto esso Padre che fosse anco retta da un uomo visibile; e ha costituito l' autorità che dovesse avere, ed istitutone uno innanzi che la Chiesa fosse fondata; ma nel rimanente del tempo, dopo fondata, ha lasciato in terra la potestà di eleggerne il Successore. Ora con questa Dottrina, la quale so di certo che l'Autore ammetterà; anzi dirà che senza lei nessuno è Cattolico, si risponde alla ragione, che non è la Chiesa una Repubblica,

come

come Venezia, nè come Genova, che dà quanta autorità le piace al suo Doge; nè un Regno, che possa mutar modi di governarsi, nè invisibilmente, nè visibilmente; perchè Cristo ha prescritto il modo: nè meno è un Regno, come la Francia, che abbia un sangue Regio, dove li Re succedono per natività; nè, come alcuni altri, per testamento: ma quanto al governo interiore, e puro spirituale, non è simile ad alcuno, perchè ha un Re perpetuo, e immortale; nel governo visibile ha un Ministro, quanto all' autorità, istituito da Cristo, e independente dalla Chiesa; quanto all' applicazione dell' autorità alla persona, elettivo, e dependente da lei: laonde, quando allega: *Ego autem constitutus sum Rex ab eo: dabit ei Dominus sedem: non vos me elegistis: fecisti nos Deo nostro Regnum*; tutti questi luoghi, e altri tali s' intendono del Regno invisibile, spirituale, interiore, dove il Papa non ha governo alcuno; ma solo il Salvatore, che conosce li cuori, e può influire in essi, e donar loro le grazie, e i doni, per li quali sono fatti Cittadini della Gerusalemme Celeste. Cristo ancora è quel Padre di famiglia, che da lei non dipende; il Sommo Pontefice è un servo preposto alla famiglia dal Padre, quanto all' autorità, ma che la famiglia stessa si ha preposto, quanto alla elezione della persona: e, quanto all' autorità, essa è da Cristo; ma quanto all'applicazione, è dalla Chiesa. Ma l' Autore fa la Chiesa una famiglia dependente dal Padre, il quale confessa esser Cristo: e quando ha stabilito questo, conclude che il Padre non depende dalla famiglia, nè ha da lei l' autorità sua: adunque il Papa non può esser soggetto alla Chiesa; e fa transito dal Padre di famiglia, che è Cristo, al Dispensatore eletto da essa famiglia, che è il Papa. Stia fermo nella similitudine, perchè nell' Evangelio mai troverà che il Padre di famiglia sia detto alcun altro, se non Dio Padre, ovvero Cristo, suo figliuolo naturale. Il Ministro è servo; la proprietà di Dio non conviene attribuirla ad altri; per il che l' esempio serve mirabilmente al Gersone; siccome anco è molto a proposito suo l' esempio del Vicerè, che l' Autore porta. Se un Re di Francia, come S. Ludovico Nono, andasse al conquisto di Terra Santa, e dicesse al Regno: Vi lascio mio Cugino Vicerè, con autorità d' amministrar giustizia, ma non di far Leggi, nè congregar Stati, &c. e quando questo mancherà, eleggetene un' altro con l' istessa autorità; l' autorità dell' Eletto sarebbe dal Re, e Padrone; la persona che il Regno eleggesse, sarebbe soggetta al Regno. Questo è quello che il Gersone per tutte l' opere sue insegna; dove si vede veramente la forza della ragione concludere per lui.

Dalle suddette cose io non voglio concludere che l' opinione del Gersone in questo punto della suprema potestà Ecclesiastica sia nè vera, nè falsa; ma solo, che la conclusione dell' Autore, che il Gerson si è ingannato; e chi lo segue si inganna, e va contro la Dottrina delle Scritture Sante, de' Sacri Concilj, e della manifesta ragione, ha bisogno d'altre prove, che delle sopraddette. Segue l' Autore:

E *Se dicesse quello che solea dire l' istesso Gersone, o pure è scritto in San Matteo al* c. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus: *risponderei ch' in quel luogo per la Chiesa s' intende il Prelato, che è capo della Chiesa: e così l' espone S. Gio: Grisostomo, hom. 61. in Matth. e Papa Innocenzio terzo c.* Novit de judiciis; *e così dimo-*

 stra

stra la pratica della Chiesa universale di tutto il Mondo, e di tutti i tempi, che chi vuol denunciare un peccatore alla Chiesa, e osservare questo precetto, non congrega un Concilio, ma ricorre al Vescovo, o al suo Vicario.

NOn basta all'Autore aver disputato con Gersone, che ancora scioglie le sue ragioni; ma, in luogo di molte che il Gerson porta, e deduce, si contenta l'Autore di metterne una sola, e sciolgerla; e questa è cavata dall'autorità di S. Matteo: *Dic Ecclesiæ*, alla quale risponde: *Ecclesiæ, id est, Prælato;* e fa Autore di tale esposizione il Grisostomo; se ben dicono li Parigini che il Grisostomo non dice così: ma pare che, quando una cosa è solita d'allegarsi, ognun l'allega senza vederla. Espone il Grisostomo: *Dic Ecclesiæ, Præsulibus, scilicet, ac Præsidentibus*: questo è quello che il Gersone dice *Ecclesiæ repræsentative*; perchè, non potendosi congregare tutta, vien rappresentata dalla congregazione de' Presuli, e Presidenti; e però aggiongono che non si può *nomine Ecclesiæ* intender una persona, perchè vanamente sarebbe soggiunto: *Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quacumque petierint, fiet illis a Patre meo qui in cœlis est. Ubi enim sunt duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum*: e di questa intelligenza portano per confirmazione, che S. Paolo, il quale ricevette la denunzia contro l'incestuoso: *Omnino auditur inter vos fornicatio, &c.* segue: *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, jam judicavi, ut præsens, eum qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu, cum virtute Domini Jesu, tradere hujusmodi hominem Satanæ.* Dove notano che San Paolo, che si ritrovava in Filippi, non scrisse per un suo Breve: Io scomunico il tale; ma scrisse alla Chiesa, che, congregata col suo spirito, lo facesse; perchè non repugna al Grisostomo che *Præsulibus, & Præsidentibus* si intendi anco del Concilio Generale. Di sopra fu anco proposta la difficoltà, che, *Dic Ecclesiæ*, vorrebbe dir: *Dic tibi ipsi*. Quanto alla pratica, la qual mostra che, *Dic Ecclesiæ*, si intende *Prælato*, perchè si ricorre al Vescovo, o al suo Vicario; dell'antica li ho parlato con l'autorità di S. Paolo: quanto alla pratica moderna, è vero che al presente il Vescovo, e il Vicario scomunicano senza consiglio, nè participazione di alcuno; molte volte anco il Notajo solamente; e, quello che più importa, per autorità delegata, un Cherico di prima tonsura, deputato commissario in qualche causa particolare, ben leggiera, scomunica un Sacerdote: anzi Leon Decimo nel Concilio Lateranense, nella sessione undecima, per una sua costituzione perpetua ha dato facoltà ad un secolare di scomunicare anco li Vescovi; e, quello che più importa, dice Navarro, cap. 27. num. 11. che, se alcuno impetrerà la scomunica da qualche Prelato, se l'impetrante non averà intenzione che quello sia scomunicato, non sarà scomunicato. Ancora l'istesso Autore cap. 23. num. 194. dice che la scomunica *lata ipso jure* contra quello che non paga la pensione, v. g. la Vigilia di Natale, non si incorre da chi non la paga anche dopo molti mesi, e anni, se quello che ne è creditore non vuole che si incorri: ma se anco più mesi, ovvero anni dopo, vorrà che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè, della Vigilia di Natale: così è lo stile della Corte. Queste sono le pratiche che sono in osservanza; delle quali altro non dico, se non che nascono dall' interpretazione che l'Autore approva.

La

9 LA nona confiderazione è, che non s'incorre nello fprezzo delle Chiavi, quando il Papa fi abufa enormiffimamente, e fcandalofiffimamente della fua poteftà. *Quefta confiderazione è vera in sè, ma è ingiuriofiffima infieme alla Santità di N. S. e alla Santa Sede Appoftolica, come fe foffe folita abufare in quel modo le chiavi del Regno del Cielo. Simili fono le arti degli Eretici moderni, che, per fare al Mondo odiofa la Poteftà Pontificia, fpargon le più infami calunnie che la malignità di Satanaffo, loro capo, gli fa infegnare; e dovrebbono i Veneziani fteffi abborrire, e punire fimili difenfori.*

QUi è faciliffimo il difendere il Gerfone; poichè chi tratta quel che occorre in un cafo poffibile, e anco avvenuto, non fa ingiuria a quelli che operano bene; ma nota quelli che operano male: perilchè non è ingiuriofa quefta confiderazione verfo la Santa Sede Appoftolica, la qual mai opera male, febben, per la fragilità umana, alcuno, fedendo in quella, ha commeffo qualche fallo. Quelli che fcrivono le vite de' Pontefici (e il Platina in particolare) ne numerano tanti, che, pigliando il tempo dal 820. in poi, farà difficil cofa il dire, fe fia maggiore il numero dei buoni, o de' cattivi. Si potrebbe, per la ragione dell' Autore, dire che fia molto ingiuriofo alla perfona di Papa Gregorio fecondo, e alla Sedia Appoftolica, il *cap. fi Papa* di Bonifacio Martire, dove dice: fe il Papa farà negligente della fraterna falute, inutile, e rimeffo nelle fue opere, taciturno nel bene, e conduca innumerabili popoli a caterva nell' Inferno, niffuno lo riprendi: quafi che Bonifacio perciò dica che la Sede Appoftolica fia folita commetter tali falli. Non fegue, nè è vero che li Eretici foli riprendino le azioni cattive, ma molto più li Scrittori Ecclefiaftici, e li Storici Cattolici. Non dirò il Platina, che n'è tutto pieno; ma tutti li Storici Todefchi, Regino, Luitprando, Sigiberto, Otthon; de' Francefi, Ahimo, Addo, e così gli Italiani di tutti i tempi: e per non andar cercando li vecchi, ognuno ha in mano Francefco Guicciardino, quantunque molte cofe ne fiano ftate levate; e fi può vedere come parli. E' differenza dal modo di dire degli Eretici, e quello di Gerfone: effi riprendono la Dottrina; il Gerfon parla degli abufi: chi leggerà S. Bernardo *de confideratione ad Eugenium*, non riprenderà quattro parole del Gerfone; maffime che le confiderazioni fue fono in caufa neceffaria: ogn' un può maravigliarfi d'una tanta contraddizione, che la confiderazione del Gerfon fia vera in sè, ma ingiuriofiffima alla Sede Appoftolica; quafi che la Sede Appoftolica ricevi ingiuria dalla verità: non può ricevere ingiuria dalla verità fe non chi fi fonda fopra la falfità: e così parimente che fia vera in sè, ma fimile alle arti delli Eretici moderni; quafi che il Gerfon, già cencinquanta anni, abbia potuto imparar dagli Eretici moderni. Quefto è fimile al proibire l'ufo della Scrittura Divina, perchè gli Eretici fe ne fervono. Che la confiderazione fia vera in sè, e che li Veneziani la dovrebbono abborrire, non par troppo buona Dottrina infegnare ad abborrire la verità, e una verità neceffaria al mantenimento della libertà, e poteftà che Dio ha loro data. L'ultima parte poi, dove l' Autore dice che doverebbono punir fimili difenfori, non fi intende bene. Io difendo al prefente l' innocenza del Gerfone: ma quando l' Autor fcriveva, non fo chi foffero li difenfori fuoi:

oltre che, il punire li difensori della verità opportunamente detta, e in causa necessaria, non è solito a farsi da alcun Principe giusto, e pio; e specialmente dalla Repubblica, la quale ha sempre professato la verità Cattolica. Ben si può dire a quelli a cui la verità necessaria dispiace: *Qui male agit, odit lucem*. E non fallerebbe chi dicesse che la Dottrina dell' Autore fosse ingiuriosissima a tutto il Clero, e a tutta la Chiesa, poichè non vuole che sia ripreso *chi volesse rapir li tesori della Chiesa, usurpar le eredità, a ridurre in servitù abbietta il Clero con li suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni*; che queste sono le parole del Gersone, le quali sarebbe stato bene che l'Autore avesse portato qui.

10 LA decima considerazione è, che non incorrono il dispregio delle Chiavi quelli che procurano difenderfi contra tali presenti sentenze per mezzo della podestà Secolare, perchè la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. *Questa è una perniziosa dottrina, e dalla quale possono succedere infiniti scandali; perchè, sebbene quella sentenza è vera*, vim vi repellere licet: *cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza; nondimeno ha molte limitazioni, perchè dev' essere forza ingiusta: che non abbia rimedio, se non con la forza: che la resistenza sia incontinente; e altre, come dichiara* Silvest. verb. Bellum 2. *e gli altri Dottori che trattano questa materia: e però, se non s'applica a certi particolari con molta prudenza, è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualcheduno, e li legano le mani, certo è che li fanno violenza; e nondimeno non è lecito far violenza alli sbirri sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, e con aspre battiture sono costretti a vogare, chi dubita che gli si usa gran violenza? e tuttavia non dirà nessuno ch' abbia giudizio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito: parimente quando uno è forzato dal superiore o Ecclesiastico, o secolare, a restituire ad altri la roba, o la fama, o servare la fede, e le promesse, non si può dire che colui così sforzato possa con forza resistere, e voltarsi contra del suo superiore. E per lasciare infiniti altri esempj, quando tal volta i Magistrati, o Principi impongono gravezze a' popoli, e li forzano a pagarle, non credo gli piacerebbe che alcuno insegnasse a' popoli a far ribellione sotto pretesto che* vim vi repellere licet. *E che gran confusione saria nelle case, e nelle Città, e ne' Regni, se ad ogni forza si potesse resistere con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza che usano i Prelati, quando con le censure costringono li sudditi ad obbedire, certo è che non è lecito resistere con forza: perchè, se quello che non vuole udire la Chiesa dev' essere a noi, secondo il comandamento del Signore, come gentile, e pubblicano, certo che quello, che con forza vuol resistere alla Chiesa, sarà presso noi peggio che gentile, e pubblicano. E quanto al ricorso a' Principi secolari in materia di scomuniche, già il Sacro Cincilio di Trento ha provvisto, vietando espressamente* Seff. 24. cap. 3. *a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati, acciò non scomunichino, nè comandino che siano revocate le scomuniche già uscite fuora; essendo che questo non è offizio loro. Finalmente se veniamo al negozio che oggi si tratta, è fuori d'ogni proposito l'addurre quel principio:* vim vi repellere licet, *perchè la forza che fa Nostro Signore alla Repubblica Veneta è forza paterna, e giusta, conforme alla Scrittura, e a' Sacri Canoni, ed usata in ogni remedio pronto, senza ricorrere a forza, nè ad umiltà, senza della quale ogni altro rimedio è vano,*

NElla decima confiderazione, fe il dire che alla forza delle pretefe fentenze fi poffa refiftere per legge naturale con la forza, è perniciofa Dottrina, adunque il Cardinal Bellarmino ha infegnato una perniziofa Dottrina nel fuo libro *de Romano Pontifice*, che abbiamo allegato di fopra, dove con chiariffime parole ftabilifce quefta fentenza: e della medefima pernizie fono Autori li Cardinali Turrecremata, e Cajetano, allegati da lui, e Domenico Soto, e Francefco Vittoria, ed altri Moderni innumerabili, che, feguendo l'un l'altro, confermano quefta fentenza: e non è vero che da quefta Dottrina poffano nafcere infiniti fcandali: anzi fi dirà che dalla contraria nafcerebbono; perchè s'introdurebbe la Tirannide nella Chiefa, che, come delitto pubblico, è più perniciofo: ficcome nè meno è vero che da quefta Dottrina nafcerebbono confufioni nelle cafe, e Città, perchè ogn'uno fi potrebbe difendere dalli sbirri, e dal Comito di Galera, e dal Principe che fa pagare le gravezze; imperocchè due che contendono infieme non poffono aver la giuftizia ambidue dal loro canto; ma è neceffario che, fe quello che fa forza la fa legittimamente, la difefa fia illegittima; e dove la difefa è legittima, è neceffario che fia illegittima la forza. Sa molto bene l'Autore, febben lo diffimula qui, che quando la legge dice *vim vi repellere licet*, intende *de vi injufte illata*; per il che non è vera la univerfale che egli cava, quando dice: fe ad ogni forza fi poteffe opporre la forza; non avendo detto nè la Legge, nè il Gerfone, nè alcuna perfona: *omnem vim vi repellere licet*: per il che non fegue la confeguenza de' sbirri, e del Comito, e del Principe che rifcuote le giufte gravezze, nè del Magiftrato che condanna a reftituir roba, o fama, ed offervar le promeffe; perchè quefte fono forze legittime. E' ben a propofito la confeguenza che deduce della forza che ufa l'Ecclefiaftico, quando s'intromette in voler far reftituir roba, fama, o mantener promeffe, che fono cofe fpettanti al fecolare, nelle quali non ha da ingerirfi l'Ecclefiaftico, fe non nel foro penitenziale. Ma quando l'Autore dice che, fe fi parla della forza che ufano li Prelati, quando con le cenfure coftringono li fudditi ad obbedire, certo è che non è lecito refiftere con forza; perchè, fe chi non vuole obbedir la Chiefa, deve effer come gentile, e pubblicano; tanto peggio quello che vuole refiftere con la forza. Qui o fi parla univerfalmente di tutte le cenfure, comprendendo anco le invalide, ovvero delle valide folamente: fe di tutte fi parla, e che l'Autore voglia che il far refiftenza alle cenfure nulle fia peggio, che da gentile, è una Dottrina affurda, erronea, e contraria alla legge naturale, ed alla Dottrina delli Cardinali fuddetti, e dell' ifteffo Bellarmino: ma fe intende delle valide folamente, è Dottrina ottima, e non contraria al Gerfone; anzi confermata da lui, perchè il Gerfone nella confiderazione parla delle cenfure pretefe, che non fono giuridiche, ma violenze: e fe alcuna Congregazione ne pronuncia di tali, non è convocata nel nome di Crifto, nè Crifto vi è prefente; e chi non l'ode è buon Criftiano; e così li Canoni, che Graziano cita 11. quæft. 3. infegnano della Chiefa di Dio, che fi deve aver per gentile chi non l'ode, e chi gli refifterà peggiore, perchè la difefa farà ingiufta contra così giufto precetto, attefo che ella non porta mai altra parola, che quella di Crifto: ma fe per Chiefa s'intende una podeftà foggetta a gl' errori, maffime fe non folo per ragione apparifca tale, ma fi veda-

no anco

no anco in lei errori cotidiani; quando fallerà nel suo comandare, chi si difenderà, userà le forze legittimamente, e non offenderà Dio, perchè non va contra la Chiesa, ma contra l' error umano, che trasporta fuori della Dottrina della Chiesa. Ma l'Autore, propostaci la proposizione vera nelle censure valide, l' ha sotto coperta di universale applicata alle invalide: artifizio ormai noto, e costumato in tutti questi discorsi. Resta adunque stabilita la proposizione, quando l' assaltore usa forza; ed anco l'istesso Autore pure il dice: perchè, volendo limitare la proposizione, mette tre limitazioni: una è, che la forza sia ingiusta: l'altra, che non ci sia altro rimedio: la terza, che sia incontinente: Intorno a che bisogna pur dire una parola, acciocchè con l'ambiguità del vocabolo, secondo il solito, non restiamo ingannati. Perchè *Incontinente* non significa un indivisibile, ma s' intende secondo la materia soggetta: perchè, se ad un Principe è sorpresa una Fortezza, la ricupererà incontinente, se bene ha bisogno d' un anno a metter in ordine l' esercito; anzi lo farà incontinente, se averà bisogno di far le sue leghe, ed altre convenzioni, dove consumerà più anni. Conviene anco che ci guardiamo dall' ambiguità della seconda limitazione, che non vi sia altro rimedio. Imperocchè, se per altro rimedio egli intende rimedio legittimo, se gli admette; e così la sua limitazione è nell' istessa proposizione: perchè ogn' un che dice: *vim vi repellere licet*, aggionge, o sottointende: *cum moderamine inculpatæ tutelæ*: ma se per rimedio l' Autore intende un rimedio pregiudiziale all'offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio, che la resistenza: e questo è il sopportare, e il pigliarsele in pazienza: ma a questa sorte di rimedio nissuno è tenuto: anzi molte volte, usandolo, commetterebbe peccato, quando, cioè, il rimedio cedesse, non in pregiudizio proprio solamente, ma anco in pregiudizio altrui. Vedi, Lettore, come con l' artificiosa ambiguità procurava trasportarti. Prima si dice esser vera la proposizione con limitazione, che non vi sia altro rimedio; e poi, interposte molte, e lunghe parole, dice che la Repubblica Veneta ha il rimedio pronto senza ricorrere alla forza, nè ad ajuto d' altri Principi; e questo è l' obbedienza. Benissimo. Questo è rimedio, ma pregiudiziale; e non tanto alla libertà che Dio gli ha dato, ma ancora alla vita, roba, ed all' onore de' suoi sudditi. Per il che non è obbligata ad usarlo; e per l'altro pregiudizio peccherebbe, quando l' usasse. Se poi ogn' altro rimedio sia vano, come l'Autore dice, a Dio appartiene disporlo, e all' evento di mostrarlo. Sarà pregato l' Autore di non dare il suo giudizio innanzi il tempo, acciocchè non gli sia detto: *mihi autem pro minimo est, ut a vobis judicer, aut ab humano die*. Che la forza, la quale usa il Pontefice, sia giusta, e paterna; il che appartiene alla prima limitazione; questo è il punto controverso, e del quale bisognerebbe trattare; e l'Autore se lo passa con una sola affirmazione.

Non sappiamo vedere a quale scrittura dica l' Autore, ch' è conforme: non è secondo il cap. 13. alli Romani; nè al terzo dell' Epistola a Timoteo; nè al 22. di San Matteo, nè a' dodici Canoni che trattano di questa materia, 11. questio. 31. Che sia usato in ogni tempo nella Chiesa, non lo vediamo innanzi l' anno Mille della nostra salute:

dopo

dopo è vero che alcune volte dalli Pontefici Romani è stato adoperato; ma sempre loro è stata fatta la debita resistenza, quando hanno abusato la legittima podestà. Non si deve considerare l'opinione che sia restata appresso li Posteri delle azioni di quei tempi, perchè quello spesso nasce dall' affetto delli Scrittori; e Dio, pe' suoi occultissimi giudizj, alle volte permette che la giusta causa resti inferiore nell'opinione degl' uomini. Ma la resistenza che fece Filippo Bello a Bonifacio Ottavo, e Luigi Duodecimo a Giulio Secondo, simile a quella che la Repubblica usa al presente, è ben lodata da Ludovico Richeomo, Provinciale de' Gesuiti, nel suo Apologetico, al cap. 25. e proposta per esempio da esser imitato: anzi che nel cap. 24. si dichiara che, quando alcun Pontefice Romano offendesse il Re di Francia, come quei Re furono offesi da que' Pontefici, li Gesuiti in tali occorrenze farebbono quello che li Francesi fecero in que' tempi, che s'unirono col loro Re alla difesa della sua Maestà. Non so con che forma di parlare mi debba rispondere all'ultima particola, dove dice che vi è per la Repubblica altro rimedio, che la resistenza: imperocchè, leggendo tali parole, m' aveva posto in gran speranza che tanto tumulto dovesse repentinamente cessare: ma quando viene all' esplicazione, non ho potuto non maravigliarmi; poichè questo è un rimedio anco per quello che sarà assalito con arme, per levarli il suo, che ceda, e gli dia quel che vuole. L'obbedienza è uno di quei vocaboli che abbiamo detto, ambiguo; e qui con la sua condecenza, e speciosità inganna. L' obbedienza pare cosa santa, ed è, quando viene resa a precetto giusto, e onesto: ma quando si riferisce al precetto tirannico, o abusivo, non è buona, ma la natural difesa all'ora succede in luogo suo. Dio ha concesso la libertà alla Repubblica di Venezia, e comandatole che la custodisca, e che protegga li sudditi suoi, e non li lasci offendere: se uno comanderà a lei che revochi le leggi necessarie a questi effetti; che non difendi la vita, roba, e l'onore de' sudditi suoi, se non contro quelli a' quali piace a lui, e la Repubblica cedesse, sarebbe un'obbedienza di nome, ma di fatti un'estrema inobbedienza verso Dio. Sempre ha obbedito la Repubblica alla Podestà Ecclesiastica nelle cose giuste; sempre l'ha riverita, e ajutata; e speriamo in Dio che continuerà, dandole grazia di far l' istesso perpetuamente; e con l' onnipotente sua virtù farà che il turbine presente terminerà in serenità, con molta soddisfazione della Santa Sede Appostolica, e della Repubblica istessa. Non è anco da tralasciar qui un' Interpretazione che dà l' Autore al Decreto del Santo Concilio alla sessione 25. c. 3. molto aliena dal vero senso. Il Concilio ordina che li Magistrati secolari non proibiscano all' Ecclesiastico lo scomunicar alcuno, nè facciano rivocar la scomunica fulminata, sotto pretesto che le cose contenute in quel Decreto non siano servate; e l' Autore dice: il Sacro Concilio di Trento ha provvisto, vietando espressamente a' Principi secolari che non impediscano li Prelati, acciò non scomunichino; nè comandino che siano revocate le scomuniche già uscite fuori: e questo non è il senso del Concilio; perchè prima si tace la condizione seguente, cioè: *sotto pretesto che non sia osservato il presente decreto*: il che, come di sopra si è mostrato, non vieta che sia fatto per altra causa: poi perchè il Concilio dice: *a*

qua-

qualunque Magistrato secolare; ed il nostro Autore altera, dicendo: *a' Principi secolari*. Ma ogni Giurisconsulto dirà che in materia odiosa il Principe non viene sotto nome di Magistrato: poi, perchè il Concilio parla della proibizione, e comandamento giudiziale; e il nostro Autore lo porta contro la resistenza naturale, la quale esso medesimo nel luogo allegato, libro 2. *de Romano Pontifice*, *cap.* 29. ha negato esser atto di giurisdizione: onde l' allegare quel luogo del Concilio al proposito presente è dargli tre false intelligenze.

11 LA undecima considerazione è, che non s' incorre nello sprezzo delle chiavi, quando qualche Giurisconsulto, o Teologo in sua coscienza dice che tal sorte di sentenze non è da temersi, massime se si osserverà la debita informazione, e cautela, che non ne seguiti scandalo ne' deboli, i quali reputano che il Papa sia un Dio; che abbia ogni potestà in Cielo, ed in terra, ec. *Questa considerazione, per parlare modestamente, è molto poco considerata; perchè almeno avesse detto il Gersone, che un ignorante può rimettersi in cose dubbie al giudizio di un Teologo, o Giurisconsulto, che abbia nome di gran dottrina, e bontà. Ma che si possi rimettere a qualsivoglia Teologo, o Giurisconsulto, massime in materia di obbedienza al Sommo Pontefice, è una grandissima temerità; perchè non è cosa dubbia, ma certissima, che in cose dubbie si ha da ubbidire, quando non è certo, e chiaro che il superiore comandi cose contrarie al comandamento di Dio: e poi quanti Teologi, o Giurisconsulti si trovano, che, o per ignoranza, o per malizia, ci possono ingannare? E se uno ti insegna in un modo, e l'altro al contrario, a chi ti rimetterai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno che, quando hanno dato una sentenza, il Reo potesse scusarsi dall' obbedienza, perchè un Giurisconsulto, o un Teologo in coscienza sua gli avesse detto che quella sentenza non si ha da osservare: quanto meno dunque si deve tollerare questo in materia dell' obbedienza al Vicario di Cristo, al quale tutti i Cristiani* jure divino *sono obbligati di essere soggetti, ed obbedienti?*

IN questa undecima considerazione l'Autore modestamente fa un'invettiva contra il Gersone, desiderando che almeno avesse detto che nelle cose dubbie un' ignorante può rimettersi al giudizio d' un Teologo, o Giurisconsulto, che abbia nome di gran dottrina, e bontà; quasi che alcuna persona vadi mai a Consulto di cosa certa. Sia pur quanto si vuole ignorante uno, non si consulterà, nè si consiglierà mai di quello che tiene per certo, e non ha dubbio. Non si contiene poi l'Autore dentro li termini della modestia che ha promessa nel principio, e dice che è grandissima temerità il dire che si può rimettere a qualsivoglia Teologo, o Giurisconsulto; quasi che nella traduzione si dica: *a qualsivoglia*: o in Latino: *cuilibet*: ma in Latino il Gersone dice *aliquis*, e la traduzione dice *qualche*: quel *qual si voglia* par che significhi: *sia pur chi si vuole, o dotto, od ignorante; o di coscienza, o senza*: il che non si ha da intendere così; perchè chi manda ad uno per Consulto, intende sempre inviarlo a chi abbia sufficiente cognizione di quel che si delibera: e il Gerson lo significa espressamente, quando dice: qualche Giurisconsulto, o Teologo in sua

in sua coscienza; (massime appresso il Gersone) include cognizione, e bontà; e si può vederne un suo trattato sopra ciò. Perlochè quando il Gersone dice che si rimetta alla coscienza d'un Giureconsulto, o Teologo, intende d'uno creduto di sufficiente bontà, e cognizione; e questo non dee dispiacer all'Autore, perchè anche i Moderni, stimati dottissimi, sostengono la medesima sentenza. E qui mi basterà allegare il Navarro, il quale sopra il *cap. cum contingat, de rescript. Rom.* 2. *num.* 30. formalmente dice: *Non infertur Canonicos Ecclesiæ B. securissime potuisse, ac debuisse communicare præfato E. in Divinis, ea ratione qua qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus, fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset justum, & alii contrarium tenerent*. Allega sopra ciò molti Dottori, e segue: *Quod etiam ad excusationem a violatione censurarum procedere speciatim, satis fatentur*: e a questo ne allega molti altri. Non resterò d'aggiunger qua, che quelle parole: *quando qualche Teologo, o Giureconsulto, &c.* si debbono pigliare collettivamente, secondo la gravità della materia: sicchè in alcun caso basterà il consiglio d'uno, e in altro caso si ricercherà il consiglio di due, e tre, e quattro, e in alcuni forse se ne ricercheranno cento. Nella controversia presente (sebben quanto alla materia è facile, e chiara) la Repubblica ha preso il consiglio di molti, e in Italia, e fuori; onde non fa bisogno insistere in quella parola *aliquis*. Ma vuol mostrare l'Autore che in materia d' ubbidienza al Pontefice non si dee ricorrere a consulti; perchè in cose dubbie si ha da ubbidire al superiore: la qual ragione prova che mai in nessun caso si dee ricorrere a consulto, perchè in caso di dubbio bisogna elegger la parte sicura; e chi la eleggerà non fallerà: adunque non bisogna mai consigliarsi. Qui non dobbiamo lasciarci ingannare dall' ambiguità di questo vocabolo *dubbio*, ma dire, come di sopra abbiamo mostrato, che dubbio s'intende in due modi: ovvero dubbio innanzi il consiglio; ovvero che, dopo ogni diligente consiglio, resta dubbio. Nel primo caso, dico ch'è peccato ubbidire al superiore, perchè è mettersi a pericolo di contravvenire alla legge di Dio: ma nel secondo caso consento che in dubbio si debba ubbidire al Superiore: cosa che non leva il consiglio, anzi lo presuppone. E le seguenti ragioni, colle quali l'Autore prova lo stesso, hanno il medesimo difetto: poichè dice: *Quanti Giureconsulti si trovano, che, per ignoranza, o per malizia, ci possono ingannare?* Questo non occorre solo in casi di ubbidienza al sommo Pontefice, ma in tutti i dubbj; onde non bisognerebbe mai consigliarsi. Segue: *e se uno t'insegna in un modo, e l'altro nell'altro, a chi ti rimetterai?* In tutte le materie può occorrere che uno consigli ad un modo, e l'altro ad un'altro: a chi si doverà rimettere allora? tutte le ragioni, che conchiudono più di quello che si propone, sono fallaci. Rispondono i Teologi che scrivono di coscienza, che se uno fallerà, avendo usata tutta la diligenza che può, sarà scusato, essendo la sua ignoranza invincibile. Può essere che un Giureconsulto, o Teologo, col quale io consulti, m'inganni per ignoranza, o per malizia: se io l'avrò creduto con sufficientemente probabili fondamenti uomo di cognizione, e di bontà, sarò scusato. Se uno m'insegnerà contrario all' altro, o mi rimetterò a quello che io crederò di più eccellenti qua-

Rr lità,

lità; ovvero io feguirò innanzi nel configlio, informato che farò appieno, e chiarito, e la mia cofcienza farà certificata.

Nè fo già vedere come vaglia la ragione dell'Autore, quando dice che non permetterebbono i Principi fecolari che il reo poteffe fcufarfi dall'ubbidire ad una loro fentenza, perchè un Giureconfulto, o Teologo, in fua cofcienza gli ha detto che quella non fi debba fervare: quanto meno fi dee tollerar quefto in materia dell'ubbidienza al Vicario di Crifto.

Qui, innanzi ad ogn'altra cofa, dee ciafcun avvertire che il Gerfone non dice generalmente che il Criftiano non incorra nello fprezzo delle Chiavi fempre che un Teologo, o Canonifta, in fua cofcienza dice che la fentenza non fi dee fervare; ma folo quefto intende quando il cafo è dubbio; e talmente dubbio, che la perfona non poffa rifolverlo da sè: imperocchè, fe quello che il Prelato comanda foffe delle cofe chiare, o da chiarire con facilità, non farebbe bifogno di configlio: come fe comandaffe il Prelato che fi fuggiffe la beftemmia, o l'adulterio, non è da mettere in dubbio che l'ubbidienza è debita: ficcome anche quando un Dominio è interdetto per caufa ch'è notoria a tutti effere ingiufta, (come ora prefupponiamo, e altrove abbiamo provato, effer quella, per la quale al prefente fi vuole che fia interdetto lo Stato di Venezia) non fa bifogno di configlio; ma è cofa chiara che neffun dee ubbidire. Ma parlando de' cafi dubbj folamente, dico, l'argomento dell'Autore dalle fentenze de' Principi fecolari a quelle del Prelato Ecclefiaftico non procedere *a pari*, nè *a minori*: imperocchè la Scrittura divina, che dell'una, e dell'altra ha parlato, non ha detto lo fteffo di amendue; ma dell'ubbidienza a'Prelati ha detto agli Ebrei: ubbidite a'Prepofiti voftri, perchè vigilano per l'anime voftre, per renderne conto: ma dell'ubbidienza dovuta a'Principi dice a'Romani: è neceffario ftar foggetti, non folo per l'ira, ma per cofcienza. Non ha da comandarmi il mio Prelato fe non quelle cofe che appartengono alla falute dell'anima mia; perchè per ciò vigila: ma febbene uno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto poffo, che Crifto me lo comanda; e a me conviene guardare che il Prelato non vigili fopra altro, che fopra l'anima; o non dorma; ovvero non creda di vigilare, e fi fogni: e fe la mia vigilia non bafta, pregherò il mio proffimo, il quale tengo per non fonnacchiofo, ad ajutarmi, e vigilare infieme meco; ficchè, quando dubiterò fe il mio Prelato vigili, o dorma, ricorrerò al configlio. Ma il Principe vigila per efercitare la giuftizia come Miniftro di Dio: la onde non tratterà delle cofe che fpettano all'anima, ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penferò, ma dovrò ubbidirgli, prima *propter iram;* poi *propter confcientiam*. Vero è che, fe il Principe, mutato l'ordine, mi comandaffe qualche cofa delle pertinenti alla falute dell'anima mia; come fe mi voleffe comandar di credere, o non credere alcun articolo, io ci penferei; efaminerei fecondo la legge di Dio; e fe dubitaffi che foffe pregiudiziale all'anima mia, anderei a'Teologi per configlio; e il Principe me lo dovrebbe permettere; e fe non lo faceffe, direi: *obedire oportet Deo magis, quam hominibus:* ma fe mi comandaffe che io non introduceffi nella Città, o non portaffi fuori alcuna

forta

forta di robe, o merci; che io pagaffi una contribuzione, o un dazio; che guardaffi le mura della Città; e in fomma, quando mi comandaffe cofa che ferviffe per mantenere la tranquillità, e la quiete, e ficurezza dello Stato; che impediffe i tumulti, e altre novità che poffono portar fcandalo, o perturbazione; (cofe, che alla cura pubblica fono commeffe, dove il privato non dee interporre il fuo giudizio, ma feguire quello del fuo Principe) poichè in quelle non fi tratta dell'anima mia, ma di cofe temporali, non dovrei penfarci fopra, ma ubbidirgli, *& propter iram*, *& propter confcientiam*.

La cura della pubblica tranquillità fpetta tutta al Principe: il privato non v' ha dentro parte alcuna, fe non l'efecuzione; però non ho da penfarci. La cura dell'anima di ciafcuno non tocca al folo Prelato: il fuddito v' ha dentro la parte principaliffima; perlochè a lui appartiene principalmente il penfarci fopra: E da quefto fi vede chiaramente la differenza tra i precetti de'Prelati, e de'Principi; perchè a quefti bifogna ubbidire, febbene non fi vede la caufa; in quelli bifogna avvertir bene: quando il Principe comanda, ordina cofa che tocca a lui, e a lui folo Dio l'ha commeffa, e niente a me, fe non paffivamente. Quando il Prelato comanda, tratta di cofa che appartiene più a me, che a lui; e però farò obbligato a penfarci più di lui: Ma al Principe farò obbligato ad ubbidire affolutamente, quando tratta delle cofe temporali, fenza confiderare fe fieno contra la mia utilità temporale, privata; imperocchè è neceffario anteporre il ben pubblico al privato. Ma non dovrò già ubbidire al Prelato, fe farà contra l'utile dell'anima mia, febbene vi foffe grandiffima utilità per li fini del mio Prelato.

Tutto l'errore fta nel voler dare al Prelato podeftà fopra le cofe temporali, e trasformare il miniftero Ecclefiaftico in un giudizio forenfe: perchè al miniftero fecolare Dio ha commeffa la cura della tranquillità pubblica; e gli ha data podeftà d'impor pene temporali, per timor delle quali conviene effergli foggetto; che è il *propter iram*; oltra il precetto di Dio, che comanda l'ubbidirgli; che fa il *propter confcientiam*: ma al miniftero Ecclefiaftico Dio ha commeffa la cura dell'anime, la quale non ha, che trattare con pene temporali di diretto; e perciò non ha comandato che s'ubbidifca *propter iram*. Della podeftà temporale dice San Paolo: *Non enim fine caufa gladium portat*; ma del miniftero Ecclefiaftico: *exercetur per gladium fpiritus, quod eft verbum Dei*.

Perlochè la conchiufione la quale l'Autore fa, che al Vicario di Crifto tutti i Criftiani *jure divino* fieno obbligati ad effere foggetti, e ubbidienti, fi dee intendere nelle cofe fpirituali, e pertinenti alla falute dell'anime, e nel foro di Dio; e quando comanda fecondo la fua legge divina. Ma nelle cofe temporali i Principi affoluti non fono foggetti ad altri, che a Dio, dal quale viene immediatamente la lor podeftà.

E fe i deboli tengono che il Papa fia un Dio, e che abbia ogni podeftà in Cielo, e in terra, più piace all' onnipotente Dio quefta loro debolezza, che non piace la fortezza di quei che, parendo loro di effer fanti, procurano di abbaffare l'autorità del Vicario di Crifto, come

fanno oggi tutti gli Eretici. Non è gran cosa che il Papa sia stimato un Dio in terra, poichè di tutti i Principi dice il Salmo : Ego dixi, Dii estis: *nè è inconveniente che si dica che il Papa abbia ogni podestà in Cielo, e in terra, poichè Cristo ha detto :* Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cælis. *Il che però si dichiara, e s'intende sanamente da' veri e dotti Cattolici : e in somma credo di poter dire con ogni verità, che tanto grande è la podestà del sommo Pontefice, che pochi arrivano a capirla, perchè può fare tutto quello ch'è necessario a condurre l'anime in Paradiso; e può levare tutti gl'impedimenti che il Mondo, o il Demonio con tutta la loro forza, o astuzia, possano opporre : onde S. Cirillo, citato da S. Tommaso, nel Trattatello* de Primatu Petri, *dice che siccome Cristo ebbe dal Padre pienissima podestà sopra tutta la Chiesa, così Cristo diede a San Pietro, e a' suoi Successori, pienissima podestà sopra tutta la Chiesa.*

PErchè dice il Gersone che si debbono istruire i deboli di coscienza, e scrupolosi, che reputano il Papa un Dio, e che abbia ogni podestà in Cielo, e in terra; risponde l'Autore, che più piace a Dio questa loro debolezza, che la fortezza degli Eretici, che credono esser savj, sprezzando l'autorità del Vicario di Cristo: Come se ad uno, che dannasse l'avarizia, noi volessimo contraddire, e dicessimo; più piace a Dio l'esser avaro del suo, che spenderlo in lussi, e superfluità: quasichè non vi fosse il vero mezzo, che è la liberalità: il vero modo di parlare sarebbe: *meno* dispiace a Dio l'esser avaro, che prodigo in lussi : ma amendue dispiacciono. E' gravissimo peccato negare la vera autorità data da Cristo al suo Vicario; ma non è lodevole la ignoranza di chi glie ne dà più del conveniente : a Dio è grata la verità: l'ignoranza, quando è invincibile, non è buona, ma scusata : è una gran contraddizione dire che a Dio piaccia alcuna cosa falsa. L'Autore, solito a parlare propriamente, poteva dire : meno dispiace a Dio questa loro debolezza, che la fortezza degli Eretici; e sarebbe lodato, perchè così si esplicherebbe il vero; che nè l'uno, nè l'altro degli estremi suddetti piace altrimente : e non abbia l'Autore per inconveniente, se uno dirà che sia utile insegnar a' semplici che non diano maggior autorità al Pontefice della legittima, e vera; perchè lo dice San Gregorio 2. quest. 7. e ne rende la causa : *Admonendi sunt subditi, ne, plusquam expedit, sint subjecti; ne, cum student, plusquam necesse est, hominibus subjici, compellantur etiam vitia eorum venerari*. Poteva questo Santo confermare con più chiare parole la dottrina del Gersone? Egli dice che si debbono liberar le coscienze scrupolose, che credono che il Papa sia un Dio, dalla loro semplicità : San Gregorio dice che convien ammonire i sudditi, che non si facciano soggetti più del conveniente : ma, quel che più importa, ne rende la ragione, perchè sono sforzati a venerare i vizj di quelli a' quali si fanno soggetti più del dovere. Tu poi non fallerai, se vi aggiungi esser costume umano l'imitar le cose venerate; e conchiuderai esser molto utile levar queste false suggestioni. Quel che segue nell'Autore, non esser gran cosa che il Papa sia stimato un Dio, perchè tutti i Principi son detti Dei; in ciò non evvi alcuno inconveniente, purchè coll'ambiguo non c'inganniamo :

mo: ma mentre da questa proposizione, che ha buon senso, vorremo cavare: *Papa, & Deus constituunt idem Tribunal: Papæ, & Dei idem Consistorium*, gli daremo quella sorta di divinità che il Gersone non loda. Non ha per inconveniente l'Autore dire che il Papa abbia ogni podestà in Cielo, e in terra, perchè è detto: *quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum & in cælis;* dal qual luogo ad alcuno parrebbe che quella conchiusione non fosse ben dedotta, perchè podestà appartiene alla virtù attiva, *quodcunque* appartiene alla materia. Se io dico: il Parroco congiunge tutti i matrimonj, non segue che abbia ogni podestà sopra i matrimonj: *quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum & in cælis*: *ergo quocumque modo ligaveris*, non segue: e questo è quello che il Gersone non approva; e così credo che voglia anche intendere l'Autore, quando dice che si dichiara, e s'intende sanamente da' veri, e dotti Cattolici; imperocchè questa proposizione: il Papa ha ogni podestà in Cielo, e in terra, assolutamente è falsa; e, limitandola al vero senso, sono più le podestà che il Papa non ha in Cielo, e in terra, che quelle ch' egli ha: e però la proposizione che una sola istanza sarebbe falsa, avendo più istanze, che provazioni de' termini, (come i Logici chiamano) è falsissima. Dice l'Autore: che crede di poter dire con ogni verità, esser tanto grande la podestà del sommo Pontefice, che pochi arrivino a capirla: e io lo credo, perchè il vero è uno, e il falso infinito: molti gli danno meno di quel che conviene; e molti più; onde pochi restano che gli diano quello che gli si dee. Fa un lungo discorso il Signor Cardinale Bellarmino nelle sue opere *de Romano Pontifice*, limitando l'autorità del sommo Pontefice, e toccando molte cose che il medesimo Pontefice non può fare; e sarebbe il suo discorso molto vano, quando non vi fosse l'eccesso della podestà. Quello che dice, ch'è necessario a condur l'anime in Paradiso, e può levar tutti gl'impedimenti che il Mondo, o il Demonio possono opporre con tutta la loro forza, e astuzia; questa è una proposizione molto speziosa, ma però falsa. Per condurre in Paradiso l'anima di una creatura posta nel ventre della Madre, la qual non possa partorirla viva, sarebbe necessario qualche modo di farle aver la grazia: adunque il Papa lo può fare? non è vero, perchè non può istituire un Sacramento per questo fine, nè concedere il taglio del ventre della Madre: adunque il Papa non può far una cosa necessaria, per condur quell'anima in Paradiso. Uno che, essendo in peccato mortale attuale, sia diventato pazzo, non può salvarsi, se non ritorna savio, e si penta: adunque il Papa può farlo ritornar savio? io credo che non può; e pure è necessario alla salute di quello. Nessuna cosa è più necessaria alla salute di quello: Nessuna cosa è più necessaria alla salute, che i moti interiori dell' animo: nega San Tommaso che sopra quelli il Papa abbia podestà alcuna. Sarebbono innumerabili le cose necessarie a condurre le anime in Paradiso, che io mostrerei non esser sotto la podestà del Papa; il quale Dio volesse che (come dice l'Autore) potesse levar tutti gl'impedimenti che il Mondo, o il Demonio con tutta l'astuzia loro possono opporre, perchè saremmo senza Turchi, e senza Eretici. Infiniti sono gl' impedimenti che i nemici del Regno di Cristo oppongono cotidianamente, a' quali bisogna che

gna che il Pontefice si contenti di non aver altro rimedio, che il pregare: *& ne nos inducas in tentationem &c.* Non solo Dio non ha data autorità di levare tutti gl'impedimenti che il Mondo, e il Diavolo oppongono; ma ha giudicato, per utilità della Chiesa, di permetterne molti. Può il Lettore vedere con quanta ragione il Gersone ammonisce che i semplici sieno istrutti; poichè qui in un fiato sono da un uomo dottissimo pronunziate quattro proposizioni manifestamente false, per estendere la podestà data da Dio oltra quello in cui la Maestà Sua l'ha ristretta.

Dalla duodecima brevemente ci spediremo, poichè breve è l'opposizione. Dice l'Autore:

12 LA duodecima considerazione è, che quelli fomentano il dispregio delle Chiavi i quali, dovendo resistere all'abuso delle Chiavi, si dividono tra loro, e s'impediscono l'uno l'altro. La verità è, che si dee tentare ogni via favorevole, e umile col sommo Pontefice, quando, mal informato, pronunzia ingiuste sentenze: ma, se la umil diligenza non giova, si dee dar di mano ad una virile e animosa libertà. *Questa considerazione era molto a proposito a tempo del Gersone; perchè, essendovi allora uno scisma di tre Papi, de' quali ciascuno fulminava sentenze di scomuniche contra i seguaci dell'altro; in quel tempo era bene che i fedeli si unissero a levare lo Scisma; e poco si curassero di quelle scomuniche; poichè non era certo chi di loro fosse il Vicario di Cristo, e, non ostanti quelle scomuniche, che attendessero al negozio dell'unione della Chiesa. Ma ora che, per grazia di Dio, abbiamo un Papa solo, e quello indubitato, e certo, questa considerazione non è a proposito, nè ad altro serve, che a fare un nuovo scisma da' membri contra del corpo loro.*

SE l'Autore intende che il Gersone abbia scritta tal dottrina in tempo di Scisma, rileggendo la considerazione ottava, vedrà manifestamente essere scritto questo trattato dopo il Concilio di Costanza, e in tempo che vi era un solo, e indubitato Pontefice: ma se l'Autore ha altro senso più artifizioso, non si può indovinare, ma si può ben sospettarne: imperocchè non è verisimile che non abbia avvertito il tempo, quando il trattato è scritto. Ma in che modo questa considerazione fosse scritta dal Gersone, per appropriarla ad un tempo precedente, non si può vedere. Appare anche chiaramente che non si può riferire a tempo di Scisma che forse Gersone dubitasse futuro, perchè non si parla niente dell'unione della Chiesa; ma solo di levar gli abusi: e poi quando il Pontefice non è certo, e indubitato, non gli è debita quella riverenza che il Gersone consiglia con nome di via favorevole, e umile, ma quella conviene verso il sommo Pontefice indubitato: e, senza disputar lungamente di questo, il Lettore, leggendo il Gersone, e quel che l'Autore oppone, e considerando se fuor di tempo di Scisma può occorrere abuso delle Chiavi, e che quelli, che dovrebbono resistere, si dividono tra di loro, e impediscono l'un l'altro, o per imprudenza, o per dappocaggine, e alcuni favoriscono gli abusi che altri vogliono levare, vedrà di che precisamente, e veramente si parla, e se la opposizione corre.

Ma

Ma quello che in fine dice, questa considerazione non servire ad altro, che a far nuovo scisma, non si può dire da chi non dice ancora insieme che la dottrina di San Gregorio nel *cap. admonendi*, che abbiamo allegato di sopra, sia falsa, e serva a far scisma, quando dice che bisogna ammonire i sudditi a non esser soggetti più di quel ch'è spediente; acciò non sieno sforzati a venerare i vizj di quelli a' quali si sanno soggetti più di quanto è necessario. Ma questa duodecima considerazione serve a levar gli abusi dalla Chiesa di Dio; il che già da tanti secoli è desiderato avidamente da' Fedeli: serve a contener la santa Chiesa in quiete, e pace, anzi serve ad impedire le divisioni, e gli scismi, perchè molte Provincie, e molti Regni si sono separati dalla Chiesa Romana nel secolo passato, non per altre cause, se non perchè i Pontefici Romani hanno voluto intraprender sopra di loro cose temporali. Dobbiamo ben tener per fermo che la Santità di Paolo V. abbia ottima intenzione di remediar agli abusi introdotti fino al presente, sebben la violenza loro è tanto grande, che non è maraviglia, se persone di ottima intenzione sono da loro tratte, contra la propria inclinazione, a quello appunto che hanno in animo di sfuggire.

Risposta al secondo Trattatello del Gersone, intitolato: Esame di quell' asserzione: Sententia Pastoris, etiam injusta, est timenda.

NEL secondo Trattatello lo stesso Giovanni Gersone riferisce che un certo Commissario Appostolico in un suo processo pubblico pose la seguente asserzione: Le nostre sentenze, quantunque sieno ingiuste, si debbono osservare, e temere. " Sopra la quale asserzione
" fa una censura divisa in più proposizioni, e sono le seguenti.
" Primo: questa asserzione è falsa: Secondo: questa asserzione è
" impossibile: Terzo: questa asserzione è erronea, quanto ai costu-
" mi: Quarto: questa asserzione è sospetta di eresia: Quinto: que-
" sta asserzione rende il suo Autore sospetto nella Fede; e però dee
" esser chiamato in giudizio, acciò dichiari, o ritratti la sua senten-
" za, e se sarà pertinace nel suo piacere, si dovrà lasciare in mano
" della Giustizia secolare.
" Questo è in somma il giudizio del Gersone; il quale, come sia
" troppo rigoroso, si vedrà dal discorso seguente. Quel Commissario,
" o vero, o finto che sia, non contento di dire che le sentenze sue,
" ancorchè ingiuste, dovevano esser temute, conforme al detto di S.
" Gregorio, aggiunse che dovevano ancora esser osservate. E sebbe-
" ne poteva fare di meno di aggiungere quelle parole, nondimeno
" non sono degne di una censura tanto rigida, com'è questa del Ger-
" sone, il quale ha preso in mal senso quello che si poteva pigliare
" in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commissario; e di
" amendue con brevità discorreremo. Prima riprende che indistinta-
" mente abbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, an-
" corchè ingiuste; perchè pare che abbia voluto dire che tutte le
" sentenze ingiuste si abbiano da temere; e pure sappiamo che non
" tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle che

" sono

" sono ingiuste, ma valide, come si raccoglie dal Graziano 11. *quaest.* " 3. *per totum*. A questo si risponde, che il Commissario ha parlato " in quel senso in cui parlano S. Gregorio, e i sacri Canoni. E sic- " come S. Gregorio dice che la sentenza del Pastore, o giusta, o in- " giusta che sia, si hà da temere; e sebbene parla indistintamente, " non si raccoglie che ogni sentenza del Pastore si abbia da temere, " ma solo quella che non è nulla, sebbene è ingiusta; così dalle pa- " role del Commissario non si ha da raccorre che tutte le sentenze " si abbiano da temere; ma solo quelle che non sono invalide manifesta- " mente, sebbene sono ingiuste. In somma la calunnia, che si dà " alle parole del Commissario, si potrebbe dare anche alle parole di " San Gregorio.

NElla risposta al secondo Trattatello del Gersone, dove molte cose sono le quali dimostrano la giustizia della causa della Repubblica Veneta, e la nullità delle censure pronunziate contra di lei, l'Autore, dissimulatele tutte, si è posto a disputar col Gersone, e a mostrare che l'asserzione pronunziata da un Commissario del Papa con queste parole: *le nostre sentenze, quantunque sieno ingiuste, si debbono osservare, e temere*, ha qualche senso buono, nel qual si può intendere, e che per tanto il Gersone sia stato troppo rigido Censore, prendendo in mal senso quello che si poteva prender in buono, non raccordandosi come nella sua risposta al primo Trattatello, non solo sempre abbia prese le parole del Gersone nel peggior senso, ma ancora quando il medesimo Gersone si è dichiarato, (dissimulata la dichiarazione) se gli sia opposto nel senso cattivo già distinto, e da lui escluso: E dove è stato sforzato a confessare che la dottrina del Gersone è assolutamente vera, ha trovato che sia ingiuriosa ad alcuno; come si vede nella nona considerazione; ovvero, fatta una trasttemporazione, ha finto di credere che il Trattatello del Gersone fosse scritto innanzi il Concilio Costanziense, che pur è scritto dopo, siccome ancora è scritto il presente secondo, poichè in quello similmente nomina il suddetto Concilio: anzi dà titolo di Reggente al figliuolo di Carlo VI., che non l'assunse, se non nel 1418. Il che ho voluto qui in trascorso dire, per mostrare che tutti due questi Trattatelli sono composti nel Pontificato di Martino V., unico, e indubitato Pontefice: perlochè lo sfuggire usato dall'Autore, volendo che la dottrina del Gersone sia per li tempi di scisma, non gli farà con tutto ciò evitare la forza degli argomenti. Non nega il Gersone che l'asserzione del Commissario non possa aver qualche buon senso, poichè dice che il Commissario dee essere sforzato, o ad esporsi, o a rivocarla, ma nega il Gersone che l'asserzione nel senso formale, che fa, sia vera. E certa cosa è che chi esamina un'asserzione, quando ella è tesi, cioè, universale, non applicata a caso particolare, la esamina nel senso formale delle parole: ma venendo all'ipotesi, la esamina nel senso che il caso particolare le dà, e però bene l'Autor nostro l'esamina in tutti que' modi. Nel primo, presala per tesi, dice che da lei non segue che tutte le sentenze ingiuste si debbano temere, come il Gersone afferma, ma si dee raccogliere solo di quelle che, sebben ingiuste, non sono però nulle: poichè altrettanto si potrebbe con-

conchiudere dalla ſentenza di San Gregorio; che la ſentenza del Paſtore, o giuſta, o ingiuſta, ſi ha da temere; atteſochè ella parla indiſtintamente, e nondimeno s'intende da tutti della ingiuſta, ma valida; e conchiude, in ſomma, che la calunnia, che ſi dà alle parole del Commiſſario, ſi potrebbe dare anche alle parole di San Gregorio: baſtava dire la interpretazione, perchè l'uſar queſta voce di calunnia con San Gregorio non mi pare che convenga. Ma l'Autore, quando dice il detto di San Gregorio eſſer ſoggetto alla ſteſſa interpretazione, queſto intende, o come è poſto in eſſo San Gregorio; o come è poſto in Graziano; o così aſſolutamente ſeparato, e in bocca di chi lo vuol mal uſare. Se come in San Gregorio, dico che non è ſoggetto a quel ſenſo, perchè in quel luogo parla della ſentenza del Paſtore ingiuſta in qualunque modo, o con validità, o ſenza; o con nullità, o ſenza: ma il *timenda* ſignifica, *non per contemptum ſpernenda:* e ognun'afferma che *Omnis ſententia, etiam injuſta, etiam nulla,* come *ſententia paſtoris, non eſt contemnenda*. Le parole di San Gregorio ſono: *Is autem, qui ſub manu Paſtoris eſt, ligari timeat, vel injuſte; nec Paſtoris ſui judicium temere reprehendat, ne, ſi injuſte ligatus eſt, ex ipſa tumidæ reprehenſionis ſuperbia, culpa, quæ non erat, fiat.* E ſoggiunge: *ſed quia hæc breviter per exceſſum diximus, ad diſpoſitionem ordinis redeamus. Timere* adunque San Gregorio oppone a *temere, tumide, & ſuperbe reprehendere;* ſecondo il qual modo *Omnis ſententia, etiam injuſta, & nulla, timenda.* Ma in queſto ſenſo, in luogo di *temere*, non ſi poteva dir *oſſervare*, come fece il Commiſſario, poichè una ſentenza del Superiore, che comandi peccato, ſi dee in quel modo detto da San Gregorio temere, ma in neſſun modo oſſervare; e poteva l'Autore vedere queſta dichiarazione nel Gerſone, ove più abbaſſo dice che il detto di Gregorio può aver buon ſenſo, ma non quello del Commiſſario, che aggiunſe; *e oſſervare*. Se poi l'Autore vuol parlare di queſto detto come ſta ne'decreti, oda, ſe gli pare, in che modo il Compilatore parla dopo il *cap. ſi Epiſcopus*, §. *præmiſſis auctoritatibus: Gregorius non dicit ſententiam injuſte latam eſſe ſervandam, ſed timendam, ſicut & Urbanus: timenda eſt ergo, eſt non ex ſuperbia contemnenda*. Se Graziano Monaco viveſſe al preſente, e pigliaſſe cura di difender il Gerſone, non potrebbe dir più a propoſito di quello che diſſe già più di quattrocent' anni. Ma ſe l'Autore vuol pigliar il detto di San Gregorio così ſeparato, non lo può comparare a quello del Commiſſario, perchè il verbo *temere* riceve ſenſi che non riceve il verbo *oſſervare*: e poi neſſuna perſona dotta allega un detto ſenza vederlo nel fonte, e averne la ſua vera intelligenza; e neſſuno, che ſinceramente ſcriva, lo porta fuori di quella: Perlochè ſi vede quanto ſia differente il ſanto, e modeſto modo di parlare di San Gregorio dallo ſtravagante, e tirannico del Commiſſario. Paſſiamo adunque alla ſeconda parte.

„ Secondariamente riprende il Gerſone, che il Commiſſario abbia
„ detto che le ſue ſentenze, ſebbene foſſero ingiuſte, ſi debbono te-
„ mere, e oſſervare: perchè altra coſa è oſſervare, altra coſa è te-
„ mere. L' iniquità del Tiranno ſi può temere, ma non oſſervare.
„ E chi dice che l' iniquità ſi debba oſſervare, dice il falſo, e ſta

 „ in erro-

„ in errore. A questo si risponde, che il Commissario (per quanto
„ si può credere) non parlava del comandamento di qualche cosa in-
„ giusta, ma parlava della sentenza della scomunica, in quanto è una
„ pena che priva l'uomo della participazione de' Sacramenti, e della
„ conversazione de' Fedeli; e in questo senso si può dire benissimo che
„ la sentenza della scomunica ingiusta si dee temere, e osservare; per-
„ chè non sono cose diverse temere la scomunica, e osservare la sco-
„ munica, perchè chi la teme si astiene dalla partecipazione de' Sa-
„ cramenti, e dalla conversazione de' Fedeli; e così l'osserva: e chi
„ non l'osserva, ma pratica co' Fedeli, e participa i Sacramenti, non
„ la teme. Sicchè il Gersone ha presa equivocazione fra la sentenza
„ che comanda qualche cosa, è la sentenza che priva di qualche co-
„ sa; e avendo sopra l'equivocazione fondato il suo discorso, non è
„ maraviglia, se l'ha fondato in aria.

PER difendere l'asserzione del Commissario in Ipotesi applicata al caso, prima dice che il Commissario, per quanto si può credere, non parlava di comandamento di qualche cosa ingiusta, ma della sentenza della scomunica, in quanto è una pena, e, dichiarata la differenza, conchiude: *sicchè il Gersone ha presa equivocazione fra la sentenza, che comanda qualche cosa, e la sentenza che priva di qualche cosa, e avendo sopra l'equivocazione fondato il suo discorso, non è maraviglia, se l'ha fondato in aria.* Vedi, Lettore, come il nostro Autore, non sapendo di qual sentenza parlasse il Commissario, conghiettura, dicendo, *per quanto si può credere*, che non parlava di comandamento di cosa ingiusta, ma della sentenza di scomunica, ch' è pena; e poi assertivamente conchiude che il Gersone ha presa equivocazione. Non ha presa equivocazione il Gersone; ma nel caso, come mostrerò, sapeva che si parlava di un precetto di cosa ingiusta; e lo ha anche espresso in questo libretto. Ma l'Autore per sè stesso ha fondato in aria, il quale, presupposta una cosa, dicendo: *per quanto si può credere*, danna il Gersone assertivamente di equivocazione; quasichè quel *per quanto si può credere* significhi lo stesso, che certamente è così. Ma l'Autore, in parte accorto del fallo, l'emenda con dire:

„ MA poniamo caso che il Commissario abbia parlato della
„ sentenza che comanda qualche cosa sotto pena di scomunica:
„ ancor in questo modo non ha parlato male; perchè quella tale
„ sentenza, ovvero comanda una cosa chiaramente buona, come re-
„ stituire la roba di altri; o una cosa chiaramente mala, come rubba-
„ re, o bestemmiare; o una cosa della quale è dubbio se sia, o non sia
„ mala, come andare alla guerra, ch'è dubbio se sia giusta, o ingiusta.
„ Se comanda cosa chiaramente buona, si ha da osservare, e temere;
„ cioè, si ha da osservare, facendo quello che si comanda, per timore
„ di non cadere nella scomunica; e può essere che tale sentenza sia in-
„ giusta, non essendo precedute tre ammonizioni, sebbene sia vali-
„ da, perchè comanda una cosa buona, ed è fulminata da chi ha po-
„ destà di fulminarla, ed è precedura almeno da un' ammonizione:
„ se la sentenza è dubbia, se comandi cosa mala, o non mala, si ha
„ da os-

„ da osservare, e temere, perchè, in caso di dubbio, dee il suddito „ stare al giudizio del Superiore, e non al proprio; come di sopra „ si è detto; ed è dottrina comune de' Santi Padri. Se la senten- „ za comanda una cosa che chiaramente sia peccato, all'ora non si „ dee osservare, nè temere: e chi dicesse che si dee osservare, sa- „ rebbe in errore; e di tale asserzione sarebbono vere le cinque „ proposizioni del Gersone; perchè senza dubbio è falso che una „ sentenza, che obbliga a peccare, si abbia da osservare, e an- „ cora è impossibile che una sentenza comandi un peccato, e ob- „ blighi all'osservanza: e di più, è sentenza erronea quanto a' co- „ stumi, perchè insegna a far male; e anche quanto alla fede, „ perchè chi dice che sia lecito a far male, è eretico; e, se non „ si pente, si dee dare alla giustizia secolare, acciò sia punito, „ come merita: e questa tal sentenza, non solo non si dee osser- „ vare, ma nemmeno temere, perchè dice il Salvatore: *Nolite* „ *timere eos qui occidunt corpus*: e più tosto ha l' uomo da mori- „ re, che osservare una tal legge. Onde non si trova quel quar- „ to membro che il Gersone ha messo in campo, cioè, che alcuna „ sentenza si debba, o si possa temere, ma non osservare, parlan- „ do del timore che induce all'osservanza; sebbene si può avere „ uno spavento naturale del Tiranno che comanda l'iniquità. Ma „ nemmeno in questo ha errato il Commissario, perchè sempre ha „ parlato della sentenza ingiusta, ma valida; e non è questa che „ comanda il peccato, la quale è notoriamente nulla.

„ Ecco dunque come tutto il discorso del Gersone è fondato in „ aria; e chi lo ha tradotto, e messo in luce, per insegnare „ a' Veneziani a dispregiare la sentenza giusta, e valida del Som- „ mo Pontefice, ha dimostrato di avere più malignità, che giu- „ dizio.

PER esplicazione della sentenza del Gersone, e della verità, oltra le cose dette di sopra: che molto ben si trovi sentenza da teme- re, ma non da osservare; è necessario camminar coll' istessa distinzio- ne dell'Autore: che la sentenza, o comanda una cosa chiaramente buo- na, o chiaramente mala, ovvero dubbia: e quanto al primo mem- bro, quando la cosa comandata è giusta manifestamente, concordiamo coll'Autore, che si dee ubbidirle: nel terzo, quando è dubbia, pel gran timor che abbiamo delle sue equivocazioni, gli distingueremo, come ab- biamo fatto di sopra, il dubbio in quello che precede il debito con- siglio, e quello che poi lo segue: il primo non obbliga ad osservare; ma obbliga alla consultazione: quando il dubbio dopo la consultazio- ne resta invincibile, concordiamo con lui, che il suddito è obbligato a seguir il parer del Superiore, non il proprio; e prego il Lettore di perdonarmi, se tanto spesso replico questa dottrina, poichè tante volte l' Autore ha messo in campo l' equivoco, per fare che i Cristiani cor- rano alla cieca a seguire le passioni altrui. Nel secondo caso, quando alcuna cosa cattiva è comandata sotto pena di scomunica, assegnato termine a farla, dopo il quale s'incorre in essa, quella sentenza ha due parti: una che comanda la ubbidienza del precetto tra il termi- ne; e l' altra che comanda l'astinenza dalla Comunione, se non sarà

 ubbidi-

ubbidito, spirato quel termine. Quanto alla prima parte, dico ch'è peccato il temerla conforme all'Autore; e chi la temesse così, peccherebbe: e qui si verifica quello ch'egli allega: *nolite timere eos qui occidunt corpus*: ma quanto alla seconda parte, ch'è, astenersi dalla Comunione, non è obbligato il suddito; ma se lo volesse fare, (purchè non contravvenisse ad altro precetto) non peccherebbe: questo dice il Gersone nelle parole che l'Autore avrà lette, che sono queste: perchè possono esser temute dalle timorate coscienze in qualche caso, ancorchè perciò non si debbano osservare: Imperocchè è gran differenza dire che si debbano osservare, e che si debbano temere: osservare la sentenza di scomunica, intende il Gersone eseguire il precetto, per non incorrere in essa; ovvero per esserne assoluto, dopo esserne incorso: temere la scomunica intende il Gersone astenersi dalla Comunione. Una scomunica unita ad un precetto che comanda cosa ingiusta, chi l'osserverà, peccherà; chi la temerà, non peccherà, sebben non è obbligato a temerla. Adunque è gran differenza il dire: le nostre sentenze, ancorchè ingiuste, si debbono temere; perchè questo significa astenersi dalla Comunione per loro riverenza: e così dicendo il Commissario, non avrebbe detto *debbono* in luogo di *possono*: ma quando ha detto si debbono osservare, ha commesso maggior fallo, perchè non solo non si debbono, ma anche non si possono osservare senza peccato; che temere si possono, sebbene non vi è obbligo di farlo: e questo è il quarto membro espressamente dichiarato dal Gersone, che l'Autor dice non trovarsi, eppur si trova, e in San Gregorio, e in Graziano, da chi considera le cose senza desiderio di contraddizione. Ma l'Autore, sebbene di sopra non aveva per certo di che parlasse il Commissario, qui però, come se fosse certo, dice: nemmeno in questo ha errato il Commissario, perchè sempre ha parlato della sentenza ingiusta, ma valida, la quale non è quella che comanda peccato: il che mi sforza a fare un poco di digressione, per dichiarare il fatto, ch'è materia di questo Trattatello.

Prima del Concilio di Costanza, circa il 1399. il Re Carlo VI. di Francia congregò un Concilio de' Prelati, e dell'Università del suo Regno, nel quale fu, tra le altre cose, conchiuso che non si ammettessero le Bolle della Corte Romana delle riservazioni, e grazie aspettative; ma i benefizj elettivi si conferissero per elezione, e le collazioni degli altri si facessero dagli Ordinarj: il qual Decreto, per metterlo in osservanza, fu spesse volte rinnovato ne' venti anni seguenti, così con altri decreti de' Prelati del Regno, come con quelli della Corte de' Parlamenti iterati, o rinnovati, con tutto che la Corte Romana spesso mettesse impedimenti all'osservazione con Esecutori, e Commissarj.

Che dal Gersone si parli di un Commissario andato in Francia per qualche causa simile, ciò si vede chiaro nella seconda proposizione. Che il tempo nel quale esso Gersone scrive, fosse nel Pontificato di Martino V. si vede nella stessa proposizione, dove dice, che il Re, da venti anni in qua, ha convocato il Concilio de' Prelati; il qual Concilio, come Guaguino racconta, la prima volta fu congregato nel sopraddetto anno 1399. e nella terza proposizione, quando il Gerso-

Gersone parla del figliuolo del Re Carlo VI. usa queste parole: al suo figliuolo legittimo, ora Reggente, il quale assunse questo titolo l'anno 1418. come testifica Francesco Bellaforesto: di modo che da tutte le suddette cose si cava che questo Trattatello del Gersone fu scritto dopo quest'anno 1418. e innanzi il 1422. quando morì Carlo VI. Però, se Martino V. fu eletto nel 1418. è chiaro che il libro è scritto nel suo Pontificato: oltre a che il medesimo Gersone nella quarta proposizione nomina il Concilio di Costanza come anteriore: adunque bisogna che il Commissario del Papa comandasse l'esecuzione di qualche aspettativa contra gli ordini delle Congregazioni sopraddette: il che, secondo il Gersone, era comandare una cosa ingiusta; e perciò conteneva errore intollerabile contra la pubblica giustizia; e tendeva ad una usurpazione indebita, secondo la sua opinione: le quali cose se fossero state avvertite dal nostro Autore, si sarebbe astenuto di dire che il Commissario parlava di sentenza ingiusta, ma valida; vedendosi chiaramente nella quarta proposizione, che la sentenza di questo Commissario è una pronunziazione contra i decreti nominati di sopra: perlochè il Gersone non l'aveva per valida.

Il Commissario, se era uomo di coscienza, non poteva avere le sue sentenze per ingiuste: ma, come quello che in qualunque modo voleva esser ubbidito, per levare la difficoltà di mostrare la giustizia del suo precetto, scrisse in pubblico processo, che bisognava osservare le sue sentenze, o giuste, o ingiuste: se la sentenza ingiusta fosse stata distinta in valida, e non valida, tornava la difficoltà, che si avrebbe combattuto della validità: perlochè con un vocabolo ambiguo tentò il Commissario d'introdurre l'universale, che fosse necessario osservare tutte le sue sentenze: così otteneva l'osservanza di quella che intendeva; non altrimente di quello che adesso alcuni nel caso presente (diffidati di mostrar giustizia ne' comandamenti che il Pontefice fa alla Repubblica) dicono che si dovrebbe ubbidire al Pontefice, sebben comandasse cose ingiuste. Certo io resto pieno di ammirazione, trattandosi di un quesito fondato sopra un fatto, come l'Autore contra la Storia conchiuda: ecco dunque come tutto il discorso del Gersone è fondato in aria: e, quasi che nelle otto proposizioni seguenti il Gersone parlasse di altro, e uscisse di proposito, dice l'Autore:

Aggiunse a questo discorso il Gersone alcune proposizioni, per mostrare quello che può, e dee fare il Re Cristianissimo, per difesa della libertà della Chiesa Gallicana; delle quali proposizioni non è necessario che discorriamo in questo luogo: Prima, perchè tutte si fondano in quel principio, che la podestà del Concilio sia sopra quella del Papa, perchè non per altro vuole il Gersone che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, ne' quali fondava allora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perchè crede che que' Canoni, essendo de' Concilj, non sieno soggetti alla volontà, e podestà del Pontefice. Ora questo principio è stato dichiarato falso, nè crediamo che i Veneziani lo possano aver per vero. Secondo, perchè dopo i tempi del Gersone, nel Concilio Lateranense, sotto Leone X. fu derogato alla prammatica che difendevano le

Chiese

Chiese Gallicane; e furono fatti i concordati fra il Sommo Pontefice Leone, e il Re Cristianissimo: e così ora non si nomina la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice; anzi il Re Cristianissimo, e tutti i Vescovi di Francia conservano pace, e unione colla Madre loro, ch' è la Chiesa Romana, e col loro Padre, ch' è il Papa, Vicario di Cristo, e successore di San Pietro. Terzo, perchè la libertà Gallicana, della quale scrive il Gersone, non ha che fare niente colla libertà che ora pretende la Repubblica Veneta: poichè quella si fondava ne' Canoni antichi; questa è contraria a' Canoni, così antichi, come moderni.

ESsendo l' intenzione del Gersone di mostrare in otto proposizioni quello che doveva fare il Re Cristianissimo per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, in occasioni simili a quella del Commissario; difendendola dalle riservazioni, e aspettative, e da altri abusi della Corte di Roma di que' tempi, pone otto proposizioni; le quali l' Autore ha accortamente veduto ch' era meglio dissimulare, che toccare; vedendo chiaramente che il tentar di confutarle era un confermarle, ed era stabilire quello che di sopra ha oppugnato, che i Principi possono, e debbono opporsi a' comandamenti de' Prelati, che sono elorbitanti, e abusivi. Si scusa dal trattare di queste otto proposizioni per tre cause: la prima, perchè si fondano sopra quel principio, che la podestà del Concilio sia sopra quella del Papa; e questo principio dice averlo di sopra dichiarato falso: poteva pur aggiungere che, non ostante la sua dichiarazione, è però sostenuto, e creduto dalle Università di Francia; e darci per testimonj il Navarro, e altri.

La seconda, perchè nel Concilio Lateranense, sotto Leone, fu derogato alla prammatica, e così ora non si parla più di libertà della Chiesa Gallicana. Qui ci reputa l' Autore tanto semplici, e ignoranti della Storia, che non sappiamo esser altro la libertà della Chiesa Gallicana di cui parla il Gersone, e altro la prammatica: quella è innanzi il Gersone, ma la prammatica fu costituita dal Re Carlo VII. circa il 1440. molto dopo che fu scritto questo Trattatello, nel quale si nomina vivo Carlo VI. suo Padre. Ma perchè non dirci che dall' annullazione che Leone fece della prammatica la Università di Parigi appellò al futuro Concilio? Presuppone anche che non sappiamo che cosa sia prammatica, e che cosa concordato; e se questo levi quella in tutto, o in certe parti solamente. Ma quel che supera ogni animosità, è il crederci serrati in una prigione, che nemmeno sappiamo quello che ne' tempi presenti si faccia; e che non sappiamo se in Francia cotidianamente s' appelli a' Parlamenti dalle sentenze Ecclesiastiche *tamquam ab abusu*; e se sopra quelle la Corte esamini: tali veramente ci vorrebbe il nostro Autore, e che non sapessimo cosa alcuna del Mondo, se non quanto è utile per gli Ecclesiastici; e che, posti in un'estrema ignoranza, gli ammirassimo appunto come Numi, e Oracoli.

La terza causa, per la quale non tocca le otto proposizioni del Gersone, dice essere, perchè la libertà Gallicana, della quale scrive il Gersone, era fondata sopra i Canoni antichi; e la Veneziana è contraria agli antichi, e moderni. Della verità di quest' ultimo suo detto

detto io non voglio parlare. Non è la Francia nel Giappone, che si debbano aspettare gli avvisi anniversari, per sapere come quel Regno si governi. Della libertà di quella Chiesa tutti gli Scrittori Francesi fanno menzione; e tutte queste menzioni sono state raccolte in un libro stampato a Parigi l'anno 1594. dal quale ne trasporterò qui alcune, e lascierò far giudizio al Lettore. Così formalmente si contiene nel Libro suddetto, oltra molti altri particolari.

I Papi non possono comandare, ovvero ordinare alcuna cosa, nè in generale, nè in particolare, di quello che concerne alle cose temporali ne'paesi, e nelle terre dell'ubbidienza, e sovranità del Re Cristianissimo: e se comandano, o statuiscono qualche cosa, i sudditi del Re, sebben fossero Cherici, non sono tenuti ad ubbidir loro per questo rispetto.

Quantunque il Papa sia riconosciuto per supremo nelle cose spirituali; tuttavia in Francia la podestà assoluta, e infinita non ha luogo in modo alcuno; ma è ristretta, e terminata da'Canoni, e dalle regole degli antichi Concilj della Chiesa ricevuti in questo Regno: *Et in hoc maxime consistit libertas Ecclesiæ Gallicanæ*.

I Re Cristianissimi hanno in ogni tempo, secondo le occorrenze, e i bisogni de'loro paesi, congregati, o fatti congregare Sinodi, o Concilj Provinciali, e Nazionali, ne'quali, tra le altre cose importanti alla conservaazione degli Stati loro, sono stati parimente trattati gli affari concernenti all'ordine, e alla disciplina Ecclesiasticha de' paesi loro; e in questi Concilj gli stessi Re hanno fatto far Regole, Capitoli, Leggi, Ordinazioni, Costituzioni prammatiche, sotto il loro nome, e sotto la loro autorità; e se ne leggono ancora il giorno di oggi molte nelle raccolte de' decreti ricevuti dalla Chiesa universale, e di alcuni approvati da'Concilj generali.

Il Papa non manda a modo alcuno in Francia Legati a letere con facoltà di riformare, giudicare, conferire, dispensare, e altre cose simili, solite ad essere specificate nelle Bolle delle loro facoltà, se non a richiesta del Re Cristianissimo, ovvero di suo consenso. E il Legato non usa le sue facoltà, se non dopo fatta promessa al Re in iscritto sopra il suo petto, per li suoi Ordini Sacri, di non usar le dette facoltà nel Regno, paese, e nelle terre, e signorie di sua soggezione, se non per quanto tempo piacerà al Re; e che, subito ch' esso Legato sarà avvertito della sua volontà in contrario, desisterà, e cesserà. Parimente che delle dette facoltà non userà, se non quelle che piacerà al Re, e conforme al suo volere, senza attentare, nè far cosa in pregiudizio de' santi Decreti, Concilj generali, Immunità, Libertà, e Privilegj della Chiesa Gallicana, e delle Università, e degli Studj pubblici di questo Regno.

E a questo fine si presentano le facoltà de' Legati alla Corte del Parlamento, dove sono vedute, esaminate, approvate, pubblicate, e registrate, colle modificazioni che pare alla Corte espediente pel bene del Regno: colle quali modificazioni ancora si giudicano tutte le liti, e differenze che nascono per causa delle azioni del Legato, e non altrimenti.

I Prelati della Chiesa Gallicana, quantunque sieno mandati dal Papa, per qualunque causa, non possono uscir fuori del Regno senza comandamento, o licenza, e commiato del Re.

Le clau-

Le claufole inferte nella Bolla in *cœna Domini*, e particolarmente quelle nel tempo di Giulio Papa II. e di altri dopo lui, non hanno luogo in Francia, in quello concerne alle libertà, e a'privilegj della Chiefa Gallicana, e alle ragioni del Re, o del Regno.

Non può il Papa nè giudicar, nè delegar la cognizione di quello che fpetta alle ragioni, preminenze, e a' privilegj della Corona di Francia, e fue appartenenze; nè mai il Re litiga delle fue ragioni, e pretenfioni, fe non nella fua Corte propria.

La Chiefa Gallicana ha fempre tenuto che, quantunque, per regola Ecclefiaftica, ovvero (come dice San Cirillo, fcrivendo a Papa Celeftino,) per gli antichi coftumi di tutte le Chiefe, i Concilj generali non fi debbano congregare, nè celebrare fenza il Papa *Clave non errante*, riconofciuto per capo, e primo di tutta la Chiefa militante, e Padre comune di tutti i Criftiani; e che non fi dee conchiudere, nè determinare alcuna cofa fenza lui, fenza la fua autorità; tutta volta non è ftato mai tenuto, nè ftimato ch'egli fia fopra il Concilio univerfale: anzi fi è tenuto che fia obbligato a' decreti, e alle determinazioni di effo univerfale Concilio, come a' comandamenti della Chiefa, Spofa di Noftro Signor Gesù Crifto; la quale principalmente è rapprefentata da tal Congregazione.

Le Bolle, o Lettere Appoftoliche di citazioni, efecutoriali, fulminatorie, o altre, non fi efeguifcono in Francia fenza *il pareatis* del Re, o de'fuoi Miniftri; e l'efecuzione, che fe ne può fare dopo la permiffione, fi fa dal Giudice Regale ordinario, e coll'autorità del Re, e non *auctoritate Apoftolica*, per evitare la confuffione, e il mefcuglio di giurifdizione.

Non può il Papa imporre penfioni fopra i benefizj di quefto Regno, che hanno cura d'anime, nè fopra altri, fuorchè fe quefto foffe di confenfo de'Benefiziati, e conforme a' fanti decreti de' Concilj, e delle Coftituzioni Canoniche; ovvero in utilità de' Rifegnanti che avranno rifegnato, con quefta condizione efpreffa, ovvero per pacificar le parti che contendono fopra i benefizj litigofi.

Le Libertà della Chiefa Gallicana fi fono confervate, offervando diligentemente che tutte le Bolle, e fpedizioni, che vengono dalla Corte di Roma, foffero vedute, e vifitate, per fapere fe in quelle vi foffe alcuna cofa che portaffe pregiudizio in qual fi voglia maniera alle ragioni, e libertà della Chiefa Gallicana, e all'autorità del Re: di che fi trova ancora ordinazione efpreffa del Re Luigi XI. imitata da'Preceffori dell'Imperador Carlo V. all'ora Vaffalli della Corona di Francia, e da lui fteffo in un fuo Editto fatto a Madrid, l'anno 1543. e praticato in Spagna, e in altri paefi di fua ubbidienza con più rigore, e meno rifpetto, che in quefto Regno.

E per appellazioni interpofte al futuro Concilio, delle quali fi trovano molti efempj, eziandio negli ultimi tempi, come delle appellazioni interpofte per la Univerfità di Parigi da'Papi Bonifacio VIII. Benedetto XI. Pio II. Leon X. e da altri.

Se la ragionevole brevità di queft' Apologia non lo proibiffe, io porterei qua ancora i decreti de'Parlamenti in materia de'giudizj criminali, dov'è decifo che in Francia i Cherici di qual fi voglia Ordine, non folo poffono effere prefi da'Magiftrati fecolari, e rimeffi al giudi-

giudizio Ecclesiastico per li delitti comuni, ma giudicati dal Laico per li delitti enormi, o privilegiati: e quando per delitto comune ancora uno sarà stato due volte rimesso all' Ecclesiastico, la terza volta è riputato incorrigibile, e giudicato dal secolare. Si veggono i decreti in tutti i Giureconsulti Francesi, in particolare nelle raccolte di Gio: Papon. *lib.* 1. *tt.* 5. *ar.* 4. 9. 30. 31. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 47.

Dalle quali cose può ciascun vedere ch'è verissimo quanto l'Autor dice, che la libertà Gallicana è fondata sopra i Canoni antichi; sebben non è vero che sia stabilita sopra quelli solamente; ma ancora sopra la legge naturale, e sopra ogni equità, e ragione: si può anche vedere che non è vero quello che l'Autore dice, cioè, che al tempo presente non si parla più delle libertà della Chiesa Gallicana in Francia: anzi quel floridissimo, e potentissimo Regno, siccome le ha conservate perlo passato, così le conserva ora con ogni studio. E confrontando queste colla libertà che la Repubblica riconosce da Dio, e intende con tutte le sue forze di conservare, si vedrà che non è differente, se non quanto la diversità delle ragioni ricerca: anzi si vedrà che la Repubblica non usa molte delle sue naturali libertà che potrebbe usare, per mostrar più abbondante riverenza verso la santa Sede: perlochè ognuno immediate scoprirà quanto sia lontana dalla verità la conchiusione ultima che fa il nostro Autore, che la libertà, la qual vuole la Repubblica, sia contraria a' Canoni vecchi, e nuovi.

Ephes. 3. *Ei autem qui potens est omnia facere superabundanter, quam petimus, aut intelligimus, secundum virtutem quæ operatur in nobis; ipsi gloria in Ecclesia, & in Christo Jesu in omnes generationes sæculi sæculorum.*

Amen.

DISCORSO

DELLA ORIGINE,

FORMA, LEGGI, ED USO DELL' UFFIZIO

DELLA INQUISIZIONE

nella Città, e Dominio di Venezia

DEL PADRE PAOLO

DELL' ORDINE DE' SERVI,

TEOLOGO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA.

Al Serenifs. DOGE di Venezia fopra la materia dell' Inquifizione.

ESEGUENDO colla debita riverenza il comandamento fattomi da V. Serenità, di ridurre infieme, e ordinare tutta la materia fpettante all' Uffizio della Inquifizione contra l'erefia, ho ritrovato il tutto effere ftato così ben regolato ne' tempi paffati da' Configli della Sereniffima Repubblica, che al prefente non vi è altro bifogno, fe non porre infieme ciò che in diverfe occafioni è ftato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l'Eccellentiffimo Configlio de' Dieci, e Giunta, nel 1550. 22. Novembre, c. 8. cioè: Che in tutto il Dominio Veneto fi proceda uniformemente, e conforme a ciò che fi offerva in quefta inclita Città: come anche fu concordato fra il fommo Pontefice Giulio III. e la Sereniffima Repubblica nel 1551. c. 18. e 19.

Il che, fecondo il mio riverente parere, fi farà facilmente, fe le ordinazioni, in diverfe occorrenze fatte, faranno ridotte in Capitoli; a ciafcuno foggiungendo feparatamente il tempo della pubblica deliberazione: il che farà a fimilitudine di un Capitolare, dove tutto infieme fi vedrà in una raccolta breve, e fommaria quanto è neceffario offervare; e fi potrà dar copia o de' Capitoli foli, o congiunti colla deliberazione fuddetta, come meglio farà giudicato.

Quefta raccolta de' Capitoli farò nella prefente fcrittura; alla quale aggiungerò poi una feconda, confiderando a capo per capo le ragioni, e caufe per le quali dapprincipio fu così ftabilito per onore di Dio: per cui anche è neceffario continuare l' offervanza, per mante-

mantenimento della santa Religione, e della pubblica tranquillità.

CAP. I.

SIccome in Venezia per pubblica, ed antica deliberazione sono deputati tre Senatori Inquisitori contra l'eresia, per assistere a tutto ciò che nell' Uffizio della Inquisizione vien trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati i Rettori, per dover intervenire in persona alla formazione de' processi, ed a tutto quello che operano i Vescovi, Vicarj, ed Inquisitori in materia di Eresia; così essendo per antica consuetudine introdotto, e praticato, e con molte deliberazioni confermato. Finalmente fu concordato col Pontefice Gulio III. e scritto a Roma, ed a tutti i Rettori per deliberazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta de' 26. Settembre 1551. c. 19.

CAP. II.

IN caso che alcuna volta, per necessario impedimento, niuno de' Rettori potesse intervenire, debba il Vicario del Podestà ritrovarvisi. Così fu deliberato dal medesimo Consiglio nel 1548. 29. Novembre c. 26. ovvero, quando questi ancora fosse occupato per causa legittima, un altro de' Curiali, o altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

CAP. III.

E Se alcuno de' Rettori sarà di quelli che si cacciano nelle cose di Roma, non dovrà intervenire, nè ingerirsi in modo alcuno nelle cose della Inquisizione; ma dovrà lasciar il carico al suo Collega. E dove fosse un solo Rettore, e si cacciasse, abbia il carico in luogo suo il Camerlengo di maggior età. Così fu deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta, 1574. 9. Giugno, c. 29.

CAP. IV.

IL carico degli Assistenti non è d'intromettersi giudizialmente in alcuna spedizione, ed azione che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognizione, nè quanto alla sentenza; ma solo di star presenti, ed attendere diligentemente a tutto ciò che da' Giudici Ecclesiastici sarà fatto; dovendo essi Assistenti in quattro sorte d'occorrenze, che possono avvenire, operar in uno de' seguenti quattro modi.

Il primo, se sarà fatta deliberazione ad onor di Dio, estirpazione dell'eresie, e gastigo de' colpevoli di tali scelleratezze, eseguir prontamente la determinazione fatta, ovvero dar favore, braccio, ed ajuto nell'esecuzione.

Il secondo, se l'azione degli Ecclesiastici si vedesse essere con usurpazione dell'autorità temporale, ovvero qualche operazione precipitosa, che potesse capitare a scandalo, e tumulto della Città, o dello

 stato,

ſtato, e turbazione della pubblica autorità, e tranquillità; o pure con ingiuſta, e manifeſta oppreſſione del ſuddito, ſotto preteſto di gaſtigar il delitto; il carico dell' Aſſiſtente ſarà operare con ogni prudenze, e deſtro modo, che l'Eccleſiaſtico ſi riduca a' termini della giuſtizia, ed equità, e ſia fatto capace dell'oneſto. Il che quando non poſſa ottenere, altro non dovrà fare, che ovviare l' eſecuzione, dando conto al Principe, ed aſpettando i ſuoi comandamenti.

Il terzo, quando dagli Eccleſiaſtici foſſe propoſta, o deliberata coſa di momento, la quale gli Aſſiſtenti dubitaſſero eſſer di pregiudizio all'autorità temporale, o poter terminare a tumulto, ſcandalo, ovvero oppreſſione, come ſi è detto di ſopra, con prudente, e deſtra maniera interporre tempo, e far ſopraſedere, ſcrivendo al Principe i motivi del ſuo dubbio, ed aſpettando riſpoſta.

Il quarto, quando vedeſſero i Giudici Eccleſiaſtici negligenti nell' eſtirpar l' Ereſie, o troppo tardi nelle ſpedizioni delle cauſe, acciocchè qualche infezione non prendeſſe radice, dovranno con prudenza, e deſtrezza eccitarli alla eſecuzione del loro debito; e non giovando, o non baſtando l'opera loro, per rimediare al mancamento, dar avviſo al Principe.

CAP. V.

GLI Aſſiſtenti non preſteranno giuramento di fedeltà, o di ſegretezza, o di qual ſi voglia altra coſa in mano dell'Inquiſizione, o di altro Eccleſiaſtico; ma ben ſaranno tenuti all'uno, ed all'altro, per la fedeltà, e ſegretezza che debbono al Principe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre *1609.* c. 50.

CAP. VI.

PErlochè dovranno anche dar conto di qualunque coſa ſi farà di tempo, in tempo, e maſſime di quelle, che riputeranno eſſer d'importanza, o di conſeguenza. Così è pubblica deliberazione del 1547. 22. Aprile, c. *6*.

CAP. VII.

OCcorrendo la morte dell' Inquiſitore, ovvero intendendo che, per qualſivoglia altro riſpetto, ſi ſia per far mutazione, debbono immediatamente dar avviſo al Principe, ed all' Ambaſciadore a Roma. Così fu deliberato in Senato nel *1612.* 18. Ottobre, c. 50.

CAP. VIII.

NON ammetteranno nuovo Inquiſitore che non venga con lettere del Principe; eſſendo ciò anche ordinazione canonica, e deliberazione del Senato ſotto il dì ſopraddetto.

CAP.

CAP. IX.

DOvranno gli Assistenti esser presenti a' processi che si formano nell'Uffizio dell'Inquisizione, non solo contra le persone secolari, ma anche contra l'Ecclesiastiche, eziandio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monastero dell' Inquisitore : essendo così giusto, e determinazione del Collegio, co' Capi del Consiglio de'Dieci, sotto li 30. Giugno 1568. c. 28. &c. e del Senato 1607. 1. Settembre. c.... 1609. 5. Settembre. c. 70. &c. e 1613. 9. Agosto. Il che s'intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data nel medesimo Uffizio, ma sebben fosse data altrove, in qualunque luogo si voglia, ed innanzi a Prelato di qual si sia autorità.

CAP. X.

GLI Assistenti, per adempiere questo carico, non dovranno permettere che senza la loro presenza, o de'loro Curiali, sia fatto atto giudiziale di qual si voglia sorta, incominciando dalla denunzia sino alla diffinitiva. Così è deliberazione del Senato de' 5. Settembre 1609. c. 50. &c. e 1603. addì 9. Agosto. Il che comprende dopo la denunzia l'esame de'testimonj; decreti di citazione, o cattura; costituzione de'rei; produzione de'Capitoli, ed esame, e difesa; Torture, assoluzioni, e condannazioni; abjurazioni, e purgazioni, e generalmente tutto ciò che viene scritto nel processo.

CAP. XI.

NON lascieranno d'intervenire a ciascuno degli atti suddetti, eziandio sotto pretesto che sia cosa leggiera, e che loro sia dall' Inquisitore comunicato, e per qual si voglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Nè si assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto, benchè minimo, sia fatto senza la loro presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.

CAP. XII.

E Quando occoresse che da' Giudici Ecclesiastici senza l' assistenza fosse formato alcun processo, l'avranno per nullo, e non l'eseguiranno; ovvero permetteranno che sia eseguita cosa alcuna in conseguenza di quello: ma bensì permetteranno che si possa formar nuovo processo coll' assistenza. Così deliberò il Senato sotto li 18. Gennajo 1591. e fece dire al Nunzio Appostolico il dì 8. Giugno 1592. c. 33. &c. e li 6. Luglio 1599. c. 34. &c. e 1592. 8. Agosto, c. 35. &c. e finalmente sotto li 18. Febbrajo 1594. c. 36. &c. e 37. & 38. se in un processo ben incominciato fosse fatto atto alcuno particolare senza l'assistenza, procureranno che sia cassato, ovvero ridotto almeno il processo ne'termini, ch'era innanzi quell'atto.

CAP. XIII.

NON permetteranno che senza l'assistenza sia formato alcun processo informativo, eziandio per mandarlo altrove, fuori dello Stato. Questa facoltà è stata richiesta dal sommo Pontefice all'Eccellentissimo Senato, e non fu concessa. Sotto li 9. Marzo 1560. c. 20.

CAP. XIV.

E Perchè non basta la presenza, quando anche quella non sia notata nel processo, avranno avvertenza che nel principio di ciascun decreto, ovvero atto, dove dal Notajo saranno nominati il Vescovo, e l'Inquisitore come Giudici, immediatamente sia soggiunto: coll'assistenza, e presenza del N. Podestà, e N. Capitano. E così fu accordato nel 1551. c. 22. &c.

CAP. XV.

NON permetteranno che ne' processi sieno posti decreti, o precetti, che vengano da autorità fuori del Dominio: ma se da Roma, o d'altronde sarà scritta cosa, la quale dall'Inquisitore sia giudicata essere di servizio di Dio, e *di Giustizia*, *non consentiranno* che il Decreto sia fatto ad altro nome, che a quello dell'Uffizio dell' Inquisizione della Città, coll'assistenza solamente. Così è deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e 7. Settembre 1590. c. 33. e 1599. li 4. Settembre, c. 44.

CAP. XVI.

NON concederanno che sieno mandati fuori del Dominio processi, nè prigioni, sebben fossero imputati solo di delitto commesso altrove; e sebben i complici si ritrovassero in altro Dominio prigioni, senza darne prima conto al Principe, ed aspettare il suo comandamento. Così deliberò, quanto a' prigioni, il Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1567. li 17. Giugno, c. 43. &c. E quanto a' processi, per deliberazione del Senato, nel 1589. li 8. Luglio, c. 30.

CAP. XVII.

SE il Vicario Pretorio, o altro Curiale, o alcun'altra persona, sarà assistente in luogo de' Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorchè fosse solito a farlo in presenza de' Rettori; essendo questi due Uffizj distinti, ed incompatibili; ma possa solo parlare, siccome i medesimi Rettori; ed innoltre, giudizialmente eseguire ciò che sarà decretato, ovvero soprasedere, secondo l'occorrenza.

CAP.

CAP. XVIII.

GLI Assistenti non concederanno retenzione contra qualsivoglia persona, se non sarà prima fabbricato il processo informativo colla loro assistenza, dal quale appaja che l'imputazione sia espressamente di eresia, o di caso spettante all'Uffizio dell'Inquisizione. E' decreto del Senato, 1597. li 5. Luglio c.40. e lo stesso anno li 23. Agosto, c.23. E se il caso fosse dubbio, o difficile da distinguere, facendo soprasedere, daranno avviso, aspettando ordine dal Principe. Fu deliberato dal Senato nel suddetto Decreto, del 1597. li 23. Agosto, c.23.

CAP. XIX.

PER ciò non permetteranno che l'Uffizio della Inquisizione proceda in casi di sortilegj, o divinazioni, se non conterranno eresia manifesta; ordinando così la legge Canonica, e per deliberazione del Senato del 1598. li 10. Ottobre, c.41. &c. comunicata anche colla Santità del Pontefice, e per deliberazione de' 23. Gennajo c.42. e per un' altra de' 3. Dicembre dell' anno medesimo c. 44. Ed essendo dubbio se il caso contenga eresia, o no, sia giudicato dal foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, e i Dottori sentono.

CAP. XX.

I Casi parimente di erbarie, stregarie, malie, e malefizj, non potranno essere conosciuti dal Sant' Uffizio, se non vi sarà indizio, o sospetto di eresia, per abuso de' Sacramenti, o per altro rispetto. E quando la stregoneria portasse indizio di eresia, e ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto agl' indizj di eresia, dovrà il caso appartenere all' Inquisizione; e rispetto al malefizio, toccherà al foro secolare, secondo la parte del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre, c.52. E quello de' fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anche prima la parte sua; e fatte ambe le spedizioni, saranno eseguite amendue le sentenze.

CAP. XXI.

GLI eccessi di bestemmia ordinaria non dovranno esser lasciati all' Uffizio della Inquisizione, ma giudicati nel foro secolare, conforme alla disposizione della legge, ed uso di tutto il Cristianesimo. Fu confermato in Senato nel 1599. li 15. Maggio c. 4. 23. e 44. Le bestemmie chiamate ereticali, che rendono indizio, e sospetto di eresia, quanto a questa parte dell'indizio, e sospetto, appartengono all' Uffizio dell' Inquisizione: ma quanto alla scelleratezza della bestemmia, sono del foro secolare; ed amendue dovranno far la parte loro, spedendo il loro processo; prima quello che sarà stato il primo ad incominciarlo; e, fatte amendue le sentenze, si darà la esecuzione ad

ne ad amendue, conforme alle deliberazioni del Senato, 1595. li 12. Agosto, c. 38. e 39. e gli 11. Novembre c. 39. &c. il che si osserverà contra chi dasse ferite, o tirasse pietre all'Immagini di Cristo nostro Signore, o de' Santi, come disse il Senato, nel 1599. li 15. Maggio c. 42. &c. Il simile sarà delle bestemmie pubbliche, dette per irrisione, come cantando Salmi contraffatti, o Litanie sporche, ed empie. Così deliberò il Senato sotto li 8. Maggio, del 1599.

CAP. XXII.

IL delitto parimente di pigliar due Mogli non potrà essere intrapreso dall'Inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indizio di eresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e da lui dovrà esser giudicato; e quanto all'indizio di eresia, rimesso all'Inquisizione, quando il caso sarà spedito, quanto a questo capo; ma la sentenza secolare sopra il delitto si manderà ad esecuzione. Ma se il delitto di prender due Mogli sarà solo, dovrà essere giudicato dal secolare. E' deliberazione del Senato fatta del 1591. li 8. Giugno, c. 33. e 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gennajo, c. 35. e del 1598. li 31. Luglio, c. 31. &c. e nel 1599. li 9. Giugno, c. 43. e del 1502. li 23. Marzo, c. 45.

CAP. XXIII.

SImilmente non permetteranno gli Assistenti che nella Inquisizione si trattino cause di usura di qualsivoglia sorta; essendo ciò proibito dalle leggi Canoniche.

CAP. XXIV.

NON permetteranno che nell'Uffizio, per qualsivoglia causa, si proceda contra Giudei, nè contra altra sorta d'Infedeli, di qualsivoglia setta, per imputazione di delitti commessi in parole, ovvero in fatti. E se all'Inquisizione sarà denunziato che da alcuni di essi fosse detta bestemmia contra la nostra fede; ovvero fosse sedotto alcun Cristiano, o dato scandalo, di qualsivoglia sorta, dovranno gli Ecclesiastici aver ricorso al Magistrato secolare; il quale, secondo la esigenza del delitto, gli gastigerà severamente. Il che essendo statuito co' decreti Pontificj, fu deliberato dal Senato nel 1591. li 12. Ottobre, c. 33. e li 28. Gennaro, c. 38.

CAP. XXV.

NON dovranno permettere parimente che l'Uffizio della Inquisizione proceda contra alcuno di nazione Cristiana, la quale tutta intera viva co' riti proprj, diversi da' nostri, e si regga sotto proprj Prelati, come i Greci, ed altri tali, ancorchè la imputazione fosse contra articoli tenuti da ambe le parti. E se sarà notificato agli Ecclesiastici che da alcuni sia dato scandalo, dovranno ricercar il Magistrato secolare, che proceda; al quale apparterrà gastigar il delinquente,

quente, secondo l'esigenza del delitto, e con severità. Così fu risposto al Nunzio nel Collegio sotto li 4. Settembre nel 1609. dicendo che in tal maniera è stato sempre osservato.

CAP. XXVI.

SE alcuno, per mercanzia, o per altri negozj, andato ad abitar di là da' Monti, sia imputato a Roma, o altrove, che, dopo l'essere in quelle parti oltramontane, abbia commesso fallo, non permetteranno che sia citato per Gridatore, o per affissione di Cedoloni, ovvero alla casa de' parenti; ma sia lasciato il giudizio a quell'Inquisizione che ne ha avuta notizia. Di che vi è determinazione del Collegio, del 1610. li 3. Settembre, c. 29.

CAP. XXVII.

NON permetteranno esecuzione alcuna contra i beni de'condannati, o presenti, ovvero in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, avendo il Consiglio de'Dieci, e Giunta, deliberato, sotto li 5. Novembre del 1568. c. 23. che sieno rilasciati agli eredi legittimi; a' quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

CAP. XXVIII.

NON permetteranno che da quell'Uffizio sia pubblicata Bolla Pontificia, ovvero ordine alcuno della Congregazione di Roma, nè nuovo, nè vecchio, senza darne conto prima al Principe, come fu determinato dal Collegio, nel 1607. li 2. Agosto, c. 25. &c.

CAP. XXIX.

SImilmente non permetteranno che sia pubblicata, o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorta, fatta con qual si voglia autorità, dopo il 1595., se non osservate le condizioni del concordato tra la Sede Appostolica, e la Serenissima Repubblica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto, c. 25. c. 173.

CAP. XXX.

NON permetteranno che dall'Uffizio dell'Inquisizione sia fatta legge, o comandamento qualsivoglia ad alcuno di arte, o professione, come sono i Doganieri, Albergatori, Osti, Beccaj, &c. circa i modi di alloggiare, vendere, ed esercitare l'arte, e professione loro. Ma se il Vescovo, o l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria, o conveniente per l'onesto, e regolato vivere, abbiano ricorso al Magistrato secolare. Così è deliberazione del Senato nel 1609. li 5. Settembre, c. 50. &c.

CAP. XXXI.

NE' parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno de' sopraddetti Artefici, nè gastigarli per mancamenti, o falli commessi nell' esercizio dell' arte, o professione loro: ma intendendo che in ciò abbia commesso alcun fallo, abbia ricorso al Magistrato, che dovrà gastigare ogni errore, e scandalo. Così decretò il Senato nella deliberazione sopraddetta.

CAP. XXXII.

NON permetteranno che dall' Inquisizione sia fatto alcun precetto, o monitorio a qual si voglia Comunità, per qualsisia rispetto; nemmeno ad alcuno Giusdicente in ciò che spetta al ministrar la giustizia: ma tutto ciò che pretenderà dalla Comunità, o da' fori giudiziali, lo tratti col solo Rappresentante pubblico, come fu deliberato dal Senato nel 1568. li 3. Settembre, c. 24.

CAP. XXXIII.

VOlendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgare editto generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non contenendo più che i sei capi ordinarj, i quali sono:

Primo. Contra quelli che sono, o conoscono eretici, o sospetti d' eresia, e non gli denunziano. Secondo: Contra quelli che fanno conventicole, e riduzioni, per trattar di falsa Religione. Terzo: Contra quelli che, non essendo ordinati, celebrano Messa, o ascoltano Confessioni. Quarto: Contra i bestemmiatori ereticali. Quinto: Contra quelli che impediscono l'Uffizio dell' Inquisizione, ovvero offendono i Ministri di quello, i Denunciatori, o i testimonj per opere spettanti ad esso Uffizio. Sesto: Contra quelli che tengono, stampano, o fanno stampare libri d'eretici, che trattano di Religione. Così fu risoluto dal Senato, consentendo la Sede Appostolica, sotto li 23. di Maggio, del 1608. c. 43. &c. sino al 50. Ma se l'Inquisitore pensasse di metter nell' editto altro capo, l'Assistente con destra maniera operi che soprasseda, e ne dia conto al Principe, aspettando risposta.

CAP. XXXIV.

OCcorrendo alcun caso ne' Castelli, e nelle Ville, sia trattato, e spedito nella Città coll' assistenza ordinaria, secondo la determinazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1551. li 26. Settembre, concordata col sommo Pontefice, c. 19. e 27.

CAP. XXXV.

E Quando occorresse caso in alcun Territorio che non avesse Inquisizione propria, ma che fosse in spirituale sotto Prelato, ed Inquisitore di un altra Terra del Dominio, il pubblico Rappresentante, nel

te, nel luogo dove il caso fosse occorso, presterà ogni ajuto, ed esecuzione, mandando anche il reo nel luogo dov'è soggetto in spirituale, acciocchè là si possa formar il processo, e spedir la causa, coll' assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dov'è l'Uffizio della Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta, nel 1555. li 23. Marzo c. 27.

CAP. XXXVI.

SE alcuno citato dall' Uffizio dell' Inquisizione resterà contumace, e, secondo il costume di quell'Uffizio, sarà dichiarato eretico, e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo diffinitivamente, o per tempo, secondo che parerà alle coscienze loro, da tutte le Terre, e Luoghi, Navilj armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, siccome fu deliberato nel Consiglio de'Dieci, e Giunta nel 1563. li 23. Dicembre, c. 20.

CAP. XXXVII.

A' Condannati dall' Uffizio dell'Inquisizione a prigion perpetua, ovvero temporale, se fuggiranno di prigione, diano que' bandi che alla coscienza loro parerà, siccome fu deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1564. li 7. Aprile c. 21.

CAP. XXXVIII.

QUelli che fossero inquisiti, e citati per eresia in alcuna giurisdizione, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una prigione serrata, e separata da quelle che sono per altri; e paghino mille lire de' piccioli, da esser date a quelli che gli daranno nelle mani della Giustizia: e finiti i quattro anni, restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e marittimi, navilj armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, potendo anche l'Uffizio della Inquisizione dar loro maggior pena, secondo la parte del Consiglio de'Dieci, e Giunta, nel 1568. li 12. Aprile, c. 28.

CAP. XXXIX.

APpartiene al giudizio della Inquisizione di punire il calunniatore, o testimonio che avrà deposto il falso contra alcuno in quell' Uffizio, se la falsità apparirà dal processo: ma se vi fosse bisogno di nuova istanza, e nuovo processo, per farla apparire, gli Assistenti non consentiranno che l'istanza sia ricevuta, ed il processo formato; ma che il tutto sia lasciato al Giudice ordinario d'essi imputati di falso; essendo così di giustizia, secondo il comun parere de' buoni Dottori.

Il Fine de' Capitoli.

OLtra l'aver ridotte a questi 39. Capitoli le deliberazioni fatte dalla Sereniſſima Repubblica in varie occaſioni in materia d' ereſia, debbo riverentemente rappreſentare a voſtra Serenità, che altre volte fu dato principio a ridurle in un Libro, nel quale furono raccolte in circa la terza parte. I Senatori eletti per Aſſiſtenti in Venezia, o per Rettori nelle Città di fuori, deſideroſi di operar bene in queſto particolare, leggono quel libro; e preſupponendo che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, nè altro di più ſpetti al loro carico, reſtano non interamente informati della volontà pubblica, e di tutto ciò ch'è neceſſario ſapere; onde il libro, ſiccome compiuto cauſerebbe ottimi effetti, così imperfetto, non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte ſcritte, reſtano molte bianche, dove ſi potrebbero far copiare l'altre ordinazioni pubbliche, e far perfetto il libro, ſe da Voſtra Serenità foſſe giudicata coſa di pubblico ſervizio. E col rimetter umilmente il tutto alla ſomma ſapienza di voſtra Serenità, paſſo a comentare tutti i ſuddetti Capitoli, ed a provar prima, che l'aſſiſtenza de' Rappreſentanti in quell' Uffizio ſia giuſta,

Avendo nella prima ſcrittura ridotto a trentanove Capitoli tutto ciò che debbono i Rappreſentanti pubblici oſſervare, ed operare nell' Uffizio dell' Inquiſizione, reſtano, per ſoggetto della preſente, due Trattati; uno, per dimoſtrare che la preſenza, e l'aſſiſtenza del Magiſtrato in quell'Uffizio è legittima, giuridica, e neceſſaria: L'altro, per render le cauſe, e ragioni di ciaſcun Capitolo particolare.

Ma, per ſpiegar bene, e fondatamente il primo punto, è neceſſario ch'io narri quando, come, e per qual cauſa l' Uffizio dell' Inquiſizione foſſe iſtituito nella Criſtianità, ed in qual tempo, e con che forma foſſe ammeſſo in queſt'inclita Città di Venezia.

Di qua adunque incominciando, dirò prima, che, quantunque l' ereſie, per divina permiſſione, e per eſercizio e pruova de'buoni Cattolici, foſſero ſeminate nel Mondo in que' medeſimi tempi ch' ebbe principio la ſanta Chieſa, cioè dopo l'Aſcenſione di noſtro Signore al Cielo, nondimeno il particolar Uffizio dell'Inquiſizione contra gli Eretici non ebbe principio, ſe non dopo l'anno cıɔcc.

I ſanti Appoſtoli laſciarono per rimedio di queſta peſtilenza, che l'eretico foſſe ammonito una, e due volte; e, perſeverando nella ſua oſtinazione, i Cattolici ſi ſeparaſſero dal ſuo conſorzio, e lo ſcomunicaſſero. Nè ſi paſsò più oltre fino a'tempi che Coſtantino abbracciò la ſanta fede, e fu imitato da'Succeſſori. All'ora, tra le altre coſe, da' Santi furono ammaeſtrati i Principi che, portando eſſi due qualità; l'una di Criſtiani, l'altra di Principi, con amendue erano obbligati a ſervir Dio. In quanto Criſtiani, oſſervando i precetti divini, come ogni altro privato; ma come Principi, ſervendo ſua divina Maeſtà con ordinar bene le Leggi; indrizzando bene i ſudditi alla pietà, oneſtà, e giuſtizia; gaſtigando tutti i traſgreſſori de'precetti divini, del Decalogo maggiormente. Però quelli che peccano contra la prima tavola, che riguarda l'onor divino, ſono peggiori di quelli che peccano contra la ſeconda, la quale ha riſpetto alla giuſtizia tra gli uomini; e però ſono più obbligati i Principi a punire le beſtemmie,

l'ereſie,

l'eresie, e gli spergiuri, che gli omicidj, e i furti. Per questa causa contra l'eresia fecero diverse leggi registrate ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano; imponendo a' colpevoli pene pecuniarie, bandi, privazioni di parte, o di tutti i beni, secondo le circostanze del delitto. L'esecuzioni delle quali leggi commisero a' Ministri loro secolari.

Ogni giudizio criminale ha tre parti: La cognizione della ragione del delitto; la cognizione del fatto; e la sentenza. Nel giudizio dell' eresia, la cognizione della ragione è: Se tal persona, accusata, o denunziata, ha difeso, o tenuto, o dato indizio di tener quell' opinione. La sentenza sta nell'assolvere dall'imputazione l' innocente, o condannar il ritrovato colpevole.

La prima cognizione, cioè, qual opinione sia eretica, è stata sempre Ecclesiastica; nè può per alcun rispetto appartenere al secolare. E quando a que' tempi nasceva difficoltà sopra qualche opinione, gl'Imperadori ricercavano il giudizio de' Vescovi; e, se bisognava, congregavano Concilj: Ma la cognizione del fatto, se la persona imputata era innocente, o colpevole, per darle le pene ordinate dalle leggi, e la sentenza di assoluzione, o condannazione, tutta apparteneva al secolare.

Alcuni de' santi Vescovi, e Prelati in que'tempi, dopo aver dichiarato l'opinioni eretiche, e separato dalla Chiesa come scomunicati, ed anatematizzati quelli che la tenevano, non s' intromettevano più oltre; nè ardivano darne notizia a' Magistrati, temendo che fosse opera di non intera carità. Alcuni altri, avendo veduto che il timor del Magistrato secolare vinceva la pertinacia degli ostinati, ed operava ciò che non poteva far l' amore della verità, reputavano che fosse debito loro di notificare a' Giudici secolari le persone de gli eretici, e le loro operazioni cattive, ed eccitarli ad eseguir le leggi Imperiali. Ma perchè qualche volta alcun Predicatore eretico causava notabile turbazione, i Giudici, attendendo più alla sedizione, ch'all'eresia, passavano anche a pena capitale. Gli Ecclesiastici in questi casi si astenevano di comparire al Tribunale; anzi sempre facevano uffizj sinceri co'Giudici, che non usassero contra i delinquenti pene di sangue. San Martino, in Francia, scomunicò un Vescovo, perchè aveva accusato certi Eretici a Massimo, occupatore dell'Imperio, i quali da lui furono fatti morire. Sant'Agostino ancora, molto zelante della mondezza della Chiesa, per tenerla monda da questa mala semente, faceva istanza frequentissima, e molto sollecita a' Proconsoli, Conti, ed altri Ministri Imperiali in Affrica, ch' eseguissero le leggi de'Principi; e notificava loro i luoghi dove gli eretici facevano conventicole, e scopriva le persone: sempre però che vedeva alcun Giurisdicente inclinato a procedere contra la vita, lo pregava efficacemente, per la misericordia di Dio, per l'amor di Cristo, e con altri simili scongiuri, che desistesse dalle pene del sangue. In una pistola a Donato Proconsolo d'Affrica gli dice apertamente che, s'egli persevererà in gastigar gli eretici nella vita, i Vescovi desisteranno di notificarli; e non essendo notificati da altri, resteranno impuniti, e le leggi Imperiali senza esecuzione: ma procedendo con dolcezza, e senza pene di sangue, essi avrebbono vegghiato a scoprirli, e notificarli per servizio divino, ed esecuzione delle leggi.

In que-

In questa maniera, sotto l'Imperio Romano fin all'anno della nostra salute ottocento; quando fu diviso l'Occidentale dall'Orientale, questa forma restò nell'Orientale fino al suo fine.

Nella Occidentale nun fu bisogno che i Principi facessero leggi, ovvero avessero molto pensiero a questa materia, atteso che per trecento anni che passarono dall'ottocento fino al mille cento, rarissimi eretici si trovarono in queste parti: e quando avveniva caso alcuno, (il che pochissime volte occorse) il Vescovo lo giudicava nella maniera che procedeva contra gli altri Ecclesiastici, come contra violatori di feste, trasgressori di diginni, ed altri tali; giudicandoli essi medesimi in quei luoghi dove da'Principi era loro concesso esercitar giurisdizione: ma dove non avevano simile autorità, invocavano il braccio secolare, che li gastigasse.

Dopo il mille cento, per li dispareri continui che per cinquant' anni innanzi erano stati tra i Papi, e gl'Imperadori, e per quelli che durarono tutto il secolo seguente fino al mille dugento, con frequenti guerre, e scandali, e poco religiosa vita del Clero, nacquero innumerabili eretici; l'eresie de'quali più comuni erano contra l'autorità Ecclesiastica. In que' tempi pel gran numero di tal peste d'eresia, dove la moltitudine eccedeva, conveniva per necessità tollerarle. Dove si poteva, il Vescovo procedeva in quelle cause, come nell'altre, nel modo detto di sopra; e i Pontefici Romani con frequenti lettere gli esortavano, ed eccitavano al loro debito: nè fin a tal tempo del Mille dugento si udì questo nome di Uffizio dell' Inquisizione, o d' Inquisitore contra l'eresia. Ma essendo i Vescovi, e i loro Vicarj poco atti, e meno diligenti di ciò che i Pontefici Romani desideravano, e sarebbe stato necessario, furono in que' tempi opportunamente istituite le due Religioni, di San Domenico, e di San Francesco; ed in breve s'empierono delle più dotte, e più zelanti persone di quel secolo, dedicate tutte a sostener la Chiesa Romana, e l'autorità Pontificia; delle quali servendosi i Pontefici contra gli Eretici, le mandavano per predicare, e convertirli; per esortar i Principi, e i popoli Cattolici a perseguitare gli ostinati; e per informarsi in ciascun luogo del numero, e della qualità degl'Eretici, del zelo de' Cattolici, e della diligenza de' Vescovi, e portar relazioni a Roma; dal che ebbero nome d'Inquisitori. Non avevano però Tribunale, ma bensì alle volte eccitavano qualche Giurisdicente a bandire, o punire gli Eretici che trovavano. Alle volte eccitavano qualche potente ad armarsi contra loro. Altre volte eccitavano il popolo, mettendo una Croce di panno sopra la veste a chi voleva dedicarsi a questo, e l'univano, e conducevano all'estirpazione de gli Eretici. E ciò durò lo spazio di cinquant'anni, cioè, fin al mille dugento cinquanta.

Fu molto ajutata l'impresa di que'Padri Inquisitori da Federigo II. Imperadore, il quale nel mille dugento ventiquattro, essendo in Padova, promulgò quattro editti in questa materia; ricevendo gl'Inquisitori sotto la sua protezione; e imponendo pena del fuoco agli Eretici ostinati; ed a' penitenti di perpetua prigione; commettendo la conoscenza a gli Ecclesiastici, e la condannazione a'Giudici secolari. E questa fu la prima legge che desse pena di morte a gli Eretici: la quale, per le acerbe discordie che nacquero ne'tempi seguenti trà quell'

quell'Imperadore, e tre Pontefici fucceffivamente, non partorì buon effetto di eftirpar l'erefie introdotte: anzi, effendo occupati nelle guerre, e diffenfioni, tanto i Pontefici, e gli altri Prelati, quanto l'Imperadore, e i fuoi Miniftri, l'erefie ebbero campo di radicarfi, ed ampliarfi. Finalmente, morto nel fopraddetto anno, mille dugento cinquanta, l' Imperador Federigo, ed effendo le cofe di Germania in confufione, e l'Italia in un Interregno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzio IV. rimafto per la morte dell'Imperadore quafi arbitro in Lombardia, ed in alcune altre parti d' Italia, applicò l' animo all' eftirpazione dell' erefie, le quali avevano fatto gran progreffo nelle turbazioni paffate. E confiderate l'opere che per l'addietro avevano fatto in quefto fervizio i Frati di San Domenico, e di San Francefco, colla loro diligenza, e fenza aver rifpetto a perfone, o a pericoli, ebbe per unico rimedio il valerfi di loro, adoperandoli, non come prima, folo a predicare, e congregare Croce-fegnati, e far efecuzioni ftraordinarie; ma con dar loro autorità ftabile, ed erger loro un fermo Tribunale, il quale d' altra cofa non aveffe cura. A ciò due cofe fi opponevano: l'una, come fi poteffe fenza confufione fmembrar le caufe di erefia dal foro Epifcopale, che le aveva fempre giudicate, e coftituir un Uffizio proprio per effe fole: l' altra, come fi poteffe efcludere il Magiftrato fecolare, al giudizio del quale era commeffo il punire gli Eretici per l' antiche leggi Imperiali, e per l'ultime di Federigo, ed ancora per li proprj ftatuti che ciafcuna Città era ftata coftretta ad ordinare, per non lafciar precipitare il fuo governo in que' gran tumulti. Al primo inconveniente trovò il Pontefice temperamento; il quale fu, di far un Tribunale compofto dell' Inquifitore, e del Vefcovo, nel quale però l'Inquifitore foffe non folo il principale, ma il tutto, ed il Vefcovo vi aveffe poco più che il nome. Per dar anche qualche apparenza di autorità al fecolare, gli conceffe di affegnar i Miniftri all' Inquifizione, ma ad elezione de gl' Inquifitori medefimi; di mandare coll' Inquifitore, quando andaffe pel Contado, uno de' fuoi Affeffori, ma ad elezione dell'Inquifitore fteffo; di applicare un terzo delle confifcazioni al Comune; ed altre tali cofe, che in apparenza facevano il Magiftrato compagno dell'Inquifitore, ma in efiftenza fervo. Reftava di provveder il danaro per le fpefe che fi farebbono farte nel cuftodire le prigioni, ed alimentare gl' imprigionati; perlochè fi ordinò che le Comunità le pagaffero. E così fu rifoluto, effendo in Brefcia, l' anno mille dugento cinquant'uno; e furono deputati i Frati di San Domenico Inquifitori in Lombardia, Romagna, e Marca Trivifana. Sette mefi dopo il Papa fcriffe una Bolla a tutti i Rettori, Configli, e Comunità di quelle tre Provincie, prefcrivendo loro trent'un Capitolo che doveffero offervare pel profpero fucceffo del nuovo Uffizio; comandando che i Capitoli foffero regiftrati nello Statuto del Comune, ed offervati inviolabilmente. Diede poi autorità a gl' Inquifitori di fcomunicarli, ed interdirli, fe non l'offervaffero. Non fi diftefe il Pontefice per all'ora ad introdur l'Inquifizione ne gli altri luoghi d'Italia, e fuori, dicendo che le tre Provincie foprannominate erano più fotto gli occhi fuoi, e più amate da lui. Ma la prima caufa fu, perchè in quefte egli aveva grande autorità, effendo fenza Principe, e facendo ogni Città governo da sè fola; nel quale il Pontefice

fice aveva anche la parte sua, poichè aveva loro aderito nell'ultime guerre.

Ma con tutto ciò non fu facilmente ricevuto l'editto: onde Alessandro IV. suo successore, sette anni dopo, cioè l'anno 1259. fu costretto a moderarlo, e rinnovarlo. Comandò tuttavia a gl'Inquisitori che colle censure costringessero i Reggenti all'osservanza.

Per la stessa cagione Clemente IV. sei anni dopo, cioè nel 1265. lo rinnovò nel medesimo modo; nè però fu eseguito per tutto, sicchè anche quattro altri seguenti Pontefici non fossero costretti ad adoperarsi, per superar le difficoltà che s'attraversavano nel far ricever l'Uffizio in qualche luogo. Nascevano le difficoltà da due capi: L'uno, per la poca discreta severità de'Frati Inquisitori, e per l'estorsioni, ed altri aggravi: L'altro, perchè le Comunità ricusavano di far le spese; e però finalmente risolvettero di deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal pubblico. E per dar temperamento al rigor eccessivo de gl'Inquisitori, diedero qualche parte di più al Vescovo: il che fu cagione che con minor difficoltà l'Uffizio s'introducesse in quelle tre Provincie di Lombardia, Marca Trivigiana, e Romagna; e poi in Toscana ancora, e passasse in Aragona, ed in qualche Città di Alemagna, e Franzia. Nel Regno di Napoli non fu introdotto, per la poco buona intelligenza tra i Pontefici, e il Re.

Dalla Francia, e dall'Alemagna presto fu levato, essendo alcuni de gl'Inquisitori stati scacciati da que'luoghi, per li rigori, e per l'estorsioni; ed altri partiti, per mancamento de'negozj. Per la qual causa si ridussero anche a poco numero in Aragona, poichè negli altri Regni di Spagna non erano penetrati.

Nel mille quattrocento ottanta quattro, il Re Ferdinando Cattolico, avendo estinto il Regno de'Maomettani in Granata, per purgar i Regni suoi, e della Moglie Elisabetta da'Mori, e da'Giudei finalmente convertiti, eresse con consenso del Pontefice Sisto IV. un Tribunale d'Inquisizione in tutti i Regni di Spagna, Sicilia, e Sardegna, da lui posseduti, nella forma che dura ancora fin al presente, il qual giudica, non solo gl'imputati di Maomettismo, o Giudaismo, ma di eresia ancora. La forma allora introdotta, ed ancora durante, è, ch' il Re nomina un Inquisitore generale per tutti i suoi Regni al Papa, e la Santità sua lo conferma. Del resto poi la Corte Romana non viene ammessa ad intromettersi più oltre. L'Inquisitore nominato dal Re, e confermato dal Pontefice, nomina gl'Inquisitori particolari in ciascun luogo, i quali però non possono entrar nel carico, se prima non hanno l'approvazione regia. Il Re ancora deputa un Consiglio, o Senato sopra questa materia nel luogo dov'è la Corte, del quale l'Inquisitor supremo è Presidente. E questo Consiglio ha suprema giurisdizione; consulta tutti i negozj; fa nuove ordinazioni, quando vede il bisogno; determina le differenze tra gl'Inquisitori particolari; punisce i difetti de'Ministri; ascolta le appellazioni; e non deferisce ad altri, che al Re. Vorrebbe il regio Consiglio che nel Regno di Napoli s'introducesse l'Inquisizione soggetta a quella di Spagna, come anche è in Sicilia, Sardegna, e nell'Indie; e la Corte Romana la vorrebbe dipendente da sè, allegando, oltre all'autorità Pontificia spirituale, anche la temporale di superiorità che il Papa tiene in quel Regno.

Nell'

Nell'Anno mille cinquecento quaranta sette, Don Pietro di Toledo, essendovi Vicerè, volle superar la difficoltà, e venne all'esecuzione; la qual cosa eccitò tanta commozione, e sedizione popolare, che fu quasi una guerra tra quel popolo, e gli Spagnuoli presidiarj, con morte di molti di ambe le parti; e restando gli Spagnuoli superiori, per aver le Fortezze, il tumulto si quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con esilio, e parte con morte. Cessò nondimeno dall'impresa d'introdur l'Inquisizione, non tanto per timor di nuova sollevazione, quanto per gli efficaci uffizj del Papa, e de'Cardinali, restando in Spagna il pensiero di effettuar un giorno la deliberazione; ed in Roma parimente la risoluzione di opporsi. Onde sino al giorno di oggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E se qualche caso occorre, è spedito dal Vescovo; ovvero è delegato da Roma ad altro Prelato; il quale però non opera, se prima non ha licenza dal Vicerè.

Ne' paesi bassi, dopo nata la setta Luterana, furono da' Magistrati secolari, senz' altro Uffizio d' Inquisizione, puniti gli Eretici, ora di morte, ed ora di esilio: i quali Magistrati, avendo, per la copia de gli Eretici, rallentato il rigore, l'anno 1550. deliberò Carlo V. Imperadore d'introdur l' Inquisizione nella forma di Spagna, e pubblicò anche il decreto: ma essendo avvertito da Maria Regina di Ungheria, sua sorella, e Governatrice di que'Stati, che tutti i Marcanti forestieri sarebbono partiti, e le Città rimarrebbono senza traffichi; con un altro editto dichiarò che l'Inquisizione non dovesse aver podestà sopra i forestieri; e quanto a' nativi, mitigò molto la forma; nè però fu data l'esecuzione alla volontà dell'Imperadore, se non imperfettamente: ma per lo più la giustizia contra gli Eretici restò nel Magistrato, e sempre andò rallentandosi maggiormente. Onde Filippo II. Re di Spagna, tentò nel 1559. e ne gli anni seguenti, l' introduzione di nuovo dell'Inquisizione Spagnuola in diversi modi; nè fu possibile stabilirla, per varie resistenze, fino che nell' anno 1567. fu coll'armi stabilita dal Duca d' Alva: la quale però essendo introdotta, immediatamente succedettero le guerre, e fu sempre più ristretta, e di luoghi, e di autorità, finchè fu ridotta al niente, nel quale stato è al presente.

L'inclita Città di Venezia, per grazia di Dio, si conservò intatta dal contagio dell' eresia ne' tempi avanti il 1232. della qual cosa è manifesto segno, che nella promozione del Doge Jacopo Tiepolo, nel 1229. in cui si fa menzione della forma di procedere, e delle pene, e de' castighi di molte sorte di delinquenti, l' eresia non vien nominata. E nel 1232. quando lo stesso Doge pubblicò lo statuto, dove si ordina il gastigo di molti delitti, ed in particolare de' malefizj, ed erbarie, dell'eresia non si fa menzione; come senza dubbio s'avrebbe fatto, se in que' tempi la Città avesse sentita quella peste.

Ma dappoichè Papa Innocenzio IV. tentò di privar Federigo Imperadore dell'Imperio, de'Regni, e Stati che possedeva; essendo perciò posta gran parte della Cristianità in armi, e tutta la Lombardia in disputa colla Marca Trivigiana, e Romagna, allora divise in fautori del Papa, e dell'Imperadore; s'infettarono di varie opinioni perverse; e, ritirandosi molti a Venezia, per viver in sicurezza, la prudenza

 di que-

di questo Governo nel 1249. prese rimedio per provvedere che la Città non s'infettasse del contagio del rimanente della Italia: e però fu deliberato che fossero eletti uomini dabbene, discreti, e Cattolici, per inquirire contra gli Eretici; e che il Patriarca di Grado, Vescovo di Castello, e gli altri Vescovi del Dogado di Venezia, da Grado fino a Cavarzere, giudicassero dell'opinioni loro. E quelli, che da alcuno de' Vescovi fossero dati per eretici, fossero condannati al fuoco, per sentenza del Doge, e de' Consiglieri, ovvero della maggior parte di loro. Le quali cose si veggono nella promozione del Doge Marino Morosini, in quell'anno 1249. Ma acciocchè la morte di qualche Vescovo non interrompesse l'opera, fu aggiunto nella commissione di Jacopo Contarini, Doge nel 1275. che lo stesso si facesse di quelli che fossero dati per eretici da' Vicarj Episcopali, in caso di morte de' Vescovi.

Questa istituzione fu appunto quella stessa che si contiene nel corpo delle leggi civili, e che si costumava nell'Imperio Romano: Imperocchè prima la cognizione del fatto era de' Giudici laici, deputati dal Pubblico ad inquirire contra gli Eretici, i quali, scoperti, erano giudicati da' Vescovi, se la loro opinione conveniva alla fede. Il che fatto, il Doge, e i Consiglieri facevano la sentenza, non come meri esecutori, ma come veri Giudici. Il che chiaramente dimostrano quelle parole: O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non si possono dire, se non di chi ha voto deliberativo.

Per le istanze fatte da' Pontefici, Innocenzio, Alessandro, Urbano, e Clemente, e da sette altri Papi, che li seguirono, non potè esser indotta la Serenissima Repubblica di Venezia a ricever l' Uffizio de' Frati Inquisitori, istituito dal Pontefice. Le bastava quel secolare istituito da lei medesima con buon frutto in servizio di Dio.

Avevano innanzi a gli occhi i frequenti disordini che nascevano pel nuovo Uffizio nelle altre Città dov'era, perchè i Frati Inquisitori spesso nelle prediche eccitavano il popolo; e, fatti i Croce-segnati, si movevano con tumulto; dove molti de' Croce-segnati facevano le loro vendette contra i loro nemici sotto nome di Eretici; ed altri, anche innocenti, sotto quel nome restavano oppressi da chi voleva la roba loro. E due notabili sedizioni furono in que' tempi: Una in Milano, nel 1242.; l'altra in Parma, nel 1279. ch'ebbero a mettere in rovina quelle Città. Il formale istituto della Serenissima Repubblica è, di tenersi alle cose vecchie, e provate; e i disordini de gli altri luoghi la constringevano a mantener quell' Uffizio che da lei fu istituito l'anno 1249. come s'è detto di sopra.

Ma assunto al Pontificato Niccolò IV. dell' Ordine de'Frati Minori, egli, e per effettuar le deliberazioni de'suoi Predecessori, e per aggrandire i Frati del suo Ordine, a'quali portava molto affetto, fece così grande istanza, che fu risoluto di ricever l'Uffizio, ma con tal limitazione, che non potesse partorire scandalo: e di ciò fu presa parte, congregati tutti i Consigli della Repubblica insieme; e fu deliberato che il Doge solo avesse facoltà di dar ajuto a gl'Inquisitori, per esercitar il loro Uffizio; e che fosse fatto un deposito de' danari del comune, con un'amministratore, il qual dovesse far le spese per quell'Uffizio, e ricever anche tutti gli emolumenti, ed utilità che si traessero da quello.

Questa

Questa deliberazione fu significata al Papa con pubblico mandato del medesimo Consiglio; ed il Pontefice, avendola veduta, ed esaminata, se ne contentò; ed anche esortò che si osservasse; e di tutto ciò formò una Bolla, data in Rieti, sotto i 28. Agosto dello stesso anno 1289. inferendo in quella la deliberazione sopraddetta del maggior Consiglio, fatta sotto i 4. dello stesso mese. E questo è il principio in Venezia dell'Uffizio dell'Inquisizione, misto di secolari, e di Ecclesiastici, come sino al presente continua.

Qui è necessario fermarsi, per considerare che l'Uffizio dell'Inquisizione in questo Dominio non è dipendente dalla Corte Romana, ma proprio della Serenissima Repubblica, e indipendente, eretto, e costituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e concordato colla Sede Appostolica; e perciò dee reggersi colle proprie consuetudini, e ordinazioni, senza obbligo di ricever ordini d'altronde. Del che vi sono quattro chiarissime ragioni.

La prima, perchè, quantunque da Innocenzio IV. e da' Pontefici seguenti fossero fatti ordini, per istabilire in ogni Città l'Uffizio dell' Inquisizione Romana, nondimeno quelli non ebbero luogo in questa Repubblica.

La seconda, perchè l'Uffizio dell' Inquisizione non è istituito in virtù di alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberazione del maggior Consiglio.

La terza, perchè il Pontefice Niccolò diede solamente consenso a ciò ch'era deliberato dalla Repubblica.

La quarta, perchè le spese, e gli emolumenti dell' Uffizio, erano del Pubblico, e non de gli Ecclesiastici.

Onde essi, in ciò ch' all' Uffizio appartiene, dipendevano dal secolare Istitutore. Le spese che si facevano, non erano cosa leggiera; Imperocchè, oltre alle straordinarie delle catture, e degli alimenti de' ritenuti, si pagavano all' Inquisitore, per suo salario, dodici ducati d'oro al mese, che al presente sarebbono più di trenta sei ducati.

E questa verità, che l'Uffizio sia Veneto, e non soggetto ad altri, viene dimostrata da un' accidente seguito dodici anni dopo la prima istituzione, cioè nel 1301. quando Fra Antonio Inquisitore fece un monitorio a Pietro Gradenigo Doge, che dovesse giurare di osservare le Costituzioni Papali, ed Imperiali contra gli Eretici. Al quale rispose il Doge, in scrittura pubblica, ch' egli non doveva far altro giuramento, poichè nella promozione sua aveva giurato conforme a quanto era stato concordato con Niccolò IV.; nè doveva obbligarsi ad altre ordinazioni Appostoliche, o Imperiali, perchè non erano conformi a quel concordato; e l'Inquisitore si ritirò dal suo tentativo, e cedette. Non ho trovato quando la prima volta fossero prepósti i tre Inquisitori che fossero deputati da lui, co' Consiglieri, in quel principio, sì perchè, non essendo memoria in contrario, così si dee presupporre; come anche perchè innanzi l'erezione di questo Uffizio dell'Inquisizione, misto di secolare, e di Ecclesiastico, vi era l'Uffizio puro secolare, al quale erano eletti Nobili per inquirire contra gli Eretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presupporre che l'elezione, ed il nome continuasse.

Però, tenendo questa verità per ferma, nel primo capo si dice che,

ficcome fono tre Affiftenti all'Uffizio dell'Inquifizione in Venezia, così debbono i Rettori affiftere nelle Città foggette; perchè è termine legale indubitato, che le Città foggette debbono regolarfi fecondo le leggi, e confuetudini della Città dominante, fuor che ne' particolari che, per privilegio, e grazia del Principe, fono conceffi a ciafcuna Città. E parimente la libertà, ed immunità della Città dominante fono comunicate alle fuddette immediatamente ch'entrano nella foggezione. Così fi offerva in tutti i Regni, e Stati. E quefta fola difpofizione legale, ed ufo, è fufficiente per far legittima l'affiftenza de' Rettori in tutto il Dominio.

Ma, oltra la difpofizione legale, vi è anche un particolare concordato colla Sede Appoftolica contratto nel 1551, l'occafione del quale fu, che, avendo l'Eccellentiffimo Configlio de' Dieci, e Giunta, per ricordar a' Rappresentanti il loro debito, acciocchè, per negligenza, non foffe introdotto qualche abufo, fcritto a tutti i Rettori, che doveffero ritrovarfi prefenti alla formazione de' proceffi nell'Inquifizione.

La Corte Romana reputò che foffe novità, con pregiudizio dell' autorità Ecclefiaftica; ed il Pontefice Giulio III. fi lamentò coll'Ambafciadore, dicendo che foffe contra i decreti Pontificj; e ch'egli fopra ciò voleva anche farne una Bolla. Rifpofe l'Ambafciadore, che non era cofa nuovamente deliberata, ma antichiffima, ed innovata, per confervar la giurifdizione, e non per affumerfi punto di ciò che all'Ecclefiaftico tocca; anzi per ajutarlo. Si contentò il Pontefice della ripofta, e foggiunfe: Se que' Signori vogliono effere Coadiutori, fieno benedetti: Ma fe vogliono effere congiudici, non poffiamo tollerarlo. E riputando il Pontefice che foffe negozio da penetrar a fondo, e non contentarfi di parole, maffime pel moto grande ch'era tra' Cardinali, per quefto mandò efpreffamente a Venezia Achille Graffi, eletto di Montefiafcone, al quale diede commiffione, addì fei Agofto di quell' anno 1551. con quefte parole: Vi mandiamo, per pigliar qualche appuntamento del procedere nelle caufe di erefia. „ *Si tiene,* „ *che l'affiftenza della podeftà fecolare in quella Città, e Dominio fia* „ *neceffaria: quefta non difapproviamo, anzi defideriamo, purchè fia fen-* „ *za ingerirfi nella cognizione, e fentenza.* E poco più a baffo: *ci contenteremo di ogni forma grata a quella Repubblica, purchè fia citra* „ cognitionem, & fententiam.

Arrivato il Nunzio efprefso a Venezia, fu facile il convenire, poichè ambe le parti avevano lo fteffo fenfo; onde fu immediatamente concordato con quattro capi.

Il primo: Che i Rettori fieno prefenti al formar de' proceffi, ed a tutto ciò che operano i Vicarj, e gl' Inquifitori.

Il fecondo: Che fia in libertà de' Vicarj, Inquifitori, e Rettori, fecondo le qualità de' cafi, il chiamar que' Dottori che parerà conveniente.

Il terzo: Che, occorrendo cafo ne' Caftelli, e nelle Ville, fia fpedito nella Città principale co' medefimi ordini.

Il quarto: Che i Rettori, un giorno della fettimana almeno, fi trovino co' Vicarj, e cogl' Inquifitori, per attendere a quefta materia.

In conformità del concordato, fotto i 26. Settembre fu fcritto a tutti i Rettori, ed a Roma. Il Pontefice, veduto il concordato, l'approvò,

provò, e ordinò al Vescovo di Ravello, suo Nunzio ordinario in Venezia, che dovesse scrivere lo stesso a'Vicarj, e agl'Inquisitori dello Stato: ed egli lo fece sotto il dì 21. Ottobre; avvertendoli di più, che negli Atti, Decreti, e Sentenze che si faranno in queste materie colla presenza de'Rettori, si scriva sempre dal Notajo, a ciò deputato, questa clausola, cioè: *Cum assistentia, & presentia Clarissimorum Dominiorum, N. N.*

Il primo concordato, trattato con Papa Niccolò l'anno 1289., e questo ancora, ciascuno da sè, sono bastanti ad operare; ma tanto più aggiunti insieme operano che per niuna Bolla, o decreto che si facesse da qualsivoglia Pontefice, di qualsivoglia tenore, possa essere levata questa autorità. Chi concede grazia la può rivocare con causa: ma ciò ch'è convenuto, e concordato, è irrevocabile: onde non dovrà muoverci punto qualsivoglia decreto che fosse fatto a Roma, come quello che fece Gregorio XIV. nel 1591. dichiarando che, per essere il delitto di eresia puro Ecclesiastico, il secolare non poteva intervenire in quel giudizio: e quantunque da qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. in questo proposito: *Non ostante le consuetudini confermate dalla Sede Appostolica*; tal derogazione non comprenderebbe il caso nostro; essendo altro confermare, ed altro convenire, e concordare: E quando dicesse: *Non ostante i concordati colla Sede Appostolica*, sarebbe una nullità, perchè è contraddizione, che una cosa sia concordata tra due, e sia sotto l'arbitrio di uno di essi solamente. Si ha da tener per certo che sempre la Corte farà ogni tentativo, per escludere il secolare, e tirare sotto di sè interamente gli Uffizj di questo Stato sopra l'eresia. Ma niun fatto di altri può metter in dubbio, o causar pregiudizio, purchè i pregiudizj non vengano da questo canto, per negligenza nell'esecuzione. Nel che si ha l'esempio di Spagna, dove essendo la forma dell'Inquisizione soggetta a'Re, stabilita per concordato nel 1484. per niuna Bolla, e Ordinazione fatta a Roma, gli Spagnuoli hanno voluta alterazione alcuna. E però non è stato atto di molto buona fede, che, stampandosi in Roma il Direttorio l'anno 1584., vi sia stato aggiunto quel Breve di Papa Leone X. detto di sopra, diretto a'Vescovi, e agl'Inquisitori di questo Dominio; dove, per occasione di certi casi assai nobili occorsi in Valcamonica, quel Papa scrisse che il Magistrato secolare non abbia che fare nell'Uffizio dell'Inquisizione, e solo sia obbligato ad eseguir la Sentenza, senz'altro: il qual Breve non dovevano per modo alcuno stampare: Prima, perchè non l'hanno cavato da luogo autentico: Secondo, perchè allora non fu eseguito, nè forse veduto. E di ciò n'è manifesto indizio, che, essendo il Breve dato addì 15. Febbrajo del 1521. alla Romana, trenta giorni dopo, cioè, sotto i 10. e 24. Marzo, l'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci, e Giunta, per ovviare ad innumerabili estorsioni fatte da gli Ecclesiastici, ordinò che, non ostante le sentenze pronunziate dall'Uffizio dell'Inquisizione, dal Vescovo di Limino, con due Dottori deputati da'Rettori, fossero rifatti i processi, e portati a Brescia, e giudicati coll'intervento de'Rettori medesimi. Al che il Nunzio anche acconsentì, e così fu eseguito. Documento manifesto, che quel Breve di Leone non è vero, o non si vede, o non ebbe luogo. Pe-

go. Però non doveva essere stampato, massime essendo seguito il concordato con Giulio dopo quel tempo. Ma siccome la Corte Romana non desisterà mai di fomentare la pretensione sua, così converrà essere vigilanti ad ovviare che la negligenza non faccia pregiudizio alla giornata; non mettendo mai più in trattato materia così fermamente stabilita; imperocchè l'averla anche posta in trattato l'anno 1551. quando non fosse succeduto bene, come successe, sarebbe stato un grandissimo pregiudizio contra il concordato del 1289.

Ma che, oltre all'esser legittima, e giuridica la sentenza, sia necessario anche il conservarla con ogn'ingegno, i rispetti pubblici, e privati, lo dimostrano chiaramente. La podestà che Dio dà al Principe, non è un dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar diminuire senza peccato; ma sebbene viene immediatamente da Dio, è però data per benefizio del popolo; onde, se si diminuisce, non resta così sufficiente pel buono, ed intero governo; ed il suddito ne riceve danno, e sua divina Maestà offesa. Sebben il Principe non ha obbligo alcuno al suddito di governarlo, l'ha però a Dio; e la protezione che ne tiene, sebben verso il suddito è grazia, verso Dio è debito; il quale non si può ben eseguire, se non conservando intera, e non lasciando diminuire l'autorità pubblica. L'Ufizio dell' Inquisizione, quanto è più santo, e necessario de gli altri, se non è ben amministrato, ma abusato, tanto è più grave, e dannoso. Dove è in mano di Religiosi giusti, e prudenti, vi è bisogno che a quelli sia data occasione di perseverare tali, con guardarli, ed osservarli; che altrimente la comodità di poter operare arbitrariamente fa trascorrere anche il santo. Ma dove l'Amministratore non ha tutte le qualità necessarie, convien ovviare a gli eccessi. Per li tempi passati sono stati aggravati i sudditi con rigori eccessivi da chi, col mostrarsi zelanti, hanno voluto far dar luogo all'ambizione, ovvero appropriarsi quel d'altri: perciò è necessario avvertire che l'avarizia, o l' ambizione non dannifichi il privato, senza che anche un buon Padre, di buona coscienza, non vi rimedj. Il zelo indiscreto, che suol essere nelle persone non versate negli affari mondani, ha bisogno di questo freno. E contra le cose pubbliche non sono meno dannosi i medesimi effetti di ambizione, di avarizia, e indiscrezione; perchè, quando un Potentato non ha la grazia di chi comanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione è adoperata per pretesto, affine d' opprimerlo.

Nel 1322. Papa Giovanni XXII. pubblicò un severo monitorio contra Matteo Visconte, Signor di Milano, condannandolo di eresia; e sotto questo pretesto comandò alla Serenissima Repubblica che non tenesse commerzio con lui, nè co' suoi sudditi; con tutto che altra causa non avesse, se non che il Visconte seguiva la parte di Lodovico Bavato, Imperadore nemico del Papa: e nello stesso anno il Reverendissimo Guido Rangoni, Vescovo di Ferrara, e Fra Buono Inquisitore, ammonirono la Serenissima Repubblica, che non fosse tenuto commerzio con Rinaldo, ed Obizo da Este, e loro aderenti, e sudditi, perchè essi li avevano condannati per Eretici: nè però vi fu altra causa, se non perchè ricuperarono Ferrara, occupata da' Pontefiej nel 1355. Tenendo Malatesta, e Galeotto Malatesta la Città di

Rimini,

Rimini, Papa Innocenzio VI. comandò a Venezia, che non fosse tenuto con loro, nè co'loro aderenti commerzio, perchè li aveva per sospetti di eresia. Il medesimo Pontefice in quello stesso anno usò la medesima maniera colla Serenissima Repubblica contra Francesco Ordelafo, per causa del Dominio di Forlì; e contra Giovanni, e Guglielmo Manfredi, per causa di Faenza; facendo anche predicare la Crociata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e queste condannazioni d'eresia andarono in fumo immediatamente che gl'imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontefice in Vicariato. Chiaro, ed indubitato documento, che l'imputazione di eresia era solo per gravare, e costringere alle conversioni umane disegnate.

Ma venendo a cose moderne: Nelle differenze che Paolo IV. ebbe col Re Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali, quel Pontefice, così in Consistoro, come trattando cogli Ambasciadori de'Principi, e con ogni sorta di persone, sempre diceva, e replicava che il Re, e l'Imperador suo Padre erano eretici. Si è anche veduto nella occasioni passate che i libri scritti in favore della causa della Serenissima Repubblica furono proibiti dall'Inquisizione Romana, e da altre dello Stato Ecclesiastico, sotto questa coperta di eresia, contuttochè le cose trattate fossero puramente temporali, costumate, ed approvate da tutti i Regni Cristiani. E il Cardinal Bellarmino, avendo, anni sono, pubblicato un Libro, dove sottopone i Principi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce di trattar da eretici tutti quelli che dicono, il Principe nel temporale non aver altro superiore. Queste cose fanno vedere che, valendosi la malizia di alcuni di questo Uffizio per interessi umani, e poco onesti, è necessario mirar bene come viene esercitato; e non lasciare che si prenda piede a poter abusare; perchè all'occasione poi si vuol provvedere, e si trova che il tempo è passato.

In Milano, dove l'Inquisizione esercita grande autorità, successe circa il 1580. un caso pericoloso. Il Cardinal Borommeo, che poscia fu Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, suddite agli Svizzeri, andava ordinando molte cose, che insospettivano que'Governi; onde mandarono un Ambasciadore a Milano, per ricercar il Governadore, che facesse partir di là il Cardinale, acciò non succedesse qualche novità. L'Ambasciadore andò a Milano, e smontò a casa di un Mercante, per condursi con comodo a disporre la sua Ambasceria. L'Inquisitore lo riseppe, ed, immediatemente andato co'suoi Ministri, lo menò legato in prigione al suo Convento. Il Mercante riferì il successo al Governatore; il quale subito fece liberar l'Ambasciadore, e l'onorò, e l'ascoltò; onde gli Svizzeri, i quali non ebbero prima notizia della prigionia, che della liberazione, dissero apertamente, che, se fosse loro andata la nuova della prigionia sola, senza quella della liberazione, avvrebbono imprigionato il Cardinale; al quale mandò il Governatore a significar il tutto, ed il Cardinale, accomodatosi alla necessità, si partì, e le novità furono ritrattate.

Questi pericoli mostrano che non solamente la malizia può causar inconvenienti, ma anche l'imprudenza, e il zelo indiscreto: e però convien invigilar assiduamente, e non lasciar sminuire quella facoltà d'intervenire in tutte le azioni di quell'Ufficio la quale Dio, per sua provvi-

provvidenza, ha fatto fin adesso conservare; e mediante la quale, si può ovviare a tutti i pericoli pubblici, ed anche agli aggravj de' sudditi.

Essendo dunque chiaramente mostrato che l' Uffizio dell' Inquisizione non è antico nella santa Chiesa; e che in questo Dominio è stato istituito nella forma al presente costumata dalla Repubblica medesima, come Uffizio suo proprio, e stabilito per concordato colla Sede Appostolica; ed essendo spiegate le cause che indussero a questa deliberazione, e la necessità che constringe a conservar inviolata la forma già istituita; restano con queste considerazioni pienamente spiegati, e provati i fondamenti del primo capo di questa scrittura.

Il secondo, e terzo capitolo, non hanno bisogno di essere maggiormente dichiarati, o provati.

Il quarto, dove si pone il carico de gli Assistenti in quattro casi, richiede qualche considerazione. Quanto al primo caso, di eseguir le giuste determinazioni de' Giudici, non può esser messo in difficoltà. Il secondo, e terzo, d' impedire la determinazione usurpativa dell' autorità temporale, ovvero precipitosa, o con manifesta ed ingiusta oppressione; e ne' casi dubbj far soprasedere, ed avvisare, sono non meno necessarj del primo; perchè gl' Inquisitori, per lo più, eccedono la loro podestà legittima. E per pruova di ciò, non fa bisogno allegar altro testo, che quello de' medesimi Pontefici Romani. Clemente V. nel Concilio Generale di Vienna, (ed è registrato nel Corpo Canonico *De Hæreticis*, *cap.* 1.) dove gli erano pervenute alle orecchie querele di molti contra gl' Inquisitori, perchè estendevano l' uffizio della loro podestà oltre i termini assegnati loro in maniera, che riusciva a danno de' fedeli ciò che fu istituito per accrescimento della fede; ond' era necessario, per gloria di Dio, ed acciò quel negozio camminasse bene, far diverse provvisioni; diede molte regole, per ovviare a' disordini introdotti. Clemente VI. ancora commise a Bernardo Cardinale di San Marco, suo Legato nelle Terre della Chiesa, d' inquirir de gli eccessi de gl' Inquisitori, ed amministrar giustizia a chi si lamentasse di loro. Documenti chiari, che in tutti i tempi corre qualche eccesso che ha bisogno di rimedio, se non è ovviato.

Ma, dato che nessun Inquisitore eccedesse mai i termini della sua podestà, quella però non è così ben regolata, che non abbia bisogno di essere ritenuta con molta prudenza. Per certezza di questo, basta assai attendere a ciò che hanno stampato nel Direttorio in Roma nel 1584. che formalmente è tradotto dal Latino. Se gl' Inquisitori volessero esercitare tutto l' imperio della loro podestà, facilmente moverebbono tutti a sedizione. E queste parole sono scritte con proposito di ammonire gl' Inquisitori, che, sebben una cosa parerà loro giusta, quando è pericolosa, debbono avvisar Roma. Ma qui non si dee conchiudere così, perchè Roma, lontana, ed occupata da' rispetti proprj, non può far buon giudizio degli altrui pericoli. Ma ben queste confessioni della Corte Romana mostrano essere necessario a chi vuol tenere il suo Dominio quieto, ed i sudditi protetti, aver diligentemente riguardo, e moderare con destra maniera quella podestà che in sè stessa è confessata esorbitante, e spesso anche vien esercitata con abuso.

Nel

Nel 1518. scoprissi numero grande d' Incantatori nella Valcamonica; e, per poca diligenza de'Rettori di Brescia, il giudizio fu lasciato all' arbitrio de gli Ecclesiastici. Da ciò nacquero così esorbitanti estorsioni, e querele de gli oppressi, che l'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci fu costretto ad annullar tutte le cose fatte, e far venir a Venezia i Vicarj de' Vescovi, e degli Inquisitori, ed operar che da altri Giudici coll'assistenza de'Rettori le cause fossero rivedute. E con tutto ciò con difficoltà fu quietato quel popolo, che non si movesse a sedizione.

Non è perduta la memoria delle sedizioni estreme eccitate in Roma, morto che fu Paolo IV., nelle quali le prigioni dell' Inquisizione furono popolarmente rotte, e l' Uffizio con tutte le scritture abbruciato. E similmente del pericolo che corse la Città di Mantova nel 1568.; alle quali cose non è possibile provvedere, se il Magistrato, a cui spetta la cura della quiete della Città, non impedisce le deliberazioni eccedenti, e precipitose. E occorrendo cosa di dubbio, e pericolo, far soprasedere, ciò non può essere imputato all'Ecclesiastico di pregiudizio, poichè, soprasedendo, meglio si delibera; e niuna cosa impedisce che il differito non si possa eseguire con maggior maturità. Dove, se in caso di pericolo si lasciasse correre qualche esecuzione che riuscisse a male, o non si potrebbe rimediare, o non interamente. Il Principe, avvisato, può, o coll' autorità sua, o col significare al Pontefice, far passar con quiete qualche cosa, che senza sua saputa avrebbe fine cattivo.

La quarta parte dal capitolo, cioè, che i Rettori, ed Assistenti eccitino all'esecuzione dell'Uffizio con destrezza gl' Inquisitori, quando fossero negligenti, è propriissima del Magistrato secolare: Prima, per la ragione di Sant' Agostino, il quale dice che all' uffizio loro spetta operare che sieno puniti i delitti che immediatamente sono contra la Maestà divina; come le bestemmie, eresie, e gli spergiuri, più di quelli che offendono gli uomini. Poi ancora, perchè l' eresia non solo offende la Maestà divina, ma ancora porta notabile turbazione alla quiete pubblica, la cura della quale riposando nel Magistrato, che, superiore in una Città, non potrebbe lasciarla incorrere in qualche pericolo d'infettarsi, senza mancar al suo debito. Gl'Inquisitori debbono attendere a tener il popolo mondo dall'eresie, pel servizio di Dio solamente: Il Magistrato, e per servizio di Dio, e pel pubblico buon governo. E però, come quello a cui la cura maggiormente spetta, dee ancora maggiormente vegghiare, ed eccitar gli altri. Nè a ciò può far alcuno opposizione, dicendo: Che i secolari, sebbene in Magistrato, ed anche i Principi sono figliuoli, e gli Ecclesiastici sono Padri; e però questi sono superiori, e non conviene che il figliuolo si arroghi di riprendere, ed ammonire il Padre; imperocchè l'equivoco, ed il cavillo si vede manifesto. Se in una Città fosse in un Magistrato superiore un figliuolo di famiglia, questi nelle cose familiari, e domestiche di casa sarebbe soggetto al Padre; ma nelle pubbliche, e civili superiore. Gli Ecclesiastici sono Padri in Cristo; onde il Magistrato dee essere soggetto a loro nelle cose domestiche della casa di Dio: da loro dee ricevere la dottrina di Cristo, e i divini Sacramenti, che sono le cose familiari nelle quali il figliuolo è soggetto al Padre spirituale: ma nelle pubbliche, che sono il gastigo de'delitti,

ed il tranquillo viver civile, eziandio i Padri spirituali sono soggetti a quel figliuolo che ne ha la cura come Magistrato pubblico. E se l'Ecclesiastico ha podestà, o giurisdizione per corregger qualsivoglia delitto, non l'ha da altri, che dal Principe, a cui solo Dio l'ha data.

Ho detto di sopra, che nel giudizio concorrono tre parti: la conoscenza di ragione, cioè, quali sieno l'opinioni eretiche; e questa è pura Ecclesiastica: la conoscenza del fatto, cioè, qual persona sia colpevole; e la sentenza. Queste due ultime sono temporali, e già nel Romano Imperio esercitate dal secolare; e adesso queste due ancora sono lasciate a gli Ecclesiastici per concessione de' Principi. La Serenissima Repubblica, che l'esercitò dal 1259. sino al 1289. quell' anno le concesse all'Uffizio dell'Inquisizione, maneggiato da gli Ecclesiastici, ma coll'assistenza secolare. Se gli Ecclesiastici mancassero al loro debito, ricaderebbe l'autorità in chi l'ha concessa, non però privandosene. E però non è maraviglia, se il secolare dee essere sopraintendente a chi esercita un carico concesso da lui, con ammonire, ed eccitare in quelle maniere che il decoro di amendue le persone comporta.

Il quinto caso, che i Rettori, e gli Assistenti, non diano giuramento di fedeltà, o di segretezza in mano dell'Inquisitore, è di somma considerazione, attesochè per tal giuramento resterebbono di essere Rappresentanti del Principe, e diverrebbono Ministri degl' Inquisitori.

E' cosa chiarissima che chi giura fedeltà, o segretezza, massime senza eccezione, è obbligato ad osservarla a chi l'ha giurata, non avendo riguardo a gl'interessi di qualunque altro. Laonde il Rappresentante non potrebbe opporsi ad alcuna azione dell' Inquisizione, sebben contraria a'rispetti del Principe; ovvero avvisarlo delle cose occorrenti in quell'Uffizio, senza contravvenire al suo giuramento. Ma il pubblico Rappresentante, eziandio quando si tratta delle cose spettanti all' Uffizio dell'Inquisizione, non dee aver mira ad altri rispetti, nè ad altri comandamenti, salvo che a quelli del Principe. Adunque non può giurar fedeltà, nè segretezza ad altri. Dove il Tribunale dell'Inquisizione è puro Ecclesiastico, v'intervengono secolari per Consultori, ed alle volte per Fiscali, o Notaj, o per altri Ministri, i quali giurano all'Inquisitore; ma perchè i secolari intervenienti sono dipendenti, e soggetti all'Ecclesiastico: in questo Stato il Tribunale è misto; non per li Consultori secolari, od altri Ministri, ma solo per li Rappresentanti pubblici assistenti, che non dipendono dall' Ecclesiastico, ma soprastanno in luogo del Principe.

Gli Ecclesiastici, da molte centinaja di anni in qua, non hanno altro scopo, che usurpare la giurisdizione temporale, di cui ne hanno anche fatto grande acquisto con gran disturbo de'Governi. Al presente più che mai mirano a ciò, e nel particolare dell' Inquisizione nello Stato della Repubblica usando ogni accortezza a tirarla interamente all'Ecclesiastico. Il che farebbono finalmente, quando potessero introdurre il giuramento, facendo il Rappresentante loro Ministro. E ciò essendo introdotto, gli scrupoli di uno, la poca intelligenza di un altro; gl' uffizj che farebbono fatti per mezzo de'

Confes-

Confeſſori, opererebbono, che i riſpetti dell'Inquiſitore, e di Roma, ſarebbono antepoſti a' pubblici; ovvero ecciterebbono almeno nella mente dubbj così potenti, che non laſcierebbono mai operar bene. Il che anche riſolve una riſpoſta che qui potrebbe eſſere data, cioè, che ſi poteſſe ricevere quel giuramento, ſalvo i riſpetti del Principe. Riſpoſta che non leva i pericoli, perchè le coſe dette di ſopra turberebbono la mente de gli uomini talmente, che mai non laſcierebbono aver luogo a quella ſana intelligenza. Ma, per colorare il loro tentativo, due coſe dicono gl' Inquiſitori: Una, che Federigo II. comandò a tutti i Conſoli, e Podeſtà delle Città che giuraſſero: L'altra, che il Re di Spagna giura. Ma Federigo non comandò che foſſe giurato a gl'Inquiſitori, perchè, come di ſopra ſi è moſtrato, l'Uffizio dell' Inquiſizione non era ancora iſtituito; ma che giuraſſero in pubblico a lui di eſſer diligenti a ſpiantar l'ereſia ch' erano radicate. Non entravano all'ora i Conſoli, o Podeſtà nell' Uffizio dell' Inquiſizione cogli Eccleſiaſtici; ma eglino ſoli coll'autorità Imperiale condannavano gli Eretici, e giuravano all'Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò, quella forma durò poco; ed atteſta Giovanni Andrea, famoſo Canoniſta, il quale fiorì nel 1300. che al ſuo tempo quel giuramento era già andato in diſſuetudine. Il Re di Spagna, Filippo II. introduſſe di far un pubblico giuramento, non in mano degli Inquiſitori, ma a Dio, di non comportar mai che gli Eretici viveſſero liberamente ne' ſuoi Stati: il che non è giuramento di fedeltà, e ſegretezza all'Uffizio il quale dipende dal Re, e da lui riceve comandamento: ma il promettere a Dio è levar a' ſudditi la ſperanza di poter ottenere da lui libertà di coſcienza.

Al medeſimo modo i Dogi antichi della Repubblica giuravano di punire gli Eretici nella loro promozione; che non era giuramento all' Inquiſitore, ma a Dio, e alla Repubblica. L'equivoco ſta, che altro è giurar aſſolutamente; altro è giurar in mano: e queſt'è quello che dice ſoggezione, ed obbligo a quello che dà il giuramento. Nè il pubblico Rappreſentante può giurar in altra mano, che del Principe; ſiccome non può eſſer ſoggetto ad altri. Per le quali conſiderazioni ſarà neceſſario in ogni tempo tener in oſſervanza queſto quinto capo, come punto, non tanto di ſomma, quanto di total importanza.

Il tener avviſato il Principe di tutto ciò che giornalmente avviene in materia di ereſia, come nel ſeſto capo ſi contiene, è coſa di ſervizio divino, e neceſſaria al buon governo. Dove l'Inquiſizione è in mano de gli Eccleſiaſtici ſolamente, eglino non permettono che di quanto ſuccede in quell' Uffizio ſia alcuna coſa comunicata a' Principi. In queſto Stato, dove il Tribunale è miſto, ſiccome la mira loro è, che l' Aſſiſtente (poichè non poſſono eſcluderlo) divenga loro Miniſtro; così fanno che tenga ſecreto ciò che vien trattato, mettendo carico di coſcienza, ſe alcuna coſa ſarà comunicata ſenza licenza dell'Inquiſitore, con queſta maſſima, che le cauſe della fede debbono reſtar preſſo a' Giudici della ſede.

Tra l' altre perverſe opinioni delle quali abbonda il noſtro ſecolo infelice, queſta ancora è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Principe, la qual è colorata con due preteſti:

L' uno, che, per essere cosa spirituale, e divina, non spetti all'autorità temporale: L'altro, perchè il Principe, occupato in maggiori cose, non può attendere a questi affari.

E certo è degna di gran maraviglia la mutazione che il Mondo ha fatto. Altre volte i santi Vescovi niuna cosa più predicavano, e raccomandavano a'Principi, che la cura della Religione: di niuna cosa più gli ammonivano, e modestamente riprendevano, che del trascurarla: e adesso niuna cosa più si predica, e persuade al Principe, se non che a lui non spetta la cura delle cose divine; con tutto che del contrario la Scrittura sacra sia piena di luoghi, dove la Religione è raccomandata alla protezione del Principe dalla Maestà divina, la qual ancora promette tranquillità, e prosperità a que' Stati dove la pietà è favorita; siccome minaccia desolazione, e distruzione a que' Governi dove le cose divine sono tenute come aliene. Gli esempj di ciò abbondano: de'quali non comportando questa scrittura lunga narrazione, dirò solo che Davide, entrato in un Regno disordinato internamente, ed esternamente, essendo occupatissimo e nella guerra, e nel formar la Polizia, con tutto ciò pose la sua principal cura nelle cose della Religione. E Salomone, entrato in un Regno quietissimo, ed ordinatissimo, attese parimente più alla Religione, che a qualsivoglia altra parte del Governo. I Principi più commendati ne' secoli passati, come Costantino, Teodosio, Carlo Magno, San Lodovico, &c. la maggior lode che avessero, fu di aver posta la principal opera loro in proteggere, e regolare le cose della Chiesa. E'un grand'inganno il rappresentar questa parte per cosa di minor momento, che debba essere tralasciata, per attender ad altro; poichè questa, negletta, suol provocar l'ira divina. E la sperienza cotidiana in questi tempi mostra che non può restar tranquillo uno Stato, nascendo mutazione nella Religione; e que'medesimi che consigliano i Principi a non intromettersi in cose della Chiesa, dicono però in altre occasioni, la vera Religione essere il fondamento de'governi. Sarebbe gran stravaganza, tenendo ciò per vero, com'è verissimo, il lasciarne la cura totale ad altri, sotto pretesto che sono spirituali, dove la temporale autorità non arriva; ovvero che il Principe abbia maggiori occupazioni di questa.

Chiara cosa è, che, siccome il Principe non è Pretore, nè Prefetto, nè Provveditore; così parimente non è Sacerdote, nè Inquisitore; ma è ben ancora certo che la cura sua è di sopraintendere, con tener in Uffizio, e proccurare che sia fatto il debito, così da questi, come da quelli. E qui sta l' inganno, che la cura particolare della Religione è propria de' Ministri della Chiesa, siccome il governo temporale è proprio del Magistrato; ed al Principe non conviene esercitar per sè medesimo nè l'uno, nè l' altro, ma l' indrizzar tutti, e lo star attento, che niuno manchi all'uffizio suo, e rimediare a' difetti de' Ministri: Questa è cura del Principe, così in materia di Religione, come in qualsivoglia altra parte del governo. E siccome nell'altre materie, per ben maneggiar quella parte a lui propria, dee esser avvisato di tutte l'occorrenze; così dee essere minutamente avvertito di tutto ciò che avviene in materia di Religione. Gl' Inquisitori d'Italia per ogni Corriero minutamente avvisano Roma di

tutto

tutto ciò che nell'Uffizio si fa: maggiormente al Principe, a cui più importa il saperlo, dee esser dato conto. Sarebbe molto utile, quando le cose trattate nello Stato restassero in quello solamente, come si osserva dall'Inquisizione di Spagna, che dà conto al Re solamente, e non avvisa altrove. Ma poichè ciò sarebbe difficile da ottenere, per ora basta che sia saputo dal Principe, quando è saputo anche da gl'altri, che non hanno interesse.

Il settimo capitolo fu ordinato dall'Eccellentissimo Senato, acciocchè l'Ambasciatore a Roma potesse far uffizio, che il carico d'Inquisitore si desse a' nativi del Domino: il che è cosa giusta, perchè eglino sono più informati nell'occorrenze de' costumi, e delle condizioni della Regione, ed hanno ancora maggior affetto; onde si presuppone che con maggior giudizio, ed amore sieno per esercitare l'Uffizio, che ricerca carità, e discrezione più di ogni altro. Non si può considerare senza maraviglia, che tutti gl'Inquisitori del Dominio al presente sieno forestieri; e di nativi non ne sieno adoperati, nè in questo Stato, nè men negli altri. Non è già questa Regione così infelice, che non produca uomini d'ingegno, e di bontà, al pari d'ogni altra d'Italia. Qual ragione adunque vorrà che questi sieno reputati tutti inabili, e per quello Dominio, e per tutti gli altri? Chi vorrà mirar gli esempj di là da' monti, non v'è Inquisizione, se non in Spagna, dove tutti sono Spagnuoli. Nello Stato di Milano non sono esclusi i nativi; e gli altri, a'quali l'Uffizio si dà, non sono meno dipendenti da quel Principe, che i Milanesi medesimi.

In Toscana Pio V. tentò di dar l'Uffizio dell'Inquisizione a' Frati di San Domenico; e Cosimo gran Duca non lo consentì, per essere stata quella Religione aderente a'nemici della Casa de'Medici, quando furono scacciati da Firenze nel 1494. Le quali ragioni, ed esempj mostrano che in Roma dovrà essere tenuto conto dell'Uffizio che si farà per li Padri sudditi di questo Stato, e non nuocerà la pietà del Principe, la Religione, e vita Cristiana de'popoli, e la divozione di essi Padri verso il suo Principe naturale, e la Patria.

L'ottavo capitolo, che non sia ammesso Inquisitore ad esercitar il carico, se non con lettere del Principe, è convenientissimo. Il medesimo Direttorio comandò che innanzi ogni altra cosa, l'Inquisitore si presenti a lui, e riceva lettere dirette a'Rappresentanti pubblici, nel luogo dov'è destinato ad esercitar il carico; e la ragion vuole che niuna sorta di Giurisdizione sia esercitata senza saputa pubblica: anzi altre volte i Pontefici mandavano gl'Inquisitori con lettere Appostoliche dirette al Principe, dove lo pregavano favorirli, e proteggerli; e lo stesso fanno anche al presente nella provvisione di ogni nuovo Vescovo. Adesso la Congregazione di Roma depura gl'Inquisitori con patenti, ed istruzioni, come se li mandasse in giurisdizioni proprie; ed a ciò non si può provvedere; ma è bensì necessario mantener in osservanza la presentazione delle patenti, per essere una debita riconoscenza della superiorità del Principe; e perchè servirà a due cose: L'una, per poter avvertire, se le patenti sono nella forma solita, o se lor venga aggiunta clausola nuova, acciocchè, in caso di qualche novità pregiudiziale, si possa ovviare con modi condecenti.

centi. L'altra, perchè, quando fosse fatto Uffizio che si provvedesse d'Inquisitore e nativo, e confidente, e la giusta domanda non fosse udita, si potrebbe, trattenendo le patenti, replicare, ed anche triplicar l'Uffizio con maggior istanza. E sebbene occorresse accidente, pel quale la sapienza pubblica giudicasse finalmente di accomodarsi al voler di Roma, e ricever il forestiero, si sarebbe almeno operato che la Corte per l'avvenire procederebbe con rispetto maggiore; ed i medesimi Padri forestieri ricuserebbono di accettare, per le difficoltà occorse a gli altri.

Il nono capitolo, che intervengano gli Assistenti a' giudizj, eziandio dove il reo sia Ecclesiastico, è termine legale, e necessario da osservare. Non si dee credere che l'assistenza secolare in quell'Uffizio sia introdotta rispetto alle persone de' rei. Ciò per lo passato ha ingannato molti, persuasi che la persona del reo dia luogo al foro; intendendo male quella massima: *Actor sequitur forum rei*; la qual s' intende negl' interessi privati, dove il giudizio s' istituisce tra le parti; i quali, se, quanto alla persona, non sono sottoposti ad uno stesso giudice; il foro è quello a cui è sottoposto il reo. Ma dove non si tratta interesse privato, ma pubblico, si attende, non alle persone, ma alla causa: e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica, dee l' Ecclesiastico giudicarla. Così a' tempi presenti sono stimate le cause matrimoniali Ecclesiastiche; e per ciò, sebben le persone sono secolari, sono giudicate da' Vescovi: Così le cause puramente secolari, come l'amministrazione de' carichi pubblici, le cause di abbondanza, di sanità, i delitti che turbano la quiete pubblica, ancorchè la persona sia Ecclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s' istituisce un Magistrato misto, al quale, senza attendere alla qualità della persona, spetta ogni giudizio di quel genere. E perchè l'eresia corrompe la vera dottrina Cristiana, è delitto Ecclesiastico; e perchè turba la quiete pubblica, è secolare. Onde giustamente è istituito un foro misto, col giudizio Ecclesiastico, ed Assistente secolare. Per trattarlo, non si ha da considerar la persona, perchè così bisognerebbe che l' Ecclesiastico giudicasse i Preti, e i Frati, e il Magistrato giudicasse i secolari. Ma è tanto contra la dottrina Cattolica l'eresia del secolare, quanto quella del Cherico; e tanto, e forse più, turba il pubblico Governo un Prete, o un Frate eretico, che un secolare. Siccome l' Uffizio secolare istituito sopra la sanità corporale, se trova un Ecclesiastico a portar roba infetta, non rimette il giudizio all' Ecclesiastico, ma abbrucia la roba, e scaccia la persona sospetta, perchè si tratta del ben pubblico temporale; così l' Uffizio dell' Inquisizione misto non rimette un Ecclesiastico, ma egli lo dee giudicare, perchè si tratta del ben pubblico spirituale, e temporale. E ciò si conferma ancora, perchè, sebbene i delitti commessi da' Frati Regolari sono puniti da' Superiori loro, nondimeno essi non possono intromettersi ne' casi d'eresia, ma vanno all'Inquisizione, senza aver riguardo che la persona sia regolare. Il tutto ancora si fa più chiaro, perchè, essendo i casi di eresia più contra persone Ecclesiastiche, che secolari, ne' concordati colla sede Appostolica, massime in quello del 1551. i Romani avrebbono fatta l'eccezione; la quale, non essendo fatta, mostra bene che

non

non hanno tenuta la regola universale, cioè, che il secolare intervenga in tutti i casi.

Questo capitolo, oltre a che il giusto vuole che si osservi, dee essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diversi rispetti: Prima, perchè di sopra si è mostrato quanto sia necessario, pel buon governo, che il Principe sappia tutte le occorrenze in simil materia, per la somma importanza del mantener la Religione. Ma se l' Assistente non intervenisse a' giudizj contra gli Ecclesiastici, il Principe non li saprebbe: e questi sono i più importanti, e più pericolosi, e più frequenti. Dunque non saprebbe lo stato della Religione nel suo Dominio: cosa molto stravagante. Secondo, poche volte avviene caso di eresia di un Ecclesiastico, che non sia complice qualche secolare; nel qual caso non si saprebbe che fare. Divider ciò che si contiene nella causa, è impossibile: lasciar anche il secolare al foro puro Ecclesiastico convien meno. Non resta adunque altro, se non che al Tribunale ordinario misto si faccia il giudizio; e indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diversi colori, di annessi, connessi, dipendenti, emergenti, il secolare resterebbe escluso del tutto. Però si dee, seguendo ciò ch'è chiaramente di ragione, osservare inviolabilmente la prudentissima deliberazione del Senato, nominata in questo capitolo.

Per pruova della seconda parte, cioè, che gli Assistenti sieno presenti alla formazione de' processi, sebben le denunzie fossero date altrove, bisogna presupporre lo stile di quell'Uffizio approvato dal continuo uso, ed anche dalla ragione. Che se nel Tribunale dell'Inquisizione sia denunziata persona che abbia il domicilio altrove, e non sia personalmente sotto quella giurisdizione, l'Inquisitore riceve la denunzia, ed esamina i testimonj, e forma il processo, per quanto si può, in quel luogo; e così formato lo manda all'Inquisitore del luogo, dove il reo si trova, che proseguisca nella causa, e lo spedisca.

Avvenne nel 1610. che il Padre Averoldo, Cappuccino, fu denunziato a Roma di certa opinione dell'Anticristo. Da quella Inquisizione fu mandato il processo a Brescia, dove il Padre si trovava. L'Inquisitore di Brescia procedette nella causa senza l'assistenza; ed a' Rettori, che, saputo il successo, ne mostrarono sentimento, rispose che i Rettori non dovevano assistere se non a' processi incominciati nel proprio Tribunale, ma non, se la denunzia era data a Roma. Se ciò si ammettesse, non solo sarebbe contra la ragione, e la consuetudine legittima, ma ancora sarebbe un arcano, per levar affatto, e facilmente l'assistenza. Gl'Inquisitori, per liberarsi dall' obbligo di aver gli Assistenti, per accrescer l'autorità propria, e servir anche meglio la Corte Romana, opererebbono co'denunziati sotto belli, ed apparenti colori, che la denunzia non fosse data a quell'Uffizio, ma a Roma: il che sarebbe facile, contentandosi anche di farlo con una lettera, e con un memoriale: ed in questa guisa in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Ma il termine legale è, che, siccome ogni Uffizio, o Inquisizione, riceve le denunzie contra gli assenti, secondo i riti, forme, ed usi proprj; così l'Uffizio, al quale è mandato il processo, lo finisca, secondo le forme, riti, ed usi suoi. Ed era necessario avvertir questo in particolare, acciocchè alcuno, ingannato dall'ap-

dall'apparenza, non si lasciasse forse portare a pubblico pregiudizio, dovendosi tener per regola infallibile, che il pubblico Rappresentante assista ad ogni atto che si faccia in quell'Uffizio, senza eccezione di denunzia, processo, ed ordine che venga d'altronde; e generalmente senza eccezione di qualsivoglia sorta, perchè nessuna può mai occorrere legittima.

Il contenuto del decimo capitolo, che i Rappresentanti assistano a tutti gli atti del processo, è necessario, per levar diversi abusi introdotti; perchè in alcuni luoghi tutto il processo informativo era fatto senza assistenza; in altri, tutto il difensivo; in altri, dopo ricevuta la denunzia dal solo Inquisitore, i Rettori erano chiamati all'esame de'testimonj; le quali maniere tutte sono di pregiudizio, poichè le cose una volta fatte sono allegate per esempio, e si passa dal primo al secondo; e in processo di tempo si stabilisce una consuetudine che ha forza di legge, e non si può facilmente rimuovere; e con quella facilità con cui il Magistrato fosse escluso da una parte del processo, sarebbe escluso dall'altra, e ridotto ad udire la sola sentenza, e fatto mero esecutore, come alcuni vorrebbono che fosse. E ciò che non importa meno, essendo carico dell'Assistente di avvisar il Principe delle occorrenze, e di protegger il suddito, se fosse oppresso da gli Ecclesiastici, non potrebbe fare, nè l'uno, nè l'altro, senza saper il processo tutto. Un minimo particolare diversifica tutta la causa; nè si può intendere, o rappresentare un negozio intieramente, se non sapute tutte le circostanze.

E per queste ragioni nell'undecimo capitolo è detto che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero; perchè non vi è cosa tanto minima, che non possa esser causa dell'assoluzione, o condannazione. Ed è soggiunto che non si contentino, se dall'Inquisizione sarà loro chiesta licenza, perchè, sebbene il principale, che dee fare, che sia fatto può farlo senza la sua presenza, non lo può però fare quello che dee esser presente a nome di un'altro; e perciò il solo Principe può dar tal licenza. Di più ancora la licenza non è equivalente alla presenza, atteso che il Magistrato che l'ha data non sa in che maniera sia stata impiegata, siccome può, e dee saper ciò che si fa in presenza sua. E quando la licenza si desse una volta, non v'è ragione di negarla la seconda, ed anche sempre; onde l'assistenza si ridurrebbe a niente. Non si può negare, che a'Rettori (massime occupati in molti negozj che porta il governo d'una Città) non fosse più comodo d'intervenire all'Inquisizione quando vogliono, ed esentarsi quando paresse loro; ma nessuna giurisdizione, e nessun Imperio si mantiene senza fatica, e incomodità. Il medesimo Principe, quando trascura quella parte del governo ch'è propria a lui, disordina il tutto. La Corte Romana in questi affari, acciocchè l'Uffizio dell'Inquisizione non fosse trascurato da'suoi per occupazione, l'ha dato a persone che non hanno altro che fare, e, per la loro bassezza, si tengono ad onor grande l'esercitarlo. Il Principe, a cui più importa che le cose della Religione sieno ben amministrate, reputa più condecente impiegarvi persone eminenti, e delle quali sia sicuro: e però, certo della fedeltà de'suoi Rappresentanti, aspetta, e vuol sollecitudine da loro, sebben occupati in altri affari, ed applicati a carichi maggio-

maggiori, co'quali corrispondendo alla confidenza che si ha in loro, superino le difficoltà, e gl'incomodi.

Siccome le medesime ragioni consigliano a conservare il corpo sano, e ricuperare la sanità perduta; così le medesime, che persuadono a non pregiudicare all' autorità pubblica di assistere, costringono anche a rimediare, quando alcun pregiudizio è fatto. E di ciò parla il capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la forma debita; il quale è, restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse occorrere qualche stravaganza esorbitante, che ricercasse maggior provvisione, nondimeno per ordinario sarà abbastanza ovviare al pubblico pregiudizio con que'rimedj piacevoli che sono detti nel capitolo.

Ma il XIII. capitolo, che tratta de' processi informativi, per mandar altrove, non è di minor considerazione; anzi ha bisogno d'isquisita diligenza, perchè alcuni de gl'Inquisitori alle volte fanno ad istanza, e per interesse de' loro Maggiori, certi processi segreti contra l'onore di qualche persona dabbene, esaminando i loro confidenti, che sono per lo più cattive persone; e qualificandoli per sinceri, e senza eccezione; e sopra que' processi poi si formano altrove sentenze similmente secrete, per levar la fama a' processati, ed alcune volte per far loro danni maggiori.

Nel 1590. con occasione che alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra contra la Lega, Fra Alberto da Lugo, Inquisitore di Verona, formò un simile processo contra la Serenissima Repubblica medesima, come che favorisse eretici, esaminando persone di pessima qualità, e conosciute da lui per tali, lodandole nondimeno nel processo, per acquistar loro fede. Non potè il buon Padre mandarle dove disegnava, che fu scoperto, ed anche punito, come le qualità de' tempi comportavano, sebbene non quanto meritava. Ne' moti passati, l'anno 1606. ne sono stati formati molti contra Senatori, e Rappresentanti pubblici, ed altre persone; la qual cosa è veramente un grande abuso di quell' Uffizio, che non dovrebbe partirsi mai dalla sincerità. E quanto maggior è l' abuso, tanto più debbono essere avvertiti i Rappresentanti pubblici, non permettendo che alcun processo, ad istanza, e per comandamento di chi si voglia, sia formato senza la loro presenza. E quando si scoprirà alcun tentativo, mostrino tal sentimento, che impedisca tali azioni. Stieno parimente attenti ad ogni andamento degl'Inquisitori, per iscoprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. capitolo, di operare che sia notato nel processo l' assistenza, non ha difficoltà, perchè, siccome di sopra si è detto, il Vescovo di Ravello, Nunzio Appostolico, nel 1551. lo scrisse a tutti gl'Uffizj dell' Inquisizione nello Stato. Da' Romani ciò fu proposto come per loro vantaggio, acciò apparisca che i Rettori non sono Giudici, ma Assistenti. Adesso serve per l' altra parte a provar l' assistenza che si tenta di mandar in dissuetudine. Perchè, se a' tempi avvenire si trovassero processi che non ne facessero menzione, conchiuderebbono che in questi tempi non si costumasse; e perciò sarà sempre pubblico servizio, che l'assistenza, non solo sia in uso, ma apparisca anche in forma provante.

Il XV. che nel processo non sieno posti decreti formati con autorità di fuori, è necessario osservare esquisitamente: imperocchè gran parte delle Inquisizioni fuori di questo Stato sono ridotte ad una tal forma di procedere, che gl' Inquisitori di passo in passo scrivono a Roma, e di là ricevono ordini di ciò che si ha da fare; sicchè finalmente è tanto, quanto se il processo fosse formato a Roma. Con ciò fuggono l'obbligo che la legge Canonica impone a quell' Uffizio, di dover consultare. In questo Stato non hanno ancora tentato un tal abuso così frequente, e sottile; ma bensì in qualche caso particolare, o per favorire, o per disfavorire alcuno. Si può credere che per giustizia, e con buona intenzione, scrivano a Roma, onde ricevono ordini di ciò che vogliono che sia fatto; e gl' Inquisitori, per acquistar grazia colla pronta ubbidienza, eseguiscono; anzi eglino medesimi, per levarsi qualche contraddizione del Vicario del Vescovo, o de' Consultori, se non sono d'accordo, operano che sia scritto loro da Roma, e per questa via superano l'opposizioni. Ciò fa due mali effetti: L'uno, che vien levata l'autorità al Tribunale, che si fa soggetto a chi non è di ragione; l' altra, che il reo ha maggior difficoltà, e maggior spesa in difendersi.

L'Eccellentissimo Senato ha sempre operato che l'autorità del suo Uffizio dell' Inquisizione non sia diminuita, come necessaria pel buon governo, al pari di qualunque ordinazione pubblica. Ho chiamato l'Uffizio dell' Inquisizione proprio della Serenissima Repubblica, perchè da lei fu istituito per deliberazione del maggior Consiglio, e concordato colla sede Appostolica allora, e poi anche in questi ultimi tempi, come ho di sopra narrato. In Roma l' Inquisizione già non era sopra gli altri luoghi; ma attendeva a quella Città sola, come le altre alla sua. Era ben il Pontefice sopraintendente a tutte, conservati però i concordati, le immunità, e le consuetudini legittime di ciascuna. E così continuossi fin a Paolo III. il quale circa il 1540. istituì una Congregazione di Cardinali in Roma, dando loro titolo d'Inquisitori generali, i quali però non comandavano all' Inquisizione di Spagna, che per concordato era istituita prima. Così parimente non debbono levare l'autorità dell'Inquisizione di questo Stato, istituita già da centinaja d' anni avanti, per concordato similmente. La qual cosa ho considerato qui, per conchiudere: Non esser di ragione che quell' Inquisizione si pigli ciò che a questa appartiene. Ed in fatti, se l'Inquisizione di Roma mettesse la mano nelle cause che si trattano in questo Stato, come fa in qualch' altro luogo, tanto sarebbe, come ridurle tutte a Roma. E parlando in chiari, e stretti termini, siccome giudizialmente si avrebbe per nullo ogni atto che gl'Inquisitori facessero senza l' assistenza, così meno si può concedere validità di un'atto fatto fuori dello Stato, per essere senza la presenza degl' Assistenti. E se que' Cardinali fossero mandati Inquisitori in questo Stato dal Pontefice, non si concederebbe loro operare alcuna cosa senza la presenza del Magistrato; e l'operato sarebbe per nullo, tanto meno si dee conceder loro che, stando a Roma, possano operarlo. Non è però che, se quella Congregazione, come di Cardinali principali, scriverà alcuna cosa, le lettere non debbano esser ricevute con riverenza da gl'Inquisitori, eseguendo ancora ciò che da loro è ricor-

è ricordato, quando non vi sia potente ragione in contrario; ma, osservato lo stile dell'Uffizio, cioè, formando il decreto per nome de' Giudici proprj coll'assistenza, non facendo menzione nel processo che sia ordine d'altronde. E quando il particolare scritto da Roma non fosse conveniente agli usi del paese, a alle circostanze particolari che debbono tenersi innanzi agli occhi, e tale apparisse a'Giudici, ed altri Consultori, non sarà disdicevole il replicare a Roma. Gl'Assistenti però non debbono intromettersi qui, nè hanno da sapere se da Roma viene, o non vien ordine; se è eseguito, o non è eseguito ciò che da Roma è ricordato; ma solo assistere a ciò che gl' Inquisitori operano, non spendendo altro nome, che del loro Uffizio, senza ricercar, se lo fanno di proprio motivo, o per istruzioni di altri; dovendo poi essi Assistenti eseguire, secondo che nel primo capitolo è detto. In somma, per conservazione di quest'Uffizio, è necessario operar sì, che niuna cosa abbia forza, se non è decretata propriamente in esso coll'assistenza. Se poi l' avviso venga da altro luogo, non importa, purchè l'autorità, ch'è l'anima del decreto, non si riconosca da altri. Ma di ciò sarà luogo di parlare ancora sopra il capitolo XXVIII.

Il XV. capitolo in quella parte che tocca il non rimetter prigioni fuori del Dominio, dovrebbe esser chiaro come la luce, poichè si trasmettono prigioni dall' uno all' altro luogo, o per giustizia, quando amendue i luoghi sono nel Dominio del medesimo Principe; ovvero ancora da Principe a Principe per concordato tra loro; ovvero in gratificazione: ed in tutti questi casi la remissione si fa per questo solo effetto; acciò i trasgressori sieno puniti nel luogo del delitto commesso. Ma in caso di eresia, dicono i Dottori, la punizione non si può con ragione ricercar in luogo particolare, sì perchè l' eretico pecca contra Dio, ch'è per tutto; come anche perchè egli dovunque va, tenendo la sua perversità, per tutto pecca; onde in qualunque luogo sarà gastigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa ragione è fondata la comune opinione, che i rei di eresia non si rimettono: ed in fatti il costume è per tutto di punir gli eretici dove sono ritenuti; nè si mandano dall'uno all'altro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per li suoi rispetti, facilmente, e frequentemente avvoca a sè le cause, e fa andar i prigioni a Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella Città.

La Serenissima Repubblica, siccome non ha consentito all'avvocazione delle cause, così per anche non ha concesso il rimetter prigioni, ma ha deliberato che sieno giudicati dove sono ritenuti; essendo chiaro, che il far altrimente, sarebbe un levar tutta l'autorità dell'Uffizio dell'Inquisizione del suo Dominio; nel quale essendovi Vescovi, non inferiori in bontà, e valore a qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medesima Corte Romana; ed abbondando le Città di persone dotte, che possono essere ricevute per Consultori, non vi è ragione, perchè ogni caso non possa essere esaminato così bene, e deciso, come in qualunque altra Città. Se fosse per maggior servizio di Dio che i prigioni fossero mandati a Roma, converrebbe che, posti tutti i rispetti in contrario a terra, si avesse mira a questo solo. Ma, per mostrare che non è così, porterò solo un' esempio occorso negli anni passati, nel 1596. ad Istanza degli Inquisitori di Roma.

Fu ritenuto in Padova Lodovico Sanese; e dovendo, secondo l'uso, l'Inquisitore Romano mandar a Padova gl'indizj che contra di quello aveva, ricercò il contrario, cioè, che il prigione fosse mandato là; e fece diversi uffizj coll'Ambasciador in Roma, ed altri simili fece al Nunzio in Venezia. A questo effetto l'Eccellentissimo Senato più volte rispose, che non era conveniente alterar l'ottimo istituto del Dominio, di spedire i prigioni inquisiti, dov'erano ritenuti: Che dall'altra parte il mandare all'Inquisitore di Padova ciò che contra il prigione si trovava, acciò ricevesse la debita pena, era cosa giusta, ed usitata, e senza opposizione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche sempre dello stesso tenore; e durarono queste negoziazioni cinque anni continui, stando tuttavia il Petrucci prigione. Finalmente, vedendosi in Roma che non potevano ottenerlo, nel 1601. scrissero all'Inquisitore di Padova che il detto Petrucci fosse senz'altro liberato. E così fu eseguito, lasciando un gran dubbio nelle menti degli uomini qual delitto fosse quello, che piuttosto dovesse andar impunito, ch'essere comunicato all'Inquisitore di Padova.

A questo accidente occorso aggiugnerò ciò che il Direttorio dice delle cause dell'Inquisizione che sono trattate nella Corte; delle quali parlando, dopo aver narrati diversi inconvenienti, conchiude che in quella Corte sono trattate le cause con varj tedj, miserie, fatiche, e spese; e perciò gl'inquisiti non si curano di andar alla Corte a trattar cause, se non confidano nella borsa piena, e ne'gran favori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere che la giustizia sia con maggior sincerità amministrata ne'tempi presenti, che all'ora; ma insieme ancora tener per certo che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato; e che le cause sieno così giustamente, e rettamente trattate, come in qualsivoglia altro luogo; sicchè non faccia bisogno mai lasciar giudicar altrove quelli che sono ritenuti in questo Dominio.

L'altra parte, di non mandar i processi altrove, ha per fondamento ciò ch'è stato detto sopra questo capitolo, e sopra il precedente: perchè se i ritenuti debbono essere giudicati nello Stato, ed il giudizio dee esser fatto dal medesimo Tribunale, e non ricevuto d'altronde, non resta causa, perchè si debbano mandar fuori processi. Ben convien distinguere i processi formati contra i ritenuti qui, ovvero contra i citati, e contumaci; imperocchè questi sono quelli che non debbono essere comunicati altrove, Ma gli esami, o altri atti fatti a richiesta di un'altra Inquisizione contra alcun ritenuto, o contumace di quella, come atti non appartenenti a questo Dominio, debbono essere mandati a chi li richiede. Non debbono perciò gli Assistenti concedere per modo alcuno ch'eziandio questa sorta di atti sieno fatti senza la loro presenza, come nel capitolo XII. si è detto, ed acciocchè l'Uffizio dell'Inquisizione in tutto ciò che opera lo faccia come misto, e non come puro Ecclesiastico.

Il capitolo XVII. che il Vicario Pretorio, o altra persona assistente in luogo de' Rettori, non faccia il Consultore, nasce dalle cose suddette; perchè spesso può occorrere che i Rettori mandino un Curiale, sebben dovrebbe avvenir pochissime volte: ma occorrendo che il Curiale assistente facesse uffizio di Consultore, sarebbe nel processo

notato

notato per tale, e per confeguenza come Miniftro dell'Uffizio. Cofa che all'Affiftente, che rapprefenta il Principe, non conviene; e s'introdurrebbe una confuetudine, per la quale l'affiftenza, ch'è una cofa fuperiore, farebbe mutata in confulta, ch'è cofa inferiore.

Il capitolo XVIII. che non fia conceffa ritenzione, fe non in cafi efpreffamente fpettanti all'Uffizio dell'Inquifizione, ed in proceffo formato coll'affiftenza; e che, in cafo di dubbio, fia dato conto al Principe, non ha bifogno d' alcuna pruova; poichè anche la medefima legge Canonica ha ftatuito che l'Inquifizione non affuma cafi, fe non di manifefta erefia: Anzi, effendo per legge che ogni Giudice abbia podeftà di poter dichiarare, fe tocca, o non tocca alla giurifdizione fua un cafo di che vi fia dubbio; i Dottori dicono che la Inquifizione non lo può fare, ma folo affumere i chiari; e circa i dubbj lafciar che il Giudice ordinario determini fe toccano a lui, o no. Ma ficcome quefto capitolo non ha bifogno di pruova, o dichiarazione, così ha bifogno di diligente offervanza. E'cofa frequente, anzi ordinaria, che il Giudice di giurifdizione limitata cerca quanto può, e per ogni via, di eftenderla, intaccando la giurifdizione generale, tanto civile, quanto Ecclefiaftica. E ciò avviene, così per la naturale inclinazione di tutti gli uomini a comandare quanto più poffono, come anche per l'utilità che l' Uffizio riceve. Però, fe gl'Inquifitori fi dilatano oltra il debito naturale, fono più da riprendere quelli che lo permettono, febben alle volte a buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior fervizio a Dio, quanto più lafciano dilatata quell'autorità, e credono che fia un favorir la fede. Altri con buon zelo hanno permeffo all' Inquifizione che fi affumeffe le beftemmie, i fortilegj, ed alcuni ancora le ufure; fperando che dalla riputazione, e feverità di quell' Uffizio più facilmente foffero eftirpati: ma l'evento ha moftrato, e fempre moftrerà il contrario: anzi che il fervizio di Dio fi diminuifce, e i delitti prendono maggior radice, e l' Uffizio perde la riputazione. E fe alcuna volta l'aver lafciato all'Inquifizione un cafo non fuo è riufcito in bene, nel prefente, nel futuro ha caufati tanti, e così gravi mali, cbe il Magiftrato fecolare è ftato coftretto, per mera neceffità, a riaffumere la conofcenza di que' delitti che con poco giudicio aveva lafciati all'Inquifizione, non fenza molte controverfie, e contenzioni di giurifdizione tra quell' Uffizio, ed il proprio Ordinario, accompagnate da molte confufioni.

Non fi dee credere, che il riftringere tra i debiti termini l'Uffizio dell'Inquifizione, e non permettergli di affumer cafi, fe non manifeftamente fpettanti a lui, e procedere colla prefenza di chi di ragione ha da intervenire, ed altre tali modificazioni, fia un diminuirlo, ovvero abufarfene: anzi, tutto al contrario, quefta è la via d'innalzarlo, farlo maggiormente riverire, e confervarlo perpetuo. In quelle Regioni, dove altre volte era, ed al prefente è fcacciato, non per altra caufa ciò è avvenuto, fe non, per averfi affunto tanto, ch' era intollerabile al popolo. Ognuno fopporta fpontaneamente un legame ragionevole; ma di un ecceffivo non v'è chi non cerchi per ogni via, eziandio indiretta, di liberarfi. L'antica narrazione del groppo, o nodo Gordiano, cbe, non potendofi fciorre, fu tagliato, fi applica

plica a tutti i legami, ed obblighi umani, i quali, se sono in tal forma, che i costretti ingiustamente abbiano modo di liberarsi colle vie ordinarie della giustizia, sono tollerati; ma quando non vi sia modo ordinario, ricorre agli straordinarj, alle sedizioni, e altre pesti. Quello Spartano disse che l'aver ristretta l'autorità Regia non era stato diminuirla, ma farla più durevole. Perciò si dee credere per certo ch'è servizio di Dio il ritener quell'Uffizio tanto necessario per conservazione della Religione tra i suoi termini; e che il concedergli autorità esorbitante, credendo che ciò sia un favorir la fede, è zelo indiscreto, atto a terminare in disonor divino, danno della fede, e confusione pubblica. E in questo felicissimo Stato con molto servizio di Dio si è conservato per gli ordini che di tempo in tempo la Serenissima Repubblica ha fatti, per ovviare gli abusi che s'introducevano, amplificando l'autorità più del dovere. E mentre i medesimi ordini si osserveranno, e si rimedierà a qualche altro abuso che alla giornata nascesse, si conserverà tuttavia cogli stessi frutti.

Il capitolo XIX. Che i sortilegj, e le indovinazioni non appartengano all'Inquisizione, è senza difficoltà alcuna, perchè le medesime leggi Canoniche proibiscono a gl'Inquisitori l'intromettervisi, se non contengono eresia manifesta. Ma tanto più sarà bisogno dar esecuzione a ciò, quanto che le persone imputate di tali delitti saranno donne, o altre persone deboli di cervello, che hanno più bisogno di esser istruite, ed ammaestrate dal Confessore, che gastigate dal Giudice; massime, se, oltre a ciò, saranno persone onorate, le quali non è condecente, con scandalo, e disturbo della casa, far andare per li Tribunali. La medesima diligenza si dovrà avere, che dal Tribunale dell'Inquisizione non sieno assunti i casi delle stregonerie, come si dice nel capitolo XX. o delle bestemmie ordinarie, secondo che è detto nel capitolo XXI. poichè già per le leggi Civili, e Canoniche, e per l'uso di tutto il mondo, è deciso che non appartengono all'Inquisizione. Nè ciò è posto in dubbio da alcuno, stante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle stregonerie malefiche, l'Eccellentissimo maggior Consiglio ordinò che fossero punite dal Magistrato, perchè le pene Ecclesiastiche non sono sufficiente gastigo di così grande scelleratezza. La stessa ragione mosse l'Eccellentissimo Senato a deliberare il medesimo ne'casi di bestemmia ereticale nel 1595. La deliberazione del quale fu molto matura, e dopo aver avuto il parere de'pubblici Consultori di quel tempo: le quali due deliberazioni non levano, nè impediscono la conoscenza, e sentenza dell'Inquisizione, per la qualità del sospetto di eresia, come nel capitolo si dice; ma, lasciata quella circostanza al giudizio di quel Tribunale, puniscono il delitto, che resterebbe impunito, per non aver l'Ecclesiastico pena corrispondente: la qual cosa non è di alcun impedimento all'Uffizio dell'eresia, ma bensì è gastigo delle ingiurie fatte a Dio, e de' danni dati al prossimo. Vorrebbono alcuni Inquisitori, che non tanto l'indizio dell'eresia, ma anche il delitto del malefizio, e della bestemmia restasse al lor giudizio; ed usano perciò due ragioni: L'una, che quando nel delitto vi è il principale, e l'accessorio, il principale dee tirar a sè l'altro: Ma nelle bestemmie ereticali, essendo il sospetto d'eresia principale

cipale

cipale spettante all'Inquisizione, dovrà spettar a lei ancora la bestemmia, ch'è accessoria. L'altra, perchè pare loro troppa severità punir un delitto con due sentenze; ed allegano il comun detto, che non si danno due Giudici contra il medesimo fallo. Ma è facile il risolvere queste opposizioni, perchè, presupposto ancora che il sospetto d'eresia fosse il principale; la qual cosa San Tommaso non ammette; con tutto ciò non è necessario che tiri seco la bestemmia; non essendo tanto connessi, che non si possano separare, e non si possa far esame giudiziale d'uno senza farlo dell'altro. La ragione avrebbe apparenza, se non si potesse giudicar la bestemmia senza conoscer il sospetto: ma il secolare può molto ben ricever le persone, ed interrogar il reo sopra le parole ingiuriose dette contra la Maestà divina, senza passar all'intendere qual sia la sua fede, e ciò ch'egli porti nell'animo. Adunque non vi è quella connessione tra la bestemmia, e l'inquirire di eresia, che non si possano separare, e non possa ciascuna essere giudicata nel foro suo, e competente. Il simile si dee dire quando le parole sante, e divine sono poste in derisione, come in Salmi trasformati, che il secolare esamina circa l'ingiuria fatta a Dio solamente, lasciando poi all'Inquisizione il trattare, se da ciò si possa presuppore che il delinquente abbia fede perversa. E nell'offese fatte contra le sante immagini, con ferite, o altre percosse, è molto più manifesto, attesochè il Magistrato non punisce, se non quell'atto esterno con cui è stato igiuriato Cristo nell'Immagine sua, rimettendo all'Inquisizione il conoscere se il trasgressore habbia peccato, perchè creda a qualche perversa dottrina, o per sola malizia di volontà.

E a questo proposito è ben considerare qui che bestemmia ereticale non significa lo stesso, che bestemmia atroce: Più atroce è quella ch'è più grave, e di maggior ingiuria: più ereticale quella donde nasce maggior sospetto di eresia, sebbene in sè fosse minore.

Il Magistrato secolare guarda l'atrocità, e punisce maggiormente quella ch'è più ingiuriosa. L'Inquisizione ha rispetto al sospetto maggiore, che porta seco indizio più potente, che vi sia errore nella mente, sebbene in sè non fosse tanto ingiuriosa; e per questa causa alle volte sarà maggior capitale di parole dette contra i santi, che contra la Maestà divina. Dall'Inquisizione la maggior pena che si dia, è condannare il bestemmiatore all'abjurazione, la quale, se è persona bassa, si può dire che non sia pena di sorta alcuna: E per questa causa, acciocchè trasgressioni tanto importanti non restassero impunite con scandalo, e mal esempio, è giusta, e necessaria la deliberazione pubblica, che il Magistrato giudichi la bestemmia, e lasci all'Inquisizione l'indizio di eresia.

Ma ciò che pare stravagante ad alcuni, cioè, che due giudizj si facciano nella medesima causa, non è inconveniente, quando le pene imposte non sono dello stesso genere, ed il fine de' pregiudizj sia diverso. La medesima causa può essere giudicata in civile, e poi in criminale. Il fine del civil giudizio è dare il suo a chi spetta: il fine del criminale è gastigar l'usurpatore. Così ne' casi di bestemmia ereticale, il fine dell'Inquisizione è, se il bestemmiatore ha falsa credenza, insegnargli la vera, ed assolverlo dalle censure nelle quali è in-

corso

corſo, per aver tenuta la falſa: il fine del Magiſtrato non mira, ſe non a punir l'ingiuria fatta alla Maeſtà divina. Le pene che l'Inquiſizione impone ſono ſpirituali, abjurazioni, aſſoluzioni, o ragioni; e le pene che impone il Magiſtrato ſono corporali. Anzi ſi può dir ancora che non ſia far due giudizj nella cauſa ſteſſa, ma in due cauſe ſeparate, giudicando il Magiſtrato il delitto della beſtemmia, e gaſtigandolo con pena corporale; dove l'Inquiſizione, tralaſciato il delitto, giudica la qualità del ſoſpetto, e lo puniſce con pena ſpirituale.

Alcuni Inquiſitori, che, per più oſtentare la giuriſdizione, pretendono appartenere al loro Uffizio il delitto di pigliar due mogli, del quale parla il capitolo XXII. uſano per ragione, che ciò è un'abuſo del matrimonio, il quale è ſagramento; e che in Iſpagna il caſo è riſervato all' Uffizio dell' Inquiſizione. Dall' altro canto è la comune opinione de'Giureconſulti, i quali, vedendo che nelle leggi è impoſta la pena a tal delitto, e nelle leggi Canoniche non ſe ne parla; conchiudono per neceſſaria conſeguenza, che appartenga al foro ſecolare; e così ſi oſſerva anche in tutti i Tribunali, eziandio nello Stato di Milano, dove l' Inquiſizione ha più dilatata la ſua autorità, che in qualſivoglia altro luogo. La ragione addotta in contrario, che ciò ſia abuſo del ſagramento del matrimonio, non conchiude niente; imperocchè la prima moglie è ricevuta in vero matrimonio, e ſagramento; e a queſto non avviene abuſo alcuno. Nel pigliar poi la ſeconda non interviene nè ſagramento, nè matrimonio, nè contratto di qualſivoglia ſorta ſpirituale; ma una ſola nullità fatta *De facto*, non *De jure:* onde non ſi può dire che vi ſia al uſo del ſagramento, nè quanto all'atto primo, nè quanto al ſecondo. Ben ſi può dire che col ſecondo atto ſcellerato, di pigliar un altra moglie, ſi fa ingiuria al primo che fu ſagramento; e ciò è veriſſimo. Ma l'ingiuria fatta al ſagramento del matrimonio non appartiene all'Inquiſizione, perchè l'adulterio è ingiuria al ſagramento, e nondimeno non tocca all'Inquiſizione il giudicarlo. E ſe alcuno voleſſe aver per indizio di ereſia il pigliar due mogli, inferendo che chi lo fa, abbia opinione che ciò ſia lecito, con queſta ragione tirerebbe all'Inquiſizione tutti i caſi, perchè anche ſi potrebbe dire che l'adultero, o il ladro, commettono quelle ſcelleratezze con opinione che ſieno coſe lecite; e, tra gli altri, biſognerebbe metter all'Inquiſizione tutti i Zingani, che fanno la vita loro nel furto, ed i ladri da ſtrada maggiormente. Ma tutto il contrario ſi dee ſempre preſupporre, che ogni peccatore abbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi o per fragilità, o per malizia, o per altro effetto umano; e perciò debba eſſer punito dal ſuo Giudice ordinario: e ciò conviene anche oſſervare in chi ha più mogli, ſe non apparirà qualche altro indizio di perverſa fede. E non è vero che in Iſpagna ſia riſervato il caſo aſſolutamente all' Inquiſizione, anzi è punito ordinariamente dal ſecolare con pena di bollo di ferro infocato in fronte. Ma perchè gli Ebrei, e i Mori hanno per lecita la pluralità delle mogli, quelli di razza di Ebrei, o Mori, ſono eſaminati all'Inquiſizione per l'indizio, e poi puniti col bollo per delitto. Così qui ancora: Se alcun Ebreo, o Turco fatto Criſtiano ſi ritrovaſſe aver più mogli, ſi potrebbe, (come nel

me nel capitolo si dice) per l'indizio, procedere all'Iquisizione, e pel delitto al foro ordinario. Ma quando, o per carnalità, o per rubbar la dote, ed altri simili rispetti, alcuno ha presa la seconda moglie, si dee senza circuizione procedere, facendo la giustizia nel foro secolare ordinario; e punire il delitto come ricerca la qualità delle particolari circostanze; anteponendo la comune opinione de' Giureconsulti, e l'uso universale de' giudizj agli abusi inventati, per confonder le giurisdizioni.

Ne' casi di usura, come si dice nel capitolo XXIII. è di ragione indubitata che l'Inquisizione non s' intrometta. Così hanno risposto molti Pontefici Romani agl'Inquisitori che disegnavano tirar al loro Uffizio i casi, e le quistioni di usura; e il decreto è anche registrato nella legge Canonica, dove, per escludere assolutamente ogni caso di usura dall'Inquisizione, ed ovviare che indirettamente, e sotto buon colore, non fosse tentato il giudicare alcuno; dice il Pontefice che, quantunque l'Inquisizione a qualche eretico convertito avesse dato per penitenza che, avendo fatte usure, le restituisse, con tutto ciò manco contra quello possa intromettersi in simili casi. E certo per servizio di Dio, e riputazione dell'Uffizio, è utile ogni diligenza, per tenergli lontane le cause pecuniarie: Onde essendo questo capitolo così chiaro, non occorre dirne altro.

Che i Giudei, ed altri Infedeli per niuna causa sieno soggetti all' Uffizio dell' Inquisizione, ma solo al foro secolare, secondo che nel capitolo XXIV. si dispone, già fu dall' Appostolo San Paolo detto chiaramente, che l'autorità Ecclesiastica non si estende a giudicar quelli che non sono nella Chiesa. E tanto è stato tenuto, ed osservato: eziandio in questi ultimi tempi Papa Innocenzo III. dichiarò che non erano soggetti alla legge, nè manco ad esser giudicati, poichè in virtù della legge il Giudice esercita l'Uffizio. Oltre a ciò, gl' Infedeli di qualsivoglia sorta non sono capaci di pene spirituali, e per ciò non soggetti alla Chiesa che punisce con quelle. Nel capo delle leggi civili sono le proibizioni, e pene contra i Giudei che bestemmiano, o ingiuriano la Religione; che tirano i Cristiani al Giudaismo; che violano le cose Sacre; che offendono i Giudei fatti Cristiani; ed i Pontefici Romani medesimi contra i Giudei, ed altri infedeli delinquenti in danno, o vituperio della Religione, non hanno usato altro mezzo, ch'eccitar i Principi, e Magistrati secolari a far il loro debito in punirli. Di ciò sono molti decreti nella legge canonica. Qualche Principe, per scaricarsi della molestia di giudicar tali cause, le ha delegate a' Vescovi: il che non è piaciuto a' sommi Pontefici.

Avendo i Re di Sicilia delegata a' Vescovi del suo Regno l'autorità di gastigar i Saraceni del suo Regno in certi casi, dove offendevano la Religione, Papa Alessandro III. scrisse loro, che punissero solo que' delitti dove bastava la pena pecuniaria, o di frusta, senza sangue: Ma se il delitto fosse meritevole di maggior pena, non vi s'intromettessero, ma lasciassero il giudizio alla podestà temporale.

A questa verità stabilita coll' autorità di San Paolo citata di sopra, colle leggi civili, e canoniche, e coll' uso, non dovrebbe da alcuno esser fatto tentativo in contrario. Con tutto ciò l' appeti-

to di allargar l'autorità acceca alcuni, che, senza aver riguardo a tanta chiarezza, si voltano a cavilli di niun momento, e dicono che, se Dio punisce, ed ha punito gl'infedeli, li dee, e può punire anche il Papa, e gl'Inquisitori suoi delegati: ragione, la quale proverebbe che in tutte le sorte de' delitti essi potessero punir fedeli, ed infedeli, ed ogni sorta di delinquenti, eziandio occultissimi; anche i peccati conceputi nella sola mente, perchè Dio punisce tutti questi. La verità è, che Cristo a' suoi Vicarj non ha data podestà se non nella Chiesa, e nelle cose spirituali; e perciò non possono giudicare, se non Cristiani; nè punirli, salvo di pena spirituale. Dio ha commesse le pene temporali alla podestà secolare, per gastigo di ogni sorta di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che religione esser si voglia. E certo il volere dall'Onnipotenza divina far argomento all'autorità umana, non è con tutta la riverenza dovuta alla divina Maestà. Ma un'altra cosa di più si ha da considerare, perchè essi dicono che, quantunque gl'infedeli non sieno sudditi all'Ecclesiastico, nondimeno, quando offendono la Chiesa, la ragion vuole ch'ella possa difendersi, gastigandoli, per esser termine legale, che chi non è suddito di un territorio, per ragione di delitto commesso in quello, diventi suddito. Le quali cose, ben intese, sono tutte verissime, non però conchiudono in questo proposito. Non si dee negare alla Chiesa il difendersi, s'ella è offesa; ma lo dee fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato. Non dee l'infedele che viola le cose sacre, che offende la ragione, restar impunito; e la Chiesa può difendersi, non colle proprie forze, ma coll'autorità del Magistrato. Il dar il gastigo non appartiene all'offeso, ma sempre al Giudice: e quando per delitto il delinquente sortisse il foro, non diventa soggetto all'offeso; altrimente ogni privato potrebbe gastigar chi l'offende; ma divien soggetto al Giudice del luogo dove il delitto è commesso. Onde queste ragioni non provano altro, se non che l'offesa fatta dagl'Infedeli alla Chiesa dee esser punita dal foro ordinario secolare; e tanto più si dovrà ciò osservare, che le leggi divine, ed umane dispongono, quando simil sorte di delitti sono meritevoli di pene maggiori; come in vero simili delitti per lo più così atroci sono, perchè ricercano pena maggiore di quella che l'Inquisizione darebbe.

Nel 1581. Papa Gregorio XIII. formò una Bolla contra gli Ebrei, nella quale gli sottopose, come pure tutti gl'altri infedeli, al giudizio dell'Inquisizione in dieci casi, stesi anche tanto ampiamente, che, quando fosse osservata, niun infedele potrebbe abitare, nemmen negoziare in terra de'Cristiani. La Bolla, sebben è stampata, in pochi luoghi fu pubblicata, o ricevuta; e sarebbe impossibile osservarla. Anzi i Pontefici, Sisto V., e Clemente VIII., senza aver riguardo a quella, diedero salvi condotti a' Marrani per la Città di Ancona. E ciò che più di tutto importa, nella commissione che si dà dalla Congregazione de'Cardinali agl'Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò in cui s'estende la loro autorità, di Ebrei, o d'altri infedeli non si fa alcuna menzione: argomento manifesto che non possono pretendere podestà sopra loro. Ma di quella di Gregorio XIII. e di altre, sarà più opportuno parlare a lungo sopra il capitolo XXVIII.

In som-

In somma, per ciò che a questo capitolo spetta, l'Uffizio dell'Inquisizione è costituito contra l'eresia; però non conviene che sia allargato ad altri delitti.

L'Infedeltà non è eresia, e le trasgressioni che gl'infedeli commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno bisogno di cognizione Ecclesiastica. Possono benissimo esser conosciute, e punite dal secolare: Perciò è dovere che così sia osservato, essendo comandato dalla legge divina, canonica, e civile.

Capitolo XXV. L'Uffizio dell'Inquisizione fuori di questo Stato pretende giudicare i Cristiani Orientali in qualunque articolo, eziandio dove la Nazione tutta dissente dalla Corte Romana. In questo Serenissimo Dominio, avendo riguardo alla protezione che il Principe ha della Nazione Greca, gl'Inquisitori non estendono le loro pretensioni tant'oltre: solo dicono: A' Greci si possono tollerare quelle tre opinioni nelle quali dissentono da gli Occidentali: ma se alcuno di loro tenesse sinistra opinione in que' capi dove la Nazione loro conviene con noi, ciò dee esser soggetto all'Inquisizione. La qual distinzione è soverchia, e non meno opposta alla protezione del Principe, che se fossero giudicati nelle tre cose differenti. Soverchia, perchè al presente tra'Greci, non essendovi eresia di sorta alcuna intorno agli atticoli comuni, il caso non può occorrere contra la protezione, perchè il rito loro gli obbliga a non riconoscere per superiore in cosa alcuna altri, che i Preti loro proprj: la qual cosa, se sia giusto mantenerla, o no, si può benissimo decidere co'Canoni della Chiesa universale, e colle consuetudini sempre osservate. Furono ambe le Chiese, Orientale, ed Occidentale, in comunione, e carità Cristiana per lo spazio di novecento, e più anni, ne'quali tempi il Pontefice Romano era riverito, ed osservato, non meno da'Greci, che da'Latini; era riconosciuto per successore di San Pietro, e primo tra tutti i Vescovi Orientali Cattolici. Nelle persecuzioni degli Eretici imploravano l'ajuto suo, e de' Vescovi d'Italia; e la pace si conservava con facilità, perchè la suprema podestà era ne'Canoni, a'quali l'una parte, e l'altra si professava soggetta. La disciplina Ecclesiastica era severamente mantenuta in ciascuna Regione da' Prelati proprj di essa, non arbitrariamente, ma assolutamente, secondo la disposizione, ed il rigor canonico; non mettendo mano alcuno nel governo dell'altro; ajutandosi l'un l'altro per l'osservanza de'Canoni. In que'tempi mai alcun Pontefice Romano non pretese di conferir Benefizj nella Diocesi degli altri Vescovi; nè la Corte allora aveva introdotto il cavar dánari dagli altri per via di dispense, e Bolle. Immediatamente che la Corte Romana entrò in pretensione di non esser soggetta a'Canoni, ma che per arbitrio suo potesse mutare ogni antica disposizione de' Padri, de'Concilj, e degli Appostoli ancora; e che tentò, in luogo dell'antico Primato della Sede Appostolica; introdurre un dominio assoluto, non regolato da alcuna legge, o Canone, la divisione nacque: e quantunque da settecento anni in qua più volte sia stata tentata la riunione, e pace, non si è potuta effettuar mai, perchè si è atteso alle dispute, e non a levar quell' abuso che fa la vera occasione d' introdur divisione; e ch'è la vera causa di mantenerla ancora. Mentre che le Chiese furono unite, la dottrina di San Paolo fu da tutti unitamen-

Aaa 2 te te-

te tenuta, ed osservata così, che nelle cose del pubblico governo ciascun fosse soggetto al Principe, perchè così comanda Dio, il quale è disubbidito da chi non ubbidisce alla podestà costituita da lui per governo del genere umano. Mai alcuno non ebbe pretensione di non poter essere gastigato de' suoi delitti, avendo per troppo chiaro che l'esenzione, per poter far male, è cosa dannata da Dio, e dagli uomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo, cioè: *Vuoi tu essere esente da temer la podestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato da quella: Ma se opererai male, dei temerla, perchè non l'è stata data vanamente la spada della giustizia in ministero divino, per vendicar l'opere mal fatte.* Dopo la divisione delle Chiese, nell'Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura fin al presente; cioè, che ogni Cristiano, quanto alle cose spirituali solamente, è sottoposto all'Ecclesiastico; ma nelle temporali al Principe; e nessuna cosa è più temporale, che il delitto, perchè niuna cosa è più contraria allo spirito.

Continua ancora presso a' Greci la dottrina, che i Vescovi debbano giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual eretica; ma che il gastigar quelli che professano le opinioni dannose sia del secolare. Ora, stante la verità delle suddette cose, che sono manifeste, e chiare, per quattro ragioni l'Inquisizione non dee intromettersi ne' Greci.

La prima, perchè, mentre una causa verte indecisa, non è ragionevole che una parte sia giudicata dall' altra in quella loro lite propria. Ma questa è la lite de' Greci colla Corte Romana, che essi domandano l'osservanza de' Canoni, i quali sottopongono ogni Nazione a' proprj Prelati; e la Corte Romana pretende essere sopra i Canoni: Adunque non possono i Greci esser giudicati da' Ministri Romani in questa controversia.

La seconda, perchè egli è certo che innanzi la divisione i Greci erano soggetti ne' giudizj temporali al Magistrato secolare, e ne' spirituali a' Superiori loro: Adunque è giusto che sia osservata la loro ragione, e consuetudine.

La terza, perchè, cedendo il Principe all' Inquisizione il giudicar i Greci, priverebbe sè dell' autorità propria, che può esercitare con quiete; e permetterebbe che fosse esercitata da altri con turbazione. L' autorità di punir i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca sempre è stata nel Principe; e i Greci di questi tempi così confessano, e desiderano che si continui: onde con quiete la giustizia può essere amministrata dal Magistrato; che il lasciarla all'Inquisizione con contraddizione di tutta la Nazione porterebbe in conseguenza mille inconvenienti.

La quarta, perchè la Serenissima Repubblica concede a' Greci di vivere secondo il rito loro: Ma il loro rito comanda che nelle cose secolari, e nelle pene di qualsivoglia delitto, sieno soggetti al Principe temporale, ed ubbidiscano a' loro Preti nelle spirituali: Adunque, salva la protezione promessa loro, non possono essere soggetti ad altri. Perlochè non è da permettere che l'Inquisizione voglia investigare ciò che i Greci facciano, o credano in segreto. E se loro va a gli orecchi che alcuno di essi viva, o parli con scandalo de' Latini, hanno modo pronto, e facile da rimediarvi, ch'è, notificarlo

al Magi-

al Magistrato, dal quale sarà la giustizia amministrata, massime in materia così importante, com'è provvedere agli scandali, ed a' tumulti.

Il XXVI. capitolo, che non sia citata pubblicamente persona andata di là da' monti per imputazione di delitto commesso in quelle Regioni, a prima faccia pare cosa che non possa occorrere; ed, occorrendo, sia di leggier momento: nondimeno, quando fosse aperta la porta, sarebbe frequentissima, e di somma importanza. Papa Clemente VIII. nel 1595. fece una Bolla sopra gl'Italiani solamente, comandando che nessuno, eziandio per mercanzie, potesse andar in luogo dove non vi sia Parroco, e Chiesa pubblica, ch'eserciti il rito Romano, se non avrà licenza da gl'Inquisitori; aggiungendo che quelli, a'quali sarà data, sieno tenuti ogni anno a mandar all'Inquisizione fede autentica di essersi confessati, e comunicati. Per introdurre l'osservanza di questa Bolla, quando capita di là da' monti alcun Italiano, immediatamente i Gesuiti gli sono attorno, circa l'esser andato là senza licenza; e se quel tale non si rende loro, promettendo ubbidienza, e contribuzione, esaminano contra di lui due de'loro aderenti, e formano un processo segreto, che mandano a Roma; sopra il quale scrivesi da Roma all'Inquisitore del luogo dell'origine, che lo chiami con pubblica citazione. Solevano fare altre volte questa citazione all'Inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perchè le Città oltramontane si risentono, procedendo contra qualche aderente della Corte Romana; e, per levarsi da questo pericolo, non citano più a Roma, ma vogliono che si faccia al luogo dell'origine. Questa invenzione, sebben colorata di Religione, mira a far la Corte Romana Padrona in Italia della mercanzia oltramontana, siccome, già 300. anni sono, ridusse sotto di sè, con minor pretesto, la mercanzia di Levante.

Non sarà fuor di proposito narrar qui ciò che si fece all'ora, e qual'esito avesse, massime in questa Città, acciò sia meglio penetrato ciò che al presente si opera. Essendo già proibito il portar armi, o altri strumenti a gl'Infedeli, co'quali potessero far guerra a' Cristiani, il decreto, come onesto, fu ricevuto da tutti. La pronta ubbidienza del Mondo diede speranza a Papa Clemente V. di poter far un passo innanzi: onde nel 1307. pubblicò una Bolla, e comandò che niuno potesse portar mercanzia di qualsivoglia sorta a'paesi di Levante; nè meno lasciarlo partir da'porti, per andar a quel viaggio, sotto censura di scomunica, e di altre pene gravissime spirituali, e temporali; e tra le altre, che nessuno, che avesse portato, o lasciato portar mercanzie di qualsivoglia sorta, potesse esser assolto, se non pagando prima precisamente tanto, quanto montava il capitale portato.

La difficoltà, per non dire impossibilità, di osservare così rigido ordine, fece che in Venezia i contraffattori fossero molti, i quali in vita ci pensavano poco, ma in caso di morte, per ricever l'assoluzione, lasciavano, secondo il comandamento del Papa, che fosse pagata la contraffazione, e non mancavano i Confessori di far efficaci uffizj, negando l'assoluzione a chi non pagava, o non lasciava che fosse pagato quanto aveva portato di capitale in Levante. Molti, che avevano

vano fatto il viaggio più volte, si vedevano debitori anche di più di quanto si trovavano avere alla morte, perlochè per testamento, per iscarico della coscienza, lasciavano tutto il loro alla disposizione del Papa. Gli Eredi, e i Commissarj differivano l'esecuzione de' testamenti, vedendosi tendere alla distruzione delle famiglie, e del pubblico; massime che non mancavano chi gli avevano per nulli, ed estinti. Per questa causa il credito del Papa in quindici anni crebbe a somma bastante per vuotar la Città di danari; a' quali avendo applicato l'animo Papa Giovanni XXII. suo successore, che da ogni parte ne congregava all'ora, cioè nel 1322. mandò a Venezia Ardenaro Largo, e Falcone Cestario, Nunzj, con ordine di riscuotere ciò che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa; constringendo i Notaj, ed altri a produrre i testamenti, scomunicando chi non li consegnava. Oltra di ciò, diede anche commissione a' Nunzj di provvedere, e denunziare scomunicati tutti i viventi che avessero navigato, e di assolverli, pagando il capitale della mercanzia portata. Questi Nunzj, venuti a Venezia, eretto un Tribunale, fecero diverse esorbitanze, fra le quali una fu, che scomunicarono nominatamente i Proccuratori di San Marco, e più di dugento altri, tra uomini, e donne, per le cause suddette. è Consultori di quel tempo, tra' quali fu un' Andrea Vescovo di Chiozza, consigliarono che le azioni de' Nunzj non erano legittime, e propolero di ovviare con appellazioni, e con altri rimedj, che si eseguissero: ed il tentativo de' Nunzj non ebbe effetto. Restarono solo molti inconvenienti, come in simili azioni avviene; i quali, continuando per due anni con grave pericolo, fu costretto il Pontefice ad applicarvi rimedio, il quale fu più grave del male. Fece una Bolla nel 1324. confessando che le azioni de' Nunzj suoi erano state esorbitanti; sospese tutte le censure pronunziate da loro; e diede commissione all'Arcivescovo di Ravenna per la esecuzione, comandandogli dopo che dovesse assegnar un tempo conveniente agli uomini, ed alle donne censurate da' Nunzj per tal causa, di comparire nella Corte Romana, ch'era in Avignone, o in persona, o per Proccuratore, a trattar le cause loro, niuno eccettuato, salvo il Doge, ed il Comune. Era un bell' aumento della Corte, che in una sola volta andassero a quella dugento, e più persone, per cause pecuniarie di tanto peso. Ma ciò che avvenisse, o se il Pontefice fosse ubbidito da pochi, o da molti, non l'ho potuto giustificare: ma ben resta chiarezza, che allora si levò un'opinione, la qual diceva, che il portar mercanzie a gl'Infedeli non era peccato, purchè non fossero cose per servizio della guerra; e che però il Papa non poteva vietarlo. Dal che mosso egli, nel 1326. fece una Bolla, dichiarando eretici tutti quelli che dicevano non esser peccato il portar agl' Infedeli le mercanzie, eziandio che non possano servir alla guerra. Ma in quel tempo le controversie che quel Pontefice aveva coll'Imperadore passarono a guerra manifesta; onde egli in tutto il rimanente di sua vita, (come scrive Lodovico Bavaro) restando in maggiori cose occupato, non potè pensare a ciò.

Sotto il Successore trovossi temperamento, perchè egli aprì la mano, non a rivocar il decreto, come sarebbe stato giusto, ma a conceder licenza: E la Serenissima Repubblica la domandava, e l'era conces-

conceſſa, ora per un' anno, ora per più lungo tempo, ma determinato; e alle volte riſtringendo il numero de' navilj, alle volte laſciandolo in libertà. E queſte licenze coſtavano, ma non è ſempre chiaro il quanto. Dirò però in queſto particolare, che, per una licenza conceſſa da Papa Innoc. VI. nel 1361. ſi pattuì di pagar 9000. ducati d'oro di Camera, allegando che non ſi poteva far meno, perchè la Camera Appoſtolica era eſauſta, e in biſogno. Durò queſto aggravio ſin poco dopo il 1400. che all'ora, eſſendo il Mondo fatto certo della verità, ch'il mercanteggiare era lecito, e libero, la Corte ſi ritirò dalle ſue pretenſioni. Adeſſo, per tentare che neſſuno vada ſenza licenza in terre che non riconoſcono il Papa, hanno un colore più apparente, che all'ora, dicendo che ſi fa, acciocchè non s'imbeva della falſa dottrina: quaſi che una carta ſcritta e ſuggellata gli debba eſſere nn preſervativo; o non poſſa occorrere che ſi conſervi intatto chi anderà ſenza licenza; e ſia impoſſibile che s' infetti chi l' avrà. Onde ſi vede chiaro che il negar l' andata in que' paeſi ſenza ſua licenza non è zelo di Religione, ma di dominare, e ſoggettarſi il ſecolare, e cavar qualche buon profitto. Se la giuſta libertà del mercanteggiare non comporta queſto aggravio, non è da permettere che uno, vivuto qui da buon Cattolico, ed andato di là da' monti, perchè non abbia domandata licenza all' Inquiſitore, ſia moleſtato, ed incomodato ne'ſuoi negozj per imputazione datagli a Roma, con vergogna de' parenti, che rimangono notati, maſſime ricuſando eſſi di far la citazione a Roma, perchè temono il riſentimento delle Città oltramontane, che di ciò ſi reputano offeſe. Non è ragionevole che ſi naſcondino, e addoſſino ad altri ciò ch'è fatto per li proprj riſpetti; e per queſte vie indirette s'impadroniſcano della mercanzia oltramontana. E però, ſe alcun nativo di queſto Dominio ſarà viſſuto da buon Cattolico in queſto paeſe, e per le ſue occorrenze avrà paſſati i monti, finchè non torni, non è coſa giuſta dargli moleſtia alcuna, per relazione che ſi abbia di lui.

Intorno al XXVII. capitolo, che non ſia ammeſſa la confiſcazione in queſte materie di ereſia, eſſendo già introdotto e ſtabilito l' uſo ſenza contraddizione, non fa biſogno, ſe non continuare l' oſſervanza, poichè è di molto ſervizio di Dio, e della Religione; de' quali quando ſi tratta, è ſempre coſa pernizioſa il meſcolarvi materia pecuniaria, perchè da ciò il Mondo prende ſcandalo: e vedendo intervenir il danaro, non ſi può perſuadere, ſebben foſſe vero, e chiaro, che il ſervizio di Dio tenga il primo luogo. Non reſterà mai la Corte Romana in tutte l'occorrenze di biaſimar queſta ordinazione, parendole che la moderazione ſtatuita dalla Sereniſſima Repubblica rinfacci l' ordinazione Romana di troppa ſeverità. Ciò che in pubblico allegano è, che l' ereſia è delitto di leſa Maeſtà divina, la quale convien più vendicare, che la umana: onde è un pervertir l' ordine, quando ſi dà la maggior pena a chi offende gli uomini, che a chi offende Dio; e però, confiſcando loro i beni per leſa Maeſtà umana, maggiormente debbonſi confiſcare per leſa Maeſtà divina; nel qual delitto s' incorre per ereſia. Ma queſt'apparenza è un ombra ſenza corpo, perchè condannerebbe le loro coſtituzioni, le quali perdonano il delitto di ereſia la prima volta; e pure non ſi perdona il delitto della Maeſtà umana

umana offesa la prima volta: onde parerebbe che minor conto si tenesse dell' offesa di Dio, che degli uomini. Però la verità è, che nella imposizione delle pene non si ha rispetto alla sola gravità del delitto, ma alle circostanze ancora del danno che porta agli altri; ovvero della disonestà congiunta, o della volontà del delinquente più perversa. La Maestà umana non è lesa, se non in certa malizia, e certo studio di chi l'offende; e l'eresia ben spesso è per ignoranza: onde questa merita compassione per lo più, e quella mai non la merita. Le pene sono più per esempio degli altri, che per gastigo del delinquente. La confiscazione de' beni per lesa Maestà umana spaventa gli altri, e per l'amore de' figliuoli almeno, si astengono, anteponendo il ben loro a gli affetti che si muovono contra il Principe. Ma nel caso di eresia ad ognuno pare di muoversi per rispetto spirituale, e da non posporre alla morte de' figliuoli. L'evento dimostra che, per grazia divina, questo felicissimo Stato con maggior soddisfazione universale resta tanto mondo dalla zizzania ereticale, senza levar ad alcuno la roba, quanto gli altri dov' è levata con severità. Perlochè, non risguardando ordini, ovvero esempj di altri, o ciò che da alcuno sia detto, covien seguire gli usi sperimentati da' buoni.

Il XXVIII. capitolo, che non sia pubblicata Bolla, ordinazione di Roma, nè vecchia, nè nuova, senza licenza espressa del Principe, è il più importante, e necessario avviso, per conservar l'Uffizio della Inquisizione. Sopra il capitolo esporrò prima la ragione giuridica, e reale, per la quale debba così osservarsi coll' inconveniente che seguirebbe, quando si facesse altrimente.

E' cosa chiara, che siccome ciascuno può mutare, per li suoi rispetti, a beneplacito proprio gl'ordini di governare la giurisdizione, ch'è sua totalmente, senza dar parte, nè ricercar consenso d' altri; così dove per contratto e concordato tra due è eretto un Tribunale, data una forma, non può un di loro, per qualsivoglia ragione, eziandio ottima, e indubitata presso a tutti, far alcuna mutazione, senza il consenso dell' altro contraente. Tale è la natura del contratto, e concordato; che siccome riceve la esistenza pel consenso de' contraenti; così non può ricever mutazione pur minima senza il consenso medesimo: così, se alcuna alterazione è necessaria, per la mutazione de' tempi, o di altra circostanza, mai non può essere fatta legittimamente, se non da ambe le parti. Cosa chiara è che l'Uffizio dell' Inquisizione in questo Dominio è istituito per deliberazione del maggior Consiglio, e per consenso del sommo Pontefice, fin nel 1289. colle condizioni all'ora stabilite. Adunque nessuna novità successa dopo la può alterare, se i medesimi che convennero nella istituzione non accordino parimente insieme la mutazione. Perlochè, se dalla Corte Romana vien decretata alcuna cosa di nuovo spettante a quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell' Uffizio, se non coll' assenso del Principe. Questa è la vera causa, perchè le Bolle, e ordinazioni fatte a Roma, da quel tempo in qua, non possono obbligare.

Nè qui si può allegar in contrario, che i diversi tempi ricercano diverse ordinazioni; e che i Pontefici, per miglior governo, dopo quel tempo hanno fatte altre leggi ragionevoli, che debbono esser

esser ricevute; imperocchè a ciò la risposta è chiara, che, siccome non si può tener nel Mondo cosa alcuna per immutabile, ed ognuno spesso dee essere accomodato a' tempi, e alle persone, così ciò dee esser fatto da persona a cui spetta di ragione, e non da altri. Se alcuno volesse reggere le cose comuni da sè solo, quantunque con buona intenzione, ed anche con riuscita felice, sarebbe trasgressore delle leggi divine, ed umane.

La medesima ragione, che costrinse nel principio ad istituire Inquisizione per concordato, constringe al presente che non sieno fatte nuove leggi, ovvero nuovi ordini, se non per concordato. Per far forza ad una legge, non basta che sia conveniente, e ragionevole; ma è ancora essenziale che sia costituita da chi ha intera autorità. Nè ciò si dice solamente per conservazione della podestà, e giurisdizione, ma anche per la necessità del buon governo. Non fu allora istituita l'Inquisizione colle medesime condizioni, come nel rimanente di Italia, per esser diversi i rispetti di questa Reppublica, e degli altri Stati. Adesso parimente i diversi rispetti operano che ciò ch'è utile a Roma, alle volte non sia utile qui. Onde non sarà giusto subito eseguire in questo Stato ciò che il Pontefice avrà costituito secondo i suoi rispetti, ma dovrà esser prima considerato, se conviene a' rispetti di qui: la qual cosa altri, che il Principe, non può fare, come quegli che solo conosce il bisogno delle cose publiche. Perlochè, quantunque la Bolla nuova, e vecchia, paresse al Rettore onesta, ed utile, non però dee seguir in ciò il suo giudizio; essendo proprio del Principe solo di conoscer ciò che sia spediente. Nè a' Vescovi, o Inquisitori, dovrà parer grave che ciò ch'è giusto, e legittimo, sia eseguito col debito modo, giudizio, e forma.

L'Inquisizione di Spagna; che parimente è per concordato istituita, procede in questa maniera medesima. Ha le sue leggi, e gli usi suoi proprj co'quali si regge; nè si altera, o riceve nuovi ordini da Roma; ma se per pubblici rispetti la Corte reputa che fosse bene introdurre alcuna cosa di nuovo in Spagna, la scrivono al Consiglio generale Regio sopra l'Inquisizione, dov'è consultata; e secondo che i rispetti di Spagna comportano, è ricevuta, o in tutto, o in parte, o anche posta da canto affatto.

Ma che l'osservanza di questo capitolo sia necessaria, non solo per mantenimento della propria podestà, e giurisdizione, ma per ovviar ad una infinità d'inconvenienti, lo vedrà chiaro chi considererà l'infrascritte cose.

Prima, parlando delle Bolle già fatte, molte sono contrarie a gl' Istituti della Serenissima Repubblica, siccome quelle che comandano di abbruciar gli Eretici in pubblico vivi; la confiscazione de' beni con censura a' Principi che non le ammettono; la demolizione della casa dove sarà trovato un eretico, quantunque non fosse sua; che l' Inquisizione possa farsi dare sicurtà pecuniaria di vivere da buon Cattolico a chiunque le sia sospetto; che all' Inquisizione sia concessa Corte armata propria per quell'Uffizio. Tutte queste sono ordinazioni Pontificie, contrarie a' costumi di questo Stato. Altri danno autorità eccessiva a gl'Inquisitori, come quelle le quali vogliono che abbiano facoltà di dar licenza di portar armi, di far croce-segnati; le quali cose non si potrebbono metter in uso senza gran confusione. Alcune sono tanto severe, che non possono convenire al governo mite

di questo Stato, come quella di Paolo IV. la qual non vuole che sia perdonata la vita la prima volta a chi vorrà ridirsi, avendo tenuto uno de'cinque articoli nominati da lui; ed un altra di Pio V. che nessuna sentenza fatta a favore dell'imputato, ritrovato innocente, possa passar in giudicato, eziandio che fosse fatta dopo la purgazione canonica; ma sempre l'Uffizio possa riassumere la medesima causa, eziandio sopra solamente i medesimi indizj: la qual ordinazione mettendosi in uso, sarebbe un continuo tormento de'miseri. E quell'altra del medesimo Pontefice, che chiunque offendesse, ovvero ancora solamente minacciasse un Notajo, o altro Ufficiale dell'Inquisizione, o un Testimonio esaminato in quell'Uffizio, oltra la scomunica, sia reo di lesa Maestà in primo capo, e sia punito di pena capitale; gli sieno confiscati i beni, ed i Figliuoli renduti infami, ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento: alla qual pena sia soggetto chiunque che, non solo facesse fuggire di prigione, ma anche tentasse di farlo, sebben l'effetto non seguisse; e chiunque favorisse, o intercedesse per alcuno di questi tali, con altre clausule di acerbissima severità, comprendendo anche persone titolate, e Principi. E pur questa è quella Bolla che fu fatta fino nel 1569. nè mai fu ricevuta, nè pubblicata in questo Stato. Il Cardinal Arrigone, 48. anni dopo, cioè nel 1617. ordinò all'Inquisizione di questa Città di Venezia che la stampasse, e pubblicasse; e si sarebbe eseguito, se gl' Illustrissimi Riformatori di quel tempo, per ordine anche dell'Eccellentissimo Collegio, non l'avessero proibito. Ciascun può considerare quanti processi si potrebbon fare per ogni parola che fosse detta ad uno de'Notaj, testimonj, o denunziatori, da chi credesse esser offeso; e quanti miseri sarebbono cotidianamente vessati. Lungo sarebbe il narrar tutto ciò che non conviene a'costumi di queste Regioni; e le suddette sono abbastanza, per mostrar che senza turbare la pubblica tranquillità non si possino ricevere generalmente tutte: ma se alcuna è necessaria, ovvero utile, per gastigo degli Eretici, è ben ragionevole che sia ricevuta. Il conoscer però quale sia tale, è proprio del Principe; nè altri lo può sapere; nè alcun dee consìdare che possano esser ricevute senza confusione, perchè in Roma sono in vigore: e pur le cose passano quivi con quiete, essendo diverso lo Stato di Roma da quello de gli altri Principi. I Romani dicono essere superiori a queste ordinazioni: se loro pare, le osservano; se no, le tralasciano, o le dispensano, e servono mirabilmente a' loro rispetti, così quando sono osservate, come quando sono trasgredite, perchè dalle leggi non sono essi per regolarsi, ma essi regolano le leggi. Pel contrario negl'altri Stati, quando sono pubblicate, o ricevute, non sono più in podestà del Principe, se vede inconvenienti: per provvedervi, bisogna ricorrere a Roma, dove essi ascoltano, e rimediano, ovvero non rimediano, avendo rispetto, non a ciò ch'è utile allo Stato degl'altri, ma al loro. E questo è quello che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte; cioè, di aver in sua mano, sotto colore di Religione, l'amministrazione di alcune cose, senza le quali gli Stati non possono reggersi, perchè, medianti quelle, resterebbe arbitra di ogni governo. Per questa causa cotidianamente i Pontefici dicono, volendo far ricevere le loro ordinazioni, che se passarà inconveniente, s'abbia ricorso

ricorſo a loro, che rimedieranno. Ma il rimedio che non viene dal medeſimo Principe, anzi da chi ha altri intereſſi, è peggiore del male. Dio, l' opere di cui ſono perfette, ed è autore di tutti i Principi, dà ad ognuno tutta l' autorità neceſſaria, per ben governare; nè vuole che ſia riconoſciuta da altri, che da ſua divina Maeſtà. Tutto ciò che un Principe riconoſce da altri, che da Dio, è ſervitù, e ſoggezione.

Ciò è detto generalmente della conſiderazione che ſi dee avere in publicare, e ricevere l' ordinazioni Pontificie fatte già in queſta materia d' ereſia: ma molto più converrà uſar diligenza intorno a quelle che per l'avvenire ſi faranno. Delle già fatte il numero è determinato; ſi ſa ſe altrove ſono ricevute, o no; in che oſſervanza ſono; che interpretazione ricevano; dove mirano; che conſeguenza di buoni, o cattivi effetti poſſono ſeco portare. Ma per l' avvenire, ſe foſſe laſciata libertà alla Corte, il numero ſi accreſcerebbe in infinito. Quando una di nuovo compariſce, non ſi ſa ſe il Mondo la riceverà, o no: la mira di chi l' ha ſabbricata non è ancora ſcoperta; la ſperienza non ha moſtrato che effetti poſſa produrre; e però ogni dilazione, e maturità in riceverla, porterà utilità infinita. Non ſi dice che le nuove diſpoſizioni ragionevoli non ſieno accettate; ma che ciò non ſi riceva per obbligo, come ſi fa da chi è ſoggetto, ma per concerto, e trattato comune; richiedendo così l' iſtituzione di queſt' Uffizio, come ſi è detto; e con molta conſiderazione, per li graviſſimi pericoli che portano ſeco le novità. La Corte Romana, nel far nuove Bolle, non uſa grande avvertimento. Con facilità ſi fanno, perchè con facilità ſi revocano, derogano, o diſpenſano, ſecondo il comodo delle coſe loro; nel che riguardano a' proprj riſpetti: ma ciò ch' è utile ad uno Stato non è profittevole all' altro. La ſalute di queſto Dominio ricerca che la Religione ſia conſervata inviolata in tutte le ſue parti, ovviando ad ogni mutazione, e novità di qualſivoglia ſorta. I riſpetti di Roma ricercano che non ſi faccia mutazione, per cui la podeſtà Pontificia ſia dimuita, o la Corte perda alcuna delle utilità che tira dagli altri Stati: ma le novità colle quali s'aumentaſſe il profitto della Corte, ovvero l'autorità temporale ſi diminuiſſe coll'eſaltazione dell'Eccleſiaſtica, non ſono abborrite, anzi proccurate; e ciò veggiamo ogni giorno. Trovaſi queſta Sereniſſima Repubblica, come anche gl' altri Regni Cattolici, tra due contrarj: I Proteſtanti, che non hanno altra mira, che di diminuir l' autorità Eccleſiaſtica, e la Corte, che non ha altro ſcopo, che aumentarla, e renderſi la temporale ſerva: Onde i Regni, e Stati Cattolici, per conſervarſi, ovviano ad ogni novità dell' una, o dell' altra parte, e mantengono la Religione ſenza mutazione alcuna; credendoſi, per chiara ſperienza, che l'una, e l'altra novità ſia pernizioſa. La riverenza, che meritamente ſi porta alla Religione, cauſa che facilmente hanno ingreſſo gli abuſi, ch' entrano coperti di quel ſanto manto. Per mantenimento della Religione, l'Uffizio contra la ereſia è riſpettato; e per queſta cauſa, quando Roma vuol introdurre qualche novità, ſi vale volontieri di quell' Uffizio, preſupponendo che il vero fine non ſia per apparire. E ciò è ben ſtato operato nello ſteſſo modo anche per lo paſſato, ma molto leggiermente, riſperto a ciò che al preſente

 ſi ſa.

ſi fa. Con tutto ciò i Senatori di que' tempi ſono ſtati diligenti: hanno voluto un' Uffizio contra l'ereſia miſto; ſi ſono oppoſti ad ogni novità; non hanno permeſſo agli Eccleſiaſtici di far coſa alcuna non ſaputa, nè veduta, nè eſaminata. Per tai veſtigj convien che cammini chiunque vuole che la Repubblica ſi conſervi, non laſciando che nuove Bolle, ovvero nuovi decreti ſieno accettati nello Stato, ſe prima con deliberazione matura non è certificato che non ſieno per portar inconvenienti. Una tal deliberazione è propria del Principe, che ſolo comprende lo ſtato delle coſe pubbliche.

Circa il XXIX. che tratta di pubblicare una proibizione de' libri, poichè il concordato del 1596. reſta, non ſi può metter in difficoltà; ma ben ſarà neceſſario conſiderare, che, eſſendo quel concordato fatto con tanto eſame, e maturità, così dal canto della Sede Appoſtolica, come dalla parte della Sereniſſima Repubblica, la materia dee eſſere tenuta per grave. Durò quella negoziazione quattro meſi: dalla parte Pontificia v'intervennero il Cardinale, il Nunzio, e l'Inquiſitore; a dall'altra i primi Senatori della Repubblica: argomenti chiari, che il negozio da ambe le parti fu ſtimato di molto peſo; e nondimeno, con tutto che determinato col conſenſo comune, non levò agli Eccleſiaſtici la ſperanza di mandarlo in obblivione, e diſſuetudine. Perlochè allora trattarono che del concordato non ſi ſtampaſſero ſe non ſeſſanta copie: e ciò non per altro, ſe non perchè, eſſendo innumerabili gli eſemplari de gl' Indici che vanno per mano di tutti, ognuno vedeſſe que' documenti che danno l'autorità ſopra i libri a gli Eccleſiaſtici ſolamente, e la moderazione del concordato non foſſe ſaputa ſe non da pochi, e finalmente ſi perdeſſe. E camminandoſi con queſti paſſi in Roma, non è anno in cui ſotto nome del Maeſtro del ſacro Palazzo non eſca un catalogo di nuova proibizione, con clauſule, che debba aver luogo in qualſivoglia Città, terre, e luoghi, di qualſivoglia Regno, Nazione, e popolo; e che obblighi ciaſcuno, eziandio ſenza pubblicazione, in qualſivoglia modo, o maniera che verrà a notizia l'editto. Queſt' Indice ſi manda a gl' Inquiſitori, che per mezzo de' Confeſſori gli facciano aver quell' eſecuzione che poſſono. Ed in queſta maniera il concordato è deluſo, e non ha la ſua eſecuzione. E ciò ch'è peggio, quando l'indice di nuovo ſi ſtampa in queſta Città, proccurano d' inſerirvi dentro quelle nuove proibizioni; il che hanno anche tentato queſt' anno; e ſe non ſarà di continuo uſata la diligenza che al preſente ſi uſa, con queſte maniere una volta faranno foro, ed apriranno ſtrada alla diſtruzione del concordato. I loro intereſſi, per farſi aſſoluti Padroni de' libri, ed i riſpetti, perchè il ſecolare debba invigilare, acciò non l'ottengano, ſebben non appariſcono a prima faccia, con leggiera conſiderazione ſi fanno manifeſti. La materia de' libri par coſa di poco momento, perchè tratta di parole; ma da queſte parole vengono l' opinioni nel Mondo, che cauſano le parzialità, le ſedizioni, e finalmente le guerre. Sono parole sì, ma che in conſeguenza tirano ſeco eſerciti armati. In queſta materia i Romani naſconder non poſſono due loro pretenſioni molto ardue: La prima, che così poſſano proibir libri, non ſolo per cauſa di Religione, ma ancora per qualſivoglia altra: La ſeconda, che il Principe nello Stato ſuo non poſſa

proibir

proibir alcun libro per qualsivoglia causa; e che se alcuno sarà approvato da loro, non possa il Principe, sebben lo giudicasse nocivo, impedire che nello Stato suo non sia tenuto, stampato, e pubblicamente vendnto. E mettendo queste pretensioni in opera, fanno pregiudizio al temporale in tre particolari molto notabili.

Il Primo, proibendo, ovvero corrompendo i libri buoni, ed utili, per mantener il buon governo: Secondo, proibendo i libri che loro non tocca a proibire: Terzo, mettendo impedimento al secolare, che non possa rimuovere ciò che vede nocivo al buon governo. De'quali tre pregiudizj convien trattar particolarmente, per considerare i rimedj.

Intorno al primo sopra la proibizione de' libri che a Roma non piacciono, se ben sono buoni, e santi, perchè difendono la podestà temporale, è cosa chiara che il Principe, massime che regge coll' arti della pace, ha per istrumento principale, che il popolo abbia per ferma questa verità, cioè, cbe il Principe è costituito da Dio, e regge con autorità divina; ed il suddito per conseguenza, e per coscienza, è tenuto ad ubbidirlo; e non facendolo, offende Dio, cbe l'obbligò a portar le pubbliche gravezze, o personali, nell'esercitar i carichi; o reali, in tributi, gabelle, ed altre forme: lega la coscienza, ed obbliga sotto peccato alla restituzione chi ricusa portarli, o chi li frauda, perchè il Principe, per legge divina, è superiore a qualsivoglia persona che si trovi nel suo dominio, e può gravar le facoltà di chi si sia, quando la pubblica necessità, secondo il suo giudizio, lo ricerca. Ogn'uno può giudicare da sè, senza maggior discorso, con quanta facilità sarà governato uno Stato, dove le suddette massime, siccome sono verissime, così sieno credute; e i disordini che necessariamente n'avvengono, dove sieno tenute l'opinioni contrarie. Di queste verità, scritte da' Profeti, insegnate da Cristo, e predicate da gli Appostoli, sono pieni anche i Libri de' Padri antichi; e i buoni Teologi le tengono, come sono necessarie da esser credute. Ma nella Chiesa di Dio, siccome sempre vi furono di quelli che si servirono della Religione a fini mondani, così al presente il numero è in colmo. Questi sotto pretesto spirituale, ma per fine di ambizione, e ricchezza mondana, vogliono liberarsi dall' ubbidienza dovuta al Principe, e levargli ancora l'amore, e la riverenza dovuta dal popolo, tirandola a loro. Per effettuar queste cose, hanno inventata nuovamente una sorta di dottrina, che non ba altra materia, se non la grandezza Ecclesiastica, la libertà, l'immunità, e la giurisdizione sua. Questa dottrina fu inaudita fino circa il 1300. nè si trova libro scritto di ciò innanzi quel tempo. Allora si diede principio a scrivere qualcbe poco sparsamente per li libri. Ma de' libri che professassero di non trattar altro, che questa materia, non furono più di due fino al 1400., e tre fino al 1500. Dopo questo tempo crebbe alquanto il numero, ma fu tollerabile. Dopo il 1560. cominciò a moltiplicare questa dottrina in maniera, che al presente si è tralasciato di scrivere, come già si faceva, de' misteri della Santissima Trinità, della creazione del Mondo, dell' Incarnazione di Cristo, e di altri misteri della fede; e altro non si stampa in Italia, se non libri in diminuzione dell' autorità secolare, ed in esaltazione dell'

Eccle-

Ecclesiastica: ed i libri stampati non vanno più a numero, ma a migliaja. Quei del popolo, che intendono le lettere, non possono legger altro. I Confessori parimente altra dottrina non fanno; nè, per approvarli, si ricerca saper altro, che questo: onde regna una perversa opinione in universale: che il Principe, e i Magistrati sieno invenzioni umane, anzi tiranniche; che convenga ubbidir loro per forza solamente, perchè il contravvenire alle leggi, il fraudar le pubbliche entrate, non obbliga a peccato, ma solo a pena; la quale chi non paga, opera sì, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà divina: e pel contrario, che ogni cenno degli Ecclesiastici, senza pensar ad altro, debba esser preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. E questa dottrina è forse causa di tutti gl' inconvenienti che si provano in questo secolo. Non mancano in Italia persone pie, e dotte, che tengono la verità: ma queste non possono, nè scrivere, nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma subito proibita; anzi poco si pensa a' libri degli Eretici, massime che trattano de gli articoli della Religione. Ma se alcuno viene, che difenda l'autorità temporale del Principe, e dica che anche gli Ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche funzioni, ovvero giustiziabili, se violano la pubblica tranquillità; questi sono libri dannati, e perseguitati più de gli altri. Hanno levato a' libri degli Autori antichi, nel ristamparli, tutto ciò che poteva servire all'autorità temporale.

Nel 1607. stamparono in Roma con pubblica autorità un libro intitolato *Index expurgatorius*, dove notarono i luoghi che in alcuni Autori debbono essere cancellati: dal qual libro ognuno benissimo può vedere che cose sono levate, o mutate in molti buoni Autori, che difendevano l'autorità data da Dio al Principe; in modo che al presente non si può più, leggendo un libro, dire qual fosse il senso dell' Autore, ma qual sia quello della Corte Romana, che ha mutata ogni cosa. E ciò che sopra tutto si direbbe incredibile, se non si vedesse in istampa, Papa Clemente VIII. nel 1595. nell' Indice pubblicò una regola, che tutti i libri de gli Scrittori Cattolici, scritti dopo il 1515. possano essere corretti, ed emendati; non solo col levar via ciò che non è conforme alla dottrina di Roma, ma anche con aggiungere, per metter in costume questo precetto, sebben posto in pubblico già sei anni solamente; e poi eseguito, e praticato continuamente da 70. anni in qua: di modo che, se negli Scrittori non si troverà buona dottrina, favorevole all'autorità temporale, sappiamo chi l'ha levata; se si troverà favorevole per l' Ecclesiastica, sappiamo chi l'ha interposta; ed in somma possiamo esser certi di non aver libro alcuno sincero. Onde, poichè la mira non è altra, che d' estinguere, o corrompere que' libri de' quali soli le persone di buona volontà possono ricevere la istruzione necessaria, convien ancora che il Magistrato secolare sia attento, nè si lasci privare, sotto finti pretesti, maggiormente di ciò che per lo passato si è fatto: e quando si tratta di proibir di nuovo qualche libro, il quale non tratti de gli articoli della fede, s'informi bene della dottrina che contiene, e de gl'interessi per li quali la Corte vuol proibirlo, innanzi che dare il suo consenso. E occorrendo che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, abbia l' occhio, che le buone massime non

sieno

fieno levate fuori; o non vi fieno inserte di nuovo, contra la mente degli Autori, delle cattive: anzi che il fervizio pubblico, e il giusto, e l'onesto ricercherebbono che fossero ristampate le buone massime; e che que' libri che sono stati corrotti, essendo loro state levate, o mutate le cose favorevoli all'autorità temporale data da Dio, fossero restituiti secondo i primi, ed incorrotti esemplari, conforme al senso dell'Autore; ed acciocchè con nuove proibizioni, mandate sottomano, non fosse delusa, e derogata la virtù del concordato, quando si stampa *l'Indice del* 1595. fosse stampato anche detto concordato dopo lui.

Non solo è necessario l'avvertimento nella proibizione de' libri, acciò non sia affatto estinta la buona dottrina in Italia, come si proccura di fare; di che si è parlato abbastanza; ma ancora, acciò, sotto pretesto di bene, l'Inquisizione non si pigli quell'autorità che non le appartiene, proibendo libri, sebben cattivi, che però non hanno che fare colla Religione; ch'è il secondo pregiudizio.

Gli Ecclesiastici ci hanno dichiarato che proibiscono i libri per *undici cause*, tra le quali ve ne sono 5. che non toccano in conto alcuno a loro. La I. è, quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime degli Ecclesiastici, e Principi: La II., se contiene cosa contra la libertà, immunità, e giurisdizione Ecclesiastica: La III. se con proposizioni politiche di antichi Principi, e Storici favorisce la tirannide: La IV. se contiene facezie, o motti contra la fama d'alcuno: La V. se contiene lascivie, ed altre cose contra l'onestà.

Non v'ha dubbio che meritano esser dannati i libri dove si ritrovano tali esorbitanze; ma non però ognuno lo può fare. Sarebbe un confonder il Mondo, se chiunque conosce un'ordine esser giusto, potesse statuirlo. Ciò appartiene alla pubblica autorità, che sola può far la legge sopra ciò che Dio ha raccomandato al suo governo.

Chi ha zelo, e vede la pernizie di qualche libro, proccuri che sia estinto, e farà bene, ma con autorità di chi può legittimamente farlo. La diligenza in cercare, e scoprire il male è lodevole: il voler rimediargli, non appartenendo a sè, è usurpazione, ed ambizione. Se con un libro è offesa la fama del prossimo, eziandio Ecclesiastico, non tocca all' Inquisizione a farne giustiza. Quell' uffizio è contra l'eresia, ma non ha da protegger la fama di alcuno. Il secolare è protettore dell'onore delle persone; ed egli ha da difenderlo, e vendicarlo contra chi l'offende con fatti, con parole, e con scritture. Stia diligente l'Inquisizione che per mezzo de'libri non sia seminata dottrina contra la fede; che Dio ha provveduto di Magistrato, per dar rimedio, se con opere, parole, o libri è offesa la fama di alcuno. Se gli Ecclesiastici veggono un' ingiuria fatta a loro, e agl'altri, è giusto che possano implorar il Magistrato, e da lui aspettar la provvisione. Se alcuna cosa è scritta contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica, perchè goduta per privilegio de' Principi, al Principe tocca il mantenerla, quanto il pubblico servizio permette. Non sarebbe bene che ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i suoi privilegi. Piacesse a Dio, che vi fossero libri meritevoli di proibizione, per essere contra la libertà Ecclesiastica, piuttosto che libri che la meritano,

per

per estenderla tanto, che confonde ogni Governo, usurpa ciò ch'è del secolare, e fa vergogna al ministero di Cristo, ch' è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse da Dio ad altri. Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica, sicchè divenga licenza, che il ristringerla più del dovere. Qual è la causa, che nessun libro è censurato? Perchè la ostenta troppo, o perchè leva la temporale, di cui pur il Mondo è pieno. La via ottima di mantenerla non è di proibire i libri che la tengono tra i termini, ma più tosto quelli che la rendono spaventevole, per l' esorbitanza. Però non si ha da negare che, se alcuno scrivesse in questa parte contra il vero, il Magistrato non debba procedere contra l'Autore, e contra il libro, e conservar il decoro, e l'autorità dovuta all' ordine Chericale. Ma ch'essi si facciano ragione da loro stessi, non è giusto. Se sono scritte cose politiche, secondo le massime de' Principi, e Storici antichi, secondo tutti, non tocca all'Ecclesiastico il dar giudizio, se sono tiranniche: ciò solo appartiene a' Principi, de' quali è proprio il governare Stati. I privati non l' intendono, e meno i Ministri di Cristo, a' quali egli ha proibito severamente l' intromettersi: e se pur alcuno vuol passar oltre, non dee con propria autorità pensar a provvedervi, ma significarlo a quello a cui spetta far la provvisione: senza che, è pur troppo chiaro che i desiderosi di licenza, senza freno, danno nome di tirannide alla legittima podestà data da Dio, e a quella dottrina che si oppone a' loro tentativi; sicchè, sotto pretesto di Religione, vogliono diventar arbitri di ogni governo. Lo stesso si dee dire de' libri che contengono facezie, o motti mordaci, che direttamente, e obbliquamente offendono alcuno; e se insegnano cattivi costumi, lascive, e crapule, che offendono la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia, che debba appartenere all' Inquisizione. L' Inquisitore è fatto giudice della fede, non censore de' costumi. Dalla dottrina di S. Paolo, la quiete pubblica, e l' onestà sono date in guardia alla podestà secolare. Non dee l' Inquisizione metter la falce nella mietitura altrui. Questa conchiusione non ha bisogno di sottigliezza, per esser intesa; da sè medesima è piana, e facile. All' istesso tocca giudicare, e punire l' opere, le parole, e la scrittura di una materia medesima. Nessun può metter in dubbio, che l' offendere la fama, il favorir la tirannide, la disonestà, così in fatti, come in parole, non sieno delitti soggetti al giudizio secolare. Dunque i commessi ancor in iscrittura apparteranno allo stesso. Con che ragione può pretendere di censurar i libri, per alcuna delle cause suddette, chi confessa da sè medesimo non aver podestà di censurar le parole, ed i fatti. Dappoichè da' Ministri de' Principi viene praticato un tanto disordine, sotto pretesto di favorir l' onestà, la giustizia, e preservare la fama; viene usurpata l'autorità temporale: perchè è cosa assai nuova, che l' Ecclesiastico proibisca libri per altra causa, che per quella della Religione: niun Pontefice l' ha mai tentato innanzi il 1550. e però, come cosa recente, non è ancora ben ponderata; ovvero perchè ad alcuni, che attendono alle cose pubbliche, pare non esser male lo scaricarsi di questo peso del veder libri, e lasciarlo a chi lo desidera. Ma siccome ogni governo ricerca vigilanza, e fatica; e chi si scarica di que-

di queste, si spoglia anche dell'autorità, e non se ne avvede, se non quando è perduta, e non si può ricuperar più; così la Serenissima Repubblica, la quale ha ordinato che sia da' suoi Ministri veduto ogni libro che si stampa, per impedire che non esca in luce dottrina inconveniente, molto ben ha conosciuto che al Principe spetta questa cura; e da ciò necessariamente s'inferisce che i suoi Rappresentanti debbono anche avvertire se ne' libri già stampati si trovano inconvenienze, per le quali s'impedisca lo stampare. Allo stesso tocca prescrivere il modo, come proccurare, acciocchè il male non nasca, e rimediare al nato. Se legittimamente il Principe, per l'autorità datagli da Dio, vieta che non si stampi un libro, perchè contiene bestemmie contra la Divinità, favorisce la tirannide, offende la pubblica onestà, insegna cattivi costumi, ovvero leva l'onore, e la fama altrui; adunque anche legittimamente, e per la medesima autorità, a lui spetta proibir quelli che sono già stampati, e contengono simili inconvenienze.

L'Indice de' libri fatto nel 1595. già è ricevuto coll'autorità pubblica per concordato; però i libri contenuti in quello debbono essere stimati proibiti, senza eccezione: ma se per l'avvenire sarà proposto dagli Ecclesiastici di proibir libri per alcuna delle suddette cause, e si vegga che il libro lo meriti, non è da concedere che lo facciano essi, ma ben ricever l'avviso, e proibir il libro per sola autorità temporale; lasciando che l'Ecclesiastico abbia parte solo quando il libro si proibisce per causa di Religione.

Resta il terzo pregiudizio, il quale è nuovo, ma di maggior lesione, e pericolo, che gli altri due; imperocchè l'essere privati della propria autorità, il perdere i buoni libri, sono mali gravissimi, ma tollerabili, rispetto a questo, di dover essere costretti a sopportare nel dominio proprio un libro che si veda pernizioso.

La Corte Romana, quantunque s'abbia assunto di proibir libri, anche per le cause che non sono di Religione, e non appartengono all'Ecclesiastico; nondimeno innanzi questi anni prossimi passati non hanno ardito di passar a dire, che il Principe non possa egli ancora vietar que' libri che vede poter partorir scandalo, mal esempio, sedizione, o altra turbazione nel suo governo.

Il Cardinal Baronio ha voluto esser il primo a dirlo arditamente: al quale essendo stata fatta la opposizione conveniente da quel Principe che fu particolarmente toccato, nessuno ardì poi di difendere l'impresa del Cardinale fino al presente. Ma perchè per l'avvenire alcun forse potrà fare lo stesso tentativo con maggior artifizio, ovvero in occasione, quando gli occhi de gli altri sieno meno aperti, l'importanza della cosa richiede che il successo sia brevemente narrato per esempio, e documento universale; soggiungendo la vera dottrina co' suoi fondamenti, e risolvendo i cavilli contrarii.

Stampò quel Cardinale al principio dell'anno 1605. il suo Tomo XI. degl'Annali Ecclesiastici, dove inserì un discorso lunghissimo contra la Monarchia di Sicilia; del qual discorso, quanto alla verità della narrazione, non è opportuno parlar ora, ma lasciarlo al suo luogo. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maldicenza, ed acerbità contra molti Re di Aragona di celebre memoria; e spezialmente contra il Re Ferdinando Cattolico, e gli altri

progenitori paterni di questo che al presente regna. Il libro, capitato a Napoli, ed a Milano, fu da que' Ministri Regj proibito che si vendesse, e si tenesse, per li rispetti del loro Principe, pur troppo apparenti ad ogni persona volgare.

Il Cardinale, avuto quest' avviso, raunò il Collegio de' Cardinali nella Sede vacante di Clemente VIII. e fece un'invettiva contra que' Ministri, che, nel proibir quel libro, avessero posto mano nell'autorità Ecclesiastica. E dopo creato il Pontefice Paolo V. scrisse al Re di Spagna sotto i 13. Giugno di quello stesso anno una lunga lettera con questo capitolo, oltra gl'altri: Che al Papa solamente spettava approvare i libri di qualsivoglia sorta, e tanto più Ecclesiastici; lamentandosi gravemente che, in vilipendio dell' autorità Ecclesiastica, i Ministri Regj in Italia avessero proibito il suo libro. La prudenza di quel Re giudicò meglio di rispondere co' fatti, e lasciò correre la proibizione pubblicata da'suoi Ministri. Il Cardinale non si potè contenere, che nel 1607. stampando il XII. Tomo, non inserisse, poco a proposito, un discorso di questa istessa materia, dicendo formalmente essere cosa empia, ed orrenda, che in questi nostri infelicissimi tempi i Ministri Regj ardissero di censurar i libri approvati dal Papa, non lasciandoli vendere da'libraj, le non con loro licenza; la qual negano arbitrariamente, e vietano anche assolutamente che sieno venduti. Soggiunge poscia che ciò fanno, perchè i libri riprendono le loro ingiustizie; e che ciò è levar di mano a S. Pietro, e dar a'Principi una delle chiavi dategli da Cristo; cioè, quella della scienza di discernere i buoni usi da'cattivi. Il Consiglio di Spagna colla solita tardanza, e risoluzione procedette anche dopo. Non si mosse nè anche per questa terza offesa, ma lasciò scorrere altri tre anni, e nel 1610. il Re fece un Editto, condannando, e proibendo quel libro con maniera così grave, che destramente tocca il Cardinal Baronio così bene, com'egli aveva toccati i Re suoi progenitori. E per dargli maggior riputazione, e forza, fu l'Editto fatto pubblicare in Sicilia, con decreto, e sottoscrizione del Cardinal Doria, e mandato pel Mondo in istampa. La Corte Romana restò sbigottita, tanto per l' Editto, quanto per l'esecuzione fatta dal Cardinale. Però in Ispagna non si può credere tentativo più arduo, quanto mandar per lo Stato di un Principe un libro in istampa contra il suo Governo, e pretendere che sia letto, tenuto, e venduto pubblicamente, e che il Principe non vi possa provvedere, e scoprirlo; e ciò sotto colore di Religione, e di autorità di Cristo data a San Pietro: Il qual pretesto sarà levato, se sarà attesa la dottrina Cattolica, e l' uso della S. Chiesa, da' quali apparisce la verità chiara, e restano risolute le ragioni del Cardinal Baronio.

E'cosa nota che a S. Pietro furono date le chiavi del Regno de'Cieli, e che molti santi Padri, e Scrittori Cattolici intendono le chiavi in plurale, una di scienza, e l'altra di podestà; e che la podestà non dee esser intesa universalmente, ma solo la concernente al Regno celeste, ch'è la spirituale: perchè la civile, regale, e temporale, gli è proibita espressamente da Cristo. Così la scienza non s'intende delle cose naturali, nè delle discipline, nè meno delle politiche, civili, o morali: ma, come S. Paolo chiaramente dice, *sono fatti Ministri, e dispensatori de' misteri di Cristo*, solamente.

mente. Perlochè, se per l'autorità Ecclesiastica sarà approvato un libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità secolare essere condannato per cattivo: ma se il libro tratterà di altra materia, come di giurisdizione, di governo, di mercanzia, sebben fosse lodato da tutti i Prelati del Mondo, la podestà temporale potrà condannarlo. E' un gran trapasso, perchè Chisto ha data la cognizione, e la podestà del Regno celeste a S. Pietro, e gli ha vietata la terrena, voler, contra il suo precetto, estender la spirituale alle cose temporali. S. Agostino spesse volte dice, che la grazia non distrugge, nè toglie niente alla natura; ma, lasciandole tutto il suo, le dà l'accrescimento delle presezioni divine. La podestà temporale ha per sua natura il poter vietare tutte le cose ripugnanti alla pubblica quiete, e all'onestà; e tra queste, gli scritti, e i libri che le ripugnano. Non è venuto Cristo a levar niente di quest' autorità a' Magistrati ; la lasciò intera: aggiunse solo autorità a' suoi Ministri sopra le cose spettanti alla fede Cristiana, di che per natura gl'uomini non sanno niente, ma per sola sua rivelazione. Però questi non si debbono arrogar podestà di approvar Libri che a loro non toccano; nè tentar di privar i Magistrati dell'autorità data loro da Dio, e dalla natura. Allega il Cardinal Baronio le pistole di alcuni Scrittori, che hanno dedicato a' Papi i lor libri, di Storie, o di materia legale, o di governi; ed in quelli hanno sottomessa l'opera loro alla censura del Pontefice; e però conchiude che a lui solo tocchi approvare ogni sorta di libri; e quando sieno approvati da lui, nessuno possa mettervi la mano. Ma questa ragione è assai vana, non distinguendo le parole obbligatorie da quelle di complimento. Chi mai dedica libri, non solo ad un Principe, ma ad un privato, che non glielo sottometta, ed anche con qualche iperbole di parole? Se si vorrà sotto questi colori rettorici fondar articoli di Teologia, si troveranno altre pistole, colle quali daremo l'autorità medesima ad ogni genere di persone; ed ancora si troveranno dedicati a' Papi libri di medicina, e di pedanteria innumerabili, con simili frasi di dire. Dovrà restar dunque che perciò il Papato sia un uffizio sopra la sanità, o una scuola di Gramatica? Altro è ciò che comporta la credenza, ed il parlar civile; altro è ciò che si ha da pigliare per articolo di fede. Ma poichè il Baronio incolpa i Ministri de'Principi del proibire i libri, perchè riprendono le loro ingiustizie; di ciò ancora è ben toccar una parola, acciocchè non paja che si voglia difendere le cose ingiuste; e nè meno alcun pensi che gli sia lecito, sotto colore di riprendere le cose, turbar la pubblica quiete.

Di un misfatto si può parlar in due modi: Uno in tesi, cioè, in generale, senza che sia toccato nè persona, nè luogo, nè tempo, e il riprenderlo in questa maniera è stato sempre stimato utile, per l'estirpazione de'vizj, e lecito a qualunque persona lo scrivere libri a questo modo. L'altro modo è in ipotesi, cioè, nel particolare di un caso nominar le persone, ed altre circostanze: e ciò non dee essere permesso, se non al legittimo Giudice. Ognuno può scrivere contra l'usura in generale, ma tassare un particolar istrumento per usurario non appartiene, che al pubblico Giudice, ed il far altrimente è metter il Mondo in confusione, lasciando maneggiar i ne-

gozj a persone inette. La generalità facilmente si considera, e per lo più non ha bisogno, che di studio, o di autori: Ma la particolarità, per l'infinità delle circostanze, ricerca, oltra lo studio, una prudenza, ed isperienza isquisita. E'facile il dire, e provare in generale, che l' usurpare la sovranità di uno Stato è ingiustizia; e il Cardinal Baronio poteva, senza offesa di alcuno, farne una lunga parenesi: ma venendo al particolare, e dicendo: il Re di Spagna usurpa la sovranità di Sicilia, questa non è causa da lui, E se i Ministri Regj di Napoli, e di Milano, hanno proibito perciò il suo libro, non hanno vietata la riprensione dell'ingiusto, ma più tosto la poca prudenza di chi ha dato giudizio, che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quanto era necessario, per farlo: e se il Pontefice ha approvato quel libro, intendendo di farlo, quanto a' luoghi del dominio, e Stato Ecclesiastico sta molto bene: ma se, intendendo anche per gli Stati degli altri Principi, sicchè non possa essere proibito da chi l' ha per scandaloso, ciò sarebbe stato un eccesso, e un usurpazione dell' altrui autorità: il che non si dee presupporre di Papa Clemente VIII. Principe savio. E perchè il Cardinal Baronio soggiunge che i pubblici Ministri non possono proibir a' Libraj, che non vendano libri senza loro licenza, sotto pretesto che non entrino libri di Eretici con falsi titoli, poichè, vedendo tal pericolo, debbono operar umilmente, che i Vescovi lo facciano; ciò ancora merita un poco di considerazione. E prima, per levar ogni ambiguità, nessuno mai approvò il fare, sotto pretesto finto, cioè, coprir il male con color di bene; che questa è una dissimulazione perniziosa: ma metter un bene in groppa di un altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l' esecuzione, o per altro, non si ha da riprendere; e la Scrittura divina ne somministra innumerabili esempi. Se fosse fatto un Editto dal Magistrato secolare, che nessun Librajo potesse vender libri senza licenza, acciò non entrino libri di Eretici, avendo intenzione d'impedire per quella via, non solo i libri di Eretici, ma insieme ogn' altra sorta di cattivi, non sarebbe cosa reprensibile; nè quel Cardinale doveva riscaldarsi contra cosa così giusta. Ma peggio è quando dice, che si ricorra al Vescovo, poichè imperfettissimo sarebbe quel governo che non avesse in sè stesso modo di provveder ad una cosa necessaria, e dovesse aspettar il rimedio da chi lo desse secondo i suoi interessi, e non secondo il pubblico bisogno. In materia di libri eretici convien distinguere, che altro è giudicare qual libro sia eretico, e qual no; il che è proprio de' Ministri di Cristo solamente, nè l'autorità secolare vi può aver parte: altro è, quando un libro è conosciuto per eretico dalla Chiesa, il vietarlo per legge: il che non è così proprio dell'Ecclesiastico, che non debba lodevolmente essere fatto dal secolare. Nella Chiesa primitiva i libri degli Eretici erano esaminati, e dichiarati per tali da' Concilj, ma non proibiti da loro, anzi dal Principe. Il I. Concilio Niceno condannò per eretica la dottrina di Arrio; l'Imperador Costantino proibì i suoi libri con legge Imperiale. Il II. Concilio Costantinopolitano dichiarò eretico Eunomio; l' Imperador Arcadio proibì i libri de gl' Eunomiani per legge, ch'è nel Codice Teodosiano. Il III. Concilio Efesino dichiarò eretico Nestorio; e i suoi libri furono proibiti con legge di Teodosio,

ch'è

ch' è nel corpo delle leggi civili. Il IV. Concilio Calcedonense condannò gli Eutichiani; ed i libri loro furono proibiti con legge di Marziano Imperadore, ch' è nello stesso libro suddetto.

Questa era la maniera usata dalla Chiesa antica fino all' anno 800. dopo il quale i Pontefici Romani in diverse occasioni hanno dichiarati eretici diversi Scrittori. I Principi hanno lasciata eseguire, senz' altra loro legge, quella dichiarazione: non si dee però dire che si sieno privati dell' autorità loro, di vietare le cose nocive al loro Stato. Il libro eretico offende la Chiesa, e turba il viver pacifico. Pel primo rispetto, ch' è spirituale, tocca all'Ecclesiastico il discernere i buoni da' cattivi libri; ed al secolare, come protettore della Chiesa, l'ajutare. Ma pel secondo rispetto, di ovviare alle novità per pubblica quiete, il secolare non dee fidarsi sopra la diligenza di altri, ne' ricorrere a chi si sia; anzi dee abbondar in cautela, vietando tutto ciò che può nuocere al buon governo, per ogni rispetto.

Per conchiusione indubitata è da tenere, che il secolare può proibire nella sua giurisdizione ogni sorta di libro approvato da chi si sia. Ed oltre al potere, dee anche, vegghiando, considerare quanto danno sia, se i sudditi suoi s'imbevino delle opinioni che ripugnano al buon governo. E non resterò di ricordare che, siccome è gran servizio pubblico che ogni libro da stamparsi sia esaminato colla diligenza che si costuma in questo Stato, così non sarebbe minor servizio l' introdurre che ogni libro stampato di fuori, venendovi mandato, fosse prima esaminato, che venduto. E' mancamento il credere che il Pubblico non possa ricever danno, se sarà stampato altrove, e sarà disseminato. Vero è che qualche cosa si potrà sopportare in uno già stampato, che non si sopporterà in uno che si portasse alla stampa. Ma le cose importanti ugualmente debbono essere trattate tanto negli stampati, quanto in quei da stampare. E nel proibir un libro stampato fuori del Dominio, siccome è prudenza il farlo alle volte con silenzio, e con sola intimazione a' Libraj, per non dar riputazione alla cosa, e farne parlare; così sarebbe mio riverente ricordo, che alle volte intorno a' libri molto perniziosi si facesse per editto, e scrittura, perchè ciò sarebbe un metter in pratica l'autorità propria, e non lasciar luogo a quelli che dicono, il proibir libri essere cosa propria Ecclesiastica; ed ancora assuefare il Popolo. Perchè, se si aspetterà ad esercitare quest' autorità in qualche urgentissimo, e pericolosissimo caso, quando la necessità costringa, si correrà pericolo che sia creduta novità, e sia negata l'ubbidienza.

E' necessario, prima d'uscire di questa materia, aggiunger ancora, che alcuni altri, i quali hanno ardito di dire una cosa sì stravagante, come il Baronio ha fatto, hanno però inciampato in un altra poco minore, concedendo che il Principe possa proibir libri, come sediziosi, disonesti, ovvero infamatorj, ma aggiungendo che la proibizione dee esser osservata, per timore della pena temporale, non perchè obblighi in coscienza; di modo che, chi li legge, o tiene in segreto, non abbia colpa presso a Dio. Questa è opinione falsa, e perversa, e contraria alla dottrina Cristiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ognuno è obbligato ad ubbidire alla podestà temporale, non solo per la pena, ma anche per coscienza. Allora

lora quando alcuno comanda cosa, non avendo autorità da Dio, chi non l'ubbidisce, non offende sua divina Maestà; ma disubbedendo in ciò di cui l'autorità vien da Dio, egli stesso vien disubbidito, ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo: se nelle spirituali, delle quali Cristo gli ha commesso il ministero, dicendo egli stesso: *Chi non vi ubbidisce, è disubbidiente a me*, non ubbidendolo, si fa peccato: Afferma S. Paolo, più volte allegato, ma non mai abbastanza, che Dio ha data la cura al Principe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell'onestà; e se per questi rispetti il Principe proibirà un libro per sedizioso, un altro per empio, un altro per disonesto, non si può dire, senza contraddire a San Paolo, che ognuno non sia obbligato ad ubbidir in coscienza. Se a Dio piacesse aprir gli occhi a molti, per operare che questa dottrina, siccome è vera e Cristiana, così fosse insegnata; e la contraria, come perniziosa, fosse rifiutata, cesserebbono innumerabili inconvenienti che cotidianamente veggiamo. Perchè, se vi sono persone al Mondo che operano per amor dell'onesto, il gran numero de gli altri si divide in due: Gli uni che operano bene per timor delle pene spirituali; gli altri per timor delle pene temporali. Quando si è levato il timor spirituale, è perduta l'ubbidienza di tutti quelli che stimano di dover star segreti, e con favori, ed altri mezzi vietare, e schifare la pena; e di quelli ancora che non la stimano; che tutti insieme fanno un gran numero. Dall'altra parte veggiamo quanto facilmente alcuni prestino ubbidienza per timore spirituale, poichè Dio ha dato al Principe questi due mezzi di essere ubbidito, cioè, per timore della pena temporale, e per coscienza; che così S. Paolo predica. E'gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar disseminare l'opposito contra la dottrina Cattolica.

Ricapitolando dunque i capitoli raccolti in materia de'libri, saranno dieci.

Il I. Che i contenuti nell'indice del 1595. proibiti per qualsivoglia causa, essendovi intervenuto il consenso del Principe, debbano sempre esser tenuti per tali.

Il II. Che per l'avvenire non sia permessa proibizione clausulata, come si voglia, eziandio con censure, se non è ricevuta dall'Autorità pubblica, come fu concordato.

Il III. Se gli Ecclesiastici ricercheranno un pubblico consenso di proibir libri che trattino materia di fede, purchè contengano eresie, verificata la proposta, sia concesso.

Il IV. Restando sempre un avvertimento, che, sotto pretesto di Religione, non si proibisca la dottrina Cristiana che difende l'autorità temporale.

Il V. Che non sia concesso all'Inquisitore di proibir libri per altra causa, che di eresia: ma se alcuno è cattivo per altri rispetti, sia proibito dal Magistrato.

Il VI. Che i libri stampati altrove, eziandio approvati da chi si sia, con qualsivoglia autorità, se sono nocivi al pubblico governo, sieno proibiti dal Magistrato secolare, o con inibizione a' libraj, o con editto pubblico, secondo l'opportunità.

Il VII.

Il VII. Che nel riſtampar i libri ſi avverta che non ſieno levate le coſe favorevoli alla podeſtà temporale.

L' VIII. Che, riſtampandoſi alcuno a cui ſia ſtata levata dottrina in favore dell' autorità ſecolare, ſi riſtampi ſecondo gli eſemplari vecchi.

Il IX. Che, riſtampandoſi l'indice del 1595. ſi avverta che non s'inſeriſcano nomi di nuovo.

Il X. Che inſieme col ſuddetto Indice ſia ſtampato il concordato.

Reſta un altro punto da toccare brevemente in queſta materia, non tanto importante, nondimeno tale, che per sè ſteſſo merita conſiderazione: il qual è, che la proibizione non uſata col debito temperamento è di danno alla mercanzia de' libri, e all'arte della ſtampa: perchè, ſebben ſarà ſtampato un libro veduto dall' Inquiſitore, e dal Veſcovo, e da quelli approvato, nondimeno, ſe a Roma vien ritrovata qualche coſa, benchè leggiera, non contra la Religione, (perchè in tal materia niente è leggiero) ma contra qualche riſpetto della Corte, non penetrato da quell' Inquiſitore che ha conceſſa la licenza, proibiſcono il libro con danno di chi l'ha fatto ſtampare, che non ha colpa, avendo l' approvazione dell' Inquiſizione. E tal diſordine è frequente; e ſarebbe anche frequentiſſimo, ſe non temeſſero che alle querele de' libraj foſſe dato orecchio da' Principi: perchè ogni Cortigiano, per acquiſtar merito, ſi moſtra zelante in notar i pregiudizj della Corte, ed anche le ombre di quelli; non ſolo nei libri ſtampati fuori d'Italia, ma anche negli approvati dall' Inquiſizione, ed anche negli ſtampati dalla medeſima Roma. Il giuſto vorrebbe che, ſe in un libro ſtampato coll'approvazione ſi trovaſſe qualche coſa contra la Religione, foſſero pagate le ſpeſe da chi l'ha approvato, poichè il librajo non ha colpa. Ma ſe ſi trovaſſe coſa che, per li ſuoi riſpetti, non piaceſſe alla Corte, non pare ragionevole che ſi permetteſſe proibizione, come pare anche che nel concordato del 1595. foſſe riſoluto, quando dice: *Che per l' avvenire non ſieno probiti libri, ſe non foreſtieri, e ſtampati ſenza licenza, ovvero con falſe licenze.* Sebben tali parole potrebbonſi cavillare, per non aver fatta l' eccezione della Religione. Ma eſpoſto il concordato in queſto ſenſo, non ſi può ſe non lodare.

Il capitolo XXX. ed il XXXI. che parlano dell' arti ſecolari, e falli de gli artefici, non ſaranno mai tanto eſattamente oſſervati, che ſia ſoverchio. Ogni ben ordinata Repubblica, quando naſce delitto di molta atrocità, iſtituiſce un Magiſtrato proprio, per conoſcere di qnello ſolamente, acciò la cura di altre coſe non lo diverriſca. Per queſta cauſa nella Repubblica Criſtiana fu iſtituito l' uffizio dell' Inquiſizione, che attendeſſe ſolo ad eſtirpar l' ereſia. E' naturaliſſimo ad ogn'uno, che ha giuriſdizione univerſale, di rimetter molte coſe al Giuſdicente particolare, o laſciargliele uſurpare: e ſuol ancora eſser facile il farlo, per la molta autorità che ſe gli dà; e perchè il Giuſdicente univerſale, occupato in molte coſe, alle volte non attende; e qualche volta, ſe non è perſona di buon ſapere, crede che ciò ſia un ajutarlo; ſicchè non ſolo non ovvia l' inconveniente, ma ancora lo favoriſce. Una cauſa non ſpettante al Giuſdicente particolare, preſa una volta, ſerve per eſempio di pigliarla la

ſecon-

feconda; e dalle molte volte si forma finalmente la consuetudine, la quale poi serve di legge, e non si può levare senza molte difficoltà; e resta la giurisdizione universale sminuita, ed aperta la via alle turbazioni del Governo. Per queste vie, ed occasioni, gl' Inquisitori contra l' eresia non solo si sono sforzati di tirare diversi altri casi al loro Uffizio, ma anche di appropriarsi il governo dell'arte de'libri, e di comandare a diversi altri: e si vagliono perciò di due sorte di ragioni: L' una, che non comandano cosa di nuovo, ma ciò che, anche senza il lor comandamento, sarebbe debito; perchè, se commettono al Beccajo che non venda carne la Quaresima, egli è obbligato senza ciò a non venderla; sicchè il comandamento è un ammonir del proprio debito. Parimente dicono che non fanno giurar simili persone, se non di ciò che sono obbligati a fare, perchè, se fanno giurar a' Libraj di non vender libri proibiti, già sono di ciò debitori; nè altro si fa, salvo che un aggiungere stimolo maggiore a far il proprio debito. Ma questa ragione è cavillosa, essendo altro l' ammonizione del proprio debito, ed altro il comandamento. Ammoniscono il Predicatore, ed il Confessore, senza usurpare l' autorità di altri, perchè non impongono pena, nè usano mezzo alcuno, per farsi ubbidire. Quest' è un solo insegnare che non sta congiunto col costringere. Il comandare, che porta in conseguenza risentimento contra il disubbidiente, sebbene di cosa già dovuta, è atto di superiorità, e giurisdizione, la quale non è concessa a gl' Inquisitori, se non in caso di eresia, fuori del quale non possono farlo senza usurpare la giurisdizione universale. Parimente il costringere a giurar cosa, sebben dovuta, è atto di superiorità, quantunque senza giuramento vi fosse anche il debito. L'altra ragione che usano più frequentemente è più cavillosa ancora. Dicono che il giudicar l' eresie porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse, o dipendenti da quella; e che non pretendono di comandare ad alcuno, nè far giurare, ovvero punire, se non in cose congiunte coll' eresia: Perchè l' eresie s' insegnano ne' libri, è necessario che possano comandare a' Libraj, ed a tutti per mano de' quali i libri passano, e punir quelli che contraffanno. Similmente nei tempi Quaresimali, perchè gli Eretici mangiano cibi grassi, pretendono poter far ordinazione sopra quelli che li vendono, e punirli, se contraffanno.

A tutti questi particolari è chiarissimo ciò ch' è di giustizia. Senza dubbio, a chi vien commesso un giudizio, è concesso insieme tutto ciò che gli è congiunto, sicchè non si possa seperare: perlochè tutto ciò, che in tal maniera sarà congiunto coll' eresia, dovrà essere giudicato dall' Inquisizione; ma non ciò che di sua natura sia seperato, e possa essere separatamente giudicato; qoantunque con qualche conseguenza lontana si potesse congiungere ogni delitto di questo modo; anzi ogni azione si potrebbe congiungere coll' eresia.

Quanto alla materia de' libri, solo quei che contengono eresia sono soggetti a quest' Uffizio, e i libraj che ne tenessero, o vendessero; e questi dovranno dall' Inquisizione esser puniti. Non segue però da ciò che l' Inquisitore possa aggravar i Libraj a ricevere visite, a far Inventarj, a ricever licenze di vendere da loro, e tali ordinazioni, che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi proibiti ne'

tempi

tempi vietati senza necessità, è indizio di sentir male della fede; e quando altre circostanze s'aggiungono a ciò, l'Uffizio procede contra l'imputato. Ma qui non ha a fare chi vende i cibi, ovvero chi gli apparecchia; perchè si dee presupporre che questi non lo facciano, se non per loro guadagno. Ma perchè l'appetito di guadagnare è così sregolato, che, spesso eccedendo, induce a commetter cose contra l'onestà; se alcuno vendesse in tal maniera, che provocasse a male, ovvero desse altro scandalo, ciò non è congiunto coll'eresia. Il Magistrato, senza parlar di fede, o di dottrina, può gastigar il fallo, e può dar quell'ordine ch'è necessario, per conservazione del viver onesto e religioso, e con decoro della Città. Con che resta ancora all'Inquisizione di poter esercitar il suo buon zelo, rappresentando al Magistrato gl'inconvenienti che vede; e mettendo innanzi il rimedio; proccurando anche il gastigo de' trasgressori, ma col mezzo della giustizia ordinaria, alla qual sola spetta.

Quanto al XXXII. capitolo, che non sia permesso all'Inquisizione il far monitorj contra la Comunità, nè contra il Giusdicente in ciò che spetta il ministrar la giustizia, la ragione è chiara; perchè l'eresia è delitto personale. Possono tutti quelli di una Comunità esser eretici, e sospetti; ma la Comunità non mai. Però, se si tratta di delitto, non si dee procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta di ordinazioni, o partiti presi dalla Comunità, sopra quelli non si estende l'autorità dell'Inquisizione, se non mediante il pubblico Rappresentante, che ha dal Principe autorità di comandare. Similmente il Giusdicente, per le azioni, o parole sue private, può rendersi sospetto di eresia; ma non mai per ciò che opera amministrando giustizia; non potendo in ciò cader eresia in modo alcuno, per la quale le azioni sue giudiziali si rendano soggette all'Inquisizione; ma restano soggette al superiore suo, e finalmente al Principe. Onde se per alcuna di esse venisse impedito l'Uffizio dell'Inquisizione, non può l'Inquisitore far altro, che per mezzo del pubblico Rappresentante levar gl'impedimenti: come se l'Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio, il qual fosse dal Giusdicente fermato per sicurtà, o in altra maniera, non si dee permettere che l'Inquisizione faccia un monitorio al Giusdicente, che quello sia rilasciato; ma ciò sarà uffizio del Magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto giudiziale, cioè, convenire, sospendere, o rivocare, per non lasciar luogo di procedere all'Uffizio della Inquisizione.

Per conto del XXXIII. capitolo, che tratta dell'Editto: Era antico costume, quando si piantava l'Uffizio della Inquisizione nuovamente in qualche luogo, di promulgar prima un editto, chiamato di grazia, invitando fra certo termine ciascun Eretico a penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine, si promulgava un altro editto, chiamato di giustizia, dove erano ammoniti tutti quelli che avessero notizia di qualche eretico a denunziarlo. In questa materia a' nostri tempi si è proceduto diversamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi dove già l'Inquisizione era stabilita, hanno fatti i due editti nell'ingresso dell'Uffizio; e ciò è poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di giustizia; ed altri l'hanno

anche replicato, oltra la prima volta, molte altre; e ciò è, per aggiungervi dentro qualche cosa nuova che gli accidenti portassero. Se alcun Inquisitore venisse in parere di promulgar l'editto di grazia, non è da proibirlo: questo non può pregiudicare all'autorità temporale, nè essere di aggravio al suddito. Solo intorno all'editto di giustizia convien aver riguardo, perchè tentano spesso d'inserirvi dentro qualche comandamento a' Libraj, ad Osti, o Locandieri, e si coprono, dicendo che serve solo per avvisarli; il che non si può loro permettere: perchè avvisare per editto, per bando, per affissione, dice superiorità; ed è cosa legale, che chi ammonisce per editto, possa anche gastigar i contraffacitori: Però, non concedendo il gastigo, non si può loro concedere l'ammonire per editto. In quel particolare che nomina i bestemmiatori ereticali, il tutto dee esser inteso come nel capitolo XXI. Ed in quella parte ch'è contra quei che offendono i Ministri dell'Uffizio, i denunziatori, ed i testimonj, è molto ben da avvertire la limitazione soggiunta, cioè, per opere spettanti ad esso Uffizio, acciocchè non s'introducesse un abuso spesso tentato da gl'Inquisitori, di voler soli poter far giustizia contra i loro Ministri, e contra chi una volta è esaminato in quell'Uffizio; e ponire tutti quelli che li offendono, per qual si sia causa: Imperocchè con quella clausula: *Per operazioni spettanti a quell'Uffizio*, si rimuove ogni difficoltà. Se alcun offenderà un Ministro di quell'Uffizio, non dovrà essere compreso, ma di ciò giudicato al foro ordinario: e per essere assonto il caso dall'Inquisizione, converrà che consti chiaramente l'offesa esser fatta per causa dell'Uffizio. Potrà parimente alcuno, senza rispetto, convenire simili Ministri, e Testimonj al foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa che si spiega nel capitolo XXXIX.

Sapientemente fu ordinato dall'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci de' casi occorrenti ne' Castelli, o nelle Ville, che fossero trattati nelle Città, come nel capitolo XXXIV. perchè, altrimente facendo, si apriva la porta a levar l'assistenza, se gl'Inquisitori avessero potuto andare, ed avessero potuto mandare per le Ville, e per i castelli a formar li processi, poichè ne avrebbono potuto formare de' segreti, e dare in tutti quegl'inconvenienti a' quali rimedia l'assistenza.

Similmente il Capitolo XXX. necessariamente è ordinato: il quale servendo solamente per levar la competenza del foro tra i Rappresentanti; ed essendo a favore dell'Inquisitore, che più comodamente può trattare nel luogo della sua residenza, non occorre farvi altra considerazione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altrove, poichè sono per dar giusta pena a' colpevoli, la quale non può essere data dall'Uffizio; ed è maggior favore della fede, quanto più severamente i contumaci sono gastigati.

Il XXXVIII. Capitolo, che impone la pena a' citati, ed inquisiti altrove per eresia, se si ritirano nello Stato, non intende che sia imposta per delitto; perchè potrebbe anche l'inquisito, o citato, altrove essere punito di altre pene; e però nell'ordinazione è riservato all'Inquisizione di dargli altra pena ancora. Soglino gl'Inquisitori avvisarsi l'un

l'al-

l'altro, quando gl'inquisiti da loro sono, o vanno in altro luogo; perlochè, quando alcun citato, od inquisito altrove, capitasse in questo Stato, sarebbe l'Inquisitore di qui avvilato; e nell' Uffizio si decreterebbe che fosse ritenuto. Al che il Rappresentante dovrebbe acconsentire, procedendo poi l'Uffizio secondo il tenore del capitolo XVI. cioè, mandando gli indizj all'Inquisizione di quella Città, dove il ritenuto fosse prigione; la quale procedesse, e venisse all' espedizione della causa: dal che ne seguirebbe, o che l'imputato sarebbe assolto, o che gli sarebbe data la condegna pena. Ma qual de' due seguisse, la pubblica volontà è, che questo tale sia punito di prigione, e bando, pel solo essere venuto qua, trovandosi inquisito: ed è bene tenere questa ordinazione sempre viva, perchè dimostra il pio governo della Serenissima Repubblica, che vuol tener purgato lo Stato suo, non solo da gli Eretici, ma anche da' sospetti, indiziati; e vuole levar l' animo, e la speranza ad ogni persona sospetta di aspettar miglior condizione in questo Stato, che altrove.

L'ultimo capitolo de'calunniatori, e falsi testimonj, è di molta considerazione; non tanto per mantener la propria giurisdizione, non togliendo quella de gli altri; quanto per difesa, e protezione de'sudditi; la quale essendo da Dio concessa al Principe, quando egli li lascia opprimere senza giustizia, offende la Maestà divina gravissimamente. E'costume ordinario dell' Uffizio dell' eresia, di punir rarissime volte i calunniatori, o falsi testimonj; ma scusarli per ogni minima apparenza che possano mostrargli, mossi da buona intenzione; cioè, dicendo che non si dee mai presupporre che in materia di Fede un Cristiano si muova per cattivo fine. E se pure non si può fuggire di gastigarne alcuno, perchè la falsità sia troppo manifesta, lo fanno con leggerissime pene, e sono spirituali, affinchè altri, spaventati dal gastigo di questi, non temessero di denunziare, o testificare; allegando che da ciò ne seguirebbe che molte cose resterebbono occulte le quali si scoprono con molto servizio della Fede, la quale si dee anteporre al gastigo di quelli, sebben non meritevoli. Se questa cautela sia giusta, o no, è materia da tralasciare adesso, ma solo aver considerazione, ch'è di molto sollevamento, e consolazione al misero che si vede calunniato, quando gli resta modo da potersi sollevare col gastigo de'calunniatori, e falsi testimonj in altri fori, poichè in quello non si costuma. Gl'Inquisitori non vorrebbono che i rei calunniati in verun caso potessero aver ricorso ad altro Tribunale, e così scrivono ne'loro libri, allegando per ragione, che l'ingiuria è fatta a quel Tribunale, al quale il falsario non ha portato rispetto, e però da lui dee essere giudicata, e che non si può giudicare, se non col processo formato in quell' Uffizio, il quale non è giusto che sia rimesso ad altri fori. Ma pel contrario altri Dottori sentono che, non essendo la calunnia, nè il falso testificato eresia, non appartenga all' Inquisizione, ma al foro ordinario superiore del calunniante, o del falso testimonio; massime che questi debbono esser puniti con pene temporali di taglio di lingua, ed anche di testa, piuttosto, che non dall' Inquisizione. Altri Giureconsulti più sensati, approvando le ragioni di ambe le parti, distinguono, che la calunnia, e la falsità, o possono apparire dal processo formato nell' Uffizio dell' Inquisizione senz' altra nuova formazione;

ſiccome quando il teſtimonio (il che ſpeſſo occorre) va da sè ſteſſo a rivocar il ſuo detto, e a domandar perdono; ed in altri ſimili, che dalla ſola viſione del proceſſo notoriamente appariſcono: e in queſto caſo ſpetta al giudizio dell' Inquiſizione, e militano le ragioni degl' Inquiſitori. Ma ſe da quel proceſſo la calunnia non può apparire, e vi ſia biſogno di nuova iſtanza, e nuovo proceſſo, o per querela, o per uffizio il giudizio è del foro ordinario. Il che è efficacemente provato colle ragioni dalla parte contraria allegate; che la calunnia, e falſità non ſono ereſia, nè delitti Eccleſiaſtici, ma meri ſecolari; nè fa biſogno veder il proceſſo primo, perchè ſi procede con altra iſtanza, e con altro proceſſo. Queſto parere, come fondato, e non intereſſato, ſi dee praticare.

FINE DEL PRIMO TOMO.

INDI-

INDICE
DELLE MATERIE NOTABILI.

*Quei Capi che avranno questo segno * si troveranno nella Vita.*

A

B

C

D

E

F

G

P. Gio:

I

L

M

N

Odoar-

O

P

Pode-

R

S

T

V

IL FINE.